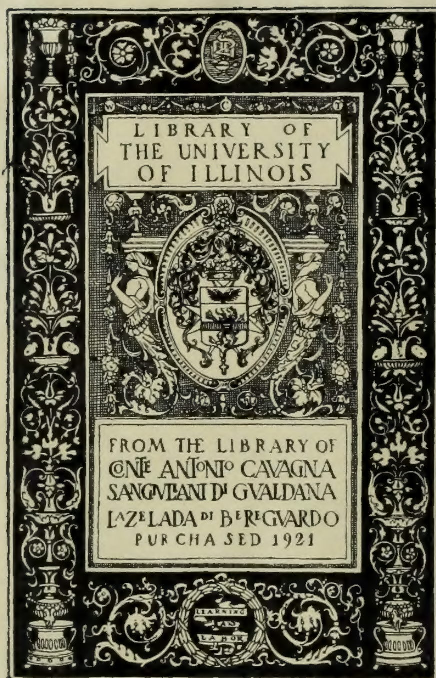



LIBRARY OF
THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
FROM THE LIBRARY OF
CONTE ANTONIO CAVAGNA
SANGIULIANI DI GUALDANA
LAZELADA DI BEREGUARDO
PURCHASED 1921

APOLOGIA
PER
La Scrittura pubblicata in Milano
L'anno MDCCVII.
ED
OSSERVAZIONI CRITICHE
SOPRA
L'Istoria del Dominio temporale
DELLA SEDE APOSTOLICA
NEL DUCATO
DI PARMA E PIACENZA
Pubblicata in Roma l'anno MDCCXX.
E SOPRA
La Dissertazione Istorico-Politica,
e Legale
Della natura, e qualità delle Città
DI PIACENZA E PARMA.



NEL DUCAL PALAZZO DI MILANO MDCCXXVII.
Per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale,
CON PRIVILEGIO DI S. M. CESAREA, E CATTOLICA.

SIGNORE.



A che l'Imperio d'Occidente riſorſe dalle ſteſſe ſue rovine maeſtoſo più che mai nella Perſona di Carlo Magno ; e dappoi ch' egli paſsò dalla iſventurata Stirpe di queſto Principe in Ottone il Grande , e negli altri Auguſti di Lamagna , non ſi vide peravventura

nè

nè in maggior pericolo, nè in ſicurezza, e felicità maggiore, che ſotto i glorioſi auſpicj del voſtro gran Padre, e di Voi o Clementiſſimo Ceſare. Si unirono a' noſtri dì per diſtruggerlo i Vaſſalli contumaci, e Popoli rubelli alle Potenze più formidabili dell' Europa, e dell' Aſia; e digià ſi piangeano da tutti i buoni in iſcompiglio la Germania, l'Italia in ſervitù, e in perdizion l'Ongheria. Dio però, che per conſervarlo, ed ampliarne i Confini, lo trasferì con manifeſti prodiggi nella voſtra Auguſtiſſima Schiatta, fece altresì, che vinti gli Stranieri, imploraſſero clemenza i Sudditi, ſi umiliaſſero all' Invittiſſimo Leopoldo, e indi alla Maeſtà Voſtra i Vaſſalli; e che tutti ſi ſottometteſſero a lui, ed a Voi, come a loro legittimi Sovrani. Mercè alla ſaggezza, e al valor voſtro la Germania racquiſtò la cadente libertà, e ſtretta fra ſe in perfetta unione, e bella concordia, Voi al Trono ſublimando depreſſe

preſſe li Nemici, che l'aſſalirono. L'Italia poi liberata dall' Armi ſtraniere giammai non viſſe in quiete, o in pace più tranquilla, che ſotto il voſtro ſoaviſſimo giogo. Solo per li voſtri ammirabili conſiglj ſi veggono riunite all' Auſtriaco Scettro le due Sicilie, le Pannonie, la Meſia, la Tracia, e le Fiandre; e ſe l'avverſa fortuna nemica implacabil della virtù non aveſſe con inſoliti, ed impenſati accidenti deluſo le voſtre preclare vittorie, digià avreſte aggiunto a quello quanto poſſederono una fiata nel vecchio, e novello Mondo i voſtri grand' Avi. E nell' ultima guerra, moſſa contro la Criſtianità dal Signore de' Turchi, avreſtevo, come Teodoſio, congiunto all' Occidentale l'Oriental' Imperio, ſe la geloſia degli Ambizioſi non aveſſe operato di concerto colla Porta Ottomana, a cui, dopo ſconfitti da' voſtri i di lei Eſerciti, e ſuperate dalle forze voſtre le ineſpugnabili Piazze di Temiſ-

war,

war, e di Belgrado, nulla più reſtava, che oppore al corſo delle voſtre vittorie.

All' Arme de' voſtri Nemici, e all' infedeltà de' Popoli, ſi accopiarono le penne de' più arditi Scrittori; ma ſiccome quelle altro non fecero, che accreſcervi le palme, e dilatar l'Imperio, così queſte non ſervirono, che a ſcoprire il mal genio de' loro Autori, e a provocar' il zelo de' voſtri Sudditi per ſoſtenere colle loro fatiche i diritti, che voi come Auguſto avete ſopra tutto l'Orbe Romano. E perchè la più nobil parte di eſſo Imperio fu ſempre il Regno d'Italia: quindi non mancò chi preteſe eſſere queſto Regno diſſipato, ed eſtinto. Altri ſi sforzarono di provar' indipendenti da lui, e pienamente libere molte Città; e certuni ebbono l'ardimento di ſottrarne colle di loro Scritture dalla ſovranità de' Ceſari la Metropoli del medeſimo Imperio; e vollero eſſere creduti pii, e religioſi, per-

chè

chè pretesero farne co' loro sofismi un' *olocausto al Principe degli Apostoli*.

Duoi però sopra tutti gli altri Scrittori di questa sorta pensarono rendersi segnalati al Mondo, uno in Roma, e l'altro in Piacenza; il primo con l'Opera intitolata *Istoria del Dominio temporale della Sede Apostolica nel Ducato di Parma, e Piacenza*; e'l secondo con la *Dissertazione Istorico-politica, e legale sopra la natura, e qualità delle Città di Piacenza, e Parma*.

Il simulato pretesto di cotai loro libelli fu quello di confutare la Scrittura pubblicata in Milano l'anno 1707. per giustificare gli alloggiamenti presi in quelle Contrade da una picciol parte dell'Esercito Cesareo, che ruppe sotto Torino, e discacciò d'Italia l'Arme Francesi. Il vero fine però, ch' eglino ebbero fu quello di deprimere l'autorità del SACRO ROMANO IMPERIO in Italia, o per lo meno di porre in dubbio quel supremato, che ad onta d'ogni umana

na

na politica ſi conſervaron ſempre gli Auguſtiſſimi Ceſari di Germania. Si cimentarono queſti Scrittori ad una sì animoſa impreſa pieni di confidenza, e vuoti di modeſtia, e mancandoli le ragioni, ſi appigliarono alle invettive, inſultando la dignità de' Principi, la memoria del Reggente Caroelli Autor della nominata Scrittura, e la fama di tutti que' Storici, i quali raccontando con ſincerità i fatti, come ſeguirono, non ebbono lo ſpirito d'antivedimento per adulare la lor paſſione.

Un modo di ſcrivere sì abbominevole irritò gli animi non men de' Sudditi, che de' Stranieri più ſaggi, ed incitò il zelo, e l'amor mio alla difeſa della verità, della giuſtizia, e dell' onor' oltraggiato d'un' onorato Miniſtro, qual' era il Caroelli.

Cominciai dunque a far poche oſſervazioni ſopra le molte dicerie di Critici tanto indiſcreti, ed incoraggito da chi le vide

vide a terminar l'intrapreſa fatica ; lo feci in queſti foglj , i quali umiliſſimamente ſoppongo al ſublime giudicio di Voſtra Maeſtà . Se mai la mia buona ventura voleſſe , che Voi l'onoraſte col voſtro clementiſſimo compatimento , io ſarei certo , ch' incontrarebbono l'approvazione del Mondo erudito ; non potendo non piacere agli Uomini letterati ciò , che meritò una fiata il ſovrano aggradimento di Voi ; Il quale v'innalzate ſopra ogn'altro Principe della Terra non tanto per l'Auguſta dignità , che Dio vi diede , quanto per la ſapienza , e per le molte ammirabili virtù , che come voſtro glorioſo acquiſto vi fanno per quel , che cape l'umana natura ſimile allo ſteſſo Dio . E ſiccome Voi più particolarmente nella clemenza immitate lui , così io vi ſupplico o Invittiſſimo Ceſare uſare con la mia preſente picciola fatica qual' ella ſia queſta gran virtù a Voi così famigliare . E giacche tante volte

me n'avete fatto godere gli effetti, colmandomi d'insigni beneficj, degnatevi farmi anc'ora questa novella grazia col ricevere favorevolmente le presenti primizie de' miei sudori. Non isdegna l'Altissimo le obblazioni degli uomini per abbietti, che sieno, così neppur Voi sdegnarete di porgere un clementissimo sguardo a quest' Apologia, benche compilata dal menomo de' vostri Servidori attuali. Compiacendovi d'innalzarla ad un sì eccelso onore, vi scorgerete con forza d'invitti argomenti difese le ragioni, che a Voi competono sì nel Ducato di Parma, e Piacenza, che nell' Italia tutta; vedrete, ch' io non volli empiere i foglj d'inutili maledicenze, come hanno fatto gli Avversarj; ma che posi ogni diligenza in confutare minutamente tutta l'Istoria dell' Autor Romano, e la Dissertazione dell' Avvocato Piacentino; levati i veli, e gl' imbiancamenti ingannevoli, co' quali questi Autori ricopriro-

prirono le lor Scritture, per renderle più vaghe a' ſenſi, che ſol ſi fermano nella corteccia delle coſe.

Io procurai moſtrare con qual' arte eſſi alterato abbiano i fatti; intercisò i Diplomi, interpolato i Teſti, e mal' applicato al fatto le concluſioni legali; Provai, come ſianſi da loro dimezzati gli atti, e tronchi gli Strumenti, i quali citati interamente avrebbono diſſipato ogni loro falſo ſuppoſto. E tutto ciò mi ſtudiai farlo ſcorgere al chiaro lume dell'Iſtoria, e della ragion delle Genti, ſervendomi ſempre d'Autori contemporanei, e reputati imparziali dal comun conſenſo degli Eruditi. Oſſerverà inoltre la Maeſtà Voſtra, che ſe io divertj della quiſtione di Parma, e Piacenza, vi fui tirato come per i capelli dall' audacia, e dall' impudenza degli Avverſarj, i quali ſenz' altra neceſſità ſi miſero i primi nella quiſtione, e ſcopertamente tentarono intorbidare la chiara fonte,

da cui preſe il ſuo ſecondo naſcimento queſto voſtro Occidental' Imperio. Nè contenti d'un ſimigliante attentato impreſero anche a combattere i diritti, i quali nel ſuo rinnovellamento, e nel paſſaggio, ch' indi egli fece da' Franchi Occidentali negli Orientali ſi trasferirono negli Auguſtiſſimi voſtri Predeceſſori; opponendoci, che la dignità Imperiale fu un dono della munificenza di Leone III., e un nudo titolo d'avvocazia, e di protezione, ch' egli inſtituì a pro della Chieſa Romana. Onde favellando coſtoro con tanto faſto, e tanto ardimento io non potei, nè dovei tacere, nè laſciar d'imprender' una cauſa, di cui dar non ſi può la più chiara, nè la più giuſta.

Io feci dunque conoſcere con principj cavati dall' antichità, e peravventura non penſati finora da chi ſcriſſe in queſte materie, che tutte le prerogative, l'autorità, e l'alto ſupremo Dominio,

che

che godevano nell'Occidente i Greci Imperadori, allorche ſignoreggiavano e l'uno, e l'altro Imperio, ſi trasferirono dal Concilio ragunato in Roma, dal Senato e Popolo Romano in Carlo Magno, e che paſſarono di mano in mano ne' Succeſſori di lui *cum jure occupandi omnia, quæ conſtaret ab aliis injuſtè poſſideri* (ſiccome vinti dall' evidenza furono obbligati confeſſare i due Cardinali Bellarmino, e Sfondrati). Moſtrai, che nell' attual' eſercizio di queſte prerogative, di queſta autorità, e di queſto alto ſupremo Dominio, ſi mantennero mai ſempre tutti gl' Imperadori di Germania ſino al Magno Ridolfo, che fu il primo de' voſtri Auguſti Antenati, e l'unico fecondo Propagatore de' Romani Ceſari; il quale ſe più d'ogni altro ſuo Anteceſſore ſi moſtrò pio, religioſo, e magnifico verſo la Santa Sede, beneficandola con tanti privilegj, quanti da lui ſeppero chiederne i Sommi Pontefici Gregorio X., e Nicolò III. Non pertanto ſi ſpogliò, co-

me

me pretendono gli Avvocati Romani, della sua sovranità, nè questa potè giammai prescriversi in odio dell'Imperio medesimo, come io lo provo con solidissimi argomenti, cavati dalle viscere degli atti stessi prodotti dagli Avversarj, ed esaminati da me colla diligenza, la quale, se mal non mi appongo, non usata fu da chi in altri tempi si accinse a farne la critica.

Egli è vero, che per sostenere il mio assunto, e per confutare i contrarj divisamenti, sono entrato in certi passi d'Istoria, che come pericolosi avrei voluto isfuggire; Nondimanco io mi lusingo d'averlo fatto con quella umilissima venerazione, che da ogni vero Cattolico è dovuta alla Sede Apostolica, e alla Maestà di quanti pel corso di più secoli santamente la governarono; non impugnando io nè le ragioni, nè le prerogative appartenenti alla Chiesa Romana, di cui mi protesto Figliuolo riverentissimo. Quindi è, che se le Corti, in di cui favore scrissero gli Avversarj,

ſarj, ſentiran ſpiacimento, che ſianſi taſtate certe antiche piaghe, che al riferire di Seneca *rarò ſine quærela tanguntur*, ſe diritto ſi mira, non avranno a incolpar me, ma i loro Avvocati, i quali non dovevano metterſi in cotali diſcorſi, nè provocar altri à riſpondere; Lo che hò però fatto colla dovuta moderazione, e ſulla traccia degli Autori contemporanei e proſſimi, & non ſoſpetti a Roma, nè di Religione contraria alla noſtra. Io ſupplico, e finche io viva ſupplicherò la Divina Maeſtà, che feliciti ſempre più, e proſperata conſervi la VOSTRA SACRA CESAREA CATTOLICA REAL PERSONA, come il bene della Criſtianità il richiede.

Della S. C. R. C. M. V.

Umiliſs. e Fedeliſs. Servidore e Suddito
G. M. F. D. C.

INDICE DE' CAPITOLI DEL LIBRO PRIMO.

Che abbraccia il supremo alto Dominio dell' Imperio Occidentale in Italia, e particolarmente in Parma e Piacenza dal Secolo ottavo all' undecimo.

CAP. XIV.

potere

si fa

sia

LIBRO

LIBRO PRIMO,

Che abbraccia il Supremo alto Dominio dell' Imperio Occidentale

IN ITALIA

E particolarmente

In PARMA e PIACENZA

Dal Secolo ottavo all' undecimo,

E che fa vedere

L'insussistenza della pretesa origine, e de' supposti diritti

DELLA CHIESA ROMANA

Sopra d'esse Città

In tutto il corso di detti Secoli.

LIB. I. CAP. I.

Si esaminano i motivi, che pretende aver' avuto l'Autore Romano per comporre la sua Storia del Dominio della Sede Apostolica sopra il Ducato di Parma e Piacenza, e si espongono quelli, che si hanno per fare le presenti osservazioni.



Egli è cosa manifesta, e notissima a ciascun Cattolico, che la Sedia Romana, da Dio innalzata nella Persona di Pietro al Primato della sua Chiesa, sia Madre, e Madre pietosissima di tutti i veri Fedeli: ch'ella ami con viscere di pietà e tenerezza i suoi Figliuoli: e che sempre gli abbia alimentati, e pasciuti, e debba sino alla consumazione de' secoli pascerli, e nutrirli col latte de' santissimi Dogmi d'una perfetta morale, e della più sana Dottrina Evangelica; e senza che l'Autore dell' *Istoria del di lei Dominio temporale nel Ducato di Parma e Piacenza* con fastoso apparato di parole si prendesse l'incomodo di persuadercene; ogn' uno di noi era di già pienamente persuaso, che qualunque volta ella avesse a *difendersi contro chi o per mal' animo, o per sinistre intenzioni ardisse* (che Dio non voglia) *assalirla, impugnando le sue ragioni*; ella qual cultrice inclita non meno della giustizia, che della pietà lo sarebbe con tutta la moderazione, e con lo spirito di mansuetudine, sofferendo piuttosto di lasciare in certo modo pregiudicati i diritti del suo Dominio temporale, che esporre, per sostenerli, o la Religione a travagli, e pericoli, o la Cristianità a guerre, ed altre calamità, che seco porta sì crudo flagello. *Istoria Romana pag. prima.*

Nè v'ha dubbio, che queste furono le massime veramente Apostoliche, e la base più stabile, su cui posarono gli antichi Sommi Pontefici la primitiva Chiesa, coltivando eglino la bella Vigna di Cristo con eroiche, ed instancabili fatiche, innaffiandola, e propagandola per fino col proprio sangue; e con gli esempli delle più rare virtù, immitate da molti Successori del Principe degli Apostoli, seguitarono sino all'età nostra le loro gloriose vestigie altri Papi, e particolarmente la santa e gloriosa memoria di Clemente XI. degnamente predicato dall' Autore Romano *per vero Cultore di que' sentimenti, che dee nutrire chi porta il carattere di Padre comune.* *Istoria Romana pag. 2.*

Titolo in vero, che quanto è più grande e glorioso al Romano Pontefice, tanto più l'obbliga a posporre *i vantaggi temporali della Santa Sede, e del proprio sangue*, al ben pubblico, alla Pace del Cristianesimo, ed alla concordia de' Principi Cattolici, senza andar' allo 'ncontro di quei profitti, che o le loro divisioni e contese, o le circonstanze de' tempi loro offeriscono in pregiudicio d'una delle parti infra se discordanti; le quali occasioni in apparenza favorevoli: ma in realtà pericolosissime, se non abbracciò lo stesso Clemente, non dee però dirsi, come asserisce lo Storico, ch' *egli sia passato sino ad incontrare il proprio discapito, ed a tollerare tutto quello di strano, che si è veduto comparire alla luce in offesa sua, e de' suoi Predecessori contro le notorie e giustificate ragioni della Santa Sede sopra il Patrimonio del Principe degli Apostoli*.

Istoria Romana pag. 2.

Istoria Romana pag. 2.

Imperciocchè se (come l'avrebbe peravventura bramato lo spirito troppo acceso del detto Autore) non si oppose la Santità Sua con atti di positivo ed aperto risentimento alle misure giustificatamente prese dagli altri Principi per conservar, e difendere i diritti di quell' Impero, che riconoscono immediatamente da Dio: non però lice attribuire tutto al suo *animo benigno e pacifico*; ma ne voglion' una gran parte la prudenza, l'integrità, e l'altre virtù tanto famigliari di così saggio Pontefice, che ben conoscea la giustizia, su cui erano fondate le azioni pesatissime d'essi Principi, benchè ora con sovverchia animosità censurate dallo Storico per *istrane ed offensive*; sono di gran lunga più strani, ed offensivi i di lui divisamenti, co' quali, a pretesto d'*informare il Mondo delle ragioni, ch' egli suppone assistere alla Santa Sede sopra gli Stati di Parma e Piacenza*, si prende la libertà troppo scandalosa di qualificare per *inudite risoluzioni* i trattati di Pace, conchiusi tra i Principi più pii e zelanti dell' onor di Dio, ch' abbia il Cristianesimo; ed insultar *quali attentati* le convenzioni unicamente indirizzate al santissimo fine di dare la sospirata quiete all' Europa, afflitta da lungo tempo, ed oramai desolata da tante guerre sterminatrici.

Istoria Romana ubi supra.

Quello però, che sorprende la mente degli Uomini, non preoccupati da passioni, si è, che un solo presuma tanto di se, che *voglia informare l'Universo della grande e troppo evidente ingiustizia, che contro le leggi Divine, ed umane a vista di tutto il Mondo, vien minacciata alla Santa Sede*; e che nel medesimo tempo egli pretenda screditare, come *Fomentatore de' torbidi contro la stessa*, chi per debito indispensabile del proprio ministero ha impreso con tutto il rispetto, e con ogni laudabil modestia a sostenere le ragioni innegabili del SACRO ROMANO IMPERIO, quasichè i più saggi ed illuminati Ministri fossero stati capaci d'insinuare all' Augustissimo Cesare risoluzioni poco confacevoli all' Avvocato e Difensore della CHIESA ROMANA; e ch'un' Imperadore ricolmo di tanta gloria, e ornato di tante sublimi virtù, siasi lasciato vincere da i loro *inganni* in pregiudicio della *verità, e dell' evidenza* da lui vanamente asserita.

Istoria Romana pag. 2.

Sì innaudite cose, per non dire sentimenti del tutto abbominevoli, non poteano sul bel principio d'una Storia escir se non dalla penna sommamente mordace d'uno Scrittore, contro il cui modo di dire grida ogni Uom saggio, quello veggendo insultare cogl' ignominiosi titoli di *Legulejo e di Calunniatore* il Conte Caroelli, contro di cui se la prende, quando non puo più difendersi; come facea colui, che strappava la barba al Lion morto. La degna memoria dunque d'un Ministro che molto fu re-

putato

putato e dal Sommo Pontefice Clemente e da' più illustri Cardinali di Santa Chiesa; ma sopra tutto l'amore della verità m'impegnano a non patire, che un' Avversario sì audace imponga al Mondo fatti non veri e pregiudicievoli a i diritti del Sacro Romano Imperio, ed all'autorità del mio Signore e Principe naturale; massimamente che proponendo io al Pubblico le giuste ragioni di questa causa vendico ancora la fama d'un morto Letterato dalle calunnie, e dagl' indegni attributi, che gli dà il suo troppo ardito censore.

C A P. I I.

Le ragioni Imperiali sopra Parma e Piacenza si sono risvegliate per giusti motivi dalla Scrittura di Milano, la quale si difende dalle calunnie dell' Autor dell' Istoria.

FAcendosi dunque l'Autore nel capitolo terzo da capo a ordire la gran tela della sua Storia, protesta non si voler trattenere *sopra i sospetti, che l'Autore della Scrittura*, cioè il Conte Reggente Caroelli, *non ha avuto difficoltà di seminare nel bel principio in discredito della Corte Romana*. Ed a chi fosse curioso d'intendere la ragione, che lo persuase a non trattenervisi, gliela dice con franchezza, *perchè da lui*, cioè dal Ministro *calunniosamente inventati*. Chi leggerà non con occhio pieno di livore, come l'Avversario, la Scrittura da lui impugnata, ed osserverà la modestia, ed il rispetto, con cui il Reggente Caroelli scrisse, come scriver dovea, trattando materie temporali della Corte Romana, ingenuamente confessarà, ch' egli non meritava la taccia ignominiosa di *calunniatore*; e chiunque darà un' occhiata a i successi passati ed a quei dell'ultima guerra d'Italia (che appena puo dirsi estinta) se pure non se ne conservano le faville sotto le ceneri d'una poco durevole pace, comprenderà ancora, che i sospetti, conceputi non da lui solo, ma da molti, che si *volesse oscurare lo splendor delle vittorie di Cesare*, non erano così mal fondati, come, senza prova, si va ideando il nostro Autore, il quale nulla ignorando saprà peravventura meglio che io non sò i trattati segreti, e gli occulti maneggi de' Gabinetti, sempre gelosi del Dominio e dell'autorità dell' Imperio Romano; e siccome egli ha presente, quasi in chiarissimo specchio, la serie istorica de' secoli anche più lontani, cominciando da Ottone il Grande, e scendendo fino a nostri dì: così potrà dirci, quando far lo voglia senza passione, se i sospetti, tanto da lui riprovati, sieno vani, ed abbiano fondamento sì, o nò. Ed in ogni caso potrebbe risovvenirsi le Decretali de' Sommi Pontefici, e particolarmente quella d'Innocenzo IV. promulgata in occasione di conceder' a Carlo d'Angiò l'Investitura del Regno di Napoli, dopo la funesta tragedia dell' assassinato Corradino di Svevia, sembrandomi di aver letto in un gravissimo Autore, che tra le altre cose si prescrivesse da quel Papa, che nè Carlo, nè quei, che fossero dopo lui, Rè di Napoli, potessero giammai essere Imperadori, ed il Guicciardini venerato da tutti fuorche dal nostro storico, l'Egnazio, e molti altri Scrittori di non minor grido di lui giustificano bastantemente le riflessioni del Caroelli, senza che io mi affatichi di convalidarle, come peravventura potrei farlo con l'autorità dell' Istoria, e degli esempli; me ne astengo però volontieri per non entrare in odiose narrazioni, le quali bramerei piuttosto, che si facessero privatamente, ed in voce

Istoria Romana pag. 4.

Istoria Romana pag. 4.

Egnazio nelle Vite de' Cesari lib. 2. nel Proemio, e lib. 3 nella Vita di Federigo I.

voce a chi ha il maggior' intereſſe nella conſervazione de' diritti del Sacro Romano Imperio, e nella quiete, e nello ſtabilimento delle coſe d'Italia; affinche l'individual notizia degli eventi paſſati, ſerviſſe di regola per ben' invigilare, e meglio penſar' a i rimedj de' preſenti e futuri pericoli.

CAP. III.

Si ſoſtiene l'aſſunto della Scrittura di Milano in quella parte, in cui, ſi aſſeriſce eſſere le Città d'Italia ſottopoſte al Dominio dell' Imperio, e ſi fa vedere la vanità delle rifleſſioni dello Storico Romano nell' impugnarlo.

INfamato, che ha l'Avverſario il Conte Caroelli per *inventore calonnioſo de' ſoſpetti contro la Corte Romana*, s'introduce a cenſurare con la medeſima fraſe la prima maſſima, dal Caroelli ſtabilita per dimoſtrare il ſupremo Dominio del Sacro Romano Imperio negli Stati di Parma e Piacenza. E perchè lo ſteſſo Miniſtro dice, che tutte le Città d'Italia per la più comune ſentenza degli Scrittori ſono ſoggette a queſto ſupremo Dominio: quì egli rinforza, e ſempre più aſſotiglia il pungente ſuo ſtilo, ed entrando deciſivamente in queſta gran quiſtione, deride chi la difende, vantandoſi già di *ſapere, che alcuni Legiſti Italiani, e Tedeſchi, ſimili in tutto a quel di Milano, dietro a quei pregiudicj, i quali ſogliono allignare ne' cervelli de' Legulei, attaccati ſuperſtizioſamente a certe parole delle coſtituzioni degl' Imperadori, ſi avvanzano a darci l'Imperadore Padrone del Mondo.*

Iſtoria Romana pag. 4. in fin.

Quì è degno di rifletterſi, che non pretende il Reggente Caroelli provare, che i Ceſari di Germania ſieno Padroni del Mondo tutto, come ſcaltramente ſi finge l'Autore della Storia per isbrigarſi con diſinvoltura dalla difficoltà; ma pianta la ſua propoſizione a favor dell' Imperio riſpetto all' Italia, modificandola egli inoltre coll' aſſerire, che quei che ſuppongono alcuna Città d'eſſa d'Italia libera dalla giuriſdizione dell' Imperio medeſimo, debbono concludentemente provarlo, nè queſta verità la ribatte l'Avverſario, ma ſe la paſſa con deriſioni, e con trattar da Legulejo chi la ſoſtiene, quaſi che i più celebri, e venerati Giureconſulti non ſolo d'Italia, e di Germania, ma dell' altre Nazioni più colte d'Europa, perchè ſoſtengono una tal propoſizione foſſero Legulei, come lo ſarebbono l'Abbate Panormitano, il Cardinale, l'Oſtienſe, e tutti quei, che con un lungo catalogo recita il Vaſquio Mencaca (*a*).

(a) *Vaſq. Men. contr. illuſt. lib. 1. cap 2. num. 1.*

Queſt' erudito e profondo Autor Spagnuolo promuove la quiſtione: *Utrum Imperator Romanus Dominus ſi totius Mundi*. La chiama *Egregia quæſtio*: e dopo d'aver dichiarato, che gli Autori, i quali ſoſtengono l'affermativa, s'intendono in quanto all' eccellenza del grado, ed alla giuriſdizione (perchè ve ne ſono degli altri, che difendono la negativa) ſi proteſta, che a lui *ſatis certum non eſt, utra pars receptior ſit*: ſtimando peraltro il Guerrerio Scrittore parimente Spagnuolo nel ſuo Specchio del Principe (*b*) che l'affermativa ſia la più certa, e la più vera, ed il Solerzano (*c*) *de Jure Indiarum* non niega che poſſa difenderſi con probabilità, e ſenza timore d'incontrar' il rimprovero di Legulejo, aſſerendo egli, che *his rationibus & argumentis ſupradicta ſententia non ineptè defendi poteſt, maximè cum tot, & tantos habeat Sectatores.*

(b) *Guerrerius in Specul. Princ. c. 55.*

(c) *de jur Indiar lib. 2. cap. 21 n. 38.*

Tra i difenſori di tal ſentenza s'annovera Enea Silvio, che dovrebbe

be venerarsi dallo Storico Romano, perchè fu Sommo Pontefice col nome di Pio II. il quale nel suo Trattato *de ortu & auctoritate imperii* al cap. 10 parla così: *Namque sicut in spiritualibus Romano Pontifici singuli Patriarchæ, Primates, cæteriquè Pontifices, & Prælati subjecti sunt, quamvis & hoc aliquando Græci negarint, & adhuc perfidum Hussitarum genus inficietur: ita & Romano Principi temporales quoslibet liquet esse subjectos; etenim, cum Canonum auctoritas Imperatorem in temporalibus eos præcellere dicat, qui ab eo recipiunt temporalia, quis non videt, & Populos & Principes omnes, ab Imperatore (QUI MUNDI DOMINUS EST) recipere temporalia, sibi idcirco debere obedientiam? jure enim humano (ut Augustinus inquit) dicitur hæc Villa mea est, hic Servus meus est, hæc Domus mea est, jura autem humana, jura Imperatoris sunt.*

La proposizione innoltre del *Causidico Milanese* vien confermata da un passo d'Istoria assai strepitoso, che io fedelmente rapporterò in favella toscana dal testo latino di Radavico Canonico di Frisinga Scrittore presente al fatto, e che ogn'uno puo riconoscere. Ritornando il Vescovo di Londra, o d'altra Città come voglion'alcuni eruditi alla sua Chiesa, e passando per la Germania, fu, non si sa da chi, spogliato, ed anche trattenuto in una misera cattività per obbligarlo a liberarsene co'denari. Adriano IV. che pigliò questa cosa molto a cuore, inviò l'anno 1175 a Federigo I. Imperadore due Cardinali per dolersi di sì enorme eccesso. Lo ritrovarono in Bizanzone, ed introdotti alla di lui udienza, il Cancelliere dell'Imperio lesse le lettere del Papa, le quali essendo scritte con uno stile altiero, ed acerbo, e con termini di superiorità particolarmente per questa parola inseritavi *Beneficium*, che significa Feudo, quasi volendo esprimere, che l'Imperio dipendea dalla Sede Apostolica; Federigo co'Principi circostanti se ne commosse; ma più inasprì tutti la baldanza d'uno de'Legati, il quale in vece di proccurar d'acquietare gli animi con una benigna interpretazione rivolto a'Principi disse loro: *e da chi volete voi dunque, che il vostro Imperadore tenga l'Imperio, se non dal Papa?* A tal parlare il rumore incominciò più forte di prima, e la pazienza scappò a'Principi tutti, e particolarmente al Conte Palatino, che portando la Spada Imperiale, sguainolla, ed avventatosi contro il Legato, gliela passava attraverso il Corpo, se l'Imperadore non l'avesse trattenuto, comandando nello stesso tempo a'Cardinali d'uscire dalla Dieta, e di tornare a Roma per la strada più brieve.

Federigo, ch'era un Principe sommamente geloso della sua autorità sovrana, e delle ragioni della sua Corona, la quale non riconoscea da altri, se non da Dio, fece quelle parti, che si convengono alla Maestà dell'Imperio colle dichiarazioni e proteste, che si veggon registrate dal citato Radavico (*a*) Ritornati intanto i Legati a Roma, fu la loro condotta riprovata da più saggi Cardinali, e il Papa nello stesso tempo scrisse, dolendosi de'mali trattamenti fatti a'suoi Legati, ad alcuni Vescovi, e Principi della Germania, i quali gli risposero, facendogli con molta modestia veder'il torto fatto all'Imperio, ed all'Imperadore, e pregandolo per il bene della pace ad acquietare Federigo, coll'addolcire per mezzo d'altra lettera quanto vi era di troppo acerbo nella prima.

(a) *Radav. lib.* 1. *cap.* 8. & 9. *& seqq.*

Non vi è cosa, che faccia più conoscere la magnanimità d'un gran Principe, che quando non potendo essere giudicato da alcuno, vuol ben giudicarsi da se stesso; e non essendo ad altri sottoposto, si sottopone alla

ragione

ragione, che ascolta. Papa Adriano secondo questo principio d'una vera grandezza d'animo, fece indi un'azione degna d'eterna lode: prese il partito propostogli da' Vescovi, e corresse la prima lettera con una seconda, che fece presentare all'Imperadore da due altri Cardinali, la quale così parla, e fa vedere l'indipendenza dell'Imperio, e la vanità dell'Autor Romano: (*a*) *Cæterum audivimus te verbo BENEFICII; quod erat in literis nostris rursus esse offensum, quod facere te non oportuit, licèt enim hoc BENEFICII nomen apud alios in alia significatione sumatur, tamen accipiendum fuit in eam, in quam nos accepimus &c. est enim ex bono & facto injunctum, diciturquè non feudum, sed bonum factum &c. Nos autem, ut ipse optimè intelligere potes, benè adeo atque honorificè Imperialis Dignitatis insigne capiti tuo imposuimus, ut bonum factum possit ab omnibus judicari. Quare qui verbum in aliam significationem detorserunt, ii non ex merito causæ, sed ex voluntate egerunt, quod idem etiam evenit in illis, contulimus tibi insigne Imperialis Coronæ, quia hoc verbo contulimus, nihil aliud intelleximus, nisi imposuimus.*

(a) *Radavic. lib. pr. cap. 22. Sigon. de Reg. Ital. lib. XII. ad an. 1158.*

Sicche nelle lettere registrate particolarmente da Radavico, e dal Sigonio, si protesta il Pontefice, che altro non s'intese dire nella sua prima lettera, se non che l'incoronò coll'Imperial diadema.

Partiti da Roma con queste lettere i Legati, se ne andarono all'Imperadore, che, ritrovato nel suo Campo vicino ad Augusta sul punto di entrare in Italia, fu da loro immantenente salutato con un modo rispettoso e sommesso da parte del Papa, e de' Cardinali, che chiamarono suoi Capellani: ed il loro discorso fu il seguente, lasciatoci scritto, tale quale fu fatto da esso Canonaco di Frisinga, che con piena sincerità scriveva in quel tempo le cose da lui vedute, e riferisce le lettere dello stesso Papa, dell'Imperadore, e de' Vescovi, e l'orazione de' Legati, senza voler giudicare delle operazioni dell'uno, e dell'altro (*b*) *Reverenter ac demisso vultu, voce modesta tale suæ legationis assumunt principium: Præsul S. R. E. vestræ excellentiæ devotissimus in Christo Pater salutat vos sicut carissimum, & specialem S. Petri Filium; salutant etiam vos venerabiles Fratres nostri, Clerici autem vestri universi Cardinales tanquam DOMINUM, ET IMPERATOREM Urbis & Orbis.* Lo che altro in buon senso non vuol dire, che Signore della Città di Roma, e di tutto l'Orbe Romano, cioè dell'Imperio, membro e parte principalissima di cui è l'Italia, e 'l di lei Regno. Nè di più pretendono i nostri Cesari; e ben sanno di non essere Signori assoluti del Mondo tutto, nè di que' Regni che da secoli e secoli constituirono varie Monarchie separate intieramente dall'Antico Romano Imperio.

(b) *Radavico dicto cap. 22.*

Vede dunque lo Storico Romano, che non sono tutti Legulei quei, che dicono, che l'Imperadore *sit Dominus Urbis & Orbis*, ma un'insigne Scrittore, che fu Papa, ed i Legati del Sommo Pontefice in una solenne Ambasceria, fatta per una causa sì grave, & in cui fece tutta la più solenne comparsa la Sovranità de' Cesari, e la loro indipendenza da tutti, fuorche da Dio, per cui solo *Reges regnant, & Imperatores imperant*.

Nè gli Autori, che io ho citati, fuorche Pio II. e i detti Legati, sono Italiani, o Tedeschi, ma Spagnuoli, i quali citano anche de' Francesi, e tutti Cattolici. Tale però non è Arturo Duck, esaltato dall' Avversario fino al terzo Cielo, e da lui (perchè opposto alla Dignità

Impe-

Imperiale) magnificato col gonfio titolo *d'insigne Giureconsulto*. Io chiamo fortunato l'Arturo, perchè gli sia caduto nella fantasia di lasciare scritto: *quæ omnia communiter refelluntur ab Interpretibus sæpe antiquis, & à recentioribus ferè omnibus*; altrimenti se in vece di negar' a' Cesari questo magnifico titolo, si fosse posto dalla parte dell' Imperio, guai a lui; Imperciocche, come fa lo Storico di molti altri, ei lo chiamerebbe (e con ragione) eretico marcio, *Legulejo, che parla per arroganza, e per grossa ignoranza*, e che so io. Se di poi si fosse il nostro Autore incontrato a leggere appo il Menochio *de adipiscenda possessione* i tre celebri voti, dati a Ferdinando I. nella famosa controversia, che l'anno 1559. si aggitava tra la Repubblica di Genova, ed il Marchese di Finale, dall' inclite Università di Pavia, di Bologna, e di Padova, che avrebbe egli mai detto? se lo immaginerà il Lettore di quanti obbrobrj l'avrebbe caricate, dopo che si sarà presa la pena di riconoscere, che le stesse non ebbero la menoma repugnanza in autenticare la proposizione fondatamente premessa dal *Causidico Milanese*, contro di cui però nulla pruova il nostro Avversario, ma solamente adduce il detto Duck, al quale fa dire ancora, che *gl' Imperadori non sono legittimi Giudici e testimonj intorno a i limiti del loro Imperio in causa propria*.

Istoria Romana pag. 5.

Istoria Romana pag. 5.

Io quasi avrei in animo d'interrogar quì l'Autore a dirmi con ingenuità, se veramente ei crede, che il Papa *possa essere Giudice intorno a i limiti del suo Dominio temporale in causa propria*; ma non oso, perchè considero, che essendo tanto, e tale il di lui zelo per l'autorità della Santa Sede, se egli sentisse solamente toccarsi questa corda, alzerebbe al maggior segno la voce, ed aguzzerebbe la penna contro il Duck, e contra quanti ardissero impugnare un' assunto, da lui spacciato per un mezzo dogma, e tutti dannerebbe per iscomunicati, ed eretici. Quindi è, che affine di non tirarmi per un simil quesito tanta tempesta addosso, mi sono determinato di tacere, e lasciar, che parli per me il Cardinal Sfondrati (*a*) sperando, che per trattarsi d'un Letterato di sì profonda erudizione, tanto benemerito della Santa Sede, e rivestito di Sagra porpora, gli avrà un poco più di rispetto; egli dunque così la discorre. *Et septem Summorum Pontificum suffragiis, quorum testimonia eo prætextu rejici utique non possunt: quod in propria causa testari videantur, cum Supremus Princeps non tantum testis, sed Judex esse possit etiam in sua causa, leg. unica Cod. si quis Imperator. maledix. leg.* 5. *Cod. de Decurionibus cap. cum venisset* 12. *de Judic Estque communis sententia posse Episcopum, vel alium Prælatum esse Judicem in causa propriæ Ecclesiæ; & ipsa experientia, & praxis etiam in Galliis recepta convincit, ubi litem circa Regiam Dignitatem, & jura Coronæ ortam, nullus alius præter Regem Judex admittitur, ab eoque, cujus causa agitur, sententia fertur, & bellum jam indicitur.*

(a) *Regal. Sacerdot. lib* 1. § 5. *num* 9.

Il Papa dunque in sentenza di sì degno Cardinale è testimonio e Giudice in causa propria; lo è un Vescovo, ed un Prelato; e 'l Rè Cristianissimo lo è ancora; sicche all' Imperadore solamente toccherà la disgrazia di non poter' essere tale, perchè? perchè lo dice il Duck, e l'Avversario del Conte Caroelli: oh che dura condizione sarebbe mai quella della sovrana podestà d'un Cesare Romano! se le sue ragioni stessero in simili mani, e pendessero dall' arbitrio di cotai Giudici; ma lodi, e grazie a Dio sono elle meglio appoggiate, ed in istato di farsi larga la via colla giustizia, e coll' autorità, che loro non manca.

Vorrebbe pur pure lo Storico far' una qualche grazia al Conte Caroelli, e per sua gentilezza concedergli l'assunto or' ora impugnato; ma temendone di poi qualche funesta conseguenza a i diritti, ch' ei si è prefisso di sostenere, non gliela vorrebbe far libera, ma limitata da una peraltro picciola condizione, e qual'è? eccola. *Che egli sia obbligato provare, che il primo Imperadore d'Occidente fosse stato Figliuolo, Erede, o Successore in qualche modo dell' ultimo d'Oriente, e che vero non fosse un fatto approvato, e riconosciuto per indubitatissimo dal consenso universale di tutto il Mondo, cioè che la gran dignità del moderno Imperio d'Occidente fosse instituita di pianta dal Sommo Pontefice Leone III. di che parlerassi più oltre, e della quale il Legista Milanese penerebbe non poco a ritrovar legittimi malevadori*, che visioni!

Istoria Romana pag. 6.

So ancor' io, che per rinvenire una buona cauzione, che stesse per una proposizion simile, durerebbesi gran fatica: e lo stesso Avversario del *Legista Milanese, che s'espone tanto volontieri ad ogni pericoloso cimento*, non oserebbe peravventura far' una cotal sicurtà; imperciocchè nè esso, che pure sa far vedere sì belle e maravigliose cose, nè chiunque si sia, e molto meno un povero *Legista Milanese* potrebbe provare questo impossibile; imperciocchè se Carlo Magno, al parere del nostro Autore, primo Imperadore d'Occidente morì in Acquisgrano di pleuritide l'anno 814. E Costantino Paleologo ultimo Cesare d'Oriente finì infelicemente i suoi dì seicento trentanove anni dopo Carlo, essendo quel morto l'anno 1453. allorchè fortemente combatteva alla Porta di Costantinopoli lo stesso giorno, che quell' infortunata sua Regia fu espugnata da Maometto II. Tiranno de' Turchi, come potrebbe mai dar l'animo al Conte Caroelli, se pur vivesse, di rimostrare, che 'l primo Imperadore d'Occidente fosse Figlio o Erede dell' ultimo d'Oriente? Pare a me, che neppure avrebbe quest' animo il suo Contrario, il quale tuttavia ne ha tanto, e che niun' altro, per ardito, che fosse, intraprenderebbe una sì ardua provincia. Ecco dunque a quali durissime condizioni ci vuol legati l'Autore della Storia, se noi vogliamo forzarlo a confessare la verità, conosciuta per fino dagli stessi nemici dell' Imperio Romano; e pure ci convien tolerarlo con pazienza, nè risentirci dopo aver' udite follie simili, le quali moverebbon le risa fino a' fanciulli.

Se però l'Autor della nostra Storia volesse degnarsi di accordarmi due proposizioni, anzi due verità, una di fatto istorico ed innegabile, e l'altra di ragione, la quale peraltro non mi parrebbe da Legulejo; io che mi confesso del tutto inferiore al *Causidico Milanese*, m'offerirei di appagare il suo desiderio, e di fargli vedere, che se Carlo Magno non fu *Figliuolo, Erede, o Successore in qualche modo dell' ultimo Imperador d'Oriente*, ebbe egli perlomeno, ed acquistò un diritto incontestabile all' *Imperio Romano d'Occidente* per convenzioni solennissime, stipulate tra lui, e que' Cesari, che reggevano a' suoi dì l'Oriental' Imperio.

Istoria Romana pag. 6.

La prima proposizione dunque di fatto, ch' io bramerei mi fosse accordata dall' Avversario, è la stessa, che mi concedono Sesto Aurelio Vittore, Eutropio, e Paolo Diacono *de Gestis Romanorum*, e che la rafferma l'Eminentissimo Sfondrati (*a*) colle seguenti parole: *Constantino Magno anno 327. è vivis sublato; prima divisio Imperii facta, Romanisque Aquilis duo capita nata*; e che Valentiniano *anno 364. Occidente contentus Orientem Fratri suo cessit*; e che *ab hoc tempore usque ad*

(a) *Regal Sacer lib. 1. §. 5. n. 1.*

ad Augustulum Occidentis Imperatorem, hoc est ad annum 476. *duobus Imperatoribus Oriens, Occidensque parebat.*

L'altra poi di ragione sarebbe, che reputandosi la Pace un bene sì grande, tutto ciò, che concorre a conciliarla, s'ha a riguardare come cosa santa, e degna di venerazione: che i di lei trattati sono di sovrana, ed irrepugnabile autorità, che da se soli bastano a giustificare, ed assicurare non solo le rinunzie di ragioni, e di successioni, ma le cessioni, le alienazioni, e le divisioni de' Regni ed Imperj posseduti co' titoli incontrastabili, ed anche in vigore di leggi fondamentali; e finalmente ch' all' autorità suprema e pubblica de' trattati di Pace tra' Principi e Sovrani, ed alle cagioni sovreminenti di quel bene universale della medesima, ch' è il maggiore, che gli uomini conoscano, si debbano posporre come inferiori e private le ragioni, e gl' interessi di chi si sia altro, e le leggi di ciaschedun Regno, alle quali prevale quella delle Genti, con cui si autorizzano, e stabiliscono le paci, come con infiniti esempli, col testimonio d'insigni Scrittori, e coll' autorità della ragion Civile e Canonica lo prova il celebre Don Francesco Ramos de Manzano (*a*) Consigliere della Maestà di Carlo II. nella sua risposta per le ragioni d'esso Rè Cattolico fatte d'ordine della Regina Reggente sua Madre alle pretensioni della Regina Cristianissima di Francia.

(a) *Don Fran. Ramos de Manzano allegat tract. impress. Mediolani pag. mihi* 265. *vers ma sia almeno avvertito n* 99 §. 20. & *seqq.*

Poste dunque queste due verità, le quali poco m'importerebbe, che negate mi fossero dal detto Avversario; imperciocchè ei negherebbe l'evidenza, ed al Sol la chiarezza, chi non vede quanto sia strana, inetta, e priva d'ogni buon senso la proposizione del medesimo, cioè, che per concedere, che tutte le Città d'Italia sieno soggette al supremo Dominio dell' Imperio, sia d'uopo provare, che *Carlo Magno fosse Figliuolo, Erede, o Successore in qualche modo dell' ultimo Imperadore d'Oriente.*

Quasichè non bastasse, che Carlo per consenso, o per l'approvazione di que' Cesari, che all' età sua regnavano in Oriente, avesse convalidato con molti e solenni trattati di pace, e renduto più fermo il diritto incontrovertibile, che di già egli avea acquistato all' Imperio d'Occidente colla giustizia dell' arme, colle acclamazioni del Senato e del Popolo Romano, e con la Coronazione del Sommo Pontefice Leone III. da cui non fu *instituita di pianta* la gran dignità dell' Occidental' Imperio; ma di questo parlerassi più oltre, giacchè così piace al nostro Autore.

Intanto egli non dee ignorare, che Irene, Niceforo, Michele, e Leone Imperadori di Costantinopoli, temendo la potenza maravigliosa di Carlo, le di lui splendide vittorie, le grandi prosperità, e fortune sue, ed essendo eglino per l'altra parte angustiati, e quasi oppressi in Oriente da' Barbari, e Saraceni, già prevedevano l'intero esterminio dell' Oriental' Imperio, se non s'univano in istretta alleanza, ed in una sicura e stabil pace con Carlo medesimo. Per ottener' un tanto bene, ed assicurare i Regni delle due Sicilie, che unicamente loro rimanevano in Italia, e de' quali potevano agevolmente essere spogliati, volontieri gli cedettero quell' Imperio d'Occidente, che non era cosa di *novella invenzione, e che di pianta allora non s'instituì*; ma che di gia si vide in altri tempi, e ch' era di già nato molti secoli prima.

Quanto io sostengo si riduce ad evidenza per l'universal consenso degli Scrittori: poichè, quando caddè quest' Occidental' Imperio, Regnante Augustolo, dissero Marcellino, e Paolo Diacono, il primo nella sua Cronaca: *Hesperium Romanæ Gentis Imperium, quod septingente-*

ſimo Urbis conditæ anno primus Auguſtorum Octavianus Auguſtus tenere cœpit, hoc Auguſtolo periit; ed il ſecondo nelle Vite de' Ceſari (*a*) che *Romanorum apud Romam Imperium toto Terrarum Orbe venerabile, & Auguſtalis illa ſublimitas, quæ ab Auguſto quondam Octavio erepta eſt, cum hoc Auguſtolo periit*. Quando poi riſorſe più glorioſo per la virtù di Carlo, dopo un lunghiſſimo Interſtizio, o ſia Interregno d'anni 324. eſclamò Sigonio (*b*) con nobiliſſimo Epifonema: *Hunc Dignitatis Imperatoriæ titulum, cum in Momyllo Auguſtolo ultimo Occidentis Imperatore ante tercentos ferè annos ſub Regnum Gothorum in Italia defeciſſet, in eodem Occidente Leo renovavit, ut haberet Eccleſia Romana adverſus Infedeles, Hæreticos, & Seditioſos Tutorem, cujus officium repudiaſſe jam pridem Imperator Orientis videtur*; ed Egnazio nella Vita di Auguſtolo: *Auguſtulus mali ominati nominis rerum potitur, ſub quo Romani Majeſtas Imperii convulſa per Odoacrem Herulum, ſerò admodum ad Francos rediit*; ed Onofrio Panvino *de Comitiis Imperatoriis*: *avito autem imperandi more CCCXXV. Interregni anno, poſtquam abdicante Auguſtolo Imperium Occidentale eſſe deſierat, Occidenti, & Urbi Romæ reſtituto, Caroloque Magno Francorum Rege Romæ S. P. Q. R. ſuffragiis Imperatore appellato, atque à Leone III. Pontifice Maximo* (non inſtituito di pianta) ma *more Imperatoris Conſtantinopolitani inuncto, & aureo Diademate redimito*.

(a) *Paul. Diac. de geſtis Romanor in Vita Auguſtuli.*

(b) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 4.*

Ecco dunque, che, ſe non fu Carlo Figliuolo, o Erede dell' ultimo Imperador Greco, fu però Succeſſore di quei, che vivevano a' ſuoi dì, e non *in qualche modo*, come bramerebbe lo Storico; ma in termini aſſai più forti, e ſtabili, cioè in virtù di ſolenniſſimi trattati di Pace, che ſono giuſta la ragion delle Genti i titoli, e le ſucceſſioni più ſacre, valide, e ſicure, che ſi dian tra le Nazioni più colte dell' Univerſo. Nè ſon' io, che mi ſia compoſto di proprio capriccio queſto titolo tanto ſtabile, ma l'atteſtano, e portano per me in primo luogo Eginardo (*c*) Segretario, e compagno indiviſibile di Carlo colle ſeguenti parole: *Imperatores etiam Conſtantinopolitani Nicephorus, Michael, & Leo ultrò amicitiam & ſocietatem ejus expetentes, cumplures ad eum miſere Legatos, cum quibus tamen propter ſuſceptum à ſe Imperatoris nomen, & ob hoc, quaſi qui Imperium eis eripere vellet, valde ſuſpectum, fœdus firmiſſimum ſtatuit, ut nulla inter Partes cujuslibet ſcandali remaneret occaſio*; e di poi il Cardinale Sfondrati (*d*) ne' ſeguenti termini: *Ubi ergo audivit Irene Carolum in Occidente Auguſtum acclamatum eſſe, & ipſa ratum habuit, & inſuper nuptias, & Orientem miſſis Legatis in Dotem obtulit, ſed ecce negotio adhuc calente, Nicephorus Primus Imperium invadit, Irene procul relegata, ac Conſtantino Leoni Filio jam nuper defuncto, Nicephorus Caroli Legatos benignè acceptos, donatoſque benignè remiſit, ictoque fœdere, Neapolim Siciliam, Calabriam ſibi retinet, reliquum Occidentem cum titulo & inſignibus Imperatoriis Carolo permiſit*.

(c) *Eghinard. in Vita Caroli Magni, & in Chron. de geſtis ejuſdem.*

(d) *Regal. Sacer. lib. 1. §. 5 n. 8. & 11. verſ. denique & Eghinard. in Annalibus ad ann 812. ſive Annales Lauſeramenſes.*

E prima di lui compendioſamente ſecondo il ſuo coſtume Egnazio nella Vita di Michele Curopolate: *hic cum Carolo Francorum Rege fœdus ita iniit, ut Veneti ſuis legibus, ac jure viverent*; e di poi nella Vita d'eſſo Carlo Magno: *Et partito Imperio cum Irene, in quo diſertè cautum, ut Veneti ſuis uterentur legibus*; ed avanti di tutti e due Biondo Flavio *de Geſtis Venetorum* (*e*): *Cum enim ad annum ſalutis ſextum octingenteſimum facta Imperii Romani diviſione, Carolus Magnus Occidentale accepiſſet Imperium, Veneti, ex antiqua conſuetudine*

(e) *Blond. Flav. de geſtis Venet. pag. mihi 275.*

Con-

Constantinopolitano magis parentes, in difficultates maximas inciderunt, quarum finem bonum eorum innocentia, bonitasque tunc est nacta; concedente enim Carolo Principe justo & magnanimo permissi sunt Veneti legibus propriis ita vivere, ut pariter utrique Imperio obedirent; e Girolamo Rossi nell' Istoria di Ravenna (*a*): *Nam Carolus, consentiente Pontifice, divisit cum Bisantiis Cæsaribus Imperium, quo in fœdere de Italia ita cautum est, ut Græcis à Neapoli, & Syponto cum Sicilia cederet, reliqua Italia præter Pontificis ditionem Cæsarum Occidentalium juris censeretur; ita & Transmarini Cæsares Italiam, quam totam sua ignavia jampridem amiserant, partem non parvam alieno beneficio recepere, quod Irene ratum habuit, & post eam Nicephorus Cæsar Bisantius.*

(a) *Hieron. Rubeus Histor. Raven lib. 4.*

E quì in proposito di quest' ultimo pare d'avvertirsi, che nè gli Autori contemporanei citati, nè gli altri, i quali parlano di questa Pace, e della ripartizione dell' Imperio, giammai si sognarono dire, che 'l Pontefice intervenisse col suo consenso, nè che nella divisione medesima si eccettuasse il Territorio della Chiesa, come se 'l figura il Rossi, il quale volendo, che la sua Storia fosse accetta a Roma, e che si degnasse gradirla Sisto V. a cui la dedicò, non potea non favellare così. Tal cosa però non si è avvanzato a dire il nostro Istorico, da cui non impugnandosi questa Pace, nè le capitolazioni dagli altri riferite; ma autorizzando egli con la sua venerabile approvazione il tutto ne' Capi XVI. XVII. di questa sua Opera, toglie a me la pena di maggiormente confirmare una tal verità; che pur viene autentica dagli Autori citati in margine (*b*). E siccome io non posso, nè debbo entrare quì a decidere chi meglio abbia scritto su questo punto, se il Conte Caroelli, o il suo Censore: così lascerò, che chi che sia di mente sana giudichi, se il *Legista Milanese, quando vivesse, penerebbe non poco*, come asserisce il nostro Autore, *a ricavar' autentichi Mallevadori; perchè a ciò non solo non acconsentono nè anche gli stessi Tedeschi, più appassionati per l'ampliazione del Dominio de' loro Imperadori; ma anzi apertissimamente rigettano una tale asserzione, come vana, ed affatto insostenibile.*

(b) *Moker. in Diction. Histor. verb. Carolus. Maimburg. Hist. Iconoclast. lib 4. Pietro Mess. nella Traduzione di Lodovico Dolce nelle Vite di Costant. VI., di Carlo Magno, e di Lodovico Pio.*

Istoria Romana pag. 6.

Istoria Romana pag. 6.

Gli Autori Tedeschi poi, ch' egli porta in confermazione di questo gran discorso, sono il Coringio *de finibus Imperii*, e Severino di Monzambano *de statu Imperii*. Io confesso candidamente che non giungo a comprendere, come un Letterato di tanto grido, qual' è lo Storico Romano, e che vien riputato oggidì una delle più salde Colonne, che sostentino l'alta mole del Dominio temporale della Sede Apostolica, s'appiglj a i principj ed alle massime de' Legulei Oltramontani, per difendere la causa, e la sovranità del Papa nel Ducato di Parma e Piacenza; poiche se egli si degnasse di lasciarne la decisione ad essi Scrittori io me ne accontenterei, e contenterebbesene peravventura l'Imperio Germanico, il quale, posti anche questi fondamenti, e ritenuti tali principj, nondimeno conserverebbe in sè la sua grandezza e l'antica Maestà del Romano Occidental' Imperio, ed avrebbe un' intera incontrastabile sovranità in Italia, ed anche negli Stati oggidì posseduti dalla Santa Sede Apostolica, come il nostro Autore lo avrà riconosciuto nell' Opera *de finibus Imperii* del Coringio al lib. pr. cap. IX. X. & XI. e nel lib. 2. dal cap. XIX. fino al XXIII.

E tanto più io mi maraviglio, che l'Autor Romano citi a favore della sua proposizione gli Scrittori Tedeschi, quanto che se vera fosse l'opinion loro nella rinnovazione dell' Imperio d'Occidente, trasportato

da'

da' Greci alla Nazione Franca universa sotto i Principi Carolini; e nel passaggio, che fece di poi ne' Franchi Orientali sotto i Principi Germani e Sassoni, niuna parte avuto ci avrebbe la Santa Sede. Onde il nostro Autore con fissare sì bel sistema dell' Imperio Germanico dietro a i principj del Conringio, e del Pufendorfio, verrebbe à torre alla Chiesa Romana il più bel lustro, e la maggior gloria, ch' ella potesse giammai pretendere in una cosa di sì gran momento; nè contuttociò a lui riuscirebbe d'oscurar punto lo splendore di sì maestoso Imperio, o di lasciar' in dubbio il supremo Dominio de' Cesari in Italia, come lo provano i medesimi Legisti da lui citati (*a*). Il che conferma con invitti argomenti, e con l'autorità degli Scrittori più rinomati Enrico Coccejo nel suo picciolo, ma eruditissimo trattato (*b*) *de prudentia juris publici*: a cui lasciando io, che risponda l'Istorico, se puo, lascerò quì un poco questa importantissima quistione, e seguitando l'ordine tenuto da lui meglio l'esamineremo al capo XVI., nel quale, e in molti successivi egli s'affatica al più non posso, di combattere con tutti gli sforzi della sua eloquenza, e dell' erudizion sua, non so s'io dica, la Maestà di questo Imperio, o piuttosto la Dignità della Santa Sede. Onde mi sia lecito di chiudere quì il capitolo presente col protestarmi, ch' io non posso rinvenir la cagione, per cui siasi permesso imprimere, e publicar' in Roma questa pretesa Storia; e non pochi Saggi, ed informati delle massime del Vaticano se ne fan maraviglia; cosa che non so io; ma venero qual' oracolo quanto si dispone, e si permette da una Corte, che è il vero specchio della più fina prudenza; e solamente supplico il nostro Avversario, allorche riparleremo di questo affare a risovvenirsi la lode, da lui data quì al Grozio, dove lo chiama (e con giustizia) *Uomo di tanta penetrazione*, sol perchè lasciò scritto: *Nescio quam subrogationem hujus Imperii in illius locum sibi confingunt*; imperciocche mi persuado, che possa giovar molto al nostro fine, che altro esser non dee, che di rintracciare la verità, la quale porre noi non potremo meglio alla luce, che con l'autorità d'uno Scrittore tanto insigne indifferente, e nato in una Repubblica, che non puo molto favorire la grandezza del moderno Imperio.

(a) *locis supradictis*.
(b) *Enrici Coccei de jur. publ. prudent. cap. 5. 6. & 7.*
Istoria Romana pag. 7.

CAP. IV.

Si prosiegue a provare l'assunto medesimo, e si mostra esser vera la sentenza del Padre Ordei, dove si dice, che Parma e Piacenza furono sempre sottoposte all' Imperio sino da que' tempi, che furono dedotte in Colonie Romane, e si fa vedere la fiacchezza degli argomenti dell' Avversario, il quale asserisce, che il nome di questo nostro Imperio d'Occidente non si udì prima di Carlo Magno.

Si degna lo Storico Romano farci la grazia d'ammettere per *proposizione alquanto più moderata l'altra, che l'Imperadore sia Padrone di tutta Italia*: *omnium Civitatum & Locorum Italiæ*; ma siccome da questa proposizione ne deduce il Conte Caroelli in legittima conseguenza, che lo sia anche di Parma e Piacenza: così il suo Avversario, benche la dica *più moderata*, non la vuol però *più vera*; massimamente, che per auten-

Istoria Romana pag. 7.

autenticarla egli adduce l'opinione d'un certo Padre Ordei &c., il quale pretende, che *Piacenza sia sempre stata sotto il Dominio Imperiale sino da que' primi tempi, che fu fatta Colonia de' Romani*. L'Autor dell' Istoria per convincere il Padre Ordei, e chi si fonda nella sua sentenza, in vece di rispondere alle ragioni, se la passa gentilmente col dire, che *se fosse vivo, vorrebbe fargli una breve richiesta, per sapere di qual de' due Imperj intende parlare, cioè se dell' Orientale, oppure dell' Occidentale*; ma giacche i morti più non parlano, se mai se n'accontentasse il Censore Romano, risponderei io per lui, e direi, ch' egli *s'intende* dell' Imperio Romano prima che si dividesse in Orientale ed Occidentale, e dell' uno e dell' altro dappoiche fu diviso. E certamente non impugnerà lo Storico, che da Cesare Augusto sino a Valentiniano I. fossero Parma e Piacenza sotto l'Imperio Romano, che da Valentiniano sino ad Augustolo tutti quegli, ch' ebbero in Roma la Dignità Imperiale, dominassero esse Città; sicche la sua richiesta sin quì sembra fuor di proposito.

Più fantastica poi è la *cosa*, da lui chiamata, *tritta e volgare, che il nome di questo nostro Imperio d'Occidente non si udì prima di Carlo Magno*; impercioeche stabilita, ch' ebbe la sua Sede nella Grecia Costantino, principiarono ad esservi due Imperj, uno in Occidente, la di cui Metropoli era Roma, e l'altra in Oriente, la di cui Capitale era Costantinopoli; e benche alle volte da un solo si reggessero amendue, e gl'Imperadori succedessero l'uno all' altro avvicenda, si legge nondimanco nella Romana Storia, che dopo Valentiniano fino ad Augustolo, due sempre furono gl' Imperadori, uno in Roma, e l'altro in Costantinopoli, e che perciò due si reputavan gl' Imperj; e perchè io non voglio scriver cosa, che mai possa essermi rimproverata dal nostro Avversario, odasi il Panvino *de comitiis Imperatoriis*, il quale parlando di Costantino Magno dice: *Tuncquè Populi Romani Imperium divisit in Orientale, cujus caput fuit Urbs à se condita, tunc nova Roma dicta; & Occidentale, cujus Sedes fuit antiqua Roma, duos quoque in futurum Imperatores fieri procuravit, alterum qui Occidenti, alterum qui Orienti praeesset &c.*

Anzi con evidenza si scorge, che questa divisione fu comunemente ricevuta fino a' tempi di Teodosio il Grande, nella di cui Vita dice Sesto Aurelio Vittore, che *utramque Rempublicam utrique, idest Arcadio, & Honorio, quietam reliquit*. In oltre da Paolo Diacono (*a*) apertamente si ricava, che simil divisione fu riconosciuta molto prima, poiche nella Vita di Valentiniano egli afferma, che *anno ab Urbe condita millesimo vigesimo octavo valens trigesimus nonus Imperium Orientis quatuor annis, Valentiniano mortuo, tenuit, Gratiano Valentiniani Filio in Occidentali parte Regnante*. Quasi co' medesimi termini parla quest' Autore (*b*) d'Arcadio, e d'Onorio, e degli altri successivi Imperadori; e nella Vita di Teodosio il Giovane si legge, che *Theodosius Arcadii Filius quadragesimus tertius Romanorum Orientale regebat Imperium, qui comperto Patrui sui Honorii funere, mox Valentinianum Amitae suae Placidiae filium Caesarem effectum, cum matre sua Augusta ad accipiendum Occidentis dirigit Regnum; & Valentinianus igitur consensu totius Italiae Imperator efficitur* (*c*). E nella Vita di Marziano, e Valentiniano il Giovane abbiamo, che *defuncto Theodosio, Martianus Orientali Aulae praeficitur Imperator &c. Valentinianus Occidui Rector Imperii*; e nello stesso luogo parlando della morte di Aezio dice: *cum*

(a) *Lib.* XI *in Vita Valentis*.

(b) *ubi supra*.

(c) *Paul. Diacon. lib.* 19.

cum quo pariter & Occidentis Imperium ſaluſque Reipublicæ corruit; e nel fine dappoi ch' egli deſcritto ha l'orribil ſacco dato a Roma da Genſerico, conchiude così: *recedente igitur ab Urbe Genſerico, Romani in ſequenti menſe exinanitæ Reipublicæ Imperatorem Avitum præficiunt*.

Ad Avito per teſtimonio d'eſſo Paolo Diacono ſuccedette nell' Imperio d'Occidente Majorano, a Majorano Anterio, a queſti Liberio, a lui Glicerio, a Glicerio Nepote: e dopo diſcacciato colla forza dell' arme ribelli Nepote, come dice Egnazio: *Auguſtulus mali ominati nominis rerum potitur, ſub quo Romani Majeſtas Imperii convulſa per Hodoacrem Herulum ſerò admodum ad Francos rediit*; ed il medeſimo Paolo Diacono con voci lamentevoli eſclama: *Ita Romanum apud Romam Imperium, toto Terrarum Orbe venerabile, ſub hoc Auguſtolo periit*; le quali parole ho io voluto un' altra volta ripetere quì, acciocche il noſtro Autore ſi degni di riflettere a due coſe, la prima che, ſendo anche per molti ſecoli durato l'Imperio Orientale in Coſtantinopoli, e dicendo Paolo Diacono, che *apud Romam* perì l'Imperio a tutto il Mondo venerabile, fuorche all' Avverſario, non puo intenderſi d'altro, che dell' Occidentale, ch' era *apud Romam*; e la ſeconda, che ſe ſconvolta, e contritta, come eſagera Egnazio, la Maeſtà di queſto Imperio, ſolamente tardi ritornò a i Franchi, *ſerò rediit ad Francos*, è ſegno manifeſto, ch' egli già una volta fu, e ſol tardi pervenne a' Franchi; e che per una irrefragabile conſeguenza non puo, nè dee dirſi, come vorrebbe il Cenſore del Conte Reggente Caroelli, che il nome di queſto noſtro Imperio Occidentale non ſi udì prima di Carlo Magno, e che fu di pianta inſtituito da Leone III.

Se nel ſuo ragionamento il buon Padre Ordei col ſuo ſeguace, che tanto viene dileggiato e deriſo dall' Avverſario, aveſſe per ſua diſgrazia piantata propoſizione ſimil' a queſta, e ſpacciata l'aveſſe come l'Autor Romano per un Canone d'Iſtoria indubitata, tanto importando quel di lui favellare: *è coſa tritta e volgare*, quante riſa avrebbe egli mai fatte all' Ordei, ed al ſuo ſeguace. Ad uno Storico però, qual' è il Romano, tutto lice, e tutto ſe gli dee paſſare con ſommo riſpetto, onde ben mi guarderei di parlar di più, e far' altro, che applaudire a' ſuoi Oracoli, da cui chieggo ſolamente la permiſſione di dire, che ſe il Padre Ordei non puo dimoſtrarci, *che l'Imperio d'Occidente foſſe legittimo Erede e Succeſſore in tutto e per tutto de' diritti, e delle ragioni di quello d'Oriente*. Neppure potrà moſtrarloci il più valoroſo Uomo del Mondo, perchè il Cenſore del Conte Caroelli non ritroverà mai Autor' alcuno, che ſcriva con proprietà di termini, il quale dica una ſimile ſtravaganza, cioè ch' un' Imperio ſia Erede o Succeſſore di un' altro, paſſando le Eredità e Succeſſioni da Perſona a Perſona, e da Principe a Principe, ma non giammai da un Regno all' altro, non facendo queſti nè teſtamenti, nè contratti, ma bensì le Perſone, che ad eſſi preſiedono.

Se poi il noſtro Autore, come io m'immagino, aveſſe uſato un parlar figurato, come con leggiadria e con vaghezza di ſentimenti egli è ſolito fare, e ſi foſſe inteſo dire, che il Padre Ordei dovrebbe moſtrargli, che Carlo Magno foſſe ſtato Erede dell' ultimo Imperador d'Oriente, come di già laſcioſſi intendere nel capo antecedente a queſto, io mi luſingherei d'averlo ivi molto ben ſoddisfatto; onde quì non mi fermerò di vantaggio, penſando io nel medeſimo luogo d'averlo ancora chiarito che,

se il Padre Ordei vivesse, potrebbe agevolmente *aver la bontà* di mostrargli, che dopo Carlo Magno avesse *l'Imperio d'Occidente estieso il suo braccio in Italia*; imperciocche da' trattati di Pace poco fà riferiti chiaramente apparisce, che i Cesari Greci, ceduto ch'ebbero l'Imperio d'Occidente a Carlo, ritennero per se tutto quanto ora si comprende sotto il nome delle due Sicilie.

Nè come motteggia lo Storico *con poco suo decoro, e fuor di bisogno*, il buon Padre Ordei col suo Seguace si porrebbe *in un strano e malagevole impaccio*, quando venisse astretto *a mostrare, che le Città di Parma e Piacenza prima di Carlo Magno fossero state continuamente dell' Imperador Greco*; imperciocche, se non furono dell' Imperador Greco, n'ebbero il Dominio gl' Imperadori, che regnavano in Roma, ed in Occidente sino ad Augustolo, e benche dopo Augustolo si vedesse l'Italia invasa da Odoacre Rè degli Eruli, e di poi fosse liberata da Teodorico Rè de' Goti, ed indi per la virtù di Belisario, e Narsete restituita all' Imperio, che la signoreggiò per gli Esarchi; e che finalmente nel governo di questi l'occupassero i Longobardi; non perciò l'Avversario colla narrazione di simili mutazioni ed accidenti metterebbe in uno strano impaccio il Padre Ordei, come si pensa; ma piuttosto mette me in un dubbio s'egli sia un grande Giureconsulto, e molto versato nel diritto pubblico; nel che, siccome io non sono, nè debbo essere tanto ardito, che voglia formar quì giudicio d'un Letterato, che tanto stima sè, e dispreggia gli altri, così seguiterò l'esempio d'un' eruditissimo Soggetto, il quale ingiuriato a torto dallo Storico, lasciò scritto, che non sapea, s'egli fosse *veramente un gran Teologo, ma che in Roma il sapranno*; sicche lascerò ancor' io, che Roma lo decida, dappoiche ella fatta avrà matura riflessione a' successi narrati da lui per convincere il Padre Ordei, e ad alcuni pochi principj della legge di natura, e della ragion delle Genti, ch' esporrò or' ora, per far vedere all' Autore Romano, che per constituirsi Giudice, anzi Censor satirico dell'opre altrui, non basta aver' in testa un grand' Indice de' Scrittori, e d'Istorici, ma che vi vuole qualche cosa di più.

Che Odoacre dunque Rè degli Eruli, mosso non da giusto motivo, ma dall' antica ed insaziabil cupidigia di dominare, e d'arricchirsi, assalisse l'Imperio Romano, nol contesterà un' Istorico tanto celebre, qual si reputa il nostro. Se dunque la cosa fu così, crede egli forse che, per aver questo Tiranno vinto Augustolo, ed occupata l'Italia, perdessero i Cesari il Dominio della medesima? Se si persuade ciò, egli s'inganna di molto: imperciocche perduto con violenza, e con ingiuria il possesso, non pertanto si perde il Dominio, come lo attesta Ugo Grozio (*a*), e la ragione l'adduce lo stesso Autore dicendo: *ubi Dominium aut jus aliquod alicui aliquo modo partum est, id nè, sine causa ei auferatur juris est naturalis* (*b*); e in un'altro luogo ci fa sapere, che *nulla causa praecedente probabili Dominium alicui auferre injuria est*. Quindi ne siegue che quegli, che intraprende una guerra ingiusta a solo fine d'arricchirsi, o di mutar Sede, come fece Odoacre (e lo dice il citato Scrittore) se gli riesce d'occupar l'altrui, non perciò ne diviene Padrone; ma affinche n'acquisti il vero, e legittimo Dominio, giusta la sentenza del Pufendorfio *etiam adversum eum, cui res erepta est, necesse est, ut accedat hujus cum altero pacificatio, & transactio, citra hanc enim priori Domino jus remanere intelligitur ad rem istam, quandocumque vires supersuerint, hosti iterum extorquendam* (*c*). Questa sentenza la confir-

(a) *Ugo Grot. de jur. belli, & pacis lib. 2. cap. 8. §. 3.*

(b) *Ugo Grot. d. tract lib. 2. cap 14. §. 8.*

(c) *Pufendorf. de jur. natur. & gent lib 8. cap. 6 § 20. quod prius dixerat lib. 4. cap. 6. §. ultim.*

(a) *Ugo Grot. d. tract lib. 2. cap 2 lib. 3. cap. 10 & cap. 15.*

(b) *Evagrius lib. 3. cap 25. Giornand. de rebus Got. cap. 57.*

(c) *Paul. Diac. lib. 16. de gestis Odoac. Eruli.*

mò prima Ugo Grozio in più luoghi del suo aureo trattato *de jure belli & Pacis* (*a*).

Come in effetto Zenone Imperador d'Oriente non mancò di coglier l'occasione opportuna per liberare l'Italia da sì fiero Tiranno, destinando perciò a tal'impresa Teodorico, che la bramava, ed il quale allevato in Costantinopoli, ed addottato da lui in figlio, di gia avea conseguito in premio de' servigi, prestati all'Imperio, il Trionfo, il Consolato, e la Statua Equestre, come lo attestano Evagrio, Ennodio nel Panegirico, Giornande, e Paolo Diacono ancora (*b*). Anzi non contento d'averlo beneficato tanto, perchè lo amava teneramente, dice Paolo Diacono (*c*) che *deliberato Consilio Reipublicæ prospiciens, Italiam ei per pragmaticum tribuens sacri etiam Velaminis dono confirmavit, Senatumque illi, Populumque Romanum commendans abire permissit*.

(d) *Sigon. de Imper. Occident. lib. 15. ad ann. 490.*

(e) *Cassiodor. variar. lib. 1. part 2. 8. 10. 11.*

Da tal fatto di verità istorica ed innegabile si ricava apertamente, che se Teodorico, e gli altri Rè Goti suoi successori possederono quasi per la serie di settant'anni l'Italia, l'ebbero come Feudatarj, e Vassalli, dirò così, e col beneplacito degl'Imperadori, ed in nome dell'Imperio medesimo. Quindi è, che li Romani risposero a Odoacre, che chiedea d'essere ricevuto in Roma; *se Theodorico ut justo Domino obtemperare velle*, come afferma il Sigonio (*d*). La qual cosa, al riferir di Cassiodoro, confermarono i successivi Imperadori fino a Giustiniano (*e*), nè questi movendo la guerra a' Goti, allegò per giusta cagione della medesima l'aver' essi usurpata l'Italia; ma bensì tradita, ed uccisa Amalasonta sua Confederata e Congiunta, come lo narra Sigonio stesso, ed il dottissimo nostro Alciato *de formula Imperii* ci lasciò scritto: *Gothorum Regnum seu Imperatoris auctoritate confirmatum, legitimum plerisque, bonoque jure visum*.

(f) *Anastas. Bibliot in Vit. Steph II. & Adriani I. & Baronius passim.*

Sicche vede il nostro Autore, che possedendo i Rè Goti Parma e Piacenza, la possedeano come Vassalli degl'Imperadori, e così in nome dell'Imperio Greco, siccome in nome de' medesimi, e non della Sede Romana, la governavano col rimanente d'Italia gli Esarchi fino alla venuta de' Longobardi, contra de' quali pretendendo i moderni Avvocati della Camera Apostolica che gl'Imperadori Greci facessero per mezzo d'essi Esarchi perpetua la guerra, senza mai riconoscerli per veri e legittimi possessori del Regno; anzi chiamandoli sempre i Sommi Pontefici Stefano II. e Adriano I. col titolo di usurpatori, e tiranni, di perturbatori della pace, e della pubblica quiete, e di violatori della giurata fede (*f*) come favellano Anastasio Bibliotecario, ed il Cardinal Baronio; mi persuado certamente, che il nostro Storico vorrà supporre, che anche contro gli stessi Longobardi militar debba la sentenza d'Ugo Grozio, e del Pufendorfio, e che conseguentemente sia costretto dall'evidenza a confessare, che la difficoltà, da lui promossa contro *il buon Padre Ordei* sia di troppo leggier'armatura, come lo sono quasi tutte quelle, ch'ei reca contro la Scrittura del di lui seguace Conte Carcelli.

Istoria Romana pag. 8. e 9.

Nè questi, ma il suo Avversario, si mette in un strano e malagevole impaccio, volendo provare, che da Carlo Magno a' nostri dì abbia *sempre la Santa Sede dominato Parma e Piacenza*; le quali Città, se poi egli acconsente, che siano sempre mai state degl'Imperadori Greci, come pare, che in questo luogo ce'l conceda graziosamente, avendo di già noi provato, che per solenni trattati di pace concedettero gl'Imperadori Greci a Carlo tutte le ragioni, che aveano nell'Occidente, non hà egli

in

in vero giusta ragione di dire, che ciò *non favorirebbe già punto la parte contraria; ma bensì la Sede Apostolica; a cui se Carlo Magno liberator d'Italia, e Propugnator della Chiesa Romana trasfuse il supremo Dominio di quello, che di quà dal Mare possedettero i Greci*, tra poco lo vedremo; e nel medesimo tempo, giacche lo Storico mi c'invita, s'anderà esaminando, se la Maestà dell' Imperadore negli Stati, posseduti dalla Sede Apostolica, possa ragionevolmente pretendervi cosa alcuna o come Imperadore d'Occidente, ò come Erede e Possessore di tutte le ragioni di Carlo Magno.

E siccome al solito ci avverte saggiamente il nostro Autore, che *la sicura traccia di abbattere il falso, e di rinvenire la verità, si è ripescar' al fondo l'origine delle cose, e che perciò fa di mestieri in questo luogo riandar' alquanto i tempi di Carlo Magno e di Pippino suo Padre*; così io, sotto la sicura guida di un sì esperto Piloto, m'innoltrerò in questo gran Mare, ch'ei pretende d'aver navigato sì felicemente; e giacche io gli concedo, *che quì non si quistiona se non delle cose d'Occidente*, egli si degni in contraccambio della facilità, ch' io gli dò, di condurmi a suo talento or quà or là, come gli piace, di non dir più, che tale Imperio *sia principiato ed originato nella persona del medesimo Carlo Magno*; ma se non vuol badar' a me, creda almeno al dottissimo Padre Mabillone, e si compiaccia riconoscere l'appendice del suo celebre trattato *de re diplomatica*, dove vedrà due medaglie, una d'esso Carlo, e l'altra d'Ottone il Grande ovvero di suo Figliuolo nelle quali non si legge, che il tanto decantato Imperio sia principiato o pure originato, ma bensì rinnovato in Carlo medesimo; ed acciocche il Censor della Scrittura di Milano lo vegga, e contempli ben bene, non sarà fuor di proposito imprimerle quì nel modo, che le ci lasciò un sì erudito Scrittore, prima di cui disse Biondo Flavio (*a*) a mio proposito, che *Carolus Francorum Rex talia, tantaque multa tunc gerebat, quæ illum ostendebant ideò natum esse, ut simul Ecclesiam, Romanumque Imperium in Occidentis partibus instauraret*; ed Onofrio Panvino cominciando il suo eruditissimo trattato *de Comitiis Imperatoriis* così ne forma il titolo: *Orientalis Imperii Origo, & Occidentalis excidium cum ejus restitutione.*

Istoria Romana pag. 9.

(a) *Blond Flavi decad. 2. lib. 1. pag. mihi 160.*



C A P. V.

Pippino non liberò i Stati della Chiesa, come suppone lo Storico Romano, perchè in que' tempi ella non ne avea; ma tolse a' Longobardi le Provincie dell' Imperio, e della Repubblica Romana, da loro occupate colla forza dell' arme; si narra perciò quì la venuta di questa Nazione in Italia; si descrivono i progressi, ch' ella vi fece in pochissimo tempo sotto Alboino suo primo Rè.

Avrei desiderato, che in questo capo V. che parmi il più importante, perchè ne conduce alla fonte, ed all' origine della quistione, si fosse l'Autore tanto vago *di rinvenir la verità*, compiacciuto di porre in uso la massima testè propostaci, e d'internarsi un poco più nell' investigazione dello Stato d'Italia, mostrandoci, come si ritrovasse ne' tempi di Carlo Magno, e di Pippino suo Padre, ed additandoci li motivi, e le vere cagioni, che mossero i Pontefici a chiamare questi Principi, ed essi a venire in loro ajuto; ma ommettendo egli tutto ciò, che puo dar lume a tante tenebre, e rischiarare una cosa tanto antica, e nella Storia assai confusa, se la passa col dire, che *ricercato Pippino da Stefano II. a soccorrere la Sede Apostolica, e Roma contro Aistolfo Rè de' Longobardi, eo quod res Sancti Petri abstulerant, ei se ne venne prontamente in Italia*; quali poi fossero le cose tolte a San Pietro, nol dice lo Storico; ma passa oltre, e ci fa comparir Pippino in Italia, e vincitor d'Aistolfo.

Io però dubitando, che sotto un sì studiato laconismo si celi un qualche occulto mistero, per chiarirmene hò creduto molto opportuno l'investigare diligentemente lo Stato d'Italia di que' tempi, e le cagioni del soccorso addimandato da' Pontefici ai Rè de' Franchi, perchè così più chiaramente scopriremo quali fossero le cose tolte, ed a chi si togliessero, e quali le donate da Pippino alla Chiesa; nè crederei, che in altro modo, nè con più di certezza potesse acquistarsi questa notizia tanto necessaria al nostro fine, che coll' esaminare attentamente le lettere, scritte da que' Sommi Pontefici a' Principi, di cui ora favelliamo, e le quali ci vengono somministrate dal Getsero, che fu il primo a pubblicarle dalla Biblioteca Cesarea sotto nome di Codice Carolino.

Invitato dunque Alboino Re de' Longobardi da Narsete all' acquisto d'Italia per le cagioni, a tutti note, in pochissimo tempo egli, e Cleffo suo successore, che regnò solamente due anni, quasi tutta la soggiogarono, e la empierono di stragi e di rovine, come ce ne fa indubitata fede Paolo Diacono (*a*) dicendo, che *ejectis militibus invasit Alboin omnia usque ad Tusciam præter Romam & Ravennam, aliaque Castella, quæ erant in littore Maris constituta, nec erat hinc virtus Romanis, ut resistere possent*; e più chiaramente prova questo insigne Autore il mio assunto, dove narra la congiura de' Longobardi contro Cleffo, dopo la di cui morte, abbolita la dignità reale, prescelsero al Governo dell' occupate Città, trenta Duchi (*b*) *per hos Longobardorum Duces septimo anno ab adventu Alboini, & totius Gentis, Italia ex maxima parte capta, & a Longobardis subjugata est.*

Quindi sorpreso Biondo Flavio (*c*) da una strana maraviglia per i prodigiosi progressi, che fecero questi Barbari in sì breve tempo, esclamò: *quod verò omnibus, sicut & nobis miraculum futurum non dubitamus,*

(a) *Paul. Diacon. de gestis Longonbardor. lib 2. cap. 26. edit. Lugdon. Latav. anni* 1595.

(b) *Paul. Diacon. lib. 2. cap* 32.

(c) *Blond. Flav. Hist decad.* 1. *lib* 8. *pag. mihi* 104.

tamus, omnia, quæ supra sunt dicta, gesserunt triginta Tiranni anno unico: e più maravigliose anche simili conquiste ce le descrive Onofrio Panvino (*a*) *Imperatoris Orientis ac Græcorum, omnibus præsidiis, qui illorum primo impetu superfuerant pulsis, atque cesis, liberè Italia ferè omni potiti sunt, Urbe ipsa excepta.*

Si stabilirono con tanta sicurezza e fortuna i Longobardi in Italia, che l'anno 600. in circa, in cui appunto eglino per opera della Reina Teodolinda abbracciarono la Religione Cattolica, ed elessero per loro Rè Agilulfo, altro non rimase all' Imperio Greco in Italia, che Roma, e Ravenna con poche Città della Pentapoli sotto nome d'Esarcato, i di cui molto ristretti confini gli descrive Ericio Puteano in un suo particolar' opuscolo: così asserendo il Cardinal Sfondrati (*b*) *anno* 591. *Longobardi opera Theodolindæ Reginæ ad fidem Catholicam conversi Italia potiti, Ravenna tantum Romaque exceptis, quæ Græcis adhuc Exarchis parebant.*

E seppe questa feroce Nazione così ben conservar' il Regno, fondato da' primi Conquistatori, che non mai più poterono gl' Imperadori di Costantinopoli riacquistarne una sol parte stabilmente, benche spesse fiate movessero l'arme a tal fine: onde erano quasi sempre obbligati dalla forza e dal valor de' nemici a far triegua, e chieder pace, amministrandosi per lo più la guerra per la difesa de' confini, e per tener' i Longobardi lontani da Roma, e da Ravenna, come l'attestano Paolo Diacono, e Biondo Flavio in più luoghi (*c*).

E quì mi sia lecito prima di passar più oltre far una alquanto longa, ma necessaria digressione, per dir qualche cosa intorno la giustizia del non men' ammirabile principio, che del fortunato e glorioso stabilimento di cotesto Regno, qualificato da' moderni impugnatori de' Sovrani diritti del Romano Germanico Imperio per una mera invasione violenta e tirannica.

Io non mi tengo da tanto, che pretenda farmi Autore di proposizioni singolari, e molto meno ho l'animo a volere, come fan' i nostri Avversarj, impugnar con opinioni fantastiche la verità, stabilita dal comun consenso de' Scrittori. Laonde ingenuamente confesso, che la venuta de' Longobardi in Italia, e 'l dominio, che sul bel principio in essa v'acquistarono fu violento.

Io lascerò per ora da l'un de' lati quai fossero gli Esordj della Romana Monarchia per non farmi tanto adietro con gli antichi esempli, avendone de' più recenti; chi però vago fosse chiarirsi dell' originaria giustizia di lei, potrà vederlo con ozio appo il famoso Dante nel suo sottilissimo trattato di Monarchia, e in quello de Romano Imperio dell' erudito Gravina; in tanto io vorrei sapere da' nostri Oppositori di qual vena fossero i Regni fondati da' Franchi nelle Gallie, da' Visigoti nella Spagna, e da tante altre Nazioni nella Brettagna, e in altre Contrade fatte già da più secoli Provincie, e giuste conquiste dell' Imperio Romano, anzi una stessa cosa dappoiche tutti gli Abitanti d'esse Provincie furono fatti per privilegio de' Cesari Cittadini Romani. Se importasse per confirmare il mio assunto mostrare, che minori peravventura furono le violenze e barbarie, usate da' Longobardi nell' insignorirsi d'Italia di quelle, che praticarono i Franchi, i Visigoti, e gli altri Barbari contro l'Orbe Romano; mi dò a credere, che agevolissima riuscirebbemi l'impresa, perchè somministrerebbonmi ragioni ed esempli, molto insigni, quanti scrissero la Roma-

(a) *Honuf. Panv. de comitiis Imperat.*

(b) *Regal. Sacerdot. lib.* 1. §. 5. *pag* 170.

(c) *Paul Diacon. lib.* 4 *cap* 8. 15. 33. 36. *Blond. Flav. dict lib.* 8. 9. & 10. *dec. pr.*

Romana Storia: e potrei certamente far vedere, che i Longobardi vennero in Italia, guidativi dall' esempio de' Romani, quando non vogliam piuttosto dire provocati da loro, e in vendetta d'essere stati da essi attaccati sino nel proprio Paese; facendoci chiara testimonianza gli antichi Geografi, ed anche l'eruditissimo Cardinal Sfondrati, che questi Popoli Longobardi, priachè portassero le loro Sedi nelle Pannonie, erano Abitatori di quella parte della Germania, che giace fra l'Elba, e l'Odera, Contrade, fin dove meditarono essi Romani estendere il proprio Imperio. Cheche però ne sia di questo mio pensiere, egli sarà nondimanco sempre verissimo, che se fu violenta la prima occupazione de' Stati, che fecero i Longobardi in Italia, fu però secondo le leggi della guerra, stabilite da' medesimi Romani, e praticate dall'altre Nazioni; permodochè gli acquisti de' primi Longobardi ben potero servir di base, e dirò così, di principio ad un giusto Reame, quale è quello, che ora noi chiamiam d'Italia; massime dappoiche furono riconosciuti i loro Rè per legittimi Principi, e veri Sovrani, non solamente dagl' Italiani, che a loro si sottomisero, e da loro furono dominati pel corso lunghissimo di due secoli e più: ma dall' altre Nazioni straniere, e da quasi tutti gli Rè e Principi d'Europa, e persino da' Cesari d'Oriente, i quali fecero con esso loro molte triegue, e molte paci, benche temporali.

E questa verità si fa più manifesta, dappoiche riconosciuti essi Longobardi da' Sudditi, e Stranieri, per Dominanti legittimi, addivennero cogl' Italiani un sol Popolo, ed una sola Nazione; mentre come proverò in luogo più opportuno, si unirono sì strettamente fra se queste due Nazioni col vincolo de' reciproci matrimonj, e gli uni si mescolarono, e confusero insieme cogli altri, permodochè già più non si conosceva, quali fossero gl' Italiani, e quali i Longobardi; massime allorache fatti già umanissimi, e deposta colla Gentilità, e con l'Arianismo la prima natia ferocia de' Padri, ed Avi, abbracciarono la Cattolica Religione, di cui furono benemeriti al pari d'ogn' altra Nazione, governando le Città conquistate con ordini mirabilissimi, con santissime leggi, e con una giustizia così incorrotta, che ben sarebbe degna d'immitarsi da qualunque religiosissimo Principe. Odasi ciò che ne dice il Sigonio (*a*): *Cæterum Longobardorum Imperium sævum ab initio, atque impotens, post Christianam Religionem, Catholicamque fidem ascitam, mitius ac benignius erat affectum; Testes sunt rectæ leges, quibus furta, latrocinia, rapinæ, cædes, adulteria severissimè vindicantur, ac libertas, & fortunæ privatorum summo studio conservantur; docent Templa magnifica, & Monasteria amplissima, quibus pietatis ergo ipsi potissimum Citeriorem Italiam exornaverunt, Basilicæ Episcoporum, quas amplissimi præmiis honestarunt; inclyta Oppida, quæ aut nova condiderunt, aut diruta instaurarunt, homines sanctitate conspicui, quibus honores eximios habuerunt: demum Pontifex ipse, quem cum ditione, opibusque auxerunt, tum tanto cultu, ac reverentia prosecuti sunt, ut monente eo, Regnum ipsum dimiserint, Monachumque induerint; hæc omnia decora nimia una dominandi, ac dilatandi Regni libido corrupit, itaut etiam Fastigio Regio, & inveterata jam Italiæ dominatione exuerit.*

(a) *Sigon. de Reg. Ital lib. 3. in fin.*

Avrei dovuto in confermazione della mia sentenza, prima dell' autorità del Sigonio addurre quella d'un' Autor contemporaneo, qual'è Paolo Diacono (*b*) testimonio di veduta, che già scrisse favellando del Rè Autari: *erat sanè hoc mirabile in Regno Longobardorum, nulla erat violen-*

(b) *Paul. Diacon. de gestis Longobard. lib. 3. cap. 16.*

violentia, nullæ instruebantur insidiæ, nemo aliquem injustè angariabat, nemo spoliabat, non erant furta, non latrocinia, unusquisque quò libebat, securus sine timore pergebat. Ma ho voluto anteporre a quelle del Varnefrido le parole del Sigonio, per far che il Leggitore comprenda, come non ebbe l'Eminentissimo Baronio ragione per opporre (*a*) che *hæc Paulus, sed Longobardus, & ipse suæ Genti nimium favit, non ita cæteri, qui hoc tempore vixere, præsertim verò Gregorius Papa, qui sæpe ob ingentia ab eisdem scelera perpetrata ipsos Longobardos Gentem nefandissimam nominat, cumpluraque de iisdem refert, quæ contraria omnino iis, quæ à Paulo narrantur, esse noscuntur*; conciossiachè con buona pace di sì degno Porporato, non è vero, che gli Autori, viventi in que' tempi, non asserischino, quanto della sua Nazione lasciò scritto Paolo Diacono, perchè Aimonio, Autor prossimo a quell'età, disse pure, favellando de' Longobardi, che *erat sane hoc mirabile in Regno eorum, quod nullæ fiebant violentiæ, nullæ struebantur insidiæ, non audiebantur furta aut latrocinia; tuta quæque unicuique erant sive in suo stare, sive aliò proficisci volebant.* E se Gregorio Papa lasciossi uscir dalla penna sentimenti contrarj a quelli de' riferiti Autori, lo avrà fatto parlando de' primi Conquistatori, ma non de' Longobardi, che viveano a' tempi del Rè Autari, e del suo successore Agilulfo, perchè di già fatti umani, aveano deposta ogni sevizia, e lasciato il costume di vivere di prede, e di rapine; facendo prova ben degna di quanto io sostengo le lettere scritte dallo stesso Santo Pontefice Gregorio alla Regina Teodolinda, e al Rè Agilulfo suo Marito; imperciocche nella prima (*b*) loda questo gran Papa la pietà, la religione, e la bontà somma di cotesta inclita Regina ne' seguenti termini: *Quia Excellentia Vestra ad faciendam pacem studiosiùs & benigne se, sicut solet, impenderit, renunciante Filio nostro Probo Abbate, cognovimus, nec aliter de Christianitate vestra confitendum fuit, nisi quia in causa pacis laborem, & bonitatem vestram omnibus monstrastis. Deo gratias agimus, qui ita cor vestrum sua pietate regit, ut sicut fidem rectam tribuit, ita quoque placita sibi vos semper operare concedit*: E nella seconda (*c*) onora il Santo Padre co' medesimi encomj Agilulfo, dandogli le grazie: *Quia petitionem nostram audientes, pacem, quam utriusque esse partibus credebamus profuturam, sicut de Vobis confidentiam habuimus, ordinastis; ex qua re Excellentiæ Vestræ prudentiam, & bonitatem valde laudamus, quia pacem diligendo, Deum Vos, qui Author est ejus, amare monstrastis &c.*

(a) *Baron annal. Eccles. ad ann. 585.*

(b) *Paol. Diac. lib 4. cap. 9. 10.*

(c) *Paul Diac. ubi supra.*

E se descenderemo a' tempi più vicini a noi, vedremo, che scrisse il Baronio con troppa passione somiglianti cose de' Longobardi, mercechè meditando l'empio Imperadore Leone Isaurico, detto Iconomaco per l'Eresia, da lui promossa contra la venerazione, e 'l culto delle Sagre Immagini, dar la morte al Santo Papa Gregorio II., e facendo Ministro della sua empietà Paolo Patrizio ed Esarco, questi avrebbe eseguito il sagrilego mandato, se non vi si fossero opposti con petto forte i medesimi Longobardi; attestandoci Anastasio nella Vita d'esso Pontefice, che *denuò Paulus Patritius ad perficiendum tale scelus, quos seducere poterit ex Ravenna cum suo Comite, atque ex Castris aliquos misit. Sed motis Romanis, atque undique LONGOBARDIS pro defensione Pontificis in Salario Ponte Spoletini, atque hinc inde Duces Longobardorum circumdantes Romanorum fines, hoc præpedierunt.* Andato avvoto l'empio attentato, e pagatone il fio Paolo Patrizio con una violentissima

morte,

morte, mandò l'Eresiarca Leone a Napoli Eutichio Eunuco e Patrizio, acciocchè eseguisse l'attrocissimo disegno, che non potè riuscir' all' Esarco Paolo pel valore de' LONGOBARDI. Tentò questo novello Ministro della perfidia Regnante guadagnar co' doni il Rè Liutprando, e i suoi Duci, acciocchè, come asserisce lo stesso Anastasio: *ab juvamine desisterent Pontificis*; ma *detestandam viri dolositatem despicientes una se quasi Frates fidei catena constrinxerunt Romani, atque LONGOBARDI, desiderantes cuncti mortem pro defensione Pontificis sustinere gloriosam, nunquam illum passuri perferre molestiam pro fide vera, & Christianorum certantem salute*. Il medesimo conferma Paolo Diacono (*a*) dicendo: *Tunc Patricius Paulus ex Ravenna misit, qui Pontificem interimerent, sed LONGOBARDIS pro Pontifice repugnantibus, Spoletanis in Salario Ponte, & ex aliis partibus LONGOBARDIS, Tuscis resistentibus Consilium Ravennatium discipatum est*.

(a) *Paul. Diac. lib.6.cap.49.*

E siccome ebbero i Longobardi petto, cuore, e valore per difendere più volte il Sommo Pontefice dalle insidie de' Greci Esarchi, così molto maggiore ne mostrarono in difesa de' loro Sudditi, e del proprio Regno, anzi di tutta Italia, da loro generosamente preservata dalle invasioni de' Galli, degli Slavi, de' Sassoni, degli Avvari, e de' Saraceni. Crederei pertanto poter con molta giustizia sostenere, che data anco la violenza della prima occupazione, e ammesso senza pregiudicio della verità l'eccessivo rigore, che addossar vorrebbono a' primi Conquistatori i nemici di sì gloriosa Nazione, si facesse col consentimento de' Popoli Sudditi, e Stranieri ancora, legittima, durevole, e indisolubile la dominazione d'essi Longobardi, permodochè debba militar' a favore del mio assunto la Sentenza del Padre Suarez (*b*) conceputa ne' seguenti termini: *Sæpius contingit occupari aliquod Regnum per bellum injustum, quo fere modo clariora Orbis Imperia amplificata fuere, & tunc quidem in principio non acquiritur Regnum, nec vera potestas, cum titulus Justitiæ desit; successu verò temporis contingit, ut Populus liberè consentiat, vel ut à Successoribus Regnum bona fide præscribatur, & tunc cessabit Tyrannis, & incipiet verum Dominium, & Regia Potestas*. Dello stesso parere sono Ugo Grozio (*c*) il Pufendorfio, Solerzano *de Jure Indiarum*, e quanti scrissero del diritto di natura, e della ragion delle Genti.

(b) *Suarez in defens. Fidei Cathol. ad Reg. Angl. lib.3.cap.20.*

(c) *Ugo Grot. de jur. bell. & pac. lib 2. cap 4.§.11. n 1. Pufendorf de jur. nat & gent. lib 7 cap.7. §.4. Solerzan de jur. Indiar. lib. 3. cap.4.n.36. tom. 1.*

Fatta questa digressione piuttosto in grazia della verità, che della Nazion Longobarda, e ritornando al nostro assunto; dirò, ch' esposta la misera Italia a queste invariate vicende, era da 172. anni incirca dominata da' Longobardi nella parte maggiore, e dagli Esarchi nella minore. Quando l'anno 739. cominciò Luitprando a cercar pretesti (che mai non mancano a' Principi ambiziosi) per assalir Roma, e l'Esarcato, con isperanza di renderseне Padrone per l'occasione favorevole, che glie ne porgeano le discordie nate tra Greci, e gl' Italiani; e le cagioni le diremo poi.

Erasi dunque rifugiato in Roma Trasimondo Duca di Spoleti perseguitato da Luitprando, il quale gagliardissime instanze faceva a Gregorio III. ed al Senato, acciocchè questo Principe gli dessero nelle mani; e perchè i Romani violar non vollero le sante leggi dell' ospitalità, Luitprando unito un formidabil' Esercito, entra, e devasta il Territorio Romano, saccheggia la Basilica di San Pietro, e cinge la Città di strettissimo assedio: Fece il Pontefice ricorso a Carlo Martello, e nella sua prima lettera, riferita dal Duchesne, e dal Baronio lo scongiura a non abbando-

nar

nar lui, ed il suo Ovile in preda de' Longobardi (*a*), e così gli favella *eosdemque Reges sub nimia celeritate refutes, & à nobis repellas, & jubens eos ad propria reverti &c.*, e narrandogli di poi tutto il male, che aveano fatto alla Santa Sede, gli dice: *quod modicum remanserat præterito anno prò subsidio & alimento Pauperum Christi, seù luminarium consumatione in partibus Ravennatium, tunc sub gladio & igne cuncta consumi à Luitprando, & Etilprando Regibus Logombardorum, sed in istis partibus Romanis mittentes plures Exercitus similia nobis fecerunt, & faciunt & omnes Salas* (a Baronio *Scalas*) *Sancti Petri destruxerunt, & pecunias, quæ remanserant, abstulerunt*; e nella lettera seconda, registrata da' medesimi Autori, si legge, che *omnia luminaria ad ipsius Principis Apostolorum, & quæ à vestris Parentibus, & à vobis oblata sunt, ipsi abstulerunt, undè & Ecclesia Sancti Petri denudata est*. Ecco dunque quali furono le cose di San Pietro, che tolsero i Longobardi, e non già l'Esarcato, ò altre Città, come sotto quelle brevissime, e concise parole: *eo quod res Sancti Petri abstulerant*, vorrebbe farci credere l'Istorico contro l'opinione dell' eruditissimo Cointe (*b*) all' anno 741. N. IX. il quale ci fa sapere, che il Pontefice: *nullum ibi reposcit Regnum, nullam Provinciam, nullam Civitatem, idque prævalido est argumento Romanorum Pontificem, nec unius quidem Urbiculæ Principatu tunc potitum fuisse*.

La morte immatura di Carlo Martello impedì la di lui venuta a Roma, dal cui assedio ritirossi finalmente Luitprando, e questi pure defunto, Aistulfo suo successore l'anno 754. espugnata Ravenna, col suo Esarcato, saccheggia le Romane campagne, e conduce il suo Esercito all' assedio di Roma. Stefano II. manda Ambasciadori a Costantino Copronimo per muoverlo a soccorrere, e sostenere le già cadenti reliquie dell' Imperio in Italia; ma non meditando l'empio Regnante altra guerra che contro i Santi, e le loro sacre Immagini, non si muove.

Il Santo Pontefice fa tutte le cose per placare l'animo d'Aistulfo, ma tutto inutilmente, e però si abbandona alla pietà di Pippino. Prima gli scrive molte lettere; Poi per maggiormente stimolarlo, vassene egli stesso a ritrovarlo in Francia, e di tutto ne fa piena fede Anastasio seguitato dal Baronio (*c*) dicendo: *Stephanum Papam Legatos misisse primum ad Constantinum Imperatorem, ut adversus Longobardos ad defensionem rerum, quæ supererant Romani Imperii in Italiam Exercitum mitteret*; ma *cum nulla spes esset, ut Constantinus Imperator jura Imperii, quæ in Italia residua erant, à Longobardis invasa defenderet &c.* prosiegue il Baronio a narrare la Legazione a questo fine dal Pontefice a Pippino spedita, una con le lettere scrittegli, le quali pure riferisce il Duchesne (*d*), e da quelle chiaramente si scorge, il Papa d'altra cosa non pregare esso Rè, che di venire, e liberar Roma dall' assedio, e dall' estrema desolazione, che le sovrastava, ed il Popolo dalle concussioni, e da pesi immoderati, che Aistulfo volea addossargli, esclamando perciò Stefano nella lettera terza *vestram omnium dilectionem provocans adhortor, ut ad liberandam Ecclesiam Dei, mihi Divina potentia commendatam, omnino protestans admoneo, pro eo quod maximas afflictiones, & opressiones, à pessima Longobardorum Gente patiuntur &c.* E Fredegario Scolastico, *qui Pippini tempore floruerit*, come l'attesta il Duchesne (*e*) ci spiega a maraviglia bene le cagioni del faticoso viaggio intrapreso da Stefano, e ci descrive questo Santo Pontefice alla presenza di Pippino: *Auxi-*

(a) *Duchesn. Hist. Fran. tom. 3. pag. 703. & seqq. Baron. ad annos 740. annal tom. 9.*

(b) *Coint. annal. Eccles. Fran. ann. 741. n. 9.*

(c) *Videatur Anastas. in Vita Steph. II Baron. tom 9 annal. ad an. 755. Anastas. in Vita Steph. II sive III.*

(d) *Duchesn. d. tract tom. 3. epist. 6. pag. 715. & seqq.*

(e) *Duchesn. Hist. Franc. tom. 1 pag. 722. & seqq.*

Auxilium petens contra Gentem Longobardorum, & eorum Regem Aistulphum, ut per ejus adjutorium ab eorum oppressionibus, vel fraudolentia de manibus eorum liberarentur, & tributa, & munera, quæ contra legis ordinem à Romanis requirebant, facerent, & desisterent.

Pippino con allegro animo accoglie il Papa, passa con possente Esercito l'Alpi, ed alle loro pendici rompe, e volge in fuga Aistulfo; lo assedia in Pavia, e lo sforza a chieder la pace, ed a prometter di restituire quanto avea tolto l'anno 755.; Aistolfo (giusta Anastasio, e gli Annalisti Franchi contemporanei) rotti li patti, e violata la religione del giuramento, assale novellamente il Pontefice, e Roma, ed empie ogni cosa di stragi, d'incendj, e di rovine, e profana le Chiese, e le Vergini sacre; Stefano priega un'altra volta Pippino, facendogli capitare per li suoi fedeli Messageri lettere piene tutte di dolore, e di preghiere, di querele, e lamenti tali, che mosso avrebbono non pure l'animo benigno e generoso di Pippino, ma uno scoglio ancora, come lo manifestano esse lettere, registrate appo il Duchesne (*a*), e particolarmente la sesta.

(a) *Duchesn. d. tract. tom. 3. epist. 6. pag. 715. & seqq.*

Ritorna Pippino con mirabil prestezza in Italia, dà la battaglia all'Esercito de' Longobardi, appostato alle radici dell'Alpi per impedirgli l'entrata, lo mette in fuga, ed assedia un'altra volta Aistolfo nella sua Reggia; non gli perdona, nè dà la pace, che prima non abbia adempiuto quanto di già promise, come riferisce lo stesso Fredegario: *quæ omnia cernens Aistulfus Rex Longobardorum pacem per Sacerdotes, & Obtimates Francorum petens, ditionem supradicto Regi Pipino faciens, & quidquid contra Romanam Ecclesiam, vel Sedem Apostolicam, contra legis ordinem fecerat, plenissima solutione emendaret, sacramenta, & obsidem itidem donat, ut nunquam à Francorum Ditione se abstraheret, & ulterius ad Sedem Apostolicam, & Romanam Rempublicam hostiliter nunquam accederet*; Lo che eseguito: *Pipinus misericordia ductus vitam, & Regnum ei concessit, & multa munera Aistulphus partibus prædicti Regis donat.* Fin quì il fatto, fedelmente narrato secondo l'autorità de' testi incontestabili, e de' Scrittori contemporanei: ora vediamo, come con tuttociò si accordi la Storia del nostro Avversario.

C A P. V I.

Si fa vedere, come malamente, e con improprietà de' termini, chiami lo Storico Romano la Donazione di Pippino, transazione solenne, *e come maliziosamente interpreti l'autorità d'Anastasio, e ne intercida le parole, e si sforzi tirarle al suo disegno per provare, ma infelicemente, che in essa Donazione si comprenda tutta l'Emilia, e per conseguenza Parma, e Piacenza.*

SPicciatosi l'Istorico Romano in brevissime parole da un fatto, il quale per venir' in conoscimento della verità, richiedeva il racconto, che testè io feci con un somigliante laconismo dice alla pagina 9. che *Pippino obbligò Aistulfo a restituire Civitatem Ravennantium, cum aliis diversis Civitatibus*, e che *ne fece un' olocausto a Dio, mediante la transazione solenne in iscritto registrata* dal suo *Anastasio*.

Se questo nome di *transazione solenne* convenga alla liberalità, che usò Pippino verso la Sede Apostolica di quegli Stati, che non erano suoi, ma

ma della Romana Repubblica, ei lo chiegga a' Legulei, che gli diranno che, se non fu mai o lite, o discordia tra Stefano, e Pippino, nè l'uno ebbe mai contra l'altro pretensione alcuna, troppo impropriamente, e con metafora assai strana egli chiama *solenne transazione* un'atto, che dallo stesso Sommo Pontefice nella lettera VII. del Codice Carolino vien nomato vera donazione : *per donationis paginam Beato Petro, Sanctæque Dei Ecclesiæ, & Reipublicæ, Civitates, & loca restituendas confirmastis*.

Sia ringraziato il Cielo, che il Legista Milanese non cadde in tanto errore; se ei vi fosse inciampato, chi mai l'avrebbe potuto difendere dalle invettive del suo indiscreto Censore? niuno certamente; perchè il privilegio di poter mutare a capriccio i vocaboli, e confondere i termini è concesso solamente agli Avvocati della Reverenda Camera; non vi sia dunque chi osi maravigliarsi se l'Autor Romano vuol'interpretar' Anastasio a modo suo, ed obbligarci a credere, che in questa *transazione solenne* vi fossero comprese, e specificate Parma e Piacenza, benche il Bibliotecario non le accenni nel lungo cattalogo, ch'ei fa delle Terre donate da Pippino alla Chiesa.

Quando per noi non si trovassero altri Scrittori, che registrassero la donazione di Pippino, e si devesse perciò stare alla relazione, ed alla testimonianza, che ne fa Anastasio, magnificato dall' Avversario per contemporaneo, e maggiore d'ogni eccezione, mi lusingherei di poter mostrare l'abbaglio, non so se io mel dica volontario, o pure innocente, ch'egli ha preso, fondandosi con tanta franchezza in quest' Autore; ma ne abbiamo de' contemporanei più che il Bibliotecario, Scrittor posteriore quasi d'un secolo alla Pippiniana donazione, e di lui più degni di fede, perchè meno interessati in questo fatto, e tra gli altri giovèrà qui l'addurre l'*Annales Francorum ab anno* 741. *ad annum* 828. da Carlo Coinzio chiamati *Lausberamenses*; e dal Duchesne (*a*), da Natale d'Alessandro, dal Lambeccio, e da molti eruditi Critici attribuiti a Eghinardo, Segretario di Carlo Magno. Questi dunque narrando il successo di essa guerra, dicono, che Pippino *Aistulfum in Papia Civitate se includentem, obsedit, & ab obsidione ad impletionem promissorum suorum compulit, reditamque sibi Ravennam, Pentapolim, & omnem Exarcatum, ad Ravennam pertinentem, ad Sanctum Petrum tradidit*; ed Aimonio (*b*) Autore uguale di autorità, di fede, e di antichità ad Anastasio, riferisce appuntino le parole medesime.

(a) *Duchesn. Hist. Franc. tom. 2. pag. 235.*

(b) *Aimon de gestis Franc. lib. 4. cap. 63.*

Se poi Parma e Piacenza si comprendessero nella Pentapoli, e nell' Esarcato *ad Ravennam pertinentem* al tempo di Pippino, e di Aistulfo, e se mai chiedesse il Pontefice, che gli fossero consegnate, agevolmente si comprenderà dalle lettere da me riferite, e dalle osservazioni seguenti, ch'a bello studio taciónsi dallo Storico Romano, il quale solo si appiglia per confonder la verità ad illazioni, e argomenti, anzi a manifesti raggiri lontani da ogni verisimile, e ci dà per un Canone indubitato d'Istoria ciò, che resta tuttavia in quistione, e che da più eccellenti Scrittori si reputa molto incerto, ed oscuro, al sentire dell'eruditissimo Padre Pagi nella sua Critica (*c*) dove ci assicura, che *quid donatio Pippiniana contineret, & quas Civitates complecteretur, inter Scriptores non convenit*.

(c) *Pagius in Crit. Baron. ad ann. 755. n. 5.*

Nondimeno vò lusingarmi di poter con molta chiarezza provare, che il dubbio degli Scrittori non è giammai caduto su Parma e Piacenza, fatte fin da' primi anni membri principalissimi del Regno de'Longobardi,

e staccate da molto tempo dall'Esarcato, alla di cui restituzione, se fu da Pippino obbligato Aistulfo, non venne già privato del suo Regno, nè in tutto, nè in parte; imperciocche Pippino intieramente glielo lasciò: *Vitam, & Regnum ei concessit*, dice il citato Fredegario Scolastico.

Quindi è, che se vogliam discorrerla sanamente, senza passione, e in sola grazia della verità, dobbiamo conchiudere, che 'l Longobardo Rè fu costretto a restituire l'Esarcato nello stato, in cui egli si ritrovava, quando lo assalì, e l'occupò, ed a ritirar bensì le di lui arme da quelle Città, che nel tempo dell'invasione erano sotto la giurisdizione degli Esarchi, e dopo della Repubblica Romana. Ma non mai dalle Terre, che vicino a due secoli erano già smembrate dall'Esarcato, e per un sì lungo spazio di tempo possedute da' Longobardi in vigor di molti trattati di triegue e di paci, benche ad tempus, le quali espressamente si leggono in Paolo Diacono (*a*) e Biondo Flavio (*b*) ed io lo dimostrai nel Capitolo antecedente a chiare note.

(a) *Paul Diac. de gest. Longobar lib. 4. cap. 8. cap. 13 & cap. 29. 33. & 36.*

(b) *Blond Flav. Hist dec ad 1. lib. 8. 9. & 10.*

Accresce forza all'evidenza di questo tanto naturale discorso la massima indubitata di ragione, ricevuta concordemente da tutti gli Scrittori più intendenti di cotesti affari, ed è che nelle solenni Capitolazioni di pace e confederazione: *nomina Regionum accipienda sunt ex usu præsentis temporis*, come lo dà per incontestabile Ugo Grozio (*c*) e prima di lui l'oppose Gonsalvo di Cordova, chiamato il Gran Capitano a' Francesi nella controversia, ch'ebbe con esso loro per la divisione del Regno di Napoli, *perchè* (sono parole del Guicciardini) (*d*) *nelle differenze de' nomi, e de' confini delle Provincie si attende sempre l'uso presente, e non l'antico*, secondo l'avrebbero voluto i Francesi, il di cui Rè, al riferire dello stesso Autore, si servì di questo principio, e d'una consimile ragione contro Alessandro VI. e il Duca Valentino, allorche loro intimò di non procedere *nè all'occupazione di Bologna a cacciarne Giovanni Bentivoglio, perchè allegava esser obbligato alla protezione della Città, e di lui; e quella eccezione espressa nell'accettazione della protezione di non pregiudicare alle ragioni della Chiesa, doversi intendere di quelle ragioni, e preminenze, che allora vi possedea la Chiesa, e non già delle antiche*.

(c) *Grot. de jur. belli, & pacis lib 3. cap. 20. § 23.*

(d) *Guicciard. Hist. lib 5. pag mihi 140. tergo.*

Mi arrossirei dopo queste autorità, e riflessioni tanto particolari, e mirabilmente addattate al caso nostro di ricorrere per confirmar l'evidenza di questa verità agli assiomi de' Legulei, sommamente dispregiati dall'Istorico, e con essi fargli vedere, che qualunque donazione, reintegrazione, restituzione, e concessione si dee sempre intendere secondo lo stato presente, in cui si ritrova la cosa, che si dona, si restituisce, e si concede, senza aversi considerazione alcuna a quanto ella una volta fu nella prima ed antica sua origine; e tutto ciò si fa più manifesto allorche non vi concorre una specifica determinazione, ed un patto chiarissimo, che tolga qualunque presunzione, e conghiettura in contrario.

Nè quì (come abbiam veduto sinora) s'oppongono all'intenzione dell'Autore solamente le presunzioni, e le conghietture; ma innoltre l'evidenza del fatto, la quale vie più si farà manifesta, se rifletteremo che tutte le maggiori premure de' Sommi Pontefici furono unicamente indirizzate a conservare alla Repubblica Romana quel poco, che non era ancora occupato da' Longobardi, ed in cotesti sensi ne scrissero all'Imperadore Copronimo; siccome tutte le loro sollecitudini ed instanze non ad altro tendevano, che a muovere l'animo di Pippino, affinche accorresse

coll'

coll'armi, e colle forze del suo Regno, a liberar sè, Roma, ed il Popolo tutto dall'ultimo eccidio, che loro sovrastava, e che di già minacciato gli avea il Rè Aistulfo, da cui sempre più si stringea con ostinato e duro assedio la Città oramai cadente. Anzi dappoiche Stefano fu con Roma liberato da tanto timore e pericolo, e che si querelò con Pippino d'essere un'altra volta molestato dal Longobardo Regnante, il quale non si curava d'adempiere le promesse, nè di restituire le Città convenute, non pertanto mai si lagnò, che Parma e Piacenza tuttavia si ritteneffero, come incontrovertibilmente si possedevano da Aistulfo, ma solamente si doleva, che non gli veniva consegnato *nec unius palmi terræ spatium* (a) e perciò esortava Pippino che *velociter, & sine ullo impedimento, quod Beato Petro promisisti per donationem vestram, Civitates, & loca, atque omnes obsides, & captivos B. Petro reddite, vel omnia, quæ ipsa donatio continet*.

(a) *Liter. 7. & 8. apud Duchesn. Hist. Franc. tom. 3. pag. 178. & 724.*

Seppellisce l'Autor Romano sotto un silenzio altissimo tutte queste verità, e riflessioni, a mio credere assai necessarie per porre al giorno un fatto riputato dal Pagi molto incerto, e nella Storia dubbioso, e se ne va colla scorta del Bibliotecario, a lui carissimo, e con *Fulrado Abate di di S. Dionigi, Consigliere di Pippino, & cum missis, jam fati Aistulfi per singulas Civitates tam Pentapoleos, quam Emiliæ*; e veggendo che Anastasio nomina questa Emilia, subito vi si appiglia, e vuole per tutti modi, che nella donazione vi si comprendessero le Città di Parma e Piacenza, perchè dagli antichi Geografi annoverate fra le Terre di quella Regione; Non si prende però l'incomodo di registrar tutto per intiero il discorso del Bibliotecario, anzi temendo, che 'l Lettore vi si fermi a considerarne il senso e le circostanze, con capricioso stratagemma ne lo distoglie, e fattolo passare su le poste *per singulas Civitates tam Pentapoleos, quàm Emiliæ* lo tira giù di strada, e lasciato da un de' lati Anastasio, correndo lo conduce ad un'altro fatto, e da Aistulfo lo guida a Desiderio; Quivi poi confonde una cosa con l'altra, e involve, quanto più sa e puo la materia, si sforza di prender non già lume da lume (mentre ciò sarebbe men male) ma bensì tenebre da tenebre, e da queste con istrane illazioni, e con ideati argomenti vuol'indurre chi legge a credere che il Bibliotecario e le lettere del Codice Carolino dichino quel, che mai non fu, e benche nè in quello, nè in queste si faccia menzione di Parma e Piacenza nientedimeno pretende l'Autor Romano insinuargli che il libro d'Anastasio e'l Codice Carolino autentichino le sue visioni.

Istoria Rom. pag. 10.

E affinche conosca il mondo erudito, ch'io non incolpo a torto l'Avversario del Conte Caroelli, lo supplico leggere attentamente li capi V. e VI. della Storia Romana, ed a riflettere, che nè Eghinardo, o sia la Cronaca Laureſamense nè l'Aimonio, nè quanti scrissero i fatti di que' tempi giammai favellarono dell'Emilia, e pure, se questa Provincia fosse stata da Pippino interamente donata alla Chiesa, non avrebbono ommesso una circostanza tanto necessaria, come in realtà non lasciarono di nominare la Pentapoli Regione di minor grido, e compresa senza contradizione alcuna nell'Esarcato, per essere la di lei Capitale Ravenna. Non fecero dunque gli antichi Scrittori menzione alcuna dell'Emilia ancorche Provincia della Pentapoli assai più insigne e dilatata, perche sapevano essere da lungo tempo nella maggior parte posseduta da' Longobardi, e per censeguenza non donata alla Sede Apostolica.

Quindi è che vinto il Cardinale Sfondrati da questa verità assai ma-

nifesta, non ostante tutto il suo grande e dovuto attaccamento alla Chiesa Romana, non seppe aver quel genio troppo famigliare al nostro Autore di voler piacere alla Corte a costo anche della fama propria, ma ingegnatosi di estendere quanto mai potè le fimbrie della Pippiniana donazione si astenne dall' includervi l'Emilia non che Piacenza e Parma, ed ecco le sue parole (*a*) *Ailstulfus in alpium angustiis fusus, & Ticini obsessus, nec prius venia data, fædusque compositum, quàm Ravennam, Exarcatum, aliasque Civitates omnes, Ariminum, Pisaurum, Anconam, Auximum, Urbinum, Regium, Mantuam, Ducatum Spoletanum, & Beneventanum redderet*; e bensì comprende che il Sfondrati appoggiò il suo racconto alla testimonianza di Anastasio, la quale non sussiste rispetto a Reggio, e Mantova, ed a i Ducati di Spoleto, e Benevento, come lo vedremo per confessione degli stessi Sommi Pontefici, e per altre prove maggiori d'ogni eccezione.

(a) *Regal. Sacerdot. lib. 1. §. 5. n. 6. vers anno 754. pag. mihi 177.*

Innoltre fatta cotesta osservazione, si degneranno gli Eruditi di riflettere ancora a quanto io appuntai sopra, cioè che lo Storico Romano nel registrare le parole di Anastasio mozze, e tronche, lascia nella penna tutto il rimanente, che mette al giorno la cosa, come succedette; nè gli preme molto incorrere nel rimprovero che fa Sant' Agostino contro Adamanzio (*b*) e contra tutti coloro i quali *particulas quasdam de Scripturis eligunt, quibus decipiant imperitos, non connectentes, quæ supra & infra scripta sunt, ex quibus voluntas & intentio Scriptoris possit intelligi*; ma pur ch' egli venga a capo del suo disegno ommette con astuzia l'antecedenti, e susseguenti circostanze riferite dal Bibliotecario, e solamente si ferma in queste poche e nude parole: *singulas ingrediens Civitates tam Pentapoleos, quam Emiliæ*. Chi volesse poi sapere la cagione, per cui egli volontariamente inciampa in questo errore, glie lo dice Sant' Agostino *ut decipiat imperitos*; Conciossiacosache, se avesse fedelmente registrato quanto lasciò scritto Anastasio prima, ed immediatamente dopo le narrate parole, avrebbe ogniuno compreso quai fossero le Città dell' Emilia, donate dal Rè Franco a S. Pietro.

(b) *D. August. contra Adamant. lib. 4.*

Avrebbe in primo luogo il Lettore veduto, che *spopundit ipse Aistulphus cum universis Judicibus suis, sub terribili & fortissimo juramento, atque in eodem pacti fœdere per scriptam paginam affirmavit se illico redditurum Civitatem Ravennatium cum aliis diversis Civitatibus*, e non già l'Emilia, e molto meno Parma e Piacenza; e di più avrebbe osservato, che gli Ambasciadori mandati dall' Imperador Greco a Pippino: *plura spondentes tribui Imperialia munera*, non d'altro lo pregarono, se non *ut Ravennatium Urbem, vel cæteras ejusdem Exarcatus Civitates, & Castra*, e non l'Emilia, *Imperiali tribuens concederet ditioni*; e finalmente avrebbe con molta chiarezza compreso, che Anastasio dopo d'aver detto, che l'Abate Fulrado: *cum Missis jam fati Aistulfi Regis, conjungens, & per singulas ingrediens Civitates tam Pentapoleos, quàm & Emiliæ, easque recipiens, & obsides per unamquamque aufferens, atque Primates secum, unà cum clavibus Portarum Civitatum deferens, Romam conjunxit, & ipsas Claves tam Ravennatium Urbis, quàm diversarum Civitatum ipsius Ravennatium Exarcatus*, e non già dell' Emilia, *cum suprascripta donatione*, e non mai transazione solenne; *de eis à suo Rege emmissa in confessione B. Petri ponens, eidem B. Apostolo, & ejus Vicario Sanctissimo Papæ, & possidendas, atque disponendas tradidit*.

Anastas. in Vit. Steph. II. sive III.

Avreb-

Avrebbe per fine compreso il Lettore, che Anastasio qual perito ed attento Notajo, volle immediatamente spiegare, anzi limitare, e restrignere la generalità de' termini antecedentemente usati, e che per torre con saggia previdenza gli equivoci, e i dubbj, che tal generalità avesse potuto in qualunque tempo far nascere nell' altrui animo, si servì della clausola, o sia dizione *idest*, e riferì ad una per una tutte le Città donate alla Chiesa in questo modo: *idest Ravennam, Ariminum, Pisaurum, Concam, Fanum, Cesenas, Senogalias, Esium, Forum Pompilii, Forum Livii, cum Castro Sussubio, Montem Feretri, Acerragio, Montem Lucari, Serram, Castellum Sancti Mariani, Bobium*, e negli antichi manuscritti di 800. anni, che nella Biblioteca Ambrosiana si conservano *Fobium, Urbinum, Callium, Luceolos, Eugubium, seu Comiaclum, nec non et Civitatem Narniensem*.

Questa maniera di favellare d'Anastasio non potea essere nè più chiara nè più precisa per far capire ad ogniuno, che le Città alla Chiesa donate altre non erano, che le riferite da lui; Imperciocche ella è regola, insegnata non già da' Legulei, ma dalla Rota Romana, e dal Cardinal de Luca, che la particola *idest*, unita nel caso nostro all'immediata descrizione d'esse Città ha forza di dichiarare, anzi di restringere qualunque antecedente generalità, permodoche non debbano, nè possano dirsi comprese nella donazione se non quelle Terre, che vengono descritte dopo la stessa dizione *idest*. Sicche non annoverandosi dal Bibliotecario fra quelle le Città di Parma e Piacenza, dee assolutamente conchiudersi, che elle non furono giammai comprese nella Pippiniana donazione, e tanto più dobbiam' essere persuasi di sì manifesta verità, quantoche si sa essere stata così grande verso la Sede Apostolica la parzialità d'Anastasio, o di chi scrisse sotto suo nome le Vite de' Sommi Pontefici, che s'egli avesse onestamente potuto nominar Parma e Piacenza, con piena sua soddisfazione fatto l'avrebbe, come con festa grande lo fece di tutte le Terre della Pentapoli, benche di più vile e d'oscuro nome, che non sono quelle, di cui ora si favella.

Rot. Rom. decis. 62. part. 11. recent. n. 12. & seqq. & 18. Gregor. decis. 280 n. 9. Card. de Luca de fideicomm. disc. 41. n 5. & in summa n 275. de dot. disc. 55. n. 4.

Conobbe anche prima di me lo Storico Romano la forza di questo discorso, e per istricarsene non seppe ritrovar partito migliore, che di far' un fascio delle Città descritte dal suo Anastasio, astutamente tacere la dizione *idest*, e con disinvolta gentilezza dire, che le Città donate *furono in numero di ventuna, ma perchè queste non erano tutte quelle, che da Aistulfo già erano state accordate alla Chiesa dopo la di lui morte, Desiderio suo Contestabile, e Duca di Toscana, aspirando a farsi Rè de' Longobardi ricorse per ajuto a Papa Stefano, obbligandosi, che avrebbe restituite puntualmente le altre Città, che rimaneano da restituirsi.*

Istoria Rom. pag. 10.

Quali e quante poi fossero le Città da Aistulfo accordate, le non restituite, e quelle che Desiderio promise di restituire alla Chiesa, seguitando il nostro Autore la consuetudine del suo scrivere artificioso, non si prende la pena di mostrarlo, ma piuttosto fa ogni diligenza affinche al lume d'un sano Criterio non giunga il Lettore a conoscere il vero e germano senso delle lettere di Stefano II. e di Adriano I. nè a penetrare che il Bibliotecario s'intese favellare di tutt' altro fuori che delle Città di Parma e Piacenza, le quali non furono giammai da que' Sommi Pontefici pretese, dal Rè Aistulfo accordate, nè da Desiderio promesse alla Sede Apostolica; e tanto è vero quel ch' io dico, quanto è cosa indubitata, che

nè

nè il Bibliotecario, nè le lettere del Codice Carolino fanno la menoma menzione di Parma e Piacenza, come saggiamente osservò il Cointe, le di cui parole recheremo in luogo più opportuno. Intanto io non posso ammeno di non ammirare in questo luogo l'arte finissima del nostro Autore, il quale non ritrovando il modo come distorre chi legge dal far la dovuta critica a' suoi vani divisamenti, s'ingegna condurlo un' altra volta a diporto per la via Emilia, e farlo inoltrare in una gran selva d'intricate deduzioni e stortissimi argomenti per giugnere se mai gli riuscisse al suo fine, che altro non è, se non di farci travedere. Io veramente dovrei quì andar cauto, per non dilungarmi tant' oltre in questa via Emilia; ma pure bisognerà tenergli dietro, giacche da principio mi sono proposto di seguirlo ovunque egli s'indirizzerà.

C A P. V I I.

Pippino non donò alla Sede Apostolica tutta l'Emilia, e molto meno Parma e Piacenza, perchè quella Provincia ne' tempi de' Longobardi non estendeva tant' oltre i suoi confini.

IN sostanza confessa il Censore del Conte Caroelli nel Capo VI. che il Bibliotecario non parla nè di Parma, nè di Piacenza, che la lettera VIII. del Codice Carolino, scritta da Stefano a Pippino, non ne discorre, poiche participandogli il Sommo Pontefice la morte infelice di Aistulfo, e l'assunzione di Desiderio al Trono de' Longobardi, altro non dice, se non che questo novello Rè: *Vir mitissimus, & in præsentia ipsius Fulradi sub jurejurando, pollicitus est restituendum Beato Petro Civitates reliquas* le quali altro non furono, che *Faventiam, Imolam, & Ferrariam, cum eorum finibus, simul etiam & Saltoria, & omnia Territoria, nec non et Auximum, Anconam, & Humanam Civitatem, cum eorum Territoriis, & postmodum per Gevinodum Ducem, & Grimoaldum nobis cedendum spopondit Civitatem Bonam*, e Duchesne mette *Bononiam cum finibus ejus, & in pacis quiete cum eadem Ecclesia Dei, & nostro Populo semper mansurum professus est*. Segno manifestissimo che Parma e Piacenza non furono mai comprese in questa donazione, e nè meno nel concordato fatto coi due Rè Longobardi.

Imperciocche, se da loro si ritenean le Città più vicine a Roma ed a Ravenna, e più lontane e rimote dal centro, e dalla Capitale del Regno Longobardo; molto più saransi trattenute Parma e Piacenza, più discoste da Roma e da Ravenna, e più immediate alla lor Reggia, ch'era Pavia, e non chiedendosi elle dal Papa, ne siegue in conseguenza assai manifesta, che mai non furono donate alla Chiesa, come si farà vedere in luogo più proprio. Intanto acciocche vegga l'Avversario, che questo fondatissimo discorso, e questa innevitabile conseguenza non nasce ora nella mia, siccome nascono nella sua fantasia tutti quei, ch'egli fa per tirar' al suo disegno l'autorità d'Anastasio, si accontenti di leggere il dottissimo Cointe all' anno 755. num. 79. e vedrà con quanta ragione si sostenga, che non fu da Pippino donata tutta l'Emilia alla Chiesa, e molto meno Parma e Piacenza, Reggio e Modana: *Imola & Bononia cum suis finibus expressè nominatur in donatione Pippiniana, nec non in Epistolis Summorum Pontificum, postea quærentium eas à Pippino sibi traditas, & nundum redditas à Longobardis; De Placentia verò, de Parma,*

de

de Rhegio, de Mutina, deque aliis Civitatibus inter Trebiam & Scultennam sitis, mirum ubique silentium: itaque vi necessaria tot argumentorum aportet fateri, Scultennam donationis a Pipino factæ limitem Occidentalem fuisse.

Ma che occorre? Si è impegnato l'Autor Romano a voler, che la cosa per tutti i versi sia così, come ci se la finge, e però si attacca, come all' Altare del Rifugio, ed al suo Nume tutelare alla bella Emilia, mentuata una volta sola per disgrazia dal suo Anastasio, e pretendendo egli, che queste due Città si annoverassero anticamente in quest' Emilia, ne tira in conseguenza, che debbansi dire ancora donate alla Sede Apostolica.

Io quì ringrazio infinitamente il nostro Autore, che abbia da Maestro peritissimo e diligente avvertito, che *quest' Emilia non è nome di Città, ma di Provincia particolare*; poiche se non mi avesse illuminato tanto, io certamente avrei creduto, ch' ella fosse non già *una Città*, ma piuttosto una qualche leggiadra Fanciulla, o Matrona Romana. Dopo dunque d'averci dato un così opportuno ammaestramento, egli ci spiega l'origine, e l'etimologia della via Emilia; ne fà sapere come, e quando da lei prendesse il nome la Provincia, e sin dove si estendesse, e quante Città vi si numerassero, registrando, ma dimezzatamente, la spiegazione, che ne fa il Cointe, e tuttociò che ne scrivono Plinio, e Strabone, Cristoforo Cellario, Filippo Cluerio, ed altri Geografi sì antichi, che moderni. *Istoria Romana pag. 11.*

Vuole l'Istorico, che quest' antico nome d'Emilia si estendesse quasi a tutta la Gallia Cispadana o sia Togata, che comprendesse tutte le Città, per cui passava cotesta via, e che durasse nella sua ampiezza ed estensione sino a' tempi di Pippino, e di Carlo Magno; Tutte sono però sottilissime riflessioni fatte dallo Storico Romano, sol perchè Agazia nella continuazione dell' Istoria Gotica di Procopio, il Geografo Longobardo, pubblicato sotto nome d'Anonimo Ravennate, e Paolo Diacono fan menzione della sua Emilia.

Si appiglia volontieri lo Storico a queste anticaglie, ma si dimentica poi di mostrarci il come, ed il quando, la maggiore, la più bella, e la più nobil parte d'Italia, e particolarmente le due Provincie della Gallia Trasfpadana, e Cispadana o sia Togata, cominciassero a chiamarsi Lombardia, quali Città elle in se annoverassero, ed annoverino anche a' nostri dì, e come di tutto se ne formasse il Regno d'Italia, o sia di Lombardia, chiamato promiscuamente dagli Storici con tutti e due questi nomi; anzi nulla badando il nostro Autore al detto del medesimo Procopio (*a*) che *lunga dies non solet servare voces, in quibus, primum datæ sunt; sensu vertuntur enim res ipsæ, quâ volunt homines vocabula illa primitus imposita rebus nihil curantes*; egli se ne esce, e conduce fuori ancor me da questa dilettevol via Emilia, e con un gentile passaggio, per non dire con un mostruoso, ed istrano salto di più secoli, sbalza dagli Autori contemporanei, che tutti spremuti insieme nè pure stillan una parola, che conchiuda essere state Parma e Piacenza comprese nella Pippiniana donazione. Il che mi parrebbe, se non isbaglio, il nostro assunto: balza dissi ad ingrandire e magnificare l'autorità del Platina, e a commendar la di lui profonda erudizione, e la cognizion grande, ch' egli avea degli affari della Santa Sede, a cui attualmente serviva, quando piuttosto a genio della Corte Romana, e della sua propria passione, che in ossequio della verità, scrisse la Storia de' Sommi Pontefici.

(a) Procop. vandalicor. lib. 1.

Non riflette però il nostro Autore, che questo suo Platina è uno

Scrittor di quattro giorni, cioè del secolo XV., e perciò secondo lui non dovrebbe essere d'alcun' autorità; nè valevole a fare prova concludente in un fatto antico, come lo vuol' anche il Cardinal Baronio colle seguenti parole: *quod à recentiori Auctore de rebus antiquis sine alicujus vetustioris auctoritate profertur, contemnitur*.

Il Platina dunque, che nè pure apertamente dice quel, che vorrebbe il nostro Istorico, non nominando egli in conto alcuno Piacenza, non puo meritar maggior fede di quella, che dar se gli dee intorno a quanto ci lasciò scritto contro Paolo II. Sommo Pontefice, facendoci sapere un' eruditissimo moderno Critico, che vive, ed attualmente scrive in Roma (*a*) che *nulla tamen his, quæ de isto Pontifice scripsit Platina, fides adhibenda est, cum hic Scriptor ab hoc Pontifice subactus, immo ob conspirationem, & impietatem tormentis subjectus, multa in eum temere effutierit, ultione, nec erudito nec Istorico, nec homini Christiano digna*. Questi sono gli Elogj, che da' saggi Letterati si fanno agli Autori, tanto magnificati dall' Avversario del Conte Caroelli, ogni qualunque volta gli sembri, che parlino a modo suo. Intanto si degni d'avvertire il Lettore, che quanto ho proposto in questo, si dimostra più ampiamente ne' seguenti Capitoli.

(a) *Graveson. Hist. Eccles. tom. 6. colloq. 5. pag. 369.*

CAP. VIII.

Si prosiegue a mostrare dietro la traccia dell' Avversario, che nè Pippino, nè Carlo Magno diedero alla Chiesa tutta l'Emilia; essere falso, che molti Scrittori insigni confermino l'opinione del Platina, e si prova evidentemente, che i più celebri Scrittori non fanno menzione alcuna dell' Emilia.

COn buona pace del Romano Istorico non è vero quello, ch'ei dice nel principio del Capitolo VII., *che non solamente il Platina, ma altri Scrittori insigni abbiano tenuto per fermo, che Pippino desse alla Sede Apostolica tutta intera l'Emilia*; imperocche oltre al Cardinal Sfondrati, ed a i Contemporanei, da me poco fa citati, che nè pur la nominano, anche i più diligenti e più eruditi sì tra gli antichi, che fra i Moderni non ne favellano; Il Ciacconio Scrittor' insigne nella Vita di Stefano II., o sia III. nè pur si sogna di far menzione di questa sua tanto decantata Emilia; anzi numerando egli le Città donate da Pippino alla Santa Sede, nulla dice di Parma e Piacenza; ed il Panvino *de Comitiis Imperatoriis* solo questo disse: *qui Ravennam cum Exarcatu, Flaminiam* non Emiliam, *& Picenum, Provincias de Longobardis captas, Sedi Romanæ liberalissimè largitus est*; e l'erudito Padre Francesco Pagi nella sua insigne opera intitolata *Breviarium Gestorum Pontificum Romanorum* (*b*) lasciata sotto un profondo silenzio l'Emilia, riferisce, che *Pippinus Aistulfum, ad Alpium angustias fugatum, Papiæ obsedit, nec veniam unquam rupti fœderis ei roganti tribuere voluit, quousque Ravennam cum universo Exarcatu, Pentapolimque, ac viginti Civitates* (tra le quali non si nomina nè Parma, nè piacenza) *& in his Provinciis comprehensas, Romano Pontifici tradidisset*, lasciandoci egli pure dubbiosi (come suo Zio) *quid porrò donatio Pipiniana contineret, & quas Civitates complecteretur*; ed il Sigonio, che tanto travagliò ap-

(b) *Franciscus Pagius Breviar. gest. Pontif. Roman. in Vit. Stephani II. sive III.*

presso

presso tutti gli Archivj, ed antichi monumenti della Lombardia, per comporre la tanto sua applaudita Istoria del Regno d'Italia, dice nel fine del libro III. (*a*) *qui in Colloquio progressi, Aistulfum pacem petere dixerunt, eamque non Exarcatu solum & Pentapoli restituenda, sed Comaclo etiam adjungendo præsto esse redimere, addiderunt; conditione à Pippino accepta, inde fædus scriptum, atque jurejurando, obsidibusque firmatum, quibus rebus perfectis, Pippinus Exarcatum, Pentapolimque iterum Sancto Petro, & Successoribus ejus in perpetuum possidenda concessit &c.* e poco dopo: *Fulradus cum Procuratoribus Aistulfi in Exarcatum, Pentapolimque progressus, omnes Urbes præter Ferrariam, Faventiam, & Caballum recepit, & obsidibus de unaquaque sumptis, & primoribus secum earum ductis, Romam adiit.*

(a) Sigon. de Reg. Ital. in fin. ad ann. 755.

Ma chi discuopre (per favellare con modestia) la vanità e leggerezza del Censor del Conte Caroelli in avvanzar sì arditamente coteste proposizioni, egli è il Cointe, Prete dell' Oratorio, Uomo insignissimo per Religione, per pietà, e per erudizione, e molto pratico dell' antichità, il quale ne' suoi annali Ecclesiastici all' anno 755. num. XX e XXII. dopo aver ben' esaminata la donazione Pippiniana, riferita da Anastasio, ogni di lei circostanza, e le più minute particolarità, ci mette sotto gli occhi, colla spiegazione de' suoi veri confini, tutte le Città, che in essa si comprendono colle seguenti parole: *ex supradictis patet, Pippinum Regio Diplomate Stefano III. & Successoribus Romanis Summis Pontificibus tradidisse Adriam, Ferrariam, Comaclum, Bononiam, Imolam, Faventiam, Gabellum, Ravennam, Forumlivii, Forumpopilii, Bobium, Territorium Balnense, Cesenam, Ariminum, Montem Feretri, Serram, Castellum Sancti Marini, Pisaurum, Urbinum, Forum Sempronii, Fanum, Luceolos, Callium, Senogalliam, Esium, Anconam Humanam, Auximum, Augubium, Acerragium, & Narniam, quæ omnes Civitates, excepta una Narnia, in Ducatu Romano sita, contiguiis inter se Territoriis, ita cohærebant, ut inde coalesceret Principatus Musone, Scultennâ, Pado, & Tartaro fluviis, Appennino Monte, & Adriatico Mari circonscriptus; Musone versus Eurum Scultenna, Padoque versus Zefirum, Appenninis jugis versus Austrum, Tartaro, Padoque fluminibus, & Adriatico Mari versus Aquilonem. Hodie omnis illa ditio paret Clementi X. Summo Pontifici, si Castellum Sancti Marini exceperis, liberi juris, Rempublicam, & Adriam Urbem Dominii Veneti.*

Indi, fatta ch' egli ha una sì diligente descrizione, soggiunge: *Ne quid autem controversiæ postea dirimendum supersit, videtur operæ pretium, hic disserere singillatim de supradictis Civitatibus, simulque de Fluviis, quibus alluuntur, aut quibus vicinæ sunt*; e cominciando dal fiume Pò, seguita a descrivere colla chiarezza e diligenza più desiderabile gli altri Fiumi, e tutte le Città in particolare co' loro confini, e limiti; Onde mi persuado, che lo Storico Romano non abbia veduto questo celebre Autore, che toglie ogni controversia, e tutte le difficoltà. Peraltro s'egli letto l'avesse, non saprei mai con qual' animo, e con qual fronte si fosse lasciato cadere della penna, che *altri Scrittori insigni*, senza nominare alcuno, *abbino tenuto per fermo, che Pippino desse alla Sede Apostolica tutta l'Emilia*, massimamente dopo essersi protestato l'erudito Cointe all' anno 774. num. 114. *veritatem, ut Scriptores decet quanta possumus indagatione quærimus; à mendacio sive ad adulatio-*

Istoria Rom. pag. 12.

 nem,

nem, sive ad calumniam excogitatum videtur, toto abhoremus animo. Donationes, quas Apostolicæ Sedi Reges Francorum faciunt, suis exhibemus circumscriptas limitibus, nec ulterius, quàm probationes indubitatæ possunt, eas dilatamus.

Dio volesse, che Monsignore avesse imitato un'Uomo tanto religioso ed erudito, che ora non si verrebbe a questo cimento. E siccome ha egli saputo prendere dal Cointe non solo l'avvertimento, che l'Emilia *non è nome di Città, ma di Provincia particolare*; ed innoltre la descrizion delle Regioni d'Italia, e principalmente della bella Emilia, in cui, durante nella sua integrità l'Imperio Romano, annoveravansi Parma e Piacenza, Reggio e Modana: così con altrettanta sincerità si dovea uniformare alla sentenza di così insigne Scrittore, e con esso lui confessare al riferito anno 755. n. 62. che *Emilia in diplomate Ludovici Pii, & apud Anastasium non est nomen Urbis, sed Provinciæ; neque tamen eo loci pro integra Provincia sumi debet; nam donatio Pippiniana solas in Emilia Civitates complectitur, quæ trans Scultennam sitæ sunt, cæteras cis illum amnem nequaquam; id infra pluribus docebimus.*

Nè può dirsi, che ignorasse il Cointe quanto il nostro Avversario asserisce, cioè, che 'l Platina ed alcuni altri suppongono, che *Pippino desse alla Sede Apostolica tutta intera l'Emilia*; imperciocchè sì grand' investigatore dell' antichità nello stesso anno 755. al n. 63. soggiugne, che *non desunt, qui contendant Pippinianam donationem multo ampliorem fuisse, quàm diximus, eique limites assignent Montem Apenninum versus meridiem, lineam à Mincio supra Mantuam ad Athesim cum mari Adriatico versus septentrionem, Aternum amnem versus ortum; Mincium, Padum, & Trebiam fluvios versus Occasum; Innituntur præcipuè duobus argumentis; alterum est, quod Hieronymus Rubeus Mantuam includit in Exarchatu Ravennate, cui boreales fines tribuit prædictam lineam supra Mantuam à Mincio amne ductam ad Athesim usque & ad Adriaticum Mare; Alterum est, quod in diplomate Ludovici Pii, & apud Anastasium, atque Annalistas Lhaureshamensem, Loiselianum, Tilianum, Fuldensem, Bertinianum, ac Metensem, in donatione Pippiniana non Exarcatus modo Ravennatis, sed Pentapoleos mentio habetur; immo etiam Ludovicus Pius, & Anastasius Exarcatui, Pentapolique addunt Emiliam; Emilia autem Occasum versus Trebiâ fluvio circumscriptam colligunt ex Cosmographis, & ex Paulo Diacono, Placentiam inter Urbes Emiliæ colocante &c. At advertendum in primis, quid Piceni, quid Pentapoleos, quid Emiliæ, quid Exarcatus nomen sonet; ante tempora Pippini Regis quinque laudantur Italiæ divisiones, prima est Augusti Cæsaris, secunda Strabonis, tertia Adriani Imperatoris, quarta Pth// olomei, quinta Constantini Magni.*

E dopo d'averle il saggio Cointe descritte diligentemente tutte, ed a maraviglia benissimo, ci avverte al n. 79. dell' anno 755. *quod attinet ad Occasum extra rem investigantur antiqui limites Emiliæ; neque enim constat omnem Emiliam, sed partem dundaxat Emiliæ Pippino cessisse, Scultennam inter & Valtrinum amnes. Leander, & alii plerique limitem Occidentalem Romanulæ sive Romandiolæ ponunt Scultennam fluvium. Scultenna Bononiæ Territorium à Mutinensi nunc etiam disterminat; Imola, & Bononia cum suis finibus expresè nominantur in donatione Pippiniana, nec non in Epistolis Summor. Pontificum, postea quærentium eas à Pippino sibi traditas, & nundum redditas*

tas à Lombardis. De Placentia verò, de Parma, de Rhegio, de Mutina, deque aliis Civitatibus inter Trebiam, & Scultennam sitis, mirum ubique silentium. Itaque vi necessaria tot argumentorum oportet fateri, Scultennam donationis à Pippino factæ limitem Occidentalem fuisse.

Quello però, che più riesce curioso a riflettersi, egli è, che lo Storico senza rispondere al Cointe, da cui per altro prese tante belle cose in prestito, e per mostrare, che Pippino desse tutta intiera l'Emilia, fa un' altro gruppo e impasto di fatti assai diversi, dando per ragione della sua sentenza, che *il Bibliotecario, ed i Pontefici contemporanei nelle lettere del Codice Carolino; come anche Lodovico Pio nella sua Costituzione, parlano ne' termini generali senza restrizione alcuna, e ciò si riduce a dimostrazione del consenso universale di tutti gli Storici, non di una, ma di varie Nazioni.* *Istoria Romana pag. 13.*

Qual sia poi il modo, con cui 'l Bibliotecario, e le lettere de' Papi parlino generalmente, per indurci a credere, e dedurne in conseguenza, che tutta l'Emilia si contenesse nella donazione di Pippino, sarebbe da desiderarsi, ch' ei detto l'avesse; ma ritennelo tutto affatto nell' aurea sua penna; nondimeno chi leggerà attentamente esse lettere, comprenderà ben presto, che nulla, di quanto asserisce lo Storico rispetto all' Emilia, si ricava, o puo dedursene; nè il Bibliotecario parla in termini generali, come egli si finge; imperciocche la generalità, che peravventura importar potrebbe la parola *Emilia*, la spiega, e la restrigne colla claosola espressa *idest*; e scende ben presto al particolare, col riferire distintamente, ed individualmente tutte quante le Città donate, fra le quali sempre gioverà al nostro proposito ripetere, che non vi si leggono Parma e Piacenza, benche vi sieno comprese picciole Città, ed altre Terre o di niun conto, o superflue a nominarsi, perchè incontrovertibilmente dell' Esarcato, o della Pentapoli.

E siccome il nostro Avversario ci tiene celata ed ascosa sotto involgimento studiato di parole la forma, colla quale e i Pontefici, ed Anastasio, parlando ne' termini generali, volessero intendersi che Parma e Piacenza si comprendessero nella Pippiniana donazione: così non ci spiega nè meno che cosa sia *l'universale consenso di tutti gli Storici*, e nè pur' uno ne reca, da cui s'asserisca, che coll' Emilia fossero donate le tante volte mentovate Città. Non saprei giammai rinvenir la cagione, per cui egli non ci faccia la cortesia d'indicarne almeno uno, che dica quel, ch' ei ci dà per costante. Io però vo tra me stesso divisando, che veramente siasi ingegnato di ritrovarlo, ma che non gli sia riuscito l'intento, non potendo mai persuadermi, che vi sia Letterato di sano discernimento, che voglia comparire tanto audace in faccia al Mondo, come lo sarebbe pur troppo al parere di Filippo Briezio della Compagnia di Giesù, e sempre lo sarà chiunque ardirà determinare il come, ed il quando pervenisse al Papa lo Stato di Parma e Piacenza; ed accioche l'Avversario non pensi, ch' io mi sia composto di propria fantasia questo enfatico modo di favellare, lo senta dal medesimo Autore (*a*): *Quomodo ad Pontificem quondam devenerit ille Status*, cioè di Parma e Piacenza, *dicet qui audacius de hisce rebus Italicis pronuntiare volet.*

(a) *Brictius paral Geograf. veter. & nov. in append. ad tom 2. secund. part. lib. 6. pag.* 841 *edit.* Parisiens. 1649.

Ma se non è sortito all' Avversario di poter' addurre uno Scrittore, che confermi coll' autorità sua i di lui fantastici argomenti; egli vanta però per se *l'atto strepitoso della donazione amplissima di Carlo Magno,*

il quale

Istoria Rom. pag. 14. & seqq.

il quale confermò, ed accrebbe quella di suo Padre Pippino, e sostiene, che *da essa evidentemente risulta, che tutta quanta l'Emilia fu consegnata al Dominio supremo della medesima Sede Apostolica, dopo la disfatta de' Longobardi, e la prigionia del Rè Desiderio*. Il diploma per altro di cotal *donazione amplissima* non si trova, e benche, come asserisce lo Storico, *sia ito a male*, egli però ci fa indubitata fede, che *l'ebbe in mano Anastasio Bibliotecario, il quale ne descrisse i confini per designationem Confinium, sicut in eadem donatione monstratur*.

Confessa però il nostro Storico, che in cotesta *donazione amplissima* non si nomina l'Emilia, e nè meno nella designazione de' pretesi da lui confini veggiam descritta Piacenza; ma perchè doveremo nel Capo seguente, per non discostarci punto dall'ordine tenuto dall' Avversario, passare dalla Pippiniana alla Carolina donazione, ivi faremo le opportune riflessioni al Bibliotecario, ed esaminaremo colla scorta degli Autori contemporanei, e de' periti moderni Critici, e col Testamento di Carlo Magno alla mano, quanto dice il Bibliotecario, unico fondamento, e sola base, su cui fa, che si regga la gran mole dell'insigne sua Opera, lusingandomi di provare, che tutto quanto egli fabbricò, lo appoggiò al falso, e non già al vero e germano senso di ciò, che scrisse il suo tanto celebre Anastasio.

C A P. I X.

Si fa vedere il fine, per cui l'Autore Romano passa senza mezzo da' tempi di Pippino, ed Aistulfo, a quelli di Carlo Magno, e di Desiderio, e dalla Pippiniana alla Carolina donazione senza toccarne le circostanze più precise. Si mostra ch' egli altera il Testo d'Anastasio, e l'interpetra sinistramente, e che perverte i confini della donazione contro la sentenza de' più insigni Scrittori.

PAssa nel Capitolo VIII. lo Storico, come abbiam detto di sopra, ma senza mezzo, da i tempi del Rè Aistulfo, a quegli del suo successore Desiderio, e dalla Pippiniana alla Carolina donazione, e quì si ferma, piantando i confini invariabili delle Città e Provincie, tolte a i Longobardi, e donate alla Chiesa, e col Bibliotecario sempre alla mano ce li descrive, quali vorrebbe che fossero, e dà per confini que' luoghi, che nè meno furono donati, allorche Carlo Magno, lasciato il suo Esercito all'assedio di Pavia, andossene a Roma, dove al riferir d'Anastasio ad instanza di Papa Adriano confermò la donazione di suo Padre; ed acciocche meglio apparisca la verità, seguitiam l'istoria, e l'esamina delle lettere del Codice Carolino.

Aistulfo dunque, meditando di eseguire, non già l'ultimo trattato di pace, ma i primi disegni d'unire tutta l'Italia in un sol Regno, altro non aspettava per accingersi all'opera, se non che Pippino fosse passato di là dall' Alpi, alle di cui pendici si trattenea il suo Esercito, per dar calore al compimento del trattato. Iddio però, coltolo per suoi giustissimi occulti misterj con un' improviso accidente d'apoplesia, mentre si solazzava alla Caccia, gli tolse l'anno 756. co' vasti suoi pensieri anche la vita. Di questo memorabile successo ne fece Stefano avvertito subito Pippino con sue lettere, registrate nel Codice Carolino al n. VIII. partecipandogli

anco-

ancora, che Desiderio Duca di Toscana, uomo d'animo mite e piacevole, era stato ad instanza sua, e coll'opera dell'Abate Fulrado eletto Rè de' Longobardi, dopo essersi obbligato sotto il vincolo di solenne giuramento di restituire *reliquas Civitates*, le quali altro non erano, che Faenza, Imola, Ferrara, Osimo, Ancona, Humana, e Bologna coi loro Contadi, come lo confessa il nostro Autore.

Quì dee per necessità osservarsi, quel, che l'Istorico tace, non so per qual cagione; ma sempre sarà, perchè non gli torna a conto il dirlo, cioè che Stefano, il quale di lì a poco gloriosamente morì, nella mentovata lettera VIII. esorta Pippino con le precise parole (*a*) *atque optimum, & felicem finem in causa Fauctoris tui B. Petri adhibere jubeas, ut Civitates reliquas, quæ sub unius Domini ditione erant connexæ, fines, Territoria etiam, & loca Saltora in integrum Matri tuæ Spiritali Sanctæ Ecclesiæ restituere præcipiatis, ut Populus Dei, quem à manibus Inimicorum redemisti, in magna securitate, & delectatione, tuo auxilio adjutus vivere valeat; quoniam & Filius Deo amabilis Fulradus fidelis vester, omnia conspiciens, satis testatus est, quòd nequaquam ipse Populus vivere potest extra earum fines, & Territoria, atque possessiones absque Civitatibus illis, quæ semper cum eis sub unius Domini ditione erant connexæ.*

(a) Duchesn. Hist. Franc. tom. 3.

Dal che risulta manifestamente, che non si pretendeano da questo Sommo Pontefice altre Città, che le promesse da Desiderio, le quali già abbiamo veduto quante, e quai fossero, e solo quelle, che sempre *sub unius Domini Ditione erant connexæ*, e che l'Abate Fulrado, informatissimo d'ogni cosa, avea bastantemente conosciuto, che *nunquam ipse Populus Dei vivere posset extra eorum fines*.

Se Parma e Piacenza fossero sempre *connexæ* sotto il Dominio degli Esarchi, che tanto importano le suddette parole; e se *Populus Dei*, che a mio parere in cotesto caso dee intendersi pel Romano, non potesse vivere fuori de' confini, e de i Terrirorj d'esse Città, lo dica il cortese Lettore, e lo decida anche l'Avversario, volendolo fare colla solita ingenuità sua. Posto ciò, e fatta questa picciola osservazione, andiamo avvanti.

Sino che visse Pippino non osò Desiderio, che temeva al pari della potenza la molta fortuna d'un tanto Principe, tentar novità alcuna contra Roma e l'Esarcato; anzi dagli antichi annali franchi si scorge, che la Reina Berta, o sia Bertrada, Madre di Carlo Magno, nel Viaggio che fece in Italia, ottenne che da Desiderio si consegnassero al Papa alcune Città; imperciocche *fuit Berta Regina in Longobardia ad placitum contra Desiderium Regem, & redditæ sunt Civitates plurimæ ad partem Sancti Petri*; e negli annali Petaviani, tutti registrati dal Duchesne (*b*) si legge la stessa cosa.

(b) Duchesn. Hist. Franc. tom. 2 Pagius in Vit Steph. II. sive III.

Morto Pippino l'anno 768. cominciò Desiderio a palesare gli occulti suoi vasti disegni, ed agittando nel suo ambizioso animo l'intero Dominio d'Italia, nell'anno 773. si accinse all'impresa; Si mosse da Pavia con un formidabile Esercito, ed entrato nelle Terre della Romagna, e della Pentapoli, mette a sacco, e devasta le sacre e le profane cose; occupa la maggior parte dell'Esarcato, e s'incammina alla volta di Roma. La cagione pubblicata dal Rè Desiderio d'intraprendere questa Guerra, fu perche Papa Adriano ostinatamente ricusò di consecrare in Rè di Francia il figliuolo di sua figlia e di Carlomanno morto l'anno 771., pretendendo il Longobardo Regnante rendere con la consecrazione del Sommo Pontefice questi giovani Principi abili al Paterno Regno, usurpatoli da

Carlo,

Carlo, a cui fece subito ricorso il Pontefice, implorando il di lui ajuto.

Mandò immediatamente Carlo Ambasciadori a Desiderio, *deprecans*, dice Anastasio (*a*), *ut easdem, quas abstulerat, pacificè redderet Civitates, & plenarias parti Romanorum faceret justitias*, aggiungendo lo stesso Autore, che *nihil enim obtinentes ipsi Missi Francorum ad præfatum & regressi sunt Regem. Tunc aggregans ipse & Carolus universam Regni sui Francorum Exercituum multitudinem, atque ad occupandas Clusas ex eadem suo Exercitu dirigens*, passò in Italia.

(a) *Anastas. in Vita Adriani I.*

Si venne fra le due Nazioni al cimento dell'arme, e vinto Desiderio, si diede ad una vergognosa fuga, chiudendosi in Pavia: cinse senza dimora alcuna Carlo la Città con istrettissimo assedio, e nello stesso tempo si portò con parte dell'Esercito a Verona, in cui si era ritirato Aldegisio, ed espugnatala, di bel nuovo si ricondusse a Pavia, e di là senza rallentar punto l'assedio si partì per Roma, mosso dal desiderio, che avea questo Principe di venerare la Tomba de' Santi Apostoli, e fu sì sollecito nel viaggio, *ut in ipso Sabato Sancto*, come attesta lo stesso Anastasio, *se liminibus præsentaret Apostolicis*. E potè benissimo Carlo Magno, passando per la Toscana, portarsi con tanta celerità a Roma, perchè di già egli avea, durante l'assedio di Pavia, sottoposte al suo Dominio, come dice l'antica Cronaca Novalicense (*b*) *Urbes universas*, che erano all'intorno d'essa Città, *scilicet Eporediensem, Vercellas, Novariam, Placentiam, Mediolanum, Parmam, Terdonam, atque eas, quæ circa mare sunt cum suis Castellis*.

(b) *Chron. Noval. excerptum de expeditione Caroli Mag adversus Longob. Duchesn. tom. 2. pag. 226.*

Lo ricevè con festa e giubilo grande Adriano, onorandolo con estraordinaria solenne pompa, e dopo molte Ecclesiastiche funzioni, la feria quarta *scilicet Pascatis*, che era il dì 6. Aprile, il Pontefice con paterno amore lo pregò, *ut promissionem, quam ejus sanctæ memoriæ Genitor Pipinus Rex & ipse Præcellentissimus Carolus &c. fecerant Beato Petro & ejus Vicario &c. adimpleret in omnibus*. Onde questo Principe *cumque ipsam promissionem, quæ in Francia in loco, qui vocatur Carisiacus facta est, sibi relegi fecisset &c. complacuerunt illi, & ejus Judicibus omnia, quæ ibidem erant annexa &c. propria voluntate, bono & libenti animo*: dice il Bibliotecario (*c*), *aliam donationis promissionem ad instar anterioris ipse Carolus &c. ascribi jussit per Etherium &c. ubi concessit easdem Civitates & Territoria B. Petro, easque præfato Pontifici contradi spopondit*.

(c) *Anastasius in Vita Adriani.*

Da questo chiarissimo favellare di Anastasio, e dalla lettera poco fa da me fedelmente registrata, si vede apertamente, che i Pontefici, ed in particolare Adriano altro non pretese da Carlo, ed egli nulla di più per allora gli concedette, che la confermazione della donazion di suo Padre Pippino, che si restringea alla Pentapoli, ed all'Esarcato nel modo, ch'io di sopra ho dimostrato; e così l'intese il Cardinale Sfondrati (*d*) dicendo: *sequenti anno, sedente ad Ticinum Exercitu, Carolus cum Regni sui Ducibus Romam profectus, illic Pascalia agitat, donationem à Pipino factam sua omniumque Regni ordinum auctoritate confirmat*; e prima di lui Onofrio Panvino (*e*) *Carolus Magnus (quippe Ravennam cum Exarcatu &c.) Flaminiam & Picenum de Longobardis captos Sedi Romanæ liberalissimè largitus est*. E con più chiarezza di tutti l'uno e l'altro Pagi (*f*) il primo nella sua Critica, ed il secondo nelle Vite de' Pontefici, che così scrivono: *constat enim ex Epistolis Adriani Papæ Carolum Civitatibus & Provinciis, quas Pipinus Pater Apostolicæ Sedi concesserat, plurimas addidisse, sed hæc nec omnes simul, nec hoc anno datæ sunt; currenti enim anno Donationi à Pipino Patre*

(d) *Regal. Sacerdot lib. 1. §. 5. pag. 179.*

(e) *Honufr Panv de comit Imperat pag 363.*

(f) *Pagius in critic. Baron. ad ann. 774. alter Pagius Breviar gest. Roman Pontif. in Vita Adriani Primi.*

factæ

factæ superaddit Ducatum dumtaxat Spoletanum, de quo Adrianus Pontifex meminit in Epistolis ante annum 781. Carolo directis, ut videre est ex Codice Carolino; neque enim sermonem ullum habet præterea, nisi de Pentapoli, & Exarcatu Ravennatensi, seu de donatione à Pipino Patre facta, & de Patrimoniis Sabiniensi, atque de aliis in Corsica, in partibus Tusciæ, Spoleti, & Beneventi, & in Territorio Neapolitano, & disertè de Sabiniensi legitur in Epistola LXIX. ejusdem Codicis Carolini pro luminarium concionationibus, atque alimentis Pauperum, concessa fuerant, ut pluribus probat Cointius in annalibus Ecclesiasticis ad annum 774. num. VI & seqq.

Questo erudito Scrittore avea prima osservato all'anno 760. num. VII. che per la lettera XXI. del Codice Carolino si distinguono i Patrimonj dalle ragioni, e dalla giurisdizione de' Luoghi, de' Confini, e de' Territorj, ed anche dal Dominio delle Città: *nam jura, loca* (dice egli) *fines, & Territoria Civitatum pertinent ad donationem Pipinianam, partemque constituunt Principatus, à Pipino Rege Pontifici Romano collati, patrimonia verò tum intra, tum extra donationem Pipinianam constituunt*. La qual riflessione serve mirabilmente per intendere le lettere dello stesso Codice, registrate sotto i numeri LXIX. LXXVIII. LXXXI. LXXXVI. riferite da i Pagi, i quali ne' respettivi luoghi, da me indicati proseguono secondo l'ordine e la Cronologia de' tempi a recitare di mano in mano quanto andò esso Carlo donando alla Chiesa, ogni qualunque volta si portò a Roma: e cotesta diligenza prima di loro eruditamente la usò il Cointe (*a*) il quale bramerei che si leggesse da ogniuno attentamente, perchè mette molto bene in chiaro la verità.

(a) *Coint annal. Eccles. Fran. ad ann 774. n. 12. & seqq.*

E qui sia lecito fare un'altra necessaria osservazione, cioè che nè in questa, nè in tutte le novantanove lettere del Codice Carolino, le quali danno un gran lume a questa Storia, si legge un sol periodo, da cui possa nascer dubbio nella mente del leggitore, se Parma e Piacenza debbano intendersi tacitamente comprese, o nell'una, o nell'altra donazione, e posso francamente sostenere essere lo Storico Romano quel solo, il quale voglia pensare, che vi s'includano espressamente: quando queste Città nè men si nominano, dirò così, di cenno, o di passaggio nelle lettere del Codice Carolino, come potrà degnarsi di osservarlo il saggio Leggitore.

Ma perchè mi affatico io a far tutte queste osservazioni tanto opportune? Si è impegnato il nostro Avversario a voler sostenere, che lo Stato di Parma e Piacenza sia parte, se non della Pippiniana, per lo meno della Carolina donazione. Onde leggendo egli in Anastasio, trascritto di parola in parola dall' Autore della Cronaca di S. Vincenzo a i fonti di Volturno, che Carlo confermò la donazione di suo Padre *per designationem confinium*, egli pretende di poi, che i confini sieno espressi dalle parole, che succedono immediatamente, cioè *à Lunis cum Insula Corsica, deinde in Suriano, deinde in Monte Bardone, inde in Verceto, deinde in Parma, deinde in Regio, & exinde in Mantua, atque Monte Silicis, simulque universum Exarcatum Ravennatium, sicuti antiquitus erat, atque Provincias Venetiarum, & Istriam, nec non et cunctum Ducatum Spoletanum & Beneventanum.*

Istoria Romana pag. 14.

Ma mi perdoni il Censore del Conte Caroelli; egli per sostenere i suoi inganni s'abbaglia volontieri da se medesimo. Che Carlo Magno confermasse la donazione di suo Padre *per designationem confinium*, io graziosamente glielo concedo, siccome con altrettanta generosità gli

transmetto, che per ingiuria de' tempi (secondo che ei suppone) sia ito a male *il Diploma stesso di questa donazione*, e che perciò quai fossero questi confini non vi sia chi possa presentemente additarlo; ma che poi pretenda di farci credere, che quel *à Lunis cum Insula Corsica*, e colle altre Terre, che seguono, le prenda il Bibliotecario, e le descriva per modo di confini; questo con sua buona pace è un chieder troppo, anzi un volere, che si confessi sciocco, chi gli facesse la cortesia di crederglielo.

Nè Girolamo del Monte *de Finibus regendis*, nè Istorico, nè Legulejo, nè Notajo alcuno, quantunque scimunito, sarebbe giammai caduto nello *sconcio errore* di descrivere in cotesta guisa; non dirò mica i confini di Provincie, o di Città, ma nè pure i limiti d'un picciol campo di cento misure, che noi chiamiamo pertiche.

Come mai si puo dare, che il *cum*, e l'*in* (giacche vuole l'Avversario, ch'io faccia anche da Grammatico) debbano servire per dizioni, o siano preposizioni, esprimenti i confini di Città, e Provincie, le quali si descrivono con tutt'altre preposizioni, che coll'*in*, e col *cum*. Significa pure nel suo perfetto senso l'*in* stato, ed egli è pure il *cum* tal'ora preposizione strumentale, ed è pur cosa chiara, che spesse fiate denota compagnia? dice pure Anastasio *cum Insula Corsica, & deinde in Suriano*? Bella cosa in verità figurarsi, che *à Lunis* vi un confine invariabile, e di poi *cum Insula Corsica* un' altro, da Corsica pianpiano ritorna lo Storico a piedi asciuti il Mare, e se ne va *deinde in Suriano, deinde in Monte Burdone, deinde in Berceto*, e questi in senso suo sono più confini; di là, perchè la strada è diritta, si porta in Parma, *deinde in Parma*, e questa Città la nota con lettere più grandi delle altre, e di poi corre a Reggio, *deinde in Regio*, da questa Città fa egli un picciol salto di là da Pò, e cammina a Mantova, *& exinde in Mantua, & Monte Silicis*. Io pregherei volontieri lo Storico a non andar più innanzi; ma chi vuol fermarlo in mezzo ad un corso così veloce? Già lo veggo giunto a Ravenna, *simulque universum Exarcatum Ravennatium, sicuti antiquitus erat*, e questo in sentenza sua è un' altro confine, *atque Provincias Venetiarum, & Istriam, nec non et cunctum Ducatum Spoletanum, & Beneventanum*, e tutte queste Provincie sono pure i confini d'una sì *strepitosa donazione*.

Per conoscere però se coteste Città e Provincie si descrivessero dal Bibliotecario per additarci i confini della Carolina donazione, o piuttosto affine di mostrare quanto in suo senso fu donato alla Chiesa, o per meglio dire per far conoscere i Patrimonj renduti, perchè occupati in esse Città e Provincie da' Longobardi; crederei, che in vece di seguitare più oltre la traccia dello Storico Romano, fosse sicuro consiglio ricorrere all'interpetrazione, che diedero a questo luogo, troppo alterato d'Anastasio, il Cointe, e Biondo Flavio; Mi persuado, che questi Autori ne sappiano quanto saper ne puo il Censore del Conte Carpelli, e che abbiano scritto non per passione, ma per dar lume ad un punto d'Istoria tanto controverso, ed oscuro. Onde se ci appiglieremo alla loro opinione, giugneremo certamente a comprendere quella verità, ch'ei ci vorrebbe confondere.

Osservo dunque, ch'esso Cointe descrive questo luogo d'Anastasio, ma non già nel modo strano e capriccioso, tenuto dall' Avversario; imperciocche questo diligente Istorico, e Geografo peritissimo ci mette sotto gli occhi coll' avvertimento de' veri confini, quai furono le Città donate

alla

alla Chiesa, e le Provincie destinate a formare il Regno d'Italia; ed acciocche possa per un'altra volta apparare il Censor del Conte Caroelli a meglio descrivere i limiti delle Provincie, vuo quivi registrare fedelmente le parole dell' Autore (*a*): *Capta Papia, missoque in exilium Desiderio, Rex Karolus, ut præcitatus Annalista Petavianus prosequitur, missis Comitibus per omnem Italiam, idest per omnes Ditiones Regni Longobardici, lætus S. Petro reddidit Civitates, quas debuit, dispositisque omnibus alacer venit in Franciam; Hic Textus Regnum Longobardiæ in duas partes dividit, quarum altera, ut in donationibus Pipiniana & Carolina continetur, Sedi restituitur Apostolicæ, altera Imperio Caroli asseritur; In donatione Pipinina, præter Narniam Romani Ducatus Urbem, ea pars Italiæ compræhenditur, quæ Musone amne versus ortum, Scultennâ, & Pado fluviis occasum versus Tartaro & Pado fluminibus, atque Adriatico Mari versus Septentrionem, Appennino Monte versus meridiem terminatur; Pipininæ donationi Carolina totum penè Ducatum adjecit Spoletanum, qui medius est inter Pentapolim, & Ducatum Romanum, seu versus Septentrionem (contiguus donationi Pipininæ) versus meridiem Ducatui Romano, ubi Narniam ad Narem amnem Francorum donationi cæteræ Longobardorum Ditiones accesserunt.*

(a) *Coint. annal. Eccl ad ann. 774. n. 26.*

Regnum Longobardicum partim Mari Mediterraneo; partim Imperio Græcorum, seu Ducatibus Romano, & Neapolitano, meridiem versus, claudebatur, Francis, qui totam potiebantur Galliam, conterminum erat versus occasum, itemque versus septentrionem iisdem Francis, quibus Alemania, & Bojoaria parebant, nec non et Hunnis, quorum Sedes in Pannonia; constant hæc ex variis annalium nostrorum locis, in quibus actum de Francicarum Ditionum limitibus; versus ortum Longobardi Græcos contingebant. Ad Regnum Longobardorum pertinebant insignes Ducatus Spoletanus, Forojuliensis, & Beneventanus. Hunnis finitimus erat Ducatus Forojuliensis. Imperio Græcorum Spoletanus, & Beneventanus erant propinqui. Carolus igitur, extincto Longobardorum Regno, Dominationem suam per Italiam ortum versus spatiosissimè dilatavit usque ad Silarum, oggi il Selo; & *Cerbalum*, ora il Cervaro *bodierni Regni Neapolitani, fluvios, quorum ille in Mare Tyrrenum, hic in Adriaticum exoneratur. Id affirmat Monachus Egolismensis; Ditionis enim Carolinæ fines ab ortu ad occasum sic extendit. Tenuit Dominus Carolus, Deo largiente, in potestate sua omnem Terram de Monte Gargano usque &c. lapsu temporis auctus est Ducatus Beneventanus, ut ex ejus divisione patet anno Christi DCCLI. inter Aldegisum, & Siconolfum facta.*

E Biondo Flavio ci afficura bensì, che il Bibliotecario *enumerat* (*b*) *idem signanter, quæ per id temporis a Longobardis recepta fuerunt Pontifici consignata*; ma non asserisce egli già, che descrivesse Anastasio le Città, e le Provincie, che numerava *per confini invariabili*; anzi confessa il Flavio, che Anastasio non dà per confine Parma, e Reggio, ma che *Parmam postea nominat, atque Regium, quæ licèt Exarcatus essent, semper antea in Longobardorum duraverant potestate*; E benche abbia il Biondo ampliato quanto più ha saputo la descrizione d'Anastasio, e siasi ingegniato di spiegarla al meglio, che potè, stante l'inverisimilitudine grande, e la manifesta alterazione delle cose, che in se contiene, come orora lo farò conoscere, non pertanto gli cadde mai nella

(b) *Biond Flav. decad 2 lib. 1. pag. 157. in fine.*

 fanta-

fantasia di voler, che fosse descrizion di confini, ne dà per certo ciò, che contro l'evidenza riferisce l'Autore Romano.

Ed in vero, ben' esaminato questo luogo d'Anastasio, e letto con attenzione, chiaramente apparisce quanto sia imperfetto, oscuro, ed alterato non men nel senso delle parole, colle quali è conceputa la confermazione, che fa Carlo della donazione di Pippino suo Padre, che nella sostanza della stessa confermazione. Anzi chi ben rifletterà a tutto il di lui contesto, conoscerà, che questo Autore per troppo abbagliamento di passione a favor della Sede Apostolica, si è contraddetto da se medesimo; ed acciocche vegga il Lettore; ch' io non lo incolpo a torto, si rammenti, che prima ei disse, come Adriano addimandò, e Carlo gli concedè la confirmazione di quanto suo Padre avea donato alla Chiesa, e che di poi riferisce tutt' altre Città e Provincie, che le donate da Pippino a San Pietro; onde non potrà mai scusarsi Anastasio, nè conciliarsi ciò, che ci lasciò scritto in questo luogo, con quanto registrò prima nella donazione Pippiniana, se non ci serviamo dell' avvertimento, datoci dal Cointe, cioè, ch' egli abbia quì fatto menzione delle suddette Città e Provincie, non già perchè l'intendesse donate alla Sede Apostolica; ma solamente per additarci i Patrimonj, che in esse furono da' Longobardi occupate, e che in vigor di quest' atto di Carlo vennero restituire alla Chiesa.

Ed acciocche conosca il Lettore con evidenza, che questo medesimo luogo del Bibliotecario o è falso, ed interpellato, o che veramente dee intendersi nel senso da me esposto, si compiaccia di osservare le lettere del Codice Carolino, che non possono mentire, gli Annalisti contemporanei, e 'l Testamento di Carlo Magno. Dalla lettera XLIX. scritta da Adriano l'anno 776. siamo certificati, che questo Sommo Pontefice pregò Carlo Magno, che si compiacesse di adempiere quelle promesse da lui già fatte alla Chiesa Romana, comandando, che le venisse ogni cosa restituita a tenore della promissione, e le parole della lettera sono le seguenti: *quæ per diversos Imperatores & Patricios, etiam & alios Deum timentes pro eorum animæ mercede & venia delictorum in partibus Tusciæ, Spoleto, seu Benevento, atque Corsica, simul & Savinienſi Patrimonio B. Petro, Sanctæque Dei & Apostolicæ Ecclesiæ concessa sunt, & per nefandam Gentem Longobardorum per annorum spatia abstracta, atque ablata sunt* (a); e nella lettera LV. abbiamo, che lo stesso Pontefice caldamente esorta quel religiosissimo Principe: *ut Episcopos illos, idest Civitatis Pisanæ, seu Lucanæ, Regii ad proprias Sedes, seu Ecclesias, & Plebes eis commissas absolvere jubeatis reverti, quia ita bene Rex Excellentissime Fili animæ tuæ expedit.*

(a) *Pagi in crit. Baron ad an. 776. n. 2. in fine.*

Queste dimande dunque, e queste espressioni apertamente dimostrano, che nè la Corsica, nè i Ducati di Spoleto e Benevento, nè Reggio, nè le altre Città, poco fa mentuate, furono da Carlo donate in Signoria ed in Dominio della Chiesa, altrimenti sarebbe stato superfluo, anzi impropriissimo, che Adriano con tanta premura avesse pregato Carlo Magno di ordinare, che gli fossero restituiti i Patrimonj della Santa Sede, che in quegli Stati si ritrovavano, e che al Vescovo di Reggio non s'impedisse il ritornare al suo Vescovado; poiche potea, s'egli ne fosse stato il Padrone far tutto questo da se solo senza chiederlo a Carlo.

Innoltre quanto sinquì si è detto, si fa via più manifesto e dal Testamento del medesimo Carlo, e dagli antichi Annali Franceſi: veggiamo dal primo, che la Città di Reggio, ed il Ducato di Spoleto furono lasciati dall' Impe-

Imperadore a Carlo il Giovane, sostituito con Lodovico suo Fratello a Pippino Rè d'Italia ivi: *usque ad fines Regentium, & ipsum Regium &c. & quidquid inde Romam pergenti ad lævam respicit de Regno, quod Pippinus habuit, cum Ducatu Spoletano, hanc portionem sicut prædiximus, accipiat Carolus.*

Dagli Annali poi di Eghinardo, o siano Lauresamensi, apparisce, che il Ducato di Benevento nel tempo, in cui Carlo Magno confirmò la donazione di suo Padre, non era stato peranche tolto a i Longobardi, ma che solamente l'anno 781 e così otto anni dopo: *pace undique parta, statuit Romam proficisci, & partem Italiæ, in qua Beneventum situm est, aggredi conveniens esse arbitratus, ut illius Regni residuam portionem suæ potestati subjiceret*; come succedè al riferire di cotesto Autore, veramente contemporaneo più che il Bibliotecario. Questa impresa di Carlo, e l'intero Dominio da lui serbatosi in que' Ducati, lo provano manifestamente tutti gli antichi Annali, registrati dal Duchesne nel tomo 2. della sua Storia, che troppo lungo sarebbe riferirli quì tutti, bastando solo quello antichissimo, che si vede alla pagina XVI. il quale così parla: *anno 789. eodem anno commissum est bellum inter Græcos & Longobardos, Duce Spoletano, cui nomen Hidelbrando, seu Duce Grimoaldo, quem Dominus Rex posuit Ducem super Beneventanos.*

E finalmente, acciocche apparisca che nè Carlo Magno donò alla Chiesa i Ducati di Spoleto, e Benevento, nè la Venezia, ò sia Istria, si accontenti il Lettore di riconoscere Ericio Puteano (*a*) il Sigonio (*b*) il Biondo Flavio (*c*) e vedrà che questi Autori, fondati tutti nell'autorità di Scrittori antichi, e contemporanei, narrano con molta distinzione i Personaggi, a' quali Carlo Magno diede in Governo quelle Provincie; anzi il Flavio colla scorta di Alcuino dice di più: *constat imò nobis, quod etiam Alcuinus habet, Aregisum Ducem Beneventanum, qui Romano Pontifici subjectas Campaniæ Urbes pertentaret, & multis sæpe numero afficeret incomodis, a Carolo admonitum quievisse*; segno assai chiaro, che questo Duca era Vassallo, non già del Papa, cui tanto molestava, ma dell'Imperador Carlo, da cui ammonito s'acquietò.

(a) *Eric. Putea. Hist. Barbar. lib. 4.*

(b) *Sigon. de Reg. Ital. lib 4.*

(c) *Blond. Flav. Hist decad. 2. lib 1 pag. mihi 159.*

Bramerei, che a sì chiare prove si acquietasse anche il nostro Avversario, che confessasse troppo essersi abbagliato il suo Anastasio, allorche estese tanto le fimbrie dell'atto strepitoso della donazione di Carlo Magno, e che si contentasse una volta di credere che, fino da' primi anni furono Mantova, Parma, e Reggio membri del Regno de' Longobardi, e sempre sottoposte al Dominio de' loro Rè, ed indi de' Cesari Franchi, Occidentali e Orientali, e che con assai immoderata passione, o pure con manifesto equivoco si nominano dal Bibliotecario, quando non abbia egli ciò fatto per indicare (come si è da me già osservato) i Patrimonj della Chiesa Romana, che furono in quelle, ed in tant' altre Città occupati da i Longobardi, e restituiti alla Sede Apostolica per ordine di Carlo Magno.

E per ultimo desidererei, che conoscesse una volta la poca ragione, ch' egli ha d'innalzar questo suo unico Atlante persino al terzo Cielo, e che rispetto all' Emilia, da lui mentuata nella donazione di Pippino, non merita tante laudi, nè l'encomio di *maggiore d'ogni eccezione*; e quando non voglia lo Storico Romano conoscere questa verità, confessi per lo meno con Monsignor Ciampini (*d*) Prelato della Corte Romana, che questo libro de' fatti de' Sommi Pontefici non fu scritto tutto dal Biblio-

(d) *Jo. Chiamp. in exam. lib. Pont.*

tecario

(a) Petr. Lamb. Bibliot. Cesar. lib 2. pag. 924.
(b) Martinel in sua Roma pag. 409.
(c) Petr Hallo. in defens. Oringen. cap. 16.

tecario; ma che molte Vite de' Papi furonvi innestate, ed intramesse, o pure adulterate da mano poco fedele. Quindi con gran fondamento disse Pier Lambeccio (*a*) che tal' istoria, attribuita ad Anastasio: *multis erroribus, & incertis, & a veritate alienis referta est.* E Fioravante Martinelli, Bibliotecario della Vaticana (*b*) attesta: *quod dictum opus multa continet a veritate aberrantia, & secum pugnantia*, come io dissi di sopra; e Pier Halloix (*c*) chiama l'Autore di cotesto libro *deformatorem veritatis, & fœdarum allucinationum collectorem.*

C A P. X.

Si dimostra, che dopo d'aver lo Storico alterato il testo d'Anastasio, e fintosi i confini della Carolina donazione, si appiglia, novamente con manifesto raggiro all' Emilia, e si sforza includerla negli stessi confini; e per giungnere a questo disegno descrive le antiche Regioni d'Italia, e passa sotto silenzio i nomi, che Carlo Magno, vinto Desiderio, le diede. Onde quì si prova, che la descrizione dell' Avversario non giova, che per confondere la verità, la quale solo si puo conoscere colla novella divisione fatta da Carlo, da cui, s impose alle Terre donate alla Chiesa il nome di Romagna, ed alle Provincie, ch' egli ritenne per se quello di Lombardia, in cui rimasero, e tuttavia si annoverano Parma e Piacenza, Reggio e Modana.

NOn accade pregar l'Avversario ad arrendersi, perchè di già si è proposto di voler sostenere ad ogni costo della verità il suo assunto; Onde fatta ch'egli ha sì bella e capriciosa descrizione de' confini, soggiugne nel cap. VIII. della sua Storia, che nelle citate parole d'Anastasio non si nomina l'Emilia, siccome era stata espressamente nominata da Pippino; e per qual cagione sia tutto ciò succeduto, ce lo spiega egregiamente bene: *perchè nella donazione di questo parla in genere, laddove Carlo Magno, circonscrivendo le Provincie per via di confini immutabili, e di Luoghi, e di Città limitanee, non ebbe necessità di nominar l'Emilia.*

Siccome è falsissima la prima proposizione, che Anastasio, narrando la donazione di Pippino, parlasse in genere, avendo io di sopra fatto vedere, ch' egli distintamente, e con molta specialità nominò tutte le Terre, donate alla Chiesa da Pippino: così più strana, e capricciosa è la seconda, colla quale s'impegna di sostenere, che le Città, descritte dal Bibliotecario nell' altra donazione di Carlo Magno, debbano prendersi *per via di confini immutabili*; e chiamarsi *luoghi limitanei*. Per provare questa verità immancabile, io osservo, che quando il Bibliotecario fece passare l'Abate Fulrado *per singulas Civitates Emiliæ*, volle l'Autor nostro, che questa Emilia fosse interamente donata al Papa: ed ora, che di questa non si fa menzione alcuna nella Carolina donazione, pretende, che vi si debba intendere, perchè se la finge compresa nella sua troppo vasta idea, come ho mostrato pocanzi.

Si avvede nondimeno l'astuto Scrittore, che, quanto egli hà detto fin quì, poco, o nulla rileva al suo disegno; onde s'appiglia ad un' altro parti-

partito, e passa ad insegnarci, che furono in uso anticamente *cinque varie divisioni d'Italia, cioè d'Augusto, di Strabone, di Adriano, di Tolomeo, e di Costantino &c.* ma *che niuna di queste correa più in tempo di Carlo Magno, ma bensì un' altra seguitata dall' Anonimo Ravennate, e da Paolo Diacono, e che entrambi di concerto annoverano nell' Italia XVIII. Provincie, la decima delle quali è l'Emilia, a cui immediatamente nell' undecimo luogo succede la Flaminia, ed indi nel duodecimo il Piceno.* Asserisce innoltre lo Storico nostro, che può dirsi anche Geografo eccellentissimo, che *queste Provincie non erano a caso unite insieme; ma ad arte, come quelle, che tutte e tre stavano sotto il Governo dell' Esarcato di Ravenna.* Istoria Romana pag. 15.

Che queste tre Provincie, scacciati i Goti, fossero interamente sotto il Governo degli Esarchi, egli è verissimo, anzi eravi l'Italia tutta; imperciocchè dagl' Imperadori di Costantinopoli, cominciando da Giustino, ella fu governata in modo di Provincia, e di Reina fu fatta Serva; onde, se volessimo intenderla in cotesto senso, ella dovrebbe essere tutta quanta dell' Esarcato; che di poi ne' successivi tempi, e dominando i Longobardi, stessero esse tre Provincie interamente sotto il Governo degli Esarchi, questo è ciò, che si niega, e che il Censore del Conte Carpelli non prova, nè proverà mai.

Nè per deludere il Lettore gli giova lodar tanto Paolo Diacono, e dire, che *brevemente, ma da Maestro descrive l'Emilia con queste parole: Emilia a Liguria incipiens inter Appenninas Alpes, & Padi fluenta versus Ravennam pergit*, e che *locupletibus Urbibus decoratur Placentia scilicet, Parmaque, Regio, & Bononia, Corneliique foro, cujus Castrum Immola appellatur*; imperciocchè tutti gli Eruditi sanno, che tal descrizione non serve al caso nostro, e lo Storico avrebbe dovuto in questo luogo aggiugnere, che Paolo Diacono fa precedere la divisione d'Italia alla venuta de' Longobardi, per informar la posterità in quali e quante Regioni si distinguesse in que' tempi; ma che acquistata da loro la più bella parte d'essa Italia, ne formarono un fioritissimo Regno, a cui per la testimonianza dello stesso Paolo Diacono, mutati gli antichi vocabuli si diede il nome di Lombardia, come con ammirabil chiarezza lo esprime quest' Autore nella sua Istoria Miscella colle formali parole (*a*): *Interea Irene misit Joannem Sacellarium, & Logothetam in Longobardiam, una cum Aldegiso, dudum majoris Longobardiæ Rege, quem illi Theodatum dicebant ad ultionem inferendam si possent in Carolum, & quosdam subducendos ab illo.* Istoria Romana pag. 15.

(a) Paul. Diac. Hist. Miscell. lib 23. edit. Mediol. ann. 1723.

Quindi è, che il nostro Avversario come ben versato nella lezione di Paolo Diacono, colla candidezza sua propria, dovea anche farci sapere che, all'età di Carlo Magno, già erano mutati questi vocaboli, e che la maggior parte dell' Emilia, e dell' altre Provincie avevano presa un' altra denominazione, e si chiamavano Lombardia.

Vaglia per tutte oltre questa di Paolo Diacono la testimonianza del celebre Ottone Vescovo di Frisinga, il quale autentica mirabilmente bene il mio assunto colle seguenti parole (*b*): *Superiorem Italiam florentis Romæ temporibus divisam fuisse in Emiliam, Liguriam, & Venetiam, sed post ascensum Longobardorum in Italiam Emiliæ terminos ita fuisse arctatos ut intra eam Provinciam substiterit, quæ barbaro vocabulo Romaniola dicta est, quippe Romæ propria.*

(b) Otto Frising. lib. 2. cap. 13.

Di questa verità ne abbiamo dato di sopra una prova assai chiara, raccon-

raccontando il viaggio, che la Regina Berta fece in Italia, dicendo gli antichi annali Franchi, registrati dal Duchesne (*a*) che *fuit Berta Regina in LONGOBARDIA ad placitum contra Desiderium Regem*, e lo stesso Duchesne (*b*) ci dà due manuscritti antichissimi, uno de' quali fu di Giovanni Till, e l'altro, che si conserva nella Biblioteca del Senatore Pitavio, e tutti e due contengono gli annali de' Franchi dell'anno 708. all'anno 808., da' quali si conferma quanto io son per provare, mentre dicono che l'anno 754. *Bonifacius martyrium suscepit, & Chiltrudis mortua est, & Carolomannus obiit, & Rex Pipinus abiit in LONGOBARDIAM, & Papa Stephanus reversus est Romam*; ed all'anno 758. ci assicurano gli stessi annali, che *Rex Pipinus perrexit iterum in LONGOBARDIAM*.

(a) *Duchesn. to. 2. Hist Franc. post secundam appendicem ad continuationem Fredegarii. Franc. Pagi. Breviar. gestor. Sum. Pontif. in Vit Steph. III. sive IV. pag. 588. tom 1.*

(b) *Duchesn. d. tom. 2. pag. 7. & seqq.*

Più manifestamente tutto ciò si autentica da Eghinardo *de gestis Caroli Magni*, registrato dal Duchesne (*c*), il quale ci assicura, che portatosi Carlo l'anno 781. a Roma: *honorificè ab Adriano Papa susceptus est, & cum ibi Sanctum Pascha celebraret baptizavit idem Pontifex filium ejus Pipinum, unxitque in Regem; unxit etiam & Ludovicum fratrem ejus, quibus & Coronam imposuit, quorum major idest Pipinus in LONGOBARDIA, minor verò in Aquitania Rex constitutus est*. Lo stesso si scorge da due fatti memorabili, descritti dal medesimo Autore (*d*) l'uno dell'anno 786., nel quale *Rex, pace undique parta, statuit Romam proficisci, & partem Italiæ, in qua Beneventum situm est, aggredi conveniens esse arbitratus, ut illius Regni residuam portionem suæ potestati subjiceret, cujus caput, capto Desiderio Rege, majoremque partem in Longobardia jam subacta tenebat*; e l'altro nell'anno 804., in cui, informato Carlo Magno da molti, che nella Città di Mantova si fosse trovata una parte del Divino Sangue di nostro Signor Giesù Cristo, fece instanza a Leone III. che procurasse di metter' in chiaro la verità d'un fatto tanto memorabile, *qui* (cioè Leone (*e*)) *accepta occasione exeundi primum in Longobardiam, quasi pro inquisitione prædicta profectus est*. Questo maraviglioso avvenimento lo racconta ancora l'Aimonio (*f*) e dice, che il Papa *in Longobardiam quasi pro inquisitione prædicta profectus est*.

(c) *Duchesn. tom. 2. pag. 239.*

(d) *Duchesn. tom. 2. pag. 244.*

(e) *Duchesn tom. 2. pag. 252.*

(f) *Aimon de gest. Franc. lib. 4. cap. 92.*

Quello però, che non lascia più dubbio alcuno, che nel secolo VIII. quando non vogliam dire fino da' primi anni dello stabilimento del Regno de' Longobardi, cominciasse tutta quella parte d'Italia, che da loro fu occupata a chiamarsi *Lombardia*, egli è il Testamento di Carlo Magno, registrato difusamente dal Baronio all'anno 806. ed estratto dalla Biblioteca del Piteo Senator Parigino, e difeso dal nostro Autore per legittimo ed indubitato; nella divisione dunque, che fa questo glorioso Imperadore della sua, non men dilatata, che felice Monarchia, fra suoi Figlj, lascia a Pippino *ITALIAM, quæ LONGOBARDIA dicitur*, a cui, premorendo senza prole maschile, sostituisce Lodovico, e Carlo, assegnando ad ogniun di loro la porzione, che gli dovrebbe in questo caso appartenere.

Cadrebbe molto ben'in acconcio registrar quì le parole di questa sostituzione, che distrugge interamente tutto quanto ha sul falso fabbricato finora l'Avversario nostro: imperoche si comprende da quella manifestamente, che Parma e Piacenza, anzi Modana e Reggio erano, come lo sono, membri di questo Regno; lo tralascio però, perchè mi riservo di farlo nello stesso luogo, in cui per se lo porta lo Storico Romano affine di

far

far comprendere al Lettore qual credito e fede meritar debbano le interpretazioni, ch'ei dà alle Scritture, ed agli Autori, che riferisce; e in tanto andremo quì sempre più dilucidando la materia, ed esaminando la cagione, il quando, ed il come seguisse la divisione delle Provincie d'Italia, ed i nomi novelli, ch'esse presero, e che ritengon anche a' nostri dì.

Abbiamo di già veduto, che nell'ottavo secolo il nome di *Longobardia* cominciava ad essere *in bocca di tutti*, per servirmi dello stesso termine, che usa il nostro Contrario, favellando dell'Emilia; Ora conviene spiegare come ciò succedesse, e per farlo colla chiarezza maggiore, prenderem lume dal proseguimento dell'Istoria. Espugnata Pavia, vinto e privato di libertà e di Regno Desiderio, sottomessa l'Italia tutta alla sovranità di Carlo, e debellati in ogni Provincia d'Europa i suoi Nemici, fu questo invitto Principe l'anno 800. acclamato in Roma dal Popolo e dal Senato Romano, e da Leone III. coronato Imperadore sopra tutto l'Occidental' Imperio, che non si vide giammai nè più glorioso, nè tanto grande e possente, quanto sotto sì Augusto Cesare, come più ampiamente si proverà da me nel luogo, in cui il nostro Avversario, si è accinto ad impugnarne la Maestà ed il Dominio; onde basterà perora riferire gli Autori contemporanei ed antichi, co' quali conviene anche Anastasio, e con essi provare, che non una sola parte, ma tutta l'Italia fu sottoposta alla sovranità di Carlo Magno, dopo che da tutti i Longobardi fu riconosciuto per loro Rè; e per non impegnarmi senza necessità a recitare un lungo Catalogo degli Autori, che pongo in margine, acciocche ogn' un possa riconoscerli, darò le parole di Eghinardo all'anno 774. (*a*): *Orandi gratia* (Carolus) *Romam proficiscitur, & cum peractis Sacris, inde ad Exercitus fuisset reversus, fatigatam lunga obsidione Civitatem* (Papiam) *in deductionem compulit, quam cæteræ Civitates secutæ sunt, omnes se Regis Francorum potestati subdiderunt, & Rex. subacta, & pro tempore ordinata Italia, in Franciam revertitur.* Co' medesimi termini esprime questo fatto Aimonio (*b*) ed il Bibliotecario nella Vita d'Adriano così favella: *nunc eandem Civitatem, simulque & Desiderium Longobardorum Regem, atque cunctas qui cum eo erant ipse Excellentissimus Francorum Rex compræhendit, & suæ potestati cunctum Regnum Longobardorum subjugavit* Nè solamente Eghinardo, Anastasio ed Aimonio favellano in questi termini, ma tutti gli Autori quì citati attestano che *Italia subjugata*, ovvero *cunctum Italiæ Regnum adeptus est*, ed altri più chiaramente *Regno Longobardorum destructo, totam Italiam sub jure Regni Francorum redigit*.

Dicono Eghinardo, e l'Aimoino, che *Italiam pro tempore ordinavit*; imperciocche allora non gli diede Carlo uno stabile, e perpetuo sistema; perchè ciò succedette solamente dopo la di lui acclamazione all' Imperio, il quale constituito di quel tempo in somma tranquillità, le maggiori cure (al riferir di Biondo Flavio) e le più serie sollecitudini del novello Cesare, e del Papa erano indirizzate allo stabilimento della quiete, della conservazione, e sicurezza di Roma, e dell' Italia tutta.

Riflettevano dunque il Pontefice e l'Imperadore che per ducento e più anni i Longobardi fatti Padroni della maggior parte di questa più nobil Provincia del Mondo, nulla più dello Straniero, e del Barbaro avevano, che il nome, non distinguendosi oramai più quali fossero gli antichi Italiani, e quali i Longobardi, e comprendevano ancora, che Gente, tanto congiunta e di sangue, e di affinità con molti Popoli Italiani, non era sicura nè saggia risoluzione, ma cosa ripiena d'infinita difficoltà,

(a) *Eghinard. annal. Franc. Duchesn. to. 2 pag. 239. & in Vita Caroli Magni apud Reuberum p. 8 9 10 22. 24 Engolesmensis p. 237 & seqq. annales Franc. Pitei p. 8. & seqq. Freberii p. 5. & seqq. Wagnerii f. 65. 66. à 71. à 92. & seqq. Ermannus Contractus pag. 155. Urstisii pag. 299. 302. Lambertus Schfnaubur. pag. 153.*

(b) *Aimon de gest. Franc. lib. 4 cap 7. Marian. Scot. p. 438. 439. Sigibert. pag. 553. & seqq. Otto Frising. lib. 5 cap 26. Gotfrid Viterb. p. 442. 454 Cronograph. Saxo pag 121 & seqq Alberic. ex Guidone pag 108. & seqq.*

ſcacciarla ; e che all'incontro il diſtruggerla ſarebbe ſtata azione molto inumana, e contraria alla clemenza d'un vero Ceſare, e del Capo viſibile della Chieſa di Dio; perciò *Pontifex* (a) ſcrive Biondo Flavio, *& Imperator conſtituerunt, ubi Sedem diu, & Status ſui fundamenta habuerat, Genti Longobardæ nomen, & ſolum Patrium conſervare, utque propinquior, conjunctiorque nominis Romani memoria fines illis faceret certiores, haberentque illi probatæ erga Romanos fidelitatis vicinos, quibus eſſet cura, aut motus eorum compeſcendi, aut Magiſtratus renunciandi, quidquid Exarcatus Ravennatis fines complecteretur, Romandiolam placuit appellari.*

(a) Blond. Hiſt. decad. 2 lib. 1. pag. 163.

Più brevemente ancora, ma con più di vaghezza e di ſpirito ci narra coteſta Iſtoria nella Barbarica Ericio Puteano (b) dicendo che *Caroli recentem victoriam pietas & clementia auxere; nemo religioſius invaſit Italiam, nemo mitius perdomuit, Regem tantum Longobardi mutaverant, Dominum Inſubres; Sedes & fortunæ cuique integræ; nulla poſt bellum calamitas &c. Sanè debellatos hoſtes adhuc non diceres, quippe, Deſiderii Gener, Dux Beneventanis, Hidelbrandus Spoletanis; Rodgandus Forojulienſibus conſtituti, Inſubrum Regio, & quidquid in Gallia Ciſalpina Longobardi poſſederant, ab ipſa jam Gente, deducto nomine Longobardia appellata, prorſus dediſſe, amplius quam eripuiſſe victor videbatur; igitur quemadmodum in Gallia abductus Deſiderius ſolitam poſt Regnum quoque appellationem retinuit, ita poſt Deſiderium ſuam deprehenderunt eſſe Provinciam Longobardi, quia amiſerant. Verum ut & Pontificem ſcires victoriæ participem, Exarcatus Romanæ Ditioni acceſſit.*

(b) Eric. Put. Hiſt. Barb. lib. 4.

E finalmente con tutta la maggiore, e più deſiderabil chiarezza ſpiega queſta grande mutazione Carlo Sigonio nel ſuo Regno d'Italia (c) ove deſcritta l'inaugurazione, ſeguita in Roma dell'Imperadore, ci fa ſapere, che *his ille* (Carlo Magno) *honoribus inſignitus, eo inde alacrius formando Regno, atque Italiæ componendæ ſe tradidit &c. Ducatum inde Beneventanum Aragiſo Deſiderii Regis Genero, Spoletanum Hidelbrando, Forojulienſem Rodogando permiſit antiquo Fæudi jure, nunc erga ſe, quod erga Reges Longobardorum fuerat conſervato, Exarcatum Ravennatem, Ducatum Peruſinum, Romanum, Tuſcum, & Campanum jure Principatus, & ditione ſibi retenta, Pontifici permiſit; reliqua ipſe ſibi nomine Regni retinuit; Id autem fuit quodcumque Reges Longobardorum in Liguria, Emilia, Venetiaque poſſederant, Tuſcia quoque citeriori, & Cotiis Alpibus attributis, ea pars Longobardia, ſive ut poſtea dixerunt Lombardia vocata; Exarcatus Romaniolæ, ſive Romandiolæ, nomine eſt appellatus.*

(c) Sigon. de Regn. Ital. lib. 4. pag. 90.

Ecco dunque qual foſſe il Regno de' Longobardi, e quale l'Eſarcato, a cui ſi diede il nome di Romagna, affinche ſi ſapeſſe per tutti i futuri tempi, quanto s'appartenea al Rè d'Italia, ed agl'Imperadori, e ciò, che goder dovea la Chieſa Romana in ragione di Principato; e quando mai non foſſe pienamente ſoddisfatto il noſtro Avverſario, e la di lui paſſione tuttavia dubitar lo faceſſe, ſe Parma e Piacenza rimaneſſero nella Lombardia, o nella Romagna, e ſe conſtituiſſero parte dell'Eſarcato, o del Regno d'Italia, ſenta di nuovo il Sigonio, che coll' univerſal conſenſo di tutti gli Scrittori, e Geografi sì moderni, che antichi, maraviglioſamente deſcrive, quanto eſſo Eſarcato contenea, per torre a lui, ed a ſuoi aderenti qualunque difficoltà (d) *cæterum Exarcatus complexus eſt, Ravennam, Bononiam, Imolam, Faventiam, Forumpompilii,*

(d) Sigon. eadem lib. 4.

Ceſe-

Cæsenam, Bobium, Ferrariam, Comaclum, Adriam, Ficolos, & Cabellum; Pentapolis verò, Ariminum, Pisaurum, Choncam, Fanum, Senogaliam, Anconam, Auximum, Humanam, Esium, Forum Sempronii, Montem Feretri, Urbinum, Territorium Balnense, Colles, Luceolos, & Eugubium cum Castris, & finibus ad Oppida pertinentibus.

Ora se Parma e Piacenza, con Reggio e Modana rimanessero, come di già erano, nella Lombardia, o pure nella Romagna, succeduta in luogo dell'Esercato, lo dica, se vuole, l'Autor nostro; prima però, ch'ei pronuncj la sua sentenza, senta un'altra volta Biondo Flavio nella sua Italia illustrata, che gli torrà certamente il prurito di traboccar' in una troppo appassionata decisione. Egli dunque ci divide la nostra Italia in XVIII. Regioni, o siano Provincie; la prima è la Liguria, *sive Genuensis*; la seconda l'*Etruria*; la terza *Latina sive Campania, & Maritima*; la quarta *Umbria, sive Ducatus Spoletanus*; la quinta *Picenum, sive Marchia Anconitana*; la sesta *Romandiola, sive Flaminia, & Emilia*; la settima *Gallia Cisalpina sive Lombardia*; e così seguita a recitar il nome di tutte fino al numero di XVIII. Quindi passa a diffusamente descriverle una per una, e giugnendo egli alla descrizione della VI. ch'è la Flaminia o l'Emilia, cambia il nome suo in Romagna in questi termini: *pariter dicimus de Emilia, quæ in Romandiola est comprehensa, quod quidem nomen ostendimus in Historiis Carolum Magnum, & Primum Adrianum Pontificem Romanum, post oppressos, Dominioque privatos Longobardos, ea maximè ex causa indidisse, quod toto Longobardorum tempore Ravennam cum propinquis aliquot Civitatibus & Oppidis Romano Populo fidem constantissimè servavit, sed nos consuetudini adhærentes jamjam inveteratæ fines Romandiolæ intra Isaurum, sive Foliam, & Scultennam, sive Panatium amnes, Apenninumque Montem, ac Mare Adriaticum, Padusamque Paludem citra Padum, & ultra illum quidquid ager Ferrariensis ad Veronentium, Patavinorumque Paludes, & ultima usque Padi Ostia, Fornaces appellata, Mare inter Adriaticum, & Padum habet, constituimus.*

Quì si potrebbe un'altra volta avvertire lo Storico Romano, che questo è il vero modo di descrivere i confini delle Provincie, e non ciò, ch'egli si sognò d'aver ritrovato in Anastasio. Se entro poi a questi confini della Romagna vi si annoverino le Città di Parma e Piacenza, lo impari dalla descrizione della Lombardia, che ce ne fa Biondo Flavio ne' seguenti termini: *Perducta est superiori loco Romandiola &c., Lombardiæ nunc opera est impendenda; Id nomen a Lombardis tractum esse constat; quando enim Carolus Magnus, & Adrianus Primus Pontifex Romanus Nomen, ut diximus Romandiolæ, indiderunt, hanc quoque partem Italiæ aliquando dictam prius Galliam Cisalpinam, voluerunt censeri nomen Lombardiam, quæ à Longobardis X. & VIII. supra ducentos annos fuerat occupata, sic eam Romana Ecclesia ab ipso tempore citra suis in monumentis per annos sexcentum quinquaginta fecit appellari, & quamquam Verona, Vicentia, Padua, & Tarvisium Civitas, & omnis Regio Aquilejensis Ecclesiæ, ab eisdem quoque Longobardis semper fuerint possessæ: certa tamen ratione, quam ipsos descripturi Regiones afferemus, quatuor illæ Civitates, cum aliquot aliis Marchia Trevisana, & reliqua pars Italiæ illi adjacens, tum Aquilejensis, tum Forojulii Regio ab eo tempore fuerint nominatæ; sunt Lombardiæ fines Scultenna & Padus amnes, Appenninus, &*

 Alpes

Alpes citra Padum, & ultra eum quidquid intra Alpes, Benacumque lacum, & amnem ipso clauditur Pado.

Crederei, che 'l saggio Lettore dovesse restar pago del mio assunto in vista di prove così manifeste; ma perchè so che nol sarà l'Avversario, vo dargliene coll'autorità dello stesso Biondo una maggiore. Egli dunque dopo avere sì diligentemente descritti i confini della Lombardia prosiegue a narrare le Città, e Terre, che la compongono, e trà le molte ci annovera Modana, e Reggio, e giunto a Parma dice così: *Intus viæ Emiliæ Parmam Civitatem, vetustam Romanorum Coloniam*, ed arrivando a Piacenza: *post amnem Nuram primus Padum illabitur fluvius Trebia, ad cujus Ostium est Placentia &c., eaque Civitas ad annum XLIX. supra ducentesimum & millesimum, Pallavicinis Nobilibus subjecta fuit, cum nunquam prius alteri subjecta fuisset, qui non Italiæ omnis, aut saltem Longobardiæ totius Dominium obtineret.* E pure vuole il Censore del Conte Caroelli, che Piacenza sia sempre stata dell'Esarcato, donato a' Sommi Pontefici, e da loro posseduta sino dal bel principio, che i Rè Franchi si mostrarono tanto liberali e magnifici verso la Sede Apostolica di quegli Stati ch'erano dell'Imperio Romano.

Ma perchè nè pur'egli vorrà prestar fede all'autorità di sì diligente Scrittore, sprezzando tutti quei, che non parlano a modo suo, si degni il Lettore per potere da se confondere sempre più la di lui ostinazione, scorrere tutti i Geografi, mentre nè pur uno ne troverà, che non ponga nel Regno de' Longobardi, e nella Lombardia esse Città, e frà gli altri legga attentamente i Commentarj Geografici di Domenico Mario Negri (a) e vedrà, *che inter Cisalpinos Gallos Gens haud obscura Campestrem Regionem tenet; hanc modo una cum reliquis Gallorum Lombardiam, sive Longobardiam juniores appellant, quod vocabulum ad Cispadanos etiam transit*: e poco dopo descrivendo l'Emilia, dice: *post igitur Trebiam Orientem versus ad Scultennam usque Fluvium inter Appenninum, & Padum, altera Togatæ Galliæ pars fuit, quæ dein Emilia Regio dicta est, quoniam per eam Emilia ducebatur via; nunc autem Lombardiæ pars, ut in Cenomanis diximus, hujus Regionis prima Urbs Placentia est veteris ac novi nominis Romanorum Colonia.* Indi seguita lo stesso Autore a descrivere i Paesi, che in essa son posti, e dice, che la Lombardia finisce al fiume *Scultenna, sive Scutena Emiliæ seu Longobardiæ terminus in hac parte*; e passando di poi più oltre colla sua narrazione, descrive la Provincia Flaminia; *quæ postmodum Romandiola est appellata*; ed ivi più chiaramente si scorge, che Parma e Piacenza non furono mai donate alla Santa Sede.

(a) *Geograph. Comm. VII.*

L'Offmanno nel suo celebre Lesico Geografico (b) non puo dire, nè descrivere più chiaramente di quel, che fa, la Lombardia, nè io so in confermazione della verità, cha sin quì ho provato, desiderar di più, come mi parrebbe, che nulla di più potesse bramare il nostro Avversario per doversi confessar vinto; e quando ancor non lo sia, riconosca il Padre Filippo Briezio della Compagnia di Gesù nella sua opera, intitolata *Paralella Geographiæ Italiæ veteris & novæ*, e vedrà essere indubitato presso questo insigne ed erudito Scrittore, che i Ducati di Parma e Piacenza, e di Modana e Reggio, sono nella Lombardia; e lo stesso concordemente lo attestano tutti i Geografi, de' quali potrei tessere quì lunghissimo catalogo, per fargli vedere, che potea schifar la pena di mostrarci, che *l'Emilia verso Ponente era bagnata dal fiume Trebia, che presso*

(b) *Hoffman. Lexic. geograph verb. Lombard. tom. prim.*

Piacenza

Piacenza mette nel Pò, e che da Levante avea il fiume Santerno, e da Settentrione il Pò, e da mezzo dì l'Appennino. Imperciocche questa sì bella descrizione farebbe al caso, e potrebbe contribuir' alquanto al suo intento, se ella fosse fatta non da lui, ma dal suo Anastasio, e che così egli descritto ci avesse i confini della Pippiniana, o della Carolina donazione; ma che l'Avversario voglia, che Parma e Piacenza sieno comprese nella donazione medesima, sol perchè ei ci ha così ben delineato i confini dell'antica Emilia, e di quel tratto della Gallia Cispadana, o sia Togata, che rimase per solenne dichiarazione di Carlo Magno, e del Sommo Pontefice nella Lombardia, e che constituì una buona parte d'esso Regno, non vi sarà alcuno così sciocco, che voglia crederglielo, come non glielo crede Gio. Antonio Magini nella sua celebre Geografia d'Italia, che a maraviglia pruova quanto io già dissi finora, e ci assicura de' nomi di Romagna, e Lombardia, che dal Papa, e dall'Imperadore furono dati a coteste Provincie.

C A P. X I.

Si fa vedere con quanta mala fede presuma lo Storico dedurre dalle lettere LI. LII. LIV. del Codice Carolino, che tutta l'Emilia fosse donata alla Chiesa, e si prova per le medesime, che Parma e Piacenza non si comprendono nè in una, nè in altra donazione.

NOn puo lo Storico con gli scritti d'Anastasio persuadere il Lettore, che tutta l'Emilia fosse consegnata alla Chiesa da Carlo Magno; laonde pretende tirarvela colle lettere LI. LII. LIV. le quali, dice, che a lui scrisse Adriano, querelandosi, che *Leone Arcivescovo di Ravenna ritenesse in sua podestà diversas Emiliæ Civitates*, e che *non dice nè una, nè due, ma diversas.* Ma sia detto con buona pace del nostro Avversario, quest'ultima proposizione ella è un solennissimo ritrovamento, per non dir di più, che diametralmente si oppone alle lettere medesime, e maggiormente fa risultare la mala causa, ch' egli s'è proposto a difendere; Imperciocche ritorconsi piuttosto coteste lettere contro di lui, perchè con evidenza confermano la nostra openione. Il che si vedrà assai chiaramente esaminandosi le parole di esse lettere, e dandosi un'occhiata a quanto scrivono sul fatto i più saggi moderni Critici. *Istoria Romana pag. 16.*

Quì però mi giova pregare una volta per sempre il Lettore a perdonarmi il vizio, ch' io ben conosco essere in me, ed in questa mia fatica, cioè della lunghezza, e della frequenza nel citare, anche con sovverchia prolissità, le parole degli Autori. Io non ho peraltro fatto ciò a caso, ma con intenzione, ed animo premeditato, cioè, prima perchè non si opponga a me il rimprovero, ch' io feci coll' autorità di S. Agostino, al mio Avversario, il quale ha in costume d'allegare *parculas quasdam de scripturis, quibus decipiat imperitos*, e ch' egli ne tronca i discorsi, acciocche non si conosca qual sia la verità, e la mente dello Scrittore. In secondo luogo per dar più di risalto agl' inganni, che si celano sotto i di lui studiati laconismi. E finalmente per porre in quest' opera tanto meno del mio, quanto l'Istorico ha posto più del suo, poiche non si è servito degli Scrittori, a cui si è appigliato, che per farli parlare a suo piacimento.

Egli è dunque verissimo che, appena lasciata da Carlo l'Italia, Leone

Leone Arcivescovo di Ravenna, pretese, che alcune Città dell' Esarcato, e della Pentapoli fossero state da cotesto Principe concedute alla sua Chiesa; e che con questo preteso titolo tutte a viva forza le occupò; ma non è vero che, querelandosi Adriano di questo spoglio, non dicesse *nè una, nè due, ma diversas Civitates*; perciocchè quelle, le quali furono da Leone assalite, tutte le riferì il Pontefice nelle sue lettere piene di lamentazioni e di scongiuri; ed in esse pregò Carlo Magno a non lasciarsi sorprendere dagli artificj e rappresentazioni de' Messi dell' Arcivescovo, di già posti in cammino alla volta di Francia; e l'esortò anche a ritornar speditamente in Italia per reintegrar la Santa Sede, spogliata affatto di tutte quante le Città, donatele da Pippino. Veggiam dunque le parole dell' Embolo, o sia Embolio, che val' a dire la carta inserta nella lettera LI., che meglio scopriremo la verità: *Sed brachio forti usque hactenus in sua potestate detinere voluit Imolam, atque Bononiam, dicens, quod easdem Civitates nullo modo B. Petro, nec nobis concessit, nisi tantummodo eidem Leoni Archiepiscopo; unde dirigentes ibidem nostrum Missum idest Gregorium Saccellarium, qui Judices earumdem Civitatum ad nos defferre deberet, & Sacramenta in fide B. Petri, & nostra, atque Excellentiæ vestræ à cuncto earum Populo susciperet, sed nequam idem Archiepiscopus eumdem nostrum Sacellarium illuc ire non permisit &c.*, ma *de aliis Civitatibus Emiliæ, idest*: notisi ancora questa dizione *idest*, a cui mai non vuol' avvertire il nostro Istorico; ma sempre la tace: *idest Faventiam, Ducatum Ferrariæ, Comiaclo, & Forolivii, & Foropopuli, Cæsenia, & Bobio, seu Tribunatu decimo nullum hominem, exinde ad nos pro suscipiendis præceptis actionum advenire permisit; de reliquis verò Civitatibus nimirumque Pentapoleos ab Arimino, usque ad Angubium, omnes more solito ad nostri venerunt præsentiam.* Queste sono le parole della lettera LI osserviamo ora quelle della lettera LIV. *Etenim Perexcellentissime Magne Rex, postquam Vestra Excellentia à Civitate Papiæ in partes Franciæ remeavit, ex tunc tyrannico, & procacissimo intuitu rebellis B. Petro, & Nobis extitit* (Leo) *& in sua diversas Civitates Emiliæ detinere videtur.*

Ecco dunque le *diversas Civitates* del nostro Avversario, il quale al suo solito vi aggiugne del suo *non una, nè due*; ma *diversas*, tacendo di poi a bella posta quel, che non fa per lui, e che distrugge in un subito tutte le sue sottilissime riflessioni, ed è il *scilicet*, col quale immediatamente il Pontefice spiega quai sieno le *diversas Civitates Emiliæ, scilicet Faventiam, Fanum, Forumpopuli, Forumlivii, Cæsenas, Bobium, Comiadum, Ducatum Ferrariæ, sive Imolas, atque Bononiam, asserens quod à Vestra Excellentia ipsæ Civitates una cum universa Pentapoli illi fuissent concessæ.* E dopo d'aver' il Pontefice nel progresso della lettera asserito, che i Popoli della Pentapoli vivean' ubbidienti a lui, come lo furono al suo Antecessore: prosiegue a dire, *cui*, cioè a Stefano, *sanctæ recordationis Genitor tuus, simulque & præclara Excellentia tua ipsum Exarcatum*, che altro non era se non la Pentapoli, e le riferite Città: *sub jure B. Petri permanendum tradidit in omnibus firmiter permanere noscuntur.*

Facciam' ora punto fermo quì, ed andiamo osservando molte cose, che convincono apertamente lo Storico, e sempre più confermano la nostra sentenza. La prima dunque sarà, che Adriano spiega chiaramente

quai

quai sieno le diverse Città, e che sono appunto quelle tutte, che Pippino donò a Stefano, e che registraronsi dal Bibliotecario nella Vita dello stesso Pontefice colla dizione ristrettiva dell' *idest*, come si è fatto vedere a suo luogo. La seconda che, se Parma e Piacenza fossero state comprese nella donazione, e non già nel Regno di Lombardia, l'Arcivescovo Ravennate, siccome occupò tant' altre Terre di minor momento, sarebbesi intruso altresì nel possesso di Parma e Piacenza; e se assalite le avesse, e se fossero state donate alla Chiesa, Adriano, che si querelava dello spoglio degli altri Paesi, sarebbesi parimente doluto, che gli fossero state anche tolte quelle Città.

Inoltre da quanto seguita il Sommo Pontefice a narrare nella sua lettera, agevolmente si comprende, che nè l'una, nè l'altra Città mai fu occupata dall' Arcivescovo Leone, e che amendue non già nella Pippiniana donazione si comprendevano, ma nel Regno di Lombardia, in cui rimasero sempre; perocche non solamente il Papa dice ivi d'essere stato privato d'alcune, o della maggior parte delle Città, donate alla Santa Sede; ma di tutte, senzache nulla più gli restasse. Si duole, che per una tanta violenza viene dileggiato e deriso da' suoi emuli, e da' nemici della Santa Sede. E mi parrebbe, che per autenticare una tanta verità non si potesse bramare di più di quello, ch'espresse Papa Adriano colle seguenti parole: *nam prænominatas Civitates, ut dictum est, Emiliæ, ipse nefarius Archiepiscopus in sua potestate detinens, idem actores, quos voluit, constituit, & nostros, quos ibidem ordinavimus, præjicere visus est; & ecce quod nunquam speravimus in magnam humilitatem Sancta spiritalis Mater tua Romana Ecclesia venisse dignoscitur, & Nos etiam in minimam diminorationem, atque despecti esse videmur; dum ea, quæ potestativè temporibus Longobardorum detinentes, ac ordinare, & disponere videbamur, nunc temporibus vestris à nostra potestate impii atque perversi, qui vestri, nostrique existunt emuli, auferre conantur; & ecce improperatur Nobis à pluribus nostris nemicis, exprobrantes Nos, & dicentes, quid Vobis profuit, quod Longobardorum Gens est abolita, & Regno Francorum subjugata? Et ecce nihil ex his, quæ promissa sunt, adimpletum est; Insuper & ea, quæ antea B. Petro concessa sunt à sanctæ recordationis Domino Pippino Rege, nunc ablata esse noscuntur.* Vegganfi i Padri Pagi, il primo nella sua Critica, ed il secondo nel Breviario de' fatti de' Sommi Pontefici (*a*), i quali dilucidano a maraviglia bene tutto questo fatto.

(a) *Pagius in Crit ad an. 774. n. 12. Franciscus Pag. in Breviar. gestor. Summor. Pontif. in vita Adriani n. 15.*

Giudichi ora il saggio Lettore, se resti annichilato l'Autore della Scrittura di Milano, come con sovverchia arditezza dice il suo Avversario, e se potea il Caroelli francamente asserire, che Carlo Magno *sibi reservavit Emiliam fondato nell' autorità del Sigonio*, che lo dice, e lo prova a chiare note, nel luogo fedelmente registrato di sopra. Laonde sembra a me, e parrà peravventura ad altri ancora troppo grande l'animosità dell' Autor Romano, il quale non si vergogna di francamente asserire, che *se il Sigonio il disse, ciò non resta che sia falsissimo, perchè egli, quantunque sia Scrittore eccellente, non è però tale, che porti seco tanta autorità di sicuramente attestarci egli solo un fatto di ottocento anni addietro, nè prima di lui da niun' altro osservato.*

Istoria Rom. pag. 16.

Ogni erudito sa, che questo insigne Scrittore per comporre la sua tanto applaudita Istoria non ommise nè fatica, nè diligenza alcuna; ma che ricercò diligentemente le più importanti scritture, e raccolse le

maggiori notizie, ch'erano sparse per tutti li più famosi Archivj d'Italia; e perciò egli era informato più del suo Censore, ed assicurato ancora, che quella Gallia Cisalpina, o Togata, che fu detta anche dopo parte dell'Emilia, mutato questo nome, di già avea preso quello di Lombardia, del di cui Regno furono sempre membri principali Parma e Piacenza. Questa gran verità l'abbiamo bastantemente provata, e la mostreremo ad evidenza in progresso delle nostre osservazioni. Onde ben potè con ragione dir' il Sigonio, che questa parte dell'Emilia per se, e pel suo Regno d'Italia la riserbò Carlo Magno (a) *reliqua ipse sibi nomine Regni retinuit, id autem fuit quodcumque Reges Longobardorum, in Liguria, Emilia, Venetiaque possederant &c. Longobardia, sive ut postea Lombardia vocata*; e che lasciò il rimanente d'essa Provincia coll'Esarcato alla Santa Sede sotto il nome di Romagna: *Exarcatus Romaniæ, sive Romandiolæ est appellatus*; e di già questo vocabolo di Romagna era benissimo conosciuto ed usato fino a que' tempi, come si ricava da un' antichissimo fragmento della Cronaca Novalicense *de expeditione Caroli Magni adversus Longobardos*, pubblicato dal Duchesne, ove si legge, che *post invasionem Italiæ, pergente eo in Romaniæ tellus, ubi & Imperium, & Patriciati honorem meruit.*

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib 4. pag. 90.*

Ritornando ora alle lettere del Codice Carolino, ed al punto controverso, bramerei, che il saggio Lettore riflettesse con particolar' attenzione al capricioso modo d'argomentar del Soffista Romano. Ei lesse in esse lettere, che il Papa nominava le Terre, donate alla Chiesa *Civitates Emiliæ*: quindi senza badar di più, e senza considerare, che Adriano spiegò individualmente quai fossero le Città medesime, ne tira la conseguenza troppo fallace, che tutta quanta l'Emilia venisse donata alla Sede Apostolica. Se una tal premessa dia luogo a chi professa scrivere una Storia veritiera, a sì false deduzioni, io sottometto il mio giudizio a chi è di me più versato in un'arte sì nobile. Intanto io passo con franchezza a dire, non esservi Scrittore antico, o moderno, di credito, il quale abbia fin quì osato asserire apertamente, *& in actu signato*, e molto meno decidere, come fa l'Avversario, che nella parte dell'Emilia, donata da Pippino, e da Carlo suo Figliuolo, si nominassero Parma e Piacenza, Città già fatte per consenso di tutti i Geografi; non più dell'Emilia, ma della Lombardia.

Istoria Rom. pag. 16.

Dica dunque il Lettore, se lo Storico Romano ebbe giusto motivo di rimproverare il Sigonio, ed opporgli l'assioma del Baronio: *quod à recentiori Auctore de rebus antiquis sine alicujus vetustioris auctoritate profertur, contemnitur*. Pare a me, che piuttosto meritino d'essere dispregiati, e tenuti in vilissimo conto gli storti argomenti, e le ridicole conseguenze, che l'Avversario tira dagli scritti del suo Anastasio, e dalle lettere del Codice Carolino, poco fa citate; poiche ben ponderate militano in sostanza tutte contro di lui, benche nominino l'Emilia; perchè se la mentuano, lo fan con dizioni assai ristrettive e significanti un senso tutto diverso da quello, che loro dar pretende l'Apologista Romano; massimamente perchè, qual fosse l'Emilia mentovata dal Pontefice Adriano, ce lo dicano gli Autori di sopra espressi, e fino Ambrogio Calepino, che lasciò scritto *Emilia Regio Italiæ, quæ & Flaminia & Romandiola etiam dicitur, in qua sunt Urbes Ariminum, Cæsena, Sassina, Faventia, Ravenna, Forumlivii, Bononia, Ferraria, Imola*, la qual descrizione concorda con quella di Biondo Flavio, e degli altri Geografi già citati.

Ma

Ma per isbrigarsi l'Avversario dall' autorità del Sigonio, che gli dee dar molto fastidio, non si ferma quì colle sue illazioni, ma passa più oltre, e replica, che *abbiamo veduto da Paolo Diacono, che Parma e Piacenza erano dell' Emilia, donata alla Chiesa*. Che Paolo Diacono dica, che anticamente erano queste due Città nell' Emilia, egli è verissimo, ma non asserisce perciò quello, che attacca lo Storico al suo discorso, cioè che tutta l'Emilia sia stata donata a S. Pietro. Giammai non sognossi di dirlo il Varnefrido, nè verun' altro antico, o moderno, che sia in concetto degli eruditi. Egli è bene il Censore del Conte Caroelli, che vuol, che la cosa sia così, per aver Anastasio fatto entrare l'Abate Fulrado una volta sola in alcune Città dell' Emilia: *ingrediens per Civitates Emiliæ*, e per averla incidentemente nominata Adriano colle circostanze orora da noi ponderate, e alle quali giammai non vuole badar lo Storico, nè riflettere, che quando anche Parma e Piacenza si fossero contate nell' Emilia alla venuta in Italia de' Longobardi, instituitosi da loro il Regno, nol furono più; ma si dissero Città della Lombardia, in cui restarono in cotesta occasione anche compresi gli altri luoghi, ch' egli vanta aver *da Paolo Diacono notizia sicura ch' erano della medesima Provincia, ed i quali alcuni anni prima di Aistulfo furono occupati da Luitprando Rè de' Longobardi*. Se dipoi faccia molto al caso nostro, che il *cammino*, che vuole per tutti i modi l'Autore *essere stato espresso da Anastasio*, a cui per altro non mai venne in mente d'esprimerlo, *secondo la donazione Carolina, sia quel medesimo, che si tiene al dì d'oggi per passare l'Appennino*; e se da tutto ciò si comprenda, che i *confini degli Stati di S. Pietro furono ben posti, e piantati da Carlo Magno, e che le parole, delle quali Anastasio si servì, erano in uso, e famigliari in tempo, che fu fatta quella celebratissima donazione*, lo giudichi chiunque si sia, dappoiche avrà ben' esaminato quanto io ho provato sin quì, per mostrare la leggerezza di queste ed altre simili particolarità, esaltate sino alle Stelle dal nostro Autore, perchè le finge mirabilmente osservate da Giovanni Morino.

Istoria Rom. pag. 17.

CAP. XII.

Vuol lo Storico che Parma e Piacenza s'appartenessero all' Esarcato, perchè in due lettere, attribuite a Romano Esarco, si dicon ritolte a' Longobardi, laonde si prova, che esse lettere sono supposte, e che quando nol fossero, nulla conchiudono, e si fa veder' ancora ch' ei altera li testi per tirarne due fallaci conseguenze; la prima, che il termine di Repubblica convenga all' Esarcato; e la seconda, che le dette Città si acquistassero non da Alboino, ma da Cleffo.

SI accorge lo Storico sagace, che sin quì poco frutto egli ha ricavato dalla sua Emilia, e che difficilmente potrà chi si ritrova mezzanamente versato nelle buone lettere indursi a credere, che tutta intera quella Provincia, anzi Parma e Piacenza, si contenessero in una, o nell' altra donazione; perciò egli s'appiglia nel capo IX. ad un nuovo disimpegno, e pretende provare, che Carlo Magno nell' atto di dare a S. Pietro tutto l'Esarcato, non già com' era allora, ma *sicuti antiquitus erat, s'intendesse di dare non solo le Città di Reggio, e di Parma, da lui*

espressamente nominate, ma tutta l'Emilia come Provincia antiquitus appartenente all' Esarcato, la di cui Città capitale era Piacenza; Di più con franchezza ci attesta, che oltre alla sicurezza, che ne abbiamo *da' confini esattissimi della donazione, rimane ancora convinto non da un' Autore dell' altro giorno, come sono quelli, che si allegano nella Scrittura di Milano, ma con quella del terzo Esarco di Ravenna, cioè di Romano Patrizio*.

Io con tutta ingenuità confesso, che in leggendo tanta gonfiezza di termini, usata dal nostro Autore per esaltare l'insigne testimonianza di Romano Patrizio, rimasi alquanto sbigottito, e cominciai a credere, ch' egli avesse ritrovato negli Archivj o di Roma, o di Ravenna un qualche autentico diploma, o una decisione solenne di Romano Esarco, per la quale venisse definito, che tutta quanta l'antica Emilia dovesse sempre dirsi parte dell' Esarcato; e che lo stesso avesse ad intendersi di Parma e Piacenza; e però mi credei condotto ad un passo malagevole a superarsi. Pure facendomi animo, e considerando infra me stesso, che que', che forniti si trovan di simili prove, non s'appiglian troppo volontieri a certe figurate espressioni, nè ad esaggerazioni rettoriche, che servono per dar corpo all'ombre, e per ingrandir'agli occhj della semplice Brigata gli oggetti, mi applicai ad esaminar esattamente le due lettere, che l'Avversario attesta essere state dall' Esarco scritte a Chidelberto II. Rè di Francia; e feci anche matura riflessione ove, e da chi tali lettere si fossero dopo tanti secoli ritrovate. E dopo tutto ciò mi avvisai, che *Romano*, come vorrebbe far credere il nostro Avversario, non *ci levava ogni dubbio col manifestare apertamente questa verità*, da lui sognata, sol perchè *esse lettere furono pubblicate da Marquardo Freero Consigliere del Conte Palatino*; il che si è lo Storico degnato *accennare ad effetto di somministrar lume a chi ne ha di bisogno*.

Istoria Rom. pag. 18.

Siccome a me più che agli altri fa di mestiere di sì bei lumi, così sommamente ne lo ringrazio. Avrei però da lui bramato un' altro favore, ed è, che avesse recato quì anche l'autorità, per chiarirci di qual' età elle fossero, e con quai caratteri scritte, affine di conoscere s'erano di scrittura tale, che loro prestar si potesse intera fede, togliendoci ogni dubbio d'invenzione.

Per dirla sinceramente il Freero benche sia stato uomo assai erudito, ha spacciato però non poche volte delle capricciose mercatanzie simili a queste. Egli dunque mandò una fiata al Goldasto un certo decreto d'Ottone IV., col quale pretendea provare, che la prima Costituzione degli Elettori dell' Imperio fosse stata fatta nelle Assemblee, o siano Diete di Francoforte; ma dipoi lo stesso Goldasto, che pubblicò cotesta Costituzione, non ebbe ribrezzo di correggersi, e dire (*a*) *pace illorum liceat fateri, quod res est, & imposuerat mihi Marquardus Freherus, qui illud Decretum sua manu excriptum sub nomine Ottonis IV. ad me transmisit, ego porro aliis communicando, & in Constitutiones referendo, sine dolo tamen & fraude comperi enim postea illud Decretum non esse Ottonis IV., sed à Joanne Baptista Egnatio in Vita Ottonis IV. confictum*; e le stesse parole le riferisce il Conringio nelle sue esercitazioni accademiche.

(a) *Coring. exercit. 4. de septem Viris, seu Electoribus Germaniæ n. 29.*

Il Marquardo medesimo nel corpo della sua antica Storia Francese pag. 168. pubblicò da certo Manuscritto Palatino un supplemento dell' Istoria di Paolo Diacono *de Gestis Longobardorum*, e prima di lui continuò

tinuò Crutero l'Istoria stessa, e disse, che a questo Compendio tanto si dee credere, quanto si presta di fede a un testimonio unico, e singolare, che non merita in giudicio fede veruna. Ed il Padre Pagi (*a*) che nella Critica sua porta questo fatto, dice francamente *non dubito, quin additamentum illud sit alicujus Junioris Auctoris*, e ne dà la ragione, perchè esso Compendio manoscritto suppone che il Regno de' Longobardi terminasse in Desiderio l'anno 773. quando questo è falsissimo, perche Desiderio fu vinto da Carlo Magno solamente l'anno 774., e per conseguenza soggiugne esso Pagi, che Paolo Diacono *non scripsisset Longobardorum Regnum anno superiori finitum esse, id enim inter omnes falsum esse constat.*

(a) *Pagius in Crit. Baron. ad ann. 774.*

Quindi è, ch' io pure ho giusta ragione di dubitare, che le lettere dell' Esarco Romano, tanto magnificate dallo Storico, *sint alicujus Junioris Auctoris*, posciache di quanto in esse si contiene, nulla scritto ce ne lasciò Paolo Diacono nella sua Storia; e parrebbe a me, che questo Scrittore diligentissimo non avrebbe ommesso di registrare un fatto tanto strepitoso, anche in senso del nostro Avversario, se fosse succeduto; e vie più mi confermo in questa opinione, perchè leggo in Paolo Diacono che, quando lo stesso Romano Patrizio ritolse a' Longobardi altre Terre di minor grido, che non erano Parma e Piacenza, ce le registrò difusamente, e disse (*b*): *Hac etiam tempestate Romanus Patricius, & Exarchus Ravennæ Romam properavit. Qui dum Ravennam revertitur, recepit Civitates, quæ à Longobardis tenebantur, quarum ista sunt nomina Sutrium, Polimartium, Horta, Tudertium, Ameria, Perusia, Luceolis, & alias quasdam Civitates.* Le quali altre Città al riferir di questo Autore dovean' essere situate nel Paese, per cui si passa, viaggiando da Roma a Ravenna, e per conseguenza debbon dirsi tutt' altre, che Parma e Piacenza.

(b) *Paul. Diac. de gest. Longob lib. 4. cap. 8.*

Cresce la forza della mia osservazione, fondata nella diligenza di Varnefrido, il quale ci lasciò scritto, che penetratasi questa notizia da Agilulfo, immediatamente si partì da Pavia con un' Esercito assai numeroso (*c*): *& Civitatem Perusium petiit ibi per dies aliquot Maurisionem*, e altri leggon Mauritionem *Ducem Longobardorum, qui se Romanorum partibus tradiderat, obsedit, & sine mora captum, vitâ privavit*; nè molto dipoi Agilulfo ad instanza della Reina Teodolinda sua Moglie, *sicut eamdem Gregorius suis epistolis admonuit, cum eodem Sanctissimo Papa Gregorio, ac Romanis, pacem firmissimam pepigit, eidemque Reginæ Venerabilis Sacerdos pro gratiarum actione hanc epistolam direxit.* E Paolo Diacono (*d*) registra le lettere di questo Santissimo Pontefice, ricolme di Apostolica benivolenza, e di pietosi ringraziamenti.

(c) *Paul. Diac. dict. cap. 8.*

(d) *Paul Diac. de gest. Longob lib 4. cap. 9 & 10. Blond Flav. Hist. decad. 1. lib. 8. pag. mihi 113.*

Anzi di più narra il citato Storico la morte d'esso Romano (*e*), e dice, che a lui succedette nel governo dell' Esarcato Gallicino, il quale, dappoiche ebbe conchiusa la pace con Agilulfo, assediò, ed espugnò Parma, in cui (*f*) *capta est Filia Regis Agilulfi cum Viro suo Godescalco.* Onde, se fosse stata presa Piacenza; l'avrebbe Paolo Diacono detto ancora, siccome l'avrebbe scritto, se fossero state espugnate da Romano tutte e due.

(e) *Paul Diac. dict lib. 4. cap 13.*

(f) *Paul Diac. dict. lib. 4. cap. 21.*

Sdegnato molto Agilulfo per questo sinistro successo, attesta esso Scrittore, che, uscito di Milano, andò col suo Esercito ad assalir Cremona, e la espugnò, che poscia cinse di forte assedio, e sottomise Mantova. Dopo le quali imprese obbligò Smaragdo nel tempo, che venne la secon-

da volta al Governo dell'Esarcato, a restituirgli Parma, la Figlia, e 'l Genero, ed a stabilire con esso lui per brieve tempo la pace (*a*). Questo fatto lo racconta ancora Biondo Flavio (*b*), e ci attesta, che Maurizio Imperadore confermò la pace con Agilulfo, *& ei Parmam Civitatem primum reddidit, exinde Regis Filiam, Generumque dimisit*. Dunque neppur Parma fu dell'Esarcato, se in virtù di Pace solenne ella fù *restituita* a i Longobardi, che dipoi sempre la ritennero, come lo attesta il Biondo, benche corretto, ma troppo al torto dal nostro Istorico, come si vedrà a suo luogo e tempo.

(a) *Paul. Diac. ubi supra lib* 4. *cap*. 29.

(b) *Blond Flav. decad.* 1. *lib.* 8. *pag*. 114.

Da tutto ciò manifestamente si comprende quanto vagliano coteste lettere, che nelle false bilancie dell' Autor Romano pesano tanto; ma sieno come ei le vuole, e senza pregiudicio della verità diamle per autentiche, che ne ricava egli perciò? Eccolo, che *nella prima di esse lettere l'Esarco dà parte a Chidelberto d'aver ricuperato non solamente Altino, Modana, e Mantova, sed alias, idest Parma, Regio, atque Placentia cum suis Ducibus, atque plurimis Longobardis Deus Sanctæ Romanæ Reipublicæ reparavit, cioè all' Esarcato* (aggiugne l'Avversario del suo); egli però s'inganna a partito se pensa che la Santa Romana Repubblica sia l'Esarcato, perchè questo è bensì parte, e membro, ma non già la Repubblica medesima, nè quando si dice *Respublica* s'intende l'Esarcato, od il Ducato Romano, come egli vorrebbe farlo credere senza provarlo; ma s'intende l'Imperio; nè questa sua sottilissima invenzione la provano in conto alcuno Anastasio, nè la lettera X. di Gregorio II. scritta a Orso Duce di Venezia, affinche proteggesse colla sua assistenza Paolo Esarco, nemmeno tutte quelle, che lo stesso Pontefice scrisse al medesimo Esarco, benche l'una dica *Statum Sanctæ Reipublicæ*, e l'altra nomini *Reipublicæ Judices*. Imperocche non si legge in esse lettere sentimento alcuno, che possa far concepire al Lettore, che il Papa prenda l'Esarcato per la Santa Repubblica, nè questa per l'Esarcato, o Ducato Romano; ma piuttosto si vede a chiare note, ch' egli, favellando della Repubblica, s'intende parlar dell' Imperio, e dell' Imperadore.

Istoria Romana pag. 18.

E questa verità, tanto per se manifesta, si prova dalla stessa lettera, scritta al Duce Orso, il di cui contesto, con dannabile laconismo, lo reca quì l'Autor Romano, mozzo ed intercisο, com' egli è solito fare, per confondere l'intelligenza di chi legge la sua maravigliosa Istoria. Perocche registra prima le seguenti tronche parole: *nostra vice pariter decertare, ut ad pristinum statum Sanctæ Reipublicæ*; e finalmente non contento di questo tace tutto quello, che siegue; il che lo convince per dimezzatore appunto de' testi. Affinche però conosca il Lettore, che non senza ragione mi dolgo, ecco quello che siegue: *Imperialique servitio Dominorum filiorum nostrorum Leonis, & Constantini Magnorum Imperatorum, ipsa revocetur Ravennatium Civitas amore Sanctæ Fidei nostræ*, le quali ultime parole provano la verità, ch' io dico, cioè che Ravenna debba ritornare bensì alla Repubblica, che s'intende l'Imperio: *Imperialique servitio Dominorum filiorum nostrorum Leonis, & Constantini Imperatorum*; ma non già per *poter vivere in statu Reipublicæ*, come falsamente asserisce il nostro Contrario.

Ma quando questo Testo non manifestasse assai la sua poco buona fede, l'esser' esso tanto versato nella lezion della Storia, non lo condannerebbe apertamente? Sa egli pure, che tutti quegli Autori, che composero l'Istoria Augusta, cominciando da Svetonio, Dione Cassio, da

Ero-

Erodiano, da Eutropio, Sesto Vittore, e Paolo Diacono, e discendendo giù per fino a quanti scrissero a' giorni nostri, tutti indifferentemente prendono l'Imperio, e la Repubblica per una medesima cosa, ma non giammai per essa Repubblica l'Esarcato, o il Ducato Romano; anzi il Bibliotecario, in senso dell'Istorico nostro, moltissime volte anche dopo scacciati gli Esarchi, adopera il termine di Repubblica per dinotare l'Imperio, come senza contradizione alcuna si scorge dal seguente fatto, che egli narra nella Vita di Stefano II. o sia III. *Contendit Romam Joannes Imperialis Silentiarius, deferens eidem Sanctissimo Pontifici Regiam Jussionem, simulque & aliam ad nomen prædicti Regis impii* (Aistolfo) *detulit adhortationis annexam Jussionem, ut Reipublicæ loca, diabolico ab eo usurpata ingenio, proprio restitueret Domino.*

Laonde manifesta cosa è, che la Repubblica non era l'Esarcato, e non si prendea, nè intendeva per l'Esarcato medesimo, perchè scacciati gli Esarchi, egli non ci era più, ed i Romani, e i Ravennati si governavano in forma di Repubblica, come lo autenticano le lettere del Codice Carolino, ed altri Autori, che si citeranno a suo tempo e luogo.

Fatta questa digrezione, per seguitar la traccia dell'Avversario, ecco che con sommo mio increscimento sono astretto per difesa della verità rispondergli, che non è vero, che Romano Patrizio dica, che *Dio gli ha fatto ricuperare all'Esarcato le suddette Città*, perchè dicono le lettere a lui supposte, che *Deus Sanctæ Romanæ Reipublicæ reparavit*, e non all'Esarcato, a cui non puo inferire lo Storico, che le stesse Città appartenessero, *perchè di già nel bel principio, innanzi alla venuta de' Longobardi, stettero sotto l'Esarcato medesimo.* Concossiacosache dal bel principio sotto lo stesso Esarcato vi stette tutta quanta l'Italia, fatta ingiustamente come già abbiam detto, da' Greci Imperadori di Reina Vassalla. E in questa sentenza convengono tutti gli Scrittori sì antichi, che moderni, trà quali Biondo Flavio (*a*) che diligentemente descrisse il Governo di questa infelicissima Provincia ne' seguenti termini: *Longinus namque novum adduxit in Italiam Magistratus nomen, Exarchatus Italiæ, qui interpretabatur summus Italiæ Magistratus & Ravennæ se continens, numquam ivit ad Urbem Romam, vel qualis esset inspiciendam; in administratione verò Italiæ, & Urbium, quæ in Justini Imperatoris partibus cum Roma, & Ravenna duraverant, hunc primus servavit morem, ut non Provinciæ aut Regioni præesset Præses, seu quispiam Magistratus, sed singulæ Urbes, singula Oppida à singulis custodirentur, regerenturque Magistratibus, quos appellavit Duces; parem itaque faciens Urbem Romam aliis Italiæ, vel Urbibus, vel Oppidis, hac una in re illam honoravit, quòd impositum tunc Magistratum Præsidem appellavit.* Quindi con ragion esclamò Onofrio Panvinio (*b*) *Ghotis exactis, & Italiâ Imperio Orientis adjunctâ, proprium Imperatorem, & Regnum habere desiit, quæ olim Imperium ipsum pepererat, atque ad eas Provincias transiit, quæ à Romanis ipsis victæ fuerant; adeò vana & fluxa mutationibns, & interitui obnoxia sunt ea, quæ tantopere ut æterna miramur*; ed il Padre Mabillone (*c*) *Ghotis Italiæ ditione à Narsete omninò exactis Italia cum Urbe Roma in Orientalis Imperii portione redacta*; ed il Cardinal Sfondrati (*d*) *anno* 567. *Justinus Junior per Præfectos Italiam gubernare cæpit, quos Exarchos dicebant.*

Se dunque il nostro Avversario pretende, che Parma e Piacenza si compren-

Istoria Romana pag. 19.

(a) *Blond. Flav. Hist. lib.* 8. *decad.* 1. *pag.* 101.

(b) *Honufr. Panv. de comitiis Imperatoriis.*

(c) *Mabil. in comment. prævio in ordinem Romanum* §. 17. *ex opere insf. Honufr. Panv. de varia creat. Rom Pontif.*

(d) *Regal. Sacerdot. lib.* 1. §. 5.

comprendessero nell' Esarcato: *sicut antiquitus erat*, sol perchè *innanzi alla venuta de' Longobardi stettero sotto l'Esarco*, ed anche perchè le lettere supposte di Romano dicono, che questi le riprese, convien confessare, che tutta quanta l'Italia sia stata donata alla Sede Apostolica; imperciocche ne' primi anni, estinto il Regno de' Goti, ed entrati essi Longobardi in questa Provincia, ella veniva governata interamente per gli Esarchi.

Istoria Romana pag. 19.

Per isbrigarsi lo Storico Romano da questa insuperabile difficoltà, altera un'altro passo d'Istoria, e dipoi ne deduce una nuova e più falsa conseguenza. Dice dunque, che *Alboino nel suo primo ingresso in Italia occupò le sole Provincie della Venezia Terrestre, e della Liguria, ma non già l'Emilia che rimase nell' Esarcato. Quindi bisogna concludere, che Parma e Piacenza fossero occupate al tempo del secondo Esarco Smaragdo, da Cleffo successore d'Alboino.*

Paolo Diacono, della cui autorità si serve l'Avversario, senza citarne le parole, non iscrisse mai tal cosa, anzi all'opposto ci attesta, che (*a*) *interim Alboin ejectis militibus invasit omnia usque ad Tusciam*, la qual Provincia è di là dall' Apennino, e dell'Emilia, onde non potea questo Rè penetrar in Toscana, che non avesse prima sottomesse, stando il suo Esercito all'assedio di Pavia, tutte quante le Città di là da Po, almeno fino a Modana, ed in altro luogo ci assicura, che *præter Romam & Ravennam, aliaque Castella, in littore Maris constituta*, tutto il rimanente lo soggiogò Alboino, perchè *non erat tunc virtus Romanis, ut resistere possent*. Sicche ne' primi anni (*b*) *Italia ex maxima parte capta, & à Longobardis subjecta est*.

(a) *Paul. Diac. de gest. Longobard lib. 2. cap. 26. tom. pr. Script. Rer. Italicar. impr. Mediol.*

(b) *Paul. Diac. de gest. Longobard lib. 2. cap. 32.*

Quindi tanto è falso, che Parma e Piacenza cadessero sotto l'Imperio di questa Nazione solamente nell' Esarcato di Smaragdo, e nel Regno di Cleffo, quanto è verissimo, che detto Alboino, come lo attesta il Sigonio (*c*) lasciata parte della Gente Lombarda all'assedio di Pavia, egli *cum reliqua Emiliam, Tusciam, atque umbriam peragavit. Ex Emilia Derthon, PLACENTIA, & PARMA &c. in potestate venerunt &c. Hæc duorum annorum spatio gesta sunt*; che però coll' autorità di Varnefrido prima del Sigonio lo confermò Biondo Flavio (*d*) dicendo: *erat tunc tertius & dimidius exactus ab ingressu Longobardorum in Italiam annus, quo in tempore Alboinus omni penè Hetruria, & Arimino, ac Cisalpinæ Galliæ*, ch'è l'Emilia del nostro Autore, *partibus, à Bononia Papiam usque, omnibus, excepto Brexillo, potitus Urbibus, vel Oppidis, Veronam se contulit.*

(c) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 1 pag 8.*

(d) *Blond. Flav. decad 1. lib. 8. pag. 102.*

E finalmente due Scrittori, che composero l'Istoria particolare di Piacenza, fan comprendere quanto sia erronea la conseguenza di sopra inferita dall' Autor Romano; il primo è Omberto Locati, ed il secondo Pier Maria Campi (*e*) dice il Locati, che *Ghotis ex Italia expulsis, fuit Placentia Civitas ex Exarchatu Ravennæ per annos sex .... Alboinus Longobardus Rex Italiam ingressus, infra triennii spatium, totam fere superiorem ejus partem occupavit, fuitque Placentia sub hoc Rege, suisque Successoribus Longobardorum Regibus, usque ad Caroli Magni adventum*; ed il Campi attesta, che i *Pavesi per essere la loro Città molto forte e sicura, valorosamente opponendosi, sostennero per quattro anni l'assedio; intanto spingendosi Alboino innanzi, occupò nel 570. la Città di Piacenza, ed altre più innanzi fino in Toscana.*

(e) *de Placentiæ Urbis origine pag. mihi 28. Pier Maria Campi Istor. Eccl. di Piacen. tom 1. lib. 6. pag. mihi 159., e 162.*

Se dunque in successi, da tutti saputi, perchè assai chiari e pubbli-

ci

ci nell' Istoria, il nostro Avversario involge con tanta franchezza d'animo la verità, chi mai potrà prestargli credenza nelle cose oscure e dubbiose, e dagli eruditi poste in controversia?

Ma affinche non gli rimanga alcun pretesto, e più non sappia a che appigliarsi, concediangli quanto sa pretendere in comprovazione delle lettere pubblicate dal Freero. Egli però non potrà negarci, che Parma e Piacenza non fossero delle prime Città dell' Emilia, e di tutta l'Italia, che patissero il giogo de' Longobardi, e che se una volta le perdettero, ben presto non ritornassero a riacquistarle, inoltre non contesterà lo stesso Autore, che tutta la Riviera di Genova, parte della Liguria, molte Città della Gallia Traspadana, e della Venezia, e particolarmente Como, Padova, Mantova, Cremona, Monsilice, ed altre Terre non durassero più che Parma e Piacenza nel Dominio dell' Esarcato, senza che mai fossero state prima occupate dai medesimi Longobardi. E se pur negar volesse questa verità, lo convincerebbono, in cambio mio, Paolo Diacono, Biondo Flavio, e quanti scrissero l'Istoria Longobarda, e la particolare di varie Città d'Italia. Imperciocche Como non sotto il primo Rè Alboino, o Cleffo suo Successore, nemmeno sotto i trenta Duchi, ma regnante Ausario o Antari III. Rè, fu espunato da' Longobardi, quando erano di già passati venti anni dal dì della loro entrata in Italia, come ne fa testimonianza Biondo Flavio (*a*) che lasciò scritto: *sed Francilio Dux Romanus Como, quam Urbem viginti defensaverat annis, pulsus fuit.*

(a) *Blond Flav. decad 1 lib. 8. pag. 107.*

Padova molto maggior tempo stette sotto il Governo degli Esarchi, perchè solamente Agilulfo quarto Rè di detta Nazione, infiammato d'ira, e portato dallo spirito di vendetta per la prigionia della Figlia, e del Genero, mosse l'arme contro l'Esarcato, assediò, e prese quella Città, di cui dice lo stesso Biondo (*b*) *sed iram exercuit adversus Transpadanas Urbes, quæ semper, postquam à Narsete fuerant receptæ, in Romanorum partibus manserant, Ravennatique paruerant Magistratui. Duxere autem primum in Patavinum Longobardi &c. Urbem incendio vastavere, & Monsilicis etiam Civitas communem etiam habuit cum Padua sortem.* Lo stesso conferma Sigonio (*c*) descrivendo il Regno d'Agilulfo. Per cotesti prosperi successi de' Longobardi atterrito Smaragdo, per la seconda volta creato Esarco dall' Imperadore *ut sui Exarchatus Ravennatis Oppidorum defensionem difideret, tempori se accomodavit pacem etiam ipse cum Aghilulfo constituit, per cujus ictum fædus PARMAM Civitatem primum reddidit, exinde Regis Filiam, Generumque dimisit &c.* queste al riferir del citato Biondo sono sentimenti di Paolo Diacono, a' quali si soscrisse il Sigonio (*d*).

(b) *Blond. Flav. decad 1 lib. 8. pag. 113.*

(c) *Sigon. de Regn. Italiæ lib 1 ad annum 601.*

(d) *Sigon. de Regn. Italiæ lib pr. ad ann. 106. & seqq.*

Nè tali circostanze assai precise ed individuali le finse il Biondo di proprio capriccio, ma le ricavò tutte da Scrittori antichi, e dallo stesso Paolo Diacono, per cui sappiamo, che più tardi furono soggiogate le Città di Cremona, e Mantova da Agilulfo, il quale (*e*) *egressus Mediolano mense Julio obsedit Civitatem Cremonensem cum Sclavis &c. & cæpit eam &c. pariter etiam modo expugnavit Mantuam &c. & his itaque patratis reddita est Filia Regis à Smaragdo Patricio, cum viro & Filiis, ac rebus cunctis, factaque est Pax Filia vero Regis mox à Ravenna Parmam rediit, & ob difficultatem partus periclitata defuncta est.*

(e) *Paul. Diac. de gest. Longobard lib 4. cap. 29.*

Cotali imprese le descrive Biondo Flavio (*f*) ancora, ed in un' altro luogo

(f) *Blond Flav. lib. 9 decad. 1. pag. 117.*

luogo narrata la vittoria, riportata da Rotari VI. Rè de' Longobardi contro Teodoro Celiopa ottavo Esarco, riferisce i frutti, che da quella ne colse; imperocche (*a*) *ea elatus auctusque victoria Apenninum illicò transgressus in Liguriam duxit eam verò Regionem ab Urbe luna in Varum amnem, anitiensisque Provinciæ Galliarum fines Longobardi per duo de nonaginta, quibus tunc Italiam præmebant annos, nunquam prius capere potuerant, cujus Rotharis Victor tantum per dies singulos, tunc cæpit quantum properans, excurrensque à principio in finem potuit peragrare*. E Paolo Diacono (*b*) lo dice meglio del Flavio, dà cui siamo certificati, che cotesta Provincia *semper* (*c*) *in Romanæ rei fide permansit, postquam à Narsete fuit Francorum manibus erepta*.

(a) *Blond. Flav. Hist. decad. 1 lib. 9. pag. 126.*
(b) *Paul. Diac de gest Longobard. lib. 4. cap. 47.*
(c) *Blond. Flav. decad. 1. lib. 8. pag. 116.*

Poste adunque queste verità di fatto istorico ed immancabile, io la discorro così: se tante Città, che stettero sotto il Governo degli Esarchi anche molti anni dopo restituita Parma, e racquistata Piacenza da' Longobardi, non si considerarono, perdute una volta, mai più come pertinenze dell' Esarcato, *sicut antiquitus erat*. E se non si legge, che giammai fossero state consegnate alla Sede Apostolica, nè che mai ella le pretendesse; come vuole poi l'Avversario, che Parma e Piacenza debbano considerarsi comprese nell' Esarcato, conceduto alla Chiesa? Certo egli è, che il voler ciò è un voler' una cosa, che ripugna alla ragione anche quando dovessero dirsi autentiche e indubitate le lettere attribuite a Romano Patrizio.

Egli pretende certamente tutto ciò, sol perchè scrisse Romano Esarco, che le avea ricuperate dalle mani de' Longobardi, a cui ben presto si sottomisero un' altra volta, e per lo spazio di un secolo e mezzo, e forse più, non uscirono mai più del loro dominio, finche passarono in quello di Carlo Magno. Queste sono le insigni testimonianze, ch' ei ci reca con tanto fasto, e che le dice *d'un' Autore non già dell' altro giorno, come sono quelle, che in tal proposito s'allegano nella Scrittura di Milano*.

Io non so capire il perchè lo Storico Romano abbia tanto cuore per insultar la memoria d'un Ministro morto con tali pungenti rimproveri; e tenga inoltre in sì vil conto il Mondo erudito, che voglia obbligarlo a leggere con pace queste sue illusioni, e fargli credere, che Parma e Piacenza fossero dell' Esarcato, *sicut antiquitus erat*, benche le donazioni di Pippino, e di Carlo Magno, e le lettere del Codice Carolino non ne parlino; ma solamente perchè credette, che Romano Patrizio scrivesse, che gli riuscì una volta di recuperare le suddette Città, le quali ben presto si ripresero da' Longobardi.

Io spero però, che il dotto Lettore ne formerà il conveniente giudicio, e che molto bene comprenderà, come l'Autore potea risparmiar la fatica di riferire le parole della seconda lettera, supposta di Romano Esarco la quale *per præmeditatum sermonem*, dice lo stesso che la prima. E siccome per suo proprio decoro egli potea tralasciar di esaggerare, che *le parole della stessa lettera non possono essere più significanti; nè lo Scrittore potea mai desiderarsi più grave ed antico*, così dovea per non sopporsi ad un' altro meritato rimprovero ritenersi dall' esclamare, che non sapea *con qual fondamento il Museo asserisca, che Parma fu tolta a' Longobardi anche da Gallicino*, perchè, se avesse letto colla dovuta riflessione Paolo Diacono (*d*) avrebbe osservato, che *his diebus capta est Filia Regis Agilulfi cum viro suo Godelscalco nomine, de Civitate Parmensi, ab exercitu Gallicini*, e che di lì a poco fu restituita allo stesso Rè colla Figlia, e col Genero.

Istoria Romana pag. 18. 19.

(d) *Paul. Diac. de gest. Longobard lib 4. cap. 21. & 29.*

CAP.

C A P. X I I I.

L'Autor Romano nel Cap. X. per tirar Parma e Piacenza nell' Esarcato fa molte osservazioni, e rimprovera Biondo Flavio, Umberto Locati, e Bonaventura Angeli. Quì dunque si prova l'insussistenza delle sue riflessioni; si difende l'autorità di cotesti Autori; e l'opinione del Conte Reggente Caroelli, insultato atrocemente, dal suo Avversario.

FAcciasi ora quì ragione a chi l'ha, e dicasi se il nostro Autore sul bel principio del Capo X. della sua Storia, potea giustamente vantarsi che, *per l'incontrastabile testimonianza di Romano Esarco non ci rimane dubbio, che Parma e Piacenza non fossero comprese nell' Esarcato. sicut antiquitus erat*, allegando egli per un gran fondamento di questa sua proposizione, che *sendo stata confirmata da Carlo Magno la donazione di suo Padre, col voto e consentimento di tutti gli Ordini del Regno, vien chiamato un tal' atto observatu dignum*.

Io non saprei ritrovar mai la ragione, per cui possa esser degno d'osservazione nel caso nostro il consenso degli Ordini del Regno nella confermazione, che fece Carlo Magno alla Chiesa, della donazione di suo Padre; conciossiacosache m'insegnano tutte le leggi, che le solennità maggiori o minori d'un' atto, non lo estendono, o restringono, in quanto alle cose in esso concedute, nè possono operare per modo, che vi si comprenda ciò, che mai compreso non vi fu, come avvenne di Parma e Piacenza, non mai comprese nella donazione Pippiniana. Abbiamo bensì, che l'intervento degli Ordini, e degli Stati del Regno servono a convalidare, e dar più di forza e validità all'atto, che ad estendederlo a cose, che in esso non si veggon espresse, e delle quali giammai si pensò.

Alberigo poi, Monaco delle Trefontane, non ispiegò egregiamente, come si lusinga il nostro Avversario, *quanto importavano quelle parole, ove Carlo dice di donare alla Chiesa l'Esarcato, sicut antiquitus erat*, perciocche in primo luogo non è Carlo Magno che 'l dica, ma il Bibliotecario, nè l'instrumento della donazione si esibisce, perchè si pretende *ito a male*: ed in secondo luogo Alberigo, scrivendo *quidquid per longa tempora Longobardi Romanis abstulerunt, Carolus restituit*; non attesta perciò, che in cotal restituzione vi si comprendessero Parma e Piacenza, come dovrebbe averlo lasciato scritto, affinche il nostro Avversario potesse fondarsi nella di lui autorità, e non mica dedurlo da questo, che le Città medesime, con Modana e Reggio, fossero già state lungo tempo in mano de' Longobardi. Imperciocche, non da lungo tempo, ma sino dal principio, che Alboino entrò in Italia, furono da lui occupate, e constituirono la parte non inferiore del Regno de' Longobardi, come lo attesta il Sigonio (*a*) e lo prova, dicendo, che sul bel principio del loro ingresso in Italia presero i Longobardi nell' Emilia Parma e Piacenza: *atque hæc quidem prima Regni Italiæ, de quo scripturi sumus, primordia extitere*.

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib.* 1. *pag.* 8.

Onde per questa stessa cagione non dee mai presumersi, che sieno state comprese nell' Esarcato: *sicut antiquitus erat*; massimamente che, come abbiam veduto di sopra, molte altre Città, le quali furono da' Longobardi occupate dopo Parma e Piacenza, non vi si comprendevano,

nè mai sono state pretese dalla Santa Sede Apostolica per membri dell' Esarcato, benche venissero governate dagli Esarchi, quando di già in Parma e Piacenza comandavano gli stessi Longobardi. Egli è poi un farla da Indovino, e non mai da buon Istorico, l'asserire, come fa il nostro Contrario, che *alla Città di Parma voleva alludere Aistulfo, allorche fece intendere a Stefano II. presso il Bibliotecario, che, non solamente non gli parlasse di restituire Ravennatium Civitatem, & Exarchatum, ei pertinentem, ma nè pure gli facesse motto de reliquis Reipublicæ locis, quæ ipse, vel ejus Prædecessores Longobardorum Reges invaserant.* Conciossiache Parma non fu occupata da Aistulfo, ma prima da Alboino, e se fu da Gallicino tolta ad Agilulfo, fugli anche tosto restituita. Oltrediche tante e tali erano le Città, e le Terre, tolte da questo Rè, e dagli ultimi suoi Antecessori alla Romana Repubblica, che a tutt'altro volle egli alludere, fuorche a Parma, la quale ben sapea essere stata restituita ad Agilulfo, in esecuzione de' trattati di Pace, stipulati con Gallicino, e confermati dall' Imperadore Maurizio, come lo attesta Paolo Diacono.

Istoria Romana pag. 21.

E ritornando ad Alberigo, Monaco delle Tresontane, in cui tanto si fonda l'Avversario, quegli, in vece di favorire la sua interpretazione, dissipa quanto pretese mostrare e ne' capi antecedenti e nel XXVIII. che tuttavia resta da esaminarsi, e dove ei dice, ch' esso *Carlo non era Padrone di tutta l'Italia*; mentre tutto il contrario ci attesta lo stesso Alberigo, dicendo: *quidquid per lunga tempora Longobardi Romanis abstulerant Karolus eis restituit; Regno verò Longobardorum destructo, TOTAM ITALIAM SUB JURE REGNI FRANCORUM redegit.*

Dopo di avere il nostro Autore colla scorta sempre del suo Anastasio, e del Monaco delle Tresontane, colpito così bene al segno, e indovinati i pensieri del Rè Aistulfo, salta un'altra volta addietro per rammemorarci le due lettere dell' Esarco, assicurandoci sulla sua parola che, *se Flavio Biondo avesse potuto vederle: sarebbe stato più accorto in guardarsi dall' errore, in cui cadde per mancanza delle necessarie cognizioni, asserendo che Parma e Regio licet Exarchatus essent, semper antea in Longobardorum duraverant potestate*; anzi egli soggiugne dipoi, che nè il Biondo stesso *avrebbe tratto nell' error suo Umberto Locati, e Bonaventura de Angeli, i quali sulla fede di esso Biondo narrano la medesima cosa.*

Istoria Romana pag. 21.

Con buona pace dello Storico io debbo rispondergli per questi Autori, e dirgli ch' egli piuttosto per l'immoderata passione di sostener tante chimere *cadde* volontariamente *in sì grandi errori*, facendo tanto fondamento in due lettere, che se non sono apocrife, come abbiam tutta la probabilità per crederlo, nulla conchiudono al suo proposito, e non mica il Biondo Flavio, e molto meno il Locati, e l'Angeli. Imperciocche al Biondo non mancava la notizia, che Parma fosse stata un' altra volta ricuperata, non già da Romano, ma da Gallicino suo Successore; nondimeno, siccome fu ben presto restituita, così giustamente, e senza passione alcuna lasciò scritto che *semper antea in Longobardorum duraverant potestate*; e molto più disse di Piacenza, le di cui parole gioverà quì riperterle, per sempre più confondere l'ostinata durezza del nostro Avversario. Descrivendo dunque il Biondo (*a*) la Lombardia, ed annoverandovi Piacenza, così di questa favella; *eaque Civitas ad annum XLIX. super ducen-*

(b) *Blond. Flav. Ital. Illustr. Regio VII. Longobard.*

ducentesimum, & millesimum Pallavicinis Nobilibus subjecta fuit, cum nunquam prius alteri subjecta fuisset, qui non Italiæ omnis, aut saltem Longobardiæ totius Dominium obtineret.

Il Locato poi, e l'Angeli non hanno scritto le Storie di quelle Città, per lusingar' il genio della Corte, come fatto ha il Censore del Conte Caroelli; ma per dar' al Mondo una perfetta idea della condizione, e dello Stato delle medesime. D'onde n'avviene, che, se le annoverarono amendue nel Regno de' Longobardi, e indi in quello d'Italia, e confessarono, ch'elle mai più non furono dell'Esarcato, dopoche le soggiogò Alboino, non sono stati tratti a così dire dall'errore del Biondo, ma dalla verità, da loro molto ben conosciuta, in occasione che attentamente esaminarono, e ricercarono tutti i monumenti antichi, gli Archivj, e le notizie più particolari di sì qualificate Città. La qual cosa sendo per se chiarissima, sarà manifesto ancora, che siasi più agevolmente abbagliato l'Autor Romano, il quale nel comporre la sua Storia, ebbe un fin diverso da quello del Locati, e dell' Angeli, che scrissero alla verità, e non al tempo.

Trattati che ha l'Avversario colla solita superiorità sua, e con aria da Maestro, tutti e trè in un tempo stesso cotesti Scrittori per *mancanti di cognizioni*, egli che a maraviglia se ne mostra dovizioso, ed abbondante, si degna di compatirli, e di *renderli scusabili in qualche modo*; e dice che *il primo scrisse prima, che si fosse ritrovata la Stampa, e gli altri due prima, che fossero stampate le suddette due lettere di Romano Esarco.*

Non si mostra però l'Autor Romano tanto indulgente, nè fa tanta cortesia al Conte Reggente Caroelli. La ragione poi, perchè nol crede degno del suo compatimento, ella è, *perchè a' giorni nostri in mezzo a tanta luce, che risplende in questa materia, l'Autor di Milano è vergognosamente caduto in quel medesimo precipizio, per essersi troppo fidato del suo Padre Ordei, non ostante che le lettere stesse fossero già stampate due volte.* *Istoria Romana pag. 21. 22.*

Dovrei ancor' io aguzzar quì la penna, e rendere allo Storico, soverchiamente animoso, pan per focaccia; ma fia meglio usar moderazione, e lasciar tutte le maledicenze a lui, che sa adoprarle con tanto sale, e così bene a tempo; e solamente priego in cortesia il Lettore a dirmi con libertà, se gli pare quel, che pare a me, cioè che lo Storico nostro non avrebbe potuto parlare con più di confidenza, nè rimproverare con maggior' audacia un Ministro, qual fu il Caroelli, anche quando trovate le avesse queste due lettere registrate nel Genesi o nel Deuteronomio, e che in esse si leggesse definito, qual dogma noto a tutto l'Universo, che Parma e Piacenza fossero sempre state membri e parti principalissime dell' Esarcato. Io quanto a me per verità crederei, che in un caso simile non dovesse trattarsi con termini sì pungenti e mordaci, non dico già un Letterato constituito in illustre dignità, ma neppur un semplice Scrittorello, che fosse vergognosamente caduto non *nel precipizio*, ma nel fango, essendo verissimo, che dee riuscir' a tutti *di grandissima ammirazione*, non già perchè esso Conte Caroelli, come sogna il suo detrattore, *siasi lasciato trasportare tant' oltre dall' affetto de' suoi proprj divisamenti, che accinto si sia a preferirli a tutta l'antichità*; *Istoria Romana pag. 22.* ma perchè voglia appunto l'Avversario a forza di sole maledicenze, e di storti, e strani argomenti sconvolger l'antichità medesima, e colorire le tenebre con una troppo finta, e mentita luce, nè men vergognandosi

I 2 d'inter-

d'intercidere i senſi del §. 91. della Scrittura, che ſi è poſto a lacerare, di cui non ne adduce che alcune parole, per poterle cenſurare a ſuo piacimento, ſenza che della ſua falſa critica ſe ne avvegga il Lettore, come ei l'avrebbe ſcorto beniſſimo, ſe ſi foſſe dal Cenſor audaciſſimo regiſtrato tutto il citato §. il quale dice così.

Additur quod Comes Loſchi dubitat, an Placentia & Parma eſſent de Exarchatu Ravennæ; deſcribuntur potius tanquam confinia extrinſeca, quàm tanquam membram Exarchatus, & Parma enuntiatur uti terminus extrinſecus, Placentia non nominatur. Sigonius autem inter Civitates Exarchatus Ravennæ Placentiam & Parmam non nominat, & idem Sigonius refert, quod Carolus Magnus ſibi reſervavit Emiliam, & Lombardiam. Et ſic Placentia non potuit ſub donatione venire.

Se queſto §. meriti tanta cenſura lo dica ora il Lettore, che di già ha veduto di ſopra come in uno ſpecchio chiariſſimo, che Parma e Piacenza non furono, nè dir ſi poſſono dell'Eſarcato, donato da Pippino, e da Carlo Magno alla Chieſa; e che il Sigonio, deſcrivendolo si diffuſamente e con tanta eſattezza, non vi annovera nè l'una, nè l'altra di queſte Città; anzi atteſta, che Carlo Magno *reliqua ipſe ſibi nomine Regni retinuit, id autem fuit quodcumque Reges Longobardorum in Liguria, Emilia, Venetiaque poſſederant*. Nè ſi mette oramai più in controverſia, ſe i Rè Longobardi poſſedeſſero nell'Emilia Parma e Piacenza dal bel principio del Regno di Alboino, ſino alla prigionia di Deſiderio, o ſino all'aſſedio di Pavia.

Paſſa dalla critica lo Storico alla Geografia, e dice, che i confini eſtrinſechi dell'Eſarcato in quelle parti rivolte al ſettentrione non erano Parma e Piacenza, e queſto glielo accordo, perchè erano di là molto più lontani, cioè paſſata la Mirandola ed il Po, vicino a Ferrara, ed al Bologneſe, come colla Carta Geografica alla mano ſi ſcorge dalla deſcrizione, che fa dell'Eſarcato il Sigonio, ed il Cointe.

Io gli ſo dire però, che non già l'Autore della Scrittura di Milano, ma egli è che per troppa imperizia crede, che i ſuddetti confini foſſero quegli ſteſſi dell'Emilia, cioè *il Fiume Po*, e ſiccome dice, che in queſto *non poſſiamo errare, ſe vogliamo credere piuttoſto a Carlo Magno, che ad Autori triviali e moderni*; così in ciò convengo con eſſo lui. *Della qual coſa riparleraſſi fra poco*, giacchè lo Storico così lo comanda, ed allora farò vedere i di lui vaneggiamenti nell'interpretare che fa il teſtamento di queſto Monarca.

CAP.

CAP. XIV.

Lo Storico per far giugnere fino a Parma e Piacenza l'Esarcato riflette, che la Metropoli Ecclesiastica di Ravenna, estesa da Gelasio Papa fino a quelle Città, camminava del pari con la civile, e stendendosi fino a Bobio, da lui preteso per quel d'esso che oggi è pertinenza dello Stato di Milano. Onde si fa vedere manifestamente la fallacia di coteste osservazioni, e che il Bobio, di cui parlano il Pontefice, ed Anastasio nella Pippiniana donazione era un' altro Bobio situato nella Romagna.

DOpo d'aver' intercisó, ed attrappato l'Avversario del Conte Caroelli, quanto questi scrisse in confermazion della sua sentenza, per torsi in tal modo dall'impaccio di rispondergli adequatamente, esce un'altra volta fuor di strada, e fa un'erudita osservazione, che la *Metropoli Ecclesiastica di Ravenna andava del pari colla civile*; ma questa sua osservazione la prova come tutte le altre. Adduce egli dunque, in tutto e per tutto una Bolla di Gelasio II., pubblicata da Girolamo Rossi, in cui questo Pontefice restituisce all' Arcivescovo di quella Città il diritto Metropolitico sopra i Vescovadi dell' Emilia, fra quali vi si contano quei di Parma e Piacenza, e Bobio.

Istoria Romana pag. 23.

Si pensa l'Autor nostro d'aver provato colla Bolla di Gelasio il suo assunto; s'inganna però di molto, perchè prima dovea far vedere non esser vera quella sentenza comunemente abbracciata da' Canonisti, che i confini, e le pertinenze delle Diocesi, o dell' Ecclesiastica giurisdizione, nulla influiscono alle ragioni temporali, e che non si dee, nè si puo legittimamente inferire dalla giurisdizione spirituale al Dominio temporale, e così viceversa, come dicono la Sacra Rota Romana, e 'l Cardinal de Luca (*a*), il quale sostiene, che *Istud est æquivocum manifestum & clarum, sed commune, quod fomentum præbet hujusmodi controversiis &c. cum de facto videamus plures Diœceses complecti Oppida, & loca diversarum Provinciarum, & diversorum Principatuum sæcularium; ideoque receptissima propositio est, quòd à finibus temporalibus non inferatur ad spirituales, & è contra.*

(a) *Rot. decis.* 324.*n.*10., *& seqq.part.* 1 *recen De Luc. de jurisdict disc.* 1. *n.*16., *& seqq disc.*3. *n.*15., *& relat Cur. Rom dict.*2. *n.* 7.

Da questo irrefragabile principio di ragione resta dunque provato quanto dissi poc'anzi, ed il grande equivoco, preso dall' Avversario, in voler dedurre da essa Bolla, che Parma e Piacenza nel *temporale erano soggette all' alto Dominio della Sede Apostolica, per essere comprese nell' Esarcato, e Bobio ancora benche posto su l'Alpi Cozie venti miglia sopra Piacenza.*

Istoria Romana pag. 23 24.

E tanto più grande si fa l'errore, quanto ch'io mi lusingo di aver con evidenza mostrato che quelle Città non sono, nè mai furono dopo la venuta de' Longobardi nell' Esarcato, e molto meno soggette all'alto Dominio della Santa Sede, la quale allora non l'avea, ed oggidì non l'ha in Roma, nè tampoco nell'altre Terre a lei donate da' Romani Cesari, come lo proverò a suo tempo. Intanto mi basta di far sapere al moderno Critico, che poco s'intende di Geografia, se crede che il Bobio, di cui si parla nella Bolla di Gelasio, e che si comprende nella donazione del suo Anastasio, sia quello, che sempre fu del Regno de' Longobardi, ed è presentemente pertinenza dello Stato di Milano. Imperciocche cotesto suo

Bobio

Bobio (cheche ne dica Paolo Diacono) egli è posto nell' Alpi Apennine, e non già nell' Alpi Cozie, nomate così da Cozio Regolo di quel Paese alpestre e montuoso. Questo picciol Regno al riferir de' più celebri Scrittori e Geografi, cominciava nel Monviso, d'onde prende la sua sorgente il Po, e s'estendea solamente fino al Monsenise; nè in tutta la sua estensione contenea più di dodeci Terre, quasi tutte d'oscuro nome, la di cui Capitale era Segusio, oggidì chiamato Susa. Anzi cotesle Alpi Cozie neppur confinavano colle Apennine; ma s'interponevano tra l'une e l'altre le Marittime da questa parte, e le Pennine da Settentrione; e così le descrivono Guglielmo, e Giovanni Blavio, o sia Bleau (*a*) *post maritimas Alpes incipiebant Cottiæ, à Cottio Rege cognominatæ, de cujus contra Romanos gestis Svetonius & Dio Casius, Eutropius, Auctor de Viris Illustribus, Ammianus Marcellinus, & alii..... tractum Alpium Cottiarum fuit à supradicto Monte Vesulo* (*Monviso*) *qui Padum fundit ad Montem usque, cujus appellatio Monsenise inter Ortum & Occasum Segusio Oppido* (Susa) *ad Oppidum usque Galliæ Eborodunum*, (cioè Ambrum); e Cristoforo Cellario (*b*): *Post Taurinum, seu Occasum versus Alpes sunt Cottiæ in iis, quæ Regnum Cottii Reguli, & Populi Segusiani Plinius lib. III. cap. XX. dicit Cottianas Civitates XII. fuisse, & quibus paucæ ab Oppidis suis notæ sunt Caput Gentis Segusio, ut Plinius Ammianus, & Auctor Tabulæ scripserunt...... At verò Cottii Oppida supra enarrata trans Padum sunt omnia; qui verò cis flumen occuparunt vagienni Ligures..... Montani, & Capillati, ideoque Cluerius ad Alpes Grajas removet, quæ inter Cottias & Apenninas sunt Mediæ*.

(a) *Guliel. & Joannis Bleau Teatrum Orbis Italiæ descriptio, & Alpium*.

(b) *Christ. Cellar. Geogr. antiq. tom 1. part. 1 pag. 647., & 650. Cluver Geogr. antiq lib. 1. c. 33 Tabula præfixa tom. 1. antiquitatum Italiæ*.

Quindi è, che le Alpi Cozie mai non giunsero, rittenendo il loro nome fino al nostro Bobio, che ora si annovera nella Lombardia, e che anticamente fu Terra, non mica dell'Emilia, ma senza contradizione alcuna della Liguria. Oltrediche mai non disse Scrittor' alcuno, che di que' tempi fosse il Bobio, di cui favelliamo, Tribunato, perchè ne' secoli Medj le Città dotate di cotesto titolo erano in molto credito, ed in esse facevano la loro residenza i Vicarj de' Conti, destinati a ricevere i tributi da' Popoli, come lo spiega il Ducange (*c*).

(c) *Ducang, Glossar. tom. 3. tit. Tribuni*.

Lo che non si puo dire del nostro Bobio, che nel tempo delle mentovate donazioni, e dopo ancora, non era nè Città, nè Terra di momento alcuno, ma un semplice Monistero, fondato da San Colombano nella Valle, che così chiamossi, donatagli da' Rè Longobardi, come lo attesta Paolo Diacono (*d*) *B. Columbanus ex Scotorum genere oriundus, postquam in Gallia in loco, qui Lexonium dicitur, Monasterium construxerat, in Italiam veniens à Longobardorum Rege gratanter susceptus est, Cœnobiumque, quod Bobium appellatur in Alpibus Cottiis edificavit, quod XL. Millibus ab Urbe distat Ticini*; e più chiaramente nella descrizione delle Provincie d'Italia (*e*) *quinta verò Provincia Alpes Cottiæ sunt, quæ sic à Cottio Rege, qui Neronis tempore fuit, sunt appellatæ. Hæc Provincia in Eurum versus usque ad Mare Tirrhenum extenditur, ab occiduo verò Gallorum finibus copulatur in Aquis, ubi aquæ calidæ sunt, Derthona, & MONASTERIUM BOBIUM, Genua & Saona Civitates habentur*.

(d) *Paul Diac. de gest. Longobard. lib. 4. cap. 15. mihi*.

(e) *Paul. Diac. de gest. Longobard. lib 2. cap. mihi 11. alias cap. 26.*

Sicche il Bobio, di cui parlano le lettere del Codice Carolino, Anastasio, e Papa Gelasio, non era quello dell' Alpi Apennine, chiamate da Paolo Diacono Cozie, come vorrebbe farloci credere lo Storico; ma era, e per

e per necessità dovea essere un'altro Bobio situato nella Romagna. Ed appunto in quell'età si contavano due Terre dello stesso nome, come lo attesta in primo luogo il Ferrario nel suo Lesico Geografico lett. B. *Bojum* Bobio, *Oppidum Emiliæ, seu Galliæ Togatæ inter radices Montis Apennini, haud procul à Sarsina Urbe, nunc Pagus; Bojum, etiam Bobio esse videtur Urbs Liguriæ ad Trebiam amnem à Placentia 25. mille pass. Genuam versus*; e nella lettera S. ci descrive questo Autore *Sarsina* vicina ad esso Bobio così: *Sarsina Urbs est Emiliæ, seu Romandiolæ in ditione Pontificia, & in ipso limine ditionis Florentinæ ad Sapium fluvium, qui X. milliaribus à Cæsena in Meridiem, & XIV. ab Arimino in Occasum.*

Questa verità più specificamente vien' assicurata da Pier Maria Campi nella sua Storia Ecclesiastica di Piacenza colle seguenti parole: *Bobio altresì, che da principio, e da' medesimi giorni ancora da Antonino appellossi Bojo, non meno che Voi, altra Città, o Terra nella Romagna appresso Sarsina fabbricata da Boi*. E tutto ciò vien chiarificato assai bene dalla stessa descrizione di Paolo Diacono, dove così favella (*a*): *Nona autem Provincia in Appeninis Alpibus nuncupatur, quæ inde originem capiunt, ubi Cottiæ Alpes finiuntur, hæ Apenninæ Alpes per mediam Italiam pergentes, Tusciam ab Emilia, Umbriamque à Flaminia dividunt. In qua sunt Civitates, Ferromanum*, e come legge un' altra lezione *Ferronianus, Monsbellus, Bobium*, ed ecco il *Bobium* d'Anastasio, *Urbinum, nec non et Oppidum, quod Verona appellatur*, il quale è diverso dalla Città di Verona di sopra posta da Paolo Diacono nella Venezia. E quanto io dico si scorge manifestamente dalle altre Città, colle quali cotesto Bobio è nominato ne' citati luoghi, e particolarmente nella Bolla di Gelasio, che lo pone tra Forlimpopoli, e Cesena, ed in Anastasio, che nella Vita di Stefano lo mette tra il Castel di S. Marino, ed Urbino, dicendo *Castrum Sancti Marini, Bobium, Urbinum &c.* Città tutte poste nelle Provincie da me nominate poco fa, e lontane ducento miglia e più dal nostro Bobio moderno.

(a) Paul. Diac. lib. 2. cap. 18.

Ma affinche vegga l'Avversario, come questa quistione è di già terminata, senta la decisione dell'erudito Cointe *ad annum* 755. *num.* 40. *Bobium, cujus nomen in Ludovici Pii diplomate & apud Anastasium exprimitur, ponitur à Paulo Diacono lib. 2. cap. II. vet. ædit. cap.* 18. *novæ ædit. una cum Urbino, & aliquot aliis locis in nona Italiæ Regione sub Apenninis Alpibus, indè duo colliguntur, primò Bobium hoc, aliud esse à Bobio Sancti Columbani Monasterio, quod in quinta Regione Italiæ in Alpibus Cottiis quadraginta millibus ab Urbe Ticinensi tom. 2. annum* 612. *num. X. constructum diximus; deinde errare eos, qui loco Bobii Bobrum legi volunt, & Butrium interpetrantur, hoc die Butrio Ravennatis Agri Oppidum, haud procul à Mari propè sinistram Sapis ripam ad Apennini Montis radices Urbs est Sarsina, vel ut inscriptiones, & Fasti triumphales scribendum docent Sassina insignis Episcopatu, cui Castella subsunt XX. Paulus Merula p. 2. lib. 4. cap. 33 testatur hujus Regionis, una cum Civitate Boicum, vel ut habet æditio Plantiniana Boibum vocari tanquam Bojum, seu Bojorum Agrum, hæc proximè accedunt ad Bobium, quod Oppidum, si non hoc in loco sanè non procul inde situm fuisse suadet Paulus Diaconus in Italiæ descriptione jam laudata; adde quod Ludovicus Pius Bobio locum tribuit inter Urbes Exarchatus Ravennatis; est*

& Mons

& Mons Bobius Oppidum ad Misam amnem non ignobile. Tollit omnem difficultatem Ughellus tom.2. Hist. Sac. in Episcopatu Sassenarum, ubi Sassenatensem promiscuè Episcopum Bobii, & Episcopum Sassinæ vocat. Ed acciocche ogn' uno veda ancora quanta fede meritar possa l'Autor Romano ne' suoi racconti, e che egli non è men fedel' Istorico, che Geografo nel dilatare le Fimbrie del suo Esarcato; si osservi, che *Laurentius Bobii Episcopus* intervenne, e si soscrisse nel Concilio Romano VI. celebrato l'anno 503. sotto Simaco Sommo Pontefice: e che *Apolinaris Bobiensis* intervenne in un' altra Sinodo, celebrata in Roma l'anno 861. nel Pontificato di Nicolò I. contra Giovanni Arcivescovo di Ravenna. Gli atti della qual Sinodo sonosi ultimamente pubblicati nell' insigne Opera, che s'imprime quì sotto il titolo *Scriptorum Rerum Italicarum* nel tom. 2. alla pagina 204. E dappoiche fatta si sarà cotal' osservazione, dicasi, se il Bobio nomato dal Bibliotecario, e da Gelasio II. nella sua Bolla, sia quello posto nella nostra Lombardia, il quale non cominciò ad essere Città, che circa l'anno 1014., come si raccoglie dall'Ughelli nella sua Italia Sacra (*a*) ove Ortone si conta pel primo Vescovo.

(a) *Ferdin. Ughel. Ital. Sacr tom 4. col.925.edit. 2.*

Per confermar finalmente l'Autore della tanto insigne Istoria la sua capricciosa induzione ci reca un'altra Bolla d'Onorio II. registrata dal suddetto Padre Abate Ughelli (*b*) nella quale ci dice, che quel Sommo Pontefice nell' anno 1125. co' termini di Gelasio confermò il medesimo diritto all' Arcivescovo Gualterio, e soggiugne: *Præterea confirmamus Vobis Exarchatum Ravennæ, quæ Romanæ Ecclesiæ juris est.* E dopo d'aver giusta il di lui solito stile dimezzate le parole della stessa Bolla ne' termini, che orora vedremo, ne tira la sua sottilissima conseguenza così: *sicche le dette Città vennero ad essere nello spirituale soggette a quell' Arcivescovado per concedimento del Papa, che n'era il Principe Sovrano, come Successore di S. Pietro, a cui ne fu fatto il dono.*

(b) *Ital. Sacr. tom.2. pag. 368.*

Istoria Romana pag. 83.

Se lo Storico abbia potuto legittimamente dagli antecedenti della Bolla tirarne una sì spiritosa conseguenza, meglio nol potiamo scorgere, che dalle di lei parole; eccole dunque: *Præsentis itaque Privilegii paginam confirmamus Episcopatus videlicet Emiliæ Provinciæ, idest Parmæ, Placentiæ, Regii, Mutinæ, Bononiæ, Ferrariæ, Adriæ, Comachi, Imolæ, Faventiæ, Forlivii, Foripompilii, Bobii, Cæsenæ, Ficolæ; Præterea confirmamus vobis Exarchatum Ravennæ, quæ Romanæ Ecclesiæ juris est &c. & possessiones ad vestram Ecclesiam pertinentes per authentica privilegia ab Antecessoribus nostris, & Catholicis Regibus tradita.*

Dal contesto di questa Bolla non v'ha dubbio, che si comprende manifestamente; che due furono le concessioni, una nello spirituale, e l'altra nel temporale; ma egli apparisce con maggior' evidenza ancora, che quanto fu conceduto nello spirituale è tutto diverso da quello, che si concedette nel temporale. Imperciocche parlando il Papa de' Vescovadi, che voleva fossero suffraganei dell' Arcivescovo di Ravenna, nomina l'Emilia, e le Città, che doveano essere soggette alla di lui spirituale giurisdizione. Quando poi volle concedergli il diritto temporale, non disse già che l'Emilia, e le Città orora mentovate fossero al dominio dell' Arcivescovo sottoposte, come l'avrebbe detto; e dovea dirlo per isbrigarsi in due parole, se avesse voluto, ed avuto l'autorità di farlo come veramente lo fece a chiare note e con un sol *præterea*, allorche volle confirmarli *Exarchatum Ravennæ*, intorno a cui per non pregiudicarsi, e per ispiegare

gare il suo diritto temporale ancora, vi aggiunse immediatamente *quæ Romanæ Ecclesiæ juris est*, senza apporvi l'espressione o voce *Episcopatus*. Laddove per lo contrario favellando delle Città che sottoposte volea alla giurisdizione spirituale dell' Arcivescovo, perchè fra esse ritrovavansene alcune, che non erano *Romanæ Ecclesiæ juris*, come appunto non lo erano Parma, nè Piacenza, nè Bobbio, non vi pose cotesta clausula, la quale sola spiegar potea il dominio temporale della Sede Apostolica, ma ne fece reggere l'espressione o dichiarazione da quell' unica espressione o sia dichiarazione *Episcopatus*.

Fece dunque il Pontefice tal divisione perchè si conoscesse qual fosse la temporale giurisdizione, e quale la spirituale, che concedea, ed anche perchè una cosa era l'Emilia, massimamente rispetto a Parma e Piacenza, ed altra era l'Esarcato, potendo Sua Santità concedere questo, perchè donato alla Chiesa; ma non già le Città di Parma e Piacenza, che erano, e sono tuttavia dell' Imperio. E questa verità la conosca il nostro Contrario dalla sua stessa Italia sacra, nella quale descrivendosi Piacenza, leggiamo le formali parole: *Placentia &c...* (*a*) *post ruinam Romani Imperii, ac Ravennatium Exarchatum, Gothis, Longobardis, Carolo Magno, cæterisque deinde Gallis, qui Italiæ Regnum deinceps arripuerunt, præda cessit, horum cum desiisset Imperium, Cives suos Tyrannos experta est, Pallavicinos deinceps, Landos, Scottos, Vicecomites, Sfortianos, Ludovicum XII. Regem Gallorum, Romanos Pontifices, iterum Franciscum I. &c.*; e di Parma (*b*) *cum Imperii Romani florente fortuna floruit, quæ cum exoleverit, etiam ipsa cum aliis Italiæ Civitatibus se in libertatem asseruit; itaque, ut tulerat ex bellis inconstantia rerum, modò ad arbitrium suorum, modò Imperatorum, modò Pontificum administrationis expediebat consilia, & modò tot Dominorum jugum accepit, quot harum Italicarum Urbium extitere Tyranni; itaque bis illam subegerunt Corigii Domini, sæpius Vicecomites Mediolanenses, Canis, Martinusque Scaligeri, Marchiones Estenteses, Otho Bontertius, qui Rubeos exinde exegerat.*

(a) Ughellus Ital. Sacr. tom 2. pag. 224.

(b) Ital. Sacr. tom 2. pag. 179.

C A P. X V.

Sinistramente interpreta l'Autor Romano il testamento di Carlo Magno per tirarlo al suo disegno, e per confonder la prova evidentissima, che da quello si ha, che Parma e Piacenza, Reggio e Modana non erano dell' Esarcato, donato alla Chiesa, ma del Regno di Lombardia.

PRetende l'Autor Romano nel Cap. XI. della sua Storia, che *quanto egli ha detto sin quì riceva l'ultima prova irrefragabile dallo strumento di divisione, che Carlo Magno fece de' suoi Regni tra Carlo, Pippino, e Lodovico, nati di lui, e d'Ildegarde sua Moglie*; ed io all' incontro crederei di poterlo far comparire col testamento di questo Monarca alla mano per manifesto visionario, ed interprete poco sperimentato delle ultime volontà de' Principi, e delle divisioni de' Regni. Per farlo dunque con quella maggior chiarezza, che mi permette l'ordine tenuto dall' Avversario, registrerò in primo luogo le di lui parole, e le riflessioni, che fa, e di poi recherò tutto il contesto del medesimo testamento nella parte, che tocca la nostra quistione; affinche si vegga, che quanto io

io scrivo, non procede da odio, nè da passione, ma da un giusto dolore, ch' eccita nell' animo mio l'orgoglio, con cui cotesto Scrittore sparla, e schernisce un Ministro già trapassato, ed il poco conto, ch' ei fa del Mondo erudito; conciossiache si persuade poterlo far travedere, sol perchè sa usare un' arte finissima nel mozzare, e intercidere i Testi. Della qual' arte par che se ne compiaccia più in questo, che in ogn' altro luogo. Ed acciocche veder si possa, se la cosa stia così, andiam' al punto, ed osserviamo quel che ne dice lo Storico. Egli dunque a modo suo la discorre così: *Carlo nel suo testamento favellando di quanto assegna a' suoi Figliuoli Pippino, e Carlo il Giovane, ordina, che la Signoria di questo secondo dall' ingresso in Italia passi per Aosta, Ivrea, Vercelli, e Pavia, e poi dalla parte Settentrionale calando giù pel fiume Po giunga fino a' confini, ed alla Città stessa di Reggio, indi fino alla Città nuova, e fino a Modana, e finalmente ad Occasum usque ad terminos Sancti Petri.*

Istoria Romana pag. 24.

Sin quì l'Autor Romano, e fin quì tutto falso, ed alterato. Non è vero in primo luogo, che Carlo Magno assegnasse a Pippino, ed a Carlo il Giovane l'Italia ne' modi, da lui astutamente riferiti, perchè l'Imperadore non divise questo Regno tra Pippino, e Carlo il Giovane, ma tutto intero lo assegnò ad esso Pippino colle seguenti parole: *Italiam verò quæ & Longobardia dicitur .... Bovoariam Pipino dilecto Filio nostro.* Egli è bensì verissimo, che volendo questo saggio Principe ordinar la successione della maggior Monarchia, che ammirasse l'Occidente, e torre per quanto permetteagli l'umana prudenza qualunque controversia fra i tre suoi figliuoli, tra quali pensava dividerla, sostituì a chi fosse premorto senza prole maschile gli altri sovraviventi. Laonde alla parte di Pippino chiamò Carlo il Giovane, e Lodovico il Pio, e fra gl' istessi divise l'Italia, ed assegnò a cadauno di loro gli Stati, in cui dovean regnare.

Tutto questo lo dissimula il nostro Istorico, perchè se lo avesse espresso, come esprimer lo dovea, sarebbe immediatamente caduta a terra la sua gran macchina, nè avrebbe egli potuto dar' ad intendere con un' assai strano raziocinio, che *volle Carlo in tal guisa, che il fiume Po, il Territorio Reggiano, ed il Modanese fossero i confini del Dominio di Carlo suo Figliuolo di quà da Po*; perocche subito si sarebbe avveduto il Lettore, che dovendosi di cotesto Regno d'Italia far due parti, una assegnarsi a Lodovico, e l'altra a Carlo, non potea mai darsi, che quella che restava assegnata a quest' ultimo, dovesse aver per confini lo stesso Fiume *dalla parte Settentrionale*, perchè in cotesta guisa nulla gli sarebbe toccato da quella banda, toltene le ripe del Po medesimo, quando Parma, Piacenza, Reggio, e Modana avessero a considerarsi come pertinenze dell' Esarcato. Imperciocche tutto il rimanente da quella parte, compresa la Toscana, e la Riviera di Genova s'appartenea alla porzione di Lodovico, come col testamento, e la carta Geografica alla mano agevolmente lo scorgerà il Lettore erudito.

Istoria Romana pag. 24.

S'avvide lo Storico, che in piantando cotai confini, sarebbe stato scoperto l'inganno; quindi prende uno spiritoso disimpegno, e con finissima disinvoltura soggiugne, che *sarà bene portar le parole stesse di Carlo Magno; ma che nel leggerle è necessario l'avvertimento di Giovanni Morino sopra i confini della donazione Carolina, segnati da Anastasio, cioè, che ove dice, che detti confini passino per le tali e tali Città, non si dee intendere, che matematicamente attraversino esse Città; ma che passino per l'estremità del Territorio medesimo.*

Istoria Romana pag. 24.

Io

Io non comprendo cosa abbia che fare l'osservazione di Giovanni Morino sopra i confini della donazione Carolina, sognati piuttosto dal nostro Avversario, che *segnati da Anastasio*, col testamento di Carlo Magno, e coi confini da lui espressi con tanta chiarezza ed individualità permodochè nulla ammettono di spiegazione, come orora lo vedremo; nè capisco tampoco, come esprimendosi in un'atto, che i confini passino *per le tali e tali Città, debba intendersi, che passino solamente per l'estremità de' loro Territorj*; la qual'estremità potrebbe essere peravventura lontana dalla Città medesima molte e molte miglia, posto ch'ella avesse una dilatata giurisdizione, come ve ne sono tante e tante nel Mondo, che l'hanno.

Dato ch'egli ha sì opportuno avvertimento, seguita l'Avversario a dire: *così dunque parla l'Imperador Carlo Magno, & hæc divisio tali modo fiat, ut ab ingressu Italiæ per Augustam Civitatem accipiat Carolus, Eboræam, Vercellas, Papiam.*

Neppur'intendo il mistero, perchè il nostro Autore giunto col suo discorso a Pavia quivi si fermi, e non prosiegua a narrarci tutto il contesto di questa disposizione, come ella stà, nè perchè, saltando da un capo all'altro dello stesso testamento, ci faccia sapere, che Carlo Magno *poscia immediatamente soggiugne, che i confini del restante vadano per l'altra parte rivolta a Settentrione: inde per Padum fluvium termino currenti, ed uscendo alquanto sino al Territorio di Reggio e Città Nuova, e sino a Modana, tutti compresi nell'Emilia, usque ad fines Regentium, & ipsum Regium, & Civitatem Novam, atque Mutinam; e finalmente da Occaso sino agli ultimi confini dello Stato Ecclesiastico, usque ad terminos Sancti Petri.* *Istoria Romana pag. 24., e 25.*

Quivi si ferma un'altra volta, senza registrare le altre particolarità, che sieguono, e dissipano l'ombre, che con tante ideate riflessioni vorrebbe metter'in faccia alla verità, che manifestamente apparisce dalla sola lettura del testamento medesimo

Sono pertanto determinato fermarmi quì ancor'io per interrogar' il Lettore, se mai avesse egli inteso ciò, che significar voglia lo Storico Romano in questa sottilissima spiegazione, ch'ei dà all'Instrumento di divisione, che fece Carlo Magno de' suoi Regni? Perchè lo confesso un'altra volta, che nulla intendo; e se lo stesso fosse peravventura intervenuto al Lettore, per liberarci da tante tenebre, penserei, che l'unico mezzo fosse registrar quì fedelmente le instituzioni fatte da Carlo nel suo testamento, e poi tutto il contesto d'essa sostituzione, o sia divisione d'Italia; Imperocchè così ci chiariremo senza dubbio noi, ed ancor chiariremo lo Storico colla carta Geografica alla mano.

Tre dunque erano i Figliuoli, che Carlo Magno avea, quando fece il suo testamento, e tre furono le Instituzioni, o sieno *divisiones à Deo conservati Imperii, vel Regni nostri &c. facere placuit Aquitaniam, & Vasconiam totam &c Ludovico dilecto filio nostro consignavimus &c. Italiam verò, quæ & Longobardia dicitur, Bovoariam sicut Tasilio tenuit &c. Pippino dilecto Filio nostro; quidquid verò de Regno extra hos terminos fuerit, idest Franciam & Burgundiam, excepta illa parte, quam Ludovico dedimus, atque Alemaniam, excepta illa parte, quam Pippino assegnavimus &c. Carolo dilecto Filio nostro concessimus &c.* A Carlo maggior nato sostituisce Pippino, e Lodovico, e a Pippino premorendo sostituisce Carlo, e Lodovico ne' seguenti termini.

 Si

Si verò Carolo, & Ludovico viventibus, Pippinus debitum humanæ naturæ compleverit, Carolus & Ludovicus dividant inter se Regnum, quod ille habuit; & hæc divisio tali modo fiat, ut ab ingressu Italiæ per Augustam Civitatem accipiat Carolus, Eborejam, Vercellas, Papiam, & inde per Padum fluvium termino currenti usque ad fines Regentium, & ipsum Regium, & Civitatem Novam, atque Mutinam usque ad terminos Sancti Petri; Has Civitates cum Suburbanis, & Territoriis suis, & quidquid inde Romam pergenti ad lævam respicit de Regno, quod Pippinus habuit, una cum Ducatu Spoletano hanc portionem, sicut prædiximus, accipiat Carolus; a cui assegnata che ha l'Imperadore questa porzione, passa a descrivere ciò che vuole s'appartenga a Lodovico, e dice così:

Quid autem à prædictis Civitatibus, vel Comitatibus Romam eunti ad dexteram jacet de prædicto Regno, idest portionem, quæ remansit de prædicta Regione Transpadana, una cum Ducatu Tuscano usque ad Mare Australe, & usque ad Provinciam Ludovicus ad augmentum sui Regni sortiatur. Queste parole del testamento di Carlo Magno io le hò fedelmente rescritte dagli Annali del Cardinal Baronio (*a*), che lo ha registrato tutto per intero, secondo che fu pubblicato dal Senator Piteo, acciocche non mi si possa opporre dall' Avversario eccezione alcuna.

(a) *Baron. annal. Eccl. ad ann. 806.*

Adunque da tutto quanto si è riferito finquì manifestamente si scorge, che del Regno d'Italia, tutto per intero lasciato da Carlo Magno a Pippino suo Figliuolo, due parti dovean farsene, morendo questi, e sopravivendo a lui Lodovico il Pio, e Carlo il Giovane.

L'Autor Romano all' incontro scordato di quella buona fede, che osservar si dee da chi scrive a sol' oggetto di rinvenire la verità, passa sotto silenzio la prima Instituzione, altera le sostituzioni, o sieno divisioni, intercide, e ne stroppia il vero senso, e gli dà una troppo strana, ed insussistente interpretazione. E quanto io sostengo si comprova apertamente non solamente dalle parole medesime, che per se sono chiarissime; ma dal considerarle ancora colla scorta della Carta geografica, da cui in un batter d'occhio veggiamo, che l'Imperadore, il quale fece il suo testamento di là da' Monti, assegna, premorendo Pippino, alla porzione di Carlo in primo luogo Aosta, che è la prima Città, che s'incontra entrando da quella parte in Italia; dopo viene Ivrea, ed immediatamente Vercelli, ed indi Pavia: tutte Terre in quanto al Testatore, ed a Milano, ove io scrivo, di qua da Po. Ma siccome volea l'Imperadore, che Carlo il Giovane avesse del Regno d'Italia altre Provincie di là da questo Fiume: così giunto colla narrazione di quanto gli lasciava in Pavia, passa per *Padum fluvium termino currenti usque ad fines Regentium*. La qual cosa altro non vuol dire, nè significare, se non che tutto quel tratto di Paese, il quale vallicato il Po, si contiene da Pavia per diritta strada *termino currenti*, fino a i confini de' Reggiani debba spettare alla porzione medesima. E così dee intendersi quel *termino currenti*, non già come malissimo l'intese il nostro Istorico, allorche disse, *calando giù pel Po*.

Ed acciocche conosca il Lettore, che questa non è una mia divinazione, come lo sono tutte quelle spiegazioni, che fa l'Avversario, si degni osservare coll' erudito du Cangé, che nel vero significato della media ed infima latinità, questa voce *termino currenti* (*b*) non vuol già denotare un confine, come se lo finge lo Storico, ma un tratto di Paese, ed una

(b) *Carol. Du Fresne Glossar ad Scriptores mediæ, & infimæ latinitatis tom 3 lit T pag. 1097.*

Provin-

Provincia, così ſpiegandola, ed intendendola l'inſigne du Freſne nel ſuo Gloſſario, che l'Avvocato Romano non lo vide, o nol volle vedere in queſto luogo, dove dice: *Terminus, Pagus, Regio terminis ſuis, & Civitatibus, circumſcripta, diſtrictus, Gregorius Turonenſis lib.* 1. *de Miraculis Cap. LIX. Eccleſia eſt Vici Iſciodorenſis ſub termino Turonicæ Urbis, & Cap. XC. apud terminum verò Pictanum vicus eſt in Arbaſilico nomine Becacio. Cap. CI. cum portitores ad locum quemdam Levovicini termini perveniſſet; & in hiſtoriis non ſemel terminus Sancti Petri & Pauli Eccleſiæ Romanæ patrimonium apud Joannem P.P. epiſtol.* 87. 249.

E coteſta interpretazione, cioè che *terminus* equivaglia a Regione riceve doppia forza da due luoghi del teſtamento, di cui favelliamo. Primo, ivi dove l'Imperadore diſpone, che la parte d'Italia, che aſſegna a Carlo il Giovane debba giugnere *uſque ad terminos Sancti Petri*, ſignificando ciò, non i confini, ma gli Stati di S. Pietro, come lo ſpiega il Ducange; e dipoi da quelle parole: *quidquid de Regno noſtro extra hos TERMINOS fuerit, ideſt Franciam, & Burgundiam &c. Carolo dilecto Filio noſtro concedimus*. La qual clauſula *extra hos TERMINOS* non importa già deſignazione de' confini, ripugnando queſto al vero ſenſo ed al conteſto di tal' inſtituzione; ma denota ſenza dubbio le Provincie, e gli Stati, che ſpettar debbono a Carlo medeſimo; imperciocche dice ſuo Padre, ch'egli abbia tutto il rimanente de' ſuoi Regni, che non reſta compreſo, ma rimane fuori delle Provincie laſciate a Pippino, ed a Lodovico, e per maggior chiarezza lo ſpiega colla dizione *ideſt*, e nomina anche gli Stati, cioè *Franciam, & Burgundiam &c.*

Poſto tutto ciò, e chi non vede, come per neceſſaria conſeguenza ne ſiegue, che la Città di Piacenza col ſuo Territorio primo ad incontrarſi da chi, partendoſi da Pavia, paſſato il Po, vuol' andare *termino currenti uſque aa fines Regentium*, debba intenderſi laſciato a Carlo con tutto quell' altro tratto di Paeſe, che gli ſuccede immediatamente, ed è il Parmigiano, che giugne fino *ad fines Regentium*.

E quì per convalidar ſempre più queſta verità, e la ſentenza del Ducange, ſi dee avvertire, che Carlo Magno volendo ſpiegar' i confini ſi ſerve nel ſuo Teſtamento della voce *fines*, e per denotare il Territorio, o un tratto di Paeſe uſa la parola *termino*, che tanto importava appreſſo tutti gli Scrittori di quel tempo una Regione circonſcritta da' ſuoi limiti, e confini.

Nè ſolamente volle eſſo Imperadore, che Carlo il Giovane aveſſe quanto ſi conteneva da Pavia ſino a' confini de' Reggiani, come ſtortamente interpreta il noſtro Avverſario; ma *ipſum Regium* ancora, e di più *Civitatem Novam, atque Mutinam*, qual' ultima Città confina giuſtamente col ſuo Territorio, e giugne ſino al Contado di Bologna, che appunto è *ad terminos Sancti Petri*; per eſſere eſſa Città la prima della Romagna, e conſeguentemente dell' Eſarcato, che s'incontri ſubito, che ſi eſce dalla Lombardia per quella parte, che in quanto a noi, ed a Pavia ſi dice di là da Po, e riſpetto all' Avverſario, ed a Roma di quà dallo ſteſſo fiume, come a maraviglia bene ſi comprende dalla Carta Geografica, e dalla deſcrizione, che di queſte due Provincie ne fanno il Biondo Flavio nella ſua Italia illuſtrata, ed il Cointe ne' luoghi, da me indicati, e tutti gli altri Geografi con eſſo loro.

Anzi quaſiche lo ſteſſo Principe aveſſe preveduto la ſtrana interpre-
tazio-

tazione, che coteſto moderno Iſtorico con penna adulatrice dato avrebbe alla ſua ultima volontà, ſe più oltre non ſi foſſe eſpreſſo, e ſpiegato più chiaramente, pertanto egli parlò, e diſſe di più, che *has Civitates*, che ſono Reggio, Città Nuova, e Modana, *cum Suburbanis, & Territoriis ſuis, atque Comitatibus, quæ ad ipſas pertinent, & quidquid inde Romam pergenti ad levam reſpicit*; che ſono tutta la Gallia Traſpadana, e la Venezia, *de Regno, quod Pippinus habuit cum Ducatu Spoletano, accipiat Carolus*. E qui ſi degni oſſervar' il Lettore, quanto alterato ſia il teſto d'Anaſtaſio. Chi lo interpolò vuole che il Ducato Spoletano foſſe donato alla Chieſa Romana. E quì Carlo Magno lo laſcia ad uno de' ſuoi Figliuoli, coſa certamente ch' egli fatto non avrebbe, ſe da lui e da ſuo Padre ne foſſe ſtato fatto un' olocauſto al Principe degli Apoſtoli.

E fatta coteſta picciola oſſervazione dica lo ſteſſo Lettore, ſe ſi puo con maggior chiarezza, e con più d'evidenza convincere la ſcaltra ed artificioſa interpretazione, che il Dettrator del Conte Caroelli dà al Teſtamento di Carlo Magno, dimezzandone ſtudiatamente e con induſtria troppo deteſtabile le clauſole ed i ſentimenti; lo decida pure il ſaggio Lettore, che io me ne accontento, e mi faccia mentire, che non dorrommene, s'egli conoſcerà ch' io parlaſſi male, allorche diſſi eſſerſi ſognato lo Storico, o aver voluto ingannar' il Mondo primamente col ſupporli, che *volle Carlo in tal guiſa, che il fiume Po, il Territorio Reggiano, ed il Modaneſe foſſero i confini del Dominio di Carlo ſuo Figliuolo di quà da Po*; e poi col dedurre da sì falſo ſuppoſto queſt' altra falſiſſima conſeguenza, cioè, che *entro i quali confini eſſendo collocate le due Città di Parma e Piacenza, ne veniva per certiſſimo, che già erano allora nel Dominio della Santa Sede*.

Iſtoria Romana pag. 25.

Prima però, che il Lettore s'impegni a farmi mentire, egli ſi compiaccia riflettere a molte coſe aſſai neceſſarie, cioè alla ſopraddetta convenzione, ſtabilita trà Carlo Magno, ed il Papa per regola perpetua de' limiti dell' uno, e dell' altro Dominio; a i novelli nomi, che amendue diedero di comune conſenſo, cioè di Romagna a quanto fù donato alla Chieſa, e di Lombardia a quegli Stati, che doveano nella maggior parte formare il novello Regno d'Italia; alla deſcrizione d'entrambe eſſe Provincie, che Biondo Flavio, e tutti gli altri Geografi concordemente ne fanno; alle Città e Terre, che da loro in eſſe Provincie ſi annoverano; ed alla diſtinta relazione, che dell' Eſarcato, e del Regno medeſimo ci laſciarono ſcritta Sigonio, ed il Cointe ne' luoghi, da me ſopracitati. E dopo fatte tutte queſte opportune e neceſſarie oſſervazioni, o egli mi darà una mentita, per eſſerſi da me ſin quì favellato male, ed ingiuſtamente redarguito il Cenſore del Conte Caroelli, ovvero comprenderà e forſe con evidenza, che quanto diſpoſe Carlo Magno in coteſto ſuo Teſtamento, concorda mirabilmente bene con quello, che ſcriſſero li ſuddetti diligentiſſimi Autori.

Ben' eſaminato dunque tutto queſto Cap. XI. io non ſo rinvenirvi maggior verità di quella, che ſi contiene nelle ſeguenti breviſſime parole, e non più, cioè che *la donazione di Carlo Magno mirabilmente reſta ſpiegata dal ſuo Teſtamento*; ma non già nel ſenſo, ed in quel modo, con cui tanto impropriamente, anzi contro la mente chiara ed eſpreſſa del Diſponente, l'interpretò il noſtro Autore, il quale avrà peravventura allegato con pari fedeltà Giovanni Morino, da lui chiamato *Uomo grande ſtraniero, ed intendentiſſimo dell' antichità*, allorche gli fece dire,

che

che *una gran parte dell' Esarcato, già donato alla Chiesa, ritrovasi in potere de' Duchi di Parma, e di Modana.*

In Milano, dove io scrivo, non è tuttavia pervenuta l'opera di cotest' *Uomo grande straniero*, nè posso perciò dir' altro, solamente che quando il Morino favellasse nel modo, col quale parlar lo fa lo Storico Romano, non perciò proverebbe, che Parma e Piacenza fossero membri dell' Esarcato, che donò Pippino alla Chiesa, non bastando a cotal fine l'asserire, che i mentuati Principi *ne possegono una gran parte*, e quando lo avesse lasciato scritto, non so se in questo caso meritar potrebbe lo encomio *d'Uomo grande ed intendentissimo dell' antichità*; perchè una tanta laude non è dovuta se non a chi spogliato di passione si mostra intenta a scoprire, e a tramandare a' Posteri la verità. Lo che fatta non avrebbe il Morino, se avesse voluto assolutamente sostenere una proposizione contrastata da più insigni Scrittori, e contraria a tanti monumenti antichi, quanti io ne ho allegati sinora, per mostrare, che Parma e Piacenza non furono mai dell' Esarcato. E se queste due Città furono una volta annoverate da pochi Autori nell' Emilia, non rimasero però in questa Provincia, allorche mutati i vocaboli, si diè alle Terre donate alla Chiesa il nome di Romagna, ed agli Stati constituenti il novello Regno d'Italia, quello di Lombardia, entro i di cui limiti si compresero, ed anche al dì d'oggi si comprendono Parma e Piacenza, Reggio e Modana. E tutto ciò mi lusingo d'averlo fatto vedere, non già *coll' autorità di triviali e moderni Scrittori, e di Legulei* come lo rimprovera quì lo Storico all' *Autore della Scrittura di Milano*; *ma con la testimonianza fondata d'Autori classici, e de' documenti de' secoli antichi.* Onde mi persuado, che in di lui sentenza, *potrò meritar fede senza espormi all' eccezione del Gran Padre degli Annali Ecclesiastici mentovata di sopra.* *Istoria Romana pag. 26.*

E questa fede io crederei, che meritar la potessero gli Autori, che io addurrò orora per ultima conclusione della nostra controversia, i quali se non sono eglino molto antichi, godono però nel concetto degli eruditi la fama *di Uomini grandi e stranieri ed intendentissimi dell' antichità* al pari di Giovanni Morino. Questi sono Giovanni e Guglielmo Blavio, o sia Bleau *in Theatro celebriorum Urbium Italiæ*; i quali di Piacenza parlan così: *Placentia instaurata denuò, ac ex ruderibus nobilior extructa, addicta fuit Populo Romano quandiu Majestas ejus, ac Exarchatus Ravennatis dignitas fuit incolumis, quibus collapsis ad reliquarum extractu Urbium exemplum Gothorum, & Longobardorum suscepit jugum, quo rursum excusso, & abjecto, captoque Longobardiæ Rege Desiderio auspiciis Caroli Magni, primum Italiæ Regum, dein Cæsarum subjecta fuit Imperio, post libera quodammodo facta sub fide constituta Imperii Romani, partim suorum Civium, partim exterorum Dominatu, ut Pallavicinorum, Landorum, Scottorum, Galeatiorum, Sfortiarum, magna fortunæ volubilitate, suaque haud mediocri calamitate, ab Gallis demum 1499. subacta, inde anno 1512. à Pontifice Romano iterum restituta, licèt à Carolo V. Cæsare aliquandiu possessa, ac per Præsides, Vicariosque administrata sit, anno tandem 1545. Ducem cum Parma à Pontifice Maximo accepit è Farnesiarum Familia generosissima quamvis hic Petrus Ludovicus Farnesius à Nobilibus Pallavicinis anno 1547. interfectus, ac truciatus sit, Urbs se Carolo V. se dederit, postea tamen ad Farnesianos hæredes legitimos pervenit, qui adhuc imperitant* (a).

(a) *Jo. Guigl. Blav. Theatr. celebr. Urb. Ital. pag. 78.*

Di

Di Parma lo ſteſſo Autore così favella: *Antequam hæc Civitas Romanæ ditionis facta fuit, Bois, Gallicani hi ſunt Populi, paruit, Romanorum verò viribus deficientibus, ut aliæ Civitates, ſe in libertatem aſſeruit, poſtea aliquandiu Cæſarum, aliquandiu Germanorum, aliquandiu Pontificum Imperium paſſa eſt, contra Fridericum II. Papæ ſuccurrit, qua de cauſa gravem toleravit obſidionem; de Cæſare autem magnificos triumphos reportavit; exinde autem diverſis Dominis ſubjecta fuit, ut Scaligeris Veronenſibus, Ducibus Mediolanenſibus, & Ferrarienſibus, Galliæque Regibus, Romanis uſque ad annum MDXLV. tributum perſolvit, exinde Pontifex Paulus III. Petrum Ludovicum Farneſium, cujus ſuperius facta eſt mentio, Parmæ & Placentiæ Ducem deſignavit.*

Negli ſteſſi termini parla di queſte due Città il Padre Abate Ughelli nella ſua Italia ſacra, da me poco fa allegato. Del Regno d'Italia le provano Biondo Flavio, Carlo Sigonio, Umberto Locati, Bonaventura Angeli, e cento altri, e ſolamente lo Storico Romano le vuole dell'Eſarcato, donato alla Chieſa, e dalla medeſima poſſedute ſempre, come ſi accinge a provarlo nel ſeguente Capitolo; ſe poi gli rieſca felicemente, vediamlo.

CAP. XVI.

Si moſtra colle lettere del Codice Carolino eſſer falſo ciò, che aſſeriſce lo Storico, che ſubito ſtipulate le donazioni, entraſſe la Santa Sede al poſſeſſo degli Stati a lei donati, e ſi prova ancora l'abbaglio preſo da Anaſtaſio, che li Ducati di Spoleto, e Benevento ſi donaſſero da Carlo alla Santa Sede.

Già ſi ſa, che tutte le coſe debbonſi per neceſſità proſeguire colle ſteſſe regole, colle quali ſi cominciarono. Non ci paja dunque ſtrano, ſe lo Storico noſtro colla diſinvoltura de' ſofiſmi da lui ſtudiati per moſtrare, che Parma e Piacenza furono in ſovranità donate alla Chieſa, s'ingegna nel Cap. XII. della ſua Storia inſinuarci, che la Sede Apoſtolica dopo *ſtipulate le ſplendide donazioni, entraſſe anche quì come prima per via di Fulrado nell' attual poſſeſſo delle Città e Provincie ſolennemente accordate, o con l'eſigere il cenſo, o con l'averne il dominio immediato.*

Ma queſta ſua capricciosa invenzione incontra nella ſteſſa infelicità, nella quale urtò il di lui primo impegno, in cui l'abbiamo riſpetto a quelle Città ad evidenza convinto per Dialetico o molto imperito, o troppo infedele. Ed acciocche ſi comprenda, ch'io non eſaggero, nè fo torto alcuno al Cenſore del Conte Caroelli, andrò ponderando le prove, di cui egli ſi ſerve per confermare la ſua propoſizione. Ei dice dunque, ch'ella *ſi dimoſtra per varj argomenti, come per le lettere LI. e LVII. del Codice Carolino; la prima delle quali è ſcritta da Adriano I. a Carlo Magno in tempo, che aſpettava i ſuoi Meſſi per eſſerne poſto in poſſeſſo: qui nobis omnia ſecundùm veſtram promiſſionem contradere debeant, e per un' altra di Leone III. terminata in pregar Dio, ut oblatio, quam dulciſſimus Genitor veſter Dominus Pipinus Rex B. Petro obtulit, & vos confirmaſtis, ipſe claviger Regni Cæleſtis ante conſpectum Dei, cum ipſa donatione vobis præſentetur, quatenus gaudia æterna percipere mereatis.* Comin-

Cominciam' adunque a riflettere, che lo Storico in principio di questo Capo XII. dice, che la Sede Apostolica *dopo stipulate le splendide donazioni entrò anche in possesso delle Città, e Provincie solennemente accordate*, e che per provare questo possesso produce le citate due lettere; ed osserviamo ancora, che secondo l'ordine tenuto da Gretsero, e dal Duchesne, l'ultima di queste lettere non si ritrova al num. LVII., perchè ivi non leggonsi le parole citate dal nostro Avversario; ma solamente ve n'è una di senso simile al num. LXXXV., nè questa fu scritta da Leone III., di cui neppur' una se ne vede nel medesimo Codice Carolino, cominciando elle da Gregorio II., e terminando in Adriano I., come si scorge dal titolo, che i riferiti Autori pongono al tanto decantato Codice Carolino.

Dopo fatta cotesta riflessione ponderiamo attentamente le stesse lettere, e massime il tempo, in cui elle furono scritte; imperciocchè agevolmente comprenderemo qual famoso Dialetico sia l'Autore Romano. Egli è dunque un fatto istorico saputo da tutti, che la prima delle *splendide donazioni* fu fatta l'anno 755., e la seconda nel 774., e all'incontro il nostro Avversario per mostrare che dopo queste *splendide donazioni* entrasse la Sede Apostolica nel possesso delle Terre donatele, egli adduce in primo luogo la lettera LI. scritta l'anno 775., e dipoi la lettera LVII., che nulla dice di quanto egli ci suppone; e quella, che parla di cotesto fatto, fu scritta alcuni anni dopo, nè dal contesto d'amendue si deduce già, che il Papa fosse posto al possesso delle *splendide donazioni*; ma piuttosto ricavasi dalla prima tutto l'opposto.

Quanto io dico, è fuor d'ogni contrasto, perchè questa lettera fa veder bensì, che Sua Santità con impazienza ed avidità grande aspettava gli Ambasciadori di Carlo per ricever da loro cotesto possesso, ma eglino giammai non vennero; anzi perchè da' Ministri del Rè, che risedeano in Pavia, gli si fece perdere la speranza di vederli comparire, Adriano di tal dilazione altamente si dolse, e querelò per essa lettera LI. con Carlo Magno, e gli scrisse così. *Itaque Perexcellentissime Fili recordari credimus à Deo protectam Christianitatem Vestram, Vobis direxisse in responsis per Andræam Reverendissimum & Sanctissimum Fratrem Nostrum Episcopum, quod hoc Auptumni tempore Vestros ad Nostri præsentiam studeretis dirigere Missos, qui Nobis omnia secundum Vestram promissionem contradere deberent: & expectantes fuimus usque hactenus per totum Septembrem, & Octobrem, & præsentem Novembrem mensem, ipsos Vestros suscipere Missos, & de Vestra sospitate, & dum minime ad Nos venissent, direximus Nostras Apostolicas litteras usque ad Papiam ad Judices illos, quos ibidem constituere visi estis, ut Nobis significare deberent de adventu eorumdem Missorum vestrorum, qui ita Nobis dixerunt in responsis: nequaquam ad Nos nunc esse profecturos Missos.*

Di più nell'embolo della medesima lettera LI., e in un'altra ch'è la LVI., e la quale Adriano inviò a Carlo Magno per Anastasio suo Cameriere fa questo Pontefice giugner (come di già abbiamo osservato di sopra) i suoi clamori fino alle Stelle, per aver Leone Arcivescovo di Ravenna occupato tutte le Città dell'Esarcato, e della Pentapoli a pretesto di essere state cotelle Provincie donate alla sua, e non alla Romana Chiesa; e conforta inoltre quel potentissimo Rè a non prestar fede alcuna a' Messi di Leone, ma a venire prestamente in Italia.

Ricevute ch'ebbe Carlo coteste lamentevoli lettere del Papa, gli

ſpediſce due Ambaſciadori, che furono Poſſeſſore Veſcovo e Rabigondo Abate; e con le riſpoſte lo aſſicura che ſubito ſpicciatoſi dalla guerra Saſſonica, andrà a Roma. Adriano manda ſino a Perugia i ſuoi Nunzj all' incontro degli Ambaſciadori per onorarli, ma queſti di colà vanno a Spoleti, e ſcrivono al Papa, che ſarebbero iti a trovarlo dappoiche aveſſero parlato con Idelbrando Duca di quella Provincia.

Vede il Pontefice le riſpoſte del Rè, e ſenza aſpettar la venuta de' ſuoi Ambaſciadori gli adirizza un' altra lettera, che è la LXIII. del Codice Carolino, lo priega attener la promeſſa, e portarſi, terminata la ſpedizion Saſſonica a' liminari di S. Pietrò. In tanto eſorta pel mezzo d'altri ſuoi Nunzj gli Ambaſciadori di Carlo a paſſare da Spoleti a Roma; eglino però in vece di contentarlo da Spoleti ſe ne vanno a Benevento; e Adriano colla lettera LVIII. del Codice Carolino altamente ſi duole con Carlo d'un tanto diſpregio, e per vie più animarlo a paſſar' in Italia gli mette in ſoſpetto la fede de' Duchi di Spoleto, di Benevento, del Friuli, e di Chiuſi, e gli fa temere dell' unione loro co' Greci per portare Aldagiſo al Trono di Deſiderio ſuo Padre; e per far che 'l generoſiſſimo Rè apprenda ſempre più il pericolo, gli ſcrive un' altra lettera, che è la LIX., nella quale con frequenti ſcongiuri lo prega accorrere in ſuo ſoccorſo.

Non era però uopo ſollecitar la vigilanza, e geloſia di Carlo con sì frequenti e replicate lettere, perchè egli non avea mutato conſiglio, nè la riſoluzione di calar' in Italia. Laonde finito l'impegno della Saſſonia, ſe ne venne (come aſſeriſce il Cointe, il quale (*a*) con chiarezza ci narra ogni più minuta circoſtanza) del 776. nel Friuli, ed ivi giunto, privò Rolgando della vita, e del Ducato; indi poſtoſi in viaggio per Roma, obbligato fu a ritornare al Reno colla ſteſſa velocità, con cui venne in Italia, per eſſerſi novellamente ſollevati i Saſſoni. Coteſti moti ed altre guerre fecero sì, che Carlo non potè ritornar' in Italia ſe non del 781., nel quale anno come ſcriſſe Regino nella ſua Cronaca: *celebravit Paſcha in Roma, & ibi baptizatus eſt Filius ejus Pipinus ab Adriano Papa*, che lo tenne anche al ſacro Fonte, e lo coronò Rè d'Italia. Illuſtrano i due Pagi (*b*) diſtintamente, e con la più eſatta Cronologia de' tempi tutto il mio diſcorſo, e fanno altresì conoſcere l'abbaglio dell' Autor Romano, il quale artificioſamente ommette tutti queſti paſſi d'Iſtoria indubitata, perchè da loro e da quanto teſtè dirò, ſi comprende, come ſe non in queſt' anno 781. ſi cominciò ad eſeguire la *ſplendida donazione*, che vuol l'Avverſario, *effettuata col poſſeſſo, ſubito ch' ella fu ſtipulata*; ſiccome ſolo nell' anno medeſimo interamente ſi concedette da Carlo Magno alla Chieſa il *Territorium Sabinenſe*, dimoſtrandolo chiaramente le lettere LXIX. LXXVI. LXXVIII. e LVI., e coteſto Territorio ſi vede donato alla Sede Apoſtolica in vece del Ducato di Spoleti, il quale, *excepta Sabinienſi Diœceſi* rimaſe a' Rè d'Italia (*c*). Lo che ſi raccoglie anche più manifeſtamente dalla lettera LXI., nella quale il Papa Adriano priega Carlo ad ordinare, che ſi conduceſſero da' Boſchi di Spoleti le travi promeſſegli per riſtaurare il tetto della Baſilica di S. Pietro, che minacciava intera rovina, non ritrovandoſi nel Territorio della Chieſa alberi dell' opportuna grandezza per far' eſſi travi, e anche lo eſorta mandar' a Roma un Perito per conſiderare la quantità del legname, che era di biſogno per coteſta opera: *Ibi*: *Primum dirigite Magiſtrum, qui conſiderare debeat ipſum lignamen, quod ibidem neceſſe fuerit, ut ſicut antiquitus fuit, ita valeat renovari, & tunc per Veſtræ Regalis Præ-* excel-

(a) *Coint. annal. Eccl. Franc. ad annum 775.*

(b) *Pag. in Crit. ad Baron ad ann. 775 & ſeq, alter Pag. in Breviar geſtor. Summ. Pont. in vit. Adriani n. 15., & ſeqq.*

(c) *Pagius in vita Adriani I. n. 15., & ſeq.*

excellentiæ jussionem dirigatur ipse Magister in partibus Spoleti, & de mandatione ibidem de ipso faciat lignamine, quod in prædicto Hypocartosin, hoc est Camerado, necesse fuerit, quia in nostris finibus tale lignamen non reperitur.

Se da questo innegabil fatto si comprenda, che subito entrasse la Santa Sede al possesso delle Città e Provincie, donatele da Pippino, e Carlo Magno, lo decida chi vuole, e dica ancora se il nostro Avversario ebbe ragione d'ingrandire l'autorità del suo Anastasio, e colmarlo di tante laudi ed encomj, allorche disse donati alla Chiesa i Ducati di Spoleto, e Benevento, potendosi con franchezza asserire, che fu interpolato da chi ampliar bramava il Patrimonio di S. Pietro, oppure che se tai cose scrisse, non vide giammai la donazion di Carlo Magno.

CAP. XVII.

Co i stessi Diplomi, dall' Avversario citati si prova, che non la Sede Apostolica ma Carlo Magno ebbe il dominio e possesso di Parma e Piacenza: e che in esso continuarono Lodovico Pio, e Lodovico II. e per meglio intender' essi Diplomi, e torre all' Avversario tutti gli scampi, si fa vedere che sotto il nome di Repubblica non s'intende l'Esarcato, ma l'Imperio.

SUbito che lo Storico ha fornito il sogno dell'immediato general possesso delle Città e Provincie, donate da Carlo Magno alla Sede Apostolica, fa pompa grande, che sul particolare di *Piacenza ne abbiamo il riscontro in un Diploma conceduto da Carlo Magno nell'anno* 808. *a Giuliano Vescovo di quella Città, a cui dona certa giurisdizione su l'Apennino, e con l'autorità d'Avvocato della Chiesa dichiara, che niun Ministro della Sede Apostolica, a cui soggiaceva la Città di Piacenza possa ingerirsi in detta giurisdizione; Itaut deinceps nullus Dux, Gastaldius, nec Actionarius, nec quilibet ex Ministris Reipublicæ de jam dicta judiciaria, vel de ipso Teloneo contingere valeat.* *Istoria Romana pag. 27.*

Indi per farci capire, che Carlo Magno non come Rè d'Italia e come Imperadore e conseguentemente non come Sovrano, da cui solamente possonsi le giurisdizioni, e le regalie concedere: ma come semplice *Avvocato della Chiesa* avea fatto simil donazione, e che come tale, e non come Principe supremo, proibiva ai Duchi, Gastaldi, ed altri Ministri della Repubblica, molestare il Vescovo nelle stesse Regalie, ci avvisa cotesto grande Spositor dell'antichità, che *di sopra si è mostrato con le lettere di Romano Esarco di Ravenna, di S. Gregorio Magno, di Gregorio II. e con Anastasio, ed Erchemperto, che col nome di Repubblica si dinotava il Ducato di Roma, e l'Esarcato insieme*; e poscia c'insegna a tirarne quella bella conseguenza: *onde dopo la consegna e traddizione d'amendue unitamente fatta al Dominio della Chiesa, quei Ministri Reipublicæ venivano ad essere i Ministri della Sede Apostolica, a cui Piacenza era attualmante soggetta.*

Io quì lascio lo Storico nel grado di Letterato, in cui si trova, nè intendo pregiudicarlo nel concetto, che puo godere appresso il Mondo erudito: dico bensì e'l dico francamente, che cotesta sua dialetica non si

comprende. Egli non ebbe giammai prove legittime per mostrare, che Parma e Piacenza fossero veramente state donate alla Chiesa e però negli antecedenti Capitoli inutilmente s'affaticò, tirarle a forza di stortissime illazioni cavate prima dall'Istoria d'Anastasio, poi da certe tronche e dimezzate parole delle lettere del Codice Carolino, e finalmente dal Testamento di Carlo Magno, ed ora non ostante, ch'ei sia sì mal riuscito approvare la proprietà ed il Dominio della Santa Sede sopra le Città medesime, si attacca (per mostrarne il possesso) ad illazioni più fallaci delle prime, e si serve d'argomenti, tratti dai Diplomi degl'Imperadori, che appunto fan vedere, e spiegano a maraviglia bene tutto il contrario, di quel, ch' ei si pensa darci ad intendere.

Se chi leggerà la sua Storia, e queste mie osservazioni approverà la di lui dialetica, io mi confesserò per vinto; ma intanto vorrei sapere dallo Storico Romano, se la *certa giurisdizione*, che donò Carlo Magno a Giuliano Vescovo di Piacenza, era sì, o nò nel Contado di detta Città. E benche cotal necessaria circostanza egli a bello studio l'abbia dissimolata, confesserà nondimeno, che veramente ella era nel Territorio Piacentino, e così il dice espressamente il Diploma citato da lui.

Crederei ancora, che egli non mi dovesse negare, che il concedere le regalie, e le giurisdizioni sia un' atto di suprema podestà il quale appartiene al solo Principe Sovrano in segno del supremo Dominio, perchè così l'insegnano tutti i più famosi (*a*) Giureconsulti.

Inoltre, pensarei in dubbio rivocar non potersi, che quelle parole del Diploma, su cui egli si fonda, cioè *de jam dicta judiciaria*, significhino *districtus Judicis, & judiciaria jurisdictio*, e quelle altre *de ipso Teloneo* s'intendano per esazione di Dazio, o di Gabella, e più propriamente *tributum de Mercibus Maritimis circa littus acceptum*, o sia *portorium*, e quando egli lo contestasse, vi opporrei il Testo nel Cap. *unico quæ sint regalia*, e l'autorità del veramente erudito Ducange nel suo Glosario (*b*) che così spiega l'una, e l'altra parola.

(a) *Larr. alleg. Fis 77 n. 8. 9. Mastrill. de Magist. lib. 1. c. 14 n. 3. Sixtin. de regal. lib 2. cap 5 6. Ant. Portugal. de Reg. donat. tom. 1. lib 2. c. 1. & tom. 2. lib 3. c. 1. Bobadil. polit. lib. 5. c. 5. n. 1., & 13.*

(b) *Ducang. Glos. mediæ, & infimæ latinitatis tom. 2. lit. Judiciaria idem tom. 3. lit. Telon.*

Dato ora questo fatto, ed ammessi tali principj di ragione, io chieggio al Lettore, se gli parrebbe un bel' argomento quel che siegue: Carlo Magno concesse al Vescovo di Piacenza una giurisdizione, ed un Dazio nel Territorio Piacentino. Adunque la sovranità, ed il possesso d'essa Città, e del suo Contado erano del Papa.

O come e quanto sarebbe stato vilipeso il Causidico Milanese se avesse per sua disgrazia tirata da sì fatte premesse cotesta ridicola conseguenza, il suo Censore (e non altorto, come egli ha fatto finquì) l'aurebbe dileggiato con motti pungentissimi; e pure se il Lettore rifletterà maturamente a tutto il discorso dello Storico Romano, conoscerà a l'evidenza che egli in bona regola di ragionare non ha voluto dedurne altra conseguenza, che quella che di sopra ho notato perchè esso primamente dice, che del possesso di Piacenza *ne abbiamo il riscontro in un Diploma conceduto da Carlo Magno nell'anno* 808. *a Giuliano Vescovo di quella Città*. Poi asserisce, che *in esso Diploma detto Principe gli dona una certa giurisdizione nell' Apennino*, e finalmente conchiude *che Piacenza era attualmente soggetta alla Santa Sede*.

Io quì ritorno a dimandare al Lettore, se peravventura crederebbe miglior modo d'argomentare quello che siegue: il concedere Privilegi, Giurisdizioni, e Gabelle in una Città, ed in una Provincia, è sol proprio di chi è Sovrano della Città, e della Provincia medesima; Carlo Magno conce-

concedesse al Vescovo di Piacenza *una certa giurisdizione*, ed un Dazio nella Provincia Piacentina; dunque Carlo Magno era Sovrano e Padrone di essa Città e Provincia: dunque egli possedea l'una, e l'altro; dunque nè l'una, nè l'altro ei donò alla Chiesa; dunque la Chiesa non possedea nè l'una, nè l'altro.

Si lusinga l'Avversario di poter salvare cotesti suoi sciocchi silogismi con dire, che Carlo Magno, *come Avvocato della Chiesa dichiara, che niun Ministro della Sede Apostolica possa ingerirsi nella detta giurisdizione*; *dunque egli* soggiugne, *il Papa n'era il Sovrano, dunque il Papa la possedea*.

Ma io gli replico, che mi mostri un poco in qual parte del Diploma, da lui citato, si protesti Carlo Magno di concedere cotesta giurisdizione *come Avvocato della Chiesa*, e non come Imperadore, e Rè de' Longobardi, i quai titoli si leggono espressamente in fronte del Diploma medesimo. Inoltre vorrei, che mi segnasse il luogo, dove *Carlo dichiara, che niun Ministro della Sede Apostolica possa ingerirsi in detta giurisdizione*; Io per me con tutto, che l'abbia letto, e riletto, non ci ho potuto vedere tali circostanze, nè simili espressioni.

Cosa direbbe mai lo Storico, e che direbbe la Corte Romana, se il nostro Augustissimo Regnante, che pur'egli è, come lo era Carlo Magno, *Avvocato della Chiesa*, donasse a me le Gabelle delle Mercatanzie, che si sbarcano in Civittavecchia, che tanto in senso del Ducange vuol dire quella voce *Teloneum*, e se nel Bolognese desse ad un'altro la giurisdizione di giudicare le cause, cosa direbbe egli, e cosa direbbe Roma? Io mi raccapriccio solamente a pensarlo; ed il Critico del Conte Caroelli sa cosa egli direbbe, e scriverebbe d'un simil preteso attentato. Or come pretende egli persuaderci, che il religiosimssio Carlo Magno abbia attentato una sì fatta cosa, quando mai fatta non l'avesse come Monarca e Sovrano, ch'egli era di Roma, e dell'Italia.

Di più bramerei sapere la ragione, onde il Vescovo Giuliano, che pur'era Ecclesiastico, per ottenere cotesta donazione in vece d'addirizzarsi a Carlo, non fece ricorso al Papa, se il Papa era Sovrano, e possedea Piacenza col suo Territorio? Ora s'accorge il Lettore, come il nostro Storico discorra bene, e come meglio argomenti?

Io so ch'egli prende il termine di *Repubblica per il Ducato di Roma, e l'Esarcato insieme*; e che quel *Dux Gastaldius, vel Actionarius, nec quilibet ex Ministris Reipublicæ* l'intende tutti per Ministri del Papa; ma chi mai il disse? come lo prova? e chi mai fuorche lui l'intese così? Se egli si credette d'averlo mostrato di sopra, io mi credo ancora di avergli di sopra abbondevolmente disingannato, e fattogli vedere coll'istessa lettera di S. Gregorio, da lui citata, che il termine di Repubblica in ogni età, ed in ogni tempo da Ottaviano Augusto a questa parte, fu capito, non come ei lo capisce, ma come lo espongo io.

E se tuttavia non fosse persuaso il Lettore delle prove e ragioni, da me recate al suddetto luogo, son pronto a provare questa verità col testimonio di tutti quegli Autori, che scrissero l'Istoria Augusta sino al Regnante Cesare, *in cujus Domum* per servirmi del Vaticinio del celebre Cardinale Sfondrati (*a*) *devenit Imperium pietate Rodulphi partum, pietate productum, pietate, quod omnes boni sperant, optantque, duraturum*. Prima però ch'io imprenda cotal prova, priego il medesimo Lettore a riflettere, che dell'anno 808. in cui fu concesso da Carlo Magno

(a) *Regal. Sacerdot. lib. 1. §. 15 n. 7 vers. Morerus pag. mihi 264.*

(a) *Hieron Rofs. Hist Raven. lib 4 in fin. ibi per hunc modum(mortuo scilicet Aistulfo) tunc primum finem Exarchatus habuit.*

Magno il riferito Diploma, l'Esarcato non sussistea più, come lo prova il Rossi (*a*) nella sua Storia di Ravenna, & era abbolito l'odioso nome di Ducato Romano, introdotto dal Greco fasto; perchè Roma restituita al suo antico decoro, si vide un' altra volta sotto il Dominio, non de' Pontefici, ma degli Augusti, fatta il Capo e la Metropoli dell' Occidental' Imperio. Or tutto questo supposto andiam' a le prove.

Cominciando adunque da Svetonio; mille sono i luoghi dove questo celebre Scrittore sotto l'allegoria di Repubblica ci rappresenta il Romano Imperio. Descrive egli in primo luogo l'Imprese d'Augusto, e lo Imperio da lui fondato, indi dice nel Cap. VIII. della di lui Vita, che vinti, ed oppressi Lepido, e Marco Antonio: *novissimè per quatuor & XL annos solus Rempublicam tenuit*; morto Augusto, parlando lo stesso Autore di Tiberio suo successore, narra nel Cap. XXIV. della di lui Vita che *Principatum, quamvis neque occupare confestim, neque agere dubitasset, & statione Militum, hoc est vi, & specie Dominationis assumpta, diu tamen recusavit*. Per far credere però che solamente violentato dalle preghiere degli Amici, e del Senato lo accettava qual durissima servitù, soggiugne Svetonio, che *tandem quasi coactus, & querens miseram & onerosam injungi sibi servitutem, recepit Imperium*; e proseguendo di poi l'Autore a numerare le cagioni, per le quali ricusava assumer lo Principato, tra le molte assegna, come più particolare, quella del timore, ch'egli avea di Germanico suo Nipote, il quale l'Esercito di Lamagna, di cui era Capitano Generale *ad capessendam Rempublicam urgebat, quamvis obfirmatè resistentem*; sicche da questo modo di favellare si prova quanto io di già dissi, che dagli Autori si prende scambievolmente il termine di Repubblica per l'Imperio, e quel d'Imperio per Repubblica.

Tutto ciò meglio si conferma da un'altro luogo dello stesso Scrittore, dove parlando dell'andata di Tiberio all'Isola di Carpi per darsi con più di libertà, e men di vergogna in preda alle sue sfrenatezze, soggiunse, che *reggressus in Insulam Reipublicæ quidem curam usquam adeo abjecit &c.*

(b) *Tacit. lib. 1. annalium.*

Colla stessa frase favella d'un sì empio Principe Corneglio Tacito (*b*) dicendo, che *primum facinus novi Principatus fuit Agripæ cædes*: e poco dopo fa questo saggio Scrittore parlare a Tiberio Crispo Salustio suo Consigliere e partecipe di tutte le sue gran machine, e gli fa dire: *Neve Tiberius vim Principatus resolveret cuncta ad Senatum vocando, eam conditionem esse imperandi, ut non aliter ratio constet, quod si uni reddatur*. Ed indi introducendoci colla sua narrazione in Senato per sentir' il Tiranno ad esaggerare l'abborrimento, ch' egli simulava d'aver' all' Imperio, si serve di tal frase: *se ut non toti Reipublicæ parem, ita quæcumque pars sibi demandaretur ejus tutelam suscepturum*; e finalmente muove Tacito il povero Gallo ad interrogare il medesimo Tiberio, *quam partem Reipublicæ mandari sibi velit*; e dice che questi *perculsus improvisa interrogatione paululum reticuit, deinde collecto animo respondit, nequaquam decorum pudori suo legere aliud, aut evitare ex eo, cui in universum excusari mallet*. Lo stesso Gallo, che dalla di lui subita mutazione di volto comprese, e conghietturò l'offesa, e lo sdegno conceputo da Tiberio per una tal richiesta, correggendosi, ma tardi, gli replicò: *non idcircò interrogatum ait, ut divideret, quæ separari nequirent, sed ut sua confessione argueretur,*

unum

unum esse Reipublicæ Corpus, atque unius animo regendum: lo che meglio non si potea dire, per far conoscere, che sotto il vocabolo di *Republica* s'intendea quì l'Imperio, ed il Principato, che da un solo dee amministrarsi.

Sesto Aurelio Vittore nella Vita di Teodosio il Grande, volendo significare, che questo generoso Principe lasciò quieto a i due suoi Figliuoli l'uno, e l'altro Imperio disse: *Utramque Rempublicam utrique, idest Arcadio, & Honorio, quietam reliquit*; ed Eutropio nella Vita di Nerva esclamò, che *Vetere, & Valente Consulibus Respublica ad prosperrimum statum rediit bonis Principibus, ingenti fœlicitate commissa*; e nella Vita d'Antonio Vero così favella: *tumque primum Romana Respublica duobus æquo jure Imperium administrantibus paruit, cum usque adhuc singulos semper habuisset Augustos*; e di Salvio Giuliano scrive, che *Rempublicam invasit Vir nobilis, & jure peritissimus*; e di Settimo Severo ci fa sapere, che *per multa deinde, ac varia ad administrationem Reipublicæ pervenit*; e finalmente Paolo Diacono (*a*) descrivendo la morte di Teodosio, succeduta quì in Milano, colla stessa frase di Sesto Vittore dice, che *utramque Rempublicam utrisque Filiis Arcadio, & Honorio quietam relinquens &c.* e parlando della morte di Aezio si duole, che con lui *pariter & Occidentis Imperium salusque Reipublicæ corruit* (*b*). Ed in un'altro luogo descritto ch'egli ha il memorabile e lagrimevol sacco dato a Roma da Genserico Rè de' Vandali, conchiude così: *recedente igitur ab Urbe Genserico Romani in sequenti mense exinanitæ Reipublicæ Imperatorem Avitum præficiunt*.

(a) *Paul. Diac. de gest. Romanor. lib.* 13.

(b) *Paul. Diac. ubi supra lib.* 14.

Ma che occorre, ch'io più mi affatichi per dissipare una chimera ideata non mai d'altro alcuno, che dal Censor del Conte Caroelli, quando lo stesso Carlo Magno ci fa sapere, che in tutt'altro senso abbiamo a interpretar' i suoi diplomi, e che in qualunque suo pubblico e solenne atto sotto il nome de' Ministri, ed Ufficiali della Repubblica *Reipublicæ* debbon' intendersi quelli dell'Imperio, e del suo Regno d'Italia, e non mai que' del Papa, o dell'Esarcato già soppresso, o del Ducato Romano abbolito interamente. Nè quanto io diceva puo meglio, nè con più d'evidenza provarsi, che colla prefazione delle leggi, ch'egli pubblicò in Modana, indirizzate a tutti i Conti e Ministri: *cunctis Reipublicæ per Provinciam Italiæ præpositis, anno ab Incarnatione Domini JESU CHRISTI DCCCI. indict. IX. anno Regni nostri in Francia XXXIII. In Italia XXIII., Consulatus autem nostri primo*. La qual prefazione riferita dal Sigonio, e dal Padre Pagi nella Vita di Leone III. (*c*) ci fa conoscere che lo stesso Carlo Magno era Imperadore in Occidente colla medesima autorità e grandezza, e colle stesse prerogative, che godevan' in Oriente li Cesari Greci. E però egli all'esempio loro nello stesso giorno, in cui fu dal Senato, e Popolo Romano acclamato Augusto, assunse il Consolato, e così a immitazione di lui fecero poi Lodovico Pio, e gli altri suoi Successori.

(c) *Pagius Brev. gest. Summ. Pontificum in vita Leonis III.*

Nè solamente Carlo Magno, ma lo stesso Anastasio non una, ma cento volte nelle Vite de' Sommi Pontefici dà il disinganno all' Avversario, e saper gli fà una cosa esser la Santa Sede, e l'altra la Repubblica Romana; molti luoghi del Bibliotecario addur potrei in confermazion di quanto io dico; per tutti vaglia però un sol fatto da lui registrato nella Vita di Stefano II, o sia III., ove ei ci rappresenta il buon Papa supplichevole Pippino; e questi pronto a venir' in Italia *ut Sanctæ Dei Eccle-*

siæ,

siæ, & Reipublicæ Romanorum redderet jura. Vede dunque lo Storico nostro che fatto certo il suo Anastasio, che allora Roma, scosso il duro giogo del Greco Impero governavasi a Repubblica come tosto il proveremo, e che conoscendo perciò esser' i di lei diritti, e le di lei ragioni del tutto separate e diverse da quelle della Sede Apostolica giudiciosamente distinse quel ch' ei distinguer non vuole, e che conobbe non esser la stessa cosa *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ & Reipublicæ Romanorum jura*.

Chiudasi pertanto la prova d'una sì chiara verità con la sentenza d'un' insigne Autore, che scrisse, quando già da' Franchi Occidentali era passato l'Imperio ne' Franchi Orientali, ed egli è Glabero Rodolfo (*a*) il quale discorrendo del diritto, arrogatosi da' Sommi Pontefici di coronare gl' Imperadori d'Occidente, s'ingegna darne la ragione, e prende il termine di Repubblica per l'Imperio medesimo, e non mica per l'Esarcato, nè per la Santa Sede, e molto meno per il Ducato Romano: *ut nequis quam audacter Romani Imperii sceptrum præproperus gestare Princeps appetat, seu Imperator dici, aut esse valeat, nisi quem Papa Sedis Romanæ morum probitate aptum elegerit Reipublicæ, eique commiserit insigne Imperiale*. Ed ecco provato come, *in mezzo a tanta luce che risplende in queste materie sia* l'Autor Romano *vergognosamente caduto nel medesimo precipizio*; anzi in un maggiore di quello, in cui ei dice alla pagina 27, che precipitò Piermaria Campi, perchè esponendo questi nella sua *Storia Ecclesiastica di Piacenza* il diploma, di cui ora si favella, non intese la frase, che il moderno Storico vorrebbe imporre al Mondo, cioè, che in esso diploma col nome di *Repubblica si dinotasse il Ducato, e l'Esarcato insieme*. E se il Campi *scrisse erroneamente, che allora Piacenza era Repubblica*, più audacemente scrisse il suo indiscretto Censore, volendoci dar' ad intendere, che col *nome di Repubblica si dinotasse il Ducato di Roma, e l'Esarcato insieme, e che della stessa frase si servisse Carlo Magno in un' altro diploma, dato al Monistero di S. Vincenzo lungo il Volturno, perchè quel Paese pur già era stato donato alla Sede Apostolica, niun Ministro della quale: nullus Reipublicæ Minister, volea che gravasse quel Monistero*.

Quanto io dico si riduce ad evidenza dallo stesso diploma dato al Monistero di S. Vincenzo lungo il Volturno riferito dal Duchesne (*b*), che fa vedere la mala fede, colla quale l'Istorico Romano adduce gli Autori, e i testi, e mostra ancora il senso stortissimo, che sempre gli dà, oltre tacerne le circostanze più principali, e degne d'osservazione, come si vede chiaramente dalla lettura del citato ultimo diploma, in cui Carlo Magno così favella: *Nullus Rex, Dux, Princeps, Marchio, Comes, Vicecomes, Gastaldius, Sculdaris, vel alicujus Reipublicæ Exactor*; Se da questi antecedenti, e da' Personaggi, a' quali l'Imperadore proibisce gravare il Monistero di S. Vincenzo si possa dedurre, che parlando egli *de aliquo Reipublicæ Exactore*, volesse intendersi de' Ministri, e degli Esattori del Papa, e vestisse in cotal fatto solamente il carattere di *Avvocato della Chiesa*, e non già il Manto di Sovrano Imperadore: Io me ne rimetto al parere dell' erudito Lettore, il quale conoscerà inoltre assai bene, se, come prosiegue l'Avversario, *tutto ciò, ch' egli hà detto, si corrobori con un' altro diploma dato da Lodovico II. nell' anno 872. in favore della Chiesa di Piacenza, prescrivendovi egli in proposito di un certo Mercato, che non si facesse alcun pregiudicio a i Ministri di Roma: Ita sanè ut neque in veniendo, neque alia vectigalia à quolibet Reipublicæ Ministro exigere præsumat*. Se

(a) *Glaber Rodul lib. 1. cap. 5.*

Istoria Romana pag. 21.

Istoria Romana pag. 27.

(b) *Duchesn. tom 3. pag. 674.*

Istoria Romana pag. 28.

Se lo stesso Lettore esaminerà attentamente questo privilegio, non potrà far dimeno di non ridersi delle visioni dell' Autor Romano, conciossiacosache leggerà in esso a chiare note, che Lodovico II. concedette al Vescovo di Piacenza la facoltà di poter dilattare il Vescovado, e la Canonica di quel Capitolo, e circondar l'uno, e l'altra di muraglia, servendosi anche d'una via pubblica, e de' muri della Città, e gli donò di più certi Mercati, come si scorge dalle seguenti parole: *concedimus præfatæ Ecclesiæ ipsam viam de nostro jure, juri ipsius Ecclesiæ & præfatæ Canonicæ, concedimus Mercata quoque, unum quod congregari videtur ramis palmarum, & alterum Missam Sancti Sirii.... & tertium, quod celebratur Missam S. Laurentii, secundùm vestram petitionem confirmamus.* *Pier Maria Campi Ist. Eccl di Piacenza tom. 1.*

Vero egli è però che Lodovico come Signore e Padrone assoluto comandò, che a i Ministri, non già del Papa, ma a i suoi, ed agli altri Personaggi, che servivano l'Imperio, non potesse, nè dovesse essere di verun' aggravio questa sua liberalità; nè mai gli cadè in mente di voler dichiarare immuni da' pesi d'esso Mercato gli Oficiali di Sua Santità, la quale non era in que' tempi il Capo nè il Signore assoluto della Repubblica, e di Roma, ma si ben lo era Lodovico medesimo siccome lo farò tra poco toccar con mano anche allo stesso Storico. Intanto glielo provo maggiormente col contesto di questo stesso privilegio da lui citato, nel quale si legge aver Cesare voluto non solamente che non s'imponesse in essi Mercati alcuna Gabella a' suoi Ministri; ma che nè pure *aliquam molestiam cuilibet homini ad eadem Mercata occurrenti inferri præsumant, sed liceat prædicta Mercata, quæ à reliquis Antecessoribus nostris collata sunt, jam sæpe fatæ Ecclesiæ quieto ordine possidere, præcipientes ergo jubemus, ut nullus Comes, nullus Judex, vel quælibet judiciariæ potestatis persona, Massarios, Colonos, & Aldiones, vel servos quosque residentes super res ad prædictam Sanctam Ecclesiam pertinentes quolibet modo astringere, pignorare, angariare, census, donaria exigere nullo modo præsumant*: imponendo contra ogni e qualunque contraventore di cotal privilegio la pena di dodici libre d'oro, e trenta d'argento. Ora se il possesso di Piacenza fosse del Papa perciocche ivi si legga la parola *Respublica*, me ne rimetto.

Quello però, che mi fa maraviglia, e che peravventura l'avrà anche a fare a quanti leggerano questi fogli, egli è, che l'Autor Romano per mostrare l'immediato possesso di Parma e Piacenza a favore della Santa Sede, siasi servito di pochi de' molti privilegi, che si veggon registrati da Pier Maria Campi nel fine del primo Tomo della sua Storia, senza badare, che tanto il Campi, quanto i privilegi (*a*) provano, che quella Città cominciando dall'Imperio di Carlo Magno, e scendendo in giù fino a quello d'Arrigo il Santo ella fu sempre dominata da' Rè d'Italia, e da' Cesari di Germania: onde è così violento l'impeto della passione, da cui si lascia rappire lo Storico che per servirsi della frase di Repubblica, che nulla fa al caso nostro, nemen si accorge che dà in mano a' suoi Avversarj un fortissimo strumento per battere e metter' a terra tutto il suo edificio, piantato in su la polve, e sostenuto in aria a forza delle astute sue machine.

(a) *Pier Maria Campi Ist. Eccl di Piacenza tom. 1. pag. 326.*

Ed acciocche si comprenda, ch' io non esaggero leggasi il Campi, e li Diplomi da lui pubblicati (*b*), e vedrassi, che in quello di Lodovico Pio, conceduto a Podo Vescovo di Piacenza, non si parla nè de' Ministri della Repubblica, nè di Esattori, nè di Roma; ma solamente comanda l'Impe-

(b) *Istoria di Piacenza tom 1. pag. 455. 456.*

l'Imperadore: *ut nullus Fidelium nostrorum prædicto Venerabili Episcopo Podoni, vel Placentinæ Ecclesiæ, vel Successoribus ejus de supradicto Monasterio Gravaco, in Pago Placentino constructo, ulterius inquietare, aut ullam calumniam, ingerere præsumat.*

Anzi quello, che fa maggiormente risultare la sovranità di Cesare in Piacenza, e mett'in chiaro il possesso ch'egli ne avea si è, che ad istanza de lo stesso Podo, Cesare gli confermò il Monistero suddetto, benignamente aderendo alle sue suppliche le quali capitar gli fece in Francia per un'Espresso. E' però vero che ei non diede subito la providenza: ma volle prima esser'informato minutamente; ed a questo fine ordinò a' suoi Commessarj destinati *ad Justitias in Italia faciendas*, che prendessero diligenti informazioni, dopo le quali concedè al Vescovo la supplicata confermazione, e questa viapiù autentica quel, ch' io dissi, perchè avvalora le donazioni, che si contenevano ne' privilegi: *Regum Longobardorum Hilprandi, Aistulfi, Desiderii, nec non aliorum bonorum hominum.*

Osservisi inoltre l'altro Diploma, concesso da Lotario Imperadore (*a*) l'anno 840. al Vescovo Sofredo, e surgerà sempre più la verità, ch' io ho provato dice adunque così, che 'l Vescovo avea rappresentato alla sua clemenza *qualiter multæ contra eum, vel Ecclesiam suam callidorum hominum fuissent tergiversationes seu inquisitiones pro ejusdem Ecclesiæ rebus, & Familiis. Unde necessarium erat in aliquibus causis subtilem adhibere nostræ auctoritatis inquisitionem pro stabilimento, & utilitate ejusdem Ecclesiæ.* Quindi egli comanda, che in cotal caso a petizione d'esso Vescovo, o del suo Avvocato si diano Giudici di conosciuta rettitudine, che giudichino le cose, e li Sudditi della di lui Chiesa: *justissimo liberamine*, affinche *Sanctum Antonium apud Dominum habeamus intercessorem.*

(a) Idem Campi pag. 456. 457.

Nè fu solamente in tempo di Lotario, che s'amministrasse in Piacenza la Giustizia in nome, e per ordine dell'Imperadore; ma di già era questa principalissima prerogativa della sovrana podestà esercitata ivi da' Giudici eletti da Carlo Magno, come si vede da una sentenza (*b*) de' di lui Giudici residenti in Piacenza, pubblicata a favore della Chiesa di Fiorenzola, dicendo essi Giudici: *dum in Dei nomine ressedissemus nos, ac Simonus Notarius Domini Imperatoris infra claustra Sanctæ Placentinæ Ecclesiæ ad singulorum hominum causas audiendas.*

(b) Pier Maria Campi ubi supra pag. 458.

Un'altra più sicura prova ne somministrano due privilegi di Lodovico II. concessi al Monistero di S. Sisto, di fondazione dell'Imperadrice Angilberga sua Moglie, l'uno dell'anno 852. e l'altro del 865. Nel primo (*c*) si narra, come questa religiosissima Principessa avea messo mano alla fondazione d'un Monistero di Monache in Piacenza, e che per proseguir la fabbrica erale convenuto far certe commutazioni de' suoi beni proprj con alcuni siti *de parte publica*, che vuol dire secondo il Ducange (*d*) cogli Amministratori del Pubblico; e Lodovico supplicato dall'Imperadrice a degnarsi approvare un tal contratto, dice così: *nos quia fas aliter non fuit, devotis ipsius precibus assensum dedimus, confirmantes ipsi, & per hanc nostræ sublimitatis paginam roborantes non solum illa, que ex publico commutasse probabiliter comprobatur; verum etiam ea omnia quæcumque cum alio quolibet hucusque justè, & legaliter commutavit, aut in antea de proprio commutare curaverit... absque ulla partis publicæ repetitione; super hæc concedimus, illi dona-*

(c) Pier Maria Campi Ist. Eccl. di Piacenza tom. I. pag. 460.

(d) Ducang. Glos. mediæ, & infimæ latinitatis tom 3 lit. pars publica.

donamus, ac stabilimus ubicunque voluerit infra ipsam Urbem Placentinam, vel circumcirca publicas stratas ad finem sui Monasterii dilatandi, adjungentes ipsi ex nostro, & in perpetuum largientes omnem muri ipsius Civitatis intrinsecus & extrinsecus Vallum à fundamentis usque ad Pinas Murorum, quatenus protenus protendit ad mansionem Supponis Comitis: che lo era, come avverte il Cardinal Baronio, di Piacenza, ed era altresì Fratel Cugino dell' Imperadrice, a cui lasciò anche il Marito tutte le Torri e le porte poste in quel tratto di Muro, concessole con la ragion d'esigere i diritti dell'entrata, e dell'uscita donandole pure i materiali necessarj per esso edificio, che *per Comitatum Placentinum nostro juri & publico inventa fuerint*, e li Dazj de' Ponti della Mura, e della Trebia.

Volle parimente Lodovico, che se morisse l'Imperadrice prima di Emengarda comune Figlia, questa avesse la protezione dello stesso Monistero, e finalmente conchiude: *Si quis autem hæc nostra statuta infringere quæsierit, Dei Omnipotentis iram incurrat, & insuper mulctam, quæ est pæna XII. librarum auri obrizi componat Cameræ nostræ, & medietatem prædictæ Conjugi nostræ. Dat. Placentiæ*; e questa Città vuol lo Storico, che fosse di que' tempi in dominio del Papa? Che sogni! Che delirj!

L'altro Diploma (*a*) contiene la donazione fatta allo stesso Monistero d'una Badia posta fuori di Piacenza sotto il titolo di S. Pietro: *seu etiam quasdam Cortes videlicet Voldistellam, Luciariam, Littora, Paludiana, Campum Miliarium, Sextum Ivernæ Massini, Leocanni... ac familiis utriusque sexus*, trasferendogli sopra esse Messarie *Cortes*, e sopra tutte le Case, e Famiglie in quelle esistenti, le medesime ragioni, ed i medesimi diritti, che vi avea l'Imperadore, con dichiarar finalmente: *Quisque autem successorum nostrorum Imperatorum, vel alterius cujuslibet dignitatis, aut conditionis hominum contra hujus Imperialis præcepti seriem agere temperaverit, vel de his auferre præsumpserit: primo quidem nisus ejus nullas vires habeat, deinde verò præ solo præsuntuoso conamine auri obrizi duo millia librarum exolvere compellatur.*

(a) Pier Maria Campi ut supra pag. 459.

Se da questi diplomi si può ragionevolmente inferire, che Piacenza si comprendesse nelle donazioni fatte da Pippino, e da Carlo Magno alla Chiesa, e che questi ne dasse il possesso alla Sede Apostolica, io vuo che lo giudichi per fino lo Storico Romano, dappoiche si sarà rammentato, e ritornerà a leggere tutti li privilegi, che con una lunghissima serie recitansi dallo Storico Campi (*b*) e particolarmente quel che concesse Carlo III. cognominato il Crasso Rè d'Italia alla Badia di Tolla nel Piacentino l'anno 881. & un'altro a beneficio della Cattedrale della medesima Città l'anno 882. nel quale conferma le concessioni di certi Mercati, fatte alla medesima Chiesa da Carlo Magno suo Proavo, da Lodovico Pio suo Avo, da suo Zio Lotario, e da Lodovico II. suo Consanguineo, e da' Rè Longobardi ancora.

(b) Campi pag. 459. 460.

Ma io ora solamente mi accorgo, che ho inutilmente empiuto più carte, e tediato soverchiamente il Lettore, per dimostrare una verità, che non si potrebbe oscurare nè pure da tutte quante le tenebre della più ostinata contradizione. Ma per vincere l'animo del nostro Autore troppo fermo e fisso negl' impegni che egli sposa, non so, se quanto largamente scritto io ho, basterà: perchè egli di già si vanta, e oramai canta la vittoria a suo favore, perchè tutto quanto si finge d'aver provato cogli Diplo-

Istoria Romana pag.

mi di Carlo Magno, e di Lodovico, afferisce venirci *confermato da un altro Diploma non Imperiale, ma Pontificio, ed è una Bolla di Stefano VI. data a Bernardo Vescovo di Piacenza nell' anno* 891. *ove gli conferma tutte le passate concessioni Pontificie ed Imperiali: ita ut nullius impulsu, nulliusque infausta audacia, nullius etiam favore vel gratia Tyrannus, Comes, Judex, vel quilibet*: così c'insegna che dee leggersi, e non, *cujuslibet Reipublicæ Exactor contra jus sibi antiquitus traditum, & hactenus conservatum, eam* (*la Chiesa Piacentina*) *molestare præsumat, aut prejudicium inferat vel sine nostro consultu dehonestare pertentet; le quali frasi sono tutte di Principe temporale e Sovrano*.

Se possa così presto l'Avversario nostro cantar' il trionfo innanzi la vittoria, ce lo dirà la Bolla da lui citata, la quale quando provasse ciò, ch'egli si lusinga, che provi, poche sarebbero le Città d'Italia, anzi del Mondo Cattolico, che non fossero sottoposte al supremo Dominio della Sede Apostolica; imperciocchè di cotai Bolle ne son pieni tutti i Bollarj, ed i Sommi Pontefici, che nulla vi metton del suo; anzi sempre più con esse estendono l'autorità del loro Primato universale sopra le Chiese tutte, volontieri le concedono; ma non pertanto acquista la stessa Sede Apostolica quel Dominio temporale, ch'ella non avea prima della concessione. Lasciando però simili riflessioni da banda, esaminiamo un poco cosa dica questa Bolla.

Istoria Romana pag. 28.

In senso dunque dello Storico ella contiene *frasi, che sono tutte di Principe temporale*, e questo perchè? perchè Bernardo Vescovo di Piacenza supplica Stefano VI. che si degni ricevere sotto la sua Apostolica protezione la sua Chiesa, ed il Papa gli concede la grazia.

Che da sì fatta concessione debba inferirsi in necessaria conseguenza la sovranità della Chiesa Romana sopra Piacenza, io nol credo. Credo ben tutto il contrario, e rifletto, che se quella Città fosse stata sotto il Dominio temporale della Santa Sede, sarebbe stato superfluo, che il Vescovo della medesima avesse supplicato il Pontefice a concedergli una Bolla particolare, per cui la sua Chiesa si ricevesse sotto la protezione Apostolica.

Andiamo avvanti. Vuole inoltre il Papa in cotal Bolla, che la Chiesa Piacentina pacificamente possegga tutto quanto *à Christianissimis Imperatoribus Regibus, & Reginis... promereri potuit, ita ut nullius impulsu, nulliusque infausta audacia....* senzachè possa essere molestata o inquietata, *& si forte aliquis, quod penitùs abhorremus, quaslibet Monasteriorum vel Monacarum in ejusdem Ecclesiæ Parochia consistentium ad alteram Sedem transferre voluerit, vel si fortassis, quod absit, à quibusdam, quasi potentibus sæculi decimæ minimè tradantur hi, nisi resipuerint admoniti, donec Canonicè omnia emendent, ab Ecclesiæ liminibus censuimus esse pellendos, quò minus & honor debitus, & vigor Ecclesiasticus ei: sicut condecet, præbeatur, & Canonicus Ordo illibatus, hac nostra Apostolica præceptione in perpetuum conservetur*.

Cosa dirà quì l'Avversario? sosterrà peravventura, che queste sieno *frasi tutte da Principe temporale e Sovrano*? ma quì non si favella se non di cose interamente spirituali, e sol spettanti all'Ecclesiastica disciplina. Parla pur Stefano VI. non come Monarca, ma come Sommo Pontefice, e come tale impone solamente pene Ecclesiastiche, e minaccia censure, attaccate alla Podestà delle Chiavi, separando gli contravventori dal-

la

la communione della Chiesa. Se avesse dato il Pontefice questa Bolla come Principe temporale e Sovrano di Piacenza, avrebbe pure alle pene Ecclesiastiche aggiunto le temporali, come abbiam di sopra veduto, che fecero gl' Imperadori, allorche concedettero alla Chiesa ed a' Monisteri di Piacenza, privilegi ed immunità.

Ne si ferma quì la prova di quanto io dico; ma passa più oltre; conciossiache vuole Stefano, che i disordini d'essa Chiesa si corregano dal Vescovo colla sua autorità Apostolica, che gli conferisce, conchiudendo finalmente, che *nosse unusquisque poterit, quod si post hæc pospositâ Patrum regulâ, neglectaque præsenti interdictione contra hoc nostrum Pontificale Decretum peregerit, noverit se districtius vindicandum....sciat se Anathematis vinculo innodandum, & à Regno Dei alienandum, nisi resipuerit, & plenam satisfactionem præbuerit, exurendum*: quindi è, ch' io oso sostenere, che simil Bolla maggiormente conferma la sovranità di Cesare in Piacenza, come quella che fa vedere, che il Papa in que' tempi altra autorità non vi ebbe che la spirituale, e che in tal'atto, della spirituale si servì, e non già della temporale.

Nondimeno io non vuo far di mia opinion legge, e mi rimetto al giudicio, che gli altri ne faranno, perchè siccome non dee il Censor del Conte Caroelli, così nè pur' io debbo cantar' il trionfo prima della vittoria. Dirò bensì, ch' egli potea ammeno di portare il Breve di Leone X. scritto alla Città di Parma, allorche que' Cittadini, scacciati li Francesi dallo Stato di Milano per l'armi della lega, si governavano provisionalmente dal Commessario Guicciardini in nome della Chiesa, dovendosene di cotal fatto parlar' a suo tempo in luogo più opportuno. E se il Cardinal Bembo Segretario di Leone, il quale ricevette questa fausta novella al letto della morte, uso nella sua Bolla del termine *Reipublicæ*, non so vedere a qual fine faccia l'Avversario questa osservazione, convenendo io con lui in ciò, che asserisce, che *la frase non è barbara*, e solamente sostengo, che è barbarissima l'interpretazione, ch' egli dà a tal voce di *Repubblica*, se pretende, che ritrovandosi ne' Diplomi di Carlo Magno, e di Lodovico II. importi, non l'Imperio, ma *l'Esarcato, ed insieme il Ducato di Roma*: e che si debba intendere la frase *Reipublicæ*; portata da Anastasio Bibliotecario, per l'Imperio, lo provano il Cointe, e Marquerdo Freero (*a*) ed il Padre Pagi distingue benissimo nello stesso luogo la Santa Sede dalla Repubblica, favellando della legge data ad Aistulfo: *ut ablata cùm Ecclesiæ Romanæ, tùm Reipublicæ Romanæ restitueret*, (*b*); ed in fatti Roma in quel tempo era Repubblica, perchè di già s'era vendicata in libertà, ed avea scosso il giogo del Greco Imperio, come lo vedremo ben presto.

Istoria Romana pag. 28.

(a) *Coint. annal. Eccl Franc, ad an 754. n. 80. Marquer. Freer. in corpore Franc. Hist. ann. 1613. Typis dato in margine secundæ apendicis Fredegarij.*

(b) *Pagius in crit. ad an. 755 n. 2. in fine.*

Io poi quì non contrasto allo Storico Romano l'autorità del Grozio, nè del Pufendorfio, colla quale vuol provare, che secondo il *jus di natura e delle Genti alla translazione del Dominio non sia necessaria quella tradizione, la quale vien ricercata dal diritto civile positivo*; impugno bensì, che si legga, esservi *intervenuta ancora questa tradizione in favore della Sede Apostolica delle Città e Provincie dell' Esarcato*, se egli intende, che nell' Esarcato vi si comprendesse Parma e Piacenza; perchè mi lusingo d'aver provato soprabbondantemente, che queste Città non furono mai donate alla Chiesa, perchè non erano dell' Esarcato in quel tempo, che si stipularono le splendide donazioni di Pippino, e Carlo Magno; e perchè favoloso egli è il possesso, tanto magnificato dall' Avversario.

CAP.

CAP. XVIII.

Chiude l'Autor Romano nel Cap. XIII. la controversia dell' Esarcato e si vanta che provati abbia col consenso universale de' Scrittori, che Parma e Piacenza si comprendessero in esso; e però qui si mostra, che tutti gli Autori provano il contrario, e che egli stesso confessò questa verità nelle sue Scritture, pubblicate nella causa di Comacchio.

SE toccasse allo Storico decidere questa gran quistione, e se stasse in sua mano l'approvare, e far' applauso a' suoi divisamenti, potrebbe coll' enfasi sua solita chiudere la controversia dell' Esarcato dell' Emilia, e delle due strepitose donazioni, e dire nel Capo XIII. che *ora essendosi dimostrato colla fede incorrotta degli atti pubblici, e degli Autori contemporanei e prossimi, avvalorata insieme dal consenso universale degli Scrittori, della ragione, e dell' evidenza, che Carlo Magno dopo le donazioni, fatte da Pippino suo Padre, consegnò alla Sede Apostolica non solamente l'Emilia, ma tutto l'Esarcato, universum Exarchatum, siccome era anticamente inanzi, che lo usurpassero, e smembrassero i Longobardi, sicut antiquitus erat, si fa chiaro, ch'egli venne ad assegnarle tutto ciò, che stava entro al medesimo Esarcato prima ch'ei facesse quell' atto, e conseguentemente non le sole due Città di Parma e Piacenza, ma quelle ancora di Modana e Reggio.*

Questa causa però debbesi esaminar da tutt' altri che da lui, e tocca al Mondo erudito il giudicare chi di noi due siasi più accostato alla verità, ed al punto dibbattuto; Quinci io mi lusingo poter con più di giustizia, e di ragion dire che siasi *da me dimostrato con la fede incorrotta degli atti pubblici, e degli Autori contemporanei e prossimi, avvalorata insieme dal consenso universale degli Scrittori, dalla ragione, e dall' evidenza*: che Carlo Magno dopo la donazione, fatta da Pippino suo Padre, non consegnò alla Sede Apostolica tutta l'Emilia, e molto meno quella parte d'essa, che fu nominata dipoi per consenso del Papa, e dell' Imperadore, Lombardia, nè tampoco tutto l'Esarcato: *universum Esarchatum. Siccome era anticamente prima, che l'usurpassero, e smembrassero i Longobardi, sicut antiquitus erat*; ma quella parte sola, che fino a' tempi di Aistulfo, e di Desiderio, si mantenne sempre fedele, ed alla devozione degli Esarchi Greci, e di poi della Romana Repubblica, e così che non solamente le due Città di Parma e Piacenza, le quali prima delle altre concorsero a formare il Regno de' Longobardi, ma ne meno Modana e Reggio si considerarono giammai comprese nell' Esarcato, da Pippino, e Carlo Magno donato alla Chiesa, remanendo tutte e quattro nel Regno stesso.

E quando io non avessi provato questa gran verità nel modo, e coll' evidenza, che ogni Letterato puo agevolmente conoscere, vorrei darle l'ultima prova col testimonio del nostro Avversario; egli dunque allorche scrisse nella controversia di Comacchio, perchè in quell' occasione non giudicò necessario dilattare le fimbrie del suo Esarcato, permodoche dovesse farlo giugnere fino a Parma e Piacenza, non impugnò sì apertamente, come quì, la verità conosciuta, ma con più moderazione descrisse l'Esarcato medesimo colle precise parole: *è cosa nota parimente, che l'Esarcato è nome di dignità introdotta in Italia dalla Corte Imperiale*

riale di Costantinopoli per denotare tutto ciò, che abbraccia il Principato di Ravenna, dove risiedevano gli Esarchi, il qual Principato consistendo in quella parte d'Italia, che non AVEANO POTUTO OCCUPARE I LONGOBARDI nella loro comparsa sotto il RE' ALBOINO, non avea che fare col loro Reame; ma bensì col Ducato di Roma (a).

(a) *Il dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio cap. 3. pag. 2. e 3.*

Io non so bramare una prova più autentica nè più grave per me, e per rintuzzar' i vaneggiamenti del Censor del Conte Caroelli, che la di lui propria confessione, e l'autorità di lui, per la quale si vede, ch'egli da se stesso si contradice manifestamente, volendo sostenere oggidì, che nell' Esarcato, *sicut antiquitus erat*, si annoverasse Parma e Piacenza.

Non puo negar l'Avversario di non aver' iscritto in questa nostra controversia diversamente da quanto pubblicò allora; egli è vero però, che nella causa di Comacchio parlò più moderatamente, e rappito dalla forza di quella evidenza, che molto non gli premea d'impugnare, inchinò alquanto a seconda della verità; onde confessò, che l'Esarcato *consistea solamente in quella parte d'Italia, che non avean potuto occupare i Longobardi sotto il Rè Alboino*; Ma siccome ho io fatto vedere di sopra coll' indubitata testimonianza di molti gravissimi Autori, che sotto Alboino, e durante l'assedio di Pavia espugnarono i Longobardi Parma e Piacenza, così ella è cosa chiarissima in sentenza anche dello Storico nostro, che quelle Città non poteano più dirsi dell' Esarcato, tanto più che furono sottomesse da loro pria che soggiogassero molte altre Città, le quali incontrovertibilmente si confessano dall' Avversario, e dalla Corte Romana per membri del Regno di Lombardia.

In confermazione di questa verità, oltre gli Scrittori di già allegati ne' Capitoli antecedenti, si puo aggiugnere Bonaventura Angeli (b), il quale fa vedere, che preso l'Esarcato nel senso, che dee prendersi, e che lo prendon tutti li più eruditi, mai non vi fu compresa Parma; anzi con indubitati privilegj e Diplomi prova questo Autore, che l'anno 872. Vibaldo Vescovo di Parma supplicò Carlomanno Rè d'Italia, che volesse sovvenire di qualche entrata quel Vescovado molto povero, questo Principe gli donò interamente la Badia di Berceto, posta ne' Monti di Bardone, con tutte le sue pertinenze, e gli confirmò altra donazione chiamata la Corte Regia, fabbricata sotto la Città con ogni suo oficio, servidori, e ancelle, e con le ragioni della Gabella, e del Territorio d'essa Città di Parma, e del circuito di quella in giro oltre del Prato Regio, che si dice ancora Borgo S. Domino, & approvò tutte le concessioni e grazie, fattegli da' Rè Longobardi e Franchi, cominciando da Carlo Magno infino a' suoi tempi. Carlo Crasso suo Successore ratificò allo stesso Vescovo cotai donazioni, creandolo Conte Palatino. E nel Diploma di questa confermazione si dà perinteso lo stesso Carlo Crasso delle liti e de' dispareri, insurti altre volte fra i Vescovi, ed i Conti di quella Provincia rispetto alle cose comprese nelle antiche concessioni, dicendo: *& mala omnia, quæ acciderant inter Comites ipsius Comitatus, & Episcopos ipsius Ecclesiæ, considerantes, ut pœnitus præterita lis & schisma evelleretur &c.* diede la providenza, ch'egli giudicò convenire al conseguimento di cotal fine.

(b) *Bonavent. Angeli Ist. di Parma pag. mihi 57. & seqq.*

Ma questo non basta al Censore del Conte Caroelli per satisfarsi, e rendersi al dovere, che anzi per sostenere vie più il suo impegno, si sforza dimostrare, che il Pontefice Giulio II. operò giustamente, *dichiarando*

di

Istoria Romana pag. 29.

di ricevere la dedizione di quelle Città (già state per qualche tempo in altrui mani) come di antiche membra dell' Esarcato, ritolto a' Longobardi usurpatori, e dato alla Chiesa, che medesimamente i Pontefici successori di Giulio II. appoggiati al fondamento inconcusso d'un titolo così vero, autentico, ed incontrovertibile, secondo l'approvazione comune hanno ragionevolmente sempre mai procurato di mantenere quelle Città in Signoria loro.

Veramente io non debbo essere tanto animoso, come fu lo Storico, che non si temè d'attaccare con istrana libertà le convenzioni de' maggiori Principi della Terra, qualificandole per *attentati inauditi, contrarj alle leggi Divine ed umane*. E ne meno son così ardito, ch' io voglia far la critica alla condotta di Giulio II. anche come di Principe temporale. Avrei bensì desiderato, acciocche ora egli godesse maggior gloria in Cielo, ed in Terra, che quella cura ed avidità, ch' ebbe di esaltare con l'arti della guerra la Chiesa nella grandezza temporale, l'avesse avuta per esaltarla, ed ingrandirla con l'arti della pace nelle cose spirituali; rimettendomi intanto, e fino a che ne discorriamo in luogo proprio, a quello che ne dicono prima il Guicciardini, che fa l'epitafio a questo Sovrano Pontefice; e poi ad altri Storici, che ci danno a conoscere, s'egli operasse giustamente, *dichiarando di ricevere la dedizione di quella Città, come di antiche membra dell' Esarcato*. Onde addurrò quì solamente l'autorità di Odorico Rainaldi Scrittore della Santa Sede medesima, e de' suoi Annali Ecclesiastici (*a*) che questo fatto così descrive, rapportando le parole di Paride Grassi, Maestro di Cerimonie del Palazzo Apostolico, e sono le seguenti; *petii à Pontifice, an isti Oratores* (cioè de' Piacentini) *nunc veniant tanquam Subditi Ecclesiæ, vel incipiant nunc velle se Ecclesiæ dare, quia in primo casu simpliceter sunt admittendi, idest à nullis obviandi, nec recipiendi, & in secundo casu aliter recipiendi, idest honorandi*.

(a) *Rainald annal. Eccl. ad ann. 1512. in vita Julii II.*

Dal che si comprende, come in Roma a quel tempo, che i Parmigiani e Piacentini si ribellarono da' loro antichi legittimi Sovrani, e si offersero alla Chiesa, si avea non già per *certo* come dice lo Storico ma per così dubbioso, a sapere se veramente Parma e Piacenza fossero mai state pertinenze dell' Esarcato, che si pose in deliberazione ed in consulta, se i loro Ambasciadori dovean riceversi come di Città libere, o veramente come suddite della Chiesa. Papa Giulio però con quella sua aria veramente da grande ed avido fuor di modo di gloria, tolse ogni difficoltà, e determinò che si ricevessero come Inviati di Provincie Vassalle. Io ho voluto registrare quanto di questo fatto ne scrisse il Paride presente al fatto affinche non mi si rimproveri, ch' io abbia di mia testa inventato cotal discorso siccome capricciosamente ha in uso di fare l'Autor Romano in quasi tutti i suoi ragionamenti.

CAP.

CAP. XIX.

Si ribbattono le milanterie dello Storico Romano, colle quali si vanta d'aver provato tanto, che sarebbe in tutti i Tribunali sufficiente a giustifiare il Dominio della Chiesa sopra Parma e Piacenza; e si fa vedere, che le Imperiali confirmazioni, massime quella di Ridolfo I. non danno alla Sede Apostolica maggiori ragioni di quelle, che le furono concedute da Pippino, e da Carlo Magno.

QUI sembra l'Autor Romano d'aver condotto la sua nave a tal segno, che con aria di trionfo si va lusingando *d'aver detto e provato tanto, che potrebbe qui chiudere il ragionamento, ed accomiatarsi da che in tutti i Tribunali questo sol punto sarebbe sufficiente a giustificare il Dominio Pontificio sopra quelle Città.* *Istoria Romana pag. 30.*

Io convengo con esso lui, che in tutti i Tribunali questo sol punto sarebbe sufficiente a giustificare sopra quelle Città il Dominio non già Pontificio, ma sì bene Imperiale, come all'evidenza si fa manifesto da quanto si è mostrato sinquì ove si convince a chiunque non è dallo spirito di prevenzione occupato, che Parma e Piacenza furono sempre del Regno d'Italia; e questo tanto più che l'affare esclude qualunque controversia, e dubbitazione dal vedersi, che di mano in mano da' tempi di Carlo Magno infino a Federigo III., cioè dall'anno 774. all'anno 1475. ognuno degl'Imperadori ha esercitato in Parma e Piacenza atti di vero, e legittimo Sovrano, benchè, come esaggera l'Avversario, *ciascun degl' Imperadori mentuati nelle scritture di Comacchio, con le forme più splendide ha protestato e giurato di difendere e mantenere la Chiesa in possesso di tutto l'Esarcato in quel medesimo essere, che le fu consegnato da Carlo Magno con tutte le sue ragioni ed appartenenze antiche, o espresse nominatamente, o non espresse, conforme nella quinta sua amplissima Costituzione dichiarò l'Imperador Ridolfo I. per se, e per tutti li Successori.* *Istoria Romana pag. 30.*

Alle amplissime splendide e generali concessioni degl' Imperadori, e particolarmente a quella di Ridolfo, che patisce tante eccezioni, e legittime interpretazioni, ha risposto dottamente e con fondata erudizione chi scrisse nella medesima controversia di Comacchio a favore dell' Imperio, e della Serenissima Casa d'Este, confutando *ad hominem* li sottilissimi ritrovamenti del suo Avversario; ed io m'impegno a far vedere a suo luogo con gli atti alla mano, prodotti dalla Corte Romana istessa, che Ridolfo nulla più concedè alla Santa Sede di quello, che le fu donato da' suoi Antecessori: e questa verità spero mostrarla in un modo non praticato fin quì da Scrittor' altro alcuno, ch' io abbia veduto. Onde presentemente altro non mi resta a soggiugnere, se non che tali costituzioni non pregiudicano punto all' alto Dominio, che i Cesari di Germania ebbono, ed hanno sopra gli Stati di Parma, e Piacenza, e che non favellano per modo, che quelle Città debbano intendersi comprese nelle donazioni di Pippino, e di Carlo Magno: comeche di loro non parlino, nè a loro mai s'estesero, come mi persuado d'averlo abondevolmente provato, e lo autenticano maggiormente il fatto, e la successiva osservanza. Conciossiache da mille documenti, e da' più celebri Scrittori d'ogni etade apparisce, che tutti quelli, i quali ebbero il giusto Dominio, e legittimo pos-

ſeſſo d'eſſe Città, non l'ebbono mai che colle Inveſtiture degli ſteſſi Imperadori ſino alla Sereniſſima Caſa Farneſe, la quale non mai godè nè giuſta, nè pacificamente que' Stati, ſe non quando li riconobbe dal ſuo vero Sovrano, come il vedremo a ſuo tempo.

Quindi è, che le mentuate Imperiali conceſſioni mai non poterono dare, nè traſferire nella Sede Apoſtolica, maggiori ragioni, nè maggiori diritti, nè tampoco eſtender' il di lei Dominio oltre le antiche prime donazioni, ſenza eſpreſſamente ſpiegarlo, e dichiararlo, nè quì vi ſarebbe biſogno di prova, perchè ella è regola trita, che qualunque confirmazione nulla concede di nuovo; ma convalida ſolamente l'atto dell'antecedente conceſſione, e quanto in eſſa ſi contiene infra i ſuoi limiti ed effetti, e non più. Così provano con il ſenſo comune la Sacra Rota Romana, ed i più celebri Giureconſulti di tutte le Nazioni (*a*), e infra gli altri il Cardinal di Luca nel titolo *de Feudis*, ove dice così: *Neque referre videbatur conceſſionem prædictam plurium Imperatorum ſucceſſivis temporibus confirmatione roboratam eſſe; quoniam vera & receptiſſima concluſio eſt, confirmationem tribuere robur actui, illumque revalidare, removendo obſtaculum, quod adeſſe poſſet nullitatis vel inſubſiſtentiæ, non autem alterare naturam confirmationis, operando ſolum revalidationem intra ſuam ſpheram, niſi verborum amplitudo aliud ſuadeat, ac ſpeciem novæ latioris conceſſionis ex integro contineat.*

(a) *Text. in cap. 1 & 2. de confirmat. util. vel inutil. De Luc. de feud. diſc. 60 n 4. Rot. apud Gregor. deciſ 159. n 4. Larrea alleg fiſc. 73 n 3 & 4. Rot. Roman. p. 11 recen. deciſ. 293. n. 13.*

Iſtoria Romana pag. 29 30.

E però l'Avverſario s'inganna dicendo, che *ſi rende manifeſtiſſimo per confeſſione, e per giuramento ſpontaneo di tutti i medeſimi Imperadori, che Parma e Piacenza deono mantenerſi nella ſuprema Signoria della Chieſa*, e che *niuno puo aver fondamenti e ragioni, che poſſano cozzare col valore, e colla forza di quelle di Roma*. Cotello ſarebbe vero, ſe l'Autor della Storia aveſſe, con più ſodi principj, che non ha, provato i preteſi diritti della Sede Apoſtolica, maſſime a fronte di quelli degl' Imperadori di Germania, ſempre, *riconoſciuti per tali anche in que' tempi ſteſſi, ne' quali l'altrui prepotenza tentava diſtruggerli, prevalendoſi degli ſconvolgimenti, cagionati dagli ſciſma tra il Sacerdozio, e l'Imperio*, e delle contrarie fazioni de' Guelfi, e Gibellini, fomentate e nutrite, ſa Dio, da chi; ſempre però per idebolire, e metter' a terra il nome e la dignità dell'Imperio Romano.

Iſtoria Romana pag. 30 31.

E però io sì, e non il Dettrator del Reggente Caroelli, poſſo francamente aſſerire, che *queſto ſol punto provato, e ſtabilito nella maniera*, che ho fatto, *dovrebbe riputarſi baſtevole a far conoſcere quanto grande inganno prenda*, non già chiunque crede, ma eſſo Storico Romano, che ſi mette a impugnare *una coſa vera certiſſima, plena Hiſtoriarum fide, che quelle Città ſino da' tempi, che furono dedotte Colonie Romane, ſiano ſtate continuamente in Signoria degl' Imperadori*; e che contra l'evidenza le vuole *entro l'Eſarcato, e ſotto la giuriſdizione della Sede Apoſtolica*, ancorche non vi ſieno ſtate più mai.

Iſtoria Romana pag 30. e 31.

Ei non laſcia però di conoſcere, che fondando egli tutta la ragione della Corte Romana ne' tempi di Carlo Magno, e Pippino ſuo Padre, tiene una cattiva cauſa per le mani; onde per indorarne alquanto i preteſi diritti, s'impegna novellamente di voler far vedere, che *in tutti i ſecoli la Chieſa Romana di quando in quando vi ha eſercitati atti di giuriſdizione diritta e ſovrana in virtù delle ſue antiche ragioni, anche in quegli ſteſſi tempi, ne' quali dagli Avverſarj ſi fonda tutto lo ſtato del preſente loro Dominio*. Sicche quando io penſava di conclu-

dere,

dere, e temperarmi al ſuo ſilenzio, ripigliando egli il diſcorſo, mi veggo sforzato tenergli dietro, *acciocche chiunque mai foſſe per gettar l'occhio ſulli di lui foglj*, come egli dice, *poſſa per tutti i verſi formare un giuſto ed un ſincero giudicio sì delle ragioni della Sede Apoſtolica*, che dell' Imperio, *ſopra quelle Città*; al qual fine ſtimo preciſo, dopo che avrò diſſipato le vane dicerie, pubblicate da lui contro la Maeſtà del Sacro Romano Imperio, mandar' alla luce queſte mie fatiche, qualunque elle ſi ſiano, dalle quali dipende, come egli confeſſa, il *punto più principale della controverſia*, affinche conoſca il Mondo le grandi arti ed i ſommi sforzi, che *in oggi ſi fanno per annientar*, non già le preteſe *ragioni di Roma*, come brontola lo Storico, ma quelle dello ſteſſo Romano Imperio. *Suddetta pag. 31.*

CAP. XX.

Si eſamina il perchè l'Autor della Storia, interrotta la ſerie Cronologica delle prove sì di Dominio, che di poſſeſſo, che pretende aver' eſercitato in Parma e Piacenza la Santa Sede; ſi rivolti a trattare la quiſtione del rinnovellamento dell' Imperio d'Occidente, e ſe ne ſcuopre il fine.

IO andava un giorno tra me ſteſſo penſando per qual motivo aveſſe quì lo Storico Romano pretermeſſo il racconto degli atti di Dominio e poſſeſſo, ch' ei ſuppone eſercitati dopo le *ſplendide donazioni* in Parma e Piacenza dalla Sede Apoſtolica, e perchè ſi foſſe di bel nuovo rivolto a combattere la grandezza e la dignità del Sacro Romano Imperio. Pareami, che uno Scrittore, il quale vuol' a tutti dar precetti non potea al caſo sì ſconciamente inciampare, ma che fatto l'avrebbe con aſtuto miſtero, dappoiche lo fece ſovertendo le regole d'una ben' inteſa Iſtoria. E tanto più io m'ingeloſiva, anzi temeva ch' occultiſſimo fine ſi celaſſe in coteſto inordinato modo di procedere, quanto che mi riſovveniva eſſerſi eſſo accinto ſul principio della ſua Storia al non men arduo che ardito impegno d'abbaſſare l'autorità de' Ceſari in Italia. Onde diſcorrendola fra me ſteſſo diceva e perche mai il moderno Critico non potea, ſenza interrompere la Cronologia de' tempi, e l'ordine iſtorico, ivi, e non quì proſeguire le ſue maligne rifleſſioni, e farlo come ei ſi vanta ſempre ſu la traccia degli Storici antichi?

Quand' ecco, che m'imbattei accidentalmente nel primo Capitolo del ſecondo Libro di queſta ſua fatica ch' egli chiama Iſtoria, avvegnache nulla, o poco contenga di verità, la quale per l'appunto è l'anima dell' Iſtoria medeſima; ed ivi cominciai a leggere queſte preciſe parole: *Da quanto ſi è detto nel libro antecedente ne viene, che da Pippino ſino ad Arrigo II., cioè dall' anno* 775. *all' anno* 1014. *con pubbliche e ſolenni dichiarazioni ſono ſtate riconoſciute le due Città di Parma e Piacenza in forma autentica e notoria per appartenenti alla Chieſa, e ciò dagl' Imperadori Carolini, e Saſſoni.* *Iſtoria Romana pag. 62.*

O allora sì, che immediatamente mi avviſai dell' inganno, e molto ben compreſi l'aſtuzia; imperciocche dopo eſſerſi di ſopra nel Cap. XII. impegnato a provare cogli Diplomi de' Ceſari alla mano, che la Sede Apoſtolica oltra il Dominio riceveſſe anche il poſſeſſo di Parma e Piacenza, egli era per neceſſità obbligato proſeguire coteſta prova, la quale gli riuſciva del tutto impoſſibile, perchè da Lodovico Pio fino ad Arrigo II.

nulla ei avea prodotto, nè produr potea, che ci persuadesse le sue chimere; onde affine di poter fare con arte finissima un salto assai strano, e sbalzare i due secoli, che passarono da Lodovico Pio ad Arrigo II. senzache alcuno se ne avvedesse s'ingegnò d'intrecciare fra un tempo e l'altro la Storia della rinnovazione dell' Imperio d'Occidente, benche piena di visioni, e d'inganni; sembrò a lui, che in questa forma sarebbesi onoratamente dall' impegno sottratto, perchè così divertito avrebbe il Lettore con un'altro fatto, sul di cui racconto diffondendosi largamente gli facea perdere la memoria di quanto io vorrei ch'egli riflettesse, cioè, che se pretese l'Avversario mostrare co' Diplomi di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, che la Santa Sede possedesse Parma e Piacenza, io gli feci evidentemente vedere, e coll'autorità del Campi, che li pubblicò, e co' stessi Diplomi, che tutte e due quelle Città furono dominate e possedute in que' tempi non da' Sommi Pontefici, ma dagl' Imperadori, e da' Rè d'Italia, e particolarmente da quelli, che regnarono dopo Carlo Magno fino ad Arrigo II., e questa verità è di fatto permanente, perchè le prove si ritrovano appresso lo stesso Campi, e Umberto Locati nell'Istoria di Piacenza.

Ritenuta dunque questa osservazione, passiamo ora al gran punto della translazione, ch'io chiamerò rinnovellamento dell' Occidental' Imperio. Ella è questa controversia per la varietà delle opinioni, e per la delicatezza del soggetto simile a quelle, che sogliono paragonarsi ad un' agitato, e tempestoso Mare, pieno di scogli, e di naufragj; onde io sinceramente confesso, che se il nostro Istorico non mi avesse arditamente provocato più volte nella sua Storia, non m'esporrei ora con esso lui a sì malagevol' e pericoloso cimento, perchè io conosco quanto egli sia pieno d'invidia, e di contrarietà, mentre difficilmente si puo in un fatto tanto strepitoso, e che ha tenuto divise le opinioni de' più eruditi, sostenere le ragioni d'una parte, che non s'incontri l'indegnazione dell'altra. Egli è troppo preciso per accostarsi in questo caso quanto più sia possibile alla verità, tastar certe corde, che non fan buon'armonia all'orecchio delicatissimo de' maggiori Personaggi della Terra, egualmente gelosi della propria autorità, e del Dominio loro.

E siccome al parere di Seneca *rarò ægra sine querela tanguntur*, così se fia ch'altri si senta toccar sul vivo, non poco si risente, e si sdegna. Io però, che reputo grazia specialissima del Signore Dio essere nato in Italia, ed insieme Suddito dell' Augustissima Casa, m'ingegnarò d'accopiare la condizion di Vassallo, e Servidor' attuale colla qualità del nascimento, e col carattere di Cattolico; procurerò dunque senza attenermi all'opinione degli Autori oltramontani, d'appigliarmi alla sentenza di que', ch'esaltano l'autorità delle Chiavi di Pietro senza lusingare chi santamente le maneggia.

Che però essendomi proposto la via di mezzo per potervi camminar senza pericoli, mi servirò della guida sicurissima de' Scrittori antichi, degli oracoli de' Pontefici contemporanei, e delle osservazioni degli eruditi meno parziali, e più liberi d'ogni passione, i quali sol'ebbero in animo di mettere al giorno una cosa, che quanto ella è più grande in se, tanto più par sepellita nelle tenebre per l'ignoranza e barbarie di que' tempi, ne' quali ella successe. Io spero, che in cotesto modo, se non giugnerò alla meta prefissami, incontrarò per lo meno compatimento, e sfuggirò tutta l'invidia; imperciocche ogni qualunque cosa, ch'io dirò, la confermarò col detto di gravi Autori, nè proferirò proposizione alcuna, che possa essere d'altrui

d'altrui ſpiacimento, ſe non obbligato dalla neceſſità di rintuzzar' i contrarj argomenti. Onde, ſe peravventura quanto io dirò in tal propoſito, non aggradirà interamente alla Corte, dove ſcriſſe lo Storico, la ſteſſa dee incolpar lui, che ne fu la cagione, e diè motivo a me di riſpondergli per difeſa de' diritti del mio Sovrano.

CAP. XXI.

Si dà principio alla rinnovazione dell' Imperio d'Occidente, e ſi eſamina la ſentenza dello Storico Romano; e per venire in cognizione della verità, la quale egli tenta oſcurare: ſi ripiglia la materia da' ſuoi veri principj. Si moſtra qual foſſe lo ſtato d'Italia, e di Roma, qual Dominio ed Autorità il Papa, Carlo Magno, ed il Senato vi aveſſero in que' tempi, e ſi prova pel primo fondamento che, ſottrattiſi i Romani dal Dominio de' Greci per l'ereſia e tirannide di Leone Iſaurico, ripigliarono l'antico Stato di Repubblica.

COmincia dunque lo Storico Romano nel Cap. XIV la narrazione d'un sì grande avvenimento con rinfacciar un' altra volta *all' Autore della Scrittura di Milano, che vuole in tutte le guiſe che l'Imperadore ſia Padrone di Parma e Piacenza, come ſtimato Signore di tutto il Mondo, e poi Rè d'Italia tutta, da lui chiamata hæreditas imperatoris*; della qual coſa per venire a capo con tutte le circoſtanze, ſoggiugne ch' egli *è neceſſario fermaſi alquanto nell' Imperio di Carlo Magno; ch' è il tronco e la radice di queſto noſtro Occidentale.*

Io confeſſo che l'idea del noſtro Autor' è belliſſima, e la neceſſità di *fermarſi alquanto nell' Imperio di Carlo Magno*, e nello ſtato in cui ſi ritrovavano allora le coſe d'Italia, pare a me del tutto indiſpenſabile, ſe vogliam venir' in conoſcimento della verità; non veggo però, che l'Avverſario ſtia in coteſto propoſito; imperciocche ſenza eſaminar' a fondo le circoſtanze, e le vere cagioni d'una tale e tanta novità, conchiude ſubito, che *Carlo in tempo ch' era chiamato Rex Francorum, & Longobardorum, ac Patricius Romanorum, venutoſene a Roma la quarta volta nell' anno* 800. *dove rappacificò i Romani con Leone III. in tal congiuntura ritrovandoſi egli nella Baſilica Vaticana, dove ſtava adunato tutto il Popolo, il Papa non per volontà del Senato e Popolo Romano, come falſamente ſi è oſato aſſerire nelle oſſervazioni, da me confutate; ma di ſua propria ſpontanea volontà, manibus ſuis propriis pretioſiſſima Corona coronavit eum, come dice Anaſtaſio.* Iſtoria Romana pag. 32.

Nè ſolamente tralaſcia lo Storico *le circoſtanze più neceſſarie* per venire in piena *cognizione della verità*; ma indirizza principalmente il ſuo diſcorſo a farci credere nato queſto Imperio a caſo, inaſpettatamente, e ſenza ſaputa d'alcuno, imperciocche egli ſoſtiene, che *non vi è da dubitare, che Leone ciò non faceſſe inaſpettatamente, e di ſua ſpontanea volontà, dando il titolo Imperiale a Carlo Magno, nihilminus ſperanti*; anzi ci aſſicura, che queſto *invitus & adductus lo accettò*, e finalmente conferma la ſua prova colla ſentenza de' Scrittori Accatolici, e per fino del l' Ereſiarca Calvino, chiudendo dopo il ſuo ragionamento col dire *talmente, che ſe Leone non aveſſe riſoluto di far queſto paſſo, in oggi non ci ſarebbe dell' Imperio d'Occidente nè pur' il nome.* E gli Iſtoria Romana pag. 33.

orec-

orecchj addottrinati un poco nell'erudizione e nella Storia possono soffe-rire questi discorsi?

Se il fascio e l'ammassamento di tante e sì strane inverisimilitudini, e finzioni ci dia una perfetta idea della rinnovazione di questo nostro Occidental' Imperio, io me ne rimetto alla verità che spero trar fuori dalle tenebre, in cui vorrebbe tenerla ascosa l'Avversario; onde a questo fine io comincιarò da' suoi veri principj. Narrerò quel, che impromise, e non mantenne l'Autor Romano; e mostrarò qual fosse lo Stato di Roma, e d'Italia in que' tempi; l'autorità, che allora aveano il Papa, il Senato ed il Popolo Romano; e cosa importasse il Patriziato, che già godea Carlo Magno in Roma, perchè posta a buona luce una materia tanto controversa, meglio si comprenderà da chi Carlo Magno ricevesse l'Imperio d'Occidente, e cosa egli acquistasse colla nuova dignità, se il solo e nudo titolo di Protettore ed Avvocato della Chiesa Romana, come pretende di far vedere lo Storico, o qualche cosa di più.

Siccome un buon' effetto tal volta vien prodotto da una mala cagione, ed un miglior' ordine egli è figlio d'un gran disordine: così dall'eresia e tirannide di Leone Isaurico detto Iconomaco, e dalla negligenza di Costantino Copronimo suo Figliuolo, pare a me, che prendesse li suoi principj la rinnovazione di questo nostro Occidental' Imperio, e la grandezza temporale della Sede Apostolica. Imperciocche Leone come riferisce Zonara, all'esempio de' Cesari Gentili, i quali costumavano solennizzar gli anni decennali del loro Imperio col promulgar' editti ferali contro de' Cristiani, cominciò del 726. l'inaugurazione del decimo anno della sua tirannide contra la Chiesa Cattolica, e le sacre Immagini, onde dice Stefano Diacono (*a*) della Chiesa Costantinopolitana, che *post decimum sui Imperii annum novus ille Balthassar Manichæam Hæresim, & Æphtartodocitarum ut ita loquar forte haut dissimilem in Ecclesiam spiravit; itaque subjecta sibi Plebe convocata coram omnibus Leoninum rugiens inhumana hæc Bellua, & Leonis nomine insignis, ex iracundo corde velut ex Etna monte ignem & sulphur miserandam illam vocem eructavit, & protulit. Quandoquidem Imaginum fabricatio ars est idolica, illas adorare non oportet.*

(a) *In vit. S. Stephani Junioris Monachi & Martyris, quam scripsit anno 808 quamque Græcæ, & Latinæ publicavit tom. 1. Annaclestor. Græcor. Jacob. Luppinus de latus à Pagio in vit. Greg. II. n. 25.*

Al primo atto della sua empietà ne aggiunse tosto un maggiore, tentando la religione, e l'animo veramente Apostolico di Gregorio II., a cui promise grazie e favori purche dalle Chiese depor facesse le sacre Immagini. A sì sacrilego invito, ci attestano col Cardinal Baronio (*b*) Paolo Diacono, Teofane, ed Anastasio, che Gregorio vi si oppose con petto forte, ed esortò con paterno amore il Principe, l'ammonì, e gli predisse eterni gastighi, se non avesse data la pace alla Chiesa, ed a' Cattolici, venerando le Immagini. A tante esortazioni non si ammollì il duro cuore del Tiranno; ma viepiù infierì contra il Santo Pontefice, e perchè da lui ottener non potè l'esecrabil' intento, più volte gl' insidiò alla vita per mezzo de' suoi Duci ed Esarchi. Per opporsi a sì orribile attentato si confederarono piamente insieme Romani e Longobardi, *e una se quasi Fratres fidei catena*, dice Anastasio *constrinxerunt &c. desiderantes cuncti mortem pro defensione Pontificis sustinere gloriosam; nunquam illum passuri perferre molestiam, pro fide vera & Christianorum certantem salute.* Perloche Gregorio *gratias voluntati Populi referens pro mentis proposito, blando omnes sermone, ut bonis in Deum proficerent actibus, & in fide persisterent rogabat se se ne desisterent ab amore vel fide Romani Imperii admonebat.*

(b) *Paul. Diac. de gest. Longobard. lib 6. cap. 49 Baron. ad ann. 726. n. 28. & 32. Anastasius, & Pagius in vita Gregor. II. n. 27.*

Anastas. in vit. Greg. II.

Impla-

Implacabile d'indi a poco divenne il perfido Regnante contra Gregorio, non solamente perchè con eroica virtù rigettava le sue malvaggie opinioni, ma perchè non permettea, che si sopracaricassero i Romani coll'intolerabil peso della capitazione già imposta a' Popoli della Sicilia; perloche tentò alla scoperta, e con sacrilego parricidio farlo toglier di vita, come attesta lo stesso Anastasio: *Paulus verò Exarchus Imperatoris jusione eundem Pontificem conabatur interficere, eoquod censum in Provincia ponere præpediebat, & cogitaret suis opibus Ecclesiam denudare.*

Irritati da tante sceleragini ed inumanità gl'Italiani, ancor soggetti all'Imperio Greco *jussioni Imperatoris restiterunt, dicentes nunquam se in ejusdem Pontificis condescendere nece, sed pro ejus magis defensione viriliter decertare*; e determinati tutti a difenderlo negavano l'ubbidienza all'Esarco, e tutte le Città sogette all'Imperio cominciarono ad eleggersi i loro Duchi, come ce ne fa fede Anastasio (*a*) colle seguenti parole *Anathemati Paulum Exarchum, vel qui eum direxerat ejusque consentaneos submittunt, spernentes ordinationem ejus, sibi omnes ubique in Italia Duces elegerunt.* Questi Duchi da lì inanzi come attesta il Pagi (*b*) colla scorta degli Autori antichi ebbero per elezione degli Ottimati tanto in Roma, come nell'altre Terre la stessa autorità, che avevano que' mandati dagl' Imperadori. Fu anche in questo tempo, che meditarono gl'Italiani non solamente scuoter' il giogo de' Greci, ma sublimar' al Trono d'Occidente un nuovo Cesare lo che avrebbono eseguito, se il Pontefice non avesse moderata con l'esortazioni, coll'autorità, e colle preghiere sì pericolosa risoluzione, come riferisce lo stesso Anastasio, affermando, che *cognitâ verò Imperatoris nequitiâ, omnis Italia consilium iniit, ut sibi eligerent Imperatorem...... sed compescuit tale consilium Pontifex, sperans conversionem Principis*; e Paolo Diacono (*c*) dice, che *nisi eos prohibuisset Pontifex Imperatorem super se constituere fuissent aggressi.*

Dall'autorità di questi duoi Scrittori, e particolarmente di Paolo Diacono, quasi contemporaneo, e che visse in Occidente, ben si comprende la fede, che meritar debbono Teofane, Zonara, e Cedreno Autori Greci, i quali asseriscono, che Gregorio fomentasse gl' Italiani, e gli esortasse a sottrarsi dal pagamento de' tributi, e dell'ubbidienza de' Cesari d'Oriente, come lo dicono anche il Sigonio, e i due Cardinali Baronio e Bellarmino (*d*) non dee con tutto ciò negarsi, che avendo il Pontefice nel Sinodo, convocato in Roma, condannato l'eresia dell'empio Principe, non prendessero da ciò gli Italiani motivo per discacciar dall'Italia i di lui Ministri, e negargli i soliti tributi. Eglino però non prorruppero in aperta rivolta, ne si posero in piena libertà; come fecero alcuni anni dopo, allora, che la Sede Apostolica, e gl' infelici Popoli di Roma, e dell' Esarcato erano oppressi, ed afflitti da' Greci, e assaliti da' Longobardi nel modo, che abbiamo veduto ne' Capitoli antecedenti.

Morto il Santo Pontefice Gregorio II. l'anno 731. egli successe l'altro Gregorio III. di questo nome, e indi Leone nell'anno 741. perdè l'indegna vita e l'anima, lasciato erede della sua empietà, e dell' Imperio Costantino Copronimo suo Figliuolo. Stefano II. dopo la morte di Gregorio III. e di Zaccaria suoi predecessori, conoscendo il mal'animo di Aistulfo, mandò Legati ad esso Copronimo per disporlo a soccorrer l'Italia, come diffusamente lo attesta Anastasio (*e*) colle seguenti parole: *Tunc Sanctis-*

(a) *Anastas. ubi supra.*

(b) *Pagius in vita Gregor. II. n. 33.*

(c) *Paul. Diac. de gest. Longobard. lib. 6 cap. 49., & de gest. Roman. lib. ult.*

(d) *Sigonius de Regn Italiæ lib. 3. Baron. in hunc annum. Bellarm. de Roman. Pontif. lib. 5. cap. 8.*

(e) *Anastas. in vita Stephani II.*

Sanctissimus Vir agnito maligni Regis consilio, misit in Regiam Urbem suos Missos & Apostolicos affatus cum Imperiali præfato Misso, deprecans Imperialem clementiam, ut juxtà quod ei sæpius scripserat, cum Exercitu ad tuendas has Italiæ partes modis omnibus adveniret, & de iniquitatis filii morsibus Romanam hanc Urbem, & cunctam Italicam Provinciam liberaret.

Ma l'iniquo Imperadore, che altra guerra non avea nell'animo, che contra le venerande Immagini, e contro il Papa ed il Popolo Romano, sprezzò tal'Ambasceria, nulla curandosi di soccorrer Roma, e l'Esarcato. Quindi disperando il Pontefice, il Senato, e l'Italia tutta gli ajuti de' Greci, nè potendo eglino inoltre ammolire l'animo di Aistulfo, tutti si abbandonarono alla pietà, al patrocinio, ed alla potenza di Pippino, come lo ricaviamo dallo stesso Anastasio nella Vita di Stefano, il quale *dum ab eo* (cioè di Aistulfo) *nihil de hac re obtineret, cernens præsertim & ob Imperiali potentia nullum esse subveniendi auxilium, tunc quemadmodum prædecessores ejus Beatæ memoriæ Dominus Gregorius, & Gregorius alius, & Dominus Zacharias Beatissimi Pontifices Carolo Excellentissimæ memoriæ Regi*: dovendosi però dire: *Principi Francorum direxerunt, petentes sibi subveniri propter oppressiones, ac invasiones, quas & ipsi in hac Romanorum Provincia à nefanda Longobardorum Gente perpessi sunt, ita modo & ipse venerabilis Pater Divina gratia inspirante, clam per quemdam peregrinum suas misit litteras Pippino Regi Francorum nimio dolore huic Provinciæ inhærenti conscriptas.*

Dal qual fatto chiaramente se ne deduce, che Gregorio II. per lo meno implorasse occultamente, e con lettere private l'ajuto di Carlo Martello, a cui dipoi Gregorio III. mandò due solenni Ambascerie benche nella di lui Vita d'una sola ne faccia menzione Anastasio in quelle parole: *ut eos à tanta Lonbardorum oppressione liberaret*, risultando l'una e l'altra dagli Antichi annali Franchi; imperciocche scrive il Continuatore di Fredegario (*a*) che la prima fu per implorare ajuto contra i Longobardi, e la seconda contra i Greci, che concitavano; come attesta il Baronio, il Rè de' medesimi Longobardi contro la Chiesa Romana: *eo tempore* (dice suddetto Continuatore) *bis à Roma B. Papa Gregorius Claves Venerandi Sepulchri cum vinculis Sancti Petri, & muneribus magnis, & infinitis legationem* (*quod antea nullis auditis, aut visis temporibus fuit*) *memorato Principi destinavit, eo pacto patrato, ut ad partes Imperatoris recederet, & Romanum Consulatum Præfato Principi Carolo sancinet*. Il che più espressamente si legge negli Annali Metensi, portati dal Duchesne (*b*) *bis eodem anno* 741. *Legationem Beatissimi Gregorii ab Apostolica Sede directam suscepit, qui sibi Claves Venerandi Sepulchri Principis Apostolorum Petri ejusdemque pretiosa vincula cum muneribus magnis, delati obtulerunt quod antea nulli Francorum Principi à quolibet Præsule Romanæ Urbis directum fuit, epistolam quoque decreto Romanorum Principum sibi prædictus Præsul Gregorius miserat, quod se se Populus Romanus, relicta Imperatoris Dominatione, ad suam defensionem, & invictam clementiam convertere voluisset.*

Ricevè Carlo, come soggiugne il Continuatore nella sua Appendice: *mirifico ac magnifico honore ipsam legationem munera pretiosa contulit, atque cum magnis præmiis cum suis sodalibus missis Grimonem*

(a) *Continuator Fredegarii cap.* 100.

(b) *Duchesn. Hist. Franc. tom.* 2.

nem & Sygobertum — Romam ad limina Sanctorum Petri & Pauli destinavit.

Da questo fatto inferiscono gli eruditi Critici, che (*a*) Carlo Martello fosse il primo de' Principi Franchi insignito dal Papa, e dal Popolo Romano della sublime dignità di Patrizio; la quale però in un modo assai più splendido ed autorevole fu indi conferita a Pippino, e a Carlo Magno suo Figliuolo l'anno 754. e questa è la vera epoca, in cui i Romani si sottrassero interamente dall' ubbidienza e vassallaggio de' Greci Imperadori; e ripresa la pristina libertà, cominciarono a governarsi a Repubblica, della quale dopo questo tempo tante volte si fa menzione dal Bibliotecario, e dalle lettere del Codice Carolino, benche con tutti gli suoi sforzi tenti l'Autor Romano oscurarne il nome, e confonderne la vera significazione, prendendola sempre per l'Esarcato, e pel Ducato Romano, di cui ne fa Sovrano il Pontefice senza mostrare da chi ne ricevesse l'intero Dominio.

(a) *Pagius in vita Gregor. III. n. 15. & seqq.*

Certa cosa è però, ch' egli solo con tali divisamenti si oppone all' evidenza, che ce ne somministrano gli stessi antichi monumenti, ed i Letterati più eruditi dell' età nostra.

E per non appigliarmi alle opinioni degli Autori Tedeschi, addurrò l'autorità de' Scrittori di professione Ecclesiastici, e di nazione imparziale ed indifferente, i quali sono Pietro della Marca, il Cointe, i due Padri Pagi, e prima d'essi il Panvino, unendosi tutti quanti, se non nel tempo, per lo meno nella massima principale del novello stabilimento di suddetta Repubblica, dicendo l'uno, e l'altro d'essi Pagi (*b*) *Romani enim anno 754. quo Exarchatum Ravennatem Principi Apostolorum, ejusque Successoribus concessit* (*Pippino*). *Constantini Copronimi Imperatoris Eretici, qui eos adversus Longobardos defendere non poterat, dominationem penitùs exuêre, & Rempublicam instituere, cujus caput Romanus Pontifex, defensor verò ac Protector Pippinus Galliarum Rex dicti sunt; hinc Stephanus II. Papa quando in suis literis de Aistulfo Longobardorum Rege, & de vexatione Urbis Romanæ sermonem habet, nusquam meminit Imperatores, Romanosque Populum suum appellat.* Ed Onofrio Panvino; *quo interim tempore eorum furori à Romano Pontifice, cujus tum auctoritas maxima esse cæperat, partim precibus, partim policitationibus* (*bello enim decertare impar erat*) *obviam itum est; durum namque & asperum Romanis videbatur Barbarorum tunc jugum subire, libertati jam per CC. ferè annos assuetis; Romanus quoque Pontifex, qui sanctitate & doctrina & vitæ integritate perfulgebat, Romanorumque Caput Princeps, & Conservator appellabatur, non æquo animo Populum sibi creditum Longobardorum sævitiam & diritatem subire ferebat.*

(b) *Pagius in Crit. Baron. ad an. 796. n. 11. & seqq. alter Pagius in Breviar. Summ. Pontif. in vit. Steph. II. n. 20. Petrus de Marca concord. Sacerd & Imper. lib. 3. 11. Coint. ad an. 796. n. 11. & seqq. Panvin. de Comit. Imper. pag. mihi 362. edit. Basil. ann. 1558.*

Che questa sia la verità oltre le altre ne abbiamo un' indubbitata prova nella lettera III. del Codice Carolino, scritta ad esso Pippino, ed a' suoi Figlj, mentre i Longobardi affliggean con novelle invasioni la Chiesa, ed il Ducato di Roma, e quel Principe differiva mandargli gli ajuti ricercati, dicendo esso Pontefice: *quod nullus de vestris Parentibus meruit suscipere, vos suscepistis, & Princeps Apostolorum præ cæteris Regibus, & Gentibus vos suos peculiares faciens omnes suas causas vobis commisit &c. cunctus noster Populus REIPUBLICÆ ROMANORUM magno dolore & amarissimis lacrymis nobis contribulantur, pro eo dum ad tam longam & spatiosam Provinciam properavimus, & præ fastigio validi itineris caro nostra minuta est, sic vacui, & infructuosi sine effectu justitiæ reversi sumus.*

Rammemora Stefano in questa lettera gli disaggi, da lui patiti in quel viaggio, che fece in Francia, dove s'infermò, per viapiù movere la pietà, e il cuor di Pippino a soccorer Roma; e se pare, che in essa lettera modestamente si doglia di rimaner deluso, egli è, perchè venne assicurato da Pippino nel Palazzo Pontingense d'ogni assistenza ed ajuto, come chiaramente lo attestano gli Annali Metensi, riferiti da Francesco Pagio, e i quali fanno espressa menzione della Repubblica Romana (*a*) *Pontifex in dicto Pontingensi Palatio existens postero die Pippinum deprecatus est, ut causam B. Petri, & Reipublicæ Romanæ defenderet, Pippinus autem Rex Pontifici promisit se se Exarchatum Ravennæ, & Reipublicæ jura restitui modis omnibus curaturum.*

(a) *Pag. Breviar. gestor. Summ. Pontif. in vit. Steph. II. n. 5.*

Di quanto fu concluso e stabilito in Francia tra Stefano e Pippino, se ne stipulò il contratto nel luogo di Carisiaco, chiamato ora da' Francesi Chirsi nel Palatinato, come si ricava dal Bibliotecario, dove dice, che *Pippinus cum admonitione, & oratione Venerabilis Pontificis, ad locum, qui Carisiacus appellatur, pergens, ibique congregans cunctos Proceres Regiæ suæ Potestatis, & eos tanti Patris admonitione imbuens, statuit cum eis, quæ semel Christo favente; una cum eodem Papa decreverat, perficere.*

Anastas. in vit. Steph. II. sive III.

Se lo strumento di questo trattato non avesse ceduto alle ingiurie del tempo, non saremmo ora come ci avvertisce l'Arcivescovo di Parigi (*b*) all'oscuro delle condizioni, ivi stabilite, del modo, con cui si governava la novella Repubblica, e dell'autorità, e preeminenze, che in essa avean' il Papa, e il Rè Pippino; nondimeno dagli avvenimenti, di sopra da me descritti colla guida sicura degli Autori contemporanei, e dalle lettere del Codice Carolino, e da quanto io soggiugnerò in appresso, non si puo, senza opporsi alla notorietà, rivocar' in dubbio, che i Romani in mezzo a tante calamità, che gli affliggeano, ed all'imminente pericolo di restar miserabile preda o della tirannide de' Greci Imperadori, o della barbarie de' Longobardi, si rimettessero nella loro naturale e pristina libertà, eleggendosi Consiglieri, Difensori, e Capi, che cooperassero alla conservazione della loro Città, e del Ducato, e la preservassero dall'ultimo eccidio, che le minacciavano sì fieri, e possenti nemici; nè a miglior' e più sano consiglio potean' appigliarsi, che l'eleggersi per tal' uficio il loro Vescovo, venerato ed ubbidito come Capo della Chiesa Universale da tutti li Fedeli, e 'l Rè de' Franchi Principe potentissimo, glorioso, e formidabile a tutte le Nazioni di Europa.

(b) *Petr. de Marca de concordia Sacerd. & Imper. lib. 3. cap. 11. §. 8.*

Adunque di questa rinnovellata Repubblica, e di quanto io oso asserire, oltre il detto fin quì chiara testimonianza ne fanno molte lettere d'esso Codice Carolino, ed in particolare la quarta scritta allo stesso Pippino, dove si legge, che *post Dominum &c. suis manibus nostram, omniumque Romanorum commissimus animas &c. peto te, ne pereamus, ne quando dicant Gentes ubi est Romanorum fiducia, quam post Dominum in Regibus Francorum habebant &c. considera Fili, considera, & omnino percogita &c. per Deum vivum te conjuro, quoniam & nostra, & omnis Romanorum Populi anima post Deum &c. in tua à Deo protecta Excellentia pendet &c. nulli alteri, nisi tuæ tantummodo amantissimæ Excellentiæ per Dei præceptionem & B Petri, Sanctam Dei Ecclesiam, & nostrum Romanorum REIPUBLICÆ Populum commisimus, protegendum.*

Gli effetti tanto desiderati e propizj delle stesse Apostoliche esortazioni,

zioni, ci vengono riferiti dall'antica Cronaca di S. Vincenzo di Volturno, pubblicata dal Duchesne (*a*) e dalla stessa si comprende lo stato della novella Repubblica: *Post hæc Aistulfus, sacramento dirupto, nihil de rebus statutis adimplere voluit, sed omnes Urbes Ravennatium, & Pentapoleos à Dominio REIPUBLICÆ auferens, etiam Urbem secundo undique circundans fortiter obsedit; nunc marino itinere nunciatum est Pippino Francorum Regi, qui sine mora veniens, Ticinum obsedit, eundem donec durat, idem Aistulfus cum Missis Pippini, qui redderent omnes Urbes B. Petri Vicario, quod & factum est*; e lo stesso conferma Anastasio nella Vita di Stefano.

(a) Duchesn. Hist Franc. tom 3. pag. 693.

Prende maggior forza il mio assunto dall'altra lettera, scritta da questo Sommo Pontefice allo stesso Principe, ed è la VI. con cui gli rende grazie d'aver liberato Roma, e gli partecipa la morte di Aistulfo, l'assunzione di Desiderio al Trono di Lombardia, e le di lui promesse di restituir Bologna con altre Città, e di voler vivere in pace e buona amicizia con la Santa Sede, e colla Romana Repubblica, esortandolo a ricevere sotto la di lui protezione li Beneventani, e gli Spoletani, ch'eransi eletti gli loro Duchi coll'approvazione, e col consenso della Santa Sede, e di esso Pippino: *unde petimus te, ut si prædictus Desiderius quemadmodum spopondit, justitiam Sanctæ Dei Ecclesiæ, sive REIPUBLICÆ Romanorum, B. Petro Protectori tuo plenius restituere — in pacis quiete cum Ecclesia Dei, & nostro Populo, sicut in pactis à tua bonitate confirmatis continetur, jubeas in id, quod petiit, tuas à Deo ispiratas aures inclinare.*

Morto Stefano con somma gloria dopo d'aver sostenuto con gran franchezza d'animo molti travaglj, e gitato i primi fondamenti del Dominio temporale della Sede Apostolica, gli succedè nel Pontificato il Santo Pontefice Paolo; diè questi immediatamente notizia della sua assunzione a Pippino, come dalla lettera XIII. del Codice Carolino si raccoglie; indi lo priega con un'altra, ch'è la XV. di assisterlo contro i Longobardi, congiurati co' Greci a' danni di Roma: e con la lettera XXI. gli partecipa, che Desiderio avea finalmente dato principio ad osservar le promesse, supplicandolo a non cessar di sollecitarlo fino a che non adempia le medesime interamente; e con essa sempre più si prova restituita Roma all'antico stato di Repubblica, dicendo Paolo: *constitit inter eos, & Desiderium Longobardorum Regem, nè per totum instantem Aprilem omnes justitias Fautoris vestri B. Petri &c. omnia videlicet Patrimonia, jura etiam, & Loca, atque fines, & Territoria diversarum Civitatum nostrorum REIPUBLICÆ Romanorum, nobis plenissime restituisset.*

E finalmente apparisce questa verità da molte altre lettere del Codice Carolino, e più individualmente dalla 2. e dalla 4. 7. 28. 33. 34. e dalla 36. nella quale scrivono il Senato e Popolo Romano a Pippino, assicurandolo, che come egli gli avea esortati, sarebbonsi mantenuti in fede, ed avrebbon sempre tutto il rispetto alla Santa Sede, protestandosi perciò: *se fideles servos esse Romanæ Ecclesiæ*, come *fideles* si professavano ad esso Pippino.

Mille altri luoghi poi vi sono particolarmente d'Anastasio nelle Vite di Gregorio II. e III., di Stefano II., di Paolo, e di Adriano, nelle quali si legge sempre distinta la Santa Sede dalla Romana Repubblica come l'abbiamo provato negli antecedenti Capitoli coll'autorità degli eruditissimi Pagi e Cointe; sebbene l'Autor Romano non abbia voluta intendere

giammai, sempre ostinandosi a prendere questo termine di *Repubblica* per l'Esarcato, il Ducato Romano, e la Santa Sede; e peravventura s'accorgerà ora il Lettore del fine, che all'incontro io ebbi, quando, e forse con sua ammirazione, m'affaticava io tanto per provare, che la voce di Repubblica dovea intendersi per l'Imperio, sino a che i Cesari Costantinopolitani furono ubbiditi in Italia, in Roma, ed in vero significato di Repubblica, allorche si sottrassero dal Dominio Greco i Romani, da' quali, mi par'ora molto a proposito ricercare, qual dignità e grado si conferisse nella di loro Repubblica al Pontefice, e a' Rè Franchi; acciocche si possa indi conoscere da chi fu rinnovato questo Occidental Romano Imperio, di cui vuol l'Avversario farcene concepire una sì bassa idea, e darcelo a credere di troppo limitata autorità e giurisdizione, e dipingerlo come un mero dono del Papa, fingendoci, che si risvegliasse Leone la mattina del Santo Natale col pensiero di rinnovarlo dopo la serie di tanti secoli, *non per volontà del Senato e Popolo Romano, ma di sua spontanea volontà, ed improvisa determinazione*.

CAP. XXII.

Si cerca qual' autorità, e giurisdizione avesse in que' tempi il Sovrano Pontefice in Roma, e nel Ducato Romano, e nell' Esarcato, e si prova, che vi godea la dignità di Patrizio, come Carlo Magno.

NOn puol'esservi contrasto alcuno fra lo Storico e me intorno alla dignità dal Senato e Popolo Romano conferta a Pippino, e poi a Carlo Magno inanzi che fosse proclamato Augusto; perchè i Scrittori tutti sono fra se d'accordo, che amendue questi Principi fossero creati Patrizj della rinnovellata Repubblica. Tutta la difficoltà dunque s'incontrerà nel convenire qual'autorità i Sommi Pontefici avessero allora in Roma, e chi la desse loro. Non crederei che l'Avversario volesse pretendere avervi il Papa dominato da Sovrano anche in que' tempi, ne' quali i Romani si mantennero ubbidienti a' Cesari Greci; mentre sappiamo di certo che tutta la podestà risiedea negli Esarchi, e ne' Presidi. Se poi egli s'ideasse, che l'assoluto Dominio ricadesse nel Pontefice dappoiche gl'Italiani scossero il giogo de' Bizantini; ei si opporrebbe all'autorità del suo Anastasio, il quale chiaramente asserisce, che *sibi omnes in Italia Duces eligerunt*, e che i Romani avrebbon'anche fin d'allora sublimato al Trono d'Occidente un'altro Imperadore, se Gregorio II. non avesse colle preghiere, e coll'autorità e prudenza sua vietato un tanto disordine.

Quindi è, che se si fosse trasferita nella Sede Apostolica la pienezza della podestà temporale; non avrebbe il Bibliotecario ommesso di mandarne a' Posteri la memoria; e di registrarne le più minute circostanze, come veggiam che egli fece anche troppo prolissamente in cose di minor conto. Siccome non potrei giammai persuadermi che il nostro Critico volesse compreso il Dominio di Roma, e del suo Ducato nelle *splendide Donazioni, fatte da Pippino, e Carlo Magno suo Figliuolo alla Chiesa*, perchè come giudiciosamente osserva Pietro della Marca (*a*) non vennero i Rè Franchi all'armi co' Greci Imperadori, per modo, che potessero jure belli acquistar la sovranità della Metropoli dell'Imperio, e donarla

(a) *Petr. de Marc. de concord. Sacerd. & Imper. lib. 3. cap. 11.*

narla poi alla Chiesa Romana; e se Pippino vinse, e Carlo Magno intieramente debellò i Longobardi, e conquistonne il Regno, non pertanto acquistar potè que' Stati, che non erano de' Longobardi, e i quali da loro non furono giammai posseduti, & abbiam di sopra veduto coll' autorità dell' ingegnoso Cointe, che di que' tempi la Santa Sede non avea nè pur *Urbiculam quamdam*.

Se lo Storico Romano ci avesse illuminato un poco più, e se siccome disse sul principio del Cap XIV. che *tal fatto*, cioè l'acclamazione di Carlo, *fu una spontanea, ed improvvisa determinazione del Papa*, si fosse anche degnato colla *scorta sicura* degl' *Istorici antichi*, torci da questo intrico, mostrandoci in qual modo il Pontefice acquistasse, e reggesse tanto Imperio, che potesse da se solo disporne a suo piacimento: non dovrei ora io andarne investigando qual grado d'autorità ottenesse di que' tempi nel governo temporale d'essa Repubblica.

Ma giacche egli vuol passar sempre sopra tutte le difficoltà con aria da Maestro, io sì, che colla vera scorta di gravissimi Autori, e colla testimonianza de' medesimi Sommi Pontefici esporrò, e metterò in chiaro la dignità, ch' eglino godeano in Roma, e la parte, che tenean nel di lei reggimento.

Due non men celebri, che eruditi Critici convengono che fosse l'autorità del Papa uguale a quella di Pippino, e di Carlo Magno suo figliuolo, e che l'uno, e gli altri avessero in Roma la dignità di Patrizio, e questi sono l'Arcivescovo di Parigi, e il Ducange (*a*). Il primo dunque dice così: *Pippini de Aistulfi victoria & collatus Romanæ Ecclesiæ Exarchatus statum Romani Ducatus immutaverunt; si tabulæ fœderis in Carisiaco icti à Stephano cum Pippino extarent, non esset habendum de conditionibus, quas tamen ex eventu colligere licet; à Stephano, & Proceribus Romanis Patriciatum Romanorum Pippino, & ejus Filiis collatum, & viceversa Pippinus Stephano Exarchatum spopondit; Pippinus contulit Ecclesiæ Romanæ Patriciatus dignitatem, & auctoritatem, Patriciatus quoque Romanorum delatus Pippino electione; Roma duobus Patriciis in solidum subdita, Romano Pontifici, & Regibus Francorum; in tanta calamitate Romani liberum sibi putarunt propter necessitudinem defensionis, sive injuria Constantinopolitanorum*.

(a) *Petr. de Marc de concord Sacerd. & Imper lib. 3. cap 11. §. 6. Ducang. Glosar mediæ, & infimæ latinitatis tom. 3. verb. Patricius*.

Benche appresso di me questi eccellentissimi Scrittori siano d'una somma autorità, tuttavia in un punto tanto delicato e sottile io non gli avrei pienamente aderito, se la loro sentenza autenticata non fosse da testimonianza antica, e maggiore d'ogni eccezione; Ma poiche questa l'abbiamo certissima dall' oracolo del Sommo Pontefice Adriano, espressa a chiare note nella lettera LXXXV. del Codice Carolino, scritta a Carlo Magno: così nè per l'Autor Romano, nè per me si dee replicar più oltre, ecco le parole del Papa, che non possono essere più significanti, nè più precise: *Tamen fidelissimi vestri præfati Missi viderunt ipsos Ravennates, quos Vobis præsentaverunt, qualiter nobis in superbia extiterunt; sed quæsumus vestram Regalem potentiam nullam novitatem in Holocaustum, quod B. Petro sanctæ memoriæ Genitor vester obtulit, & Vestra Excellentia amplius confirmavit, imponere satagat, quia, ut fati estis, honor PATRICIATUS vestri à nobis irrefragabiliter conservatur etiam & plus amplius honorificè honoratur; simili modo ipse PATRICIATUS Beati Petri Fautoris vestri, tam à Sanctæ Recordationis Domino Pippino Magno Rege Genitore vestro in scriptis in integro*

gro

gro concessus, & à vobis amplius confirmatus irrefragabili jure permaneat; l'occasione ed il motivo, ch'ebbe il Papa di scrivere questa lettera, fu perchè li Ravennati, e que' della Pentapoli pretendendosi aggravati dagli Ministri di Sua Santità facean ricorso a Carlo, e siccome Carlo gli ricevea, ed ascoltava le loro querele senza che n'avessero la permissione in iscritto, così il Pontefice si dolea coll' Imperadore di cotesta facilità che si dava a' Popoli di ricorrere senza sua licenza, e lo pregava rimandarli a' Tribunali della Santa Sede, acciocche rimanessero illesi li diritti del di lei Patriziato.

E finalmente di questa uguaglianza d'autorevol dignità tra il Papa, Pippino e Carlo Magno in prima che fosse elevato al Trono Imperiale ne abbiamo un' altro irrefragabile documento nell' embolo della lettera LI. dallo stesso Adriano scritta al suddetto Principe, ove gli esaggera la violenza colla quale Leone Arcivescovo di Ravenna, si era usurpato tutto l'Esarcato, e la Pentapoli, ed impediva inoltre a Gregorio Custode del Fisco di portarsi in quelle Provincie, per ricevere da' Popoli il giuramento di fedeltà in nome suo, e di Carlo, e così si duole: *Unde dirigentes ibidem nostrum Missum, idest Gregorium Saccellarium, qui Judices earundem Civitatum ad nos deferre deberet, & sacramenta in fide B. Petri, & nostra, atque Excellentiæ Vestræ à cuncto eorum Populo susciperet, sed nequam idem Archiepiscopus eundem nostrum Saccellarium illuc ire non permisit*. Espressione in vero, che prova mirabilmente bene l'uguaglianza della dignità, e la comunione del Dominio dell' uno, e dell' altro, non prestandosi tali giuramenti *in solidum*, se non a chi *in solidum* possiede la ragion di riceverli, e una uguale dignità ed impero.

C A P. X X I I I.

Si ricerca l'origine, la dignità, e la giurisdizione del Patriziato, e si fa vedere quale, e quanta ella fosse da' principj di Roma sino a' tempi di Carlo Magno, si dimostra che in lui fu di maggior' autorità, che negli altri.

POsti questi inconcussi principj, io ora reputo cosa necessaria rintracciare l'origine, la natura, la giurisdizione, e la dignità del Patriziato, e da chi egli si conferisse; per meglio giugnere dipoi alla cognizione di quello, che ora si questiona, cioè da chi si rinnovasse nella persona di Carlo Magno l'Imperio d'Occidente, e se questo fu un nudo titolo, ed una certa dignità, spogliata d'ogni Dominio e giurisdizione, e consistente nel mero Patrocinio, o nella sola protezione della Chiesa Romana.

Che il Patriziato nascesse con Roma, ce ne fan chiara testimonianza tutte le Romane Storie; perciocche sappiamo certamente, che tutti que' si chiamavano Patrizj, che traeano la loro origine da i cento Senatori eletti da Romolo per consigliarlo, ed assisterlo nel governo della nascente Repubblica, da lui fondata in sì felice ed illustre Città.

Crescendo Roma in grandezza, in potenza e maestà, andava di mano in mano multiplicando il numero, e la dignità de' Patrizj, e si concedea tal dignità da chi, secondo le mutazioni di stato, a cui fu sottoposta quella Città, ne avea il supremo Reggimento. Quindi dal Rè Numa Pompilio fu eletto in Patrizio Numa Marzio, e da Tullo Ostilio, e da

Servio

Servio Tullo ottennero la stessa dignità li Giulj, ed i Quintilj, ed i Servilj: solea pure co' suoi rescritti conferirsi lo stesso grado dal Senato, facendone testimonianza la Gente Claudia, che venuta ad abitare in Roma co' Sabini, fu da' Padri conscritti annoverata fra le Famiglie Patrizie, come il dicono Livio, Dionisio, e Tacito; anzi non pochi per la legge Junia da Lucio Brutto, per la legge Cassia da Cesare, e per la legge Senzia da Ottaviano Augusto furono elevati a sì sublime onore al riferir di Svetonio, e di Tacito, affermando questi nel lib. XI. che *his diebus in numerum Patriciorum ascivit Cæsar vetustissimum quemquam ex Senatu, aut quibus clari Parentes fuerunt, paucis jam reliquis Familiarum, quas Romulus Majorum, & Lucius Brutus Minorum Gentium appellarunt, exhaustis etiam, quos Dictator lege Cassia, & Princeps Augustus lege Brutia sublegêre.*

Afferma Isidoro (*a*) che dopo stabilito l'Imperio cominciarono i Patrizj a chiamarsi illustri, ed a godere una grande autorità, la quale traeva la sua origine da quegli che furono ordinati da Ottaviano Augusto, imperciocche giunto egli all'eta senile ogni mese nominava quindici Senatori, affinche l'assistessero, e del loro consiglio si serviva ne' maneggi di maggior momento: ne prescelse poi venti, che volle sedessero per un'anno intero con esso lui nel Consiglio, che si facea a Palazzo avanti di lui; ed ottenne dal Senato, che tutto quanto avesse stabilito co'l di loro parere, con quel di Tiberio, de' Consoli, e degli suoi Nipoti, dovesse eseguirsi come determinazione e decreto del Senato medesimo, il che chiaramente si desume da Dione Cassio (*b*); onde cotesti soggetti furono poi chiamati sommi Senatori, e Patrizj, i quali come eletti dall'arbitrio del Principe, soli pronunziavano in Senato le sentenze; Adriano a una sì eminente dignità non esaltava, che i più prestanti soggetti di Roma. Scrisse perciò Spartiano di questo Cesare, che *Optimos quosque de Senatu in contubernium Imperatoriæ Majestatis adscivit.* E cominciò da quì il Senato a dividersi in due classi di Senatori e gli uni dicevansi Illustri e gli altri Chiarissimi; quei Senatori erano propriamente Patrizj, i quali aveano nell' Imperio li più ragguardevoli impieghi, come riferisce lo stesso Dione (*c*) che però il Patriziato da Suida, e dalle leggi vien detto *summa dignitas leg. 3. & ultima Cod. de Consulibus & leg. LXVI. Cod. de Decurionibus*; E perchè chiamavansi i Patrizj da Giustiniano Padri dell' Imperadore, erano perciò sciolti e liberi dalla podestà paterna (*d*) trattavano i negozj pubblici, e giudicavano i rei de' più gravi delitti Tacit. lib. 4. annal. *publica negotia, & privatorum maxima apud Patres tractabantur, dabaturque Primoribus disserere, priores Senatus infimas delationes.* Alessandro Severo Imperadore, come dice Lampridio: *negotia, & causas prius à scriniorum Principibus, & doctissimis Jurisperitis, tractari, ordinarique atque ita referri ad se præcepit* colla sentenza, de' quali si faceano le leggi e gli Senati consulti; e la ragunanza di cotesti soggetti si chiamava il Concistoro del Principe *leg. ultim. de offic. divers. judicium*; dopo di che fu detta Concistoriana dignità *leg. quicumque Code de Procurat.* ed essi Senatori si chiamavano Patrizj e Conti Concistoriani.

La dignità del Patriziato fu dal Magno Costantino sublimata al sommo degli onori, e ad una grande autorità nell' Imperio, come lo attesta Zosimo (*e*): così. *Eum honoris titulum (Patritiatus) primus Constantinus excogitaverat lataque lege sanxerat, ut qui eum consequuti fuissent supra ipsos Præfectos Prætoriis sessitarent*, superava ella tutte le

(a) *Isidor lib. 9. origin. cap. 14.*

(b) *Dio Cassius lib. LVI.*

(c) *Dio Cassius lib. LVI.*

(d) *§. Filius Instit. quibus modis Patr. Potestas solvitur.*

(e) *Zosimus in vita Constantini.*

le altre, ed anco quella de' Prefetti Pretori, e de' Consoli, (*a*) e quei, che n'erano insigniti dice Prisco che *Primi post Cæsares in Imperiis fuisse videntur*. La formola del Patriziato la ci reca il Senatore (*b*), da cui si puo osservare, ch'egli era perpetuo: *mox ut datus fuerit hic honor, in vitæ tempus reliquum sit coævum*.

(a) *Priscus in Hist. pag. 56.*
(b) *Senator. lib. 8. epist. 2.*

Quindi è, che i Rè più temuti e possenti non isdegnarono ricevere un tanto onore da' Cesari Bizantini, allora particolarmente che si portavano in Costantinopoli, tanto attesta Procopio (*c*) di Teodorico Rè de' Goti, e di Odoacre Rè degli Eruli imperciocche amendue furono creati Patrizj dall' Imperador Zenone, e il Ducange (*d*) tesse un lungo catalogo d'altri Rè e Principi insigniti colla dignità del Patriziato.

(c) *Procop editionis Reg. de bello Vandalico, & Valfred. &c.*
(d) *Ducang. Glosar. mediæ, & infimæ latinitatis tom. 3. pag. 215.*

La forma poi, colla quale si constituivano i Patrizj da' Greci Imperadori, lasciocela registrata Paolo Diacono nella sua Storia, che si conserva nella Biblioteca Vaticana; *Patricii dignitas taliter disponenda est, quatenus illa non vili Personæ, nec alicui concedatur ignoto, sit enim valde notus Imperatori. Sit fidelis & prudens, non elatus; Protospatharius veniens ante Imperatorem, osculetur suum umerum, & dicat, maxime Imperator adest, quem vocasti, tunc stet ad sinistram Imperatoris illius Hyparcus, quem nos dicimus Præfectum, & dicat ei Imperator cum Protospathario, futurum Patricium adducito; dum autem venerit, Patricius in primis osculetur pedes Imperatoris, deinde genua ad extremum osculetur ipsum; tunc osculetur omnes Romanos circumstantes, & dicant omnes, beneveniatis; nobis nimium laboriosum esse videtur concessum nobis à Deo ministerium solum procurare; quacirca te nobis adjutorem facimus, & hunc honorem tibi concedimus, & Ecclesiæ Dei, & Pauperibus legem facias; & inde Altissimum Judicem rationem reddas, tunc induat eum Imperator Mantum, & ponat ei in dextero Indice annulum, & det ei Bonbacinum propria manu scriptum, ubi taliter contineatur scriptum: esto Patricius misericors & justus; tunc ponat ei aureum circulum, & dimittat.*

Lo stesso Ducange (*e*) riflettendo, che in questa formola vi sono mentuati il Protospathario, e l'Hipparco, pensa ch'ella risguardasse i Patrizj, che si eleggevano dagl' Imperadori per il governo del Ducato di Roma, e dell' Italia, non occupata da' Goti, Longobardi, e Saraceni: *Nam Patricios etiam peculiari nomenclatura appellabant Siciliæ, & Longobardiæ Præfectos, Costantinopoli ab Augusti submissos, cum in Italiam potissimum soli ferè Patricii mitti solerent; Malcus Rhetor* (*f*) *ait, Augustum Orestis Filium orasse Zenonem Imperatorem, ut Odoacrum Patriciatus dignitate ornaret, & Italicam Diæcesim ei regendam committeret; Constantinus verò Porphirogenitus* (*g*) *scribit translatam Constantinopolim Imperii Sedem, Missos inde Patricios duos, qui utramque Provinciam regerent, quorum inquit, alter Siciliæ, Calabriæ, Neapoli, & Amalphiæ præerat; alter verò Benevento, Capuæ, Papiæ, & reliquis Urbibus, quæ Bizantinis Augustis parebant.*

(e) *Ducang. ubi supra §. sanè.*
(f) *pag. 93 apud Ducang. loco supradicto.*
(g) *de administratione Imperii cap. 27.*

Scosso dipoi dagl' Italiani, e da Roma il tirannico giogo de' Greci, e rimessosi il Senato, e'l Popolo Romano nella sua pristina libertà; la novella Repubblica conferì il Patriziato in una forma assai più splendida e autorevole in Pippino, e in Carlo Magno suo figliuolo, acciocche i Romani avessero chi li consigliasse, li proteggesse, e difendesse da sì fieri e possenti nemici, quali erano i Greci, e i Longobardi, ed eglino in ciò immitarono non solamente l'antica Repubblica, la quale da se, scacciati

i Rè,

i Rè, per decreto del Senato conferiva il Patriziato, ma i Cesari Greci, i quali dappoi ch' ebbero sollevato all' apice della grandezza e dell' autorità il Patriziato non mandavano se non i Patrizj al governo supremo d'Italia, e quando gli eletti non erano insigniti di questa dignità, conferivangliela con le solennità espresse nella formola, lasciataci da Paolo Diacono.

Concludono però i più eruditi antichi, e moderni Critici, che il Patriziato conferito a' Principi Franchi, chiamavasi propriamente *Romanorum duo quædam complectabatur & jurisdictionem, qua Reges Francorum in Urbe ex consensu Pontificis & Populi Romani potiebantur, & protectionem seu defensionem, quam Romanæ Ecclesiæ polliciti erant*: così il Pagi (*a*), e prima di lui Pier della Marca (*b*) *Patriciatus itaque Romanorum præter Imperium in Urbem, & Ducatum Romanorum, defensionem illam complectebatur, quæ pactis cum Pontificibus Romanis initis constituta erat; quare Carolus Magnus sibi nunc Patricii Romanorum titulum, nunc devoti Sanctæ Ecclesiæ Defensoris in edictis suis adscribebat.*

(a) *Pagius Breviar. Summ. Pontif. in vit. Gregor. III.* §.8.

(b) *Petr. de Marc. de concord. Sacerd. & Imper. lib. 1. cap.* 12.§.4.

Questa dignità commune al Papa, ed a' Rè Franchi più copiosamente ce la spiega lo stesso Arcivescovo di Parigi, le di cui parole non par necessario ripetterle in questo luogo aggiungerò bensì alla di lui sentenza e a quella del Pagi, l'autorità degli antichi, e contemporanei Scrittori i quali provano che Carlo come Patrizio non solamente diceasi protettore, e difensore della Chiesa Romana, ma esercitava in Roma e nel suo Ducato una grande autorità, e vi dominava autorevolmente; che però disse Eghinardo *de Gestis Caroli Magni* all'anno 796. che: *Adriano defuncto, Leo Pontificatum suscepit, & mox per Legatos suos Claves confessionis Sancti Petri, & Vexilum Romanæ Urbis cum aliis muneribus Regi misit, rogavitque, ut aliquem de suis Optimatibus Romam mitteret, qui Populum Romanum ad suam fidem atque subjectionem per Sacramenta firmaret; missus est ad hoc Egilbertus Abbas Monasterii Sancti Ricarii.* Gli stessi termini usa Aimoino *de gestis Francorum* nel lib. IV. al cap. LXXXVI.

E finalmente, che lo stesso Patriziato fosse conferito a Pippino, e a Carlo Magno dal Senato, e Popolo Romano, mi si dee accordar senza contrasto, sì perchè l'ho provato co' documenti antichi, e particolarmente cogli Annali Metensi, pubblicati dal Duchesne, ove parlando della legazione, mandata da Gregorio III. a Carlo Martello, dicono, che il Pontefice *epistola quoque decreto Romanorum Principum sibi prædictus Præsul miserat, quod se se Populus Romanus, relicta Imperatoris dominatione, ad suam defensionem, & invictam clementiam convertere voluisset*; e più chiaramente lo attesta l'Annalista Engolemense contemporaneo (*c*) affermando, che *postea Romani eligerunt*, (cioè Carlo) *sibi Advocatum Sancti Petri contra Reges Longobardorum, deinde sibi in Patricium Romanorum*; ed Ottone Frisingense (*d*) *Carolus ab Adriano Papa honorificè suscipitur, & acclamante Populo universo Patricius Romanorum appellatur.* E col Frisingense concordano Sigiberto, ed Anastasio nella Vita d'esso Adriano; sì perchè dopo rinnovato l'Imperio d'Occidente in Carlo, ed estinta la di lui Posterità, gl' istessi Romani in quelle gravissime agitazioni, nelle quali si trovavano, e per le contese de' Berengarj, e de' Guidi, e tutti gli altri, che tra loro disputavano l'Imperio d'Italia, e per gli scismi fra i Cesari di Germania, e i Papi, i quali

(c) *Duchesn. tom.2. pag.* 69.

(d) *Otho Frising. lib.5. cap.*18.

in que' tempi aveano più Dominio in Roma che ne' tempi de' Rè Franchi usorono di tal podestà e giurisdizione benche abbusivamente, anzi sediziosamente come lo attestano Ugone Flaviniacense (*a*) *hoc anno*, cioè 941. *Dominus Odo.... cum multum laborasset in componenda pace inter Hugonem Regem Italiæ, & Albericum Patricium, obiit Turonis*; Helinando nella Cronaca *ad annum* 990. *in Italia Crescens, Patriciato Romanorum arrepto, contra Othonem Imperatorem rebellat, & ad annum* 1001. *Otho Imperator Romæ Crescentium Patricium aggreditur; Victus Crescens &c. & fuga retractus capitur, vilique jumento aversè impositus circunducitur*; E Romualdo Arcivescovo Salernitano (*b*) nella sua Cronaca manuscritta, riferita dal Ducange, parlando di Silvestro Papa: *Hic mortuo Alberico, qui Patriciatus sibi nomen vindicaverat à Crescentio Aumentano, qui Patricius dicebatur, Papa ordinatus est*.

(a) *Hug. Flaviniacens. ad ann.* 941.

(b) *In Chron. MSS. ad an.* 998. *penes Ducang. tom.* 3. *pag.* 222.

Che finalmente tutto ciò si facesse per opera del Senato e Popolo Romano, chiaramente si raccoglie (*c*) da Ottone Frisingense, che riferisce la lettera di Lucio Pontefice, scritta all' Imperadore Corrado contro i Romani tumultuanti: *Senatores, quos antea instituerunt Patricium adjecisse, & ad hanc dignitatem Jordanum Petri Leonis Filium eligentes, omnia ei tanquam Principi subjecisse, Præfecturæ dignitate abbolita*; Assunto però Eugenio III. al Pontificato fece la pace co' Romani a condizione: *ut Patriciatus dignitatem ex festucarent, & Præfectum in pristinam dignitatem reciperent; Senatores verò ex ejus auctoritate tenerent*, il che dice lo stesso Ottone di Fresinga essere stato fatto sotto l'anno 1145., e Romualdo Salernitano nella citata Cronaca manuscritta: *non multum autem post Populus Romanus contra voluntatem ejusdem Papæ Jordanum Filium Leonis Patricium promovit, & Senatores de novo in Urbe creavit*.

(c) *Oth. Frising. lib.* 7. *Chron. cap.* 31. & 34.

CAP. XXIV.

Si scuoprono gli errori, la falsità, e le inverosimilitudini narrate dallo Storico per sostenere, che Leone III. da se solo, e di propria volontà conferisse la dignità Imperiale, e l'Imperio d'Occidente a Carlo, e si prova coll' autorità dello stesso Anastasio, da lui citato, e colla scorta degli Autori contemporanei, che l'Imperio d'Occidente fu dopo un maturo esame rinnovato in Carlo dal Concilio convocato in Roma, dal Senato e Popolo Romano, e dal Papa ancora.

PRovata con tutta la maggior' evidenza la libertà della Romana Repubblica, rimostrato lo stato delle cose di que' tempi in Italia, ed in Roma, e fatto vedere qual fosse (mediante il Patriziato) l'autorità del Pontefice, e di Carlo Magno nella Repubblica stessa: giudichi ora il Lettore, se l'Autor Romano abbia tanta ragione per se, che gli sia lecito nel Cap. XIV. della sua Storia decidere con fasto non mai inteso, che il *Papa non per volontà del Senato, e Popolo Romano, ma di sua propria spontanea volontà, ed inaspettatamente conferisse la gran dignità dell' Imperio d Occidente a Carlo Magno*; E mi si dica ancora se egli potea più impropriatamente replicar sul bel principio del Cap. XV. ciò che

Istoria Romana pag. 32.

che ſiegue: *tal fatto dunque fu una ſpontanea, ed improviſa determinazione del Papa, e non d'altri, ſe vogliamo dar fede alla ſincerità degli Storici antichi, piuttoſto, che al mal genio, ed all' ignoranza de' Compilatori moderni*; a' quali ſtrani imbratti, o aſſurdi, come vogliam dire, va mai ad urtare chi ſi appiglia ad un partito, che non vuol' abbandonare, benche lo conoſca altrettanto debole, quanto ingiuſto!

Quando però lo ſteſſo Lettore prima di proferire il ſuo giudicio in quiſtione di tanto peſo, voleſſe ponderare che io non ſenza neceſſità, nè fuor di propoſito narrai tanti fatti Iſtorici, e premiſi tanti principj indubitati, ſcoprirebbe ancor meglio quante inveroſimilitudini, ſtranezze, ed invenzioni vuol darci ad intendere lo Storico Romano; Comprenderebbe in primo luogo, che in queſt' occaſione ſi compì la grand' opera di riſtorar' in Occidente la ſuprema Imperial dignità, dopo tre ſecoli e più *in ruderibus antiquæ Urbis latentem*, come ſentono con Pier della Marca (*a*) tutti li buoni Scrittori antichi, e moderni. Appreſſo vedrebbe che ſi traſmiſe in Carlo la ſovranità di Roma, e del ſuo Ducato: e non che una tanta rinnovazione sì importante e ſtrepitoſa ſi faceſſe dal ſolo Papa, inaſpettatamente, e ſenza conſiglio, e conſenſo d'alcuno; conoſcerrebbe inoltre, che coteſta ſovranità non l'avea la Santa Sede, ma il Senato, ed il Popolo Romano, rimeſſoſi in libertà, e che nondimeno lo Storico ſi oſtina, che il Pontefice ne diſponeſſe a ſuo piacimento, e lo faceſſe *per ſua ſpontanea ed improviſa determinazione*, e non già per volontà del medeſimo Senato, e Popolo Romano; e finalmente vedrebbe, che queſto Popolo, liberatoſi dalla tirannide de' Bizantini, ſi eleſſe gli Duchi; indi conferì il Patriziato a Carlo, ed alla Santa Sede; e che, nonoſtante tuttociò, s'impegna il noſtro Autore a ſoſtenere, ma ſenza prove, che aveſſe il Papa da ſe ſolo la podeſtà di trasferir l'Imperio, e di crear un novello Auguſto ſopra di loro, quando di già abbiam veduto, ch' eglino il ſi ſarebber' eletto molto prima, ſe Gregorio II. non gli aveſſe pregati di aſtenerſene, e confortatili a non far' una sì grave ingiuria a Coſtantino Copronimo, come l'atteſta confermando il mio diſcorſo il Sigonio (*b*).

(a) *Petr. de Marca concord. Sacerd. & Imper. lib. 3. cap. 11. §. 1.*

(b) *Sigon. de Regn. Italiæ lib. 3. & 4. in principio.*

Conſideri ora il Lettore ſeriamente, ſe potea il Cenſor del Conte Caroelli imporre con tanta libertà di parlare al Mondo erudito opinioni così lontane da ogni ſano diſcorſo: e ſe dovea aver' animo di ſoſtenerle con tanta alteriggia, e ſtrappazzo altrui.

Io m'immagino, ch' ei cadeſſe in tanti errori, ſol perchè leſſe in Anaſtaſio, che il Pontefice *manibus ſuis propriis precioſſima Corona coronavit eum*; ma come potette mai luſingarſi, che da così fatta eſpreſſione gli doveſſe eſſer lecito tirarne la conſeguenza, che *di ſua propria e ſpontanea volontà creò Imperadore Carlo Magno*; quante falſità! quanti inganni! quante inveroſimilitudini in sì poche parole!

Chiunque ſi trova mezzanamente verſato nella ſaporita lezione dell' Iſtoria, e nell' antica erudizione, non puo ignorare, ch' egli è uficio proprio e privativo del Primate a ſacrare, e coronare i Rè, e gl' Imperadori; i Ceſari Greci s'incoronavano, e conſacravano dal Patriarca di Coſtantinopoli, ed alcuno di loro fu conſecrato anche, e coronato dal Papa; Stefano II. allorche fu in Francia coronò, e conſacrò Pippino, e gli ſuoi Figliuoli; ed Adriano *manibus ſuis propriis* coronò, e conſecrò in Roma i due Figli di Carlo, cioè Pippino il Giovane in Rè d'Italia, e Lodovico. Pio in Rè d'Acquitania; non per queſto però dirà, nè dir potrà veruno, che di *ſua propria ſpontanea volontà* il Patriarca di Coſtantinopoli

creasse gli Augusti Greci, e che i citati due Pontefici nello stesso modo conferissero la Regia dignità, e 'l Regno a' Principi, che testè abbiam nominati.

Se il Censor del Conte Caroelli avesse su questo punto d'Istoria recato fedelmente, e per intero l'Autorità d'Anastasio, e registrato le parole, che seguitano a quel *Corona preciosissima coronavit eum*, non avrebbe certamente osato spacciar coteste sue visioni, alle quali gli parve poter dar credito con troncar, ed intercidere il Testo del medesimo Autore; e se fosse egli stato vago di rintracciar la verità, e manifestar' al pubblico colla scorta di lui, da chi venisse Carlo Magno innalzato al Trono dell' Imperio d'Occidente, avrebbe, servendosi della frase di Monsignor della Marca (*a*), deciso la quistione in due parole, come la decise il Bibliotecario, allorche disse nel luogo da lui allegato: *& ab omnibus constitutus est Imperator Romanorum*.

(a) *Petr. de Marc. de concord Sacerd & Imper. lib.* 3. *cap.* 11. § 10.

Dica pertanto il Lettore, che bel capitale si puo fare de' Testi, che cita il nostro Avversario, e qual credenza gli si debba prestare con tutte l'esaggerazioni, che fa massime nel Cap. XIV. ove si vanta di *seguitar la traccia sicura degli Antichi, senza dir cosa alcuna di suo capriccio*. Anastasio (*b*) attesta, che Carlo *ab omnibus constitutus est Imperator Romanorum*, ed egli fondato nel medesimo Autore, non vuol, che da tutti, ma dal solo Leone III. fosse proclamato Augusto.

(b) *Anastas. in vita Leon. III.*

Se brama però il Lettore veder, che io con più di giustizia, che l'Avversario non fa, posso sostenere *colla traccia sicura degli Storici antichi, e senza dir cosa alcuna di mio capriccio, e scompagnata dalla loro autorevole testimonianza*, che Leone non fece inaspettatamente, nè di sua spontanea volontà una risoluzione sì grande, di tanto e sì grave impegno, e che avrebbe altamente offeso la Corte di Costantinopoli, mi offro pronto a soddisfarlo; anzi sono pronto provare col Sigonio (*c*) che il tutto si maturò con sano ed accertato consiglio, non solamente dal Senato, e Popolo Romano, ma dal Sinodo, congregato in Roma d'ordine di Carlo per esaminar' il sacrilego attentato di Pasquale, e Campolo, che con tanta empietà assalirono il Santo Pontefice Leone; e se vuol conoscere, che io non impongo, come l'Autor Romano fa, legga pur l'Annalista Lambeciano all' anno 801. e da questo antico accreditato Scrittore, pubblicato da un vecchissimo manuscritto della Biblioteca Cesarea, intenderà come il fatto succedesse, e chi cooperasse a un'opera tanto eccelsa: *& quia tunc cessabat à parte Græcorum nomen Imperatoris, & fæmineum imperium apud se habebat, nunc visum est, & ipso Apostolico Leoni, & universis Sanctis Patribus, qui in ipso Concilio aderant* (*seu loco*) come si legge in altri esemplari, *& reliquo Christiano Populo, ut ipsum Carolum Regem Francorum in Imperatorem nominare debuissent, qui ipsam Romam tenebat, ubi semper Cæsares sedere soluti erant, seu reliquas Sedes, quas ipse per Italiam, nec non et Germaniam tenebat; quia Deus Omnipotens has omnes Sedes in potestatem ejus concessit, ideo justum eis esse videbatur, ut ipse cum Dei Adjutorio, & universo Christiano Populo petente, ipsum nomen haberet, quorum petitionem ipse Carolus Rex denegare noluit, sed cum omni humilitate subjectus Deo, & petitioni Sacerdotum, & universi Christiani Populi in ipsa Nativitate Domini nostri Jesu Christi, ipsum nomen Imperatoris cum consecratione Domini Leonis Papæ suscepit, & ibi primus omnium ipsam Sanctam Ecclesiam Romanam de ea discordia,*

Istoria Romana pag. 32.

(c) *Sigonius de Regn. Italiæ lib.* 4. *ad annum* 801.

dia, quam inter se habuerant, ad pacem, & concordiam revocavit, & ibi celebravit Pascha (a).

Co' stessi termini, e quasi colle medesime parole ci racconta questo fatto l'antico Cronista Mosiacense, dicendo: *Cum apud Romam moraretur Rex, Nuntii delati sunt ad eum, dicentes, quod apud Græcos nomen Imperatoris cessasset, & fæmineum Imperium apud se haberent, tum visum est ipso Apostolico Leoni, & universis Sanctis Patribus, qui in ipso Concilio aderant, seu reliquo Christiano Populo, ut ipsum Carolum Regem Francorum in Imperatorem nominare debuissent* (b) ed il contemporaneo Annalista Engolismense, pubblicato dal Duchesne, brevemente ci spiega la verità: *quem* (cioè Carlo) *postea Romani eligerunt sibi Advocatum Sancti Petri contra Reges Longobardorum, deinde .... sibi in Patricium Romanorum, deinde elevaverunt in Imperatorem, & Augustum* (c). E la Cronaca Hildensemense appresso il Duchesne stesso (d) *& in die Natalis Domini ante Missarum solemnia in Ecclesia Sancti Petri coram Sanctissimum Corpus ejus Coronam Imperialem Capiti Regis imponente Leone Pontifice, & ab ipso Pontifice, & ab omni Romano Populo, atque Francorum Augustus appellatur anno Incarnationis Domini DCCC.* E lo stesso dicono gli Annali Fuldensi.

(a) *Pagius in Crit ad ann.* 800 *n.* 9.

(b) *Duchesn. tom* 3. *pag.* 143.

(c) *Duchesn. tom.* 2. *pag.* 69.

(d) *Duchesn. tom.* 3. *pag.* 508. *Annales Fuldens. ad ann.* 800.

E siccome tutti cotesti celebri Scrittori incluso anche Anastasio sono contemporanei e prossimi, e non di quattro giorni (come vengon chiamati dallo Storico Romano i più prossimi a noi, perchè non la discorrono a modo suo). Così io vuo sperare, che chiunque leggerà queste mie osservazioni resterà assai persuaso delle verità, ch' io sostengo col testimonio loro, e delle falsità, che lo Storico Romano vorrebbe imporre al Pubblico, colla libertà intollerabile, che si prende di parlar' alla pagina 35. così: *si dileguano tutte le mensogne sfacciatamente inventate da' nemici della Chiesa Romana per levar' il preggio d'aver' ella stessa di suo proprio talento per mezzo del Papa Leone III. messa la dignità Imperiale in testa di Carlo Magno.*

Io non vuo credere che le Persone di buon senso potranno leggere senza noja e dispetto l'audace strapazzo, col quale egli tratta Autori tanto gravi ed antichi quanto è il fatto, di cui si parla: siccome quelle, che conosceranno, che quanto ei scrisse, procede da una cieca, e conosciuta prevenzione; onde mi persuado, che vorran pure compatirlo, massimamente se con attenzione esamineran li testi, da lui citati in tutto il corso della sua Storia; imperciocche vedranno, ehe nulla dicono di quanto egli si vanta, e che tutte sono *mensogne*, da lui, e non dagli *altri sfacciatamente inventate*, sendo solo proprio di chi si ritrova ben fornito d'ardimento, e nudo di ragione, declamar contro chi si fa partigiano della giustizia, e della verità.

E ritornando alle prove, crederei, che non meritassero sì ignominiosi titoli Sigiberto Gemblacense del Brabante, Scrittor del XII. secolo, ed Enea Silvio, che fu Sommo Pontefice, e non già nimico della Chiesa Romana; il primo dunque dice così all' anno 801. della sua Cronaca: *Romani, qui ab Imperatore Constantinopolitano jamdiu animo desierant, nunc accepta occasionis opportunitate, quia Mulier, excæcato Imperatore Constantino filio suo, eis imperabat; imo omnium consensu Carolo Regi Imperatorias laudes acclamant, eumque per manum Leonis Papæ coronant; Cæsarem, & Augustum appellant;* Il secondo (e) pratico più che il Romano Istorico dell' antichità ci lasciò scritto così: *Demum negligentibus Romam Græcis, eamque nunc Barbarorum, nunc alio-*

(e) *Æneas Silvius de ortu, & auctoritate Imp.*

aliorum direptioni relinquentibus, Populus ille Romanus, qui suo sanguine tantum pararat Imperium, qui suis virtutibus Monarchiam fundaverat Orbis, venientem in auxilium ejus Carolum Magnum Francorum Regem natione Germanum, qui Urbem, sacraque loca ab omni hostium incursione defendit, primùm Patricium, post Augustum concurrente Summi Pontificis consensu salutavit Cæsarem, generali itaque modo in Germanos Romanum Imperium constat esse translatum, quod per varias manus deductum &c.

Nè *sfacciato, nè inimico della Santa Sede* mi persuaderei che dovesse dirsi Biondo Flavio (*a*), che come dissi fu Segretario di duoi Papi, eppure egli attesta quanto io provai colle seguenti parole: *& veniens Romam, Conventui ad diem Domini Natalem indicto interfuit, qua die inter Missarum solemnia, ad ipsas B. Petri reliquias celebrata, Leo Pontifex Populi Romani scito, precibusque Carolum Imperatorem Romanorum declaravit, Diademate vetusto Imperatoris capiti gestamine coronavit*; ed in un' altro luogo: *quia primam Romani Imperii à Constantinopolitanis ad Francos Principes translationem non modo Pontificis &c., & Populi, Clerique Romani auctoritate, consensuque, verum etiam totius Italiæ Populorum, & Principum Virorum suffragiis celebratam fuisse constat.*

(a) *Blond Flav. Hist. decad. 2. lib. 1. pag. mihi 163. & decad. 2. lib. 3. pag. 184.*

Onofrio Panvino Uomo di professione religiosa (*b*) che tanto ha illustrato l'antichità, stimarei, che non fosse per annoverarsi dall' Avversario nel catalogo di que', che *sfacciatamente inventorono le mensogne*, da lui confutate, non con altro, che con maledicenze, ed ecco come favella: *Carolus Imperator appellatus Romæ in Basilica Sancti Petri in Vaticano Cleri, Senatus, Populique Romani consensu consecratus, & coronatus ibidem à Leone Papa III. anno Domini* 801. *ineunte VIII. Kalen. Januarii, videlicet die Natalis Domini*; *& de Comitiis Imperatoriis* nel principio più apertamente ci spiega tal successo: *avito autem Imperandi more CCCXXV. Interregni anno, abdicante Augustolo, Imperium Occidentale esse desierat Occidenti, & Urbi Romæ restituto, Caroloque Magno Francorum Rege Romæ S. P. Q. R. suffragiis Imperatore appellato, atque à Leone III. Pontifice Maximo more Imperatoris Constantinopolitani inuncto, & aureo Diademate redimito, novæ quædam paulatim successerunt consuetudines, de quibus in presenti sum verba facturus.*

(b) *Honufr. Panv. Roman. Princip. lib. 2. pag. mihi 169.*

Uomo anche indegno di tanto biasimo parrebbemi Andrea Alciati (*c*) riconosciuto da tutti di erudizione profondissima: questi prendendo la quistione da' suoi veri principj, così la discorre: *nam ut supra à nobis traditum est suprema rerum potestas, atque Imperium omne ad Populum pertinuit, summaque ejus fuit auctoritas, cui etiam dictatorem subjici exemplo Lucii Papirii apud Titum Livium lib. 8. constat. sic Augustus tum demum Supremam Majestatem consecutus est, cum in eum à Populo Romano jus omne translatum est; sic & Maximus à Populi Romani Exercitu Augustus dictus est; idemque in Alexandro, Diocletiano, Joviniano plurimisque observatum fuisse inconfesso est, nam Constantinopoli usque ad Constantinum Paleologum, qui ultimus Christianorum in Oriente regnavit, semper Imperatoris appellandi jus penes Exercitum, Populumque fuit, sic Leoni, qui Constantinopoli dominabatur, dudum iratus Populus Romanus de novo Imperatore in Italia creando agitare cæpit, nisi Gregorii II. Pontificis precibus tribuisset,*

(c) *Alciat. de formul. Romani Imperii pag. mihi 7. & 8.*

buisset, ut in officio persisteret. Cæterorum ergo exemplo Carolum Populus acclamavit, Pontifex inunxit; ideoque accepto de Judæorum Historia more, apud quos constat inungi à Pontifice Reges consuevisse &c.

Pietro poi della Marca (*a*) sendo Arcivescovo, e dottissimo ugualmente al Censor del Conte Caroelli, non sarà da lui oltraggiato nel modo, che di sopra abbiam veduto; egli si fa carico, che *quæri solet magna contentione, quis Imperium Carolo contulerit; duobus verbis Anastasius eam contentionem dirimit: ab omuibus institutus est Imperator Romanorum. Sanè, ut diffitendum non est, tanti momenti negotium sine consensu Populi Romani, cujus maximè intererat, confici non debuisset.*

(a) *Petr. de Mar. loco laudato.*

Il Grozio, che veramente da Letterato di *somma penetrazione* tratta questo punto, quì nol reco, perchè esaminaremo la sua sentenza nel luogo, in cui dopo d'averlo il Censor Romano lodato tanto, acramente lo riprende. Per altro io bene mi guarderò a citare Autori Oltamontani, e di Religione riformata; imperciocche temerei non forsi a' loro consigli appligliandomi, che egli non mi schieraſſe nel numero degli Accattolici, come ebbe animo di fare nella controversia di Comacchio contra un saggio, erudito, e Religioso Letterato de' nostri dì, trattandolo con l'ignominioso titolo d'Arnaldista; lasciarò pertanto da banda l'opinione de' Tedeschi, a' quali, e particolarmente al Coringio, al Limneno Enucleato, ed al Coccejo, io bramerei, che rispondesse l'Avversario con ragioni, e non con invettive, se volesse, che il Mondo letterato gli facesse que' applausi, che si fa da se medesimo.

Non sono però io tanto indiscretto, nè ho sì poca venerazione alla Sede Apostolica, ed al legittimo Successore di Pietro, che voglia oscurar la gloria, che gli si dee per ragion, per giustizia, e per Religione; confesso perciò candidamente, che Leone III. in questa memorabile rinnovazion d'Imperio vi ebbe una gran parte perchè essendo Capo della Romana Repubblica, e godendo in essa ugualmente con Carlo la dignità di Patrizio, a lui più, che a tutti s'appartenea il promovere un'opera sì eccelsa, e sì grande, confortando, movendo, ed inchinando gli animi di tutti li Padri, ragunati nel Concilio, e de' Senatori di maggior autorità, e de' Cittadini di più credito, acciocche vi prestassero il loro consentimento, e restituissero Roma, Capo e Madre di sì maraviglioso Imperio, al suo pristino splendore. E così pur meco la senta il Sigonio (*b*).

(b) *Sigon. de Regn. Italiæ lib. 4. ad annum* 801.

Si aggiungea all' autorità temporale di Leone la somma e suprema dignità spirituale, per cui a lui solo spettava l'unger Carlo, coronarlo Imperadore, e proclamarlo Augusto. Tutto questo però non toglie, che i Romani non fossero liberi e sciolti da ogni Vassallaggio sottrati che si furono dall' ubbidienza de' Cesari Greci e conseguentemente in piena libertà d'eleggersi un Sovrano a loro piacimento, come di già avean premeditato di fare molto tempo prima, e nel modo, che già si eleggerono li Duchi, e che conferirono il Patriziato a' Rè Franchi, ed al Sommo Pontefice. Quindi è; che quando non avessi per me l'autorità di tanti Scrittori contemporanei, e di tutti i primi Letterati dell' età nostra e di que', che fecero una gran figura d'eruditi ne' tempi de' nostri Avi fra quali il Sigonio (*c*) nondimeno col solo lume naturale, e per la forza di questo ben fondato discorso potrei francamente sostenere, che Carlo fu sublimato al Soglio dell' Occidental' Imperio pel consenso, e per l'elezione ed acclamazione di

(c) *Sigonius dicto lib. 4.*

di tutto il Senato e Popolo Romano; e che egli è una visione ed un delirio il voler sostenere, che il Papa da se solo senza il parere e consentimento d'alcuno, *di sua spontanea volontà, ed inaspettatamente* facesse una risoluzione sì forte, e di tanta conseguenza; e questo tanto più, quanto che una di minor momento non la farebbe ora il Regnante Pontefice, che senza dubbio alcuno domina in Roma con maggior' e più ampia podestà di quella, che vi godesse Leone di que' tempi; mentre si sa che allorche il Papa avesse a disporre d'una picciol parte del Patrimonio di S. Pietro, anche per una urgentissima necessità della Santa Sede, nol farebbe, che prima non mettesse l'affare in consulta, e sentisse il parere del Sacro Collegio, e ne ottenesse la di lui permissione e consenso.

Anzi quello, che dà l'ultima forza al mio più che verosimile sentimento, e fa vedere, che la cosa succedette, come io dico, è l'esempio di Carlo Calvo, il quale appena intesa la morte dell'Imperador Lodovico II. si risolvette aspirar' all'Imperio; onde portatosi in Roma l'ottene in pregiudicio di Lodovico Germanico suo Fratello maggiore, a cui era di ragion dovuto, e de' tre Principi suoi Figliuoli Lodovico, Carlo Manno, e Carlo Grasso; non gli fu conferito però per sola volontà di Giovanni VIII. Sommo Pontefice l'Augusto nome; ma per elezione e consenso di tutto il Senato, e Popolo Romano; come lo atteftò lo stesso Papa nel Concilio di Pavia colle seguenti formali parole: *elegimus meritò, & approbavimus, una cum annisu & voto omnium Fratrum, & Episcoporum nostrorum, atque aliorum S. R. E. Ministrorum amplisque Senatus, totiusque Romani Populi, Gentisque Togatæ, secundùm pristinum morem, priscam consuetudinem solemniter ad Imperii Sceptra proveximus, & Augustali nomine decoravimus, ungentes eum oleo &c.* come si legge negli atti del Sinodo Ticinense appresso il Piteo, il Cardinal Baronio, ed il Sigonio (*a*).

(a) *Baron. ad ann. 856. Sigonius de Regn. Ital. lib. 5.*

C A P. X X V.

Si risponde al Cardinal Bellarmino, e al Cardinal Sfrondrati, da' quali par che si attribuisca a Leone III. la rinnovazione dell' Imperio in Occidente, si concilia la loro opinione, e si mostra, che tutti convengono nell' assunto di sopra provato, e che si conferma coll' autorità di altri Scrittori antichi; e si fà inoltre vedere, che l'Avversario mal' intese Eghinardo, dove dice, che Carlo Magno a suo mal grado prese il titolo d'Imperadore.

NOn vorrei, che l'Avversario credesse, ch' io ignorassi l'autorità de' Scrittori, riferiti da' celebri Cardinali Bellarmino, e Sfondrati; il primo nel Trattato *de Translatione Imperii*, ed il secondo nel suo *Regale Sacerdotium*. Io gli hò molto bene esaminati, e parmi, se non m'appongo, che attribuendosi da pochi di loro a Leone III. l'elezion di Carlo gli si ascriva, come a Capo della Romana Repubblica, e molti la riferiscano anche agli Ottimati Romani, ed al Popolo tutto. Tanto importano le parole d'Anastasio, allegate dall' Autor Romano nel Capitolo XIV. alla pagina XXXII., e così ce la descrivono gli Annali Francesi registrati dal Duquesne, che cominciano dall' anno 714., e giungono sino all'

all' anno 883. *in die Natalis Domini ante confessionem B. Petri Apostoli, cum ter ab oratione surgeret Leo Papa, Coronam capiti ejus imposuit, & à CUNCTO ROMANO POPULO acclamatum est: Carolo Augusto à Domino coronato magno, & pacifico Imperatori Romanorum Vita & Victoria; & post laudes more antiquorum Principum adoratus est, atque ablato Patritii nomine, Imperator & Augustus est appellatus.* Colle medesime parole ci riferisce questa innaugurazione Eghinardo negli Annali, o sia l'Annalista Lauresamense, variando solamente in questa circostanza, cioè, che *post laudes ab Apostolico more antiquorum Principum adoratus est.* E a questi Annali sono in tutto e per tutto conformi li Tilliani, Bertiniani, Mettensi, e li Fuldensi; l'incerto Autore Monaco d'Angolemme, e l'Annalista Loiseliano, Regino, Adone, Aimonio, il Viterbiense nella sua Cronaca, e Ottone Frisingense.

Replica, ben lo so, il Cardinal Bellarmino, che *hìc primùm mentio fit Populi Romani, sed declamantis post coronationem*: mi è però noto ancora, ed è pubblico ad ogn' uno, che già i Romani Cesari con simili acclamazioni s'eleggevano dagli Eserciti, e dal Popolo Romano, allorche gli venivan proposti o da' Capitani, o dal Senato, oppure da qualunque altro privato; ma non perciò cotesta elezione si ascrivea a chi proponea il Soggetto; ma bensì al Popolo, o a' Soldati, che acclamavano in Augusto il Soggetto propostoli, anzi non era giammai legitimo Imperadore chi veniva in cotal modo acclamato, se non quando era per tale riconosciuto, e reputato dal Senato e Popolo Romano, appresso cui de jure era la vera e legitima autorità di elegger gli Augusti, come quello, che rappresentava veramente e legitimamente la Repubblica, come lo mostrerò in luogo più opportuno. Di più l'acclamazione inferisce non il presente, ma il precedente consenso e del Popolo, e degli Eserciti. Quindi è, che nel caso nostro, se i Romani non fossero stati avvertiti, partecipi, e ben contenti della promozione di Carlo, non avrebbono improvisamente, nè senza un mezzo miracolo, o una Divina mozione, alzata in un medesimo tempo la voce, e colle stesse premeditate parole acclamato *Carolo Augusto à Domino coronato &c.*

Aggiungasi che Leone in questo fatto concorse (come già dissi) qual primo Cittadino colla volontà di tutti i Romani; e come Capo della Repubblica n'adempì le veci del Senato e Popolo Romano, e nulla più. Donde ne nasce, che molti Istorici nè pur lo nominarono; ma solamente dissero, che Carlo fu dagli stessi Romani proclamato Imperadore; così Mariano Scoto (*a*) asserisce, che *Carolus hoc tempore à Romanis Augustus appellatus est.* Le medesime sono le parole di Lamberto Scafnaburgense all' anno 801. ed Ermanno dice: *More Romano sublimatum Imperatorem*: dunque dal Popolo, non dal Pontefice.

(a) *Marian. Scot. lib.* 3.

Di molto dunque s'inganna l'Avversario, quando per cooneſtare le sue troppo fallaci speculazioni nel citato Capitolo XIV. volle prendere *Judaico more* le parole d'Eghinardo, intenderle litteralmente, e contro l'universal sentimento di tutti gli Scrittori di quel tempo; Imperocche se disse questo gravissimo Autore nella Vita di Carlo Magno, ch' egli *Imperatoris nomen accepit, quod primo in tantum adversatus est, ut affirmaret se eo die, quamvis præcipua Festivitas esset, Ecclesiam non introiturum fuisse, si Pontificis consilium præscire potuisset*; Non pertanto se ne puo, nè debbe deddurre, che Leone passasse ad una deliberazione tanto grande inaspettatamente da se solo di proprio movimento, e senza

Istoria Romana pag. 34.

la saputa, o consentimento sì de' Romani che dello stesso Carlo. Cotesto discorso preso nel senso litterale, egli è pieno d'inverosimilitudine, d'incompatibilità, ed esclude le circostanze precedenti, che per necessità morale concorsero in tal'atto, come l'attestano i citati Annalisti. Dee perciò il sentimento d'Eghinardo intendersi *sano modo*, e qual'espressione portata dallo Storico con vivezza d'Oratore, per far comprendere al Mondo, e alla Posterità non solamente la modestia, colla quale Carlo ricevè un sì eccelso ed onorato grado, da lui nè ambito, nè cercato; ma la prudenza ancora di sì accorto Principe, il quale ben conoscea, che con tal dignità si attirava l'odio implacabile del Greco Imperio, e che coll'inimicizia de' Cesari d'Oriente esponeà a gravi pericoli, e a dubiosi cimenti tante sue gloriose Conquiste, fatte di fresco sopra Popoli barbari e feroci, i quali sofferendo il giogo con indignazione, e dispetto, avrebbono tentato scuoterlo alla menoma occasione che presentata gli si fosse, colla speranza d'essere assistiti dagli Augusti d'Oriente. Onde leggiamo nell'Istorie, (*a*) con quanta ansietà cercasse questo saggio Monarca le Nozze d'Irene in prima che fosse sbalzata dal Trono, e poi l'amicizia de' Greci Imperadori.

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib.* 4.

Sappiamo quante diligenze ei facesse per placarli, e rendenderlisi benevoli; e se gli riuscì felicemente l'intento, non fu se non dopo alcuni anni, e dopo molte imbascerie, nè so, se per propria desterità, o per quella fortuna, la quale ne' maneggi sì della pace, che della guerra, lo accompagnò fino al sepolcro.

Nè questo raziocinio nasce dalla mia sola fantasia, ma vien' autorizato da uno de' più eruditi Autori, che scritto abbian l'Istoria d'Italia, e questi egli è il Sigonio, il quale dopo d'aver narrato la serie d'un fatto tanto memorabile, e le cagioni che mossero il Papa, Roma, e l'Italia tutta a proclamar Carlo Augusto d'Occidente passa a descriver come succedette e ridendosi delle riflessioni, che fa l'Autor Romano dice che (*a*): *res in hunc modum administrata est. Ubi dies Natalitiorum advenit Carolus summo mane Vaticanam Basilicam adiit, atque ad confessionem progressus solemnem Dei obsecrationem inivit; Qua perfecta Pontifex, qui ex composito aderat, Chlamydem Augustalem, & Coronam auream pretiosissimam, quam de industria comparaverat, ei imposuit; Quo facto Populus universus ter voce clarissima lætissimus acclamavit CAROLO AUGUSTO A' DEO CORONATO MAGNO ET PIISSIMO ROMANORUM IMPERATORI VITA ET VICTORIA. Deo inde, Divisque rite in auxilium invocatis Imperatorius illi titulus à Populo confirmatus est, Populari inde acclamatione sedata, Patrem & Filium astantes, illum Imperatorem Romanorum, hunc Regem Italiæ Oleo sancto perunxit, ac deinde sacris conficiendis se tradidit; Quibus absolutis Carolus una cum Pippino Basilicæ Vaticanæ abacum argenteam, & diversa vasa ex auro purissimo fabrefacta ad usum abaci obtulit; Lateranensi verò Crucem eximiam ex jacintorum gemmis conflatam &c. Ex quibus singulis perspici potest quàm alienum à vero sit quod quidem scripserunt, hæc omnia à Leone ipsi inscienti, ac repugnanti Carolo esse delata, Carolumque sæpe dixisse se si Leonis voluntatem præsensisset, nequaquam eo die processum in Vaticanum fuisse.*

(b) *Sigon de Regn. Ital. lib* 4. *ad annum* 801.

Dice peraltro assai male lo Storico nel fine d'esso Capitolo XIV., che il *titolo Imperiale non gli diede Signorie nuove, nè gli accrebbe autorità sopra a quelle, che avea*; e molto mi maraviglio, ch'egli in

questo

questo punto convenga con gli Scrittori Tedeschi, e Francesi, particolarmente con Natale d'Alessandro, col Maimburgo, e con tutti gli altri, i quali presupponendo, che di già avesse Carlo il Dominio, e la Sovranità di Roma, e del suo Ducato: dicono, che nulla fuorche il nome d'Imperadore ottenne questo Monarca nella sua inaugurazione. Io però non fui, nè giammai sarò di cotesto parere, ma intendo provare, che molto egli acquistò, allorche fu creato Imperadore, acquistando Roma, e le ragioni dell'Imperio d'Occidente, le quali innanzi la sua elezione egli non avea; imperciocche il Patriziato non gli dava sopra la prima Città del Mondo quel Dominio, e quella Sovranità, che acquistò dipoi, come ben presto lo vedremo.

CAP. XXVI.

Siccome lo Storico Romano nel Cap. XV. và narrando a suo modo le ragioni, che mossero Leone III. a coronar Carlo Imperadore d'Occidente: così quì si osservano le vere cagioni d'una tanta novità: e si fa vedere, che furono giuste, possenti, e comuni non solo al Pontefice, ma al Senato, e Popolo Romano.

DAppoiche lo Storico infamato ha colla taccia *d'Uomini di mal genio, ed ignoranti* coloro che chiama *Compilatori moderni*, perchè dissipano le di lui chimere co l'autorità degli antichi, de' quali egli si serve nel modo, che abbiam veduto, che fa con Eghinardo, ed Anastasio. Se ne passa nel Capitolo XV. a ricercar le cagioni, che mossero Leone Sommo Pontefice a far' un' atto sì memorabile: egli alcune ne disamina; ma dipoi decide, che sono *chimerici indovinamenti, scritti da Persone vivute molto dopo il successo, il quale da' contemporanei ci vien narrato semplice*; donde si prende poi la libertà di trattar' un' altra volta per *menzogneri, e sfacciati gli Scrittori*, e pure essi provano evidentemente non essere stato solo Leone, *che mettesse la dignità Imperiale in testa a Carlo*, come egli ci vuole imporre.

Io so, che 'l Romano Critico non farà più cortesia a me, di quella, che usò con Uomini tanto insigni; nondimeno vuo quì dire il sentimento mio intorno alle cagioni, che mossero il Pontefice, e li Romani a rinnovare in Occidente la gran Dignità dell'Imperio nella persona di Carlo; e poco m'importa essere deriso da lui, se non mi uniformarò alle sue massime; imperciocche molto più m'increscerebbe esser lodato, che vilipeso da uno Scrittore, che ha parlato così male di molti insigni Letterati.

Mi parrebbe dunque, che le vere cagioni d'una tanta novità potessero agevolmente congchietturarsi da tutto ciò, che si è provato sinquì; imperciocche abbiam veduto quante volte i Cesari Greci peccassero contro Dio, contro la di lui Chiesa, e la Cattolica Religione; quanto indegnamente trattassero l'Italia, e Roma, facendola, ma ingiustamente, e per tirannia Provincia della Grecia, e di Reina Serva; quante crudeltà commettessero contro gl'Italiani, quanto intollerabile fosse la rapacità loro, e de' Ministri, che mandavano a governarla, attestandoci Paolo Diacono (*a*) che *Constantinus seu Constans Augustus, cum se nihil contra Longobardos profecisse conspiceret, omnes sevitiæ suæ minas in suos, idest Romanos, extorsit; nam egressus Neapoli Romam perexit: manens Romæ dies XII.* *omnia,*

(a) *Paul. Diac. de gest. Longobard. lib. 5. cap. 5.*

omnia, quæ fuerant antiquitus instituta, ex ære in ornamentum Urbis abstulit, in tantum, ut etiam Basilicam Beatæ Mariæ, quæ antea Panteon vocata fuerat, decoperiret, tegulasque Æneas ex ea simul cum aliis omnibus ornamentis Constantinopolim transmitteret.

Espofero alcune volte gli Orientali, e fottomifero ancora l'antico Imperio d'Occidente al barbaro Dominio degli Avari, e Unni; de' Goti, degli Oftrogoti, de' Saraceni, e Longobardi; poco, anzi nulla fi curavano difender l'Italia, nè mai ebbero a cuore di liberarla da tante calamità, che l'affligevano per la venuta di sì feroci Nazioni.

Carlo Magno all'incontro difefe il Papa, e la Chiefa Romana, il Senato, e l'Italia tutta, liberandola dalla tirannide de' Greci, e dagli affalti de' Longobardi; la riftaurò, la ingrandì, e l'onorò, procurando di farla ricca e felice; ci attefta perciò Eghinardo (*a*) che *ille* (cioè Carlo) *toto Regni sui tempore quidquam duxit antiquius, quàm ut Urbs Roma sua opera, suoque labore veteri polleret auctoritate, & Ecclesia Sancti Petri non solum per illum tuta, ac defensa, sed etiam suis opibus prè omnibus Ecclesiis esset ornata, atque ditata.*

(a) *Eghinard. in vit. Carol. Magn.*

Inoltre per fopire le civili difcordie, per reprimere li tumulti Popolari, e punire l'empietà di Pafquale, e Campolo Nepoti del Pontefice Adriano, i quali facrilegamente infultarono il Santo Papa Leone, fi portò con preftezza mirabile in Italia. Qual Principe dunque naturale, o Patrizio innamorato della Patria potea far di più per i fuoi antichi Sudditi, e per li fuoi Cittadini di quel, che fece Carlo per Roma, per li Romani, e per l'Italia? e chi più di lui potè mai tanto beneficarla, ed ingrandirla? Quanto perciò dobbiam noi dire, che foffe l'obbligazione d'ogni uno sì in pubblico, che in particolare, cominciando dallo fteffo Sommo Pontefice verfo un Monarca sì pio, clemente e benefico; e come mai, & in qual' altro modo migliore potean gl'Italiani reftituirgli tanta beneficenza, tanto amore, e tante grazie, che con darfi, e fopporfi tutti al fuo Dominio ed alla fua fovranità, eleggendolo Augufto, ed Imperador d'Occidente? Con sì gloriofa e generofiffima azione compirono in un' ifteffo tempo non folamente gli uficj di dovuta gratitudine, e lodevole corrifpondenza; ma tutti li numeri ancora della vera politica, e di una prudenza finiffima; perchè la novella dignità di Carlo ridondò in loro vantaggio, gli fottraffe per fempre dalle invafioni de' Barbari; e dalla Greca Tirannide, afficurò la quiete dell' Italia, e di Roma, e riftabilì la grandezza, e la dignità del nome fuo, liberandola dagli efterni ed interni pericoli, che la minacciavano per le civili Fazioni, delle quali già diffe Tacito: *nullum aliud discordantis Patriæ remedium fore, nisi ut ab uno regeretur.* Si moderò in cotefto modo l'ambizione de' Grandi, che difficilmente poffono vivere con moderazione e rifpetto alle leggi in una Repubblica, che vuole per fuo primo fondamento l'uguaglianza tra Cittadini, ben comprendendofi quanto dico dall' efpreffione dell' Annalifta Lambefiano: *& ibi primus omnium ipsam Sanctam Ecclesiam Romanam de ea discordia, quam inter se habuerant, ad pacem revocavit*, cioè Carlo Magno dopo che fu eletto Imperadore, e tutto quanto io diffi lo conferma il Sigonio (*b*).

(b) *Sigon. de Regn. Ital. lib.* 4. *ad annum* 801.

Nè coglier poterono i Romani occafione più opportuna, nè più favorevole di quella, che prefero. Dominava in Coftantinopoli Irene, e foftenea con novità, anzi con moftruofità non mai più udita lo Scettro Imperiale una Femina quanto più fcaltra e ricca d'umana prudenza, al-

trettanto

trettanto ambiziosa, e crudele: odiata da tutti per fin dal Sole, che si oscurò per più giorni, non potendo reggere, dirò così, senza orrore la vista d'un sì esecrabile eccesso, con cui questa furia coronata ebbe animo di privar l'unico suo Figliuolo dell' Imperio, degli occhi, e della vita per sola libidine di dominare, dicendo Teofane, che *sol ipse indignatus usque ad septimum diem pertinaciter latuit, nec Constantinopoli luxit eclipsi hactenus invisa*. Lo stesso Confermano Zonara, e Paolo Diacono nella Vita di Constantino e Irene.

Ecco i motivi, da' quali stimarei, che fossero stati mossi il Pontefice, ed i Romani per sollevar Carlo all' Imperio d'Occidente; e potrei sperare che il mio pensiere dovesse riceversi dagli Eruditi con maggior' approvazione di quello dell' Avversario, comeche il mio è in tutto uniforme a' sentimenti degli Autori contemporanei e prossimi, e convalidato dalla circostanza de' fatti da me provati.

C A P. X X V I I.

L'Autor della Storia riferisce a suo genio ne' Capi XV. XVI. e XVII. i trattati di Pace, conclusi tra Carlo Magno e gl'Imperadori Greci, e pretende che v'intervenisse il Papa, a cui vorrebbe con una sua interpretazione farci credere, che dagli stessi Greci si cedessero i Stati, che peraltro non osa nominare, ma s'intende, che siano Roma, ed il suo Ducato. E per mostrare il Dominio della Santa Sede in essi porta l'autorità di Costantino Porfirogenito, e di Beniamino Ebreo. Onde si fa quì con evidenza comprendere, quanto siano falsi simili supposti.

Ritornando ora al punto controverso, accordo all' Avversario, quanto con profonda erudizione ci fa sapere ne' Capi XV. XVI. XVII. della sua Storia intorno alle Ambascerie vicendevoli, che gl'Imperadori di Oriente, e d'Occidente si spedirono, cioè Carlo Magno, Irene, Niceforo, Leone, e Michele; e le condizioni della Pace, che fra loro furono stipolate dopo molti maneggi, e trattati. Per questa Pace più sicuramente si ristabilì un' altra volta l'Imperio in Roma, rimanendo a' Greci la Puglia, e la Calabria, e'l Regno di Sicilia; e a Carlo Magno tutto il resto d'Italia col nome e la dignità d'Augusto, come lo provano gli Autori da me citati nel Capitolo III., Eghinardo *in Vita Caroli Magni*, gli Annali Lauseramensi, e l'Aimonio, dicendo esso Eghinardo, che Carlo possedette tutta l'Italia; *ab Augusta Prætoria usque in Calabriam, in qua Græcorum, & Beneventanorum constat esse confinia, Histriam quoque Liburniam, atque Dalmatiam, exceptis maritimis Civitatibus, ob amicitiam & injunctum cum eo fædus Constantinopolitanum Imperatorem habere permisit*; ed il Cardinal Sfondrati (a) *ubi ergo audivit Irene Carolum in Occidente Augustum acclamatum esse, & ipsa ratum habuit, & insuper Orientem missis Legatis in dotem obtulit; sed ecce negotio adhuc calente, Nicephorus primus Imperium invadit, Irene procul relegatâ, & Constantino Leonis Filio jam nuper defuncto, Nicephorus Caroli Legatos benignè accepit, donatosque Domum remisit, ictoque fædere, Neapolim, Siciliam, Calabriam sibi retinet, reliquum Occidentem cum titulo, & insignibus Imperatoriis Carolo permisit.*

(a) *Regale Sacerdot. lib.* 1. *§.5.n.8.*

Quello

Quello però che io non ammetto, nè acconsento al Censor del Conte Caroelli si è, quanto si finge intorno alle sognate Capitolazioni fra i Cesari Orientali, e la Sede Apostolica; nè tampoco posso approvare la pia meditazione, che egli fa alla pagina 39. cioè, che le *dette Capitolazioni altro non possono essere state, se non che l'Imperio Greco cedesse ad ogni pretensione, che avesse potuto avere sopra gli Stati del Papa*.

Ci vuol'altro che farla da indovino per mostrare la sovranità del Capo dell'Orbe Romano, e del suo Ducato. Il moderno Critico ha vergogna d'asserire che nelle Capitolazioni da lui sognate l'Imperio Greco cedesse in piena sovranità al Papa, Roma e tutti gli Stati dell'Esarcato, quinci con un non altro *possono essere state le dette Capitolazioni se non che l'Imperio Greco cedesse ad ogni pretensione che avesse potuto avere sopra gli Stati del Papa* ei lascia al Lettore che vada meditando da se ed il contenuto delle Capitolazioni, e quali fossero gli Stati del Papa. Ma perchè non addurre il contesto d'esse Capitolazioni, e perchè non esprimere quai fossero cotesti Stati del Papa? coteste indovinazioni e coteste figure di retticenza sono tutte illusioni, artificj e inganni; già abbiam veduto coll'autorità del Cointe che di que' tempi la Santa Sede non aveva il dominio neppure d'una picciola Città. Onde se il Censor Romano vollesse mai persuaderci che tra gli Stati del Papa vi si annoverasse Roma col suo Ducato, e colla sovranità delle altre Terre da' Rè Franchi donate alla Chiesa; durarà fatica a farcela capire a modo suo. Di tutti cotesti Stati non se ne favellò giammai nelle Capitolazioni stabilite fra gli Ambasciadori Greci e i Rè Franchi, nè il Papa ebbe per molti secoli dopo dominio alcuno nella Capitale dell'Imperio trasferita in Carlo Magno e ne' suoi Successori nell'atto istesso in cui fu acclamato Imperadore come lo proverò orora co' documenti irrefragabili. Di più come potevano mai gli Ambasciadori Greci cedere a nome dell'Imperio d'Oriente ad ogni pretensione ch'egli avesse potuto avere sopra gli Stati del Papa, se il Papa di que' tempi non ne aveva, ed eglino di già fatto avevano il trattato con Carlo Magno, a cui cedettero con Roma e l'Esarcato tutto quanto l'Imperio d'Occidente, di cui la stessa Roma era ed è la Metropoli, riserbandosi nelle Capitolazioni agli Augusti Orientali solamente le due Sicilie.

Nè a questo discorso appoggiato all'evidenza, all'autorità di tutti gli antichi Scrittori, e alla ragion naturale s'oppongono le brevissime parole, che quì riferisce l'Avversario; cioè che gli Ambasciadori Greci ritornandosene in Costantinopoli, *Romam venientes in Basilica Sancti Petri eundem pacti fœderis libellum à Leone Papa denuo susceperunt*; conciossiacosache non dicono già gli Annali d'Eghinardo, nè la Cronaca Richerspergense, che dagli stessi Ambasciadori si concedesse in nome de' loro Sovrani al Papa il Dominio di Roma, e del suo Ducato; scrissero i citati Autori con tanta sobrietà le condizioni de' trattati, conchiusi fra gli due Imperj, che a noi de' successi di sì replicate vicendevoli imbascerie altra memoria e notizia più certa non è rimasa, che quella d'essere stato Carlo riconosciuto, e trattato come Imperadore d'Occidente, che tutto glielo cedettero i Greci Augusti, ritenendosi per se in Italia solamente la Calabria, la Puglia, ed il Ducato Napoletano; Nè gli Scrittori testè riferiti, nè i molti allegati da me nel Capitolo III. fanno menzione del Pontefice, nè di veruna concordia tra lui, e li Messi Greci, e solamente il Rossi dice, ma senza l'autorità d'alcun' Antico, che a favore della Chiesa si riser-

ſi riſerbarono le Città, donatele da Pippino, e da Carlo Magno, le di cui donazioni non ſi eſteſero a Roma, nè al ſuo Ducato.

L'autorità poi di Coſtantino Porfirogenito, così eſaltata dallo Storico Romano, ben'eſaminata, tanto favoriſce la ſua opinione, quanto tutte le altre, da lui citate fin quì; Egli ſteſſo confeſſa, che queſto Imperadore ſcriſſe nel decimo, e noi parliamo delle coſe ſuccedute nell'ottavo ſecolo. Onde ben ſi ſcorge anche qual fede debbaſegli preſtare, sì perchè ſcriſſe *eo tempore, quo Imperium Occidentale vacabat*, come appunto replica il Pagi á queſto fatto: (*a*) sì perchè egli non è contemporaneo, e perchè ſcriſſe in Oriente i fatti d'Occidente tutto diverſamente da quello ne regiſtrarono gli Autori latini, non lontani, ma preſenti, a' quali s'uniformano gli Scrittori Greci, viventi nell' ottavo ſecolo, e fra queſti ſi conta Teofane, non già *Iconomaco, nè Sciſmatico*, come il Porfirogenito; ma Cattolico e ſanto, che ſoſtenne tante perſecuzioni, e carceri per la purità della Religione Cattolica: egli, ſecondo ce lo rapporta il Cointe, dice così: (*b*) *Romam in poteſtatem Francorum ceſſiſſe*: e poco dopo: *Carolo à Leone coronato Romanorum Imperatore appellato*. E Zonara (*c*) riferito anche dal Cardinal Bellarmino così laſciò ſcritto *Romam prorſus Franchi potiti ſunt*, e poco dopo *Papa Leo Francos etiam Romam admiſit, ſic & Italia univerſa, & ipſa Roma ſunt potiti*.

(a) *Pag. Critic. Baron. ad an.* 875. *n.* 8.
(b) *Coint. ad ann.* 800. *n.* 34.
(c) *Zonar tom.* 3. *annal in Vit. Conſtantini, & Irenes. Bellarm. de translat. Imper. lib.* 1. *cap.* 4.

Inoltre le parole di Coſtantino, regiſtrate dall' Avverſario, altro non dicono, ſe non che *Roma Regium depoſuit Principatum, & propriam adminiſtrationem, & juriſdictionem obtinuit, eique propriè & legitimè dominatur, qui ſuo tempore Papa eſt*.

Io quì pertanto crederei, che gli ſi doveſſe chiedere, s'egli penſa, che Coſtantino Porfirogenito parlaſſe de' tempi di Pippino e Carlo Magno, ovvero di que', ne' quali ei viveva, e così del Secolo decimo, in cui ſcriſſe; Se ſi perſuade l'Autor noſtro, che 'l favellare di Coſtantino Porfirogenito debba riferirſi a' primi tempi: io gli dico, che in tutto e pertutto conferma queſto Teſto la mia opinione, colla quale ho provato, che ſottratiſi i Romani dalla Greca dominazione, reſtituirono il Governo della loro Città, e del ſuo Ducato all'antica forma di Repubblica, nè tuttociò meglio puo ſpiegarſi, che co' termini uſati dal Greco Imperadore: *Regium depoſuit Principatum, & propriam adminiſtrationem, & juriſdictionem obtinuit*: mentre chiamaſi propriamente Repubblica quella Città, che rotto il freno del Dominio Monarchico, da ſe amminiſtra le coſe ſue, ed eſercita la giuriſdizione nello Stato.

Nè quanto il Porfirogenito proſiegue a dire del Papa toglie queſta genuina interpretazione, ma la convalida ſempre più. Imperciocche abbiam'ancor veduto, che il Papa era il Capo, e'l primo Mobile della Repubblica Romana; onde ſoggiungendo dipoi, che *dominatur, qui ſuo tempore Papa eſt*, non diſtrugge il primo detto; ma piuttoſto ſi concilia mirabilmente bene una, e l'altra parte del Teſto a mio favore.

Oppure s'intende lo Storico, che Coſtantino diſcorreſſe de' tempi, ne' quali eſſo vivea, e ſiccome egli fù ſublimato al Trono, ſecondo l'opinione de' più ſaggi e diligenti Cronologiſti, l'anno 912. adì 6. di Giugno, e laſciò di regnare, e di vivere li 9. Settembre dell' anno 959. così veggiamo, che morì prima, che foſſe reſtituito l'Imperio d'Occidente a Ottone il Magno, che fù ſolamente coronato l'anno 962., onde dovrà confeſſare l'Avverſario, che ci convien rammentare gli accidenti d'un Secolo, in cui, come aſſeriſce il Pagi, *Imperium Occidentale vacabat*, e il quale fu più deplo-

deplorabile e funesto per la Chiesa Romana, e pel Cristianesimo, che il tempo delle più orribili persecuzioni, patite da' Cattolici sotto i Cesari Gentili; dobbiam rammemorare i Pontificati de' Sergj, e de' Giovanni: il mostruoso potere delle Teodore, e delle Marozie; le Tirannidi de' Guidi, de' Berengarj, e degli Alberti ed Alberici; l'abisso spaventevole delle confusioni, in cui, rapito l'Imperio d'Occidente da' Faziosi, & indegni, all' infelice stirpe di Carlo Magno, erano precipitate le cose d'Italia, e di Roma, non già dominata da' Sovrani Pontefici, ma dall' infame Teodora, e dall' impudica Marozia di lei Figliuola, amendue altrettanto lascive, quanto nobili Matrone Romane, discendenti da Prosapia Senatoria; la prima era bellissima, e di scaltro e perspicace ingegno, e padrona delle sagre, ed umane cose; volle per aver più vicino l'Arcivescovo di Ravenna suo Amante, intruderlo sotto nome di Giovanni X. nel Pontificato, come ci attesta Luitprando (*a*).

(a) *Luitprand. lib. 2. cap. 13.*

La Marozia, che superava in bellezza, in astuzia, e impudicizia la Madre seppe col favore d'Alberto Marchese di Toscana porre Sergio III. nella Sedia di Pietro, e procrear da questa larua di Papa un Figliuolo, il quale ancor bambino, dirò così, collocollo con abbominevole, e finallora non mai più veduta violenza, in sì santo ed eccelso luogo sotto nome di Giovanni XI. Nè contenta questa Frine della sacrilega, e detestabilissima conversazione di Sergio, volle anche quella d'Alberto, di cui ebbe un Figliuolo, chiamato Alberico Patrizio, e Tiranno di Roma, e Padre di Giovanni XII. anzi questa impurissima Femina per eternarsi nel Dominio dell' infelice Città, e trasmetterlo alla sua discendenza, morto lo stesso Alberto, sposò Guido di lui Filiuolo, natogli dalla Moglie Berta, e dipoi estinto Guido, passò a seconde nozze con Ugone Rè d'Italia. Questo indegno Principe, per ottenere da lei la Signoria di Roma, ed il possesso di Castel Sant' Angelo, infamò il suo nome con sì vergognosi sponsali, donde ne fu abborrito, e dispregiato da tutti i Grandi del Regno.

Queste sono Istorie incontrastabili, e fosse piacciuto a Dio, che gli Scrittori di que' tempi, invece di tramandarne la memoria alla posterità, l'avessero seppellite nelle tenebre d'una totale dimenticanza; ma egli ha per suoi santissimi occulti fini permesso, che si autenticassero da' più insigni Scrittori contemporanei, e difensori accerrimi dell' autorità del decoro della Santa Sede, particolarmente da Luitprando (*b*) e del gran Padre degli Annali Ecclesiastici Baronio, il quale descrivendo l'intrusione di Sergio così favella: *cujus præter vim tyrannicam in Pontificatu invadendo ab Auctoribus ejus sæculi proditam; Turpitudo quoque Vitæ ab eisdem tradita Posteris, magna infamiæ nota est reddita manifesta. Luitprandus enim lib. 2. cap. 13. obscena ista nota reliquit his verbis: Theodora scortum impudens hujus Alberici, qui nuper hominem exuit Avia (quod dictu etiam nefandissimum est) Romanæ Civitatis Monarchiam non inviriliter obtinebat, quæ duos habuit natos Marosiam atque Theodoram, sibi non solum æquales, sed etiam veneris exortivo promptiores, harum una Marosia ex Papa Sergio, cujus supra fecimus mentionem, Joannem, qui post Joannis Ravennatis obitum Romanæ Ecclesiæ obtinuit dignitatem, nefario genuit adulterio.*

(b) *Luitprand. lib. 2. cap. 13.*

(c) *Spond. in epit. Baron. ad ann. 908. Pagius Breviar. Summ. Pontif tom. 2. in Vit. Serg. III. Joann. X. Joann. XI. & Joann. XII & passim penes alios.*

Spondano, ed il Padre Pagi (*c*) dicono lo stesso; ed acciocche sappia il Censore del Conte Caroelli, che questa Marozia successe, come dicono i riferiti Autori della Vita di Giovanni X. alla Monarchia della Madre in Roma, senta Luitprando (*d*) *cæpit vehementer tractare* (la Marozia) *atque*

(d) *Luitprand. lib. 3. cap. 12. lib. 2. cap. 13.*

atque hoc propter invidiam, quam in Petrum Fratrem habebat; quoniam quidem illum Papa (Giovanni X.) *quasi Fratrem proprium honorabat; contigit itaque Petro Romæ degente Vuidonem clam multos habuisse Milites congregatos, cumque die quodam Papa cum Fratre, paucisque aliis in Lateranensi Palatio esset, Vuidonis & Marosiæ Milites, super hos irruentes, Petrum Fratrem ipsius ante oculos interfecerunt, eundem verò Papam comprehendentes custodiæ manciparunt, in qua non multum post defunctus.*

Le quali cose tutte ben' osservare dal Baronio, come quel che si scorge ferito nell'animo da una giusta indignazione proruppe all'anno 908. in questi sentimenti: *Audisti temporis hujus deploratissimum statum, cum Theodora senior nobile scortum Monarchiam (ut ita dicam) obtinebat in Urbe. Sed unde infamis Mulieris tanta dignitas? Erat ista nobilis Romana Fæmina Senatoria orta Propagine, ingenio versutissima, consuetudine Alberici Tusciæ Marchionis potentissimi reddita procacissima; ex qua etiam, quas audistis, genuit Filias, sicque ex adulteri potentia etiam sibi peperit Monarchiam: nam cum ut suo loco inferius dicetur, munitio Sancti Angeli inexpugnabilis reddita ex mole olim Adriani, Augustorũ Sepulcrum, possideretur ab eodem Tusciæ Marchione; qui ea potiretur, Urbi quoque pariter dominari facile poterat; Hæc pessima Fæmina ea arte Dominium Urbis est consecuta, possidens Arcem, illud in posteros propagare curavit, Filias prostituens Pontificibus, Sedis Apostolicæ Invasoribus, & Tusciæ Marchionibus, ex quibus tantarum invaluit Meretricum Imperium, ut pro arbitrio legitime creatos dimoverent Pontifices, & violentos ac nefarios homines illis pulsis intruderent.*

Anzi erano le cose della Chiesa Romana portate a tanta decadenza, & abjezione, che Giovanni IX. disse nel Concilio ragunato in Ravenna a Lamberto da lui già coronato Imperadore in Roma: *Sed hoc vos scire volumus, quoniam Sancta Romana Ecclesia tantum est ad nihilum deducta, quod & Eleæmosinæ, quæ Pauperibus pro sospitate vestri Imperii distribui solebant, & stipendia Clericorum, ac Famulorum ejus omnimodè sunt evacuata.*

Ugone Rè d'Italia dappoiche ebbe sposata essa Marozia, maneggiò a suo piacimento il Giovane Papa Giovanni XI. sino a che diede una cessata ad Alberico, da cui fu in vendetta di sì attroce ingiuria discacciato da Roma, e posta in Carcere Marozia, e il povero Pontefice cadè nello stesso infortunio della Madre, dicendo Floduardo nella sua Cronaca all'anno 933. che Alberico *Joannem vero Papam sub custodia detinuit, Matrem suam quoque Marosiam clausam servans, & Romam contra Ugonem Regem tenens*: e lo stesso Autore all'anno 954. parlando di Ottaviano Figliuolo di Alberico, che dopo la morte del Padre, egli pure invase il Pontificato sotto nome di Giovanni XII. afferma, che era prima Signore, o sia Tiranno di Roma. *Alberico Patritio Romanorum defuncto, Filius ejus Octavianus cum esset Clericus Principatum adeptus est, qui postea, defuncto Agapeto, suggerentibus Romanis Papa Urbis efficitur.*

Ecco dunque qual fosse il Dominio de' Papi in Roma, regnante Costantino Porfirogenito in Costantinopoli, e allorche, estinta nella Francia Occidentale la stirpe di Carlo Magno, era l'Imperio alli Rè della Francia Orientale usurpato da' Tiranni e invaso da' Faziosi, e da persone degne più di supplizio che di Dominio, e Impero. Intanto sarà atto di vera

Religione l'osservar' in questo luogo quanto si faccia visibile, e manifesta la Divina Providenza in difendere, e preservare da ogni macchia la Santa Chiesa Romana, e la Sede Apostolica, Capo, e Maestra indeffettibile della Cattolica Fede; e come in questo secolo X., delli di cui avvenimenti sol verte fra l'Autor della Storia e me una contenzione civile, e meramente temporale, ben si avverasse non solamente la promessa di Giesù Cristo, ch'egli sarebbe stato colla sua Chiesa fino alla consumazione de' secoli, e quanto efficace fosse la preghiera, ch'ei fece all'eterno suo Padre per Pietro, allorche gli disse: *rogavi pro te Petre, ne deficiat fides tua*; e con altrettanta d'evidenza si comprende quanto sia immutabile l'oracolo, con cui fondata ch'ebbe il Redentore su cotesta Pietra, sempre stabile e sempre immobile la sua Chiesa, ci afficurò, che *Portæ Inferi non prævalebunt adversus eam*. Conciossiacosache agitata ne' secoli VII. e VIII. la Navicella di Pietro da' fieri e rabbiosi venti di eresie e persecuzioni, e dall' impeto di crudeli Tiranni, Dio la munì di gagliardi Difensori, e la commise ad esperti e Santi Piloti, come furono i Gregorj, gli Stefani, gli Adriani, ed i Leoni, i quali non solamente la preservarono dal naufragio; ma la reggettero fortemente, e la condussero con tutta felicità al Porto della sicurezza, degli onori, e della grandezza temporale. All'incontro in questo secolo veramente di ferro invasa la Sede Apostolica da Uomini così empj, e sacrileghi, non permise l'Altissimo, ch'essa restasse deturpata nè da' scismi, nè da eresie, mantenendola sempre nell'unità della Religione, e della credenza; argomento in mio senso fortissimo per abbattere la perfidia de' Novatori moderni, nemici ugualmente di Dio, che della Romana Chiesa; Potiam perciò noi con ragion rinfacciar loro ciò, che Sant' Agostino (*a*) rimproverò a' Donatisti, allorche scrisse, qualunque fossero que' Sommi Pontefici: *quibus obiiciunt pro sua defensione quod volunt, non præjudicat Ecclesiæ Catholicæ, toto Terrarum Orbe difusæ, nullo modo eorum innocentia coronamur, nullo modo eorum iniquitate damnamur*. E per verità non già dalle Persone la fede, ma dalla fede le Persone giudicar si debbon. Donde ne avviene, che siccome sarebbero degni d'ogni severo eterno e temporal gastigo que', che condannassero l'Apostolato, perchè vi fu tra gli Apostoli un Giuda: così meritano tutti gli Anatemi, quelli, che sprezzano la maestà del Pontefice Romano, e'l di lui Primato spirituale, instituito da Dio nella Persona di Pietro, sol perchè vi furono alcuni Papi immeritevoli di sì santa ed eccelsa dignità.

(a) *Divus August. cap. 16. lib. de unico Baptismo.*

Ritornando a noi dopo fatta questa digressione in grazia della Cattolica verità, mi parrebbe, che l'Autor Romano avesse potuto ammeno di addurre nella pagina 40. a favore della causa della Reverenda Camera l'autorità dell' Ebreo Beniamino, perchè ella non fa per lui, avvegnache attesti, parlando di Alessandro III. che *Maximus est Princeps*. Che importa, che un Circumciso abbia scritto, che questo Pontefice fosse un Gran Principe: disse peravventura, ch'egli fosse Monarca di Roma? E quando ne facesse testimonianza, che provarebbe contro di noi un Scrittor Giudeo del XII. secolo, delli di cui successi non vorrei averne a discorrer con l'Avversario per più motivi, perchè a dirla non son' io tanto facile, nè avido di pubblicar' al Mondo certe verità istoriche, che stanno meglio taciute.

CAP. XXVIII.

CAP. XXVIII.

Viene Ugo Grozio, rimproverato dall' Avversario perchè sostiene che il diritto de' Costantinopolitani nell' eleggere l'Imperador dipendea dall' autorità dell' Esercito, del Senato e Popolo Romano, e che da questi fu sublimato Carlo Magno all' Imperio d'Occidente. Quì pertanto si fa vedere, che l'opinione del Grozio è fondata nella Storia, in tutta l'antichità, e nella ragione.

QUello però che io non posso patire, e che nulla pregiudica alla Santa Sede, egli è, che il Censor del Conte Caroelli, dopo d'avere nel Cap. III. alla pagina VII. dato (e con molta giustizia) sì grandi encomj al Grozio, confessando ivi, che *fu di tanta penetrazione in tali materie*, si arrischi ora nel Cap. XVII. alla pagina 40. a proferir' arditamente, che *delle cose dette finquì* (quasiche detto avesse verità d'eterna fede, e non già narrato visioni, e calonnie) *si comprenda quanto sia ideale il sistema, che il Grozio vorrebbe alzare di questo nostro Imperio d'Occidente, per farlo nascere dall' arbitrio del Popolo Romano*; e tanto più io mi formalizo assai di lui, quanto che osa soggiugnere, che gli *Autori, che lui cita, favellano chiaro, perchè sono stati in tempi semplici e puri, ne' quali non si era peranco pensato ad alterare la sincerità de' racconti de' secoli già preceduti.*

Bramerei, che per grazia mi dicesse l'Avversario, quali sieno gli Autori, ch' egli ha sinquì recato nella sua Storia, e che attestino, come il solo Pontefice di proprio movimento sublimasse Carlo all' Imperio d'Occidente; io per me niuno ne ho letto nè quì, nè tampoco ne' Capi antecedenti a questo; solamente si accontenta addurre Eghinardo, che si è osservato ciò che abbia lasciato scritto, e'l Bibliotecario, che parla contro di lui, perchè ci attesta nella vita di Leone III. che Carlo *ab omnibus constitutus est Romanorum Imperator*. Onde a me sembra, ch' egli abbia impreso a difendere la sua causa con declamazioni, e collo screditare l'autorità de' Scrittori più celebri, non con altro, che con invettive, abbominate dalla vera laudevole critica, che c'insegna ribattere li detti altrui colla forza delle ragioni, e coll' autorità di altri più insigni Scrittori.

Io dunque sfido quì l'Autor Romano a rispondermi, ma a tuono, e senza ingiurie, e a dirmi cosa egli ha provato contro la venerabile autorità di dieci o dodici Scrittori contemporanei, recati da me, e i quali attestano, che Carlo fu proclamato Augusto dal Papa, dal Senato, e dal Popolo Romano. Favellano pur' eglino chiaro, *perchè sono stati*, come egli dice per accreditare appresso gl'imperiti le sue illusioni, *in tempi semplici e puri, ne' quali non si era pensato ad alterare la sincerità de' racconti*. Certamente che nulla ha saputo fin quì addurre contro di loro; Se dunque la cosa stà così, perchè tanto si lascia rapir dal fasto, che voglia spacciar per oracoli le sue proposizioni, senza nemmen permettere al Lettore di formarne giudicio? a lui tocca decidere la nostra controversia, e noi dobbiamo rimettersene a lui, ed al discernimento degli eruditi. Io per me lascio a questi l'arbitrio di giudicare, ed al di loro Tribunale mi appello dalla sentenza, ch' egli ha proferito contro il Grozio, sol

R 2 perchè

perchè non scrisse a genio suo, nè per iscreditarlo bastava, ch' egli citasse del suo eruditissimo e profondo discorso poche parole, ma dovea riferir tutto il sentimento di sì degno Scrittore, e risolverne le ragioni; ma giacche l'Autor Romano nol fece, perchè non era impresa così agevole il farlo, riferirò io la sentenza del Grozio, acciocche conosca il Mondo, *se sia una mera speculazione, che abbia di bisogno di Mallevadore*; e se il *Grozio non ne cita nessuno*: ecco le parole dell' Autore.

Istoria Romana pag. 40. e 41.

Nobilis est illa quæstio (*a*) *apud Historicos, & Jurisconsultos de his, quæ Romani Imperii fuerunt, cujus nunc sint. Multi ea nunc esse volunt Germanici sive Regni* (*ut olim vocabatur*) *sive Imperii, utroque nomine appellas, ad rem non facit, & nescio quam subrogationem hujus Imperii in illius locum sibi confingunt; cum tamen notum satis sit, Germaniam magnam, idest transrhenanam totam maximâ temporis parte fuisse extra complexum Romani Imperii, mihi non præsumenda videtur mutatio aut translatio, nisi certis documentis probetur; quare & Populus Romanus, eundem esse dico, qui olim fuit, quamquam extraneorum accessione admixtum; & Imperium penes eum remansisse, tanquam penes Corpus, in quo esset, & viveret: nam quæ olim jure facere potuit Populus Romanus, antequam Imperatores Romani regnarent, idem faciendi jus habuit, ut quisque Imperator mortuus erat, alio nundum existente; Immo & electio Imperatoris ad Populum pertinebat, & aliquoties à Populo per se, aut per Senatum facta est, quæ autem à Legionibus modo his, modo illis fiebant electiones, non erant ratæ ex jure Legionum; nam in vago nomine jus certum esse non poterat, sed ex approbatione Populi.*

(a) *Ugo Grot. de jur. bell. & pac. lib. II. cap. 9. § 11. Istoria Romana pag. 41.*

Questa dunque parmi la prima parte del discorso d'Ugo Grozio, ed io novellamente mi fo ad interrogare lo Storico, per sapere da lui cosa vi abbia in contrario, perchè finora niente contro di esso ha provato, accontentandosi solamente d'asserire, che tutti *dicono il contrario*. Non impugnerà già egli la prima proposizione, cioè che il Popolo Romano sia lo stesso, che fu fino da' primi secoli; perchè tutti gli Scrittori tanto politici ed istorici, quanto i Giureconsulti convengono coll' autorità di Aristotele nella sua Politica (*b*), dove paragonando i Popoli delle Città a i fiumi, che sempre sono i medesimi, quantunque l'acqua, che gli dà l'essere di fiumi non sia la stessa, conchiude: *quæ cum ita sint, perspicuum est eandem Civitatem, maxime habita ratione Reipublicæ, esse dicendam*; che però disse Seneca (*c*) a tal proposito: *manet idem, fluminis tamen aqua transmissa est*; nel modo appunto, che s'intende d'una Nave o conquassata dalla tempesta, o fatta logora dal tempo, a cui aggiungendosi delle altre tavole, e restaurandosi, non lascia d'esser la prima Nave, che fu, come lo attesta Ulpriano (*d*) e Plutarco in Teseo, dice, che *Navem autem, in qua cum delecta Juventute navigavit salvusque rediit Thæseus ... conservarunt Athenienses ad usque tempora Demetrii Phalerensis subtrahendo ligna vetustate cariosa subjiciendo alia itaut cohærerent; unde & exemplum hæc Navis facta est Philosofis disputantibus de ea quæstione, quæ de augescentibus dicitur, in qua hanc Navem ad ultima tempora eandem fuisse affirmant hi, illi negant*; e Tertuliano peritissimo ancora del diritto civile nel libro *de resurrectione Carnis*: *Navem procella dissipatam, vel carie dissolutam, redactis & recuratis omnibus membris eamdem sæpe conspeximus, etiam titulo restitutionis gloriantem*; donde par che nota sia la forma di

(b) *Arist. Polit. lib. 3. cap. 2. in fine.*

(c) *Senec. epist. 88.*

(d) *Leg. quid tamen ff. quibus modis usus amittat.*

di favellare, che usano gli Autori, e la Scrittura sacra ancora, allorche parlando al Popolo presente se gli ascrive ciò, che al Popolo medesimo succedè molti secoli prima. Così appresso Tacito (*a*) Antonino I. benche militasse sotto Adriano, nondimeno per ispirar coraggio e valore negli animi de' Soldati Terziani attribuiva loro l'imprese gloriose fatte dalla Milizia Romana sotto Corbulone e Marcantonio; e quasiche fossero gli stessi gli rammentava, *ut sub Marco Antonio Parthos sub Corbulone Armenios repulissent*; e l'abbiamo ancora in cento luoghi della Scrittura santa (*b*). Quindi è, che il Grozio (*c*) poco innanzi disse mirabilmente bene a nostro proposito, che, *ex odio itaque, non ex vero apud eumdem Tacitum Piso negat Athenienses sui temporis esse Athenienses, quippe tot cladibus extinctos, sed illuviem Nationum. Nam externa illa accessio de dignitate forte aliquid detraxerat Populum alium non fecerat. Nec id is ipse ignoravit cum illis ipsis sui temporis Atheniensibus objectaret vetera, quæ in Macedonas improsperè, violenter in suos fecissent.*

(a) *Tacit. Hist. lib. 3.*
(b) *Marc. cap. 10. ver. 13. Joan. cap. 6. vers. 32. Matth. cap. 23. vers. 35. act. Apost. cap. 3. vers. 22., & cap. 7. vers. 38.*
(c) *Grot. de jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 9. §. 3. n. 3.*

La seconda tesi poi non la puo giustamente negar lo Storico, massime attese le precise particolari circostanze che nel caso, di cui ora si favella, concorsero. Già provammo di sopra con l'autorità degli antichi Annalisti Franchi particolarmente del Lambecciano che *tunc cessabat à parte Græcorum nomen Imperatoris, & Fæmineum Imperium apud se habebat*. Se dunque non vi era allora Imperador legittimo, e regnava tirannicamente Irene contra le leggi, e la Maestà del Romano Imperio, da lei usurpato al figliuolo, che fece accecare per libidine di dominar sola, come attestano Zonara (*d*) e Paolo Diacono. Perchè non sarà poi vera la sentenza del Grozio, che *quæ olim jure potuit facere Populus Romanus antequam Imperatores Romani regnarent, idem faciendi jus habuit, ut quisque Imperator mortuus erat, alio non existente?*

Che questo diritto come fondato nella legge di natura l'abbiano tutte le Nazioni del Mondo lo pretende perfino l'Autor retrogrado della famosa *Dissertazione sopra la natura, e qualità . . . di Piacenza e Parma* (*e*), capitatami fra le mani quando io già terminato avea gli antecedenti Capitoli, ne' quali se prima giunta mi fosse, avrei fatto, come farò d'ora in avvanti comparir la vanità, e la fallaccia de' sofismi inventati da lui per sostenere il preteso alto dominio della Sede Apostolica sopra quelle Città: anzi cotesto moderno Apologista dà per *dogma incontrovertibile* ciò, che lasciò scritto lo stesso Grozio (*f*), cioè, che *extincta Domo regnatrice Imperium ad quemque Populum seorsim revertitur*, e si serve anche a tal fine, ma molto male dell' autorità del Pufendorfio, e d'altri Scrittori della legge di Natura, e delle Genti.

Se dunque questo Gius lo ha ogni Popolo, perchè negarlo si vorrà al Romano, e a Roma ch' era allora Capo, Fonte e Sede; anzi come venustamente scrisse Erodiano (*g*) *Larem ipsius Imperii?* E con qual fondamento o ragione sarebbesi in que' tempi potuto contender cotesta natural prerogativa a una Città, la quale come chiara e indubitata testimonianza ne fa Amiano Marcellino (*h*) *Per omnes quotquot sunt partes terrarum ut Domina suspicitur & Regina; & ubique Patrum reverenda cum auctoritate Canicies, Populique Romani nomen circunspectum & venerandum?*

(d) *Zonar. & Paul. Diac. in Vit. Constant. & Iren.*
(e) *Dissert. Istorico-politico legale sopra la natura, e qualità di Piacenza e Parma pag. 153.*
(f) *Ugo Grot. de jur. Bell. & Pac. lib. pr. cap. 3. §. 7. n. 2. Pufendor. de Syst. Civit. §. 4. e de jur. Natur. & Gent. lib. 7. cap. 7 §. 7.*
(g) *Herod. Hist. lib. 2. in Vita Severi.*
(h) *Amian. Marcel. Gestar. Rer. lib. 14. in Vita Galli & Constantii.*

Nè mi si dica che una tal naturale podestà la togliesse Costantino il Magno al Senato e a Roma, e la conferisse alla Città di Costantinopoli, allor-

allorche per fatal destino d'Italia e dell' Imperio trasferì colà il suo Domicilio e l'Imperial Sede, perchè tanto è falso che cotesto Augusto volesse far' una sì atroce ingiuria e tanta ingiustizia al Capo dell' Orbe Romano, quanto è verissimo che la pristina autorità dello stesso Senato crudelmente sconvolta dal Tiranno Masenzio a lui generosamente la restituì; e di questa verità n'abbiamo una prova irrefragabile dal Panegirico fatto da un'antico Oratore in laude di Costantino, ove disse (*a*) *nam quid ego de tuis in curia sententiis atque actis loquar, quibus Senatui auctoritatem pristinam reddidisti*. Vegga di grazia il saggio Lettore l'eruditissimo Gravina (*b*) e resterà pienamentente persuaso che Costantino, salva la giustizia, e l'onestà non potè, nè volle trasferir col suo Domicilio l'Imperio e la Repubblica da Roma in Costantinopoli, ma lasciolla qual' era *Sedes Imperii, publicisque juris auctoritas*.

(a) *Paneg. vet. 6. pag. 137. editi à Livinerio Antuerpiæ anno 1599.*

(b) *de Roman. Imper. § 39. & seqq.*

E come mai potea Costantino *semota violentia*, per la quale tutte le leggi e la ragione restan sconvolte far' una sì grande mutazione? e cosa mai si trasfuse in lui, esaltato ch'ei fu alla dignità Imperiale? non altro, a parlar giusto in lui passò, se non l'esercizio della podestà pubblica, radicata però sempre nel Senato e Popolo Romano, e se non la Maestà personale, che terminava con la sua vita, e passava poi in un novello Principe per volontà de' Soldati, e pel consenso del medesimo Senato e Popolo Romano. Potea egli peravventura spogliarsi dell' Imperio, e deporlo in chi più gli fosse piaciuto, e trasferir la Repubblica commessa alla sua cura ed alla sua tutela, in altri contra la volontà di lei? Taluni replicherammi che potea benissimo farlo: ma ogni persona partigiana della verità, e del giusto sosterrà meco che nò, senza ingiuria, violenza e tirannia, perchè tutto ciò neppure è lecito farsi in un Regno se non si trasferisce a' prossimi chiamati dalle leggi fondamentali dello Stato, e già riconosciuti per successori dal giuramento e consenso de' Sudditi, e de' Popoli (*c*). E perchè un' usufruttuario secondo le leggi non puo trasferir' il suo diritto in un'altro, se non perchè il suo Gius è Personale, che colla di lui vita si estingue? e quanto meno dunque potea Costantino della sua suprema civile podestà spogliare il Senato e Popolo Romano, per là di cui autorità conseguì egli legittimamente, e legittimamente ritenne il militar potere, soggetto secondo ogni legge alla civile autorità della Repubblica, a cui esso morto dovea ritornare come alla sua fonte, e a quella origine, dalla quale poi avea da dimanare in un'altro novello Principe?

(c) *Ugo Grot. de jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 6. & 7. Pufendorf. de jur. Natur. & Gent. lib. 7. cap. 6. §. 14. 17. & seqq. & cap. 7. §. 12. Hotom. contr. Illust. 1. & seq. Torre de de Majorat. Italiæ part. 3. cap. 35. §. 4. per totum.*

Potea, io lo concedo, trasferirsi l'Imperadore, e per conseguenza anche Costantino in quella Città o parte dell' Imperio ch'egli giudicato avesse più propria, ed opportuna per difendere la Repubblica, e preservarla dalle invasioni de' Barbari. Ma niego poi ch' avesse un diritto legittimo di seco condurre l'autorità tutta dell' Imperio, e della Repubblica, ed altrove portare la podestà di tutto il Senato e Popolo Romano, spogliando affatto Roma di tutte quante quelle prerogative, podestà, e preminenze ch' ella già per la serie di più di mille anni erasi acquistata colla virtù, coi sudori, e col sangue de' suoi valorosi e prodi Cittadini.

Avea Costantino, egli è verissimo, sotto il suo Imperio Roma, l'Orbe Romano e la Repubblica tutta, ma non era questa il suo Patrimonio, nè tampoco erano i Romani una famiglia di schiavi. Ei esaltato non fu al Soglio per dominar da Tiranno, ma fu constituito Capo, e proclamato Imperadore per reggere, governar, e difendere un Popolo libero, nè altro gli concedevano le leggi, e le Costituzioni Romane, che

l'ammi-

l'amministrazione dell'armi, la maestà, e podestà straordinaria. Quindi è, che neppur cader gli potè in mente, non che aver' in animo di tener Roma in conto d'una vilissima greggia d'abbietti servi, di torle la sua pristina libertà, e grandezza, e farne un dono, come di cosa ereditaria alla Città da lui fondata. Così la discorre sanamente il dotto Gravina (*a*), e il Maestro della Legge di Natura, e delle Genti Pufendorffio (*b*), si protesta che *de cætero indignium videtur Cives* non solamente sotto un' Imperador' elettivo qual'era il Romano, ma *sub absoluto Monarca viventes mancipiis comparare*, perchè come scrisse Claudiano lib. 3. de laudibus Stiliconis: *fallitur, Egregio quisquis sub Principe credit servitium; nunquam libertas gratior extat quam sub Rege Pio*.

(a) *Grav. de Rom. Imper. § 39. & seqq. & 43.*

(b) *Pufendorf. de jur. Nat., & Gent. lib. 7. cap. 6. §. 5. vers. & si de cætero.*

E appunto Principe non men pio, che saggio era Costantino; onde sapea molto bene che non fu mai questa la sentenza nè l'opinione di quegli Augusti, che promossi non per violenza, ma per legittima elezione del Senato all'Imperio, santamente lo governarono. Non ignorava, che Massimo Pupieno, come lo attesta Erodiano uomo Greco (*c*), fece con una ben grave Orazione intendere agli Eserciti, che *neque unius tantum hominis peculiaris possessio Principatus est, sed communis antiquitus totius Romani Populi; siquidem in illa Urbe sita est Imperii fortuna, nobis autem dispensatio tantum, atque administratio Principatus una vobiscum demandata est*, e Flavio Vopisco (*d*) fedelmente ci riferisce la prima Orazione che fece Probo al Senato, a cui ingenuamente confessò la verità, che io sostengo in questi termini. *Recte atque ordine Patres consc. proxime superiore anno factum est, ut vestra clementia Orbi terrarum Principem daret, & quidem de vobis, qui estis Mundi Principes, & semper fuistis, & in vestris posteris eritis atque utinam id Florianus expectare voluisset, nec velut hæreditarium sibi vindicasset Imperium, vel illum, vel quempiam Majestas Vestra fecisset; nunc quoniam ille Imperium arripuit, nobis à Militibus delatum est nomen Augustum, vindicatum quin etiam in illum à prudentioribus Militibus, quod fuerat usurpatum. Quæso ut de meis meritis faciatis quicquid jusserit vestra clementia*.

(c) *Herodian. Histor. lib. 8. cap. ult.*

(d) *Flavii Vopisc. in vita Probi.*

A parlar però vero niun giusto rimprovero far si può a Costantino, che violasse giammai le leggi fondamentali della Repubblica, massimamente in una cosa dell'ultima conseguenza, qual'era quella di trasferir' altronde l'autorità pubblica, lo stato politico, e la Gerarchia del Romano Imperio. Prova ben chiara ne fanno gli Scrittori Greci, che vennero dopo di lui, li quali come lo mostra il suddetto Gravina (*e*), si dolevano in nome del Senato Costantinopolitano, dell'abbiezione in cui egli si ritrovava, e con le maggiori istanze, e sommissioni l'Orator Temistio (*f*) pregava un' Augusto Successore di Costantino, che si degnasse d'accrescere *Senatum honoribus*, perchè come ei dicea *tunc revera erit altera Roma tua Civitas*. Anzi quanto grande fosse la disparità, e inferiore l'autorità del Senato di Costantinopoli da quella del Senato di Roma, manifestamente apparisce dal favellar dello stesso Temistio nella legazione all'Imperador Teodosio, a cui dicea *nunc magnificentia statuarum decoramur, & minime hominum dignitatibus efferimur*, perciò lo supplicava, che siccome erasi compiacciuto onorar li Senatori Costantinopolitani col maestoso nome di Padri conscritti, così volesse anche farli degni di que' diritti, e di quella podestà ch'era propria di cotesto illustre titolo, *congere dignitates & honores in Senatum* (*quosque P. C. appellasti, hac appellatione* redde

(e) *Gravina loco laudato §.44.*

(f) *Themistius Orat 4. & 14. ex vers. Harduini.*

redde dignos. Questa domanda in vero fatta non avrebbero i Greci a quel Cesare se la Città di Costantinopoli fosse stata a parte della pubblica podestà di Roma, o Costantino ivi collocata l'avesse con la sua Sede; dove, se gl' Imperadori vi trattavano, e definivano gli affari della Repubblica, ciò attribuir non si debbe alle prerogative della stessa Città di Costantinopoli, o al suo Senato instituito piuttosto per pompa e fasto, che per Capo dell' Orbe Romano, ma al diritto trasferito per Decreto del Senato Romano agli stessi Cesari, e al di loro Concistoro durante la vita loro.

Che la cosa fosse così oltre li già addotti testimonj ne abbiamo uno d'ogni eccezione maggiore, e questo egli è Giuliano Cesare (*a*), il quale ci fa certi, che Costantino *Urbem sibi cognomen fundavit minus annis decem, tantum aliis majorem, quantum ipsa Romæ cædere videretur*. Ed Eutropio (*b*) nella Vita dello stesso Costantino ci fa certi, che *primusque Urbem nominis sui ad tantum fastigium vehere molitus est, ut Romæ emulam faceret*, se dunque per testimonianza de' medesimi Greci la Città di Costantinopoli nella magnificenza degli edificj e delle spese, e nella moltitudine del Popolo si uguagliava a Roma, in che altro sarà stata a Roma inferiore, ed avrà dovuto credere a Roma, se non nell' Imperio, e nell' autorità? E se Costantino tentò nella sontuosità delle fabbriche farla emola di Roma, come potè constituirla uguale a Roma, e molto meno farla a Roma superiore?

(a) *Orat. pr. pag. 14. edit. Patav.*

(b) *Eutropius lib. 10. in Vita Constant. & Licin.*

Si ricerchi bene al fondo l'antichità, e attentamente si esaminino su questo memorabile fatto gli Storici, e gli Scrittori, e manifestamente si scoprirà, che quanto fu detto e scritto di Costantinopoli da' Greci, e particolarmente da Sozomeno col nativo fastoso modo di favellare della Nazione, detto e scritto fu da loro affine d'esaltare l'opera peraltro maravigliosa di Costantino, e la di lui magnificenza in ampliare, ornare, ed ingrandir tanto, e in sì poco tempo Bizanzio, nè per far ciò con l'ingenita loro adulazione, non ebbero vergogna di sconvolger, e con tumida giattanza confondere alla posterità la certa notizia, e il vero sistema del governo pubblico, e del reggimento dell' Imperio Romano; di Sozomeno però più modesti furono Socrate (*c*), e un' incerto Autore aggiunto ad Ammiano Marcellino (*d*), il quale, come riferisce il Gravina, ci attesta *Constantinum Bizantio condendo Regias omnes opes effudisse, Romæque illam æquare studuisse, Senatumque ibi constituisse, sed secundi ordinis, eosque Claros appellasse, cum Senatores Romani Clarissimi appellarentur*.

(c) *lib. Hist. pr. cap. 16. pag. mihi 41.*

(d) *Ammian. Valesi. pag. 475. relat. à Gravina de Imperio Rom. §. 45.*

Onde da tutto ciò ben si comprende qual fede possa meritar lo stesso Sozomeno, il quale colla sua ampolosità di scrivere meditò sconvolgere la verità de' successi, e li fondamenti del diritto, e gius pubblico Romano, fu però la vanità sua ben scoperta dal Valesio (*e*) nel constituire li termini del Greco Imperio, li quali esso Sozomeno si finge fino a' tempi di Costantino, e di Teodosio il Giovane, conciossiache il Magno Costantino giammai non pensò a division' alcuna d'Imperio, benche fosse il primo a dividerne fra suoi figliuoli l'amministrazione, la quale fu divisa in altro modo di quello, che vien supposto dal suddetto Greco Scrittore, come con molta erudizione lo prova il citato Valesio, il quale mostra, che l'Oriental' Imperio in Europa sotto Costanzio avea per confine la Traccia, e che Roma e l'Illirico per il trattato fra i figlj di Costantino stipolato s'aspettavano a Costante. Veggasi il Tillemonte (*f*), che dà molto lume alla nostra controversia.

(e) *Vales. in Sozom. lib. 2. cap. 3. annot.*

(f) *Tillemont. in Constant. art. 67.*

Egli

Egli è altresì veriſſimo, che oltre l'eſterior ſembianza ebbe Coſtantinopoli ſopra molte altre Collonie queſto di ſomigliante, e particolare con Roma, che dalla ſua primiera origine, e inſtituzione addottò i coſtumi Romani, e godè al riferir del Cujaccio (*a*) *il jus quiritum privatum*, di cui ſi ſervivano, e il quale oſſervavano li Cittadini Romani ne' contratti, nelle uſucapioni, nella patria podeſtà, nelle tutele, e in altri atti ſimili, che veder ſi poſſono appreſſo il Sigonio (*b*), il quale molto bene, ed elegantemente diſtingue le Collonie, che ſi chiamavano Romane, e poſſedevan' il *jus quiritum privatum* da quelle, che s'appellavano Latine, e godevano il Gius de' Latini ſolamente; ſiccome fa anche vedere la diverſità, che vi era fra le Collonie, e i Municipj, imperciocche quelle ſi cavavano, o traevano da Roma, e queſti vi s'introducevano, e acquiſtavano non ſolamente il *jus quiritum privatum*, ma il pubbblico ancora; ſi deſcrivevano gli Abitanti de' Municipj da' Cenſori nelle Tribù, ed erano promoſſi come gli altri Cittadini Romani a' Magiſtrati, e agli Officj della Repubblica.

(a) *Cujac. obſerv 10. cap. 35 D.*

(b) *Sigon. de ant. jur. Ital. lib 2. cap 3. 4. 6. de munic. & 7.*

Queſta differenza poi, o ſia diverſità di prerogative, e privilegj, di Collonie, e di Municipj ceſsò intieramente in Italia dopo la guerra ſociale, perchè ad ogni Popolo di queſta Provincia fu data la Cittadinanza Romana, permodoche tutta l'Italia potè dirſi una continuazione, e un compleſſo della ſteſſa Città di Roma (*c*) onde la ſuddetta diverſità, o ſia variazione rimaſe fuori della ſteſſa Italia, ſino a che da Antonino Caracalla fu data la Cittadinanza di Roma a tutto l'Orbe Romano, fatto, dirò così, della ſteſſa Roma un ſolo Municipio; contuttociò le Provincie, e le Collonie, che fuori d'Italia erano, non godeano l'immunità, nè l'eſenzione de' tributi, che ſi chiamano *capitis, & ſoli*, che fino da' tempi d'Auguſto poſſedea l'Italia al pari di Roma, ma era uopo, che ne impetraſſero il privilegio dagl' Imperadori, o dal Senato (*d*); altrimenti doveano ſempre ſoſtener, e pagar queſto cenſo. Quinci è che ſebbene la Città di Coſtantinopoli tiraſſe a ſe non una piccol parte de' Cittadini Romani pel domicilio, ch' ivi contraſſero gli Auguſti, e compariſſe al Mondo colla ſembianza di Roma per la magnificenza degli edificj, delle ſtrade, de' colli, de' giuochi, de' riti, delle uſanze, e de' coſtumi, non pertanto puo negarſi, che ella non riteneſſe la qualità di Collonia Romana, merceche non dalla ſua origine, e fondazione, ma dalla beneficenza de' Ceſari ottenne, e ricevette l'eſenzione de' riferiti carichi, o ſieno cenſi; e tal privilegio non era perpetuo, ma temporaneo, che ſpirava colla vita del Principe concedente; leggiamo perciò nel Codice Teodoſiano coteſta Coſtituzione dell' Imperador Valente (*e*) *Italici juris auxilium arbitra æquitate renovamus* dice *arbitra æquitate*, perchè coteſto *jus Italicum* non naſceva con le Collonie, ma era uopo, che loro d'altronde le foſſe conceduto, e nel Codice di Giuſtiniano abbiamo queſt' altra legge d'Arcadio, e Onorio (*f*) *Urbs Conſtantinopolitana non ſolum juris Italici, ſed etiam ipſius Romæ veteris prærogativa lætetur*, cioè come mirabilmente bene ſpiega Gravina (*g*) *nempe ut æque ſit Sedes non quidem Imperii, ſed Imperatoris, & in honorem Cæſaris præeſſet Orienti, ſicut Roma Orbi terrarum præſidebat univerſo*; e a parlar giuſto anche nelle materie ſpirituali, ed Eccleſiaſtiche veggiamo, che gl'Imperadori, che abitavano in Coſtantinopoli concedettero a' Patriarchi di quella Città privilegj ſimili a quelli del Sommo Romano Pontefice, come ſi vede nel Codice Teodoſiano (*h*). Sappiamo però per chiara teſtimonianza dello ſteſſo Imperador Giuſtiniano, che ad

(c) *Sigon. de ant. jur. Ital. lib. 3 cap. 1.*

(d) *Spanhem. in Orbe Rom. cap 19 pag. mihi 464. & 465.*

(e) *Leg unica C. de jur Ital. Urb Conſtant*

(f) *Leg unica C de privil. Urb. Conſtant.*

(g) *Loco laud. §. 48.*

(h) *Cod Theod. lib. 45 de Epiſcop.*

alcune Provincie Orientali solamente si estendea il Patriarcato del Vescovo di Costantinopoli, e che all' incontro universale in tutta la Chiesa del Signore era, come lo è, e sempre sarallo quello del Vescovo di Roma, a cui soggetto, e sottoposto era il Patriarca di Costantinopoli, e tutte quattro le prime Sedi. Nè in uno solo attesta, e confessa Giustiniano questa verità di fede Cattolica, ma in molti luoghi delle sue novelle, e nel titolo del Codice *de Summa Trinitate, & Fide Catholica* nella legge settima, del qual titolo dice Giustiniano *Nos Redentes honorem Apostolicæ Sedi, & Vestræ Sanctitati, quod semper nobis in voto fuit, & est (ut decet Patrem) honorantes Vestram Beatitudinem, omnia, quæ ad Ecclesiarum Statum pertinent festinavimus ad notiam deferre Vestræ Sanctitatis, quia semper nobis fuit magnum unitatem Vestræ Apostolicæ Sedis, & Statum Sanctarum Dei Ecclesiarum custodire, quæ hactenus obtinet, & incommotè permanent nulla intercedente contrarietate; ideoque omnes Sacerdotes universi Orientalis tractus, & subjicere, & unire Sedi Vestræ Sanctitatis properavimus*. E più chiaramente nella novella 123. (*a*); *Ideoque sancimus secundum earum definitiones* (cioè de' quattro primi Ecumenici Concilj) *Sanctissimum senioris Romæ Papam primum esse omnium Sacerdotum, Beatissimum autem Archiepiscopum Constantinopoleos novæ Romæ secundum habere locum post Sanctam Apostolicam senioris Romæ Sedem*; e molto meglio al caso nostro nella novella 9. (*b*): *Ut legum originem anterior Roma sortita est, ita & Summi Pontificatus apicem, apud eam esse nemo est, qui dubitet; Unde, & nos necessarium duximus Patriam legum; fontem Sacerdotii spirituali nostri numinis lege illustrare*.

Che però se Roma, e il suo Vescovo era, e sempre sarà superiore nella sacra podestà a Costantinopoli, e a tutte le Chiese dell' Universo, così lo era allora la stessa Roma nella pubblica amministrazione dell' Imperio, perchè era anco allora *origo, & Patria legum*, e come lo definì l'Imperador Zenone (*c*), e lo confermò lo stesso Giustiniano (*d*) *Caput Orbis Terrarum*.

Vinto perciò dall' evidenza Sozomeno, benchè troppo fastosamente, e con gonfiezza di parole parlasse della sua Città di Costantinopoli, non pertanto osò asserire, che l'Imperio Romano fosse trasportato dalla vecchia nella novella Roma, ma pensò dir' assai, anzi esagerò molto, allorchè fece simile la sua alla nostra Roma nel nome, nella Curia, nelle instituzioni, e ne' riti: quindi cominciando egli assomigliar Costantinopoli a Roma dalla sacra podestà, nella quale, secondo la sua stessa testimonianza, il Romano Pontefice senza paragone alcuno superava di gran lunga, e sorpassava il Patriarca Costantinopolitano, bastantemente dimostra quanto nella pubblica autorità, e nella prerogativa Imperiale Roma superasse Costantinopoli, e le sue parole giusta la versione dell' erudito Vosio (*e*) sono queste: *Præterea ut post Episcopum Urbis Romæ Constantinopolitanus habet honoris prærogativam, utpotè qui junioris Romæ Episcopatum administrat. Jam tum enim Urbs illa, non solum hanc appellationem meruerat, & Senatum, & ordines Populi, & Magistratus similiter habebat, verum etiam contractus Civium ejus Urbis juxta leges Romanorum, qui in Italia sunt judicabat; juraque omnia, & privilegia æqualia seniori Romæ possidebat*.

Sicche quando anche far si volesse col Sozomeno uguale, e simile l'una, e l'altra Città ne' costumi, negl' instituti, negli edificj, ne' Magistrati,

(a) *Authent. de Ecclesiast. tit. § ideoque sancimus collat 9. tit. 6.*

(b) *Authent ut Ecclesia Roman. § pr. collat 2. tit. 5.*

(c) *Leg. nemini 3 § quoniam vers. Cod. de Consul. & non spargend. lib. 12.*

(d) *Leg. Deo auctor 1. § & in tantum Cod de veter. jur. enucl.*

(e) *Sozom. Hist. Eccl lib. 7. cap 9, & ibi Vozius in not.*

strati, e ne' contratti, dovrebbe peravventura dirsi, che Costantinopoli fosse pari, ed avesse un'eguale podestà a Roma nella somma delle cose della Repubblica, e godesse con esso lei uno stesso supremato in tutto l'Orbe Romano? Non erano forsi li Maestrati Provinciali somiglianti a quelli di Roma, e non erano nelle stesse Provincie uguali a loro; nientedimeno rispetto alla suprema Maestà, erano senza alcuna comparazione inferiori alli Magistrati Romani, ne'quali unitamente al Senato era il sommo della podestà, che dalla Città dominante, come dal fonte, che tramanda si diffondeva per gradi nelle Provincie, onde non passò in Costantinopoli altra autorità, che la Provinciale; Imperciocche come osserva il Tillemont(*a*) il Senato Costantinopolitano si reggeva da un solo Proconsole, appellavasi perciò Senato di secondo ordine, e la Città di Costantinopoli soggetta era alla Provincia d'Europa, e alla di lei giurisdizione, da cui non fu separata se non del 359. nell'Imperio di Costanzo, e le parole di Tillemont sono queste, *Costantin y etabilit aussi un Senat governe par des Proconsuls..... & la separa de la Provincia d'Europe, e de la Metropole d'Eraclee.... la Chronique d'Alexandrie dit, qu'il y etabilit aussi un Prefet de la Ville, ma ce la non se fit qu'en 359 sous Constance, & ce ne fut peut estre aussi qu'en ce temps la; qu'on la tira de la jurisdiction du governam nt d'Europa.... le Senat de Costantipople estoit si peu de chose, que en regardeit plutost comme une peine que come un honneur d'en estre membre. Il love Constance de l'avoir forte releve. Et ne an moins dans un autre discours, il avove, que du temps de Theodose ce senateurs.... ne avoient rien de digne des grands titles qu'on leur donnoit, c'est pourque il priè Theodosie d augumentes leurs honneurs, & mesme leurs bien, qui estoient assez mediocres Un Autur l'appelle un Senat du second ordre.*

(a) *Tillemont in Vita Constant. art. 67.*

E ancorche ne' tempi che vennero poi, e forsi cominciando solamente da quelli di Giustiniano al riferir di Procopio citato dal Gravina (*b*) si creassero duoi Consoli, uno in Roma, e l'altro in Costantinopoli, non pertanto Costantinopoli si fece uguale a Roma, sì perchè il Console che dimorava in Roma preferivasi negli onori, e nella dignità a quello di Costantinopoli, come lo attesta il Grozio (*c*) con l'autorità di Procopio, dicendo, & *in honore Consulatus, nam alter Consul ex Urbe Romana, & is quidem priorem habebat locum Procopius in Arcana Historia*, sì perchè, per testimonianza di Zonara (*d*) *Principatus Romæ remansit, utcumque Constantinus secum Constantinopolim transtulerit exercitium juris Imperatorii Romæ radicibus suis hærentis, quod ad actus Reipubl. necessarios expediendos ab Imperatore secum trahebatur.*

In cotesto senso perciò al parere di Ammiano Marcellino dee prendersi la translazione, che del suo Domicilio fece Costantino da Roma in Costantinopoli, conciossiache dice cotesto Greco Autore molto propenso alla sua Nazione, ma più alla verità, che Roma insieme con l'Imperio da lei acquistato, si abbandonò alla cura, e all'amministrazione de' suoi Cesari, non come una vil Serva al suo Padrone, ma come fa una Madre co' suoi Figliuoli, non già per essere oppressa, nè perchè le strappassero dirò così dal seno la giurisdizione sua, la sua autorità, e il suo Dominio, e lo portassero agli Stranieri, e Popoli a lei soggetti, ma bensì per essere difesa, e mantenuta nella sua autorità, e giurisdizione, con la forza, e valore di quegli Eserciti, a' quali gl' Imperadori comandavano per servizio del Popolo, e del Senato Romano, e questi crederei che fossero li veri

(b) *Procop in Histor Arcan pag. 114. Grav. loco laud §. 49. vers Æquemus.*

(c) *Grot lib. 2. cap. 9. §. 11. vers 2 in notis.*

(d) *Zonaras Annal. 3 in Constant. Grav ubi supra.*

(a) *Ammian. Marcellin. lib. 14.*

fensi del Greco Scrittore espressi nelle seguenti parole (*a*) *Urbs venerabilis post superbas efferatarum gentium cervices oppressas latasque leges, fundamenta libertatis, & retinacula sempiterna, veluti frugi parens, & prudens, & dives, Cæsaribus tanquam liberis suis regenda Patrimonii jura permisit, & olim, licet otiosæ sint tribus, pacatæque Centuriæ, & nulla suffragiorum certamina, sed Pompiliani redierit securitas temporis: per omnes tamen quotquot sunt partes Terrarum, ut Domina suspicitur, & Regina, & ubique Patrum Reverenda cum auctoritate canicies, Populique Romani nomen circumspectum, & verendum*; E parlando cotesto Autore dell'Imperador Costanzio allorche venne a Roma, della stessa Roma parla così (*b*): *cumque Urbi propinquaret Senatus Officia, reverendasque Patriæ stirpis effigies ore sereno contemplans, on ut Cyneas ille Pyrrhi Legatus in unum coactam multitudinem Regum, sed asylum Mundi totius adesse æstimabat*, e poco dopo. *Proinde Romam ingressus Imperii, virtutumque omnium larem cum venisset ad rostra, perspectissimum Priscæ Potentiæ forum obstupuit, perque omne latus, quo se oculi contulissent miraculorum densitate præstrictus, alloquutus nobilitatem in Curia, Populumque pro Tribunali, in Palatium receptus favore multiplici lætitia fruebatur optata, & sæpe quum æquestres ederet ludos dicacitate Plebis oblectabatur, nec superbæ, nec à libertate coalita discescentis, reverenter modum ipse quoque debitum servans. Non enim ut per Civitates alias, ad arbitrium suum certamina finiri patiebatur, sed ut mos est variis casibus permittebat.*

(b) *Ammian. Marcell. lib. 16.*

Ecco cosa ne disse della Dignità di Roma sopra quella di Costantinopoli Marcellino uomo Greco, che visse fino a' tempi del Magno Teodosio; e Claudiano, che fiorì ne' tempi d'Onorio chiama la Città di Roma Sede legittima, e perpetuo Domicilio dell'Imperio, e benche nella sua età cotesto Imperio rispetto all'amministrazione fosse diviso fra duoi Imperadori, uno de' quali reggea l'Occidente in Roma, e l'altro l'Oriente in Costantinopoli; nondimanco conosce Claudiano (*c*), e decanta Roma per l'unico Capo dell' Orbe Romano, e per la vera sorgente, da cui dimana tutta l'Augusta podestà:

(c) *Claudian. lib de 6 Consul. Honorii.*

Quem precor ad finem laribus sejuncta potestas
Exulat, Imperiumque suis è finibus exit.
Armorum, legumque parens, quæ fundit in omnes
Imperium.

E in un'altro luogo lo stesso Autor ci fa certi, che per la creazione de' Cesari, non fu tolta al Senato, e Popolo Romano la Maestà dell' Imperio, ma che per una certa specie di società era comune fra l'Imperadore, e il medesimo Senato, come ne apparisce dalli seguenti Versi addirizzati all' Imperador' Onorio (*d*):

(d) *Claudian de 4. Consulat. Honorii.*

Numeroso Consule Consul
Cingeris, & Socios gaudes habere Patres.

Coll'autorità de' Scrittori da me recati finora molto ben si accordano molti memorabili fatti, li quali mostrano la suprema autorità del Senato Romano anche ne' tempi più sconvolti, e turbati dalla violenza delle milizie, e dall'incursioni de' Barbari; di cotesta autorità un' esemplo fra gli altri assai magnifico ce ne somministra la contesa nata quasi un secolo dopo la morte di Costantino fra gl' Imperadori Arcadio, e Ono-

e Onorio per li Confini dell'uno, e l'altro Imperio; Imperciocchè la decisione di questa controversia non la commisero all'esito incerto, e dubbiosissimo dell'arme, ma bensì al giudicio supremo del Senato Romano. Rinnovellarono cotesti Augusti fratelli l'uso antico, ed osservarono religiosamente le leggi fondamentali della Repubblica, per le quali avea lo stesso Senato l'autorità di decidere le controversie più grandi, ed importanti dell'Imperio, e degl'Imperadori, e quai figliuoli amanti, e riverenti della Patria permisero, che *à Patribus conscriptis* si terminasse la lite con una specie di patria podestà, la quale se mancata, o curata non si fosse, non sarebbe peravventura potuto più risorgere la Maestà dell'Imperio Romano decaduto per le contese degli stessi Imperadori. Quindi è, che Gildone che governava l'Africa in nome di Onorio avendo in animo di farsene tiranno, finse per venir' a capo dell'infame disegno volerla soppore al Dominio di Arcadio, e staccarla dall'Imperio d'Occidente, come afferma Zosimo (*a*) nella Vita dell'uno, e l'altro Cesare. Un'affare tanto importante, e massimo secondo l'antica consuetudine si portò al Senato di Roma, il quale giudicò Gildone nemico della Patria, decretò contro lui la guerra, e vinto cotesto Ribelle restituì l'Africa ad Onorio. Così Zosimo, e Claudiano benedice, ed onora con mille laudi Stilicone Socero di Onorio per aver giusta l'antiche costumanze della Repubblica lasciato all'amministrazione, e al giudicio del Senato una sì grande impresa, e l'arbitrio di decretar la guerra a Gildone (*b*).

(a) *Zosimus in Vit. Arcad., & Honor. Claud. de bell Gildon.*

(b) *Claud lib. pr. de laud. Stilicon.*

Hoc quoque non parva fas est cum laude requiri,
Quod non ante fretis Exercitus astitit ultor,
Ordine quam prisco censeret bella Senatus.
Neglectum stilico tot jam per sæcula morem
Retulit, ut Ducibus mandarent prælia Patres;
Decretoque Togæ felix Legionibus iret
Tessera; Romuleas leges rediisse fatemur,
Cum procerum jussis famulantia cernimus arma.

Di più nel Libro del Sesto Consolato d'Onorio non solamente prova Claudiano molto bene il mio assunto, ma innalza altresì fino alle Stelle la giustizia, e la moderazione di cotesto Cesare perchè riferiva, e proponeva tutte le cose più importanti dell'Imperio al Senato, acciocchè questo le risolvesse, e terminasse.

.....agnoscunt Proceres habituque Gabino
Principis, & Ducibus circumstipata Togatis
Jure paludatæ jam Curia militat Aulæ.
. . . .
Hic est ille puer, qui nunc ad rostra Quirites
Evocat, & solio fultus Genitoris Eburno
Gestarum Patribus causas ex ordine rerum,
Eventusque refert veterumque exempla secutus
Digerit Imperii sub Judice facta Senatu;

e nel Libro terzo *de laudibus Stiliconis*, esclama lo stesso Autore tutto festoso, che Roma come Signora delle cose regolasse anche, e comandasse alle Milizie, le quali osservavano, e veneravano i Decreti del Senato Romano:

Ipsa jubet signis, bellaturoque Togatus
Imperat, & spectant aquilæ Decreta Senatus.

Di questa autorità, e prerogativa mantenuta al Senato Romano

non

non solamente ce ne fa fede Claudiano, ma un splendidissimo esempio ce ne reca Zosimo nella Vita d'Arcadio, e Onorio; narra dunque questo Autore, che Alarico Rè de' Goti lasciato l'Epiro, e giunto nel Norico mandò Ambasciadori a Stilicone *pecuniam poscens tum ejus moræ nomine, quam in Epiris fecisset*. Ricevuta Stilicone cotesta Ambascieria, da Ravenna andò a Roma *cum Imperatore ac Senatu, quid agendum esset deliberaturus*. Chiamati a Consiglio i Senatori era la maggior parte d'opinione, che s'intimasse ad Alarico la guerra, piuttosto, che *cum dedecore Romanæ Majestatis* comprar da lui la Pace; solamente Stilicone con pochi de' suoi Partigiani era di contraria sentenza, diceva egli, che *ob commodo Principis Alaricus in Epiris tandiu commoratus est, ut conjuncta mecum opera bello Principi Orientis illato, Illyrios ab ejus averteret Imperio, Regnoque Honorii adjiceret*; e in ciò dicendo mostrava la lettera di Cesare, e del mal' esito dell' impresa sostenea, che ne fosse in colpa Serena, la quale studiava sempre di tener' uniti, e concordi li duoi Principi fratelli. *Quapropter* (conchiude Zosimo) *omnibus, æqua dicere viso Stilichone Senatui placuit quatuor librarum millia nomine Pacis Alarico solvenda esse; quum plures non sponte sed metu Stilichonis huic DECRETO suffragati fuissent; adeoque Lampadius genere, dignitateque præstans*; così esclamò *non est ista Pax, sed pactio servitutis*.

Ecco dunque, che Costantino non portò con seco in Costantinopoli la maestà, e la dignità dell' Imperio, e che questa Città non fu fatta, ma bensì Roma restò anche ne' futuri tempi, qual' avanti era Capo, e Metropoli dell' Imperio Romano, e che il Senato di lei non fu spogliato della sua podestà, perchè esercitolla eziamdio Regnante Onorio quasi un secolo dopo la morte di Costantino Magno contro Gildone usurpator dell' Africa, e nel fatto riferito da Zosimo; anzi finche non rimase cotesto Occidental' Imperio, non dirò seppellito sotto le di lui proprie ruine, ma per servirmi della frase di Pier della Marca, *in ruderibus antiquæ Urbis latens*, ebbe egli da' tempi di Costantino a quegli d'Augustolo quasi sempre li suoi Imperadori, e Roma, e l'Italia vide, ed anche elesse li suoi Cesari. E quando non potè crearli, o non volle affin d'evitar' il maggior male approvò il Senato quelli che, o usurparono per violenza l'Augusta dignità, o vi furono sublimati dagli Eserciti; di tal verità, chiara testimonianza ne fanno gli Scrittori dell' Istoria Augusta, e particolarmente Paolo Diacono, il quale ci attesta, che innanzi di Valentiniano reggevano l'Orbe Romano duoi Imperadori, uno in Oriente, e l'altro in Occidente, dice egli dunque, che (*a*) *anno ab Urbe condita millesimo centesimo vigesimo octavo Valens.... Imperium Orientis quatuor annis Valentiniano mortuo tenuit, Gratiano Valentiniani filio in Occidentali parte Regnante*, e dopo la morte di Teodosio il Grande ci fa sapere questo Autore (*b*), che *Arcadius Augustus in Oriente factus, Honorius frater ejus in Occidente quadragesimo secundo loco commune Imperium diversis tantum Sedibus tenere cæperunt*, e appresso lo stesso Istorico nella Vita di Teodosio il Giovane si legge, che (*c*) *Theodosius Arcadii filius.... Romanorum Orientale regebat Imperium; qui comperto Patrui sui Honorii funere, mox Valentinianum Amitæ suæ Placidiæ Cæsarem effectum, cum Matre sua Augusta ad recipiendum Occidentis dirigit Imperium...... Valentinianus igitur consensu totius Italiæ Imperator efficitur*, non sarà vero dunque, che li Costantinopolitani

(a) *Paul. Diac. Hist. Miscell. lib. 11. in Vita Valentis.*

(b) *Idem lib. 13. in Vita Arcad, & Honorii*

(c) *Paul. Diac. lib. 14 in Vita Theod. Junior.*

litani dassero anche in cotesti ultimi tempi all'Italia i Cesari, ma che dagli stessi Italiani venissero eletti, ed approvati quelli che regger dovean l'Occidental' Imperio.

Narra inoltre Paolo Diacono (*a*) che morto Teodosio il Giovane *Martianus Orientali Aulæ præficitur Imperator ..... Valentinianus Occidui Rector Imperii*, e nello stesso luogo favellando della morte di Aezio dice, *cumque pariter, & Occidentis Imperium, salusque Reipublicæ corruit*, e nel fine dopo d'aver descritto il sacco spaventoso dato a Roma da Genserico Rè de' Vandali conchiude *recedente igitur ab Urbe Genserico Romani in sequenti mense exinanitæ Reipublicæ Imperatorem Avitum præficiunt*; Sicche anche in questa stagione avevano i Romani, e il diritto, l'autorità, ed il podere d'eleggersi li Cesari senza riceverli dagl' Imperadori d'Oriente, e molto meno dal Senato Costantinopolitano.

(a) Paul. Diac. lib. 15.

Ad Avito come di sopra provai colla testimonianza di Paolo Diacono (*b*) succedette in Occidente Majorano, il quale invase appresso Ravenna l'Imperio; e ucciso questi, *statim Severus apud Ravennam Imperator efficitur, & Augustus appellatur.... & cum quatuor annis imperasset morte propria apud Urbem occubuit... deinde totius consensu Militiæ... jura Imperii Antemius suscepit*. Così Paolo Diacono; si sollevò contra Antemio Ricimero Patrizio di lui Genero, e andossene accompagnato da molte Truppe a Roma, *atque apud Anienis pontem Castra posuit*, e dice lo stesso Autore, che *divisa itaque Roma est, quidem favebant Antemio, quidam vero Ricimeris perfidiam sequebantur*; si disputò con varia fortuna fra questi duoi l'Imperio d'Occidente, finalmente restò vincitor Recimeri, e morto Antemio; *sed non diutius* (prosiegue a dire Paolo Diacono), *lætatus est Recimer, nam post mensem tertium excruciatus languoribus, & ipse interiit*; per la cui morte ottenne il Principato Olimbrio, che campò poco, e gli fu dato per Successore, *totius etiam voluntate Exercitus Liario*, il quale venne scacciato dal Soglio Imperiale da Nipote, e questi dall' infaustissimo Augustolo, *qui..... cernens universam Italiam Odoacris viribus subdi.... cum vix undecim mensibus Rempublicam obtinuisset Imperialem deposuit Majestatem. Ita Romanorum apud Romam Imperium toto Terrarum Orbe venerabile, & Augustalis illa sublimitas, quæ ab Augusto quondam Octaviano erepta est cum hoc Augustulo periit*.

(b) Paul. Diac. lib. 16.

Queste dunque a mio credere sono Storie molto chiare, e fatti manifesti per mostrare, che fino alla venuta d'Odoacre Rè degli Eruli in Italia, fu Roma, e il suo Senato Capo dell' Orbe Romano, e dell' Imperio, massime d'Occidente, al quale per l'elezione, o del Popolo, e del Senato, oppure degli Eserciti Romani si diedero gl'Imperadori fino ad Augustolo senza che vi avessero alcuna parte li Bizantini.

Rimase sotto la tirannide di Odoacre per poco tempo l'Italia; perchè Teodorico Rè de' Goti già addottato da Zenone Imperador di Costantinopoli in figliuolo, e ornato del Patriziato, e della Statova Equestre, come osservammo negli antecedenti Capitoli, chiedette licenza a Cesare per venirne a scacciar gli Eruli, e governarla in nome dell' Imperio. Giornando o Jornande (*c*), e Paolo Diacono ci narrano l'Istoria di cotesto grand' avvenimento, e il primo ci rappresenta Teodorico alla presenza di Zenone supplichevole così: *Hesperia inquit, plaga, quæ dudum decessorum, prædecessorumque vestrorum regimine gubernata est, & Urbis*

(c) Jornand. inter Scriptor. rer. Italic. tom. pr. cap. 57.

& Urbis illa CAPUT ORBIS , ET DOMINA *quare nunc sub Regis Turcilingorum, & Rugorum tyrannide fluctuat, dirige cum gente mea*, e un' altra lezione *dirige me cum gente mea, si præcipis, ut hic expensarum pondere careas, & ibi si adjutus à Domino vicero, fama vestræ pietatis irradiet; expedit namque, ut ego, qui sum servus vester, & filius, si vicero vobis donantibus Regnum illud possideam; haud ille, quem non nostis, Tyranni jugo*, ovvero *tyrannico loco Senatum vestrum, partemque Reipublicæ captivitatis servitio præmat. Ego enim si vicero, vestro dono, vestroque munere possidebo.*

Se non con gran rincrescimento, se crediam' a Giornando, diè Zenone licenza a Teodorico di venir' in Italia per scacciarne Odoacre, ma vinto finalmente dalle sue preghiere gli permise di partire; *Magnisque ditatum muneribus dimisit à se Senatum, Populumq; ei commendans Romanum*; lo stesso conferma Paolo Diacono (*a*) dicendo: *Attamen deliberato Consilio Reipublicæ utilitati prospiciens ejus petitionibus annuit. Italiam ei per pragmaticum tribuens sacri etiam velaminis dono confirmavit, Senatumque illi, Populumque Romanum commendans abire permisit.*

(a) *Paul. Diac. dict. lib. 16.*

Da cotesto fatto istorico abbiamo ancora *Roma, Caput Orbis, & Domina*; e nella sua integrità, ed esistenza il Senato Romano, che fu raccomandato da Zenone con modo particolare a Teodorico, anzi lo stesso Zenone in una sua legge chiama Roma (*b*) *Caput Orbis Terrarum*.

(b) *Leg 3. §. quoniam vero Cod. de Consul. & non spargend. lib. 12.*

L'impresa però di Teodorico ce la descrive in un' altro modo Procopio (*c*) uomo Greco, e molto informato di cotesti affari, ma non gran cosa favorevole a Roma, nè al Senato Romano; nientedimeno sul bel principio della sua narrazione ci fa certi, che alla venuta de' Goti in Italia eravi in Occidente un' Augusto, che lo reggea con ugual' autorità a quella dell' Imperador d'Oriente. Dice egli dunque così: *Uno tempore Bizantij Zeno, in Occidente imperavit Augustus, quem Romani blando vocabulo appellaverunt Augustulum .... sub idem tempus Gothi, qui Imperatori permissu Thraciam incolebant, in Romanos rebellavere Duce Theodorico, qui vir erat Patricius, & Bizantii sellam consulerem ascenderat; at Zeno Aug. rationem optimam è re nata inire callens, Theodorico suasit, ut Italiam peteret, & cum Odoacro collata manu, sibi, Gothisque Imperium Occidentis pararet: cum esset convenientius, præsertim Senatori Tyrannum exigere, & Romanis, & Italis præesse omnibus, quam armis cum Imperatore contendere, & in tantum venire discrimen. Eo delectus consilio Theodoricus in Italiam proficiscitur.*

(c) *Procopius de bell. Goth. lib. pr cap. pr.*

Sicche in conformità della narrazione di Procopio venne Teodorico in Italia pregato dall' Imperadore d'Oriente, a cui faceva la guerra, e vi venne per godervi gli onori, e l'autorità di Cesare d'Occidente, debellato, ch' ei avesse Odoacre, che la rapì ad Augustolo, e non a lui, *sibi, Gothisque Imperium Occidentis pararet*. E in fatti giunto in Italia Teodorico, vinto, ed ucciso Odoacre prosiegue a dire Procopio, che *licet Romani Imperatoris nec insignia, nec nomen usurpare voluerit, sed vixerit contentus Regis appellatione ....., tamen Subditis ita præfuit, ut ipsi nihil defuerit eorum, quæ sunt Augustorum moribus consentanea, nam & justitiæ Cultor fuit eximius, & auctoritatis legum Assertor .. nullâ fere injuriâ Subditos affecit ... verbo Tyrannus fuit Theodoricus, re ipsa verus Imperator. Eorum nemini postponendus, qui ab ortu Imperii*

in

in illo honoris gradu excelluerunt; *illum Itali, & Gothi amabant plurimum contra humani morem ingenii.*

Ma se lasciò Teodorico Roma, e il Senato nella sua pristina dignità; se non mutò, ma confirmò le sue leggi, e fecele osservar con molto rigore, ebbe egli obbligazione di far così; perchè li Romani, anzi gl'Italiani *illum amabant multum*; non li vinse a forza d'arme, ma eglino dieronsi volontariamente a lui, e negarono ogni ajuto, e assistenza a Odoacre, a cui serrarono le Porte di Roma in faccia, allorche vi si portò per ritrovarci rifugio. Onde entrato Teodorico nella Città per mostrarsi grato al Popolo Romano de' beneficj, e servigj ricevuti, gli accordò, secondo il costume degli antichi Augusti, un'annuo splendidissimo dono al riferir di Paolo Diacono (*a*), il quale scrisse così. *Odoacer cum iis qui evaserant fugiens Romam contendit, sed obseratis continuò Portis exclusus est, qui cum sibi denegari introïtum cerneret omnia.... flammis consumpsit...... igitur Theodoricus.... nec multo post Romam profectus à Romanis magno gaudio susceptus est, quibus ille singulis tritici ad subsidium annis viginti millia modiorum concessit.* Così Paolo Diacono, da cui siamo per duoi altri fatti certificati, che tuttavia eran' in Roma con una specie di libertà li Consoli, il Senato, e la dignità de' Patrizj. Dice egli dunque, che regnante in Oriente Anastasio *tanta propter Symachi, & Laurentii electionem Romæ dissensio facta est, ut Faustus Senatorum nobilissimus, & Exconsul, & alius Exconsul Probinus Laurentii partibus faventes adversus Faustum Exconsulem, cæterosque, qui Symacho adhærebant Pontifici, bellum inferrent.* E poco dopo nella Vita di Giustino descrive questo Autore la legazione, che Teodorico mandò all'Imperadore per ottener da lui, che gli Ariani, la setta de' quali ei professava, non fossero scacciati dalle Chiese, che tenevano, e fra gli Ambasciadori vi conta il Sommo Pontefice, e tre altri insigniti della dignità di Console, e di Patrizio ivi. *Joannem Papam simul cum eo Theodorum importunum, atque Agabitum Consulares Viros, aliumque Agabitum Patritium Constantinopolim ad Justinum Principem dirigit*; anzi, che vivessero li Romani quasi in una piena libertà, lo dissero apertamente li Messi da Vitige mandati a Belisario per intimargli la resa di Roma, se merita fede Procopio (*b*) presente al fatto, e alla guerra, che Giustiniano facea a' Goti, *nunc autem desine ærumnas his Romanis producere, quos Theodoricus in deliciis ac summa libertate enutrivit.*

Un'altra insigne prova, che tuttavia continuassero in Roma li Consoli, ed il Senato coll'antica loro podestà, l'abbiamo da molti altri passi d'Istoria riferiti da' Scrittori di que' tempi, e fra gli altri dall'unico solo atto di crudeltà esercitato nel suo lungo Imperio da Teodorico contro Boezio, e Simaco santissimi Senatori, e riferito da Procopio (*c*), il quale attesta, che ne rimase poi pentito, e dolente fino alla morte, la quale dice, che *sic contingit.. Symmacus ejusque Gener Boëtius nobilissimo loco nati, iidemque viri Consulares in Senatu eminebant.... Hinc magnam adepti gloriam sibi invidiam cumularunt apud homines acerbissimos, quorum calumniis inductus Theodoricus ambos studii novarum rerum insimulatos, morte affecit..... Paucis post diebus cænanti ipsi, cum piscis grandioris Caput Ministri apposuissent, visum est id Caput Symmachi esse... Ingenti prodigio territus, ad cubile properat exposita rei serie Elpidrio Medico, commissum in Symmachum, & Boë-*

(a) *Paul. Diac. Hist. Miscell. lib. 17.*

(b) *Procopius de bell. Goth. lib. pr. cap. 20.*

(c) *Procopius lib. 1. cap. 1.*

tium scelus deflevit .... Id lamentatus, & animi dolore præssus obiit.

Nè solamente giunto in Italia non distrusse nè diminuì Teodorico l'autorità del Senato, e de' Consoli, ma finch'ei visse la conservò, siccome conservò la Religione Cattolica, le leggi, e li Maestrati tutti, a' quali non ammetteva altri, che li Romani, e lo stesso fecero i Successori di lui, come lo rimproverarono francamente in Roma gli Ambasciadori de' Goti a Belisario alla presenza del Senato, e de' Senatori Romani allorche vi andarono per chieder Pace con queste parole (*a*). *Hoc igitur pacto Italiæ Regimen adepti* (Goti) *leges ac regiminis formam haud minori studio quivis Imperatorum veterum conservavimus, neque ulla prorsus Theodorici aliusve cujuspiam Gothorum Regis lex scripta extat, vel inscripta.... præterea civiles omnes Magistratus gessere ipsi, neque illos cum Gothorum quopiam communicarunt, quæ si quis falso dicta à nobis putat, nos palam confutet.* La qual verità rimproverolla Totila al Senato Romano, che ammesse aveva le Truppe Imperiali in Roma dappoiche espugnata l'ebbe, e discacciatone li Greci (*b*). *Cum hæc Totilas apud Gothos disservisset, coacto etiam Senatu Romano multa exprobavit, & cavillando objecit, quod pluribus à Theodorico, & Atalarico affecti beneficiis, omnibus semper ornati Magistratibus ad Reipublicæ administrationem adhibiti, opibusque aucti ingentibus, animo in Gothos tam beneficos ingratissimo summaque injuriâ cum exitio suo conjunctâ defecissent, & Græcos induxissent in Patriam sui proditores repente facti.*

(a) *Procopius lib.2.cap.6.*

(b) *Procopius lib.3.cap.21.*

Anzi Teodorico in morendo dichiarato suo successore al Regno Atalarico figliuolo di Amalasunta sua figlia, raccomandò a' Goti espressamente, che rispettassero le leggi, e amassero il Senato, e Popolo Romano, così ce lo assicura Giornando Goto di nazione (*c*), *convocans* (Teodorico) *Gothos Comites Gentisque suæ Primates Atalaricum infantulum.... Regem constituit, eisque in mandatis dedit ac si testamentali voce denuncians, ut legem colerent*, così un' antichissimo manuscritto della Biblioteca Ambrosiana, e un'altra lezione, *ut Regem colerent Senatum Populumque Romanum amarent.*

(c) *Jornan de reb. Geticis cap.59.*

Dopo la morte di Teodorico Amalasunta sua figliuola governò nella minorità d'Atalarico l'Italia colle stesse massime del Padre; non fu molesta, ma benefica a' Popoli, e conservò a Roma la sua pristina dignità, come attesta Procopio (*d*), il quale asserisce di più, che *filium .... ad Romanorum Principum vitam, & mores institui voluit*. E perchè le virtù di cotesta Principessa sembravano vizj agl' incolti, e barbari Goti, cominciarono questi a dispregiarla, e ad odiarla per modo, che morto Atalarico potè agevolmente Teodato suo secondo marito farla crudelmente uccidere, e da un sì orribil'assassinio prese Giustiniano appunto il pretesto per far la guerra a' Goti, e scacciarli d'Italia come felicemente gli riuscì, non tanto per la valorosa, e saggia condotta di Belisario, e Narsete, quanto per la generosa risoluzione, e per la fedeltà esemplarissima de' Romani; Imperciocche espugnato Napoli da' Greci, non aspettarono eglino d'esser' attaccati dall' Esercito dell' Imperadore, nè vollero permettere a' Goti, che difendessero la Città, ma li fecero partire, e vi introdussero Belisario colle sue Truppe, così Procopio (*e*) presente al fatto. *Romani..... satius judicarunt Imperatoris copias in Urbem accipere, eos ad id maxime impellente Silverio Civitatis Pontifice. Mox Fidelium Mediolano Urbe Liguriæ oriundum.... ad Belisarium legant,*

(d) *Procop lib. pr.cap.2.3.*

(e) *Procopius lib.1.cap.14.*

eumdem

eumdem Romam hoc invitant promisso, citra pugnam se Urbem dedituros. Ille via latina Exercitum duxit .... Gothi vero, qui Romæ præsidium agitabant, cum adventare hostem audivissent, nec lateret eos Romanorum Consilium.... cum bona Romanorum venia profecti, concesserunt omnes Ravennam.

Non ci è chi non conosca di quanto merito fosse questa risoluzione del Popolo Romano, merceche, se in vece d'introdur' in Roma Belisario, e discacciarne i Goti, egli si fosse unito con esso loro alla difesa della Città avrebbe certamente, come il confessa Procopio in più luoghi obbligato i Greci ad abbandonar l'impresa d'Italia; pure non contenti li Romani d'aver fatto tanto, vollero anche far di più per mostrar la loro fede, e amore verso Giustiniano; Imperciocche sprezzarono tutte le promissioni, e minaccie di Totila, sostennero con invitta costanza un lungo, e terribile Assedio, patirono una crudelissima fame; e soffersero quasi l'intiero esterminio, e il totale eccidio di Roma: tanto ci attesta Procopio (*a*), e ci riferisce le lettere da Totila scritte al Senato, promettendogli il perdono se cedeva all'impegno di più oltre difendersi, e minacciandogli stragi, e ruine se presisteva tuttavia nell'amicizia de' Greci, e da Belisario mandate a Cesare, in cui lo supplicava moversi a compassione de' Romani, a soccorrerli di Truppe, e di vittovaglie, se non volea udire l'intiera desolazione di Roma, e del suo Esercito; e le parole della lettera di Belisario sono queste: *Omitto quod Romanos, quibus fides in Majestatem tuam antiquior in salute fuit, in exitium conjecisse videbimur*, e li sentimenti della lettera di Totila sono li seguenti, da' quali sempre più apparisce con quanta festa ricevesse il Senato Romano in Roma li Greci, quanto grande la loro amicizia verso gl' Imperiali, e quanto mal fossero corrisposti (*b*): *Totilas ad Senatum Romanum in hanc sententiam scripsit ...... Videte jam quo pacto excusaturi sitis, quæ amisistis in Gothos. Parum ne vobis cognita diceris Theodorici, & Amalasunthæ beneficia? an temporis longinquitate, & oblivione deleta ex animis; neutrum sanè verum. Neque enim eorum beneficia in rebus quibusdam levibus, ac mediocris patuit, idque prioribus sæculis, sed nuper, ac recenti memoria apud vos Romani charissimi .... Præclare Græcos, ut opinor, excepistis hospitio, quales autem nacti sitis Hospites, & Amicos non ignoratis...... vobis igitur locum purgandi vos apud Gothos, & nobis causam aliquam date parcendi vobis; Dabitis autem si non expectato belli exitu, dum vobis exigua, ac vana spes quædam superest consilia referatis in melius, & quæ peccastis in nos, emendetis.*

(a) *Procopius lib.1.cap.24.*

(b) *Procopius lib.3.cap.9.*

Ecco dunque, come dal provato sin quì manifestamente apparisce, che Roma, dominando i Goti in Italia, rimase qual'era nella sua antica libertà, e preeminenza sopra tutte l'altre Città dell' Imperio, che conservò il Senato Romano la sua pristina dignità, e grandezza, e che nè l'una, nè l'altro nulla perdette di tutto ciò in discacciando li Goti, e in ricevendo Belisario, e gli Eserciti dell' Imperadore, perchè non furono li Romani soggiogati da' Greci a forza d'arme, nè dir si potero Popoli di conquista, ma da se stessi unironsi al loro Capo, riceverono nella Patria i proprj Cittadini, e restituirono un' altra volta il suo Augusto a Roma, e il suo Cesare; e quando non bastassero tutte le suddette prove per istabilir' una tanta verità, basterebbe quanto addussero li Senatori Romani alli Capitani Imperiali, allorche gli esortavano a non lasciar perire miseramente il Popolo di fame, e la Città sotto la furia de' Goti, che le minacciava la

total desolazione. Per moverli dunque a proveder vettovaglie, e soccorsi, gli faceano questo indissolubil' argomento. Voi sarestevo obbligati a non lasciarci soccombere sotto il peso intollerabil di tante miserie, se fossimo vostri nemici, e ci aveste vinti a forza d'armi, quanto maggiormente sarete tenuti a ciò, essendo noi con esso voi una stessa cosa, ed avervi accolti in Roma a braccia aperte &c. (*a*): *Existimate si vultis Duces, nos, nec Romanos esse, nec unius vobiscum generis, neque Institutis Civilibus iisdem uti, nec spontè in Urbem accepisse primas Imperatoris copias, sed hostes à principio fuisse, & armis in vos sumptis, prælio victos mancipia vestra, jure belli evasisse; vestris igitur captivis præbete alimenta, si minus vitæ communi paria*. Ma nè come vinto a forza d'armi, nè come schiavo trattarono li Capitani Imperiali il Senato, e Popolo Romano, ma riconobbero Roma qual sempre fu per il Capo, e Metropoli dell' Orbe e dell' Imperio Romano, e per questa sola ragione mosse Belizario, e ammollì l'animo del fiero Totila a non sovvertirla da' fondamenti, e renderla una solitudine orrorosa, come già avea destinato fare, al riferir di Procopio (*b*) dappoichè l'ebbe espugnata, e le parole della lettera del Romano Duce al barbaro Rè sono queste: *Roma cunctis Urbibus, quæ sub Sole sunt, magnitudine, & dignitate præstare, in confesso est*.

(a) Procopius lib.3.cap.17.

(b) Procopius lib.3 cap.22.

In quella grandezza, dignità, ed eminenza di prerogative, in cui fu sempre Roma sopra tutte quante l'altre Città dell' Imperio, la mantenne Giustiniano, e la conservò anche dopo debellati intieramente i Goti, e resosi possessor pacifico d'Italia, e di tanto solennemente si protestò nel suo Codice al titolo *de vetere jure enucleando* in queste precise parole (*c*): *Secundum Salvii Juliani Scripturam, quæ judicat debere omnes Civitates consuetudinem Romæ sequi, & leges, quæ Caput est Orbis Terrarum*; e lo stesso Imperadore la riconobbe, e confessolla, come già vidimo nelle sue novelle Costituzioni (*d*) *legum originem, Patriam legum, & fontem Sacerdotii*.

(c) Leg. Deo auctore §. & in tantum Cod. de vet. jur. enucleand.

(d) Auth ut Ecc. es Rom cap.1. collat. 2. tit.4.

E a parlar giusto, come mai succeder potea diversamente, Procopio (*e*) uomo Greco, e molto parziale della sua Nazione, e della Città di Costantinopoli, confessa ingenuamente, che *supra omnes, quos equidem novimus, Urbis suæ studiosi Romani, res omnes Patrias retinere, & conservare satagunt, ne quid antiqui decoris Romæ depereat*. Ora chi potrà mai indursi a credere, che costesti Romani così gelosi, e tenaci delle cose loro, delle prerogative, e dell' antico decoro della loro Città volessero ricever gli Eserciti dell' Imperador' in Roma per essere dominati da' Greci come Popoli di conquista, e scacciarne i Goti, da' quali erano sì ben trattati, e sotto li di cui Rè godeano quasi una intiera libertà, tutti gli onori, e i Maestrati, e ritrovavasi il Senato in sommo pregio, e in molta autorità? E dopo ammessi li Capitani Imperiali, e licenziati li Goti, se non fosse stato il Senato, e Popolo Romano, fatto certo anche per via di solenni trattati d'essere mantenuto in quel grado di onore, di grandezza, ed autorità, in cui era, come mai avrebbe tollerato sì gravi miserie, sofferto tante calamità, e sottoposto ad un' evidente ruina la Città tutta, piuttosto che rendersi un' altra volta al Rè Totila, che li proponea partiti così utili, e vantaggiosi? Per ragioni dunque, e prove tanto evidenti convien concludere, che li Romani, o fossero privi di senno, e affatto stolidi, o che tanto facessero, patissero, e tollerassero, perchè erano ben' assicurati, che sarebbe la loro Città rimasa qual' era Capo dell' Imperio, e il Senato nell' antica sua dignità.

(e) Procop. de bell Goth. lib.4.cap.22.

Per

Per Capo appunto, e Madre dell'Imperio, e di Costantinopoli la riconobbe cent'anni anche dopo la morte di Giustiniano Costante Nipote d'Eraclio, il quale meditava restituir' in Roma come nel seno della vera sua Madre l'Imperio, dicendo, che dovea onorarsi la Madre sopra la Figlia, come attesta Zonara in queste parole (*a*): *atque Imperium etiam Romam veterem transferre voluit, dicebat enim Matrem præ Filiam honorandam esse.*

(a) *Zonara in Vita Constantii nepotis Heraclii.*

E se Giustino, morto Giustiniano, mutò in qualche parte l'antico reggimento d'Italia, cominciando a governarla per gli Esarchi; Non si ritroverà contuttociò in alcun' Autore di quanti scrissero la Storia Bizantina, che annullasse, estinguesse, o cassasse il Senato Romano, o togliesse a Roma il suo primato.

Non fu solo Giustino, che mutasse, e variasse il sistema dell'Orbe Romano. Augusto fu il primo, che introducesse nell'Imperio un novello metodo di Governo; un'altro ne fece Adriano, e uno più pernicioso di tutti, al parer di Zosimo (*b*) ne inventò Costantino il Magno; niuno però di cotesti Cesari privò della sua autorità il Senato, nè tolse a Roma la dignità, che avea di prima Città, e Metropoli dell'Imperio, e tutto ciò che fecero cotesti Cesari, lo fecero con quella giurisdizione delegata, e temporanea, che loro diede il Senato, e Popolo Romano in vigor della legge Regia, e lo fecero anche coll'espresso, o tacito consentimento del Senato medesimo. Quanto io dico si fa manifesto dall'intimazione, che i Romani fecero allo stesso Giustino; mal soddisfatti eglino adunque di Narsete, perchè cominciava ad attentar delle novità contro la libertà loro, o perchè gonfio dalla vittoria li trattasse aspramente, scrissero risolutamente all'Imperadore, che se non si fosse risolto di liberarli dalla molestia, che loro recava il Governo del prode Eunuco, sarebbonsi serviti del loro antico diritto in altri trasferendo l'Imperio d'Occidente, e il Dominio di Roma; di tanto ci fa certi Paolo Diacono (*c*) in cotai termini: *Quia expedierat Romanis Gothis potius servire, quàm Græcis, ubi Narses Eunuchus imperat, & nos servitio opprimit, & hoc noster piissimus Princeps ignorat, aut libera nos de manu ejus, aut certè & Civitatem Romam, & nosmetipsos Gentibus tradimus*; e lo stesso ci attesta il Sigonio (*d*) così: *Justinianus Imperator anno ... 565. per mensem Augustum est mortuus. Imperium autem excepit Justinus minor sororis ejus filius .... Jam pridem Romani sive nova Narsetis Summi Italiæ Gubernatoris in Urbe præsentia, quâ libertatem suam imminutam arbitrabantur, offensi, sive immodicis fortasse, ut fit in victoria ejusdem imperiis irritati, novas moliri res cupiebant; verum nimiâ ejus apud Justinianum auctoritate, gratiaque deterriti conquieverant, ubi vero Justinianum ex humanis rebus ereptum, & Justinum substitutum audiverunt, ... sequenti anno litteras ad Sophiam Augustam ... scripserunt; earum literarum hæc erat sententia: Nihil præsenti fortunâ suâ miserius, nihil afflictius fingi posse. Satius multo sibi fuisse Gothis Regibus obnoxios esse, quàm Græcis Imperatoribus obedire, apud quos Narses Eunuchus imperet, & Romanos acerba, ipso ignorante Imperatore, servitute oppressos teneat; quamobrem omnibus precibus obtestari, ut aut arctis servitutis se vinculis eximant, aut Romanos antiquæ virtutis, & gloriæ memores sibi consulere novis quærendis Imperiis patiantur.* A queste instanze del Popolo Romano risoluto altrimente di valersi del suo diritto antico, aderì Giustino, e richiamò in Grecia Narsete, il

(b) *Zosim. lib. 2. in Vita Constant. Magni.*

(c) *Paul Diac. lib. 18 in Vita Giustini.*

(d) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 1. ad annum 566.*

qual'

qual'offeso e da Soffia Augusta, e sdegnato contro Romani, fece quella risoluzione, che ognuno sa, e se ne morì di dolore.

Un' altra chiarissima prova della sua antica dignità, e giurisdizione ne diede Roma, e il Popolo di lei nell' Imperio di Filippico, il quale al riferir di Paolo Diacono (a) *Constantino Papæ literas pravi dogmatis direxit, quas ille cum Apostolicæ Sedis Consilio respuit... & statuit Populus ne hæretici Imperatoris nomen, aut chartam, aut figuram solitas susciperent. Unde nec ejus effigies in Ecclesia introducta est, nec nomen ad Missarum solemnia prolatum*; il che altro non significa, se non, che li Romani riconoscer non vollero Filippico per Imperadore, nè ratificar l'elezione, che di lui fecero gli Eserciti ribellatisi contra Giustiniano II., benche confirmata ella fosse da' Greci, negando perciò il Senato Romano di ricever' i di lui decreti, e la di lui immagine, e passar' a tutte quelle solennità solite praticarsi nelle inaugurazioni degli Augusti.

(a) Paul. Diac. dicto lib. 18. in Vita Philippici.

E perchè andava crescendo con l'insolenza, e rapacità degli Esarchi la tirannide, ed empietà de' Cesari d'Oriente; e perchè e l'una, e l'altra giunse al sommo sotto l'Imperio di Leone Isaurico detto Iconomaco, stanchi finalmente li Romani dal più oltre riconoscere quei mostri d'iniquità, che o per violenza, o per elezione da' Costantinopolitani venivano esaltati al Trono Imperiale, fecero la generosissima risoluzione di scuotere l'insopportabil giogo di quella barbara servitù, che toglier loro volea il decoro, l'antica dignità, le sostanze, la Religione, e la libertà, e restituirono la Patria, e il Capo dell'Orbe Romano al suo pristino stato di Repubblica nel modo, ch'abbiam provato negli antecedenti Capitoli. Nè fece giammai il Senato, e Popolo Romano impresa più nobile più util, giusta, e necessaria di questa; erano i Romani, anzi gl' Italiani tutti sopracaricati da continui intollerabili pesi, governati da scelerati, e rapacissimi Esarchi, lasciati in abbandono da' Cesari, ed esposti all' incursioni degli Avari, de' Saraceni, e di molte altre barbare Nazioni; non venivano nè assistiti, nè difesi nella guerra, che facean con tante forze i Longobardi a Roma, e al suo Ducato, e vedevano la Religione continuamente in pericolo, e insidiati nella vita i Sommi Pontefici. Cosa doveano dunque aspettar di più? E quando mai potevano i Romani più giustamente usar delle loro sempre vive ragioni, e de' loro incontrastabili diritti, che in cotal'occasione? Queste verità tutte già le mostrai poco fa, ed ora via più le confermo colla risposta, che diede Pippino alli Messi di Costantino Copronimo, allorche addimandavano le Terre ritolte ad Aistolfo, e donate alla Chiesa nel modo, che ci vien riferito dal Cardinal Sfondrati su la traccia degli antichi documenti; *Græcorum Imperatores à Pontifice Maximo, à Senatu, ab Italia tota, à se ipso sæpe, & repetitis legationibus rogatos, ut Italiam à Barbaris defenderent, nec tantum non defendisse, hostium furori, & rapinis expositam, desertamque ab ipsis insuper Imperatoribus, qui tueri debebant; eorumque Præfectis miserrime afflictam esse. Pontifici Maximo Vicario Christi insidias structas, & quod Barbari non fecerant, sæpiùs in vitam conspiratum esse; Religioni palam per edicta, & supplicia illusum, & denique in Italia non tanquam in Ditione Imperii, sed hostili Terra à Græcis sævitum.*

Regal Sacerdot. lib 1. §. 5. n. 4. vers. l'Anno 755.

Cosa dunque dovevano i Romani aspettar di più? e quando avrebbono mai potuto usar più ingiustamente delle loro sempre vive, e non mai abbandonate ragioni, e far valer' i loro incontrastabili diritti, che in tal' occasione? Non furono peravventura dalla giustizia, e dalla necessità

obbli-

obbligati mantener' al Senato di Roma la sua suprema antica, e rivocar la tollerata, piuttosto che delegata autorità, e giurisdizione del Senato di Costantinopoli quasi sempre, ma molto più in que' tempi malamente amministrata da' Senatori Bizantini? Conobbero, che giunto era veramente il tempo sospirato da' loro Maggiori, allorche per bocca di Claudiano (*a*) andavano gli uni interrogando gli altri.

Quonam usque feremus
Exitiale jugum? duræ quis terminus unquam
Sortis erit?

Quindi voltate per sempre generosamente le spalle a Costantinopoli, al riferir dello stesso Claudiano.

Urbs etiam magnæ quæ dicitur emula Romæ.

E repudiata la Greca tirannia restituirono la Patria loro alla pristina libertà, eleggendo il Sommo Pontefice Capo della loro risorta Repubblica, e di lei Patrizio, e difensore Pippino, e poi Carlo Magno suo figliuolo; a cui, se per tanti beneficj ricevuti conferirono di lì a pochi anni l'Imperio d'Occidente, fecero la più saggia, la più giusta, ed eroica azione, che giammai far potessero i loro Antenati, e per far' una sì degna risoluzione colsero anche la più sicura, e opportuna occasione, che a loro giammai offerir si potesse. Ritrovavasi l'Imperio senza legittimo Imperadore, ed invaso con mostruosità non mai più udita, ed affatto indegna del nome Romano da una femmina, e da femmina sopra tutte ambiziosa, e crudele, che per regnar sola aveva fatto accecare l'unico suo Figliuolo. Dunque parrebbe a me, che il discorso del Grozio non potesse desiderarsi nè più giusto, nè fondato, perchè assistito dalla ragione, dagli esempj, e dalle prove da me recate finquì; e vie più resta autenticato dagli antichissimi Annalisti Moissiacense, e Lambecciano da me riferiti di sopra, e che quì gioverà ripeterne le parole per maggior confusione dell' Avversario; (*b*) *Et quia tunc cessabat à parte Græcorum nomen Imperatoris, & fæmineum imperium apud se habebant, tunc visum est, & ipso Apostolico Leoni, & universis Sanctis Patribus, qui in ipso Concilio aderant, & reliquo Christiano Populo, ut ipsum Carolum Regem Francorum Imperatorem nominare debuissent.*

(a) Claud. in Rufinum lib. 2.

(b) Hugo Grot. dicto lib. 2. cap. 9. §. 11. n. 2.

Sicche se non li nemici del vero, della Maestà del nome Romano, e del decoro della Sede Apostolica negar vorranno la sodezza del discorso del Grozio, e chiunque sarà amante del giusto, e dell' onesto confessarà, che cotesto celebre Autore scrisse bene, allorche scrisse, che per aver' Antonino Caracalla dato a tutte le Provincie suddite dell' Imperio la Cittadinanza Romana, non ne avvenne perciò, che. *In aliis Populis itidem, ut in Populo Urbis Romæ fons Imperii esset, quod facere in potestate Imperatorum non fuit, qui habendi Imperii modum, & causam mutare non potuerunt. Nec quod Imperatores postea Constantinopoli, quam Romæ habitare maluerint, de jure Populi Romani quicquam imminuit, sed tunc quoque electionem factam à parte sui, quæ Constantinopoli habitabat; Unde Bizantinos Quirites vocat Claudianus, ratam Populus totus habuit: Jurisque sui monumentum in Urbis suæ prærogativa, & in honore Consolatus aliisque rebus. Quare jus omne quod hi, qui Constantinopoli habitabant ad eligendum Imperatorem Romanum habere poterant, pendebant à voluntate Populi Romani; & cum illi contra mentem, & morem Populi Romani fæminæ Irenes subiissent Imperium, ut alias causas omittamus, merito Populus*

Roma-

Romanus illam concessionem sive expressam sive tacitam revocavit, & per se Imperatorem elegit ac voce primi Civis, id est Episcopi sui (quomodo, & in Judaica Republica Rege non existente prima erat Summi Pontificis persona) pronunciavit.

Nè il dottissimo Grozio disse da se, che il Popolo Romano abborriva la Dominazione delle femmine, e che l'Imperio di queste era contra *ejus mentem, & morem*, ma lo asserì fondato nell'autorità de' Scrittori della Storia Augusta; afferma pertanto Tacito (*a*) *quod Consortium Imperii juratasque in fæminæ verba Prætorias Cortes; idemque dedecus Senatus, & Populi speravisset*, e Prisco *in excerptis legationum. Non enim fæminarum sed Marium est Romani Imperii Principatus*. E Lampridio nella Vita del viziosissimo Eliogabalo, attesta, che dopo ch'ebbero data i Romani la morte a cotesta furia coronata, e alla di lui Madre, che governava l'Imperio, e si portava nella Curia a risolver qual Dominante gli affari della Repubblica, decretò il Senato così, *cautum ante omnia ne unquam mulier ingrederetur Senatum, utque inferis ejus Caput dicaretur devoveretur que, per quem id esset factum.*

(a) *Tacit. Annal. lib. 14.*

Siccome non asserì tampoco da se, che *jus omne quod hi qui Constantinopoli habitabant ad eligendum Imperatorem Romanum habere poterant pendebant à voluntate Populi Romani*, il quale potea rivocarla, e da se eleggersi un' Augusto, massime quando da loro esaltato si fosse ad una sì eccelsa dignità un' indegno, o usurpata l'avesse qualche Tiranno, ma avanti di lui lo affermò l'eruditissimo nostro Alciato, come lo attesta la Glossa nella novella di Giustiniano citata in margine (*b*) con queste parole. *Item vetus Roma Caput est Orbis Terrarum, & Imperator ibi creatur, non in nova*, e Carione nella sua Cronaca (*c*) non puo ammeno di non confessare questa verità benche con la passione propria d'un' uomo oltramontano, poco affetto al nome Italiano, e nemico della Chiesa Romana, dice egli dunque. *Disputatur ergo de translatione Italiæ, & Axiomatis Imperii in Carolo, an justè hæc in eum translata sint. Respondeo justissime factam esse translationem..... Rex Longobardorum Desiderius moverat bellum in Italia, & occupaverat Urbes.... erant, & Romæ seditiones, & Græci Imperatores nec Italiam, nec Romam defendebant; Vocatus igitur Carolus vere fuit Imperator, & Regi Desiderio capto Regnum ademit. Id jure belli juste retinuit. Cumque jam Italiæ, Galliæ, & Germaniæ Dominus esset, retinuit ea, quæ olim nominabantur Imperium Occidentis, itaque Italica nobilitas nomen ei Imperatoris tribuit... hæc omnia juste acta sunt.... nec minor fuit Italicæ nobilitatis authoritas in eligendo Imperatore quam alibi Bizantinorum.*

(b) *Gloss. in Auth ut Eccles. Rom. cent. annor. §. 1. lit. A. in fine collat. 2. tit. 5.*

(c) *Chronic. Carionis lib 4 à Gaspardo Peucero expositum, & auctum.*

Burcardo Gottelffio Stuvio (*d*) Autor' egli pure oltramontano riformato di Religione, ma eruditissimo sopra molti della nostra età, confessa candidamente, che Carlo Magno fu assunto all' Imperial dignità, anche *ex declaratione Romanorum, qui quasi pro derelicto habiti, ex jure postliminii, jus declarandi Imperatorem sibi iterum vindicarunt*, e prima di tutti li citati finquì, in sostanza lo disse ne' tempi più vicini a Carlo Magno Sigiberto Gemblacense all'anno 805., in questi termini: *Romani, qui ab Imperatore Constantinopolitano jamdiu animo desciverant, nunc accepta occasionis opportunitate, quia Mulier excæcato Imperatore Constantino filio suo eis imperabat uno omnium consensu*

(d) *Syntagma Historiæ Germanicæ. Dissert. 7. de Carl Magn. §. 34.*

Carolo Regi Imperatorias laudes acclamant, eumque per manum Leonis Papæ coronant Cæsarem, & Augustum appellant.

Finalmente viene il sistema del Grozio confirmato da un testimonio d'ogni eccezion maggiore, e l'autorità del Senato, e Popolo Romano riconosciuta da un' Augusto Successore di Carlo Magno, ed egli è Lodovico II. Mandò a questo invitto Cesare Basilio Macedone Imperator di Costantinopoli un suo Ambasciadore chiamato Giovanni, e insignito della dignità di Patrizio, costui giunto alla presenza di Lodovico gli presentò li Dispacci del suo Signore, li quali erano pieni di lamentazioni, e querele, perchè Lodovico si arrogava la dignità d'Imperadore, e il nome di Basileo; esagerava con essi il fastoso Greco esserci un solo Imperadore, che comandava in Oriente, e in Occidente, pregava perciò Lodovico astenersi d'allora in avvanti d'attribuirsi tal nome, a lui solo dovuto. Inviò Lodovico egli pure un' Ambasciador nomato Autprando a Basilio con una lettera apologetica registrata dal Cardinal Baronio al suddetto anno 871., e fra le molte ragioni colle quali riconviene, e delude l'albagia del Greco Regnante, vi sono le seguenti; *Præterea mirari se dilecta fraternitas tua significat, quod non Francorum, sed Romanorum Imperator appellemur: sed scire te convenit, quia nisi Romanorum Imperator essemus, utique nec Francorum. A ROMANIS ENIM HOC NOMEN, ET DIGNITATEM ASSUMPSIMUS, APUD QUOS PROFECTO PRIMO TANTÆ CULMEN SUBLIMITATIS, ET APPELLATIONIS EFFULSIT, quorumque Gentem, & Urbem divinitus gubernandam, & Matrem omnium Ecclesiarum Dei defendendam atque sublimandam suscepimus, ex qua regnandi prius, & postmodum imperandi auctoritatem Prosapiæ nostræ seminarium sumpsit.....in qua etiam Carolus Magnus Abavus noster unctione ejusmodi per Summum Pontificem delibutus primus ex Gente, & Genealogia nostra pietate in eo abundante, & Imperator dictus, & Christus Domini factus est; Præsertim con tales sæpe ad Imperium sunt asciti, qui nulla Divina operatione per Pontificum ministerium, propositi solum à Senatu, & Populo nihil horum curantibus Imperatoria dignitate potiti sunt.*

Ecco dunque per la chiara, e indubitata testimonianza non già di privata Persona, o d'un Scrittore particolare, ma di un Cesare, il quale, come attesta il Sigonio (*a*), *fuit vir pietate, justitia, & Religionie insignis*, che li Rè Franchi *à Romanis hoc nomen, & dignitatem assumpserunt*; e da que' Romani *apud quos profecto primo tantæ culmen sublimitatis, & appellationis effulsit*, e non mica *apud Græcos*. E che *Carolus Magnus... unctione ejusmodi per Summum Pontificem delibutus primus ex Gente, & Genealogia* de' Rè Franchi, *& Imperator dictus, & Christus Domini factus*, che val' a dire essere stato rinnovellato l'Imperio d'Occidente nella generosa Schiatta de' Carolingi con tutte le maggior, e più desiderabili legittime solennità, che mai intervenissero nell' elezione di qualunque altro Augusto, che avanti Carlo fosse esaltato all' Imperio Romano; perchè vi fu rinnovellato non solamente da' Romani, *apud quos profecto primo tantæ culmen dignitatis, & appellationis effulsit*, ma dal Sommo Pontefice ancora Capo visibile della Chiesa di Dio, e perciò *Divina operatione*, quando peraltro, come lo confessa lo stesso Lodovico, *tales sæpe ad Imperium sunt asciti, qui nulla Divina operatione per Pontificum ministerium, propositi solum*

(a) *Sigonius lib. 5 in fine ad annum 875.*

à Senatu , & Populo nihil horum curantibus Imperatoria dignitate potiti sunt; Espressione in vero, che fa inoltre vedere l'autorità legittima, e indubitata, che allora aveva il Senato, e il Popolo Romano di elegger' i Cesari; mentre molti senza l'intervento, e senza l'unzione, e coronazione del Papa, *propositi solum à Senatu, & Populo nihil horum curantibus Imperatoria dignitate potiti sunt*.

Nè solamente prova la lettera di Lodovico Augusto il mio assunto, e il sistema del Grozio, ma fa anche vedere, che per giusta permissione dell' Altissimo, caderono i Greci per l'impietà loro, e per la di loro tirannia, da ogni qualunque diritto, che aver potessero all'Imperio d'Occidente, e che ragion' alcuna non aveano di dolersi, nè che proferir ragionevolmente poteano un sol motto contra il Sommo Pontefice Leone III., il quale non puo negarsi, che nell'esaltazione di Carlo, come il primo, e universale Vescovo dell'Orbe Cristiano, e Capo della Romana Repubblica, non vi avesse una gran parte; e le parole della lettera sono queste; *Verum super hoc si est, qui Summo Pontifici saltem unum faciat muttum, congruo profecto illius non carebit responso. Sed interim si paginas revolvas Græcorum Annalium, utique discriminatos ab alienis, per quos nequaquam defensi: Et si quæ à vestratibus Pontifices Romani pertulerunt, præscruteris, profecto invenies, unde illos juste non valeas redarguere. Verum hæc illi, quæ extrinsecus agebantur facile parvi penderunt, nisi & intrinsecus, quæ per diversas hæreses perimere conantium molimina deprehenderunt; unde merito apostatis desertis.... adhæserunt Genti adhærenti Deo, & ipsius Regni fructus facienti..... Denique Gens Francorum justos, & fecundissimos Domino attulit fructus, non solum cito credendo, verum etiam nonnullos alios salutifere convertendo. Verum vobis à Domino jure prædictum est, auferetur à vobis Regnum, & dabitur Genti facienti fructus ejus. Sicut ergo potuit Deus de lapidibus suscitare filios Abrahæ, ita potuit de Francorum duritia Romani suscitare Successores Imperii, & sicut, si Christi sumus, secundum Apostolum Abrahæ semen existimus, ita si sumus Christi, omnia possumus per gratiam ipsius, quæ possunt illi, qui evidenter existunt Christi; Et sicut nos per fidem Christi Abrahæ semen existimus, & Judæi per perfidiam Abrahæ filii esse desierunt; ita quoque nos propter bonam opinionem, idest Orthodoxiam, regimen Imperii Romani suscepimus; Græci vero propter Cacodoxiam, videlicet malam opinionem Romanorum Imperatores existere cessaverunt, deserentes silicet non solum Urbem, & Sedem Imperii, sed & Gentem* Romanam, *& ipsam quoque linguam penitus amittentes, atque ad aliam Urbem Sedem, Gentem, & linguam per omnia transmigrantes*. A vista di prove così autentiche, e convincenti, io vuo sperare, che il Lettore debba restar molto ben persuaso del sistema del Grozio, e assai formalizato dello Storico Romano, che s'accinse a impugnarlo, nè ebbe vergogna d'asserire, che *non cita alcun' Autore, che un tal discorso in tutto speculativo, e non storico, sta unicamente fondato in mere supposizioni, nè vere, nè verosimili*; siccome vuo creder' ancora, che debban mutar' opinione certi moderni eruditi Professori del gius pubblico, li quali negano, che il Senato, e Popolo Romano potesse giustamente vindicarsi di que' tempi in libertà, scuoter senza reato l'intollerabil durissimo giogo della Greca tirannide, e impietà, e legittimamente eleggersi un' Augusto clemente, pio, e Cattolico, qual fu

Istoria Romana pag. 41.

fu Carlo Magno, che avea molte volte difeso Roma, e i Sommi Pontefici, e tanto beneficato il Popolo Romano, e la Chiesa del Signore, e un' Augusto, il quale fece tutto ciò, allor quando il Popolo Romano, la Chiesa, e i Sommi Pontefici erano da' Cesari Bizantini non solamente abbandonati affatto, e lasciati in preda a' loro nemici, ma perseguitati, e insidiati nelle facoltà, nella vita, e nell'onore, e tanto più mi lusingo, che venir debban' in questa mia sentenza; quanto che presistendo eglino nella loro opinione, seguirebbero un principio altrettanto ingiusto, che falso, perchè darebbono per supposto ciò che mai fu; perchè suppor dovrebbono, che fossero stati i Romani schiavi, non che Popoli di conquista de' Greci, e che tutto il primato, la dignità, e le prerogative di Roma, e del suo Senato fossero passate in Costantinopoli, anche di consentimento, anzi con una totale volontaria, e solenne rinuncia de' medesimi Romani. Tutte queste grandi, ed essenzialissime circostanze, dovrebbon supporsi per voler poi, che il Senato, e Popolo Romano in vece di potersi mostrar grato al suo Benefattore, ed eleggersi un Cesare, che difendesse, conservasse, e restituisse il nome Romano all'antica dignità, e splendore, fosse obbligato ricevere per Sovrani tutti quelli, che dati li fossero da' Bizantini, adorar come Augusti un Leone Isaurico, un Costantino Copronimo Eretici, e Tiranni crudelissimi, e riconoscere come Romani Cesari una femmina parricida, come fu Irene, e tanti altri mostri d'iniquità, come furono molti Imperadori, che dopo essa regnarono in Costantinopoli, e particolarmente Niceforo di lei immediato successore, eletto per sedizione, e tradimento, come attesta Zonara (*a*) Autor Greco, il quale ci fa di cotesta furia coronata il seguente ritratto: *Fuit enim Nicephorus pecuniæ avidissimus, avaritia inexplebilis, summaque perfidia, & (ut ita dicam) omnis improbitatis diversorium, ac ne ad exiguum quidem tempus benignitatem erga subditos simulare potuit, sed statim injuriis implevit omnia, ac ne iis quidem pepercit, quorum opera ad Imperium pervenerat.*

(a) *Zonar. in Vita Niceph.*

All'incontro ammettendo cotesti eruditi Letterati, che potessero i Romani usar legittimamente delle loro non mai abbandonate, e sempre vive ragioni, farebbono quella giustizia, ch'è dovuta all'eroica risoluzione, per la quale si liberarono da una sì tiranna schiavitù, ristabilirono l'antica maestà del Romano Imperio in Occidente, assicurarono per sempre la Patria dalle violenze, e invasioni de' Barbari, la Religione Cattolica, che tante volte tentarono deturpare li Greci inconoclati; la Chiesa del Signore, e i Sommi Pontefici maltrattati, e insidiati da' Cesari Bizantini, e oltre a tanti, e sì grandi vantaggi, conseguirono quello, che appo le Nazioni nobili, e generose, è molto ragguardevole di mostrarsi anche riconoscenti, e grati a Carlo Magno loro splendidissimo Benefattore, il quale, come attesta Paolo Emilio Veronese (*b*) *Italorum se pietati charitate respondebat, nec quidquam reliquum fecit, quo magis Italiam universam singulasque ejus partes augere, ornareque posset; Florentiam restituit; Pipinio filio imperavit, ut Italiam operibus excoleret, omnique ejus amplitudini inserviret.*

(b) *Paul. Æmil. Veronens. de rebus gestis Francor. lib. 3.*

Nè sarebbero eglino i primi, che applaudissero a cotestà memorabil' impresa, ma s'uniformarebbero al parere, e all'opinione di molti antichi, e moderni Scrittori più di loro saggi, dotti, e Religiosi, e confessarebbono una verità autenticata dall'Oracolo d'un Cesare Cristianissimo, qual fu Lodovico II., il quale riconoscendo, e venerando nel fatto de'

Romani la Divina disposizione, rinfacciò francamente a Basilio Macedone *Verum vobis à Domino jure prædictum est, auferetur à vobis Regnum, & dabitur Genti facienti fructus ejus..... Græci verò propter cacodoxiam, videlicet malam opinionem Romanorum imperatores existere cessaverunt, deserentes scilicet non solum Urbem, & Sedem Imperii, sed & Gentem Romanam, & ipsam quoque linguam penitus amittentes, atque ad aliam Urbem, Sedem, Gentem, & linguam per omnia transmigrantes.*

Nè fu solamente Lodovico Augusto, che riconoscesse come opera fatta per Divino consiglio il rinnovellamento di questo nostro Imperio, ma per tale la pubblicarono Uomini insignissimi in dottrina, ed in pietà, che quì potrei agevolmente addurre, basterà però per tutti Spondano, non men'erudito che pio, il quale all'anno 800. dice così, *quod autem ejusmodi translatio Imperii ab Oriente in Occidentem Divino consilio facta fuerit, magno Reipublicæ Christianæ emolumento, & Imperii Orientalis desolatione, & alia eventa satis superque demunstrarunt.*

Oltrediche io non saprei mai, come presistendo cert'uni in negare cotesto legittimo diritto a' Romani d'allora, possano poi salvare il principio, e il rinnovellamento del moderno Occidental' Imperio, e mostrare, che non traesse la sua origine dal vizioso fonte d'una manifesta ingiustizia; e chi potrà mai sostenere, che Carlo Magno non fosse un' Usurpatore dell' Imperio, se la podestà d'eleggere gl'Imperadori fu trasferita con la Sede Imperiale in Costantinopoli, e tutta risiedeva nel Senato Bizantino? E come non dovrà dirsi, che il Sommo Pontefice Leone III., il Concilio de' Padri ragunato in Roma, li Romani, e il Popolo Cristiano tutto, che allora colà si ritrovava, non venissero ad un'atto illegittimo, sedizioso, e contrario a tutte le leggi in proclamando Carlo Augusto? Abbiam pur veduto dagli antichi Annali Franchi, che *tunc visum est ipso Apostolico Leoni, & universis Sanctis Patribus, qui in ipso Concilio aderant, & reliquo Christiano Populo, ut ipsum Carolum* Regem *Francorum imperatorem nominare debuissent*? Dunque tutti furono ingiusti, e Usurpatori delle prerogative, e preeminenze altrui? Ma se il dir ciò sarebbe un'empietà, e ingiusto, e temerario sarebbe chi affermar' il volesse, perchè dunque non dovrà ammettersi, che non perdettero giammai li Romani la podestà loro, e che fino a quel tempo fu Roma la Sede, e la fonte dell' Imperio, e il di lei Senato, e Popolo l'arbitrio d'eleggere l'Imperador d'Occidente; Io so che mi si dirà, ch'era Carlo Magno Signore di Roma, d'Italia, e che possedeva *reliquas alias Sedes*, ma io risponderò, e chi a lui la diede, e come l'acquistò egli? in sentenza degli Avversarj Sovrano di Roma, e dell'Esarcato lo era l'Imperador Greco, con esso lui non ebbe mai guerra Carlo Magno, dunque non potea esserne legittimo Signore, perchè non la possedea nè *jure belli*, nè con alcun'altro giusto titolo; anzi io passo più oltre, e sì sostengo, che non per questo, ch'egli fosse Padrone di Roma potea dirsi, nè chiamarsi Imperadore, mentre per essere tale non basta aver'il Capo, e la Metropoli dell' Imperio in suo potere, conciossiache se ciò bastasse, Odoacre, Teodorico, e tanti altri Rè Barbari sarebbono stati veri Cesari, perchè ebbero in loro bailia Roma; e il Gransignore de' Turchi sarebbe oggidì Imperadore d'Oriente, e vero Augusto, perchè non solamente possiede Costantinopoli, ma tutte le Provincie, ch'erano dell'Imperio Greco. Ma non si ferma quì la difficoltà, perchè io già provai, che Carlo Magno non fu assoluto Monarca di

Roma,

Roma, e che lo addivenne sol quando fu proclamato Cesare; e s'inganna chiunque vorrà supporre, che acquistasse la Signoria di quella Città, subito che fu fatto Patrizio Romano; mentre io feci anche vedere, che col Patriziato ottennero Pippino, e Carlo Magno una grande autorità, e giurisdizione in Roma, e restarono Capi della Repubblica Romana, ma non mai Sovrani assoluti della stessa Roma, e del suo Ducato. E quando per falso supposto cessasse tutto ciò, non cessarebbe la difficoltà, e caderessimo sempre mai nella quistione; imperciocche vidimo, che li Rè Franchi non ebbero da verun'altro la dignità sublime del Patriziato di Roma, che dal Senato, e Popolo Romano, onde se questo non potè elegger Carlo Imperadore, nemmeno potè crearlo Patrizio, nè dargli la Signoria di Roma, dunque neppur col Patriziato fu legittimo Sovrano di quella Città. Dunque sono sistemi tutti erronei quelli de' Contrarj, e sono più violenti poi i titoli da loro fondati nella sciabla, nell'armi, e nella forza.

Nè mi si replichi, che Carlo Magno, e tutti quanti li suoi Successori furono veri, e legittimi Imperadori d'Occidente *pactionibus*, e mediante la transazione, ch' egli fece con Irene, Niceforo, e Michele, li quali lo riconobbero per Cesare, e gli permisero chiamarsi Augusto d'Occidente; perchè io risponderò loro, che cotesta transazione fu personale, e personale il trattamento, che diedero di Cesare a Carlo; e che questa sia la verità, lo veggiamo chiaramente, non solo dalla lettera apologetica di Lodovico II., ma dalle Storie degli altri Cesari Franchi Occidentali, e Orientali; se la transazione, e il patto da Carlo Magno fatto co' Bizantini fosse stato reale, e transitorio a tutti li suoi Successori, Lodovico Augusto l'avrebbe nella sua lettera apologetica detto, e opposto a Basilio, e sarebbesi appigliato a questo titolo fra tutti gli altri il più saldo, e fondato nella ragion delle Genti; ma di ciò neppur'un motto egli ne fece, e unicamente ricorse all'elezione de' Romani, e del Sommo Pontefice, e al demerito, e impietà de' Greci, ch'eransi resi indegni di tanta dignità; Gli altri Imperadori poi d'Oriente, che succedettero a Basilio, suscitarono, e posero in campo la stessa querela, come ne fa fede Luitprando, il quale nella relazione dell'ambascieria, ch'ei d'ordine di Ottone Magno fece a Niceforo Foca, narra a Cesare, che tutti gl'incredibili strani strapazzi, che gli fece quella larva d'Imperadore, ebbero per pretesto, che Ottone si usurpasse il nome, e la dignità d'Imperadore. Dice dunque Luitprando, che *Octavo autem id est Sabbato primo dierum Pentecostes ante fratris ejus Leonis Coropolati Logothetæ præsentiam tum deductus, ubi de Imperiali vestro nomine magna sumus contentione fatigati. Ipse enim vos non Imperatorem idest* βασιλέα *suâ linguâ, sed ob indignationem* ῥῆγα *idest Regem nostrâ vocabat*... e più oltre *ante se me stare coegit, cui & ait* (cioè Niceforo) *Domini tui Regis Ottonis Nuncii, qui præterito te præcesserunt anno, juramento mihi promiserunt, & jurisjurandi literæ in præsentiarum sunt, nunquam illum in aliquo nostrum scandalizare Imperium. Vis majus scandalum, quàm quod se Imperatorem vocat, Imperii nostri themata sibi usurpat? Utraque non sunt ferenda, & si utraque importabilia, istud est non ferendum: immo nec audiendum, quod se Imperatorem nominat.*

Ottone Vescovo di Fresinga (*a*) ci registra le lettere, che Corrado III. scrisse a Giovanni, ed Emmanuele Comneno; Corrado diede bensì il titolo d'Imperadore a Giovanni, ma Giovanni nol diede già a Corrado, scrivendogli solamente così: *Nobilissime, & dilecte Amice Imperii mei* Rex:

(a) *Otth. Frisingens. de gestis Friderici lib. 1 cap. 23. & seqq.*

Rex: Ma sarei troppo lungo se volessi recar tutte le prove, che ho in pronto per mostrare, che gl' Imperadori Greci non ammisero, e li nostri Cesari non pretesero mai, che quelle convenzioni fossero reali, e perpetue, per modo che dirsi dovessero passare ne' Successori di Carlo Magno, l'elezione de' quali come sia legittimamente passata, e con giustissimi titoli trasferita ne' Principi, ed Elettori di Germania chiaramente si raccoglie dal celebre Trattato *de Comitiis Imperii* dell' eruditissimo Panvinio, ed io il mostrarò, allorche discorreremo dell' Imperio d'Ottone il Grande; Intanto dirò quì, che mi lusingherei d'aver colle prove, e ragioni recate finora persuaso coloro, i quali negano, che il Senato; e Popolo Romano d'allora avesse l'autorità legittima d'eleggersi un Cesare, se cotesto diritto così giusto, e fondato non fosse a Roma conteso anche dallo Storico moderno; il quale prosiegue a dire, che *nè anche ne' tempi antichi entrò l'arbitrio del Popolo Romano a creare gl' Imperadori*. E come potrei mai sperare di vincere l'intelletto di Persone straniere, e non gran cosa parziali della dignità del nome Romano; se un soggetto, che vive, e scrive in Roma, e che dee a Roma il suo buon' essere, fa sì poca grazia al suo Popolo, per lusingar' il genio di chi lasciò appena un'ombra della maestà del primo Senato del Mondo, nondimanco se guadagnar non potrò la volontà dell' Avversario già sacrificata al genio della Corte, m'ingegnarò di conciliarmi l'approvazione degli uomini sciolti d'ogni passione, e solo amanti della verità con far vedere nel seguente Capitolo, che tutta la podestà legittima d'eleggere gl' Imperadori fu da Cesare Augusto fino a Carlo Magno appo il Senato, e Popolo Romano, e non già appresso gli Eserciti.

Istoria Rom. pag.41.

CAP. XXIX.

Si prosiegue a sostenere il sistema del Grozio in quella parte, in cui dice, che non era anticamente negli Eserciti, ma nel Senato, e Popolo Romano la podestà legittima di creare gl' Imperadori, e si confuta il Censor Romano, e il Barbeirac, che l'impugnano.

Istoria Rom. pag.41.

Già osservammo di sopra, che il Romano Storico ebbe animo di rimproverar' al Grozio, che *non cita alcun' Autore, che un tal discorso in tutto speculativo, e non storico sta unicamente fondato in mere supposizioni nè vere, nè verosimili,* ora chiude il Capitolo XVII. della sua celebre Storia, non con ragioni, nè con autorità, ma solamente con esagerare, ch' egli non sa *come ad un' uomo sì grande, qual fu il Grozio potesse cadere in mente un pensiero così estratto, ed aereo, poiche ne anche ne' tempi antichi entrò l'arbitrio del Popolo Romano a creare gl' Imperadori, mentre il primo vi s'intruse per tirannia, e gli altri per successione, o per acclamazione degli Eserciti, in tempo, che n'erano Generalissimi, e non mai per elezione del Popolo Romano, il che a tutti è manifesto.*

Più manifeste però sono le visioni del Censor del Grozio, da cui quì altro non si fa, che impugnar la verità Istorica, e la ragion naturale, e seguir cecamente l'opinione del Barbeirac, il quale tanto nelle sue Note, quanto nella Versione, ch' ei dalla Latina lingua fece nell' idioma Francese

cese del Trattato *de jure belli, & pacis* d'Ugo Grozio, si accinse ad impugnar' il luogo, e il sistema, di cui ora disputiamo, ci è però il Barbeirac, ancorche uomo dotto, riuscito con quella infelicità, ch' ho in parte mostrato, e che farò veder' ora colla scorta della ragione, e della Storia.

Non è vero dunque, che il primo Imperadore, che fu Augusto, vi *s'introducesse per tirannia*, nel modo, che vien sporto quì dall' Avversario; Imperciocche sebbene Ottaviano vinti Marcantonio, e Lepido, e lasciato il titolo di Trionviro, *cuncta* al riferir di Tacito (*a*) *discordiis civilibus fessa nomine Principis sub Imperium accepit*, non pertanto nell' amministrazione delle dignità colle quali governò la Repubblica vi s'introdusse da se, nè per tirannia, ma per decreto, ed elezione del Senato, e Popolo Romano, il quale conobbe, come attesta lo stesso Tacito nel citato luogo, che *non aliud discordantis Patriæ remedium fuisse, quamsi ab uno regeretur*, e Dione Casio (*b*) ci attesta. *Quippe omnino impossibile erat, ut sub libertate amplius servari possent Romani*, quindi è, che in una miglior, e più salutevole forma dovette costituirsi la Repubblica, e *uniusque Imperio*, come osserva Beclero (*c*) *tanquam unico, & præsenti remedio conservanda, ac instauranda, neque enim coire divulsum Reipublicæ corpus, & consentire potuisset, nisi unius Præsidis nutu, quasi anima, & mente gubernata esset*. Nel caos confusissimo però delle cose non trasse a se Augusto l'assoluto Dominio della Repubblica, ma con molta saggezza, e modestia la compose, e ordinò, perchè *Non Regno tamen* prosiegue a dire Tacito, *neque dictatura, sed Principis nomine constitutam Rempublicam*; Non assunse nè il titolo di Rè nè instituì un Regno; nomi odiosissimi a' Romani, perchè portavano con seco la memoria dell' antica Tirannide, e l'esterminio della libertà; non volle ne pure l'autorità di Dittatore molto temuto dal Senato, e dal Popolo per le funeste tragedie di Silla, e di Mario, e perchè Giulio Cesare *abusus dominatione*, che gli dava la Dittatura perpetua decretatagli dal Senato, come narra Svetonio (*d*) fecero dopo la morte di lui li Consoli una legge. *Ne quis amplius Dictator fieret, execrationibus impositis, morteque denunciata, si quis mentionem ejus rei faceret, aut susciperet eum Magistratum*, così Dione (*e*) Casio, e Marco Tullio Cicerone (*f*) lauda sommamente Antonio, come Autore di cotesto decreto in questi termini. *Dictaturam, quæ vim jam Regiæ potestatis obsederat, funditùs ex Republica substulit*, e poco dopo. *Lux quædam videbatur oblata non modo Regno, quod pertuleramus, sed etiam Regni timore sublato: magnumque pignus ab eo Reipublicæ datum, se liberam Civitatem velle, cum Dictatoris nomen, quod sæpe justum fuisset, propter perpetuæ Dictaturæ memoriam, funditus ex Republica substulisset*, quindi è, che Augusto non solamente ricusò da principio, ma dopo ancora cotesto supremo Magistrato, dicendo Svetonio (*g*), che *Dictaturam magna vi offerente Populo, genu nixus, deiecta ab humeris toga, nudo pectore deprecatus est*, è Dione (*h*) per tal moderazione lo lauda in estremo dicendo. *Rectè, & prudenter invidiam nominis publicè odiosi declinavit vitavitque*.

Prese dunque, e volontieri ricevette Ottaviano l'amministrazione della Repubblica *Principis nomine*, perchè egli era famigliarissimo, ed usato nella Repubblica anche libera, e costituita in una piena, e indipendente libertà; imperciocche cotesto nome, come lo spiega il Beclero (*i*) altro non significava, che l'eminenza, e l'eccellenza delle virtù,

(a) *Tacit. Annal. lib. 1. in princ.*

(b) *Dio Cassius Hist. lib. 53. pag. mihi 583.*

(c) *Joann. Henric. Bæcleri in Tacit. Primor. & Histor. Comment lib. 9. pag. mihi 255.*

(d) *Sveton. in Jul. Cæsar. cap. 76.*

(e) *Dio Cas. cap. 44.*

(f) *Cicero Philipp 1. cap. 1. & 2.*

(g) *Svetonius in August. cap. 52.*

(h) *Dio. cap. 54.*

(i) *Bæclerus annot. Tacit. lib. 9. pag. mihi 279.*

de' meriti, della nobiltà, dignità, e delle ricchezze, per modo, che *Princeps sui Ordinis, suæ Civitatis, Reipublicæ diceretur, qui illis nominibus antestaret. Præsertim autem Princeps Senatus dicebatur. Hic cæteros omnes, etiam extraordinarios Magistratus, anteibat dignitate, non potestate aliqua idque per Arcanum Aristocraticæ auctoritatis*, e questa è anche la sentenza di Zonara (*a*). Con cotesto esempio Augusto quasi per decoro dell'ordine degli ottimati, altre volte volle dirsi assolutamente *Princeps*, come nel suddetto luogo di Tacito, e altre volte secondo la testimonianza di Dione (*b*) *Princeps Senatus dictus est, sicut, cum libertas, & Republica prorsus adhuc valeret, usu receptum erat*. Scrive perciò l'eruditissimo Gravina (*c*), che *Principis autem nomen adeo procul erat à Rege, ut florente Republica tribueretur ei, qui præcelleret inter Senatores, quique totius veluti Senatus Caput, Princeps Senatus à Censore appellabatur. Quo exemplo, & Imperator Princeps nuncupabatur, tanquam in Urbe Primus*, e Dione (*d*) dice, che Tiberio era solito chiamarsi *Dominum se servorum*, che aveva, *Imperatorem Militum, cæterorum Principem esse*, cioè capo de' Cittadini, come spiega Gravina, e Beclero (*e*) riferisce con l'autorità di Siffilino, che assunto Pertinace all'Imperio. *Accepit, & alias appellationes convenientes, & unam præsertim popularitatis usurpandæ causa, nam Princeps Senatus more prisco cognominatus est......*

(a) Zonara tom. 2. Annal. pag. mihi 29.
(b) Dio dict. cap. 53.
(c) Gravin. lib. de Rom. Imper. § 4.
(d) Dio cap. 57. pag. mihi 696.
(e) Becler. dict. lib. 9. pag. 280.

Da tutto ciò dunque apparisce, che Augusto assumendo il governo della Repubblica, *non Regno neque dictatura sed sub nomine Principis*, volle costituirla non in forma di Regno assoluto, e Monarchico, ma di Principato, il quale, come prova il Grozio *in Battavia antiqua cap. 1.* egli era *eminens unius auctoritas aliorum potestate, & legibus definita*, e adduce alcuni luoghi di Tacito, e particolarmente nel lib. 2. A. 57. 6. ove Pisone *Principis* Romani, *non Parthi* Regis *filio eas epulas dari*, e Svetonio (*f*) descrivendo Caligula dice: *Hactenus quasi de Principe, reliqua ut de monstro narranda sunt*, e fra le altre cose, che come tale operò, v'aggiugne questa, che *nec multum abfuit, quin statim Diadema sumeret, speciemque Principatus in Regni formam converteret*, e in cotesto senso vien preso ciò, che disse Plinio nel suo Panegirico *à Trajano Sedem obtinet Principis, ne sit Domino locus*, dove ei prende quel *Dominum* per Rè, e Monarca assoluto; Quindi Cujaccio, giusta la somma sua erudizione nella *leg. 2. §. eodem tempore ff. de origine juris* al sentir del dotto Gravina scrisse, che *Regimen Romanæ* Reipublicæ *perrexit lento progressu à vi, & potestate* Regis *ad Populum, à Populo ad Senatum, à Senatu ad unum non Regem, sed Principem, quasi in* Re*publica, & Senatu Primum, qui nec Populi sibi, nec Senatus jus omne vindicaret, sed cum eo partiretur. Quamobrem Imperator erat in potestate* Reipublicæ, R*espublica verò sub administratione Senatus, & Imperatorum; cum Reipublicæ Senatus, Consilium Imperator opem, & arma præberent*. Quindi è, che come riferisce Erodiano (*g*) Massimo Pupieno, e non Antonino, come per errore dice il Gravina, nell'Orazione, che fece all'Esercito dopo trucidato Massimino Tiranno vicino ad Aquilea fece saper' alle Legioni, che: *Neque enim unius tantum hominis peculiaris possessio Principatus est, sed communis antiquitus totius Romani Populi; siquidem in illa Urbe sita est Imperii fortuna, nobis autem dispensatio tantum, atque administratio Principatus una nobiscum demandata est.*

(f) Svet in Vita Caligul. 22.

(g) Grav. de Imper Roman. §. 3.

Egli

Egli è peraltro vero, che trasse Augusto a se tutte le supreme Magistrature della Repubblica, e che le amministrò finch'egli visse, perchè come attesta Tacito (*a*) fu Console molte volte, per modo che co'suoi Consolati, che giunsero fino al numero di tredici: *Valerium Corvinum, & C. Marium æquaverat*, benche il primo fosse stato Console sei volte e il secondo posseduto avesse sette volte cotesta eccelsa dignità. In lui si vide *continuata per septem, & triginta annos Tribunitia potestas, nomen Imperatoris semel atque vicies partum, aliaque honorum multiplicata aut nova*. Ma sarà verissimo ancora il dire, che tutte *queste dignità* non fecero Augusto Tiranno; Imperciocche, vinto, e morto Marcantonio pose in consulta se lasciar dovesse intieramente il governodella Repubblica, oppure ritenerlo, e ancorche al riferir di Dione (*b*) egli s'appigliasse non al parere di Agrippa, ma di Mecenate ch'esortollo a non dimetterlo, come cosa più salutevole alla Repubblica stessa; la prima risoluzione però fu quello di lasciar le cose nello stato, in cui si ritrovavano nel tempo della libertà; Deposto dunque il nome di Triunviro odioso, ebbe il Consolato, la Tribunizia, podestà, e il titolo d'Imperadore. Tutti questi Maestrati peraltro compatibili, anzi proprj erano d'una Repubblica libera; perchè il Consolato al parer del Beclero (*c*) *in Senatu eminet veluti fastigium quoddam auctoritatis Aristocraticæ, Consulis nomen legitimum est, civile est, patrium est, & quod magis ad rem facit, Consulis nomen ita excludit Regnum, ut tamem non parum retineat de Regia potestate*; Quindi è, che se *Regio more* facea Ottaviano qualche cosa, nol faceva come Rè, *cujus arbitrium pro lege est*, ma come Console a cui permetteva la legge l'arbitrio di farlo; anzi nel possesso di questa suprema dignità, fu egli così moderato, che ad effetto, che per la di lei continuazione in un solo, non paresse, che restasse a tutti gli altri preclusa la via di conseguirlo, *exegit etiam* (come attesta Svetonio (*d*)), *ut quoties Consulatus sibi daretur, binos pro singulis collegas haberet, nec obtinuit, reclamantibus conctis, satis Majestatem ejus imminui, quod honorem eum non solus, sed cum altero gereret.*

Rispetto poi alla Tribunizia podestà, questa ottenne Augusto in vita, e l'ebbe con maggior' autorità di quella che giammai l'avesse alcun' altro Cittadino Romano, come l'osserva egregiamente bene Dione (*e*), e vedasi anche l'eruditissimo Panvinio nel suo Commentario de' fasti. Ella però nulla avea del Monarchico, nè del Regio, ma era un Magistrato veramente popolare, e del tutto democratico; risguardava puramente la difesa della Plebe, e l'osservanza delle leggi, benche fosse cotesta dignità sacrosanta inviolabile, e superiore alle altre per l'autorità del Popolo, che tutta risiedeva nel Tribuno della Plebe, onde disse Beclero (*f*), che la Tribunizia podestà conferita fu ad Ottaviano Cesare, *ut sacrosancti & inviolabiles deinceps essent Principes*, perchè questo Magistrato *solus credebatur sanctitatem, inviolatique jus Imperii habere, atque si rem paulo curiosius speculemur, apparebit, venerabilius apud animos multitudinis fuisse nomen Tribunitiæ potestatis, quàm incomparabile Augusti vocabulum, eam illius religionem mos Patrius, & consuetudo Reipublicæ ultrò ingenuerat: hujus novitium splendorem vix dum animi hominum capiebant*. E io m'immagino, che il Beclero prendesse quest' Enfasi di frase per esaltar la Tribunizia podestà dallo scrivere di Tacito (g), il quale dice: *Id summi fastigii vocabulum reperisse Augustum, nè Regis, aut Dictatoris nomen assumeret, & tamen appellatione ali-*

(a) *Tacit. lib. 1. Annal.*

(b) *Dio Cassius lib. 52.*

(c) *Bæclerus in Tacit lib. 2. Annot. polit. §. 2. pag. 45.*

(d) *Svetonius in August. cap. 37.*

(e) *Dione lib. 51. pag. mihi 523. & lib. 53. pag. 582. & in finem. Honuphrius Panvinius Comment. in lib 2. Fastor. ad annum 731. 732.*

(f) *Bæclerus in Tacit. lib. 2. Annot. polit. §. 3. pag. 48.*

(g) *Tacit. annal. lib. 3.*

(a) *Gravina de Imper. Rom. §. 7.8.*

qua cætera Imperia præmineret. Ed il Gravina (*a*) dopo d'aver riferito il mistero, per cui li Cesari faceansi conferire il sommo Pontificato soggiugne: *Postquam autem Imperatores præsidio sibi adjunxerunt auctoritatem Divinam, suam in custodiam vim etiam adhibuerunt popularem assunta potestate Tribunitia, in qua Populus vires omnes suas, ac talem immunitatem collocaverat, ut qui Tribunum verbo, aut re violasset, is tanquam sacrilegus, ac devota Diis Victima impune interficeretur: proptereaque Tribunitia potestas sacrosancta dicebatur, quia sancitum erat, ut sacer Diisque immolandus esset quisquis Tribunum offendisset. Quoniam autem Tribunus creandus erat e Plebe, Imperator verò in Patriciorum numero censebatur, propterea non Tribunum se constituebat, sed suscipiebat Tribunitiam potestatem, ut relicto munere plebejo, muneris tamen auctoritatem assequeretur, quæ in scriptis impediendis per intercessionem Tribunorum propriam, & in legibus ad Populum ferendis, & in defendendis Civibus versabatur, & præsertim in vitæ, famæque securitate*. Le quali notizie tutte le prese il Gravina da' celebri Commentarj di Panvinio (*b*), eruditissimo sopra quanti scrissero de' fasti Consolari nell'età de' nostri Avi; e finalmente con molti altri onori, e dignità di minor considerazione ebbe Augusto l'autorità d'Imperadore, e l'ebbe al sentir di Dione (*c*) non come era solita darsi a quei Condottieri degli Eserciti Romani, i quali aveano riportata qualche insigne vittoria de' Nemici, e fatta avevano qualche preclara azione, perchè cotesto onore lo ricevette Augusto spesse volte per le sue singolari vittorie, ma in un modo più eminente, *quo summa Imperii demonstraretur, quod Patri quoque ejus Julio, & ejus Filiis fuerat decretum*. Disse perciò Panvinio (*d*): *Cæsar verò Imperatoris nomen non ea ratione tantum assumpsit, qua ii, qui rem bene gesserunt, nominabantur, sed ad summam in Repub. potentiam significandam, pro Dictatoris, vel Regis appellatione usurpavit posteaquam semel ex Republica illud L. Bruti, hoc M. Antonii Consulum legibus sublata sunt*.

(b) *Panvinius Comment. in lib. 2. fastor. ad annum 731. & 732.*

(c) *Dio Cassius lib. 52. in fine*

(d) *Panvinius Comment. in lib. 2. Fastor. ad ann. 727. pag. mihi 190.*

Non pertanto cotal nome d'Imperadore importava alcuna Regia podestà, *sed*, come egregiamente scrisse Gravina (*e*) sulla traccia del Panvinio *militare tantum Imperium, quod vi tamen, & obliquo, atque obscurè perveniebat eo, quo potestas Regia palam, & directò ferebatur*; Disse perciò Dione (*f*), che *horum nominum ratione Exercitus scribendi, pecuniæ conficiendæ, bella suscipiendi, pacem faciendi, peregrinis, atque Urbanis rebus perpetua, & in omnia valente potestate imperandi, atque etiam intra pomerium Æquites, Senatoresque necandi, aliaque omnia, quæ Consulibus, aliisque cum pleno imperio Magistratibus facere licet, agendi jus habent*.

(e) *Gravina de Rom. Imper. §. 5. & 6.*

(f) *Dio lib. 53. pag. mihi 508.*

Ma come giudiciosamente raccoglie il Panvinio (g) da molti luoghi d'esso Dione; cotesta suprema podestà non la si attribuivano i Principi Romani, come Imperadori, ma in vigor di que' Maestrati, che loro venivano conferiti dal Senato, dice perciò, che: *Ut autem non ex Imperio, sed ex legibus eorum potestas esse videretur, omnium Magistratuum nomina, quæ in libera Civitate florebant, præter quam Dictatoris sibi asciverunt; Etenim sæpius ipsi Consules fiunt, vel Consularem accipiunt potestatem; Proconsules verò uti extra pomerium Exercitus educendi fuissent, dicebantur, quibus nominibus potestatem sibi assumpsere, delectus habendi, pecunias cogendi, bella suscipiendi, pacem faciendi, Urbano, & peregrino Exercitui perpetuo, & ubique imperandi*;

(g) *Panvinius Comment. in lib. 2. Fastor. ad ann. 727. pag. mihi 190.*

itaut

itaut etiam intra Pomerium à Senatoribus, & Æquitibus pænas repetere potuerint, ac denique cætera munera, quæ Consules, aliique liberæ Civitatis Magistratus obire poterant, sibi arrogaverint, censuram quoque cæperint... Quumque & Pontificatu maximo, & omnibus Sacerdotiis initiati essent..... Postremò Tribunitia potestas ab eis accepta, quamve qui quondam in libera Civitate floruerunt, adipiscebantur, eis permisit, res, quæ ab aliis factæ fuerant, nisi eas probassent abrogandi, ipsosque ab omni contumelia probibebat, & si verbo, nec dum re violati esse visi fuissent, ut ab eo, à quo injuriam accepissent, impune indicta caussa pænas repetere pro arbitrio possent..... atque in hunc quidem modum Romana R*espublica à Senatu, Populoque Romano ad unius Augusti Cæsaris arbitrium translata; Quando autem Tribunitiam potestatem Augustus cæperit, quando Pontifex Maximus factus sit, & Pater Patriæ appellatus fuerit, bæc enim in titulis ejus continentur post suo loco exponam.*

Da cotesto luogo del Panvinio, in cui si annoverano tutti li Maestrati, che il Senato Romano conferì prima ad Augusto, e poi a tutti li Successori di lui, e in vigor de' quali aveano gl'Imperadori l'amministrazion della Repubblica prese il dotto Gravina il lume per più diffusamente spiegar, e mettere in chiaro la materia, e la quistion nostra, come si raccoglie dal suo eruditissimo Libro *de Romano Imperio* in cui dal §. 3. per molti succeffivi prova, che l'instituzione dell' Imperio non estinse nè sovertì la Repubblica, e non tolse la libertà Romana, e che li Cesari furono eletti non per dominar da Monarchi, nè con impero assoluto, e indipendente, ma per difendere la libertà, e la Repubblica, la quale ebbe di mestieri costituir cotesta straordinaria eccelsa dignità per la vastità del Dominio, che aveva in tutto il Mondo allora conosciuto, e per la moltiplicità degli affari, li quali sorpassavano i limiti dell'ordinaria podestà, nè potean ben regolarsi da essa sola, ma era uopo, che il Senato ajutato fosse da una sola mente, e da un solo potentissimo braccio, che avesse la forza, e l'autorità di tener'una quasi infinita moltitudine di Popoli di tante, e sì diverse Nazioni in dovere, ed ubbidiente alle leggi, e alla Repubblica, e perciò si venne con saggio, e necessario Consiglio all'elezione di un'Imperadore, il quale per poter senza tirannia far tutto ciò, avesse in se l'autorità di que' Magistrati, che soliti erano governar'una Patria libera, e dominatrice di tanti Regni, e Provincie. Gravina prese pure cotesto suo nobilissimo sentimento dal tante volte citato Dione Cassio (*a*), il quale ci conservò la memoria, e la notizia d'un sì bell'arcano ivi: *Ne viderentur Imperatores ex potentia potius quàm legibus habere omnia quæ in populari forma Reipublicæ multum valuerant, Senatu Populoque volentibus ea cum ipsis nominibus* (cioè Magistrati Romani) *in se recipiunt excepta dictatura*, odiosa per l'abuso, che ne fece Giulio Cesare, e arrogata per legge dal Senato, e da' Consoli dopo la morte di lui, anzi di lì appoco soggiugne il medesimo Dione, *bæc igitur singula* (cioè Magistrature) *quum legibus fuerint stabilita in ea Reipublicæ institutione; qua penes Populum erat summa rerum, Imperatores cum ipsis nominibus sibi sumunt, ut nibil sibi à subditis non datum, habere videantur,.....ad hunc itaque modum ratione eorum nominum, quæ in populari Civitatis Statu usurpantur, omnem totius Reipublicæ potestatem accipiunt*, e un'altra versione: *Itaque his popularibus nominibus omne induunt Reipublicæ robur.*

(a) *Dio Cassius lib. 53. pag. 750.*

X 2 Quindi

Quindi è, che molte cose, che gli Storici attribuiscono agl'Imperadori senza far menzione de' Maestrati, che ricevevano, tutte debbono ascriversi alla podestà de' Magistrati medesimi, e non ad alcuna Regia autorità dell'Imperadore, come lo mostrano non solamente le parole di Dione, ma d'altri monumenti dell'antichità, *præcipue*, come soggiugne il Gravina (*a*): *Illud Anciranum, quo res ab Augusto gestæ, atquæ à se ipso in breviarium redactæ continentur, præcipue cap. 2. cujus hæc supersunt.*

(a) *Gravina de Rom. Imper. §. 5.*

Patriciorum numerum auxi Consul V., jussu Populi, & Senatus, Senatum ter legi, & in Consulatu VI. censum Pop. Rom. Collega M. Agrippa egi. En hæc omnia quorum ad exemplum, & alia licet conjicere non Imperatoriæ potestati, sed Consulatibus, & potestati Censoriæ à Populo, & Senatu impetratæ tribuuntur.

Non s'introdusse dunque Augusto come brontola il Romano Istorico nell'Imperio, nè governò la Repubblica per tirannia; ma con l'autorità di que' Maestrati, ch'erano proprj d'uno Stato veramente libero, e che creati furono in Roma, allor ch'ella godeva una perfetta libertà; la quale non tolse giammai Ottaviano al Popolo, nè al Senato; come l'attesta Dione (*b*) in molti luoghi, e particolarmente laddove dice, che ricevette Augusto la Tribunizia podestà, non per adulazione, ma come da coloro, che lo volevano veramente onorare, perchè in tutte le cose egli trattavasi da Popoli liberi: *Ac mihi sane hæc ei tunc non adulantes, sed vere tribuisse Romani videntur. Nimirum in omni re cum ipsis tamquam liberis hominibus agebat*; E più chiaramente nell'Orazione funebre fatta da Tiberio in Senato in onore d'Augusto, dove, rammentando tutti li beneficj fatti da Cesare alla Repubblica, gli dice (*c*); Per queste cose adunque, e perchè egli avendo misto il Principato collo stato populare, servò la libertà alli Romani, diede ornamento, e sicurezza alla Città, intanto, che veggendosi eglino liberi, e dalla temerità populare, e dalle violenze tiranniche, e universalmente in una libertà moderata, e dominazion sicura, perchè retti senza servitù, e governati per Popolo senza sedizione, lo desideravano grandissimamente, e le parole di Tiberio riferite da Dione sono le seguenti; *Luctum quoque id auxit, quod unius Principatus populari Imperio ita temperaverat, ut & libertatem Romanis suam servaverit, & ornatum securitatemque addiderit, ut absque Populi contumacia, absque Tyrannorum superbia, in modesta libertate, & sub unius inoxia potestate in* Regno *sine servitute, & in populari Reipublicæ statu sine seditionibus vixerit.*

(b) *Dio. lib. 53. in fine.*

(c) *Dio Cassius lib. 56. prope finem.*

Ma quel che maggiormente convince l'Avversario, e che via più conferma il sistema del Grozio si è, che tutti quanti li riferiti Maestrati furono conferiti ad Augusto dal Popolo, e Senato Romano, il quale molte volte obbligollo a ritenerli, quando volea dimetterli, e a governar la Repubblica come Console, e Imperadore, allorche restituir la volea allo stato primiero; anzi violentato, dirò così, dal Senato a continuar nella pubblica amministrazione, non patì, che tutta fosse a lui appoggiata, ma la divise collo stesso Senato, a cui fra le altre Provincie lasciò l'Italia Capo, e Sede dell'Imperio. Tutte queste verità l'abbiamo dagli antichi Scrittori dell'Istoria Romana, ed Augusta, e particolarmente da Dione Cassio (*d*), il quale dice, che vinto, e morto Marcantonio, li Romani conferirono molte dignità a Cesare per decreto: imperocche gli concessero, che trionfasse di Cleopatra ... e che avesse in vita la podestà de' Tribuni

(d) *Dio lib. 51. ubi supra.*

buni, e che poteſſe ſoccorrere coloro, che imploraſſero il ſuo ajuto dentro de' muri, e fuori, inſino all'ottava parte di mezzo ſtadio, la qual coſa non fu mai più lecita ad altri Tribuni della Plebe, ed eſſendo egli deſignato Conſole la quinta volta con Seſto Apulejo confirmarono con giuramento, tutto quello, che da lui fu fatto nel principio del meſe di Gennajo; *Hoc & ſuperiori tempore permulta* (parole di Dione) *Romæ in honorem Cæſaris .... ſunt facta Decreta, nam ei de Cleopatra triumphus conceſſus eſt, ... ut Cæſar per omnem vitam* Tribunitiam *poteſtatem haberet, eique, qui ipſum imploraſſent intra pomerium, ac extra uſque ad D. paſſus, auxilium ferre poſſet, quod nemini quidem Tribuno Plebis licebat .... Cæſare V. ſex Apuleio Coſ. juramento omnia ejus acta confirmata ſunt ipſis Kalendis Januariis.*

E fu in queſto Conſolato, che, al riferir dello ſteſſo Dione (*a*) accettò Auguſto il nome d'Imperadore, decretatogli dal Senato con quella ſuprema podeſtà, che vedemmo poco fa, e lo conferma Panvinio colle ſeguenti parole: *Refert* Dio, *qui etiam addit hoc ipſa anno Cæſarem Imperatoris prænomine à Senatu donatum fuiſſe quo maxima auctoritas ei præmiſſa eſt.* Siccome fu anche in quello, ch' egli amminiſtrò col ſuo favorito Agrippa, che lo coſtituirono i Romani Principe del Senato (*b*), e finalmente nel VII. ſuo Conſolato venne dirò così obbligato dalli Romani tutti a continuar nell' amminiſtrazione, e reggimento della Repubblica, allorche ſi era determinato rinunciarlo, e viver' a ſe. Come la coſa avveniſſe, la deſcrive largamente Dione, e in ſuccinto il Panvinio (*c*), dice dunque il primo, che acquiſtatoſi Auguſto per le ſue preclare azioni, e inſigni beneficj fatti alla Repubblica l'amore univerſale di tutta Roma, volle anche moſtrare la magnanimità del ſuo animo grande, quindi ragunato abbella poſta il Senato vi fece un' elegantiſſima Orazione nella quale narra Dione, che Auguſto riferì ad uno per uno li beni, e fortune da lui recate alla Patria; la felicità, e ſicurezza, in cui ſi ritrovavano le coſe ſue, e l'arbitrio ch' egli aveva di poter dominar la Repubblica da Signore diſpotico, e da aſſoluto Monarca; E per ultimo conchiude, che Ceſare, affine di far conoſcere a ognuno ch' egli ricevette il governo non per libidine d'imperio, ma per aſſicurar la ſalute pubblica, e diſſipar gli abuſi, e diſordini introdotti per le guerre civili, dichiarò, che mentre per opera ſua ritrovavaſi allora tutto in calma, ed in tranquilità, era determinato in vece di comandar come Sovrano, voler viverſene da privato Cittadino, che perciò rivolto a' Padri, così favellò loro: *Summis precibus à vobis omnibus contendo, ut meum hoc propoſitum ſtudioſe approbetis; ac vobiſcum reputantes, quæ & bello, & pace à me pro veſtra ſalute acta ſint, pro iſtis omnibus eam mihi gratiam referatis, ut reliquam ætatis partem me per quietem traducere ſinatis intelligiatiſque, me ſcire non tantum imperare, ſed etiam Imperiis aliorum obtemperare; omniaque quæ aliis mandavi, pati, ut mihi viciſſim injungantur.*

(a) *Dio lib. 52. in fine.*

(b) *Dio lib. 53. in princ.*

(c) *Dio lib. 53. Panvinius Comment. in lib 2. faſtor. ad ann. 727. pag. mihi 288.*

Reſtarono li Padri ſorpreſi, e attoniti per una tal riſoluzione, molti perchè non credevano alle ſue parole, altri perchè maggiori mali prevedevano doverne alla Patria ſucceder dal governo populare, e alcuni perchè temevano d'offender Auguſto ſe aſconſentivano al ſuo diſcorſo, onde tutti li Senatori *frequenter etiam dicenti adhuc, occlamaſſent, ubi peroravit, multis omnes eum verbis precati ſunt, ut ſolus Imperii ſummam gereret, multiſque, quibus id ei perſuaderent, adductis argumentis, tandem eo cumpulerunt, ut Principatum ſolus obtineret.*

Con

Con quest'atto di singolarissima generosità, o come giudica Dione con un'arte veramente finissima ottenne, che *ei à Senatu, Populoque confirmaretur* l'Imperio nell'atto stesso, che meditava lasciarlo. Siccome gli Uomini d'elevato ingegno, e avvezzi al maneggiar'affari di Stato interpetrano volontieri l'azioni de' Grandi sinistramente, e attribuiscono spesse volte a simulazione, ciò che puole essere generosità d'animo, e disinganno delle cose di quaggiù, così Dion Cassio soggetto Consolare, e dell'ordine Senatorio ascrive tutta l'azion d'Augusto ad un tratto di raffinata politica; non puo negarsi però, che non usasse cotesto Cesare una moderazion'esemplarissima, e che nello stesso tempo non lasciasse al Senato la sua autorità, perchè non volle amministrar solo, ma con esso lui la Repubblica, e dividerne il governo delle Provincie, neppur volle assumere l'Imperial podestà in vita, ma per anni dieci, e di tal risoluzione ne adduce il citato Autore la ragione ne' seguenti termini; *Cæsar quo longius Romanos à suspicione Regiæ potestatis sibi propositæ abduceret Imperium in suas Provincias decennale suscepit, hoc etiam jactanter addito, quo breviori spatio eas pacare posset, eo citius se Imperio destiturum*.

Ma perchè a tutti piaceva il governo d'Augusto, e perchè le cose della Repubblica sotto la sua amministrazione procedevan sempre di ben' in meglio così. *Ei cum primum decennium exivisset, aliud quinquennium, atque eo circunacto rursum aliud quinquennium, post decennium, ac eo finito aliud iterum Decretum est, ita ut continuatis decenniis, per totam vitam Imperium obtinuerit*.

Dalle cose largamente, e forse più della bisogna provate finquì apparisce con gran chiarezza, che Augusto non *s'intruse per tirannia* nell' Imperio, come asserì l'Avversario; ma che vi pervenne legittimamente, perchè sublimato a sì eccelsa dignità dal Senato, e Popolo Romano. Perciò Panvinio meglio informato dell'antichità, e più versato nella ragion delle Genti, che l'Autor Romano, scritto lasciò. *Hæc autem, quæ hactenus de modo, quo Augustus Imperium sibi uni ex S.C. legitimum comparavit ex Dione exposui*. E Beclero (*a*) benche condanni in Augusto la guerra, che di propria autorità ei fece agli Uccisori di suo Padre, le guerre civili, che a tal fine fomentò, e il Triunvirato, che con Lepido, e Marcantonio instituì, ingiungendo poi all'atto della sua esaltazione al governo, e maneggio della Repubblica come Imperadore; perchè decretatogli dal Senato francamente asserisce, che: *Ita jus videtur postea nactus esse, præsertim inde à septimo Consulatu, ex quo tempore publico consensu, Decretoque S. P. Q. à decennio in decennium Imperium ipsi confirmatum est... postea itidem eos, quos successioni destinaverat auctoritate publica Senatus, Populique ad honores principales subvexit .... accessitque ergo sufficiens consensus Populi, & pactum, adeoque non possessio tantum penes Augustum fuit, sed jus mox esse cæpit*.

Panvinius loco laudato pag. 289.

(a) *Bæclerus in Tacitum lib.* 9. *annot. polit.* §. 2. *pag. mihi* 327.

E cotesto Imperio fondato la prima volta dal Senato, e Popolo Rono, nella Persona d'Augusto, dal medesimo Senato, e Popolo, che ne rimase Padrone, lo ricevettero poi, e riconobbero tutti li Successori di lui, come ben tosto lo vedremo; Anzi egli dichiarossi più volte per la chiara testimonianza di Dione, che lo amministrava in nome, e per autorità confertagli dallo stesso Senato, onde non fece mai cosa di suo proprio arbitrio, ma per lo più proponeva gli affari anche importanti al

Senato

Senato affinchè questo li risolvesse; pregava tutti a dire con piena libertà il loro parere; e volontieri correggeva quelle deliberazioni, che non piacevano a' più saggi; e volea, che li suoi Collega nel Consolato, più degli altri liberamente spiegassero i loro sensi, e gli contradicessero se così lo giudicavano espediente al ben pubblico; tanto ci attesta Dione (*a*) in quelle parole: *Enim vero non omnia proprio consilio Augustus egit. Sed multa publicè deliberanda proposuit, ut si quis aliis displiceret, id corrigere posset: Omnes vero adhortatus est, ut suum sibi consilium aperirent, si quid rectius invenirent, libertatem omnem eis concedens: Eorumque motus sententiis quædam retractavit, præsertim vero à Consulibus, aut si ipse Consulatum ageret, à Collega suo hoc contendit.*

(a) *Dio lib. 53. pag. 511.*

Fu così alieno questo primo Imperadore dal torre alla Repubblica la libertà, e al Senato la giurisdizione, che al riferir dello stesso Dione (*b*): *Dominus salutatus non modo probibuit; ne quis ipsum hoc nomine compellaret, sed summopere id cavit.*

(b) *Dio lib. 55. pag. 556.*

Desiderò Augusto, che i di lui Nipoti, e Figliuolo addottivo fossero ammessi anche avanti l'età prescritta dalle leggi alle dignità della Repubblica; ma non pertanto volle da se promoverli, e perchè riconosceva cotesta podestà nel Senato, da lui impetrò la derogazion' alle leggi, e fece, che da lui si eleggessero a' Maestrati, e alle desiderate dignità; onde Claudio Marcello figliuolo della sorella d'Augusto ancor giovanetto fu dal Senato assunto al Pontificato, e alla dignità di Edile, e abilitato a poter'aspirare al Consolato dieci anni avanti il tempo; Tiberio, e Druso figliuoli di Livia sua Moglie vennero onorati col titolo d'Imperadori, e Tiberio fu ammesso a chieder le Magistrature avanti il quinquennio, e fatto compagno di Cesare nella Tribunizia podestà per certo limitato tempo. E questo finito *Tiberio Tribunitiam potestatem à Patribus rursum postulavit*, così Tacito (*c*), il quale dice ancora, che Cajo, e Lucio, suoi nepoti, e figliuoli d'Agrippa: *nec dum posita puerili prætexta Principes juventutis appellari; destinare Consules specie recusantis flagrantissime cupiverat*, e Dione (*d*): *Hæc absenti Cæsari decreta postquam in Urbem advenit, alia pro salute, & redditu ejus acta: ac pratera Decretum, ut Marcellus inter Prætorios in Senatu esset, decennioque maturius, quam leges postulant, Consulatum peteret, Tiberioque permissum, ut singulos Magistratus quinquennio ante, quam constitutum fuit adire posset, statimque alteri quæsturam, alteri ædilitas data est.* E nel Consolato di Cajo Senzio riferisce lo stesso Autore, che per Decreto del Senato *Tiberio Prætorios honores dedit, Drusoque concessit, ut quinquennio maturiùs, quam consuetudo Reipublicæ ferret, Magistratus posset petere*, il qual Druso poi (*e*) *Tiberii præturam ex Senatus consulto ad finem usque gessit.* E Zonara (*f*) dice, che Cajo, e Lucio: *Principes juventutis publico Decreto appellati, Consulesque designati sunt*, come lo attesta Beclero, il quale (*g*) sulla traccia de' citati Autori lasciò scrittto: *Licet enim per leges immatura adbuc esset tantis honoribus capiendis ætas admodum adolescentis, Senatus tamen in honorem Augusti, quem & ipsum legibus solverat, Marcello, & Tiberio gratiam fecerat legis annariæ, insuperque decreverat, ut Marcellus decennio maturius, quàm legibus constitutum erat, Consulatum posset indipisci memorante Dione.*

(c) *Tacit. Ann. lib. pr.*

(d) *Dion lib. 53. pag. 516 & 527.*

(e) *Dio lib. 54. pag. 34.*

(f) *Zonar. tom. 3. pag. 166. 167. mihi.*

(g) *Bæclerus ad Tacit. lib. 3. pag. 77. & annot. polit. pag. 83.*

Se dunque ebbe Augusto l'Imperio dal Senato, e con l'Imperio tutte

le maggiori, e più sublimi dignità, e Maestrati della Repubblica, sarà falso il dire, che *vi s'intruse per tirannia*. E se non da lui, ma dallo stesso Senato ottennero, Marcello, Lucio, Cajo, Tiberio, e Druso tutti gli onori, e cariche orora riferite, dovrà dirsi anche falsissima la seconda proposizione dell' Autor Romano, cioè, che *gli altri* vi pervenissero *per successione, o per acclamazione degli Eserciti* in *tempo, che n'erano Generalissimi*; Tiberio figliuolo addottivo, erede, e immediato successore di Augusto, ebbe avanti la morte del Padre la Prefettura, gli onori d'Imperadore, la Tribunizia podestà dal Senato, e come estinto Augusto non avrà avuto anche dal Senato, e dal Popolo Romano l'Imperio? egli fu lasciato, non c'è dubbio erede da Cesare, ma non pertanto pel testamento di Cesare ottenne l'Imperio; di quanto io dico ne adduco in testimonio lo stesso Augusto, il quale *tum vero... valetudine recuperata, testamentum, quod fecerat in Senatum intulit, voluitque recitare, ostendens hominibus, neminem se sui Principatus Successorem constituisse*; così Dione (*a*), il quale afferma, che tanto piacque a' Romani una sì degna azione, e il rispetto grande, che mostrò in cotal' occasione alla Repubblica, che *ea propter Senatus Augusto hos honores decrevit, ut Tribunus Plebis perpetuo esset, ut quoties Senatus haberetur, etiamsi Consulatum non gereret, de quibuscumque rebus referre posset, ut Proconsulare Imperium semper haberet, neque id, in Urbem intrans, deponeret, aut renovando opus esset, ut major ipsi in Provinciis, quàm Præfectis earum semper esset potestas*.

(a) *Dio lib. 53. pag. 517.*

Questo testamento fu fatto da Cesare vivente tuttavia Marcello suo Genero, e Figliuolo di sua Sorella, maravigliandosi tutta Roma, che lasciato non l'avesse anche per quanto in lui stava successore del Principato, ma nol fece cotesto magnanimo Cesare, perchè ben sapea, che non aveva l'autorità per farlo, e per la stessa ragione neppur farlo volle in quello, in cui lasciò erede Livia sua Moglie, e Tiberio suo figliuolo addottivo; tutta la sostanza di cotal testamento la recano Dione, e Tacito (*b*), e ci riferiscono minutamente tutte le di lui più minute circostanze, ma della successione dell' Imperio neppur' un motto ne fanno, e solamente apparisce dal racconto loro, che dispose Augusto delle cose sue, e delle sue private sostanze, e non più. Anzi da quanto Dione lasciò scritto si deduce, che Augusto anche nel disporre della sua particolar' eredità riconobbe l'autorità del Senato, imperciocche bramando egli lasciar' a Livia sua Moglie più di quello, che permettevan le leggi, ne chiedea la permissione al Senato; e le parole di Dione sono le seguenti: *In testamento..... ex besse Tiberius, ex triente Livia hæres instituebantur. Nam Augustus ut suorum quoque bonorum aliqua pars ad Liviam pervenire posset, à Senatu petierat, ut tantum etiam præter legum præscripta legare posset. Bona autem, & pecuniam, multa multis non necariis modo suis, sed nihil ad se pertinentibus etiam, neque Senatoribus tantum, Æquitibusque, sed Regibus etiam legavit*, e Tacito più compendiosamente narra, che il testamento recato in Senato per le Vergini Vestali. *Tiberium, & Liviam hæredes habuit; Livia in familiam Juliam: nomenque Augustæ adsumebatur. In spem secundam Nepotes, Pronepotesque. Tertio gradu* Primores *Civitatis scripserat*. Svetonio (*c*) pure descrive il testamento d'Augusto, e dalle sue parole chiaramente si raccoglie, che non dispose che della sua eredità.

(b) *Dio lib. 56. pag. 590. Tacit. ann. lib. pr.*

(c) *Sveton. in August. cap. 101.*

Se

Se dunque Augusto primo Imperadore, e Fondator dell'Imperio, di questo non dispose a favor di Tiberio suo figliuolo addottivo, nè lasciollo a lui per successione, benche lo facesse suo universal'erede, come vorrà poi dir' il Romano Istorico, che gli altri vi *pervenissero per successione*; Succedette non v'ha dubbio alcuno Tiberio ad Augusto, ma non come figliuolo, nè come erede, ma per decreto, e disposizione del Senato, e Popolo Romano, il quale come di sopra riflettemmo coll'autorità di Dione, e di Tacito, non potendo vivere più in una piena, e perfetta libertà per le civili discordie, che tanto afflissero la Repubblica, dovea per necessità essere governato da una sola mente, e da un solo Capo, ch' avesse in se l'autorità de' supremi Maestrati, e la podestà Tribunizia, e Consolare; e chi dunque potea eleggersi senza tumulto, e contrasto se non Tiberio figliuolo, ed erede d'Augusto? E chi più di lui avrebbe potuto conservar' il Dominio, e la maestà della Repubblica tanto in Italia, quanto fuori nelle Provincie, e appresso le Nazioni Confederate, e li Rè amici del Popolo Romano? Niuno certamente, che non fosse della famiglia d'Augusto. Il pensiero non è mio, ma del Beclero (*a*), il quale la discorre così. *Jam verò extrà omne dubium ponendum est. Solius Domus Augustæ veneratione, ob merita Augusti, ita imbutos fuisse Civitatis animos, ut lubentius ex ea Domo admissuri essent Principem quemquamvis alium, sed quid de Civitate loquor? Provinciæ certè, Sociique, & Amici; sicut venerationem Augusti, & Augustæ Domus jam penitus, & veluti fatali obsequio induerant, ita facile ab imposito jugo resiliissent, amicitiamque exuissent, si Imperium statim ad alios extra Domum Augusti recidere animadvertissent. Unde prævideri satis potuit non modum memoriam Augusti, nomenque Cæsaris in ludibria versum iri, si extra Domum Augusti Successor quæreretur, sed toti simul Imperio periculosum fore, si contentionibus de Principatu, & multorum cupiditatibus occasio apperiretur.*

(a) *Bæcler. in Tacit. lib. 3. annot. polit. §. 1. pag. 92.*

Ed in fatti subito morto Augusto, Sesto Pompeo, e Sesto Apulejo Consoli, come l'attesta Tacito (*b*), furono i primi, che *in verba Tiberii Cæsaris juravere*, e poi dopo loro il Prefetto del Pretorio, quello dell' Annona, indi il Senato, li Soldati, e il Popolo; contuttociò perchè non gli era stato peranco solennemente decretato l'Imperio dal Senato, e perchè si mostrava anche irresoluto d'accettarlo, non volle far cosa alcuna come Imperadore, ma *cuncta per Consules incipiebat tanquam vetere Republica*; così lo stesso Tacito, il quale dice ancora, che dovendo egli ragunar' il Senato per trattar degli onori da farsi al Cadavere del morto Augusto, nel Decreto, che perciò fece non usò altro titolo, che quello *Tribunitiæ potestatis* già datagli dal Senato; ove dopo terminate le pompe funebri d'Augusto, cominciò a trattarsi del governo della Repubblica; Tutti li Senatori cominciarono a pregar Tiberio, ch' egli volesse assumerlo tutto in se, ma che o diceffe davvero, o fingesse, come credono Dione, Svetonio, e Tacito di non voler l'Imperio per scoprir l'animo de' Principali Cittadini, e anco perchè temeva, che Germanico, il quale comandava agli Eserciti nol prevenisse, ricusò per buona pezza di riceverlo solo, e solo amministrarlo, chiedendone una sola parte. Li citati Autori riferiscono le ragioni, che Tiberio adduceva per esimersi da tanto peso, o per far credere al Senato, ch' egli volontieri non lo accettava, ancorche lo ambisse, e pur troppo lo volesse; tutti convengono però in confessare, che se non pregato, e ripregato, anzi sforzato lo accettò; Quindi Tacito

(b) *Tacit. ann. lib. prim.*

 affer-

afferma, che *verſæ inde ad Tiberium preces, & ille variè diſſerebat de magnitudine Imperii: ſua modeſtia ſolam Divi Auguſti mentem tantæ molis capacem.... at Patres.... in queſtus lacbrymas: vota effundi ad Deos, ad effigiem Auguſti, ad Genua ipſius manus tendere.... inter quæ Senatu ad infimas obteſtationes procumbente, dixit forte Tiberius ſe ut non toti Reipublicæ parem, ita quæcunque pars ſibi mandaretur, ejus tutelam ſuſcepturum*, ma perchè come gli riſpoſe Aſinio Gallo, *unum eſſe Reipublicæ Corpus, atque unius animo regendum*; così rinforzarono più che mai li Padri le loro ſupplicazioni, perchè ſolo accettaſſe il governo, così *feſſuſque clamore omnium, expoſtulatione ſingulorum flexit paulatim, non ut fateretur ſuſcipi à ſe Imperium, ſed ut negare, & rogari deſineret*, e già avea detto avanti Tacito, che Tiberio, *dabat, & famæ vt vocatus, electuſque potius à Republica videretur, quam per Uxorium ambitum, & ſenili adoptione inrepſiſſe*; lo ſteſſo conferma Dione (*a*), e ſoggiugne, che *diviſo Imperio in tres partes, unam ſibi* (Tiberio) *ſumere volebat aliis relinquebat... Hanc ſententiam, cum vehementer urgeret, nihilominus tamen reliqui contradicebant, ſolique omnia deferebant*... e poco dopo *ſed à Senatu coactus etiam, quia omnibus virtute anteiret, id accepiſſe videretur*. E Svetonio (*b*) mirabilmente bene deſcrive a mio propoſito un tanto avvenimento, dicendo, che *Principatum.... diu tamen recuſavit.... nunc adhortantes Amicos increpans, ut ignaros quanta belva eſſet Imperium, nunc precantem Senatum; & procumbentem ſibi ad genua ambiguis reſponſis, & calida cunctatione ſuſpendens....Tandem quaſi coactus, & quærens miſeram, & oneroſam injungi ſibi ſervitutem recepit Imperium; nec tamen aliter, quam, ut depoſiturum ſe quandoque ſpem faceret; Ipſius verba ſunt hæc. Dum veniam ad id tempus, quo vobis equum poſſit videri, dare vos aliquam ſenectuti meæ requiem*.

(a) *Dio lib. 57. pag. 603.*

(b) *Sveton. in Tiber. cap. 24. 25.*

Anzi lo ſteſſo Svetonio (*c*) ci ſomminiſtra una prova ſplendidiſſima del riconoſcimento, in cui era Tiberio, che tutta la podeſtà di crear li Ceſari foſſe nel Senato, e che in lui riſiedeſſe l'autorità della Repubblica, e dell'Imperio; e le parole di Tiberio riferite dall'Autore ſono le ſeguenti: *Et inde omnes alloquens dixit* (Tiberio) *& nunc, & ſæpe aliàs P. C. bonum, & ſalutarem Principem, quem vos tanta, & tam libera poteſtate inſtruxiſtis, Senatui ſervire debere, & univerſis Civibus, ſæpe, & plerumque etiam ſingulis, neque id dixiſſe me pænitet, & bonos, & æquos, & faventes vos habui Dominos, & adhuc habeo*.

(c) *Svetonius in Tiber. cap. 29.*

Dione (*d*) ci atteſta, che Tiberio era così ben perſuaſo dell'autorità, che aver doveva il Senato, che *ſuo arbitrio nihil, vel per pauca agebat. De rebus etiam minutiſſimis ad Senatum referebat.... neque tamen niſi communicata prius re etiam cum cæteris quicquam ſerium peragebat. Propoſita ſua in medium ſententia, non tantum omnibus contradicere liberum relinquebat, ſed ferebat etiam aliquando contraria ſuæ ſententiæ decreta fieri*. Più di tutti ci fa Svetonio (*e*) fede del riſpetto, e della reverenza ch'ebbe Tiberio al Senato, e dell'attenzione colla quale ei conſervò la Maeſtà, e la podeſtà di lui, e degli altri Maeſtrati, per modo, che non occorreva negozio di molta, o poca importanza, pubblico, o privato, che non lo riferiſſe al Senato. E quel che più importa, egli è, che le coſe ſpettanti unicamente alla guerra, non le riſolveva ſe non co' Senatori, benche a lui ſolo, come Imperadore ne ſpettaſſe per diſpoſizione delle leggi militari la determinazione. Et ecco le parole dell'Autore. *Conſervatis Senatui ac Magiſtratibus, & Maje-*

(d) *Dio lib. 57. pag. 606.*

(e) *Svetonius in Tiberium cap. 30.*

Majestate pristina, & potestate; neque tam parvum quicquam, neque tam magnum publici privatique negotii fuit, de quo non ad P. C. *referreretur; de vectigalibus ac monopoliis, de extruendis reficiendisque operibus, etiam de legendo vel exautorando milite, ac legionum, & auxiliorum descriptione. Denique quibus imperium prorogari, aut extraordinaria bella mandari, quid, & quam formam legem literis rescribi placeret. Præfectum alæ de vi, & rapinis reum causam in Senatu dicere coëgit.* Sgridava, e riprendeva Tiberio li Generali degli Eserciti, che non ragguagliavano con lettere il Sanato di quanto andava succedendo nelle Provincie. E ucciso Agrippa Postumo da un Collonello, il quale diceva, che aveva assassinato cotesto Principe per ordine di Tiberio, negandolo egli disse: *Redditurum eum Senatui rationem*, così Svetonio (*a*), e Tacito (*b*) riferisce, che avvisato Tiberio dal Centurione, che: *Factum esset quod imperasset, neque imperasse se se, & rationem facti reddendam apud Senatum respondit &c.* Bramò Tiberio come Augusto, che fosse Druso suo figliuolo insignito della Tribunizia podestà, ma non si arrogò pertanto l'arbitrio di promoverlo a tanta dignità, e narra Tacito (*c*), che ad immitazion d'Augusto mandò *litteras ad Senatum, queìs Tribunitiam potestatem Druso petebat.*

(a) *Svetonius in Tiberium cap. 22.*

(b) *Tacit. ann. lib. pr.*

(c) *Tacit. ann. lib. 3.*

Prende maggior forza il mio argumento dalla morte di Tiberio, e dall'assunzione di Cajo Calligola all'Imperio. Se a questo fossero pervenuti gli altri per successione, come l'asserì senza provarlo l'Avversario, sarebbe pure una tanta dignità toccata a Druso Nipote di Tiberio, *ex filio*, e non già a quel mostro d'iniquità Figliuolo di Germanico, il quale, non era altro, che Nipote dello stesso Tiberio, *ex fratre*, e benche Tiberio per comandamento di Cesare l'avesse addottato in Figlio, non di manco, e per diritto di Natura, e per l'autorità delle leggi Romane, dovea sempre esser preferito un discendente legittimo, e naturale ad un trasversale, e discendente da un figliuol'addottivo. E pure perchè il Senato, e Popolo Romano venerava in Calligola la memoria di Germanico tanto da lui amato, e reputato, preferì questi a Druso, benche se ne pentisse poi per la pessima riuscita, che fece un'uomo tanto vizioso, e crudele; conferma Svetonio, quanto io dico colle seguenti parole (*d*): *Sic Imperium adeptus* (Cajo Colligola) *P. R., vel (ut ita dicam) hominum genus, voti compotem fecit, exoptatissimus Princeps maximæ parti Provincialium, ac Militum, quod infantem plerique cognoverant, sed & universæ Plebi Urbanæ ob memoriam Germanici Patris, miserationemque prope afflictæ Domus...... Ingressoque Urbem, statim consensu Senatus, & irrumpentis in Curiam Turbæ irrita Tiberii voluntate, qui testamento alterum Nepotem suum prætextatum adhuc cohæredem ei dederat, jus arbitriumque omnium rerum illi permissum est.*

(d) *Svetonius in Caligula cap. 13. 14.*

Doppiamente in questo fatto apparisce l'arbitrio, e l'autorità del Senato, e Popolo Romano; non solo perchè preferì Cajo Calligola a Druso, ma perchè dichiarò nullo anche il testamento di Tiberio; e lo dichiarò nullo a istanza dello stesso Calligola, il quale riconobbe in ciò la podestà del Senato, e dichiarollo anche di niun valore, perchè Tiberio scordato della moderazione di Augusto, che nulla dispose dell'Imperio, sapendo non essere sua eredità, lasciossi rapir da quella natural tenerezza ch' hanno gli uomini anche più saggi verso i loro Descendenti, onde lasciollo a Druso suo Nipote, *ex filio*. Tanto dir volle Svetonio, e dello stesso sentimento fu Dione (*e*), il quale favella così: *Tiberio successit*, Cajus

(e) *Dio lib. 59. in princ. pag. 640.*

Cajus Germanici, & Agrippinæ filius.... Reliquerat ſane Tiberius Nepoti ſuo Tiberio Principatum, ſed Cajus teſtamentum per Macronem in Senatum miſit, idque Conſulum ..... ſententiis irritum declarari fecit, tanquam ab homine mentis impote conditum, qui Imperium puero, cui ne in Curiam eſſet per ætatem aditus legaſſet.... e poco dopo: *Namquum ſatis conperiam Cajus haberet teſtamenti ejus ſententiam, poſſetque id ſuprimere, tamen quia multi erant conſcii, ipſe invidiam eam ſubiturus, maluit Senatus auxilio id evertere, quam occultare, eique culpam imputari.*

Liberata Roma anzi l'Imperio tutto dalle abbominevoli laſcivie, dalle crudeltà, e dalla inſopportabiliſſima tirannide di Calligola, colla violenta meritata morte a lui data da' domeſtici Vfiziali del Palazzo congiurati contro d'eſſo, immediatamente riaſſunſero li Conſoli la ſuprema loro podeſtà; fecero molto ben cuſtodire la Città per evitar li tumulti, ragunarono, come atteſta Svetonio (*a*), il Senato, non nella Curia, perchè ſi chiamava Giulia, ma nel Campidoglio per deliberar dello Stato, e del governo della Repubblica; ſi poſe l'affare in conſulta, e li Senatori ſi diviſero in duoi pareri; *quum alii*, al riferir di Dione (*b*) *Populo ſummam Reipublicæ reſtituendam, alii unum Principem habendum cenſerent; atque hi rurſum, alius alii Principatum defferret: ita re infecta, reliquum diei, & nox tota abſunta*, e lo ſteſſo conferma Svetonio, il quale aggiugne, che *neque conjurati cuiquam Imperium deſtinaverunt. Et Senatus in aſſerenda libertate adeo conſenſit, ut Conſules primo non in Curiam, quia Julia vocabatur, ſed in Capitolium convocarent. Quidem vero ſententiæ loco abolendam Cæſarum memoriam, ac diruenda templa cenſuerunt*, frattanto che eſitante ſtava il Senato, e diviſi erano in varie ſentenze li Senatori; ecco che alcuni Soldati portatiſi a Palazzo per rubbare, appiatato ritrovarono Claudio; lo preſero, lo conduſſero mezzo morto pel timore a' loro Quartieri, e ſalutaronlo Imperadore.

(a) Sveton. in Caligul. cap. 60.
(b) Dio lib. 60. in princ. pag. 664.

Uditoſi ciò da' Conſoli, e dal Senato fecero intender' a Claudio col mezzo de' Tribuni della Plebe, *ne Principatum*, come atteſta Dione, *ſed ſub Populi, Senatuſque, & legum poteſtate eſſet*. Svetonio (*c*) poi narra, che *Conſules cum Senatu, & Cohortibus urbanis forum, Capitoliumque occuparunt, aſſerturi communem libertatem; accituſque, & ipſe* (Claudio) *per Trib. Pleb. in Curiam ad ſuadenda quæ viderentur*, e lo ſteſſo Autore ci atteſta, che Claudio non ricusò già d'ubbidire al Senato, e di riconoſcere la ſua autorità in diſporre dell' Imperio, ma ſi ſcusò di non potervi andare, perchè avviva forza trattenuto da' Soldati; *vi ſe, & neceſſitate teneri reſpondit.*

(c) Sveton in Claud. cap. 10.

Comunque però paſſaſſe l'affare, certa coſa ella è, che Claudio non pervenne all' Imperio per ſucceſſione, ancorche egli pure foſſe annoverato nella Famiglia di Auguſto, ma per legittima elezione del Popolo Romano, e del Senato, il quale reſtando ancora eſitante, e diſcorde nelle opinioni, ſi riſolvette alla fine, pel ben della pace, per non diſguſtar le milizie, che lo deſideravano, e perchè d'altronde conoſceva Claudio per un buon Principe, e di genio mite, e docile, proclamarlo Auguſto, e decretargli l'Imperio: tanto ne dice Dione nelle ſeguenti parole, *ipſi quoque*, cioè li Conſoli, ed il Senato *aſſenſi ſunt, ac Imperium ei detulerunt. Itaque Tiberius Claudius Nero Germanicus, Druſi filius, Liviæ Nepos Imperator factus eſt*, e non venutovi per ſucceſſione; e Svetonio

più

più chiaramente a nostro proposito scritto lasciò. (*a*) *Postero vero die, Senatu seniore in exequendis conatibus per tædium, ac dissensionem diversa censentium, & multitudine, quæ circumstabat, unum Rectorem jam nominatim exposcente, armatos pro concione jurare in nomen suum passus est.*

(a) *Sveton. dict. cap.10.*

E siccome non da altri, che dal Senato, e da' Consoli ricevette Claudio l'Imperio, così riconobbe mai sempre, e in loro venerò l'autorità, e la dignità della Repubblica. Dice perciò Svetonio (*b*) che *neminem exulum nisi ex Senatu auctoritate restituit, ut sibi in Curiam Præfectum Prætorij, Tribunosque militum secum inducere liceret; utque rata essent, quæ Procuratores sui in judicando statuerent, præcario exegit; Jus nundinarum in privata prædia à Consulibus petijt; cognitionibus Magistratuum, ut unus ex Consiliariis, frequenter interfuit, eosdem spectacula edentes surgens, & ipse cum cætera turba voce, ac manu veneratus est. Provincias Achajam, & Macedoniam, quas Tiberius ad curam suam transtulerat Senatui reddidit.* Quasi lo stesso dice Dione (*c*), e vi aggiugne, che *Cum Senatus Cajum ignominia notare vellet eidem Senatusconsulto intercessit*, che val' a dire s'interpose coll' autorità di Tribuno datagli dal Senato, che non si pronunciasse un tal decreto, per altro egli non mancò d'uniformarsi alla volontà del Senato, nell' abbolizion degli ordini, e delle costituzioni fatte da Cajo, e nel far rimovere le di lui Statue da' luoghi pubblici; concludendo perciò Dione, che *hinc Caji nomen non est in numero Imperatorum.* Era Claudio al riferir dello stesso Autore così riconoscente della suprema autorità della Repubblica, che rispettava ne' Consoli: *Quod in Curia quum Consules suis de subselliis alloquendi ipsius causa descenderent, ipse quoque surrexit, obviamque eis venit.* Morto Claudio pel veleno preparatogli ne' fonghi da sua Moglie Agrippina, se l'Imperio fosse stato ereditario, e avesse dovuto darsi per successione, non sarebbe toccato a Nerone, ma bensì a Britannico, come l'afferma Dion Cassio (*d*), e n'adduce la ragione. *Quia erat ejus naturalis, & legitimus filius, quodque valebat viribus corporis, & flore ætatis vigebat*; ma la cosa non fu regolata nè dalle leggi, nè dalla giustizia, ma dalla forza, dall' inganno, e dalla violenza; poiche Agrippina levò con un sì orribil' assassinamento la vita a Claudio, per torre l'Imperio a Britannico, e darlo a Nerone; corrotti perciò li Soldati Pretoriani con la promessa di molto contante acclamarono Nerone Imperadore. *Promisso* dice Tacito (*e*) *donativo* da Soldati Pretoriani *Imperator consalutatur*, e Dione narra, che *Nero tabulis testamenti Claudii de medio sublatis, non solum est Imperium adeptus, sed etiam Britannicum, & sorores ejus interfecit.* Pervenne dunque Nerone all' Imperio per violenza, e tirannia, ma non mica per successione. In mezzo a tanta ingiustizia però, possiam francamente sostenere, che restò illesa la Maestà, il diritto, e l'autorità del Senato, il quale per evitar' il maggior male ben conoscendo al riferir del citato Dione, che *nullum jus profecto plus potest quàm arma*, supplicato di legittimar la sediziosa elezione, che di Nerone fecero le milizie, ci acconsentì, e con solenne Senato Consulto lo dichiarò Imperadore, e gli conferì tutti gli onori, e Magistrati, che erano soliti darsi agli altri Cesari, come l'afferma Tacito (*f*) ivi *sententiam militum secuta Patrum Consulta... Testamentum* (di Claudio) *tamen non recitatum: ne antepositus filio privignus, injuria, & invidia animos vulgi turbaret*, e Svetonio

(b) *Sveton. in Claud. cap. 12.*

(c) *Dio lib. 60. pag. 667.*

(d) *Dio lib. 61. pag. 689. in princ.*

(e) *Tacitus ann. lib. 12. in fine.*

(f) *Tacit. ubi supra.*

(a) *Svetonius in Neronem cap. 8.* tonio. (*a*) *Inde raptim appellatis militibus in Curiam delatus est, discessit, jam vesperi ex immensis, quibus cumulabatur, honoribus; tantum Patris patriæ nomine recusato propter ætatem*, notisi bene, che quella voce *honoribus*, vuol dir quì le dignità, li Magistrati, e li nomi, che solevano darsi dal Senato agl' Imperadori nella loro inaugurazion' all' Imperio, come già lo provammo, e Dione (*b*) conclude: *quæ autem legit* (Nerone) *in Senatu ab eodem Seneca scripta, tantam vim habuerunt, ut decreto Senatus insculperentur in Columna argentea, ac quot annis cum novi Consules Magistratum inirent, legerentur. Quibus rebus omnibus id agebant, ut tanquam ad certum quoddam præscriptum optime regerentur.*

(b) *Dio lib. 61.*

Ecco dunque, che li primi Cesari, che pur'erano del sangue, e della Famiglia d'Augusto, vennero sublimati all' Imperio da lui fondato, non mica per sucessione, o eredità, ma pel consentimento libero, anzi per Decreto, e autotità suprema del Senato, e Popolo Romano. Quindi è, ch' io posso ben francamente asserire, che tutti quanti pervennero poi a sì eccelsa dignità, l'ottennero per elezione, e pieno consentimento del Senato medesimo, e non mai per successione, se non quando vivente tuttavia l'Imperadore, fu alcun di loro per pubblico Decreto dichiarato Cesare, e così Successor presuntivo dell' Imperio. Quanto io quì asserisco son pronto sostenerlo, nè dubito d'esser convinto, perchè ho l'autorità della Storia tutta per me, ed ho per me il testimonio de' più saggi Augusti, e de' più generosi Cittadini Romani. Per proseguir dunque la prova del mio assunto con l'ordine della Cronologia de' Cesari, dirò, che stanchi li Senatori tutti di più sopportar l'immense abbominazioni di Nerone, e inorriditi da tante stragi, incendi, roine, e parricidj operati da cotesta furia d'empietà, lo giudicarono nemico della Patria, lo privarono dell' Imperio, e condannarono a pagar' il fio della sua perversissima vita in un' infame patibolo. Cotal sentenza, che prova ad evidenza l'autorità del Senato sopra gl' Imperadori pose un ferro in mano a Nerone per darsi coll' ajuto d'un certo Epafrodito la morte. Venne egli a sì disperata risoluzione, affine di non vedersi nudo per servirmi della frase di Svetonio (*c*): *Cervicem inseri furcæ, corpus Virgis ad necem cedi*; pena stabilita dalle leggi Romane a chi era dichiarato dalla Patria nemico. Perito un Principe tanto scelerato con una morte altrettanto meritata, quanto luttuosa, fu allora, che *evulgato* quel *Imperii arcano* di Tacito (*d*) *posse Principem alibi, quàm Romæ fieri*, cominciarono le Milizie a proclamar Cesari li loro Capitani Generali; onde, come attesta Dione (*e*), l'Esercito di Germania salutò Imperadore Verginio Ruffo uomo ornato di tutte le virtù civili, e militari, e quello di Francia, e di Spagna Galba, che colà si ritrovava in qualità di Proconsole, e lo stesso confermano Tacito, e Svetonio. Ruffo però *Cæsar salutatus*, come ce ne assicura Dione, *Imperium respuit*; e la ragione di sì generoso rifiuto dà tutta la forza al mio argomento, e fa sempre più risplender l'autorità del Senato sopra de' Cesari; perchè prosiegue a dir' il Greco Autore: *Ac vix tandem sedatis Militibus persuadebat, ut auctoritatem Senatui, Populoque restituerent; sive quod indignum putaret Imperium cuiquam à Militibus deferri, id enim ajebat ad Senatum, Populumque pertinere.* Plutarco poi nella Vita di Galba sempre più conferma in cotal fatto il mio assunto, ove dice, che *Verginius Legionibus impositus valentissimis, à quibus crebrò appellatus Imperator, atque ut susciperet Imperium compulsus, negavit id vel assumpturum se, vel ut alteri*

(c) *Svetonius in Neronem cap. 49.*

(d) *Tacit Histor. lib. pr. in princ.*

(e) *Dio lib 63. pag. 726. Tacit. lib pr. Histor.*

alteri daretur, quem non designasset Senatus, permissurum. E poco dopo dice lo stesso Scrittore, che avendo vinto Verginio Ruffo le Legioni di Vindice, fu novellamente dal suo Esercito pregato, e quasi violentato a farsi Imperadore, ma ch' egli *primis suis insistens consiliis Imperatoris designandi Senatui remisit*.

Non ebbe, egli è verissimo, Galba tanta moderazione, quanta usonne Ruffo; perchè lusingato da' Capi delle Legioni si mostrò innanzi il tempo avido dell' Imperio; nè aspettò a dichiararsi contra Nerone, che questi fosse giudicato, e punito dal Senato, il quale servir perciò si volle della sua podestà anche contra Galba, dichiarandolo, come afferma Plutarco nella sua Vita nemico egli pure della Patria, ivi, *ubi Senatus Galbam hostem judicavit*. Non meritava però cotesto buon Principe un tanto rigore, mentre proclamato dagli Eserciti Augusto, nè accettò l'Imperio, nè volle mai esser nominato Cesare fino a che non gli giugnesse della sua elezione il pubblico solenne Decreto fatto dal Senato, e solamente, se merita fede Svetonio (*a*): *Legatum se Senatus, ac Populi Romani professus est*, e Plutarco nel citato luogo afferma, che *vix enim pro Tribunali conspectus est, cum omnes una voce Imperatorem eum consalutavere. Quod nomen ille non statim agnovit, sed postquam in Neronem est invectus, & trucidatorum ab eo clarissimos deploravit: Ostendit Patriæ se solicitudinem suam præstiturum. Non Cæsaris, neque Imperatoris, sed Ducis Senatus, Populique Romani nomine*. Assunse poi il nome d'Imperadore, e la dignità Imperiale allorche gli giunsero i Messi mandatigli con somma celerità da' Consoli per recargli il Senatoconsulto della sua legittima elezione, e pregarlo d'accelerar la sua andata a Roma. Così Plutarco, e Dione (*b*), il quale brevemente dice, che *Galbæ Principi omnia, quæ ad Principatum pertinent decernuntur*, e Plutarco più ampiamente riferisce, che: *Jam Servos Publicos destinaverunt Consules ad deferendum Imperatori Senatus Consultum, & consignata dederunt Diplomata, quorum signo cujusque Oppidi Magistratibus per dispositos currus Tabellariorum cursum accellerant*, che prima *Siculus quidam libertus ejus Romà septimo die venit... annunciavit* (a Galba) *Nerone adhuc vivente, sed nusquam apparente... Populum, & Senatum appellasse Imperatorem*... che *biduo post Titus Junius cum multis aliis advenit ex Castris Senatusconsultum ordine præferens... Porro Galbæ circa Narbonam....... missi à Senatu Legati occurrentes salutaverunt, oraveruntque, ut quamprimum se desideranti offerret Populo*, e finalmente quel, che fa vedere l'autorità del Senato si è, che Virginio Ruffo *ut vero... & literæ ab Urbe allatæ de Senatus Decreto sunt, vix tandem induxit Legiones ut Imperatorem Galbam appellarent*.

(a) *Svetonius in Galbam cap. 10.*

(b) *Dio lib. 63. pag. 727.*

Nè solamente da questo fatto di Verginio Ruffo, ma da quanto succedette poi molto ben si raccoglie, che le stesse Legioni erano nel pieno conoscimento, che la suprema podestà di creare, e rimover gl' Imperadori risiedea unicamente nel Senato, e Popolo Romano, imperciocche venuto loro in odio Galba per la sua troppa parsimonia, e per la rigorosa disciplina militare da lui voluta nella Milizia, non vennero subito nella risoluzione di tumultuare, negar l'ubbidienza al novello Cesare, e proclamar' un' altro Imperadore, ma supplicarono elle avanti il Senato a rimover Galba dall' Imperio, e ad eleggere un' altro Augusto, tanto ne dice Tacito (*c*) così: *Superioris Germaniæ Legiones rupta sacramenti reve-*

(c) *Tacit. Histor. lib. pr.*

reverentia: *Imperatorem alium flagitare*, *& Senatui*, *ac* Pop. Rom. *arbitrium eligendi permittere*, *quo seditio melius acciperetur*. E Svetonio (*a*) conferma lo stesso, e aggiugne di più, che: *maxime fremebant Superioris Germaniæ Exercitus fraudari se præmiis navatæ adversus Gallos*, *& vindicis operæ*. *Ergo primi obsequium rumpere ausi Calend. Januarii adigi sacramento nisi in nomen Senatus recusarunt*. Conviene colli stessi sentimenti Tacito (*b*), e dice, che le Legioni *ne reverentiam Imperii exuere viderentur in S. P. Q. R.*, .. *sacramenta advocabant*.

(a) *Svetonius in Galbam cap. 16.*

(b) *Tacit. Histor. lib. pr.*

Bisogna dire, che poco curasse il Senato le instanze degli Eserciti, perchè quegli di Germania elessero Vitellio, e li Pretoriani in Roma salutarono Ottone Imperadore. In mezzo però a tanti ammutinamenti, e sedizioni, intatta rimase l'autorità del Senato, perchè Ottone quell'Imperio, che violentemente usurpato si era col favore de' Pretoriani impetrar volle dal Senato, da cui e il giuramento, e il nome di Cesare, e d'Imperadore dato gli fu; come lo dice apertamente Plutarco in fine della vita di Galba in queste parole, *mox Senatus coactus est* ... *sacramentum Othoni*.... *dixere Cæsaremque*, *& Augustum appellavere*, e Dione (*c*) ci assicura, che in ricevendo dal Senato tutti quei nomi, e quelle dignità, che necessarie erano per render legittimo il suo Principato, si scusò co' Padri, che fu violentato da' Soldati a prender l'Imperio, e che mostrandosi egli renitente corse gran rischio di lasciarvi la vita. *Othoni decreta sunt à Senatu omnia quæ pertinebant ad Principatum*, *quod diceret*, *se vi coactum à militibus intra murum introductum esse*, *ibique cum eis obsisteret in magnum discrimen venisse*; Tacito (*d*) spiegando ciò ch' al Principato s'appartenea asserisce, che *vocat Senatum Prætor urbanus*.... *accurrunt Patres decernitur Othoni Tribunicia potestas*, *& nomen Augusti*, *& omnes Principum honores*. Svetonio (*e*) pure ci fa certi de' motivi addotti da Ottone al Senato per scusarsi se violentato dalle milizie accettò l'Imperio avanti d'esser stato eletto da lui, *deinde vergente jam die ingressus Senatum*, *positaque brevi oratione*, *quasi raptus de publico*, *& suscipere Imperium vi coactus*, *gesturusque communi omnium arbitrio*.

(c) *Dio lib. 64. pag. 731.*

(d) *Tacit. Histor. lib. pr.*

(e) *Svetonius in Othonem cap. 7. & 8.*

Assistito per tanto Ottone dall' autorità, ed elezione del Senato, come riferisce Tacito (*f*) nel citato luogo, era da tutte le Provincie dell' Imperio riconosciuto Imperadore, predicando egli Vitellio usurpatore, e nemico della Patria, come fullo anche dichiarato dal Senato, e se legittimo Cesare, perchè al riferir dello stesso Autore *Nationes aliquas occupavit Vitelius*; *Imaginem quamdam Exercitus habet*. *Senatus nobiscum est*; *sic fit*, *& hinc Respub. inde hostes Reipub. constiterint*; e poco dopo. *Mox vocata concione Majestatem Urbis*, *& consensum Populi ac Senatus pro se attollens adversus Vitellianas partes modeste diseruit*.

(f) *Tacit. Histor. lib. pr.*

Morto Ottone, fu dal Senato eletto Vitellio Imperadore, dicendo Dione (*g*), che la mutazione delle cose fece sì, che il Popolo Romano eleggesse Vitellio in Cesare, benche già l'avesse dichiarato nemico, e che condannasse Ottone, dappoiche avealo sublimato all' Imperio, e Tacito (*h*) soggiugne, che furono a Vitellio conferite in una sola volta dal Senato tutte quelle dignità, che erano solite darsi di tempo in tempo agli altri Cesari: *in Senatu cuncta longis aliorum Principatibus composita statim decernunt*.

(g) *Dio lib. 65. in princ.*

(h) *Tacit. lib. 2 Histor.*

A parlar giusto però non merita l'elezion d'Ottone d'esser recata per esempio; siccome nè quella di Vitellio, il quale salutato Imperadore

dalle

dalle Legioni di Germania, conoscendosi egli pure, come l'attesta Svetonio intruso nell' Imperio: *Cognomen Germanici delatum ... cupide recepit, Augusti distulit. Cæsaris in perpetuum recusavit.*

Debbon perciò chiamarsi amenduni piuttosto sediziosi Capi d'Eserciti tumultuanti, e di Milizie ammutinate, che Imperadori Romani, e a così dire c'invita Svetonio (*a*), che appella l'Imperio di costoro, e quello di Galba; *incertum*, *& vagum*.

Vinto, e morto Ottone, e datosi Vitellio in preda alla crudeltà, e a tutti li vizj più disonesti, Muciano esortò Vespasiano, che allora amministrava la guerra giudaica, ad aspirar' all' Imperio *tam salutare Reipublicæ, quàm* a lui *magnificum*. E per farlo risolvere ad accingersi a sì nobil' impresa, gli disse, che *torpere ultra, & polluendam, perdendamque Rempublicam relinquere, sopor, & ignavia videretur*. Abbracciò Vespasiano il consiglio dell' Amico, e si lasciò vincere dalle preghiere de' Capitani delle Legioni, che militavano sotto di lui a non lasciar più Roma sotto la tirannia di Vitellio. Escito dunque dalle sue stanze: *Pauci Milites solito adsistentes ordine, ut Legatum salutaturi Imperatorem salutavere. Tum cæteri accurrere Cæsarem, & Augustum, & omnia Principatus vocabula cumulare.* Dopo l'acclamazione delle Milizie, immediatamente si voltò Vespasiano a far' a Vitellio la guerra, la qual terminata nello spazio di sei mesi, e ucciso ignominiosamente Vitellio da' Soldati, dice Tacito (*b*), che *Senatus cuncta Principibus solita Vespasiano decernit, lætus, & spei certus*. Accrebbero, prosiegue a riferir Tacito, l'allegrezza del Senato l'amorevolissime lettere, che gli scrisse Vespasiano, piene di maestà, e di rispetto verso la Repubblica; e indi conchiude così: *Cæterum ut Princeps loquebatur civilia de se, & de Republica Egregia, nec Senatus obsequium deerat; ipsi Consulatus cum Tito filio, prætura Domitiano, & consulare Imperium decernuntur*. E Dione (*c*): *His rebus gestis Vespasianus etiam à Senatu creatur Imperator, Titusque, & Domitianus Cæsares designantur.*

L'autorità di cotesti duoi celebratissimi Scrittori della Storia Augusta basterebbono per mostrare la perpetua podestà del Senato Romano nel crear gl' Imperadori, nel conferire le più sublimi dignità dell' Imperio, e nell' amministrar la Repubblica; mentre ci assicurano, che il medesimo Senato decretò a Vespasiano tutte quante le Magistrature, ch' era solito conferir' a' Principi Romani, che lo creò Imperadore, e Console con Tito suo figliuolo primogenito, che fece Pretore Domitiano natogli in secondo luogo; e finalmente, che nominò amendue Cesari, che val' a dire Successori all' Imperio, come orora lo vedremo; nondimanco, quando ci mancasse in comprovazione del nostro assunto la venerabil testimonianza di Autori tanto rinnomati, non ci mancherebbe un magnifico, e indubitato Monumento dell' antichità, scolpito in una Tavola di bronzo, che tuttavia si conserva in Roma nella Basilica Lateranense, il qual Monumento avrallo certamente più volte veduto il nostro Avversario; nè io lo riferisco quì tutto per intiero, perchè avanti di me lo registrarono l'erudito Panvinio (*d*), e il dottissimo Gravina (*e*), il quale gli fa anche un bellissimo commento, che può vedersi da ognuno, che voglia restar persuaso della verità, e toccar con mano, che non avevano gli antichi Imperadori altra autorità nella Repubblica, se non quella, che veniva conferita in loro dal Senato, e Popolo Romano, a cui morto l'Imperadore ritornava tutto il potere, e l'autorità dell' Imperio, non posso

(a) *Svetonius in Vespasianum cap. 1.*

(b) *Tacit. Histor. lib. 4. in princ.*

(c) *Dio lib. 66. in princ. pag. 744.*

(d) *Panvin. Comment. in 2. lib. Fastor. ad ann. 727. pag. mihi 292.*

(e) *Gravina de Rom. Imper. §. 23. & seqq.*

però ammeno di non addurne una parte, per maggiormente comprovar' il sistema del Grozio.

Dopo d'aver dunque il Senato in cotesto suo Decreto, che puo, e dee dirsi quella legge regia mentovata, e come prova egregiamente bene il Gravina adulterata da Triboniano per adular Giustiniano Augusto, conceduto a Vespasiano la podestà di stabilir Leghe, d'unir' il Senato, farvi relazioni, proporvi li Soggetti da promoversi alle Magistrature, e determinar tutto quanto soliti erano risolvere Augusto, Tiberio, e Claudio, dopo dissi d'aver' il Senato tutto ciò decretato a favore di Vespasiano, dice così: *Utique quibus legibus, plebisve scitis scriptum fuit, ne Divus Augustus, Tiberiusve Julius Cæsar Augustus, Tiberiusque Claudius Cæsar Augustus Germanicus tenerentur, iis legibus, Plebisque scitis Imperator Cæsar Vespasianus solutus sit, quæque ex quaque lege, rogatione; Divum Augustum, Tiberiumve Julium Cæsarem Augustum, Tiberiumve Claudium Cæsarem Augustum Germanicum facere oportuit, ea omnia Imp. Cæsari Vespasiano facere liceat.*

Utique quæ ante hanc legem rogatam, acta, gesta, decreta, imperata ab Imperatore Cæsare Vespasiano Augusto, jussu, mandatuve ejus à quoque sunt, ea perinde justa, rataque sint, ac si Populi, Plebisve jussu acta essent.

(a) *Panvinius loco mox laudato.*

Pensò il saggio Padre Panvinio (*a*), che di questa legge regia ne facesse menzione Tacito; e pensò bene; perchè veggiamo, che il suddetto Autore fa nella esaltazione di Vespasiano all'Imperio menzione di due diverse, e distinte providenze, o sieno Decreti fatti a di lui favore in duoi diversissimi tempi; e di più il primo, il qual'è quello, che menzion fa della legge regia, conceputo si legge sommariamente, e in generale, e l'altro distingue, e spiega le dignità conferite a Vespasiano, e a' suoi Figliuoli. Il primo Decreto, che in senso del Panvinio si riferisce a cotesta legge, fu fatto dal Senato subito, ch'egli ebbe notizia d'essere stato Vespasiano salutato Imperadore dalle Milizie, e dice così (*b*); *At Romæ Senatus cuncta Principibus solita Vespasiano decernit*. Il secondo poi promulgato fu dopo, che Vespasiano scrisse al Senato medesimo con tanta umanità, e decoro della Repubblica, e parla così: *Addidere Vespasiani literæ... scriptæ ea prima specie, forma: Cæterum ut Princeps loquebatur, civilia de se, & Republica Egregia; nec Senatus obsequium deerat; Ipsi consulatus cum Tito filio; Prætura Domitiano, & Consulare Imperium decernuntur.*

(b) *Tacit. Histor. lib. 4.*

Dica ora per cortesia il Leggitor' erudito, se avea lo Storico Romano, addottando l'erronea, e falsa opinione del Barbeirac, ragion per dire, che gli altri Imperadori pervennero al Principato Romano per *elezione degli Eserciti, e per successione*. Io non niego, che Vespasiano non fosse proclamato Augusto dalle Legioni, ch'erano in Oriente, ove egli si ritrovava; ma niuna persona ragionevole vorrà credere, che cotesta proclamazione degli Eserciti desse a Vespasiano un giusto, e legittimo diritto all'Imperio; allora sì, che fu Imperadore, quando il Senato *cuncta Principibus solita Vespasiano decrevit*, nè mi ritroverà l'Avversario un solo Autor' antico di credito, e di fede degno, che asserisca esservi stato un legittimo Imperadore, la di cui elezione non sia stata fatta, o per lo meno con solenne Decreto approvata dal Senato; e il tante volte citato Panvinio adduce appunto questa legge regia, e ne registra le parole, per far vedere, che se non con Decreto positivo del Senato poteva dirsi legittimo l'Im-

l'Imperio di chi a questo veniva promosso; e li sentimenti del Panvinio (*a*) sono li seguenti *commodissimum autem mihi visum fuit huic meo instituto S.C. fragmentum addere, quo Imperatori Vespasiano Imperium LEGITIMUM A' SENATU DEMANDATUM EST, quod in Tabula Ænea incisum Romæ in Basilica Lateranensi adhuc extat; Eo enim multa, quæ paulo ante ex Dione attuli confirmari, & illustrari poterunt, & præsertim in eis titulis, quibus legitimam Imperatoris potestatem contineri dixi; Exemplum autem à me accuratè exscriptum hoc est*, e indi va registrando questo insigne Scrittore le parole del Senato-Consulto.

(a) *Panvinius loco laudato.*

E a parlar giusto se non fosse anche dopo l'institituzione dell'Imperio, rimasta l'autorità tutta della Repubblica nel Senato, e nel Popolo, come vi era dianzi; e se il Principato Romano non fosse stato legittimamente conferito dal Senato ad Augusto, a Tiberio, Claudio, e a Vespasiano, ma che il primo per tirannia, gli altri per successione, e Vespasiano per elezion degli Eserciti pervenuti vi fossero, che necessità vi era, che affine di poter governar' ognuno di loro con piena autorità l'Imperio, venissero sciolti dall'osservanza di certe leggi, e plebisciti promulgati dal Senato, e Popolo Romano? e che quanto per Legge, e Decreto del Senato potean far' Augusto e Tiberio, e Claudio far' anche lo potesse Vespasiano? anzi se fosse stato Vespasiano legittimo Imperador de' Romani avanti l'elezion del Senato, che necessità ci era, che questi ratificasse, approvasse, e dichiarasse valido, e fermo quanto *ante hanc legem* era stato fatto, decretato, e comandato da lui, e che tutti li di lui atti *perinde justa rataque sint, ac si Populi, Plebisve jussu acta essent*? tutto ciò si vede pure prescritto dal Senato in questa legge? e come mai permesso l'avrebbe Vespasiano in diminuzione della sua Imperial Maestà, se non l'avesse conosciuto necessario per legittimar' il suo Imperio, e dar forza, e valore a quanto erasi da lui fatto? di più se in virtù della legge Regia avesse perpetuamente il Senato, e il Popolo trasferito tutta la sua autorità, e supremo Dominio in Augusto, e questi lo avesse tramandato ne' suoi immediati Successori; qual bisogna vi sarebbe stato, che in loro dal Senato si rinnovellassero tutte le dignità, e le Magistrature già conferite ad Augusto? cosa avrebbe mai conferito il Popolo a Tiberio, a Claudio, e a Vespasiano, se digià fosse stato fin dall' Imperio d'Ottaviano spogliato d'ogni diritto sovrano, e d'ogni suprema giurisdizione? Perchè nella riferita legge si fa solamente menzione di Augusto, di Tiberio, e di Claudio, e non già di Calligola, di Nerone, di Galba, di Ottone, e di Vitellio? non dee per certo credersi, che ciò succedesse a caso; ma fu determinata volontà, e premeditato consiglio del Senato. Conciossiache tutto quanto fece Calligola fu da lui annullato, come lo mostrammo con la testimonianza di Cassio (*b*), e fu da lui giudicato Nerone nemico della Patria, e dannata la memoria di sì reo Principe; siccome fu anche dichiarato tale Galba, oltrediche non è da far caso, che tanto il nome di questo ultimo quanto quelli di Ottone, e Vitellio si veggan' ommessi nella enunciata legge Regia, perchè nel caos delle sedizioni non governarono, ma piuttosto aggitaron l'Imperio, e per averlo fra loro combattendo, lo perderono avanti, dirò così d'acquistarlo. Se dunque usar si vuol buona fede, e discorrerla senza prevenzione, o frode; ma in sola grazia della verità, dobbiam dire, che cotesto illustre fragmento dell'antichità sia quella (come lo pretendono li più spassionati Eruditi) vera legge

(b) *Dio lib. 60, pag. 667.*

Regia adulterata da Tribuniano, e di cui fece in succinto, e forse anche con artificio, menzione, Vulpiano nella *leg. quod Principi l. ff. de Constit. Princ.* per adular' o Settimio Severo, di cui fu famigliare, oppure Alessandro Severo del quale fu e Tutore, e Prefetto del Pretorio; e siam'obbligati a confessar' ancora, che in virtù di cotesta legge Regia, fu sempre dalla Romana Repubblica tenuta lontana ogni Regia podestà; mantenuta, e conservata la di lei Maestà, e potere, senza che mai comunicato, non che trasferito fosse negli Eserciti.

Dopo la morte di Vespasiano si sa, che pervenne l'Imperio a Tito, e poi a Domiziano, ma neppur'uno de' Scrittori della Storia Augusta, ci riferisce, in qual modo l'ottenessero, se per acclamazion degli Eserciti, o per Decreto del Senato. Un tanto silenzio però non dee farci credere, ch'eglino avessero il Principato per successione, e come Figliuoli, ed Eredi di Vespasiano, ma piuttosto dobbiam dire, che il diritto per conseguirlo l'avessero dal Senato. Già riferimmo le parole di Dione, e da quelle si scorge, che *Vespasianus à Senatu creatur Imperator Titusque, & Domitianus Cæsares designatur*. In vigore dunque di questa dignità, e come Cesari già eletti dal Senato, succedettero Tito, e Domiziano al Padre nel Principato, perchè con tal dignità già restavano costituiti dallo stesso Senato Successori presuntivi dell'Imperio.

Confesso di buona fede, che ne' tempi d'Augusto, e durante la Schiatta de' Giulj, e de' Claudj, il nome di Cesare non dava diritto all'Imperio, nè designava la persona destinata a succedervi; ma importava solamente l'addozione nel casato, e la successione nell'eredità de' Giulj, e tale fu il nome di Cesare dato ad Ottaviano Primo Imperadore; come lo dice Dione (*a*), e colla scorta di questo Autore lo spiegarono Panvinio, e Gravina (*b*), dice dunque il primo, che *Cæsaris, & Augusti appellatio nullam eis* (cioè a quelli della Famiglia Claudia) *propriam addit potestatem. Id enim generis successionem, hoc dignitatis splendorem, & Majestatem indicat*, e il secondo, *nam Cæsareum nomen primo hæreditatem Julii Octaviano delatam significavit*. Estinta però la Famiglia de' Giulj, e de' Claudj, il nome, e la dignità di Cesare, che dal Senato si conferiva a' Figliuoli naturali, o addottivi degli Augusti, non importava più la sola *Generis successionem*, ma dinotava qualche cosa di più; anzi era un'anticipata dichiarazione, che dopo morto l'Imperadore dovesse succedergli nell'Imperio, chi restava insignito di cotesta eccelsa dignità; la quale importava allora ciò, che significa ora il nome di Rè de' Romani; e fu appunto questa la prima volta, che al riferir di Dione furono Tito, e Domiziano dichiarati Cesari dal Senato. Quanto io asserisco si prova manifestamente dalla Vita d'Elio Vero, o sia Cesonio Commodo descritta da Sparziano, il quale dice, che cotesto Principe addottato in Figliuolo dall' Imperador' Adriano. *Nil habet in sua vita memorabile nisi quod tantum Cæsar est appellatus, non Testamento, ut autem solebat, ... sed eo prope genere quo nostris temporibus .... Maximianus atque Constantius Cæsares dicti sunt: Quasi quidam Principum filii viri, & designati Augustæ Majestatis hæredes*. Così spiega cotesto luogo Casaubono, e Beclero (*c*) conferma lo stesso ne' seguenti termini. *Post id temporis* (cioè d'Augusto) *destinati Successores appellari cæpere Cæsares, quo nomine antea ipsi Principes gaudebant. Verum circa tempora Adriani divisa sunt nomina Cæsarum, & Augusti, inquit Aurelius victor Cæsaribus 6. 13. notavitque deinceps Cæsar, idem fastigium,* quod

(a) *Dio lib.* 53.

(b) *Panvinius loco sæpè citato pag.* 290. *Gravin. dicto tractatu* §. 33. *vers. cum autem*.

(c) *Bæcler. ad Tacit. annal. cap.* 3 *annot. polit.* §. 4. *pag. mihi* 95.

quod Augustus Tribunitia potestate signaverat. Videtur quidem Tacitus jam Vespasiani temporibus tribuere, istam distinctionem inter Principem, & Cæsarem 4. Histor. 40. 6., Gravina (*a*) poi con venustà di frase latina ci fa sapere, che *Titum vero, & Domitianum filios in ipsa Patris creatione jam Senatus Cæsares appellaverat, quæ appellatio, ut mox ostendemus pignus erat publicæ voluntatis ac species Imperii, sponsioque illius, cujus fiebant compotes Augusto extincto, nisi expresse Senatus à pristina voluntate decessisset. Nam Cæsarum nomen primo hæreditatem Julii Octaviano delatam significavit; postea designationem ad Imperium, ad cujus spem, per eam appellationem vocabatur à Senatu Imperatoris naturalis Filius vel adoptivus, ut in Augusti Familiam adscitus, & Patris potentiam nactus favorem Prætorianorum, & paternam sibi factionem adjungeret; eaque via post Patris mortem perveniret ad Imperium, & impetraret Augusti nomen, quo plena, & perfecta dignitas, atque potestas Imperatoria exprimebatur, cum per Cæsaris nomen tantum exordium, & spes adumbraretur illius*: e avanti del Gravina ci spiegò questo Arcano della Romana Repubblica, il Pagi (*b*) avvertendoci, che *diligenter observandum post Neronem, in quo Julia Familia extincta, etiam qui ab Augustis originem ducebant, Cæsares appellatos non esse.... donec eo nomine ac dignitate cohonestarentur, idque cum spe ad successionem Imperii, ejusque aliquo consortio; eam in rem Otho apud Tacitum lib.* 1. *Hist. agendum audendumque dum Galbæ auctoritas fluxa, Pisonis nondum cohaluisset. Non solum itaque Cæsaris nomen cum certa successione Piso acceperat, sed auctoritatem aliquam, quæ nundum cohaluerat, neque satis stabilita erat... Cæsaris honores paulatim aucti, tandemque Regis, & Imperatoris nominibus appellati, ut infra demunstrabo.... Itaque ante Neronis mortem, quicunque Filius Cæsari Patri nascebatur, dicebatur Cæsar, ac Filius Augusti...... at post Neronem neque nativitas, neque adoptio Cæsaris nomen secum invehebat, ut multis exemplis constat.*

(a) *Gravina dict. tract. §. 33 vers. cum autem.*

(b) *Pagi in Crit. Baron. ad ann. 69. §. 4.*

Questa sublime dignità fino all'Imperio dell' infamissimo Eliogabalo non si conferiva da altri, che dal Senato; di tanto ci fa certi Erodiano (*c*) ove dice, che Mesa Ava di Elio, temendo, che costui per le sue stolidezze, ed iniquità non venisse, come poi lo fu, trucidato, ed essa obbligata vivere privatamente, fece, ch'egli addottasse in figliuolo Alessandro altro suo nipote *ex altera filiarum Mammæa*, e procurò di più, che il Senato approvasse tal'addozione, e lo eleggesse Cesare, e così fu fatto: *Quare Cæsar declaratus Alexander, Consulque factus cum Antonino est, Senatu scilicet.... decernente.*

(c) *Herod Hist. lib. 5.*

Addottato ch' Eliogabalo ebbe Alessandro, volea, che cotesto saggio Giovane addottasse i suoi vizj, e s'immergesse come egli in tutte quante le sue laidezze, ma perchè ciò patir non volea Mammea madre d'Alessandro, anzi davagli una saggia educazione, dice lo stesso Erodiano, che *detrahere Puero Cæsaris honorem decreverat*; e Lampridio nella Vita dello stesso Eliogabalo soggiugne in confirmazion del mio assunto, che a tal fine s'addirizzò *ad Senatum, ut Cæsaris nomen ei abrogaretur, sed in Senatu hoc prodito ingens silentium fuit.*

E non solamente per Decreto del Senato furono Tito, e Domiziano fatti Cesari, e per tal dignità assunti dopo la morte del Padre all'Imperio, ma Tito fu dal Senato chiamato delizie dell' Uman Genere, e il scelerato

lerato Domiziano condannato a perpetua infamia, comandando, benchè nol voleſſero le Milizie, che foſſero abbattute, e diſtrutte le ſue ſtatue, e levate da' luoghi pubblici le ſue immagini, onde Svetonio (*a*) laſciò ſcritto, che ucciſo da' Congiurati Domiziano: *Senatus adeo lætatus eſt, ut repleta certatìm Curia non temperaret, quin mortuum contumelioſiſſimo, atque acerbiſſimo acclamationum genere laceraret: ſcalas etiam inferri, clypeoſque, & imagines ejus coram detrahi, & ibidem ſolo affligi juberet, noviſſime eradendos ubique titulos, abolendamque omnem memoriam decernere.*

(a) *Svetonius in Domitian. cap. 23.*

Se queſte deliberazioni non ſono tante ſplendidiſſime prove dell' autorità ſuprema del Senato ſopra gl' Imperadori, m'accontento, che lo dicano l'Autor Romano, il Barbeirac, ed anche li di lui Seguaci.

Nerva poi ad iſtanza degli Eſerciti fu egli pur dal Senato aſſunto all' Imperio così Aurelio Vittore nel Breviario della Vita di lui, e perciò ſcriſſe Dione (*b*), che *poſt cædem Domitiani Nerva Coccejus Romæ Imperator deſignatus eſt.*

(b) *Dio lib. 68.*

Dopo Nerva ebbe l'Imperio Trajano, con tanto applauſo, e utilità dell' Orbe Romano, che ſe non foſſe ſtato Coccejo degno del Principato Romano, come lo era per le ſue preclare virtù, ſarebbeſene reſo degno, ſol per eſſerſi addottato Trajano in figliuolo. Queſto fatto però moſtra, che non per ſucceſſione, ma per autorità del Senato ſi conſeguiva in Roma l'Imperio, e di queſta verità ce ne aſſicura lo ſteſſo Dione (*c*), dicendo: *Itaque Trajanus, quamquam Nervæ propinqui non deerant, tunc Cæſar, & poſtea Imperator factus eſt*; Segno evidentiſſimo, che non era ereditario l'Imperio: e ſe fu Trajano addottato in figliuolo da Nerva, lo fu, come atteſta Plinio nel di lui Panegirico; *Imploratus adoptione, & accitus .... ut olim Duces magni à peregrinis, externiſque bellis, ad opem Patriæ ferendam revocari ſolebant.* Nè tampoco ſuccedette all' Imperio per l'addozione, ma perchè venne innanzi aſſunto in Senato alla dignità di Ceſare; e lo dice Dione in quelle parole: *Eundemque poſtea in Senatu Cæſarem deſtinavit*; il che preſuppone e la confermazion dell' addozione, e il Decreto della dignità di Ceſare conferitagli nel Senato medeſimo, anzi Trajano come lo atteſta il Pagi (*d*): *Non tantum Cæſar, ſed Collega Imperii renunciatus eſt, idque V. Kalendas Novembris*; nè lo diſſe il Pagi da ſe, ma con l'autorità di Dione (*e*), il quale riferiſce, che *Trajanus tunc Cæſar, ac poſtea Imperator factus eſt*; Queſta verità la conferma Plinio nel Panegirico colle ſeguenti parole: *Simul Filius, ſimul Cæſar, mox Imperator, & Conſors Tribunitiæ poteſtatis factus es*, e poco dopo: *non ſolum Succeſſor Imperii, ſed particeps etiam, Sociuſque placuiſti.* Nè piacque ſolamente a Nerva, ma al Popolo, e al Senato, diceva perciò Plinio a Trajano *ad hoc audiebas Senatus, Populique conſenſum, non unius Nervæ judicium illud, illa electio fuit; nam qui ubique ſunt homines, hoc idem votis expetebant: ille tantum jure Principis occupavit, primuſque fecit, quod omnes facturi erant.*

(c) *Dio loco laudato.*

(d) *Pagi in Crit. Baron. ad ann. 79 § 2.*

(e) *Dio lib. 68.*

Dice Dione (*f*), che Trajano non addottò Adriano in figliuolo; e non l'addottò, perchè era molto ben perſuaſo, che l'Imperio dovea darſi a chi n'era degno, e darſi non per ſucceſſione, nè per autorità dell' Imperadore, ma per Decreto del Senato. Il penſiero non è mio, ma di Sparziano nella Vita d'eſſo Adriano, ove riferiſce, che *multi quidem dicunt Trajanum in animo id habuiſſe, ut exemplo Alexandri Magni ſine certo Succeſ-*

(f) *Dio lib. 69. pag. 787.*

Successore moreretur ..., multi ad Senatum eum orationem voluisse mittere, petiturum, ut si quid ei evenisset Principem Romanæ Reipublicæ Senatus daret, additis duntaxat nominibus, ex quibus optimum idem Senatus eligeret. E in fatti benche morto Trajano salutassero gli Eserciti di Siria Imperadore Adriano, che allora colà si ritrovava, sapendo egli molto bene, che non a' Soldati, ma alli Senatori Romani s'apparteneva il diritto d'elegger gli Augusti, subito chiedette per sue lettere al Senato, che si degnasse con particolar solenne Decreto conferirgli il Principato, scusando egli la fretta de' Soldati, e l'ammutinamento delle Milizie, a quali non potea resistere, se salva volea la Repubblica, e quieto l'Imperio; così Dione (*a*): *Hadrianus à Senatu petiit per literas, ut sibi Imperium confirmaret: negavitque velle sibi ullos unquam honores decerni, ut erat antea consuetudo, nisi eos ipse à Senatu peteret.* E Sparziano nella di lui Vita afferma, che *quum ad Senatum scriberet veniam petiit, quod de Imperio suo judicium Senatui non dedisset, salutatus scilicet propere à Militibus Imperator, quod esse Respublica sine Imperatore non posset.* Quindi è, che conoscendo in qual conto dovesse tenersi la dignità del Senato: *Res verò maximas* (soggiugne Dione) *& valde necessarias non gerebat, nisi interposita Senatus auctoritate.*

(a) *Dio lib.* 69. *pag.* 788.

Antonino Pio fu addottato da Adriano, egli è vero, ma non venne già all'Imperio per tal'addozione, e molto meno per l'elezion de' Soldati, ma perchè già il Senato avealo destinato con suo particolar Decreto successore nel Principato Romano dal giorno, in cui fu nella Curia addottato, e fatto compagno del Padre nel Proconsolar' Imperio, e nella Tribunizia podestà, tanto si raccoglie da Giulio Capitolino nella di lui Vita in queste parole. *Adoptatus est V. Calend. Martias in Senatu gratias agens, quod de se ita sensisset Hadrianus factusque est Patri, & in Imperio Procunsulari, & in Tribunitia potestate Collega*; E nella Vita di cotesto clementissimo Cesare abbiamo appo Dione (*b*) una prova molto memorabile dell'autorità del Senato sopra gl' Imperadori, e del riconoscimento ch'eglino ne avevano, imperciocche, ricusando i Padri decretar' ad Adriano gli onori di Semideo, perchè fece in vita perir' alcune persone illustri, cominciò Antonino Pio a perorar' in Senato a favor della fama postuma del Padre più colle preghiere, e con lagrime, che con le parole, per modo, che il Senato si mosse a compatimento, e lo consolò, ed ecco i sensi dell' Autore; *Itemque nolente Senatu heroicos honores tribui Hadriano vita functo propter aliquot cædes virorum illustrium, quas fecerat, multa flentem, lamentantemque in Senatu disseruisse; atque ita ad extremum dixisse: Igitur nec ipse Princeps vester ero, si ille improbus, inimicusque vobis, atque hostis fuit: nimirum enim omnia acta ejus, in quibus est adoptio mea rescindetis. Itaque Senatum, quum hæc audivisset, reverentem Antoninum; Hadriano honores reddidisse*; da cotesto favellare ben si comprende, che Antonino Pio riconosceva nel Senato la podestà di annullar gli atti de' Cesari, dichiararli nemici, e torli il Principato. E Capitolino soggiugne, che *Senatui tantum detulit Imperator, quantum, quum privatus esset, deferri sibi ab alio Principe optavit; Patris Patriæ nomen delatum à Senatu, quod primum distulerat cum ingenti gratiarum actione suscepit.* Marco Antonio cognominato il Filosofo addottato da Antonino Pio, fatto Cesare, e partecipe della Tribunizia podestà; morto il Padre, non solamente fu

(b) *Dio lib.* 70. *pag.* 799.

fu approvato, ma obbligato dal Senato a governar l'Imperio, se merita fede Giulio Capitolino nella di lui Vita dove dice. *Post excessum Divi Pii à Senatu coactus regimen publicum capere.*

Cotesto invitto, e saggio Imperadore, Filosofo platonico non men di nome, che di virtù, e di laudevolissimi costumi, benche assumesse il governo dell'Imperio, non per ambizione, nè per avvidità di comando, ma per il bene, e la felicità dell'Orbe Romano, da cui fu sempre amato come Padre, non mancò tuttavia di macchiare la sua fama, e la gloria sua sollevando agli onori Commodo suo figliuolo, e gladiatore sceleratissimo, e costui ancor fanciullo fu chiamato Cesare, e avanti l'età promosso in grave pregiudizio del Pubblico alle prime cariche di Roma, alla Tribunizia podestà, e poi al Principato. A tante dignità però non ascese Commodo per opera delle Milizie, ma per l'immenso amore, che portava il Senato, e il Popolo Romano a Marco, e per l'ottima opinione, che delle di lui eccellenti virtù aveano tutti, persuadendosi, che immitar dovesse il Figliuolo un tanto Padre; ma come poi fu scoperto così scelerato, e che venne da' suoi stessi Famigliari uccifo, il Senato lo dichiarò inimico della Patria, condannò la sua memoria, e decretò, che fosse il suo cadavere gettato nel Tevere, e quando udì da Pertinace già eletto Imperadore, che gli era stata data sepoltura, si querelò fortemente con esso lui, perchè fatto aveva a un nemico della Patria un tal' onore, e poco vi mancò, che nol facesse disumare, tutto questo lo dice Dione (a) allora vivente in questi sensi: *Commodus hostis appellatus est, eumque Senatus, Populusque magnis editis clamoribus multis, ac gravibus contumeliis insequuti sunt. Cupiebant in primis, & corpus ejus, sicut statuas trahere, & lacerare; sed cum dixisset Pertinax terræ traditum cadaver ac sepultum esse, à corpore se abstinuerunt, in cæteris nihil prætermisere, quin jacerent contumelias cujusvis generis. Jamque Commodum, aut Imperatorem appellabat nemo sed perniciem, & Tyrannum.* E Lampridio ci reca la sentenza del Senato, in cui si leggon tutte le ignominie decretate contro cotesto indegno Cesare, e dice: *Ut autem sciretur, quod judicium Senatus de Commodo fuerit, ipsas acclamationes de Mario Maximo indidi, & sententiam Senatus consulti, Hosti Patriæ honores detrahantur: Hostis Patriæ paricida gladiator in spoliario lanietur*, e dopo d'aver registrata la sentenza tutta, soggiugne, che il Senato avendo udito, che il cadavere di Commodo era stato sepolto esclamò. *Quo Auctore sepelierunt? Parricida eruatur, trahatur.... hoc Collegium Pontificum dicit... abolendas statuas, quæ undique sunt abolendæ, nomenque ex omnibus privatis publicisque monumentis eradendum.*

(a) Dio lib. 73. pag. 830.

Trucidato Commodo, fu Pertinace da Leto Perfetto del Pretorio, e da Eletto Ciamerlano condotto agli alloggiamenti de' Pretoriani, per esplorar l'animo loro, indi andò in Senato, non già per accettare, ma per ricusar l'Imperio, il quale finalmente non solo al comando, ma alle preghiere de' Senatori tutti accettò. Erodiano (b) Scrittore di que' tempi, e che serviva con onorati impieghi nella Corte de' Cesari, ci narra tutto il fatto, e sempre più conferma la sentenza del Grozio, dice dunque. *Igitur postquam diluxit in Curiam se contulit, neque ignem sibi præferri, neque ulla Principatus insignia passus attolli donec Senatus sententiam sciscitaretur. Sed cum omnes simulatque viderunt, lætis acclamationibus unanimiter exceperunt, Augustumque, & Imperatorem*

(b) Herod. Hist. sui tempor. lib. 2.

con-

consalutarunt, & ille recusare instituit tanquam rem invidiosam, nomen Imperii, excusare senectutem, veniamque orare, multos esse dictitans Patritios Viros quibus magis Imperium conveniret, simul Gabrionem manu comprehensum protrahens sessitare imperatoria sella jubebat ..... qui tamen ita tum locutus est, equidem egomet ... cedo tibi Imperium atque una mecum Senatus omnis summam tibi potestatem decernimus, e Dione (*a*) che qual Senatore si ritrovava allora in Senato dice, che Pertinace *nocte in Senatum venit, salutatisque nobis... pauca in hanc sententiam dixit .... tamen ego Imperio, quo me hodierno die propter ætatem, & imbecilitatem meam, ac summam rerum difficultatem abdico. Hæc cum dixisset, nos eum collaudavimus ex animo, vereque delegimus*, e Giulio Capitolino nella Vita di Pertinace parla così; *Statim ergo omnis Magistratus cum Consule ad Curiam venerunt, ingressumque Pertinacem nocte Imperatorem appellaverunt.*

(a) *Dio lib. 73. in princ. pag. 830.*

Didio Giuliano, dopo che fu da' Soldati ucciso Pertinace ottimo Imperadore, fu il primo che fece veder' al Mondo, che c'era prezzo anche per comprar l'Imperio Romano, e fu altresì il primo che insegnasse a' Soldati il farlo venale, con tutto ciò beniffimo persuaso, che non era il Principato de' Soldati, che a lui venduto l'aveano, e che bisognava cercasse più idonei Mallevadori, ricorse a' Padri, i quali n'erano i legittimi Autori, andato perciò in Senato, vi fece una magnifica Orazione, e come attesta Sparziano (*b*) nella sua Vita, *totumque se Senatui permisit, factoque Senatus Consulto Imperator est appellatus*, e Dione (*c*) il quale narra molte particolarità curiose di costui, e di se, perchè era poco amico di lui, e famigliarissimo di Pertinace, e riferisce ancora, ch' entrato egli con altri Senatori in Senato, *Ibi Julianum multa digna se dicentem, atque illud in primis, video vos (inquit) Imperatore carere, meque Imperio dignium esse .... Quamobrem mihi opus non fuit multis Militibus, solusque ad vos veni, ut ea, quæ mihi ab illis data sunt confirmetis; solum enim se venisse dicebat is, qui & foris armatis Militibus septus, & munitus erat*; onde veggendo i Senatori tanta violenza, e temendo d'essere oppressi, con pubblico Decreto autorizzarono la di lui tirannia; *itaque*, prosiegue a dire Dione *adeptus Imperium, & confirmatus Senatus auctoritate, in Palatium proficiscitur.*

(b) *Ælius Spartianus in Didium Julianum.*

(c) *Dio lib. 73. pag. 836.*

Ma siccome ebbe Giuliano l'audacia di comprar l'Imperio, così pagò egli anche il fio d'un sì abbominevol contratto con la propria vita. Imperciocche dichiaratosi Severo, che comandava gli Eserciti di Germania, oppure come vuol Panvinio, delle Pannonie, contra lui, il Senato mantenendosi nella suprema podestà ch' avea di punir li Tiranni dell' Imperio, e gl' indegni del nome d'Augusto, lo dichiarò nemico della Patria, lo privò dell' Imperio, decretò a lui la morte, e a Severo il Principato; di tutto ciò ci fa certi Erodiano(*d*): *Sed ubi intellexit Senatus pavidum Julianum perterritos corporis Custodes, ipsum penè ab omnibus destitutum, decreta illius nece Severum Imperatorem declarant, tunc Legatos ad eum mittunt .... ut omnes illi honores Augustorum deferrent*, e Dione presente al fatto lasciò scritto così: *Interea Prætoriani persuasi Severi literis se, si modo Pertinacis interfectores dederent, & ab armis discederent, nullum damnum passuros. Interfectores comprehendunt: idque factum esse Silio Messalæ significant. Hic Consul nos convocat in Templo Minervæ ..... & quid factum sit à Militibus exponit. Nos Juliano capite damnato Severum Imperatorem appellavimus, & Pertinaci*

(d) *Herod. Hist. lib. 2.*

heroicos honores reddimus; e Lampridio nella Vita d'esso Giuliano: *Actum est denique ut Juliano Senatus auctoritate abrogaretur Imperium, & abrogatum est, appellatusque statim Severus Imperator*; e Panvinio (*a*) coll'autorità degli Antichi, e delle Inscrizioni marmoree conchiude, che *Severus à Senatu die necis Juliani, ut tradit Dio, idest Kalend. Junii, omnes Imperatorum titulos obtinuit, ut Tribunitiam potestatem, Pontificatum maximum, Proconsulatus jus, cognomen Patris Patriæ ut ex antiquis Scriptoribus, marmoreisque inscriptionibus.* Il Senato Romano priva Giuliano dell' Imperio, lo condanna alla morte, ed elegge Imperador Severo, dandogli il Pontificato Massimo, la Tribunizia podestà, il Proconsolato, e il titolo di Padre della Patria, e l'Autor Romano non vuole, che nel crear gli Augusti v'entrasse l'arbitrio del Senato, nè del Popolo Romano; e questo perchè? perchè vide sostenuta cotesta vana, e falsa opinione del Barbeirac, il quale però egli ebbe vergogna di citare.

(a) *Panvinius Comment. in secund. lib. fast. pag mihi 355.*

Antonino Caracalla, vivente tuttavia il Padre, fu (come lo attesta Sparziano nella Vita di Severo) destinato Imperadore, e chiamato Augusto, ed aveva già dianzi ottenuta insieme col Padre la Tribunizia podestà; tutti cotesti nomi però una con la succession' all' Imperio gli vennero decretati dal Senato; come mirabilmente bene lo prova il sapientissimo Critico Pagi (*b*) nelle seguenti parole: *Caracalla non hoc, ut existimavit Baronius, sed præcedenti Cæsar dictus, ut ibidem expositum. Ea tamen nuncupatio præsenti anno à Senatu rata habita Scaliger in animadversionibus Eusubianis inscriptionem hanc refert.*

(b) *Pagi in Crit. Baron tom. pr. ad ann. Christi 197. §. 2.*

LATERANO ET RUFINO COS. COOPTATUS EX S. C. M. AURELIUS ANTONINUS CÆSAR DESTINATUS.

Præterea hoc anno Tribunitia potestas eidem Caracallæ à Patre in Galliis concessa, sed ea anno tantum sequenti Decreto Senatus confirmata. Interim Imperator destinatus appellatus est, ut liquet ex insigni inscriptione in Marchionatûs Badensis Civitate, quæ à Scaligero ad num. 2215. Eusebii recitatur.

M. AURELIO
ANTONINO CÆS.
IMPER. DESTINATO
IMP. L. SEPTIMI
SEVERI. PERTINACIS.
AUG. FILIO
RESP. AQU.

Currenti itaque anno Caracalla Imperator destinatus, & in sequenti Imperatoriis insignibus, ut tunc videbimus ex Senatus Decreto decoratus. Hinc ejus Tribunitia potestas aliquando à præsenti anno deducta, ut suo loco ostendam, e poco dopo lo stesso Pagi (*c*) all'anno seguente ci fa sempre più comprendere, che tutte quante le dignità, e li nomi, e le supreme Magistrature, che assumeansi dagli Augusti Cesari Romani, facevansi legittime, ed ottenevano la validità loro, sol quando erano conferite, o confermate dal Senato: *Paulò ante scripserat, Severum post victum Albinum inter Milites Divum Cōmodum pronunciasse, idque ad Senatum scripsisse. Quemadmodum itaque Tribunitiam potestatem Caracallæ concessam, ita Commodi apotheosim à Senatu Severus confirmari voluit; Ex quo utroque facto intelligimus adhuc per hæc*

(c) *Pagi ad ann. 198. § 6.*

tempora

tempora magnam Senatus in similibus habitam rationem fuisse. Tum cap. 14. ait Spartianus Cæsarem deinde Bassianum filium suum Antoninum à Senatu appellari jussit, Decretis Imperatoriis insignibus.

Dice il Pagi, che la Tribunizia podestà di Caracalla si vede *à præsenti anno deducta*, nè puol'essere ammeno, dovendo l'anno dell' Imperio, e di tutte le altre dignità degli Augusti cominciarsi dal dì, che legittimamente l'ottennero, nè d'altri legittimamente ottener le potero, che dal Senato, Tillemont (*a*) conferma l'un', e l'altro mio assunto nella Vita di Severo, e nelle sue note; nella Vita dice: „Les anciennes inscriptions „ nous font juger que Severe fit doner cette année (*cioè* 198.) par le „ Senat la puissance du Tribunat a Caracalla son fils aîné peu aprés „ le 2. de Juin au quel luy-mesme començoit sa sexieme année, il „ paroist néanmoins que quelques-uns contojent les année de son „ Tribunat des le 4. de Avril 198. por le plus tard. Et peut-estre que „ Severe le luy ayant alors donné en Orient il n'an prit le titre que „ quand le Senat le luy eut confirmé a Rome deux mois aprés; a „ quoy l'on peut raporter la qualité d'Empereur designé, que quel„ ques inscriptions luy attribuent: il receut apparemment le titre „ d'Auguste avec le puisance du Tribunat, *e nella nota* 7. le P. Pagi „ pretend que quelques inscriptions ou medailles content les années „ du Tribunat de Severe du jour qu'il fut declaré Empereur par ses „ Soldats, quoique les autres ne le commencent qu'au premier ou „ au 2. de Juin, auquel il fut reconnu par le Senat, & receut de luy „ solennellement la puissance du Tribunat... il me semble que les „ Empereurs recevojent touyours du Senat la puissance du Tribu„ nat, & ne la prenojent point d'eux mesmes, ni des Soldats c'est pour „ quoy on en le trouve point su les Medalles de Niger, non plus que „ les titres de Pere de la Patrie, & de le grand Pontificat, Dion (*b*) „ remarque comme une chose extraordinaire que Heliogabale ecri„ vant au Senat s'attribua la puissance du Tribunat avant que da „ de l'avoir receve... il dit la mesme chose des tittres d'Auguste, e „ d'Empereur.... Le P. Noris ne conte jamais le Tribunat de Se„ vere que du primier Juin 193., *e nella nota* 19. En parlant des „ années du Tribunat de Severe nous les commençons non au jour „ qu'il prit le titre d'Auguste vers le fin d'Avril, mais au 2. de Juin „ auquel il le receut du Senat comme fet le P. Noris p. 92. le P. Pagi „ l'avoit fait aussi dans la Dissertation p. 221..... il semble que les „ Empereurs ne prenojent jamais la puissance du Tribunat que du „ Senat.

(a) *Tillemont. Hist. August. in Sever. art. 24. & not. 7. & 10.*

(b) *Dion lib. 79. pag. 907.*

Benche Macrino, ucciso Caracalla, mentre stava col suo Esercito accampato vicino a quello de Parti, accettasse l'Imperio militare offertogli da' Soldati; con tutto ciò non ebbe ardire di chiamarsi Augusto; e prese soltanto il comando delle Milizie, perchè se le Romane Legioni fossero rimase in quella gran confusione, e disordine delle cose senza Capo, e senza Duce sarebbono probabilmente state vinte, e trucidate da' Nemici ingiustamente offesi da Caracalla; scrisse subito Macrino al Senato, informandolo di quanto succeduto era, e con molta umiliazion supplicollo a conferirgli l'Imperio, e nelle lettere registrate da Giulio Capitolino, ei parlava così. *Detulerunt ad me Imperium* (cioè li Soldati) *cujus ego P. C. tutelam recepi, tenebo regimen, si & vobis placuerit*, e innanzi di Capitolino più diffusamente riferì Erodiano (*c*), allora vivente, le let-

(c) *Herod. Hist. lib. 5. in princ.*

tere di Macrino, dalle quali si scorge, ch'egli non da' Soldati, ma dal Senato volea ricever l'Imperio, e che non da lui solo, nè da Monarca assoluto, ma insieme co' Senatori intendea governar la Repubblica, protestandosi, che *mihi sane decretum est, nihil sine auctoritate vestra gerere, atque vos participes, Consiliariosque habere Reipublicæ gerendæ. Vivetisque pro arbitrio vestro in libertate illa, quam vobis ante hac à Patritiis Imperatoribus ereptam Marcus dein, Pertinaxque restituere conati sunt.... Hac lecta Epistola conclamatum à Senatu universo nullique non honores Augustorum Macrino decreti*. E Capitolino. *Lectis igitur in Senatu literis... mortem Antonini Senatus gratanter accepit... & Macrinum... primum in Patricios elegit... & Proconsulare Imperium, & potestatem Tribunitiam detulerunt*.

Anche contro Caracalla diede il Senato pubblici, e manifesti segni della sua suprema podestà, non dichiarollo dunque nemico pubblico per timore delle Milizie, che guadagnate si era colla sua prodigalità, ma con molte contumelie, e brutte esecrazioni lacerò il di lui nome, e la di lui fama postuma, come tutte le narra Capitolino (*a*), ed acciocche non restasse alla posterità vestigio alcuno degli onori già a lui fatti come a Principe Romano abbolì le feste circensi, instituite pel giorno del di lui nascimento, e fece fondere tutte le di lui statue d'oro, e di argento, acciocche perissero li Monumenti più insigni di colui, che tanto era odiato da' Romani, così Dione (*b*).

(a) *Capitol. in Vita Caracallæ cap.* 1.

(b) *Dio lib.* 78. *pag.* 896.

Trucidato dalle Milizie Macrino, se non per forza, per timore, e per poco tempo riconobbe il Senato quell' impurissimo, e sporchissimo mostro di laidezze Eliogabalo, il quale avendo avuto l'audacia non mai più praticata dagli altri Imperadori d'intitolarsi senza permissione del Senato, ma per la sola acclamazion degli Eserciti d'Oriente, Imperadore e Augusto, tanto se n'ebbe a male, e ne fu sdegnato il Popolo Romano, che subito morto cotesto dirò piuttosto animale, che uomo, condannò il Senato la memoria di lui, come l'attesta Lampridio nella Vita d'Alessandro Severo (*c*), e Dione (*d*), ch'era Senatore in quei tempi, per una delle maggior sceleraggini di Avito, o sia Eliogabalo, mette quella, che in disprezzo del Senato, e contro le fondamentali leggi dell' Imperio, fu tanto impudente, e animoso, che prendesse da se tutti li nomi, e titoli soliti darsi se non per Decreto del Senato agl' Imperadori: *In Epistola, quam ad Senatum, & scripto, quod ad Populum misit, & Imperatorem, & Cæsarem se, filiumque Antonini, Severi nepotem, pium, felicem, Augustum, Proconsulem, Tribunitiæ potestatis inscripsit; hæc nomina nec dum sibi decreta, prior occupans*. E poco dopo soggiugne Dione: *Adversus instituta Patria sane non magni, quædam momenti, nec insigne malum aliquod nobis adferentia, nisi quatenus à recepta consuetudine aliena erant, innovata fuerunt ab ipso hæc, quod ex his pleraque nominibus, quæ spectabant ad Imperium, ipse sibi priùs, quàm essent à Senatu decreta, sicut dixi, sumsit, quod Consulatus Macrini loco, qui jam ante gestus erat, nomen suum sumsit, quum nec Consulatum à nobis accepisset, nec prorsus eum attigisset, quod initio tribus in litteris annum indicavit per Adventi Consulatum, quasi qui solus eum gessisset, ac nihilominus alterum sibi Consulatum adrogare conatus est, quum nullum antea nec Magistratum, nec titulum Magistratus honorarium accepisset*. Questo modo di favellare di Dione basterebbe per atterrare tutti li falsi supposti del Barbeirac, e dell' Autor Romano, anche quando l'opinione

(c) *Lamprid. in Vita Alex. cap.* 7.

(d) *Dio lib.* 70. *pag* 907. & 909.

loro

loro non fosse per erronea convinta dall'autorità di tante prove da me recate fin quì per far vedere, che non fu giammai alcuno, che dir si potesse Imperador legittimo de' Romani, che non fosse innanzi eletto, o approvato dal Senato, e che da lui non ricevesse tutti quei nomi, e quei titoli soliti darsi a' veri Augusti. Pagò pertanto Eliogabalo la pena di tante sue lascivie, e crudeltà con un'ignominiosissima morte, perchè troncato a lui, e alla Madre sua il capo, e fatto nudo, seguita a dire Dione. *Primo per totam Urbem trahuntur, dein mulieris corpus alio, istius vero cadaver in flumen abjectum est*. Onde fu anche detto Tiberino, e Sardanapallo, *at Sardanapalum pœnas sui sceleris, quas meritus fuerat, persolvere non multo post oportebat*.

Successe a cotesta furia Alessandro Severo degno d'immortal laude, e numerato con ragione fra gli ottimi Imperadori. Già come osservammo di sopra con l'autorità d'Erodiano fu Alessandro fatto dal Senato Cesare, vivente tuttavia Eliogabalo, dopo la di cui morte il Senato per l'amore, che gli portava, fecegli un'onore non mai più fatto ad alcun' altro suo Antecessore, perchè tutto in un tempo a lui conferì il Pontificato massimo, la Tribunizia podestà, e l'Imperio Consolare, dice dunque Panvinio (*a*) su la traccia degli Autori contemporanei, ed antichi: *Occiso Alagabalo XXVII. post Cæsarem Dictatorem Romanum Imperium suscepit M. Aurelius Severus Alexander ejus Consobrinus, ... cujus rei ita meminit Lampridius* (*b*): *Interfecto vario Alagabalo Aurelius Alexander Urbe Arcana genitus..... accepit Imperium, quum antea Cæsar à Senatu esset appellatus, Augustique nomen recepit, addito, ut & Patris Patriæ nomen, & jus Proconsulare, & Tribunitiam potestatem, & jus quintæ relationis deferente Senatu uno die assumeret. Certatimque omnia Decreta sunt, & nominum genera, & potestatum. Primus denique omnium cuncta signa, & honorificentiæ genera simul recepit suffragante sibimet Cæsaris nomen, quod ante meruerat, ita ille, eadem afferunt Dio, & Herodianus* (*c*).

(a) *Panvin. Comment. in lib 2. fast. pag. mihi 369.*

(b) *Lampridius in Severum.*

(c) *Herod. Hist. lib. 5.*

Siccome ucciso il buono, e virtuoso Alessandro, fu il parricida Massimino, al riferir di Giulio Capitolino (*d*) il primo, che *e corpore militari & nondum Senator, sine Decreto Senatus Augustus ab Exercitu appellatus est*: così viene costui dagl'Istorici chiamato Tiranno, e Invasor dell' Imperio. Tanto ne dicono Erodiano (*e*), e Zonara (*f*); e questi asserisce dipiù, che affine di colorir Massimino la sua tirannia in aria di autorità legittima, ne scrisse della sua elezion lettere al Senato, il quale atterrito dalla ferocia di lui, la ratificò; così Capitolino (*g*). Posti però i Padri in qualche maggior libertà, e confortati alquanto per la generosa risoluzione presa dagli Eserciti d'Africa, che proclamarono Augusti Gordiano Seniore, e il di lui Figliuolo, dichiararono nemico della Patria il fiero, e crudelissimo Trace, e approvarono con pubblico Decreto l'elezione de' Gordiani; e questi uccisi elesse il Senato con suprema, e indipendente autorità dagli Eserciti Massimo Pupieno, e Balbino Imperadori, indi trasferì l'Imperio a Gordiano il Giovane, che viventi ancora Massimo, e Balbino avea creato Cesare. Tutta la Storia di cotesti successi la narrano Erodiano, e Giulio Capitolino (*h*), e dell'autorità del Senato ce ne danno prove segnalatissime, dice dunque Erodiano, che acclamato Gordiano in Africa *scripsit item publicè ad S. P. Q. R. significans Afrorum apud se consensum, simulque accusans Maximini crudelitatem, ... ipse omnem præ se mansuetudinem ferebat*; pregando il Senato degnarsi

(d) *Capitol. in Maximinum.*

(e) *Herod Hist. lib. 7.*

(f) *Zonar. annal tom 2. in Maximinum.*

(g) *Capitol. in Maximinum.*

(h) *Herodian. lib. 7. Capitol. in Maximinum, & in Gordian. III*

con-

confirmar ciò, che di lui risoluto aveano gli Africani; *Quare Senatus quoque frequens, & si de Maximino certi nihil habebat...... abolitis illius honoribus Gordianum, Filiumque ipsius Augustos declaraverunt........ Legationes undique ad Rectores Provinciarum mittebantur, electis e Senatorio, Equestrique ordine clarissimis hominibus, cum literis, quibus S. P. Q. R. mens exponebatur, qui Procuratores ipsos hortarentur, uti communem Patriam capesserent, Curiamque Romanam tuerentur, persuaderentque rationibus, ut in fide Populi Romani perseverarent, cujus proprium antiquitus Imperium foret*. Onde in ricevendo le Provincie, gli Ordini, e Decreti del Senato sciolto il giogo del Tiranno, e negatagli ogni ubbidienza, riconobbero tutte Gordiano, il quale ucciso in Africa da' Congiurati, e giuntane la notizia a Roma, prosiegue Erodiano a narrar le ulteriori providenze date in una sì pericolosa congiuntura dal Senato, e Popolo Romano per mettersi in istato di resistere alla ferocia di Massimino, di fargli la guerra, e torgli l'usurpato Imperio, e la prima risoluzione, che presero li Senatori fu quella di mantener' il loro diritto, e l'autorità loro, quindi ragunatisi nel Tempio di Giove Capitolino: *Ibi clausis foribus, soli quasi Teste, & Confessore, atque adeo rerum omnium Inspectore Deo, selectis qui ætate, ac dignitate, cæteros antirent.... duo ex omni numero Maximus, atque Albinus plurimis suffragantibus Imperatores creati... ita creati Principes, Augustique appellati, ac Senatus Consulto omnibus Imperatoriis honoribus affecti sunt*. E perchè il Popolo amava molto il nome de' Gordiani, e voleva, che uno di cotesta Prosapia fosse anche apparte dell' Imperio, essendovene uno solo fanciullo, *Senatus Cæsarem* lo dichiarò, *quoniam adhuc per ætatem Rempublicam gerere non poterat*.

Abbiam fin quì fedelmente riferito cosa lasciasse scritto Erodiano delle forti, e intrepide risoluzioni prese dal Senato, e Popolo Romano nel sostenere la sua suprema podestà. Udiam' ora quel, che ne lasciò registrato Giulio Capitolino; egli dunque ci assicura nella Vita di Massimino, che Gordiano, proclamato dalli Soldati d'Africa Imperadore, scrisse al Senato in cotesti sensi, che sempre più confermano la mia sentenza: *Invitum me Patres conscripti juvenes, quibus Africa tuenda commissa est, ad Imperium vocarunt. Sed intuitu vestri necessitatem libens sustineo. Vestrum est æstimare quid velitis, nam ego usque ad Senatus judicium incertus, & varius fluctuabo, lectis literis statim Senatus acclamavit. Gordiane Auguste Dii te servent felix imperes, tu nos liberasti, salvus imperes, tu nos liberasti: Per te salva Respublica, omnes tibi gratias agimus. Item Cos. retulit P. C. de Maximinis quid placet? Responsum est: Hostes, hostes. Qui eos occiderit, præmium merebitur... Ita acclamatum est. Inimicus Senatus in crucem tollatur; Hostis Senatus ubicumque feriatur... Gordiani Augusti Dii vos servent. Ambo feliciter agatis, ambo feliciter imperetis. Nepoti Gordiani Præturam decernimus, Nepoti Gordiani Consulatum spondemus, Nepos Gordiani Cæsar appelletur; Tertius Gordianus Præturam accipiat.*

Non contento il Senato di tutto ciò, prosiegue a dire il citato Autore, che *literas deinde mittit ad omnes Provincias, ut communi saluti libertatique subveniant: quæ auditæ sunt ab omnibus: Denique ubique Amici, & Administratores, & Duces, Tribuni, & Milites Maximini interfecti sunt.... Literarum Senatus exemplum hoc fuit. Senatus, Populusqne Rom. per Gordianos Principes ab illa tristissima bellua liberari*

vari cœptus Proconsulibus, Præsidibus, Legatis, Ducibus, Tribunis, Magistratibus, ac singulis Civitatibus, & Municipiis..... quam nunc primum recipere cæpit, dicit; Diis faventibus Gordianum Proconsulem, virum sanctissimum, & gravissimum Senatorem, Principem meruimus, Augustum appellavimus, nec solum illum, sed etiam in subsidium Reipublicæ Filium ejus Gordianum nobilem juvenem. Vestrum est consentire ad salutem Reipub. obtinendam, & ad scelera defendenda, & ad illam belluam Maximinum, atque illius Amicos ubicunque fuerint persequendos. A' nobis etiam Maximinus cum Filio suo hostis est judicatus. Indi giunta la novella a Roma della morte di Gordiano, conchiude Giulio Capitolino, che il Senato *Maximum Pupienum..... & Clodium Balbinum.... Imperatores creavit. Quibus à Populo Augustis appellatis per Milites, & eumdem Populum etiam parvulus Nepos Gordiani Cæsar est dictus.*

Veggasi anche il Senato Consulto dell'elezione di Massimo Pupieno, e di Balbino nella di loro Vita, descritta dallo stesso Capitolino, e poi mi si dica, sebben si accordino con le massime dell'Autor Romano, e con l'opinione del Barbeirac tanti racconti istorici, e tanti monumenti dell'antichità lasciatici da' Scrittori non già dell'altro giorno, ma Contemporani, e prossimi a' fatti da me recati, e li quali tutti provano la suprema podestà del Senato, e Popolo Romano in dar, e togliere l'Imperio, e in elegger chi per le sue virtù lo meritava, e in deporre coloro o che se ne rendean' indegni per i loro vizj, e crudeltà, o che occupato l'avean per tirannia, o violenza delle Milizie.

Se io volessi andar precorrendo tutta la Storia Augusta per via più confirmar' il sistema del Grozio, non darei se non dopo aver scritto molto, fine a questo, che chiamarò piuttosto Dissertazione, che Capitolo; ma vuo lusingarmi, che il Leggitore sarà del riferito sin quì molto ben persuaso della verità, che sostengo; onde proseguendo il mio racconto, dirò chè Filippo Arabo più di Massimino scellerato privò della vita, e dell'Imperio Gordiano III. raccomandato alla sua fede, e tirò a se la volontà delle Milizie constituite da lui abbella posta in grande penuria di Vittovaglie. Costui per aver dal Senato l'Imperio, ingannollo, scrivendogli, che Gordiano era morto di malattia, onde credendogli, o simulando i Padri di credergli, afferma Capitolino nella Vita d'esso Gordiano, che il Senato, *appellato igitur Principe Philippo, & Augusto nuncupato Giordianum adolescentem inter Deos retulit*, disse però avanti Capitolino, che *Philippus impie non jure obtinuit Imperium*, pel tradimento commesso contro il legittimo Imperadore, e per aver' ingannato con le sue false rappresentazioni il Senato.

Mancano nella Storia Augusta scritta da' Latini Autori molte Vite degl' Imperadori, che regnarono da Filippo a Valeriano Cesare, le quali vengono però supplite da Casaubono (*a*). Alcuni di loro appena gustarono l'Imperio, o ebbono tanto di vita per impetrar dal Senato la confirmazione del Principato; Non siam però così scarsi di lume, che non risplenda in mezzo a tante tenebre l'autorità del Senato nella creazion degl'Imperadori; anche senza la precedente acclamazione degli Eserciti; Ci attestano Zonara, e Pomponio Leto (*b*), che dalla sola podestà del Senato, morto Gordiano furono sublimati all'Imperio Marco, e Severo Ostiliano, dicendo Pomponio Leto, che *Senatus de morte Gordiani factus certior, Marcum quemdam virum gravem ac sapientem Imperatorem*

(a) *Casaubon. in notis varior. ad Script. Histor August. post Gordian.* 3.

(b) *Zonara annal. tom.* 3. *in Gordian.* 3. *Pomponius Lætus in Philippum.*

ratorem legit, qui ſubita morte in Palatio, vbi habitabat, deceſſit, nec Succeſſor dilatus eſt ſtatimque lectus à Patribus Severus Hoſtilianus, qui repente quum incidiſſet in morbum, Medici venam male ſolventibus, occubuit; interim literæ Philippi ad Senatum adferunt, in iis ſcriptum erat Gordianum gravi morbo affectum obiiſſe, & Philippum ab Exercitu Imperatorem factum, rogareque uti Patres probarent: Senatus, qui rem nondum noverat Auguſtum Philippum confirmavit.

Siccome ſono quaſi periti tutti gli antichi monumenti dell' Imperio di Decio, e di ſuo figliuolo, così non è maraviglia ſe nel breve ſpazio del ſuo Principato, e nella orribil confuſione, in cui ritrovavaſi allora la Repubblica Romana non ſi ha certa notizia del modo,col quale fu creato Imperadore; ſi ſanno più dalla Storia Eccleſiaſtica, che dalla profana l'orribil perſecuzioni, e crudeltà, ch' egli eſercitò contra il Criſtianeſimo, non manca però Pomponio Leto (*a*) di ſcrivere così, *Igitur qui* (Decio) *à Militibus Illyricianis ante Imperator factus fuerat, ab Senatu Auguſtus eſt appellatus.* Ci atteſta ancora il ſuddetto Autore, che remiſe all' arbitrio del Senato l'eleggere il Cenſore, e che fu così oſſervante delle antiche leggi, ed inſtituti della Repubblica, che laſciò ſempre al Senato intatta la ſua autorità: *cupiens nihil agere, niſi quantum Senatus juberet cenſuram ampliſſimo Ordini permiſit. Hujus Imperatoris vita quæ & civilis, & militaris fuit, multos habuiſſet laudatores ſi ab Chriſtianorum cruciatibus ſe temperaſſet. Nam jus quintæ relationis, & Procunſulare Imperium, unde Auguſti omnes Procunſulibus, nec non et jus Tribunitiæ poteſtatis, quod Auguſtus Primus ſibi perpetuo vindicaverat, arbitrio Senatus, Populique Romani permiſit, Patris Patriæ cognomen accepit... Parum in Urbe commoratus, cogente Senatu filium ſuum Decium Cæſarem fecit, Patribus Rempublicam commendavit.*

(a) *Pomponius Lætus in Decium.*

Udita ch' ebbero li Senatori la morte di Decio, e di ſuo figliuolo, dice Aurelio Vittore nel libro de' Ceſari, che *Gallo, Hoſtilianoque Perpennæ Auguſta Imperia Voluſianum Gallo editum Cæſarem decernunt*; e lo ſteſſo conferma Pomponio Leto (*b*) dicendo di Gallo, *quo rumore adductus Senatus, Auguſtum appellavit.*

(b) *Pomponius Lætus in Gallum.*

Valeriano uomo inſigne per virtù, e per le ſue calamità molto memorabile: non da' Soldati, ma da tutto l'Orbe Romano fu acclamato, e ſollevato all' Imperio, così Zoſimo nella vita di lui dicendo *Poſt Galli, Voluſiani, & Æmiliani cædem Valerianus de communi omnium ſententia Summum Imperium adeptus*, e Trebellio Pollione nella vita di lui dice così: *Valerianus Imperator Nobilis genere, Cenſor antea, & per dignitatum omnes gradus aſcendens, ut per omnes honores, & Magiſtratus inſigniter geſtos Imperator fieret, non ut ſolet tumultuario Populi conſenſu, non Militum ſtrepitu, ſed jure meritorum, & quaſi ex totius Orbis una ſententia.* Ci reca queſto Autore il Decreto col quale il Senato lo creò Cenſore allor ch' era Imperador Decio, e l'elogio, che coteſto Ceſare gli fece, e le laudi che gli diede. Creò il Senato, al riferir di Zoſimo, e di Aurelio Vittore Ceſare, e Conſorte dell' Imperio Galieno figliuolo di Valeriano, *ejus filium Galienum Senatus Cæſarem creat*, ed Eutropio in Valeriano. *Galienus quoque Romæ à Senatu Cæſar eſt appellatus.*

Morto in Perſia Valeriano dopo d'eſſer ſtato fatto con memorabil tradimento prigioniere del Rè Sapore, e datoſi Galieno in preda alle laſcivie,

vle,e all'ozio venne l'Imperio lacerato per più anni da' trenta Tiranni riferiti da Trebellio Pollione,e alla fine fu legittimamente creato Imperadore Claudio II., non per acclamazione degli Eserciti, ma per il consentimento universale di tutti, dice dunque Zosimo (*a*) nella di lui vita, *Claudius Imperium consequitur, quod antea quoque communi calculo ei datum fuerat*; Con Zosimo concorda Trebellio Pollione, (*b*) il quale riferisce tutti gli applausi fatti, e gli onori dati dal Senato a cotesto ottimo Cesare, il di cui fratello Quintilio fu anche dal Senato fatto Principe, col consenso delle Milizie, e chiamato Augusto *Quintilius post eum Claudii frater... Imperator electus est.... consensu Senatus appellatus Augustus*, così Eutropio (*c*) nella di lui vita, e con Eutropio Zonara (*d*). Dopo la morte di Quintilio fu sublimato all' Imperio Aureliano non già da' Soldati, ma da tutti, come scrisse Zosimo (*e*) *Aurelianus ad Regium Solium evehitur*, non dissentono da questo mio pensiere Zonara, e Vopisco nella vita dello stesso Cesare, colla di cui elezione darò fine al presente Capitolo, poiche m'immagino, che il Lettore benche soddisfatto sarà nondimeno rimaso stanco, attesa la multiplicità, e longhezza delle prove recate da me, per mostrare, che il diritto legittimo, e la suprema podestà d'elegger gl'Imperadori sempre fu appresso il Senato, e ch' egli esercitò l'autorità sua anche contro li Cesari usurpatori, o indegni dell' Imperio sin'a questi tempi; Onde mi rivolgerò a far vedere, che giammai non la perdette, e che non fu, nè potè giammai trasferirsi nelle Milizie.

(a) *Zosimus lib. pr.*
(b) *Trebell. Pollion. in vita Claudii.*
(c) *Eutropius lib. 9. in vita Quintilii.*
(d) *Zonar. in Claud. tom. 2.*
(e) *Zosimus lib. pr. in fin. vitæ Claudii.*

CAP. XXX.

Seguita la prova del sistema del Grozio, e si fa vedere, che non ebbero giammai gli Eserciti Romani la ragion legittima di crear gli Augusti, ch' eglino stessi, e li Cesari acclamati da loro riconobbero, che tutto il Sovrano potere della Repubblica *anche sopra le Milizie, stava nel Senato, e Popolo Romano.*

EGli è tale, e tanto l'acciecamento degl' Impugnatori della sentenza del Grozio, che dar vogliono alle Milizie Romane, ciò ch'elle spesse fiate confessarono appartenersi al solo Senato, a cui vogliono anche negar quella podestà, che in lui riconobbero gli Eserciti, e molti Augusti dagli stessi Eserciti acclamati Imperadori. Prova memorabilissima di quanto io dico ne somministra a me Vopisco. Imperciocche morto Aureliano per fraude del suo liberto Maesteo in grave, e immenso danno della Repubblica Romana, i Soldati, che tanto sotto la condotta d'un sì prode Imperadore si segnalarono nelle virtù militari per le gloriose imprese, che fecero, vollero anche distinguersi nelle civili, e morali, con usar quella modestia, e giustizia, e quel riconoscimento, ed ossequio, ch'era ben dovuto all' autorità del Senato; Quindi è, che pel corso di sei mesi con nobilissima gara di rispetto, e competenza di moderazione per tre volte remisero l'elezione dell' Imperadore al giudicio, e all' intiero arbitrio del Senato, il quale era solito alle volte pemetterlo alle Legioni, accioche più volontieri lasciassero condursi, e regolarsi da quello, a cui di proprio piacimento eransi sottoposte. Disse pertanto Vopisco con nobiltà di sentimento, se non di frase sul principio della vita di Tacito, così: *Quod post excessum Romuli novello adhuc Romanæ Urbis Imperio factum*

Pontifices, penes quos scribendæ Historiæ potestas fuit, in literas retulerunt, ut Interregnum, dum post bonum Principem bonus alius quæritur, iniretur, hoc post Aurelianum, habito inter Senatum Exercitumque Romanum non invido, non tristi, sed grato, religiosoque certamine sex totis mensibus factum est. Risorta dunque dopo tanti secoli quell'antica modestia, che fino da' tempi di Romolo vivea nella Plebe, la quale restituì a' Padri quella podestà di crear li Rè da loro concessale, i Soldati lasciarono al Senato il suo vero, e legittimo diritto di eleggere il Capitano degli Eserciti, e il Principe, che regger, e governar dovea l'Orbe Romano, con le seguenti lettere piene di pietà, e di ossequio (*a*): *Felices ac fortes Exercitus Senatui, Populoque* Romano. *Aurelianus Imperator noster per fraudem unius hominis, & per errorem bonorum, ac malorum interemptus est. Hunc inter Deos referte Sancti, & Domini P.C., & de vobis aliquem, sed dignum vestro judicio mittite*, prosiegue perciò a dire Vopisco nella Vita di Tacito, che stando così esitante il Senato: *Die septimo Cal. Octobr. quum in Curiam Pompilianam Ordo Amplissimus consedisset, Velius Cornificius Gordianus Cos. dixit. Referimus ad vos P. C. quod sæpe retulimus. Imperator est deligendus, Exercitus sine Principe recte diutius stare non potest, simul quia cogit necessitas... Quare agite P.C., & Principem dicite.... Post hæc Tacitus, qui erat primæ sententiæ Consularis, sententiam incertum quam vellet dicere, omnis Senatus acclamavit Tacite Auguste Dii te servent. Te deligimus, te Principem facimus, tibi curam Reipub. Orbisque mandavimus, suscipe Imperium ex Senatus auctoritate.*

(a) Vopisc. in Aurelianum circa finem.

Accettò il Popolo con liete acclamazioni Tacito per Augusto, l'accettarono, e lo proclamarono le Milizie, ed il Senato non si vide giammai in tanta festa, nè in tanto giubilo, e fu così universale il contento: *quod eligendi Principis cura ad Ordinem Amplissimum revertisset, ut* (come prosiegue a dire Vopisco nella Vita di Tacito) *& supplicationes decernerentur, & hecatombe promitteretur à singulis.*

Di un'avvenimento così fortunato, e profittevole alla Repubblica Romana se ne sparse la novella per tutto l'Imperio. Ne scrisse il Senato alle Provincie, ed a' Confederati del Popolo Romano, e li Senatori ch'erano in Roma ne diedero l'avviso a quei che si ritrovavano lontani, e tutti erano festanti, perchè l'intiero, e pieno arbitrio di crear' il Principe già estenuato dall'insolenza Militare si vedea ritornato al Senato, come alla sua fonte, e li Senatori restituiti all'esercizio di quell'autorità, che sempre ebbono. Le lettere del Senato scritte alle Città di Cartagine, di Treveri, di Milano, d'Antiochia, d'Aquileja, di Alessandria, di Corinto, e d'Atene ce le conservò Vopisco, e con esse un'eterno monumento, ed una prova irrefragabile della nostra sentenza. Conciossiachè si allegrano i Senatori cogli Amici, e Sudditi: *Quod bonum, faustum, felix, salutareque sit* R*eipublicæ, Orbique Romano dandi jus Imperii, appellandi Principis nuncupandi Augusti ad nos revertit*; e che, *ut estis liberi, & semper fuistis lætari vos credimus, creandi Principis judicium ad Senatum redit.* E quì gioverà riflettere al proposito nostro, che non dissero già li Padri, che *dandi jus Imperii*; nè *creandi Principis judicium ad Senatum pervenit*, ma *ad nos revertit*; *ad Senatum redit*, il che altro dir non vuole, se non, che cotesto jus ritornò al Senato, *tanquam ad fontem suum*, e a chi per ogni legge dovuto era; quindi è, che fra le private lettere, che riferisce il citato Autore una se ne legge scritta da

Claudio

Claudio Capelliano Senatore a Cerejo Meziano suo Zio, in cui quel nobil Cittadino lauda molto la modestia de' Soldati, e la giustizia da loro fatta al Senato, e si protesta ch'eglino sono obbligati dar *gratias Exercitui Romano, & vere Romano*, perchè *reddit nobis quam semper habuimus potestatem*.

Cotesta perpetua podestà del Senato nell'amministrazion dell'Imperio fu riconosciuta non solamente dagli Eserciti, ma dallo stesso Imperador Tacito, il quale bramando, che Floriano suo fratello venisse onorato colla dignità Consolare, in una orazione, ch'ei fece in Senato, fra le altre cose: *Fratri suo Floriano Consulatum petiit, & non impetravit, idcirco quod jam Senatus omnia nundina suffectorum Consulum clauserat*. Se avessero gli Augusti avuta l'autorità di conferir' il Consolato indipendentemente dall'ordine de' Senatori non avrebbe Tacito certamente esposto il decoro Imperiale all'ignominia della ripulsa; nè pregiudicato alla Cesarea dignità, chiedendo una tal grazia al Senato, ma servito sarebbesi della sua podestà col crear da se Console Floriano; massimamente, dappoiche data gli fu dal Senato la negativa. Nulla però di quanto io diceva, fece cotesto giustissimo Imperadore, ma come ci attesta Vopisco nella di lui Vita *multum lætatus Senatus libertate, quod ei negatus est Consulatus, quem fratri petierat*.

Se avesse Floriano immitato la moderazion del fratello, e portato all'ordine Senatorio quella riverenza, e rispetto, che gli portarono le Milizie, lasciandolo, come lo era arbitro di dar'un Successore all'Imperio, non sarebbe perito di morte violenta, e dopo morte avrebbe goduto gli onori di Cesare. Egli però tutto perdette, perchè (*a*): *Post Fratrem arripuit Imperium, non Senatus auctoritate, sed suo motu quasi hæreditarium esset Imperium, cum sciret*, che cotesta Augusta dignità per instituzione della Repubblica non v'era chi da se potesse arrogarlasi, ma riceverla dovea dal Senato. Quindi Probo salutato improvisamente dagli Eserciti Augusto, non volle ingerirsi nell'amministrazion della Repubblica, se non dopo d'aver con lettere molto officiose impetrato, e ottenuto il nome d'Augusto, e tutte le dignità corrispondenti alla dignità d'Imperadore da quel Senato, che riconobbe arbitro, e Principe assoluto dell'Orbe Romano, e le parole della lettera conservataci da Vopisco (*b*) sono le seguenti, le quali ben ci fan vedere, che non solamente gli Eserciti, ma li Cesari ancora riconoscevano il potere, e la maestà dell'Imperio nel Senato. *Recte, atque ordine P. C. proximo superiore anno factum est, ut vestra clementia Orbi Terrarum Principem daret, & quidem de vobis, qui & estis Mondi Principes, & semper fuistis, & in vestris Posteris eritis. Atque utinam id Florianus expectare voluisset, nec velut hæreditarium vindicasset Imperium, vel illum, vel alium quempiam Majestas Vestra fecisset; Nunc quoniam ille Imperium arripuit, nobis à Militibus datum est nomen Augustum vindicatum, quin etiam in illum à prudentioribus Militibus, quod fuerat usurpatum, quæso ut de meis meritis faciatis quidquid jusserit vestra clementia.* Onde recitate queste lettere da Elio Scorpiano allora Console nel Tempio della Concordia, ove ritrovavasi unito il Senato, disse egli: *Audistis P. C. literas Aurelii Valerii Probi, de his quid videtur? Tunc acclamatum est, Probe Auguste Dii te servent: olim dignus, & fortis, & justus, bonus Ductor, bonus Imperator... Assertor Reipublicæ felix imperes*; dopo del qual Decreto Manlio Sparziano, il primo fra Senatori, a

(a) *Vopisc. in Florianum in princ.*

(b) *Vopiscus in Probum cap. 11.*

cui s'aspettasse a proferir' il suo voto, così favellò: *Diis immortalibus gratias, & præ cæteris P.C. Jovi optimo, qui nobis Principem talem, qualem semper optabamus dederunt*. Bene perciò disse lo stesso Vopisco nella Vita di Caro *Probo ex sententia Senatus, & Populi leges, & gubernacula temperante*.

Ecco dunque come per la confessione d'un' Imperadore Probo non men di nome, che di fatti, di costumi, e di virtù, non le Milizie, ma li Senatori Romani erano *Mondi Principes*, sempre lo furono, e stati lo sarebbono anche dopo ne' loro Posteri, ed ecco come per la chiara testimonianza degli Autori antichi fino alla morte di cotesto invitto Cesare risplende a guisa di Sole la podestà del Senato nell' elezion legittima degli Augusti. La qual podestà non potè certamente mancare nelle successive creazioni, benche questa da' Scrittori della Storia Augusta, senza far menzion' alcuna del Senato, s'attribuisca alle Milizie. Un tal silenzio però non procede, perchè vi mancasse il Decreto dello stesso Senato, ma perchè come cosa del tutto certa, e necessaria da impetrarsi per validità dell' elezion medesima, si presuppone perciò dagli Storici, li quali nelle narrazioni loro non sogliono usar di quelle cautele, ed espressioni, che vengon praticate da' Dottori, e Notaj, negli atti de' quali restan rogati; sarebbe un' innezia troppo grande ridir, e insister' in ciò, che per necessità, e secondo l'uso da tutti vien presupposto, siccome riputarebbesi da ognuno una somma sciapitezza, e bessaggine ripetere, allorche l'occasion s'offerisce di rappresentar' un fatto, o un' atto quelle solennità, senza di cui non potrebbe il fatto, e l'atto stesso legittimamente sussistere. Da cotesto tempo dunque in avanti, siccome la potenza militare, e la violenza degli Eserciti trasse a se tutta l'elezion degl' Imperadori; così il Senato, affin di non cimentar' il suo diritto inerme, e debol coll' armata violenza de' Soldati riputava sano consiglio ceder liberamente, piuttosto che servilmente, e con vergogna soccombere; Quindi colla sua civile podestà, che in lui era radicata, e fissa approvava, e riconosceva per Cesare chi veniva dalla forza militare all' Imperial Trono innalzato; conciossiache confermando egli coloro, che dalle Milizie eran proclamati Augusti, ritenea, e conservava la sua autorità, che perduto avrebbe rigettandoli.

Non fu dunque, se non dopo la morte di Carino, e nell' Imperio di Diocleziano, che restò la ragion' oppressa dalla forza, e che tutta la podestà della Repubblica con somma violenza, e ingiustizia a se la trassero gli Eserciti. Donde n'avvenne, che il Senato non dirigeva più, nè più comandava (come il dover volea) ma seguitava la potenza armata, e il voler de' Soldati; imperciocche gl' Imperadori, oppresse con l'autorità le forze del Popolo, e della Città, e resisi formidabili coll' assistenza, e favore de' Soldati, e con le sostanze, che contribuir si facean dalle Provincie, poco loro premea esser reputati Tiranni, purche possedessero la tirannia impunemente, nè punto si curavano di comparir' ingiusti, purche dell' ingiustizia li pericoli evitar potessero. Nulladimeno quella forma di Repubblica, che per la perversità de' tempi, e de' costumi mutò sembianza, e aspetto, rimase impressa, e fissa nelle leggi. Restarono i diritti pubblici del Popolo Romano quasi come nascosi sotto l'ombra de' riti, e de' Senati-Consulti, li quali in conformità delle antiche instituzioni della Repubblica si promulgavano, e benche eglino si facessero secondo la volontà, e l'arbitrio de' Potenti; non pertanto mancava loro l'autorità natia; imperciocche la violenza non basta per annientar, ed estinguere la Civil

podestà,

podestà, e non è cagion vera, nè efficiente a far mutar giustamente la forma, e l'ordine della Repubblica; la quale, purche ritenga de' suoi instituti la sembianza, e mostri ne' suoi riti, benche, dirò così, fiacchi, e muti la propria immagine, sempre conserva vivo il diritto di giusto regresso, ed ha larga, e aperta la via per ritornar, potendo, al suo primiero stato. Nè si dee, o puo ragionevolmente presumersi, ch' ella rinunciato abbia al suo jus, o dimmessa la volontà di riacquistar quelle prerogative, e preminenze, che tolte le furono dalla forza, e violenza militare. Ritrovarono perciò i Legislatori le solennità, li titoli, le costumanze, e i riti per conservar da ogni prava consuetudine, e perniciosо abuso intatti, e custodir' illesi li diritti, che a lei s'appartengono, che però non perdette giammai il Senato Romano la ragione di crear, e di reggere gl' Imperadori, quantunque l'esercizio di tal jus dipendesse non dalla volontà de' Senatori, ma de' Soldati, li quali erano alla fine delle fini parte della Repubblica medesima, e la Milizia instituita era non per sovvertirne le leggi, e la forma del governo, ma per difenderla, e conservarla nella sua libertà, e ne' suoi costumi.

Questo discorso, che non è mio, ma del dotto Gravina *(a)* si estende anche all' altre preminenze, e diritti del Senato, e Popolo Romano, che dir non si debbon nè abboliti, nè estinti, ancorche non si mettessero in uso ad arbitrio del Senato, ma de' Cesari. Sarà pertanto vero, che restasse mai sempre al Senato Romano un' aperto, largo, e legittimo campo di ritornar' all' antica libertà, benche da molto tempo toltagli non con giusti titoli, ma per violenza, e forza tirannica; alla qual libertà già provammo negli antecedenti Capitoli, che giustamente ritornò, e che con pari ragione si elesse dappoi un novello Imperadore nella persona di Carlo Magno, allorche restava oppresso dalla tirannia de' Cesari Bizantini; e alle prove già da me addotte in confermazione di tal verità vi aggiungo l'opinione del celebre Panvinio *(b)*, il quale dice così: *Durum namque, & asperum Romanis videbatur, barbarorum tunc jugum subire, libertati jam per CC. annos assuetis. . . . quare quum ab Imperatoribus Orientalibus sæpius auxilia à Romanis contra Longobardorum immanitatem implorata esset, eaque ab eis negaretur, tum quod imbecille factum Imperium ad vicina locà à Sarracenis, Avaribus, Bulgaris, Hunnis, & cæteris circunvicis barbaris tuenda vix sibi vires suppeditarent: tum etiam, quod Constantinopolitani Imperatores in fædam Iconomachiæ hæresim lapsi, maximas, & plusquam hostiles cum Rom. Pontifice acriter ipsorum insaniæ adversanti, simultates gerebant, ... quare factum est ut ipsorum impietate quicquid eorum ditionis reliquum fuerat in Occidente paucorum annorum intervallo amiserint. Quam ob causam ROMANUS POPULUS IPSEQUE PONTIFEX GREGORIUS II. cum à Longobardis præmerentur ad Francorum Regum opes longe lateque per Occidentem florentes primum confugere, quas contra Longobardos in sui auxilium sæpius evocarunt*, e quì narrate tutte le spedizioni, e guerre fatte da Pipino, e Carlo Magno contra Aistulfo, e Desiderio Rè de' Longobardi, le battaglie dattoli, e il Regno toltoli conchiude il Panvino: *Hæc autem dum in Occidente geruntur, Constantinopoli Eirene Mulier filio Constantino Imperio privato, oculisque erutis, Imperii habenas sola susceperat tractandas, quod novum omnino, & ad eam usque diem. . . inauditum fuerat, quare*

(a) *Gravina de Rom. Imper. §. 34 & seqq.*

(b) *Panvinius Comment. fastor. Præfat. in 4. lib. pag mihi 433. & seqq. & præcipue de Comitiis Imperii pag. mihi 362. & 363. & 364 edit. Basileæ 1558.*

re cum Rom. Imperii Majeftas, omnia fibi barbaris vindicantibus, obfolefceret, neque in ea fæmina quamvis alte indolis multum præfidii ineffe videretur, ejus rei occafione ROMANI ADDUCTI, ET PRÆCIPUE LEO PAPA III.... ejufdem Populi fcito, clerique rogatu Carolum Magnum Francorum Regem, & Patricium Romanorum.... Occidentis Imperatorem Primus appellavit, inunctumque, ac Diademate aureo redimitum Auguftum appellavit VIII. Kal. Jun. die celeberrimo Chriftiani natalis, ineunte à partu virginis DCCCI. pofteaquam vero in Italia imperari defitum fuerat CCCXXV.... fubfequutaque mox populi Romani adclamatio eft CAROLO, AUGUSTO, MAGNO, ET PACIFICO, VITA, & VICTORIA. Hac igitur ratione Carolus Francorum Rex Primus ex Francis Romæ Veteris, & Occidentis Imperator creatus eft avito imperandi more poft longiffimum Interregnum Occidenti tandem reftitutum.

E tanto più ebbe ragione il Senato, e Popolo Romano di vindicarfi in libertà, e di ufare di quel diritto, che mai non perdette, quanto che, e coteflo diritto, e cotefta libertà, che la tirannide Greca a lui ufurpava ingiuftamente, non gli fu tolta da Giuftiniano, allorche furono fcacciati li Goti, ma reftituita, e confervata gli fu, avendone noi un'antico monumento, e una prova legittima in un'antica Infcrizione, che fi ritrova in Roma pofta nel Ponte Salario, e regiftrata dal Panvinio (*a*) la quale dice così:

(a) *Panvinius Comment. in lib. 3. faftor. ad annum Chrift. 565. pag. 427.*

IMPERANTE. D. N. PIISSIMO. AC. TRIUMPHALI. SEMPER. JUSTINIANO
PP. AUG ANN. XXXVIIII.
NARSES. VIR. GLORIOSUS. EX. PRAEPOSITO. SACRI. PALATII. EX. CONS. ATQUE. PATRITIUS. POST. VICTORIAM. GOTHICAM. IPSIS. EORUM. REGIBUS CELERITATE. MIRABILI. CONFLICTU. PUBLICO. SUPERATIS. ATQUE. PROSTATIS. LIBERTATE. URBIS. ROMAE. AC. ITALIAE. RESTITUTA. PONTEM. VIAE SALARIAE. USQUE. AD. AQUAM. A. NEFANDISSIMO. TOTILA. TYRANNO. DISTRUCTUM. PURGATO. FLUMINIS. ALBEO. IN. MELIOREM. STATUM. QUAM. QUONDAM. FUERAT. RENOVAVIT.

Sicche vede ognuno, che il Senato Romano fino alla creazion di Carlo Magno nè perdette, nè rinunciò al fuo legittimo natural diritto, che avea, d'eleggere gl'Imperadori, e che un tal diritto fe paffar non potè privativamente a Roma in Coftantinopoli, molto meno potette paffar negli Eferciti, li quali ancorche lo fi arrogaffero, e lo turbaffero, non pertanto fi ftaccava dalla Sede, e dal Capo dell'Imperio, ch'era la Repubblica, non da altri rappresentata, che dal Senato, diffe perciò bene Gravina (*b*) appoggiato all'autorità di Platone nel libro de *Regno. Non enim Refpublica Exercitui, fed Exercitus Reipublicæ miniftrat; Neque Refpublica propter Exercitum, fed Exercitus propter Rempublicam inftituitur.... Ideo perire Senatui nunquam poterat jus Imperii five creandi, five regendi fine diffolutione civilis poteftatis. Vitæ Populi Romani perpetuo hærentis, incumbentifque in immortali corpore, atque in Urbe Principe rerum humanarum, quæ jus æternum retinebat Imperii; ut in Milites, & in Imperatores tantum exercitium tranfierit illius*

(b) *Gravina loco laudato §. 36.*

illius, ita futurum legitimum si Orbis Terræ Consilio, & Senatus auctoritate comprobaretur, etenim, & ipsi Milites, si quando non expectato Decreto Senatus summum sibi Ducem creassent, suum factum non jure, sed necessitate consueverant excusare, e in confermazione della sua sentenza adduce il Gravina la testimonianza di Lampridio nella vita di Alessandro colle seguenti parole. *Milites jam consueverant sibi Imperatores, & tumultuario judicio facere, & item facile mutare, asserentes nonnunquam ad defensionem se idcirco fecisse, quod nescissent Senatum Principem appellasse*.

Ecco dunque per l'autorità di cotesto antico Scrittore, che gli stessi Soldati confessavano, che la principal parte in crear gl'Imperadori era del Senato, e non mica degli Eserciti, quindi è, che volendo il Senato, che avesse Alessandro Severo l'Imperio, acciocche le Milizie non potessero affettar' ignoranza della di lui creazione, gli diede nel medesimo tempo tutti li nomi, ed i titoli ch'eran soliti darsi agli Augusti in diverse fiate, e fece questo il Senato affine di torre à' Soldati il pretesto d'incolparlo di negligenza, e di eleggere un'altro, volendolo così l'uso, e il costume della Repubblica. Perciò Claudio Capelliano Senatore appo Vopisco nella Vita di Floriano scrivendo a Cerejo Meziano suo Zio, e dandogli parte, che le Milizie aveano restituito al Senato il diritto, che a lui solo era dovuto d'eleggere l'Imperadore, si gloria, che: *Nos Principes facimus nostri Ordinis sunt potestates; gratias Exercitui Romano, & vere Romano, reddidit nobis quam semper habuimus potestatem*, e poco dopo, *Imperatores damus, Principes facimus, possumus probibere, qui cæpimus facere*.

Siccome la regola, e la forma del pubblico Reggimento della Città di Roma era dalle leggi prescritta, e ordinata dalle Costituzioni della Repubblica, e siccome la stessa Città, come dice il Grozio: *Versari nequit in Exercitu corpore vago, & incerto*, e il quale è Ministro, e parte di lei, e che una sol battaglia alle volte, e una sola sconfitta puol distruggerlo insieme col suo Capitano, così affinchè la pubblica salute non sia sempre (starei per dire) in sdrucciolo, ed il corpo civile esposto a' pericoli, e all' ingiurie Militari, la stessa Legge di Natura, e la necessità della conservazion dell'umano genere, che produsse le Città, e le Milizie, diede in perpetuo, e conservò al Senato Romano il supremo Reggimento, e la creazione del Capitano, e degli Eserciti, acciocche se l'uno, e gli altri restano rotti, e sconfitti da' Nemici, o la Città dal suo Capitano, e dalla violenza de' suoi Soldati si dissolva, o si voglia opprimer, si faccia avanti, e vi si opponga la civil podestà, e l'autorità del Senato, il quale spedisca un novello Esercito, oppure reprima, e punisca il tradimento del Capitano, e trovi riparo alla violenza de' Soldati affinche non resti offesa la Repubblica, e se afflitta o dalle ostili, o dalle Militari ingiurie, venga ristorata; Quindi è, che neppur' uno degl' Imperadori potè lasciar d'impetrar' il Decreto del Senato, che legittimasse la sua elezione, se non volea espressamente professarsi Tiranno. Imperciocche restando le ragioni, e li diritti della Città non già nell' Esercito, ma nella Repubblica, e nel Senato, senza l'autorità della Repubblica, e senza il Decreto del Senato, in lui non mica un' Imperadore, ma un Tiranno dalle Milizie si creava, ed un' inimico della Patria; donde ne nasce, che variano gli Scrittori nel riferir li tempi degl' Imperj, conciossiache alcuni numerano gli anni dall' acclamazione degli Eserciti, ed altri, e questi sono li più periti del gius pubbli-

pubblico li contano dal giorno, che v'intervenne il Decreto del Senato, come l'osserva Casaubono in Svetonio (*a*).

(a) *In Calig. cap.59.*

Già vedemmo, che Ottone preferiva il suo all'Imperio di Vitellio, perchè seguitava le sue parti il Senato, con la di cui voce parlava tutta la Repubblica, ed il di cui Decreto legittimava l'elezione, e conferiva la legittima podestà negli Augusti. Diceva dunque Ottone appo Tacito (*b*): *Nationes aliquas occupavit Vitellius, imaginem quandam, Exercitus habet. Senatus nobiscum est. Sic fit ut hinc Respublica, inde hostes Reip. constiterint.* Tutto ciò adunque, che dalla Legge di Natura, e dalla ragion delle Genti procede, affinche si dia per la quiete, e conservazione dell'uman genere un certo, e perpetuo sistema di gius pubblico per cui resti determinato il modo di succedere ne' Principati ereditarj, e la forma del governo in una Repubblica Aristocratica, o popolare; lo stesso, e in un modo assai perfetto fu determinato dalle Leggi, e dalle Costituzioni de' Romani, li quali, come dice il Gravina (*c*) di cui è il ragionamento: *Militare quidem exercitium, quod potest absque interitu Reipublicæ decedere à persona morientis Principis, uni perpetuo tribuerunt, quem appellarunt Imperatorem.* Il diritto perciò di dar tal' autorità, e di moderarla, e la fonte, e la sorgente della Maestà, la quale conviene, che sia perenne, e indefettibile, non la depositarono già i Romani nella brieve, e dubbiosa vita d'un sol' Uomo, ne vollero, che stasse in un stato di cose in certo lubrico, e per se volubile. Ma la collocarono in un corpo certo, e invariabile, e per quanto porta la condizione dell' umane cose procurarono darle quella perpetuità, che bensì promettevano nella Repubblica, e nel Senato, che mai non manca; Quindi non è da farsi meraviglia, se anche dappoiche fu instituito l'Imperio, il Senato per proprio suo diritto, avesse tutta quella autorità, facesse le istesse funzioni, e godesse quelle medesime prerogative, che possedea, nel tempo, che fioriva la Repubblica, ed era Roma in una piena, e vera libertà, onde esercitava cogli Augusti tutti gli affari dell'Imperio avvicenda, come l'abbiam provato in molti casi, e lo mostra ad evidenza il Gravina, (*d*) siccome abbiam' anche fatto vedere con molti esempj, che usava della sua suprema podestà anche contro gl' Imperadori, allorche questi sovvertir tentavano la Repubblica commessa alla di lui cura, e custodia, o con le di loro crudeltà, e vizj, o con un mal governo, dichiarandoli nemici della Patria, e condannandoli per fino a morte; sicche fissa sempre, e indissolubile restò nel Senato la pubblica podestà, la quale benche il Trionvirato la tirasse a se dopo d'aver' estorto il consentimento del Senato medesimo, nondimanco li Triunviri conoscendo, che quanto facevano, ed operavano nel governo della Repubblica era nullo, e di niun momento senza l'approvazione del Senato, affine di dar' alle loro risoluzioni valor, e fermezza, procuravano che v'intervenisse la di lui autorità, come l'attesta Dione (*e*) dicendo. *Qui proximus fuit post id annus L. Marcio, & C. Sabino Coss., ea, quæ Triunviri ab inito Magistratu egissent, omnia Senatus rata esse jussit, quum vectigalia nova jam ante instituissent.*

(b) *Hist. lib.pr.*

(c) §. 36.

(d) *Gravina dict. tract.* §.38.

(e) *Dio lib* 48. *pag.* 377.

Se dunque non mancò mai nel Senato la pubblica podestà della Repubblica in tutto quanto riguardava all'amministrazion, e governo della medesima, e se questa egli esercitolla anche contro gl' Imperadori indegni di una sì eccelsa dignità, e in lui le riconobbero gli Augusti più saggi, e virtuosi, e dabbene, come furono Nerva, Trajano, Adriano, Marcantonio,

tonio, Pertinace, e Probo; come avrà mai potuto governar con sicurezza, e legittimamente la Repubblica colui, l'elezion del quale non sarà stata perlomeno approvata dal Senato? Non vi fu certamente alcun Capitano d'onore, e di virtù, che giammai volesse il nome d'Augusto, e di Cesare se non lo riceveva dal Senato; un splendido monumento n'abbiamo nella Orazione, che fece Clodio Albino all' Esercito, allor quando ricusò la dignità di Cesare, offertagli da Commodo. Capitolino la riferisce tutta per intiero nel fine della di lui vita, e le parole, che fanno al caso nostro sono le seguenti: *Quare Commilitones, ego Cæsareum nomen, quod mihi Commodus detulit, nolo, Dii faxint, ut ne alii quidem velint, Senatus imperet; Senatus Provincias dividat: Senatus nos Consules faciat.*

Di più, come potea mai esser'un giusto, e legittimo diritto di crear gl' Imperadori nelle Milizie, se le Milizie stesse, erano sottoposte, e subordinate alla Repubblica, ed al Senato, che la rappresentava? e vi erano soggette non solamente in vigor delle Romane Leggi, ma della ragion delle Genti ancora; Abbiam pur veduto di sopra, che giusta la sentenza di Platone, non la Repubblica è fatta per gli Eserciti, ma gli Eserciti fatti, e instituiti sono per la Repubblica; e sono instituiti non per opprimer la Repubblica, ma per difenderla, e mantenerla nella sua libertà, e nell'osservanza delle sue leggi, e delle sue Costituzioni. Veggasi di grazia il Gravina nelli §§. 28., e 29. del suo trattato *de Imperio Romano*, e si esaminino li fondamenti, ch' egli ivi adduce per mostrare, che la podestà civile del Senato fu sempre sopra la podestà militare tanto *de jure Gentium*, quanto *ex jure Romano*. E poi mi si dica, se il Barbeirac, e l'Autor Romano ebbono giusta ragione per impugnar' il sistema del Grozio, e per dar' agli Eserciti il diritto di crear gl'Imperadori ad esclusion del Senato, e Popolo Romano.

Io non sarò giammai pentito d'aver sostenuto colla sentenza di quello le prerogative, e l'autorità di questo; e son ben contento d'essermi con un lungo discorso opposto alla opinione de' Contraditori. Sì perchè il sistema del Grozio parmi più uniforme alla ragione, agli usi di tutte le Nazioni più colte dell' Universo, e alle fondamentali leggi del nostro moderno Imperio, le quali non danno la podestà di crear gli Augustissimi nostri Cesari agli Eserciti, ma privativamente ad ogni altro all' Eccelso Collegio de' Serenissimi Elettori, succeduto appunto all' antico Senato Romano. Sì perchè mi sembra il parere degli Avversarj di pernicioso esemplo, contrario alla sicurezza, e conservazion d'ogni ben' ordinata Monarchia, o Repubblica, e molto pericoloso alla salute, e quiete pubblica. Non mi mancarebbe per mostrar quanto io dico l'autorità della Storia d'ogni tempo, e d'ogni Nazione. E in ogni tempo, ed in ogni Nazione si ritrovarono, e sempre si ritroveranno degli Ambiziosi, avidi di gloria, e di comando. Di questa sorta d'uomini ne sono peravventura più forniti gli Eserciti, che le Città, più le Squadre militari, che li Maestrati Urbani; e non direi gran cosa male, se dicessi, che sono più dominati dalla passion di regnare quelli, che dal valore, e dal merito si veggon portati alle più sublimi, ed autorevoli dignità della Milizia. Quindi è, che il pubblicar' opinioni, che gli Eserciti Romani potessero legittimamente crear gli Augusti, ed avessero il diritto di proclamar gl'Imperadori ad esclusione del Senato, e Popolo Romano, ad altro non puo oggidì servire, che a destar negli animi pieni di gloria mondana, ed immoderata ambizione pensieri criminosi, e dar' ad intender' alle Milizie, che

sta in loro bailia acquistarsi il jus di dar' e torre i Principati, come stava in arbitrio delle Legioni Romane dar, e torre, mercantar, e vender l'Imperio. Quanto scandalosa, sediziosa, e nociva a tutto l'Uman Genere sia una sì detestabil proposizione, non c'è chi nol conosca, e non l'intenda, onde meglio fia non favellarne di più; e basta per li capaci d'una materia tanto importante, e delicata averne dato un lieve cenno. Concluderò dunque il discorso fatto finora in grazia del sistema del Grozio con dire, che bramerei mi si rispondesse adequatamente, poiche se verrò persuaso da dottrine, ed autorità più puntuali, o da ragioni più forti delle addotte da me, io muterò volontieri sentenza, abbandonerò l'opinione del Grozio, e mi soscriverò al parere del Barbeirac, e dello Storico Romano.

CAP. XXXI.

Si risponde brevemente allo Storico Romano, il quale non trovando ragioni per abbattere il sistema del Grozio, s'ingegna a tirar' a favor della Sede Apostolica la limitazione, che lo stesso Autore fa alla regola da lui premessa: e si comincia a confutar l'Autore della Dissertazione retrograda in quella parte, onde narra a modo suo la donazione di Pippino, quella di Carlo Magno, e l'assunzion di questi alla dignità d'Imperador d'Occidente.

PEnsarei, che il Censor del Conte Caroelli non fosse per ulteriormente cimentarsi all'impresa di confutar quanto da me si è scritto in confermazion della sentenza del Grozio; conciosiache osservo, che alla pagina 41. della sua Storia non potendo ormai più resister' alla forza del discorso d'un' Autore, da lui meritamente laudato *di somma penetrazione*, si dà per vinto, e sì dice: *tralascio di ponderar molte altre conseguenze del Grozio, che da se stesse ruinano dopo scoperta la fallacia de' suoi principj; ma non voglio tacere, come egli afferma, che l'Imperadore in virtù di tal titolo ha sotto di se quæcumque Populi Romani fuerunt, eccettuate però tre cose, cioè quelle, le quali neque pactionibus, aut derelicti occupatione, aut victoriæ jure in aliorum Populorum Imperium concesserunt. Laonde se ciò è, all' Imperadore non puo attribuirsi alcun diritto sopra quello, che non è suo, qual' è lo Stato della Sede Apostolica, da lei posseduto con titolo di sovranità, innanzi che fosse instituito l'Imperio d'Occidente, e poi ne' tempi seguenti pactionibus di tanti secoli, e di tanti Imperadori.*

Si comprende dunque benissimo da cotesto discorso, che non avendo l'Avversario ragioni per abbattere il sistema del Grozio, si appiglia alle limitazioni, che lo stesso Grozio gli dà; e che vorrebbe applicarle a favore del suo assunto; ma le ciaramelle da lui addotte per tirarvele, già restan bastantemente confutate negli antecedenti Capitoli, ove si è fatto vedere, che il nostro Imperio d'Occidente non è di così novella instituzione, come ei finger lo volle, e che fu avanti, che la Chiesa Romana tenesse in ragion di Principato, per servirmi della frase dell'erudito Cointe, *Urbiculam quamdam*. E ne' seguenti discorsi con evidenza mostrerò, che le Provincie da lei possedute oggidì, non le furono donate dagli Augu-

sti in sovranità, ma colla dovuta dipendenza dall'Imperio; che il supremo Dominio di tali Provincie restò affisso alla Corona Imperiale, e che ve lo esercitarono tutti quanti li Cesari Franchi e Germani; così lo prova il Coringio (*a*) *de finibus Imperii*, dalli di cui argomenti bramerei, che si striccasse lo Storico, se puo, e sa, non però con invettive, ma con ragioni; siccome risponderò anche a quel suo *Pactionibus di tanti secoli: e di tanti Imperadori*, sul fine del terzo Libro, allorche leverò la maschera di volto a quella larva della prescrizione, inventata dall'Autor della *Dissertazione Istorico-politica e legale sopra la natura, e qualità delle Città di Piacenza, e Parma*, per far giugner' il supposto alto supremo Dominio della Sede Apostolica sin sopra quel Ducato.

(a) *Coring. de finib. Imper. lib. 2. cap. 19. 20. 21 & 22.*

Cominciarò intanto a svellar li sofismi, gl'inganni, e le falsità, che fanno la parte maggiore di cotal Scrittura. Ella (come io diceva nel Capitolo XXVIII.) giunse sol tardi alle mie mani, ma quand' anche mi fosse capitata innanzi, non avrei tanto e tanto potuto dar principio a confutarla. E come poteva io risolver le dicerie dell'uno, e dell'altro Autore nel medesimo tempo, senza confonder l'ordine, li fatti, e la Storia? Conciossiacosache l'astuto Apologista Piacentino comincia la sua Dissertazione *ordine retrogrado*, e la va così proseguendo, permodoche terminar la fa a quel punto, da cui principia la Scrittura dello Storico Romano. Cotesta stravolta maniera di comporre Dissertazioni è sommamente piacciuta al suo Inventore, mentre gli è riuscita *piana*, *sicura*, *e infallibile* per poter camminare francamente nella via de' sofismi, e delle fallacie; ed ha voluto allontanarsi quanto più ha potuto dal modo di scrivere, usato finora da tutti li più insigni Autori tanto antichi, quanto moderni, per non porsi, come si finse, *di botta salda nelle tenebre dell' antichità*. Cotesta però non fu la vera cagione, per cui ei s'appigliò a un metodo novello, insolito, e contrario alle vere regole, ed a' più fondati precetti della Storia, e della Cronologia; ma fu un malizioso ritrovamento, da lui studiato per tirar' i Leggitori di corta vista *nelle tenebre* non *dell'antichità*, ma degl' inganni, e non lasciar, che aprissero gli occhj dell'intelletto a riflettter la verità, nè a mirar quel supremato del Sacro Romano Imperio, che in mezzo alla venerabil' antichità non de' secoli lontani, ma medj, e prossimi risplende come la luce del Sole, allorche si ritrova in mezzo a un Ciel sereno.

Dissertazion. Istorico-politica legale sopra la natura, e qualità delle Città di Piacenza, e Parma pag. 5.

Le furberie, che stanno ascose sotto una maniera tanto vergognosa di trattar materie importantissime, come è la nostra, io sperarei d'averle scoperte nel Capitolo XXIX. del terzo Libro di questa mia fatica; ivi per l'appunto, e non in altro luogo emmi venuto in acconcio di levare il velo alle cabale dell' Apologista retrogrado, perchè ivi egli comincia ad innalzar la gran machina della sua Dissertazione, ed ivi anche dà fine alla sua Storia l'Autor Romano. Sicche per non allontanarmi dal metodo tenuto da quelli, che sul bel principio impresi a confutare, ed anche per non interrompere il filo della Cronologia de' tempi, e de' fatti istorici, che metton' al giorno la verità, mi vidi obbligato a far così; anzi appigliato io mi sarei a un tal'ordine anche quando non vi fossi stato dalla necessità spinto, perchè questo, e non quel del Piacentino Scrittore mi sembrava realmente *piano*, *sicuro*, *ed infallibile*; e d'altronde io vedea, ch' egli era l'usato universalmente da tutti que', che trattano le controversie pubbliche con retta intenzione, e animo sincero.

Priego dunque tutti quelli, che s'imbatteran' a leggere questa mia

fatica, che avanti di passar più oltre voglian scorrer perlomeno così alla sfuggita il citato Capitolo XXIX. Io reputo molto necessaria simil lettura per chiunque desidera concepir' una vera, e certa idea della Dissertazione retrograda, e brama nel tempo medesimo conoscer' affondo il carattere dell' Autor, che la compose, e 'l buon genio, ch'egli ha verso il Sacro Romano Imperio, e l'Augustissima Casa d'Austria. Oltrediche la suddetta lettura (quando non ad altro) servirà mirabilmente bene per iscoprir l'arcano, ch'appiatato sta sotto un metodo così contrario alle regole, seguitate da quanti nello scrivere ebbono, ed hanno per unico fine la santa verità.

Una prova assai chiara di quanto io diceva già comincia ad offerirsici quì, ove l'Avvocato Piacentino si fa ad esaminar le splendide donazioni di Pippino, e di Carlo Magno, e l'assunzion di questi all' Imperio. Non v'ha dubbio, che se volea l'astuto Sofista proseguir l'ordine di scriver da lui inventato, dovea, innanzi di parlar della donazione di Pippino, favellar di quella di Carlo Magno, e della di lui acclamazion' all' Imperio; ma in questa occasione non gli tornava troppo a conto il suo metodo retrogrado, perciò disse colla solita sua disinvoltura: *passiamo a discutere quei fatti, che più d'appresso influiscono nel merito della causa, che trattiamo, ed ommettendo l'ordine retrogrado, che più non serve negli ultimi periodi della presente Dissertazione, mettianci di balzo su i fatti del Rè Pippino.*

Dissertazion. Piacentina pag. 170.

Verò verissimo, che *l'ordine retrogrado più non serve*, anzi giammai non servì, nè servir potrà a chi vuol scrivere senza fallacie, ed inganni; ed in questo luogo più non serviva al suo Inventore, perchè, continuandolo, seguitar più non potea la catena de' suoi sofismi. Ed appunto uno de' più maliziosi è quello, ch'ei pianta quì, dopo d'aver' astutamente impastato a modo suo li fatti di Pippino, e la donazione dell' Esarcato, da questo Rè fatta *al Principe degli Apostoli*. Se il discorso di lui intorno a' fatti di Pippino sia uniforme alla verità istorica, si puo riconoscer sopra ne' Capitoli V. VI., e VII. di questo primo Libro; da essi ognuno vedrà, quanto sia il ragionamento dell' Avversario alterato, e lontano dall' universal consentimento di tutti gli Scrittori antichi, e de' più eruditi moderni Critici.

Intanto però si degni il Leggitore d'osservar meco la malizia del primo sofisma dell' Autor Piacentino, ch' io imprendo a svelargli, perchè da ciò comincierà a capire l'arcano del metodo retrogrado. Sapea egli dunque, che tutt' altre, fuorche Parma, e Piacenza, furono le Città donate dal Rè Franco alla Chiesa Romana; e che perciò riuscito gli sarebbe impossibile di mostrar quì, ch' elle facessero parte della *splendida donazione*. Conoscea di più, che se non provava questo primo fondamental principio, andava in conquasso tutta la fabbrica della sua Dissertazione, architettata sull' ordine retrogrado; che fece egli dunque per sostenerla in aria a forza di machine? Che fece? Fece così, mostrò d'aver gittato digià que' fondamenti, che mai non gittò, e che gittar giammai non potea, se non ne' spazj immaginarj. Disse d'aver provato altrove ciò, che mai non provò, nè giammai proverà, e con sì bizzaro artificio si tolse d'impaccio così: *quali fossero le Città dell' Esarcato, che donò Pippino a Stefano non debbo io ridirlo, al mio intento basta, che vi fossero Piacenza, e Parma, come più sopra dimostrai con molte autorità, e particolarmente di Scrittori Tedeschi.*

Dissertazion. Piacentina pag. 172.

Ella

Ella è cosa manifestissima, che se avesse voluto l'astuto Sofista compor la sua Dissertazione colle regole osservate comunemente da tutti, e tenute anche dallo Storico Romano, avrebbe altresì dovuto cominciarla dalla donazion, di cui ora favelliamo; ed è anche certissimo, che usando egli di cotal metodo, avrebbe dovuto per necessità indispensabile mostrar quì, che Parma, e Piacenza si annoverassero nella donazion medesima; e indi andar proseguendo la prova dell'alto supremo Dominio della Sede Apostolica in quelle Città; altrimente se detto egli avesse ciò, che dice ora quì, cioè, *come più sopra dimostrai*, anche li più idioti si sarebbon fatti di lui le beffe, perchè di sopra nulla si era potuto dimostrare, non essendovi scritto altro, che il titolo, o l'esordio della stessa Dissertazione; molto meno avrebbe potuto dire: *come proverò in altro luogo*, oppure, *come mostrerò a suo tempo*. Conciossiache ogni accorto Leggitore avrebbe fra se discorso così: ma perchè prometter di provar' altrove ciò, che debbe provarsi quì? Perchè voler supporci quello ch'è in quistione? E perchè voler, che crediamo, che fra *le Città dell' Esarcato, che donò Pippino a Stefano vi fossero Piacenza, e Parma*, sol perchè ci dice, *come lo dimostrerò in altro luogo*, oppure, *come lo proverò a suo tempo*? Di più avrebbe ogni uom saggio replicato: ma qual'altro luogo puol'esservi più opportuno di questo, in cui si parla, e si esamina la donazione di Pippino? Non altro, che questo è il vero tempo per far' una prova, da cui pende la decision della causa, e per gittar' il fondamento, su cui innalzar si possa la base della sovranità della Chiesa.

Quanto io quì osservo, avanti di me ben l'osservò, e'l conobbe lo scaltro Apologista; ma che potea far' egli mai, se già erasi determinato di voler' in onta della verità, e a spese del Sacro Romano Imperio dar' alla Sede Apostolica l'alto supremo Dominio di Parma, e Piacenza, e far creder' alla semplice brigata, che queste Città fossero dell' *Esarcato, offerto dalla pietà di Pippino, e Carlo Magno in olocausto al Principe degli Apostoli*? Per venir' a capo di cotesto suo disegno non dovea certamente seguitar l'ordine comune, e praticato dal suo Precursore, perchè quanto gli conveniva supporre, provar poi nol potea. Che fece egli dunque? che fece? fece così (ed ecco l'arcano della Dissertazion retrograda) andò fra se pensando d'inventar' un metodo, col quale senza dar gran cosa nell' occhio, potesse piantar molti falsi supposti, e premettere altrettanti insussistenti, e fallaci principj, senza ritrovarsi nella dura necessità di provarli subito, e innanzi di cavarne le sue erronee conseguenze. Per ritrovarlo, studiò molto, e molto si affaticò, finalmente gli venne fatto di ritrovarne uno, da lui giudicato *piano, sicuro, e infallibile*, e questo fu l'ordine retrogrado; questo lo fornì del mezzo termine, che gli era uopo, perchè gli somministrò la bella scappata di poter premetter molti falsi supposti, e senza provarli, far, che creduti fossero da' Leggitori colla sola sua promessa, che gli avrebbe provati a suo tempo, o in luogo proprio, oppure colla sola asserzione d'averli già provati, dicendo perciò egli sempre: *come proverò a suo tempo, come mostrerò in altro luogo più proprio*; ovvero, *come più sopra dimostrai, o come più avanti feci vedere &c.* Di cotesti inganni, e furberie è tutta quanta piena la Dissertazion Piacentina, e chiunque la leggerà, conoscerà, e toccherà con mano, ch'io dico il vero, e che non esaggero.

Tornando dunque a noi, rispondo all'Autor retrogrado, che non *sopra*, ma quì, ove si parla della donazione di Pippino, e in questo luogo,

go, in cui ei l'adduce per base, e fondamento della sua intenzione, dovea *dimostrare* quante, e *quali fossero le Città dell' Esarcato, che donò Pippino a Stefano*, e non fuggir la difficoltà insuperabile con falsamente asserire: *come più sopra dimostrai*; Ma in qual parte del suo capriccioso componimento avrà mai il buon Sofista dimostrato, che nella donazion di Pippino *vi fossero Piacenza, e Parma*? Quì non ci accenna la pagina, nè io saprei indovinarla. Pensa egli peravventura d'aver dimostrato cotesto impossibile al foglio 129. con il seguente? Ma ivi ei non fa menzion'alcuna della donazion di Pippino, ma sol tanto reca, e si sforza (inutilmente però) di storcer' in sinistro senso i Diplomi conceduti dall' Imperador Ridolfo alla Chiesa Romana; mentre nel suddetto luogo ei così favella: *Supposta la verità, e l'efficacia degli atti di* Ridolfo.... *restarebbe a vedere se potesse almen dubbitarsi, che le Città di Piacenza, e Parma vi fossero comprese, ma per poco, che uno sia instrutto della geografia puo senz' altro sapere, che l'Emilia era Provincia dell' Esarcato, e ch' era solita chiamarsi Gallia, e Lombardia Cispadana, e che nominatamente v'erano comprese Piacenza, e Parma nel tempo, che scrivea Paolo Diacono, cioè sotto il Regno di Carlo Magno*.

Ma che razza di provar gli assunti è mai questo? Voler, che Parma, e Piacenza s'annoverassero fra le Città donate da Pippino all' *Apostolo San Pietro*, perchè ne' privilegj di Ridolfo si fa menzion dell' Emilia, e perchè il moderno Apologista fa fingere, che *l'Emilia era Provincia dell' Esarcato, e ch' era solita chiamarsi Gallia, e Lombardia Cispadana, che nominatamente v'erano comprese Piacenza, e Parma nel tempo, che scrivea Paolo Diacono*.

Comincierà pur'ora a conoscer'il Lettor saggio le furberie celate sotto l'ordine retrogrado, che tanto piace a chi l'inventò; e comincierà inoltre a comprendere la disinvoltura, colla quale scappa quì l'astuto Avvocato la scuola. Ei già intese dallo Storico Romano, che per gran disgrazia il Diploma della donazion di Pippino era *ito a male*; vide ancora, che altra più antica memoria non se ne avea di quella, che molto alterata ci lasciò Anastasio; e non ignorava, che questo Autor tutto propenso alla Curia Romana annovera nella pretesa donazione tutt'altre Città, che quelle di Parma, e Piacenza. Laonde in vece di riferir nelle sue note le parole del Bibliotecario tutte per intiero, l'intercise, come fece lo Storico Romano suo Precursore; e volle poi, che sulla sua parola si credesse dal Mondo erudito, che *quali fossero le Città dell' Esarcato, che donò Pippino a Stefano, ei non dovea ridirlo, perchè* al suo *intento bastava, che vi fossero Piacenza, e Parma*.

Lo so anch' io, che bastava al suo intento il dire, che vi fossero Parma, e Piacenza, ma il solo dirlo non bastava, nè bastar puo alle Persone dabbene, e amanti della verità. Bisognava provarlo, e provarlo quì, ove si discorre della donazion di Pippino, e non dir falsamente: *come più sopra mostrai*. Io sì, che più sopra mostrai, e particolarmente ne' Capitoli VII., e VIII. cogli altri seguenti, che Pippino non donò alla Chiesa tutta l'Emilia, che l'Autor Romano intercise il Testo d'Anastasio, e l'interpretò sinistramente per tirarci Parma, e Piacenza; che queste Città furono sino da' primi tempi occupate da' Longobardi; che non escirono mai più dalle loro mani, se non quando Carlo Magno tolse il Regno a Desiderio; ch' elle erano membra di cotesto Regno, e non dell' Esarcato, donato

donato alla Chiesa; che non occorre attaccarsi all'Emilia, perchè le Provincie d'Italia mutarono con la mutazion de' Dominj gli antichi nomi, e presero que' che loro diede lo stesso Carlo col Sommo Pontefice; che agli Stati, constituenti il Patrimonio, e Principato di San Pietro, assegnò Carlo il nome di Romagna, e alle Provincie, che formar doveano il Regno d'Italia, quello di Lombardia; che per confine dell'uno, e l'altro Dominio fu dato da questa parte il fiume Scultenna, appellato ora il Panaro, dividente il Bolognese dal Modanese; che Parma, e Piacenza non sono, nè furono mai nella Romagna, ma nella Lombardia; e finalmente, che questa è la sentenza, e l'opinione abbracciata concordemente da tutti li Geografi tanto antichi, quanto moderni.

Di più nel Capitolo XV. del secondo Libro alla pagina 149. con altre successive ad evidenza mostrai le fallacie, e le falsità inventate dall'Autor retrogrado su questo assunto; Feci ivi veder quanto egli mal'interpretò, e come prese non per error d'intelletto, ma per malizia, in sinistro senso i Diplomi da Ridolfo conceduti a Nicolò III., e provai finalmente, ch'egli non si serviva per tirar Parma, e Piacenza nell'Emilia, mentovata dal Bibliotecario, e dagli Augusti ne' loro privilegj, d'altre ragioni autorità, ed argomenti, che di quelli da lui presi in prestito dal suo Precursore, da me confutato *ad hominem*. Laonde supplico il Leggitore a voler riconoscere il suddetto Capitolo XV. per chiarirsi della verità, che quì asserisco, non giudicando io nè conveniente, nè necessario ripeter quanto già diffusamente, e con mirabil chiarezza provai. Mi prometto, ch' egli prendendosi cotesto incomodo, si darà per interamente soddisfatto.

Io poi, mentre ch' egli andrà facendo tal diligenza, lo sollevarò dalla fatica di riconoscer' Anastasio; riferirò quì fedelmente tutta la supposta donazione, registrata da quest' Autore, acciò possa esso Lettor non solamente vedere, che l'Avversario, come il suo Precursor, l'intercise, ma conoscer' anche il vero fine, e la cagione di tanta infedeltà; e le parole del Bibliotecario nella Vita di Stefano II., o sia III. sono le seguenti: *Ad recipiendas verò ipsas Civitates misit ipse Christianissimus Francorum Rex suum Consiliarium, idest Fulradum venerabilem Abbatem, & Præsbyterum, & continuo ejus eximietas, feliciter cum suis Exercitibus Franciam repedavit. Prænominatus autem Fulradus Venerabilis Abbas, & Præsbyter Ravennatium partes cum suis Missis jamfati Aistulfi Regis conjungens, & per singulas ingrediens Civitates tum Pentapoleos, quàm Æmiliæ, easque recipiens, & obsides per unamquamque auferens, atque Primates secum unà cum clavibus Portarum Civitatum deferens, Romam conjunxit.*

Finquì riferisce l'Autor Piacentino nella nota 454. del foglio 171. della sua Dissertazione le parole d'Anastasio; ed immitando in ciò lo Storico Romano mozzica il Testo, e lascia le circostanze più importanti nella sua artificiosissima penna; perchè poi usasse egli cotesta malizia, subito lo dirò: perchè se registrare avesse tutte le parole, e il contesto della splendida donazione, riferita dal Bibliotecario, ita sarebbe in fumo tutta la machina dell'alto supremo Dominio della Sede Apostolica in Parma, e Piacenza; mentre nè l'una, nè l'altra di coteste Città veggonsi descritte da un' Autore tanto parziale della Curia Pontificia nell'esattissimo Catalogo delle Città, le quali benche fossero della Romana Repubblica, pretese, che fossero *offerte da Pippino in olocausto al Principe degli Apostoli.*

ſtoli. Si attaccò dunque l'aſtuto Soſiſta all'Emilia, e ſiccome fece Anaſtaſio una ſol volta, e forſe a caſo, paſſar l'Abate Fulrado per le Città di coteſta Provincia: *tranſiens per ſingulas Civitates tam Pentapoleos, quam Æmiliæ*, preteſe, ch'ella foſſe donata alla Chieſa Romana in ſovranità, e in tutta quella eſtenſione, ch'era al tempo della Romana Repubblica, e dell'antico Romano Imperio; e volle egli queſto, perchè ſeppe dire ſenza provarlo, che nell'Emilia *erano allora indubitatamente Piacenza, e Parma*. Un sì falſo ſuppoſto però vien diſtrutto affatto dalle ſeguenti parole del Bibliotecario, abbella poſta ommeſſe dall'Apologiſta retrogrado, le quali dicon così: *Et ipſas claves tam Ravennatium Urbis, quàm diverſarum Civitatum*, e non di tutte *ipſius Raventatium Exarcatus*, e non dell'Emilia, *unà cum ſupraſcripta donatione, de eis à ſuo Rege emiſſa in confeſſione Beati Petri ponens, eidem Apoſtolo, & ejus Vicario Sanctiſſimo Papæ, atque omnibus ejus Succeſſoribus Pontificibus perenniter poſſidendas, atque diſponendas tradidit. Ideſt Ravennam, Ariminum, Piſaurum, atque Fanum, Cæſenas, Senogallias, Eſium, Forum Pompilii, Forum Livii, Serram, Caſtellum Sancti Mariani, Bobium* (e un' antichiſſimo MSS. della Biblioteca Ambroſiana) *Bobrum, Urbinum, Callium, Luculos, Eugubium, ſeu Comiaclum. Nec non et Civitatem Narnienſem, quæ à Ducatu Spoletino à parte Romanorum per evoluta annorum ſpatia fuerat invaſa. Dum ergo hæc agerentur, ipſe infelix Aiſtulfus quodam loco in venationem pergens, Divino ictu percuſſus, defunctus eſt*.

Benche da coteſta lunga nojoſa narrazion ſi comprenda, eſſere ſtato Anaſtaſio ſopramodo ſollecito, e diligente in magnificar, e ingrandire tutto ciò, che riſulta a gloria, e beneficio della Sede Apoſtolica, nondimanco ſi dee queſta volta far giuſtizia al merito, e preferir' al zelo, e alla diligenza di lui il zelo, e la diligenza del Critico retrogrado. E come non meriterà coſtui la palma ſopra il Bibliotecario, e di lui non dovrà dirſi degno di maggior laude, s'egli ha ſaputo sì bene correggere gli errori d'Anaſtaſio, e ſupplir' a quello, in cui Anaſtaſio mancò. Non ſi riſſovenne queſto povero ſmemorato Autore di regiſtrar Parma, e Piacenza nell'accuratiſſimo lungo catalogo, ch'ei fece delle Città donate dalla pietà di Pippino al *Principe degli Apoſtoli*. Laonde toccò dopo il corſo di nove ſecoli al moderno Avvocato del Fiſco Apoſtolico l'onore di riparar' il grave danno, che la negligenza, e traſcuragine d'Anaſtaſio cagionò alla Chieſa Romana; e di aggiugner quelle due Città alla lunga liſta, da lui conceputa con tanta inavvertenza. Quello poi, che rieſce più mirabile ſi è, che l'aſtuto Apologiſta ve l'aggiunſe con tanta deſtrezza, e diſinvoltura, che lo ſteſſo Anaſtaſio, ſe viveſſe, ſarebbe obbligato portarſi ſulle poſte a Piacenza per dargli le grazie della gentilezza, con cui emendò il ſuo mancamento; perchè non aſſeriſce già, che il Bibliotecario laſciaſſe di regiſtrar tutte le Città, offerte da Pippino *in olocauſto a San Pietro*, ma egli laſciò dabbanda il regiſtro, che Anaſtaſio ne fece, perchè rompeva il ſuo diſegno, e ſol tanto furbeſcamente diſſe: *quali foſſero le Città dell'Eſarcato, che donò Pippino a Stefano, non debbo io quì ridirlo, al mio intento baſta, che vi foſſero Piacenza, e Parma, come più ſopra dimoſtrai con molte autorità, e particolarmente di Scrittori Tedeſchi*.

Eh di grazia laſciam le baje, e l'Autor retrogrado, giacchè era giunto *agli ultimi periodi della ſua Diſſertazione*, dovea una volta (che n'era ormai il tempo) laſciar d'ingannarſi abbella poſta, per meglio ingan-

ingannar' i Leggitori, dicendo d'aver provato cotesto falsissimo ritrovamento con *l'autorità de' Scrittori Tedeschi*. E quali mai saranno cotesti Scrittori Tedeschi, che avran saputo inventar' una sì manifesta bugia, per torre al Sacro Romano Imperio due insigni Città, che non ebbe in animo di levargli Anastasio, per darle in sovranità alla Sede Apostolica?

E qual' Autor Teutonico sarà a nostra notizia più del Bibliotecario antico informato, e notizioso delle Città donate *da Pippino a Stefano*. Cotesto Scrittore tutto consacrato alla Curia Romana, il quale non fiorì, che centocinquant' anni dopo il fatto, si vanta pure d'aver veduto l'atto della splendidissima donazione: *quæ & usque hactenus in Archivio Sanctæ nostræ Ecclesiæ recondita tenetur*? E se la vide, e la riferì con termini tanto ampolosi, e magnifici, perchè non vi registrò Parma, e Piacenza, se Parma, e Piacenza erano dell' Esarcato? Vi descrisse egli pure tante altre Terre meno importanti di coteste due Città; Terre, ch' erano di più oscuro nome, ed incontrastabilmente pertinenze dell' Esarcato, invaso allora dal Rè Aistolfo? E se la cosa sta così, come non v'ha dubbio alcuno, si dee in necessaria conseguenza concludere, che Parma, e Piacenza nulla avean' a che far' allora con l'Emilia, o coll' Esarcato? Non ebbe il Bibliotecario, nè seppe con tutta la sua immoderata passione verso la Sede Apostolica trovar' un raffio con cui attacar' ei potesse quelle due Città all' Emilia, o all' Esarcato, lo seppero ritrovar però li destri Avvocati della Reverenda Camera; anzi per venir' a capo del loro malnato disegno, ebbero tanto d'animo di mutilar' il Testo d'Anastasio troncandone il catalogo delle Città donate a San Pietro, e l'Autor retrogrado ebbe di più l'ardimento di calunniar' i Scrittori Tedeschi, adducendoli per Autori d'una sì sfacciata falsità? Sì che dovrà dirsi Autor' anzi Inventor d'una sfacciata impostura chiunque scritto avrà, che Pippino donasse alla Sedia Apostolica tutta quanta l'Emilia, e particolarmente Parma, e Piacenza. Nè sono io solo, che 'l dica, e l'abbia provato ne' citati Capitoli, ma innanzi di me lo disse, e lo provò l'erudito Cointe, più degli Avversarj pratico dell' antichità, non Imperialista, ma Francese, e non inimico della Chiesa Romana, ma Sacerdote della Congregazione dell' Oratorio. Questo insigne Critico si protesta d'aver' a fondo esaminate le donazioni di Pippino, e di Carlo Magno, di non essersi lasciato trasportar da passione alcuna nel commentarle, e di non aver tentato nè di restringerle, nè d'ampliarle oltre i loro veri confini; Indi all' anno 755. n. 79. conclude così: *Imola, & Bononia cum suis finibus expresse nominantur in donatione Pippiniana, nec non in Epistolis Summorum Pontificum, postea quærentium eas à Pippino sibi traditas, & nundum redditas à Longobardis, de Placentia verò, de Parma, de Rhegio, de Mutina, deque aliis Civitatibus inter Trebiam, & Scultennam, mirum ubique silentium: itaque vi necessaria tot argumentorum oportet fateri, Scultennam donationis à Pippino factæ limitem Occidentalem fuisse*. Prima del Cointe ci lasciò scritta una tal verità, Ottone di Frisinga (a) in cotai termini: *Patet, ut arbitror, cur hanc Terram duorum Montium* (cioè l'Alpi e l'Apennino) *vel ejusdem supera umbilicum dixerim, Barbarorum verò incursionibus, ac dominationi, qui à Scanzia Insula, cum Alboin Duce venientes Pannonias primo inabitarunt, subjacere incipiens, ab eisdem, eoquod ad augendum Exercitum fœminis reflexis ad mentum crinibus, sicque virilem, & barbatam faciem imitantibus, & idcirco Longobardis à longis barbis vocitatis, & ipsa Longobardia appel-*

(a) *Oth. Frising. de gestis Friderici lib. 2. cap. 13.*

lari consueverit. Ex quo contingit ut circa Exarchatum Ravennatensem artatis antiquis ejusdem Provinciæ Incolis, ea pars Italiæ, quæ antea Æmilia dicebatur, nunc Romaniola, quod diminutivum à Roma tractum noscitur, vulgò usque hodie dici soleat.

Ma come mai potean'essere Parma, e Piacenza pertinenze dell'Esarcato, da Pippino ritolto al Rè Aistolfo, e restituito non al Papa, ma bensì alla Romana Repubblica, a cui si appartenea, se quelle due Città furono delle prime, che costituissero il Regno de' Longobardi? Provammo pure ne' riferiti Capitoli V. VI. VII., e VIII. con l'autorità di Scrittori maggiori d'ogni eccezione, che Alboino primo Rè di quella valorosa Nazione sottomise quelle due Città con molte altre, innanzi che soggiogasse Pavia, e val'a dire nel primo ingresso de' Longobardi in Italia. E se così è, come è verissimo, come l'avrà potute dar Pippino a Stefano? Pippino spogliò peravventura Aistolfo del suo Regno, e degli Stati, per il corso di duoi secoli posseduti da lui, e da' suoi Antecessori? Certamente, che nol spogliò, perchè fatta la Pace, ci attesta Frederigo Scrittor contemporaneo (*a*), che *Pippinus misericordia ductus vitam, & Regnum ei concessit, & multa munera Aistulfus Partibus prædicti Regis donat*. Sarà dunque vero verissimo quanto io diceva sul principio, cioè, che la Dissertazione retrograda è un'impasto di fallacie, inganni, e falsità per tor la sovranità di Parma, e Piacenza a' nostri Cesari.

(a) *Duchesn. Hist. Franc. tom. 1. pag. 722 & seqq.*

Non sarebbe contuttociò tanto criminoso l'ardito attentato dell'Autore, s'egli nel comporla non avesse avuto altro fine, che questo; ma con profondo malizioso disegno mirò più oltre, e la sua vera occulta intenzione fu d'accopiar' in una sol Persona il Sommo Sacerdozio, e'l Romano Imperio, e far' il Papa Sovrano di Roma, e dell' Esarcato, e lasciar' agli Augusti di Germania appena il nudo nome, e il puro titolo d'Imperadori, e un' ombra di sovranità in alcuni pochi angoli d'Italia.

Che questa sia stata la vera, benche celata intenzion del Piacentino Sofista, prova indubitata ne sia quanto ei disse avanti, ed asserisce quì, ove ultroneamente fa a se medesimo la seguente artificiosa obbiezione. Dianzi alla pagina 170. ei scrisse, che per l'eresia, e tirannide di Leone Isaurico *Roma e tutto l'Esarcato cospirò nell'uniforme sentimento di governarsi in Repubblica, della quale vollero, che fosse Capo, ed in sostanza Principe surrogato a Leone il Romano Pontefice*; nell'ultronea obbiezione poi così favella: *Potrebbe opporsi con apparenza di ragione, e taluno contro la donazione suddetta oppone, che fu di niuna forza, perchè Pippino non avendo potuto conquistare per diritto di guerra l'Esarcato, ed il Ducato di Roma..... non puote nemmeno trasferir con effetto nel Papa, e nella* Romana Chiesa *il Dominio, che non avea..... Rispondo, che l'Esarcato non era proprio di Pippino, nemmeno era proprio dell' Imperadore Costantino Copronimo, ch' era decaduto interamente insieme con Leone suo Padre..... procurando l'uno, e l'altro successivamente far ribellare contro Dio i Popoli d'Italia, i quali ebbero perciò giusto motivo di sottrarsi dalla loro obbedienza; e tanto più racquistarono dessi la nativa libertà, quanto che trascurarono quegl' Imperadori ogni difesa contro l'acerbissime invasioni de'* Rè *Longobardi, conseguentemente vana riesce per questo capo l'eccezione, recata contra la donazione suddetta, e poteva Pippino, benche non avesse il Dominio dell' Esarcato, donarlo, e trasferirlo privativamente nell' Apostolo San Pietro, e per lui nel Papa, e nella Santa Sede, concorrendovi*

Dissertazion. Piacentina pag. 173.

rendovi, come vi concorse almeno tacitamente il consenso della nuova Repubblica, la quale mai contradisse nè in tempo di Pippino, nè regnando Carlo Magno, nè lunga pezza poi. E alla pagina 174. soggiugne: *Fu dunque detta donazione insieme restituzione, che Pippino pretese fare al Papa, ch'era, reputò, come realmente egli era surrogato dalla novella Repubblica in luogo dell'Imperadore Greco, e non era semplicemente primo, o principal Cittadino di Roma, essendo questa una supposizione chimerica degl'Imperialisti, e degli altri Avversarj de' Sommi Pontefici, che da due secoli in qua fingono a loro fantasia distinzioni, e gradi speculativi, e immaginarj.*

Quante prove, e quanti testimonj maggiori d'ogni eccezione richiegga un'ammassamento di tanti supposti contenuti in cotesto unico, fallacissimo discorso, non c'è chi nol vegga; mancomale però, che quì l'astuto Apologista non dice secondo è usato a dire: *come sopra dimostrai*, ovvero *come proverò a suo tempo*; ma vuol soltanto, che per questa volta da noi si creda sulla sua parola quanto quì asserisce; andiam però alle prese. Afferma dunque il Critico Piacentino, che dalla novella Repubblica costituito *fosse Capo, ed in sostanza Principe surrogato a Leone il Romano Pontefice*; e che *Pippino reputò il Papa, come realmente egli era surrogato dalla novella Repubblica in luogo dell'Imperadore Greco*. Dunque in sua sentenza il Sommo Pontefice fu sino dallora esaltato alla sovrana dignità di Cesare, e d'Imperador Romano; perchè fu in sostanza *Principe surrogato a Leone, ed in luogo dell'Imperadore Greco*; conciossiache ella è cosa certissima, che dianzi, che li Romani, scosso il tirannico giogo de' Bizantini, rinnovellassero in Roma, e nell'Esarcato il governo, e lo Stato dell'antica Repubblica, Leone, e gli Augusti Greci erano Imperadori Romani; sicche se il Papa fu surrogato in luogo loro, per necessaria conseguenza fu esaltato alla sovrana dignità Imperiale; dunque sarà vero verissimo quanto io diceva, che l'occulto misterio, e'l principalissimo fine dell'Autor retrogrado nel comporre la sua Dissertazione fu d'accopiar'in un sol soggetto il Sommo Sacerdozio, e'l Sovrano Imperio, e dar'ad intendere a' Popoli Italiani, non però a' saggi, ed accorti, ma agl'idioti rozzi, e ignoranti, che non avevano in sostanza altro Imperadore, che Sua Santità. Anzi da tali detestabili massime intese l'Autore dedurne anche la conseguenza, che Carlo Magno altro non fu, che un' ombra, un fantasma d'Imperadore, e che li suoi Successori non ereditarono da lui altro, che cotesta larva e'l vano nudo titolo di Augusti, e d'Avvocati, e Protettori della Chiesa Romana: Se poi taluno vago fosse di sapere, ove mai tante, e sì belle cose pescasse il moderno Critico, e da dove mai scavasse sì pellegrine notizie. Ove le pescasse, e da dove le scavasse lo dirò io. Le pescò in quello sterminato Mare d'odio, ch'egli porta al Sacro Romano Imperio, e le trasse dal profondo di quel livore, ch'ei cova in seno contro la generosa Nazion Germana, ed i suoi Augustissimi Cesari.

Peraltro non vi fu mai, nè mai vi sarà Autor'alcuno, che avesse, o aver possa l'audacia di scriver, e moltomeno di pubblicar colle stampe novità sì scandalose, e degne di severissima correzione; Anastasio, che tanto scrisse a favor della Chiesa Romana, e che tanto magnificò, anzi estese, come già mostrai, oltre i veri confini le splendide donazioni, non ebbe giammai l'ardir di scrivere, che il Papa fosse Sovrano di Roma, e dell'Esarcato, e che eletto fosse dagl'Italiani, o dal Senato, e Popolo Ro-

mano Principe supremo; molto meno s'immaginarono una falsità simile gli altri Scrittori di lui più, o men'antichi, e fra i moderni imparziali, e non ligj della Corte Romana, neppur' un solo se ne ritroverà, che asserir' osasse iperbole così strana.

Legganfi tutte quante le Vite de' Sommi Pontefici, attribuite al Bibliotecario, cominciando da Gregorio II., nel di cui Pontificato diede Leone Isaurico principio alla sua empietà finche si giunga a Stefano II., a cui si pretende fatta la donazione; e se vi si ritrova un sol' appice, o una sillaba sola, dalla quale dedur si possa anche di lontano un tal paradosso, diamisi una mentita, che io sopporterolla in santa pace. Vi si vedrà senza dubbio più e più volte mentovata la Romana Repubblica, ed espresso vi si scorgerà, che a questa, e non mica alla Sede Apostolica, tolsero i Longobardi le Città, e gli Stati, e che tutta la premura de' Sommi Pontefici era, che il mal tolto a' veri Padroni si restituisse; ma che i Romani, e i Popoli d'Italia costituissero loro Sovrano il Papa, e gli dassero la sovranità di Roma, e dell' Esarcato, neppur se lo sognò Anastasio, non che scriver lo volesse.

Abbiamo dell' inaugurazione di Carlo Magno la testimonianza di tutta l'antichità, e che all' Imperio d'Occidente vi fosse sublimato dal Senato, e Popolo Romano ne diedi negli antecedenti Capitoli irrefragabili prove, e l'autenticai coll'autorità degli Annalisti contemporanei. Ma l'Avvocato ardito quali Scrittori contemporanei, ò prossimi porta in confermazion del suo asunto? Come si chiaman' eglino gli Scrittori, che dicano, che il Papa *fosse surrogato dalla novella Repubblica in luogo degl' Imperadori Greci*? Ma che sto io a cercar da lui Autori contemporanei, o prossimi, se neppur' un moderno modernissimo ce ne reca, che si prenda la poetica licenza di darci a credere cotesto fantastico ritrovamento.

Ha egli bensì l'ardimento di negar la verità da me provata ne' Capitoli XXI., e XXII. di questo Libro, ne' quali colle lettere de' Sommi Pontefici di quel tempo, cogli Annalisti contemporanei a Pippino, e a Carlo Magno, e colla sentenza de' più esperti, e imparziali moderni Critici, veder' io feci, che da' Romani fu il Papa, e furono cotesti Principi eletti Capi, e Patrizj della novella Repubblica, che goderono i Sommi Pontefici in Roma, nel suo Ducato, e nell' Esarcato, di tal podestà fin' all' inaugurazione di Carlo Magno, in cui eletto Imperadore immediatamente passò tutto il Sovrano potere, e che Leone III. ad altro in Roma più non attese, nè s'applicò, che al governo, e reggimento delle cose spirituali. Mi preggio d'aver fin quì provate tali verità con chiarezza, e m'impegno farle maggiormente risplendere ne' seguenti Capitoli. Poco poi m'importa, che s'impugnino dal petulante Sofista, allora sì, che mi premerebbe, s'egli adducesse un sol Scrittore, che approvasse la sua animosità, ma di queste arme per abbatterle egli non ha, nè si serve d'altro, che di sofismi, e d'invenzioni, che son buone per uccellar li sempliciotti, e procacciarsi la grazia della Curia Pontificia; altro ci vuole però, che gridar, che il Papa *non era semplicemente primo, o principal Cittadino di Roma, essendo questa una supposizione chimerica degl' Imperialisti, e degli altri Avversarj de' Sommi Pontefici*. Coteste dicerie, e schiamazzi non fan colpo nelle menti degli uomini di senno, perchè eglino sanno benissimo, che quegli Autori, che scrissero, e manifestamente provarono, che il Papa fu solamente costituito Capo, e Patrizio della novel-

la

la Repubblica, e ch' egli non intervenne nell' inaugurazione di Carlo Magno, che come Primo Cittadino di Roma, non sono nè Imperialisti, nè *Avversarj de' Sommi Pontefici*. Queste verità le scrissero Ugo Grozio, Onofrio Panvinio, l'uno, e l'altro Pagi, Pier della Marca, il Ducange, e molti altri da me riferiti ne' suddetti Capitoli XXI., e XXII., e lo dissero innanzi di loro gli stessi Sommi Pontefici nelle lettere, che scrissero a' Rè Franchi, e che si leggon nel Codice Carolino; e ogni erudito sa, che il Grozio non era Imperialista, e che tanti dotti Critici erano Religiosi, e Prelati, Italiani, e Francesi, e per conseguenza non *Avversarj de' Sommi Pontefici*, nè parziali dell'Imperio Romano-Germanico. Non c'è poi chi non si rida in veggendo, che da cotesto moderno Sofista insieme, e dal suo Precursore si prendon per *Avversarj de' Sommi Pontefici* tutti quanti scrissero la verità, che distrugge le loro mensogne, e che non adularono, come eglino adular vollero il genio della Corte Romana.

Posto tutto ciò passiam' ora ad esaminare s'abbia l'Avversario adequatamente risposto, e con fondamento risoluta l'obbiezione, che si fa; e se abbia anche confutata con sodi, e veri principj la sentenza di chi *contro la donazione suddetta oppone, che fu di niun valore*.

Confessa egli dunque ciò, ch' io già ampiamente provai, cioè, che per l'eresia, e tirannide di Leone Isaurico, e di Costantino Copronimo suo figliuolo, il quale neppur volle difender dalle oppressioni de' Longobardi li Romani, questi giustamente ricuperarono la pristina nativa libertà, e ristabilirono in Roma l'antica forma di Repubblica; Ammette inoltre, che *l'Esarcato non era proprio di Pippino nemmeno era proprio dell' Imperador Copronimo*, dunque era senza dubbio della novella Romana Repubblica, dunque a questa l'avrà restituito, e con effetto lo restituì in Persona del Papa, che n'era il Capo, ed il primo Cittadino; Dunque è falso, e falsissimo, che potesse *Pippino, benche non avesse il Dominio dell' Esarcato donarlo, e trasferirlo privativamente nell' Apostolo San Pietro*; il quale godendo il Regno eterno in Cielo con la visione beatifica del Signore, bisogna non aveva di cotesto caduco, temporal sovrano Dominio, che con tanta ingiustizia vuol dargli il moderno Sofista.

Ma no, replica egli, potè a lui donarlo Pippino, *concorrendovi, come vi concorse il consenso almeno tacitamente della nuova Repubblica, la quale mai contradisse nè in tempo di Pippino, nè regnando Carlo Magno, nè lunga pezza poi*.

Io però gli rispondo, che da lui si suppone ciò, ch' è in questione, anzi ciò, ch' egli non ha provato, nè mai provar porrà. E qual' Autore sarà mai quello, che ci attesti, che la novella Repubblica concorresse almeno tacitamente a cotesta donazione per farla valida? E dove si ritroverà mai l'atto di cotesto consentimento, e chi fu mai quel Scrittore, che assicurasse il Visionario Piacentino, che *la novella Repubblica vi concorresse almeno tacitamente*? Eccome? Così si provano gli assunti, e con tali girandole si pretende far' il Papa Sovrano di Roma, e dell' Esarcato? Se li Professori della Giurisprudenza Teutonica tanto derisi, e tanto insultati dall' animoso Causidico avessero pubblicata ne' loro scritti a favor dell' Imperio una proposizione somigliante a questa, guai a loro; non avrebbe costui saputo ritrovar' in tutta l'arte declamatoria termini così pungenti, nè esaggerazioni tanto frizzanti, che bastevoli fossero per inveir contra una dottrina, che offende l'orecchj anche de' più parziali della

gran-

grandezza temporale della Sede Apostolica. Il Cardinal Belarmino, che si sa con quanta passion scrivesse non circa il dogma, mentre in esso scrisse santamente, e con somma verità, ma intorno all'autorità temporale della Sede Apostolica, non osò giammai proferir' una tal proposizione; confessò bensì candidamente, che il Sommo Pontefice non dalla novella Repubblica Romana, ma da' Cesari Romani ricevette il Principato (*a*): *Jam verò quod jure habeat Summus Pontifex eum Principatum, quem habet probari posset facile, quia dono Principum habuit*; ed in un' altro luogo favellando di Nicolò I. *Nam ipse erat Princeps politicus Romæ, & Ravennæ, aliarumque Civitatum, quas dudum acceperant Majores ejus, ab Imperatoribus.*

(a) *De Roman. Pontif. lib. 5. cap 9. vers jam verò, & cap. 10. in fine.*

Siccome non disse mai il Bellarmino, nè altro Autore avanti, o dopo lui, che *fu detta donazione insieme restituzione, che Pippino pretese fare al Papa, ch' esso reputò, come realmente egli era surrogato dalla novella Repubblica in luogo dell' Imperador Greco*. Ma piuttosto si oppone esso Bellarmino a tal novella opinione, e reca una lettera del citato Nicolò I. scritta all'Imperador Greco Michele, che fa mentir l'Autor retrogrado, così (*b*): *cum ad verum* (dice Papa Nicolò) *ventum est ultra sibi nec Imperator jura Pontificatus arripuit, nec Pontifex nomen Imperatoris usurpavit*, e lo stesso Bellarmino commentando, e spiegando cotal lettera afferma Nicolò I. *Solum voluisse dicere, non convenire, ut idem sit Pontifex totius Orbis, & simul etiam Imperator totius Orbis; Non quod hoc repugnet Evangelio, & nullo modo possit fieri, sed quia Christus ad conservandam humilitatem, voluit Pontificem indigere Imperatoris defensione in temporalibus, & simul Imperatorem indigere Pontificis directione in spiritualibus. Quod autem Christus voluerit, patet ex eo, quod reliquit Imperium Tiberio, & Petro solum contulit Pontificatum*, sicche concludiam pure, e concluderemo benissimo così, cioè, che il Cardinal Bellarmino confessa. *Non convenire ut idem sit Pontifex totius Orbis, & simul etiam Imperator*, e che l'Autor retrogrado, contra la di lui confessione pretende, che sia il Papa Imperador *surrogato in luogo dell' Imperadore Greco*, e che per necessaria conseguenza in luogo dell' Imperador Greco non vi si debba dir surrogato Carlo Magno; che Cristo Signor nostro *reliquit Imperium Tiberio*, Principe Gentile, e scelerato, e che all' incontro l'Apologista moderno vuol con l'alto Dominio di Roma, e dell' Esarcato torlo a Carlo VI. Monarca Cattolico, e religioso al pari di qualunque Augustissimo suo Antecessore, e darlo a San Pietro, benche Cristo *Petro solum contulit Pontificatum.*

(b) *Bellarm. dict. cap. 10. in fine.*

Non sono dunque *gl'Imperialisti, nè gli Avversarj de' Sommi Pontefici*, ma li Nemici del Sacro Romano Imperio, *che da due secoli in qua fingono a loro fantasia distinzioni e gradi speculativi*; E siccome tra la numerosa turba di costoro volle segnalarsi l'Apologista Piacentino, e fecesi gloria di comparir' il più acerrimo fra tutti, così ebbe sopra tutti il coraggio di dare con simili sutterfugj alla Sede Apostolica il supremo temporal' impero di Roma, e del suo Ducato; anzi di Parma, e di Piacenza, e volle darcelo, benche l'Autor della Vita di Stefano II. nella donazion di Pippino da lui sommamente dilatata nulla menzion facesse di Roma, nè del suo Ducato, e molto meno di Parma, e Piacenza, Città del Regno de' Longobardi. Per tirarci poi Roma e il suo Ducato si finse, che *vi concorse almeno tacitamente la nuova Repubblica*, e ch' ella *mai contra-*

contradisse in tempo di Pippino, nè regnando Carlo Magno, nè lunga pezza poi.

Nel progresso di quest'Opera si vedrà se la novella Repubblica, dasse mai il suo consenso tacito, o espresso a tali vaneggiamenti; e se mai contradicesse non a Stefano, ma a que' Pontefici, che *lunga pezza poi* tentarono usar' in Roma quella suprema podestà, che tutta si trasferì in Carlo Magno, e ne' suoi Successori, dappoiche egli fu sublimato all'Imperio d'Occidente; intanto io reputo necessario far vedere quì chiaramente, che se si vuol salvare la donazion di Pippino dall'evidente nullità ben conosciuta dall'Avversario, e che se si brama prenderla in quel vero senso, nel quale ella prender si dee, e che apparirebbe se lo Stromento non fosse *ito a male*, convien dire, che Pippino donò l'Esarcato al Sommo Pontefice, non come a Sovrano, ma che a lui lo restituì come al Capo della novella Repubblica, a cui era di ragion dovuto; e pensarei mostrare questa verità, con le prove, che me ne somministrano gli stessi Sommi Pontefici colle loro lettere, Anastasio, e gli altri Autori contemporanei.

Cominciarò dunque dal Bibliotecario, o da chi scrisse la Vita di Stefano II. e da tutto il fatto ch'egli riferisce apparirà manifestamente quanto io diceva; cotesto Autore ci fa veder Stefano uscir da Roma, *assumens secum ex hac Sancta Ecclesia, quosdam Sacerdotes, Proceres etiam & Barones* (a) *& cæteros Clericorum Ordinis, nec non et ex Militiæ Optimatibus*, circostanza ben degna da ponderarsi, perciò che nel progresso del discorso io dirò; Narra inoltre Anastasio la cagione di tal viaggio, e dove s'incamminasse il Papa con il suo numeroso seguito; la cagione era perchè Aistolfo Rè de' Longobardi aveva occupato Ravenna, e il suo Esarcato; e si portava alla Città di Pavia per mover cotesto Regnante, *ut Dominicas, quas abstulerat, redderet oves, & propria propriis restitueret*; e non potendo ottener giustizia, per irsene in Francia ad implorar l'ajuto di Pippino. Cominciam dunque quì a vedere, che non chiedeva Stefano, che alla Sede Apostolica si restituisse l'Esarcato, ma a chi era di ragion dovuto, *& propria propriis restitueret*; che poi la restituzione dovesse farsi alla Repubblica, alla quale l'Esarcato s'appartenea, mirabilmente si scorge da quanto Aistolfo fece anticipatamente dire a Stefano; imperciocche avvisato il Rè Longobardo, che il Papa andava a ritrovarlo a tal fine; *& cum vero appropinquasset jam fatus Beatissimus Papa ad Civitatem Papiam, direxit ad eum sæpefatus Aistulphus nequissimus Rex Missos suos, obtestans eum nulla penitus ratione audere verbum illi dicere petendi Ravennatium Civitatem, & Exarcatum ei pertinentem, vel de reliquis REIPUBLICÆ LOCIS, quæ ipse, vel ejus Prædecessores Longobardorum Reges invaserant. Ille verò ita ei misit in responsis asserens, quod nullius trepidationis terrore sileret bujuscemodi petendi causam.* Sicche si vede, che la domanda era *de reliquis Reipublicæ locis*, e non della Sede Apostolica, e che qualunque minaccia non avrebbe fatto, che Sua Santità *sileret hujuscemodi petendi causam*. Ma andiam' avanti; Giunse Stefano a Pavia, s'abboccò con Aistolfo, gli fece regali, molte promissioni gli fece ancora, e molte preghiere adoprò per ottener' il suo intento, ma nulla conseguir potè. La stessa istanza fecero gli Ambasciadori di Costantino Copronimo, il quale pretendea, che a lui fosse dovuto l'Esarcato, ma tutto fu in vano; dice perciò Anastasio, che, *Imperialis Missus simili modo petiit, & Imperiales litteras ei tribuit, & nihil obtinere potuit*. Perduta ch'ebbe Stefano ogni speranza d'ammol-

(a) *In nota 46. in Vita Stephani II inter Scriptores Rerum Italicarum tom. 3.*

d'ammollire l'animo d'Aiſtolfo, con il ſuo accompagnamento s'incamminò alla volta di Francia, e lo ſeguitarono li Meſſi Greci. Arrivò in Francia, fu accolto con feſta, e onori grandiſſimi tutti dovuti alla ſua ſublime dignità, ſi ammalò, guarì *Pippinus verò Rex cum admonitione, gratia, & oratione ipſius Venerabilis Pontificis abſolutus in loco, qui Cariſiacus appellatur pergens, ibique congregans cunctos Proceres Regiæ ſuæ poteſtatis, & eos tanti Patris ammonitione imbuens, ſtatuit cum eis, quæ ſemel Chriſto favente, una cum eodem Beatiſſimo Papa decreverat, perficere.* Dice Pier della Marca in queſto luogo, che ſe ſi foſſe conſervato il Trattato ivi concluſo, non ſaremmo ora all'oſcuro di quanto ſi conveniſſe, e come, e da chi foſſe ſtipolata la Convenzione; nondimanco tanto ci è rimaſo per rintracciar' al lume d'un ſano Criterio la verità, che vuol celar l'Autor retrogrado ſotto l'ombre de' ſuoi ſofiſmi; Intanto Aiſtolfo mandò Carlomanno fratello di Pippino, ch'era Monaco in Monte Caſſino in Francia *ad objiciendum, atque adverſandum cauſam redemptionis Sanctæ Dei Eccleſiæ REIPUBLICÆ ROMANORUM.* Nulla d'impreſſione però far potero le di lui preghiere nell'animo di Pippino; anzi queſti immediatamente *direxit ſuos Miſſos Aiſtulfo nequiſſimo Longobardorum Regi propter pacis fœdera, & proprietatis Sanctæ Dei Eccleſiæ, ac REIPUBLICÆ RESTITUENDA JURA.* Avvertaſi quì ciò, ch'io negli antecedenti Capitoli provai, coll'autorità del dotto Cointe, e degli eruditiſſimi Franceſco, e Antonio Pagi (*a*), cioè, che le proprietà, e li Patrimonj di San Pietro *diſtinguuntur, à juribus, Locis, Finibus, ac Territoriis*; e che in queſto luogo ſi diſtinguono ancora; onde ſiccome il Rè Aiſtolfo aveva occupato li Patrimonj della Chieſa Romana poſti ne' Ducati di Benevento, di Spoleti, e di Toſcana, come ſi raccoglie anche dalle lettere di Gregorio III. appo il Baronio all'anno 750. e di Papa Paolo nel Codice Carolino al num. 26., e nello ſteſſo tempo le Città della Repubblica, così Pippino mandò i ſuoi Ambaſciadori al Longobardo Regnante per eſortarlo a reſtituire quanto aveva tolto a l'una, e all'altra; cioè al Papa *proprietates*, e alla Repubblica le Città, ed i Dominj *Reipublicæ reſtituenda jura*, la qual verità più manifeſta appariſce da ciò, che immediatamente ſoggiugne l'Autore, cioè, che Pippino due e tre volte, *eumdem* (Aiſtolfo) *deprecatus eſt, & plura ei policitus eſt munera ut tantummodo pacificè propria reſtitueret propriis, ſed ille, peccato imminente obedire diſtulit.* Si ſdegnò Pippino della repulſa d'Aiſtolfo, ſi moſſe perciò col ſuo Eſercito per obbligarlo con la forza a quanto far non voleva con l'amichevoli eſortazioni; ma il Papa deſideroſo, che tutto ſi componeſſe ſenza effuſion di ſangue umano eſortò il Monarca Franco a mandar' un' altra volta li ſuoi Meſſi al Longobardo Rè. *Si quo modo potuiſſet vel ſerò tandem potuiſſet ejus ſedare ſævitiam, & propria propriis ſaluberrimè ſuaderet reddere abſque humani effuſione ſanguinis.* Anzi Sua Santità gli ſcriſſe anche dopo in queſti ſenſi, *ut pacificè, & ſine ulla ſanguinis effuſione propria Sanctæ Dei Eccleſiæ, & Romanorum Reipublicæ redderet jura*, ed ecco un'altra volta diſtinto ciò, ch'era della Chieſa, e della Repubblica.

(a) *Pagi in vita Pauli I. §. 15.*

Perduta pertanto ogni ſperanza d'accordo, paſsò Pippino l'Alpi col ſuo Eſercito, combattè, ruppe, e fuggò quello di Aiſtolfo, che ſi ſalvò in Pavia, ove fu aſſediato, ed aſtretto a far la pace, ed a prometter con ſolenne giuramenro di reſtituir' il mal tolto. E ſiccome gli accordj ſi

fanno

fanno fra le parti guerreggianti, e le Capitolazioni si stabiliscono con que', che vi hanno interesse. Così cotesta Pace si fece *inter Romanos*, li quali ce n'avean' il maggiore *Francos, & Longobardos, & Obsides Longobardorum idem Francorum Rex abstollens: spopondit ipse Aistulfus cum universis suis Judicibus sub terribili, & fortissimo sacramento; atque in eodem pacti fœdere per scriptam paginam affirmavit se illicò redditurum Civitatem Ravennatium cum aliis diversis Civitatibus*; nè quì dice il Bibliotecario, che i Longobardi si obbligassero di restituir Ravenna, e l'altre Città al Pontefice, ma sol tanto torna a ripetere, che *post hoc facta Pace inter Romanos, Francos, & Longobardos Rex Pippinus Obsides Longobardorum secum ducens in finibus suis rediit*; Se dunque la Pace si fece da' Longobardi co' Franchi, ed i Romani, che val' a dire co' loro Ottimati, Baroni, e Capi delle Milizie, ch'erano, come vedemmo, nell'Esercito Francese in seguito di Stefano, concluder' in necessaria conseguenza si dee, che la promessa di restituir le Terre occupate si facesse a favor della Repubblica Romana, a cui in sentenza anche dell' Avversario eran di ragion dovute; Se poi Pippino donò al Papa l'Esarcato, allorch' ebbe per la seconda volta astretto colla forza dell'armi Aistulfo all'osservanza de' patti da lui rotti appena giurati, dir' anche si debbe, che a Stefano le donò come a Capo della Repubblica medesima, e come a quello, ch'era stato costituito Principe del Senato dal Popolo Romano giustamente restituitosi all'antica sua libertà. Il pensiere non è mio, ma dell' uno e l'altro Pagi (*a*) da me già citati ne' Capi antecedenti. E gioverà quì ripeter le parole di Francesco, che so no le seguenti: *Sed quidquid sit, illud certum videtur Annotatori Baronii, ab hoc tempore plenam in rebus civilibus administrationem Pontifices Romanos, tam Romæ, quàm in Exarchatu Ravennatensi exercuisse .... Romani enim, inquit, ab eo tempore, quo Pippinus Exarchatum Ravennæ Principi Apostolorum, ejusque Successoribus concessit, Constantini Copronymi Imperatoris Hæretici, qui eos adversus Longobardos defendere non poterat, dominationem penitùs excussere, & Rempublicam instituere, cujus Caput Romanus Pontifex, Defensor verò, & Protector Pippinus Francorum Rex dicti sunt*. E quì gioverà avvertire, che non dicono già i Pagi *ab hoc tempore supremum Dominium*, ovvero *jura supremi Principis, sive Imperii Pontifices Romanos tam Romæ, quàm in Exarchatu Ravennatensi exercuisse*, ma sol tanto *plenam in rebus civilibus administrationem*.

(a) *Pag. in Critica Bar. ad annum 755. Alter Pagius in Vita Stephani II., sive III. § 20.*

La ragione poi perchè avessero i Sommi Pontefici in Roma, e nell' Esarcato cotesta piena amministrazione negli affari civili, e politici, qual'è; eccola, che la dicono li citati Autori, perchè *Romani ab eo tempore Rempublicam instituêre, cujus Caput Romanus Pontifex, Defensor verò, ac Protector Pippinus Francorum Rex dicti sunt*; Come Capo dunque della Repubblica ben gli stava al Sommo Pontefice la piena amministrazion delle cose civili; l'alto supremo Dominio poi era, e per necessità esser dovea appo la Repubblica. Questo passò in Carlo Magno, e ne' suoi Successori nel modo, che l avean gli antichi Cesari, allor quando fu dal Papa, dal Senato e Popolo Romano sublimato all'Imperial dignità; ed in fatti vedremo ne' successivi Capitoli, che per quanto al parere di Blondo Flavio ne dice Anastasio, Leone III. coronato ch'ebbe Carlo in Augusto, s'astenne da cotesta amministrazione civile, e tutto si applicò al governo delle cose spirituali; all'incontro Carlo eletto Imperadore

radore subito si diede ad ordinar la Repubblica, a promulgar le leggi, a definir controversie, e a far tutto ciò, che reputava necessario al stabilimento dell' Imperio, al decoro, e alla grandezza di Roma, come tosto lo vedremo con l'autorità degli Autori contemporanei; frattanto concluderò la prova del mio assunto col testimonio degli antichi Annali Franchi, e colle lettere de' medesimi Sommi Pontefici registrate nel Codice Carolino. Il primo Annalista antico sia il Metense, il quale ci attesta, che, andato Papa Stefano in Francia per impetrar' ajuto da Pippino, e ritrovandosi con esso lui nel Palazzo Pontingense, lo pregò, che volesse difendere la causa di San Pietro, e della Romana Repubblica, e che Pippino gli promise d'operar' in modo, che fossero restituiti li diritti d'essa Repubblica, e l'Esarcato; Sicche io pensarei, che da cotesti antecedenti in buona dialetica argomentar si potesse così; dunque egli era l'Esarcato della Repubblica medesima, e non del Papa; dunque alla Repubblica, e non a Sua Santità dovea esser restituito tutto ciò, che usurpato tenevano i Longobardi, dunque sempre sarà vero il dire, che o la donazione di Pippino fu nulla, perchè donò quel, che non era suo, o che se fu valida, lo fu, perchè fatta al Papa come a Capo della Repubblica, a cui di ragion si appartenevano le Terre usurpate. E le parole dell' Autore sono le seguenti (*a*): *Pontifex in dicto Pontingensi Palatio existens postero die Pippinum deprecatus est, ut causam B. Petri, & REIPUBLICÆ ROMANÆ defenderet, Pippinus autem Rex Pontifici promisit se se Exarchatum Ravennæ, & REIPUBLICÆ jura restitui modis omnibus curaturum*. Il secondo poi è l'Autore della Cronaca di S. Vincenzo di Volturno (*b*), narra questo antico Autore, che dopo d'aver Aistolfo promesso di restituir quanto tolto avea, rotto il giuramento non solamente non attese la promessa, ma che si usurpò tutte le Città dell' Esarcato, e della Pentapoli, ch'erano del Dominio della Repubblica, e che assediò fortemente Roma, che di tutto se ne diede notizia a Pippino; che venne speditamente questo Principe un' altra volta in Italia col suo Esercito, e che assediò Aistolfo in Pavia, nè si ritirò dall' impresa finche non ebbe il Rè Longobardo adempiuto li patti giurati; Vediamo dunque, che le Città dell' Esarcato, e della Pentapoli furono tolte dal Dominio della Repubblica, e non già della Santa Sede, dunque restituite furono alla Repubblica, che n'avea il sovrano Dominio, e le furono restituite in Persona del Sommo Pontefice, ch' era il suo Capo, ed ecco le parole del Cronista: *Post hæc Aistulfus sacramento dirupto, nihil de rebus statutis adimplere voluit, sed omnes Urbes Ravennatium, & Pentapoleos à DOMINIO REIPUBLICÆ auferens, etiam Urbem secundò undique circundans, fortiter obsedit: nunc marino itinere nunciatum est Pippino Francorum Regi, qui sine mora veniens, Ticinum obsedit &c.*

(a) *Pagi in Vita Steph II. §. 5.*

(b) *Duchesn. Hist. Franc. tom. 3. pag. 693.*

Cresce sempre più la forza del mio discorso da quanto succedette dopo la stessa donazione, e che si raccoglie dalle lettere de' Sommi Pontefici; La prima dunque, che tratta del nostro assunto è la VII. del Codice Carolino scritta da Stefano a Pippino, e Carlomanno suo fratello; in essa altamente si duole il Pontefice, che Aistolfo non manteneva, nè osservava la promessa, poiche nulla restituiva alla Chiesa, nè alla Repubblica Romana; e in questo modo del Rè Aistolfo favella. *Nec unius palmi terræ spatium Beato Petro Sanctæque Dei Ecclesiæ, vel REIPUBLICÆ ROMANORUM reddere passus est*; benche tanto Pippino, quanto

quanto i di lui figliuoli *propria voluntate per donationis paginam Beato Petro Sanctæque Dei Ecclesiæ, & Reipublicæ Civitates, & loca restituenda confirmassent*. Da tali, e sì chiare parole ne viene in manifestissima conseguenza, che allor quando si stipolò la pace frà i Romani li Franchi, e i Longobardi, fosse da Pippino imposta a Aistolfo questa precisa legge di restituir le Città da lui invase alla Chiesa, e alla Repubblica; onde sarà sempre vero il dire, che la donazione, se fù fatta a Stefano a lui fatta fù, come a Capo della Repubblica, mentre lo stesso Pontefice confessa in questa lettera, che nelle Capitolazioni della Pace, e nello Stromento della donazione, Pippino, e i di lui Figliuoli disposto avean, che *Sanctæ Dei Ecclesiæ, & Reipublicæ Civitates, & Loca* restituir si dovessero.

Quanto io dico lo conferma il Pagi (*a*) così: *ex quibus verbis etiam colligere est, cum ventum est ad Pacem inter Stephanum, & Aistulfum legem hanc à Pippino huic fuisse impositam, ut ablata cùm Ecclesiæ Romanæ, tum Reipublicæ Romanæ restitueret*. La medesima verità si desume dall'altra lettera di questo Pontefice scritta al Rè Franco, e registtata nel Codice Carolino al numero IX., imperciocche dice il citato Pagi (*b*), che Stefano *litteras .... per Willharium seu Wilearium Numentanum Episcopum ad prædictos Reges mox deferendas curavit, quibus ipsos urgebat, ut Aistulfum compellerent ad restituendum Ecclesiæ, & Reipublicæ Romanæ, quod abstulerat*.

(a) *In Vita Steph. II.* §. 15.

(b) *Dicta Vita* §. 16.

Morto Aistolfo improvisamente alla caccia, Stefano opera, che venga eletto in Rè de' Longobardi Desiderio Duca di Toscana. Questi affinche il Papa gl'impetri da Pippino favor, ed ajuto per mantenersi nel Trono, dimette in potere della Repubblica alcune delle Città non restituite dal suo Antecessore, si obbliga rilasciar le altre, viver' in pace, e buona corrispondenza con la Chiesa, e la Repubblica Romana. Di tali successi, ed accordj ne dà il Papa minutissimo ragguaglio a Pippino colla lettera, che del Codice Carolino è la VI., e le parole, che confermano sempre più la mia opinione sono le seguenti: *Unde petimus te, ut si prædictus Desiderius, quemadmodum spopundit, justitiam Sanctæ Dei Ecclesiæ, sive Reipublicæ Romanorum B. Petro Protectori tuo plenius restituere .... in pacis quiete cum Ecclesia Dei, & nostro Populo, sicut in pactis à tua bonitate confirmatis continetur; jubeas in id, quod petiit, tuas à Deo inspiratas aures inclinare*.

Passa indi Stefano pieno di gloria, e d'anni all'eterna vita, ed ha per Successore il Santo Pontefice Paolo; Della sua elezione ei ne dà subito la notizia a Pippino; Poco dopo lo prega ad assisterlo contro Desiderio congiurato co' Greci a' danni della novella Repubblica, e con la lettera, che nel Codice Carolino è la XXI., gli partecipa, che il Longobardo Rè mutato consiglio aveva per opera de' suoi Messi cominciato ad eseguir li trattati conclusi con Aistolfo; ma perchè teme, che Desiderio non adempia fedelmente tutte le Capitolazioni, lo supplica stimolarlo sempre, ed obbligarlo anche colla forza quando sia contumace, nel modo appunto ch'aveva promesso a lui, e a Papa Stefano; e le parole della lettera, che distinguono li Patrimonj di S. Pietro dalle ragioni della Repubblica, e che fan vedere, che a Paolo si restituivano le Città come a Capo d'essa Repubblica sono queste: *Innotescimus præcelsæ Christianitatis Vestræ, quod nuper dum ad nos conjunxissent fidelissimi Vestri, scilicet Deo amabilis Remedius Germanus vester, atque Athuarius gloriosissi-*

mus Dux; Constitit inter eos, & Desiderium Longobardorum Regem, ut per totum instantem Aprilem mensem istius XIII. indictionis, omnes justitias Fautoris vestri B. Petri Apostolorum Principis, omnia videlicet Patrimonia, jura etiam & loca, atque fines, & Territoria diversarum Civitatum nostrorum Reipublicæ Romanorum nobis plenissime restituisset; Unde ex parte quidem easdem justitias se profitetur, atque omnino spondet nobis esse facturum. Quapropter impensius nos præfatus Desiderius Longobardorum Rex obsecratus est, ut vestræ à Deo protectæ Excellentiæ nostris Apostolicis relationibus intimare debuissemus; & ecce sicut nostro post Deum liberatori hoc ipsum eximiæ atque sublimissimæ, & à Deo protectæ Christianitati vestræ per has Apostolicas nostras inotuimus syllabas.

Non farei mai fine se volesi riferir tutte le prove, che si ricavano dalle lettere del Codice Carolino per mostrare, che la donazione fu veramente fatta da Pippino al Sommo Pontefice, come a Capo della novella Romana Repubblica, o che veramente a questa in Persona di lui fu in virtù de' trattati restituito l'Esarcato di Ravenna, onde per non perdere il tempo in una materia per se assai chiara, e che da me resta provata nelli Capitoli V. VI. VII. e VIII., ed anche nelli XXI. XXII., che vorrei si riconoscessero dal Lettore un' altra volta, non perderò maggior tempo su questo punto. Ma passerò ad esaminare cosa l'Autor Piacentino abbia saputo inventar di più dello Storico Romano intorno alla donazione di Carlo Magno, e alla di lui esaltazione al Trono dell' Occidental' Imperio.

Dissertazion. Piacentina pag. 175. e 176.

Ci fa dunque sapere il famoso Critico retrogrado, che *conosciuta la veracità del Papa, avrebbe Pippino gastigata la sfacciataggine* (con sì bei titoli da costui si onorano i Rè) *e l'ingiustizia dell' infedele Desiderio, se la guerra d'Aquitania.... e la morte non l'avesse prevenuto il dì 24. Settembre* 768., e prosiegue poi il suo discorso pieno di menzogne fino a che giugne al Regno di Carlo Magno, e all' assedio, che il Longobardo Rè pose a Roma; e dipoi conclude, che *Carlo irritato da procedure così bruttali, e spinto dalla nativa beneficenza, ed eroico zelo di religione, venne coll' armi l'anno* 774. *nell' Italia: ruppe Desiderio, che se gli era opposto, ed assediollo in Pavia. Durando l'assedio portossi d'improviso a Roma nelle solennità Pascali, dove fece la rinomatissima sua donazione alla Chiesa, protestando, che faceala in adempimento della promessa, ed obbligo contratto nella Villa di Quersì in Francia. Fu la donazione di Carlo* ad instar (*ad esempio, ed a similitudine*) *di quella di Pippino, ma più ampla di molto, avendoci aggiunte Provincie intere, che non erano dell' Esarcato, come ho provato. Piacenza non vi fu espressa, ma restò compresa sotto la claosula: Simulque universum Exarchatum Ravennatensium, sicuti antiquitus erat. E questo ancora s'è provato coll' autorità di Paolo Diacono (tralasciando la replica delle altre) di nazione Longobarda contemporaneo di quella donazione, ed allora famigliare di Carlo, benche poscia divenuto sospetto d'attaccamento per i suoi Connazionali &c.*

Io mi renderei troppo molesto, e perderei inutilmente il tempo se volessi far' veder' in questo luogo quanto sia adulterato il testo d'Anastasio; e che Parma e Piacenza non furono giammai dell' Esarcato, nè da' Sommi Pontefici pretese come incluse nella donazione di Carlo Magno; Cotesta verità holla già mostrata con prove, e testimonj maggiori d'ogni ecce-

eccezione ne' Capitoli IX. e X. con altri feguenti di queſto primo Libro, ove provai ancora, ch' erano, e ſono del Regno di Lombardia, o come voglian dire del Regno d'Italia, e che per ſe, e ſuoi Succeſſori le riſerbò Carlo; Onde altro non farò ſe non pregar' il corteſe Leggitore riconoſcer' un' altra volta eſſi Capitoli, allor quando a lui qualche impreſſion faceſſe quel che contra la verità riferiſce ora l'Autor Piacentino; Si prenda dunque queſto novello incomodo, ſe brama via più conoſcere le baratterie di coſtui. Frattanto oſſervi con qual vaga armonia vada egli quì proſeguendo col ſuo metro retrogrado la ſolita canzone del *come ho provato, e come proverò*, dice quì, che *Parma era Città dell' Eſarcato, come ho provato....* e che *Piacenza non vi ſi vede ſpecificata, ma reſtò compreſa ſotto la claoſula ſimulque univerſum Eſarchatum Ravennatenſium ſicut antiquitus erat....*, *e queſto ancora s'è provato coll' autorità di Paolo Diacono*. Ma, ove il mendace Soſiſta, mai provò, che Parma foſſe dell' Eſarcato offerto in olocauſto da Carlo al Principe degli Apoſtoli? Sempre egli ſuppone nella ſua artificioſa Diſſertazione d'averlo provato, o di volerlo provare, ma non mai lo provò, nè giammai lo proverà; forſe pretende d'averlo provato, perchè Anaſtaſio dice *deinde in Parma*? Ma veggaſi quanto ſu queſto particolare ſi è addotto da me ne' citati Capitoli, e ſi conoſcerà l'equivoco manifeſto, e la malizia evidente di tal' eſpreſſione; Falſo falſiſſimo poi è il ſuppoſto, che *Piacenza reſtò compreſa ſotto la claoſula ſimulque univerſum Eſarchatum*, e che l'atteſti Paolo Diacono, ſe Paolo Diacono laſciò ſcritto in tutta quanta la ſua Storia *de geſtis Longobardorum*, che Piacenza foſſe dell' Eſarcato donato alla Chieſa; Io mi do per vinto, ed ho perduta la cauſa; e qual ſarà mai il luogo, in cui abbia Varnefrido ſcritto una tal' iperbole? Si vede bensì da quanto narra coteſto Autore, che Piacenza fu delle prime Città, occupate da' Longobardi nel bell' ingreſſo ch' eglino fecero in Italia; che ſe ne impadronirono innanzi di Pavia anzi molti anni prima, che ſoggiogaſſero Como, Mantua, Cremona, Padova, e la Riviera di Genova; e che una volta, che l'ebbero ſottomeſſa non eſcì mai più dal Dominio loro; Ci atteſta lo ſteſſo Autore, che ſe per poco tempo perderono Parma, ben toſto la riacquiſtarono; Nè mai più fu loro tolta da altri ſe non da Carlo Magno, allorche privò del Regno Deſiderio, che tutto per ſe lo ritenne, e affinche ne' venturi ſecoli ſi ſapeſſe quali foſſero le Terre ch' egli avea donato alla Chieſa, e quali Provincie conſtituir doveano il Dominio da lui novellamente acquiſtato, mutò con il conſentimento del Papa li nomi delle Provincie d'Italia; a quelle donate alla Sede Apoſtolica in ragion di Principato dipendente dall' Imperio diede il nome di Romagna, che pur' a' noſtri dì ſi conſerva, e le Regioni, che avean' a formar' il novello Regno appellar volle Lombardia. Queſta verità viene autenticata da tutti gli Storici, e Geografi, nè uno vi ſarà, che ardiſca aſſerire, che Parma, e Piacenza foſſero mai in tempo alcuno reputate Città della Romagna conſtituente il Principato di San Pietro, tutti bensì all' incontro convengono, che foſſero fin da principio, che continuaſſero ad eſſere, e che ſian' anche a' giorni noſtri Terre di Lombardia; Sicche non baſta per intorbidar' una verità di fatto permanente, il dire, *come ho provato, e come proverò*, ma biſognava, e biſogna provare, e provar concludentemente, che Parma, e Piacenza foſſero allora, e oggidì ſieno della Romagna, e non di Lombardia, e che foſſero fino da' primi tempi, e poi dopo come tali poſſedute da' Sommi Ponte-

fici;

fici; Coteste sono le vere prove, che far si debbono, e che mai si sono fatte, nè giammai si faran dagli Avversarj. Io sì che holle fatte a favor del Sacro Romano Imperio, e con la splendida testimonianza degli atti pubblici mostrato io ho, che avanti le possederono, e dominarono i Longobardi fino a Desiderio loro ultimo Rè, e che dopo la prigionia di cotesto infortunato Principe (vilipeso dall' Apologista Piacentino coll' obbrobrioso titolo di *sfacciato*) ne furono Sovrani Carlo Magno, e gli Augustissimi suoi Successori, che realmente le possederono, e che vi esercitarono tutti quanti gli atti di veri legittimi indubitati Sovrani. E nel progresso di queste mie osservazioni farò vedere, che estinta la razza de' Carolingi, che come tali le dominarono i Cesari Franchi Orientali, e che giammai non perderono, nè abbandonarono la loro sovranità, e lo mostrerò evidentissimamente ad onta di tutti li sofismi, e le cabale maliziosamente inventate da' loro implacabili nemici, fra quali goder vogliono il primato lo Storico Romano, e l'Avvocato Piacentino.

Differt. Piacent. fogl. 176.

Non giova pertanto farla qui da ipocrita, e fingersi uomo di buona fede, con asserire, che *non ebbe la dovuta esecuzione in ogni tempo, ed in tutta la sua estensione questa generosissima donazione. Anzi non pretende ora la Chiesa ricuperare Mantova, le Provincie Venete, la Corsica, ed altro ivi espresso, ma che da secoli in qua non ha posseduto: Per difendere però le Città di Piacenza e Parma, e tutto ciò, che attualmente gode, merita quella donazione ogni rispetto nella maniera, che il Sacro Imperio il merita in riguardo a tutte le Città, che ora gode per ragione del Regno Longobardico, in virtù della conquista, che, mancati li Carolini, fece il Magno Ottone, e per di lui mezzo la gloriosa Nazion Alemanna.*

Se voleva il Sofista retrogrado non comparir mascherato, ma in vero e schietto sembiante d'uom probo e dabbene, doveva confessar con li Padri Pagi, e con tutti quanti li moderni Critici più sinceri, e imparziali, che la donazion di Carlo Magno attribuita ad Anastasio fu in questo luogo interpolata, oppur' intender la doveva come l'intese, e l'interpretò il dotto Cointe; non dovea dunque dire, che *non ebbe la dovuta esecuzione in ogni tempo, ed in tutta la sua estensione questa generosissima donazione*, ma bisognava asserir' ingenuamente, che (a), *constat verò ex epistolis Hadriani Papæ Carolum Civitatibus, ac Provinciis, quas Pippinus Pater Apostolicæ Sedi concesserat, plurimas addidisse, sed hæ nec omnes simul, nec in hac Romana Caroli profectione datæ sunt. Eo enim anno DCCLXXIIII. donationi à Pippino factæ superaddidit Ducatum duntaxat Spoletanum, de quo Hadrianus ipse meminit in epistolis ante annum* 781. *Carolo directis, ut legere est in Codice Carolino. Neque enim sermonem ullum habet prætera nisi de Pentapoli, & Exarchatu Ravennatensi, seu de donatione à Pippino Patre facta, & de Patrimoniis Sabiniensi, atque aliis in Corsica, in partibus Tusciæ, Spoleti, ac Beneventi, & in Territorio Neapolitano, quæ quidem Patrimonia, ut disertè de Sabiniensi legitur in epistola* 69. *ejusdem Codicis Carolini pro luminaribus concinnationibus, atque alimentis pauperorum concessa fuerant, ut pluribus probat Cointius in Annal. Ecclesiast. Francorum ad annum* 774. *num.* 6. *& seqq.* Veggasi il Capitolo XVI. di questo Libro, ed ivi si scorgerà colla fede indubitata delle lettere del Codice Carolino, quanto sia interpolata, e falsa la descrizione *della generosissima donazione* fatta dal Bibliotecario, o da chi descrisse la Vita di Adria-

(a) *Pagi in Critica Baron. ad annum 774. alter Pag. in Vita Adriani* §. 11. *Coint. Annal. Eccl. Franc. ad ann* 774. §. 6. & §. 12. *& seqq.*

Adriano I. Quando per evitar' ogni falsità non si voglia dire con l'erudito Cointe, che Parma, la Corsiaca, li Ducati di Spoleti, e Benevento, e la Venezia non furono in virtù d'essa donazione concedute alla Sede Apostolica, ma sol tanto espressi li Patrimonj di San Pietro, che in esse Provincie, e Città si ritrovavano, e che dovean' in virtù della donazione restituir' alla Chiesa, perchè usurpati a lei da' Rè Longobardi.

Io non starò quì a cercar, se *pretende ora la Chiesa ricuperare Mantova, le Provincie Venete, la Corsica, ed altro ivi espresso*; e poiche l'Autor Piacentino ci attesta, che non lo pretende, vuo crederlo. Credo però ancora, che se si fosse offerto a Giulio II. un bel tratto di ricuperarle, nel modo, che fatto gli venne d'usurpar Piacenza, e Parma, non avrebbe perduta una sì buona occasione; Perchè con molto minor ragione, e con un pretesto più debole, e falso s'impossessò di queste due Città, che non s'impadronirebbe ora il regnante Sommo Pontefice di Mantova, delle Provincie Venete, e della Corsica; e siccome quì pretende il scaltro Sofista, che *per difendere però le Città di Piacenza, e Parma, e tutto ciò, che attualmente gode merita quella donazione ogni rispetto*, così meritar dovrebbe lo stesso rispetto quando la Corte Romana volesse servirsi per ricuperare Mantova, le Provincie Venete, e la Corsica, emanando in sua sentenza tanto la difesa, quanto la ricupera dalla medesima fonte, ma siccome niun rispetto meriterebbe, anzi dir si dovrebbe un pretesto assai ingiusto, e non confacevole al Sommo Vicario di Gesù Cristo voler' attribuir' alla Sede Apostolica quelle Città, e Provincie, acciocche avesse *la dovuta esecuzione .... questa generosissima donazione*, così fu altrettanto mendicato, ed ingiusto il pretesto, che prese Papa Giulio allorche occupò Parma, e Piacenza; e perchè fu tale niun *rispetto* se n'ebbe, ma dopo la di lui morte furono immediatamente riunite quelle Città allo Stato di Milano, a cui di ragione si appartenevano, e tuttavia si appartengono; onde neppur' oggidì merita cotal donazione rispetto alcuno per difenderle, conciossiache non c'è motivo nè ragion, che persuader lo possa a chi abbia tuttavia un poco d'equità, e d'amore per la giustizia.

Ma davanso si siam fermati per confutar le frascherie inventate dell' Autor retrogrado sopra la *generosissima donazione* di Carlo Magno, abbondantemente spiegata, e posta nel suo vero lume negli antecedenti Capitoli; tempo è pertanto, che veggiam' un poco l'arguzie da lui sognate per farci credere cotesto Principe esaltato all' Imperial dignità dal puro nudo arbitrio di Leone III., senza che la menoma parte ce n'avesse il Senato e Popolo Romano. Ei ce lo vuol dipingere con certi colori, ed infrascamenti, che poco ci manca, che non comparisca un' Augusto di scena, nato in un subito, e con quell' autorità, e Dominio in Roma, nel suo Ducato, e nell' Esarcato, che ci aveano, e ci hanno oggidì gl' Imperadori della Cina, o que' di Trabisonda. Comincia egli dunque con un suntuoso apparato di erudizione cotesto grande avvenimento, e ci fa sapere, che *Daniele Papebrochio gran' erudito del secolo nostro inchinò nel sentimento, che Adriano meditasse fin dall' anno* 774. *elegger Carlo, e promoverlo alla dignità d'Imperadore, e l'Arniseo passò ben più oltre asserendo con ogni franchezza, che divenisse assolutamente Carlo Imperadore dell' Occidente nel punto stesso, nel quale ricevette il titolo, e la dignità di Patrizio*. Ci assicura, che *fu validamente confutato il Papebrochio dal Padre Pagi*, e che *l'opinione poi risolutamente avvanzata dall' Arniseo, oltre che rimane convinta dagli argomenti*

Dissert. Piacent. pag. 177. *& seqq.*

menti del Pagi... altro non sembra, che pura inezia : non sapendosi comprendere, e non potendo egli mostrare con qual' alchima voglia, che 'l piombo oro divenga; finquì il discorso va benissimo, ed io son con lui, che altra cosa sia la dignità di Patrizio, e quella d'Imperadore, anzi ho di sopra provato, che Pippino, e Carlo Magno come Patrizj eletti da' Romani avevano bensì una grande autorità in Roma, nel suo Ducato, e negli altri Stati della Repubblica, ma che l'alto Dominio, e la sovranità non era nè in loro, nè tampoco ne' Sommi Pontefici, constituiti insieme con esso loro Patrizj, e Capi, ma che tutto il supremato risiedea nel Senato, e nel Popolo, ch' era quello, che formava la Repubblica medesima.

Dissert. Placent. pag. 178.

Continua egli la gran tela del suo artificiosissimo discorso, e sì dice : *Più, Leone III. nella solennità Natalizia dell' anno* 800. *dispose la funzione della creazione, e promozione di Carlo all' Imperio segretissimamente di maniera, che nulla potesse Carlo pressentire, e che tutt' affatto gli accadesse, come gli accadde improvvisa*; e che *non potendo poi resistere alle festose universali acclamazioni del Clero, del Popolo di* Roma, *e degli stessi Franchi s'arrese finalmente, e tutto che mal volontieri consentì d'essere, e di farsi chiamar' Augusto*; Quì poi ridice le favole inventate dal suo Antesignano, vuol far credere al volgo rozzo e ignorante, che cotesto nostro Occidental' Imperio fosse quasi per accidente, e a puro caso rinnovellato nella Persona di Carlo Magno; lo vuol come conceputo in sogno la notte del Santo Natale nella fantasia di Leone III., ed escito poi la mattina improvvisamente come un fongo dal solo capriccio di questo Pontefice, senza saputa d'alcuno, neppur dello stesso Carlo; Anzi pretende, che intesa dal novello Candidato la risoluzione di Sua Santità ci si opponesse, e che *più volte dicesse dappoi apertamente, che se avesse potuto immaginarsi, che Leone volesse procedere a quella deliberazione, ed intraprenderne l'esecuzione, egli sarebbesi astenuto d'intervenire alla solennità Natalizia nella Chiesa di San Pietro*.

Un discorso così stravolto, e pieno di tante improprietà e inverisimilitudini già resta da me confutato ne' Capitoli XXIV. e XXV. di questo primo Libro, ed ivi feci vedere, che l'accorto Sigonio si ride di cotai vaneggiamenti, e saggiamente osserva, che Carlo quella stessa mattina fece recar' abbonconto alla Basilica Vaticana li preziosissimi doni, che anticipatamente aveva preparati per offerirli in tal funzione al Principe degli Apostoli. E il Cardinal Sfondrati (*a*) riferisce, che Carlo quella mattina si portò alla Chiesa colla maggior pompa, e galla, che giammai avesse veduto Roma da più secoli, e con il corteggio di tutta la più fiorita Nobiltà Italiana e Franca; che tutte le strade, e le piazze erano occupate da una moltitudine innumerabil di Popolo, per vedere, e ammirare un sì magnifico, e maestoso spettacolo, e che cotesto Eroe *Paludamentum humeris injectum, ex auro textili, multoque adamante adstrictum sic per lungos spectantium, & acclamantium ordines progressus ad Tumbam D. Petri in genua procidit. Post lungas preces surgenti Leo Papa Diadema auro, & margaritis grave imposuit, ac Imperatorem, Augustumque salutavit. Secutaque ex condicto Senatus, Populique Romani apprecatio confusis vocibus acclamantium Carolo Piissimo Augusto à Deo coronato, Magno, Pacifico, & Imperatori Romanorum vita, & victoria. Unctio Sacra à Leone coronationi addita, sparsum in Populos aurum,* fe una novità dell' ultima importanza, ed impegno, e un rinnovellamento

(a) *Regal. Sacer. lib. 1. §. 5. nu. 6. vers. agebatur dies.*

to dell' Imperio d'Occidente stato ascoso dirò colla frase di Pietro della Marca per tanti secoli *sub ruderibus antiquæ Urbis*, potesse succedere a caso, e farsi con tanta solennità, festa, corteggio, e concorso senza la saputa d'alcuno, e neppur del medesimo Carlo, ma per solo movimento, ed assoluta volontà di Leone Terzo, me ne rimetto al Lettore, il quale vien pregato da me d'osservare, che il Cardinal Sfondrati, che scrisse per comando della Corte Romana, non puo ammeno di non confessare ciò, che negan' ora gli Avversarj, asserendo egli, che tutto si fece *Senatus Populique Romani consensu*. Ma il detto, e declamato finquì dal destro Apologista è un nulla; ora sì ch' egli comincia ad entrar nel buono, e ad insinuar con astuzia l'arcano, per cui interruppe l'ordine retrogrado; vuol dunque, che *fosse Carlo Magno con buona pace dell' Arniseo, e suoi Complici fino alle feste di Natale dell' anno 800. semplice Patrizio, cioè Difensore della Chiesa di Roma, e Rè de' Lombardi solamente.... perchè non era padrone di tutta l'Italia.... e neppur' un palmo avea, o pretendea delle Terre dell' Esarcato*. Egli è vero verissimo, che Carlo *fino alle feste di Natale del 800. era semplice Patrizio de' Romani, e Rè de' Longobardi solamente*; ed io che mi glorio scriver per la verità, non mi fo partigiano dell' opinione dell' Arniseo, nè degli altri Scrittori Teutonici, che la senton come lui. Ma è poi falso, e falsissimo, che come Patrizio de' Romani fosse solamente Difensore della Chiesa Romana, e *con buona pace* dell' Avvocato Piacentino, questa è una delle sue solite fallacie, e uno di que' inganni coperti sotto il suo metodo retrogrado.

Differtazion. Piacentina pag. 179.

Carlo Magno come Patrizio de' Romani, era non solo Difensore della Chiesa, ma insieme col Papa Capo, e Protettore della Repubblica Romana, e come tale aveva una somma podestà eguale, e non minor di quella del Pontefice in Roma, nel suo Ducato, e nell' Esarcato tutto, perchè tutto fu restituito da Pippino suo Padre, e poi da lui in persona di Stefano, e d'Adriano alla Repubblica medesima, a cui s'appartenea; se salvar si vogliono da ogni nullità le splendide donazioni, e se non voglion dirsi que' Sommi Pontefici meri merissimi usurpatori degli Stati altrui, anche in sentenza dell' Avversario Sofista; tutte queste verità io non dico d'averle provate senza indicar' in qual luogo, nè tampoco dico, che lo proverò a suo tempo, come sempre dice egli, benche mai non l'abbia fatto, nè lo faccia; ma sostengo d'averle mostrate nel Capitolo XXIII. di questo primo Libro, e quì ne ripeterò la prova con l'autorità di celebri Scrittori non Eterodossi, nè Imperialisti, ma Francesi, e Religiosi molto devoti della Sede Apostolica, anzi con le stesse lettere di chi santamente governò la Chiesa, nella stessa Sede Apostolica sedendo. Il primo pertanto sia il Pagi, il quale nella Vita di Gregorio III. al §. XVII. dice così: *Patriciatus Ecclesiæ Romanæ, seu Patricii Romanorum nomen, duo quædam complectebatur, & jurisdictionem, qua Reges Francorum in Urbe ex consensu Pontificis, & Populi Romani potiebantur, & protectionem, seu defensionem, quam Romanæ Ecclesiæ policiti erant*; Più chiaramente, e innanzi del Pagi l'attestò Pier della Marca Arcivescovo di Parigi in queste parole; *Patriciatus itaque Romanorum præter Imperium in Urbem, & Ducatum Romanorum, defensionem illam complectebatur, quæ pactis cum Pontificibus Romanis initis constituta erat, quare Carolus Magnus sibi nunc Patricii Romanorum titulum, nunc devoti Sanctæ Ecclesiæ Defensoris in edictis suis adscribebat.*

E che questo Patriziato de' Rè Franchi fosse loro conferito dalla Re-

pubblica Romana con una grande autorità non solo si raccoglie dalla sentenza degli eruditi moderni Critici più imparziali, ma dalla venerabil' antichità degli Annali contemporanei, e prossimi; dicono pertanto gli Annali Metensi pubblicati dal Duchesne (*a*), che mandò Gregorio III. una solenne Legazione a Carlo Martello per implorar' il suo ajuto contra i Longobardi, e che nel medesimo tempo gl' inviò una lettera del Senato, così: *Epistolam quoque decreto Romanorum Principum sibi prædictus Præsul miserat, quod se se Populus Romanus, relicta Imperatoris dominatione, ad suam defensionem, & invictam clementiam convertere voluisset*; e più chiaramente ci attesta l'Annalista d'Angoleme contemporaneo (*b*), che li Romani elessero Carlo Magno loro Patrizio; *Postea Romani eligerunt* (Carlo) *sibi Advocatum Sancti Petri contra Reges Longobardorum, deinde sibi in Patricium Romanorum*; e Ottone Vescovo di Fresinga (*c*) *Carolus ab Adriano Papa honorificè suscipitur, & acclamante Populo universo, Patricius Romanorum appellatur*.

(a) *tom. 2. pag. 69. Hist. Franc.*

(b) *Duchesn. ubi supra.*

(c) *lib. 5. cap. 18. Histor.*

Se prove tali avesse il Piacentino Sofista per mostrar la sognata sovranità del Papa in Roma, nel suo Ducato, e nell' Esarcato, come sono queste, che dissipan le sue visioni, e fanno vedere Roma, e i Romani non soggetti all' alto Dominio del Papa, ma in piena libertà, e postisi sotto la protezion de' Rè Franchi dopo d'aver scosso il giogo de' Bizantini Augusti, se, dissi, avesse l'Autor Retrogrado in mano sì belle prove, non ci sarebbe per noi luogo di rifugio, perchè c'insultarebbe in tutte le parti, e sarebbe fortuna per noi grande ritrovar' un' angolo, ove appiattarsi per isfuggir la vergogna, che ci sarebbe. A lui però render dovrà maggior confusione un fatto riferito da Eghinardo Segretario e Compagno indivisibile di Carlo Magno, col quale manifestamente si convince di falsità il supposto, ch'ei fece con tanta franchezza, cioè, che i Romani, ne' tempi, de' quali noi favelliamo si sottoponessero volontariamente alla sovranità della Sede Apostolica, mentre da quanto operò Leone III. chiaramente apparisce, che questo Sommo Pontefice non solamente non pretendea tal sognata sovranità, ma che riconoscea nella Persona di Carlo Magno qual Patrizio de' Romani una grande autorità in Roma, nel suo Ducato, e nell' Esarcato ancora. Il fatto dunque egli è, che morto Adriano, Leone III. suo immediato Successore mandò a Carlo le chiavi del Sepolcro di S. Pietro, e lo Stendardo della Repubblica Romana, pregandolo mandar' a Roma uno de' suoi supremi Ministri per ricevere in suo nome il giuramento dal Popolo Romano di continuar' ad esser fedele e ubbidiente a Sua Maestà. Parrebbe a me, che se Leone fosse stato eletto dalla novella Repubblica in luogo del Greco Imperadore, come vaneggia il Visionario Piacentino, non sarebbe stato sì sciocco di far' un tal passo, ma che avrebbe piuttosto obbligato il Senato, e Popolo Romano a prestar' a se come a Sovrano il dovuto giuramento di fedeltà; e le parole di Eginardo (*d*) ben note agli Avversarj sono le seguenti: *Adriano defuncto, Leo Pontificatum suscepit, & mox per Legatos suos claves confessionis Sancti Petri, & Vexillum Romanæ Urbis cum aliis muneribus Regi misit, rogavitque, ut aliquem de suis Optimatibus Romam mitteret, qui Populum Romanum ad suam fidem, atque subjectionem per sacramenta firmaret*. Da un tal testo presero alcuni Scrittori Francesi, e Tedeschi motivo per credere, che Carlo fosse fin d'allora Sovrano di Roma, e del suo Ducato. Questa sentenza però non la reputo nè vera, nè ben fondata, perciò io non saprei risolvermi ad abbracciarla; sostengo bensì,

(d) *Eghinard. de gestis Carol. Mag. ad annum 796.*

bensì, che Carlo come Patrizio ci aveſſe una grande autorità, perchè in vigor di tal dignità era inſieme col Papa Capo e Principe del Senato, ma non pertanto qual Patrizio potea dirſi vero Sovrano. Conciosſiacoſache il Patriziato era bensì nella Repubblica, e nell' Imperio Romano una gran dignità, e andò col tempo creſcendo tanto, che giunſe ad eſſer ſopra qualunque altro ſupremo Maeſtrato, come di ſopra moſtrammo, ma non perciò portava con ſeco nell' Eletto l'alto ſovrano Dominio, perchè queſto reſtava in chi lo eleggeva; quindi è, che coteſta ſovranità reſtò nella Repubblica Romana, da cui fu Carlo creato ſuo Patrizio, nè in lui la trasferì, ſe non quando lo ſublimò all' Imperio, e gli diede il nome d'Auguſto.

La ſteſſa, e non maggior' autorità aveva poi il Papa tanto in Roma, e nel ſuo Ducato, quanto anche nell' Eſarcato; e tutto ciò lo provai ſopra nel Capitolo XXII.; e lo provai non con Autori Teutonici, ma colla confeſſione medeſima, e con le lettere de' Sommi Pontefici di que' tempi, e di Pier della Marca, il quale giudicioſamente inveſtigò la ſoſtanza degli accordj ſtipulati in Querſì fra Stefano, e Pippino. La prima lettera, che moſtra con gran chiarezza, quanto io diceva, è quella d'Adriano regiſtrata nel Codice Carolino al numero LXXXV., queſta fu ſcritta a Carlo Magno in occaſione, che i Popoli dell' Eſarcato a lui facevano ricorſo per gli aggravj, che ſupponevano ricevere da' Miniſtri del Papa, e perchè Carlo Magno riceveva, udiva le loro querele, e dava quelle providenze, che giudicava uniformi alla giuſtizia, Adriano con eſſo lui ſi doleva di tal facilità, e del pregiudizio, che ſtimava cagionarſene al Patriziato di S. Pietro, poiche diceva, che a lui toccava conoſcere, e proveder' a' diſordini, e corregger le mancanze de' ſuoi Miniſtri, allora che vere foſſero, pregandolo a conſervar' illeſo alla Santa Sede quel Patriziato, che erale ſtato conferito dianzi da ſuo Padre, e dopo da lui, ſiccome la Santa Sede onorava, e riſpettava il Patriziato dello ſteſſo Carlo; e le parole, che moſtrano la ſuperiorità di Carlo, a cui ſi faceva ricorſo, e il nudo Patriziato del Pontefice, ſono le ſeguenti: *Tamen fideliſſimi veſtri præfati Miſſi viderunt ipſos Ravennates, quos vobis præſentaverunt, qualiter nobis in ſuperbia extiterunt; ſed quæſumus veſtram Regalem potentiam, nullam novitatem in holocauſtum, quod B. Petro ſanctæ memoriæ Genitor veſter obtulit, & Veſtra Excellentia amplius confirmavit, imponere ſatagat; quia ut fati eſtis honor Patriciatus veſtri à nobis irrefragabiliter conſervatur etiam, & plus amplius honorificè honoratur; ſimili modo ipſe PATRITIATUS*, e non ſupremo alto Dominio *B. Petri fautoris veſtri, tam à ſanctæ recordationis Domino Pipino Rege Genitore veſtro in ſcriptis integro conceſſus, & à vobis amplius confirmatus irrefragabili jure permaneat.*

Creſce l'evidenza di tal verità dall' altra lettera dal medeſimo Adriano ſcritta a Carlo, e regiſtrata parimente nel Codice Carolino al num. LI. mentre da eſſa chiaramente ſi ſcorge la ſuperiorità di Carlo nell' Eſarcato, anche avanti, che il Monarca Franco aſcendeſſe al Trono Imperiale; imperciocche ſi duole altamente Sua Santità della violenza uſata da Leone Arciveſcovo di Ravenna, che ſi aveva uſurpate molte Città dell' Eſarcato, a preteſto, che foſſero ſtate donate alla ſua, e non alla Sede Romana, e dipiù ſi querela, che l'Arciveſcovo aveva impedito a Gregorio Cuſtode del Fiſco portarſi in quelle Contrade per ricevere da que' Popoli il giuramento di fedeltà in nome della Sede Apoſtolica, e

dello ſteſſo Carlo; e io m'immagino, che ſe foſſe ſtato Adriano Sovrano dell'Eſarcato, e della Pentapoli, e non aveſſe avuto Carlo in quelle Provincie una maggior' autorità, non avrebbe certamente mandato ſuddetto Miniſtro a far mediante il giuramento di fedeltà riconoſcer da' riferiti Popoli Carlo per ſuperiore, ed ecco come favella il Papa: *Unde dirigentes ibidem noſtrum Miſſum, ideſt Gregorium Saccellarium, qui Judices earundem Civitatum ad nos deferre deberet, & ſacramenta in fide B. Petri, & noſtra ATQUE EXCELLENTIÆ VESTRÆ cunćto earum Populo ſuſciperet; ſed nequam idem Archiepiſcopus eundem noſtrum Saccellarium illuc ire non permiſſit.*

Le quali irrefragabili prove fecero concludere da Pier della Marca a favor del mio, e in ſovvertimento dell'aſſunto dell'Apologiſta retrogrado, che *Pippini de Aiſtulfo vićtoria, & Collatus Romanæ Eccleſiæ Exarchatus Statum Romani Ducatus immutaverunt; ſi tabulæ fæderis in Cariſiaco ićti à Stephano cum Pippino extarent, non eſſet habendum de conditionibus, quas tamen ex eventu colligere licet. A Stephano, & Proceribus Romanis Patritiatum Romanorum Pippino, & ejus filiis collatum; & viceverſa Pippinus Stephano Exarchatum ſpopondit. Pippinus contulit Eccleſiæ Romanæ PATRICIATUS DIGNITATEM, ET AUCTORITATEM, Patriciatus quoque Romanorum delatus Pippino elećtione, Roma duobus Patriciis in ſolidum ſubdita, Romano Pontifici, & Regibus Francorum: In tanta calamitate Romani liberum ſibi putarunt propter neceſſitudinem defenſionis, ſive injuria Conſtantinopolitanorum*, della ſteſſa opinione è anche l'erudito Duchange Signor du Freſne. Ma l'Autor della Diſſertazione, vuole tutto all' oppoſto, ſenza provarlo, baſtandogli dire come ho dimoſtrato, ovvero come proverò; e con tali invenzioni vuole, che Carlo Magno foſſe *ſemplice Patrizio*, cioè *Difenſore della Chieſa di Roma*, e nulla più, anzi *Rè de' Longobardi ſolamente*, e che *tutti i di lui diritti ſopra le Provincie, e Città d'Italia .... erano circonſcritti dentro i Confini del Regno de' Longobardi, e neppur' un palmo aveva, o pretendea delle Terre dell' Eſarcato, e del Ducato di Roma*; nè importa, che Eghinardo dica nella ſua Vita, ch' egli, come provammo nel Capitolo X. e meglio lo vedremo nel ſeguente dominava l'Italia dalla Città d'Avuſta fino in Calabria, e che nella ſua Monarchia fra le altre Metropoli ſi contavano Roma, Ravenna, Milano &c., Eghinardo non ſa quel, che ſi dica, ed è un mentitore. E ſtar ſi dee a quanto dice, e vuol che ſia il Critico Retrogrado.

Ma foſſe pur' egli una volta contento coteſto Zelator del Fiſco Apoſtolico d'aver *circonſcritti entro Confini* così anguſti i diritti di Carlo Magno, potrebbono gl'Imperialiſti darſi per molto favoriti, e beneficati, ma il punto ſta, che queſto poco a lui par' anche troppo, e vorrebbe pure, ſe gli veniſſe fatto, reſtringerlo più aſſai, e darne la maggior parte alla Reverenda Camera; Ripete egli dunque ciò, che diceva di Pippino, cioè, che *Carlo portò le ſue armi auſiliarie nell' Italia invitato, e pregato da Stefano, e poi da Adriano, contra il Rè Deſiderio nemico propriamente della Romana Sede, e del Pontefice Adriano, e in difeſa degli Stati, ch' erano della Chieſa, che li poſſedeva in virtù della dedizione volontaria de' Popoli, e della reſtituzione, o donazione fatta da Pippino; per conſeguenza ſtando ſul rigore, e ſu l'equità del diritto delle Genti, avrebbe dovuto Carlo acquiſtar per ſua derrata, e per diritto di guerra* (*Diſſertazion. Piacentina pag. 19.*)

la

la preda, e lo spoglio solamente, non la Corona; e lo Stato di Desiderio, e gli Stati avrebbono dovuto acquistarsi, ed unirsi jure belli alle Provincie dell' Esarcato.

Fu veramente quella volta scordato un po troppo Adriano degl' interessi, del decoro, e della grandezza della sua Sedia. Dovea in fatti allegar' in favore del *Principe degli Apostoli* cotesto bel *dogma del jus delle Genti*; e già che ci assicura il nostro eruditissimo Giureconsulto, ch' egli *è coequale di tempo all' antichissima introduzione, e divisione de' Dominj e Regni, e ricevuto in pratica dalla Romana Repubblica nove secoli prima di Carlo Magno*; Fece molto male, mi perdoni Sua Santità, a non farlo saper' al *Grand' Eroe*. E chi sa, se vinto da un dogma tanto universale e antico, non avesse Carlo fatto anche del Regno de' Longobardi un splendido olocausto *a S. Pietro*, anzi non avrebbe fatto in sentenza d'un sì celebre Dottore olocausto, ma giustizia al Vicario di Gesù Cristo. Ed abbiam molta probabilità per credere, che la pietà, e la rettitudine del Rè Franco avrebbe con rispetto, e rassegnazione ricevuto un dogma di tanta autorità, e soddisfatto alla giustissima domanda del Sommo Pontefice. Ma che ne dice il Leggitore; oh sarei pur curioso sapere con qual' applauso avrà egli ricevuto una dottrina così puntuale al disegno dell' Autore, ma giacche il saperlo è quasi impossibile, bramerei almeno, ch' egli cominciasse a credere ciò, ch' io lo pregai d'osservar, ed è, che il buon Sofista altro Imperadore, nè altro Sovrano in Italia vorrebbe, o mostra di non volere, che il Sommo Pontefice; Il desiderio di lui sarebbe in vero pio, e religioso; e io l'ammirarei, se realmente fosse di veder collocata in sì eccelso luogo di temporal dignità la Sedia di Piero, ma io pensarei, che costui avesse un' altra voglia, tuttoche finga d'aver questa. Pensarei, ch' egli volontieri vedesse in Italia tutt' altri per Sovrani, fuorche gli Augusti di Lamagna, e che sarebbe assai contento, purche questi nulla ci avessero che fare, che il Papa se ne restasse con la sola spirituale sovranità, che avevano in Roma, e in tutta la Cristianità i suoi Santi Antecessori de' primi secoli della Chiesa.

Dissertazion. Piacentina pag. 173.

Innanzi però di far le dovute riflessioni sopra sì belle massi ne della ragion delle Genti, andiam' avanti, se vogliam scoprir Paese, e altre Terre incognite spettanti alla Sede Apostolica; Ma che sarà mai? Leggo io, che il cortese Avvocato non ostante il dogma del jus delle Genti si contenta lasciar' a Carlo in dono il Regno de' Longobardi. Di grazia allerta, perchè temo, che ci tenda con una tanto impensata prodigalità novelle insidie. Dice dunque, *concedasi, che nel caso di Carlo Magno il Regno Longobardo non solamente di fatto, ma di ragione fosse legittima conquista d'esso Carlo; e non per mera connivenza, ma per altro titolo di rigorosa giustizia jure Gentium inspecto; Potrebbe desumersi dalla Confederazione incominciata tra desso e il Pontefice Stefano in Quersì ... che restò poi stabilita perfettamente .... col Pontefice Adriano .... e che bramò Carlo fosse rinnovato col Pontefice Leone III.* Tante, e sì belle cose ei ci concede, cosa vorrebbe poi egli da noi in contracambio d'una sì grande generosità? Cosa vorrebbe ce lo dice in cotesti termini.

Ma io vorrei, che i Signori Imperialisti provassero anch' essi con qualche legittimo documento di patto, ed accordo seguito tra quei due gran Personaggi, o con qualche dogma del diritto delle Genti, che avesse dovuto Carlo, battendo, e soggiogando il comune Nimico,

Dissertazion. Piacentina pag. 180.

conqui-

conquistare ancora gli Stati dal comune Nemico usurpati, e dovuti al Pontefice Adriano, e posseduti pria da Stefano immediato di lui antecessore da tre altri Pontefici, e dalla Santa Sede. Li pregherei, che guardassero bene di non produrre ragioni, o pretesti vergognosi al Franco Eroe, che il facessero reo nel concetto dell' Universo di quei delitti medesimi ch' esso era venuto per gastigare nella persona del Rè Desiderio, trasmutando con ingiuriosa metamorfosi quel celebratissimo Campione della Santa Sede in un ladrone sacrilego, che nella spada, e nella forza ogni sua ragion ripone.

Vorrebbe poco, rispetto al molto, che ci dona, donandoci il Regno de' Longobardi; e ci prega d'un favore, che noi siam nel caso di chiederlo a lui, e supplicarlo *non tramutar Carlo Magno, celebratissimo Campione della Santa Sede in un ladron sacrilego*, se noi provaremo, che acclamato, che fu Imperadore, la fece da quel vero, e legittimo Sovrano ch' egli era tanto in Roma, e nel suo Ducato, quanto nell' Esarcato tutto, mentre dal pregarci, che fa quì l'insidioso Cavillatore, io temo fortemente, che in veggendo provata tal verità; nol vorrà più per *celebratissimo Campion della Santa Sede*, ma perchè l'avrà fatta da Padrone assoluto, lo tramuterà *con strana metamorfosi in ladron sacrilego*, perchè si arrogò quell'alto Dominio, ch' era dell' *Apostolo San Pietro*. Tutto quanto io dico lo proverò nel seguente Capitolo, e ne' successivi, ne' quali farò altresì vedere, che li Successori di Carlo Magno usarono la stessa suprema podestà in faccia a' Sommi Pontefici, i quali in vece di dolersene, per tale lo riconobbero, *more antiquorum Principum* li venerarono, e di più operando, che lo stesso facessero tutti li Popoli d'Italia; e allor quando io non mostrarò con evidenza quanto asserisco quì, avrò tutti li torti del Mondo. Ma frattanto avanti ch' io risponda a tanti falsi supposti, da' quali ne cava poi altrettante false conseguenze, *io vorrei*, ch' egli risolvesse le autorità testè da me allegate, e le quali mostrano, che il Papa non era Sovrano, ma Capo della Repubblica Romana, ed avea sol tanto nell' Esarcato l'autorità di Patrizio. *Vorrei*, che mi dicesse, come ha provato, o come potrà mai provare, che le arme di Carlo Magno fossero solamente *ausiliarie*; che *il Rè Desiderio* fosse sol tanto *nemico propriamente della Romana Sede, e del Pontefice Adriano*, e che perciò venisse Carlo, solamente *in difesa degli Stati, ch' erano della Chiesa*. Ma sopra tutto poi *lo pregarei* farmi tanta, e poi tanta grazia d'indicarmi il luogo, e la pagina ove egli ha provata cotesta peraltro picciola circostanza, cioè, che li suddetti Stati, *la Chiesa li possedeva in virtù della dedizione volontaria de' Popoli*; lo pregherei anche se si contentasse mostrarmi l'atto della *Confederazione incominciata tra Carlo Magno, e il Pontefice Stefano, che restò poi stabilita perfettamente col Pontefice Adriano*; *lo pregarei* altresì dirmi, perchè *non potendo sussistere in conto alcuno il preteso diritto di Carlo Magno sopra le Provincie, Terre, e Città dell' Esarcato, così nemmeno sopra Piacenza, e Parma, finche fu Rè de' Longobardi, e Patrizio solamente*; quando peraltro questa è la nostra quistione, ed io ho provato con irrefragabili documenti, e coll' autorità di Scrittori di tutte l'età, che Piacenza, e Parma erano, e sono del Regno de' Longobardi, e che non furono giammai dell' Esarcato, nè dell' Emilia donata da Carlo alla Sede Apostolica. Lo pregarei &c., ma che tanto pregare, se son' ormai stucco, e comincia a scapparmi la pazienza in non udendo mai altro, che falsi supposti

Dissertazion. Piacentina pag. 181. e 182.

non

non provati,e impossibili a provarsi,e quel ch'è peggio proferiti con enfasi, e arditezza, quasi che fossero principj più che certi della ragion delle Genti, o Canoni d'indubitata Storia. Nè taluno creda, che mi venga la stizza sulle belle prime mosse. Non è sol'ora ch'io mi faccia a leggere, e a svelare i sofismi, e gl'inganni dell'Avvocato Piacentino; sono sul fine; perchè ho dovuto, seguitando l'ordine tenuto da lui, principiar'a risponderli da dove ei comincia, che val'a dire dal Pontificato della santa memoria di Clemente XI., e dall'Imperio del gloriosissimo Giuseppe, e già siam giunti a'fatti di Carlo Magno, ho pertanto avuto bel fare a usar longanimità, e a sofferir senza dolermi tanti raggiri, e cabale, poiche non d'altro è fornita la Dissertazion retrograda. Sì cabale appunto, ragiri, e falsi supposti son tutti quei, ch'egli con arte sofistica mette quì in vaga comparsa per dar Parma, e Piacenza alla Sede Apostolica.

Nò che non portò Carlo in Italia le sue arme qual'ausiliarie semplicemente (come quì finge l'Avversario) nè venne contra Desiderio alle sole istanze di Stefano, e d'Adriano Sommi Pontefici; venne in queste Contrade col suo Esercito per vendicarsi del Rè Longobardo, e per punir gli attentati, co'quali meditava inquietarlo in casa propria, e ne'suoi Regni, accendendo in Francia una guerra civile a pretesto di portar'al Trono paterno i Figliuoli di Carlo Manno suo Fratello premorto. Quanto io dico lo attesta l'antico Autore della Vita del Sommo Pontefice Adriano appo l'Abbè (*a*), in queste parole: *In ipsis vero diebus contigit, Uxorem, & Filios quondam Caroli Manni Francorum Regis ad eundem Regem Longobardorum fugam arripuisse cum Authario, & nitebatur ipse Desiderius, atque inhianter decertabat, quatenus ipsi Filii ejusdem Caroli Manni Regnum Francorum assumerent, & ob hoc ipsum Sanctissimum Præsulem ad se properandum educere conabatur, ut ipsos antefati Caroli Manni Filios Reges ungeret, cupiens divisionem in Regno Francorum immittere.* In fatti subito ch'ebbe Carlo vinto Desiderio, pose maggior sollecitudine, e studio in soggiogar Verona, dove si erano rifugiati li Figliuoli di Carlo Manno per assicurarsi di loro, come gli riuscì, che in espugnar la Città di Pavia, in cui erasi salvato Desiderio; Inoltre venne Carlo in Italia per liberar Roma dall'assedio, e dall'ultima desolazione la Repubblica Romana, di cui era Patrizio, e Protettore; e vi venne per sostener'i diritti, e le ragioni, che in virtù della dignità datagli aveva in lui trasferito il Senato, e Popolo Romano; Adriano poi in questa guerra altro interesse non aveva, e altro non pretendea, nè per altro supplicò Carlo a far causa comune, che *pro servitio Divino, & justitia Sancti Petri contra Desiderium Regem, & Longobardos*, al riferir del Monaco di S. Eparco nella Vita di Carlo Magno appresso il Beclero foglio 48.

(a) *In vita P. Adriani apud l'Abbè Concil. tom. 6 col. 1728.*

Ed ecco come non venne Carlo nè portò in Italia *l'armi* sue meramente *ausiliarie*, ed ecco l'equivoco, e l'astuzia dell'Autor retrogrado tutta fondata nel falso supposto *dell'armi ausiliarie*. Quindi è, che anche quando di questa furbesca espressione devesse farsene qualche conto, la sua forza, e il valor suo non s'estenderebbe ad altro, che *ad justitias Sancti Petri, & ad servitium Divinum*, che val'a dire a'Patrimonj del Principe degli Apostoli; questi come dice l'Autor della Vita d'Adriano testè citato furono quelli, che mossero Papa Adriano a far ricorso al *Franco Eroe, e a quel celebratissimo Campione della Santa Sede*, e parrebbe a me, che il *servitium Divinum*, e la *justitia Sancti Petri* non potesse nè devesse intendersi il Regno de'Longobardi, permodoche

acqui-

acquiſtandolo Carlo, foſſe obbligato in vigor del rinomatiſſimo dogma del jus delle Genti conſignarlo alla Sede Apoſtolica, benche nè il Sommo Pontefice, nè la Repubblica Romana, a favor di cui, come uno de' Capi ei tanto ſi raccomandava a Carlo, mai chiedeſſe o in olocauſto al Principe degli Apoſtoli, o per ragion d'acquiſto *jure belli*, o per legge di reſtituzione la menoma parte d'eſſo Regno; E come mai avrebbe potuto chieder ciò non il Sommo Pontefice, che non ci entrava per un nulla, ma la Repubblica Romana ſucceduta in luogo, e ne' diritti degl' Imperadori Greci, s'erano già paſſati duoi ſecoli, che i Longobardi lo poſſedevano, ed erano riconoſciuti da' Popoli, da tutti li Principi d'Europa, e perfino da' Coſtantinopolitani Ceſari, che fecero con eſſo loro molte Triegue, e molte Paci, ancorche *ad tempus*? Se mai ſi foſſe poſta in tal pretenſione la novella Repubblica, avrebbe potuto, e ſaputo riſponder Carlo Magno a lei ciò, che l'antica riſpoſe pel teſtimonio di Dioniſio Alicarnaſeo (*a*) a' Volſchi. *Romani nos honeſtiſſimas eas atque juſtiſſimas credimus poſſeſſiones, quas belli lege captas habemus, neque vero induci poſſumus, ut ſtulta facilitate deleamus virtutis monumenta, ſi ea illis reddamus, quibus ſemel perierunt. Imo vero tales poſſeſſiones non tantum cum his, qui nunc vivunt Civibus noſtris communicandas, ſed poſteris relinquendas cenſemus: tantum abeſt, ut parta relinquendo, in nos ipſos ea conſtitueamus, quæ in hoſtes conſtitui ſolent*, e in un' altro luogo contro gli ſteſſi Volſchi così favellarono: *Nos autem* (Romani) *optimum judicamus poſſeſſionis genus, quod belli jure captum, quæſitum eſt. Cumque non à nobis hoc jus ſit inſtitutum, ſed à Diis verius quam ab hominibus profectum, omniumque Gentium tam Græcarum, quam Barbararum uſu probatum, nihil vobis per ignaviam concedemus, nec bello partis abſiſtemus, maximum enim id probrum foret, quæ virtute at fortitudine quæſita ſunt ea per formidinem aut ſtuporem ammittere*; e Plutarco narra nella Vita di Romolo, che; *Veji principium belli faciebant poſtulationem, ut Fidenæ ipſis redderentur, velut ad quos pertinerent, verum id non injuſtum modo erat ſed ridiculum, ut qui periclitantibus, bellumque gerentibus non ſubveniſſent, ſed ipſos homines ſiviſſent perire, nunc Domos, & Agros à bello poſſidentibus vindicarent.*

(a) Dion. Alicar. antiq. Rom. lib. 6.

Idem Alicar. lib. 7.

Cotal riſpoſta ſarebbe caduta in acconcio non ſolo pel Regno de' Longobardi fatto come già diſſi da più ſecoli proprio di quella Nazione; ma riſpetto all'Eſarcato ancora; e molto ben ſarebbe ſtata applicabile non tanto al Papa, e alla novella Repubblica quanto all' Imperador Greco, allorche fece iſtanza pel mezzo de' ſuoi Ambaſciadori a Pippino di reſtituirgli il medeſimo Eſarcato invaſo già da Aiſtolfo, e poi da lui ritoltogli; Poiche ſarebbe aſſai ben quadrato al Bizantino Regnante, il quale punto non ſi curò difender l'Italia contro Longobardi quel frizzante motto: *Non injuſtum modo ſed ridiculum, ut qui periclitantibus bellumque gerentibus non ſubveniſſet, ſed ipſos homines ſiviſſet perire, nunc Domos, & Agros à bello poſſidentibus vindicaret*; e a dir vero lo ſteſſo riſpoſe, al riferir di Giuſtino, Pompeo ad Antioco, il quale chiedea la Siria preſagli da Tigrane: *Ut habenti Regnum non ademit, ita quò ceſſerit Tigrani, non daturum, quod tueri neſciat.*

Nè queſta ſarebbe la prima riſpoſta data da' Franchi a' Greci; Concioſſiache una aſſai più forte, e in caſo più dubbioſo, diede Teodebaldo Figliuolo del Rè Teodeberto agli Ambaſciadori di Giuſtiniano. Queſti

gli

gli rimproverarono, che essendo il di lui Padre collegato con Cesare contra i Goti, volle contra le leggi delle Confederazioni tener per se le Terre prese in Italia, allorche di comune accordo venne a far loro la guerra, e il Rè Franco rispose loro: *Quod ad loca attinet, quorum mentionem fecisti, satis habeo dicere....neque ille* (suo Padre) *ea loca* Romanis *eripuit, sed à Totila, qui jam illa obtinuerat, palam tradita occupavit, quo nomine Francis maxime gratulari Justinianum Augustum decuit. Nam qui rerum raptores suarum ab aliis spoliatos videt, is meritam factæ sibi injuriæ pœnam ipsos luisse arbitratus, jure lætatur, nisi forte vindicibus ipse invideat, amplectendo potius quæ pro se hostes allegare possint, eo comparata, ut in animis hominum plerumque invidiam excitent*; così Procopio (*a*), e così con molta maggior ragione avrebbe potuto risponder Carlo a Stefano, ad Adriano, e a' Romani, non tanto pel Regno Longobardo, quanto per l'Esarcato, allorche avesse voluto tenerlo per se, e per la sua Nazione in piena pienissima proprietà, che val' a dire il diretto, e l'utile Dominio.

(a) *Procop. de bell Got lib. 4. cap. 24.*

Questo è dunque il dogma applicabile al caso di cui favelliamo, perchè non solo *ricevuto in pratica dalla Romana* Repubblica *nove secoli in circa prima di Carlo Magno*, come esaggera l'Avversario, ma di più, per servirmi della frase dell' Alicarnaseo *omnium Gentium tam Grecarum, quam Barbararum usu probatum*, e perciò riputato da! Grozio (*b*) *extra omnem controversiam si jus Gentium inspicimus*; e in virtù di cotesto dogma, valendomi io delle parole di un sì celebre Autore, torno a repplicare, che avrebbono i Franchi potuto rispondere a' Greci, a' Romani, e al Papa; a' Greci, e a' Romani così: *Quæ hostibus per nos erepta sunt, ea non possunt vindicari à vobis quietante hostes nostros possidebatis, & bello amisistis; quia jus Gentium hostes primum Dominos fecit Dominio externo, deinde nos*, e al Papa poi, che *nunquam possederat, nec bello amiserat*; egli è certo certissimo, che dir potevano con maggior ragione lo stesso, anzi aggiugnere con franchezza, *nos autem Franchi optimum judicamus possessionis genus, quod belli jure captum, quæsitum est; cumque non à nobis hoc jus sit institutum, sed à Diis verius quam ab hominibus profectum omniumque Gentium tam Græcarum, quam Romanarum, & Barbararum usu probatum, nihil vobis per ignaviam concedemus, nec bello partis abstinemus, maximum enim id probrum foret, quæ virtute, & fortitudine quæsita sunt ea per stuporem ammittere.*

(b) *Grot. de jur. bell. & pac. lib 3 cap. 6. § 7.*

Quello però, che più mi eccita la bile, e che peravventura ecciteralla a chiunque amante del giusto e dell'onesto, vorrà meco riflettere, che l'audace Sofista per dar' ad intender, che dovea Carlo restituir' al Papa il Regno de' Longobardi, si finge di pianta un novello dogma della ragion delle Genti, e poi lo attribuisce al Grozio, il quale mai si sognò di fissar' un sistema, qual quì se lo figurò l'Avversario; e che questa sia la pura schietta verità lo provo colle stesse sue parole, e con quelle dell' Autor da lui citato; Disse dunque l'Avversario, come già osservammo di sopra, così: *Diremo quì ancora ciò, che dicevamo di Pippino, che Carlo portò le sue arme ausiliarie nell' Italia invitato, e pregato da Stefano, e poi d' Adriano contro il Rè Desiderio....per conseguenza stando sul rigore, e su l'equità del diritto delle Genti avrebbe dovuto Carlo acquistare per sua derrata, e per diritto di guerra la preda, e lo spoglio solamente, non la Corona e gli Stati di Desiderio, e gli*

Dissertazion. Piacentina Pag. 179.

Stati avrebbono dovuto acquistarsi, ed unirsi jure belli alle Provincie dell'Esarcato, come si è provato colla dottrina puntuale del Grozio, che per essere Autore moderno non per questo se gli puo opporre, che la di lui dottrina non fosse la stessa, e non avesse il medesimo vigore in tempo di Carlo Magno, mercecche ella è dottrina, e dogma del jus delle Genti &c. Quì egli, come ben vede il Leggitore, non adduce niuna autorità del Grozio per autenticar cotesto suo capricciosissimo discorso, ma sol tanto seguendo la sua retrograda allegoria, e la solita cantilena dice, *come si è provato con la dottrina puntuale del Grozio*, e dice d'averlo provato con tal dottrina, allorche favellava di Pippino. L'autorità poi del Grozio dove ei parla di Pippino, si legge alla nota 460. della pagina 173., e la citazion' è questa: *Grot. de jur. bell., & Pacis lib. 3. cap. 6. §. 5. Liquet & hoc, ut res aliqua nostra jure fiat, requiri, ut hostium fuerit*; se la nota dice altro di più, che il Ciel non mi salvi, or dico io, cosa mai ha che fare, il caso di Carlo Magno, coll'autorità del Grozio? Vero verissimo il principio del Grozio, ed è *extra controversiam*, che *ut res aliqua nostra fiat, requiritur, ut hostium fuerit*. Ma domando io *il Regno Longobardo* di chi era? era certamente di Desiderio, e lo dice l'Autor retrogrado, che la *Corona, e gli Stati* erano di questo Rè; e se erano di questo Rè dunque *erant hostium*, e se *erant hostium*, il Regno, e gli Stati dell'infortunato Rè de' Longobardi, *belli jure facta sunt* di Carlo Magno, dunque la dottrina del Grozio, tal qual'ella è, sta contra l'Avversario, dunque, per servirmi della frase di lui esclamar potrò ancor'io: *fuvi mai nell'antica Grecia Sofista, che per ostentazione d'ingegno proponesse paradossi più strani?*

Dissertazion. Piacentina pag. 181.

Ma nò, replica egli: *Era Desiderio nemico propriamente della Romana Sede, e del Pontefice Adriano*, e Carlo portò le sue arme ausiliarie in Italia *invitato, e pregato* da lui solamente, e *in difesa degli Stati ch'erano della Chiesa, che li possedeva in virtù della dedizione volontaria de' Popoli*. Ragiri, cabale, sofismi troppo conosciuti, e meglio confutati, ed ho vergogna d'essermici fermato tanto per farli conoscere, mentre si scoprono dalle persone di senno sol tanto in leggendoli, anzi egli confessa quì, che Desiderio era *comune nemico*, e tanto basta.

Passerò pertanto ad appagar' il di lui desiderio laddove ei vorrebbe, *che i Signori Imperialisti provassero anch' essi con qualche legittimo documento di patto, e d'accordo seguito tra quei due grandi Personaggi, o con qualche dogma del diritto delle Genti, che avesse dovuto Carlo, battendo, e soggiogando il comune Nimico conquistare ancora gli Stati dal comune Nimico usurpati, e dovuti al Pontefice Adriano, e posseduti pria da Stefano immediato di lui Antecessore da tre altri Pontefici, e dalla Santa Sede.*

Già gli risposi, e torno a rispondergli un'altra volta, che io vorrei ch'egli innanzi mi provasse, giacche nol provò, neppur col detto d'un sol Scrittore, e che mel provasse con *qualche legittimo documento di patto, e d'accordo seguito tra quei gran Personaggi*, cioè tra uno di que' Sommi Pontefici da lui nominati, il Senato Romano, e li Popoli dell'Esarcato, che tutti di comun consentimento si fossero fatti Sudditi della Chiesa per *dedizione volontaria*, perchè allora io gli provarò *con qualche dogma del diritto delle Genti, che avesse dovuto Carlo, battendo, e soggiogando il comune Nemico conquistare ancora gli Stati dal comune Nimico jure belli*, occupati, non però *usurpati*,

nè

nè *dovuti al Pontefice Adriano*; e benche ei non abbia provato cotesta grandissima circostanza, e che fa il sommo della quistione, nè provar la possa, io poco fa gli ho fatto vedere con un'indubitato indubitatissimo *dogma del diritto delle Genti*, che riferisce il Grozio (*a*) da lui citato, che *quæ hostibus per nos erepta sunt, ea non posse vindicari ab his qui ante hostes nostros ea possederant, & bello amiserant*, e molto meno poi *ab his qui ante hostes nostros non possederant, nec bello amiserant*; *quia jus Gentium hostes primum Dominos fecit Dominio externo deinde nos*.

(a) *Grot. de jur. bell & pac. lib. 3. cap. 6. §. 7.*

Quindi è, che non *forse*, nè *con acutezza*, come quì scherza l'Avversario ardito, ma *direbbe un' Imperialista* con tutta verità, ed io lo confermo, *che l'atto della donazione*, che fece *Carlo Magno*, *presuppone*, anzi certamente contenea in lui *il Dominio delle cose donate*, *e che l'accettazione del Donatario involve tacitamente la di lui confessione circa la preesistenza suddetta del Dominio*, *che s'intende sempre riservato da quei ancora*, *che potessero*, *volendo alienarlo*.

Dissertazion. Piacentina pag. 180.

Nè importa, che l'Apologista risponda, *che nel caso in quistione era*, *ed è palese*, mentre non v'ha dubbio, ch'*era*, *ed è palese*, a favor del nostro assunto, ma è poi falso falsissimo, *che il Dominio dell' Esarcato era del Papa*, *e della Santa Sede antecedentemente alla nostra donazione*.

Questo lo disse petulantemente l'Avversario, ma nol mostrò, nè mai mostrar lo potrà; e lo stesso Papa Adriano mai non pretese tanto, quanto dopo nove secoli, vuol dar costui alla Sede Apostolica, mentre dalla lettera LXXXV. del Codice Carolino, che scrisse Adriano a Carlo dopo la *generosissima donazione*, confessa cotesto Sommo Pontefice, che da Pippino, e poi da esso Carlo, e non da verun' altro, e molto meno dalla dedizione volontaria de' Popoli ricevette la Santa Sede l'Esarcato, e non già Roma nè il suo Ducato, di più confessa, che nol ricevette in sovranità, e indipendentemente, ma in ragion di Patriziato, dipendente dal medesimo Carlo, che si riserbò quel supremo alto Dominio, che giammai non si presume rifiutato dal Concedente; e questa verità si raccoglie dalla stessa lettera, conciossiache in essa si legge, che a lui anche dopo la donazione facevano ricorso li Popoli dell'Esarcato, li quali se avessero dovuto riconoscere, e di fatto riconosciuto avessero il Papa per solo unico loro Sovrano, non sarebbero stati così audaci, o privi di senno di far' alla Santa Sede una sì alta ingiuria, anzi commettere un' atto di fellonia qual'è quello di ricorrere ad altri, che al loro Sovrano per ottener giustizia, e rimedio degli agravj, che supponevano ricever da' Ministri di lui; e benche da essa lettera apparisca, che Adriano si dolesse con *quel celebratissimo Campion della Santa Sede* di tali ricorsi, non si deduce però, che si lagnasse, che non potessero i Ravennati per via di querela ricorrere a lui, allor quando, addimandata giustizia alla Santità Sua, non l'avessero ottenuta, ma piuttosto si scorge, che sol tanto si lamentava, perchè Carlo fosse troppo facile in udirli, e che senza, che le cause fossero state conosciute, e decise dallo stesso Pontefice, ricevesse i loro ricorsi, contro le prerogative del Patriziato di S. Pietro; anzi di quanti riconoscono lo Stato da altri, ma pure vi hanno il mero, e misto impero; conciossiache in questo caso ad essi s'appartiene conoscere gli aggravj fatti da' loro Ministri a' Sudditi, avanti, che questi possano ricorrer' al Sovrano, perchè tal rimedio non gli compete, se non quando il Signor del Dominio utile non fa loro giustizia.

Inoltre lagnavasi Adriano, che Carlo avesse ricevute le querele di certi Ravennati, li quali non solamente non erano stati aggravati da' suoi Ministri, ma eransi di più mostrati superbi, e contumaci contra lui, e ne addimandava in testimonio li Messi dello stesso Carlo, che li proteggevano in cotai termini: *Tamen fidelissimi vestri præfati Missi viderunt ipsos Ravennates, quos vobis præsentaverunt, qualiter nobis in superbia extiterunt, sed quæsumus vestram Regalem potentiam nullam novitatem in holocaustum, quod B. Petro sanctæ memoriæ Genitor vester obtulit, & Vestra Excellentia magis confirmavit imponere satagat, quia ut fati estis honor Patriciatus vestri à nobis irrefragabiliter conservatur, etiam, & plus amplius honorificè honoratur, simili modo ipse Patriciatus*, e non sovrano Dominio, *Beati Petri Fautoris vestri tam à sanctæ recordationis Domino Pippino Magno Rege Genitore vestro in scriptis integro concessus, & à vobis amplius confirmatus irrefragabili jure permaneat*; se questa lettera unita alla LI. colla quale lo stesso Adriano protesta a Carlo d'aver mandato Gregorio Custode del Fisco per ricevere da' Popoli dell'Esarcato, e della Pentapoli: *Sacramenta in fide Beati Petri, & nostra, atque Excellentiæ Vestræ*, se dissi questi venerabili monumenti dell'antichità corroborati dall'osservanza di tanti secoli nel modo, che provarò ne' seguenti Capitoli, non bastano per distrugger' i strani paradossi, che dal Sofista retrogrado si propongono dopo tanti secoli, io non saprei mai, cosa si potesse pretender di più per conseguir' un sì giusto fine, e maggiormente mi confermo in cotesta opinione, quanto che l'Avversario non sa colorirli con altro se non con l'infrascamento di poche regoluccie generali solite svolazzar per le bocche de' Legulei, cioè, che ammettendosi coteste verità, da lui chiamate *raziocinj, sarebbe d'uopo ammettere ancora, che la donazione atto, che tende, ed è per sua natura ordinato ad aquirendum, ed a beneficio del Donatario dovesse mutare natura, e produrre contrario effetto, sicche tendesse ad ammittendum.*

Ma chi favella così, in buon linguaggio altro dir non vuole, se non che in arbitrio non sia del Donante imporre nell'atto della donazione al Donatore quella onesta legge, che a lui pare e piace, e che perciò malamente definissero gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano (a), allorche pronunciarono, che *ita legi, quam tuis rebus donans dixisti, parere convenit*: siccome altro non pretende, se non che non possa, anzi che non debba, come peraltro debbe ogni Principe saggio, e non Dilapidatore, riserbarsi l'alto supremo Dominio de' Stati, che ad altri dona, e che se il Donante dà tal legge, e riserbasi il Principe ne' Stati, che concede tal sovranità, muti subito la stessa donazion natura, permodoche più non possa dirsi atto tendente in benefizio del Donatario, nè ordinato *ad aquirendum*; altro però ci vuole per gabbar *chi penetra la forza de' termini*, che tali assiomucci, e poi gridare: *mettianci di grazia sul cammino battuto di soda, e non sofistica giurisprudenza.*

(a) *leg si donat. 3. Cod de contr. emption.*

Noi vi ci siam posti da principio, abbiam continuato così, e a Dio piacendo, seguitaremo con tal' ordine fino al fine; l'Avversario nò, che non ci si è posto, perchè hà cominciato la sua Dissertazione con un'ordine insolito, pellegrino, e retrogrado, non mai più praticato da' veri Professori della soda giurisprudenza, e ha voluto tener', e seguitar' un tal metodo fino al fine per far meglio giuocar l'arte sofistica, nella quale quanto ei sia versato, hollo io fatto apparire già in molti luoghi, ma a dir vero versa-

tissimo

tissimo si mostra nel seguente discorso. ***Mettianci*** (ei dice) ***di grazia sul cammino battuto di soda, e non sofistica giurisprudenza, e confessiamo di buona fede, che non puo già il Dominio una volta acquisito di bel nuovo acquistarsi: ma che puo, non ostante, uno acquistare cumulativamente nuovi titoli capaci di trasferire il Dominio, quando non ci fosse appresso l'acquirente sopra la medesima cosa, tal che resti corroborato il Dominio preesistente da' nuovi titoli, che sopravengono, e trovandosi, che l'uno vacilla, sottentra l'altro, come tutto giorno si pratica, jura juribus addendo, giusta la massima prudentissima de' Leggisti.*** E si puo udir sofisma più furbo di questo, e dar si puo *giurisprudenza* più di questa *sofistica*?

Già comincia il sofisma a scoprirsi, nella prima parte del discorso ei vuole, che *confessiamo di buona fede*, ***che non puo già il Dominio una volta acquisito di bel nuovo acquistarsi***, e poi lascia di munir questa regola con quelle circostanze, che la rendono vera, ed incapace di limitazione, permodoche debba ammettersi senza distinzion' alcuna. Io nego dunque, che sia obbligato un Giurisperito, che fa il fatto suo, confessar' indistintamente, che ***non puo già il Dominio una volta acquisito di bel nuovo acquistarsi***. Concedo bensì, e ***di buona fede*** confesso, che un Dominio pienamente acquisito con legittimo titolo non possa di bel nuovo acquistarsi, e questa è quella regola, che munita da tali circostanze, al riferir del Pufendorffio (*a*) spiegano i Giureconsulti così. *Res sua non non potest alicui magis reddi sua: Ex qua concludunt neque pignus, neque depositum, neque emptionem, neque locationem suæ rei sibi ipsi factam posse consistere.* Ma se lasciam la proposizione così secca, e nuda, come ce la rappresenta il Sofista, non è assolutamente vera, onde non con buona, ma con mala fede la confesserà chi camminar vuole pel storto cammino delle fallacie. E chi sarà mai quel che fa profession del jus pubblico, che non sappia, che secondo l'insegnamento del Grozio, e del Pufendorffio (*b*), si danno più sorte di Dominj, e che nel caso nostro si dà *Dominium plenum, sive minus pleno*, ovvero *plenum, & diminutum*, e il dottissimo Cujaccio ci attesta (*c*), che *sunt in jure nostro quatuor genera Dominii &c., Dominium proprietatis, Dominium ususfructus, Dominium possessionis, & Dominium plenum, sive plenissimum.* Quindi è, che sarà vera la proposizione, allorche si dirà, che non puo già il Dominio acquisito una volta pienamente, di bel nuovo acquistarsi, ma se *fuit aquisitum Dominium minus pleno*, ovvero *diminutum*, potrà benissimo acquistarsi un' altra volta pienamente; Uno ha, per esempio, il Dominio utile, oppure il diretto solamente; e perchè non potrà chi ha l'utile, acquistar' anche il diretto, e chi ha solamente il diretto, acquistar l'utile, e così l'intero, e pieno Dominio, che innanzi non aveva; e questa è una delle limitazioni, che asserisce il citato Pufendorffio *addenda vulgatæ illi Jurisconsultorum regulæ; res sua non potest alicui magis reddi sua.* Il punto però della difficoltà, e dell' equivoco sta, che il Sommo Pontefice Adriano, e la Sede Apostolica non avea avanti delle *generosissime donazioni, neque plenum, neque diminutum*, e nè l'utile, nè il diretto Dominio dell' Esarcato; e questa verità la viene a confessar' apertamente anche l'Avversario col contradirsi, che fa nella seconda parte del suo discorso, più della prima piena di fallacie, di ripugnanze, e di malizie; e che la cosa sia così, lo provo ad evidenza.

Dice egli, ***che puo uno***, e che (***così fecero Adriano, e i di lui Successori***)

(a) Pufendorf. de jur. nat. & Gent. lib 4. cap. 4 § 1. vers. quo loco.

(b) Pufendorf. ubi supra vers. Cæterum proprietas. Hugo Grot de jur bell & pac. lib. 1. cap. 1. §. 5.

(c) Cujacius in lib. 8 quæst. Papin. ad leg. 42 ff. de Relig. & sumpt. fun.

cessori) acquistar cumulativamente nuovi titoli capaci a trasferir' il Dominio, quando non ci fosse appresso l'acquirente. Dunque l'Esarcato innanzi delle donazioni non era del Papa, perchè ebbe bisogno di *nuovi titoli* da queste provenienti *capaci a trasferir' il Dominio, che non era appresso lui*, che dall' Avversario si suppone l'acquirente; La conseguenza non è mia, ma del Cardinal de Luca (*a*) di cui ecco le formali parole; *Hinc proinde dicebam, ita claram resultare probationem, quod non esset de ejus Territorio, & pertinentiis, sed quod esset quid distinctum, ex juris certo principio, quod nemo emit, & aquirit rem suam, quodque res mea non potest denuo effici mea, unde propterea, nova aquisitio probat, quod res non esset sua*; Una poi delle solite fallacie, e de' consueti sofismi dell' Avvocato retrogrado, egli è questo, che pretende spacciar per certo principio di ragione, cioè; *che puo uno acquistar cumulativamente nuovi titoli capaci a trasferir' il Dominio, quando non ci fosse appresso l'acquirente.* Prende egli quì furbescamente il Dominio pel possesso, e qualunque altra cosa, che a noi sia dovuta, e applicando al Dominio ciò, che al Dominio applicabil non è, ma solo al possesso, o ad altra cosa dovuta, ne forma un' assioma di acquisto di Dominio affatto contrario alla natura, e all'essenza del Dominio medesimo; Imperciocche secondo i veri, e indubitati principj di tutta la giurisprudenza, la cumulazion de' titoli puo bensì darsi, e si dà in difesa d'un possesso, che si puo avere, e tenere per diversi titoli, siccome una cosa puo esser dovuta a noi per diverse cause, e diversi titoli, ma il Dominio, come dice il dottissimo Cujaccio, *ex una tantum causa contingere potest*, e dopo di lui lo confermò il Larrea (*b*) nelle sue Allegazioni, dicendo: *Possessio ex pluribus causis adquiri potest, Dominium nisi ex una causa non adquiritur*, e la stessa opinione, perchè comunissima e certa, la sostiene il Mansi nelle sue Consultazioni così (*c*): *Incompatibile est, & absurdum, quem esse rei Dominum, & ejusdem rei Dominium, ex legato* (il quale altro non è, che *donatio à defuncto relicta, & ab hærede præstanda*) *iterum adipisci; nam quod proprium est, amplius ejusdem fieri proprium non valet, leg.* 14. *§.2 ff. de exempt. rei judicat. §. Sic itaque instit. tit. de action. Nec causæ Dominii multiplicari queunt leg. 3 §. Ex pluribus ff. de aquirend. vel amitten. possess. & licet ex pluribus, & diversis causis, ut ex legato, & ex emptione deberi nobis possit eadem res, non tamen ex pluribus potest esse nostra.* E come non sarà comunissima cotesta sentenza, che dar non si possa rispetto all' acquisto del Dominio cotesta multiplicità, e cumulazione di cause, e titoli, se lo definirono gl'Imperadori, e l'autenticarono li più antichi insigni Giureconsulti della Romana giurisprudenza.

Fra gl' Imperadori lo definirono Diocleziano, e Massimiano (*d*) in questi precisi termini: *Cum res tibi donatas ab Hærede tibi distractas esse proponas, intelligere debueras duplicari tibi titulum possessionis non potuisse, sed ex donatione, & traditione Dominum factum, te frustra emisse: cum rei propriæ emptio non possit consistere*, e tra li Giureconsulti l'autenticò Ulpiano (*e*) *libro LXX. ad edictum*, così: *Ex pluribus causis possidere eamdem rem possumus, ut quidem putant; & eum, qui usu ceperit, & pro Emptore, & pro suo possidere; sic enim, & si ei, qui pro Emptore possidebat, hæres sim, eamdem rem, & pro Emptore, & pro Hærede possideo. Nec enim sicut Dominium non potest, nisi ex una causa contingere, ita & possidere ex una dumtaxat causa possumus*, onde la Glossa nella *let.* 5. ci avverte così, *nota duas regulas, silicet Dominium*

(a) *De Luca de Regal.* 165. *n.*8. *in fin.*

(b) *Larrea alleg. fiscal.* 11. *n.*7.

(c) *Mans. consult.* 9. *n.* 18. *& seqq. vol.* 1.

(d) *leg.* 3 *Codic. de contrahend. emption.*

(e) *leg* 3. §. *à pluribus ff. de acquir. vel amitt. possess.*

nium ex una causa, possessio etiam ex pluribus habetur, e lo ratificò il Giureconsulto Paolo (*a*) nello stesso *lib. LXX. ad edictum*, dicendo: *Neque enim amplius, quàm semel res mea esse potest, sæpius autem deberi potest*, quindi la Glossa nella lettera O spiega il testo così: *Ut ibi actionem in rem indistinctè propono, & unam causam prosequor, & succumbo, postea non admittor, quare? Quia aut ex hac nova causa sum Dominus, aut non, si sum Dominus: ergo hanc causam non videor primo deduxisse in judicium, nam cum petiero simpliciter ut meam: absurdum est dicere, quod veniret ex causa, ex qua non sum Dominus, licet eam non sim prosecutus, nec ergo hic potest dici ut supra, quod mea erat ex illa, & ista causa, quia ex una tantum sum Dominus, si vero ex hac nova me non esse Dominum dicerem, me ipsum excluderem*, e il medesimo Paolo I. C. (*b*) in altro luogo scritto lasciò: *Non ut ex pluribus causis deberi nobis idem potest, ita ex pluribus causis idem possit esse nostrum*. Ed ecco scoperta la manifestissima fallacia, e la malizia dell' assunto dell' Avversario, cioè, *che puo uno acquistare cumulativamente nuovi titoli capaci di trasferire il Dominio, quando non ci fosse appresso l'acquirente*; e provato nello stesso tempo, che tal Dominio *non ci fosse* come non c'era appresso Papa Adriano, innanzi le splendide donazioni, e che perciò non potè *restar corroborato come preesistente da' nuovi titoli* di Dominio, che non si possono *cumulativamente acquistare*, perchè *quod proprium est, amplius ejusdem proprium fieri non valet*, e la ragione ella è, perchè *causæ Dominii multiplicari nequeunt*, e come definì il Giureconsulto, perchè *Dominium non potest, nisi ex una causa contingere*. Posta, perchè provata l'incompatibilità, e repugnanza della cumulazione de' titoli pretesa dall' Avvocato Piacentino, supplico il cortese Lettore ad osservare nel discorso di lui un' altra manifestissima contradizione, e repugnanza di termini. Dice il malizioso Sofista, che *uno puo acquistare cumulativamente nuovi titoli capaci di trasferir' il Dominio, quando non ci fosse appresso l'acquirente sopra la medesima cosa*, e poi vuol subito, che resti *corroborato il Dominio preesistente da' nuovi titoli*; ma se il Dominio non *c'è appresso l'acquirente*, perchè, affine d'averlo gli abbisognano nuovi titoli capaci *a trasferir*, come potrà mai essere, e come mai dar si potrà, che cotesti nuovi titoli *corroborino il Dominio preesistente*? E come potrà esser Dominio preesistente, se non ci è, ma sopraviene coll' acquisto de' nuovi titoli? Ed ecco come il nostro disinvoltissimo Apologista sa far' anche la maravigliosa combinazione di due estremi, anzi di duoi impossibili in un medesimo tempo, Dominio, e non Dominio. Dominio, che non c'è, perchè si acquista co' nuovi titoli, e *Dominio preesistente, corroborato da nuovi titoli, che sopravengono, permodoche, trovandosi che l'uno vacilla, sottentra l'altro*. E quel, che rende più ammirabile l'arguzia del di lui pellegrino ingegno egli è, che sa colorir sì disparate, anzi contraditorie proposizioni in aria di cosa, che *tutto giorno si pratica jura juribus addendo*, e farle comparir' agli occhj altrui qual *massima prudentissima de' Leggisti*; quasi che fosse la medesima cosa, *addere Dominia Dominio*, che *addere jura juribus*; concludendo egli poi, che *così fecero Adriano, e i di lui Successori, riportando ne' secoli, che succedettero dagl' Imperadori Francesi, e rispettivamente Tedeschi reiterate confermazioni, e donazioni, le quali contra ogni ragione dal Museo, dal Vitriario, dal Corringio, e da altri Autori Teutonici stravoltamente si recano per fondamento, ma chimerico*

(a) *leg. 14. §. 2. ff. de exempt. rei judic.*

(b) *leg. 120 ff. de reg. jur.*

Dissertazion. Piacentina pag. 181.

rico sopra le Provincie, e Stati compresi sotto tali confermazioni, e donazioni.

Per far'indi vedere, che dagli *Autori Teutonici* le donazioni di Carlo Magno, e degli altri Cesari suoi Successori *stravoltamente si recano per fondamento, ma chimerico sopra le Provincie, e Stati compresi sotto tali confermazioni, e donazioni*. Non si prende questo celebre Avvocato del Fisco Apostolico la pena di addur Scrittori d'altre Nazioni, che riprovino cotesto fondamento chimerico de' Tedeschi Professori del jus pubblico; ma gli basta per decidere la gran quistione, allegar due regoluccie legali, famigliari anche a' Mozzorecchj Romani, e a' Paglietta Napoletani; e farci sapere, ch'*egli è assioma ricevutissimo, e per chi penetra la forza de' termini evidentissimo quello, che dice: Inducta in favorem trahi nequeunt in odium, e l'altro: Actus Agentium operari non possunt contra eorum intentionem.*

Io a parlar vero confesso d'aver con sì pellegrini assiomi imparato molto, perchè innanzi io bensì credeva, che le donazioni de' Stati fossero atti *inducta in favorem* del Donatario, ma non sapeva poi, che *trahantur in odium* di lui, ogniqualunque volta debba riconoscerli dal Donatore, ma all' incontro io pensava, che *trahi nequeunt in odium* dello stesso Donatore, permodoche non possa il Donatario pretender di non riconoscerli da lui, senza incorrer nel manifesto vizio di mostruosa ingratitudine; vizio opposto alla virtù della gratitudine in modo tale, che alle volte offende anche la legge della giustizia, e non va disgiunto da peccato mortale, se vera è l'opinione di San Tomaso (*a*), e di Silvestro nella sua Somma *in verbo ingratitudo n.* 4. E spiace tanto cotesto vizio a Dio, e a tutte le leggi, ma particolarmente alle Romane, che l'Imperador Giustiniano (*b*) dichiarò, che bastava l'ingratitudine per far, che si revocasse la donazione, e che il Donatario resosi per essa indegno della liberalità a lui usata addivenisse debitore di tutto ciò, che ricevette in dono. Siccome mi giugne affatto nuovo, perchè non hollo mai più udito, nè giammai letto hollo in altro Autore, fuori che nel Retrogrado nostro, cioè, che l'intenzione di Stefano II., e Adriano I. in realtà fosse di ricevere in dono il Dominio dell' Esarcato da Pippino, e Carlo Magno per aggiugnerlo *cumulativamente* a quell' altro Dominio, che già eglino ci avevano dianzi, *addendo* con ciò *jura juribus*. Dipiù io ammiro, e invidio nel medesimo tempo la grazia specialissima dal Cielo fatta a cotesto moderno Apologista in rivelandogli, che veramente tale fosse l'intenzione di quei Santissimi Sommi Pontefici, e che però volendo gli Autori Teutonici prendere le generosissime donazioni in altro senso altro non facevano, che prevertir' affatto la mente loro, e far che producessero un' effetto contrario alla intenzione delle loro Santità; cosa del tutto contraria all' *assioma ricevutissimo, ed evidentissimo*, il quale c'insegna, che *actus Agentium operari non possunt contra eorum intentionem*. Anzi in leggendo io innanzi, che l'Avversario appellava la donazion di Pippino *olocausto fatto al Principe degli Apostoli*, e che dava a quella di Carlo Magno il titolo di *generosissima donazione*, mai mi sarei immaginato che dovessero qualificarsi di lì a poco da lui per atti cercati da quei buoni Pontefici ad effetto *addendi jura juribus, talmente, che restasse corrobarato il loro Dominio preesistente da cotesti nuovi titoli, che sopravenivano*.

E tanto men potea cadermi in mente sì rara, e sublime dottrina, quanto che io sapeva daltronde, che non puo giammai dirsi generosissima dona-

(a) *D. Thom. quæst.* 107. *art.* 3.

(b) *leg. fin Cod. de revocand. donat.*

donazione se non quella, che il Donator fa de' suoi proprj beni affatto indipendenti dal Donatario, il quale non sarà mai così sciocco di voler ricevere per dono generosissimo ciò, che a lui s'appartiene *jure Dominii*; Eh via, non voglia più il moderno Sofista cavilloso al pari del maggiore, che nutrisse *l'antica Grecia* imporre al Mondo erudito, se veramente per lui scrisse la sua Dissertazione, tante iperboli, e tanti paradossi; nol tenga in sì vil conto, che scoprir non li sappia, e non si abbusi ormai più della nostra pazienza, se non vuol, che altamente si risenta, e che lo tratti come merita, chi osa combattere l'invincibili diritti del Sacro Romano Imperio con arme cotanto insidiose, e piene di veleno. *Mettianci di grazia sul cammino battuto di soda, e non sofistica giurisprudenza, e confessiamo di buona fede*, che tutte le leggi, e ogni sano discorso fa, che si presuma essere il Donatore vero, ed assoluto Padrone della cosa, che dona; e che per tale lo riconosca il Donatario, ricevendola con questo titolo, in modo tale, che venga da se stesso a confessare di non pretenderla per sua, repugnando troppo ne' termini, che uno riceva in dono ciò, che a lui spetta *jure Dominii*; Anzi tutti li Feudisti sono d'accordo in sostenere, che un Principe, o Signore, che riceva da un' altro Principe, o Signore in feudo lo Stato suo proprio, si fa vero Vassallo di lui, perchè in un tal contratto *occultatur* dicono eglino (*a*) *actus donationis, quam ipsemet recognoscens in feudum facere dicitur ipsi Domino à quo immediate recipit sub diverso titulo*. Questa è la sentenza dell' insigne Giureconsulto Boscolo Parmiggiano, e della Rota Romana. Anzi de' medesimi Sommi Pontefici, che molto torna loro a conto sostenerla. Conciossiacosache, la Storia Ecclesiastica c'insegna, che molti potentissimi Rè, e Principi riconobbero non so se io mi dica per ostentazione, oppure per vero religioso stimolo di Cristiana pietà i loro Regni, e i loro Stati dalla Sede Apostolica, e questa dindi in avanti pretese, che fossero di lei Vassalli, e che spettassero a lei in sovranità. N'abbiamo gli esempli ne' Rè d'Aragona, e d'Inghilterra, e celebre è quello del Normanno Rogero, il quale benche fosse Vassallo degl' Imperadori Germani, e da loro ricevuto avesse gli Stati in feudo; tuttavia per sottrarsi dalla sovranità de' suoi veri e legittimi Principi, e per ottenere con immoderata ambizione il titolo di Rè delle due Sicilie, dice il Cardinal de Luca (*b*), che: *Ex illarum Regionum malo fato in utraque Sicilia nomen Regium ac Regni speciem introducendo juxta unam opinionem Regnum recognovit in feudum ab Anacleto Antipapa, obtenta etiam deinde confirmatione ab Innocentio II., jam partim jure proprio, & ex majorum successionibus, partim verò (Deus scit quomodo) Civitates, Provincias, & Loca possidebat cum omnibus Regalibus, aliud non obtinendo ab Infeudante nisi titulum Regium, & tamen omnia venerunt sub recognitione in feudum, & successive sub devolutione cum similibus*; Quindi potrebbe quì dirsi anche se sussistesse il vano vanissimo ritrovamento dell' Avversario, che riconoscendo, e ricevendo il Sommo Pontefice Adriano gli Stati proprj della sua Sede da Carlo Magno, e ricevendoli da lui a titolo di *generosissima donazione* sottopor li volesse a quella legge, a cui soggiacciono gli Stati, che da un' altro Sovrano si ricevono; Questa sentenza, e non le visioni dell' Avversario debbe seguitar la Corte Romana s'ella veramente è, come non puol non esserlo, cultrice vigilantissima, e zelantissima della santa legge dell' equalità, che spiegai nel Capitolo XXXI. del terzo Libro, e che bramerei lo riconoscesse il Leggitore, giacche si vede, ch'ella eziamdio oggidì pretende, anzi mantiene vivo il suo diritto di

(a) *Boscolus controvers. penes De Luca de feudis art. 3. n. 50 & seqq. Rot. Rom. decis. 613. n. 5. part. 5. recent tom. 2. Surdus cons. 135. n. 106. & seqq. Menoch. cons. 1. n. 86. & seqq & cons. 191. n. 50. & seqq.*

(b) *De Luca de feud disc. 36. in fine.*

dar le Investiture, e di ricevere il Canone pel Regno di Napoli anche da' Cesari, che pur' erano i veri unici Sovrani di quel Paese.

La verità però ella è, che fu solita la Curia Pontificia dar' in feudo gli Stati altrui, e ricever per Vassalli dell' Apostolo San Pietro li Principi Cattolici benchè Sovrani ne' loro Regni. Di cotesti esempli ne sono piene le Storie, come già dissi; Una sola peraltro non se ne troverà, che faccia menzione d'aver' avuto i Sommi Pontefici in costume di ricevere le Provincie, e le Città della loro Sede da altri in dono; siccome non si legge ch' ella ne avesse giammai innanzi della *generosissima donazione*; attesta bensì come mostrai negli antecedenti Capitoli l'erudito Cointe, che la Chiesa Romana nè una ancorche picciolissima ne possedeva *jure Principatus*; Non è poi solo il Cointe in questa sentenza, ma così la sentono con esso lui tutti gli Autori tanto antichi quanto moderni, e non Teutonici, ma d'ogni Nazione; Egli è bensì l'Apologista Piacentino il solo solissimo, che voglia spacciar la Santa Sede per sovrana di Roma, del suo Ducato, e dell' Esarcato innanzi le splendide donazioni, e declamar poi con fasto insopportabile contra gli Autori Teutonici, baldanzosamente asserendo, che da loro le stesse *stravoltamente si recano per fondamento, ma chimerico sopra le Provincie, e Stati compresi sotto tali confermazioni, e donazioni*; Io mostrai nel suddetto Capitolo XXXI. allorche l'ardito Avversario cominciò alla pagina 49. della sua Dissertazione, fu questo punto a prendersela contra gli Scrittori Tedeschi, che furono tutti li Cesari cominciando da Carlo Magno Sovrani di Roma, del suo Ducato, e dell' Esarcato, e che vi esercitarono tutti gli atti di vera sovranità, e lo proverò negl' immediati seguenti Capitoli con l'autorità de' Scrittori antichi, e contemporanei; cosa che mai non fece, nè mai farà l'Avversario, perchè non si trovano nè giammai si troveranno in *rerum natura* Autori, che autentichino le di lui illusioni; benche esso in mancanze di legittime prove non manchi d'abbellirle con doratura di parole, con regole generali del gius civile tirate co' denti, e quel ch'è peggio, con esaggerazioni, schiamazzi, e falsità; come appunto fa quì, dicendo: *Non sarebb' ella manifestissima inezia, e solennissima pazzia, che i Pontefici Stefano, e Adriano, i quali prima in nessun conto erano soggetti a' Rè Francesi volessero riportare una donazione di ciò, che loro era dovuto, e che poteva sortire il suo effetto in riguardo al credito delle spese, e dispendj della guerra fatta dal Donatore, e con essa perdere il sommo impero, e tacitamente trasferirlo nel Donatore?*

Non so se *sarebbe manifestissima inezia, e solennissima pazzia* anche quando fosse vero quanto di que' saggi Pontefici va quì fantasticando il Sofista, e quanto egli di pianta inventò, perchè fecero lo stesso molti Principi, e Rè inverso la Sede Apostolica, e pure la Sede Apostolica non chiamò mai tali atti per manifestissime inezie, e solennissime pazzie, ma per atti di vera religione, e olocausti fatti al Principe degli Apostoli, e già ho io provato, che questo vien' ammesso dal jus feudale, e chiamato valido. Ma dianlo nella finta ipotesi, per inezia manifestissima, e solennissima pazzia, tutto però il punto della difficoltà come io già dissi batte in cotesta picciola circostanza, cioè in provare, o aver provato, che i buoni Papi *volessero riportare una donazione di ciò, che loro era dovuto, e con essa perdere il sommo impero, e tacitamente trasferirlo nel Donatore*. Se l'astuto Avvocato, avrà mostrato, o mostrerà, che a Stefano,

ſano, e Adriano foſſe dovuto l'alto Dominio di Roma, del ſuo Ducato, e dell'Eſarcato avanti le *generoſiſſime donazioni*, e che di coteſte Provincie eglino ne aveſſero il ſommo impero dianzi; non ſarà peravventura tanto ſtravolta, come ella è l'applicazione, che vuol'egli farle quì, del *inducta in favorem trahi nequeunt in odium*, e dell'altro: *actus agentium operari non poſſunt contra eorum intentionem*; ma ſe poi una tal preciſa indiſpenſabil circoſtanza ei non l'ha fatta, non la fa, nè la farà veder giammai, non di Stefano, nè d'Adriano, ma di lui ſarà *una manifeſtiſſima inezia, e ſolenniſſima pazzia* in penſando di far credere le ſue iperboli quali iſtoriche verità, perchè gli par d'aver ritrovato col ſuo metodo retrogrado novelle enfatiche maniere di eſaggerare; ed *ella è ſciocchezza uguale* il gridar quì, che *altri ſucceſſivi Pontefici ſul rifleſſo, che alcuni Imperadori ambizioſi, ed ingiuſti aveano preteſo d'eſſere Padroni di Roma, e di tutti gli Stati Pontificj, non oſtanti le antiche donazioni, delle quali parliamo ne procuraſſero la confermazione, e reiterazione, con intenzione ſegreta, e preſunta di dare nuovo fomento, ch'erano ſtate il ſoggetto di lunghiſſime, ed aſpriſſime guerre*. Ma che dico io, che coteſto incompoſto modo di ſcrivere ſia *ſciocchezza uguale* alle inezie, e pazzie pubblicate fin quì dall'Autor retrogrado, egli è un modo di favellare, che provoca lo ſdegno, e che tira a ſe tutti li rimproveri, e qualunque ſeveriſſima correzione, più che non tirava a ſe i ſazzj la Lira d'Orfeo. E quali ſono quegl'Imperadori *ambizioſi, ed ingiuſti*, che preteſero *d'eſſer Padroni di Roma, e degli Stati* non *Pontificj*, ma ſoggetti alla ſovranità degl'Imperj, che pretendendolo, realmente non foſſero tali, quali non ſolo ſi pretendevano, ma in effetti ſi diportavano? Uno almeno a me ne moſtri l'ardito implacabil nemico della gloria de' noſtri Auguſti, e del Sacro Romano-Germanico Imperio. Fu peravventura Carlo Magno uno di quei *Imperadori ambizioſi, ed ingiuſti, che avevano preteſo eſſere Padroni di Roma, e degli Stati* da lui chiamati *Pontificj*? Io penſarei, ch'ei nol doveſſe annoverar fra eſſi, dappoiche predicollo per *celebratiſſimo Campione della Santa Sede*, e pure Carlo Magno, ſublimato che fu al Trono del rinnovellato Imperio, la fece da vero Padrone in Roma, e ne' Stati già tante volte mentovati, e vi eſercitò tutti gli atti d'aſſoluto, e legittimo Sovrano, come lo moſtrerò ben toſto nel ſeguente Capitolo. E quantunque Carlo non ſolo il pretendeſſe, ma effettivamente da tale ſi portaſſe, non pertanto fu da' Sommi Pontefici tenuto in conto d'ambizioſo, ed ingiuſto come coſtui, inſulta con sì indegni titoli i ſuoi Auguſtiſſimi Succeſſori, ma riconoſciuto per indubitato Ceſare, reputato per vero Auguſto, *& more antiquorum Principum*, venerato da quei Santi Pontefici, che non erano nè *ambizioſi*, nè *ingiuſti*, e che non pretendevano ciò, che dipoi preteſero altri loro Succeſſori, li quali io non avrò mai l'audacia, ch'ebbe il Piacentino Leggiſta, di chiamarli *ambizioſi, ed ingiuſti*, benchè pretendeſſero arrogarſi quella ſuprema civil podeſtà, che non avevano.

Diſſertazion. Piacentina pag. 181.

Lodovico figliuolo di Carlo fu egli forſi *ambizioſo ed ingiuſto*? Nò certamente, perchè la Chieſa Romana gli dà il glorioſo attributo di Pio, e Autor lo fa della non men famoſa, che iperbolica Coſtituzione, regiſtrata come a lei molto utile e vantaggioſa fra li Canoni del Graziano, non pochi de'quali ſon'oggidì riconoſciuti dal comun conſenſo degli Eruditi per ſuppoſti, ed apocriti. Queſto ſteſſo Lodovico appunto chia-

mato il Pio fu non men di suo Padre Sovrano di Roma, e dell'Esarcato, ed esercitò nell'Italia larga e lunga quanto egli è il suo suprematо in una forma, anche più particolar' e strepitosa di quella, che non vi usò Carlo il Magno. Questa verità la sanno tutti gli uomini versati nella Storia, la sa l'Apologista Piacentino; e pur sfacciatamente la nega. Se poi la negasse, perchè (come giova credere) l'ignora; lo ammaestreran gli Autori, ch'io addurrò ne' seguenti Capitoli, perchè in essi farò vedere, che da Padroni e Sovrani si portarono Lotario, Lodovico II., e tutti quanti gli Augusti della Schiatta de' Carolingi finche durò; e che da Padrone, e da Sovrano la fece Ottone il Grande, dappoiche passò l'Imperio da' Franchi Occidentali negli Orientali, e che seguitarono collo stesso buon' ordine tutti quanti li suoi Augustissimi Successori. Se io non provarò ne' seguenti Capitoli tutto quanto io qui asserisco, condanni pur' il Lettor' al fuoco questi foglj, e mi pubblichi per un sfacciato Impostore, che ben mi starà; ma se poi provarò il mio assunto al chiaro lume della Storia, che non mentisce, e colla sicura scorta della sempre venerabile antichità sortirò dall'impegno, laceri, e consagri alle fiamme la Dissertazione di cotesto Declamator retrogrado, acciocche si perda, e affatto s'estingua la memoria d'un componimento tanto sedizioso e pieno di mille fallità; e se non vuol trattarlo con tutto quel rigor da lui meritato, lo pubblichi almeno per quel, ch'egli è, e dica di lui ciò, ch'egli con tanta ingiustizia osa dir quì degli Autori Teutonici, che sostengono i Sovrani diritti de' loro Cesari in Italia. *Fuvi mai nell'antica Grecia Sofista, che per ostentazione d'ingegno proponesse paradossi più strani?* Ma nò, freniam per ora la colera, e veggiam' un poco se negli ultimi periodi della sua Dissertazione sentisse mai l'Autor di lei gli stimoli della coscenza, e ravvedutosi de' suoi passati trascorsi, e degli errori, ne' quali sì sconciamente urtò, confessar volesse la verità da lui fin quì maltrattata; appunto odo che dice così: *Io non nego, che non avesse potuto Carlo riservare a se, ed a' suoi Successori la suprema podestà, o il sommo impero sopra quella parte del Regno Longobardico, che aveva legittimamente conquistato jure belli, e che magnanimamente donò alla Santa Sede, e all' Apostolo S. Pietro, ed a' suoi Successori; non mi si negherà però vicendevolmente, che non avesse Carlo la facoltà ancora d'abdicare dalla sua Persona il sommo impero suddetto sopra gli Stati, o parte degli Stati, che donò essendone libero, ed assoluto Padrone hæreditario jure, qual' è quello, che si acquista col diritto di guerra. Sicche potendo alienare, e non alienare colle Città, e Provincie donate, il sommo impero, rimaneva, e rimane solamente la questione, che i Leggisti chiamano di volontà. Bisognarebbe dunque, che gli Avversarj de' Papi mostrassero, che jure Gentium s'intendesse, e presumesse riservato il sommo impero nelle donazioni, che fanno i Principi liberi, assoluti, e puramente ereditarj, ovvero, che Carlo Magno avesse fatta qualche dichiarazione, o prammatica, in virtù della quale volesse, che tal riserva s'avesse per inserita nelle sue donazioni.*

E di grazia se vuol l'Avversario, che la sua confessione venga riputata nel Tribunale degli uomini dabbene per sincera, ed ingenua, e non finta, e simulata, la faccia pur libera, non ci metta tante riserve, nè faccia chimeriche distinzioni; perchè Carlo acquistò *jure belli* tanto *quella parte del Regno Longobardico*, quanto tutto il rimanente, ch'ei suppone donato ***alla Santa Sede, e all' Apostolo San Pietro***, Roma poi

col

ſuo Ducato non la donò Carlo, nè donar la poteva, perchè avanti che foſſe Imperadore non era ſua, nè acquiſtata l'aveva *jure belli*, ma era della Repubblica, da cui fu eletto Patrizio e Protettore. Si metta dunque l'Autor retrogrado una volta ſul cammino battuto della verità, laſci le fallacie, e gli equivoci, e poi non gli *ſi negherà* ſe non quel che potrà giuſtamente negarſegli, e gli ſi concederà quanto la ragion vorrà, che gli ſi conceda; Ma pian piano con quel ſuo *non mi ſi negherà però vicendevolmente*, perchè non è aſſolutamente vera la propoſizione, che il Principe poſſa *abdicare dalla ſua Perſona il ſupremo impero di quei Stati da lui acquiſtati jure belli*, ſiccome non è aſſioma infallibile, ch'egli ne ſia *libero, ed aſſoluto Padrone hæreditario jure*.

Muove il Grozio la queſtione, ma non la decide per l'affirmativa con quella franchezza, colla quale quì la definiſce il celebre Avvocato; anzi confeſſa candidamente il Grozio (*a*), che molti Autori *ajunt, ſi quos Populos Rex bello quæſivit, cum eos non ſine Civium ſanguine, ac ſudore quæſierit, Civibus quæſitos pòtius credi debere, quàm Regi*. Noi diciamo pertanto, che gli acquiſti, che fece Carlo Magno in Italia li fece col ſangue, e con le ſoſtanze de' ſuoi Franchi; anzi non fu egli ſolo chiamato da Papa Adriano a venir' in ſoccorſo di Roma, e de' Romani oppreſſi dal Rè Deſiderio, ma tutta quanta la Nazione fu invitata a queſta impreſa, e la guerra ſi deliberò contra i Longobardi non dal ſolo Carlo, ma dal Conſiglio degli Ottimati ancora, come ne fa chiara teſtimonianza il Monaco di S. Eparco nella Vita d'eſſo Carlo così (*b*): *Venit ad Carolum Magnum Miſſus Domini Apoſtolici Adriani Petrus per Mare uſque Arelatum, & inde per terram, & invitavit glorioſum Regem, & FRANCOS ejus pro Divino ſervitio, & juſtitia Sancti Petri contra Deſiderium Regem, & Longobardos .... & Præcelſus Rex Carolus ſumpto Conſilio una cum Francis quid ageret, promiſit ſe auxilium Romanis præbiturum*; ſicche la conquiſta non la fece il Rè Franco per ſe, ma per tutta la Nazione; perchè tutta la Nazione fu chiamata in ajuto de' Romani, e perchè il Conſiglio degli Ottimati deliberò la guerra, e li Franchi la fecero a' Longobardi, e li vinſero col proprio ſudore, e col ſangue proprio.

Non è dunque vero quanto ſpaccia quì l'Avverſario come aſſioma ſicuriſſimo, che *aveſſe Carlo la facoltà ancora d'abdicare dalla ſua Perſona il ſommo impero ſuddetto ſopra gli Stati, o parte degli Stati, che donò*, perchè ei non era, come finge lo ſteſſo Avverſario, *libero, ed aſſoluto Padrone jure hæreditario*; Quindi è, che l'ardito Declamator per decidere con la confidenza ſua ſolita, che Carlo Magno acquiſtaſſe l'Italia per ſe ſolo *hæreditario jure*, o *jure belli*, era in obbligo di provare, come c'inſegna il Grozio (*c*), che *Rex ex ſua privata ſubſtantia Exercitum aluerit, aut etiam ex fructibus ejus patrimonii, quod Principatum ſequitur*; Perchè in queſto ſol caſo ammette il citato celebre Autore, che *evenire poteſt, ut Rex in quoſdam Populos imperium habeat proprio jure, ita ut alienare etiam poſſit*.

Peraltro in tutti gli altri caſi, e particolarmente nel noſtro ei ſi accorda beniſſimo colla comune degli Autori, ed acconſente (*d*): *Non eſſe præſumendum eam fuiſſe Populorum voluntatem ut alienatio imperii ſui Regi permitteretur*, e nella Nota ne dà la ragione, e l'autentica con l'autorità degli eſempli, e Scrittori antichi per far vedere, ch'ella non è queſta opinione delli moderni Giureconſulti Teutonici, ma di tutte le Genti, ſoggiugnendo, *imperium non debere relinqui, ut agros & ſervos*

dicit

(a) *Grot. de jur. bell & pac. lib 1. cap. 3. § 12. n. 3.*

(b) *Monacus S. Eparchi in vita Carol. Mag edit. Boecl. pag. 48.*

(c) *Grot. dict. cap. 3. § 12. n. 3.*

(d) *Grot. dict. cap 3. § 13.*

dicit Vopiscus Tacito. Salvianus non poterat, Populos, quos regebat per Testamentum egenis tradere.

E se cotesta ella è massima fondamentale di tutte le Genti, e se, come io provai nel Capitolo XV. del secondo Libro, egli è assioma universalissimo quello, che c'insegna non doversi mai intender, nè presumer transferito nel Donatario, o Concessionario dello Stato il sommo impero, così è anche certissimo, che una tal massima fu con maggior rigore osservata, ed esemplarmente custodita sopra ogni altro dal Popolo non de' moderni Teutonici, come quì garrisce il loro implacabil Contraditore, ma degli antichi Franchi, come lo attesta il citato Grozio con le formali parole: ***Quare quod Crantzius, ut rem novam notat in Unguino, quod is Novergiam Testamento reliquisset, non est quod improbemus, si Germanorum mores respicit, apud quos Regna eo jure minime habebantur, nam quod Carolus Magnus, & Ludovicus Pius de Regnis testati legunt, id commendationis magis vim apud Populos habebat, quam veræ alienationis. Atque id de Carolo speciatim Ado memorat, voluisse eum Testamentum suum à Francorum Optimatibus confirmari.*** Qual fosse il Testamento di Carlo già l'abbiam veduto, e si è veduto ancora, che in esso Carlo Magno dispose non solamente dell'antico Regno de' Franchi, ma di tutte quante le conquiste da lui fatte *jure belli*, e particolarmente del Regno d'Italia, e che ne dispose non già *in extraneos*, ma fra suoi figliuoli, e pure fu uopo, che Carlo per conservar la pace, e render valida quella divisione della Monarchia, che *etiam* fatta tra suoi figliuoli sarebbe stata per se nulla senza il consentimento de' Popoli ottenesse l'approvazione degli Ottimati del Regno, e che questi ne ratificassero l'atto con positivo giuramento. Ora come avrà voluto, anzi potuto *Carlo abdicar*, non *dalla sua Persona*, ma dalla Corona Franca *il sommo impero* delle conquiste fatte in Italia co' tesori, col sudore, e con il sangue della Nazione, e trasferirlo nella Sede Apostolica? E qual fede meritar potrà l'Avversario ne' suoi supposti, se quì ne dà uno per indubitato, e lo mette fra i principj certi della ragion delle Genti, quando egli è contrario all'opinione degli Autori di tutte le Nazioni, ed opposto alle leggi fondamentali degli antichi Franchi.

Che poi il Testamento di Carlo fosse corroborato, e confirmato dagli Ottimati con atto di positivo giuramento, oltre all' Autor citato dal Grozio, lo attestano gli Annali Franchi registrati dal Duchesne (*a*) così: *De hac partitione, & testamentum est factum, & jure jurando ab Optimantibus Francorum confirmatum.*

(a) *Annal. Franc. apud Duchesne tom.2.fol.61.*

Posti dunque questi principj certi, giusta gl'insegnamenti de' veri Maestri della ragion delle Genti, e certissimi secondo le consuetudini degli antichi Franchi va in fumo il sistema dell' Autor retrogrado, e si dilegua come nebbia a' caldi raggi del Sole quel suo falso supposto. *Sicche potendo Carlo, alienare, e non alienare colle Città, e Provincie donate il sommo impero. Rimaneva, e rimane solamente la quistione, che i Leggisti chiamano di volontà*, perchè Carlo nel preciso caso nostro non aveva tal podestà per le ragioni di sopra allegate, ed anche perchè avendo la potestà, non ebbe la volontà, come tosto io proverò; e resta anche per manifesta conseguenza atterrata l'opposizione, che immediatamente fa, dicendo, che *bisognarebbe, che gli Avversarj de' Papi mostrassero, che jure Gentium s'intendesse, e presumesse riservato il sommo impero* ***nelle donazioni, che fanno i Principi liberi, e assoluti, e puramente eredi-***

Dissertazion. Piacentina, pag. 181.

ereditarj; Anzi quando bisognasse, che noi lo mostrassimo, già io mi fo gloria d'averlo servito, perchè nel suddetto Capitolo XV. del secondo Libro di questa Apologia, ho provato non con *l'insegnamento della recente Teutonica giurisprudenza*, come quì beffeggiandola giusta il suo pravo costume asserisce; ma con la dottrina de' più insigni Giureconsulti Spagnuoli, Francesi, ed Italiani, e persino con l'opinione degli Avvocati del Fisco Apostolico; ed hollo provato allor quando l'ardito Sofista pretese, che Ridolfo Cesare in concedendo tanti, e sì replicati privilegj a Gregorio X., e a Nicolò III., *abdicasse* dall' Augusta *sua Persona*, e dall' Imperial Corona quel *supremo impero*, il qual vuol' ora quì, che passasse nella Sede Apostolica fino da' tempi di Carlo Magno. Onde si accontenti il Leggitore di riconoscere lo stesso Capitolo XV., e vedrà esser chiaro chiarissimo quanto io intrepidamente sostengo.

Molto meno poi bisognerebbe, che noi facessimo anche vedere, *che Carlo Magno avesse fatta qualche dichiarazione, o prammatica, in virtù della quale volesse, che tal riserva si avesse per inserita nelle sue donazioni, o finalmente, che fosse introdotta allora la pretesa consuetudine, che s'avesse per apposta la claosula.... salvo jure Imperii giusta gl insegnamenti della recente Teutonica giurisprudenza*; e la ragione, perchè noi non siamo obbligati a far vedere tutto ciò è la stessa, che abbiam' esposto poco fa, conciossiache la claosula *salvo jure Imperii*, anzi la massima (per servirmi de' veri termini consacrati alla disciplina di cui favelliamo) che in qualunque donazione, o concessione de' Stati non s'intenda nè presuma rifiutato dal Principe concedente il supremo impero, ella non è inventata dalla recente Teutonica giurisprudenza, ma dal gius delle Genti; perchè abbracciata, e sostenuta da tutti li Giureconsulti, che scrissero in tal materia, perchè osservata da tutte le più colte Nazioni, e con maggior specialità tenacissimamente ritenuta qual legge fondamentale dagli antichi Popoli Franchi, e tanto più una tal massima è ricevuta universalmente da tutte le Genti, quanto ch' ella è appoggiata ad un' altro principio egualmente certo, cioè, che il Rè, o il Principe non puo disporre di cotesto sommo impero, perchè affisso indissolubilmente alla Corona, e al Principato, il quale egli è bensì obbligato mantener' unito, difenderlo, e propagarlo, ma non puo già dissiparlo, e disperderlo, alienando cotesto sommo impero, ch' è la più ferma base del Principato medesimo, e la gemma più preziosa di cui va ornato il Real Diadema; onde acciocche le Provincie, e le Città *jure belli* acquistate non debban dirsi unite alla Corona, nè al Principato, ma spettanti al privato Patrimonio del Principe, necessario egli è, che la conquista fatta sia da lui con le sostanze sue proprie, e non col sangue, co' sudori, e con le contribuzioni della Nazione; e che da lui, e non con il consenso della Nazione siasi intrapresa la guerra, le quali circostanze come già provammo non concorsero nel caso di cui ora si questiona. Nè a noi toccherebbe mostrare, che Carlo Magno *avesse fatta qualche dichiarazione, o prammatica, in virtù della quale volesse, che tal riserva s'avesse per inserita nelle sue donazioni*; Perchè tal generale dichiarazione, o prammatica, non era necessaria, come quella, che *in est de jure* in tutte le donazioni, e concessioni de' Stati massime graziose; nè ella fu giammai praticata (che si legga) da' Rè, Monarca, o Nazione alcuna; Questo perciò è uno de' soliti ritrovamenti, e falsi supposti dell' Avversario da lui inventato, e non provato, per sottrarsi dalla prova

Dissertazion. Piacentina ubi supra.

va indispensabile, ch'egli avrebbe dovuto far quì, e che far non poteva; e far giammai non potrà, cioè di mostrare, che nella donazione di Carlo Magno fatta alla Chiesa, vi fosse apposta la claosula *cum summo impero*, e addur poi Dottori classici, e riputati autorevoli, li quali sostenessero poter' il Principe, che dona con tal claosula spogliar se, e la Corona d'ogni sovranità, permodoche gli Stati passassero nel Donatario, senza alcuna benche menoma dipendenza, e subordinazione allo sistema universale della Monarchia, a cui furono una volta uniti legittimamente, e *justo titulo*. Una tal prova far non poteva il nostro Contraditore, perchè il Diploma della generosissima donazione è ito a male. Quinci è, che per sottrarsi con disinvoltura da un'obbligazione, che a lui riusciva affatto impossibile d'adempiere, si studiò d'addossar' a noi la prova negativa, cioè, che Carlo non avesse trasferito in Adriano il sommo impero de' Stati, che a lui donò. Già vede il Lettore, che toccava provar non a noi la negativa, ma bensì agli Avversarj l'affirmativa, come principio, e fondamento della loro intenzione; nondimanco, giacche *lo Stromento* (come si protesta lo Storico Romano) delle *splendide donazioni è ito a male*, m'impegno mostrar nel Capitolo seguente ciò, che a provar' io obbligato non era, e lo mostrarò con quelle prove, che in un negozio tanto antico, e di cui non sia l'atto autentico, non si potran ragionevolmente, nè con giustizia in dubbio rivocare; Imperciocche lo provarò con l'osservanza di fatto, la quale secondo il principio irrefragabile del diritto comune, *tanquam Regina attenditur*, perchè ella è l'unica, e la miglior' interprete, che dar si possa rispetto a' Privilegj, alle Concessioni, ed all'Investiture. Imperciocche come dicono i Dottori (a): *observantia facti declarat, quid in Investitura, & concessione comprehensum fuerit*, massime quando della stessa Investitura più non ne apparisce, come nel caso nostro vestigio alcuno. E lo proverò inoltre con gl' Istromenti dell'altre donazioni fatte alla Santa Sede dagli Augusti succeduti a Carlo Magno; e de' quali Stromenti ce n'è a noi rimasa qualche memoria. Dissi, che lo provarò con l'osservanza di fatto, e lo confermo, perchè mostrerò evidentemente, che Carlo dopo, che fu sublimato alla dignità Imperiale esercitò in Roma, nel suo Ducato, e in tutta quanta l'Italia gli atti tutti di vero Sovrano; nè si dee credere, anzi sarebbe temerità punibile voler supporre, che *quel celebratissimo Campion della Santa Sede* avesse rifiutato, e come dice l'Avversario *abdicato dalla sua Persona il supremo impero de' Stati* donati alla Chiesa Romana, e poi avesse voluto farla da *ladrone sacrilego*, arrogandosi lo stesso supremo impero, ed esercitandolo finche visse; e siccome un sì vergognoso, ed esecrabil titolo dar non si puo senza delitto orribile *al Franco Eroe*; così sostennero molti Autori, che addurrò nel seguente, e ne' successivi Capitoli, che nella *generosissima donazione* ritenne per se Carlo cotesto supremo impero, e tanto più francamente lo sostennero, quanto che osservarono colla scorta degli antichi monumenti, che gli altri suoi immediati Successori ve lo esercitarono ancora; e che oltre ad avercelo esercitato, espressamente riserbaronlosi nelle confirmazioni, e rinnovazioni, ch'eglino fecero alla Sede Apostolica delle primiere splendide donazione; Circostanza in vero, che ci dee far' assolutamente persuasi, che la riserva di cotesto supremo impero fosse stata apposta ne' primi privilegj, giacche gli successivi sogliono, anzi debbon farsi a tenore di quelli; Oltrediche non è mai da credersi, che tanti religiosissimi Imperadori, li quali

(a) *Intrignol. de feud. quæst. 43. n. 111. Bellon. jun. consf. 9. n. 18. Gratian. discept. 377. n. 19. Ciarlin. contr. 106. n. 85. de Luca de feud disc. 3. sub n. 13. Dissertazion. Piacentina fol. 180.*

quali succedettero a Carlo volessero far' un pregiudicio sì grande, nè un torto così manifesto all' Apostolo San Pietro qual sarebbe stato quello di riserbar ne' Diplomi di rinnovazione a se quel supremo impero, che già fu da Carlo Magno conceduto alla Chiesa. Siccome non par verisimile, che tanti, e sì zelanti Pontefici, quali procurarono cotali confirmazioni, volessero accontentarsi, che si restringesse quel beneficio, che già conseguito avevano, massimamente che siam fatti certi dalla Storia, che non ad altro fine cercavano, e facevansi dagli eletti Imperadori rinnovellar simili privilegj, se non per andar' appoco appoco acquistando maggior' autorità, e Dominio, come a loro col tratto del tempo riuscì felicemente l'intento mediante le opportune occasioni, che coglier seppero.

Insopportabil poi si fa ciò, che un' altra volta torna a dir quì l'Avversario, cioè, che *tutto questo restarebbe ad esaminarsi, nel caso, che la question ch' abbiam per le mani versasse sopra uno Stato, che fosse già parte del Regno Longobardo, e non sopra le Città di Piacenza, e Parma, le quali essendo sempre appartenute all' Esarcato, ne siegue, che la questione per loro sia de subjecto non supponente*; E chi ne dubita, che non sia la question per loro *de subjecto non supponente*, se non furono elle giammai dell' Esarcato donato alla Santa Sede; ma furono del Regno Longobardo, e di quella parte del Regno de' Longobardi, che non fu mai donato nè da Carlo, nè da verun' altro suo Successore alla Sede Apostolica. Questa verità incontrastabile io holla già cento volte provata; siccome cento volte è stato preteso dall' Avversario, che fossero quelle Città dell' Esarcato, ma neppur' una mezza volta gli riuscì di provarlo; che però mendacemente ei replica di bel nuovo, che *non potendo sussistere in conto alcuno il preteso diritto di Carlo Magno sopra le Provincie, Terre, e Città dell' Esarcato, e così nemmeno sopra Piacenza, e Parma fin' a che fu Rè de' Longobardi, e Patrizio solamente.*

Dissertazion. Piacentina pag 181. in fine.

Dissertazion. Piacentina ubi supra, & fol. 182. in princ.

Il certo, e vero diritto di Carlo Magno pur troppo potè sussistere, e di fatto sussistette sopra le Provincie, Terre, e *Città dell' Esarcato fin' a che fu Rè de' Longobardi, e Patrizio solamente*, ed io hollo fatto veder mirabilmente bene a confusion dell' Avversario; rispetto poi a Parma, e Piacenza non solo ho provato il diritto, ma gli atti replicati replicatissimi di sovrano Dominio privativamente a chi che sia altro da lui esercitato in esse Città dal giorno, che tolse al Rè Desiderio il Regno, fino a che fu coronato Imperadore, perchè elle erano, furono sempre, e sono anche oggidì membri principalissimi del Regno d'Italia, e del Ducato di Lombardia; ed è una insolenza, che non puo più ormai patirsi quella dell' Avvocato retrogrado voler far camminar del pari Parma, e Piacenza, con le Città dell' Esarcato, e della Romagna, solamente perchè suppose, e maliziosamente finse, che lo Stato Piacentino, e Parmiggiano fosse della stessa natura di quello delle Terre donate alla Chiesa, nelle quali, anche quando per falso falsissimo supposto non avesse avuto Carlo Magno diritto alcuno *fin' a che fu Rè de' Longobardi, e Patrizio solamente*, sarebbe egli nientedimeno stato vero indubitato Sovrano di Parma, e Piacenza; perchè Parma, e Piacenza non erano dell' Esarcato, ma del Regno de' medesimi Longobardi.

Onde non occorreva, che ironicamente, anzi furbescamente ei asserisse quì, che *incalzeranno li Signori Imperialisti la pretensione, tentando sostenere l'impegno col titolo, e colla ragione dell' Imperio deferitogli, come s'è detto l'anno 800. spirante.* Io mi glorio d'essere Imperia-

Dissertazioni Piacentina pag. 182.

perialiſta, ma riſpetto à Parma, e Piacenza non ho mai ſoſtenuto, nè giammai ſoſterrò il mio impegno colle ragioni, e co' diritti, che acquiſtò *il Franco Eroe*, allorche gli ſu conferito dal Senato, e Popolo Romano l'Imperio d'Occidente; ma ho provato con evidenza, e con maggior chiarezza moſtrarò da quì avanti, che Carlo, e tutti li Ceſari della Francia Occidentale, ed Orientale dominarono in quelle Città come Rè d'Italia; perchè erano, e ſono del Regno d'Italia, e non dell' Eſarcato; Nulla però a me importa, che *Pacifico a Lapide rapporti una diſtinzione aſſai bizzara tra gli altri Stati proprj fin' allora di Carlo, e gli Stati ch' erano della Chieſa*; perchè riſpetto a Parma, e Piacenza io non mi fondo nella *bizzara diſtinzione* di coteſto Autore. Nondimanco vuo, che udiam coſa intenda dire di tal diſtinzione, giacche da queſta comincia ad ingolfarſi nel vaſto Mare del rinnovellamento del noſtro Occidental' Imperio, e quì immerſo ſe ne reſta colla ſua Diſſertazione, perchè gli manca la Stella Polare, nè ſa più per trovar lito, e giugner' al termine del ſuo malnato diſegno, come governaſi colla ſua buſſola lavorata ſu l'ordine retrogrado; Dice dunque, che Pacifico *confeſſa, che in vigore della dignità; e titolo Imperiale niuno diritto, niuna ragione acquiſtò Carlo riſpetto a tutto ciò, che ricevette da Pippino di lui Padre, ovvero, che dappoi conquiſtò colle glorioſiſſime ſue vittorie, e ne rende la ragione, dicendo, che l'Imperio ſopra que' Stati avea perduto ogni ſuo diritto, come che ſendo ſtati occupati da' Barbari, che gl' inondarono col poſſeſſo di trecento cinquant' anni avevano gl' Invaſori preſcritte le antiche ragioni dell' Imperio, e Carlo aveva potuto divenire legittimo Signore per titolo di ſucceſſione, e riſpettivamente jure belli*. E così? Coſa avrebbe mai il Sofiſta a ridire contra coteſto diſcorſo? Sarà forſi egli ſomigliante a que' molto fallaci, che ſoglion naſcere nella ſua appaſſionatiſſima fantaſia? E queſta non è peravventura l'univerſal'opinione di tutti gli Scrittori sì Tedeſchi, che Franceſi, ed Italiani, fondata anche nella ragion delle Genti? Veramente egli non ha, che opporvi, ma ſol tanto vuol, che *oſſerviſi di paſſaggio, che la prerogativa della preteſa impreſcritibilità quì non s'ammette: e che inoltre ciò, che s'accorda a que' Barbari, che furono Invaſori more latronum non ſi vuol' ora accordare a' Romani Pontefici, che hanno titoli irrefragabili, e poſſeſſi ben' aſſai più lunghi, e pacifici*.

Diſſertazion. Piacentina Pag. 182.

Queſta oſſervazione, che vuol l'aſtuto Apologiſta, che noi facciam quì ultroneamente, ella è un de' ſuoi ſoliti ſofiſmi. Ne' Capitoli XXX., XXXI., e XXXII. del Libro III., allorche confutai le di lui dicerie ſu queſto articolo, intorno a cui principalmente s'aggira la gran machina della ſua Diſſertazion retrograda, io moſtrai l'evidentiſſima diſparità, che correva fra i Sommi Pontefici e quei Barbari riſpetto all' aver potuto gli uni, e non gli altri preſcrivere la ſovranità e l'indipendenza de' Stati ſottopoſti all' antico e reſpettivamente moderno Romano Imperio, e rimetto alla lettura d'eſſi Capitoli chiunque voleſſe chiarirſi dell' evidenza di tal diſparità; non dovendoſi quì ripetere ciò, che reſta più diffuſamente provato altrove.

Paſſa l'Avverſario da tal' oſſervazione al buono, e a quel, che più lo ponge, e sì dice: *Riſpetto poi alla Città di Roma, e ſuo Ducato, e riſpetto all' Eſarcato e ſue Città, e a tutto il reſtante degli Stati Pontificj vorrebbe il detto Autore, che Carlo inſieme colla dignità e titolo d'Imperadore, ne aveſſe acquiſtato il pieno, ed alto Dominio. Sembra*

che

che questo Autore riputasse un zero le donazioni di Pippino, e di Carlo Magno la volontaria dedizione de' Popoli, e tutto quello s'è detto.

E chi pose mai in dubbio tal verità? E chi potrà negarla, se la confessarono perfino i Cardinali Bellarmino, e Sfondrati? La confessione di cotesti insigni Principi, e Difensori della Chiesa Romana io la feci chiaramente vedere nel Capitolo XXXI del terzo Libro di queste mie fatiche al §. La forza insuperabile, foglio 257. con molti seguenti, e la mostrai in occasione, ch' ebbi per necessità a ribattere le dicerie, e maledicenze, che cotesto Critico alla moda vomitò alla pagina 41., 44., e 49. su questo punto contra il Museo, il Limneo Enucleato, e quanti impresero a sostenerlo a favor dell' Imperio, onde perchè ne' suddetti luoghi si esamina formalmente la questione, e si fa chiarissimamente vedere, che Carlo Magno, dappoiche fu eletto Imperadore addivenne Sovrano di Roma, del suo Ducato, e di quanto legittimamente s'apparteneva all' Imperio d'Occidente, non starò quì a ripeter' il già dedotto, potendosi legger' il suddetto Capitolo XXXI. da chiunque brama rettamente giudicare del valore e peso de' diritti delle Parti. Non mancherò frattanto di riferir quì le parole del Bellarmino, e dello Sfondrati, acciocche ognun vegga, che Cornelio a Lapide, non scrisse lo *stravagante paradosso*, che pensa l'Avversario. Il Bellarmini (*a*) dunque in un luogo favella così: *Sed cum Imperator Græcus esset, Italiam per Exarchos regeret, nec eam ab infestatione Longobardorum tueri jam posset: anno DCCCI. ineunte, ipso die Natalis Domini, creato in Urbe Roma novo Imperatore Carolo Magno Francorum, ac per hoc translato Occidentali Imperio à potestate Græcorum ad Francorum Ditionem, iterum Romana Respubblica rediit ad eum Statum, in quo eam Constantinus Magnus instituerat, & in quo permanserat à Valentiniano Seniore usque ad Augustulum.* Se dunque fu trasferito l'Imperio d'Occidente dalla podestà de' Greci *ad Francorum Ditionem*, e se la Romana Repubblica ritornò a quello Stato, in cui Costantino Magno la costituì, e nel quale perseverò fin' ad Augustolo, sarà altresì indubitato, che Carlo Magno, proclamato Augusto, addivenne Signore Sovrano di Roma, del suo Ducato, e dell' Esarcato, e di quanto possedevano i Greci in Occidente, e di tutti que' Stati, ch' erano della Romana Repubblica nel tempo, in cui fu astretto Augustolo rifiutar la dignità Imperiale, dunque Pacifico a Lapide non volle un *strano paradosso* quando volle, *che Carlo insieme colla dignità, e titolo d'Imperadore ne avesse acquistato il pieno, ed alto Dominio*; e tanto più ebbe questo Autore ragione d'asserir tutto ciò, quanto che lo stesso Bellarmino non contento d'aver detto tanto pensò di meglio spiegarsi in un' altro luogo, aggiugnendo (*b*), che *jus ipsum, quod Græcus Imperator in Provincias Occidentalis Imperii habebat, nec non titulos, honores, ac dignitates Augustorum.... Carolo impertitas asserimus, quâ communicatione factum est, ut Carolus, & ea, quæ jam bello sibi pepererat, justo titulo, ut legitimus Imperator possideret, & jus item haberet ad ea recuperanda, quæ Romani Imperatoris antea fuissent*, e in un' altra parte conchiude così (*c*): *Carolum Magnum.... justo bello occupasse, ac tenuisse non quidem universum ...... Occidentis Imperium.... sed magnam tamen ejus partem; idest Galliam, Germaniam, Pannoniam, & Italiæ partem quamdam; Cæterum ea ipsa loca non jure Cæsaris, sed partim jure Regio, partim jure Patricio Carolum possedisse; Id igitur translatio Imperii effecit, ut Carolus Magnus*

(a) *de Translat. Imper. lib. 1. cap. 4 §. 1.*

(b) *Bellarm. ubi supra lib. 1. cap. 7. §. 5.*

(c) *Bellarm. ubi supra cap. 13.*

ea ipsa, quæ jam habebat, non tantum ut Rex, & Patricius, sed ut verus Imperator, & Augustus retineret; utque jus haberet ad alias item Provincias, quas Occidentalis Imperii fuisse, atque injuria ab aliis occupatas esse constaret. E il Cardinal Sfondrati (a): *Quid ergo præter titulum, & insignia Carolus.... accepit, respondemus, ut ea ipsa, quæ jam habebat non jure tantum Regis, & Patricii Romani, ut ante coronationem, sed etiam Imperatoris, & Augusti retineret, videlicet cum prærogativis, præcedentiis, superioritate, aliisque, si quæ Imperatoribus erant propria, fuisse enim aliqua, multoque ampliora; quàm nunc habeant in supremos Europæ Principes Cæsares nostri. Patet ex his, quæ supra diximus Henricum, videlicet II. de Ferdinando M Hispaniæ Rege conquestum esse, quod non titulum modo, sed jus Imperatorium sibi vindicaret, nolletque Cæsaris Imperio, mandatisque parere. Deinde de hac Leonis coronatione idest consecutus, ut non tantum, quæ ad Longobardos bello victos, sed etiam ad Græcos pertinebant, sibi aquireret cum jure occupandi omnia, quæ constaret injustè ab aliis in Occidente possideri.... Ad aliud quod affert Maymburgus Carolum, videlicet deditione Romanorum ipsam Urbem Imperii Caput & Arcem tenuisse; multi sunt qui hoc negant, non tantum nostrates sed etiam Acatholici Scriptores, ut videri est apud Illyrium à Bellarmino citatum... sed demus hæc omnia acceperit Carolus dono Senatus, Populique Romanam Urbem &c.* Sicche per la sentenza di questo insigne Porporato, il quale scrisse per ordine preciso della Corte Romana, consegui Carlo Magno acclamato Augusto con legittimo titolo non solamente quanto tolto aveva coll' arme a' Longobardi, ma quanto s'apparteneva a' Greci Imperadori in Italia, e di più acquistò la ragione di ricuperar quanto s'apparteneva all' Imperio, ed era ingiustamente dagli altri occupato e ritenuto, e come non avrà egli acquistato il supremo Dominio di Roma, che *est Caput, & Arx Imperii*, e dell' Esarcato, il quale era uno de' principali membri dell' Imperio medesimo? E chi sarà quello, che negar vorrà una verità, che risplende più chiara della luce del mezzo dì? Chi vorrà negarla? L'Autor retrogrado; e la vuol negare, perchè la conferma Pacifico a Lapide; con quali ragioni egli avrà poi saputo confutar' il Scrittor Teutonico? Oh con quai ragioni? Con quelle de' quali è solito servirsi per abbattere la dottrina degli Autori Tedeschi, e val'a dire con derisioni, e satire. Tutto quanto adduce dunque l'Avvocato Piacentino contro Cornelio a Lapide egli è questo, cioè, che a lui *sembra, che questo Autore riputasse un zero le donazioni di Pippino, e di Carlo Magno, la volontaria dedizione de' Popoli, e tutto quello s'è detto*, quasi che avesse detto delle gran cose; Dipiù aggiugne, che l'opinione dello a Lapide è un *stravagante paradosso*, e finalmente per torgli il concetto, e il credito vuol, che *sappia intanto il Lettore, che il vero nome del da me ora, e più altre volte citato Pacifico a Lapide è quello di Filippo Andrea Oldemburg; e vuole comparire con doppia maschera, mettendo fuora due trattarelli contra Severinio di Monzambano, intitolati l'uno Monzambanus restrictus & illustratus, fingendo chiamarsi Burgoldio; l'altro Notæ, & Stricturæ in Severinum de Monzambanum prendendo il nome fitizio di Cornelio a Lapide, quanto infelicemente sia riuscito nel principale suo intento lo fa vedere Samuele Puffendorf nelle sue Disquitizioni de Republica Irregulari &c.* Ed ecco come si risponde dal Sofista moderno a quegli Autori, che

(a) *Regal Sacerd lib 1. § 5. n 10. vers Hisce animadversis.*

non

non reputano *un zero le donazioni di Pippino, e di Carlo Magno la volontaria dedizione de' Popoli, e tutto quello s'è detto* in tal proposito da lui, e che resta già da me provato per falso falsissimo.

E qual ragione ci sarà per non dover riputare un *zero le donazioni di Pippino, e di Carlo Magno* rispetto al supremo impero de' Stati de' quali si favella, e particolarmente di Roma, e del suo Ducato. Le generosissime donazioni di cotesti Principi si estendono peravventura al Capo dell' Imperio, e alle sue appartenenze? Nominano forse Roma, e il suo Ducato? Certamente che non; E Pier della Marca (*a*), fa vedere, che non essendo Roma col suo Ducato stata occupata da' Longobardi, ed essendo ella altresì Capo, e fonte dell' Imperio, e in libertà, come provammo: *Eadem ratione in donationibus Pipini Romæ nulla mentio facta est, quia sine injuria imperii ejus Urbis proprietatem in Romanum Pontificem specialiter transcribere non poterat, quemadmodum cæteras Exarchatus Provincias, quas jure belli à Longobardis eripuerat, invalidis ad ea bella suscipienda, & recusantibus Græcis.*

(a) *De Concord. Sacerdot & Imper. lib* 3. *cap* 10 §. 3. *& seqq.*

Ma nò, replica il Difensor de' diritti del Fisco Apostolico, perchè se Roma col suo Ducato non fu compresa nelle splendide donazioni, era però dovuta in sovranità al Papa *per la volontaria dedizione de' Popoli*, e perchè i Romani elessero il Sommo Pontefice in luogo dell' Imperador Greco; ma qual' è quell' Autore, che ci attesti, che il Senato, e Popolo Romano sublimassero il Sommo Pontefice al sommo Imperio di Roma? Dell' inaugurazione di Carlo Magno all' Augusta dignità ne abbiamo in testimonio irrefragabile tutta quanta l'antichità; ma dell' Imperio trasferito nella Sede Apostolica chi ne favella? Veggiam dal Bibliotecario nella Vita di Gregorio II. che gl' Italiani scosso il giogo tirannico de' Bizantini, e sprezati gli ordini dell' Esarco: *Sibi omnes ubique in Italia Duces elegerunt...* e che *cognita verò Imperatoris nequitia omnis Italia Consilium iniit, ut sibi eligerent Imperatorem... sed compescuit tale Consilium Pontifex sperans conversionem Principis*. Se dunque gl' Italiani si elessero i loro Duchi, ed erano risoluti d'elegger sino d'allora un' Imperadore se il Papa Gregorio non gli avesse persuasi a non passar' a tanta risoluzione, come mai potrà esser non dico vero, ma neppur probabile, o verisimile, che trasferissero in lui il sommo Imperio; e se li Romani con gli altri Popoli dell'Esarcato sublimarono Sua Santità ad un grado sì eccelso di temporal Dominio, collocandolo nel luogo de' Greci Imperadori, come mai Anastasio lasciò sepolta sotto un sì profondo silenzio una novità tanto memorabile, così strepitosa, e d'immenso vantaggio, e gloria alla Sede Apostolica. Di più se non sa negar lo Sfondrati: *Carolum deditione Romanorum ipsam Urbem Imperii Caput, & Arcem tenuisse*, come avran poi gli stessi Romani trasferitone il sommo impero al Pontefice? Sogni dunque sono; anzi falsità manifestissime quelle, che l'Avvocato retrogrado vorrebbe insinuar' al Mondo per torre il sommo impero all' Imperio, e darlo al Sommo Sacerdote; tentando costui con opinioni tanto stravolte, e sediziose turbar quella perfettissima concordia, che la Dio mercè si mantiene, e conservar si dee fra il Sacerdozio, e l'Imperio medesimo.

Di questo basta ora, e giacche così piace all' Autor retrogrado. *Torniamo al nostro proposito*; ma qual sarà il *nostro proposito*? Eccolo. *S'oppone* dic' egli *alla sopradetta sentenza di Pacifico a Lapide l'opinione d'altri Imperialisti, che tengono esser stata creazione per così* *dire*

Differtazion. Piacent in a pag. 183.

dire ex nihilo l'esaltazione di Carlo, di maniera, che nella di lui Persona incominciasse un' Imperio tutto di nuova stampa, che niente avesse che fare col vecchio, già trecent' anni estinto nell' infelice Augustolo, che regnò nell' Occidente.

Sembra al nostro Apologista, che *rendasi verisimile in qualche maniera l'opinione di costoro, che Ottone il Magno viene computato per il primo di questo nome, quando avrebbe dovuto chiamarsi il secondo, benche, come disse, quest' opinione paja assai ben fondata*; Contuttociò non finisce di piacergli; Onde soggiugne subito, *imparerei nientedimeno ben volontieri da' mentovati Autori, e da tutti quelli, che sentono come dessi, qual fosse la causa prodottiva di questo che supponiamo nuovo, e moderno Imperio; Carlo Magno nol fu certamente, perchè desso vi si oppose a faccia scoperta.... non vogliono quegli Autori riconoscere nel Romano Pontefice sì grande, e sì nobil podestà; il trattano piuttosto come più volte s'è detto con indecentissime maniere, ed espressioni calunniosissime. Il Popolo, e Senato Romano erano soggetti vogliano non vogliano i Signori Tedeschi, e riconoscevano per loro Sovrano, e supremo Signore il Papa, e quando ciò non fosse stato, agl' Imperadori Greci averebbono dovuto essere soggetti; laonde dare non potero ad altri il sommo impero, che sta essenzialmente incluso nella podestà Imperiale se non l'avevano. Dicono, che fu fattura della Mano Onnipotente del Rè de' Rè, che si valesse, come di suo stromento dell'opera, e servigio del Pontefice Leone III., potrebbe dirsi altrettanto degli Ottomani, de' Tartari, e del Tamerlano, d'Attila flagello di Dio.* E quì esclama, che *poco onore si fa al magnanimo Carlo, ricorrendo a cotesti verissimi occultissimi Misterj della Providenza, e che se dicessero, che Leone fu ispirato da Dio... a valersi della pienezza dell' autorità Pontificia.... direbbono qualche cosa, che meriterebbe l'approvazione degli Uomini pii, e dotti... ma il volere, che l'elezione di Carlo... fosse opera tutta di Dio, che usasse della di lui straordinaria podestà miracolosamente... gli sembra negozio da non ammettersi se non si mostra qualche autentica rivelazione fatta da Dio a quegli Autori, che così sentono.*

Da tal sentenza, che pur gli dà pel naso passa a riferirne un' altra, e ci fa sapere, che *contradissero per l'opposto altri pure Scrittori Tedeschi alla pur' ora riferita opinione, i quali sostennero, che il moderno Romano Imperio essenzalmente sia lo stesso con l'antico, e tra questi Giovanni Limneo, Besold.... Hermes, e v'inclinò il Grozio*; e perchè questa è quella, che più di tutte gli dà fastidio, merceche ella è la più vera, sicura, e certa, non sapendo egli perciò come far' a sviluparsi dalla difficoltà insormontabil, che incontra in confutarla. Si appiglia ad un partito politico, e va cercando seguaci, e partigiani della sua causa, anzi con malizia, e malignità insopportabile si sforza d'ispirar negli animi de' Principi diffidenze, e timori, furbescamente riflettendo, che *ritenuta questa seconda opinione, non mancherà giammai loro materia d'eccitare pretensioni contra li Principi specialmente d'Europa, e del Cristianesimo*; E quì lasciatelo pur declamare per veder se mai gli riuscisse ingelosirli; sono però le sue malizie puerili, e ridicole, conciossiache tutti li Principi, de' quali ei favella restano molto ben persuasi, che il moderno Romano-Germanico Imperio, ed i nostri Augustissimi Cesari non hanno la menoma pretensione sopra que' Stati, che altre volte furono soggetti all' antica

Dissertazion. Piacentina pag. 184.

Romana

Romana Repubblica, all' Imperadore Ottaviano Augusto, ed a' Cesari, che succedettero, e i quali Stati da secoli, e secoli, formarono tanti Regni, quanti ora pacificamente godono una totale, e perfetta indipendenza; permodoche i loro Rè vengono dallo stesso Imperio riconosciuti, e trattati per Sovrani indipendenti, ed assoluti.

Dissertazion. Piacentina pag. 184.

Non è il cavilloso Avvocato tuttavia contento di quanto ha fin quì declamato, ma procede ancora avanti collo stesso ordine finche giunga al suo disegno di voler far' il Papa solo, ed unico Autore del rinnovellamento di questo nostro Occidental' Imperio; onde esclama, che *tutti gli accennati Autori, ed altri massimamente Teutonici fra di loro non convengono sopra un punto così essenziale, ma sono però dessi comunemente concordi laddove si tratta di negare, che l'Imperio Romano-Germanico o sia rispetto a' Francesi Tedeschi riconosca dal Papa la sua origine*. E quì se la prende a Spada tratta con *Matteo Flacco Illirico Luterano di setta*, perchè *fu il primo ... il quale intraprendesse la difesa di tal paradosso .... e che sedusse gli altri, e trovò numeroso seguito d' Autori*, *a' quali tutti brevemente risponde, che trattandosi d'un fatto seguito nel primo crepuscolo del nono secolo, tutti gli Autori moderni, se fossero ben cento e mille volte più che non sono, niente nientissimo provano, se non quanto giustificano colle attestazioni degli Autori contemporanei, od almeno vicini al fatto in quistione*. Gli Autori poi contemporanei e prossimi, che il valoroso Campion della Sede Apostolica reca contra tutta quanta la giurisprudenza Teutonica sono *il dottissimo Cardinal Bellarmino co' suoi tre Libri de Translatione Imperii Romani*, ed *il dottissimo Critico Tedesco, il Padre Giacomo Gretsero*, il quale fece *con l'eruditissima sua Apologia* le difese al Cardinal Bellarmino, contra cui *scatenaronsi i Seguaci dell' Illirico, e particolarmente i Professori de' dogmi, e delle dottrine di Lutero*. E quì finalmente chiude la sua gran prova con asserir francamente, che *Papa Leone III. fu desso unicamente, che diede l'Imperial dignità all' Imperadore Carlo Magno, e che quell' atto fu traslazione, propriamente, e rigorosamente parlando, non già creazione*.

Dissertazion. Piacentina detta pag. 185.

Io ho voluto con tanta prolissità riferir tutti gli schiamazzi, che fa l'Autor retrogrado contra le varie opinioni de' Scrittori Tedeschi, che a lui non piaciono, e che pertanto da lui non si confutano, se non con invettive, ed esaggerazioni, acciocche si degni il Leggitore d'osservar due cose; l'una, che il mio sistema della rinnovazione di questo nostro Imperio d'Occidente non è fondato su l'autorità d'alcun di loro, e che l'opinion loro da me non vien seguitata; e la seconda, che io d'altri Autori non mi servo per autenticarlo, e farlo conoscere il più vero, il più certo, ed il più sicuro, che degli antichi contemporanei, e prossimi, e che se ne adduco anche alcuni moderni, questi non sono nè Tedeschi, nè *Professori de' dogmi di Lutero*, come quì brontola l'Avversario, ma Italiani e Francesi, e tutti Cattolici, e Religiosi; onde tutte le dicerie di costui nè poco, nè punto s'oppongono alla mia sentenza, anzi via più la confermano, perchè egli stesso asserisce, che *trattandosi d'un fatto seguito nel primo crepuscolo del nono secolo tutti gli Autori moderni se fossero ben cento e mille volte più, che non sono niente nientissimo provano, se non quanto giustificano con le attestazioni de' Scrittori contemporanei, od almeno vicini al fatto in quistione*. Sicche avendo io *colle attestazioni de' contemporanei, e vicino al fatto* provato il mio assunto ne siegue, ch' egli

viene

viene ad approvarlo, nè puo più opporvisi; Se poi fatto io abbia quanto io quì intrepidamente asserisco, non ha lo stesso Lettore, che a riconoscere un'altra volta li Capitoli XXIV., e XXV. di questo primo Libro, dove io rispondo anche all'opinione de' Cardinali Bellarmino, e Sfondrati, e benissimo la concilio con la mia, e fo alla finfine vedere coll'irrefragabil'autorità degli Annalisti contemporanei, che Carlo Magno fu in realtà sublimato all' Augusta dignità, e all' Imperio d'Occidente, dal Senato, e Popolo Romano postosi in libertà, ed anche dal Concilio ragunato allora in Roma, e dal Sommo Pontefice Leone III., il quale a parlar giusto ebbe in sì gloriosa, e magnanima risoluzione una gran parte. Il ridir' ora quì quanto diffusamente mostrai ne' riferiti Capitoli, ad altro non servirebbe, che ad empier' inutilmente i foglj, e far più grosso il volume; onde alle prove ivi addotte io mi rapporto; e se quelle non bastano, non saprei recarne delle più chiare, o più convincenti. Sperarei nondimanco, che le persone libere d'ogni prevenzione, dovessero averne di vantaggio, massime riflettendo alle prove fatte da me negli antecedenti Capitoli per sostenere il sistema del Grozio; e nel Capitolo XXXI. del terzo Libro per difender la sentenza di Giovan Limneo, che appunto sono quegli Autori moderni, li quali, siccome meglio di tutti pensarono, e dieronci una vera e perfetta idea della rinnovazione dell'Occidental' Imperio. Così vengon dagli Avversarj combattuti, ma con successo tanto infelice, che cedendo loro il Campo nel maggior bollor della zuffa, si confessan per vinti, ed incapaci di più star loro a fronte colle ragioni, e co' Testi, che son' appunto le armi, che addoprar si debbon' in cotesti letterarj conflitti, e non già le declamazioni, le fallacie, e le falsità.

Due altre cose però innanzi di chiuder la risposta agli ultimi periodi della Dissertazion retrograda, che quì finisce, osservar' io debbo, affinche sempre più si conosca l'immoderata strabocchevol passione dell' Autor, che la pubblicò. La prima ella è questa, che Papa Leone III. *fu desso unicamente, che diede l'Imperiale dignità all' Imperadore Carlo Magno, e che quell' atto fu traslazione propriamente, e rigorosamente parlando, non già creazione. Il fece (e l'averebbe potuto fare, ancorche fosse stata creazione) in vigore della spirituale, e suprema sua podestà.* E quì ci assicura, che il Cardinal Bellarmino *recò esempj dell' antichità circa l'uso di tal podestà nella deposizione degli antichi Rè, e Monarchi, e nell' esaltazione, e creazione de' nuovi coll' effetto susseguito, e colla rassegnazione de Popoli, che abbandonarono i Principi, e che aderirono a quelli, ch' erano stati nuovamente eletti.*

Dissertazion. Piacent. pag. 185.

Oh questa sì ch' ella è una dottrina, che dee dar molto ben da pensare a tutti i *Principi, specialmente dell' Europa, e del Cristianesimo*, e parmi, che debba assai più ingelosirli, che la seconda opinione de' Scrittori Tedeschi, da' quali finge l'Apologista maligno pretendersi, *che tutti debbano finalmente riconoscere l'alto Dominio, e la suprema direzione dell' Imperio.* E chi nol vede, che cotesta dottrina è indirizzata a dar' al Sommo Pontefice il sommo impero non solo in Roma, e nell' Esarcato, ma sopra quanti Regni si contano in Europa, e nel Cristianesimo. *Se in vigore della spirituale, e suprema sua podestà il Papa puo crear novelli Augusti, deporre gli antichi Rè, e Monarchi, ed esaltarne de' nuovi coll' effetto susseguito, e colla rassegnazione de' Popoli.* Ma di grazia esaminiam' un poco cotesta gran proposizione, piantata quì con tanta confidenza e fasto dall' Avversario, e supposta provata provatissima dal Cardinal Bellarmino. Dice

Dissertazion. Piacent pag. 184.

Dice dunque, che il Cardinal Bellarmino prova, e sostiene, che *Papa Leone III. fu desso unicamente, che diede l'Imperial dignità all' Imperadore Carlo Magno*. In primo luogo io rispondo, che dalle prove recate da me nelli Capitoli XXIV., e XXV. di questo Libro manifestamente apparisce quanto mal riuscisse cotesto degno Porporato in tal'assunto; conciossiache egli si fonda in parole dubbiose, ed equivoche di Autori non contemporanei, nè prossimi al fatto, e sopra tutto ei non risponde, nè risponder potea agli Annalisti coetanei a Carlo Magno, forse non resi allora tuttavia pubblici al Mondo colle Stampe, e particolarmente all'antichissimo Annalista esistente nella Biblioteca Cesarea, di cui l'erudito Lambeccio, che pubblicolli, dice così: *Decimus sextus Codex ad vitam, & res gestas Imperatoris Caroli Magni pertinens... continet is incerti cujusdam Auctoris antiqui, qui tempore Imperatoris Caroli Magni vixit, Annales Francorum ab anno Christi DCCXCIV. usque ad annum DCCCIII., scriptus est hic Codex tempore ipsius Caroli Magni, uti manifestè apparet cum ex Charactere, qui aliis ejusdem ævi Codicibus manuscriptis ad unguem congruit.... Quandoquidem igitur Annales isti, nec nimium prolixi sunt, nec ante hac, quod sciam, ab aliis editi bona fide eos hic publico*; Cosa poi dicano essi Annali già l'abbiam veduto nel suddetto Capitolo XXIV., e da essi si scorge quanto s'ingannasse il Bellarmino, innocentemente però, mentre ei non gli ebbe sotto l'occhio quando compose il suo Trattato; non così però l'infedel' Apologista retrogrado, il qual'ebbe tutto il comodo di leggerli, e l'avrà peravventura letti, perchè laudati dal Padre Pagi nella sua Critica, e da tutti li veri eruditi moderni Critici; che che però ne sia ella è cosa certissima, che non fu *Papa Leone III. unicamente, che diede l'Imperiale dignità a Carlo*, ma tutto il Concilio allora ragunato *in Roma*, e l'Università del Popolo Cristiano, perchè *tunc visum est ipso (pro ipsi) Apostolico Leoni, & universis Sanctis Patribus, qui in ipso Concilio aderant, seu (pro, & ut alibi passim) reliquo CHRISTIANO POPULO, ut ipsum Carolum Regem Francorum Imperatorem nominare debuissent, qui ipsam Romam tenebat, ubi semper Cæsares sedere soliti erant, seu reliquas Sedes per Italiam, seu Galiam, nec non et Germaniam tenebat, quia Deus Omnipotens has omnes Sedes in potestatem ejus concessit, ideo justum eis esse videbatur, ut ipse cum Dei adjutorio, & universo CHRISTIANO POPULO PETENTE ipsum nomen haberet. Quorum petitionem ipse Rex Carolus denegare noluit, sed cum omni humilitate subjectus DEO, ET PETITIONI SACERDOTUM ET UNIVERSI CHRISTIANI POPULI in ipsa Nativitate Domini nostri JESU CHRISTI ipsum nomen Imperatoris cum Consecratione Domini Leonis suscepit*. Quasi colle stesse parole riferisce questo memorabilissimo avvenimento l'antico Cronista Mosiacense registrato dal Duchesne (*a*), il quale ci somministra anche il contemporaneo Annalista Engolismense, che in poche parole ci spiega sinceramente da chi veramente fosse Carlo Magno eletto Imperadore, e gioverà ripeterne quì un'altra volta le parole per far sempre più comparir di qual genio in realtà sia l'ardito Avvocato Piacentino (*b*): *Quem* (cioè Carlo Magno) *postea Romani eligerunt sibi Advocatum Sancti Petri contra Reges Longobardorum... deinde ... sibi in Patricium Romanorum; deinde elevaverunt in Imperatorem, & Augustum*. E la Cronaca di Heidelfein appo il medesimo Duchesne (*c*): *Et in die Natalis Domini ante Missarum*

Scriptor. Rer. Italicar. tom. 2 part. 2. fol. 110. edict. Mediol. anno 1726.

(a) *tom. 3. Hist. Franc. pag. 143.*

(b) *Duchesn. tom. 2. fol. 69.*

(c) *Duchesn. tom 3. fol. 508.*

solemnia in Ecclesia Sancti Petri coram Sanctissimum Corpus ejus Coronam Imperialem Capiti Regis imponente Leone Pontifice; & ab ipso Pontifice, & ab omni Romano Populo, atque Francorum Augustus appellatur anno Incarnationis Domini DCCC. Ma che sto io a ridir' il già detto, se la questione in una parola la definì Anastasio Bibliotecario non sospetto certamente alla Corte di Roma. Egli dunque non disse già nella Vita di Leone III., che questo Sommo Pontefice *fu desso unicamente, che diede l'Imperial dignità a Carlo*, come dopo tanti secoli osa sostenere il nostro Avversario, ma ingenuamente confessa, che *ab omnibus constitutus est Imperator*, se *ab omnibus*, dunque non dal solo Leone fu Carlo sublimato all'Imperial Soglio, dunque s'ingannò il Bellarmino, e più s'ingannò il suo Seguace. Ma nò che il Bellarmino non s'ingannò tanto, quanto volle abbella posta ingannarsi l'Autor retrogrado, per far sempre più palese al Mondo il suo mal'animo, poiche il Cardinal tante volte citato non mette la quistione in sì stretti termini, e vinto dalla verità finalmente confessa, che (*a*): *Marianus Scotus, qui natus est anno MXXVIII., ut ipse in Chronica annotavit, & Hermanni Contracti æqualis fuit lib. 3. Chronici Caroli Magni ad Imperium promotionem brevissimè suis verbis attingit: Carolus hoc tempore à Romanis Augustus appellatus est. Quæ verba ne testimoniis vetustiorum Historicorum jam citatis, & sequentibus ejusdem Mariani sententiis repugnent, sic accipi debent, ut intelligamus Carolum à Romanis omnibus, idest Pontifice, Clero, Senatu, & Populo Augustum appellatum.* E il Cardinal Sfondrati, come di sopra osservammo da quel Principe ingenuo, e sincero ch'egli era non negò quel, che audacemente impugna quì l'ardito Scrittore, ma con tutto quanto il suo attaccamento alla Curia Pontificia, scrisse così (*b*): *Secuta velut ex condicto Senatûs, Populique Romani apprecatio confusis vocibus acclamatum Carolo Piissimo Augusto à Deo coronato, Magno, Pacifico, & Imperatori Romanorum vita, & victoria; Unctio sacra à Leone Coronationi addita, sparsum in Populos aurum, & sic tandem in Francos Imperium perlatum auctoritate Leonis III. Pontificis Maximi, & Senatus, Populique Romani consensu.*

(a) *Bellarm de translat. Imperii Rom. lib 1 cap. 4. §. 12.*

(b) *Regal. Sacerdot lib. 1. §. 5 n 6. in fine.*

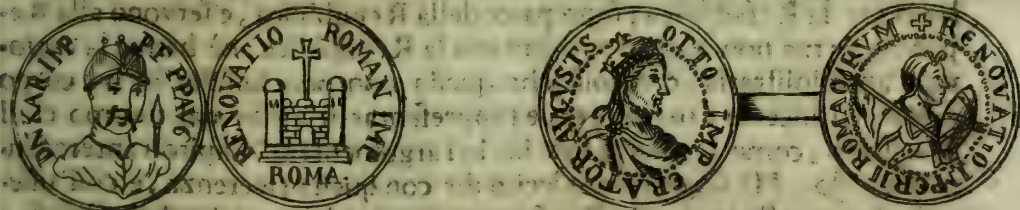
Ma, e perchè non doveva egli, e non dovran gli Scrittori tutti men di lui obbligati a secondar l'inclinazioni della Corte Romana d'oggidì, confessar questa gran verità, se pubblica la fece al Mondo, e a Basilio Macedone Imperador di Costantinopoli, non un' Autore particolare, ma un Cesare d'Occidente, e un Pronipote di Carlo Magno. Questi fu Lodovico II. nella lettera apologetica, ch'ei scrisse al Bizantino Regnante, il quale ingiustamente pretendea, che Lodovico non potesse arrogarsi il titolo, nè la dignità d'Imperadore. Onde il Franco Eroe per confonder' il fastoso Greco, e dargli a divedere, ch'egli più di lui avea la ragion di usar l'Augusto nome, saper gli fe', che non dal Papa *unicamente*, come petulantemente garrisce l'Avversario, ma *à Romanis enim hoc nomen, & dignitatem assumpsimus, apud quos profectò primò tantæ culmen sublimitatis, & appellationis effulsit*, col resto, che siegue della lettera, che già registrai dal Cardinal Baronio sopra nel Capitolo XXVIII. alla pagina 153., che puo da tutti vedersi; e veduta ch'ella sarà, dovrà anche da tutti tenersi il Scrittor retrogrado pel maggior nemico, ch'abbia giammai avuto il Romano nome, e il Romano-Germanico Imperio.

Non minor falsità poi ella è quella, che ardisce costui spacciar' immediatamente; cioè che l'atto della esaltazion di Carlo all' Augusta dignità

fu

su traslazione, propriamente, e rigorosamente parlando, non già creazione. Egli è vero verissimo, che tale la pretese il Bellarmino, e che con questo titolo pubblicò il suo Tratatto tanto magnificato dall' Avvocato Piacentino; cosa però importa, che il Bellarmino credesse, e in credendolo innocentemente scrivesse, che l'Imperio Romano fu da' Greci trasferito ne' Franchi; Scrisse il buon Porporato in un tempo, in cui non era peranco ben raffinata l'utilissima scienza del sano, e giudicioso Criterio, e scrisse in un tempo, che non s'erano acquistati quei lumi, che acquistaronsi dappoi. Peraltro dovea riflettere il Bellarmino col dottissimo Ugo Grozio (*a*) da me fortemente difeso, che *non præsumenda videtur mutatio, aut translatio, nisi certis documentis probetur*. Nè a dir vero il Bellarmino provò, siccome *certis documentis* provar non poteva cotesta traslazione, perchè ci resiste il fatto, e la testimonianza di Carlo Magno, e di Ottone III. Ci resiste il fatto, perchè gl' Imperadori Greci non perderono l'Imperio, a loro non lo tolsero i Romani, non il Papa, non Carlo Magno, ma per molti secoli avvenire ebbe Costantinopoli, ed ebbe l'Oriente li suoi Cesari; con questa differenza però, che gl'Imperadori d'Occidente non negarono giammai l'Augusto nome alli Cesari d'Oriente, come questi a quelli lo contestarono; gli resiste poi la testimonianza di Carlo Magno, e di Ottone III., imperciocchè e l'uno, e l'altro nelle loro Monete, o Sigilli pubblicati dall' eruditissimo Mabillone nell' Appendice del suo aureo Trattato *de re diplomatica* alla pagina 48. non chiamarono già l'assunzion loro all' Imperial Soglio traslazione, ma *renovatio Romani Imperii*, come si vede da' seguenti Sigilli, che qui si danno un' altra volta.

(a) de jur bell. & pac. lib.2. cap.9.§.11.



Peraltro quanto deboli siano le ragioni, che adduce il Cardinal Bellarmino su questo assunto della traslazione dell'Imperio; e quanto all' antichità, e al diritto pubblico Romano, contrarj apparisçano i fondamenti da lui recati per mostrare, che l'elezion di Carlo Magno non procedesse dal Senato, e Popolo Romano, basta il leggerli nel suo trattato (*b*), e particolarmente laddove asserisce, che *Romani Principes post constitutam à Julio, & Augusto Monarchiam, aut ab alio Principe nominabantur, aut ab Exercitu creabantur, quos Senatus, aut Populus creavit ii, & paucissimi fuere, & non diu tollerati; certe in tanto numero Principum Romanorum tres tantum Onuphrius in libro de Comitiis Imperatoriis nominat à Senatu electos, Nervam, Maximum, cum Balbino, & Tacitum....* e poco dopo. *Itaque recte Sanctus Hieronymus in Epistola octuagesima quinta ad Evagrium Imperatorem ab Exercitu creari dicit; cum igitur hæc fuerit apud Romanos legendi Principis ratio multorum seculorum consuetudine roborata quis credat*

(b) de translat. Imper. Rom. lib.1.cap.10.

dat post annos DCCC. Romanum Senatum, aut Populum, quando nullius fermè auctoritatis erat, id fuisse ausurum in electione Principis, quod ante cum floreret minime audebat?

Bensì comprende da cotesto discorso, ch'egli confonde il fatto col diritto, e che si mostra non gran cosa versato nella giurisprudenza pubblica Romana, benche fosse d'altronde Teologo esimio. Ei osservò, che dopo la morte di Carino Cesare da' Scrittori dell' Istoria Augusta nell' elezione degl' Imperadori nulla menzion si facea dal Senato, e Popolo, ma che tutta la podestà in esaltarli al Principato dell' Orbe Romano, con somma ingiustizia, e violenza perniciosissima a se la trasfero gli Eserciti; Quindi prese cotesti atti sediziosi, e contrarj alle leggi fondamentali della Repubblica per un diritto, che legittimamente acquistato avessero le Milizie a perpetua esclusion del Senato medesimo; nè seppe, o volle riflettere cotesto celebre Scrittore, che gli Autori, i quali riferiscono la proclamazione degli Augusti fatta dall' Esercito ora di quella, ora dell' altra Provincia dell' Imperio, non ommettono l'approvazione, ed il consentimento del Senato, perchè non v'intervenisse, ma perchè da tutti allora si presupponeva qual condizione necessariissima, e senza la quale, l'eletto non era giammai reputato nè riconosciuto per vero, e legittimo Imperadore; Il Senato non lasciò giammai ne' tempi, che succedettero a Carino d'interpor' il suo decreto a favore di chi proclamato da un' Esercito, prevaleva, e restava superiore al suo Competitore; Imperciocche se libera, e spontaneamente non avesse ceduto alla forza, e alla violenza de' Soldati, avrebbe dovuto con vergogna, e servilmente soccombere. Ma non pertanto in tempi di tanta sedizione, e tumulto perdette egli il suo diritto, nè questo passò giammai negli Eserciti; perchè gli Eserciti erano, e son fatti giusta la ragion delle Genti, e molto più in vigor delle Romane leggi per la Repubblica; sono parte della Repubblica, e servono alla Repubblica; ma non mai rappresentano la Repubblica, nè hanno la ragione d'amministrarla, conciossiache questa non può sussister' in un corpo vago, ed incerto, ma regger, e rappresentar si debbe dal sommo civil Maestrato, come lo provai con invitti argomenti ne' Capitoli antecedenti a questo. Mi sia pertanto lecito dir con quella riverenza, e coll' ossequio dovuto alla memoria d'un Letterato tanto benemerito della Chiesa, e della Religione, ch'ei non pensò da par suo, allorche in leggendo (per servirmi della frase di Erasmo di Rotardamo (*a*)) nella Storia Augusta, che *Fæda Barbarorum Militum Colluvies non suffragiis, sed insanis tumultibus Dominum Orbi dabat*, credette, che l'unione di gente tanto iniqua, e licenziosa avesse il vero, e legittimo diritto di crear gli Augusti, che non ci fosse: *alia succedendi lex, nisi mactato superiore*; e che per ottener con giusto titolo la somma podestà; *Imperium . . . emendum erat quanticunque inexplebili Militum avaritiæ libuisset*, e da tutto ciò si persuase ancora il Bellarmino (per seguitar la frase d'Erasmo) che stasse *summa rerum in manibus non Senatus, non Populi Romani, sed mercenarii facinorosique Militis*. Non ci sarà però alcuno mezzanamente versato nella giurisprudenza pubblica, il quale non comprenda, che chi la pensa, e la discorre così, egli è vuoto d'ogni buon senso, perchè ammette per atto valido, e legittimo ciò, che ha per primo fondamento la venalità, l'insolenza, e la perfidia delle Milizie, e tacitamente confessa, che nella Romana Repubblica, come continua a dir' Erasmo: *Nec aliter neque diutius imperare licuit quàm illis belluis collibuisset*,

(a) *Panvinius de Comitiis Imperii pag. mihi 353.*

set, qui nec bonos, nec malos Principes diu ferre poterant. Calamità, e miserie tutte riferite da' Scrittori della Storia Augusta, non per far credere alla Posterità, che questa fosse la vera, e fondamental' idea, ed il giusto sistema della Repubblica Romana, ma per farle capire l'orrido spaventevol stato di que' infelicissimi tempi, ne' quali: *Totus Terrarum Orbis concutiebatur .... & nomen illud Imperii, quod olim Sacrosanctum Augustumque fuit, & nunc etiamnum .... Religiosum, ac Venerabile est ..... & potestas ea, quam Diis æquaverat hominum consensus, impietate, parricidiis, incestis, tyrannide condita consecrata postea fuerit*. E tutto ciò non per altro se non per la violenza più che barbara, e per la spaventosa inumanità dalle Milizie usata contra la Repubblica, e il Senato Romano.

Questo però in mezzo a una sì spaventevol' anarchia, che durò più secoli non perdette giammai il suo diritto; lo mantenne, e lo conservò fino a' tempi di Carlo Magno, come diffusamente mostrai. S'accorgerà però il Leggitore, che prendendo io ne' Capitoli antecedenti la quistione da' più alti principj, e con prolissità trattandola, non perdetti inutilmente il tempo, nè a caso feci vedere, che Cesare Augusto primo fondator di sì grande, e maestoso Imperio, giammai non fu riputato, anzi egli medesimo non si credette legittimo Principe, e Imperador Romano; se non quando l'Augusto nome, la Tribunizia podestà, il Consolar' impero, il Sommo Sacerdozio, e gli altri Maestrati per pubblico Senato-Consulto gli furono spontaneamente conferiti da tutto il Corpo de' Senatori. Che cotesti Maestrati civili, e non il nome d'Imperadore davano a' Cesari il sommo potere nella Repubblica, che i Figliuoli addottivi, ed eredi d'Ottaviano ascesero al Trono Imperiale non in vigor del suo Testamento, ma per rescritto del Senato, il quale in diversi tempi decretò loro tutte le suddette Magistrature. Che estinta la Schiatta de' Giulj, e de' Claudj; il Senato fu, che legittimò l'elezion di Galba, il quale non volle assumere il nome di Augusto se non quando decretato gli fu da' Padri. Che sì egli, che non pochi Successori di lui furono dichiarati dal Senato nemici della Patria, giudicati, e condannati ad una morte infamissima, e che tutti li Cesari, li quali succedettero a Ottaviano perfin' a Macrino furono eletti, e solennemente approvati, e confirmati dal Senato, riconosciuto, e confessato per unica, vera, legittima fonte dell' Imperial podestà, perfino dalle Milizie, e da chi veniva da loro proclamato Augusto. Onde molto, e poi molto s'ingannò il Bellarmino, allorche scrisse, che *certè in tanto numero Principum Romanorum, tres tantum Onuphrius in libro de Comitiis Imperatoris nominat à Senatu electos*; e che prese un' abbaglio grandissimo quando suppose, che il diritto di crear gl' Imperadori fosse appo l'Esercito, e che *hæc fuerit apud Romanos legendi Principis ratio*, perchè in fissando una tal proposizione non distinse, ma confuse il fatto di fatto, anzi la violenza, la sedizione, e la tirannia con l'atto legittimo, in ragion fondato, o dalle leggi prescritto; Conciossiache non può dirsi vera, e legitma, *legendi Principis ratio* (come egli dice) se non quella, che viene autorizata dalle leggi fondamentali dello Stato, oppur' introdotta dall' autorità de' Magistrati, e dagli Ordini, che lo rappresentano; nè lo Stato, il Regno, e la Repubblica viene rappresentata dagli Eserciti; son' eglino soltanto fatti per servirla, difenderla, e mantenerla nella sua libertà, e nell' osservanza delle sue leggi, e de' suoi costumi. Se poi converton' in contrario uso l'arme, e le forze date loro dalla Repubblica, già non

son-

sono più Cittadini, nè parte d'essa, ma Nemici, Invasori, e Ribelli della Patria, rei perciò di morte, e di supplicj, come già lo provai, ed ella è per se cosa molto chiara, e manifesta. Insolentissima poi, anzi sediziosissima fra tutte le altre, è l'ultima proposizione, che il Causidico Piacentino spaccia quì, e la proferisce come un mezzo dogma, perchè suppone, che il Bellarmino recasse *esempj dell'antichità, circa l'uso della spirituale suprema podestà del Papa nella deposizione degli antichi Rè e Monarchi, e nell'esaltazione, e creazione de' nuovi*. Pianta l'audace Adulatore della Corte Romana una proposizione così ampia, ed universale, che non solo contiene la spirituale suprema podestà del Papa, ma a lui ne dà una civile, e temporale, eziamdio *directe* ne' Principi Sovrani, egli attribuisce al Bellarmino tal sentenza quando giammai non ebbe questo insigne Cardinale tanto d'animo di proferirla.

(a) *de Rom. Pont. lib.4. cap.6. lib.5. cap.6. & per totum tractatum.*

Promove il Bellarmino la questione (*a*), ma non asserisce già, che il Papa abbia la suprema civil podestà rispetto alla deposizione de' Rè antichi, e all'esaltazione, creazione de' nuovi; ma tutto all'opposto confessa, che il Sommo Pontefice non ha alcuna diretta, suprema podestà temporale ne' Principi Sovrani, e premette la sua tesi così: *Papam non habere ullam merè temporalem jurisdictionem directè jure Divino*; pretende bensì poi, che ce l'abbia *saltem indirecte*, non però amplissima, e illimitata, come dargliela vorrebbe il moderno Apologista; ma in certi casi ristretti, e particolari, anzi in quello solo, ed estremo, che il Principe si faccia eretico, tenti sovvertir la Religione, e indur li Sudditi ad abbracciar' una nuova Setta, contraria alla Fede Cattolica; in questo sol caso suppone il Bellarmino, ch' abbia il Papa la podestà *indirecte* di assolver li Sudditi dal giuramento di fedeltà e dar lo Stato in Dominio ad altro Principe Cattolico, o lasciar ch' essi Sudditi ne costituiscano sopra di loro un Cattolico.

(b) *Regal. Sacerd. lib 1. §. 18. n.6.*

Quanto sia disparata, e diversa la sentenza, e l'opinione del Bellarmino, dalla nuda, ed asciutta proposizione stabilita quì dal Sofista retrogrado, non c'è chi nol vegga, e il Cardinal Sfondrati (*b*), che seguita in questo assunto le vestigie del Bellarmino, e pretende confutar le proposizioni pubblicate l'anno 1682. dal Clero Gallicano assembleato in Parigi, tanto si mostra alieno dal sostenere l'opinione dell' Avversario, che anzi protesta: *Exercitium potestatis quam Pontifices Romani, in Reges, & Regna acceperunt ad remedia extrema pertinere aliis consumptis, ultimisque morbis adhibenda, & instar hellebori esse de quo Cass. Collat. 17. c. 17., quod si imminente exitiali morbo sumptum fuerit, fit salubre, cæterum absque summi discriminis necessitate perceptum, præsentis exitii est &c.*, e poco dopo. *Illud verissimum hujusmodi pœnas, interdicta, excommunicationes, depositiones &c. cum summa circumspectione rarissimo casu, nec citra necessitatem explicandas esse, & chymicæ tincturæ modo, guttatim, aliisque remediis frustra consumptis porrigendas.*

Io non ho toccato cotesto delicatissimo punto per disputarlo, non essendo della presente controversia, nè la mia professione è di Controversista, nè di Teologo. L'Avvocato del Fisco Apostolico sa, che lo promosse, ed io hollo soltanto motivato, perchè si conoscesse, come dissi, il carattere, e la qualità del nostro Contradditore; il quale porta con termini così equivoci, ed universali la suprema spiritual podestà del Sommo Pontefice di là da' Confini, ed oltra i termini propostisi dal Bellarmino, e dallo Sfondrati;

drati; il quale, benche scrivesse la sua Opera intitolata *Regale Sacerdotium*, dappoiche Luigi Elia du Pin avea pubblicato il suo celebre Trattato *de antiqua Ecclesiæ disciplina*, con tutto ciò non volle cimentarsi a rispondergli nè a confutarlo, anzi non ne fece la menoma menzione; e pure avendo scritto il du Pin tutto all'opposto di quanto egli pretendea sostenere, pare che fosse impegno del Sfondrati l'impugnarlo, massimamente, che cotesto Porporato prese a combattere molti altri Autori, e in specie il Maimburgo, benche tutti gli altri non abbiano scritto con tanta forza, nè così *ex professo* sopra la controversia, che in que' tempi con tanto ardor s'aggitava.

Il du Pin adunque nella Dissertazione VII. del suddetto suo Trattato, imprende a diffendere la sentenza, che tutti li Principi Sovrani Cattolici sostengono per quella suprema temporale podestà, che riconoscono immediatamente da Dio; e per conseguenza si fa il du Pin a confutar di proposito l'opinion del Cardinal Bellarmino; la sua prova poi tutta è fondata nell'autorità della Scrittura Santa, della tradizione Apostolica, de' Santi Padri, de' Concilj, de' Teologi, e della ragione. Quinci pare, che ci sia poco, o nulla d'aggiugnere; chi fosse perciò curioso di esaminare la quistione affundo, e veder gli argomenti pro e contra addotti per venir' in iscoprimenro della verità, non ha che a leggere il Trattato *de Romano Pontefice* del Bellarmino, il §. 18. del Libro primo *del Regale Sacerdotium* del Sfondrati, e la Dissertazione VII. del du Pin nel Trattato *de antiqua Ecclesiæ disciplina*, e così rimarrà soddisfato. Io passerò intanto a osservar l'altra cosa, o sia proposizione del nostro Avversario non men curiosa della prima.

Per mostrar dunque cotesto famoso Critico, *che Leone III. fu desso unicamente, che diede l'Imperial dignità all' Imperador Carlo Magno*, e per escluderne affatto il Senato, e Popolo Romano, asserisce quì, che questi *erano soggetti vogliano non vogliano i Signori Tedeschi, e riconoscevano per loro Sovrano: e supremo Signore il Papa; e quando ciò non fosse stato agl' Imperadori Greci averebbono dovuto essere soggetti, laonde dare non potero ad altri il sommo impero, che sta essenzialmente incluso nella podestà Imperiale se non l'avevano.* *Differtazion. Piacentina dict. fol. 183.*

Che il Senato, e Popolo Romano avesse l'autorità di dare il sommo Imperio, e che di fatto lo dasse a Carlo Magno già l'abbiam veduto negli antecedenti Capitoli con prove, e ragioni invincibili; onde nulla di più ridir ne debbo in questo luogo, vuo bensì pregar' il Leggitore ad osservar l'incostanza di costui, e come da se si contradice, come ora afferma, ed ora nega la stessa cosa, e come nella perpetua diversità, e variazion de' supposti si mantien sempre fermo e costante nella massima di torre al Sacro Romano Germanico Imperio, l'autorità e il Dominio, e farne Arbitro assoluto il Sommo Pontefice. Ciò, ch' ei scrive quì del Senato e Popolo Romano già l'abbiam presente, sia uopo ora rammentarsi quanto dello stesso asserì avanti. Disse dunque alla pagina 170., che *per l'empietà di Leon' Isaurico ..... Roma, e tutto l'Esarcato cospirò nell' uniforme sentimento di governarsi in Repubblica, della qual vollero, che fosse Capo, ed in sostanza Principe surrogato a Leone il Romano Pontefice, e continuò poscia nella stessa forma di governo, regnando Costantino Copronimo, Consorte pria dell' Imperio, e delle sceleratezze, ed indi Successore di Leone suo Padre*, .. replicò alla pagina 171., che *Luitprando Rè de' Longobardi usò della favorevole congiuntura di dilatare lo Stato*,

to, invadendo, ed occupando quattro Città situate nel Ducato di Roma, poco curandosi delle forze della novella Repubblica, la quale col mezzo di Zaccaria implorò l'ajuto di Carlo Martello, il di cui credito bastò per ridurre Luitprando a restituir' il mal tolto. Ma il Rè Astolfo di lui Successore rinnovò, e portò ben più oltre i suoi tentativi, soggiogando, ed usurpando tutti gli Stati della Repubblica alla riserva di Roma, che assediò. Seguitò poi a dire, che pregato Pippino a venir' in soccorso della novella Repubblica, lo fece; che assediò Aistolfo *in Pavia*; che obbligollo a restituir' il mal tolto, e che ne fece un' olocausto al Principe degli Apostoli, benche non fosse suo proprio, perchè *nemmeno era proprio dell' Imperadore Costantino Copronimo, ch' era decaduto intieramente insieme con Leone suo Padre .... procurando l'uno e l'altro successivamente far ribellare contro Dio i Popoli d'Italia, i quali ebbero perciò giusto motivo di sottrarsi dalla loro obbedienza, e tanto più racquistarono dessi la nativa libertà, quanto che trascurarono quegl' Imperadori ogni difesa contro l'acerbissime invasioni de' Longobardi.* E finalmente alla pagina 174. concluse, che il *Papa era reputato come ralmente egli era surrogato dalla novella Repubblica in luogo dell' Imperador Greco, e non era semplicemente primo, e principal Cittadino di Roma, essendo questa una supposizione chimerica degl' Imperialisti.*

Cotesti dunque sono i supposti, che innanzi fece il Causidico della Reverenda Camera; perchè poi li facesse, chiaramente si raccoglie dal suo discorso; voleva dar' ad intender' a' semplicelli un paradosso strano assai, cioè, che i Romani, e li Popoli dell' Esarcato facessero il Sommo Pontefice loro *Capo, ed in sostanza Principe surrogato a Leone*, e che lo costituissero *in luogo dell' Imperador Greco*. E per far credere cotesta invenzione da lui non mai provata, e impossibile a provarsi, confessò una verità, ammettendo, che Roma in quei tempi si mettesse in libertà, che si governasse come anticamente a Repubbllica, e che i Romani, e gli altri Popoli d'Italia ebbero ragioni fortissime, e giusti motivi per sottrarsi dall' ubbidienza de' Cesari Bizantini; Confessò egli poi questa verità per mostrare, che potero legittimamente, e senza commettere un' atto di fellonia sopporsi al sommo impero della Sede Apostolica. Passando ora alla conclusion della prova di quanto io poco fa diceva, priego il Leggitore ad osservar meco, che quando si trattò dal valente Avvocato di far senza la menoma prova il Papa Imperadore, e dargli il sommo impero di Roma, del suo Ducato, e dell' Esarcato, Roma era Repubblica, e li Romani cogli altri Popoli d'Italia erano in piena, e legittima libertà; ma che ora, che si viene al punto di confessare quella verità, che resta autenticata da tutta quanta l'antichità, cioè, che Carlo Magno, non dal solo Pontefice, ma dal Senato, e Popolo Romano fu esaltato all' Imperio d'Occidente, già non ci è per Roma più libertà, non si ritrova più la Repubblica, e *il Popolo, e Senato Romano erano soggetti, vogliano, non vogliano i Signori Tedeschi, e riconoscevano per loro Sovrano, e supremo Signore il Papa*; e perchè questa è una manifesta falsità, ed ei ben la conosce, non pertanto cede, ma piuttosto si contradice, e distrugge il sistema, che già fissò, replicando subito: *E quando ciò non fosse stato agl' Imperadori Greci avrebbono dovuto esser soggetti. Laonde dare non potero ad altri il sommo impero, che sta essenzialmente incluso nella podestà Imperiale, se non l'avevano.*

Sicche a parlar col linguaggio del Sofista maligno per poter dare il

sommo

sommo impero al Papa, avevano i Romani tutta la podestà, erano liberi nè *dovevano essere soggetti agl' Imperadori Greci*; ma per darlo a Carlo Magno era ita in fumo la Repubblica, e svanita la libertà, perchè i *Romani* se *non* al Pontefice, *agl' Imperadori Greci averebbono dovuto esser soggetti*. Anzi al Papa, *dare potero il sommo impero nè stava essenzialmente incluso nella podestà Imperiale*, a Carlo Magno però *dare nol potero cotesto sommo impero, che sta essenzialmente incluso nella podestà Imperiale, che non avevano*.

E chi puo mai reggere a tante fallacie, contradizioni, e ripugnanze, e non risentirsi. Io per me non mi sento di favellarne, perchè in discorrendone non posso guardar misure, e tanto più mi si accenderebbe la bile, quanto che da tutto ciò, ch'egli immediatamente soggiugne, io molto ben comprendo, che non lascia di conoscere la verità, che impugna, e nondimanco chiude la sua Dissertazione con un' altro groppo di fallacie, e falsità, anzi di satire contra gli Autori Tedeschi, e torna a confermare ciò, che poco avanti negò mentre dice così:

Che che sia dell'una, o dell'altra delle suddette opinioni Carlo Magno, nè verun' altro di lui Successore non potè acquistar diritto sopra l'Esarcato, nè conseguentemente sopra Piacenza, e Parma, ch'erano, e sono nell' Esarcato; Bisognerebbe, che gli Avversarj di Roma dimostrassero, che i Greci non ostante l'eresia, che professavano, e le violenze colle quali procuravano dilatarla avessero ritenuto non la pretensione, ma i diritti dell' Imperio vivi, ed intatti nell' Occidente, e che Stefano II., e tutti gli altri Pontefici, nè in virtù della dedizione volontaria de' Popoli, nè in virtù delle donazioni più volte mentovate avessero conseguito il sommo impero sopra l'Esarcato, o veramente bisognerebbe provare, che Leone III. nell' atto della traslazione dell' Imperio da' Greci ne' Franchi, o della pretesa creazione del nuovo Imperio spogliasse se medesimo, ed il Soglio Pontificio dell' alto Dominio, che aveva, nelle maniere, che ho detto, acquistato; nulla di ciò si è provato da' nostri Contradditori, e mai si proverà, e dopo d'aver ridetto altre inezie, che poco importano, e che non son del caso nostro, conclude la sua famosa Opera col seguente gentil'epiffonema: *Io credo non lusingarmi, se francamente dirò, che si conosce, e tocca con mano, che l'alto Dominio, e le ragioni della Santa Sede sopra le Città di Piacenza, e Parma, sono per ogni verso inappuntabili, ed averlo provato colla fede della Storia, e co' dogmi della giurisprudenza universale delle Genti, e colle teoriche ancora del jus pubblico Romano-Germanico, ed essere sfacciataggine da satirico degna del suo Autore quella del dialogo inter Clerium, & Militem rapportato dall' Arniseo.* *Dissertazion. Piacentina pag. 185. e 186.*

Più del *dialogo rapportato dall' Arniseo, sfacciataggine da satirico degna del suo Autore* è quella, che proferisce quì l'Avversario, dicendo, *che nulla di ciò s'è provato* da noi, *e mai si proverà*. Tutto quanto ei esaggera, che *bisognerebbe, che noi dimostrassimo*, già lo provammo ad evidenza, e *io credo non lusingarmi, se francamente dirò, che si conosce, e tocca con mano, che l'alto Dominio, e le ragioni* non *della Santa Sede*, ma del Sacro Romano-Germanico Imperio *sopra le Città di Piacenza, e Parma sono per ogni verso inappuntabili, ed averlo provato colla fede della Storia, e co' dogmi della giurisprudenza universale delle Genti*; e ne sia Giudice il Mondo dotto, ed erudito.

Egli è bensì certo certissimo, che *nulla di ciò si è provato* dall' Autor retrogrado, *e mai si proverà*. E come ha egli mai provato, che Parma, e Piacenza fossero dell'Esarcato donato alla Sede Apostolica? Io sì, che con prove indubitatissime, e documenti maggiori d'ogni eccezione ho fatto vedere, che erano, e sono quelle Città membri principalissimi del Regno d'Italia, e del Ducato di Lombardia, e nel progresso di queste osservazioni, sempre più manifesta farò sì gran verità; e con quai atti autentici, o con qual' Autore antico, o di fede degno ha egli mostrato, che *Stefano II., e tutti gli altri Pontefici in virtù della dedizione volontaria de' Popoli, e in virtù delle donazioni più volte mentovate avessero conseguito il sommo impero sopra l'Esarcato*. Tante, e sì belle cose ei le suppose, ma non mai le provò; e perchè provar non le poteva, ei s'inventò il novello metodo retrogrado, che gli somministrava il pronto disimpegno di poter dire come sopra dimostrai, o come farò veder' in altro luogo propio, senza vedersi necessitato a mostrarlo, allorche mostrar si doveva; Noi poi per soddisfar le persone non prevenute, ma indifferenti e saggie, e farle conoscere, che Carlo Magno eletto Imperadore addivenne Sovrano di Roma, del suo Ducato, e dell' Italia tutta dominata già da'Cesari Greci, non abbiam bisogno di mostrare, che questi non *ostante l'eresia, che professavano, e le violenze colle quali procuravano dilatarla avessero ritenuto* non *la pretensione*, ma *i diritti dell' Imperio vivi, ed intatti nell' Occidente*. Ammettiamo, anzi sostenghiamo, che i Regnanti Bizantini giustamente li perdessero; e perchè giustamente li perdettero, e si acquistarono legittimamente alla Repubblica novella; perciò passarono in Carlo Magno, e ne' suoi Successori allor quando il Senato e Popolo Romano, e il Papa ancora lo sublimarono all' Augusta dignità; e se sublimato, che vi fu, Leone III. *more antiquorum Principum adoravit eum*, come l'attestano tutti gli Annalisti contemporanei; cotesto atto di riconoscimento del Papa fu un rassegnar' a Carlo, e nel tempo medesimo spogliar se non già del sovrano Dominio, che mai non ebbe, ma di quella autorità, ch' egli aveva in Roma, e negli altri Stati della Repubblica come Capo, come primo Cittadino, e Principe del Senato; e in fatti dopo l'inaugurazion del novello Cesare, Leone III., come vedremo ne' seguenti Capitoli, mai più si framischiò nel governo civile di Roma, e degli Stati, ma soltanto attese al reggimento delle cose spirituali, a restaurar Chiese, e Luoghi Pii, a coltivar la disciplina Ecclesiastica, e a far che si osservasse dal Clero tutto. Carlo Magno all' incontro tutto si applicò a regolar Roma, lo Stato, e l'Italia, e per far sempre più risplendere tante, e tali verità tempo ormai fia di lasciar' in pace l'Autor Piacentino, e far ritorno allo Storico Romano, da cui siam stati per lunga pezza lontani.

CAP. XXXII.

C A P. X X X I I.

Si duole lo Storico Romano nel Capitolo XVIII., che l'Autor di Milano abbia pubblicato molte proposizioni false contro la sovranità del Papa, e d'altri Potentati: Quì si fa vedere, che di quei tempi altri Sovrani non erano in Italia, che Carlo Magno, e gl' Imperadori Greci; e che non ebbe la Sede Apostolica la sovranità di Roma, nè dell' Esarcato; perchè Carlo la ritenne per se, e suoi Successori; e si risponde all' Autor Piacentino, che con sofismi, e fallacie si oppone a questa verità.

DIce l'Autor Romano nel Capitolo XVIII. della sua Storia, che quanto egli ha raccontato ne' Capi antecedenti, *è stato necessario ad effetto di venire in cognizione della verità delle cose.* Quanto sia chiaro il lume somministratoci da' racconti del moderno Critico per giugner' al conoscimento della verità lo giudichi il Mondo erudito, e chiunque non si ritrova prevenuto decida se *l'Autor di Milano ha pubblicato nella sua Scrittura molte proposizioni piene di novità, false, e pregiudiciali non solo alla Sede Apostolica, il che a lui*, come calunniosamente brontola il suo Censore, *poco importa, ma all' antica, sovrana, e comune libertà di altri Potentati.*

Innanzi però di proferir la sentenza si compiaccia di ben ritener quanto da me si è provato fin quì, e intanto andrò io colla delicatezza compatibile, con la difesa de' diritti Imperiali, che non posso, nè debbo abbandonare, ricercando se pur sia vero, *che da quanto* si vanta quì l'Avversario d'aver *detto chiaramente risulta, che il Sommo Pontefice Leone III. rimase qual' era Sovrano de' suoi Stati per consenso di Carlo Magno, e de' Greci.*

Dirò dunque, che questa proposizione quanto ella è più breve, e ristretta nelle parole, tanto più si ravvisa pregna, e gonfia di misterj, e di equivoci. Sicche avanti di risponder' allo Storico astuto, debbo pregarlo a spiegarsi meglio, e indicarci gli Stati, ne' quali restò Leone III. Sovrano pel consenso dell' uno e l'altro Imperadore. Bramerei pure, che mi mostrasse il Diploma di cotesto consentimento; s'egli poi fosse *ito a male*, come li privilegj delle donazioni di Pippino, e Carlo Magno, lo pregherei addurmi per lo meno un qualche Autor classico, e antico, che facesse testimonianza per lui; giacche non ne veggo nella sua Storia citato neppur' uno, che dia al Sommo Pontefice cotesta sognata sovranità.

Pensarei pertanto, ch' egli non avesse tanto d'animo per voler far creder' alle persone versate in questa materia, che Leone III. fosse stato Sovrano di Roma, e dell' Esarcato dianzi, che Carlo Magno venisse assunto all' Imperio, perchè digià abbiam veduto negli antecedenti Capitoli, che l'alto Dominio di cotesti Stati era appo l'Imperio, e poi passò nella Repubblica Romana, che tanto il Papa, quanto Pippino, e Carlo suo figliuolo erano Capi solamente, e Patrizj d'essa Repubblica, e non Sovrani; se poi volesse supporre il Critico nostro, che cotesta sovranità si trasferisse nel Pontefice, dappoiche fu proclamato Carlo Imperadore, supporrebbe

molto male, perchè rimase in questo novello Augusto quello sovrano Dominio, ch' ebbero li Cesari in Roma, e in tutti gli Stati dell' Imperio, che possedevano in Occidente, a riserva di quei, che per li Trattati rimasero in potere degl' Imperadori Greci. Cotesto alto Dominio secondo le massime, e li principj del diritto pubblico s'intende riserbato in qualunque concessione per favorevole, ampla, e generale ch' ella sia; e così l'insegnò il de Luca Cardinale, ed Avvocato nella Curia Romana (*a*), dicendo: *Verum siquidem est principium tam in feudali materia, quàm alibi insinuatum, quod nemo potest facere sibi æqualem, quodque Imperatori, vel alteri Principi conceditur facultas faciendi Civitatum infeudationes, aliasque concessiones dependentes tamen cum retentione saltem alti Dominii, ac illius majoris superioritatis, quæ vulgo sovranitas dicitur; cum aliàs Imperium, seu Corona formalem, & omnimodam scissuram pateretur, quod non licet.*

(a) *De Luca Relatio Rom. Cur. disc. 2. n. 15.*

E benche voglia dipoi il de Luca, che un tal principio, e regola universalissima venga limitata da' Curiali Romani rispetto alle donazioni fatte alla Sede Apostolica; *ratione silicet habitualis Dominii, quod Christus Dominus ad se traxit.* Cotesta ragione però, che sarebbe peraltro comune a tutte le Chiese del Mondo Cristiano, non è ricevuta con grand' applauso fuori di Roma; e vien con insuperabili argomenti confutata da Scrittori anche Cattolici di tutte l'altre Nazioni; come l'attesta, e mirabilmente bene lo prova il Dupin (*b*) *de antiqua Ecclesiæ disciplina*, a cui finora non si è risposto; nè gli si puo efficacemente rispondere, mentre ella è massima certa del jus pubblico, che il sommo impero sia di natura sua inalienabile per donazioni, e gratuite concessioni. E questa sentenza è tanto più vera nel caso nostro, quanto che sappiamo aver Carlo Magno espressamente riserbato per se, e suoi Successori cotesta sovranità, come lo attestano il Maimburgo, ed il Sigonio (*c*) ivi: *Exarchatum, Ravennatem, Pentapolim, Ducatum Perusinum, Romanum, Tuscum, Campanum jure Principatus, ditione sibi retenta, Pontifici permisit*; e afferma anche il Sigonio, che Carlo ritenne appresso di se la sovranità degli altri Ducati con le seguenti parole: *antiquo Fæudi jure erga se, quod erga Reges Longobardorum conservato*; anzi in confermazion di tal verità egli ci riferisce la qualità del governo, che al Regno d'Italia diede Carlo, e la formola del giuramento, che ogni Feudatario tanto Ecclesiastico, quanto secolare dovea prestargli: ed ella è conceputa così: *Et vitam, membrum, mentem, & rectum ejus honorem servaturum, Fæudatariis autem, Civitatibus, Ecclesiis, & Monasteriis, certa tributorum genera imposuit, Fodrum, Paraticum, & Mansionaticum appellata.*

(b) *Differt. 7. cap. 1. §. 1.*

(c) *Maimburg. de la decad. de l'Empir. cap 1. lib. 1. ad ann. 741. dove cita la Genealogia del secondo Ramo de' Rè Francesi. Sigiberto Aimo lib. 4 e Mariano Scoto. Sigon. de Reg. Ital. lib. 4.*

Della sovranità riserbatasi da Carlo Magno oltre al Sigonio, e al Maimburgo ne abbiamo molti testimonj antichi, contemporanei, e maggiori d'ogni eccezione; il primo testimonio egli è Eghinardo, il quale nella Vita di esso Augusto dice in un luogo: *Italiam ab Augusta Prætoria usque ad Calabriam inferiorem quæsitam*; e nell' altro, che *in Regno illius Civitates Metropolitanæ XXI. esse noscuntur Roma, Ravenna, Mediolanum*; Le quali cose tutte non potrebbonsi avverare, se non fosse Carlo rimaso colla sovranità de' Stati da lui donati alla Chiesa Romana.

Un' altr' atto, ancorche favoloso, ma sostenuto a spada tratta dall' Avversario, conferma il mio assunto, ed egli è la tanto decantata Costituzione di Lodovico Pio, il Compilatore, che la suppose a questo Princi-

pe

pe così lo fa parlare: *Cæterum, ſicut diximus, omnia ſuperius nominata ita ad noſtram partem per hoc noſtræ confirmationis decretum roboramus, ut in noſtro, noſtrorumque Succeſſorum permaneat jure, Principatu, atque Ditione, ut neque à nobis, neque à Filiis, vel Succeſſoribus noſtris per quodlibet argumentum, ſive machinamentum in quacumque parte minuatur noſtra poteſtas, aut nobis de ſupraſcriptis videlicet Provintiis, Urbibus, Civitatibus, Oppidis &c.*

Si accreſce la prova della mia propoſizione da quanto ſuccedette nell' Imperio di Ottone il Magno, il quale ſeguitò nelle regole, che diede, e nella pianta, che formò per il governo d'Italia, la forma tenuta da Carlo Magno, come lo atteſta lo ſteſſo Sigonio (*a*); anzi nello Strumento di donazione, che da Ottone ſi ſuppone fatta a Papa Giovanni XII. dopo la di lui coronazione ſi vede, ch' ei ritenne eſpreſſamente per ſe la ſovranità de' Stati donati, e le claoſule ſono le ſeguenti: *Salva ſemper ejuſdem Ducatus noſtra in omnibus Dominatione, & illorum ad noſtram partem, & Filii noſtri ſubjectione; item ſalva in omnibus poteſtate noſtra Poſterorumque noſtrorum*; e queſto Diploma lo regiſtrò anche il Cardinal Baronio ne' ſuoi Annali, in cui all' anno 1014. num. VII. ſi leggono le lettere patenti, colle quali il Santo Imperadore Arrigo II. confirmò le donazioni tutte, fatte dagli Auguſti Franchi, e Saſſoni, a cui aggiunſe altri Stati, riſerbandoſi però ſempre, come i ſuoi Predeceſſori il ſommo potere, e l'alto Dominio, ivi: *Salva in omnibus poteſtate noſtra, Poſterorumque noſtrorum, Miſſo noſtro nobis renuntiante, & per noſtros Nuncios à nobis decretos emendentur.*

(a) *Sigon. de Regn Ital. lib. 6. ad ann. 963.*

Di quanto ho io finquì detto, ne fanno chiara teſtimonianza gli Autori contemporanei, che ſcriſſero le impreſe memorabili di Ottone il Magno, e de' ſuoi Succeſſori fino a Federigo II., ed una infinità de' fatti ſucceduti, ci dimoſtrano, che il ſommo impero d'Italia era tutto appreſſo i Ceſari Romani, ſe ne togliam la Città di Venezia, la Calabria, la Puglia, e 'l Ducato Napolitano; Provincie tutte, che rimaſero al Greco Imperio nel modo, che di ſopra ſi diſſe, ed ecco con queſte prove ſoddisfatto, e convinto l'Autor retrogrado, che pretendea, che da noi ſi provaſſe, che Carlo Magno riſerbò a ſe, e ſuoi Succeſſori la ſovranità de' Stati donati alla Sede Apoſtolica.

Se poi s'intendeſſe l'inſigne noſtro Storico del Dominio di Roma, e del ſuo Ducato, oh quì sì, che egli col ſuo Seguace, e non già il *Cauſidico Milaneſe, dovrebbe darcene un' autentico mallevadore*, o almeno un teſtimonio d'ogni eccezione maggiore, che metteſſe in bilancia l'atteſtato, che a favore della mia opinione fa tutta l'antichità. Abbiamo veduto di ſopra, che fino a Coſtantino Copronimo i Romani ſi mantennero ad inſtanza, e perſuaſione del Sommo Pontefice, ſe non ubbidienti in tutto, per lo meno in una tal qual ſorta di riſpetto verſo de' Greci Imperadori, e che Stefano II. fece innanzi, che a Pippino, ricorſo al Copronimo eſortandolo mandar' a ſoccorrer Roma, ed il reſtante d'Italia, che digià cedea alla forza, ed alla prepotenza de' Longobardi; e l'erudito Cointe (*b*) pretende provare, che i Ceſari Coſtantinopolitani ci foſſero riconoſciuti fino all' anno 796. benche la ſua opinione ſia comunemente rigettata da molti inſigni Scrittori, particolarmente dal Pagi (*c*) nella ſua Critica, il quale prova con invitti argomenti, e con valide ragioni, che Roma ſi poſe in libertà fino dell' anno 754.

(b) *Coint annal. Francor. ad ann. 796. n. 6. & ſeqq.*

(c) *Pag in Crit. ad Baron ad ann. 796. n. 11. & ſeqq.*

Si è anche chiaramente moſtrato, che i ſteſſi Romani, e i Popoli d'Italia,

d'Italia, prima meditarono proclamare in Occidente un' Imperadore, che indi si eleggessero i Duchi, soliti mandarsi al governo delle Città dagli Augusti Greci; e che nel 754. o 755. sottratisi dal tirannico giogo de' Bizantini si posero in piena libertà, creando il Papa Capo della Repubblica, e Pippino, e Carlo Magno Patrizj, e Difensori di Roma; nè vi è Autore alcuno contemporaneo, incluso Anastasio, il quale scritto abbia un sol periodo, da cui possa dedursene, che i Romani trasferissero il supremo Dominio di Roma nel Papa, e lo facessero Monarca del Ducato Romano; e mi persuado, che il Bibliotecario diligentissimo Scrittore, anzi troppo esatto, e diffuso, allorche si tratta di esaltare le glorie, e le prerogative della Santa Sede, non si sarebbe al certo scordato di tramandar' alla Posterità un fatto sì memorabile, se veramente fosse succeduto, come lo vorrebbe il Censor del Conte Caroelli; e l'Autor retrogrado della Dissertazion Piacentina.

Non saprei tampoco persuadermi, che gli Avversarj volessero provar cotesto supremo Dominio del Papa colla donazione di Costantino, perchè da loro, e da tutta la Curia Romana viene oggidì confessata per favolosa, e supposta dalla semplicità di que' secoli barbari, e incolti.

Sicche vorrei per mia curiosità saper da loro in qual' anno nascesse cotesta sovranità, e sotto qual Pontefice. Ella non nacque certamente sotto Gregorio II. come sognosselo l'Alemanni nella sua Dissertazione *de Lateranensibus Parietinis*, perchè cotesta ridicola fantasia vien confutata da Pietro della Marca, Arcivescovo di Parigi, dalla Critica agli Annali del Baronio, dal Cointe, e da le Blanc, come presto lo vedremo, anzi di più abbiam' orora conchiuso coll' autorità già allegata dal Bibliotecario, che Papa Stefano successore di Paolo III. fece ricorso a Costantino, pregandolo venir' a soccorrer Roma, e le altre Città d'Italia, che le chiama reliquie dell' Imperio; La qual cosa parrebbe a me, che non l'avrebbe fatta il Papa, nè gli sarebbe bastato l'animo di farla, se i suoi Antecessori si fossero resi Sovrani di Roma, e delle altre Terre spettanti all' Imperio, appropriandosele così a man franca.

C A P. X X X I I I.

Si tocca di passaggio qual fosse ne' tempi di Carlo Magno la sovranità di Venezia, allegata dallo Storico Romano, e si convince di evidente mensogna in quel luogo, dove ei dice, che Carlo Magno non era Padrone di tutta l'Italia, ma solamente del Reame de' Longobardi.

LE ragioni, da me portate finora, perchè fondate nell' autorità della Storia, non patiscono difficoltà veruna appresso gli Eruditi d'ogni Nazione; nondimeno vuol per tutti i conti l'Autor Romano alla pagina 42., che *oltre al Papa, e Carlo ci fosse in Italia un terzo Potentato Sovrano, cioè la Repubblica di Venezia*; e che *per conseguenza esso Carlo non era Padrone di tutta l'Italia, ma solamente del Reame de' Longobardi, da lui conquistato.*

Istoria Rom. pag. 42.

Noi non siam' ora quì per far lo squitinio alla sovranità della Serenissima Repubblica di Venezia, egli digià fu fatto un gran tempo fa, onde a quello io mi rimetto; Lascio nel grado, in cui si ritrovano le prerogative di quella gloriosa Repubblica, degna per tanti titoli d'immortal laude.

laude. Potea perciò lo Storico Romano far lo ſteſſo, ma ei con coteſto mendicato ritrovamento ſi ſtudiò intereſſarla nell' impegno, da lui preſo con troppo ardire,e poca rifleſſione; peraltro ſiam' informati dagli Autori, che fanno menzione de' Trattati di Pace ſtabiliti tra Carlo, e Michele Curopolate, qual foſſe e avanti, e dopo la ſorte di queſta illuſtre Città, dicendo Biondo Flavio, da me citato nel Capitolo III., che *Veneti ex antiqua conſuetudine Conſtantinopolitano magis faventes in difficultates maximas inciderunt, quarum finem bonum eorum innocentia bonitaſque tunc eſt nacta; concedente enim Carolo juſto, & magnanimo, permiſſi ſunt Veneti legibus propriis ita vivere, ut pariter utrique Imperio obedirent.*

Ritornando pertanto a noi, tutti gli Storici da me allegati nel Capitolo III. convengono, che i Greci Imperadori cedeſſero a Carlo Magno tutto l'Occidente, e l'Italia, toltene le Provincie di Calabria, Puglia, e Napoli; Queſte Carlo per impulſo di ſua innata generoſità laſciolle agli Auguſti d'Oriente. Quindi ſcriſſe il Roſſi pur da me mentuato nello ſteſſo Capitolo: *Ita & tranſmarini Cæſares Italiam, quam totam ſua ignavia jampridem amiſerant, partem non parvam alieno beneficio recepere*; Quanto egli ne atteſta concorda molto bene colla teſtimonianza, che ce ne fa Eghinardo nella Vita di Carlo. Riferiſce queſt' Autor veramente contemporaneo tutti li Regni, e le Provincie, che conſtituivano la maravglioſa Monarchia di coteſto Eroe, e poi dice: *Deinde Italiam totam, quæ ab Auguſta Prætoria uſque in Calabriam inferiorem, in qua Græcorum, & Beneventanorum conſtat eſſe confinia decies centum, & eo amplius paſſuum millibus longitudine porrigitur*; Inoltre Eghinardo tra le Metropoli dell' Imperio di Carlo Magno annovera Roma, e Ravenna, come ho già detto, e mi convien ridirlo per vie più confondere l'animoſità del Romano Storico, che oſa ſoſtenere (ma ſempre ſenza provarlo) che Carlo Magno non era Padrone di tutta l'Italia; ma ſolamente del Reame de' Longobardi, nondimanco quando anche tal propoſizion foſſe vera com' è falſa falſiſſima, avrebbe perduta la cauſa, perchè le Città di Parma, e Piacenza erano, e ſono del Regno de' Longobardi da loro ſoggiogate ſul bel principio, che vennero in Italia: e tanto più perduta l'avrebbe, perciocche immediatamente ſoggiugne, cioè, che *i Succeſſori di Carlo non poſſono pretendere d'aver più di quello, ch' ebbe egli, e la dignità Imperiale ne' Succeſſori di Carlo Magno nulla più ha potuto mai di ragione importare, di quanto importò in lui medeſimo*; Sicche avendo avuto Carlo in ſuo Dominio Parma, e Piacenza, come già provammo, per la ſteſſa confeſſion dell' Avverſario dovuto fu anche a' di lui Succeſſori, e s'appartenne a loro, come s'apparteneva a lui.

CAP. XXXIV.

CAP. XXXIV.

L'Autor dell' Istoria pretende provare coll' autorità del Cointe, che Carlo Magno col titolo d'Imperadore non portò seco altro diritto, e sovranità, oltre quella, che digià avea; Onde quì si ritorce contro di lui l'autorità del Cointe, il quale sostiene, che Carlo era digià Sovrano di Roma, e di tutta l'Italia innanzi della sua assunzione al Trono Imperiale; Inoltre si mostra coll' autorità degli stessi Scrittori Ecclesiastici, che Carlo acquistò tutte le ragioni, che aveano gl' Imperadori antichi nell' Imperio d'Occidente.

IO non posso non ammirare il coraggio del nostro Storico, il quale facendosi viapiù animoso, quanto più si vede abbandonato di forze, e di ragioni, abbia petto per proferire, che Carlo Magno acclamato, e constituito Imperadore de' Romani *non portò seco altro diritto, e sovranità, che sopra i soli Stati, i quali egli avea prima di ottenere tal titolo*.

Istoria Rom. pag. 43.

Per confirmare una si avvanzata proposizione altra autorità non adduce, che quella del Cointe all'anno 800. §. LVIII. registrato colle seguenti parole: *Cum Carolus, ejusque Posteri ne vicum quidem Imperatorio jure possederint*; egli è certo certissimo, che questo insigne Scrittore fu nell' investigare l'essenza delle cose antiche d'una profonda penetrazione: nondimeno sperarei di provare nel capo immediato a questo, che nel caso nostro non fu assai diligente in concordar' i tempi; comunque però sia la verità, egli è tanto lontano, che il Cointe favorisca l'assunto dell' Avversario, quanto è indubitato, che distrugge interamente le sue chimere; e se sia così vediamlo.

Dice il Cointe, che *ne vicum quidem* possedè Carlo Magno *Imperatorio jure*, perchè suppone, che questo Principe avanti d'esser' esaltato al Trono Imperiale d'Occidente fosse già Padrone di Roma, e del suo Ducato, e toltone il Regno Napolitano, di tutte le Città d'Italia, che apparteneano a' Cesari Greci; che tale sia la sentenza di questo Autore, apparisce dalle seguenti parole (a): *Irene Augusta præter Orientem nonnullas in Occidente Provincias obtinebat, atque in ipsa Italia Ducatum Neapolitanum, & quidquid ultra Cerrarum, & Silarium fluvios fretum usque Siculum porrigitur: Carolus universam Galliam, & Hispaniam, quidquid in Pireneis jugis occurrit ad Rubricatum usque amnem cum Balearibus Insulis; in Italia ROMAM, ET DUCATUM ROMANUM, nec non et quidquid Ditionis Longobardiæ fuerat, cum adjacentibus Istria, & Liburnia, Insulaque Corsica, Rhetiam &c.*

(a) *Coint. Hist. Eccl. Franc. ad ann. 800. n. 34.*

Più espressamente però dissipa al numero XXXX. le visioni dell' Autor Romano, e dell' Alemanni, da cui ei le prese in prestito, in cotai termini: *Mirari certè subit quomodo fieri potuit, ut spretis tot auctoritatibus cum Græcis, tum Latinis, qui Carolum Romæ Dominum agnoverunt, Nicolaus Alemannus in Parietinis Lateranensibus aliter censeret, asseratque Romam à Græcorum Imperio venisse in potestatem Grægorii Papæ II. qui Regnum Caroli multis annis antecessit, ac Romanis Pontificibus deinceps paruisse quatuor argumenta simul congerit*

gerit &c. singulas objectiones facili, brevique negotio diluemus; Ecco Lettore eruditissimo gli Autori, che cita il Visionario Romano, per provare, che Carlo non fosse Padrone di Roma, e che colla dignità Imperiale non trasmettesse a' suoi Successori altre ragioni, sovranità, e Dominj, che quelli, ch'ei avea unicamente nel Regno de' Longobardi; se il Reggente Caroelli si fosse attaccato a quattro paroluccie di un così insigne Annalista dopo d'aver' esso parlato contro di lui con tanta chiarezza, non so qual luogo di rifuggio avesse potuto ritrovare per sottrarsi dalle invettive del suo Censore.

Più saggiamente nondimeno, ed assai più a proposito favella poco dopo il nostro Autore, confessando, che la dignità dell' Imperio non fu translazione *à Græcis in Francos*; *ma fu pura, e semplice rinnovazione*, non però *di solo titolo*, come ei vorrebbe, che fosse, ma *dell' Imperio d'Occidente*, nello stato, *in cui si ritrovava, allorche si pianse estinto nella Persona di Romulo Augustolo Figlio di Oreste Patrizio*; Imperciocche la voce di translazione non spiega molto bene questo memorabile avvenimento, perchè Irene Imperadrice d'Oriente, ed i suoi Successori nulla perdettero del loro diritto, nè altro remisero a Carlo, che l'Esarcato, Roma, e 'l suo Ducato col titolo, e le insegne d'Augusto; Inoltre l'Imperio Occidentale *in ruderibus antiquæ Urbis latebat*, ed era quasi morto, come dice Pier della Marca, perciò non potea trasferirsi in un' altro Principe; ma bensì rinnovarsi, come in fatti fu rinnovellato nella Persona di Carlo da Leone III., dal Senato, e Popolo Romano, e lo confermano i numismi dello stesso Carlo Magno, e di Ottone il Grande, da me indicati nel Capitolo V., che ancor si conservano, e ne' quali si legge *RENOVATIO IMPERII*. E quì si degnerà avvertire il Lettore due cose, la prima, che il Censor del Conte Caroelli si contradice ammettendo ora, che l'Imperio d'Occidente, rinnovato in Carlo Magno già una volta vi fu, quando nel bel principio della sua Opera disse, che prima dello stesso Carlo non erasene *neppur' inteso il nome*; e la seconda, che siccome il celebre Cardinal Bellarmino s'ingannò, allorche diede il nome di translazione a cotal rinnovamento d'Imperio, e con esso lui il Scrittor Piacentino, così anche prese abbaglio manifesto, quando s'accinse a provare, che una tant' opera procedesse dalla sola volontà del Pontefice. *Istoria Rom. pag. 43.*

Ma ciò, che più d'ammirazione recherà al saggio Lettore, si è, che l'Istorico dopo d'aver solamente con sogni, ed illusioni preteso provare in questo Capo XVIII., che Carlo Magno in virtù del titolo d'Imperadore *non acquistò per se, nè per i suoi Successori cosa alcuna*, chiude il suo ragionamento con questo avvertimento: *Or di quì si ravvisi, quanto vana, ed incauta sia la sentenza, registrata nelle osservazioni da me confutate, ove si dice, che fu rinnovata in Carlo Magno col titolo di Romano Imperadore anche l'autorità, che avean' i Greci Imperadori sopra l'Esarcato, e sopra la stessa Roma*. Quanta forza possano avere i motivi, co' quali si vanta lo Storico Romano d'essergli riuscito confutare la suddetta sentenza, lo comprenderà il Lettore dalle prove, e ragioni, allegate da me poco fa, e dalle maggiori, che si degnerà riconoscere appo il Coringio (*a*), che mirabilmente bene illustra una tal quistione.

(a) *Coring. de Germanico Imper. Rom. cap. 7. e 8.*

C A P. X X X V.

Prosiegue il nostro Avversario a dire nel Capo XIX. della sua Storia, che Carlo Magno quantunque col titolo d'Imperadore ottenesse il Primato sopra tutti i Rè d'Occidente, non vi acquistò però diritto maggiore di quello, che vi avea innanzi; e quì si mostra più diffusamente coll' autorità degli antichi Annalisti, e di chi scrisse a favor della Sede Apostolica, che acquistò Carlo tutte le ragioni, ch' aveano gli antichi Cesari, il Dominio di Roma, e del suo Ducato; e si provano molti atti di sovranità, che vi fece.

PRosiegue l'Autor della Storia nel Cap. XIX. le sue riflessioni per provare, che *Carlo Magno in virtù del titolo d'Imperadore non acquistò cos' alcuna*; egli osserva perciò, che *quantunque detto Principe con quella dignità d'Augusto ottenesse il Primato sopra tutti i Rè d'Occidente, e l'uguaglianza all' Imperador d'Oriente, non v'acquistò però, nè pretese acquistarvi alcun diritto immaginabile di più di quelli, che avea innanzi*; *Il che a lungo dimostra eziandio il Cointe, dicendo*: *Carolus Imperatorio titulo novum sibi jus, aut in suos, aut in aliarum dinastiarum Ditiones datum nusquam putavit.*

Io non mi maraviglio, che il Censor del Conte Caroelli citi a suo favore il Cointe, il quale, come digià abbiam veduto, abbracciò volontieri cotesta sentenza, perchè volea indi mostrare, che Carlo fu Sovrano di Roma, e del suo Ducato, avanti anche d'essere acclamato Imperadore. Io stupisco bensì, che per impugnare la verità egli si appiglj all' opinione di Mattia Flacco Illirico Luterano di Religione, del Maimburgo, di Natale d'Alessandro, e degli altri Scrittori Oltramontani, che tutti provano il Dominio di Carlo in Roma, innanzi della sua Coronazione; e tutti son contrarj, ed opposti a' sentimenti, e alle massime della Corte Romana; di questo suo parere non fu già il Cardinal Bellarmino (*a*) nel suo Trattato *de Translatione Imperii*, allorche disse: *Translato Occidentali Imperio à potestate Græcorum ad Francorum Ditionem, iterum Romana Respublica rediit ad eum Statum, in quo eam Constantinus Magnus constituerat, & in quo permanserat à Valentiniano Seniore, usque ad Augustulum.*

(a) *Bellarm de translat. Imper lib.* 1. *cap.* 4. *n.* 1.

Se dunque la Repubblica Romana in quest' occasione ritornò un' altra volta a quello stato, in cui la pose Costantino, e nel quale perseverò da Valentiniano I. fino ad Augustolo, chi non vede, che Carlo Magno già era, oppure addivenne allora Sovrano di Roma, come lo erano i mentovati Cesari: Oltre il titolo dunque, e la dignità d'Imperadore, egli acquistò qualche cosa di più, che non avea dianzi; che l'acquistasse non c'è dubbio alcuno; perchè acquistò tutte quante le prerogative, li diritti, e le azioni, ch' erano di ragion dovute agli Augusti d'Occidente. Conferma questa mia legittima conseguenza lo stesso Cardinal Bellarmino (*b*): in un' altro luogo del riferito Trattato, assicurandoci, che *jus ipsum, quod Græcus Imperator in Provinciis Occident[illegible] Imperii habebat, nec non titulos, honores, dignitates Augustorum à Leone Carolo impertitas esse asserimus, qua communicatione factum est, ut Carolus ..... jus item haberet ea recuperanda, quæ Romani Imperatoris ante fuissent.* Onde, se in sentenza di un Difensore tanto parziale delle preminenze del Pontificato,

(b) *Bellarm. dict. lib.* 1. *cap* 7. & *cap.* 10.

cato,

cato, avrebbe potuto Carlo Magno ricuperar Roma col suo Ducato, posto che non la possedesse, e fosse stata in altrui potere: perchè non dobbiamo noi aver per cosa certa certissima, che n'acquistasse il sovrano Dominio nell'atto stesso, in cui fu coronato da Leone, e da lui *more antiquorum Principum adoratus*, e che il Senato, ed il Popolo Romano lo proclamarono *Piissimo Augusto à Deo coronato Magno, Pacifico Imperatori Romanorum vita, & victoria*? Queste non sono parole, nè termini inventati da me, scritti lasciaronli tutti gli Annalisti antichi, e particolarmente gli Annali Bertiniani all'anno 801.

Molto più di venerazione dovrebbe aver lo Storico Romano all'autorità del Cardinal Sfondrati (*a*) tanto benemerito della Sede Apostolica, che alle opinioni de' Scrittori Oltramontani, a' quali, perchè pretendono, che sol'un nudo titolo ricevesse Carlo coll'Imperial Corona lo stesso Sfondrati così risponde: *Quid ergo præter titulum, & Insignia Carolus acceperit? Respondemus, ut ea ipsa, quæ jam habebat non jure tantum Regis, & Patricii Romani, ut ante Coronationem, sed etiam Imperatoris; & Augusti retineret, videlicet cum prærogativis, præcedentiis, superioritate; aliisque, si quæ Imperatoribus erant propria, fuisse enim aliqua, multaque ampliora, quàm nunc habeant in supremos Europæ Principes, Cæsares nostri, patet ex iis, quæ supradiximus, Henricum II. de Ferdinando Magno Hispaniæ Rege conquæstum esse, quod non titulum modo, sed etiam jus Imperatorium sibi vendicaret, nolletque Cæsaris Imperio, & mandatis parere; deinde hac Leonis Coronatione id est consecutus, ut non tantum, quæ ad Longobardos bello victos, sed etiam quæ ad Græcos pertinebant, sibi aquireret, cum jure occupandi omnia, quæ constaret injustè ab aliis in Occidente possideri.*

(a) *Regal. Sacerd lib. 1. §. 5. n. 10 per totum præcipuè vers. Hisce animadversis.*

Io priego ognun'a compatirmi se un'altra volta riferisco quì gli Autori, che già recai negli antecedenti Capitoli; vengono troppo ben'in acconcio i sentimenti loro in questo luogo. E volontieri mi servo della loro sentenza, affinche non m'oppongan gli Avversarj, che i Scrittori, che io reco sono Accatolici, o nemici della Sede Apostolica, come hanno in costume di esclamare, allorche si ritrovan' alle strette, nè san più che rispondere. Anzi io giudico proprio valermi quì non solamente de' Scrittori tutti consacrati alla Curia Romana, ma della venerabil' autorità de' Concilj vicini a' tempi di Carlo Magno, per mostrare, che la nostra sentenza s'impugna da' nostri Contradditori pel genio, ch' eglino hanno di comparir singolari nell'oscurar la grandezza, e la sovranità del Romano Germanico Imperio; Si risovvengan però del Concilio di Pavia, da me citato, e riferito anche dal Baronio, e dal Spondano all' anno DCCCLXXI.; e sappiam, che l'esaltazione di Carlo Calvo all'Imperio, fatta *cum consensu, voto omnium Fratrum Coepiscoporum &c. amplique Senatus, totiusque Populi Romani, Gentisque Togatæ*, non la reputarono quei Padri una nuda cerimonia, ed un esterno rito, ma bensì *veram electionem, approbationem, & secundum priscam consuetudinem provectionem ad Imperii Romani Sceptra.*

Convinto pertanto il Bellarmino da tanti venerabili monumenti dell'antichità, non osò già dire ciò che ora con tanta animosità ardisce proferir' il moderno Storico; ma nel Capitolo 7. del primo Libro *de translatione Imperii* di buona fede confessò, ch' altro che un nudo titolo si conferì a Carlo allorch' eletto venne Imperadore, perchè *jus ipsum,*

quod Græcus Imperator in Provincias Occidentalis Imperii habebat, nec non titulos, honores, ac dignitates Augustorum ... Carolo impertitas asserimus, qua communicatione factum est, ut .... jus item haberet ea recuperanda, quæ Romani Imperatoris ante fuissent. Per la qual ragione già avea egli detto nel Capitolo IV. dello stesso Libro, che, *creato in Urbe Roma novo Imperatore, iterum Romana Respublica rediit ad eum statum, in quo eam Constantinus Magnus instituerat, & in quo permanserat à Valentiniano Seniore usque ad Augustulum.* Se ne' tempi di Costantino Magno, di Valentiniano, e d'Augustolo avevano i Cesari in Roma, e in tutti gli Stati della Repubblica Romana, un nudo titolo, e un'ombra, oppure un vero Sovrano Dominio, me ne rapporto a chi è nella Storia Augusta ben versato, e non impegnato a lusingar' il genio della Corte Romana. Ed egli dirà ancora se lo Storico nostro avea tanta ragione di poter' asserire con franchezza alla pagina XLV., che in sostanza il nuovo titolo veniva a significare, cioè *Difensore, ed Avvocato della Sede Apostolica; benche peraltro la Dignità Imperiale fosse più gloriosa*; e che *Nicolò Alemanni sul fondamento dell' antichità, da lui dottamente illustrata, ben dice, che Romanorum Patricii, ac Cæsaris eadem fuit instituendorum ratio, Ecclesiæ scilicet Romanæ defensio. E siccome ne quidem in Vicum quicquam juris ex honore Patriciatus hausit; secondo che prova il Cointe, così nemmeno colla dignità d'Imperadore Augusto gli accrebbe alcuna nuova giurisdizione sopra i Regni non suoi.*

Onde da questo ragionamento tutto fallacie, ed equivoci apparisce in sostanza, che l'Autor della Storia di Parma e Piacenza vuol restringere una sì eccelsa e sovrana dignità, e ridurla a quel nudo nome d'Imperadore, col quale, allorche fioriva in Roma la Repubblica e la libertà, si onoravano per decreto del Senato quei Capitani, ch'aveano ben' amministrata la guerra, vinto, ed ucciso molti Nemici; e così lo attesta Cicerone (*a*). Dovrebbe però egli far' altri conti, e riflettere, che la cosa non fu sempre così; Imperciocche il nome d'Imperadore, dacche Cesare, vinto Pompeo, si fece Arbitro della Repubblica, cominciò ad essere privativo a tutti, e proprio, anzi perpetuo, come afferma Gravina, de' Romani Principi. Quinci scrisse Svetonio (*b*), che Giulio Cesare fu il primo, che prendesse *prænomen Imperatoris, cognomen Patris Patriæ*; e che lo stesso facesse Ottaviano Augusto suo figliuolo addottivo, a cui, come provammo diede il Senato una tanta dignità. Onde niuno dopo lui, avvegnache potentissimo fosse, e dominasse molti Stati potea usurparsi il nome d'Imperadore, perchè privativo a tutti, e fatto proprio e specialissimo del Romano Principe, e di chi per legittima elezion' a lui succedeva. E con questo Augusto nome, e con tutti gli altri Civili Maestrati, che dal Senato gli venivano conferiti, riceveà la suprema podestà della Repubblica, e dell' Imperio. Ora siccome dopo l'Interregno di trecento e più anni fu dato à Carlo Magno cotesto nome d'Imperadore, e tutta l'Augusta dignità nel modo che l'avevano gli altri Cesari d'Occidente, così non so vedere come voglia l'Avversario pretender, che ricevesse un nudo titolo, senza la menoma podestà in Roma, e negli altri Stati d'Italia, che s'appartenevano all' Imperio, ma che piuttosto passasse il sovrano Dominio nel Papa, senza ch'egli poi si prenda l'incomodo di provare da chi fosse a Sua Santità conferito cotesto sommo impero. E tanto più mi so le maraviglie di sì stravolta pretensione, quanto che son fatto dalla Storia certo, che non vi fu Augusto alcuno, che pervenisse a sì eccelsa dignità

(a) *Cic 2. epist. epist. 10. Gravina de Rom. Imperio §. 5. Gravina §. 6.*

(b) *Sveton. in vit. Jul Cæsar. cap. mihi 76.*

gnità con maggiori solennità di quelle,che intervennero nella elezione del *Franco Eroe*. Perchè egli fu sublimato all' Imperio d'Occidente dal Senato, e Popolo Romano, dal Concilio allora ragunato in Roma, e dallo stesso Sommo Pontefice, il quale *more antiquorum Principum adoravit eum*; anzi via più resto sorpreso, e soprafatto dalla novità di sì strana opinione se fommi a riflettere, che in virtù di questa Carlo in vece d'acquistar col novello titolo d'Augusto alcuna autorità venne a perdere quella, che aveva dianzi; conciossiache vuole lo Storico moderno, che in sostanza tal titolo non significava in Carlo altro, che *Difensore e Avvocato della Sede Apostolica*, quando avanti d'esser fatto Cesare, e come solo Patrizio Romano, era non tanto Difensore e Avvocato della Santa Sede, ma Protettore di Roma e della novella Repubblica, ed in essa ci avea Carlo una somma autorità,come il provai; sicche,eletto Imperadore non ne acquistò una maggiore; ma in senso dell'Avversario perdette quella ch' ei ci aveva, e se ne passò tutto l'impero nell' Apostolo San Pietro. Sentenza in vero quanto più rara e singolare, altrettanto degna di particolar riflessione.

Io però crederei, che sarebbe il Lettore restato più persuaso, allorche il Censor del Conte Caroelli in vece di andar vagando con raziocinj per fargli capire, che Carlo non acquistò colla dignità Imperiale alcuna ragione sopra le Provincie, che non avea, si fosse accinto a mostrargli, che il Pontefice innanzi, e dopo la coronazione di lui fosse Monarca di Roma, e di quanto possedean' i Greci in Italia, e che avesse provato con autentici documenti il tempo, e 'l modo, con cui acquistasse la Santa Sede cotesto supremo Dominio; ma una tal prova, benche si desideri; e ch' io con ogni diligenza cercata l'abbia nella sua Opera, non la ho giammai trovata. Ho io bensì in essa osservato, e chiunque l'avrà letta, osservar potrà, che il suo Autore, con illazioni, ed argomenti tutti estranei dalla Storia, ed anche lontanissimi dalle regole sillogistiche, si sforza oscurar la luce, e la Maestà dell' Imperio Romano, ed abbolir la sua antica, ed inconcussa sovranità in Italia. Ma siccome io sperarei d'aver provato, che tutta la sottomettesse Carlo al suo Dominio, toltane quella parte, che si riserbarono gli Cesari Bisantini, così se dimostrerò quì ora, che promosso il Magno Carlo all' Imperio d'Occidente divenne Sovrano di Roma, e del suo Ducato, avrò io soddisfatto al mio impegno, e sostenuto l'opinione del Conte Caroelli tanto ischernito dall' Autor Romano, e con troppa ingiustizia vilipeso.

Abbiamo dunque di sopra veduto, che i Romani, sottrattisi intorno all' anno 754., o pochi anni dopo, come vogliono alcuni Autori dal Greco Imperio, ristabilirono in Roma l'antica libertà; che constituirono Capo della Repubblica il Pontefice,e Patrizio Pippino,e poi Carlo Magno; che il Patriziato non portava con seco un supremo Dominio, ma una specie di superiorità, e preminenza sopra tutti li maggiori Maestrati dell' Imperio; che questa circostanza non l'avvertirono i Scrittori Francesi, e Tedeschi, onde perciò attribuirono a Carlo in virtù del Patriziato il Dominio Monarchico in Roma; e ch' eglino credettero così, perchè lessero in Eghinardo,che il Papa invitò Carlo a mandar' i di lui Messi a Roma per ricevere il giuramento da' Romani di continuar' ad essergli ubbidienti, e fedeli; e finalmente colla scorta degli antichi, e contemporanei Istorici abbiam provato, che non Leone III., ma il Concilio de' Vescovi, il Senato, ed il Popolo Romano proclamorono esso Principe *Augusto à Deo coronato Magno, & pacifico Imperatori vita, & victoria*, e che *post laudes ab*

Aposto-

Apoſtolico, more antiquorum Principum, adoratus eſt, & ablato Patricii nomine, Imperator, & Auguſtus appellatus. Queſte ſono le preciſe parole dell' Annaliſta Loiſeliano, ed a lui ſono in tutto, e per tutto uniformi i Tilliani, li Bertiniani, li Mettenſi, Fuldenſi, l'incerto Autor Monaco d'Engoleme, Regino, Adone, Aimonio, ed Eghinardo, ò ſiano gli Annali Laureſamenſi.

Poſta tutta queſta verità più chiara della luce meridiana, io la diſcorro così: come mai può concepirſi, che Carlo in queſta tanto ſolenne inaugurazione, null'altro conſeguiſſe, ſe non il nudo titolo, ed il puro nome d'Imperadore? e come può ſtare, che coteſto titolo altro non portaſſe, che l'eſſer' Avvocato, e Difenſore della Chieſa Romana, quando Carlo come Patrizio già lo era avanti? Perchè egli non avrà ottenuto il ſupremo Dominio di Roma, e del ſuo Ducato, ſe tutti gli altri Ceſari d'Occidente l'ottennero? e ſe l'ottennero anche quelli, che non furono ſublimati a tanta dignità, che per violenza delle Milizie; perchè non l'avrà conſeguito Carlo eletto con univerſal' applauſo, e conſenſo, e con tante particolari circoſtanze? Merita pure un gran riflesso quella d'averlo il medeſimo Pontefice, dopo coronato, riconoſciuto per Sovrano, preſtandogli quell' onore, e quell' omaggio, che già erano ſoliti contribuir' i Papi agli Auguſti Romani? E come mai laſciò ſubito Leone di più ingerirſi nel reggimento civile, e politico della Città, applicandoſi unicamente al governo della Chieſa, ad inſtruir, e riformar' il Clero, a fondar Moniſterj, a ergere novelle Baſiliche, e a reſtaurar le antiche. Tutte queſte opere di pietà, fatte da Leone dopo la coronazione di Carlo, le deſcrive Anaſtaſio nella di lui vita sì diligentemente, e con tante minute, circoſtanze, che quaſi ſe ne annoja chi le legge; all' incontro lo ſteſſo Anaſtaſio di queſto Santo Pontefice, benche viveſſe anche molto tempo dopo la Coronazione di Carlo, neppur forma un ſolo periodo, per cui ſi comprenda, ch' egli ſi framiſchiaſſe nell' amminiſtrazione della giuſtizia, o nelle materie politiche dello Stato; oſſervazione, che la fece avanti di me Biondo Flavio, uomo tutto dedicato alla Sede Apoſtolica (*a*) dicendo, che dopo l'elezione dell' Imperadore: *tam multaque Bibliotecarius de Geſtis à Leone Papa etiam per multos annos ſcribit, ut non mirari nequeamus, nullum illi de ipſo Urbis Regimine verbum excidiſſe; Leonem vero Pontificem omnimoda abſtinuiſſe Urbis adminiſtratione; Hinc coniicimus, quod Bibliotecarius eum reparandis Ædibus, inſtruendis Præsbiteris, & aliis occupat operibus pietatis.*

(a) Biond. Flav. Hiſt. dec. 2. lib. 1. pag. mihi 163.

Conchiudiamo dunque francamente, che dovette Leone aſtenerſi dall'amminiſtrar più oltre, come Capo la Repubblica, perchè aſſunto Carlo all' Imperial Trono, a lui come a ſupremo Signore, e non al Papa benche rimaſo con la dignità di Patrizio, o di Eſarco, s'appartenea l'amminiſtrazion della Giuſtizia, come in effetto ſubito che fu coronato Auguſto, ſi fece conoſcere per tale, comandando, che quegli empi, che l'anno antecedente depoſero, e ſacrilegamente inſultarono il Pontefice Leone, foſſero giudicati, e puniti colle pene preſcritte dalle Romane leggi; onde da lui *uti Majeſtate Rei capitis occiſione damnati ſunt, pro quibus tamen Papa pio affectu apud Imperatorem interceſſit, nam vita, & membrorum integritas eis conceſſa eſt, cæterum pro facinoris magnitudine exilio deputati ſunt. Hujus facinoris fuere Principes Paſcalis Nomenculator, & Campolus Sacellarius, & multi alii Romanæ Urbis habitatores nobiles, qui ſimul omnes eadem ſententia damnati ſunt.*

E questi sono i termini precisi, de' quali si servono i predetti antichi Annalisti, da me citati di sopra, e precisamente i Bertiniani, a' quali ancorche v'aggiunga duoi vechissimi manuscritti, pubblicati dal Duchesne (*a*) non voglio tralasciar di riferire le parole di Anastasio nella Vita di esso Leone: *Postmodum verò dum deducti fuerunt nequissimi illi malefactores, videlicet Pasqualis, & Campolus, & sequaces eorum in præsentia piissimi imperatoris circumstantibus nobilissimis Francis, & Romanis, & omnibus exprobantibus de malis ipsorum consiliis, & operationibus &c. dum tam crudeles, & iniquos piissimus Imperator cognovisset, in exilium in partibus Franciæ misit.*

(a) Duchesn. Hist. Franc. tom. 2. pag. 19. e 41.

Giudichi ora il Lettore, chi dominasse Roma in que' tempi, se Carlo, che punì colla pena dell'esilio i sagrileghi Parricidj, ovvero Leone da loro accecato, come vogliono alcuni, e posto in un'istretto carcere; e perchè Leone s'era Monarca di Roma si fece intercessor pietoso de' suoi Offensori appresso Cesare, acciocche non fossero puniti con l'ultimo supplicio da loro meritato? E perchè avendo loro con vera Apostolica virtù perdonato tanti orribili oltraggi, non li assolvette anche dalla pena dell' esilio. Di cotesto strepitoso solenne giudicio ne giunse la novella perfino in Grecia; e Teofane ne registrò la sentenza, confermando nel tempo medesimo l'opinion mia, cioè, che se non dall'ora in avanti ottenesse Carlo la sovranità di Roma: *Rex Adversarios ejus* (di Leone) *graviter punivit, eunque rursum suæ Sedi restituit, Româ potestati Francorum ab illo tempore attributa.*

Passa più oltre la prova del mio assunto, e la verità, ch' io sostengo, si fa più manifesta coll'autorità degli Annali Bertiniani, e Loiseliani, che ci assicurano, come Carlo Magno, *ordinatis deinde Romanæ Urbis, & Apostolici, totiusque Italiæ*, e non solamente della Lombardia, di cui pretende lo Storico Romano, ch'ei fosse unicamente Signore: *Non tantum publicis, sed etiam Ecclesiasticis, & privatis rebus* (*nam tota hyeme non aliud fecit Imperator*) *missaque interim in Beneventanum expeditione, cum Pipino filio suo ipse post Pasca VII. Kal. Maii Româ profectus, Spoletum venit.* Se meglio di così possa esprimersi la sovranità d'un Principe, vuo che lo decida perfino il nostro Avversario, quando si accontenti spogliarsi per un poco di tempo della ceca prevenzione, da cui ei si lascia perturbar la mente per sostener gl'impegni, ch'abbraccia con troppo inconsiderata facilità.

Volle inoltre Carlo con altra legge particolare confermar la division, che già fece, come abbiam veduto fra i Romani e Longobardi, e prescrisse anche in essa, che qualunque fosse nelle private controversie civili l'Attore, o il Reo, eleggendosi la giurisdizione del Vescovo, dovesse dirigersi al medesimo; e in questa occasione descrive Carlo le molte Nazioni, e li Popoli sottoposti al suo Imperio, e tra questi dà il primo luogo a' Romani: *Omnes Ditioni nostræ Deo auxiliante subjecti; tam Romani, quam Franci, Alemanni, Bajoarii, Saxones, Thuringii, Fresones, Galli, Burgundiones, Longobardi, Vascones, Beneventani, Gothi, & Hispani, cæterique nobis subjecti, omnes scilicet &c.* E questa legge resta registrata nel Libro sesto de'Capitolari al Capo CCLXXXI. nè io a parlar vero saprei ritrovar prova più chiara, o convincente di questa; per abbattere l'ostinazione di chiunque voglia persistere in negar' il Dominio di Roma, e dell' Italia ad un sì glorioso Monarca.

Quindi è, che con ragione potè, come ho mostrato di sopra, annoverar'

(a) *Duchesn tom. 2. pag. 96. & seqq.*

(b) *Maimburg. de la decad. del Empir. lib. 1 ad annum. 800.*

verar' Eghinardo (*a*) fra le Metropoli dell' Imperio di Carlo Roma, Ravenna, Milano, *Forum Julii, Gradum, Colonia Maguntia cum &c.*, e potè con verità dire, che tutta l'Italia dalla Città d'Aosta fino in Calabria concorse a formare la sua Monarchia; Disse pertanto bene al parer mio il Padre Maimbur (*b*), allorche disse non potersi negare, che cotesta Monarchia ampliata da Carlo Magno con tante, e sì gloriose conquiste non fosse unicamente quella, che si chiamava allora l'Imperio d'Occidente, e così, che Lodovico Pio figliuolo unico legittimo, che gli rimanea, quando morì, non ricevesse da lui solo questo grande Imperio, il quale conservò sempre nello stesso stato col continuare la Confederazione, e 'l Trattato fatto da suo Padre con Niceforo, Leone, e Michele Imperadori Greci.

Richiederebbe l'ordine istorico, che giunti all'ultimo periodo della vita gloriosa di Carlo, dassi io quì principio all' Imperio di Lodovico con dimostrare gli atti di sovranità, fatti da lui in Roma, nel suo Ducato, e nell' Italia tutta; ma ritiemmene per un poco l'Avversario nostro, il quale quantunque si protesti di scrivere una Storia, che non ammette riflessioni, nè raziocinj, la fa nondimeno d'Avvocato, e forse direi meglio da Sofista; conciossiache privo di sode ragioni, e di prove autentiche per mostrare, che non Carlo, ma Leone dominasse la Metropoli dell' Imperio Romano, si allontana quanto più puo dalla nostra quistione, e vagando, affine di schifare la difficoltà, per argomenti, ed illazioni stranissime, ci fa sapere alla pagina 45., che *colla dignità d'Imperadore Augusto non si accrebbe a Carlo alcuna nuova giurisdizione sopra i Regni non suoi, come sopra la Bretagna, la Sarmazia, l'Ilirico, la Lusitania, ed altre Provincie soggette un tempo agli antichi Imperadori.*

(c) *Eghinard. in vit. Carol. Magn. Egolismens Monac pag. mihi 237. Annal Francor. Petav. pag. 8. Freeri pag. 5. Regin. pag. 26. Lamber. Schafnaburgens pag 153. Marian. Scot. pag. 438. Sigibert. Gemblacens. pag 553. Otho Frisingens lib. 5. Chronic cap. 26 pag. 114. Gottifrid. Viterbiensis Chronic. par 17 pag. 442. Chronograph. Saxo pag. 122.*

Io non so a qual proposito da Roma, e dall' Italia si porti il Censor del Conte Caroelli in Regioni tanto lontane, e rimote dal nostro assunto; s'egli pretendesse però d'inferirne, che nemmeno se gli accrebbe alcuna nuova giurisdizione in Roma, e nell'Italia tiranneggiata, e dappoi abbandonata da' Greci Imperadori, già s'accorge il Lettore, che questo discorso è piuttosto da imperito Dialetico, che da vero Storico. Doveva il Sofista senza tante giravolte provare, che nella Città di Roma, e nelle altre sottoposte al Ducato Romano dominasse Leone, come nelle Provincie testè da lui mentovate, regnavano altri Principi; Di più anche quando avesse provato un sì fatto assunto, non camminerebbe contuttociò l'argomento; Imperciocche dato, e non concesso, che nell' anno 799. ubbidisse Roma al Pontefice, come era sottoposta la Gran Bretagna al Dominio di Uberto, che tutta in una Monarchia la unì; nondimeno dappoiche Leone permise, che i Romani acclamassero Carlo per loro Imperadore, anzi dopo ch' egli lo coronò, e *more antiquorum Principum adoravit eum*, in lui trasportò tutta quella autorità, e Dominio, ch' egli peravventura avea nella Repubblica Romana: Questa verità si raccoglie dagli Autori citati in margine (*c*). La qual cosa non puo, nè dee dirsi rispetto a' riferiti Regni, che nol riconobbero per loro Sovrano, nè per tale l'acclamarono; e se nelle medesime Provincie non vi acquistò Carlo attual giurisdizione, eletto Imperadore, succedè in que' diritti, che vi aveano gli antichi Cesari d'Occidente, e se pur'è vera la sentenza de' duoi insigni Cardinali Bellarmino, e Sfondrati; seguitiam' ora la nostra prova.

CAP. XXXVI.

C A P. X X X V I.

Si seguita a mostrare, che dopo Carlo Magno furono i suoi Successori, e Descendenti Sovrani di Roma, e del suo Ducato, e si prova l'insussistenza, e fallacia degli argomenti dell'Avversario, che pretende far vedere, che col titolo d'Imperadore nulla ottenne Carlo di più di quel, che avea, sol perchè, dividendo tra suoi Figlj li Regni, non divise l'Imperio, pretendendo da ciò provare, che fosse la dignità conferita a quel Principe un puro titolo.

DAppoich'ebbe Carlo Magno superato tutti i suoi Predecessori in prudenza, in pietà, in potere, e in grandezza, morì finalmente pieno d'anni, di gloria, e di trionfi l'anno 814, ed i Magnati più potenti di Roma, tenuti da lui entro i limiti del dovere, e dell'obbedienza, fecero un'orribile congiura contro il Santo Pontefice Leone, il quale ne fece giustiziar molti. Intese queste novità con molto spiacimento Lodovico Pio, che digià avea preso le redini dell'Imperio; Ingiunse perciò a Bernardo Rè d'Italia, che si portasse a Roma per informarsi, e riferirgli lo stato, e gli Autori di simili commozioni. Eseguì prontamente Bernardo l'Imperial comando, e fatta diligente inquisizione d'ogni cosa, inviò al Zio, per minutamente informarlo, il Conte Geroaldo; Seguitarono in Francia questo Ministro i Legati, che 'l Papa inviava all'Imperadore per giustificare appo lui la sua condotta, e far manifesta la malvagità de' suoi Nemici. Testimonj di questo fatto, in cui mirabilmente bene campeggiò la sovranità di Lodovico, ne sono gli Annali Bertiniani all'anno 815., li quali dicono così: *Cum adhuc domi esset, ad latum est ei, quosdam de Primoribus Romanorum ad interficiendum Leonem Papam in ipsa Urbe Roma conspirasse, ac deinde cum hujus causæ judicium ad Pontificem esset delatum, omnes illius factionis Authores illius jussu fuisse trucidatos. Quod cum moleste ferret; tamen ordinatis tunc Sclavorum, & Harioldi rebus, ipsoque in Saxoniam dimisso, cum ad Franconofurt Palatium venisset Bernardum Regem Italiæ Nepotem suum, qui & ipse cum eo in Saxonia fuerat ad cognoscendum, quod nuntiabatur Romam mittit. Is cum Romam venisset ægritudine decubuit. Res tamen, quas compererat per Geroaldum Comitem, qui ad hoc ei Legatus fuerat datus, Imperatori mandavit; quem Legati Pontificis Joannes Episcopus Silvæ Candidæ; Theodorus Numenclator, & Sergius Dux, subsecuti, de his, quæ Domino suo obiiciebantur, per omnia Imperatori satisfecerunt.* Frattanto fu Leone assalito da grave malattia. S'approfittarono di questa occasione i Congiurati. Invasero, e dierono il sacco a tutte le Ville, e Case fatte fabbricare da Leone nella Campagna di Roma, alla qual volta dindi s'incamminarono per ricuperare quanto pretendeano, che gli fosse stato tolto. L'Autor della Vita di Lodovico Pio, chiamato volgarmente l'Astrologo, di tutte queste novità all'anno 815. scrisse in tali termini: *Eadem tempestate Romani, cum Leo Apostolicus gravaretur adverso incommodo, Prædia omnia, quæ illi domocultas appellant, & noviter ab eodem Apostolico instructa erant, sed & ea, quæ sibi contra jus quærebantur, direpta, nullo Judice expectato diripere, & sibi conati sunt restituere, quorum cæptis re-*

ſtitit Bernardus Rex per Winegiſum Ducem Spoleti, certumque rerum Nuncium de his omnibus direxit ad Imperatorem. E gli Annali Bertiniani all'anno medeſimo narrano più minutamente queſto fatto, aſſerendo, che *Romani cum Leonem Papam ægritudine decubuiſſe viderent, collecta manu omnia Prædia, quæ idem Pontifex in ſingularum Civitatum Territoriis noviter conſtruxit, primò diripiunt, deinde igne immiſſo concremant; tum Romam adire ſtatuunt, & quæ ſibi erepta quærebantur, violenter auferre. Quo comperto, Bernardus Rex miſſa manu per Winegiſum Ducem Spoletanum, & ſeditionem illam ſedavit, eoſque ab inceptis deſiſtere fecit, & quæ geſta erant per Legatos ſuos Imperatori mandavit*.

Tali avvenimenti, che tutti ci vengon più diffuſamente narrati da Eghinardo ne' ſuoi Annali, ci fanno aſſai bene comprendere, che la ſovranità di Roma non era in quel tempo del Papa, così maltrattato da' Romani, ma di Carlo, da cui immediatamente paſsò in Lodovico ſuo figliuolo, dianzi aſſociato all'Imperio; e che queſti ſubito ch'ebbe preſe le redini del governo, cominciò ad eſercitarla in Roma, inviando colà Bernardo a prender le informazioni de' tumulti ſuccedutivi, e a frenar l'audacia de' Sedizioſi.

Già l'erudito Lettore ha veduto nel Capitolo antecedente, ch'io colla indubitata teſtimonianza di graviſſimi Autori antichi, e contemporanei ho provato, che Carlo Magno fece in Roma dopo la ſua Coronazione tutti que' atti, che non ſogliono, anzi non poſſon farſi, ſe non da veri Sovrani; che promulgò leggi, impoſe pene, e caſtigò Rei, ed ordinò le coſe tanto pubbliche, quanto private di tutta l'Italia; ora collo ſteſſo ordine ho dato principio a dimoſtrare, che Lodovico Pio, aſſunto all'Imperial Trono, cominciò egli pure a farla da Monarca in Roma. Conſideri egli dunque qual riſpoſta meritarebbe lo Storico Romano, e gliela dia per me in queſto luogo, in cui con faſto non mai uſato d'alcun Scrittore modeſto, e ritenuto, dice, che *un parlare così chiaro dovrebbe ammaeſtrare chi eſſendo molto indietro in tali materie, nientedimeno ſi avvanza a trattarne diverſamente con eſpreſſioni contumelioſe, erronee, e colme d'eceeſſivo amor proprio*.

Iſtoria Rom. pag 46.

Sembra a me, che ci voglia della ſofferenza molta, e gran moderazione d'animo per non laſciarſi traſportar dall'empito d'un giuſto riſentimento; maſſime che non contento il noſtro Avverſario di queſto incauto modo di favellare, vi aggiunge ſubito un'altra delle ſue ſolite milanterie più ardita di tutte, cioè, che *la certezza delle coſe*, da lui ſognate, *vien dichiarata, e ſtabilita del tutto col teſtamento, che Carlo Magno fece, dopo avuta la dignità Imperiale, e prima d'aver' aſſunto per Collega alcun de' Figliuoli, dove non parla mai di dividere fra eſſi l'Imperio; ma bensì il Regno, perchè quello era pura dignità, e perchè dopo avutala, non la diede a' ſuoi Stati, a' quali laſciò l'antico nome di Regno non poſſeduto da lui come da Imperadore Auguſto, ma come da Re*, E quì per la quarta volta cita il Cointe, perchè ei dice: *Imperatorio enim titulo nè vicum quidem fuerat attributus*.

Ho digià fatto vedere, che queſto inſigne Scrittore intanto ſcriſſe, che Carlo in tal'occaſione altro non ricevè, che un nudo titolo, e la ſola dignità Imperiale, in quanto preteſe d'aver provato, che coteſto Principe poſſedeſſe innanzi della ſua Coronazione Roma, e l'Italia, toltane quella parte, che rimaſe a' Greci. Difenſori di queſta opinione ſono

l'Abate

l'Abate Maimburgo (*a*) Natale d'Aleſſandro, Gottelfio Struvio, il Coccejo, e quanti Oltramontani trattaron queſta controverſia; anzi le Blanc nella Diſſertazione, che fa ſu tal propoſito dopo la ſua laborioſa Iſtoria delle Monete di Francia dice, che *la plus grande, & la plus ſaine partie des Hiſtoriens tombent d'accord, que Charles Magne devient Maitre de Rome avant qu' on l'eut coroné Empereur*. Onde non poſſo ammeno di non maravigliarmi un'altra volta, che l'Autor Romano, il quale in tutti li diſcorſi, che fa ſu queſta rinnovazione dell' Imperio d'Occidente, non oſa mai aſſerire, che il Papa foſſe in que' tempi Sovrano di Roma, perchè non ſa come provarlo, ſi appiglj poi a'diviſamenti de' Scrittori, deteſtati dalla Corte Romana, mentre le tolgon tutta quella gloria, che gli Autori a lei più parziali vorrebbon darle in un fatto tanto memorabile.

(a) *Maimburg. Hiſt. Iconocl. lib. 4., e de la decad. de l'Empir lib. 1. Natal. ab Alexandr Hiſt. Eccleſ. ad ann. 800. Brucard. Gottelf. Struv. Diſſert. Hiſt. in vita Caroli Magni. Coccejus de ſcien. jur. publ cap. 6. Le Blanc. Diſſert. Hiſt. cap 4. poſt Hiſtoriam de Monetis.*

Ma ritornando al punto, non ſo vedere, come il Teſtamento di Carlo Magno poſſa ſomminiſtrar' al noſtro Avverſario tanta ragion, che baſti a far creder, che queſto Principe proclamato Auguſto acquiſtaſſe un nudo titolo, e nulla più; e che tutto ciò ſia chiaro, perchè egli in eſſo Teſtamento non fa menzion' alcuna della diviſion dell' Imperio. Mi perſuado bensì, che coteſte vaniſſime rifleſſioni ad altro in ſoſtanza non ſervino, che a ſupporre quello, ch'è in quiſtione; il qual modo d'argomentare già ſa ognuno quanto vaglia, e quanto peſi nelle bilancie d'un ſano diſcorſo, e d'una buona dialetica. Nondimanco grida anche più forte lo Storico per farci intendere, che non acquiſtarono *nè Carlo, nè i ſuoi Diſcendenti con tal titolo Imperiale giammai alcun diritto ſulle Provincie, Città, o Caſtella, ch' ebbero*. Ed io ſenza che tanto ſi affatichi lo accordo, ancorche ſiano di parer contrario il Bellarmino, e il Sfondrati; che poi Carlo, e i ſuoi Figliuoli non otteneſſero co la dignità d'Imperadori Romani il Dominio ſovrano di Roma, e di quelle Città d'Italia, che non eranſi tuttavia ſottomeſſe a Carlo, e che non le ritennero per ſe i Ceſari Bizantini nella Pace ſtipulata con eſſo lui, o queſto sì ch'è ciò, ch' io non gli concedo, e che giammai non gli concederò; perchè egli era obbligato provarlo, e nol provò, nè mai lo proverà. Io sì ch' ho provato il contrario coll' autorità de' Scrittori contemporanei; e con maggior' evidenza lo dimoſtrerò in appreſſo.

Quindi è, che ſe Carlo Magno non diviſe l'Imperio fra ſuoi Figliuoli, come diviſe i ſuoi Regni, nol fece già, perchè quello foſſe una mera dignità conforme finge lo Storico, ma perchè, diviſo già una volta in Orientale, e in Occidentale, e fatte Metropoli delli due Imperj Roma, e Coſtantinopoli, non ſi potea più, nè più conveniva ſubdividerlo, & andar così procedendo all' infinito; era piuttoſto uopo conſervarlo nella Sua Maeſtà, unità, e grandezza: *Nequaquam nobis, nec his, qui ſanum ſapiunt, viſum fuit, ut amore Filiorum, aut gratiâ, unitas Imperii à Deo nobis conſervati diviſione humana ſcinderetur*: così diſſe il ſaggio Imperadore (*b*), nè autorità più grave di queſta io potrei deſiderare per confutare i ſofiſmi del Romano Critico. Inoltre io riſpondo, che Carlo non diſpoſe dell' Imperio nel ſuo Teſtamento, perchè già diſpoſto ne aveva con un'atto ſolenniſſimo *inter viros*, aſſociandoſi Lodovico ſuo Figliuolo Primogenito. E queſt' atto di ſovrana indipendenza lo fece in una general' Aſſemblea di tutti gli Ottimati della ſua Monarchia, tenuta in Acquiſgrana, come ce lo atteſtano l'Autore della Vita di Lodovico, gli Annali Bertiniani all'anno 813., e Tegano, il quale riferi-

(b) *Carta diviſ Imper. in Capitulor. Reg. Francor.*

(a) *Theganus cap.6. Eghinard.in Annal ad ann 813. Aimon. de geſtis Franc. lib 4. cap. 101.*

ſce il diſcorſo che fece Carlo, Eghinardo, ed Aimonio (*a*) *ac deinde habito generali conventu, evocatum ad ſe apud Aquiſgranum filium ſuum Ludovicum Aquitaniæ Regem, Coronam illi impoſuit, & Imperialis nominis conſortem fecit.*

Riconducendomi ora da queſta neceſſaria digreſſione al noſtro propoſito, ſi rammenterà il Lettore, ch' io diſſi di ſopra, come Leone inviò a Lodovico Legati per giuſtificarſi contro le accuſe de' ſuoi Nemici. Giunti dunque i Miniſtri del Papa alla Corte Imperiale, così fecero, e *de iis, quæ Domino ſuo objiciebantur per omnia Imperatori ſatisfecerunt*; di tutto ciò indubitata teſtimonianza ne fanno gli Annali Bertiniani, e quelli d'Eghinardo, e lo conferma l'Annaliſta Aſtronomo: *Leonem Apoſtolicum criminibus objectis purgavere*. Ci ſono graviſſimi Scrittori, i quali ſi perſuadono, che foſſe in queſta occaſione, che il Papa ſcriveſſe a Lodovico Pio la lettera ſeguente: *Nos ſi incumpetenter aliquid egimus, & in ſubditis juſtitiæ tramitem non conſervavimus veſtro, ac Miſſorum veſtrorum cuncta volumus emendare judicio; Inde magnitudinis veſtræ magnopere clementiam imploramus, ut tales ad hæc, quæ diximus, præquirenda miſſos in his partibus dirigatis, qui Deum per omnia timeant, & cuncta quemadmodum ſi veſtra præſens fuiſſet Imperialis gloria, diligenter exquirant, ut non tantum hæc ſola, quæ ſuperius diximus, quærimus, ut examuſſim exagitent; ſed ſive minora, ſive etiam majora illis ſint de nobis indicata negotia, ita eorum cuncta legitimo terminentur examine, quatenus impoſterum nihil ſit, quod indeciſſum, vel indefinitum remaneat* (*b*).

(b) *Ivo part. 5. c.22. grat. 2. q.7 c 141.*

Altri Autori poi dicono eſſere ſtata una tal lettera ſcritta, non da Leone a Lodovico, ma da un'altro Papa a Lotario ſuo figliuolo: Io non vuo, nè debbo cercar qual delle due opinioni ſia la più probabile, perchè poco importa al mio aſſunto, e ſolamente mi baſta poter con franchezza aſſerire, che nulla di più preciſo ſi puo addurre per moſtrare quanto nelle coſe temporali ſubordinata foſſe di que' tempi l'autorità del Pontefice a quella dell' Imperadore; il Papa implora la clemenza di Ceſare, lo prega mandar Commeſſarj per eſaminar non ſolo la verità di quanto egli eſpone, ma in oltre tutta la ſua condotta, la quale ſi offre di riformare a giudicio dell' Imperadore, e de' ſuoi Ambaſciadori.

Leone III. chiamato da Dio a goder' in Cielo il premio delle ſue virtù, ebbe l'anno 818. del meſe di Giugno per ſucceſſore Stefano IV. altri vogliono V. il quale *ſtatim poſtquam Pontificatum ſuſcepit, juſſit omnem Populum Romanum fidelitatem cum juramento promittere Ludovico, & dirigens Legatos ſuos ad ſupradictum Principem nunciavit ei, ut libenter eum videre voluiſſet in loco ubicumque ſibi placuiſſet*; Così ci fa ſapere Tegano (*c*) Trevereſe Scrittor contemporaneo.

(c) *Theganus de geſtis Ludovic. cap 16.*

Ermoldo Nigello Scrittor Contemporaneo a Lodovico Pio intitolato *Carmen Elegiacum de Rebus Geſtis Ludovici Pii* aſſeriſce, che Papa Stefano chiamato in Francia da queſto Imperadore vi ſi portò; riferiſce tutte le accoglienze, e gli onori, che gli furono fatti, e poi ci deſcrive tutte le preghiere, ch' ei fece a Dio in coronando Lodovico, e fra l'altre, che provano la ſovranità di lui in Roma ſono le ſeguenti (*d*).

(d) *Inter Rerum Italicarum Scriptores impreſ. Mediolan. anno 1726. tom 2. part.2. col. 42.*

Hæc ait, & celerans ſe ſe convertit ad ipſum (a Lodovico)
Atque manu tangit verticis alta ſacra.
Conferat Omnipotens, auxit, qui ſemen Habrahæ,
Ut videas natos, unde voceris Avus.

Dedat

Dedat progeniem, duplicet triplicetque Nepotes,
Semine ut è vestro crescat opima seges.
Quique regant Francos, NEC NON ROMAMQUE POTENTEM
Donec Christicolûm nomen in Orbe sonat.

L'antichissimo MSS. di cotesto Autore si conserva nella Biblioteca Cesarea, e dall' Augusta beneficenza della Maestà di Carlo VI. gloriosamente Regnante oggidì è stato conceduto alli Socj Palatini di Milano acciocche si renda pubblico a beneficio del Mondo erudito nella celebre Opera, che qui si va imprimendo col titolo *Rerum Italicarum Scriptores*, e un donativo tanto prezioso ci è stato impetrato dal Sig. Cavalier Garelli Prefetto della stessa Biblioteca, soggetto ben noto per l'insigne sua erudizione, e per l'altre egregie virtù d'animo, che in lui risplendono.

Sette soli mesi durò Stefano nel Pontificato, e dopo due giorni venne a tanta dignità innalzato Pasquale I., e perchè egli fu eletto senza il consentimento di Lodovico, dicono Eghinardo, e gli Annali Bertiniani all' anno 817. (*a*) che immediatamente *munera, & excusatoriam Imperatori misit epistolam, in qua sibi non solum nolenti, sed etiam renitenti Pontificatus honorem velut impactum asseruerat.*

(a) *Eghinard. Annal. ad annum* 813.

Si dimostrò Cesare soddisfatto, e contento della scusa data dal Pontefice, onde al riferir del Platina; rispose al Clero, ed al Popolo, che *majorum instituta, & pacta servanda esse curarent, ne deinde Majestatem læderent.*

Un' altra prova manifestissima della sovranità di Lodovico in Roma ce ne somministra lo stesso Tegano nel Pontificato di Pasquale, contro cui commise il Popolo Romano molte insolenze, accusandolo reo di alcuni omicidj, al qual fine inviò l'Imperadore Commessarj a Roma per conoscere, e terminar' ogni contesa, ed ecco le parole del citato Autore. *Postea misit Legatos suos Adalungum Venerabilem Abbatem, & Præsbiterum, & Hunfridum qui erat Dux super Rethiam in partibus Romæ propter quamaam insolentiam, quam Romanorum Populus super Romanum Pontificem Pascalem dixit, imputantes ei quod nonnullorum homicida fuisset. Qui supradictus Pontifex cum juramento purificavit se in Lateranensi Patriarchio coram supradictis Legatis, & Populo Romano cum Episcopis XXXIV., & Præsbiteris, & Diaconibus quinque*, lo stesso dicono gli Annali della Vita di Lodovico Pio all' anno 824., e gli Annali Fuldensi all' anno 825. asseriscono, che *Imperator Hlotharium filium suum ad justitias faciendas Romam misit*, tutto questo però in senso del Romano Critico non vuol dir già farla da Sovrano, ma da Difensore, ed Avvocato della Chiesa Romana.

Theganus cap. 30.

Se da quanto succedette ne' Pontificati di Stefano IV., o sia V., e di Pasquale I. risalta a maraviglia bene la sovranità di Lodovico Pio in Roma, e in tutto quanto l'Esarcato, con maggior chiarezza per verità risplende da tutto ciò, che avvenne del 829. sedendo nella Cattedra di Piero Papa Gregorio IV.

Vennero dunque a Roma i Messi di Lodovico, secondo l'usanza di quei tempi, per udirvi le cause, e somministrarvi giustizia; e innanzi a loro si presentò Ingoaldo Abate del Monistero di Farfa, e loro rappresentò, *quod Domnus Adrianus, & Leo Pontifices per fortia invasissent res ipsius Monasterii, idest Curtem Corvinianum, & Curtem Sancti Viti, quæ est in Parmis, seu & Curtem Sanctæ Mariæ, quæ est in Vico Novo....... Unde tempore Stephani, Pasqualis & Eugenii semper*

per reclamavimus, & justitiam minimè invenire potuimus, modo si vobis placet judicatè nobis exinde justitiam sicut Domnus Imperator in verbis vobis mandavit. Ingiunsero i Giudici mandati da Lodovico all' Avvocato del Papa, che si ritrovava presente, che dovesse rispondere ciò, che aveva in contrario, e questi rispose: *Istas prædictas Curtes, quas vos dicitis nos tenemus ad partem S. R. E sed non contra legem, & ad partem Monasterii Sanctæ Mariæ nihil pertinuerunt*; Udita questa risposta, interrogarono li Messi Imperiali l'Abate, e il suo Avvocato, dicendoli se avevano documenti, o Testimonj, che provassero ciò, ch' eglino asserivano, e che si negava dall' Avvocato del Sommo Pontefice; eglino risposero, che avean tutte le prove in pronto per giustificar ciò, che dicevano, e così le recarono in giudicio sempre presente il Papa, e il di lui Avvocato, che portava, e patrocinava la sua causa; si fece un' esame lunghissimo di Testimonj, dalla deposizione de' quali manifestamente risultò, che le suddette Corti s'appartenevano al Monistero di Farfa; Quindi (dice la Sentenza, o sia Placito): *Nos qui supra Missi, & Judices talia audientes rectum comparuit, & judicavimus ut ipse Gregorius Advocatus Domni Apostolici seu S. R. E. retradere debuisset ipsas Curtes Audulfo Advocato ad partem ipsius Monasterii Sanctæ Mariæ, quod facere noluit; Verum etiam & ipse Domnus Apostolicus dixit, nostro judicio se minimè credere, usque dum in præsentia Domni Imperatoris nobiscum simul veniret. Cum talia nobis Domnus Apostolicus renuntiasset, pro firmitate jam dicti Monasterii Brevem exinde facere jussimus, ut in futuris temporibus per possessionem ipsum Sanctum Monasterium easdem Curtes minime perdere debuisset. Hæc autem inquisitio facta est per Joseph Episcopum, & Leonem Comitem Missos Imperiales*.

Questa Sentenza, o sia Placito già una volta reso pubblico dal celebre Padre Mabillone nel tomo 2. degli Annali Benedettini alla pagina 736., mi persuado, che sarà stato veduto dallo Storico Romano; onde io non so darmi pace, ch' egli dopo d'averlo letto, ed esaminato, abbia tanto e tanto avuto stomaco per negar' a Carlo Magno, e a Lodovico Pio suo figliuolo la sovranità di Roma. Il Sommo Pontefice Gregorio IV. fin d'allora la riconobbe; in una causa meramente civile, e vi si sottopose; perchè convenuto dall' Abate di Farfa avanti li Giudici mandati a Roma da Cesare per amministrar' a tutti giustizia, vi comparì, e fece, che il suo Avvocato sostenesse in un giudicio formale le ragioni della Santa Sede; Pronunciarono i Giudici la loro sentenza; e il Papa non vi si acquietò, ma se ne appellò all' Imperadore, testificando i Messi Imperiali, che *Domnus Apostolicus dixit nostro judicio se minimè credere usquedum in præsentia Domni Imperatoris nobiscum simul veniret*. E l'Avversario nostro a fronte d'un' atto sì antico, ed autentico, e d'un total riconoscimento fatto dal Papa della sovrana autorità di Lodovico; vuol che Lodovico non fosse Signore di Roma, ma un semplice Avvocato della Chiesa Romana, e che non esercitasse nel Capo, e nella Metropoli dell' Imperio l'assoluto potere, se non per usurpazion, e violenze.

Molti Diplomi de' Cesari Carolini ci somministra la Cronaca di Farfa in comprovazione del nostro assunto; e se volessi recarli tutti non farei giammai fine, uno però fra gli altri non posso ammeno di non registrarlo quì, perchè chiude affatto la bocca a' più arditi Contradditori, ed autentica nello stesso tempo il Placito testè riferito; ed egli è quello, che Lotario Augusto concedette del 840. a Sicardo Abate dello stesso Monistero in occa-

occasione, che gli confermò tutti i beni, ragioni, diritti, e privilegj, che già conceduto aveangli tutti i suoi Anteceffori, e al proposito nostro Lotario favella così (*a*): *Igitur notum esse volumus cunctis Fidelibus Sanctae Dei Ecclesiae nostris praesentibus silicet, & futuris, quia Vir Venerabilis Sichardus Sabiniensis Monasterii Abbas, quod constructum est in honorem Beatae Mariae Dei Genitricis semper Virginis ostendit Serenitatis nostrae obtutibus Domni recolendae memoriae Genitoris nostri Hludovici praestantissimi Imperatoris auctoritatem, in qua continebatur, qualiter post quam nos Divino sibi nutu favente consortes fecit Imperii, ab eo in Italiam directi sumus, & à Summo invitati Pontifice, & universali Papae, ac spirituali Patre nostro Pasquali quondam Romam venimus. Quo dum in praesentia ejusdem Domni Apostolici, ac nostra, Procerumque Romanorum sive Optimatum nostrorum.... quaestiones eccitarentur, inter caeteras altercationes, jubente eodem Domno Apostolico Advocatus suus nomine Sergius, ejusdem Sanctae Sedis Romanae Bibliothecarius interpellavit Virum Venerabilem Ingoaldum Abbatem, & memorati Sichardi Praedecessorem, dicens quod idem Sabiniense Monasterium ad jus, & dominationem Romanae Ecclesiae pertineret. E contra respondit praedictus Ingoaldus nullatenus debere esse, eo quod non solum praecepta* Regum *Longobardorum praemanibus haberet, qualiter idem Monasterium sub tuitione... eorumdem Regum Longobardorum fuisset, verum etiam, quod & Dominus, & Avus noster piae memoriae Carolus Praestantissimus Imperator idem Monasterium specialiter sub suo munimine, vel Successorum suorum Regum videlicet Francorum per praeceptum auctoritatis suae contulisset, ut nullus Pontifex, Dux, Princeps, aut quislibet superioris, vel inferioris Ordinis Reipublicae Procurator, idem Monasterium sub tributo aut censu constitueret, sed ita immune, ac liberum esset, sicut caetera Monasteria infra Regna Francorum constituta, idest Luxoriensium, Lirinensium, & Agaunensium. Interrogatum est etiam à Primatibus utrarumque partium quid Advocatus Domni Apostolici contra praecepta, & auctoritates, quae ibi lectae & relectae sunt, dicere voluisset, & in praesentiarum nullam auctoritatem, aut traditionem ostendere potuit, per quam idem Monasterium pars praedictae Sanctae Romanae Ecclesiae ad jus, & dominationem suam tenere ac possidere valeret; sed postquam res in praesentia praedicti Domni Apostolici, Paschalis & nostra, & Optimatum atque Procerum utriusque partis examinata & diligenter inquisita esset, & in propatulo omnibus esse, quod praedictum Monasterium nullatenus sub jure, & dominatione praefatae Romanae Ecclesiae, vel sub tributo aut pensione esse deberet, idem Domnus Apostolicus non solum recognovit nullum Dominium in jure ipsius Monasterii se debere, excepta consecratione, sed omnes res in Territorio Sabinensi in Romania sitas, quas ex eodem Monasterio potestas Antecessorum ejusdem Pasqualis Papae injustè abstulerat, per jussionem ipsius, dante eo mappulam suam Advocato suo supradicto* Sergio, *revestivit Leonem, qui de parte nostra ejusdem Monasterii Advocatus erat, & ut ipsa redditio perpetim rata, & inviolata permaneret, misit Domnus Apostolicus Missum suum Gregorium nomine ejusdem Romanae Ecclesiae Scriniarium, qui res superius nominatas inspiceret, & Misso nostro Leutherio nomine, & Monachis Monasterii Sanctae Mariae Sabinensis rederet sicut factum est; Sed cum nos ad Domnum Genitorem nostrum Hludovicum reversi fuissemus, & ita per ordinem sicut superius compre-*

(a) *dict. tom. 2. part. 2. Rer. Italicar. Script. pag. 387. & 388.*

comprehensum est, narrassemus. placuit non solum idem Monasterium, Rectoresque ejus specialiter sub sua, Successorumque suorum tuitione, & defensione constituere, con quel di più che siegue, a cui vorrei, che il Leggitor' erudito facesse un poco di commento per veder se tali, e tanti Diplomi, ed atti pubblici, molto ben si accopiino con le ciaramelle del Romano Scrittore, ed io frattanto udirò cosa sappia dir di più di quel che già disse per torre l'alto supremo Dominio a' nostri Augusti, e farne un'olocausto al Principe degli Apostoli.

CAP. XXXVII.

Torna a ripetere lo Storico, che Carlo colla dignità d'Augusto, non acquistò ragioni sopra gli Stati di coloro, tra quali regnava, e pretende provare il suo assunto per lo spartimento, che fece Carlo de' suoi Stati in tre Regni a tre suoi Figliuoli, perchè non fece dipoi Lodovico Pio erede ex asse, ma lasciò a Bernardo l'Italia col solo titolo di Rè, ed anche per le divisioni, che fecero Lodovico, e Lotario suo figliuolo. Si risponde novamente a tante fallacie, e si fa vedere, che Lodovico possedè Roma tutta la Monarchia del Padre, e l'Imperio, e che la sua prima intenzion fu di lasciarlo tutto unito a Lotario; e finalmente, che qualunque divisione non pregiudicò rispetto all' Italia a chi fu Imperadore, illustrandosi i punti d'Istoria, astutamente invilup-pati dall' Avversario.

A Tutte quante le prove addotte da me per mostrare la sovranità de' Cesari Franchi in Roma, e in Italia, punto non bada lo Storico, ma avviluppando sofismi a sofismi, replica alla pagina 46., che *Carlo dall' esser' ornato di quella nuova dignità non si arrogò alcuna immaginabil ragione sopra gli Stati di coloro, tra quali esso avea fino a quel tempo regnato in Occidente; ma tenne le sole Provincie, che dianzi tenea, e ciò senza sottomettere alcun luogo alla sua Imperial dignità.*

Istoria Rom. pag. 47.

Son io pure obbligato ripetere con esso lui, che non si cerca ora quali ragioni colla nuova dignità d'Augusto acquistasse Carlo sopra gli Stati di que' Principi, che regnavano in Occidende a' suoi dì. E il Bellarmino, e lo Sfondrati sostengono, che in lui passarono tutte quelle, che competevano agl' Imperadori Greci. Noi adunque disputiamo s'egli eletto Imperadore ottenesse la sovranità di Roma, e di quella parte d'Italia, che già era dominata da' Cesari Bizantini. Onde il Censor del Conte Caroelli, che pretende sostener che non l'ottenesse, non dovea cercar se Carlo si arrogasse alcuna giurisdizione sopra i Stati di que' Principi, tra quali avea fino a quel tempo regnato; ma egli era obbligato mostrare, che il novello Augusto lasciasse libero l'esercizio della sovranità della Metropoli del Romano Imperio al Papa; anzi era suo debito far vedere qual fosse il Dominio, che Sua Santità avea in Roma, e da chi lo ricevesse. E tanto più era in impegno d'assumere questa prova, quanto che da tutti gli Annali antichi manifestamente apparisce, che Carlo, ed i suoi Successori furono veri Monarchi di quella Città, come lo erano gli antichi Cesari; Ed io mi lusingo d'averlo dimostrato con molta chiarezza; e meglio lo farò apparire nello proseguimento di queste mie osservazioni.

Mi maraviglio pertanto, che il Romano Critico conchiuda il suo fantastico discorso con dire, che *Carlo manifestollo solamente nello spartire le sue Signorie in tre Regni ad altrettanti Figliuoli suoi eredi, e poi anche nell' assumer per Collega dell' Imperial dignità Lodovico Pio, senza però farlo erede ex asse; ma con riserbar la terza parte degli Stati a Bernardo figliuolo di Pippino da dirsi Rè de' Longobardi, e non Imperadore, e che nella prova stessa concorrono le divisioni di Lodovico Pio, e di Lotario, perchè Lodovico fa suo Collega della dignità Imperiale Lotario nell' anno* 817., *indi nell' anno* 826. *Lotario, Lodovico il Giovane, e Carlo il Calvo si dividono tra loro i Regni del Padre.*

Quando il Lettore si compiacerà esaminar ben' a fondo questi passi d'Istoria, con industria aggruppati dall' Avversario in un picciol fascio senza distinguerne i tempi, e le circostanze, comprenderà, ch' eglino in vece di dar forza alle sue ideali riflessioni, ne scuoprono la debolezza. Ma affinche meglio apparisca la verità, che io intendo sostenere, mi sia lecito rammemorar lo che già dissi di sopra, cioè non potersi negare, che la Monarchia di Carlo, composta di tutti gli Stati, uniti da lui colle sue vittorie, non fosse unicamente quella, che si chiamava allora Impero d'Occidente. Questo grand' Imperio dunque lo ricevè Lodovico Pio interamente dal Padre, e fu suo erede *ex asse*; sempre lo conservò nello stesso stato fino alla sua morte; di tanto ci assicurano tutti gli Autori contemporanei; nè Bernardo suo Nipote possedè il Regno d'Italia come Coerede, secondo s'immagina vanamente lo Storico Romano, ma come Vassallo dell' Imperadore, provando assai bene il di lui vassallaggio Tegano (*a*) in quelle parole: *Eodem tempore venit Bernardus filius fratris sui Pipini, & tradidit semetipsum ei in Procerem, & fidelitatem ei cum juramento promisit.* Quindi è, che Bernardo, qual Vassallo, fu da Lodovico in prima mandato a Roma, come abbiam veduto, per investigar gli Autori della congiura contro Leone, ed informarlo del successo, e poi privato del Regno, e degli occhj, perchè reo di tradimento, machinato contro Lodovico suo Sovrano. Di tutto quanto io dico ce ne fan' indubitata fede gli antichi Annalisti della sua Vita, e particolarmente l'Autore degli Annali Bertiniani all' anno 817. e 818. in quelle parole: *Nunciatum est ei* (a Lodovico) *Bernardum Nepotem suum Italiæ Regem quorumdam pravorum hominum consilio tyrannidem meditatum &c. atque omnes Italiæ Civitates in illius verba jurasse &c. detecta fraude, & conjuratione patefacta, ac seditiosis omnibus in potestatem suam redactis &c paucis post sanctum Pascha diebus conjurationis auctores, qui superius nominati sunt, simul & Regem judicio Francorum capitali sententia condemnatos luminibus tantum jussit orbari.*

Determinò Lodovico immitare l'esempio, e le buone massime di suo Padre. Quindi nella prima divisione, che fece tra Lotario, Pippino, e Lodovico non volle smembrare l'Imperio; ma si associò Lotario suo Primogenito, e lo dichiarò l'unico suo Successore in questa qualità Augusta d'Imperadore, a lui lasciò tutto fuorche il Regno d'Aquitania, che fu per Pippino, e quello di Baviera, che assegnò a Lodovico; a condizione però, che amendue sarebbero Vassalli del Fratello (*b*): *in quibus* (cioè ne' detti Regni) *post decessum nostrum sub seniore Fratre Regali potestate potiantur*, ed ivi ancora, *ut post obitum suum omnia Regna,*

(a) *Tegan. de Gestis Lodov. Pii cap.* 12.

(b) *patet hoc ex Carta divisionis, quæ extat apud Balutium tom.* I. *pag.* 575. *cap.* I. *Nitardus lib.* I *Thegan. cap.* 12. *Annales Fuldenses, Eghinardi Bertiniani Chronicon Moisiacense, & Hildesheimense ad annum* 817.

quæ ei tradidit Deus per manus Patris sui susciperet, atque haberet nomen, & Imperium Patris.

Il giusto, e potentissimo motivo di sì saggia disposizione lo abbiamo veduto di sopra, *ne unitas Imperii nobis conservati à Deo divisione humana scinderetur.* Veggasi Agobardo Scrittor contemporaneo (*a*), il quale scrivendo a Lodovico, gli rammemora l'applauso, e l'approvazione, che ebbe la prima divisione, che egli fece fra suoi Figliuoli, lasciando Lotario Padrone della Monarchia, e dell'Imperio, e Sovrano de' Stati assegnati agli altri suoi Fratelli, e dopo d'averlo rimproverato della mutazione, che ei fece contro la volontà di tutti gli Ottimati del Regno, così a nostro proposito favella: *Itaque perfecistis omnia, quæ in tali re facienda erant, tali fide, & spe, ut hoc à Deo vobis infusum, & inspiratum nemo dubitaret. Cæteris Filiis vestris designastis partes Regni vestri, sed ut Regnum unum esset, & non trina, prætulistis eum illi, quem participem nominis vestri fecistis, ac deinde gesta scribere mandastis, scripta signare, & roborare, & consortem nominis vestri factum, Romam misistis à Summo Pontifice gesta vestra probanda, & firmanda, ac deinde jurare omnes jussistis, ut talem electionem, & divisionem cuncti sequerentur, ac serbarent; Quod juramentum nemini visum est spernendum, ac superfluum, sed potius opportunum atque legitimum, eo quod ad pacem, & concordiam pertinere videretur. In processu quoque temporis quotiescumque, aut quocumque Imperiales literæ mitterentur, amborum Imperatorum nomina continebant. Postea verò mutatâ voluntate convulsa sunt statuta &c., & ecce sine ulla ratione, & consilio, quam cum Deo elegistis, sine Deo repudiatis, & cujus voluntatem in eligendo quæsistis, non expectato exitu voluntatis ejus, rem probatam reprobatis.*

(a) *Agobardus in epistola flebili ad Ludovicum n. 4.*

Se questo pio Principe in cambio di ubbidire alla legge dell'amore per lo più ingiusta, e sempre fatale, avesse perseverato nell'osservanza di quella, che già si propose, e che è la fondamental de' Franchi, felice in ogni tempo, ed unito sarebbe rimaso l'Imperio, e più felice la sua vita, la sua morte, e la Posterità sua; ma l'immoderata passione, ch'egli avea per l'Imperadrice Giuditta sua seconda Moglie, e la tenerezza, con cui amava Carlo, che gli nacque da questa Principessa, fece che gli dasse innanzi molti vantaggi più che a' suoi Fratelli, con dargli una parte ragguardevole, di quanto appartener dovea un giorno a Lotario; Donde insorse quell'empia guerra, che li tre Principi fecero al loro Padre, spogliandolo dell'Imperio, questo poi con le novelle divisioni sarebbe giunto finalmente all'ultimo periodo, come sotto Augustolo, se Dio, che 'l sostiene, non avesse fatto nascere Ottone il Grande, che lo riunì, e lo innalzò all'antica sua grandezza e maestà; e se ne' tempi, che vennero dopo lui tornò di bel nuovo a ricadere, ne sa il Ciel le cagioni, e la Storia ce la rappresenta sotto gli occhi come in una dipinta tela. Io non mi sento però di farne quì un'odioso, e funesto racconto, ma seguitarò a far via più comparire la debolezza degli argomenti dell'Avversario.

Eghinard. de gestis Ludov. Pii Theganus de gestis ejusdem cap. 21. & seqq. Nitard. lib. 1 in vit ejusdem Aimon. de gestis Francorum lib. 5. Vegganfi gli Autori citati di sopra. Annal. Bertinia. ad ann. 840 & seqq. Nitard in vit. Lodov. Pii. Aimon. dict. lib 5. Hist. Annal. Fuldens. lib. 3. ad annum 839.

Morto Lodovico, Lotario, che avea celato fino allora lo spiacimento ch'avea di questa divisione, pretese non solo di dover' essere Sovrano come Imperadore di tutto l'Occidente, e della Monarchia Francese secondo la disposizione prima del Padre, giustissima peraltro, ed uniforme alle vere leggi, e massime degl'Imperadori; ma fece altresì ogni sforzo per ispogliare i Fratelli de' loro Stati; Il che li costrinse ad unire le di loro

armate

armate contro esso. Onde si venne a quella sanguinosissima battaglia di Pontenè, che fu sì funesta alla Francia per la perdita, che vi fece di cento mila uomini incirca, rimasi d'ambe le parti stesi al suolo.

Vinto questo infelice Imperadore, fu costretto ricevere la legge da' vincitori Fratelli, e sofferire lo smembramento dell'Imperio, come lo attestano gli Annalisti contemporanei, e fra essi Regino (*a*) all'anno 842. il quale così ci descrive l'infausta divisione, e prova nello stesso tempo, che il sovrano Dominio di Roma, e di tutta l'Italia cedette a Lotario: *Tres supradicti Fratres Imperium Francorum inter se diviserunt, & Carolo occidentalia Regna cesserunt, à Britannico Oceano usque ad Mosam Fluvium. Ludovico verò Orientalia, scilicet omnis Germania usque Rheni Fluenta, & nonnullæ Civitates cum adjacentibus Pagis, trans Rhenum propter vini copiam. Porro Lotharius, qui & major natu erat, & Imperator appellabatur, medius inter utrosque incedens Regnum sortitus est, quod hactenus ex ejus vocabulo Lotharingiam nuncupatur, totamque Provinciam, nec non OMNIA REGNA ITALIÆ CUM IPSA ROMANA URBE.* Concordano con Regino gli Annali Fuldensi, Mettensi, la Cronaca Ildeseimense, Lamberto Schafnaburgense, Ermano contratto all'anno 843., e Sigiberto Gemblacense all'anno 844. (*b*), Nitardo, e Ottone Frisingense.

(a) *Nitard. lib. 3. pag. 471. Annales Fuldens. ad ann. 842. Bertiniani ad ann. 843. Metenses. Marianus Scotus. Herman. Contract. Sigibertus Gemblacensi. Albericus ad ann. 842.*

(b) *Nitard. lib. 4. Otho Frisingen lib. 5. cap. 35.*

Fra limiti più angusti fu poco dopo ristretto questo nostro Occidental' Imperio. Imperciocche Lotario sazio d'ogni umana grandezza andò a riserrarsi in un Chiostro, come quello, ch'era più atto alla vita Monastica, che al Governo de' Popoli. Innanzi però di far cotesta risoluzione divise fra tre Figliuoli, ch'egli avea, i tre suoi Regni, lasciando Roma, l'Italia, e l'Imperio a Lodovico II. suo Primogenito, il quale già avea fatto Collega nell'Imperio, come lo conferma il Censor del Conte Caroelli alla pagina 47., e lo attestano gli Annalisti da me citati, il Conografo Sassone, e Alberigo all'anno 855., in cui avvenne cotesta divisione.

Questo nuovo Cesare, il quale si puo dire, essere stato il solo di tutti i Discendenti di Carlo Magno, che a lui più rassomigliasse in ogni genere di virtù, e di perfezioni Reali, fece, mentre regnò, quanto si potea sperare da un'Eroe per conservare quel poco d'Imperio, che rimanea in Occidente, imperciocche mentre i suoi Zii lo laceravano con discordie più che civili, egli fece sempre con costanza la guerra a' Saraceni, che si erano gettati nell'Italia con un' Esercito formidabile per farne la conquista; e vinse spesse fiate cotesti Barbari in Mare, e in Terra, e non cessò punto di combatterli fino a tanto, che gli ebbe scacciati non solo dall' Italia, ma altresì dalle Isole di Corsica, e Sardegna, da loro occupate; Punì li Ribelli, ch' erano stati d'intelligenza co' Saraceni, e liberò la Sede Romana dall'oppressione degli uni, e degli altri; E dopo d'aver riposto l'Imperio in onore, vi è grande apparenza, che lo avrebbe riunito tutto, se non l'avesse la morte fermato in mezzo d'un corso così glorioso; morto però questo magnanimo Principe mutò l'Imperio di nuovo faccia per l'ambizione sregolata di Carlo Calvo, e di chi lo sollecitò ad aspirare alla dignità d'Augusto.

Nitard lib. 4 Leo Ostiens. lib. 1. Aimon lib. 5. Regin. ubi supra.

Io dunque con più di ragione, che l'Autor della Storia di Parma e Piacenza posso vantarmi di ciò, ch' ei si vanta alla pagina 47., *che queste non sono asserzioni ideali, ma fatti raccontati da fedelissimi Scrittori Oltramontani, Autori degli antichi Annali Lauresamensi, e Fuldensi*; e posso con giustizia sostenere, che non è vero ciò, ch' egli asserisce,

che *resta dunque indubitato, che i Regni di Carlo Magno parte ereditarj, parte acquistati non passarono tutti insieme in potere di chi gli succedette nella dignità Imperiale, ma furono smembrati in varie parti, in ciascuna delle quali ciascun Rè con pari autorità dominava*; Conciossiache in potere di Lodovico il Pio, che gli succede nell' Imperial Dignità, passarono anche tutti i Regni suoi; e se quel d'Italia fu assegnato a Bernardo, gli fu investito come a Vassallo, e lo possedè come Feudatario del Zio, gli giurò fedeltà, ed obbedì a' suoi comandi, portandosi qual suo Commessario a Roma per ricercar gli Autori della Congiura suscitata contro Leone III.; E perchè egli pure fu infedel' al Zio suo Sovrano, venne punito colla severità di quelle pene, che gli Annali antichi lasciarono registrate a terrore de' Felloni.

L'esempio di Carlo Magno, la legge dell' Imperio, e del Regno, e le prime intenzioni d'esso Lodovico il Buono portavano in conseguenza, che *nequaquam amore Filiorum, aut gratia, unitas Imperii à Deo &c. conservati, divisione humana scinderetur*; ma perchè questo Principe si lasciò poi prevenir dalla debolezza dell' umanità a dividerlo: tal divisione costò molto cara a lui, alla sua discendenza, all' Imperio, all' Italia, a Roma, e alla Sede Apostolica; fu cotesta divisione ingiusta, contraria alla legge, e alle buone massime d'una vera politica. E l'esperienza insegnò a lui, e a tutta la posterità, che l'unione conserva, e fa crescer gl'Imperj, e che la divisione fa perir', e distrugge anche i più grandi, e possenti. Nè una sì indegna, ed ingiusta divisione prova l'assunto del nostro Autore, perchè niuno delli Discendenti di Carlo possedè la dignità Imperiale, che non dominasse nello stesso tempo l'Italia, e Roma.

Se sotto Lotario, e Lodovico II. s'ebbe a piangere circonscritto l'Imperio d'Occidente entro limiti troppo angusti; nientedimeno non lasciò per una sì gran disavventura d'essere vero Imperio, nè mancarono cotesti Principi di chiamarsi veri e Sovrani Augusti; conciossiache *jus Imperii Monarchiæ, & Reipublicæ in unaquaque Civitate, & exiguo Terræ spatio conservatur*, come argomentando coll' autorità della Legge VII. *ff. quod quisque Universitatis &c.*, e del dottissimo Ermanno Ermes lo prova a nostro proposito il Cardinale Sfondrati (*a*) nel suo Regale Sacerdozio, publicato a favore della Corte Romana.

(a) *Regal. Sacerd lib* 1. §. 5. *n.* 10. *vers. hisce animadversis. Hermes in fasciculo jur. publ lib.* 1. *q* 3. *n.*10.

Quindi è, che se volea lo Storico Romano arrivar felicemente alla meta prefissasi non dovea dar tante giravolte, nè andar vagando per argomenti così fallaci, ma gli era uopo provare colla scorta da lui tanto magnificata de' Scrittori contemporanei, che Carlo coll' Augusta dignità d'Imperadore Romano non fu Sovrano di Roma, e che non lo furono tampoco Lodovico Pio, Lotario, Lodovico II. nè i suoi Discendenti e Successori: questo però non si è mostrato da lui, ma bensì tutto il contrario si è fatto vedere da me fino all' Imperio di Lodovico il Buono, ed ora questa verità la dimostrerò rispetto a Lotario, e Lodovico II.

CAP. XXXVIII.

CAP. XXXVIII.

Seguita la prova degli atti di sovranità, fatti in Roma, e nell' Italia dagl' Imperadori Lotario, e Lodovico II.

DAppoiche fu Lotario fatto dal Padre compagno nell' Imperio si portò a Roma, e Pasquale I. Sommo Pontefice come Esarco e Patrizio lo fe' riconoscere da' Romani per Sovrano, e secondo l'antico costume tutti gli giurarono fedeltà; E quest' atto lo abbiamo registrato nel supplemento dell' Istoria di Paolo Diacono, nel corpo dell' Istoria Francese antica e sincera, e lo dicono gli Annali Bertiniani (*a*): *Lotarius Imperator primò ad Italiam venit, & diem sanctum Paschæ Romæ fecit, Pasqualis quoque Apostolicus potestatem, quam prisci Imperatores habuere, ei super Populum Romanum concessit.* Questo favellare non potrà già il Censor del Conte Carcelli prenderlo per una nuda cerimonia, e per un puro titolo, senza che la dignità d'Augusto desse a Lotario maggior giurisdizione di quella, che avea ne' Regni ereditarj de' suoi Maggiori? Andiamo avanti.

(a) *Annal. Bertin. ad ann.* 823.

Il primo atto di supremo Principe, e Giudice, che fece questo Cesare in Roma fu contro lo stesso Papa, e fu tale, che nè in Parigi, nè contro il menomo de' suoi Vassalli l'avrebbe potuto far maggiore; ordinò egli dunque per solenne sentenza, pubblicata dal Duchesne, e registrata nella Cronaca di Farfa (*b*), al Pontefice di restituire al Monistero di Farfa i Beni, che i di lui Predecessori gli aveano tolto: *Ego Lotharius Augustus, paternæ concordans voluntati, obtemperans jussis cum protegente Deo ..... ad limina B. Petri Principis Apostolorum .... venissemus inter reliquos, qui, ut diximus, plurimas proclamabant querelas vênit Ingoaldus Abbas Monasterii Beatæ & Gloriosæ semper Virginis Mariæ constituti in finibus Sabiniensibus, asserens suum Monasterium, ablata pristina libertate sub tributo & pensione à Romanis Pontificibus constitutum &c. scilicet ut nulli unquam Pontificum, Episcoporum, Ducum &c. liceat sæpedictum Monasterium sub tributo, aut quacunque pensione ponere, aut de eo aliquid auferre &c. Quibus inspectis justum, & rationabile nobis, nostrisque Optimatibus, atque etiam Romanis Principibus visum est, ut & Priorum Regum scripta, & maximè Domini Caroli, atque Genitoris nostri Domini Ludovici Augustorum præcepta perpetua stabilitate firmissimum roborem obtineant, res quoque eidem Monasterio violenter ablatas omni excusatione postposita jussimus reddere.* Io dubito assai, che dopo tutto ciò si possa credere col Sigonio, che questo Principe non operasse in Roma, che coll' autorità, e permissione di Eugenio II.

(b) *Duchesn. Hist Franc. tom* 3. *pag.* 659.

Inter *Rer. Italic. Script. impress. Mediolan. anno* 1726. *tom* 2. *part.* 2. *col.* 386.

E tanto più volontieri io mi confermo in questa opinione, quanto che l'Astronomo Autor contemporaneo della Vita di Lodovico Pio all' anno 824. ci attesta, che Lotario seguitando l'antico costume degl' Imperadori esercitò nel temporale un' assoluta, e suprema podestà anche sopra lo stesso Sommo Pontefice constituì da vero Sovrano Giudici e Maestrati, i quali avessero ad amministrare la giustizia a' Popoli; ed esercitò nelle materie civili, e meramente temporali una suprema giurisdizione anche sopra i Sommi Pontefici, ed ecco le parole di questo antico Scrittore: *Lotharius libentissimè ab Eugenio Papa susceptus est, cumque de his, quæ accesserunt, quæreretur, quare scilicet hi, qui Imperatori, & Francis*

fideles erant, iniqua nece perhempti fuerint, & qui supervenirent, ludibrio reliquis forent, & haberentur? quare etiam tantæ quærelæ adversus Romanorum Pontifices, & Judices sonarent; repertum est, quod quorundam Pontificum vel ignorantia, vel disidia, sed & Judicum cæca, & inexplebili cupiditate multorum Prædia injustè fuerint confiscata; Ideoque reddendo quæ injustè fuerant sublata, Lotharius magnam Populo Romano creavit lætitiam; statutum est etiam juxta antiquum morem, ut ex latere Imperatoris mitterentur, qui judiciariam exercentes potestatem justitiam omni Populo facerent, & tempore quo visum fuerit Imperatori æqua lance penderent. E gli Annali Bertiniani all' anno 824. *Lotharius verò juxtà Patris mandatum Romam profectus ab Eugenio Pontifice honorificè suscipitur; Cui cum injuncta patefaceret statum Populi Romani jamdudum quorumdam Præsulum perversitate depravatum, memorati Pontificis benivola defensione ita correxit, ut omnes, qui rerum suarum direptione graviter fuerant desolati, de receptione bonorum suorum, quæ per illius adventus Deo donante provenerant, magnificè sunt consolati.* L'Articolo IV. de' riferiti Capitolari de' Cesari Franchi autenticano questo atto di sovrana autorità esercitato in Roma da Lotario, e lo conferma anche il Continuatore della Storia di Eutropio in questi termini: *Et ut suus Missus omni tempore moraretur Romæ ad deliberandas litigiosas contentiones, morabatur quippe in Palatio Sancti Petri, quod ad Judicis potestatem rejiciebatur; mittebatur pro tali negotio Legatus ab Imperatore, qui diligenter examinaret rei veritatem.*

Anzi però, che Lotario partisse da Roma lasciò ivi un'eterno monumento della sua autorità sovrana colla solennissima Costituzione, che fece pel stabilimento della pubblica tranquillità, per l'amministrazione della giustizia, e per l'elezione del Sommo Pontefice Romano, e di questa Costituzione tanto celebre ce ne conservarono la memoria non solamente il Sigonio (*a*), e 'l Cardinal Baronio, ma l'Olstenio nella collezione Romana (*b*) dove pubblicò quella del Cardinal Deodato, o sia *Deusdedit*. La registrò anche il Pagi nella sua Critica per dar maggiormente luce agli Annali dello stesso Baronio, dove oltre a quanto si è detto di sopra intorno all'elezione de' Maestrati vi si legge nel Capitolo III. il modo di crear' il Sommo Pontefice, prescrivendo questo Imperadore, che devesse eleggersi solamente da quelli, che per antica consuetudine ne avean' il diritto. *Volumus ut in electione Pontificis nullus præsumat venire, neque liber, neque servus, qui aliquod impedimentum faciat illis exceptis solummodò Romanis, quibus antiquitus fuit consuetudo concessa per Constitutionem Sanctorum Patrum eligendi Pontificem. Et si quis contra hanc jussionem facere præsumpserit in exilio tradatur.* E nell'ottavo Capitolo esprime sì chiaramente la sua sovrana giurisdizione, e in modo tale, che nulla di più puo desiderarsi per renderla manifesta, e le parole son queste: *Placuit nobis, ut cuncti Judices, sive hi, qui cæteris præesse debent, per quos judicialis potestas in hac Urbe Roma agi debeat, in nostram præsentiam veniant. Volumus enim & numerum, & nomina scire, & singulis de ministerio sibi credito admonitionem facere.*

(a) *Sigonius de Regn. Italiæ lib. 4. ad ann. 825.*

(b) *Holstenius collect. Rom. part 2 pag. 218 Cardin. Deusdedit lib. 1. c. 242. Pagi in Critic. ad ann. 824. inter Scriptores Rer. Italicar. edit. Mediol. 1725. tom. pr part. 2. fol 140.*

Dell'alto supremo suo Dominio dare ne volle Lotario l'anno 847. una prova assai strepitosa col derogare alle leggi Romane, e surrogarne delle novelle; la qual risoluzione troppo violenta frastornò colle sue preghiere

ghiere il Papa, come riferisce il Canone del Graziano (*a*): *Vestram flagitamus clementiam, ut sicut hactenus Romana lex viguit absque universis procellis, & pro nullius persona hominis reminiscitur esse corrupta, ita & nunc suum robur, propriumque vigorem obtineat.*

(a) Gratian. distinct. 10. cap. 13.

Ed Eugenio II., che fu presente alla pubblicazione di leggi così sovrane, non solamente non vi si oppose, ma diedele tutta l'approvazione, ed il suo consentimento, e di più determinò, che alla consegrazione del Papa dovessero intervenire gli Ambasciadori di Cesare, e che senza il di lui consenso non dovesse alcuno innalzarsi a tanta dignità; ed il Continuatore dell' Istoria di Paolo Diacono lasciò scritto il decreto, e la formola del giuramento, prescritto colle seguenti espressioni: *Hlotharius Imperator ad Italiam veniens missam Sancti Martini Romæ celebravit; & hoc est juramentum, quod Romano Clero ipsemet Eugenius Papa facere imperavit: promito ego NN. per Deum Omnipotentem, & per ista Sancta quatuor Evangelia, & per hanc Crucem Domini nostri JESU CHRISTI, & per Corpus Beatissimi Petri Principis Apostolorum, quod ab hac die in futurum fidelis ero Dominis nostris Imperatoribus Hludovico, & Hlothario diebus vitæ meæ juxta vires, & intellectum meum, sine fraude atque maligno ingenio, salva fide, quam repromisi Domino Apostolico, & quod non consentiam, ut aliter in hac Sede Romana fiat electio Pontificis, nisi Canonicè, & justè secundum vires, & intellectum meum; & ille qui electus fuerit, me consentiente, consecratus Pontifex non fiat priusquam tale sacramentum faciat in præsentia Missi Domini Imperatoris, & Populi cum juramento, quale Dominus Eugenius Papa spontè pro conservatione omnium factum habet perscriptum.*

Accondescese Eugenio a questa legge, e determinò, che la elezione del Sommo Pontefice a lei fosse sottoposta, come lo desiderava Lotario per il ben pubblico della Chiesa, e per reprimere la baldanza degli Ottimati Romani; Questi quanto più erano potenti in Roma, maggior' autorità si arrogavano nella elezione del Papa; il Popolo poi per lo più tumultuoso, e facile ad essere sedotto da un' apparente pretesto di libertà, si lasciava rapire dall' ambizione de' Magnati: Nè in altra forma tener poteansi in dovere, se non con un tal freno maneggiato da questo Imperadore, il quale già godea nella Città gli onori, l'autorità, e l'impero, che ci aveano avanti i Greci Augusti; egli è poi certo certissimo, che Eugenio fece un tal decreto, mosso da possenti, e giuste cagioni; Imperciocche di lui scrive Anastasio nella sua Vita, che *solumquæ Christi erant placita, omnibus diebus, & noctibus cogitabat.*

La diligente osservanza di questa Costituzione ce l'attestano gli Annali di S. Bertino all'anno 844. poiche si legge in essi, che morto Gregorio IV. fu eletto in suo luogo Sergio II. Questo Papa si fece consagrare senza aspettar' il consenso di Lotario, il quale sdegnato inviò Lodovico II. suo figliuolo a Roma, accompagnato da Drogone Vescovo di Metz per far' in modo, che ne' futuri tempi niuno venisse esaltato al Sommo Sacerdozio senza espresso suo ordine, o senza la presenza de' suoi Ambasciadori, ed eccone i sensi: *Gregorius Romanæ Ecclesiæ Pontifex decessit, cui Sergius succedens in eadem Sede substituitur. Quo in Sede Apostolica ordinato Lotharius filium suum Hludovicum cum Drogone Mediomatricorum Episcopo dirigit acturus, ne deinceps decedente Apostolico quisquam illic præter sui jussionem Missorumque suorum*

præsen-

præsentiam ordinaretur Antistes. Qui Romam venientes honorificè suscepti sunt. Peractoque negotio Hludovicum Pontifex Romanus unctione in Regem consecratum cingulo decoravit. Con molte belle particolarità narra questa Storia Anastasio nella Vita dello stesso Sergio, e della sovranità de' Cesari ne dà un'egregia prova così: *Nunc demum in eadem Ecclesiæ sedentes pariter tam Beatissimus Pontifex, quàm Magnus Rex, & omnes Archiepiscopi, atque Episcopi, stantibus reliquis Sacerdotibus, & Romanorum, ac Francorum Optimatibus fidelitatem Lothario Magno semper Augusto promisserunt.* E un' antico Annalista appo il Duchesne (*a*) descrive la cosa ne' medesimi termini così: *Sergio in Sede Apostolica ordinato, Lotharius filium suum Hludovicum Romam cum Drogone Mediomatricorum Episcopo dirigit acturus, ne deinceps, decedente Apostolico, quisquam illic præter sui jussionem, Missorumque suorum præsentiam ordinetur Antistes.*

(a) Duchesn. tom. 3. pag. 200.

A Sergio fu sostituito Leone IV., il quale fu accusato da' suoi Emoli all' Imperador Lotario di non voler' osservare le sue leggi; questo Pontefice si giustificò per una lettera, che gli scrisse, in cui l'assicurava, che custodirebbe inviolabilmente tutti li dì di sua vita i di lui ordini, e que' degl' Imperadori suoi Predecessori. E siccome cosa non vi è più certa, che questa testimonianza, che evidentemente prova, come allora i Papi ricevevano le leggi dagl' Imperadori: così io ho dovuto rescriverla quì tutta di parola in parola (*b*): *De Capitulis, vel præceptis Imperialibus vestris, vestrorumque Prædecessorum irrefragabiliter custodiendis, & conservandis quanto valuimus, & valemus Christo propitio, & nunc, & in æuum nos conservaturos modis omnibus profitemur, & si fortasse quilibet aliter vobis dixerit, vel dicturus fuerit, sciatis eum pro certo mendacem.*

(b) Ivo part. 4. cap. 176. eliz. Panormitan. lib 2. cap. 149. Gratian. distinct. 10. cap 9.

Anastasio parlando dell' elezione d'esso Leone dice, che i Romani non osorono consagrarlo *ob timorem perterriti, eum sine permissu Principis consecrare Pontificem non audebant.* Morto Leone fu eletto in suo luogo Benedetto III. Quindi il Clero, e il Popolo Romano, segnato che ebbero il decreto della sua elezione, l'inviarono agl' Imperadori Lotario, e Lodovico, già associato all' Imperio, affinche lo approvassero secondo l'antico costume; nè fu Benedetto consagrato se non dappoiche furono giunti gli Ambasciadori Cesarei a Roma, e dappoiche fu da loro confirmata l'elezione; così lo attesta Anastasio nella di lui Vita, e lo conferma Luitprando con le precise parole (*c*): *Postquam Clerus, & Populus Benedictum elegerunt, decretum componentes & manibus propriis roborantes, ut prisca consuetudo poscebat, invictissimis Lothario, & Ludovico Augustis destinaverunt.... & ita præsentia, & consensu Imperialium Legatorum est in Pontificem consecratus.*

(c) Duchesn. tom. 3. pag. 201.

Indi a poco abbandonò Lotario il Mondo, le grandezze, e l'Imperio; divise fra i tre suoi Figliuoli la Monarchia; e lasciò erede della dignità Imperiale Lodovico II. suo Primogenito. Il Continuatore d'Eutropio parlando dell' autorità, ch' ebbero in Roma Carlo Magno, Lodovico il Pio, e Lotario, dice, che oltre gli Giudici, che vi teneano per amministrar la giustizia a' Popoli, come abbiam detto di sopra, tutti i Grandi, così Ecclesiastici, come Laici, e tutto il Popolo gli giurarono fedeltà, *& omnis vulgus pariter, cum eis faceret fidelitatem Imperatori*, ci assicura inoltre, che la loro autorità era così grande in Roma, che i Giudici Romani non avrebbono ardito negare giustizia a chi che sia

anche

anche contro i Parenti del Papa, allorche gli Ambasciadori de' Cesari gli avessero ordinato di farlo per la fedeltà, che gli doveano; egli afferma di più, che le condannagioni si dividevano fra li Commessarj dell' Imperadore, e del Papa; appropriandosi però le confiscazioni al Fisco Regio, permodoche la Chiesa non ci aveva parte alcuna, se l'Imperadore non l'ordinava con suo particolar decreto. E finalmente conchiude, che qualsivoglia Persona per autorevole, ch' ella fosse in Roma, se co' suoi mali diportamenti si attirava lo sdegno dell' Imperadore, era subito mandata in esilio, e la sua Casa si chiudea, e sugellava col Sigillo del Principe, affinche ritornato il Reo in grazia potesse ricuperare anche i suoi beni per intiero, allorche Cesare così ordinato l'avesse; e quando la grazia non si facea compiutamente comandava l'Imperadore, che ogni cosa si distribuisse a' Soldati.

Aggiugne questo Storico, che Lodovico II. ebbe in Roma anche maggior, e più assoluto Dominio, che i suoi Predecessori; Imperciocche facendo egli sempre la sua dimora in Italia, era più vicino a questa Città, e conseguentemente più in istato di opporsi alle intraprese, che di tempo in tempo facevano i Pontefici contro la sovranità dell' Imperadore, il quale veniva esortato da tutti i principali Senatori di Roma a riprendere l'assoluta autorità, già goduta dagli antichi Cesari in Roma; il che non volle far Lodovico per la venerazione, ch' egli avea al Principe degli Apostoli, ed ecco le parole dell' Autore: *Hac consuetudine usi, & ampliori quadam usus est potestate, habens strenuos Viros ejus Urbis, scientes antiquam Imperatoris consuetudinem, & intimantes Cæsari, qui suggerebant illi, repetere antiquam Imperatoris dominationem, & nisi ob reverentiam Beatorum Apostolorum dimitteret, pro certo faceret.*

Lo stesso Continuatore di Eutropio fa menzione d'una particolarità della Vita di questo Cesare, la qual merita d'essere riferita. Venne dunque Lodovico II. con Papa Nicolò I. a contesa, e 'l motivo fu, perchè il Papa avea scomunicato l'Arcivescovo di Ravenna senza la participazione dell' Imperadore, il quale l'onorava della sua confidenza, andato Lodovico a Roma con l'Arcivescovo, s'accrebbe sì fortemente la colera del Papa, ch' egli non ebbe timore d'intraprendere molte cose contra la dignità Reale; ma veggendo, che si facea poco conto di lui, comandò a' Monaci, e Religiosi di Roma di far delle frequenti Processioni, cantando certe Orazioni contra que' Principi, che si diportavano male verso la Chiesa; I Corteggiani di Lodovico pregarono umilmente il Pontefice a far cessare tali novità, ma nulla ottennero; donde ne avvenne, che alcuni Soldati andando a S. Paolo s'incontrarono in una di queste Processioni, e mal menarono i buoni Monaci (come dice il citato Continuatore) *& pro fidelitate sui Senioris vindictam exercuerunt contra illos percutientes, & cædentes graviter cum fustibus*, questo accidente rese trattabile il Papa: *& pro qua causa Apostolicus mitior effectus est*. Egli pertanto se ne andò a ritrovar l'Imperadore, e lo pregò scordarsi di quanto era succeduto, il che ottenne; ma non senza grande difficoltà, e la buona intelligenza si ristabilì fra Nicolò, e Lodovico; ma quest' ultimo (dice lo Storico) che conservò fino al fine de' suoi dì la sovrana autorità in Roma, e nel suo Ducato: *tamen Regia dignitas semper fuit Romæ, suisque confiniis usque ad finem dierum Imperatoris.*

Sarei troppo indiscreto, se volessi ulteriormente attediar' il Lettore

con riportar quì in confermazione del mio assunto altre autorità de' Scrittori, che pur non mi mancano; lo supplico bensì a riflettere, se potea lo Storico Romano asserire con tanta franchezza, com' egli fece nel Capitolo XX. della sua Opera, dove disse, che la dignità Imperiale in Carlo Magno importò solamente la protezione della Sede Apostolica, e che l'intenzion di Leone III. in ristabilirla in lui, non mirò ad altro, che a onorarlo, come Difensore della Chiesa Romana.

CAP. XXXIX.

Conchiude nel Cap. XX. che la dignità Imperiale non portò in Carlo, che la protezione della Sede Apostolica, e fonda la sua opinione nella Costituzione di Lodovico Pio nell' autorità di Natale d'Alessandro, del Monzambano, e dell' Alemanni. Quì si prova, ch' esso Principe avea innanzi come Patrizio questa, ed anche una maggior dignità; e che col titolo d'Imperadore avrebbe, in vece d'acquistare, perduta quella giurisdizione, ed autorità, che digià possedea, e che perciò ottenne il vero Dominio, e la sovranità di Roma, e del suo Ducato, e che l'esercizio di questa in lui, e ne' suoi Successori non fu usurpazione, come falsamente asserisce lo Storico, ma effetto della dignità datagli.

DOpo tante, e sì convincenti prove, da me addotte per dimostrare, che Carlo Magno ottenne colla dignità Imperiale quel supremo Dominio, e tutti que' diritti, che aveano in Roma, e in Italia gli antichi Cesari d'Occidente, mi crederei ormai sciolto dall' obbligo di confutare le novelle visioni dell' Avversario; nondimeno acciocche il mio silenzio non si attribuisca da lui a mancamento di ragioni per dissiparle, m'impegno a far con maggior chiarezza vedere, che a cotesto Principe non facea mestieri la dignità di Avvocato, e Difensore della Sede Apostolica, perchè questa l'avea dianzi, come Patrizio; e che proclamato ch' ei fu Augusto acquistò tutta quella sovranità, e giurisdizione, che aveano in queste nostre Occidentali Contrade li Greci Imperadori, per essere la dignità de' Patrizj cosa molto distinta dalla somma podestà de' Cesari.

Ho io adunque provato nel Capitolo XXIII. di queste mie osservazioni l'origine, la qualità, la giurisdizione, e la preminenza de' Patrizj Romani, ed ho anche mostrato, che il Patriziato fu in Carlo Magno più splendido, ed autorevole, che in tutti gli altri; Imperciocche ei possedea come Patrizio due grandi prerogative, cioè una suprema giurisdizione in Roma, e nel suo Ducato uguale, e forse in certo modo maggiore di quella degli Esarchi, la protezione della Romana Repubblica, ed Avvocazia della Sede Apostolica, come lo prova con me Piero della Marca (a) dicendo *Patricii nomen duo quidem complectebatur, & jurisdictionem, qua Reges in Urbe ex consensu Pontificis, & Populi Romani potiebantur, & protectionem sive defensionem, quam Romanæ Ecclesiæ polliciti erant.*

(a) *Petr. de Marc. de concord. Sacerd. & Imper. lib. 1. cap. 12. § 4.*

Di questa medesima opinione sono il Cointe, l'uno e l'altro Pagi, ed il

il Ducange (*a*), il quale ci afficura: *Non alia indubiè fuit Patricii Romæ dignitas à Præfectura Urbis, & circumjacentium Regionum quam ultrò Pipino, Carolo Manno, & Carlo Magno conceffere Romani, ut effent, qui eos regerent, & tutarentur. Unde Patricii, & Defenfores Romanorum ii conjunctim appellati.*

(a) *Ducang. Gloss mediæ & infimæ latinitatis tom. 3. verb. Patricius.*

Nè di proprio capriccio s'idearono quefti eruditi Scrittori, che una tal dignità abbracciaffe in Carlo quefte due fublimi prerogative; ma la ragione di così defcriverla gliela fomminiftrano gli Annalifti contemporanei e proffimi, e la formola del Patriziato, che ci lafciò fcritta Paolo Diacono da me regiftrata di parola in parola nel citato Capitolo XXIII., dove fi legge, che l'Imperadore in creando il novello Patrizio, così gli dicea: *Nobis nimium laboriofum effe videtur conceffum nobis à Deo Miniſterium folum procurare; quo circa te nobis Adjutorem facimus, & hunc honorem tibi concedimus, ut Ecclefiis Dei, & Pauperibus legem facias, & inde apud Altiffimum Judicem rationem reddas.*

E più chiaramente provano quefta verità gli Annali Metenfi all'anno 771., ne' quali fi legge, che *venit ad eum* (a Carlo) *Miffus Domini Adriani Papæ nomine Petrus obnixè poftulans, ut ad defendendum Ecclefiam Romanam feftinaret, & ut Populum Romanorum de manu fuperbi Regis Defiderii liberaret, adjungens, quod ipfe legitimus Tutor, & Defenfor effet ipfius Ecclefiæ; quoniam illum Prædeceffor fuus fanctæ memoriæ Stephanus Papa unctione facra liniens in Regem, & Patricium Romanorum ordinavit*; e nel Capitolare dell'anno 769., e di Acquifgrana l'anno 789. Carlo Magno s'intitolò *Rex, Regnique Francorum, & devotus Sanctæ Romanæ Ecclefiæ Defenfor, & Adjutor in omnibus Apoftolicæ Sedis*; ed Ugone Flaviacenfe: *non debere Regem Imperatoris filium, qui non fine caufa gladium portat, qui Romanæ Reipublicæ Patricius, Tutor, ac Defenfor effe deberet, tantam pati Ecclefiæ conculationem.*

Sicche al conto, che lo Storico fa quì, in vece d'acquiftare Carlo Magno colla dignità Imperiale qualche maggior diritto, ed una più grande autorità di quella, che dianzi aveffe come Patrizio in Roma, e nel Ducato Romano, venne a perdere molto, ed a rimetterci del fuo.

Che cotefta fia la fentenza del moderno Critico, ella è cofa chiariffima; imperciocche, oltre gli Autori teftè citati, diffufamente moftrai nel Capitolo XXIII., e più largamente di me fe vedere le Blanc (*b*), confutando l'Alemanni, che Carlo col Patriziato godea il titolo di Protettore della Sede Apoftolica, e di più egli aveva in Roma, e nel fuo Ducato tanta, e forfe maggior' autorità, e giurifdizione di quella, che non vi aveffero gli Efarchi; all'incontro fecondo il fiftema dell' Avverfario, proclamato che fu Carlo Imperadore, ebbe a perdere tutte quante quefte prerogative, nè altro gli rimafe, che l'onore d'effere Avvocato, e Difenfore della Chiefa Romana; pare a me, che quefti fieno per l'appunto i fenfi del Cenfor Romano, mentre egli ardifce avvanzar quì, che Leone III. *nello ftabilire quella dignità in Carlo Magno non miraffe ad altro, che ad onorarlo come Difenfore della Sede Apoftolica.*

(b) *Le Blanc. Differt. poft tract. de monet. cap. 8.*

Iftoria Romana pag. 48.

Ma io sì, che poffo, anzi per neceffità debbo in difefa della verità, e dell' Imperial decoro ridire ciò, che per sfogo di livore baldanzofamente fcriffe il Romano Declamatore alla pagina 49. della fua Storia, cioè, che *in capo a dieci fecoli ci tocca a fentire sì pellegrine propofizioni*, e a mirare fenza rifentirfi depreffa con libelli fediziofiffimi quell' Augufta digni-

tà, la quale fu con ſpiacimento de' Greci, giubilo de' Romani, e colla pompa più ſolenne, che giammai ſi vedeſſe in altri tempi rinnovellata in Occidente nella Perſona di Carlo Magno. E quel, che più eccita nell' animo noſtro un giuſto ſdegno egli è, che ci tocca ſentir sì ſcandaloſe propoſizioni in viſta di tanti antichi monumenti, e di tutti quanti gli Autori, che ſcriſſero da primi tempi fino a' noſtri dì ſopra queſto memorabiliſſimo fatto. Concioſſiache tanto gli uni, quanto gli altri ci moſtrano con tutta la maggior deſiderabil chiarezza, in Carlo Magno, e ne' di lui Succeſſori la ſteſſa Sovrana Maeſtà, e le medeſime preminenze, ch' aveano gli antichi Ceſari d'Oriente, e d'Occidente in Roma, e nell' Imperio Romano; E che goderono (fino al Pontificato di Gregorio VII., Riſtaurator della libertà Eccleſiaſtica, e Fondatore d'un Dominio Papale, incognito a tutta l'antichità) il diritto di dare alla Chieſa Romana i Sommi Pontefici; o di confermarli nel Papato, allorche venivano eletti dal Clero, e Popolo Romano. Di queſta verità ne ſono piene tutte le Storie.

Ed ecco quali falſità pretende l'Autor Romano imporre colle ſue declamazioni al Mondo erudito, volendogli far credere, che Leone nel ſtabilire quella dignità non miraſſe ad altro, che ad onorar Carlo Magno col ſolo titolo di Difenſore della Sede Apoſtolica. Buon per noi però, che gli Uomini, non preoccupati da' ſuoi inganni ſono baſtantemente perſuaſi, che non il ſolo Papa, ma tutto il Senato e Popolo Romano eſaltò Carlo a sì eccelſa dignità, e che tanto il Senato, quanto il Popolo mirò ad altro, che ad onorar Carlo come Difenſore della Sede Apoſtolica. Mentre tutti gli antichi Scrittori ci fanno indubitata fede, che i Romani vollero con un' atto tanto ſolenne e ſtrepitoſo conferir' al novello Auguſto tutta quella ſovranità, e quei diritti, che godeano gli antichi Ceſari; e farſi vollero un' Imperadore d'Occidente, che riſtoraſſe la maeſtà del loro nome, li difendeſſe da' Greci, fatti loro Nemici implacabili, e li preſervaſſe dalle invaſioni de' Barbari, che tanto aveano afflitto l'Italia, e Roma; Parmi, che a convalidar queſto mio rifleſſo vi penſaſſe più di ſeicento anni ſono chi regiſtrò quel curioſiſſimo atto giudiciale fatto in Roma l'anno 1105. tra l'Abate del Moniſtero di Farfa, & Odone Conte di Sabina, pubblicato da le Blanc dopo il ſuo Trattato della Moneta di Francia; in eſſo dunque fra l'altre particolarità, degne da leggerſi, ſi vede la ſeguente: *Leo etiam III. Carolum coronavit, eumque Defenſorem, Tutoremque Sedis Apoſtolicæ, Sanctæque Eccleſiæ Catholicæ ſtabilivit, & una cum omni Senatu Romano Imperium illi per omnia confirmavit*; *ſed quomodo eum terrenarum rerum poteſtatem, & totius Imperii jure fraudavit, vel Dominia illi Italica denegavit, per quem Rom. Pop. omniſque Chriſtiana libertas ab omnibus præjudiciis, & univerſis incommodis debet defendi?*

Quindi è, che tanto ſembrerà falſo ad ogni mente ſana, che il Pontefice Leone manifeſtaſſe queſta chimera dell' Avverſario con un' *atto pubblico in quel giorno ſteſſo alla preſenza del medeſimo Carlo*, quanto parrà ad ogni erudito vero veriſſimo, che manifeſtaſſe tutto all' oppoſto di quel, che ſi finge lo Storico, non ſolo in quel giorno ſteſſo, ed alla preſenza d'eſſo Principe, ma nel medeſimo inſtante, che lo coronò, ed alla preſenza di tutta Roma; imperciocche dopo la Coronazione, e una breviſſima preghiera Leone *adoravit eum more antiquorum Principum*, come ce n'aſſicurano tutti gli Annaliſti contemporanei e proſſimi; nè mai più da quel dì in avanti s'intromiſe nel governo di Roma, nè della Repubblica.

Iſtoria Rom. pag. 48.

pubblica. Se gli antichi Augusti fossero rivestiti della pura dignità di Difensori della Sede Apostolica, e riconosciuti da' Sommi Pontefici solamente come Avvocati della Chiesa Romana, o piuttosto come Sovrani di Roma, e dell'Imperio, lo dica chi ha una semplice tintura dell'antichità.

Quello però, che riesce più strano all'udito, egli è il modo, e l'autorità, con cui il Censor del Conte Caroelli pretende sostenere la sua bizzarra idea. La prova dunque è *una Bolla data ad Egilberto Abate Centocelese seco venuto a Roma, dichiarando concedergli le grazie, contenute nella Bolla: in præsentia Gloriosi, atque Excellentissimi Filii nostri Karoli, quem Authore Deo in defensionem, & Proventum Sanctæ universalis Ecclesiæ in Augustum hodie sacravimus: il che appunto dianzi importava l'uficio di Patrizio.* Istoria Rom.

Or veda un poco il Lettore, se queste sole parole nol condannano per manifesto Visionario; egli confessa, che appunto l'uficio di Patrizio importava la difesa della Sede Apostolica, e nondimeno vuole, che nulla di più conferisse il Papa a Carlo, perchè disse in quella Bolla, che lo avea consacrato Augusto *in defensionem & proventum*, quasiche queste ultime parole, o importassero una spiegazione, anzi limitazione di quanto era succeduto dianzi nella Basilica di S. Pietro alla presenza, e colle acclamazioni di mezzo Mondo, oppure che Leone con ciò volesse decidere qual fosse veramente la Dignità conferita a Carlo, e ch'ella non oltrapassasse i limiti del Patriziato, spiegato con un'altro titolo più glorioso, ed onorifico per lo stesso Carlo; immaginandosi l'Autor Romano, che quel *in Augustum* nulla di più debba, o possa significare.

Veramente se allorche dagli Eserciti, e dal Popolo Romano, venivano proclamati gl'Imperadori, dovea intendersi, che tal'inaugurazione non importava altro di più, che la protezione, e l'Avvocazia della Sede Apostolica, il nostro Avversario ha tutte le ragioni del Mondo, ed io applauder debbo alle sue sottilissime illazioni; ma se all'incontro un tal'atto volea significar qualche cosa di più, come me 'l persuado, e persuaderalosi ogni persona, non impegnata come lo Storico a negar la luce al Sole, ed alla neve la candidezza, io non so vedere, perchè al solo Carlo Magno, tanto benemerito della Chiesa Romana, di Roma, del Senato, e della Cristianità tutta, si voglia negar quel Dominio, quell'autorità, e quelle prerogative, che con modi men solenni, e legittimi, e molte volte con violenza, e tirannia goderono tanti altri Imperadori eletti innanzi di lui.

Che poi voglia l'Avversario inferire, che Carlo col giuramento, che fece dopo la sua Coronazione di proteggere e difendere la Chiesa Romana, altro non acquistasse, che questo titolo, io non lo intendo, e se gli altri l'intenderanno nol so; so bene, che il Conte Caroelli *non seguitò puerilmente*, come gli oppone il suo Detrattore, *l'opinion volgare, che con tal dignità si trasferisse in Carlo Magno il Dominio di tutt'il Mondo, e di tutta Italia*; Ma disse con gran ragione, che come Imperadore avea il diritto di sovranità in tutte le Città d'Italia; e che chi pretendea il contrario, obbligato era provarlo; ed io sostengo coi Cardinali Bellarmino, e Sfondrati, che se con tal dignità non si trasferì nel nuovo Cesare il Dominio di tutto il Mondo, gli si trasferirono tutte le ragioni, ed ogni qualunque diritto, che aveano gli Augusti Occidentali nell'Occidente medesimo, e tutto il Dominio sovrano, non di quella parte d'Italia, che Istoria Rom. pag.48.

digià

digià era sua come Rè de' Longobardi, ma di quella, che peranco non lo era; Si trasferì perciò in lui la sovranità di Roma, del suo Ducato, e di quanto vi possedeano gl' Imperadori d'Oriente, toltene le Provincie, che si riserbarono nelli Trattati di Pace, co' quali lo riconobbero per Imperadore ed Augusto. Questo è quello, che si ricava dagli Autori antichi, che io ho addotti ne' Capitoli antecedenti, e che si dimostra: in primo luogo dall' omaggio, col quale fu Carlo subito coronato da Leone riconosciuto per vero Augusto, e da lui adorato *more antiquorum Principum*; Secondo, dalla sentenza, ch' egli immediatamente proferì contro gli spietati Parricidj d'esso Pontefice; Terzo, dalle regole, e dagli ordini, che diede in Roma, ed in tutta l'Italia, tanto alle cose pubbliche, quanto alle private, e tanto alle secolari, quanto alle Ecclesiastiche; Quarto, dalle Metropoli, che Eghinardo conta nella sua Monarchia, tra le quali dà il primo luogo a Roma, e a Ravenna; Quinto, dalle Nazioni, che dichiarò soggette al suo Dominio, fra le quali la Romana si conta per la prima; E finalmente da tutti quegli altri moltissimi atti di vera sovranità, che Carlo Magno, e i di lui Successori fecero, ed esercitarono in Roma, e in Italia.

Nè la cosa potè succedere diversamente di quanto resta da me provato. Conciossiache se Carlo come Patrizio aveva già in Roma, nel suo Ducato, e nell' Esarcato una gran giurisdizione, ed autorità, perchè col splendidissimo, e sovrano titolo d'Augusto non avrà conseguito il sovrano Dominio, tutti que' diritti, e preminenze, ch' ebbero gli altri Cesari, e che sono attaccate a sì eminente dignità? Tanto prova il Coringio (*a*) con invitti ed insuperabili argomenti, ed io lo confermo colla stessa confessione del Pontefice Leone IV. e de' Romani, e con un fatto memorabile, che ce lo attestano Anastasio, e la Cronaca di Farfa.

(a) *Coring. de Germ Imp. Rom. cap. 7. & 8.*

Nel Pontificato d'esso Leone un certo Daniello Uficiale della Milizia Imperiale se ne andò a ritrovare Lodovico, ed accusò appo lui un Colonnello, chiamato Graziano, d'aver sollecitato lo stesso Daniello, ed alcuni Romani a ribellarsi dall' Imperadore, dicendo; giacche i Franchi non ci fanno bene alcuno, nè ci danno le dovute assistenze, ma all' incontro ci spogliano de' nostri beni, perchè non chiameremo noi i Greci in nostro ajuto, e si libereremo dalla dura servitù de' Franchi? Intesa da Lodovico sì orribile congiura, egli se ne andò a Roma pieno di colera, e di furore; Il Papa lo ricevè con gran festa e magnificenza, e fece quanto mai potè per placarlo. Accompagnato questo Principe dal Pontefice, da' Signori Romani, e Francesi fece un diligente, e rigoroso esame di questa accusa; Riconosciuto però Daniello per impostore fu condannato da Cesare ad essere dato in potere di Graziano per farne tutto quanto gli fosse piaciuto; le parole d'Anastasio nella Vita d'esso Leono IV. sono le seguenti: *Ludovicus Romam venit, venientem suscepit Leo Papa super gradus majores B. Petri, & ipso Imperatore cum Leone Pontifice omnibusque Romanis Proceribus, & Optimis Franchis sedentibus, de prædicta accusatione placitum habuit*; *tunc Daniel dixit coram omnibus: iste Gratianus habuit mecum consilium hanc Romanam Terram de vestra tollere potestate, & Græcis tradere illam*; e la Cronaca antica di Farfa più ampiamente ci descrive il fatto in cotai termini (*b*): *Quidam Daniel Magister Militum Domini Hludovici Imperatoris Curiam adjit, & Gratianum quemdam Magistrum Militum pessimè accusavit dicens, quod idem Gratianus secum babuisset occultum consilium, inquiens,*

(b) *Penes le Blanc Dissert. post tract. de Monet. cap. 8. pag mihi 64.*

inquiens; quia Franci nihil boni faciunt, neque præbent adjutorium, sed magis nostra violenter tollunt; quare Græcos non vocamus, & cum eis fædus componentes Francorum Gentem de nostra dominatione expellimus? Quo audito, Imperator iratus venit Romam, quem Dominus Leo Papa honorificè suscepit, prædicationis verbo studuit placare; quodam autem die Imperator una cum Papa, & omnibus Ro*manis, atque Francis de prædicta accusatione placitum habuit, & inventus est mendax Daniel, qui etiam legali judicio traditus est Gratiano, ut quidquid facere vellet de eo potestatem haberet, Imperator verò humili supplicatione à Gratiano recepit, & mortis periculo liberavit.* Donde il Padre Pagi nel Breviario de' fatti de' Sommi Pontefici nella Vita d'esso Leone IV. ne dessume contro lo Storico Romano il seguente invitto argomento: *Qua ex ratione manifestè liquet verum esse, quod in Leone III., & in Pascali diximus, Imperatores Francos non solum Difensorum, & Protectorum Ecclesiæ titulo, sed Urbis* R*omæ Dominio verè potitos fuisse.*

Ma queste verità più chiare della stessa luce non bastano a rischiarar le tenebre dell'Autor Romano; egli leggette una qualche volta alla sfuggita in Natale d'Alessandro alcune parole, che gli parvero a proposito per colorire le sue visioni: quindi dispreggiata tutta l'antichità, ne tesse un novello discorso, e soggiugne, che *peraltro non fu a Carlo conferito un puro titolo; Imperciocche ipsi collata est, & dignitas titulo sublimi respondens, Christianæ scilicet Reipublicæ, ac Ecclesiæ Universæ, præsertim Romanæ Tutoris, ac Defensoris.* E quì fortificato lo Storico di cotesti sentimenti di Natale, e del Monzambano, o sia Pufendorffio, che cita poco dopo in tutto uniforme, ne tira la sua spiritosissima conseguenza: *Dunque la dignità Imperiale mise in obbligo Carlo di difendere, e soccorrere la Sede Apostolica, e la Chiesa Romana: in defensionem, & proventum Sanctæ Universalis Ecclesiæ, e non già in Dominium totius Orbis, ovvero omnium Civitatum Italiæ, come in oggi in capo a dieci secoli ci tocca a sentire.*

Istoria Rom. pag. 49.

Istoria Rom. pag. 50.

Sì, voglia, o non voglia il Dettratore del Conte Caroelli, gli tocca a sentire, e di più a suo malgrado dee confessare, che Carlo Magno, se non fu Signore di tutto il Mondo, colla dignità Imperiale addivenne Sovrano di Roma, e Padrone di quella parte d'Italia, che non era del Regno de' Longobardi, digià fatto suo, e la quale non si riserbarono i Greci Augusti: e come Carlo lo furono tutti i suoi Successori; e mi persuado colle prove alla mano, e col testimonio di tutta l'antichità d'averlo soffocato in tal verità. Onde molto mi maraviglio di lui, che per accreditare i suoi inetti argomenti si appiglj a poche parole del Monzambano, e di Natale d'Alessandro, che distruggono interamente li suoi sofismi.

Digià ho detto più volte in queste mie osservazioni, e convien che 'l ripeta, cioè, che in tanto il Monzambano, Natale d'Alessandro, e tutti gli altri Oltramontani, e Francesi sono dell' opinione, che Carlo con simil dignità non ricevesse altro, che il titolo, e le insegne Imperiali, in quanto suppongono (ma senza fondamento) che lo stesso Principe fosse dianzi assoluto Signore, e Monarca di Roma, del suo Ducato, e di tutto ciò, che da lungo tempo possedettero li Cesari d'Occidente; e per questa ragione dissero questi Autori ciò, che con tanta improprietà adduce per se il nostro Avversario. Peraltro s'eglino fossero stati persuasi, che come Patrizio de' Romani non potea Carlo aver l'alto e sovrano Dominio di

Roma,

Roma, nè del suo Ducato, perchè questo era appresso alla Repubblica: certamente che non avrebbono scritto, che, eletto Carlo in Augusto, non conseguì altro, che un puro titolo; ma sarebbero concorsi nell'approvare le verità, che io ho mostrato; cioè, ch' egli non divenne Padrone, e Sovrano di quanto spettava in Italia alla Repubblica Romana, ed all' Imperio d'Occidente, se non allora, che fu proclamato Cesare dal Senato, e Popolo Romano, coronato, e venerato da Leone III. *more antiquorum Principum*, ed affinche comprenda il Lettore, che io non parlo in aria, come fa lo Storico Romano, senta cosa dice Natale d'Alessandro: *Nec à Græcis ad Francos à Leone III. translatum Imperium dici potest, si propriè vox illa translatio sumatur, cum Imperio spoliati Principes Græci non sint, nec ullas ab ipsis Provincias, aut Urbes Leo abstulerit, sed iisdem potiti sunt ditionibus cum in Oriente, tum in Occidente post Caroli Magni inaugurationem, quas possidebant antequam Imperator salutaretur, nec ex Imperatoris titulo auctæ sunt Caroli Magni ditiones, aut ei major in Populos, quibus antea præerat, accessit auctoritas*; Il che però non è vero.

Veggiam'ora un poco, perchè Natale d'Alessandro pianti questa proposizione, e sia di un tal parere; le ragioni, che egli dice, sono molte, ma quelle, che fanno al nostro proposito sono le seguenti: *Secundo, quascumque Provincias, quod Carolus Magnus intra veteres Imperii Occidentis fines possidebat, eas partim hæreditaria sibi successione devolutas, partim legitimo bello partas, aut spontanea Populorum deditione traditas, acceperat, ut Francorum Rex, & Longobardorum*; ed ecco l'Italia. *Quarto, nec Urbis Romanæ Dominium tunc Carolo Magno delatum fuit, cum inauguratus est Imperator, cui se jam dederant ROMANI anno Christi 796. ut Annales Laureſamenses testantur his verbis: Leo per Legatos suos Claves Regi misit, rogavitque, ut aliquem ex suis Optimatibus Romam mitteret, qui Populum Romanum ad suam fidem atque subjectionem per sacramenta firmaret: missus est ad hoc Enghilbertus Abbas Monasterii Sancti Ricarii.*

Per tali ragioni dunque, e non per alcun' altro motivo, disse questo erudito Scrittore: *Quid igitur illa Imperii, ut vulgo vocant translatione, seu potius communicatione accepit Carolus Magnus*; e soggiugne, che *accepit Imperiale nomen, & dignitatem, & imperialia signa*; e conchiude finalmente, che *oppido falluntur, qui nudum titulum Carolo Magno à Leone Papa collatum volunt, cum Imperator creatus est, ipsi collata est dignitas amplissima titulo sublimi respondens, scilicet Christianæ Reipublicæ, ac Ecclesiæ Universæ, præsertim Romanæ Tutoris, ac Defensoris, in hoc Ecclesiæ tuendæ officio maximè posita erat dignitas, cui supra cæteros Principes Christianos honoris primatus adnexus est* (*a*).

(a) *Natal. ab Alexand. Hist. Eccles. sæcul. 9. differt. 1. per totum videndus.*

Sicche, se Carlo già possedea tutto l'Imperio d'Occidente, e la stessa Roma con tutta quanta l'Italia, non vi ha dubbio alcuno, che acclamato Imperadore non ricevesse altro, che il titolo.

Questi sono gli Autori, che lo Storico Romano adduce in suo favore per provare la sovranità de' Pontefici in Roma di que' tempi, e per mostrare, che non l'ebbe Carlo Magno; nè che l'ebbero i suoi Successori; Perchè poi non puo il Censor del Conte Caroelli con tutti gli sforzi della sua eloquenza, e falsa dialetica rapire a' nostri Cesari il Dominio del Capo di questo nostro Imperio d'Occidente, e veggendosi d'altronde abbattuto

da

da tutta l'antichità, e dall'evidenza, si abbraccia per sostenersi in piedi alla debolissima colonna *de Lateranensibus parietinis*, Opera dell'Alemanni; questi, come già dissi, confutato fu *ad hominem* dal Cointe, e dal le Blanc (*a*), il quale nella sua eruditissima Dissertazione parlando del Trattato *de Lateranensibus parietinis*, si protesta, che *je n'ay jamais rien veu de si foible, & si je l'ose dire de si puerile, que les raisons, qu'il a apportè*; anzi fa le Blanc vedere, che l'Alemanni altera i Testi, e muta le di loro parole per farle dire a modo suo, e per evitar la forza immensa, che fanno contra l'opinione, che per lusingar'il genio della Corte si accinse a difendere; costume appunto usato sempre, e seguitato anche a' nostri dì da quelli, che imprendono a sostener cause mal fondate, mancanti di buone prove, e di fondate ragioni.

(a) *Le Blanc differt. Hist. post tract. Histor. Monetar. Franc. cap. 9. per tot.*

Si avvanza dunque lo Storico su la traccia dell'Alemanni, *il quale*, secondo lui, *considerò saviamente*, a far'un' attrocissima ingiuria alla venerabile memoria di tutti li Cesari, che reggettero lo Scettro Romano da Carlo Magno a Federigo II., e prorompe in queste ardite proposizioni: *Quindi è, che gli atti, i quali da' Successori di Carlo Magno si trovano praticati nello Stato della Chiesa, non fanno caso per essere tutti usurpati sotto il manto della detta avvocazia, protezione, e difesa, e non esercitati con altro titolo giusto e legittimo; e agli atti ostili, e violenti non si puo dare il titolo di ragioni.*

Istoria Rom. pag. 50.

Io ho provato, che Carlo Magno fu Monarca di Roma, del suo Ducato, e dell'Esarcato, non credo però, che gli atti di Dominio, e di sovranità, esercitati da lui fossero *usurpati, e violenti*, perchè non si legge nella Storia anche de' Sommi Pontefici alcun Principe, nè più divoto, Amante, e Difensore della Chiesa Romana di Carlo, nè altri avanti lui si mostrò verso la Sede Apostolica tanto liberale, generoso, e magnifico.

Lodovico figliuolo di Carlo per la medesima ragione fu cognominato col glorioso titolo di Pio; e vien commendato dagli antichi Scrittori, ed anche dall'Avversario per più splendido, e magnifico verso la Chiesa Romana, che suo Padre; sapiamo altresì, che la Curia Pontificia pretende, ch'egli colla sua apocrifa Costituzione ampliasse il di lei Principato con Provincie e Regni interi, e che le dasse il suo, e quel degli altri ancora; e perfino la Sicilia, che mai la possedè. Onde parrebbe a me, che dal Critico Romano non dovesse tampoco dirsi esso Lodovico Usurpatore, nè violente Occupatore della giurisdizione della Chiesa. Se dunque non puo egli, nè dee dirsi tale, dovrà in necessaria conseguenza confessarsi, che fu Sovrano di Roma come suo Padre, e Signor' assoluto del suo Ducato, e ch'ebbe l'alto Dominio dell'Esarcato, e di quanto fu donato alla Santa Sede; perchè io tutto ciò l'ho provato di sopra, e meglio di me lo ha mostrato le Blanc (*b*) nella sua erudita Dissertazione.

(b) *Le Blanc allegat. dissert. cap. 5. per totum.*

Lotario Nipote di Carlo, e figliuolo di Lodovico, tanto è falso, che si usurpasse questa sovrana autorità, quanto è verissimo, che i Romani lo riconobbero in loro Monarca, e Signore per espressa volontà, e positivo comandamento del Sommo Pontefice Pasquale I. come ce lo attesta il supplemento dell'Istoria di Paolo Diacono, che si ritrovò nel corpo della Storia Francese antica, e sincera colle seguenti parole: *Lotarius Imperator primo ad Italiam venit, & diem sanctum Paschæ Romæ fecit, Pasqualis quoque Apostolicus potestatem, quam prisci* (notisi questo modo di favellare) *Imperatores habuere, ei super POPULUM ROMANUM concessit.*

E finalmente Lodovico II. più di qualunque altro de' suoi Predecessori esercitò un sovrano impero in Roma, come quello, che quasi sempre fece in Italia la sua dimora; nè mai alcuno Autore contemporaneo, o antico lasciò scritto, ch' egli tutto ciò facesse come Difensore, e Avvocato della Sede Apostolica: e moltomeno si ritroverà chi si avvanzasse a dire, che fu *Usurpatore, e violente Occupatore*; o che si diportasse da Monarca in Roma contra la volontà del Pontefice, il quale ben seppe contradirgli, & impugnargli la sovrana autorità, e 'l Dominio, allorche egli era solamente Rè d'Italia, e quando ancor viveva l'Imperador Lotario suo Padre. Vero è però, che la contradizione del Papa Sergio II. in vece di favorire la strana opinione dello Storico Romano, prova a maraviglia bene il mio assunto; e perchè il fatto è singolare, e riferito dal Bibliotecario nella Vita d'esso Sommo Pontefice, e così da un' Autore molto applaudito dall' Avversario, sarà cosa ben fatta per compimento della mia prova addurlo quì; Si portò Lodovico II. a Roma con un nobilissimo corteggio di Vescovi, e Baroni Francesi, i quali chiedettero a Sergio: *ut omnes Primates Romani*, dice Anastasio, *fidelitatem ipsi Hludovico Regi per sacramenta promitterent, quod prudentissimus Pontifex fieri nequaquam concessit, sed sic orsus est illis, quia si vultis Domino Lothario magno Imperatori, hoc sacramentum, ut faciant solummodo, consentio atque permitto; nam Hludovico ejus filio, ut hoc peragatur, nec ego, nec omnis Romanorum nobilitas permittit; tunc demum in eadem Ecclesia sedentes pariter tam Beatissimus Pontifex, quam Magnus Rex, & omnes Archiepiscopi, & Episcopi, stantibus reliquis Sacerdotibus, & Romanorum, & Procerum Optimatibus fidelitatem Lothario magno Imperatori semper Augusto promiserunt*. Sperarei, che ogni Persona, dotata d'un retto lume di ragione, anzi crederei, che qualunque mente, eziandio prevenuta a favore della Corte Romana, non devesse pretender prova maggiore, per restar bastantemente paga del sovrano Dominio de' Cesari in Roma, e d'un sovrano Dominio non usurpato, nè violento, ma pienamente approvato dal Sommo Pontefice, e da tutti i Prelati, Vescovi, e Magnati Romani.

A vista però di ragioni così manifeste non s'arrende l'Avversario ardito, ma piuttosto si vanta, che *delle cose, ch' egli ha detto sinquì bastantemente si convincono per maligni, Kriegsmanno nel suo Libro de Attrito per Papas Imperio, e il* Museo, *che lo allega per veridico; Sedes Roma Imperii pestis, poiche è chiaro, e noto, che la Santa Sede non ha distrutto, ma bensì rinnovato, e di pianta instituito questo Imperio Occidentale, e che sempre ha studiato mantenerlo, non solo ne' tempi antichi, ma ne' moderni ancora coll' immensi tesori, e soccorsi, acciocche si potesse riparare contro le guerre Nazionali, e Turchesche*.

Istoria Rom. pag. 50.

Non ho io presa la penna in mano per far l'Apologia al Kriegsmanno, nè al Museo, anzi detesto, ed abbomino al pari dell' Autor Romano le maledicenze, e li termini ingiuriosi, co' quali eglino scrissero contra la Sede Apostolica, massime che lo tramischiarsi in certi fatti istorici molto delicati non fa presentemente alla nostra quistione; bramerei perciò, che una pari moderazione avesse usato il nostro Avversario, senza stuzzicar tanto il Vespajo, ed obbligar chi si prenderà l'impegno di tessere un' Istoria per confutar la sua, a riandare le Convenzioni, e li Trattati di Papa Nicolò II. co' Principi Normandi, Vassalli prima dell' Imperio colle Investiture

vestiture di Arrigo III. Imperadore di questo nome, e dipoi fatti Feudatarj della Chiesa Romana; gl' Imperj delli due Arrighi IV. e V. Padre, e Figliuolo, di Ottone IV. e de' Federighi Avolo, e Nipote, come altresì li Pontificati di Gregorio VII., e degli altri suoi Successori; e finalmente le funestissime fazioni de' Guelfi, e Gibellini.

Siccome ancora potea egli ammeno, giacche poco importa al nostro proposito di rinfacciar quì li soccorsi, dati dalla Santa Sede all' Imperio, da cui riconosce ella la sua grandezza temporale, e non già questi da lei la sua rinnovazione, e moltomeno la sua instituzione di pianta, come garrisce lo Storico. Cotesti immensi tesori, che egli esaggera, furono santamente impiegati in difendere la Religione dalle eresie, e la Cristianità dalla fierezza Ottomana; Fecero un' opera, degna di loro, que' Sommi Pontefici, i quali somministroronli, acciocche non soccombesse il Mondo Cattolico alle violenze degli Eretici, e de' Barbari ugualmente, anzi più crudi, ed implacabili nemici della Chiesa Romana, che dello stesso Imperio. Onde piuttosto la propria, che la causa dell' Augustissima Casa d'Austria, difesero i Papi cogli ajuti prestati alla medesima; Imperciocche se l'eresia avesse estesso più oltre il suo veleno, ed il Turco il suo tirannico Dominio, sottomettendo l'Austria, e la Germania, troppo funestata sarebbe rimasa la Religione, e la fede Cattolica, e certamente pericolata sarebbe la grandezza temporale della Sede Apostolica; e finalmente potea il Censore del Conte Caroelli lasciar con suo decoro di tirar da queste sue premesse una novella, anzi più strana consegnenza, ommettendo di dire: *Dunque per tornare al discorso di Parma, e Piacenza, egli è manifesto, che trovandosi amendue quelle Città entro l'Emilia, e nell' Esarcato, già consegnato da Carlo Magno sicut antiquitus erat alla Sede Apostolica, vennero ad essere a lei confermate in quel medesimo stato della Costituzione, che Lodovico Pio accordò nell' anno 817. al Pontefice Pasquale I.*, perchè mi parrebbe, che si dovesse lasciar' ormai dabbanda e l'Emilia, e l'Esarcato *sicut antiquitus erat*, per essersi digià veduto, e provato a sazietà, che tutta l'Emilia non fu giammai consegnata da Carlo alla Chiesa Romana, e particolarmente quella parte, che rimase nel Regno de' Longobardi, e che da loro prese il nome di Lombardia; In questa Provincia si furono sempre comprese, e tuttavia si annoverano Parma, e Piacenza, nè queste Città mai furono dell' Esarcato *sicut antiquitus erat*, se non vogliamo prendere lo stesso Esarcato dal bel primo giorno, che abbolito, e dissipato il Regno de' Goti vennero in Italia i Longobardi; In tal supposto però non tanto Parma, e Piacenza quanto l'Italia tutta, dovrebbe dirsi Esarcato, perchè tutta fu sul bel principio governata dagli Esarchi, e per conseguenza in senso dell' Autor Romano tutta interamente donata alla Sede Apostolica. Nè la Costituzione di Lodovico Pio, allorche vera fosse, e dir si potesse un' atto autentico, si estenderebbe allo Stato di Parma, e Piacenza, di cui niuna menzione in essa si fa; e questo è quel, che vo a provar' ora.

Istoria Rom. pag. 51. e 52.

CAP. XL.

Più ampiamente si prova, che la Costituzione di Lodovico Pio se non è falsa, e supposta, come abbiam gran ragione per crederlo, ella con tutto ciò non prova l'assunto dell' Avversario, ma conferma quanto si è mostrato sinquì, e fa vedere, che Lodovico si riserbò la sovranità de' Stati, donati alla Chiesa, tra quali non vi fu mai nè Parma, nè Piacenza.

DIce dunque il Censor del Conte Caroelli nella sua Storia alla pagina 51., che Lodovico Pio nella Costituzione, da lui accordata *al Pontefice Pasquale I.* dichiarò solennemente *di concedere al Papa, e a' Pontefici di lui Successori in perpetuum l'Esarcato con tutta la sovranità, & indipendenza: Exarchatum Ravennatensem sub integritate, e non già smembrato da qualche Città di quelle, con le quali Pippino, e Carlo Magno lo aveano restituito, ma bensì tutto intero, ed unito cum Urbibus, Civitatibus, Oppidis, & Castellis, quæ piæ recordationis Dominus Pipinus Rex, ac bonæ memoriæ Genitor noster Imperator Beato Petro, & Prædecessoribus vestris jamdudum per donationis paginam restituerunt, hoc est Civitatem Ravennam Emiliam &c.* E quì si ferma lo Storico, nè prossiegue a descrivere le Città, Terre, e Provincie, che si suppongono donate in questa apocrifa Costituzione; Seguita egli piuttosto il suo costume di riferir troncatamente gli atti, che adduce, come appunto fece nelle donazioni di Pippino, e Carlo Magno.

Soggiugne inoltre l'Avversario alla pagina 53., che per l'autentica di questa *Costituzione egli ha addotto altrove quanto basta a confondere la più animosa baldanza, ed appagare chiunque è dotato di ragione, e fornito di mente sana*; E quì s'intende parlare contro chi difese felicemente, e con universal' applauso la causa dell' Imperio, e della Serenissima Casa d'Este, nella controversia di Comacchio.

Dalle voluminose scritture, pubblicate nell' affare di Comacchio, apparisce manifestamente, se la Costituzione, di cui si favella, sia autentica, oppur supposta, o per lo meno alterata, & in tutto discordante dal Testo originale, che non si sa qual fine abbia fatto; L'uno e l'altro Pagi, il Mabillonio, le Blanc, e molti altri insigni Periti Critici l'hanno provata per così iperbolica, ed aliena dal verosimile, che appunto, come dice l'Autor Romano: *chiunque è dotato di ragione, e fornito di mente sana*, le presta l'istessa fede, e la crede vera, come quella fatta da Costantino Magno a S. Silvestro Papa; e a dir vero ad immitazion di cotesta impostura si comprende chiaramente essere stata estesa la famosa Costituzione di Lodovico, pretesa così autentica, e solenne dal nostro Istorico. Le ragioni e le conghietture recate da' riferiti Autori, e dalle Scritture Modanesi sono così forti, convincenti, e manifeste, ch' io non saprei che aggiugnervi del mio, nè debbo rescriverle quì per non appropriarmi le fatiche altrui, e farmi ricco colle altrui spoglie, massime che essa Costituzione nulla di prova accresce all' assunto del nostro Avversario, nè toglie, o pregiudica punto alle invincibili ragioni del Sacro Romano Imperio rispetto a Parma e Piacenza.

Per tornar dunque alla famosa Costituzione di Lodovico Pio si figu-

ra

ra lo Storico, ch'egli desse alla Chiesa in sovranità, e senza alcuna dipendenza dall' Imperio tante Città, Provincie, e Regni, quanti se ne leggono in questo per verità assai maraviglioso atto; eppure la cosa in esso non si esprime così; ma dichiarasi piuttosto, che in tutto debba avere l'alto e supremo Dominio Lodovico, e dopo di lui i suoi Successori per le seguenti claosule: *Cæterum, sicut diximus, omnia superius nominata ita ad nostram partem per hoc nostræ confirmationis decretum roboramus, ut in nostro, nostrorumque Successorum permaneant jure, Principatu, atque Ditione, ut neque à nobis, neque à Filiis, vel Successoribus nostris per quodlibet argumentum, sive machinationem in quacumque parte minuatur nostra POTESTAS, aut nobis de suprascriptis omnibus, vel Successoribus nostris inde aliquid subtrahatur, de supradictis videlicet Provinciis, Urbibus, Civitatibus, Oppidis, Castris, Viculis, Insulis, Territoriis, atque Patrimoniis &c.*

Nè quì giovarebbe all' Autor Romano il ripetere, che la citata claosula debba riferirsi alli soli Ducati di Toscana, e di Spoleti; imperciocche per questi vi si legge la riserva particolare, ed immediata alla donazione de' Ducati medesimi ivi: *Salva super eosdem Ducatus in omnibus nostra ditione, & illorum ad nostram partem subjectione*; Et indi seguita immediatamente l'altra claosula generale di sopra registrata, che comincia colla parola *cæterum*.

La qual verità si comprende con molta chiarezza, e si rimove ogni dubbio dalla sovranità e Dominio, che Lodovico Pio, e i di lui Successori esercitarono in Roma, nel suo Ducato, ed in tutti gli Stati donati alla Chiesa anche dopo la tanto celebrata Costituzione; Anzi il vedersi in essa compresa Roma *cum Ducatu suo*, che non si contiene nell'altre donazioni, serve per uno degli argomenti, a provare la supposizione di cotesto atto assai capricciioso.

Più di forza riceve quanto io diceva da' Capitolari dell' Imperadore Lotario (*a*), co' quali espressamente comandò, che nell' elezione del Pontefice altri non intervengano che i Romani, che da questi osservar si dovessero le leggi di Carlo Magno, e di Lodovico suo Padre, siccome voleva, che si osservassero da' suoi Sudditi del Regno d'Italia, e da quei della Sede Apostolica, e che, *cuncti Judices, sive hi, qui cunctis præesse debent, per quos judicialis potestas in hac Urbe Romana agi debeat in præsentiam nostram veniant, quorum volentes nomina, & numerum scire, & singulis de ministerio sibi credito ammonitionem facere.*

(a) *Leges Longobard. lib. 13. tit. 37. quæ repetitæ sunt inter Scriptores Rer. Italicarum Mediol. impres. anno* 1725. *tom.* 1. *part.* 2. *col.* 140. & 141.

Posto ciò io non saprei mai cosa pretendesse lo Storico con tal Costituzione provare di più di quello, ch'egli si è infruttuosamente sforzato mostrare colle donazioni di Pippino, e Carlo Magno, somministrategli dal suo Anastasio. E siccome in quelle gli ho fatto vedere colle parole medesime del suo Precursore, e colle autorità de' Scrittori antichi, e de' più eruditi moderni, che non si annoverarono giammai Parma e Piacenza fra le Città donate alla Chiesa, così non temo di non provargli una verità tanto manifesta colla stessa Costituzione vera, o falsa, ch'ella si sia; le di cui parole se tutte per intero, e fedelmente le avesse l'Avversario riferite in questo luogo, non si sarebbe peravventura avvanzato a farla giugnere perfino al Ducato di Parma e Piacenza, il quale ivi non si nomina in conto alcuno; e avvegnache il Compilatore di sì bizzarro e capricioso Diploma si mostrasse molto liberale verso la Santa Sede, donandole tante belle Città, Terre, Castella, Provincie, e Regni, nondimeno non ebbe la bontà, nè volle farle la cortesia d'inserirvi quelle due

Città,

Città, quantunque questo piacere altro non gli sarebbe costato, se non un tratto di penna. Ed acciocche vegga il Lettore, che non m'inganno, come volontariamente si abbagliò l'Autor Romano, ne legga le parole, e ne ponderi li sentimenti, e la spiegazione, che le dà chi la scrisse.

Usata tal diligenza, vuo sperare, che confessarà la verità, ch'io sostengo, cioè, che dalla Costituzione attribuita a Lodovico Pio si confermano, non v'ha dubbio, le donazioni dell'Esarcato, e si nomina l'Emilia; ma che nello stesso tempo anche si spiega, ed espressamente si dichiara qual sia cotesto Esarcato, e cosa debba intendersi per questa Emilia, mentre in essa Costituzione si fa un' individuale, e specifica narrazione delle Provincie, e dipoi delle Città, che costituiscono tutto il Principato della Sede Apostolica. Giammai però non vi si mentova Parma, nè Piacenza; e pure se queste due Città fossero state pertinenze dell'Esarcato, o della Pentapoli, il Compilatore del fantastico Diploma le avrebbe descritte a chiare note, giacche vi fece menzione di picciole Città, di Terre, e Castella di poco conto, ancorche senza contradizione alcuna fossero o dell'una, e dell'altra Provincia; ed ecco la verità di quanto io dico: *Nec non Exarchatum Ravennatem sub integritate cum suburbanis Civitatibus, Oppidis, & Castellis, quæ piæ recordationis Dominus Pipinus Rex, & bonæ memoriæ Genitor noster Carolus Imperator Beato Petro Apostolo jamdudum per donationis paginam restituerunt, hoc est Ravennam, & Emiliam, & Bobium, Cæsanam, Forumpumpilii, Forumlivii, Faventiam, Imolam, Bononiam, Ferrariam, Comaclum, & Adriam, & Gabellum, cum omnibus finibus, Territoriis, atque Insulis in Terra, Marique ad supradictas Civitates pertinentibus*; Questa è una parte dell'Esarcato donato alla Chiesa; e vi si esprime l'Emilia; non però come Provincia, ma come Città, che altro non era, che la stessa Ravenna, chiamata allora promiscuamente con questi duoi nomi; Tanto ho io provato con autorità pontualissime, e con invincibili ragioni al Capo XV. del secondo Libro alla pagina 151. in occasione, che su tal proposito confutai li sofismi dell'Autor retrogrado. Passiamo ora all'altra parte dell'Esarcato, che è la Pentapoli: *Simulque & Pentapolim, videlicet Ariminum, Pisaurum, Fanum, Senogaliam, Anconam, Auximum, Humanam, Esium, Forumsempronii, Montem Feretri, Urbinum, & Territorium Balnense, Colles, Luceolos, Eugubium cum omnibus finibus, & Terris ad easdem Civitates pertinentibus*; e seguita dipoi a nominare tutte le altre Provincie persino i Regni di Corsica, Sardegna, e Sicilia, la qual' Isola mai fu in Dominio degl' Imperadori Franchi, e tante altre Regioni, che constituiscono una mezza Monarchia. E siccome in una sì ampla Costituzione, la quale se non passa di là da' Monti, va però di là dal Mare, non si veggono mentovate Parma, e Piacenza, quantunque chi la scrisse allora vi cacciasse tante Città, quante gliene caddero nella fantasia, così io ne desumo per me una prova evidentissima, che queste Città fossero, come lo sono oggidì del Regno d'Italia, e della Provincia di Lombardia, di cui si fa menzione in esso Diploma con queste parole: *Item in partibus Tusciæ Longobardorum Castellum felicitatis, Urbivetum, Balneum Regis &c.*

Dopo tanta chiarezza di prove, e di ragioni, non mi perderò più dietro a cercare cosa siano i patti, accordati tra Lodovico Pio, e la Chiesa, ed i quali lo Storico Romano se li va capriciosamente ideando nel Capo XXI. della sua Storia, perchè tutto ciò a me nulla importa, siccome

io so, quanto egli saper puo, quel che significhino le voci di *Fines*, *Terminus*, *& Pagus*, e meglio di lui lo sa *l'Osservatore Modanese*, da lui quì arditamente insultato, e rimproverato di poca perizia, pretendendo *ammaestrarlo*, quando tutto il Mondo è persuaso, che sarebbe quel Letterato abile ad insegnar molte cose, delle quali chi tanto lo disprezza ne sa appena il nome: e solo m'importa rinfacciarli in questo luogo, che se egli non ignorava, che la voce *Terminus* appresso gli Autori della media, e infima Latinità significa una Provincia, egli con molta mala fede prese nel Testamento di Carlo Magno la claosula *per Padum termino currente*. Per un confine, perchè in virtù di cotesta sentenza intender lo dovea per tutto quel tratto di Paese, il quale, passato il Po sotto Pavia, arriva, *ad fines Regentium, & ipsum Regium*. Nel qual tratto di Paese vi sono Parma, e Piacenza; che poi così interpretar' ei dovea la riferita claosula del Testamento di Carlo, che dice. *Per Padum termino currente &c. usque ad fines Regentium*, io lo provai coll' autorità del du Cange Signore du Fresne.

C A P. X L I.

Si cerca, perchè lo Storico Romano nulla dica de' Principi Carolingi, che regnarono dopo Lodovico II., e dalla Costituzione di Lodovico Pio ei si porti ad esaminar la donazione di Ottone il Magno, e si scopre, che ommette i fatti de' suddetti Principi, perchè con essi sempre più si prova l'alto Dominio de' Cesari in Italia, e particolarmente in Parma, e Piacenza; e nello stesso tempo si confutano alcune maligne osservazioni dell' Autor della Dissertazione anomala, il quale a immitazione del suo Precursore fa lo stesso in narrando il passaggio, che l'Imperio fece da' Franchi Occidentali negli Orientali.

SBalza lo Storico Romano, non so perchè, dalla fantastica Costituzione di Lodovico Pio a' tempi di Ottone il Magno; e non solamente lascia d'informar' il Pubblico come succedesse la traslazione dell' Imperio da' Franchi Occidentali negli Orientali; ma niuna menzion fa degli altri Imperadori Carolingi, che regnarono dopo Lodovico II. Cotesto silenzio mi mette in sospetto; onde io ne dirò qualche cosa; e nello stesso tempo andrò sempre più dando forza al mio assunto. Morto dunque, come già dissi, gloriosamente Lodovico II., successe all' Imperio Carlo Calvo non perchè di ragion dovuto gli fosse, ma per inganno, astuzia, e fraude; Imperciocche avuta ch' ebbe la notizia della morte del Nipote, immediatamente se ne venne in Italia. Lodovico Germanico, a cui come maggior Nato dovuto era l'Imperio, e il Regno vi spedì subito con un valido Esercito Carlo Manno suo figliuolo per frastornar' ogni pravo disegno del Calvo. Seppe però questi colla doppiezza dell' animo suo, e con finte promesse ingannar così bene il Nipote, che gli riuscì di farlo ritornar colle sue Truppe in Germania. Fatto ciò egli andossene a Roma; E ivi giunto, tanto operò colla sua natural' astuzia, e molto più co' tesori, che profuse, che si guadagnò la volontà di Giovanni VIII. e del Senato, e Popolo Romano; e si fece proclamar, e coronar' Augusto;

Tanto ne dicono gli Annalisti contemporanei, e prossimi, particolarmente li Metensi, Ermanno Contratto, Alberto Stadense, il Cosnografo Sassone all'anno 875., Sigiberto Gemblacense all'anno 876., e fra gli altri gli Annali Fuldensi ci attestano all'anno 875., che Carlo Calvo: *Omnem Senatum Populi Romani more Jugurtino corrupit, sibique sociavit*, e Reginone all'anno 875., *eodem anno Carolus Romam perrexit, & datis Apostolico Joanni, & Romanis magnis muneribus Imperator creatur*, e Ottone di Fresinga (*a*) *anno eodem Patruus ejus Occidentalis Franciæ* Rex *Romam veniens à Summo Pontifice Joanne Civibusque Imperium pecunia, ut dicitur obtinuit.*

(a) *Oth. Frising. Cronic. lib. 6. cap. 6.*

Di una ingiustizia sì manifesta, commessa non tanto contra Lodovico, che in sovvertimento delle Leggi di Natura, delle Genti, e degli Stati, ne parlarono diversamente gli Uomini d'allora, e Papa Giovanni per giustificar se, il Senato, e Popolo Romano appo il Mondo, e la Posterità, attribuir pretese l'esaltazion di Carlo Calvo a Divina mozione. Così se n'espresse nel Concilio più volte pubblicato da molti Autori; e ancorche io n'abbia recate in altro luogo alcune parole per mostrare, che quando si procedè per via di elezione non dal solo Pontefice, ma dal Senato, e Popolo Romano furono esaltati gli Augusti all'Imperial Soglio; Io reputo cosa ben fatta registrar quì più diffusamente tal'atto, per sempre più convalidar la mia opinione, autenticata anche da' citati Annalisti, i quali tutti asseriscono, che il Calvo guadagnò con loro non solamente Giovanni, ma il Senato, e il Popolo Romano; segno manifesto, che a questi, e non al solo Papa toccava l'elezione. Le parole poi del Concilio sono le seguenti (*b*): *Unde nos tantis judiciis divinitus incumbentibus luce clarius agnitis superni secreti manifestè cognovimus, & quia pridem Apostolicæ memoriæ Decessori nostro Papæ Nicolao idipsum jam inspiratione Cælesti revelatum fuisse comperimus eligimus hunc merito, & approbavimus una cum annisu, & voto omnium Fratrum, & Coepiscoporum nostrorum, atque aliorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Ministrorum AMPLIQUE SENATUS, TOTIUSQUE ROMANI POPULI, GENTISQUE TOGATÆ, & secundum priscam consuetudinem; solemniter ad Imperii Romani Sceptra proveximus, & Augustali nomine decoravimus. Ungentes eum oleo extrinsecus, ut interioris quoque Spiritus Sanctæ unctionis monstraremus virtutem, qua unxit eum Dominus Deus suus præ Consortibus suis.*

(b) *Duchesne tom. 2. fol. 408. Balu. tom. 2. pag. 215. cap. 1. Baron. ad hunc annum. Labbæus in collect. Concil. Sirmondus inter Concil. Gallic.*

Fu pure Carlo Calvo da' Vescovi, e Magnati del Regno d'Italia eletto in Pavia per loro Rè; se poi tal'Elezione succedesse innanzi, o dopo ch'ei fu coronato Imperadore in Roma, il Sig. Don Luigi Antonio Muratori lo lascia indeciso nella sua Prefazione, che fa al Concilio di Pavia, in cui ella si celebrò del 876. Cotesto bel monumento dell'antichità è stato ritrovato fra i Manuscritti della Biblioteca Ambrosiana dalla diligenza del Sig. Dottor Don Giuseppe Antonio Sasso Prefetto della medesima. E siccome cotesti duoi soggetti celebri, sì per la di loro profonda erudizione, che per l'insigni opere da loro date alla luce a beneficio del Mondo letterato hanno colla pubblicazione di tal Concilio somministrato a me un'evidentissima prova, per mostrare, che Parma e Piacenza erano del Regno d'Italia, e non dell'Esarcato, così io debbo quì saperne loro grado e grazia. La claosula poi del suddetto Concilio novellamente impresso in Milano nell'opera intitolata *Rerum Italicarum Scriptores* (*c*) dice così: *Ego Paulus Sanctæ Placentinæ Ecclesiæ Episcopus sub-*

(c) *Tom. 2. part. 2. fol. 150.*

subscripsi; e l'atto del Concilio sottoscritto da questo Vescovo è del seguente tenore, *Gloriosissimo & à Deo coronato Magno & Pacifico Imperatori Domino nostro Carolo perpetuo Augusto. Nos quidem Ansbertus cum omnibus Episcopis, Abbatibus, Comitibus, ac reliquis, qui nobiscum convenerunt Italici Regni Optimates, quorum nomina generaliter subter habentur inserta, perpetuam optamus prosperitatem, & pacem.*

Jam quia Divina pietas vos Beatorum Principum Apostolorum Petri, & Pauli interventione per Vicarium ipsorum Domnum, videlicet Joannem Summum Pontificem & Universalem Papam vestrum ad profectum Sanctæ Dei Ecclesiæ, nostrorumque omnium incitavit, & ad Imperiale culmen Sancti Spiritus judicio provexit. Nos unanimiter vos Protectorem, Dominum, ac Defensorem omnium nostrum, & ITALICI REGNI REGEM eligimus, cui & gaudenter toto cordis affectu subdi gaudemus, & omnia, quæ nobiscum ad profectum totius Sanctæ Dei Ecclesiæ, nostrorumque omnium salutem decernitis, & sancitis, totis viribus annuente Christo concordi mente, & prompta voluntate observare promittimus.

Anspertus Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ Archiepiscopus subscripsi.

Indi seguitano le sottoscrizioni degli altri Vescovi, e dopo quelle de' Conti e Magnati; Di cotesta elezione ne fa cenno il Sigonio (*a*), e ci attesta nel medesimo tempo, che fu Carlo riconosciuto da tutti li Popoli del Regno, e per conseguenza anche da' Parmiggiani e Piacentini per loro Rè, e come Sovrano promulgò leggi, e dispose molte altre cose, dicendo il citato Autore, che: *Nonis inde Januarii egressus Urbe Papiam venit, & Corona Regia ab Ansperto Archiepiscopo sumpta, forum egit, legesque Regio more Populis dedit, ac Civitatum & Ecclesiarum jura renovare instituit.*

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 5. ad annum 876.*

Di lì appoco se ne morì Lodovico Rè della Francia Orientale, e il Calvo invase proditoriamente i Stati de' Nipoti. Gli Annali Metensi all' anno 876. narrano tutto il fatto così: *Carolus Calvus, audito quod frater obiisset, nimio (ut ajunt) exultavit gaudio arbitratus portionem Regni Lotarii, quam frater tenuerat in suos libitus concessuram. Exercitum ergo quanta potuit celeritate ordinavit, & cum omnibus viribus Regnum ingressus ad Aquis Palatium venit. Ubi paucis diebus moratus Coloniam profectus est. Dum hæc aguntur in Lotharii Regno Carolomannus Primogenitus Lodovici Italiæ fines intraverat, cupiens eam paterno suoque subjugare Dominio..... Porro Ludovicus, qui ad Patris obitum fuerat, funerisque exequias condigno honore celebraverat apud Francofurt principalem Sedem Orientalis Regni residebat; cui cum nuntiatum esset, quod Carolus Patruus ejus, jam Regni paterni terminis occupatis circa Rhenum Castra posuisset, nimio furore accenditur; statimque Legatos ad eum dirigit orans, ut memor esset germanitatis, atque consanguinitatis; memor esset juramenti, quod fratri suo fecerat. Contentus foret funiculo hæreditatis divinitùs sibi collato, & aliena non invaderet, sed justitia, caritas, & concordia inter illum, & Nepotes summum teneret fastigium, sed hujusmodi monita Carolus sprevit, asserens se cum fratre, non cum Nepotibus pepegisse.*

Lodovico il Giovane sdegnato d'una risposta sì frodolente, e ingiusta,

ſta, acceſo di giuſto ſdegno, ragunò il ſuo Eſercito, lo aſſalì, e lo poſe in fuga, permodoche appena ebbe tempo di porſi in ſalvo; tutto il combattimento lo narrano gli Annali di Fulda all'anno 876., con eſſo loro concordano Lamberto Schafnaburgenſe, Ermanno Contratto, gli Annali d'Eidelſem allo ſteſſo anno, Ottone di Freſinga (*a*), Reginone, ed altri Autori.

(a) *Otho Friſing. lib.6.cap.6.*

Già abbiam veduto di ſopra coll'autorità degli Annali di Metz, che nel tempo, in cui il Calvo ſi portò nella Francia Orientale per iſpogliarne i Nipoti, Carlomanno s'era incamminato verſo l'Italia per unirla com'era di ragione al paterno Regno; Carlo, dopo eſſer ſtato rotto in Germania, vi venne ancora, ma Dio, che ſuol punir ſempre l'ingiuſtizie, e l'uſurpazioni, gli fece eſperimentar nel cimento, ch' ebbe con Carlomanno lo ſteſſo infauſto ſucceſſo, ſuccedutogli allorche attaccò la zuffa con Lodovico il Giovane, ſi diede alla fuga, e paſſate l'Alpi, cadè malato, e morì di diſſenterie, ed altri vogliono avvelenato da un Medico Ebreo. Raccontano tutto il fatto gli Annali di Metz all'anno 877., così: *Carolus Senior .... Regnum Italiæ magis in tranſeudo vidit, quam fruendo potius eſt, evolutis deinde paucis diebus Papiam ingreditur, in qua cum diſponendis publicarum rerum negotiis animum intenderet, repente nunciatum eſt ei, Carolomannum cum ingenti armatorum multitudine Langobardorum terminos introiſſe: Mox pavore ſolutus, Ticinum, Padumque tranſit, & ſummo anniſu in Gallias repedare contendit, ſed priuſquam Alpium præeminentia juga, anguſtaque itinera attingeret, ægritudine pulſatur, quam protinus mors ſubſecuta finem vitæ impoſuit. Eſt autem fama quod à Judæo, qui vocabatur Sedechias poculum mortis ei propinatum ſit.*

Vinto e morto Carlo Calvo, ſi reſe bentoſto Carlomanno Padrone d'Italia e di Roma. E ſiccome l'Imperio, e il Regno era a lui di giuſtizia e di ragione dovuto, così tutti gli Ottimati d'Italia per loro Sovrano lo riconobbero, e a lui giurarono fedeltà; di tanto ci atteſtano gli Annali di Fulda, e l'Aventino; dicono dunque i primi all'anno 877., che *Carolus Mannus Optimates Italiæ ad ſe venientes ſuſcepit, & diſpoſitâ, prout voluit, Regione, reverſus eſt in Bojariam*, ed il ſecondo aſſeriſce (*b*), che *Civitates Italiæ* (e per conſeguenza quelle di Parma e Piacenza) *ad Carolum Mannum gratulatum proficiſcuntur, in ejus verba jurant. Pacataque citeriore Italia, in fidemque recepta, Bojariam ipſe redit*, lo ſteſſo dice Ermanno Contratto, e tutti queſti Autori li riferiſce anche il Pagi nella Vita d'eſſo Giovanni VIII. al §. XX.

(b) *Avent. Annal. Bojar. lib.4.*

Nè di ciò contenti Lamberto figliuol di Viſſone Marcheſe di Spoleti, e Alberto figlio di Bonifacio Marcheſe di Toſcana ſe ne andarono con l'Eſercito diritta via a Roma, tennero riſtretto il Pontefice, il quale dappoi ſe ne fuggì in Francia, e fecero giurar' a' Romani fedeltà al Manno. Così laſciò ſcritto l'Annaliſta di Fulda all' anno 878., *Lantbertus Wiſſonis filius, & Adalbertus Bonifacii filius Romam cum manu valida ingreſſi ſunt & Johanne Romano Pontifice ſub cuſtodia retento, Optimates Romanorum fidelitatem Carolomanno ſacramento firmare coëgerunt*. E Sigiberto Gemblacenſe all'anno 879. *Joannes Papa injuriatus à Romanis, itaut etiam in cuſtodia teneretur, pro eo, quod Carolo non favebat in Franciam veniens, cum Rege Ludovico Balbo pene anno moratus eſt*, e di tutto ciò ſe ne duole Papa Giovanni nella lettera 84. ſcritta all' Arciveſcovo di Ravenna, e nella 85. a un certo Conte Be-

rengario

rengario: *ex Regia stirpe oriundum*, come attesta il Pagi (*a*), che racconta tutto il fatto, e lo reca anche l'Annalista Bertiniano all'anno 878., il quale dice che il Pontefice li scomunicò.

(a) *Pagi in vita Joan. VIII. §. 12.*

Di Francia se ne ritornò ben presto Papa Giovanni in Italia con pensieri molto vasti, come ce lo dipinge all'anno 878. l'Annalista di Fulda con le seguenti parole: *Assumpto Bossone Comite, qui propria Uxore veneno extincta Filiam Hludovici Imperatoris de Italia per vim rapuerat, cum magna ambitione in Italiam rediit, & cum eo machinari studuit, quomodo Regnum Italicum de potestate Carlmanni auferre, & ei tuendum committere posset*. Ma i disegni di lui andarono falliti, perchè *Italiæ Populi Germanica fide Carolomanno virtutis ergo favebant*, dice l'Aventino negli Annali di Baviera (*b*).

(b) *Avent. Annal. Bajor. lib. 4.*

Ecco dunque, che l'Italia venne in potere de' Carolingi della Francia Orientale, a' quali era di ragion dovuta, perchè discendenti da Lodovico Germanico maggior nato, ed anco perchè Lodovico II. morendo senza prole maschile lo avea destinato suo Successore, così l'attesta il Continuatore di Eutropio riferito da le Blanc (*c*): *Eo infirmante* (*Lodovico*) *& ad extremum propinquante, quia non habebat filium, voluit sibi succedere Carolomannum ad suscipienda Imperialia Sceptra ... Mittitur Missus à Uxore Imperatoris Engelberga, vel à suis Primatibus ad Carolomannum, ostendens ei vota defuncti, & quia longius erat, noluit tam cito venire, ut impedire posset iter Calvi*. Carlo Calvo fratel minore con ingiusti mezzi, e male arti l'occupò, il Manno colla spada alla mano la ricuperò, e aggiunse a' suoi antichi diritti un novello legittimo titolo, qual'è quello di giusta guerra. A questo poi s'accrebbe l'altro di un solenne trattato, che tra Lodovico Balbo figliuolo del Calvo, e Lodovico il Giovane figlio di Lodovico il Germanico si concluse *in loco, qui vocatur Furonis Kalend. Novembris... anno Incarnationis Dominicæ* come riferiscono gli Annali Bertiniani, *DCCCLXXVIII. Indictione XI.*, e le parole, che fan vedere, che il Balbo lasciò il pacifico possesso d'Italia a' Franchi Orientali sono le seguenti: *De Regno vero, quod Ludovicus Imperator Italiæ habuit, quia nec dum ex illo aliqua divisio facta est, quicumque modo illud tenet ita teneat, donec Domino volente iterum simul venientes cum communibus Fidelibus nostris, inveniamus, & deffiniamus, quid ex hoc melius, & justius nobis visum fuerit. De Regno autem Italiæ, quia modo nulla ratio esse potest, omnes sciant quia partem nostram de illo Regno, & requisimus, & requisivimus, & Domino auxiliante requiremus*. L'atto di cotesto trattato lo registrarono il Goldasto, e il Baluzio (*d*). Ed ancorche da esso apparisca, che la convenzione rispetto all'Italia fu un *interim*, lasciando il Balbo vive le sue pretese ragioni; ei però ben tosto se ne morì senza promoverle, nè i suoi Discendenti giammai osarono metterle in campo, ben conoscendone l'insussistenza.

(c) *Le Blanc Dissert. post Tractat. de Monetis cap. 6. pag. mihi 42.*

(d) *Goldast. Const Imper. tom. 3. pag. 293 Baluzius tom 2. pag. 277.*

Regnò pertanto Carlomanno in Italia pacificamente finche visse, e concedette molti Diplomi, e Privilegj a diversi Soggetti di questa Provincia, come l'osservano il Sigonio, e il Pagi nella Vita di Papa Giovanni VIII., il quale disperando di poter più oltre favorir' i Franchi Occidentali lo riconobbe per legittimo Rè, e Sovrano d'Italia. Tal verità si raccoglie dalla lettera LXIII. scritta da esso Pontefice a Carlomanno *mense Novembri Indictione XI.* Conciossiache in questa gli dice, che tosto pel mezzo de' suoi Legati a lui n'invierà un'altra esprimente quanto

egli avrà da conceder' alla Chiesa Romana, e che adempiuto ciò, manderà dappoi altri Legati, i quali lo stesso Carlomanno *cum tota decentia ad limina Apostolorum ductare studeant*.

Nè Papa Giovanni riconobbe Carlomanno Rè e Sovrano solamente d'Italia in generale, ma specialmente di Parma, e per conseguenza di Piacenza ancora. Imperciocche essendo cotesto Principe sdegnato contra Vidibaldo Vescovo di Parma, perchè avea con immoderata passione seguitate le parti di Carlo Calvo in pregiudicio di Lodovico Germanico suo Padre; avealo dichiarato fellone, e lo volea per tutti i versi perduto. Prese Giovanni la protezione di cotesto mal consigliato Vescovo, e per ottenergli il perdono, e la grazia, scrisse al Manno una lettera registrata dall' Abate Ughelli (*a*) nella sua Italia Sacra; e siccome nulla di più espressivo puo bramarsi per mostrare, che Parma non era dell' Esarcato, nè per tale pretesa allora dalla Corte Romana, ma del Regno d'Italia, ne recherò quì le parole: *Operæ pretium duximus innotescere Wigbodum Venerabilem Ecclesiæ Parmensis Antistitem Apostolorum adiisse limen & Sedem tam orationis voto, quàm inveniendæ per nos vestræ gloriæ desiderio, cujus arcana subtilius investigantes nos planè minimè latuisse fatemur, quod & nunc sinceræ fidei pium Imperium vestrum habendæ teneatur affectu; & hoc jam olim procul dubio rerum effectibus demonstrasset, nisi sic esset à piæ memoriæ priori Principe causa talis injuncta, quam sine sui discrimine flocci pendere nequivisset; unde rogamus data venia suscipite nunc illum, ut mea viscera, quia & si fortè quondam vobis erat inutilis, nunc verò vobis, & nobis utilis, quamvis custodiens simile circa vos servandæ fidei dedit judicium, præsertim cum sperans in Domino non perdiderit, simulaverit fortitudinem; dum silicet nobis hunc informantibus, si quopiam contra vos usus est, pro vobis proponat jam totis viribus exercere.... unde non dubitamus illum se fortiorem erga fidei vestræ constantiam exhibendum, quam fuerit, quando contra Imperium vestrum perhibetur sentire. Ergo Clementissime Imperator, quia ab infantia crevit vobiscum miseratio, recipite illum.... & super eum mercedem habere contendite, non imputantes ei, quod novissimus venerit, quia bonus ille Pater familias Operarios undecimæ horæ pares describitur fecisse his, qui tertia hora venere.... sed quid multa? Cum ecce nos, ei apud pium Imperium vestrum Fili carissime fidem fecimus; ecce nos pro illo Vadem offerimus, tantum sic agat erga eum Clementissima, & Serenissima Pietas Vestra, ut alii sub tegmen miserationis vestræ hoc comperto alacrius confluant, & per interventionem nostram, quasi per immobilem pontem ad vos certatim transitum faciant,.... nam difficile esse credimus apud pietatem vestram quemquam per alios obtinere, quod per Petrum, & Paulum Apostolorum eximios non poterit impetrare. Dat. 16. Kal. Decem. Indict. X.*

(a) *Ughell. Italiæ Sacræ tom. 2. col. 145. edit. Venet. 1717.*

Perdonò Carlomanno per le preghiere del Papa a Vidibaldo, e di più con clemenza in vero Augusta gli fece molte grazie, fra le quali una fu quella, che fa assai bene al nostro proposito, ed è, che a lui, e alla sua Chiesa donò l'Abazia di Berseto in Monte Bardone, Borgo San Donnino, la regalia del Telonio, e la giurisdizione del distretto della stessa Città di Parma con l'altre regalie appartenenti alla Corona Longobardica, e alla Regia Camera; e le parole del Diploma, le quali provano, che Parma, Borgo San Donnino, Berseto, e Monte Bardone sono della Lombardia, e del Regno d'Italia, e non già dell' Esarcato conceduto alla

Sede

Sede Apostolica sono le seguenti: *Igitur omnium Sanctæ Dei Ecclesiæ Fidelium, nostrorumque, præsentium silicet & futurorum solertiæ notum fieri volumus, quatenus Wibodus Sanctæ Parmensis Ecclesiæ Venerabilis Episcopus dilectus fidelis noster, nostram per Emarclum fidelem nostrum deprecatus est clementiam, ut pauperculæ Parmensi suæ Ecclesiæ pro amore Dei, animæque nostræ, Parentumque nostrorum mercede subvenire dignaremur. Cujus petitionibus pietatis nostræ aures misericorditer accommodantes, & ejus erga nostrum obsequium curiosissimam fidelitatem attendentes, concedimus, atque donamus ei, & Ecclesiæ suæ Abbatiam de Berceto sitam in Monte Bardone cum omnibus adjacentiis, & pertinentiis ejus in integrum tam in finibus Tusciæ, quàm Longobardiæ.... Insuper etiam confirmamus, & corroboramus quod ei, & Ecclesiæ suæ per aliud nostrum ædictum nuper concessum est; idest Curtem Regiam extructam infra Civitatem Parmam cum omni officio suo, servis, & ancillis masculini sexus, & fæminini, seu etiam largimur, & perdonamus, atque nuper concessum confirmamus prædicto Wibodo, & prælibatæ Ecclesiæ suæ omne jus publicum, & Theloneum, atque districtum dictæ Civitatis, & ambitum in circuitu, nec non et Pratum Regis non longè ab eadem Civitate in integrum sicut nostræ publicæ & Regiæ pertinet potestati &c. Dat. 5. Idus Maji Dom. Incarnat. 872. Domini vero Carolomanni Regis in Bajoraria 4. in Italia 3. Indict. 5. Dat. ad Huotingam Curtem Regiam.* Hugell. dict. tom. 2. col. 146.

Non godette però il Manno lungo tempo il Regno, perchè di lì a pochi anni cominciò a infermarsi; *Hinc paralysi dissolutus diem clausit extremum VII. nonas Aprilis 880., sepultusque est cum debito honore in Bajoaria in loco, qui dicitur Hodingas*; così Reginone, e colle stesse parole gli Annali di Metz all'anno 880., e Ottone di Fresinga (*a*). (a) Oth. Frising. lib. 6. cap. 7.

Non avea questo Principe figliuoli legittimi, ma un naturale di bellissimo aspetto, e di nobil'indole chiamato Arnolfo natogli da una nobil Donzella della Carintia appellata Litovinda, tanto ne dicono Ottone di Fresinga, e Reginone; Quindi Lodovico il Giovane suo fratello Rè della Francia Orientale, e di Lorena intesa la sua malattia se ne andò ritto in Baviera, e se crediam' agli Annali di Fulda all'anno 879. *Ibique Optimates ejusdem Regionis ad se venientes suscepit, ea videlicet ratione ut post obitum Carlmanni nullum alium super se Regem susciperent, vel regnare consentirent*; benche poi dopo dica lo stesso Annalista, che sentendosi Carlomanno vicino a morte, *tandem Hludovicum ad se accersivit, & quoniam loqui non poterat, ei se ipsum, & Uxorem, & Filium, universumque Regnum scripto commendavit.*

Osserva il Padre Pagi al §. XX. della Vita di suddetto Pontefice Giovanni, che uditasi da lui la malattia di Carlomanno, cominciò a pensar' alle cose d'Italia; e veramente dalla lettera 155., ch' egli scrisse a Carlo il Grosso par che il riflesso di cotesto erudito Scrittore non sia mal fondato, perchè in essa il Papa gli dice, *quia Carolomannus corporis, sicut audivimus, incomoditate gravatus, Regnum retinere jam nequit, de novi Regis electione ut pariter consideremus, vos prædicto adesse tempore, nempè ad Kalendas Majas, validè oportet.* Dalle altre lettere, che sono in ordine 160., e 182. par che lo stesso Pontefice fosse propenso al Grosso, conciossiache lo esorta in esse a venir' in Italia, ma cominciando Sua Santità prima a vacillar' un poco, e poi a mostrarsi favorevol' a Lodovico il Giovane. Carlo, il quale ben conosceva, che il Re-

gno

gno d'Italia non dipendeva dal Papa, ma era ereditario di sua Casa, del 879. come l'attestano gli Annali Bertiniani. *In Longobardiam perrexit, & Regnum illud optinuit*; E Aventino (*a*) conferma lo stesso, dicendo: *Carolus de Alemania egressus Longobardorum fines occupavit, ac in paucis diebus totam Italiam indeditionem accepit*, e per conseguenza Parma, e Piacenza, i di cui Cittadini, come tutti gli altri Popoli d'Italia avranlo certamente ricevuto volontieri, e riconosciuto per loro Sovrano; giacche ci attesta il Sigonio (*b*), che *benigne receptus ab Italicis, Regni insignia ab Archiepiscopo sumpsit; conventuque Procerum de more Advocato, Regnum constituere jussit*.

(a) *Avent Annal. Bojar. lib.4.*

(b) *Sigonius de Regn. Ital. lib. 5. ad annum 881.*

Innanzi della morte del Manno fu ricevuto Carlo il Grosso per Rè d'Italia, morto poi questi, come già dissi il mese d'Aprile del 880., attestano li citati Annali Bertiniani, che *Carolus Crassus ejus Frater solus Italiæ Regno præfuit*, onde fu anche Papa Giovanni obbligato riconoscerlo per tale, e implorar' il suo ajuto contro Saraceni, che infestavano quelle Contrade; e contra i Romani, che l'opprimevano; e la lettera 249. che questo Pontefice gli scrisse, così favella. *Postremo Filii carissime, quod sciscitamini de Græcis, atquæ Ismaëlitis, & cæteris quibuscunque exteris Nationibus, vel Concivibus, qualiter res agatur brevissime respondemus &c. Græcorum Navigia in Mari Ismaëlitarum victoriosissimè straverunt phalanges, & eos prout Dominus voluit, debellati sunt. Sed nos tamen tam ipsi jam dicti Ismaëlitæ, quam alii Concives nostri impugnant ac persequuntur. Data III. Kalend. Novembris Indict. XIV.*, e così l'anno 880.

Ritrovavasi allora il Grosso occupato all' assedio di Vienna nel Delfinato contra Bossone Rè d'Arles, o sia di Borgogna; quindi è, che per venir' in soccorso del Papa lasciò l'assedio, passò l'Alpi, andò a Roma, e fu coronato Imperadore; tanto riferisce l'Annalista Bertiniano all' anno 880. *Carolus autem, qui se una cum Sobrinis suis Viennam obsessurum promiserat, mox ut quædam sacramenta utrinque inter eos facta fuerunt, ab ipsa obsidione recessit, & in Italiam perrexit. Indeque Romam veniens à Joanne Papa se in die Nativitatis Domini in Imperatorem consecrari obtinuit*. S'ingannò pertanto il Baronio allorche scrisse, che fu proclamato Augusto l'anno 881. Reginone poi dice, che Carlo Crasso *à Joanne Papa, omnique Populo Imperatoris, & Augusti nomen est sortitus*. Agli Annali di Metz ci assicurano, che *Carolus Rex, Frater Ludovici Romam veniens, una cum Regina Ricarda Imperiali unctione à Joanne Papa evocantur, & omnes Italorum Episcopi, præter Papam, Imperatori jurejurando subjiciuntur*. Dunque gli giurarono fedeltà anche i Vescovi di Parma, e Piacenza, *se omnes Italorum Episcopi, præter Papam Imperatori jurejurando subjiciuntur*. Dunque Parma, e Piacenza erano sottoposte all'Imperadore, e al Rè d'Italia, e non alla Sede Apostolica.

Da quanto scrive il Sigonio (*c*) si raccoglie, che Carlo Crasso composte, e ordinate le cose di Roma, pensò anche a liberar l'Italia dalla depredazione, e infestazione de' Saraceni; Conciossiache passando per Ravenna per ritornarsene in Lombardia rinnovellò per cinque anni la Lega, che avevano i suoi Sudditi co' Veneziani, e fra gli altri patti uno ve ne fu di tener lontani, anzi perseguire que' barbari, *omnibus rebus, quæ cum Pontifice de Republica agenda erant, expeditis, Lombardiam repetiit, in itinere, Ravennam cum accessisset, fædus inter*

(c) *Sigonius de Regn. Ital. lib.5. ad ann. 881.*

Venetos

Venetos atque Italicos sibi subjectos in quinquennium renovavit, sanxitque ut Sclavi, qui Mare assiduis latrociniis infestum habebant communibus armis non solum arcerentur sed etiam peterentur.

Viene cotesto Cesare da Reginone all'anno 888. laudato per Cristianissimo Principe timoroso di Dio, e osservator diligente de' suoi santi Comandamenti; per ubbidiente a' Sacri Canoni, elemosiniero devoto, e pieno d'ogni Cristiana virtù; onde il Signore Dio lo fece salire a quel grado di potere, in cui si videro collocati Carlo Magno, e Lodovico Pio, imperciocche morti i di lui fratelli egli solo ottenne tutta la Monarchia de' Franchi, e sotto lui fu unita, come sotto i suddetti duoi Augusti, onde ei pure fu sornomato Magno come suo Avo, benche nel fine della sua vita, per occulto impenetrabil decreto dell' Altissimo cadesse in tanta miseria, ed annientamento, che necessità avesse mendicar'un tozzo di pane da Arnolfo suo Nipote; quindi Ottone di Fresinga (*a*): *Imperatorem vocat qui post Carolum Magnum inter omnes Reges Francorum maxime fuit potestatis.* E il Sigonio (*b*) dice, che *æquavit Crassus superiorum Regum omnium opes, tribus Regnis Germaniæ, Italiæ, Franciæque in unum collatis, tituloque insuper Imperii magnificentissimo ascito. Quæ omnia soli Carolus Magnus, & Lodovicus Pius ante se obtinuerunt.*

(a) *Oth. Frisingens. lib. 6. cap. 9.*

(b) *Sigon. lib. 5. in fine.*

E siccome fu il Crasso uguale in dignità, in ricchezze, e in potenza a Carlo Magno, e Lodovico Pio; così fu ugualmente a loro Sovrano di Roma, e come loro conservò a se, e a' suoi Posteri il diritto di mandar'i suoi Messi ad assistere all'elezione del Sommo Pontefice, e di approvarne l'elezione; conciossiache, morto Adriano III. elessero i Romani senza il suo consentimento Stefano V., o sia VI., per il che tanto se n'irritò, il Crasso, che volea farlo depor dal Papato, e avrebbe eseguito la sua risoluzione, se placato non l'avesse il novello Papa con una solenne legazione. Di tanto ci assicurano gli antichi Annali Lambecciani pubblicati dalla Biblioteca Cesarea con queste parole (*c*): *Romani Pontificis sui morte comperta, Stephanum in locum ejus constituerunt. Unde Imperator iratus, quod eo inconsulto ullum ordinare præsumpserunt, misit Liutwartum, & quosdam Romanæ Sedis Episcopos, qui eum deponerent: quod perficere minime potuerunt. Nam prædictus Pontifex Imperatori per Legatos suos plus quam XXX. Episcoporum nomina, & omnium Præsbiterorum, & Diaconorum Cardinalium, atque inferioris gradus personarum, nec non et Laicorum Principum Regionis scripta destinavit, qui omnes unanimiter eum elegerunt, & ejus ordinationi subscripserunt.*

(c) *Inter rerum Italicar. Scriptores tom. 2. part. 2. col. 96.*

Quello poi, che fa mirabilmente bene al caso nostro, anzi che sempre più convince l'ostinata durezza de' nostri Contradditori, egli è il Diploma, che questo Cesare concedette al Vescovo di Parma Viboldo, o sia Vidibaldo confirmando le donazioni fatte a lui, e alla sua Chiesa dal Manno, e aggiugnendovi altre grazie, le quali tutte provano via più, che il Ducato di Parma, e Piacenza era, ed è del Regno Longobardico, ed eccone le parole (*d*): *Carolus Dei gratia Rex. Noverint.... quod Wibodus Venerabilis Sanctæ Ecclesiæ Parmensis suæ Episcopus nostram adjens clementiam petiit inter cætera, ut qualiter divæ memoriæ Carolus Mannus Rex Germanus noster concesserat omnes res Episcopo Parmensi attinentes, videlicet Burgum S. Domnini cum sua pertinentia, Abbatiam de Berceto cum sua pertinentia nec non Districtum*

(d) *Ughell. ubi supra col. 148.*

strictum

strictum Parmæ Civitatis cum muro, & teloneo insuper, & tria milliaria in circuitu ipsius Civitatis ita & nos nostro confirmationis præcepto confirmaremus &c. cujus precibus annuentes ac libenter consentientes, & mala omnia quæ acciderant sæpe inter Comites ipsius Comitatus, & Episcopos ipsius Ecclesiæ considerantes, ut penitus præterita lis & scisma evelleretur..... ampiamente gli concedè quanto già donò alla Chiesa di Parma il Manno, e indi conclude. *Nullam exinde, alicui nostri Regni personæ persolvant sive placitum, custodiam nisi primina Ecclesiæ Episcopis, qui pro tempore fuerint, sed habeat ipsius Ecclesiæ Episcopus licentiam distringendi, difiniendi, vel deliberandi tanquam nostri Comes Palatii; omnes res, & Familias tam omnium Clericorum prædictorum ejusdem Episcopii, quamque omnium habitantium infra prædictam Civitatem, nec non et omnium hominum residentium super præfatæ Ecclesiæ Terras, sive libellariorum, sive præcariorum, seu Castellanorum omni nostræ confirmationis præcepto confirmamus, & corroboramus supradicto Wibodo Parmensi Episcopo, & suæ Ecclesiæ eo videlicet ordine, ut nullus Marchio, Comes, Vicecomes, Dux aut aliqua nostri Regni magna remissaque persona exinde prædictis rebus, & Familiis de omnibus, quæ superius leguntur se intromittat....& ut liceat Episcopo quiete vivere, si acciderit de prædictis rebus, & Familiis sine pugna legaliter non posse definire, hujus nostræ confirmationis pagina concedimus ejusdem Episcopi Misso vel Vicedomino, ut sit noster Missus, & habeat potestatem deliberandi, & definiendi, atque adjudicandi tanquam nostri Comes Palatii. Data 6. Idus Januarii ann. Incarnat. Domini DCCCLXXX. Indict. 13. ann. vero Regni Serenissimi Regis in Francia, & in Italia I.*

Non era Carlo il Grosso, allorche concedette a Vidibaldo tal privilegio, che Rè d'Italia. Onde coronato che fu Imperadore lo rinnovò, concedendo a cotesto Vescovo di Parma del 885. un'altro Diploma dello stesso tenore, come si legge appo l'Ughelli (*a*), il quale attesta, che gli Stromenti di simili donazioni li ricavò dagli Archivj del Vaticano.

(a) *Hughell dict. tom 2. col.* 149.

Seppellì, come io diceva lo Storico Romano in un profondo silenzio i Regni, e gl' Imperj de' riferiti Principi della Schiatta di Carlo Magno, e passò dalla Costituzione di Lodovico Pio alla donazione di Ottone il Grande. Peraltro egli non ommesse tutto ciò a caso, ma abbello studio, perchè sapea, che favellandone sarebbesi sempre più venuto nel conoscimento della verità, ch' io difendo. Lo stesso metodo tenne anche l'Autor della Dissertazione retrograda, comprendendo egli pure l'impossibilità di poter'oscurare gli atti di sovrano Dominio, e di possesso pacifico, che tanto Carlo Magno, quanto Lodovico Pio, Lotario, Lodovico II., Carlo il Calvo, Carlo Manno, e Carlo il Grosso esercitarono in Roma, nell' Esarcato, e particolarmente in Parma, e Piacenza; Quindi senza neppur far motto de' fatti, e dell' azioni loro, s'ingegnò d'impastar con mille falsi colori il passaggio, che la dignità Imperiale fece da' Franchi Occidentali negli Orientali; anzi col suo furbesco modo retrogrado innanzi di parlar dell' Imperio di Carlo Magno, come in lui venisse, e da chi conferito gli fosse, ce lo fa vedere trasferito da' Discendenti di Carlo in Ottone il Grande; e pingendoci un tal passaggio a sua fantasia, e con molti infrascamenti dice così.

Dissert. Piacent. pag. 150. *& seqq.*

Il Regno de' Franchi dopo esser giunto a quella vasta mole, che ci dicono le Storie, medianti le gloriose conquiste di Carlo Magno, il

quale

quale fregiolle ancora col luminoso carattere della dignità Imperiale restò ne' di lui posteri variamente lacerato piuttosto, che diviso. Che *Lodovico Pio di lui figliuolo gettò il pomo della discordia tra i suoi Figliuoli, facendo l'anno 832. una divisione degli Stati, nella quale assegnò sì gran porzione a Carlo, chiamato poi il Calvo... che grandemente amareggiò Lotario, Pippino, e Lodovico....* che *morto Lodovico Lotario primogenito e costituito consorte dell' Imperial dignità... volea tirar' a se tutti gli Stati, concedendo, ed anche sotto legge di feudo a Carlo l'Aquitania solamente, e a Lodovico la Baviera, lo che fu causa di sanguinosa discordia, terminata finalmente con una nuova divisione, in virtù della quale toccarono a Lodovico la Germania.... a Carlo tutti gli Stati posti tra l'Oceano Britannico, e la Mosa.... ed a Lotario gli Stati, che dal di lui nome Lotaringia furono chiamati con tutta la Provenza, e il Regno d'Italia colla dignità Imperiale, la quale.... passò con gli altri di lui Stati nel figliuolo Lodovico, e indi nell' accennato Carlo Calvo, poscia in un' altro Lodovico chiamato il Balbo, e finalmente in un' altro Carlo chiamato il Crasso, che a parlar giusto fu l'ultimo degli Imperadori Carolini; Di fatto dando egli manifesti segni di demenzia, e non avendo Figliuoli tutti li di loro Regni pensarono a' casi loro, ed in particolare nell' Italia, uscì decreto del Pontefice Adriano III., quale col primo provide alla libertà di Roma, ordinando, che l'eletto Pontefice dovesse, o potesse essere consagrato in assenza dell' Imperadore, e de' suoi Rappresentanti, e col secondo provide all' onore d'Italia, ordinando, che morendo Carlo senza Figliuoli la dignità Imperiale, ed il Regno d'Italia appartener dovessero ad un Principe Italiano.*

Fatto cotesto ammassamento di fallacie, e narrate le fortune, e disavventure di Carlo il Grosso, immediatamente soggiugne. *Io non ho bisogno d'impegnarmi a sostenere (ciò che non sarebbe impossibile) il decreto mentovato d'Adriano, mi basta solamente accennare potersi difendere, e sostenere colle medesime ragioni, colle quali pretenderebbono i Tedeschi difendere la risoluzione de' loro Maggiori se i moderni Francesi allegassero contro di loro, che la deposizione del Crasso dal Real Soglio fu aperta ribellione, e che la promozione d'Arnolfo alla Corona fu ingiustizia manifesta contro il Rè Carlo Semplice discendente da Carlo Magno, che allora regnava nelle Gallie, ovvero Franconia Occidentale.* *Dissertazion. Piacentina pag. 152.*

Se l'Autor retrogrado non avea *bisogno di sostenere* il decreto d'Adriano, aveva però bisogno di mostrare, che non i suddetti Principi, ma il Sommo Pontefice ne' respettivi loro Imperj dominasse in Roma, nel suo Ducato, nell' Esarcato, e particolarmente in Parma, e Piacenza, come *Principe surrogato a Leone Isaurico, e in luogo dell' Imperadore Greco.* Questa era, ed è la nostra quistione; questo è ciò, ch'ei disse ch' avrebbe provato, e che giammai non provò; e siccome il provarlo gli riusciva impossibile, così degli Augusti Carolingi nulla di più disse di ciò, ch' abbiam riferito, e lasciando da uno de' lati i loro fatti, e le azioni loro, si accontentò d'accennar così alla sfuggita, come gli uni succedessero agli altri. E ciò fece, alterando anche la verità, e tacendone le circostanze più esenziali. Ma io sì, che hogli mantenuta la parola; allorche con tanti sofismi andò interpretando, e in sinistro senso storcendo la donazione di Carlo Magno; io gli promisi di mostrare, eziamdio col fatto, che *Dissertazion. Piacentina pag. 170. e 173.*

Carlo Magno in quell' atto riserbò per se, e per tutti li suoi Successori la sovranità de' Stati donati alla Chiesa, e che tanto in Roma, come nel di lei Ducato, e nell' Esarcato, sì egli, che i suoi Discendenti v'esercitarono il supremo Dominio; e tal promessa holla io attesa; e mi lusingo d'averlo fatto con tanta chiarezza, ed evidenza; ch' egli debba fra se medesimo arrossirsi d'esser state scoperte le sue occulte machine, le sue imposture, e il maligno fine ch' ebbe nell' inventar' il suo metodo retrogrado. Anzi se lo avvisai del volontario inganno in cui cadeva in voler' annoverare fra le Città dell' Esarcato Parma, e Piacenza, e lo assicurai ch' erano del Regno d'Italia, e della Lombardia, non mi feci gabbo di lui, ma gli favellai seriamente, e gli dissi vero. Conciossiache oltre le prove molto manifeste dategli di tal verità, tre immancabili ce ne recai ragionando de' fatti di Carlo il Calvo, di Carlo Manno, e di Carlo il Grosso. Feci vedere, che nel Concilio, e nella Ragguunanza tenutasi in Pavia da' Vescovi, e Ottimati d'Italia per eleggervi in Rè il Calvo, v'intervenne Paolo Vescovo di Piacenza, e che come Vescovo d'una Città del Regno sottoscrisse l'atto dell' elezione; Mostrai inoltre, che ricuperatosi da Carlo Manno cotesto Regno, Giovanni VIII. interpose appo lui le sue preghiere, acciocche volesse perdonar, e ricevere nella sua grazia Viboldo, o sia Vidibaldo Vescovo di Parma, il quale, come si raccoglie dalla lettera del Pontefice, era stato de' più contumaci in sottoporsi al giusto, e legittimo Dominio del Manno; che alle calde instanze di Giovanni gli perdonò, lo accolse benignamente, e fece alla sua Chiesa con solenne Diploma una splendida donazione della Badia di Berceto, di Borgo San Donnino, di una gran parte del Territorio, e delle Regalie di Parma, e finalmente feci vedere, che sublimato al Regno poi all' Imperio Carlo Grasso con altri duoi privilegi confirmò al Vescovo Vidibaldo le donazioni fattegli dal Fratello, e di più lo condecorò col titolo di Conte della stessa Città di Parma.

A tante, e sì indubitate prove era obbligato risponder' il Piacentino Apologista, ovvero con dimostrazioni a queste somiglianti ei dovea far vedere, che Parma, e Piacenza fossero dell' Esarcato conceduto alla Sede Apostolica, e non mica andar girando continuamente per un viziossimo circuito di sofismi, e fallacie, per torre a' Cesari Franchi Orientali tutte le ragioni, e i diritti, ch' avean, ed hanno in Italia, come fa quì con malizia, e animosità insopportabile.

Peraltro fece molto ben' a dire. *Io non ho bisogno d'impegnarmi a sostenere il decreto d'Adriano*, perchè se posto si fosse in tal' impegno, nè sarebbe sortito con quella vergogna, che si è acquistata in sostenendo tante altre proposizioni da me convinte per false, o piene d'odio, e di veleno. Egli è verò, che il Sigonio (*a*) lo reca cotesto decreto; ma che testimonio antico adduce per sostenerlo? Niuno affatto; fanne menzione il Platina, e il Ciacconio nella Vita d'esso Pontefice, ma eglino pure parlano senza prove, e che un tal decreto sia inventato, ed apocrifo abbiam tutta la ragion per crederlo; Imperciocche già dall' antichissimo Annalista Lambecciano summo fatti certi, che morto Adriano, *Romani.... Stephanum* (V. o sia VI.) *in locum ejus constituerunt, unde Imperator iratus, quod eo inconsulto illum ordinare præsumpserunt, misit Liutwardum, & quosdam Romanæ Sedis Episcopos, qui eum deponerent*; e l'avrebbero eseguito se il novello Pontefice, e i Romani con una solenne legazione non si fossero giustificati; nè in giustificazione dell'

(a) *Sigonius lib. 5. ad ann. 884.*

operato

operato da loro in cotal congiuntura addussero il decreto di Adriano; ma l'universal' acclamazione de' Vescovi, del Clero, del Senato, e Popolo Romano, avendolo tutti ancorche renitente eletto al Pontificato, perchè speravano, che un sì santo Pastore avrebbe colle sue Orazioni placato l'ira Divina, che allora puniva i peccati di Roma, e d'Italia con severi castighi; tanto ne dice Gugliemo Bibliotecario nella Vita d'esso Papa, e di più attesta, che Giovanni Vescovo di Pavia Messo dell' Imperador Carlo Crasso, non solo acconsentì a tal' elezione, ma fu il Capo di quei, che si portarono alla di lui abitazione, e lo condussero a S. Giovanni in Laterano per intronizzarlo nella Sedia di Piero; Quindi è, che per tante e sì possenti ragioni, e per l'approvazione del suo Messo l'Imperadore depose l'ira, e onorò Stefano; e l'espressioni del Bibliotecario sono le seguenti: *Cujus tempore* (nella morte d'Adriano) *Romani Cives multa tam locustarum devastatione, quam pluviæ sterilitate, seu famis inopia perpessi fuerant incommoda, credentes se posse hujus Venerabilis Viri Sanctitate relevari, per Dei misericordiam facto conventu Sanctissimorum Episcoporum, & totius Clericalis ordinis, nec non nobilium Senatuum, & Virorum Illustrium cætu acclamantibus omnibus una cum omni Populo... dixere Dominum Stephanum Presbyterum Deo dignum omnes volumus, omnes quærimus, & petimus nobis præesse Pontificem..... Tunc quia jam nominatus Hadrianus Pontifex Romæ reliquerat Joannem Venerabilem Ticinensem Episcopum, ut Missum Caroli Excellentissimi Imperatoris pro tuitione Urbis omnes cum eodem Legato Imperiali juncti unanimes venerunt ad Domum, ubi cum Patre ipse Almificus Stephanus Sancto meditabatur colloquio, & ecce fractis foribus tenetur, & ducitur electus Dei Pontifex ad eundem titulum Sanctorum Quatuor Coronatorum sibi creditum reluctans multum.*

Ma che che ne sia di tal decreto, la verità però ella è, che se fatto fu, durò poco; perchè contrario all'antica consuetudine, e alla quiete, e pace della Chiesa. Concioffiache Stefano VI., ovvero come altri vogliono VII. ne fece un' altro registrato dal Graziano (*a*), col quale definì, che il Pontefice novellamente *electus præsentibus Legatis Imperialibus consecretur*, e le parole del decreto sono le seguenti, *quia Sancta Romana Ecclesia, cui auctore Deo præsidemus, à pluribus patitur violentias, Pontifice obeunte, quæ ob hoc inferuntur, quia absque Imperiali notitia Pontificis fit Consecratio, nec Canonico ritu, & consuetudine ab Imperatore directi intersunt Nuncii, qui scandala fieri vetant, volumus, ut cum instituendus est Pontifex, convenientibus Episcopis, & universo Clero, eligatur præsente Senatu, & Populo, qui ordinandus est, & sic ab omnibus electus præsentibus Legatis Imperialibus consecretur; Nullusque sine periculo sui, juramenta, vel promissiones aliquas, nova inventione audeat extorquere, nisi quæ antiqua exigit consuetudo, ne Ecclesia scandalizetur, & Imperialis honorificentia minuatur.*

(a) *distinct* 33. *cap* 28. *Pag. in vita Stephan. VI. & alter Pag. in Critica ad annum* 897.

Quale, e quanta fosse di quei tempi la suprema autorità de' Cesari in Roma, l'apprenda da tal Decreto il Piacentino Apologista, che tanto si sforza d'abbatterla, e deprimerla; e sappia altresì, che egli è un parto legittimo del suddetto Pontefice, come lo prova con evidenti ragioni il Pagi nella sua Critica, confutando il Baronio, che vuol' attribuirlo a' Scismatici nel Pontificato di Stefano IV., o sia V., anzi egli è così vero, ed autentico, che fu confermato nel Concilio Romano raggunato da Gio-

vanni IX. del 898. fubito che fu eletto Pontefice, afficurandoci il Pagi (*a*) che *Decretum ... Stephani VI. confirmatum, quod cum eifdem penitus verbis conceptum fit hic illud iterum exfcribere fupervacaneum eft*. Quefto è quanto rifguarda la prima parte del Decreto d'Adriano, per cui fa tanta fefta l'Autor retrogrado, vantandofi, che *non farebbe impoffibile a foftenere*.

(a) *Pag. in vita Joan. IX §. 5.*

Paffiam' ora alla feconda parte, e veggiam' un poco fe quando cotal Decreto foffe veramente ftato fatto potrebbe foftenerfi con l'agevolezza, che fi va ideando l'Avverfario. Che Adriano aveffe la podeftà di dichiarare, che l'elezione del Sommo Pontefice doveffe farfi fecondo la difpofizione degli antichi Canoni, e dal folo Clero, e Popolo fecondo la difciplina della primitiva Chiefa, l'intendo; alla fine delle fini fi trattava d'una materia meramente fpirituale, ed egli come Capo vifibile della Chiefa, quando il bene della medefima lo aveffe portato potea por' in ufo l'autorità delle Chiavi datagli da Gesù Crifto. Ma capir poi non fo come egli difpor poteffe del Regno d'Italia, torlo a chi di ragion dovuto era, e dichiarar, che *appartener doveffe ad un Principe Italiano*; era egli peravventura il Regno d'Italia feudo della Sede Apoftolica, o comprendeafi nelle fplendide donazioni di Pippino, e Carlo Magno? Certamente che nò, ma fu conquifta dello fteffo Carlo, e de' Franchi Ottimati, li quali col fangue, con i tefori, e coll' arme della Nazione l'acquiftarono contra Defiderio, e i Longobardi *jure belli*. Con qual giuftizia dunque, e con qual' autorità potè mai difporne? Dirà forfe l'Avvocato della Reverenda Camera, che ne difpofe con quella fuprema podeftà, ch' egli già fuppofe una volta attribuirglifi dal Bellarmino fopra tutti quanti li Regni della Criftianità; Quanto cotefta opinione fia falfa, e contraria alla fentenza del Bellarmino già lo moftrai negli antecedenti Capitoli (*b*), imperciocche facendofi cotefto Cardinale a trattar' una tal quiftione mette per primiera fondamental tefi: *Primo Papam non effe Dominum totius Orbis*; *Secundo non effe Dominum totius Orbis Chriftiani*; *Tertio non effe Dominum ullius Provinciæ, aut Oppidi, nullamque habere jure Divino jurifdictionem merè temporalem*.

(b) *Bellar. de Rom. Pontif. lib. 4 cap. 2.*

Dirà però l'Avverfario, che il Bellarmini foftiene, che ce l'abbia fe non *directè*, almeno *indirectè*, ma quefta diftinzione non viene ammeffa fuori di Roma. Il du Pin (*c*), a cui non fi è, ch' io fappia ancor rifpofto la nega, e prova il contrario, e Gregorio II. fi proteftò nella fua lettera *in ordine* la feconda, che *alia eft Ecclefiafticarum rerum conftitutio, & alius fenfus fæcularium, nam quemadmodum Pontifex introfpiciendi in Palatium poteftatem non habet, ac dignitates Regias deferendi; fic neque Imperator in Ecclefias introfpiciendi, & electiones facras in Clero peragendi*; anzi S. Bernardo (*d*) fa intender' all' Apologifta retrogrado, che *non monftrabunt, puto, qui hoc dicent ubi aliquando quifpiam Apoftolorum Judex federit hominum, aut Divifor terminorum, aut Diftributor Terrarum fteterit*; *Denique lego Apoftolos judicandos fediffe, judicantes non lego*; *erit illud, non fuit ergo in criminibus, non in poffeffionibus poteftas veftra, quoniam propter illa, non propter has accipitis Claves Regni Cœlorum, Prævaricatores utique exclufuri, non Poffeffores, habent hæc infima, & terrena Judices fuos Reges, & Principes Terræ, quid falcem veftram in alienam meffem extenditis?* e il Cardinal Cufanno ci afficura (*e*): *Non ab ipfo Romano Pontifice, in cujus po-* *teftate*

(c) *Du Pin de antiq. Eccles. difcipl. differt. 7. per totum.*

(d) *S. Bernard. de confiderat. ad Eugenium lib. 1. cap. 6.*

(e) *De concord. Cathalic. lib. 3 cap. 4.*

testate non est dare cuicumque Provinciæ per Mundum Regem, vel Imperatorem.

Ma dato senza pregiudicio della verità, che fosse meglio fondata la sentenza del Bellarmino, che l'opposta; come mai potrebbe in vigor di quella sostenersi il Decreto d'Adriano? Il Bellarmino, e i suoi seguaci vogliono, che cotesta indiretta podestà di dar' i Regni, e torli abbia sol tanto luogo quando si tratta dell' affare immediato della Religione, e quando questa si vede in manifesto pericolo, se non si toglie lo Stato a uno per darlo all'altro. E tutti convengono, che debba la cagione essere urgentissima, nè possa il male, che sovrasta alla Fede Cattolica ripararsi, se non con un rimedio così violento, applicabile ne' casi estremi; il che lo provai colla autorità dello Sfondrato.

Ora io mi fo ad interrogar' il nostro acerrimo Contradditore, e lo priego a dirmi, se nel Regno d'Italia era in quella Stagione così pericolante, e posta agli estremi la Fede Cattolica, che in esso conservar non si potesse, se non col Decreto d'Adriano; s'egli mi proverà, ch'ella fosse in uno stato così lutuoso e deplorabile, allora potrà fastosamente vantarsi, che il sostenerlo non sarebbe impossibile; ma se non mostrerà, che le cose d'Italia precipitate si piangessero in tale, e tanta estremità, non posso dirgli altro per ora, se non pregar Dio, che lo illumini, e lo liberi da quella cieca immoderata passione, che tanto lo fa odiar' il Sacro Romano-Germanico Imperio, e la generosa Nazion' Alemanna.

Impossibile peraltro a lui riuscirà provar tal' indispensabil circostanza; perchè il Sigonio (*a*), il quale reca sì capricciosa Decreto senza indicar' il luogo, ove lo prese, ci fa sapere, che Adriano, per pubblicarlo, tutt' altro motivo ebbe, che quello della conservazione della Fede Cattolica, e della Religioue, e le sue parole lo manifestano: *Hadrianus sive proximi Joannis, si negaret, exemplo deterritus, sive Romæ, atque Italiæ laude, saluteque permotus facile petentium in potestate fuit; ac statim insignia duo Decreta fecit, unum pro Romanorum libertate, ut Pontifex designatus consecrari sine præsentia Regis, aut Legatorum ejus posset, alterum pro dignitate Italiæ, ut moriente Rege Crasso sine filiis Regnum Italicis Principibus una cum titulo Imperii traderetur.*

(a) *Sigon. de Regn Italiæ lib.5.ad ann.* 884.

Un Decreto nè più ingiusto, nè appoggiato a più deboli, e falsi pretesti durerà fatica l'Avvocato Piacentino a ritrovarlo in tutta quanta l'antichità. E come non dovrà egli dirsi pieno d'ingiustizia, e d'irragionevolezza? E da quanto in qua puo torsi un Regno acquistato con giusti, e legittimi titoli a chi l'acquistò, e separarlo dal sistema principale soltanto perchè si suppone, che così lo richiegga il decoro, e la dignità della Provincia soggetta: *Pro dignitate Italiæ*. Non la dignità, ma la ragione, e il diritto debbe attendersi nella controversia de' Regni, e secondo le di lui regole approvate dal comun consenso delle Nazioni giudicar si debbe della subordinazione, o dell' indipendenza d'uno Stato dall'altro. Siccome la sola giustizia prima, e principal virtù, e non già il decoro, o il vantaggio dee regolar l'umane operazioni, e dirigger' il giudicio degli uomini. L'Italia era legittimamente acquistata, e giustamente soggetta all' Imperio de' Franchi sì, o no; se sì, come non v'ha dubbio, e resta pienamente provato da me. A dir vero, sentenza più ingiusta pronunciar non poteva Adriano, che definire: *Ut moriente Rege Crasso sine filiis Regnum Italicis Principibus una cum titulo Imperii traderetur*. Se poi non erano i Popoli Italiani obbligati star' uniti al sistema principale,

e pren-

e prender quel Rè, che per il bene dell'Imperio, e per la conſervazione della Monarchia foſſe ſtato legittimamente eletto, che neceſſità c'era d'un tal Decreto? Fu egli inutile, ed affettato; anzi diſſi poco, perchè fu appoggiato ad un falſo preteſto, e contrario al fine, per cui gl'Italiani lo addimandarono, e Adriano lo pubblicò.

(a) *Sigon. de Regn. Italiæ lib. 5. ad ann. 884.*

La prova di quanto io dico me la ſomminiſtra lo ſteſſo Sigonio (*a*); aſſeriſce ei dunque, che *Jampridem Italici, Romanique veteres ſpiritus recipere cæperant, ac Francis Imperatoribus, Regibuſque contemni poſt imminutas opes, & exorta inter ipſos certamina cæptis, externum jugum à cervicibus dejicere.... cupiebant.... Omnium una vox erat, quando Craſſus virili ſtirpe careret, qui unus antiqua virtutis indole prææditus ex Caroli Magni legitima progenie ſupereſſet, cui propter Egregia erga Italiam, atque Eccleſiam merita Imperii titulus commiſſus fuiſſet, tempus voce propè miſſa monere, ut aliquando tandem ſibi ipſis conſulerent, neque id decus cum alia gente communicari, vulgarive permitterent. Non adeo veterem indolem Italicæ virtutis exoleviſſe, quin unus ex multis reperiri in ea poſſit, qui avitam repræſentare Conſilio, atque Officio imperandi gloriam queat; haud dubiè ſi Rex præſens Italiam gubernaret, maturius eum omnibus hoſtium irruptionibus occurſurum, & ſalutem, dignitatemque Eccleſiæ tutaturum..... His rebus inſtincti Adrianum Pontificem adeunt &c.*

Ma torno a replicar' io qual principio della Legge di Natura, o della ragion delle Genti ci ſarà mai, che inſegni, eſſer tali, non dirò motivi, ma proteſti ſufficienti per voltar le ſpalle all'antico Signore, e per disfarſi dell'impero di chi tante volte ci difeſe, ci liberò da imminenti irreparabili ruine, ci reſtituì all'antico decoro e gloria, e ci recò la quiete, e la felicità. E non fu peravventura tutto ciò fatto da' Franchi a prò degl' Italiani? Lo nieghi ſe puo l'arrabbiato Impugnator de' diritti di sì inclita Nazione, ma badi bene a' caſi ſuoi, che ſe l'impugnerà, ſi ritroverà ſmentito dal medeſimo Sigonio (*b*), il quale tanto a lui quanto a que' tutti, che negar' oſano tal verità, fa ſapere, che: *Hic quidem Status Italiæ Francis Regnum tenentibus fuit. Quibus rerum potientibus ipſa diuturni ocii atque optatæ pacis fructum uberrimum tulit, quod ab aſſiduis bellis recreata, & JUSTIS FRANCORUM IMPERIIS renovata plurimum cum ad ſobolis incrementum, & cultum ædificiorum, & rectarum diſciplinarum ornatum, tum in primis ad Religionis ſanctitatem, & Imperii dignitatem profecit.*

(b) *Sigon. dict. lib. 5. in fine.*

Tanti beni, e felicità da' Franchi recate agl' Italiani furono quelle, che gli poſero in teſta cotai ambizioſi penſieri, che ſcordati delle obbligazioni loro, *Francis Imperatoribus Regibuſque contemni...... cæptis externum jugum reicere cupiebant*, ed invogliandoſi eglino d'aver' un Rè nazionale recavanſi a diſonore, *cum alia Gente communicari vulgarive*, e perchè ſtavano troppo bene ſotto il Dominio de' Franchi, da' quali furono tanto beneficati, cercarono di ſtar male ſotto il tirannico giogo de' loro Connazionali. Fece però Dio in gaſtigo di tanta ingratitudine, andar' a vuoto i loro ingiuſti diſegni, imperciocche fece, che ritrovaſſero un crudeliſſimo tiranno in colui, che ſi luſingarono, *ex multis reperi in ea poſſe qui avitam repræſentare Conſilio, atque officio imperandi gloriam queat*, onde in vece, che col decreto d'Adriano *ſibi ipſis conſulerent*, volle la giuſtizia dell' Altiſſimo, che perduta Italia, ogni felicità, e ogni bene, in iſcambio di ritrovar fra ſuoi un Rè ſaggio, e clemente

cadeſſe

cadesse in mani di due furie: Quali furono Guido Duca di Spoleti, e Berengario Duca del Friuli. Cotesti mostri dunque d'empietà dopo d'averla fra se divisa la lacerarono, e per modo l'oppressero, e la tiranneggiarono, che poco mancò, che non la riducessero in una orribil solitudine, e il laudato Sigonio cominciando il VI. Libro della sua Storia ce ne lasciò lo spaventevol ritratto con tai colori: *Francos inde Reges Italici excepere. Hi summam sibi rerum haud malo consilio asciscere nixi intestinis Populorum discordiis Italiam perturbarunt, ac se ipsos prorsus una cum Ecclesia perdiderunt, ea tempora in Rempublicam inferentes, quibus nulla alia tetriora ac fædiora fuisse, vel Principum nequitia, vel Populorum insania in tota antiquitate reperiuntur*; Innanzi però del Sigonio lo fece cotesto lacrimevol racconto l'antico Annalista di Metz all'anno 888. afficurandoci in fine, che della divisione, e Controversia nata fra Guido, e Berengario pel Dominio d'Italia, *tanta strages ex utraque parte postmodum facta est, tantusque humanus sanguis effusus, ut juxta Dominicam vocem Regnum in se ipsum divisum desolationis miseriam penitus incurrit*, del dannoso e malefico consiglio, e dell'ingiustizia del decreto d'Adriano tosto s'avvidero, e se ne pentirono il Papa, i Romani, e gl'Italiani tutti, quinci Stefano V., o sia VI. conoscendo, che il Regno, e l'Imperio era di ragion dovuto ad Arnolfo già sublimato al Trono dal comune consentimento di tutti gli Ottimati Franchi, lo invitò a venir' in Italia per liberarla da sì crudeli tiranni, e prenderne il possesso; ma per allora non potè accingersi Arnolfo a tal' impresa. Tanto ci attesta Ermanno Contratto giusta l'edizione d'Arrigo Canisio all'anno 890. *Arnulfus Rex habito in Pannonia de diversis colloquio, à Zuntibaldo Duce Marahensi* (cioè Moraviensi) *ex verbis Apostolici enixè rogatur, ut Romam veniens, Italiamque sub sui ditione retinens à tantis eam eruat tyrannis. Quod ille aliis præpeditus ad præsens facere distulit.*

Disse bene Ermanno Contratto, che non ricusò di venir' Arnolfo in soccorso del Papa, e a liberar Roma, e l'Italia da sì cruda schiavitù, ma che impedito da più gravi affari *ad præsens facere distulit*. E in fatti morto Stefano, ed in sua vece eletto Formoso, continuando sempre più la calamità, e le miserie d'Italia, questo novello Pontefice, e gl'Italiani supplichevoli più che mai per la seconda volta l'invitarono portarsi a ricuperar' il Regno, e l'Imperio de' suoi Maggiori; esaudì cotesto magnanimo Principe l'universali voti de' Popoli aflitti; venne, vinse, fu coronato Augusto, riconosciuto per legittimo Rè da' Romani, e dagl' Italiani tutti, sottomettendosi a lui perfino lo stesso Berengario. Odansi gli Annali di Fulda registrati da Burcardo Gotteflio Struvio (*a*) all'anno 893. *Missi autem Formosi Apostolici cum Epistolis, & Primoribus Italici Regni ad Regem in Bajoaria advenerunt enixe deprecantes, ut Italicum Regnum, & res Sancti Petri ad suas manus à malis Christianis eruendum adventaret: quod tunc maximè à Widone Tyranno affectatum est, quos Rex apud Urbem Regino honorifice recipiens, & cum muneribus postulata annuens, abire permisit*; e il Continuatore degli Annalisti medesimi del Freerio all'anno 895. soggiungono: *Iterum Rex Arnulphus à Formoso Apostolico per Epistolas, & Missos Romam venire invitatus est. Rex vero cum consilio Episcoporum suorum petitionibus suis satisfacere decrevit, mense Septembri de Francia, & Alemannia Italia* (debbe leggersi *Italiam*) *promovit Exercitum. Venientes*

(a) *Sintagma Histor. Germanicæ dissert. 10. de Lodov. Germ. & Poster. §. 32. in notis.*

Pag. in Vita Formosi §. 9. & 10.

tes quippe ultra Padum, ibi diviso Exercitu Alemannos per Bononiam ad Florentinam Urbem ire permisit; Ipse cum Francis per superiores partes Alpium Curtem, quæ dicitur Turris sic usque Civitatem Lunam progreditur. Ibi Natale Domini celebravit.

Narra lo stesso Annalista, che fu Arnolfo col suo Esercito molto incommodato dalle piogge, e dall'intemperie dell'aria, e che dopo d'aver sostenuto molti travaglj, pervenne alla fine a vista di Roma; ma che non potè entrarvi, perchè Ageldruda Vedova di Guido, e Madre di Lamberto fece così bene custodir la Città, e i posti vicini ad essa, che neppur venne permesso ad Arnolfo andar' a San Pietro; aggiungendo indi lo Storico: *Quod Rex molestè accipiens in commune consilium cum omni Exercitu ad Ecclesiam Beati Pancratii convenit; Post solemnitate Missarum celebratâ Rex Exercitum unanimiter interrogavit, quid facto opus sit. Conveniunt omnes cum lachrymis fidem promittentes confessionem coram Sacerdotibus publicè agentes, indicto unius diei jejunio, bello Urbem expugnare in commune acclamatum est.... nec mora advenerunt murum, lapidibus defensores murorum depellunt, multitudo Virorum Portis se constipat, alii securibus, & spadis Portam, & vectes ferratos incidunt, alii murum præfodiunt, alii per scalam muros ascendunt. Sicque Dei providentia firmissima, & nobilissima Urbs, nullo ex parte Regis de tanto Exercitu succumbente, jam vesperascente die, nobiliter cum triumpho expugnata est, Apostolico* (cioè Formoso) *& Urbe de inimicis liberato.*

Omnis namque Senatus Romanorum, nec non Græcorum scola cum Vexillis, & Crucibus ad Pontem Milvium venientes Regem honorifice cum Hymnis, & Laudibus suscipientes ad Urbem perduxerunt. Jam Apostolicus paterno amore diligendo Regem ante Paradisum, loco, qui dicitur gradibus Sancti Petri suscipiens, & honestè ad Basilicam Beatorum Principum Apostolorum lætificando introduxit; & secundum morem Antecessorum suorum Imperialem consecrationem capiti suo imponens Cæsarem Augustum appellavit; dispositis ibi multimodis rebus, omnis Romanorum Populus ad Sanctum Paulum CUM JURAMENTO IMPERATORI FIDEM PROMITTENTES. Juramentum vero illud, ne quem lateat hic inserere proposuimus: Juro per hæc omnia Dei mysteria, quod salvo honore, & lege mea, atque fidelitate Domini Formosi Papæ fidelis sum, & ero omnibus diebus vitæ meæ Arnulfo Imperatori, & nunquam me ad illius infidelitatem cum aliquo homine sociabo, & Lamberto filio Agildrudæ, & ipsi Matri suæ ad secularem honorem nunquam adjutorium præbebo, & hanc Civitatem Romam ipsi Lamberto, & Matri ejus Agildrudæ, & eorum hominibus per aliquod ingenium aut argumentum non tradam; Post hæc autem Constantinus, & Stephanus, qui Majores inter Senatum erant rei Majestatis esse accusati sunt, quia cum Agildruda prius Urbem capiendam conspiravere. Quos Rex sine mora comprehendi, & secum in Bajoariam transferri præcepit. Urbem vero ad suas manus custodiendam Faroldo cuidam Vassallo concessit. Ipse XV. tandem die postquam venerat ab Urbe digressus est.

Dissertazion. Piacent. pag. 152. 154. e 154.

Ecco dunque quanto pesi su le bilance d'un sano Criterio, e qual'esito ebbe il decreto d'Adriano, che l'audacissimo Apologista retrogrado pretende *poter si sostenere colle medesime ragioni colle quali pretenderebbono i Tedeschi sostenere la risoluzione de' loro Maggiori, se i*

moderni

moderni Francesi allegassero contro di loro, che la deposizione del Crasso dal Real Soglio fu aperta ribellione, e che la promozione d'Arnolfo alla Corona fu ingiustizia manifesta contra il Rè Carlo Semplice discendente da Carlo Magno. Quello poi, che più si rende insopportabile, e fa comparir' in tutta la sua estensione l'odio implacabil, che costui porta al venerato nome Germanico, egli è, che osa di lì appoco con baldanza intollerabile, e senza la menoma prova, sostenere, che *Arnolfo realmente prescindendo dall' invito, e dall' obblazione, che a lui fece Berengario, non pretese diritto sopra l'Italia: e non ostante la coronazione ricevuta per mano di Papa Formoso, non ebbe, e non ha luogo nel Catalogo degl' Imperadori.* *Differt. Piacent. pag. 156.*

Fu come testè vedemmo chiamato, e riconosciuto Arnolfo per Rè, e Sovrano Imperadore, a lui giurarono fedeltà i Romani, e lasciò in Roma chi la governasse, e la custodisse in nome suo; Li Guidi, li Lamberti, e i Berengarj furono tiranni crudelissimi, e per tali riputati dalla Sede Apostolica, e da tutta Italia, che barbaramente lacerarono; e Arnolfo, che la liberò da tanti mali, e che fu con tanta solennità acclamato, e incoronato Augusto, non vuol l'implacabil Nemico della Maestà del Sacro Imperio, che pretendesse *diritto sopra Italia*, nè ch' abbia *luogo nel Catalogo degl' Imperadori*.

Avesse almeno l'animoso Critico retrogrado, in confirmazione di una sentenza tanto contraria alla verità, e ingiuriosa al nome, e alla gloria d'Arnolfo, e della sua Nazione addotto un sol' Autore, che in qualche modo la coonestasse; ma nò, ei nol reca; vuole però, che la cosa sia così, perchè ei la dice.

Io so bene, che il Cardinal Baronio lasciò scritto, che Arnolfo *per surreptionem* fu da Formoso incoronato Imperadore; ma con buona pace del gran Padre degli Annali Ecclesiastici ei prese in tal fatto un grosso sbaglio; Imperciocche cotesto Principe, come si vede dal citato Annalista Freeriano, venne in Italia chiamato dal Papa, e dagl' Italiani per essere liberati dalla tirannide di Lamberto; e oltre il suddetto antico Scrittore l'attestano Sigiberto, Reginone, e Luitprando (*a*). Non è poi vero, che Papa Formoso coronasse Guido, e Lamberto, perchè Guido fu coronato da Stefano V., o sia VI. come lo prova il Pagi (*b*) nella Vita dello stesso Pontefice.

(a) *Luitprand. lib. pr. cap. 8*

(b) *Pagi in vita Stephani V. §. XI.*

Di più Arnolfo non assediò, ed espugnò Roma contro la volontà di Formoso, per modo ch' avesse potuto dappoi farsi coronare per forza, o con violenza; ma tutto ciò fece, come attesta Reginone al suddetto anno 896. con pieno consentimento del Papa. Anzi Luitprando dice, che *hoc in tempore Formosus Papa religiosissimus à Romanis vehementer afflictabatur, cujus, & hortatu Rex Arnulfus Romam advenerat*, ed Ermanno Contratto giusta l'edizione Canisiana, allo stesso anno ci assicura, che per espresso comandamento del Papa fu Roma assediata, e presa dall' Imperadore Arnolfo, in queste parole: *Magna pluviarum innundatione Exercitu fatigato, & plurimis equis inde amissis Peringario* (cioè Berengario) *à fidelitate ejus etiam deficiente, & ad Lambertum se conferente, Arnulfus Rex tandem Romam venit, eamdem Agiltrudâ Widonis Viduâ cum filio Lamberto machinante obseratam inveniens MANDATO FORMOSI PAPÆ intus inclusi, celebratis apud Sanctum Pandracium* (si dee legger *Pancracium*) *litaniis, eam oppugnat: expugnataque citiùs Urbe ingressus, à Domino Papa hono-*

honorifice susceptus, Imperatorque coronatus est, & dispositis ibi rebus PRIMORIBUSQUE SACRAMENTO SUBACTIS Angildrudam persequi statuens, infirmari cœpit, metuensque morbum graviorem de Italia statim redire acceleravit. Quo reverso Perengarius, & Lambertus diviso inter se Regno Italiæ TYRANNIDEM exercuêre.

Tutte coteste minutissime circostanze ad evidenza dimostrano, che Arnolfo non fu coronato da Formoso, che lo chiamò, e che l'esortò ad assediar Roma a lui contraria, *per surreptionem*.

Per quello poi s'appartiene al Concilio celebrato da Giovanni IX. col quale il Baronio all'anno 896. num. 1., e all'anno 904. num. 2. pretese provare, che fosse tal coronazione surretta, cotesto Concilio nè punto, nè poco favella dell' esaltazioue all' Imperial Soglio d'Arnolfo, ma tutto versa intorno l'inaugurazione di Berengario, come n'apparisce dagli atti de' Concili pag. 504. Can. VI., il quale Canone dice così: *Unctionem itaque sacri Chrismatis in spiritualem Filium nostrum Dominum, videlicet Lambertum Excellentissimum Imperatorem actam perpetua stabilitate dignitatibus decoratam, firmam, & in æternum stabilitam esse, Sancto suffragante Spiritu, decernimus. Illam vero barbaricam Berengarii, quæ per subreptionem extorta est, omnimodis abdicamus.*

Quindi è, che da tali, e tanti monumenti dell'antichità avvalorato il Padre Pagi (a), ebbe giusto motivo di sostenere nella Vita di Giovanni IX. che molto s'ingannarono il Sigonio nel lib. 6. *de Regno Italiæ*, e il Rossi nel Libro V. della sua Storia di Ravenna in scrivendo, che dal riferito Concilio s'abbolisse la coronazione non di Berengario, ma di Arnolfo, e la ragione ch' adduce il Pagi è chiarissima; dice egli dunque: *Præterquamquod nullum Codicem MS. actorum hujus Concilii proferunt in quo legatur nomen Arnulfi loco nominis Berengarii, non video Joannem IX. & Patres hujus Concilii dicere potuisse unctionem Arnulfi fuisse barbaricam, & per subreptionem extortam, cum constet Formosum, cujus acta in hoc Concilio confirmata sunt, non solum literis, sed etiam Missis invitasse Arnulfum, ut Romam veniret, huncque ejusdem Pontificis mandato Romam expugnasse.*

(a) *Pagius in vita Joann. IX. §. 4.*

In autenticazione di tal verità riferisce lo stesso Pagi (b) nella Vita di Stefano VI., o sia VII. un rescritto di questo Pontefice, e dice, che *ex eodem rescripto inotescit Stephanum Papam sui Pontificatus initio, Arnulfum uti verum, & legitimum Imperatorem agnovisse*. E le parole del decreto dato a favore d'Ernesto Arcivescovo di Narbona dicono così: *Stephanus Episcopus Servus Servorum Dei Reverentissimo, & Sanctissimo Confratri nostro Arnusto Episcopo &c. scriptum per manum Nicolaii Scriniarii S. R. E. in mense Augusto Indict. XIV. bene valete. Datum XIII. Kal. Septembris per manum Stephani Episcopi Sanctæ Ecclesiæ Nepesinæ, Arcarii Sanctæ Sedis Apostolicæ, IMPERANTE DOMINO PIISSIMO AUGUSTO ARNULFO A DEO CORONATO MAGNO IMPERATORE ANNO PRIMO.*

(b) *Pagi in vita Steph VI. sive VII. §. 2.*

Queste sono le belle prove, colle quali vorrebbe il Piacentino Sofista spacciar Parma, e Piacenza per Città dell' Esarcato, e perchè dall'altra parte sa, come il sanno tutti gl' intendenti dell' antichità, ch' elle furono sempre, e sono oggidì Città del Regno de' Lombardi, e dell' Imperio; inventa mille menzogne, e falsità per metter' in dubbio i diritti incontrastabili, che al Regno, e all' Imperio avevano, ed hanno i Franchi Orientali;

tali; ardisce torre dal Catalogo degl' Imperadori Arnolfo loro Rè, e con punibil'ardimento insulta la gloriosa memoria de' loro Maggiori, e fa rea tutta la Nazione di delitto di fellonia, e d'ingiustizia, baldanzosamente pubblicando colle stampe, che *la deposizione del Crasso dal Real Soglio fu aperta ribellione, e che la promozione d'Arnolfo alla Corona fu ingiustizia manifesta contra il Rè Carlo Semplice*. E non contento d'aver vomitato tanto veleno, singendosi con mille mensogne estinta colla discendenza di Carlo Magno ogni ragione de' Franchi al Regno d'Italia, e all' Imperio, continua a dire, che *siccome l'ampia Monarchia di Carlo Magno era rimasta divisa in progresso di tempo in due gran Regni chiamati Francia Orientale l'uno, e Francia Occidentale l'altro: Così ancora la di lei Prosapia era rimasta divisa in due branche, o linee. E quella, che regnava nella Francia Orientale era terminata nella Persona del Rè Crasso; E quindi avrebbe potuto esaminarsi il punto, se, stando la qualità ereditaria suddetta, avesse dovuto succedere il più prossimo della linea superstite, ovvero se i Popoli soggetti al defunto riacquistar dovessero la nativa libertà. Samuele Puffendorf insegnò doversi tenere in casi simili l'opinione, che favorisce la libertà de' Popoli soggetti; Dello stesso sentimento pare, che fosse Papa Adriano, i Popoli Sassoni, Bavari, Alemanni, ed altri della Francia Orientale, i Romani Pontefici successori d'Adriano, e tutte le Città, e Popoli del Regno Longobardo si regolarono a tenore, e in conformità della massima mentovata, ed hanno per mallevadori li più accreditati Maestri di pubblica giurisprudenza, presso de' quali passa per dogma incontrastabile, che qualunque volta s'estingue la Famiglia dominante d'uno Stato, i Popoli soggetti ricuperano la primitiva loro libertà, e il sommo impero, che pria stava nella Famiglia estinta ritorna al suo principio, vale a dire ricade nel Popolo, che l'ebbe per diritto di natura.* *Differt. Piacent. pag. 152. 153. e 154.*

Rinforzato indi il valente Apologista da cotesto *incontrastabil dogma di pubblica giurisprudenza* corre col suo ordine retrogrado a passi di Gigante per la via de' sofismi; vuole che gli Ottimati de' Franchi, i quali acquistarono colle sostanze, co' sudori, e con il sangue loro la Monarchia, e particolarmente il Regno d'Italia, non potessero eleggere come elessero nella persona di Arnolfo un Rè, che la conservasse, e tutta in un corpo unita la mantenesse. E che Arnolfo, benche chiamato, e coronato dal Papa non fosse vero Imperadore, nè che tampoco fosse legittimo Rè d'Italia, ancorche ricevuto, e riconosciuto dagl' Italiani, e da Berengario, che la tiranneggiava. Anzi allor quando Berengario lo riconobbe per Sovrano, e da lui ricevette il Regno decretoriamente lo dichiarò *spogliato della suprema podestà*; Innanzi però, ch'egli riconoscesse Arnolfo per quel, che in realtà era, gli diede con molto applauso il titolo di Rè legittimo, conciossiache confessa, che *non godette questa sfortunata Provincia dell'effetto del mentuato naturale diritto; avvegnache non mancarono de' suoi Nazionali così prepotenti, che valessero, e volessero invadere l'autorità, e la ragione della suprema podestà usurpata a pregiudizio de' Popoli, i quali avvezzi all' obbedienza verso gli estinti loro legittimi Sovrani consentirono tosto, benche forzatamente nell' usurpazione di Berengario il vecchio, che riconobbero qual Rè legittimo, massime quando il viddero promosso dal Pontefice Lando alla sublime dignità Imperiale*. *Differtaz. Piacentin. pag. 156. 157.*

Non si ferma quì co' suoi anacronismi, e mensogne l'Autor retro-

grado, mà passa avanti, dice che Berengario *era venuto in odio agl' Italiani, e temeva ugualmente della volontà de' Sudditi, che dell' arme de' suoi Competitori; onde chiamò in ajuto sconsigliatamente Arnolfo Rè di Germania, coll' esibizione di sottomettergli tutta Italia, purche gliela lasciasse con titolo di vassallaggio*. Soggiugne, che calovvi Arnolfo, furbescamente poi tace, che vi calasse chiamato instantemente dal Papa, e dagl' Italiani, oppressi da' Tiranni, e Faziosi, ma insolentemente dice piuttosto, che *poi corrispose alla fiducia di Berengario con indegna perfidia, poiche volea cavargli gli occhj... essendo forsi anche entrato in sospetto ch' egli fosse, come verisimilmente dovette, essere pentito della sua inconsideratezza*. E che *gl'Italiani stomacati d'Arnolfo, non vollero, e non erano tenuti riconoscerlo, perchè Berengario nell' atto di voler riconoscere da un' altro Principe il Regno in feudo restava spogiato della suprema podestà, che in sostanza era, o ricadeva negl' Italiani, da' quali avevala ricevuta, voltarono dessi le spalle a Arnolfo*, e ne chiama in testimonio Luitprando, perchè scrisse, che *omnes ex tunc Italienses Arnulphum flocci pendere*. E di più perchè quest' Autore dice ancora, che Berengario *Arnulphum Regem Germaniæ in auxilium accivit, orans, & pollicens, ut si ipsum adjuvaret se totam Italiam Ditioni ejus suppositurum, qui tantæ promissionis copiis gratiâ collectis comminus Italiam adit*, nella nota 405. ora con baldanza insopportabil' esclamare: *Ecco nuovo argomento invincibile, che prova non aver' Arnolfo acquistato diritto sopra l'Italia in virtù della di lui elezione*.

Differt. Piacent. pag. 157.

E si puo udir di peggio, e dar si puo miscuglio più stomachevole di fallacie, di anacronismi, e di falsità; tutte inventate dall' odio, dal livore, e dalla calunnia?

Arnolfo, come vedemmo poco fa colla testimonianza d'Ermanno Contratto: *Ex verbis Apostolicis enixè rogatur, ut Romam veniens, Italiamque retinens à tantis eam eruat Tyrannis*. Egli ci viene, come riferisce l'Annalista di Fulda, *iterum... à Formoso Apostolico per litteras, & Missos... invitatus*. Assedia a istanza del Sommo Pontefice Roma, l'espugna, vien coronato Imperadore, e i Romani lo riconoscono per Sovrano. Di più unisce Berengario alle preghiere del Papa le sue suppliche (*a*): *Dum ubi prospera inimico, sibi adversa prospiceret cum Zuventenbaldo pariter Arnulphi Regis adiit potentiam, orans, ac pollicens, ut si ipsum adjuvaret se totam Italiam ut ante promiserat Ditioni ejus suppositurum. Arnulfo tantæ promissionis gratia excitus copiis collectis cominùs Italiam adit*. Inoltre Berengario *ut promissioni suæ daret fidem credulitatis*; prosiegue a narrar Luitprando ad Arnolfo *Arrhabonem Clypeum portat*. Arnolfo passa col suo Esercito l'Alpi, cala nelle campagne d'Italia, e *susceptus à Veronensibus ad Urbem proficiscitur Pergamum, ubi dum firmissima loci munitione confisi, immo decepti homines ei occurrere nolent castramentatus ibidem belli fortitudine Urbem capit, Incolas jugulat, trucidat. Civitatis etiam Comitem Ambrosium nomine... suspendi ante portæ januam fecit. Quod factum, cæteris omnibus Urbibus, cunctisque Principibus terrorem non parvum attulit. Quicunque enim hoc audierat, utraque auris ejus tinniebat; Mediolanenses igitur, atque Ticinenses hac fama perterriti, ejus non ausi sunt præstolari adventum. Verum præmissa legatione, jussioni suæ se obtemperaturos esse promittunt; Othonem itaque Saxonum potentissimum Ducem... Mediolanum dirigit gratiâ defensionis*,

(a) Luitprand. lib. pr. cap. 7 inter Scriptor. Rerum Italicar. tom 2. fol. 430.

ſionis, recta ipſe Ticinum petit. Denique (a) *Wido hujus impetum ferre non valens Camerinum, Spoletumque verſus fugere cæpit. Quem ſine dilatione acriter Rex inſequitur, Urbes & Caſtella omnia ſibi reſiſtentia debellans. Nullum ſiquidem Caſtrum fuerat naturâ etiam ipſâ tam munitum, quod virtuti hujus ſaltem reſiſtere moliretur. Quid autem mirum, quum ipſa Civitatum omnium Regina, magna ſilicet Roma hujus impetum ferre nequiverit?*

(a) Luitprand. dict. lib. pr. cap. 8.

Con quella di Luitprando va unita la teſtimonianza dell' Aventino (*b*), e ci aſſicura, che *Arnulfus comparata valida manu per Tridentina juga, Atheſinumque Vallem in Italiam contendit. Quod ubi nunciatum eſt Berengario, ſuos Amicos, nobiliſſimum quemque officii cauſa obviam procedere Arnulpho jubet: fædus, amicitiam, pacem petit, ſe in poteſtate* Regis *Francorum, Germaniæque futurum pollicetur. Quibus impetratis ipſe Tridentum ad Arnulphum ſe confert, deditionemque facit, juſſus quotannis Militibus Francis ſtipendium pendere, Rectorique Germano Exercitum alere: Cæterum Italiam univerſam ab Arnulpho in fidem recepit præter paucas Urbes, quæ Germaniæ, Bojariæque Regno addictæ ſunt.* Concordano pure con i ſuddetti Storici gli Annali di Fulda, il Reginone all'anno 888., e Ottone di Freſinga (*c*), che da tutti poſſono riconoſcerſi. E Gottofrido Viterbienſe narra tutti queſti fatti allo ſteſſo anno quaſi con le ſteſſe parole recate dall' Aventino.

(b) Aventin. Annal. Bajoar. lib. 4.

(c) Otho Friſing. lib.6.cap.10.

Intanto io con l'autorità incontraſtabile di coteſti Autori, per via più far manifeſta la malizia del noſtro Oppoſitore, torno a ripigliar' il diſcorſo, e sì dico. Arnolfo vien dal Papa, da Berengario, e dagl'Italiani chiamato in ajuto; coronato, e riconoſciuto per Imperadore, e Sovrano; come tale ei ſottomette colla forza dell' arme le Città contumaci, puniſce con l'ultimo ſupplicio i Ribelli, perſeguiſce Guidone tiranno d'Italia, eſpugna, e mette a ferro e fuoco tutte le Terre, e Caſtella del ſuo partito; nondimanco, in ſentenza del Critico Piacentino. *Arnolfo realmente, preſcindendo dall' invito, e dall' oblazione, che a lui fece Berengario, non preteſe diritto ſopra l'Italia: e non oſtante la Coronazione ricevuta per mano del Papa Formoſo, non ebbe, e non ha luogo nel Catalogo degl' Imperadori.*

Diſſert. Piacent. pag. 156.

E ſiccome non ha coteſto maligno Impugnatore de' diritti del Sacro Romano-Germanico Imperio un ſol' Autor, che dia qualche apparenza di vero alle ſue menſogne, ſi ſerve di alcune parole del lungo diſcorſo di Luitprando da me orora regiſtrato, le mozzica, e le torce in ſiniſtro ſenſo, e poi eſclama: *Ecco nuovo argomento invincibile, che prova non aver' Arnolfo acquiſtato diritto ſopra l'Italia in virtù della di lui elezione.* Coſa ci voglia perch' un' argomento ſia invincibile gli addottrinati nella Dialetica lo ſanno, e ſapendolo ben conoſcono, che la ſua oſſervazione è piuttoſto un nuovo inetto inettiſſimo ſofiſma, che un' argomento. Arnolfo vien dagli Ottimati Franchi dichiarato Rè, e Sovrano della Monarchia Franca; il Papa per tale lo riconoſce, e lo invita a venir' a Roma per eſſer coronato Imperadore, e per liberar l'Italia da' due Tiranni, che l'opprimevano; ſi riſolve il Franco Eroe all' impreſa, lo ſa Berengario, lo previene, va a ritrovarlo, ſi ſottomette a lui, nè aſpetta d'eſſer privato dell' uſurpato Regno, e punito come Ribelle; Perchè dunque Berengario fa tutto ciò; dovrà eſſer tutto ciò un *nuovo argomento invincibile, che prova non aver' Arnolfo acquiſtato diritto ſopra l'Italia in virtù della ſua elezione?* E che foggia d'argomentar' è mai queſta? Dunque perchè Berengario ſi offerì di ricever' il Regno uſurpato in feudo da Arnolfo,

nolfo, debbe deddurfene in neceffaria confeguenza, che non aveffe avanti Arnolfo in virtù della fua elezione, o per la prerogativa del fuo fangue diritto alcuno al Regno d'Italia? E perchè il maligno Sofifta non argomentò piuttofto così; L'Ufurpatore del Regno d'Italia fi efibì riconofcerlo da Arnolfo in feudo, dunque dir fi dee, che tal'efibizione, ed offerta fu fatta in riconofcimento della legittima fovranità d'Arnolfo, e ch'ella era un *nuovo argomento* del giufto diritto da lui acquiftato fopra l'Italia in virtù della fua elezione, e dovutogli per la prerogativa di quel fangue Carolino, che portava nelle vene, giacche chi con tirannia invafe l'Italia, s'efibiva di riceverla, e in effetto la ricevette in feudo da lui, che pur' era figliuolo di Carlo Manno, e nipote di Carlo il Groffo; furono pure amenduni cotefti Principi Rè d'Italia, e Sovrani di Berengario, a' quali ei aveva fervito, ed ubbidito? Se dunque Berengario riconofcendo i fuoi doveri fi fottomife ad Arnolfo, e da lui ricevette il Regno in feudo, fece quanto era per ragion' e giuftizia tenuto a fare verfo l'unico Succeffore de' fuoi Sovrani, e feguitò l'efempio di Rodolfo Rè di Borgogna, d'Oddo Rè d'Acquitania, e di Carlo Semplice Rè della Francia Occidentale, i quali ricevettero in feudo i Regni da Arnolfo, perchè legittimamente eletto dall' Univerfalità degli Ottimati Franchi al reggimento, e alla confervazione di tutta la Monarchia, come tofto lo moftrarò con l'autorità de' Scrittori contemporanei.

Se per tal ragione tutti quefti perfino Carlo il Semplice difcendente di Carlo Magno, e figliuolo di Lodovico Balbo Rè della Francia Occidentale riconobbero per loro Sovrano Arnolfo, perchè non avrà dovuto riconofcerlo come tale anche Berengario Ufurpator d'Italia legittimamente conquiftata da' Franchi, e poffeduta dagl' immediati Anteceffori dello fteffo Arnolfo? Un difcorfo di tanta evidenza chi ofarebbe mai impugnarlo, fe non il Sofifta Piacentino, il quale non vuol' a patto alcuno riconofcer' Arnolfo per Imperadore, nè per Sovrano, ancorche chiamato, coronato, e ricevuto per tale dal Papa, dagl' Italiani, e dallo fteffo Berengario. Allo 'ncontro poi ei lauda i medefimi *Popoli, i quali avvezzi all' obbedienza verfo gli eftinti loro legittimi Sovrani confentirono tofto, benche forzatamente, nell' ufurpazione di Berengario il vecchio*; e fa loro un grand' applaufo, perchè lo *riconobbero qual Rè legittimo, maffimamente quando il viddero promoffo dal Pontefice Lando alla fublime dignità Imperiale*.

Differtazion. Piacentina pag. 156.

Io farei curiofo affai di fapere da qual monumento dell' antichità, o da qual' accreditato Autore ricavaffe mai il Critico retrogrado, che *Berengario il vecchio foffe promoffo dal Pontefice Lando alla fublime dignità Imperiale*. Ho letto, e riletto gli Autori, che fcriffero il brieve Pontificato di Lando, ma non ho potuto da loro raccorre un fatto tanto memorabile; Flodoardo *in fragmento de Pontificibus Romanis* altro di lui non dice, fe non che

Lando dein fummam Petri fubdit ordine Sedem
Menfibus hanc coluit fex ut fenifque diebus
Emeritus Patrum fequitur quoque fata priorum.

Il Platina poi dice, che Lando Romano fu così poco noto, e la vita fua così ofcura, che alcuni non lo pongono nel numero degli altri Pontefici, come è Vincenzo Iftorico, Martino, e Cufentino altramente dicono; e Gottefrido ancora, il quale fcriffe, che Lando foffe con la fua autorità cagione, che Berengario, e Lamberto figliuolo del Conte Guido non

venif-

venissero al fatto d'arme; inoltre Berengario, e Guido di Spoleti cominciarono a farsi Tiranni d'Italia del 887. subito che finì di vivere Carlo Crasso, e Lando non fu Pontefice, che del 913., onde dal giorno, che cominciò Berengario ad esercitar la tirannide in Italia al tempo, che l'Avversario dice, che fu promosso dal Pontefice Lando alla dignità Imperiale erano passati 26. anni, già avea riconosciuto Arnolfo per Sovrano, ed era questi passato all'altra vita, nondimanco s'ingegna l'Apologista Piacentino con invenzioni, e puerili anacronismi far credere agl' imperiti, che Berengario fu *Rè legittimo, massimamente quando promosso lo viddero alla sublime dignità Imperiale*.

Egli è peraltro vero, che non una, ma due volte fu Berengario coronato Imperadore, è però verissimo ancora, che la prima si fece non dal Pontefice Lando, ma (come osserva il Pagi (*a*)): *vel à Stephano VI., vel à Romano ejus Successore*. Ella però non dee porsi nel Catalogo delle Coronazioni degl' Imperadori, perchè fu l'anno 898. da Giovanni IX. dichiarata barbarica, e surretrizia nel Concilio, che questo Papa ragunò in Roma subito assunto al Pontificato, come si raccoglie dal Canone VI., che così favella; *Unctionem itaque sacri Chrismatis in spiritualem filium nostrum Dominum, videlicet Lambertum Excellentissimum Imperatorem actam, perpetua stabilitate, dignitatibus decoratam, firmam, & in æternum stabilitam esse, Sancto suffragante Spiritu, decernimus. Illam vero barbaricam Berengarii, quæ per surreptionem extorta est, omnimodis abdicamus*.

(a) *Pagi in vita Joann. IX. §. 4.*

Venne finalmente l'anno 916. per la seconda volta coronato Berengario Imperadore da Giovanni X., e le cagioni, per le quali lo promosse cotesto Pontefice alla dignità Imperiale le narra ampiamente il Poeta anonimo nel libro IV. del suo Poema intitolato *de laudibus Berengarii Augusti*, e il Pagi (*b*) nella Vita di suddetto Giovanni X. cotesto Poeta appassionatissimo oltremodo per Berengario tace la prima sua Coronazione, e di più dice, che non fu altra volta proclamato Cesare:

Qui licet effusos tot egerit Orbe triumphos,
Cluserat Imperii nec Diademate vultum.
....
Cur? Nisi quod vicisse dolos virtute decebat,
Ad summum transire gradum nisi sæpe vocatum?

(b) *Pagi in vita Joann X. §. 3. & 4.*

Vede adunque il Leggitor' erudito, che non fu mai Berengario promosso alla dignità Imperiale dal Pontefice Lando, e che l'Avversario per far creder' alla gente imperita i suoi ritrovamenti, li colorisce con anacronismi, e falsità, alterando i fatti, e confondendo i tempi, come fa quì nel caso di Berengario, il quale vuol che fosse riconosciuto *qual Rè legittimo*, perchè coronato Imperadore; quando ella è cosa certa certissima, che dal dì, in cui egli invase il Regno, che fu sulla fine del 888., al giorno, in cui fu da Giovanni X. incoronato Augusto vi erano passati 27. anni; e in questo lungo intervallo di tempo, tutt' altri furono da' Sommi Pontefici incoronati Imperadori, che Berengario. Conciossiache passato all'altra vita Carlo Crasso, come mostrammo con l'autorità d'Ermanno Contratto all'anno 890. Stefano V., o sia VI. invitò Arnolfo a venir' a prendere la Corona a lui di ragion dovuta, e perchè questi non potè per allora abbandonar la Germania, il Papa chiamò a Roma Guido, e al riferir del Sigonio (*c*): *IX. Kalendas Martii anno DCCCXCI.* proclamollo Augusto. Morto poi Guido l'anno 894., perchè Lamberto suo figliuolo già

(c) *Sigonius de Regn. Italiæ lib. 6. ad ann. 891.*

già fatto Consorte dell'usurpata dignità si diportava da vero Tiranno, Papa Formoso chiamò un'altra volta Arnolfo, e l'anno 896. lo coronò Imperadore; assassinato Arnolfo con una mortifera bevanda dalla Vedova di Guido, Madre di Lamberto, questi venne un'altra volta riconosciuto per Cesare da Stefano VI., o sia VII., come si vede da un privilegio riferito dal Dacherio (*a*), e confirmato Imperadore da Giovanni IX., come già provai.

(a) Dacherius tom. 3. Spicilegii.

Finatanto, che Berengario non riconobbe per suo legittimo Sovrano Arnolfo, pretese l'Autor retrogrado ch'egli fosse riconosciuto da' Popoli *qual Rè legittimo*, e lo volle di più promosso *dal Pontefice Lando alla sublime dignità Imperiale*. Tosto però, che lo vide far ricorso al Germano Eroe, mutò immediatamente linguaggio, e lo fece comparire abbandonato da tutti, timoroso non men *della volontà de' Sudditi, che dell'arme de' suoi Competitori*, disse che *chiamò in ajuto sconsigliatamente Arnolfo*, che questi *corrispose alla fiducia di Berengario con indegna perfidia, poiche voleva cavargli gli occhi*... che gl'*Italiani stomacati d'Arnolfo non vollero, e non erano tenuti riconoscerlo: perchè Berengario nell'atto di volere riconoscere da un altro Principe il Regno in feudo restava spogliato della suprema podestà, che in sostanza era, o ricadeva negl'Italiani, da' quali aveala ricevuta*, e che *rivoltarono dessi le spalle a Arnolfo*: *Omnes ex tunc Italienses Arnulphum flocci pendere*: *Scrive Luitprando, e seguita a raccontare tutta quella ferale tragedia, e qualmente Arnolfo ripassò le Alpi, ed in gastigo della di lui perfidia restò ben presto consumato dalle ftirisi, o sia dall'orribil morbo volgarmente chiamato pedicolare*.

Differt. Piacent. pag. 156. e 157.

Oh che fascio, oh che mucchio d'invenzioni, e di falsità! Non fu Berengario solo, che chiamasse in ajuto Arnolfo, fu il Papa Formoso, e fu la maggior parte degl'Italiani Ottimati, che lo supplicò più volte venir'a liberar la misera Italia desolata da sì fieri Tiranni, e tutto ciò resta provato ad evidenza; non ricorse poi Berengario ad Arnolfo sconsigliatamente, ma con saggio antivedimento, e sicurezza delle cose sue; Conciossiache se non avesse fatto così, sarebbe rimaso oppresso dal suo Competitore; tanto ne dice il Poeta Panegirista di Berengario nel Libro II., e lo conferma Luitprando (*b*) con le seguenti parole: *Jam vero Berengarius cum Widoni resistere copiarum paucitate nequiret, potentissimum, quem prædiximus Arnulphum Regem in auxilium rogat, promittens se, suosque ejus potentiæ servituros si virtutis suæ adminiculo Widonem superaret, Regnumque sibi Italicum vendicatet*.

(b) Luitprand. lib. 1. cap. 7.

All'incontro venuto Arnolfo in Italia, prosiegue a riferir Luitprando (*c*), che tutta la sottomise al suo Dominio, e ridusse all'estremo delle angustie Guido, permodoche non avea più luogo di rifugio, e se ne iva profugo or qua or la, e l'avrebbe scacciato intieramente d'Italia, se la Moglie di lui con tradimento orribile non avesse corrotto un Familiare d'Arnolfo con l'oro, e persuasolo a dar' all'infelice Imperadore una mortifera bevanda, che lo privò de' sensi del senno, e poi della vita; *Rex Arnulphus desiderii sui compos effectus persequi Widonem non desiit, profectusque Camerinum Castrum vocabulo, & naturâ Firmum, in quo Widonis Uxor erat, obsedit. Wido autem in incertis latuit locis.... Cumque Widonis Uxor magnis undique angustiis præmeretur, & evadendi spes illi omnis negaretur, causas mortis Regiæ viperina cæpit calliditate exquirere. Accitum namque quemdam Arnulphi Regis Fami-*

(c) dict. lib. 1. cap. 8. 9.

Familiarissimum magnis cum muneribus rogat, ut se adjuvet. Qui quum se non aliter posse testaretur nisi Civitatem Domini sui traderet Ditioni: illa etiam atque etiam magna auri pondera non solum pollicens, verum in præsentiarum tribuens, orat ut quodam poculo ab ea sibi collato suum Regem potaret.... sumptum namque læthale poculum festinus Regi festinat. Quo accepto tanta hunc confestim somni virtus invasit, ut totius Exercitus strepitu triduo excitatus evigilare nequiret.... Positus tamen in mentis excessu mugitum reddere non vocem edere videbatur. Hujus autem rei actio repedare omnes compulit, non pugnare..... Profectusque in propria turpissima valetudine expiravit. Dio però, che per ordinario non vuol' impunite iniquità simili, levò tosto la vita a Guido, e fece provar' all'empia Donna l'acerbo dolor del vedovaggio. Così lasciollo scritto Luitprando (*a*): *Justus autem Deus Uxori Widonis, quæ huic* (ad Arnolfo) *paraverat mortem, parat viduitatis dolorem; sicut enim præfati sumus, dum redeuntem Arnulphum Rex Wido è vestigio sequeretur juxta fluvium Tarum defunctus est.*

(a) *Luitprand. lib. pr. cap. 10.*

Non fu dunque Berengario sconsigliato allorche chiamò Arnolfo in suo ajuto, e che si sottomise al di lui giusto impero. Siccome ne meno venne in odio a' Popoli, nè fu da loro abbandonato, e molto meno *restò spogliato della suprema podestà, che* nè *era*, nè *ricadeva negl' Italiani*, ma piuttosto s'appigliò ad un saggio, ed utilissimo consiglio, perchè addivenne in un subito assoluto Padrone del tutto. Conciossiache i Popoli si rallegrarono della morte di Guido Ministro delle calamità d'Italia; la maggior parte degli Ottimati lo riconobbe, e venerò per vero Rè, chiedendogli perdono d'aver seguite le parti del suo Competitore, e Lamberto figliuolo di Guido abbandonato da' suoi più Confidenti si umiliò a lui, così consigliato dal Padre pria che morisse, e ricevette da lui la Signoria di quella parte d'Italia, che volle concedergli. Cotesto non è un discorso inventato da me, come inventato è quello dell' Avversario, il quale fa quì un fascio di mensogne, confonde i tempi, e altera i fatti per insinuarli a chi non ha lume alcuno dell' antichità; Quanto io dico avanti di me lo attestarono i Scrittori contemporanei, e prossimi, e tali sono appunto il Poeta anonimo (*b*) nel Poema *de Laudibus Berengarii Augusti*, e Luitprando. Il primo dunque dice, che allorche Guido:

Et vitam pariter moriens, & famina linquit,
Lætantur Populi mortis cecidisse Ministrum,
Et curis solvunt animos, ac Marte lacertos.....
Pars quoque magna virûm properant, Widone sepulto,
Orantes veniam Latii Ductoris ad Aulam,
Dum Widone satum invalido comitante Ministro
Deficiunt, duplici nimium discrimine mæstum,
Morte Patris, simul ac notis abeuntibus armis.
Ac recolens præcepta Patris, jubet ire sodalem,
Qui pacem petat, ac Regem summissus adoret,
Ne memor esse velit Genitoris bella gerentis,
Sed legat in Regnum sociali fœdere amicum,
Militiæque etiam, Mavors si quando Ministrum
Bella ciet. Dux interea venerabilis ævo
Fert pietatis opem venientibus ultro maniplis;
Nec Gallos abicit, nec crimina ponit Etruscis:

(b) *Poeta anonym. de Laudib. Bereng. August. notis Illustrat à Leibnitio lib. 2, & 3. edit. Mediol. inter Scriptor Rer. Italicar. tom. 2. fol 400., & seqq.*

Prætendit solitò verum pia viscera cunctis.
Nuncius in medio demum, ut Lamberticus adstat,
Et quæ sit fortuna viro, pacisque voluntas
Edocet; ipse Pater miti sic pectore reddit.

(a) *Luitprand. dict. lib. 1. cap. 10.*

Luitprando (*a*) poi dopo d'aver detto, che udita Berengario la morte di Guido, *venit festinus Papiam, Regnumque potenter optinuit*; immediatamente soggiugne, che *fideles verò, fautoresque Widonis veriti ne ab eis illatam Berengarius ulcisceretur injuriam; & quia semper Italienses geminis uti Dominis volunt, quatenus alterum alterius terrore coërceant Widonis Regis defuncti filium nomine Lanthbertum... Regem constituunt*; e finalmente conclude, che *non post multum verò temporis Lanthbertus Rex, cum esset vir severus, Principibus gravis est visus, unde Legatos Veronam dirigunt, & Regem Berengarium ad se venire, Lanthbertum verò expellere petunt*; Afferisce Luitprando, che gli Ottimati *Lanthbertum expellere petunt*, perchè come ci attesta Ermanno Contratto all'anno 896. Arnolfo *à Domino Papa honorificè susceptus, Imperatorque coronatus, & dispositis ibi rebus, Primoribusque sacramento subactis Angildrudam persequi statuens, infirmari cæpit, metuensque morbum graviorem de Italia statim redire acceleravit. Quo reverso Peringarius, & Lampertus diviso inter se Regno Italiæ tyrannidem exercuère.*

Se tutte queste verità s'accordino col ragionamento dell' Avvocato Placentino lo dicano gl' imparziali, e giudichino, se Berengario *nell' atto di voler riconoscere* non da *un' altro Principe*, come falsamente suppone costui, ma dal vero e legittimo Sovrano *il Regno, restava spogliato della suprema podestà*, se questa *in sostanza era, o ricadeva negl' Italiani*, e se da loro *aveala ricevuta*.

Vero verissimo, che Berengario, allorche venne in Italia Arnolfo, *restava spogliato della suprema podestà*, ma non ne restava spogliato dagl' Italiani; nè questa *era, o ricadeva* in loro, come vaneggia l'Avversario; ma ne fu spogliato da Guido, e in Guido era, e ricadeva per la forza dell' arme, e per la vittoria, ch' ottenne sopra Berengario, come lo attesta il di lui Panegirista nel secondo Libro, il quale non puo ammeno di non confessare, ch' era angustiato in Verona, ove s'era rifugiato dopo d'esser stato rotto da Guido, dicendo il Poeta, che Berengario così si dolea col figliuolo naturale d'Arnolfo:

Tot veniunt. Tantum Nepotis proferre dolorem.
Nostra ut progenies propria vexetur in Aula?

(b) *Luitprand. lib. 1. cap. 6., & 7.*

E Luitprando (*b*) senza tante frasi poetiche ci fa certi, che Guido: *itaque Berengario bellum parat. Copiis denique utraque ex parte collectis; juxta fluvium Treviam, qui quinque à Placentia miliariis distat, civilem bellum parant, in quo quum partibus ex utrisque caderent multi, Berengarius fugam petiit; triumphum Wido obtinuit; nec mora diebus paucis interpositis, collecta Berengarius multitudine, in Brixiæ latissimos campos Widoni bellum parat, ubi quum maxima strages fieret, fugâ se se Berengarius liberavit*; soggiungendo dipoi Luitprando nell' immediato Capitolo ciò, che già riferimmo, cioè, che *jam vero Berengarius quum Widoni resistere copiarum paucitate nequiret potentissimum, quem prædiximus Arnulphum Regem in auxilium rogat promittens se, suosque ejus potentiæ servituros, si virtutis suæ adminiculo superaret, Regnumque sibi Italicum vendicaret.*

Or

Or veda il mendace Sofista se *Berengario nell' atto di voler riconoscere da un' altro Principe il Regno in feudo, restava spogliato della suprema podestà*; se questa *in sostanza era, e ricadeva negl' Italiani*, e se da loro *aveala ricevuta*. Ei voglia una volta cedere alla verità, e confessare, che tutte quante le autorità de' Dottori, che adduce, o provano contro lui, o nulla han' a che fare con la nostra quistione, come impertinentemente applica al fatto di Berengario la dottrina del Puffendorffio (*a*), ove dice: *Regi non esse licitum citra consensum Populi Regnum suum deinceps tanquam feudum ab alio recognoscere, sub onere commissi ex fælonia*, e dell' altro Autore: *Si Rex Regnum alienet, aut alii subjiciat ammitti ab eo Regnum*.

(a) *Puffendorf. de jur. natur. & gent. lib. 8. cap. 5 §. 10. Borel. Advoc. Monarchon. lib. 4. cap. 16.*

Fu peravventura Berengario eletto legittimamente dagl' Italiani in loro Rè, e avevano questi il diritto legittimo di eleggerselo a modo loro? Era egli forse Possessor pacifico d'Italia, e la sottomise a un Rè, e a una Nazione, che non ci avesse azione alcuna? Nulla meno, e come dunque c'entra quì l'autorità del Puffendorffio? Per tirannia s'intruse da principio Berengario nel Regno, e gl' Italiani non erano in istato, nè in libertà d'eleggerlo a voglia loro. Dappoiche l'ebbe invaso ne fu privato colla forza dell' arme da Guido, che lo tenea ristretto nella Città di Verona. Queste sono verità autenticate da tutti gli Storici di quei luttuosissimi tempi. Dunque qual risoluzione più saggia, e giusta potea mai far Berengario di quella, che fece? Scacciato dal Regno da lui con violenza usurpato, implorò, per riacquistarlo, l'ajuto d'un Rè dagli Ottimati Franchi dichiarato Successore e Sovrano di tutta la Monarchia, e per tale riconosciuto da quei Principi, che a imitazion di lui, e di Guido avean' occupato altri Regni della Monarchia medesima. S'obbligò riceverlo in feudo da un Rè, che già veniva con un potentissimo Esercito per ricuperarlo, e punir gl' Invasori, e Contumaci, e da un Rè chiamato dal Sommo Pontefice a liberar Roma, e l'Italia gemente sotto un tirannico giogo, e a ricever dalle sue mani la Corona Imperiale già fatta retaggio dell' Augusta sua Schiatta; sicche non alienò Berengario quel Regno, che peraltro non possedea, nè era suo; nè tampoco lo sottopose al vassallaggio d'un Principe, che non vi avesse diritto alcuno; Ma s'obbligò riceverlo in feudo da chi in virtù della sua elezione, ed anche per nascimento erane il vero legittimo Sovrano. Non cominciava da quest' atto il Regno d'Italia ad esser soggetto a i Franchi, nè a ricever da loro un Rè. Era più d'un secolo, ch' eglino lo dominavano e l'avevano unito e sottoposto alla loro Monarchia; Onde ancorche mancata fosse tutta la discendenza di Carlo Magno, non pertanto sarebbero rimasi gl' Italiani in libertà d'eleggersi un Rè a modo loro, ma avrebbon dovuto riconoscer per Sovrano quello, che fosse stato eletto dal sistema principale, perchè non furono Pippino, e Carlo Magno i soli chiamati, e che venissero a proprie spese con un' Esercito in soccorso dal Papa, e da' Romani, ma tutta la Nazione fu invitata con esso loro contra Aistolfo, e Desiderio; e la conquista del Regno Longobardo si fece con i sudori, colle sostanze, e col sangue de' Franchi, alla di loro Monarchia dunque s'acquistò esso Regno de' Longobardi, e non potè, nè dovette dirsi ereditario di Carlo Magno. Questa tesi fondata su i principj della ragion delle Genti, e stabilita dall' uso di tutte le Nazioni, holla io provata negli antecedenti Capitoli, ed ora la confermo con l'autorità dello stesso Puffendorffio (*b*) malamente allegato dall' Avversario, il quale dice così: *Ex quibus etiam facile colligitur ad*

(b) *Puffendorf. de jur. nat. & gent lib 8. cap. 5. §. 8. in fine.*

quemnam pertineant bona, quæ abs Rege durante ipsius Imperio parantur; ad ipsum an ad Regnum? Nam si illa parantur ex bonis ad Rempublicam destinatis, aut per tributa, & sanguinem Civium, ac per talem eorum operam, quam ex communi sua obligatione Civitati debent, eodem Regno, non autem privato Regis Patrimonio accrescere in aperto est.

Cotesto è il luogo del Puffendorfio, che dovea citare l'Avvocato Piacentino, se voleva addurre una dottrina puntualissima, ed applicabile al caso nostro, e non già appigliarsi all'altra immediata conclusione dello stesso Autore, che nulla ha che fare col fatto di Berengario, come l'evidenza della Storia lo dimostra.

Egli è poi falso falsissimo, che *gl' Italiani stomacati d'Arnolfo non vollero, e non erano obbligati riconoscerlo.*

Fu Arnolfo riconosciuto dal Papa, da Berengario, da' Milanesi, Toscani, Pavesi, e dalla maggior parte delle Città d'Italia; ed egli ben seppe a chi ebbe l'ardimento di non volerlo riconoscere per quel Sovrano ch' egli era, far pagar' il fio della sua audacia, e fellonia; Quanto io diceva già lo provai colla testimonianza di Luitprando (*a*), e in se l'esperimentarono allora i Bergamaschi, e il loro Conte appellato Ambrosio; imperciocche: *Dum firmissima Loci munitione confisi, immo decepti homines ei* (cioè ad Arnolfo) *occurrere nollent, castramentatus ibidem belli fortitudine Urbem capit, incolas jugulat, trucidat; Civitatis etiam Comitem Ambrosium nomine cum Baltheo, & Armillis, cæterisque prætiosis indumentis suspendi ante Portæ Januam fecit. Quod factum cæteris omnibus Urbibus, cunctisque Principibus terrorem non parvum attulit.* E in fatti tanto fu il terrore, e lo spavento, che tutti i Popoli, e Magnati d'Italia concepirono per cotesta severa sì, ma necessaria risoluzione, che tutti si sottomissero ad Arnolfo, e lo riconobbero per vero, e legittimo Sovrano, com' egli in realtà era; e Guido si vide così ristretto, e angiustiato, che in *incertis latuit locis*. Così Luitprando, e Gottofredo di Viterbo (*b*): *Deinde anno ab Incarnatione Domini.... compositis omnibus rebus in Germania Arnulphus cum Exercitu Lombardiam ingreditur, captaque Civitate Bergamo Comitem Ambrosium in furca suspendit, unde TOTA ITALIA PERTERRITA SUÆ SE DITIONI SUBJECIT.... Deinde Arnulphus à Papa Formoso vocatus, iterum Italiam ingressus, Romam venit, quam & armis tunc cæpit, & ab ipso Pontifice coronatus est, & Augusti nomen somptus. Postea eos, qui adversùs Pontificem seditionem moverunt, decollari præcepit.* E il Sigonio (*c*) ci attesta, che *terrore adacti Mediolanenses, Papienses, & PLACENTINI confestim ei se præmissis Nunciis tradiderunt.*

Nè solamente esercitò Arnolfo gli atti della sua sovranità, e del sommo potere in Bergamo, e nelle altre Città d'Italia, ma nella stessa Roma ancora, ove dopo d'essere stato coronato dal Papa, e giurato Augusto dal Senato, e Popolo Romano: *Constantinus, & Stephanus, qui majores inter Senatum erant, rei Majestatis esse, accusati sunt, quia cum Agildruda prius Urbem capiendam conspiravere. Quos Rex sine mora comprehendi, & secum in Bajoariam transferri præcepit.* Tanto fa sapere il Continuatore degli Annali di Fulda pubblicato dal Freero all' Avvocato Piacentino, e nello stesso tempo lo convince di falsità manifesta, perchè fa vedere con Luitprando, ed il Sigonio, che non solamente i Lom-

(a) *Luitprand. lib. 1. cap. 7.*

(b) *Inter Rerum Italicar. Scriptores tom 7. fol. 427.*

(c) *Sigonius lib. 6. ad ann. 894.*

i Lombardi, e particolarmente i Piacentini suoi Compatrioti, ma i Romani ancora riconobbero Arnolfo per legittimo Sovrano, ch' egli si fece riconoscer da chi riconoscer nol volle, e che punì esemplarmente i Contumaci, e Ribelli. Io sono certo certissimo, che niuno ci sarà, che voglia, o cerchi prove più concludenti, o fatti più certi, affinche dar si debba per molto ben persuaso, che Arnolfo fu riconosciuto dagl' Italiani per Rè, e da' Romani per Imperadore.

Meriterebbe nondimanco l'audace Critico qualche scusa, s'avesse sol tanto asserito, che *gl' Italiani stomacati d'Arnolfo non vollero riconoscerlo*, ma indegno d'ogni compatimento lo rende la baldanza, ch'ebbe di sostenere senza alcuna prova, che *non erano tenuti riconoscerlo*; pensò egli poter' avvanzar' una proposizione piena di tanto astio, perchè seppe poco avanti proferirne un'altra meritevole di severissima correzione, dicendo, che *la deposizione del Crasso dal Real Soglio fu* aperta *ribellione*; *e che la promozione d'Arnolfo alla Corona fu ingiustizia manifesta contro il Rè Carlo il Semplice.*

Io confesso, che cotesto passo d'Istoria è uno de' più memorabili, e singolari, che succedessero negli antichi secoli, conciossiache si vide un' Imperadore potentissimo qual' era Carlo il Grosso precipitato in brieve spazio di tempo nel profondo della povertà, e delle miserie, permodoche appena avea i mezzi da mantenersi nello stato d'un semplice Gentiluomo, sostengo però intrepidamente, che la sua deposizione, e l'avvenimento di Arnolfo alla Corona de' Franchi, non fu nè fellonia, nè ingiustizia, ma risoluzione suggerita dal pubblico bene, e dalla necessità di conservare, e mantener' unita la Monarchia, e ch'egli è piuttosto sentimento proprio d'un' animo ingiusto, e sedizioso l'asserire, che non erano gl' *Italiani tenuti riconoscerlo per loro Rè.*

Fu l'infelice Crasso assalito da doppia malattia di corpo e di mente, e reso per conseguenza inabile a governar' un' Imperio così dilato, e ampio qual' era quello de' Franchi, i di cui Ottimati affine di non vederlo miseramente perire per mancamento d'un Capo di valore, e di senno, che potentemente lo reggesse, e lo difendesse, elessero di comune consentimento Arnolfo figliuolo di Carlo Manno, e Nipote dello stesso Carlo il Grosso. Quanto io dico lo assicura Reginone all' anno 887. con le formali parole: *His ita gestis, Imperator corpore, & animo cæpit ægrotare. Mense itaque Novemb. circa transitum Sancti Martini Triburias venit, ibique conventum generalem convocat. Cernentes Optimates Regni, non modo vires corporis verum etiam animi sensus ab eo diffugere, Arnulphum filium Carolomanni ultro in Regnum attrahunt.* Concordano con Reginone gli Annali di Metz allo stesso anno, Ottone di Fresinga (*a*) dicendo, che tutti gli Ottimati Franchi per la malattia del Crasso: *Arnulphum Carolomanni filium ad Regnum trahunt*, l'Annalista di Fulda conferma lo stesso, ed asserisce, che tutti i Magnati Franchi: *Veniente Carolo Imperatore Francofurt isti invitaverunt Arnulphum filium Carlmanni Regis, ipsumque ad Seniorem elegerunt sine mora, statuerunt ad Regem extolli.* Gli Annali Lambecciani (*b*) riferiscono, che Arnolfo: *Omnes Optimates Francorum... ad se venientes in suum suscepit Dominium, venire nollentes beneficiis privavit.* Confermano tal verità Mariano Scotto, Ermano Contratto, Alberico all' anno 887., e Gottefrido di Viterbo (*c*) il quale dice, che *paulopost autem Imperator Carolus corpore, & animo intantum ægrotat, ut ab omnibus inutilis habeatur, propter quod*

(a) *Otho Frising lib 6 cap.* 9.

(b) *Annal. Lambec. inter Rer. Italicar. Scriptor. Mediol. impress. tom 2. part. 2. fol.* 97.

(c) *Inter Rerum Italicar. Scriptores tom. 7. pag.* 426. 427.

quod Arnulphus supra memoratus ad Imperium ab omnibus est electus anno Incarnationis Domini DCCCLXXXVI. Con non dissimili termini narra cotesto fatto Sigiberto Gemblacense, e l'Aventino (*a*): *Carolus asperrima ægritudine afficitur, non solum corporis, verum animi quoque vigorem amisit: ingenio mente torpescere, & repuerascere cæpit, dum vero Francofordiæ mense Novembri conventum agit, omnes subito Proceres maxime FRANCI, Turogi, Boji, Saxones, ne sine capite corpus Imperii tabesceret ab eo... deficiunt: connitente Hildgarda fæmina cordata Sorore Caroli, Arnulphum Regulum Bojorum filium Caroli Manni Regis Italiæ atque Bojorum ultro ad subeundum Imperii molem trahunt, rebus imponunt, curam Reipublicæ suscipere jubent.*

(a) *Aventinus Annal. Bojar. lib. 4.*

Con qual ragione dunque, e con qual principio di Storia, o di gius pubblico osò l'ardito Sofista spacciar la *deposizione di Carlo Crasso per aperta ribellione?* Non con altra certamente se non con quella suggeritagli dal suo mal'animo; Imperciocche, dalla Storia noi siam fatti certi, che il misero Crasso caduto in una malattia non solamente di corpo, ma di mente ancora *torpescere, & repuerascere cæpit*. Quindi è, che gli Ottimati Franchi, *ne sine capite corpus Imperii tabesceret*, elessero in suo luogo, e in loro Rè Arnolfo. Il jus pubblico poi c'insegna, che cotesta elezione non puo nè dee dirsi atto *d'aperta ribellione*, ma chiamarsi risoluzione molto giustificata, e saggia; perchè suggerita dalla pubblica necessità, e dal ben pubblico, il quale vuole, che il Regno non resti senza Capo, che lo regga, e possentemente lo difenda, ed ella è cosa assai certa, e manifesta, che nè ben governar, nè difender validamente lo puo un Principe infermo, e privo di senno, che però rimangon daccordo i Giureconsulti tutti, che *Rex si demens, vel si negligens, aut remissus extiterit in gubernio, deponi potest*. Così lo prova con innumerabili Dottori Antunes Portugal (*b*), e ne adduce la ragione, dicendo, che tutte quelle leggi, o consuetudini, che chiamano un Principe al governo dello Stato, debbon' aver luogo, ed osservarsi allor quando egli, *sit habilis ad moderandum Imperium prout quælibet dispositio intelligitur datis terminis, habilibus.... quod quidem fortius urget quoad habilitatem personarum, beneficia namque legum capacibus scripta sunt non incapacibus; Plane Populus, qui in Regem, & Primogenitum ejus, omne jus, & potestatem transtulit, ea mente transtulisse censetur. Si habilis esset ad gubernandum. Quod verè ita respondisset, si de eo interrogaretur.... Cum autem is, qui demens est aut furiosus, se ipsum regere non possit; non est credendum Populum in eum transtulisse Imperium, ut Rempublicam regeret.*

(b) *Antunez Portugal de Reg. Donat. lib. 1. cap. 3. sub n. 46., & seq. & cap. 24. tom. pr.*

La podestà poi di deporre il Rè inabile e incapace di regger, e governar la Repubblica ad altri non spetta, che agli Ottimati, che la rappresentano uniti nelle Diete, e nelle Adunanze universali: *Ex ea ratione*, prosiegue a dire il Portugal (*c*): *Quia à Populo in Regem Imperium fuit translatum, siquidem antequam Regna essent condita, omnis jurisdictio erat penes Populum, qui eam postea in Regem transtulit. Unde cum vel propter minorem ætatem, vel amentiam, aut desidiam Rex deficiat, Populi de Curatore providere debent. Quæ sententia confirmatur, quia deficientibus omnibus Regis Consanguineis ad tres Regni Status in Comitiis congregatos pertinet electio novi Regis &c. proinde quocumque casu Rex sufficiens ad regimen deficiat; Regnum,*

(c) *Portugal. dict. lib. 2. cap. 24. n. 71. & seq.*

& illius

& illius Status, de Rectore providere, & debent, & possunt. E adduce il Portugal in confermazione di tal verità molti altri Autori di chiaro nome.

E ficcome cotesta sentenza si estende a tutti gli Stati, e Regni, così ella più particolarmente, che negli altri fu osservata nella Monarchia de' Franchi; onde può chiamarsi una delle di lei leggi fondamentali, come lo provano il Lemanno, il Pontano, Ottomano, e il Coccejo (*a*). Nè gli Ottimati Franchi, eleggendo nella Ragunanza di Francofort Arnolfo in luogo del Crasso altro fecero, se non ciò, che praticato fu da' loro Maggiori, nel caso di Childerico tutto somigliante al nostro, come lo attesta su la traccia degli antichi Annali Franchi Blondo Flavio (*b*) nelle seguenti parole: *Invenio apud Alcuinum, Paulumque, & plerosque alios, qui Francorum gesta scripsere, Proceres, Populosque ejus gentis Pipini virtutem, & è contra Childerici Regis amentiam debitis pensantes meritis, Zachariam Pontificem Romanum consuluisse, ineptum ne Regem ultra tollerandum, an Pipinum merita fraudandum Regia dignitate censeret. Cumque respondisset Pontifex, eum, qui Regia melius obire munera nosset habendum Regem, Francos publico totius gentis consilio Pipinum declarasse Regem, Childerico in Clericum tonsurato*.

(a) Lehmannus Cronic. Spircas. lib. 2. cap. 3 Pontanus de Origin. Franc lib. 3. cap. 4, & lib. 6. cap. 10. 11. Hottoman. Francogallia cap 6. 7. 12. & seqq.

(b) Blondus Flavius decad. pr. lib. 10 circa finem.

E ben disse Blondo Flavio, che tutto ciò lo vedea riferito dagli antichi Scrittori, imperciocchè Eghinardo all'anno 750 ci assicura, che *hoc anno secundum Romani Pontificis sanctionem Pipinus Rex Francorum appellatus est, & ad hujus dignitatem honoris unctus sacra unctione, manu sanctæ memoriæ Bonifacii Archiepiscopi, & Martyris, & more Francorum elevatus in Solium Regni in Civitate Severssiona, Hildericus vero, qui falso Regis nomine fungebatur tunso capite in Monasterium missus est*. Con le stesse parole narra cotesto memorabilissimo fatto Aimoino, e Reginone (*c*) asserisce, che *Pipinus secundum morem Francorum electus in Regem, & unctus per manum Sanctæ memoriæ Bonifacii Moguntiacensis Urbis Archiepiscopi, & elevatus est à Francis in Regno in Svessionis Civitate, Hildericus verò, qui falsò Rex vocabatur attonsus est, & in Monasterium missus est*. E Oldo Viennense: *Reversis Legatis, abjectoque Childerico, qui tunc Regium nomen habebat Franci per consilium Legatorum, & Zachariæ Pontificis electum Pipinum Regem sibi constituunt, Childericus tonsuratus, & in Monasterium missus est*. Lo stesso conferma Fredegario nel fine della sua Cronaca, affermando: *Quo tempore una cum consilio, & consensu omnium Francorum missa relatione à Sede Apostolica auctoritate percepta, præcelsus Pipinus electione totius Franciæ in Sedem Regni cum consecratione Principum una cum Regina Bertrada, ut antiquus ordo deposcit sublimatur in Regno*. E finalmente lo Scrittor anonimo della Vita di Lebevino (*d*) riferisce, che *Pipinus totius Ditionis corpus effectus consultu Papæ Zachariæ, & unanimi Francorum consensu per unctionem Sanctissimi Archiepiscopi Bonifacii Svessionis Civitate habitu conventu Rex appellatus est, & Regali Sede donatus, repudiato, ac tunsurato Childerico, qui falso nomine Rex appellabatur*. E gli Annali Bertiniani all'anno 750. *Pipinus secundum morem Francorum electus est ad Regem*.

(d) Aimoin. de gest Francor. lib. 4. cap 61. Regino. lib. 2. Cronica.

(d) lib. 8.

Negli Stati del Regno Franco, e nelle pubbliche Assemblee morto Pippino, come ci attesta Eghinardo, furono eletti Rè i due suoi figliuoli Carlo Magno, e Carlomanno, ed eccone le parole: *Pipinus diem obiit*

super-

superstibus liberis Carolo, & Carolomanno, ad quos successio Regni nutu Divino pervenerat. Franci siquidem facto solemniter generali conventu, ambos sibi Reges constituunt ea conditione præmissa, ut totum Regni corpus ex æquo partirentur, & Carolus eam partem, quam pater eorum Pipinus tenuerat, Carolomannus verò eam, cui Patruus eorum Carolomannus præerat regendi gratia susciperet.

Molti esempli recano i citati Autori, cioè il Pontano, l'Ottomanno, e il Coccejo per mostrare, che il Regno Franco-Germano fu sempre, ed è anche oggidì *Regnum verè Monarchicum, sed ita ut ab omni memoria, & à prima sua origine mixtum fuerit, & populari, Optimatum, & qui deinde accessit, Regio statu*, quindi de' Germani disse Tacito (*a*): *Regibus non infinita, & libera potestas.* E poco dopo: *De minoribus rebus Principes consultant, de majoribus omnes; ita tamen, ut ea quoque quorum penes Plebem arbitrium est, apud Principes prætractentur.* Scrisse perciò Ottone di Fresinga (*b*): *Id juris Romani Imperii apex, videlicet, non per sanguinis propaginem descendere, sed per Principum electionem Reges creare.*

(a) *In Vita Carol. Magn. cap 3.*
(b) *Coccejus Juris Public. prudenti cap. 7. per totum. De moribus Germanor cap. 6., & cap. 11.*

Coteste ragioni convalidate dall' autorità non men de' Giuriconsulti, che degli esempli, siccome purgano d'ogni macchia di fellonia la *deposizion del Crasso dal Real Soglio*, così fan vedere con quanta colonnia, e malizia attribuisca l'Avversario agli Ottimati Franchi il vizio *d'ingiustizia manifesta* per aver'essi preferito nell'elezione alla Corona Arnolfo a *Carlo il Semplice discendente di Carlo Magno*.

Basta, che Carlo fosse semplice, e per conseguenza inetto a governar' una sì ampia Monarchia, acciocche potessero giustamente, anzi dovessero gli Ottimati escluderlo dalla di lei successione, e conferirla ad un'altro Principe capace a sostenerla, difenderla, e conservarla, qual fu Arnolfo; il quale, benche maculato d'illegittimi natali, non pertanto era estraneo, ma discendente di Carlo Magno al pari del Semplice, e più di lui congiunto di sangue all' ultimo Regnante.

Anzi ad una circostanza di tanto momento se ne aggiugne un'altro più forte, e di maggior riflesso, ed ella è, che allor quando fu Arnolfo eletto Rè dagli Ottimati Franchi si ritrovava, e Carlo il Semplice in infantil'età, e la Monarchia in una somma confusione, e in pericolo manifesto d'essere divisa, e lacerata da' Principi ambiziosi, e tiranni; e come si sarebbe potuta reprimer l'ambizione, e la tirannia di costoro, e conservarsi il sommo impero della Monarchia in un sol Capo se non veniva eletto un Principe di senno, e valore? Se non un soggetto dotato di tutte le civili, e militari virtù, puo conservar dall'imminente ruina la Repubblica tumultuante, o posta in pericolo; e appunto egli è, che in somiglianti casi voglion tutti gli Autori, che si possa escludere dal Regno il più prossimo alla successione, e ammetter' alla Corona non solamente il più remoto, ma anche uno, che non v'abbia diritto alcuno, purche daltronde capace sia a conservarla unita. Tutto ciò si può fare dal Padre, oppure dalle Adunanze de' Stati, e dagli Ottimati, a'quali vien dalle leggi raccomandata la cura, e la tuttela della Repubblica, e la ragione è manifestissima. Conciossiache, quantunque l'officio dei Rè, e del regnare sia introdotto, e vi debba essere per il bene de' Sudditi, nondimanco la vocazion speciale di ciascuna persona alla successione d'un Regno ella è senza dubbio alcuno una ragion particolare, e un diritto privato, che riguarda semplicemente il favore del chiamato; così lo definiscono le Romane leggi (*c*). E questo principio tanto

(c) *Leg Julianus 26 ff si quis ommiss. caus. l 3 §. hoc autem 2. ff. de legat. præst. leg. fideicommiss. r. 11. §. plerumque ff de legat. 3.*

tanto più è certo rispetto al pubblico bene, e alla conservazion della Repubblica, e del Regno, al di cui vantaggio, e comodo debbe cedere il particolare del Principe chiamato alla successione. Così lo definì l'Imperadore Giustiniano (*a*), dicendo: *Nec Augustum privilegium exercemus, sed quod communiter omnibus prodest, hoc rei privatæ nostræ utilitati præferendum esse censemus, nostrum esse proprium subjectorum commodum Imperialiter existimantes*. Quindi è, che la vocazione di qualunque chiamato al Regno come particolar' interesse, è così inferiore, che pospor si dee con tutta ragione alla salute del Popolo, che *suprema lex est*, ed al bene universale del Regno, e de' Sudditi, per cui s'instituirono i Principati. Tanto provano con invitti argomenti il Vasquez Mencacha, e Callisto Ramirez (*b*), perciò scrisse Baldo (*c*), che *si Primogenitus esset insufficiens, posset Secundogenito Regnum dare, ut fecit Rex David, nam consuetudo Regni de præferendo Primogenito non debet interpretari contra utilitatem totius Regni*. Fra Spagnuoli sostengono questa Tesi Roderigo Suarez, Luigi Molina, Gregorio Lopez, Palazio Rubio, ed altri Scrittori di profonda erudizione (*d*), e Antunez Portugal afferma, che *si vero intervenerit justa, & publica causa potest Pater de consensu Populi Primogenitum Regem privare, & Secundogenitum præferre &c. vel etiam poterit Secundogenitum præferre; si Primogenitus idoneus non est Principatui moderando. Ex ea ratione quia consuetudo præferens Primogenitum non debet interpretari contra Regni, & Populi utilitatem*. E che la podestà competa agli Ottimati uniti nelle Assemblee del Regno di preferir l'uno all'altro quando la causa pubblica, e il bene dello Stato il richiede; lo attesta, e lo prova il medesimo Portugal (*e*). Nè solamente ella è questa una sentenza abbracciata comunemente dagli Autori Teutonici e Spagnuoli, ma da' Francesi ancora, e particolarmente dal Boerio (*f*), il quale dice così: *Tertius casus est quando Primogenitus erat furiosus, prodigus, & unus bonorum dissipator, aut alias inutilis, tunc tale pactum, aut consuetudo Primogenitum præferens, interpretari non debet contra utilitatem Regni, aut Feudi leg. quod favore ff. de legibus, & pro hoc casu textus in capit. alius* 15. *quæstio* 6. *ubi habetur de Childerico Francorum Rege inutili, qui, ob hoc & alia fuit .... depositus & in ejus locum substituit Pipinum Caroli Imperatoris Patrem, & idem Cardinal Alexand. in c.* 1. *col.* 4. *versic. nono adducitur de feud. Marchion. Quoniam propter insufficientiam Primogeniti potest Secundogenito sufficienti Feudum, vel Regnum concedi, ut dicit Baldus in auth. hoc amplius C. de fideicommiss. & Martinus Laud. in tractat. de Principe §.* 22. *& idem Lucas de Penna in l. Tyrones col.* 2. *post princ. versic., qui autem in hoc sui debitum Cod. de Tyronibus lib.* 12. *& talis Primogenitus tenetur restituere fratri suo Secundogenito*. Conviene anche con tal' opinione il Tiraquello, e il Zasio (*g*) ne adduce la ragione, dicendo, che *in successione Regni magis habenda est ratio boni publici, quam ordinis ætatis, seu juris privati*; e Besoldo asserisce che *lex, vel consuetudo successionis non est contra Regni commodum interpretanda, pro cujus utilitate fuit introducta salubriter, argumento regulæ, quod favore de reg. jur. in* 6.

Questa comunissima sentenza vien' autorizzata da quanto fu più volte praticato non solamente in Francia, come l'attestano Vincenzo Cabozio, e l'Ottomanno (*h*), ma in altri Regni, e particolarmente nelle Spagne, allorche per l'inabilità, e sciocchezza del Primogenito, o più

(a) *Leg. unica §. ult Cod. de caduc. tollen.*

(b) *Vasquius Menchaca in Præfat. quæst. : Illustr ex n.* 102. *ac cap. pr. & seqq. Callixtus Ramir. de lege Regia §.* 5. *n.* 2.

(c) *Baldus in Auth hoc amplius Cod. de fideicommiss. n.* 10.

(d) *Roderic. Suar in leg. quoniam in prioribus limit.* 11 *n.* 21. *& in disput. de Majorat. n* 26 *Molin. de primogen. lib.* 1 *cap* 13. *n.* 27. *Gregorius Lopez in l.* 2 *tit.* 15. *p.* 2. *gloss* 19. *Palac. Rub in cap. per vestras §* 26. *n.* 7 *de donat. inter.*

(e) *Portugal. de Reg. donat. lib.* 2. *cap.* 3. *n.* 45, *e* 46. *e cap.* 24 *n.* 70, *& seqq.*

(f) *Boerius decis.* 204 *n.* 34.

(g) *Tiraquel. de primog qu.* 21. *n.* 11. *Zasius cons.* 8. *n.* 8 *lib.* 1.

(h) *Vincent Cabotius lib.* 1. *variar. cap.* 13. *Ottomannus Franco-Gallia cap.* 6. *& seqq.*

Xx prof-

prossimo a succedere, così lo richiedea il ben pubblico dello Stato.

Molti esempli io potrei recar qui in tal proposito; basteranno però tre assai particolari, e assai noti nella Storia. Il primo di Don Ferdinando I. di Castiglia, il quale benche fosse Secondogenito, fu sublimato al Trono di Castiglia ad esclusione di suo fratello Primogenito; l'altro di Don Ramiro d'Aragona, a cui fu conferita quella Corona ad esclusion di Don Garzia, ch'era il Primogenito chiamato dalle leggi del Regno; e il terzo de' figliuoli del Rè Don Alonso VII., che gli Spagnuoli onorano col titolo d'Imperadore, conciossiache Don Ferdinando suo Secondogenito fu eletto Rè di Leone, ancorche tutta la Monarchia Spagnuola fosse dovuta per ragion di successione a Don Sanchio il Desiderato, a cui fu lasciato il solo Regno di Castiglia; tutti questi esempj a me li somministrano gl'Istorici Spagnuoli, e particolarmente l'Arcivescovo Roderigo, Avvalo Piscina, il Zurita, il Mariana, e il Sandoval (*a*).

Che poi Carlo il Semplice fosse infante, allorche Arnolfo venne promosso dagli Ottimati alla Monarchia Franca, nol puo contestar l'Autor Piacentino, perchè l'attestano tutti gli Annalisti contemporanei, e antichi; quindi ei dee nello stesso tempo concedermi, che non puo succedere allo Stato la maggior disavventura, che quella d'essere governato da un Rè fanciullo, e molto più da un sciocco. Questo egli è uno di que' gastighi, che minacciò Dio agli Ebrei, allorche disse loro: *Dabo vobis Regem puerum, & Mulierem regnantem*. La scienza del ben governar' i Popoli ella è di tutte la più difficile. Onde appena ci riescono mezzanamente que' Principi, che daltronde sono dotati di virtù, ed esperimentati nel maneggio di grandi affari. Quindi disse Gianarrigo Beclero (*b*): *Singulari, & admirabili ingenio opus esse ad Architectonicum illud cuncta opus & Imperatorias provisiones. Qualia nimirum ingenia cum rarò inveniantur, nihil mirum est, quod Principes .... ut sic dicam, & gubernaculis suis pares, paucissimos omnis ætas numeret*. Che però di Augusto, il quale così ben riuscì nel governo dell' Imperio Romano, scrisse Vellejo: *Cælestem in Augusto animum, altiorique instinctu ad conservationem Romani nominis actum*.

Ora se neppur' i Principi più saggi bastano a ben riuscire nel reggimento dello Stato, ancorchè quieto, e pacifico; come vorrà poi l'Avversario pretender, che fosse stato Carlo fanciullo e semplice capace a regger, e sostenere la gran mole della Monarchia Franca in un tempo tanto pericoloso e difficile, e che non potessero gli Ottimati senza ingiustizia manifesta antepor' a lui Arnolfo?

Nè voglia negarmi, che l'Imperio Franco non si ritrovasse allora in una somma confusione, e disordine, perchè me 'l concedono, e con meco s'accordano tutti gli Autori contemporanei, e prossimi. Gli Annali di Fulda all' anno 888. dicono, che morto Carlo Crasso, è *Arnulfo diu morante multi Reguli in Europa, & Regno Karoli sui patruelis excrevere. Nam Perengarius filius Eberhardi in Italia se Regem facit, Rodulfus vero filius Chuonradi superiorem Borgundiam apud se statuit regaliter retinere; Inde itaque Hludovicus filius Buosonis, & Wido filius Lamberti Galiam Belgicam nec non Provinciam, prout Reges habere proposuerunt, Odo filius Rodberti usque ad Ligerim fluvium, & Aquitanicam Provinciam sibi in usum usurpavit*; e Regi-none allo stesso anno 888. riferisce, che dopo la morte di Carlo il Grosso:

(a) *Roderic Archiepiscopus lib. 5. Hist. Hisp. c. ult. Aval. Piscina in Navarræ Regibus lib. 3. cap. 5. Zurita in Judic. Aragon lib. 1. prope fine, & lib. 1. annal cap. 13. Garibajus lib. 22. Marian. lib. 8. cap. 13. Sandovalius in Ferdinando Magn.*

(b) *Comentat. in Tacitum lib. 11. annotat. polit. nota 3. pag. mihi 404.*

Regna

Regna, quæ ejus ditioni paruerant, veluti legitimo destituta hærede, in partes à sua compage resolvuntur, & jam non naturalem Dominum præstolantur, sed unumquodque de suis visceribus Regem sibi creare disponit. Quæ causa magnos bellorum motus excitavit, e con questi Scrittori concordano gli Annali di Metz all' anno medesimo, e Ottone di Fresinga (*a*).

(a) *OthoFrising. lib.6.cap.10. e 11.*

E perchè in tanto tumulto, e disordine di cose non avran potuto, anzi dovuto gli Ottimati Franchi, per non veder la Monarchia loro smembrata, e divisa in tanti Regni eleggersi un Rè valoroso, e saggio, che la preservasse da' pericoli sì grandi, e manifesti. Unita la mantenesse, e la difendesse dall' invasioni di straniere ferocissime Nazioni. A ciò fare non era certamente capace Carlo il Semplice. Quinci è, che nel caso d'Arnolfo ripeter si puo con franchezza quanto d'Augusto lasciò scritto Lucio Floro (*b*): *Quod potissimum ad Arnulphum Cæsarem Augustum summa rerum rediit, qui sapientia sua atque solertia perculsum undique, & perturbatum ordinavit Imperii corpus, quod ita haud dubiè nunquam coire, & consentire potuisset, nisi unius Præsidis nutu, quasi anima, & mente regeretur.*

(b) *Luc. Flor. lib.4.cap.3.*

E vaglia il vero, subito, che fu Arnolfo sublimato al Trono, si accinse con tanta sollecitudine, e saggezza a domar' i Contumaci, e Ribelli, e si oppose con tanto valore, e forza a' Nemici dell' Imperio, che tutti vinse, debellò, e sottopose al suo Dominio; riacquisto alla Nazione la dignità Imperiale, e dappertutto si fece riconoscere per legittimo Sovrano; e Signore universale della Monarchia Franca.

Che Arnolfo fosse incoronato Augusto, e riconosciuto dagl' Italiani per vero, e legittimo Sovrano già l'abbiam veduto; resta dunque, che in confermazione del mio assunto io mostri ora, ch'ei vinse i Nemici de' Franchi, ed i Ribelli, e che que' Principi, i quali voleano usurparsi i Regni della Gallia Celtica, di Lorena, e di Borgogna a lui si sottomettessero, e si facessero suoi Vassalli; Che vincesse i Normanni Gente terribil' e fiera, la quale sempre vittoriosa, e non mai vinta da lungo tempo molestava, e recava immensi danni alla Francia, lo attesta l'Annalista di Fulda all' anno 891., il quale dopo d'aver descritta la battaglia, e la rotta memorabile, che a lei diede Arnolfo, conclude così: *Erat ibi Gens fortissima inter Nordmannos Danorum, quæ nunquam antea in aliqua munitione, & capta, & superata auditur, durè certatum est...... Nordmanni fugæ præsidium quærentes, flumen, quod antea eis à tergo pro muro habebatur pro morte occurrebat; Nam instantibus ex altera parte cæde Christianis, coacti sunt in flumen precipitari..... in profundum per centena & millia numero mergebantur..... in eo prælio cæsi sunt duo Reges eorum Sigiffridus scilicet, & Godafridus. Regia signa XI. ablata, & in Bajowariam in testimonium transmissa sunt.* Fanno menzione di cotesta insigne vittoria Reginone, gli Annali di Metz, Ugone Flaviacense, Ermano Contratto, Sigiberto, e Ottone di Fresinga. E Carione (*c*) dice, che Arnolfo; *Viribus omnibus conversis in Nordmannos depopulantes Lotharingiam, & internicione penè eos delevit.*

(c) *Carion. in Cronic.lib.4.*

Vinse anche Arnolfo, e fece suo tributario Zundebolcho Rè *Slavorum Marensium*, come lo riferisce Sigiberto Gemblacense all' anno 893.

Vinte, e soggiogate sì feroci Nazioni tutto l'animo rivolse Arnolfo a farsi riconoscere qual Sovrano da tutta la Monarchia de' Franchi, e a

domar gli Usurpatori de' Stati a lei soggetti. Fece adunque adunar' una Dieta generale in Francfort, e citarvi per pubblico Editto tutti gli Ottimati, e particolarmente i suddetti Invasori sotto pena d'essere dichiarati nemici della Patria, allor quando non si fossero presentati alla Dieta suddetta nel termine prescritto; Così Aventino (*a*) colle seguenti parole: *Arnulphus intellecta perfidia hominum Francofordiæ Consilium agit: superiores Tyrannos nisi ad præscriptam diem præsto Wortmatiæ sint, proscribit: eos contra Rempublicam Francorum fecisse videri judicat.*

(a) *Arent annal Bajar. lib. 4.*

Ubbidì immediatamente al Sovrano comando Oddo, il quale erasi per violenza, e tirannia fatto proclamar Rè della Gallia Celtica, e a lui si sottomise, e da lui ricevette in feudo il Regno. Tanto scritto lasciò l'Annalista di Fulda all' 888. *Odo filius Rodberti usque ad Ligerim fluvium, & Aquitanicam Provinciam sibi in usum usurpavit. Deinceps Arnulfus se Regem haberi statuit. His auditis Rex Franciam petit, habitoque ad Francofurt generali Conventu disposuit adventare Wormaciam. Quod vero Odo comperiens, salubri utens consilio, contestans se malle suum Regnum gratiâ Regis pacificè habere, quam ullâ jactantiâ contra ejus fidelitatem superbire, veniensque humiliter ad Regem, & gratanter ibi recipitur, rebus ab utraque parte, prout placuit dispositis unusquisque reversus est in sua.* E Wittichindo (*b*) ci fa sapere, che: *Huic Arnulpho Diadema, & Sceptrum, & cætera regalia ornamenta obtulit, Imperiumque Domini sui gratiâ Imperatoris Arnulphi obtinuit*, e Gottofredo di Viterbo (*c*): *Porro Arnulphus totam Orientalem Franciam, quæ hodie Teutonicum Regnum vocatur, idest Bavariam, Sueviam, Saxoniam, Thuringiam, Phrysiam, & Lotharingiam rexit, & totum Rhenum. Occidentalem Franciam verò Odo tenuit, Arnulphi auctoritate.* Lo stesso conferma Ottone di Fresinga (*d*) dicendo: *Porro Arnulphus totam Orientalem Franciam (quæ modo Teutonicum Regnum vocatur) idest Bajoariam, Sueviam, Saxoniam, Thuringiam, Frisiam, Lotharingiam rexit. Occidentale vero Odo ex ejus auctoritate habuit.* E conclude l'Aventino (*e*), che Arnolfo: *Franciam Occidentalem fidei, tutelæque Odonis committit.*

(b) *Witichin. annal lib. 1. fol. mihi 637.*

(c) *Godefrid. Viterbiens. inter Rerum Italicar. Scriptor. tom. 7. fol. 427.*

(d) *OthoFrising. lib. 6. cap. 11.*

(e) *Avent. annal Bajar. lib. 4.*

E a parlar giusto Oddo non potea, nè di ragion dovea ricever la Francia Occidentale in piena proprietà, e Dominio, ma piuttosto in amministrazione, e tutela, conciossiache di giustizia dovuta era a Carlo il Semplice figliuolo di Lodovico Balbo, e in effetto, pervenuto ch'egli fu all'età di poter governar lo Stato, ricorse ad Arnolfo, chiedendo d'essere restituito al paterno Regno, e Arnolfo gli fece giustizia, dandogliele in feudo dopo d'aver' obbligato Oddo a dimetterlo; del ricorso ch' ebbe Carlo ad Arnolfo ce ne fa indubitata fede Ottone di Fresinga (*f*) colle seguenti parole; *Ea tempestate in Regno Occidentali inter Carolum Ludovici filium, & Odonem gravis de Regno controversia orta est, Carolum inferioris causæ gratiâ ad Arnulphum supplicem venire, ab eoque auxilium poscere compellit.* Degli ajuti poi e del Regno, ch' egli in feudo ottenne dall' Imperador Arnolfo ne siam fatti certi da Reginone, all'anno 893. il quale dice così. *Carolus vires Ottonis ferre non valens, patrocinia Arnulphi supplex exposcit. Æstivo siquidem tempore, jam dictus Rex conventum publicum Wormatiæ celebravit, ubi Carolus venit, & Arnulphum magnis muneribus sibi conciliat; Regnumque, quod usurpaverat, ex ejus manu percepit, jussum est etiam, ut Episcopi, & Comites, qui circa Mosam residebant, illi auxilium ferrent, & eum in Regnum*

(f) *Oth. Frising. lib. 6 cap. 11.*

gnum inducentes, in Sede Regia inthronizarent, lo stesso dicono gli Annali di Metz all' anno 893., e coll' autorità di costesti antichi Scrittori mostra Burcardo Gottelfio Struvio (*a*) che Arnolfo. *Anno 893. investivit Carolum Galliæ Regem in Comitiis Wormatiensibus, ex quo satis patet ipsum in Galliæ Regnum jura exercuisse.*

Nè solamente fu Arnolfo riconosciuto per Sovrano legittimo, e Imperadore di tutta la Monarchia Franca dal Papa, dagl' Italiani, da Oddo, e Carlo il Semplice, ma da Rodolfo, ch' erasi usurpato il Regno di Borgogna; tanto ne dicono gli Annali di Fulda all' anno 888. *Rex Arnulphus contra Rodulphum Elisaciam progreditur. . . Rodulphus inito consilio cum Primoribus Alemanorum, sponte sua ad Regiam Urbem Ratisbonam usque pervenit.* Ed Ermanno Contratto allo stesso anno brevemente riferisce, che *Arnulphus Italiam, Burgundiamque suo Regno subjicit* più chiaramente poi di tutti Aventino (*b*) negli Annali di Baviera. *Deinde adversus Rodulphum in Burgundiam arma movet, petiit Alsatiam. Ibi consilium Suevorum Dynastis habito, Burcardo Regulo Sueviæ, ut cum popularibus Rodulphum, atque Borgondionas ad obsequium ferro cogat, præcipit.... Verum mente meliori usus (Rodolfo) accepta publica fide Reginoburgium ad Arnulphum pergit: Burgundiam ab eo in tutelam accipit, sacramentumque dicit, se Arnulpho, Regibusque Francorum perpetuo fidem servaturum &c.*

(b) Avent lib. 4.

Ecco dunque con piena evidenza mostrato, che Arnolfo in virtù della sua elezione, perche fatta da chi n'avea la podestà, e il vero diritto, fu riconosciuto per Sovrano legittimo da tutta la Monarchia Franca, e dagli stessi Principi, che usurpata se ne avevano buona parte; che lo reputò per tale la Sede Apostolica, che a lui tutti si soppos ero, giurarono fedeltà, e promisero vassallaggio, e che per fino Carlo il Semplice ricevette dalle mani di lui l'Investitura del Regno della Francia Occidentale. E quando d'una verità tanto manifesta non fosse intieramente persuaso il Lettore, ma desiderasse qualche prova più specifica, ovveramente bramasse, ch' io gli adducessi un' Autore contemporaneo, straniero, e di nazione imparziale. Io sono pronto a soddisfarlo; e di più m'offro colla di lui testimonianza mostrargli, che per giustizia, e per ragione dovuto era ad Arnolfo tutto quanto l'Impero de' Franchi, e che tutto, e per conseguenza anche il Regno d'Italia, Arnolfo lo dominò da Sovrano; nella guisa appunto, che posseduto, e dominato l'avea Carlo il Grosso suo Zio paterno. Cosa però giusta, e ragionevole sarà, che dopo d'aver me le voglie di lui appagate, egli con me s'unisca, e contra il Piacentino Sofista, e a' miei i suoi rimproveri accopiando con meco altamente lo sgridi della punibil' audacia, ch' ebbe di pubblicar colle stampe, che *Arnolfo realmente prescindendo dall' invito, e dalla obblazione, che a lui fece Berengario non pretese diritto sopra l'Italia, e non ostante la Coronazione ricevuta per mano di Papa Formoso non ebbe, e non ha luogo nel Catalogo degl' Imperadori.* Anzi di tutto ciò non sarò io contento, se acerbamente anche nol correggerà per aver con inudita petulanza osato asserire, che *gl' Italiani stomacati d' Arnolfo, non vollero, e non erano tenuti riconoscerlo; perchè Berengario nell' atto di voler riconoscere da un' altro Principe il Regno in feudo, restava spogliato della suprema podestà, che in sostanza era, o ricaduta negl' Italiani, da' quali aveala ricevuta.* L'Autor poi, ch' io in autenticazione di quanto diffusamente provai colla testimonianza degli antichi Annalisti, egli è Asserio (*c*) Inglese

(a) *Asserius de rebus gestis Alfridi ad annum 887. in Collect. Anglic. ex Biblioth. Guil. Comdeni edit. Franc. an. 1603.*

glese di Nazione contemporaneo, e dagli Eruditi commendato per veritiero, e di fede degno, egli pertanto ci afficura, che morto Carlo il Groffo, *quinque Reges ordinati sunt, & Regnum in quinque partibus conscissum est. Sed tamen principalis Sedes Regni ad Earnulfi JUSTE, ET MERITO provenit, nisi solum modo, quod in Patruum suum indigne peccavit. Cæteri quoque quatuor Reges fidelitatem, & obedientiam Earnulfo, SICUT DIGNUM ERAT, PROMISERUNT. Nullus enim illorum quatuor Regum hæreditarius illius Regni erat in paterna parte nisi Earnulfus solus; Quinque itaque Reges confestim Farlo* (cioè Carlo) *moriente ordinati sunt, sed Imperium penes Earnulfum remansit*.

Da quanto lafciò fcritto un' Autore non Imperialifta, nè di quattro giorni, ma Inglefe, e contemporaneo, debbon le perfone ragionevoli reftar perfuafe del compatimento, che io merito, fe alle volte un pocchetto accender mi lafcio da giufto zelo contra l'Apologifta retrogrado. Troppo a dir vero mi ci fpinge la pertinacia, con la quale coftui perpetuamente fa la guerra alle invincibili ragioni del Sacro Romano-Germanico Imperio, ed a' Sovrani diritti de' fuoi Auguftiffimi Cefari, non con altre arme, fe non con quelle temperate nella fucina dell'odio, e del livore. Afferio, che vivea ne' tempi, ne' quali fu Arnolfo proclamato Monarca univerfale dagli Ottimati Franchi, afferma, che *principalis Sedes Regni* a lui *justè & merito pervenit*, e che *Imperium penes Earnulfum remansit*, e il noftro Contradditore a capo d'otto fecoli vuole, che Arnolfo non aveffe, nè abbia tampoco al dì d'oggi luogo nel Catalogo degl' Imperadori, e che gl' Italiani non folamente non voleffero, ma che nemmen foffero obbligati riconofcerlo per loro Sovrano, benche veniffe univerfalmente reputato l'unico legittimo Erede, e Succeffore della Monarchia tutta, e per indubitata confeguenza anche del Regno d'Italia membro principale, e fubordinato d'effa, perchè acquiftato da' Franchi col titolo legittimo di giufta guerra. Nè tal verità puo meglio comprenderfi, che dalle immediate parole del citato Afferio, colle quali afferma, che *nullus illorum quatuor Regum hæreditarius illius Regni erat in paterna hæreditate nisi Earnulfus solus*. Di più l'Autor' Inglefe ci atteſta, che *cæteri quatuor Reges fidelitatem, & obedientiam Earnulfo sicut dignum erat promiserunt*, e lo Scrittore Piacentino pretende, che Berengario, il quale fu uno de' quattro Rè, che *sicut dignum erat* promife fedeltà, e ubbidienza ad Arnolfo, reftaffe fpogliato della fuprema podeftà nell' atto di riconofcere da lui il Regno in feudo. Se io m'abbia giufto motivo di prendermela contra un modo così incompofto, e irriverente di fcrivere ne fo giudice anche lo Storico Romano, il quale non oftante tutta quanta la fua gran paffione, usò purpure tanto di ritenenza, e di modeftia, che non lafcioffi fcappar dalla penna propofizioni sì ftrane, e fcandalofe.

Non ebbe all'incontro il Piacentino Declamatore ribrezzo alcuno d'infultar la memoria, la gloria, e la dignità d'Arnolfo, perchè non ebbe nemmen' orrore di macular' il nafcimento di cotefto Cefare colla fconcia brutta taccia di doppio baftardume; pubblicandolo nella fua Differtazione per *bastardo di bastardo*, ed incapace di fuccedere alla Corona de' fuoi gloriofi Antenati. Vomitò egli tante, e sì nere calunnie, e falfità al folo unico fine di far nella perfona del Craffo mancare la Profapia di Carlo Magno regnante nella Francia Orientale, e di poter contendere ogni diritto, al Regno d'Italia non folamente ad Arnolfo, ma a tutta la Nazione

zione

zione de' Franchi, i quali acquistaronlo co' sudori, colle sostanze, e con il sangue loro. Pensò egli pertanto favellar'a bambini, ed a fanciulli, e perciò in aria da Maestro decise, che *nel caso di estinzione della Famiglia regnatrice resta disciolto il sistema de' Regni, che componevano lo Stato ricaduto nell' Anarchia: e che cadauno Popolo racquista separatamente dagli altri la suprema podestà, e balìa di fondare un nuovo governo qual più li piace.* Egli asserì tutto ciò, perchè dianzi fece dire al Puffendorffio *doversi tenere in casi simili l'opinione, che favorisce la libertà de' Popoli soggetti*, e indi soggiunse, *che dello stesso sentimento pare, che fosse il Pontefice Adriano. I Popoli Sassoni, Bavari, Alemanni, ed altri della Francia Orientale, i Romani Pontefici successori d'Adriano, e tutte le Città, e Popoli del Regno Longobardo si regolarono a tenore, e nella conformità della massima mentovata, ed hanno per mallevadori li più accreditati Maestri di pubblica giurisprudenza, presso de' quali passa per dogma incontrastabile, che qualunque volta s'estingue la Famiglia dominante d'uno Stato, i Popoli soggetti ricuperano la primitiva loro libertà; e il sommo impero, che pria stava nella Famiglia estinta, ritorna al suo principio vale a dire ricade nel Popolo, che l'ebbe per diritto di natura.* Differtazion. Piacent. pag. 153. e 155.

Nè contento cotesto grand' Interprete della ragion delle Genti d'aver fatto parlar' a modo suo il Puffendorffio, addusse alla nota 392. in confermazione di sì capricciosa sentenza l'autorità di Ugo Grozio (*a*), che lasciò scritto: *Cujus rei certum inditium esse potest, quod extinctâ Domo Regnatrice Imperium ad quemcumque Populum seorsum revertitur.* E in un' altro luogo, dove dice, che *Imperium, quod in Rege est, ut in capite, in Populo manet, ut in toto, cujus pars est caput, atque adeo Rege, si electus est, aut Regis Familiâ extinctâ jus imperandi ad Populum redit.*

(a) *Hugo Grot. de jur. Bell. & Pacis lib. 1 cap 3 §. 7. n. 2. & lib 2. cap. 9 §. 8.*

Tutto cotesto magnifico discorso però, egli è un de' suoi soliti impasti di fallacie, falsi suppolti, e dottrine malamente intese, e peggio applicate.

Falso pertanto falsissimo l'asserire, che colla morte di Carlo Crasso dir si dovesse *estinta la Famiglia regnatrice*; vissero dopo lui altri Principi del Sangue Carolino abili, e capaci a succedere alla Monarchia Franca; fu l'ambizione, e l'immoderata cupidiggia di regnare d'alcuni Duchi, e Governatori delle Provincie, che la pose tutta in confusione, e la precipitò in una spaventosa Anarchia. Indubitata testimonianza ne fa Reginone all' anno 888. colle seguenti parole: *Post cujus mortem* (cioè del Crasso) *Regna, quæ ejus ditioni paruerant, veluti legitimo destituta hærede in partes à sua compage resolvuntur, & jam non naturalem Dominum præstolantur, sed unumquodque de suis visceribus Regem sibi creare disponit; Quæ causa magnos bellorum motus excitavit: non quia Principes Francorum deessent, qui nobilitate, fortitudine, & sapientia, Regnis imperare possent, sed quia inter ipsos æqualitas generositatis, dignitatis, ac potentiæ discordiam augebat, nemine tantum cæteros præcedente, ut ejus Dominio reliqui se submittere dignarentur. Multos enim idoneos Principes ad Regni gubernacula moderanda Francia genuisset, nisi fortuna eos emulatione virtutis in perniciem mutuam armasset*, lo stesso afferma Ottone di Fresinga (*b*), e con esso lui l'Annalista di Metz, e amenduni fan vedere quanto falso sia il

(b) *Otho Frising. lib. 1 cap 9. 10.*

il ſuppoſto dell' Avverſario, che gl' Italiani riacquiſtaſſero l'antica libertà per l'eſtinzione della Famiglia regnatrice.

Più falſo, che *i Popoli Saſſoni, Bavari, Alemanni, ed altri della Francia Orientale, i Romani Pontefici ſucceſſori d'Adriano, e tutte le Città, e Popoli del Regno Longobardo ſi regolarono a tenore, ed in conformità della maſſima mentovata.*

Gli Ottimati Franchi avanti la morte del Craſſo, reſo incapace di più reggere l'Imperio, eleſſero di comune conſentimento Arnolfo in Rè non della ſola Francia Orientale, ma di tutta quanta la Monarchia; e Oddo, Ridolfo, e Berengario, che uſurpati aveano gli altri Regni lo riconobbero per Sovrano, e Monarca univerſale, gli promiſero obbedienza, e gli giurarono fedeltà. Tutto ciò reſta provato da me colla teſtimonianza degli Autori contemporanei, e già vedemmo coll' autorità dell' Ingleſe Aſſerio, che *cæteri quatuor Reges fidelitatem, & obedientiam Earnulfo ſicut dignum erat promiſerunt*, e che fecero tutto ciò, perchè *nullus illorum quatuor Regum hæreditarius illius Regni erat in paterna hæreditate, niſi Earnulphus ſolus*. I di cui giuſtiſſimi diritti, e legittima elezione avendo riconoſciuto *i Romani Pontefici*, più volte lo invitarono portarſi a Roma per prendervi la Corona Imperiale, antico retaggio de' ſuoi Maggiori, come alla fine fece nel Pontificato di Formoſo.

E per ultimo mendaciſſimamente aſſerì l'Autor Piacentino, che *le Città, e Popoli del Regno Longobardo ſi regolarono a tenore, ed in conformità della maſſima mentovata*, imperciocche in vece *di ricuperare la primitiva loro libertà, e il ſommo impero*, cadero in una miſerabil ſervitù, e vennero in potere di duoi crudeliſſimi Tiranni. Egli ſteſſo confeſsò queſta gran verità, dicendo che *non godette queſta sfortunata Provincia dell' effetto del mentuato naturale diritto, avvegnache non mancarono de' ſuoi Nazionali così prepotenti, che valeſſero, e voleſſero invadere l'autorità, e la ragione della ſuprema podeſtà uſurpata a pregiudicio de' Popoli.*

Diſſertazion. Piacentina pag. 156.

Ed ecco come ſempre più ſi fa manifeſta l'avverſione, e l'odio, che coſtui nutre contra il Sacro Romano-Germanico Imperio. Vuol' egli, che i Popoli d'Italia per non riconoſcere Arnolfo in Sovrano aveſſero *ricuperato la primitiva loro libertà*, a lui poi poco importa, che non la godeſſero, anzi che neppur la guſtaſſero, e che oppreſſi miſeramente reſtaſſero da duoi crudi Tiranni. Ciò che a lui più cale egli è di poter dare ad intendere alla gente idiota, e rozza, che rimaneſſe eſtinta con la morte di Carlo Craſſo la Famiglia Carolina, che Arnolfo foſſe *baſtardo di Carlomanno parimente baſtardo*; e perciò incapace di ſucceder' all' Imperio, che non aveſſe Arnolfo, e non abbia luogo nel Catalogo degl' Imperadori, e che foſſero gl' Italiani in piena libertà, di far poi che? non di eleggerſi, ma di ſofferire per loro Rè, e Sovrani duoi uſurpatori, e Tiranni. E chi potrebbe mai reggere a un' inviluppamento di menſogne, di maledicenze, e di falſità pari a queſte ſenza querelarſene altamente? Io per me confeſſo, che non ho tanta virtù, che baſti per tollerarle con pazienza, e via più mi ſi eſalta la bile, in veggendo, che l'Autor retrogrado ſi ſtudia d'abbellirle, e confirmarle coll' autorità del Grozio, e del Puffendorffio. Io non impugno la dottrina di coteſti due inſigni Maeſtri della ragion delle Genti. La ricevo, e la venero *qual dogma incontraſtabile*, imperciocche preſa nel ſuo genuino, e vero ſenſo, ed applicata

plicata al caso suo proprio, e particolare ella è vera verissima. Tutta la malizia della fallacia consiste nell'uso, che l'Avversario ne fa, e nell'applicazione; e se sia così veggiamlo.

Dico dunque, che dato, non mai concesso, che colla persona del Crasso fosse rimasa estinta la discendenza di Carlo Magno, non perciò *sarebbero rimasi gl'Italiani in libertà*, nè *riacquistato avrebbono separatamente dalla Nazione Franca la suprema podestà, e la balìa di formare un nuovo governo qual più loro piaciuto fosse*. Quanto io dico manifestamente lo provo, e lo provo con l'autorità de' medesimi Scrittori dal Sofista contrario addotti, perchè in loro sentenza non si dà nel caso nostro quel *sistema de' Regni e Provincie da lui supposto*, imperciocche il vero e proprio sistema di più Città, o Provincie egli è quello, che consiste in una perfetta unione principale, in vigor di cui elle sieno fra se strette, e per modo avvinte, che costituiscano un sol corpo; con questo però, che ognuna di loro in se ritenga il sommo impero. Se poi manca questa precisa necessaria circostanza, e l'unione non è principale, ma accessoria, e subalternativa, non si dà più sistema, e tutti li supposti finora fatti dall' Avvocato Piacentino vanno in fumo. La distinzione, e dottrina non è mia, ma dell'Obbesio, e del Puffendoffio, i quali così favellano (*a*): *Systemata Civitatum à nobis adpellantur plures unà Civitates vinculo aliquo peculiari, & arctissimo ita inter se conjunctæ, ut unum corpus videantur constituere, quarum singulæ tamen summum in se se imperium retineant; Ex quo primum adparet, non statim, si qua Civitas ex pluribus corporibus subordinatis sit composita, eam ideo inter sistemata referendam.*

Dissertazion. Piacentina pag. 155.

(a) *Obbes. Leviath. cap. 22. Puffendorf. de jur. natur. & gent. lib 7. cap. 5 §. 16.*

Quindi è, che, favellando colla dovuta proprietà de' termini, due sole sorti, o specie di sistema si danno, l'una, allorche due, o più Città, e Provincie indipendentemente l'una dall'altra hanno un solo Rè, e da uno solo Principe governate vengono; e l'altra quando due, o più Città, e Regni in vigor di patto, o confederazione siano uniti insieme, e costituiscano un sol corpo. Intorno al primo sistema, o sia unione; l'esperienza, e il fatto c'insegna, che in una persona materiale possono concorrere, e di fatto vi concorrono più formali, siccome ne' corpi morali si puo dare, e di fatto si dà, che più corpi morali abbiano un solo capo, e che una sola persona sia capo di più corpi fra se del tutto separati e distinti; cosa che mostruosa sarebbe ne' corpi naturali; così il citato Puffendorffio (*b*): *Systematum propriè dictorum duas potissimum deprehendimus species. Una si duæ, pluresve Civitates unum, & eumdem habeant Regem; alteram, si duæ, pluresve Civitates fœdere in unum corpus connectantur. Circa priora systemata observandum in corporibus moralibus utique fieri posse ut plura corpora unum duntaxat habeant caput; utque adeo una persona caput esse possit plurium distinctorum corporum. Id quod in corporibus naturalibus monstruosum erat futurum.* E la dottrina dell' Autore la spiego coll' esempio. Nella persona materiale di Carlo II. di gloriosa memoria vi concorrevano più formali, ed egli era capo di più corpi distinti, e separati, di modo che sotto lui come Capo, e comune Monarca erano principalmente in parte, e in parte subalternativamente uniti molti Regni, Stati, e Provincie, che constituivano la sua unica dilatata Monarchia. Principalmente sotto di lui erano unite le Corone di Castiglia, d'Aragona, i Regni delle due Sicilie, lo Stato di Milano, ed i Paesi Bassi, perchè tutti questi Regni, e Provincie le possedea con diversi titoli, e come corpi fra se distinti, e separati,

(b) *Puffendorf. de jur. nat. & gent. lib. 7. cap. 5 § 17.*

permodoche uno non aveva dipendenza dall' altro, e sol tanto erano uniti con unione principale, perchè soggette a un solo capo materiale, in cui concorrevano più persone formali. Subordinatamente poi a i Regni di Castiglia, e di Aragona erano sotto di lui come capo anche unite l'Indie Occidentali, e Orientali, i Regni di Navarra, di Galizia, di Leone, di Granata, di Murzia, di Majorca, di Sardegna, di Valenza, ed altri. Dissi principalmente, e subalternativamente, perchè Aragona non era dipendente, nè subalternativa alla Castiglia, nè la Castiglia all' Aragona, siccome i Regni di Napoli, e di Sicilia, lo Stato di Milano, e li Paesi Bassi non dipendevano, nè erano subalternativi nè all' una, nè all' altra Corona, perchè Carlo II. possedea tutti cotesti Stati *ex persona propria, ex diversis titulis, & concessionibus independenter ab utraque Corona Castellæ, & Aragoniæ*; come mirabilmente bene lo provano Camillo Borella *de præstantia Regis Catholici*, e il Cardinal de Luca (*a*) all' incontro dependenti, e subalternative alla Castiglia erano l'Indie Orientali, ed Occidentali, perchè scoperte, occupate, e *jure belli* conquistate da' Castigliani; siccome vi erano, e vi sono i Regni di Granata, di Leone, di Murzia, di Navarra pur' ancor' essi conquistati. E all' Aragona diceansi soggetti i Regni di Valenza, di Majorca, Minorca, Sardegna, e che so io.

(a) *Borell. de præst. Reg. Cathol cap.* 46. *de Luca de præeminent. disc.* 29. *n.* 13. & 14.

Ciò posto, e spiegato; siccome rispetto alla Monarchia di Carlo II. più e diversi sistemi dicevansi, e dir potevansi que' Regni, che sotto di lui erano principalmente, e non subalternativamente uniti; così in riguardo alla Monarchia Franca, che allora ritrovavasi unita sotto Carlo Crasso il Regno d'Italia non era, nè dir si potea un sistema unito principalmente, e senza veruna dipendenza all' altro sistema del Regno de' Franchi, per modo che considerar si dovessero come duoi distinti, e diversi sistemi uniti sotto un solo Capo, Rè, o Monarca; ma e l'uno, e l'altro Regno eran' un solo sistema, perche l'Italia non era unita principalmente al Regno de' Franchi, ma subalternativamente, cioè egli era Paese di conquista, e da' medesimi Franchi *jure belli* unito alla Monarchia loro; Ora siccome qualunque Regno, che ad un' altro si unisca *jure belli*, e per ragion di conquista non fa, nè far può sistema da se separato, e non ritiene in se il sommo imperio, di modo che estinta la Famiglia Regnatrice di nuovo lo riacquisti, e addivenga libero; Così il Regno Longobardo, rispetto al Regno Franco d'allora dir non dovevasi sistema distinto, e separato, perchè perdette la sua essenza, e addivenne Provincia; e Provincia sempre soggetta, e subalternativa del sistema principale, ch' era la Nazione Franca dominante, che lo conquistò. E tutto questo egli è certo, benche il Regno *jure belli* conquistato si lasci da' vincitori vivere colle sue leggi, e costumanze, egli si conceda qualche libertà, e maggior prerogativa, che per lo più conceder non si suole a' vinti, così lo diffinisce il citato Puffendurffio (*b*) come abbiam veduto, e gioverà ripeterne le parole con quello, che di più ne dice al caso nostro. *Systemata Civitatum à nobis adpellantur plures unâ Civitates vinculo aliquo peculiari, & arctissimo ita inter se connexæ, ut unum corpus videantur constituere. Quarum singulæ tamen summum in se se imperium retineant. Ex quo primum adparet, non statim, si quæ Civitas ex pluribus corporibus subordinatis sit, eamdem inter systemata referendam, ut ut eam Hobbes Leviath cap.* 22. *systematis vocabulo nuncupet, & partes istas cum musculis in corpore humano comparet. Sicut nec statim systemata sunt magnæ Civitates, quæ incrementa sumserunt absortis aliis Civitatibus, & in*

(b) *Puffendorf. dict. lib* 7. *cap.* 5. §. 16.

unum

unum secum corpus redactis; Id quod duplici potissimum modo fieri videmus. Uno ut victor devictarum Civitatum Cives in suas quoque Sedes transferat, aut jure prioribus Civibus exæquet. Altero ut devictæ Civitates antiquis in Sedibus relinquantur, & extincto, quod penes se antea habebant, imperio, vitrici Civitati meræ fiant subditæ. Utrinque victa Civitas esse desinit, sed illic victi victoribus exæquantur, heic fere deteriore conditione esse jubentur, in formam, Provinciarum redacti; & si frequenter etiam bello victis Provinciis aliqua pars antiquorum privilegiorum, aut legum relinquatur, ut ut à legibus, aut moribus victricis Civitatis discrepantium... Nam ad unitatem Civitatis non requiritur, ut omnes ejusdem partes integrantes iisdem utantur legibus positivis, aut pari omnes conditione habeantur, sed sufficit si ab uno omnes imperio dependeant. Et sæpe inter artes Victoris est, de pristino more eorum, quos vicit, nihil immutare, aut ad istum se se paulisper attemperare.

E il Cardinal de Luca ci spiega la disparità, e differenza, che corre fra le due unioni, cioè la principale, e l'accessoria, ò subalternativa di due, o più Città, Provincie, e Regni; e c'insegna ancora li differenti effetti, che la diversità delle stesse unioni produce in esse Città, e Provincie; e una tal distinzione distrugge il chimerizato sistema del Sofista, e mostra quanto egli malamente abbia applicato al caso nostro la dottrina del Grozio, dice egli dunque (*a*) *Non controvertebatur enim in puncto juris per scribentes hinc inde veritas supradictæ distinctionis inter unionem æquè principaliter, ac subjectivam, prout etiam concorditer præsupponebantur hinc inde effectus ex una, vel altera unionis specie resultantes, utpote in conclusionibus receptissimis, & planis, quod silicet ubi unio est accessoria, seu subjectiva res unita amittit suum nomen, & essentiam, ac efficitur membrum, seu prædium, ad instar aluvionis, seu fluminis intrantis in Mare assumentis naturam ipsius Maris extincto flumine cum similibus. E conversò autem, ubi est æquè principaliter retinet eandem naturam, & statum, tam quo ad nomen, quàm leges, privilegia, & omnia alia, itaut quodlibet corpus stet de per se non admixtum cum altero, neque de ejus natura participans, ac si facta non esset unio, quæ solum importare dicitur quamdam communionem, seu societatem in ordine ad Rectorem, sub cujus tutela, seu administratione plures personæ, seu plura corpora intellectualia commissa sunt. Adinstar illius, qui esset Tutor duorum Pupilorum, quorum quilibet habet suum separatum Patrimonium.*

(a) *de Luca de præeminent. dict. disc. 29. n. 9.*

Tornando pertanto a noi, unione più accessoria, e subalternativa d'una Città all'altra, e d'un Regno all'altro Regno, dar non si puo di quella, che avviene per titolo di giusta guerra; imperciocche quel Popolo, il quale resta vinto, e soggiogato *jure belli* da un'altra Nazione, già perde la libertà personale, od ogni altra cosa, che dianzi era in suo Dominio, e tutto si fà del Vincitore, e se questi a lui lascia la libertà delle persone, e il privato Dominio delle cose particolari, gli fa un gran beneficio, e usa con esso lui un'atto di somma generosità, ma non pertanto tralascia d'aver sopra del Vinto il sommo impero, che s'intende in un modo pieno, ed irrevocabile acquistato a lui, ed a' suoi, il che si presume ancora di que' Popoli, che vengon presi da un'altro Popolo in protezione, e tutela, allor quando a loro sovrastava la ruina, e la dessolazione. Il pensiero non è mio, ma del Puffendorffio (*b*) sommamente, e con ragione

(b) *Pufendorf. de jur nat. & gent. lib. 7. cap 6 §. 16. circa fin.*

gione laudato dall' Avversario; afferma egli dunque, che *sic qui justam contra se bellandi causam præbuerunt* (come i Longobardi là diedero a' Franchi) *ubi victi sunt jure belli vitam, aut libertatem personalem, & omnia bona potuerunt amittere. Hisce sanè, quæcunque conditio relinquatur, pro beneficio Victoris habenda est, qui licet victis libertatem personalem, & Dominium privatum relinquat, saltem tamen imperium, in ipsos pleno, & irrevocabili modo sibi, suisque vindicare intelligitur; Idem in dubio fecisse præsumitur, qui in protectionem suscepit, quibus aliàs internicio imminebat.*

Dissertazion. Piacentina pag 253. not 392.

Quello però, che via più scuopre la malizia dello sofisma dell' Avvocato retrogrado, egli è lo stesso Grozio da lui citato nella nota 392. per coprirne la fallacia. Ammette questo celebre Autore la suddetta distinzione comunemente abbracciata da tutti i Giureconsulti, che trattano una tal quistione, e conferma la nostra sentenza; volle nondimanco l'Avversario far servire la dottrina del Grozio al suo disegno, ed acciocchè gl' Indotti non si avvedessero quanto ella era mal'applicata al caso, anzi che apertamente contro lui favellava, la mozzicò, ed intercise, allegandone poche parole, e lasciando tutta l'altra parte più importante del testo nella sua infedelissima penna, egli dunque della sentenza del Grozio altre parole non recò, che le seguenti: *Cujus rei certum inditium esse potest, quod extincta Domo regnatrice imperium ad quemcunque Populum seorsim revertitur*, e tutto il Contesto del citato Autore, che palesa l'inganno, così favella (a): *Excludimus ergo Populos, qui in alterius Populi ditionem concesserunt, quales erant Provinciæ Romanorum. Hi enim Populi non per se Civitas sunt, ut nunc quidem eam vocem sumimus, sed membra minus dignia magnæ Civitatis, quomodo servi membra sunt Familiæ*. E questa è la prima parte della distinzione, e il caso nostro; indi prosiegue il Grozio il discorso, e passa immediatamente alla seconda parte, e si dice: *Rursum accidit ut plurium Populorum idem sit caput, qui tamen Populi singuli perfectum cœtum constituunt* (& ecco l'unione egualmente principale) *neque enim ut in naturali corpore non potest caput unum esse plurium corporum, ita in morali quoque corpore; nam ibi eadem persona diversa ratione considerata caput potest esse plurium, ac distinctorum corporum CUJUS REI certum indicium esse potest, quod extincta DOMO REGNATRICE imperium ad quemque Populum seorsim revertitur. Sic etiam accidere potest ut plures Civitates arctissimo inter se fædere colligentur, & faciant σύστημα quoddam, ut Strabo non uno loco loquitur, neque tamen singulæ desinant statum perfectæ Civitatis retinere: quod tum ab aliis, tum ab Aristotele notatum est non uno loco.*

(a) Hugo Grot. de jur Bell. & Pacis lib. 1. cap. 3. §. 7. n. 2.

Sicche in sentenza del Grozio, non sempre *extincta Domo Regnatrice imperium ad quemque Populum seorsim revertitur*; ma ciò ha luogo sol tanto quando *plurium Populorum idem sit caput, qui tamen Populi singuli perfectum cætum constituunt*; se poi si tratta di Popoli, *qui in alterius Populi ditionem concesserunt, quales erant Provinciæ Romanæ*, e come era il Regno de' Longobardi; perchè le une, e l'altro *jure belli in alterius Populi ditionem concesserunt*; le Provincie *in ditionem Populi Romani*, e il Regno Longobardico *in ditionem Populi Francorum*, oh in cotesto caso giusta l'opinione del Grozio medesimo: *Excludimus ergo hos Populos*, e la ragione ella è chiarissima, perchè

hi

bi enim Populi non per se Civitas sunt .... sed membra minus dignia magnæ Civitatis quomodo servi membra sunt Familiæ.

Il Puffendorffio (a) adduce molti esempj di sistemi, e unioni principali di più Provincie, e Regni costituenti *perfectum cœtum*. E questi mettono sempre più in chiaro la verità, che io difendo, come potrà riconoscerlo il Leggitore, non dovendo io quì recarli tutti per non tirar, oltre la bisogna, più in lungo il discorso, uno però debbo addurne, perchè anco in esso alla nota 400. fondò l'Avversario il suo sofisma. Dice pertanto il citato Autore, e lo replica nel suo trattato *de Systemat. Civit.* §. 10., che *denique exurgit quoque ejusmodi Systema, si Rex aliquis libera Populi voluntate constitutus armis sibi subjiciat alium Populum proprio nomine, ac periculo, propriisque sumtibus non nomine aut sumtibus Populi cui præest. Id enim fieri posse contra Hotomannum quest. illust. 1. satis ostendit Grot. lib. 1. cap. 3. §. 12. Dissolutionem ejusmodi Systematum fieri patet, extincto Rege, in cujus solius personam unio fundata erat, aut extincta Familia regnatrice si singula ad eam jure hæreditario pertineant. Tunc enim ad singula Regna seorsim redit jus novum sibi Regem constituendi, aut quam velint Reipublicæ formam introducendi in Consultis reliquis*. Quindi l'astuto Apologista ne forma il suo sofisma così: *Era la Francia Orientale Provincia di conquista di Carlo Magno così bene come l'Italia, o per parlar più gastigatamente, come il Regno de' Longobardi. Carlo Magno succeduto a Pippino, e come Rè della Francia Occidentale aveva soggetti i Popoli della Germania, e del Regno de' Longobardi. Dovevano dunque gli uni, e gli altri correre la medesima medesissima sorte nella data ipotesi, nella quale nemmeno lo stesso Carlo Semplice Rè della Francia Occidentale poteva impedire l'Anarchia, e succedere per jus accrescendi, o non decrescendi, come parlano i Leggisti, ovvero con altro titolo ereditario per il pretesto, che i Popoli della Germania, e del Regno Longobardo fossero stati conquistati da Carlo Magno col valore, col sangue, e colle ricchezze della Francia Occidentale, così puntualmente decide Grozio l. C. ponendo mente a quella clausola: Imperium ad quemcumque Populum seorsim (notisi bene) revertitur, e il Puffendoff ne' luoghi parimente citati, e più espressamente de System. Civit.*

(a) *Puffendorf. dicto lib. 7. cap. 5. §. 17.*

Dissertazion. Piacentina pag. 155. nota 400.

Dissertazion. Piacentina pag. 155.

Ed ecco un'altro gruppo di fallacie, e mensogne. Falso falsissimo che *la Francia Orientale fosse Provincia di conquista di Carlo Magno così bene come l'Italia, o come il Regno de' Longobardi*. Furono piuttosto le Gallie, o sia la Francia Occidentale conquista degli Alemanni veri antichi Franchi, li quali l'invasero, l'occuparono, e diederonle il nome di Francia. Questa verità ella è per se tanto chiara, e manifesta, che potrei autenticarla con la testimonianza di tutta quanta l'antichità. Ma se volessi far ciò, dovrei tesser' una lunga Dissertazione, e rendermi molesto alle persone erudite, che molto ben ne sono persuase. Dirò dunque, in grazia di chi non è del tutto versato nella lezione della Prisca Storia, e che daltronde per mancamento di notizie addottato avesse le fallacie del Sofista retrogrado. Che quanto ella è dubiosa, e incerta l'origine de' Franchi, tanto più si fa a tutti manifesto ch' eglino erano veri Popoli della Germania. Tanto ne dice S. Girolamo nella Vita di S. Ilario riferito dall' Aimoino (b): *Inter Alemannos, & Saxones Gens non tam lata, quam valida apud Historicos Germania, nunc vero Francia vocatur*, Aurelio

(b) *Aimoin. de gest. Franc. lib. 2. cap. 10.*

lio Vittore *de Cæsaribus in Galienum*, Amiano Marcellino (*a*), che fiorì ne' tempi di Costanzo, e Giuliano Apostata attesta, che l'Imperadore *petit primos omnium Francos, eos scilicet, quos consuetudo Salios appellavit, ausos olim Romano solo apud Toxiandriam locum habitacula sibi figere prælicenter*, dal che ne succedè in chiara chiarissima conseguenza, che i Franchi dalla Germania passassero nelle Gallie; conciossiachè ella è cosa manifesta, che il Suolo Romano si estendeva nelle stesse Gallie sino alle ripe del Reno; Il che si fa più evidente da un' altro luogo del citato Autore (*b*), ove asserisce, che Giuliano, *Rheno deinde transmisso, Regionem subitò pervasit Francorum....inquietorum hominum licentiùs etiam tum percursantium extima Galliarum*. Questa verità resta poi meglio comprovata dal medesimo Marcellino (*c*), il qua le ripete, che, *Gallicanos verò tractus Franci, & Saxones iisdem confines, quò quisque erumpere potuit Terra, vel Mari, prædis acerbis, incendiisque, & captivorum funeribus hominum violabant*. All'autorità di Marcellino io v'aggiungo quella più chiara di Procopio, il quale *de bello Gothico* (*d*) apertamente dice, che, *hic* (cioè di là dal Reno) *sunt Paludes: ubi quondam habitarunt Germani, qui Franci nunc appellantur*, e *de bello Vandalico* (*e*): *Vandali fame pressi in Germanos irruunt, qui nunc Franci dicuntur, simulque Rhenum trajecerunt*. Dopo Procopio succede Agazia (*f*), il quale continuando la Storia *de bello Gothico* apertamente afferma, che *Francos hos veteres esse Germanos dixere: quod utique ex eo satis liquet, quod citra Rhenum habitant, & huic propinquas incolunt Terras, Galliarumque maximam possident partem, non propriam, sed vi postmodum occupata* (*g*); così Agazia secondo la versione riferita dal Coccejo, e secondo l'interpretazione d'Ugo Grozio *inter rerum Italicarum Scriptores* (*h*): *Sunt enim vicini Italiæ Franci, iidem, qui Germani olim dicebantur: quippe Rhenum utrinque accolunt, & olim quidem tenent transrhenana, Gallias non ab initio, sed post addita possessione, in quibus & Massiliam, Jonum, Coloniam*. Ma che più! i Poeti anche di quel tempo provano lo stesso, e dimostrano quali fossero i Confini, e le Terre abitate da' Franchi. Claudiano (*i*) asserisce, ch' eglino dimoravano dall'altra parte dell' Elba.

...medium ingressa per Albim
Gallica Francorum Montes armenta pererrant.

Ausonio (*k*) mette il Reno per confine e termine, che divide i Franchi da' Galli, e così allo stesso fiume favella:

Accedent vires, quas Francia, quasque Chamavus,
Germanique tremant, tum verus habebere limes.

E Sidonio Apollinare (*l*).

Bructerus, ulvosa, vel quem Nicer abluit unda
Prorumpit Francus.

Molti luoghi d'Apollinare, di Claudiano, e d'altri antichi Poeti, e chiarissimi Autori recano il Pontano, e Ottomanno (*m*). E tutti mostrano questa verità, confirmata da molti Panegirici fatti in laude degl' Imperadori Romani, che portarono di quei tempi l'arme della Repubblica in Germania; nè si ritrova un solo antico Scrittore, che vi si opponga, come l'attesta il Nauclero (*n*). Anzi gli Storici Francesi più saggi, e tenuti dagli Eruditi in gran preggio la confessano con tutta ingenuità; Paolo Emilio dice (*o*): *Ut manifesta fides sit, eamdem & Franconiam fuisse, ac indidem ortos, qui Francorum postea in Gallia consedere*. Masso-

nio

(a) *Amian. Marcellinus lib. 17 cap. 8.*

(b) *Amian. Marcell. lib. 20. cap. 10.*

(c) *idem Marcell. lib. 27. cap. 7.*

(d) *Procopius de bello Gothico lib. 1. cap. 12.*

(e) *de bell. Vandal. lib. 1.*

(f) *Agathias de bell. Goth. lib. 1.*

(g) *Coccejus in Prolegom ad tract. de juris public. Prudent. § 22.*

(h) *tom pr. fol. 381.*

(i) *Claud. Paneg. pr. ad Stiliconem.*

(k) *Ausonius Edyll XI. de Mosall.*

(l) *Sidon. Apoll. carm. 7. vers. 320.*

(m) *Pontan. de origin. Fran. lib. 2. cap 3. Hottoman. Franco-Gall. cap. 4.*

(n) *Naucl. vol. 2. generat 27.*

(o) *Paul. Æmil. lib. pr.*

nio (*a*) Istorico del Rè Arrigo III. di Francia, ci assicura, che *trans Rhenum Francia est, Claudiani, Ausonii, Hieronymi, Sidonii, atque aliorum testimonio, Franci inde profecti; ut Procopius, Agathias, aliique gravissimi Scriptores produnt*; e nella Prefazione allo stesso Rè dice: *Francos ubi à Germania, in Galliam venire ostendens, res gestas decessorum suorum exponam*; e Bodino (*b*) afferma, che *cum quæritur de origine Francorum, qui postremi Galliarum Imperium invaserunt, non ego illos à Trojanis, ut Gregorius Turonensis, & Abbas Ulspergensis, aut à Phrygiis ut noster Bellajus, aut à Cimbris, vel Phrysiis, ut Latzius, sed ab Incolis FRANCONIÆ ORIENTALIS ultra Rhenum Gallis finitimæ, ubi sunt ea, quæ Cæsar dicit fertilissima Germaniæ loca Gallorum Coloniis occupata circa Hercyniam Sylvam*. La medesima cosa confessa Adriano Vallesio nella Prefazione, e nel Libro *de gestis veterum Francorum*; e Nicolò Vignerio *de origine Francorum*; anzi gli stessi Francesi sempre riconobbero questa verità, come lo prova il Goldasto *in Replicatione pro Imperio*. E chi desiderasse esser meglio informato dell' origine degli antichi Franchi, vegga il Coccejo nella Prefazione al Trattato *de juris publici prudentia*, e Burcardo Gottelfio Struvio (*c*), e resterà pienamente soddisfatto.

Sicche per le cose già provate di sopra cotesti antichi Franchi davanti che fatto avessero conquiste stabili, e ch' eletto si fossero un Rè, erano senza dubbio alcuno Popoli della Franconia, la quale senza contraddizione alcuna era (come ella è oggidì) Provincia della Germania, posta fra la Suevia, e la Sassonia. Ed ella è quella Francia, o sia Franconia Orientale, che così chiamasi anche all' età nostra.

Cotesti Franchi Orientali erano un' aggregazione di più Popoli, unitisi in istretta Lega, e Concordia perfettissima, affine di meglio difendere la loro libertà contra i Romani, così lo prova il citato Struvio (*d*) colla scorta degli Autori antichi, e più diffusamente Nicolò Vignerio, il Pontano, Schatenio, Ferdinando Furstenbergio, Adriano Valesio, e si raccoglie anche dalla Prefazione della legge Salica, ove si dice: *Hæc est enim Gens, quæ fortis dum esset, & robore valida* Romanorum *jugum durissimum de suis cervicibus excussit pugnando*. Non avevano eglino da principio Rè alcuno col sommo impero, ma Duci, o Capitani d'Esercito, i quali chiamavansi anche Regoli, tanto ne dice Gregorio Turonense (*e*): *Cum multa de Francis Sulpitii Alexandri narret Historia, non tamen* Regem *primum eorum ullatenus nominat: sed Duces eos babuisse dicit*. E poco dopo parlando dello stesso Sulpizio Alessandro soggiugne: *Hæc acta, cum Duces essent, retulit, & deinceps ait, post dies pauculos, Marcomere, & Sunnone Francorum* Regalibus *transacto cursim conloquio, impetratisque ex more obsidibus, ad biemandum Treveris concessit*; Il Coccejo (*f*) poi con l'autorità d Eghinardo, dell' Aimoino di Gregorio Turronense, e d'altri Scrittori mostra, che *vixere bi Franchi Orientales sub Ducibus, seu Proceribus suis quorum unus, qui præfuit, Dux Major, Major Domus, vel Præfectus Palatio*.

La più certa però, e sicura Storia de' Franchi ella comincia da Faramondo, il quale l'anno 417., ovvero 420. pel consiglio dato loro già da Marcomiro fu eletto del comune consentimento di tutti li Popoli d'essa Confederazione in Rè, avanti però che lasciata avessero la loro Germania, e passassero il Reno per conquistar le Gallie, tanto ne dice l'Autore *de gestis Francorum epitomatis* riferito dallo Struvio (*g*) in queste parole: *Tunc defuncto Sunnone, & accepto consilio, in unum Primatum eorum*

unum

(a) *Massonius annal. lib. 1.*

(b) *Bodines meth. Histor. cap. 9.*

(c) *Syntagma Histor. Ger. differt. 5. tom. pr.*

(d) *Syntagm. Hist. Germ. tom pr. dissert 5 §. 14. 15. 16. Nic. Vigner. apud Duchesne tom. 1. fol. 34. Isaacius Pontanus originibus Francorum Schatenius lib. 3 Hist Westphalic. Ferdinand. Furstenber. Monument. Paderbonensib. pag. 74. Hadrian. Valesius notitia Galliar. verb. Franchi.*

(e) *Gregor. Turonens. lib. 2. cap. 9.*

(f) *Coccejus de jur. publ. scient cap. 3. sect 6 §. 81.*

(g) *Struvius dict. tract. Differt. 6. §. 1.*

unum habere Principem, petierunt consilium Marcomiro, ut Regem *unum haberent, sicut & cæteræ Gentes. At ille dedit eis consilium, & elegerunt Faramundum filium ipsius Marcomiri, & elevaverunt eum super se* Regem *Crinitum.* E Aimoino (*a*): R*egem verò, cæterarum more Nationum Franci sibi eligentes Faramundum Marcomiri filium Solio sublimant Regio.*

(a) *Aimoin. lib. 1. cap. 4.*

Faramondo non occupò giammai alcuna parte delle Gallie, ma fu obbligato starsene nella sua Francia Orientale. E benche tentasse molte volte passare il Reno, venne però sempre risospinto di là da esso fiume; tanto ne dice il Pontano, Paolo Emilio, e il Massonio (*b*), e Onofrio Panvinio (*c*) nella Genealogia de' Rè Franchi mette Faramondo pel primo ne' seguenti termini: *Pharamondus Marcomiri filius, Priami Ducum Francorum Nepos Primus Rex Francorum in Germania creatus anno Domini* 417. *obiit in Franconia Germaniæ Provincia.*

(b) *Pontanus origin Fran. lib. 4 cap. 11. 12. Paul. Æmilius de reb. Franc. lib. 1. in Clod. Masson annal lib. in Clod.*

(c) *de Comit. Imperat. in Genealog. Reg Franc. fol. mihi 292.*

Successe nel Regno de' Franchi Orientali a Faramondo Clodione. Questi piantò la sua Sede in Lisburgo, e fu il primo, che passato il Reno tentasse occupar le Gallie, fu molto infelice il principio di cotesta sua grande impresa, ma poi fecevi alcuni progressi; tutto ciò l'abbiamo da Aimoino (*d*), il quale scrisse, che *finitimos itaque bello lacessendo Thoringorum, qui Germaniam incolunt, fines depopulantes. Castellum quoque Dispargum nomine occupant, in quo Rex Clodio Sedem sui constituit Regni.* E in un'altro luogo asserisce lo stesso Autore: *Clodionem angustos Regni fines dilatare cupientem exploratores à Dispargo trans Rhenum direxisse, & ipsum cum Exercitu subsecutum Cameracum Urbem obtinuisse.* Lo stesso riferisce lo Cronista M[...]issiacense: *Venientesque sagaciter in finibus Toringorum in Regione Germaniæ, Clodio remisit exploratores de Dispargo usque ad Urbem Cameracum, cumque perlustrassent omnia, ipse cum multo Exercitu Rhenum transiit multo Populo Romanorum prostrato fugavit.* Col suddetto Cronista concorda Adone Viennense, dicendo: *Primus Rex Francorum Clodio à Castro Thoringorum Disporo profectus Rhenum transit.* E Gregorio Turonense (*e*) ci assicura, che *Clodio apud Dispargum Castrum habitabat, quod est in termino Thoringorum. In his autem partibus, idest ad Meridionalem plagam (trans Rhenum habitabant Romani usque Ligerim fluvium.* Che poi i Turingj estendessero i loro limiti, e la Terra loro giungesse fino alle ripe del Reno, lo avverte l'Autore della Storia de' Langravj (*f*), ove dice: *Hoc audientes Thuringi ab altera parte Rheni habitantes ad Orientem.* La medesima conferma Suffrido Chierico (*g*): *Tunc Thuringia Terra spatiosa, quæ à Natione Francorum (qui circa Rheni littora habitabant) protendebatur usque ad Oceanum contra Septentrionem.*

(d) *Aimo lib. 1. cap 4. & 5.*

(e) *Gregor Turon. lib. 2. cap. 9.*

(f) *Auctor Hist. Landgr. cap 4.*

(g) *Suffridus Presbyter lib. pr. fol. mihi 682.*

Cotesto Clodione mentre Aezio Capitano Romano, facea la guerra nelle Gallie a Teodorico Rè de' Goti, mandò i suoi Esploratori fino a Cambraj per investigar lo stato delle cose di quel Paese, ed egli passato il Reno s'incamminò a quella volta con un potentissimo Esercito, espugnò Tornai, e andò ad essa Città di Cambraj, dove fece trucidare tutti i Romani, che ivi si ritrovavano, e poi passò alla Città d'Amyens, ed ivi pose la sua Sede, ove fu improvisamente assalito, e sconfitto dal Duce Romano Aezio, mentre stava con troppa confidenza, e senza alcuna precauzione banchettando, e festeggiando i suoi sponsali. Così Rorico *de gestis Francorum* (*h*), e Sidonio Apollinare (*i*), dice dunque il primo, che

(h) *Rorico de gest Franc. pag. mihi 801.*

(i) *Sidonius Apollinar. carm. 5.*

che *Clodio igitur* Rex *missis Præcursoribus suis usque ad Urbem Camaracum, ipse quoque cum Exercitu maximo* Rhenum *transiens eos subsecutus est, & ingressus Carbonariam Sylvam Turnacensem Civitatem obtinuit, & exinde Cameracum properavit. Ibique modicum residens,* Romanos *omnes, qui in eadem reperti sunt, gladio trucidari præcepit. Qua Civitate retenta inde progreditur, & usque ad Sumam fluvium occupavit, & ingressus Ambianorum Urbem, ibidem. &* Regni *sedem statuit, & deinceps pacato jure quievit*, ed il secondo, cioè Sidonio Apollinare, così cantò.

Pugnastis, pariter, Francus qua Clojo patentes
Atrebatum Terras pervaserat: hic coeunte,
Claudebant angusta vias, arcuque subactum
Vicum Helenam, flumenque simul sub tramite lungo
Arctus suppositis trabitus, transmiserat agger,
Illic te posito, pugnabat ponte sub ipso
Majorianus Eques. Fors ripæ colle propinquo
Barbaricis resonabat hymen, scythicisque Choræis,
Nubebat Flavo similis nova nupta Marito,
Hos ergo, ut perhibent, stravit.

Questo loco di Sidonio pienamente viene spiegato da Chiflezio, e dal Pontano (*a*), e Onofrio Panvino nella citata Genealogia de' primi Rè Franchi di Clodione dice: *Clodio crinitus Pharamundi filius Marcomiri Nepos secundus, Francorum in Germania* Rex *creatus anno* 430. *regnavit annos* 28. *primus* Regum *Francorum* Rheno *trajecto in Gallias inrupit, obiit anno Domini* 448.

(a) *Chifletius Anastasii Childerici cap. pr. pag. mihi 6. Pontan. originibus Francicis lib. 4. cap. 12.*

Dopo la morte di Clodione, nacque tra i di lui figliuoli una gran contesa pel Regno de' Franchi; da' quali fù proclamato Re Meroveo; cominciò questo Principe a dilatar' i Confini della Monarchia, e diede il nome alla prima Stirpe Regia, che dominò nella Francia per molti anni, così Rorico (*b*) *Clodione defuncto, Merovicus ad regendum Populum eligitur, & in eadem Ambianorum Civitate* Regali *Solio sublimatur. Merovicus itaque iste, à quo & Franci prius Merovinci vocati sunt, propter utilitatem videlicet, & prudentiam illius, in tantam venerationem apud Francos est habitus, ut quasi communis Pater ab omnibus coleretur.*

(b) *Rorico de gestis Francorum pag. mihi* 801.

A Meroveo succedette Childerico suo figliuolo, il quale per le sue impudicizie dianzi scacciato, e poi novellamente chiamato al Regno, molto lo ampliò, prese Colonia, e Treveri, e indi passò più oltre nelle Gallie, vinse gli Alemanni, e ritornando ad Amyens Sede del Regno morì di febre in Tornai, ed ebbe per successore Clodoveo suo figliuolo, tutte queste cose benissimo le descrive Rorico, (*c*) *Childericus itaque* Rex *hac tempestate collecto Francorum Exercitu Agrippinam Civitatem super* Rhenum *fluvium est adgressus, quam omni bellorum apparatu circundans, tantendem populum eundem nimia cæde vastatum devicit, & munitiones universas ejusdem Civitatis sibi retinens, Coloniam eam vocari instituit. Hanc regebat* Romanus *Ægidius, cujus superius fecimus mentionem. Sed tanto Exercitui resistere non valens, Urbe progressus fugæ consuluit, & sic furorem* Regis *evasit. Inde progredientes Franci Treveris, Civitatem super Mosellam fluvium vastantes ceperunt. Eo tempore mortuus est Ægidius* Romanorum *Tyrannus, & ejus filius nomine Sigarius apud Svessonem Civitatem in paterno Solio*

(c) *Rorico de gestis Francor. libro primo exeunte.*

ſublimatur. *Recollecto interim Childericus Francorum Rex Exercitu Aurelianis uſque pervenit, Terras omnes, quæ ſunt in circuitu nimia feritate depopulans. Inde progreditur Andægavis, occurſurus Adovagrio Duci Saxonum, qui eandem Andægavam debellaverat, atque protriverat, relicto Paulo Comite ad cuſtodiendam Civitatem. Cumque Rex Childericus ex improviſo Civitatem irrumperet, & Adovagrium Ducem obtruncare decerneret, nave ſubvectus Adovagrius aufugit, Regiſque mucrone Paulus obtruncatus eſſet, & principalis Domus igne cremata. Hac igitur patrata victoria, cum ad ſolum proprium, hoc eſt ad Ambianorum Urbem remeare cuperet, febre correptus ſpiritum exhalavit, & regendum Populum Chlodoveo filio ſuo dereliquit. Mortuus eſt autem Childericus Rex XXIV. Imperii ſui anno, & regnavit Chlodoveus filius ejus pro eo*, lo ſteſſo afferma Sigiberto Gemblacenſe agli anni 475. e 476., Chiflezio, Pontano (*a*), e Onofrio Panvino: *Childericus Merovei filius IV. Francorum Rex regnavit annis 26., ſub hoc Rege Franci Gallias incollere cæperunt, à quibus Galliarum pars Francia dicta.*

(a) *Chifletius Anaſtaſii Childeric. lib.4. Pontanus originibus Francor. lib 5 cap.2. Honuphrius Panvin. de Comitiis Imper. Geneal. Regum Francor. pag. 292.*

Clodoveo dunque fatto ſucceſſore del Padre fu quello, che più di tutti eſteſe, e confirmò la Monarchia de' Franchi; ſubito ch'egli cominciò a regnare, applicò unicamente il penſiero, e tutta la ſua ſollecitudine impiegò in ſopporre al ſuo Dominio quella parte delle Gallie, che tuttavia ubbidiva a' Romani, quindi vinto Siagrio figliuolo d'Egidio eſteſe il ſuo impero ſino al fiume Loira, così Gregorio Turonenſe, Fredegario, e Pontano (*b*). Terminata felicemente queſta guerra, moſſe le ſue armi contra gli Alemanni, che del 496. aveano paſſato il Reno; diede loro la battaglia appreſſo Tolbiaco Terra poſta ſecondo la comune de' Scrittori nel Ducato di Giuliers vicino a Bona; fu la zuffa molto ſanguinoſa, e cominciarono le ſue Truppe a cedere, onde egli implorò l'ajuto di noſtro Signor Gesù Criſto, e promiſe farſi Criſtiano, ſe otteneva la vittoria. Ripreſero immediatamente vigor' e forza i ſuoi Soldati, vinſero, e ſoggiogarono i Nemici, ed egli con i ſuoi Franchi, laſciata l'idolatria, abbracciò la vera Religione, e fu il primo Rè de' Franchi Criſtiano. Tutta la Storia minutamente la riferiſcono Gregorio Turonenſe, Aimoino Pontano, e molti altri (*c*).

(b) *Gregor. Turonen lib 2. cap 27. Fredegar. cap 15. Pontan origin. Franc. lib.5.cap 3.*

(c) *Gregor. Turonen lib 2. cap.30 & 31. Aimoin. in lib. pr. cap 15 Pontan. lib. 5. cap. 3.*

Soggiogati gli Alemanni rimanevano nelle Gallie ancora i Viſigoti, queſti uniti co' Turingj: *Jam* (come atteſta Procopio (*d*)) *auctam potentiam Germanorum veriti* (*quippe hominum*) *multitudine plurimum convaluerat, & obvios quoſque aperta vi evertebat, Gothorum, ac Theodorici ſocietatem magno ſtudio ambierunt*. Acconſentì Teodorico all'invito, e ſi collegò con eſſo loro. Per timore di coteſto potentiſſimo Rè s'aſtennero per allora i Franchi di moleſtar le ſuddette due Nazioni. Anzi proſiegue a narrare Procopio, che fecero lega con Teodorico contra i Borgognoni, i quali vinſero, e ſoggiogarono. *Igitur ex continuo Germani* (notiſi quì, che il Greco Autore prende vicendevolmente i Germani per Franchi) *cum magno Exercitu Burgondiones petunt, dum Theodoricus, qui ſe in ſpeciem ad expeditionem paraverat, copiarum profectionem differt, conſulto procraſtinans, exitumque expectans,..... Germani ſoli cum Burgundionibus manus conſerunt; Inito acerrimè prælio, ceciderunt utrinque plurimi, etenim diu dubio Marte pugnatum eſt, & dein Franci verſo in fugam hoſte, & ad ultimas Regionis, quam incolebat, propulſo oras, ubi multas habebat munitiones, reliqua* occu-

(d) *Procop. de bello Gothic. lib.1.cap.12.*

occuparunt. Accepto enim Nuncio affuere confestim Gothi, increpitique à sociis, viæ difficultatem causati sunt. Tum multa representata, Regionem, uti convenerant, cum victoribus diviserunt; atque ita magis eluxit prudentia Theodorici, qui subditorum amisso nemine dimidiam Terræ hostilis partem auro modico sibi paravit; sic demum pars Galliæ à Gothis, & Germanis haberi cæpta est, di cotesta divisione non favellano Gregorio Turonense, nè l'Aimoino (*a*), ma concordano in questo, che i Franchi sottomettessero al loro impero i Borgognoni.

Fatti i Franchi con tal vittoria, e sì gloriosi acquisti sempre più potenti, soggiugne Procopio (*b*) che *nulla habita Theodorici ratione, ejusque metu deposito in Alaricum, & Visigothos bellum moverunt, qua de re factus certior Alaricus, Theodoricum protinus evocavit.... Quare Gothis absentibus coactus est Alaricus cum hoste confligere, quo in prælio superiores Germani Alaricum Regem cum plerisque Visigothorum occidunt, magnam partem Galliæ occupant, & summa contentione Carcassonem obsident*; aggiungono Aimoino, e Gregorio Turonense (*c*) che Clodoveo dilatò i confini della sua Monarchia fino a' Pirenei, e sottoponendo al suo Dominio Engoleme, e Tolosa, morto Teodorico continua a dire Procopio (*d*) che *Franci nemine jam obsistente Thoringios bello adorti, ipsorum Regem Hermenefridum interficiunt, ac totam Gentem in ditionem subjungunt suam*. Gregorio Turonense (*e*) dice lo stesso con Sigiberto Gemblacense, e l'Autore della Vita di San Remigio afferma che *Chlodoveus decimo anno Regni sui commoto Exercitu sibi Thuringiam Provinciam subjugavit*. Ci assicura anche lo stesso Gregorio Turonense (*f*) che del 509. vinti da Clodoveo Sigiberto, e Cararico, Duci essi pure de' Franchi si fe' Padrone de' loro Stati, e che *interfectis aliis multis Regibus, vel Parentibus suis, de quibus zelum habebat, ne ei Regnum auferrent Regnum suum per totas Gallias dilatavit, his ita transactis, apud Parisios obiit, sepultusque in Basilica Sanctorum Apostolorum, quam cum Chrotechilde Regina ipse construxerat*, concludendo finalmente il citato Autore con Aimoino (*g*) che *quatuor filii Chlodovei Teodoricus, Chlodomirus, Childebertus, atque Chlotarius Regnum inter se æqua lance dividunt* (*h*). Asseriscono di più i suddetti Autori, che l'Imperadore Anastasio fatto certo delle preclare vittorie di Clodoveo gli mandò il Diploma del Consolato, e che *in Basilica Beati Martini Tunica blatea indutus est, & Clamide imponens vertici Diadema. Tunc ascenso equite aurum, argentumque in itinere illo, quod inter portam Atrii Basilicæ Beati Martini, & Ecclesiam Civitatis est, præsentibus Populis manu propria spargens, voluntate benignissima erogavit, & ab ea die tanquam Consul, aut Augustus est vocitatus*.

Dalla qual'azione, e procedere dell' Imperadore Anastasio ne deducono gli eruditi Cointe, e Pagi (*i*) la congchiettura, ch'egli volesse tacitamente animar Clodoveo a rinnovellar' in Occidente l'Imperio Romano, che tuttavia tenevano usurpato i Goti. Che che ne sia di tutto ciò egli è certissimo, che i Goti assaliti dagli Eserciti di Giustiniano cedettero tutte le Gallie, che a loro tuttavia ubbidivano a' Franchi, e che l'Imperadore per non averli nemici, ma favorevoli, ed alleati con solenne Diploma confirmò loro il Dominio delle stesse Gallie, e ne addivennero giusti possessori, di tanto ce ne assicura Procopio in più luoghi, in uno ove dice (*k*) *Ergo mittuntur statim ad Germanos Legati, qui illis Galliâ cedant, datoque auro componant societatem. Tunc* Reges

(a) *Gregor. Turon lib. 2. cap 32 33. 34. Aimoin. lib. 1 cap. 19.*

(b) *Procop. dict. cap 12.*

(c) *Aimoinus lib. 1. cap. 20. Gregorius Turonens. lib. 2 cap. 37.*

(d) *Procopius dicto lib. cap. 13.*

(e) *Gregorius Turonens. lib. 2. cap. 27. Sigibertus Gemblacens. ad ann 495.*

(f) *Gregorius Turonens. lib. 2. cap 40. 41. & 42.*

(g) *Gregor. Turon. lib. 3. cap pr. Aimoinus lib. 1. in eunte.*

(h) *Gregor. Turon. lib. 2. cap. 38. Aimoino lib. 1. cap. 22.*

(i) *Car. le Cointe annal. Franc. ad ann. 508. Ant. Pagi diss. hypat. lib pr. cap. 8. n. 7 8.*

(k) *Procopius de bell. Goth. dicto lib. 1. cap. 13.*

Francorum erant Childebertus, Theodebertus, & Clotharius, qui traditam sibi Galliam, ac pecuniam inter se pro cujusque Regni portione diviserunt, promiseruntque, se Gothis amicissimos fore, & auxilia missuros clam non Francorum, sed nationum, quibus imperaverant. Nec vero poterant adversus Romanos *societatem coire palam, Imperatori in hoc bello opem paulò ante policiti*, e in un'altro luogo (*a*). *Initio Gothi, ut in libris dixi superioribus tota Galliæ parte sibi subdita Germanis cesserant, illis, ac* Romanis *se simul resistere non posse rati. Quod ne fieret, adeo non impedire Romani potuerunt, ut Justinianus Augustus id confirmaverit. Ne ab his Barbaris, si hostiles animos induerent, turbarentur. Nec vero Franchi Galliarum possessionem sibi certam, ac stabilem fore putabant, nisi illam Imperator suis literis comprobavisset, ex eo tempore Germanorum Reges Massiliam Phocensium Coloniam, ac Maritima Loca omnia, adeoque illius Maris Imperium obtinuerunt. Jamque Arelate Circensibus præsident, & nummos cudunt ex auro Gallico, non Imperatoris ut fieri solet, sed sua impressos effigie.*

(a) *Idem Auctor. lib.3.cap.33.*

Io ben mi avveggo, che con soverchia narrazione mi sono impegnato a provar gli acquisti, che fecero i Germani, e così i Franchi Orientali nelle Gallie, e l'Imperio legittimo, che in esse vi acquistarono, ma avendo io a che fare con un Contraddittore, che non ha vergogna di contrastar le verità più chiare del Sole, ho reputato mio dovere estendermi oltre la bisogna per convincerlo di manifesta menzogna la dove dice, che *era la Francia Orientale Provincia di conquista di Carlo Magno così bene come l'Italia*. I Germani Orientali furono quelli, che fecero tutte le conquiste, e che col sangue loro unirono una sì possente Monarchia, qual fu quella, che possedette Carlo Magno, e costui vuole, che fossero i Franchi Orientali conquista di cotesto Augusto così bene come gl'Italiani, o sieno i Longobardi, e che, *succeduto a Pippino, e come Rè della Francia Occidentale aveva soggiogati i Popoli della Germania, e del Regno de' Longobardi.*

Dissertazion. Piacentina pag. 155.

Buono però per noi, che abbiamo oltre al già provato fin quì un testimonio d'ogni eccezione maggiore, ed egli è Eghinardo, il quale diligentemente ci descrive tutte le conquiste di Carlo Magno, e ci assicura, che il nostro Eroe soggiogò l'Italia tutta, ma della Germania, o sia Francia Orientale non ne fa un sol cenno, e le sue parole sono chiarissime: *ipse per bella memorata primo Acquitaniam, & Vasconiam, totumque Pyrenei montis jugum, & usque ad Iberum amnem, qui apud Navarros ortus, & felicissimos Hispaniæ Agros secans, sub Dertosæ Civitatis Mænia Baleārico Mari miscetur. Dein Italiam totam, quæ ab Augusta Prætoria usque in Calabriam inferiorem, in qua Græcorum, & Beneventanorum constat esse confinia, decies centum, & eo amplius passuum millibus longitudine porrigitur. Tum Saxoniam, quæ quidem Germaniæ pars non modica est, & ejus, QUÆ A FRANCIS incolitur, duplum in lato habere putatur, cum ei longitudine posset esse consimilis. Postquam utramque Pannoniam, & oppositam in altera Danubii ripa Daciam, Istriam quoque, & Liburniam, atque Dalmatiam, exceptis Maritimis is Civitatibus, quas ob amicitiam, & junctum cum eo fædus, Constantinopolitanum Imperatorem habere permisit*, ed ecco che Eghinardo non dice, che Carlo Magno conquistasse la Francia Orientale, ma la Sassonia solamente, la quale non si annoverava allora nella Francia

Eghinard. in vita Carol. Magn. cap.15.

Orien-

Orientale; conciossiache Francia Orientale era quella, la quale, come asserisce lo stesso Autore, *à Francis incolitur*.

E come potea dire Eghinardo, che la Francia Orientale fosse conquista di Carlo Magno, se i Franchi Orientali furono quelli, che acquistarono le Gallie, la Turingia, la Borgogna, il Belgio, e tutto quanto possedevano rispetto a noi di qua dal Reno i Romani, i Goti, e Visigoti, i quali, come attesta Procopio cederono ogni Dominio a i Germani, ò sia a i Franchi, ch'erano in senso di Procopio la medesima cosa; e Giustiniano Imperadore confirmò loro l'acquistato Dominio. Furono i Franchi Orientali quelli, che, morto Clodione elessero in loro Rè Meroveo, benche avesse lasciato dopo di se duoi figliuoli, i quali vennero fra loro in discordia, e l'uno, ch' era il maggior nato, chiamò in suo soccorso Attila, e l'altro chiedette ajuto ad Aezio, ed i Franchi fecero la pace à tutti e due, eleggendo in loro Rè Meroveo. Tanto ne dicono il Duchesne colla scorta della Storia d'un'antico Sofista, ed Oratore, Gregorio Turonense (*a*), l'Autore *de gestis Francorum* (*b*), Chiflezio (*c*), Sigiberto Gemblacense, Rorico, che testè citai, dicendo il Duchesne: *At Francos bello lacessendi occasionem ei subministrabat Regis illorum obitus, & de Regno inter liberos ejus orta dissensio. Quorum major natus Attilam, minor Aëtium in auxilium vocare statuerat*. E l'Autore *de gestis Francorum Chlodione Rege defuncto, Merovechus de genere ejus Regnum ejus accepit*. Chiflezio poi colla scorta d'un' antica Genealogia de i Rè Franchi: *Meroveus, qui non erat Clodii filius, sed ipsi sanguine conjunctus fecit se creare Regem, Clodii filios, qui ætate minores erant excludendo*. E Rorico già vedemmo, che scrisse, come *Clodione defuncto, Merovicus itaque ad Regendum Populum eligitur, & in eadem Ambianorum Civitate Regali Solio sublimatur. Merovicus itaque iste, à quo & Franci prius Merovinci vocati sunt, propter utilitatem, videlicet & prudentiam illius in tantam venerationem apud Francos est habitus, ut ipsi Communis Pater ab omnibus coleretur*.

(a) *Duchesne ex Prisci Rhetor. & Sophistæ Hist. tom.1. pag. 213.*
(b) *Gregor. Turon. lib 2. cap.10.*
(c) *Chifletius Anastasii Childerici pag. mihi 13.*

Ed in fatti fecero i Franchi sotto cotesta Illustre Schiatta tutte le gloriose conquiste, ch' abbiamo testè riferite, e tollerarono per loro Rè i Discendenti di Meroveo fino a che furono valorosi e prodi, ed atti al governo della Monarchia. Quando poi cominciarono i Merovingi a darsi all' ozio, e alle delizie, ed i Prefetti del Palazzo ad arrogarsi tutta l'autorità Reale, allora cominciaron' i Franchi a dispreggiarli, e alla fine deposero Chilperico ultimo Rè di cotesta Prosapia, e in di lui luogo sublimarono al Trono Pippino, come già provammo; nè Carlo Magno succedette solo, *& jure hæreditario* a Pippino suo Padre, come asserisce il Sofista, ma ebbe solamente da principio la metà della Monarchia, e l'altra metà pervenne a Carlomanno suo Fratello, non per disposizion paterna, ma per l'elezione de' Franchi Ottimati; dicendo Eghinardo nella Vita dello stesso Carlo Magno: *Pipinus diem obiit superstitibus liberis Carolo, & Carolomanno, ad quos successio Regni nutu Divino pervenerat. Franci siquidem facto solemniter generali Conventu ambos sibi Reges constituunt, ea conditione præmissa, ut totum Regni corpus ex æquo partirentur, & Carolus eam partem, quam Pater eorum Pipinus tenuerat, Carolomannus verò eam, cui Patruus eorum Carolomannus præerat regendi gratia susciperet. Susceptæ sunt utrinque conditiones, & pars Regni divisi, juxta modum sibi propositum, ab utroque recepta est, mansitque ista, quamvis summa cum difficultate, concordia,*

multi

multi ex parte Carolomanni societatem separare molientibus, adeout quidem eos bello committere sint meditati, e il medesimo Eghinardo negli Annali all'anno 768. dice lo stesso, cioè: *Carolus, & Carolomannus consensu omnium Francorum Reges creati*. La divisione, che tra loro fecero Pippino, e Carlomanno la riferisce Ottone di Fresinga (*a*), e da essa mirabilmente risulta, che già la Monarchia Franca era divisa in Francia Orientale, ed Occidentale. Ed ecco il testimonio dell'Autore: *Pipinus, & Carolomannus Regnum dividunt Carolomanno Austriam, Alemaniam, Thuringiam, Pipino vero Burgundiam, Neustriam Provinciam sortito*. Sicchè a Carlo Magno toccò la Francia Occidentale, e a Carlomanno l'Orientale; e morto questi, Carlo Magno, non conquistò l'Orientale, ma, a se l'arrogò, escludendone col consentimento degli Ottimati Franchi i figliuoli del Manno, che con la Madre fecero ricorso a Desiderio Rè de' Longobardi, come già vedemmo.

(a) *OthoFrising. lib.5 cap.2.*

Di più, come potè esser la Francia Orientale conquista di Carlo Magno, se regnando anche la schiatta de' Merovingi era solita distinguersi la Monarchia de' Franchi in Francia Orientale, e Occidentale, cioè in Austria, e Neustria, permodoche alcune volte gli uni regnavano nell' Orientale, e gli altri nell'Occidentale. Di tal verità ne abbiamo molti illustri esempli, ed irrefragabili prove negli antichi Annali di essa invitta Nazione. Clotario II., che cominciò a regnare in Francia del 563.: *Anno XXXVIII. Regni sui.... filium suum Dagobertum Consortem Regni fecit, eumque super Austrasiis Regem constituit*. E così sopra i Franchi Orientali; così la Cronaca Moissiacense alla pagina 134. proseguendo a dire il di lei Autore, che, morto Clotario l'anno XLV. del suo Regno Dagoberto, e Ariberto suoi figliuoli fra se lo divisero, che l'uno regnò nell'Austria, e l'altro nella Neustria; lo stesso conferma il Monaco di S. Dionigi (*b*) in queste parole: *Anno tricesimo nono Regni sui Hlotarius Rex Dagobertum filium suum consortem Regni fecit, eumque super Austrasios Regem statuit*. E li medesimi termini usa Aimoino (*c*). Dagoberto, morto Ariberto suo fratello, come attesta il suddetto Cronista Moissiacense: *Omne Regnum suæ Ditioni redegit*. E indi lo divise fra Sigiberto, e Lodovico suoi figliuoli; a Sigiberto maggior nato assegnò la Francia Orientale, e a Lodovico l'Occidentale. Di tal divisione ce ne fanno ampia testimonianza il Monaco di S. Dionigi, e l'Aimoino (*d*), scrivendo quest' ultimo così: *Unde Rex* (Dagoberto) *suggerentibus iis, qui utilitatibus Regni consulere videbantur æqua lance inter hos duos filios Regnum dividere statuit; Sigibertum itaque Seniorem ex liberis, Austriæ Regem instituit, Clodovæum verò minorem natum pari dignitate Neustriæ, ac Burgundiæ præfecit*; e il citato Monaco, che *Sagobertus Rex Metis Urbem veniens cum consilio Pontificum, seu & Procerum, omnibusque Primatibus Regni consentientibus Sigibertum filium suum in Regno Austriæ sublimavit, Sedemque Metis, Civitatem habere permisit*.

(b) *Monachus S. Dionysii cap.12.*

(c) *Aimoinus lib.4 cap.18.*

(d) *Monachus S. Dionysii cap.32. & 33. Aimoinus lib.4 cap.27.*

Le gloriose conquiste, che fecero i Franchi diedero il motivo a tal divisione, dicendo Ugone di S. Maria (*e*) nella sua Storia Ecclesiastica: *Has tres Galliæ Provincias* (cioè la Belgica, l'Acquitanica, e la di Lione) *dum Franci occupassent, illam* Regionem, *quæ Septentrionem versus inter Mosam, &* Renum *porrigitur, Austriam, illa quæ à Mosa ad Ligerim protenditur Neustriam vocitaverunt*. L'Autore di simil divisione sembra, che l'indicasse il Chierico Siffrido (*f*) allorche disse: *Primus*

(e) *Hugo à S. Maria Hist. Eccl. lib. 3.*

(f) *Siffridus Presbyter lib.pr. epitomes Hist. Misn. fol. mihi 686.*

mus Francorum ditionem in duas partes divisit Carolus Martellus: unamque inter Ligerim, & Sequanam, quæ Gaudiana dicebatur, Franciam, & Populos Carolingos seu Francigenas, quasi à Francis genitos appellavit: Alteram vero, partem in qua Rhenus currit, Franconiam, ejusque Populos Francos, seguita cotesta opinione Enea Silvio (*a*), e molto a mio proposito favellano Pontano (*b*), ed il Valesio, il quale avverte, che tanto la Neustria quanto l'Austria spesse fiate si appella comunemente dagli Autori col nome di Francia in generale.

Meglio di tutti però a proposito nostro prova questa verità, e quanto ho io finquì mostrato il Viterbiese (*c*), narra egli dunque nel proemio della settima parte della sua Cronaca tutte le conquiste, che di tempo in tempo fecero i Franchi Orientali nelle Gallie, indi favellando della Genealogia di Carlo Magno fa vedere, che Carlo Martello fu uno de' Duci Franchi Orientali, ch'egli fu quello, che tornò a riacquistar le Gallie, che loro diede il nome di Francia, e che gettò i primi fondamenti della Monarchia de' Carolingi; e le sue parole non possono essere più chiare, nè manifeste: *Anno ab Incarnatione Domini DCCX. mortuo Dagoberto minore, Rege Francorum filius ejus parvulus in tutela Pipini Grossi, qui erat Majordomus remansit. Qui etiam post pauca per insidias quorumdam periit. Tunc Grimoaldus filius legitimus Pipini Grossi, Regnum usurpans, à Consanguineis Dagoberti Regis defuncti captus est, & tandiu in arcta custodia detentus, donec ibi mortuus est... Eodem tempore pars illa Galliæ, in qua est Sequana fluvius, & Ligeris, vocabatur Gaudiana, ubi duo Reguli Fratres, ex consilio Matris, invadunt Regnum Francorum, idest THEUTONICORUM super Rhenum fluvium, cum ibi tunc Rex non esset. Eo primo impetu Urbem Wormatiam invadunt, ubi à Francis bello repressi, iterum reparatis viribus Civitatem Moguntiam obsidione cingunt. Ad hæc Franci Regem non habentes, Carolum Martellum, filium Pipini Grossi, natum ex Alpheida, Regem facere decreverunt, qui Coronam quidem recipere renuit, sed vexillum eorum contra Gaudianos suscepit, & cum Regibus præfatis prælio conserto, utrumque Regem manu sua in prælio occidit. Atque cum ipsa victoria præcedens Rhemis, & Parisiis, omnem Gaudianam Provinciam subjugavit. Tunc idem Carolus Martellus perpetuo decreto constituit, illam Provinciam Gaudianam eo nomine non nominari, sed Francigenam appellari; in lingua vero Theutonica, jussit eandem Provinciam vocari nomine suo Carlingam, & eos homines nomine suo vocari Carlingos, sicut à Cæsare Cæsarea dicitur: quod vocabulum omnes Theutonici usque hodie servarerunt. Dicunt enim vado in Carlingam, venio de Carlinga, homo ille Carlingus est, & linguam habet Carlingam. In lingua autem Latina, vocant eos Francigenas, quasi genitos à Francis. Theutonicos vero Occidentales idest, cis citraque Regnum Francos vocant; Terram quoque ipsam Franciam à Francis dicunt. Franconiam quoque, à quodam Duce eorum Francone vocare eam consueverunt; Itaque de ipso Carolo Martello qualis fuerit, & quot filios reliquerit dicamus. Anno igitur ab Incarnatione Domini DCCXIV. Majordomus erat iste præfatus Carolus cognomine Martellus, qui Pater Pipini Nani fuit, & Avus Caroli Magni, qui Dux, & Majordomus Francorum existens natus ex Alpheida Ducissa per concubinatum ex Patre Duce Pipino Grosso sua prudentia OMNES GALLIAS, & Hispanias vicit,*

(a) *Æneas Syl. de statu Europæ cap. 31.*

(b) *Pontan. de origin Fran. lib. 5. cap. 7. Valesius Not Galliarum voce Francia.*

(c) *Godefrid. Viterbiens. Cronicon. part. 7. in proemio, & de Genealogia Caroli Magni inter rerum Italic. Scriptor. col. 397., & sequ., & ibidem de primo Othone col. 429. & seqq. tom. 7.*

vicit, & subjugavit. E lo stesso conferma il Viterbiese favellando di Corrado eletto Rè da' Franchi Orientali dopo la morte di Lodovico figliuolo d'Arnolfo, e parla così: *Mihi autem ex multis scripturarum authoritatibus patuit, Regnum Theutonicorum, quod Imperator Fridericus nostro tempore possidet, partem esse Regni Francorum. Ibi enim primi Franci fuerunt, cis citraque Rhenum, quæ hodie Francia Orientalis usque ad terminos Bavariæ appellatur. Francia vero Occidentalis est Regnum illud, quod est cis citraque Sequanam, & Ligerim fluvios, quæ Provincia, prius dicebatur Gaudiana: sed à Carolo Martello, Avo Caroli Magni primùm Francia, vel Francigena idest à Francis genita est appellata. In lingua vero Theutonica, unde ipse Carolus Martellus fuerat Oriondus vocavit eam nomine suo Carlingam, sicut à Cæsare Cæsarea, & ab Alexandro Alexandria nuncupatur. Hoc autem ideo fecit, quia ipse eos suo gladio subjugavit, & Regno Francorum adjunxit. Alia quædam ratio ad hæc satis manifesta monstratur. Denique sicut in superioribus patet, tempore Caroli Magni Regis Francorum, tota Gallia, idest Celtica, & Belgica Lugdunensis, omnisque Germania, quæ est à Rheno usque ad Illiricum, una Francia fuit; Postea vero, Regno inter filios filiorum diviso aliud Orientale, aliud Occidentale Regnum Franciæ dicebatur. Utrumque tamen vacabatur Regnum Francorum.*

Quante Provincie comprendesse la Francia Orientale, e quali l'Occidentale l'abbiamo da Eginardo nella Vita di Carlo Magno (*a*): *Nam cum prius non amplius, quàm ea pars Galliæ, quam intra Rhenum, & Ligerim, Oceanumque, & Mare Balearium jacet, & pars Germaniæ quæ intra Saxoniam, & Danubium, Rhenumque, & Salam fluvium, qui Thuringos, & Sorabos dividit, postea FRANCIS, QUI ORIENTALES DICUNTUR, incolitur*. E il Pontano (*b*) l'Austrasia, o sia la Francia Orientale, così la descrive: *Quo Terrarum spacio nostro nunc ævo comprehenditur Lotharingia, Elsatia, Vormacia, Maguncia, Treveri, Palatinatus, pars Comitatus Saliciensis, Hannonia, Cameracum, Namurcum, Limburgum, Leodium, Brabantia, Flandria, Clivia, Juliacum, Gelria, Hollandia, Zelandia, Trajectum, ac Zutphaniæ Comitatus*. Meglio però avvertì il Cointe in dicendo, che *fines Austriæ, Neustriæ, ac Burgundiæ certi non erant nec fixi, frequenterque mutabantur, sive variis eventibus bellorum, sive diversis Regionum partitionibus, ut multis exemplis sæpius ostendimus*.

(a) *Eghinardus in vita Carol. Magn. cap. 15.*

(b) *Pontan. de origin. Francor. lib. 5. cap. 7.*

Quello però, che di certo abbiamo, ed incontrastabile, egli è, che i Franchi erano Popoli della Germania, che furono i Conquistatori della Gallia, e gli Autori di quella gran Monarchia, la quale tanto fiorì sotto Carlo Magno; che eglino sublimarono al Trono lo stesso Carlo Magno, e suo Fratello; anzi suo Padre Pippino, e suo Zio Carlomanno, e che perciò è falso falsissimo, che venissero da questo Eroe conquistati i Franchi Orientali, i quali già tali si chiamavano avanti, che Carlo nascesse, perchè in tempo, che dominavano i Prefetti del Palazzo de' Rè Franchi, dicendo l'Autore: *Fragmenti de Majoribus Domus*; Che *confluebant ad Aulam ipsius universi Optimates ORIENTALIUM FRANCORUM, quos illi propriâ linguâ Osterlandos vocant*.

E siccome furono i Germani, o sieno i Franchi Orientali non i Conquistati, ma i Conquistatori delle Gallie, e di tutta la Monarchia Franca, come con l'autorità della Storia antica hollo io provato finora, e innanzi

di me provollo il Coccejo (*a*). Così lo furono anche del Regno Longobardo, e questo Regno debbe dirsi, come le Gallie conquista de' Franchi Orientali; che le Gallie fossero loro conquista già lo mostrammo con l'autorità di Procopio (*b*), il quale dice, che a loro, e a tutta la Nazione, e non già a i Rè cedettero i Goti quella parte delle Gallie, che ancor' occupata non avevano, e che Giustiniano Augusto a loro, e non a' Regnanti con solenne Diploma confirmò il possesso di tutte le conquiste. E gioverà quì ridir' un'altra volta le parole del Greco Autore, che viveva in que' tempi, perchè sono molto ben' addatate al caso nostro: *Belli hujus initio Gothi ut in libris dixi superioribus, tota Galliæ parte sibi subdita Germanis cesserant; illis ac Romanis se simul resistere non posse rati. Quod ne fieret, adeo non impedire Romani potuerunt. Ut Justinianus Augustus id confirmaverit, ne ab his Barbaris, si hostiles animos induerent, turbaretur; Nec vero FRANCI Galliarum possessionem, sibi certam ac stabilem putabant, nisi illam Imperator suis literis comprobavisset.* Siccome femmo anche di sopra vedere, che la conquista del Regno d'Italia non si fece da Carlo *nomine, & jure proprio*, ma per tutta la Nazione Franca; perchè non il solo Carlo, ma tutta la Nazione fu pregata dal Papa, e da' Romani a venir' in loro soccorso, e a liberarli dall'ultimo eccidio, che li minacciavano i Longobardi; e perchè a questi si fece la guerra colle sostanze di lei, e non del solo Rè, e col sangue, e co' sudori de' Franchi s'ottenne la vittoria, e si soggiogarono i Nemici. Tal verità io già la provai con la scorta degli Autori contemporanei, a' quali aggiungo ora il Bibliotecario. Egli dunque nella Vita di Stefano II., o sia III. ci assicura, che *Pipinus Rex cum admonitione, gratia, & oratione ipsius Venerabilis Pontificis absolutus in loco, qui Carisiacus apellatur, pergens, ibique congregans cunctos Proceres Regiæ suæ potestatis, & eos tanti Patris ammonitione imbuens, statuit cum eis, quæ semel Christo favente, una cum eodem Beatissimo Papa decreverat, perficere.* Una prova più chiara, e manifesta ne abbiamo nella lettera IV. del Codice Carolino, conciossiache da essa indubitatamente si raccoglie, che il Papa, ed i Romani fecero ricorso non al solo Rè, ma a tutta la Nazione, e che si posero sotto la protezione di lei, e del suo Monarca: *Nulli alteri nisi tantummodo tuæ amantissimæ Excellentiæ, vel dulcissimis Filiis, & CUNCTÆ GENTI FRANCORUM per Dei præceptionem, & Beati Petri Sanctam Dei Ecclesiam, & nostrum Romanorum Reipublicæ Populum commisimus protegendum.*

Anzi la pace, che la prima volta si conclude con i Longobardi, attesta lo stesso Anastasio nella citata Vita di Stefano II., che si stipulò *inter ROMANOS, FRANCOS, ET LONGOBARDOS*, e Siffrido Chierico di Misnia all'anno 781. ci fa certi, che il Papa, ed i Romani non con altri celebrarono l'atto della confederazione contro i Longobardi se non cogli Ottimati Franchi, a' quali promissero, che vinti i medesimi Longobardi a' Franchi Orientali sarebbe passato l'impero: *Intervenerat pactio inter Papam, & Principes Teutoniæ, & Romanos, ut devictis Longobardis, & aliis Imperium vastantibus, Imperium ad Teutonicos transferretur.*

Tali cose passarono egli è vero nel Regno di Pippino, Padre di Carlo Magno; ma egli è anche verissimo, che si rinnovellarono morto Pippino, e regnando Carlo, conciossiache succeduto al Rè Aistolfo Desiderio, questi seguitando le massime del suo Antecessore, proseguì la guerra contra

(a) *Coccejus de scient. jur. public. cap. 2. & 3. per tot.*

(b) *Procopius de bell. Goth. lib. 3. cap. 33.*

il Papa, ed i Romani; e Papa Adriano, il Senato, e Popolo Romano a Carlo, e a tutta la Nazione fecero ricorso; e la Nazione con esso lui deliberò di far la guerra al Longobardo Regnante. Tutto ciò lo abbiamo dalla Vita di Carlo scritta dal Monaco d'Angolemme alla pagina 238. ove si legge, che: *Præcelsus Rex Carolus sumpto consilio UNA CUM FRANCIS, quid ageret, promisit se auxilium Romanis præbiturum.* La medesima verità ce la manifesta la Cronaca del Monistero Reichersspergense publicata da Christofaro Gewoldo in Monaco di Baviera del 1611. dice dunque questo antico Scrittore all'anno 773., che *Karolus Rex, pervenit ad hyemandum in Theodonis, ubi eum adiit Missus hujus Adriani Papæ nomine, petens, invitans eum UNA CUM FRANCIS, ut pro amore Dei pro requirendis justitiis Sancti Petri super Desiderium Regem Longobardorum veniret, tunc Rex Principes, & Primates consuluit, utrum petitionibus Apostolicis assensum præberet, & omnibus collaudantibus, illis in partibus profectus est.* Più chiaramente però, prova il nostro assunto Godefrido di Viterbo, e mostra, che furono i Franchi con Carlo Magno pregati dal Papa, e da' Romani a venire in loro soccorso, e ch'eglino con il loro Rè fecero la guerra a Desiderio, e vollero, che si acquistasse l'Imperio, e il Regno de' Longobardi alla Nazione e alla Corona, e non al solo Monarca (*a*).

Vixit Adrianus vigintiquatuor annis,
Addo decem menses, denosque dies numerandos,
Insuper, & septem sic super addo dies.
Carolus Egregius Papalia scripta relegit,
Scribit ei Papa mala, quæ Lombardus adegit,
Et petit ut Christi conferat arma gregi.
FRANCORUM PROCERES pariter cum Rege rogantur
Ut simul Ecclesiam virtute sua tueantur
Actaque Pipini commemorantur ibi.
Fertur ad hæc PROCERUM sententia talis haberi,
Si velit Ecclesia FRANCORUM Marte tueri
Carolus Imperio præficiendus erit.......
Curia FRANCORUM precibus consentit eorum,
Tollat ut Imperium victoria Theutonicorum
Stringat, & Italicum Fiscus ubique solum
Signa movent PROCERES, Rex præcipit arma parari
Transit, & ad Ligures, quibus amodo vult dominari,
Sed Desiderius prælia dira parat......
Obsidet egregiam modo Rex cum Rege Papiam,
Et jubet ut GLADIIS FRANCORUM subdita fiat,
. . . .
Carolus Italiam, postquam remeavit ab Urbe
Visitat, & superat, Fiscoque subesse perurget.

Ecco dunque, che con l'autorità d'uno Scrittor'antico, e di chiaro nome, resta evidentemente provato quanto io sosteneva; perchè in di lui senso non solo Carlo Magno, ma *Francorum Proceres pariter* furono pregati dal Papa, e da' Romani *ut simul Ecclesiam virtute sua tueantur*. Asserendo egli di più, che *Curia Francorum precibus consentit eorum*; Nè il Viterbiese solamente ci assicura, che gli Ottimati Franchi pregati dal Papa, e da' Romani deliberarono, e fecero con il loro Rè la guerra a Desiderio, ma ci fa inoltre sapere, che il di loro animo, e la di loro

(a) *Godefrid. Viterbiens. part. 17 de Pipino, & de Genera: ipsius inter* Re*rum Italic. Scriptores tom 7. fol. col.* 407.

loro determinata volontà fu, che superati i Longobardi addivvenisse il Regno d'Italia Provincia della Monarchia, e s'acquistasse non al Rè, ma alla Corona, e alla Nazion tutta; e chi non vede, e non comprende, che altro non possono importare quelle parole.

Tollat, ut Imperium victoria Teutonicorum
Stringat, & Italicum Fiscus ubique solum.

Anzi da quello che poco dopo soggiugne lo stesso Autore manifestamente apparisce, che fu volontà non solo degli Ottimati, ma del medesimo Carlo, che le conquiste appartener dovessero alla Nazion tutta, e non a lui solo; e quanto io dico egli è chiaro chiarissimo, conciossiache

Obsidet egregiam modò Rex cum Rege Papiam
Et jubet, ut gladiis Francorum subdita sit.....
Carolus Italiam, postquam remeavit ab Urbe
Visitat, & superat, Fiscoque subesse perurget.

E quì rifletter si dee, che la dichiarazione tanto degli Ottimati Franchi quanto del Rè Carlo, che *stringat, & Italicum Fiscus ubique solum*, e che l'Italia *Fisco subsit*, ella è uniforme alla legge Romana, attestandoci Marziano Giureconsulto nel libro 4. *Institutionum* (a), che *Divus Commodus rescripsit, obsidum bona, sicuti captivorum in Fiscum esse cogenda*. Quindi spiegando il dottissimo Cujacio (b) i titoli *de jure fisci, & de captivis, & postliminio redemptis ab hostibus* dice, che il primo titolo *est de actionibus, & privilegiis Fisci, & Fiscus, publicum ærarium, & publica ratio Principis, sive Imperii*, e che il secondo, *ad Fiscalem sive publicam causam spectat*; *nam captivorum bona in Fiscum coguntur*; e il Giureconsulto Pomponio (c) *libro 36. ad Sabinum* ci attesta, che *Publicatur enim ille ager, qui ex hostibus captus est*.

Sicche avendo lo stesso Carlo comandato, che l'Italia dovesse essere sottoposta al Fisco, venne anche a dichiarare ch'ella spettar dovesse al Pubblico di tutta la Nazione, e fatta fosse Provincia della Monarchia, e non già suo particolare privato Patrimonio, sì perchè *Fiscalia quoque ipsa propria Principis non sunt* (d) *& à Fisco separatur Divina Domus, quæ ratio Cæsaris est* (e) sì perchè ella è regola certa di ragione, *eo distare Principem à Fisco, quo sui cujusque loculi à se ipso* (f) tutti questi sono principj insegnati dal citato Cujacio in più luoghi delle sue celebri Opere, allorche la materia, ch'ei va trattando lo porta a parlar del Fisco, del Patrimonio della Repubblica, e di quello del Principe; Quindi è, che Accursio (g) spiegando la rubrica del titolo primo del libro decimo del Codice di Giustiniano favella così. *Dixit de jure publico circa crimina, nunc circa bona Fisco quærenda, & conservanda, quod & ipsum publicum alio respectu, quam supra &c. Item Fiscus dicitur ipsa Imperialis, vel Imperii Camera*, non dico *Patrimonium Imperatoris*, e l'erudito Christineo (h) su la traccia del Pellegrino, asserisce che *Fisci autem res sunt, quæ in Principatus sunt patrimonio, quorum administratio quasi stipendia laboris in usum, & usumfructum Principi concessa est pro tuitione Imperii, & Populorum bono regimine; iccirco patrimonialia potest Princeps pro sui libito ex speciali mandato alienare, Fiscalia autem, & quæ Principatus sunt non sic licet, quia Princeps est instar Mariti Reipublicæ.*

Quanto rispetto all'acquisto del Regno d'Italia stabilirono i Franchi, e lo stesso Carlo, non solamente egli è uniforme alle leggi Romane, ma s'accorda con la ragion di tutte le Genti più colte. Così lo prova

(a) *leg. Divus 31 ff. de jur. fisci.*

(b) *Cujacius Paratitla in libros quinquagint. ffff. tit. de jure fisci, & tit. de captivis, & postlimin.*

(c) *leg. si captivus § ult ff. de capt. & postlimin. redempt. ab host.*

(d) *Cujacius observat. lib 15 cap. 30 tom pr.*

(e) *Idem Paratitla in lib. 3. Cod Justin. tit. 26 uti causæ fiscal tom. 2.*

(f) *idem ad lib. 10 Cod. Just. tit pr. de jure fisci tom. 2.*

(g) *Accurs. Gloss. pr. Cod. de jur. fisci.*

(h) *Christ. decis. Belgic. tom. 5. decis. pr. n 4 5. Peregr de jur. fisc. lib. pr. tit. pr n 8. & 9.*

(a) *Hugo Grot. de jur Bell. & Pacis lib. 3 cap.6 § 10 & seqq.*
(b) *Procopius Vandalic. lib. 12.*

l'erudito Ugo Grozio (*a*) dice egli dunque che *Ex hoc Gentium jure Scipio agit cum Masinissa apud L vium: Syphax populi* Romani *auspiciis victus, captusque est; Itaque ipse, conjux,* Regnum*, ager, Oppida, homines qui incolunt, quicquid denique Syphacis fuit præda populi* Romani *est,.... & Salomo Prætorii Præfectus apud Procopium* (*b*) *captivos sane, & res alias militibus prædæ loco cedere ratione non caret, agros autem ad Principem, & Imperium* Romanum *pertinere.*

(c) *Hugo Grot. dict. cap 6. §.14. n. 4*

Dopo l'uso de' Romani reca Ugo Grozio il costume de Greci, degli Asiatici, de' Cartaginesi, e di tutti quanti i Popoli d'Europa, e indi prova, che s'aspettano alla Corona, ed alla Nazione non solamente le Città, i Stati, ed i Regni, che si conquistano in giusta guerra, ma le prede, e le cose mobili, e poi torna un'altra volta a' Romani, e soggiugne (*c*) *sed quanto re militari* Romani *cæteris præstiterunt, tanto sunt digniores, quorum exemplis immoremur. Dionysius Halicarnassensis morum* Romanorum *diligentissimus osservator ita nos ac de re docet. Quæcumque ex hostibus per virtutem capta sunt, & lex jubet publica esse, ita ut ne modo privati eorum Domini non fiant, sed ne ipse quidem Imperator Exercitus, verum Quæstor illa accipit, & vendita in publicum refert.*

(d) *Hugo Grot. dicto cap 6. §.11. n.2. in fine. Gregor Turonens lib.2. cap 27 Aim i 1 lib 1. cap.12.*

Ma cosa io vo a cercar di più, e perchè m'affatico inutilmente in recando l'uso di tutte le Nazioni, se ho per me la pratica, e l'esempio de' medesimi antichi Franchi, appo i quali dice il citato Autore, ch' era in costume di commettere la divisione della preda, e delle spoglie de' Nemici all'arbitrio della sorte, permodoche neppur lo stesso Re aver potea altro, se non quello, che la medesima sorte gli dava, o concedea. E adduce in testimonio Gregorio Turonense, e l'Aimoino (*d*) così, *apud Francos Veteres ut ex Gregorii Turonensis Historia apparet, quæ capta erant sorte dividebantur, neque* Rex *ipse aliud habebat de præda, quàm quod sors ipsi addixisset.*

Se dunque neppur'era in balìa de' Rè Franchi appropriarsi le spoglie dell' inimico vinto, ma dovea come gli altri starsene all'arbitrio della fortuna, come avrà poi potuto Carlo Magno arrogarsi il Dominio del Regno de' Longobardi, e farlo suo *hæreditario jure*, in maniera tale, che, estinta la di lui discendenza restasse libera l'Italia, e non più sottoposta alla Nazione, che l'acquistò colle di lei sostanze, con i di lei sudori, e col di lei sangue? Quante Provincie, e Regni acquistassero i Cesari delle Famiglie de' Giulj, de' Claudj, e de' Flavj, lo veggiamo dalla Storia Augusta; non leggiam però in essa, che mancando o l'una, o l'altra Prosapia, le Nazioni dagli Augusti dell'una, o dell' altra soggiogate riacquistassero, o riacquistar pretendessero la perduta natural libertà, ma restarono, come già erano, Provincie dell' Imperio Romano, e perchè dir non si dovrà lo stesso a favor de' Franchi Orientali rispetto al Regno Longobardo? Qual sarà la ragione della differenza? E qual' Autore potrà mai addurre l'Apologista Piacentino per mostrarla? Non certamente il Grozio, perchè già abbiam veduto, che il Grozio (*e*) favella contro lui; Imperciocche, se scrisse che *extincta Domo regnatrice, Imperium ad quemcunque Populum seorsim revertitur* si protestò ancora, che *excludimus ergo illos Populos qui in alterius Populi ditionem concesserunt ut erant Provinciæ Romanorum.* E così noi coll' autorità di questo Maestro della ragion delle Genti giustamente *excludimus Populos Longobardorum, qui in Francorum ditionem concesserunt.* Siccome affatto distrugge le di lui fallacie il Puffendorffio, perchè come di sopra mostrai, in tanto egli afferma, che *dissolvuntur hujusmodi systemata*

(e) *Grot. de jur. Bell & Pac. lib. pr cap. 3. §.7. n.2.*

mata extincto Rege, in cujus solius Persona unio fundata erat, aut extincta familia Regnatrice *si singula* Regna *ad eam jure hæreditario pertineant. Tunc enim ad singula regna seorsim redit jus novum sibi* Regem *constituendi*; in quanto suppone, che l'unione d'essi Regni sia *æquè principalis*, e l'uno non abbia dipendenza dall' altro, nè all' altro subordinato, o sottoposto sia; il che si avvera quando più Regni, o Provincie, fra se indipendenti, si eleggono per Re, e Sovrano lo stesso Soggetto, o pure questi per via di successione succede a diversi Regni, ognun de' quali independente, e separatamente (*a*) *summum imperium in se retinet*, ma non dice già, che tal dottrina abbia luogo, allorche si tratta di duoi Regni, l'uno de' quali *jure belli* sia stato vinto, e fatto Provincia dell' altro, imperciocche in questo caso intrepidamente sostiene il Puffendorffio, che tali Regni, *non sunt inter systemata referenda*; Perchè l'uno in se non conserva indipendentemente dall' altro il sommo imperio, nè la suprema podestà, ma il Vinto la perde, e sopra di lui acquista la sovranità il Vincitore, lo fa suo membro subordinato, e dipendente; e la sentenza dell' Autore è chiarissima; onde ancorche riferita l'abbiamo di sopra, convien ridirla un' altra volta qui, perchè l'importanza della quistione lo richiede, dice egli per tanto, che *Systemata Civitatum à nobis adpellantur plures unâ Civitates vinculo aliquo peculiari, & arctissimo ita inter se connexæ, ut unum corpus videantur constituere, quarum singulæ tamen summum in se se imperium retineant; ex quo primùm adparet, non statim, si quæ Civitas ex pluribus corporibus subordinatis sit composita, eam ideò inter systemata referendam &c. sicuti nec statim systemata sunt magnæ Civitates, quæ incrementa sumserunt absortis aliis Civitatibus, & in unum secum corpus redactis. Idquod duplici potissimum modo fieri videtur. Uno, ut Victor devictarum Civitatum Cives in suas quoque sedes transferat, aut jure prioribus Civibus exæquet; altero ut devictæ Civitates antiquis in sedibus relinquantur, ET EXTINCTO, QUOD PENES SE ANTEA HABEBANT IMPERIO, VICTRICI CIVITATI MERE FIANT SUBDITÆ: UTRINQUE VICTA CIVITAS ESSE DESINIT, sed illic victi victoribus exæquantur HEIC FERE DETERIORE CONDITIONE ESSE JUBENTUR, IN FORMAM PROVINCIARUM REDACTI*; Questo dunque è il caso nostro, perchè vinti i Longobardi da' Franchi, e fatto prigioniero il loro Rè Desiderio, *extincto, quod penes se habebant, imperio, victrici Civitati*, cioè a' Franchi, *merè facti sunt Subditi, & fere deteriore conditione esse jussi sunt, in formam Provinciarum redacti*; ed essendo questo il nostro caso, in sentenza del Puffendorffio, i Regni de' Franchi, e de' Longobardi *inter systemata non sunt referenda*. Perchè *systemata Civitatum appellantur plures una Civitates vinculo aliquo peculiari, & arctissimo ita inter se connexæ, ut unum corpus videantur constituere, quarum singulæ tamen summum in se se imperium retineant*, e ne adduce il medesimo Puffendorffio (*b*) gli esempli, e le ragioni, soggiungendo. *Possunt porro ejusmodi systemata oriri variis ex causis, quas inter, frequentissimæ videntur matrimonia Principum, & jus hæreditarium. Sunt enim Civitates, in quibus summum imperium etiam ad fæminas, ex Familia regnatrice oriundas, devolvitur, non solum quando omnes masculi ex eadem deficiunt, sed & ubi in propriore, aut pari gradu nullus masculus extiterit. Heic igitur si contingat, fæminam*

Regni

(a) *Puffendorf. de jur natur. & gent. lib. 7. cap. 5. § 16.*

(b) *Puffendorf. dict. cap. 5. § 17.*

Regni dominam nubere viro itidem Regi, saltem in ipsorum sobole Regnorum fiet conjunctio (& ecco l'unione principale). *Nam in ejusmodi matrimoniis non est necessum, ut Uxor mariti se se imperio una cum Regno suo subjiciat. Sic si contingat in Regno indivisibili, ubi successio hæreditaria simplex, aut linealis est recepta, ut ex remotioribus Regni hæredibus aliquis novum sibi Regnum quocunque modo adquirat, si proprioribus extinctis, illum lex successionis ad Regnum vocet, noviter quæsitum Regnum utique cum avito copulabitur. Idem accidit si Populus Regem eligat, qui jam antea Regnum aliud possidet, aut quem alterius Regni successio manet, possunt quoque duo, aut plura Regna fœdus inire, ut eumdem Regem concordibus suffragiis eligant, & tamen de cætero singula Regna separata maneant, nec negotia sua in communi aliquo concilio expediant.... Dissolutio ejusmodi systematum fieri patet extincto Rege, in cujus solius persona fundata erat, aut extincta Familia regnatrice, si singula ad eam jure hæreditario pertineant. Tunc enim ad singula Regna seorsim redit jus novum sibi Regem constituendi, aut quam velint Reipublicæ formam introducendi inconsultis reliquis.*

Questi dunque sono i sistemi esemplificati dal Puffendorffio, e l'unioni principali de' Regni, attese le quali se manca il Rè, o s'estingue la Famiglia regnatrice ogni Regno riacquista l'antica sua naturale libertà, ed usa di quel sommo impero, che in lui sempre si conservò, permodoche independentemente dall'altro puol' eleggersi un novello Sovrano, o introdurre in se quella forma di Repubblica, che più gli piace. Ma l'unione del Regno de' Longobardi, che sotto Carlo Magno si fece al Regno de' Franchi non succedette in alcuno de' suddetti modi esemplificati dal citato Autore. Vinti furono i Longobardi da' Franchi in giusta guerra, e addivennero Sudditi de' Vincitori; onde l'unione del loro Regno alla Monarchia Franca fu subordinata, ed accessoria. Nè mi stia a ripetere l'Avversario ciò, ch' egli già disse alla nota 400. della sua Dissertazione, e che io di sopra confutai, cioè ammettersi dal Puffendorffio (*a*), che *denique exurgit quoque ejusmodi systema, si Rex aliquis libera Populi voluntate constitutus, armis sibi subjiciat alium Populum, proprio nomine, ac periculo, propriisque sumtibus non nomine aut sumptibus Populi, cui præest.* Conciossiacosache già hogli fatto vedere, che questo non è il caso nostro, e che tal dottrina applicabile non è alla nostra quistione; perchè Carlo Magno non fece la guerra a i Longobardi da se solo, *nec periculo, propriisque sumtibus* acquistò il Regno loro, ma la guerra si risolvette da tutta la Nazione, e questa *propriis sumptibus, periculo, sudoribus, & sanguine* conquistò l'Italia, e liberò il Sommo Pontefice, ed i Romani, i quali in loro ajuto chiamarono non solamente Carlo Magno, ma essa Nazione, e sotto il di lei patrocinio si posero. Tutto ciò resta provato da me coll' autorità delle lettere de' Sommi Pontefici, e degli antichi Scrittori, particolarmente del Viterbiese, il quale ci attesta, che lo stesso Carlo, favellando dell' Italia conquistata: *jubet, ut gladiis Francorum subdita fiat...* e che *Fiscoque subesse perurget*; Quinci è, che come io diceva poco fa applicar si dovea dall' Avvocato retrogrado alla nostra tesi non questo; ma l'altro luogo del Puffendorffio (*b*), ove decise così: *Ex quibus etiam facile colligitur, ad quemnam pertineant bona, quæ abs Rege durante ipsius imperio parantur ad ipsum an ad Regnum? Nam si illa parantur ex bonis ad Rempublicam destinatis, aut per tributa, & sanguinem Civium,*

Dissertazion. Piacentina pag. 155.

(a) *Laudat cap. 5 §. 17. circa medium.*

(b) *Puffendorf. de jur. natur. & gent. lib. 8. cap 5. §. 8. in fine.*

vium, ac per talem eorum operam, quam ex communi sua obligatione Civitati debent eadem Regno, non autem privato Regis Patrimonio accrescere in aperto est.

E questa decisione tanto più si fa applicabile al caso nostro, quanto ch'ella è fondata nell'uso, e nella pratica osservata da tutte le Nazioni, appresso le quali per esperienza si vede, che, acquistandosi dal Principe *jure belli* qualche Città, o Stato, questo si unisce alla Corona, e si fa Provincia della Nazion Dominante; di quanto io asserisco ce ne somministra la Storia esempj innumerabili; come testè mostrai; e la ragione di tal pratica universale è la stessa, da cui prese il Puffendorffio motivo di decidere a favore della nostra sentenza, cioè, perchè *ex communiter accidentibus* si raccoglie, che le guerre non s'intraprendono, nè s'amministrano dal Sovrano con le sole sostanze del suo privato Patrimonio, o colle sole rendite ordinarie dello Stato, di cui egli è usufruttuario, senza valersi del denaro del publico Erario, e senza imporre novelli tributi, e gravezze a' Popoli, ma per lo più la Nazione per mantenerla vi concorre colle persone de' suoi Cittadini, e con istraordinarie contribuzioni, e somministra agli Eserciti colle proprie sostanze ciò, che abbisogna per far le conquiste; onde fondati su tali principj dicono i Dottori, che gli Stati novellamente conquistati addivengono fiscali, e demaniali, e s'uniscono alla Corona, permodoche il Rè non puo alienarli, nè disporne a suo beneplacito, che s'uniscano al Fisco pubblico, e assumano la natura del demanio. Lo attesta il Solorzano (*a*) *de jure Indiarum*, favellando dell' America conquistata da' Castigliani, e il Roxas altro Autor Spagnuolo *de incompatibilitate Regnorum, & Majoratuum*, parlando del Regno di Portugallo, e d'Algarve, che non potè allimarsi da' Rè Idelfonsi VI., e X., senza riservar per lo meno il supremo Dominio a favor della Corona di Castiglia dice così: *Quapropter Reges Ildefon. VI., & X., nullam potestatem habuerunt eximendi, atque alienandi ita magnam Provinciam Lusitaniam*, e dell' Algarve: *Non ab iis, sed à suis Antecessoribus debellatam, & à Mauris recuperatam; & licet ab eis fuisset in bello capta, idem dicendum erat, quia inter regalia computantur, & ad Regiam dignitatem pertinent.*

(a) *Solorzan. de jur. Indiar. tom. 1 lib. 2. cap. 6. n. 34. & 35.*

Mi è paruto non men' utile, che necessario più volte ridire quanto scrissero il Grozio, e il Puffendorffio, citati dall' Avversario, e spiegar con gli esempli, e colla Storia la dottrina loro, per fare via più comprendere, anzi con evidenza mostrare, che parlano contro lui, e atterrano affatto la machina de' suoi falsi sistemi, e che non *dicono già* gl' *Imperialisti* ciò, ch'egli su costesti falsi falsissimi supposti vorrebbe, che dicessero, *che sendo mancata la Famiglia Carolina nella Persona di Carlo Crasso, ovvero (se loro più aggrada l'opinione del Frisingense) nella Persona di Corrado, potero li Sassoni, li Bavari, gli Alemanni, ed altri Popoli, come quelli, che componevano il maggior corpo degli Stati, o perchè fosse la Francia Orientale divenuta la Sede dell' Imperio, o finalmente per qualunque altro motivo, o pretesto eleggere, come fu da loro eletto, Arnolfo, e dopo di lui Lodovico, ed aver dovuto i Popoli dell' Italia cedere al numero superiore delle Nazioni dell' Imperio di Crasso, e riconoscere per suoi legittimi Padroni, Arnolfo, e Lodovico, e di mano in mano gli altri Rè successivi della Germania.*

Dissertazion. Piacentina pag. 154. e 155.

Nulla di ciò dicono gl' Imperialisti per mostrare, che gli Ottimati della Francia Orientale potero, anzi dovettero nelle congiunture dallora

per

per mantener' unita quella Monarchia, che fu gloriosa conquista de' loro Maggiori, *eleggere Arnolfo, e dopo di lui Lodovico, ed aver dovuto i Popoli dell' Italia riconoscere per suoi legittimi Padroni* suddetti Principi, *e di mano in mano gli altri* Rè *successivi della Germania*. Ma le vere ragioni, che adducono per autenticar questa verità sono quelle, che io allegai poco fa, ed elle sono insuperabili; perchè dicono, ed evidentemente provano, come ho io provato, che i Franchi Orientali furono i conquistatori di tutti gli Stati costituenti la Monarchia Franca, e particolarmente dell' Italia, da loro soggiogata non solamente ne' tempi di Carlo Magno, ma anche sopra loro regnando Carlomanno, il quale colla forza dell' arme, e in ragion di giusta guerra la tolse a Carlo Calvo, che avevala ingiustamente usurpata in pregiudicio di Lodovico Germanico suo Padre, a cui ella era per tutte le leggi dovuta.

Nè sono i soli Imperialisti, che dichino questo, ma lo confessano persino i moderni Francesi, e particolarmente le Blanc (*a*) colle seguenti parole: „ L'Empereur Loüis II. fils de l'Empereur Lothaire mourant sans enfans, institua son heritier Carloman son cousin fil aîné de Loüis le „ Germanique. Mais Charles le Chavve l'ayant prevenu par sa di- „ ligence s'empara d'Italie. E corrompant par ses presens le Pape, „ & les Romains il fut corroné Empereur le 25. Decembre de l'an „ 875. ainsi il obtint par la voye d'election une dignite, qui avoit „ toüjours été hereditarie dan sa Famillie despuis Charlemagne. „ Charles voyant bien que la dignité Imperiale ne luy appartenoit „ pas, tâcha de se l'assurer par toutes sortes de moyens; Il fin en „ sorte, que le Papa Jean VIII., & le Concile tenu à Rome l'an „ 877. anathematiserent tous ceux, qui la luy voudrojent contester „ ou ravir. Mais Carloman ny ses successeurs ainsi, qu'on le verra „ dans la svite n'eurent gueres d'egard ny à cette excommunica- „ tion, ny à la cession, que Charles avoit faite au Papa, & aux Ro- „ mains..... Carloman, que l'Empereur Loüis II. avoit declaré „ son heritier, apres s'être accomode avec ses freres pour la succes- „ sion de leur pere, entra en Italie avec une puissante Armée. „ L'excommunication, que le Pape, & le Concile avojent fulminée „ contra ceux qui voudrojent en lever l'Empire a Carles le Chavve, „ ne fut pas capable de l'arréter.... Le Pape, & Charles le Chavve „ étojent à Pavie lors squ'ils apprirent la Marche de Carlman, ils „ pouruûrent à leur seureté, le Roy repassa les Alpes, & mourut „ incontinent apres, & Jean VIII. se savva à Rome, oú il fut „ bien-tôt arresté par l'odre de Carloman. Dez que ce Prince parut „ en Italie, on alla au devant de luy; & il fut reconnu pour Roy „ par tous les Italiens. Les seuls Romains, que le Pape soulevoit „ refusojent de luy obéir, mais le Duc de Spolete étant entré dans „ Rome avec des Troupes, se saisit du Pape, & obligea les Grands „ Seigneurs à jurer fidelité à Carloman. Sigibert dit, que les Ro- „ mains se mirent aussi à mal-traiter ce Pontife, parce qu' il ne vou- „ loit pas etre favorable à ce Prince, mais tout ce que fit le Papa „ dans cette occasion n'empêcha pas, que les Italiens ne reconnûs- „ sent Carloman por leur Sovurain.

(a) le Blanc. Dissert. Historic. cap. 6. in fine, & cap. 7. in princ.

Tutte queste cose io le feci vedere di sopra alla pagina 314. & seqq., e di più provai, che Lodovico Balbo figliuolo di Carlo Calvo approvò con un solenne Trattato il possesso d'Italia in favore del Manno, che i di

di lui Successori non mossero mai più alcuna pretensione sopra questo Regno pervenuto a' Franchi Orientali, che il Papa riconobbe il Marino per Rè, e alcuni vogliono eziandio per Imperadore, e che lo stesso Regno anche per cotesti novelli giusti legittimi titoli restò unito con una unione subalternativa alla Monarchia Franca Orientale.

Quinci è, che per cotesta unione, e tanto per cotesti antichi quanto novelli titoli dicono gl' Imperialisti, ed io per loro lo confermo, che gl' Italiani, Popoli di conquista, dovettero riconoscere, come realmente riconobbero per suo legittimo Padrone Arnolfo legittimamente eletto dalla universalità de' Franchi Orientali, Capi, e veri Rappresentanti della Nazione dominante, e ch'erano di ragion' obbligati riconoscere Lodovico figliuolo di lui, *e gli altri Rè successivi della Germania*.

E di più un'altra volta replico, ch'egli è un fantasma, e una chimera nata non men nella fiacca, che nella maligna fantasia del Visionario Piacentino la pretensione, che nel caso nostro *resta disciolto il sistema de' Regni, e delle Provincie, che componevano lo Stato ricaduto nell' Anarchia, e cadaun Popolo racquista separatamente dagli altri la suprema podestà, e balìa di fondare nuovo governo qual più gli piace*; Quì non si tratta di sistemi, che come provai, non si danno fra i Popoli conquistati in giusta guerra ed i Conquistatori, perchè i Popoli soggiogati, avendo perduto quella suprema podestà, che passò nella Nazione vincitrice, non possono più riacquistarla, benche s'estingua la Famiglia, che regnava, allorche si fece la conquista; E la ragione è sempre la medesima, ma per ogni parte sempre vera verissima, che la Provincia unita, *Regno, non autem privato Regis Patrimonio, accrescere in aperto est*. Ed accrescendosi, e restando soggetta al Regno dominante, ancorche s'estingua la Famiglia regnatrice, non riacquista perciò quel sommo impero, che già perdette, e che sol tanto si conserva, quando l'union si fa tra duoi Regni, *æquè principaliter* per via di matrimonj, d'elezione, o di successione; ma ella è obbligata ubbidire, e riconoscere per suo vero legittimo Padrone quel Rè, che sublimato viene al Trono dalle Diete della Nazion vincitrice. *Dissertazion. Piacentina pag. 155.*

Poteva pertanto almeno il Sofista Piacentino per dipingere le sue fallacie in aria di giuridici assiomi, prender' in prestanza i colori da Leguléi, e soggiugnere: *non valendo quì le regole di positiva giurisprudenza, che 'l maggior numero vinca il minore, e che questi rimanga assorbito dall' altro, posciache prevalgono i diritti naturali alla positiva giurisprudenza. E quando si volesse usarne, supponendo, che rimanesse ancora viva l'unione, e che tutti gli Stati del Defunto ritenessero una tal qual forma d'Università, non giovarebbono a' nostri Avversarj, perchè, mancata la Famiglia regnatrice, cadaun Popolo ha diritto, come parlano i Leggisti, ut singuli, non ut universi; nel qual caso la stessa positiva giurisprudenza insegna, che il maggior numero non prevale al minore*, e che *cadauno separatamente dall' altro, anzi da tutti gli altri mantiene con il suo dissenso particolare il diritto, che a lui, come a singolo appartiene. E tanto più, perchè volendo pigliare tutti gli Stati del Crasso per modum Universitatis (o riguardasse l'interesse dell' elezione i Popoli divenuti liberi, come singoli, ovvero tanquam universos) sarebbe stato in ogni caso necessario, che anche gl' Italiani fossero chiamati, e intervenissero all' elezione del nuovo Monarca, pena la nullità dell' atto rispetto a i non invitati.*

Sempre fabbrica l'Architetto dell' ordine retrogrado Castelli in aria, e innalza le sue machine ingannevoli sopra il falso de' vani supposti. Li Dottori, ch'ei adduce nelle note 397., e 398. per darle sostegno non sognaronsi giammai di asserire ciò, ch' egli vorrebbe far credere, che dicano. Tutti favellano di cose comuni a molti, ognuno de quali *ut singuli* v'hà un pieno, e ugual diritto, permodoche l'uno non ha facoltà di disporne senza il beneplacito dell'altro. Noi però, come già provai, non siamo in questa ipotesi, perchè non è vero, che i Popoli Italiani, estinta la Famiglia regnatrice, riacquistassero la naturale libertà, ma rimasero quali erano Popoli di conquista, e l'Italia restò come era avanti Provincia della Monarchia Franca, nel qual caso non avevano eglino diritto alcuno nè *ut singuli*, nè *ut universi*, di voler', o potere eleggersi un Rè a loro piacimento, ovvero concorrere all'elezione con gli Ottimati della Nazione dominante; questo avrebbe luogo, e potrebbe ammettersi, allor quando l'unione del Regno de' Longobardi al Regno de' Franchi fosse stata *æquè principalis*, e fosse pervenuta l'Italia nella Famiglia Carolina per elezione, per successione, o per matrimonio; conciossiache in ognuno di questi casi cadaun Regno ritiene in se il sommo impero, e la suprema podestà; la qual cosa dir non si puo de' Popoli di conquista, i quali restano immediatamente Sudditi, e sottoposti a' Vincitori, e perdono ogni diritto di sovranità. Il suddetto fallacissimo discorso lo prese in prestito l'astuto Apologista dal Puffendorffio, benche per confirmarlo non l'adduca, perchè parla a mio favore, ma reca altri Autori Legali, i quali di tutt' altro favellano, fuori che della nostra quistione, trattando eglino di private servitù, di beneficj Ecclesiastici, di Canonicati, e che so io.

(a) *Puffendorf. de jur natur. & gent. lib 7. cap. 5. §. 18.*

(b) *Puffendorf. ubi supra §. 20.*

Ma il Puffendorffio (*a*) all' incontro, dappoiche ha fatto vedere quali sieno veramente i sistemi, e quando l'unione di più Città, Provincie, e Regni sotto il Dominio d'un solo Soggetto, e d'una sola Famiglia debba dirsi principale, o accessoria. E dappoiche ha anche mostrato, che *alterum genus systematum est, quod constat ex pluribus Civitatibus fœdere perpetuo inter se nexis*, promove la difficoltà, che non ha che fare col caso nostro, ne' seguenti termini (*b*): *Cæterum dubitari adhuc possit, an non Universitati Sociorum, aut majori parti sit potestas in singulos, aut pauciores circa illa negotia, ob quæ societas fuit inita, & quæ, ut communi consilio gerantur, expressè in fœdere fuit designatum; hactenus ut ad id, quod majori parti placuit, pauci quoque dissentientes, nolentes, volentes teneantur*. Supposto poi ch' egli ha tal problema passa a risolverlo per mezzo d'una distinzione, che manifestamente convince la fallacia dell' Avversario, conciossiache dice, o si tratta di sistemi veri, e regolari, *& ubi singulæ Civitates suam sibi libertatem reservant illibatam*. E in questo caso, il quale, come già mostrammo, non è il nostro, pare che il Puffendorffio la senta a favore della minor parte delle Città confederate, che non conviene con l'opinione delle altre, che sono in maggior numero, mentre asserisce, che *id, quod nobis negandum videtur*. Se poi cade la quistione di Città, o Provincie, che non costituiscono un vero, ma irregulare sistema, permodoche una sia sottoposta all'altra, allora vuole il citato Autore, che la soggetta debba concorrere con la volontà della Città superiore, e dominante, e perciò soggiunge: *Nam quo minus tale quid obtineat in systemate aliquo irregulari, & quod proprius ad naturam Civitatis accedit, nihil impedit*; e

poco

poco dopo *nequit intelligi, ubi ipsa pro imperio ad aliquid suscipiendum invita ob alio possit adigi.*

Inoltre proseguendo egli a meglio spiegar la materia, mette in chiaro, e in istato d'evidenza il mio assunto così: *Ea res, ut penitùs intelligatur, probe observandum est, ut plurium hominum voluntates in unum teneantur conspirare, id oriri vel ex nuda conventione, vel ideo quod unus voluntatem suam alterius voluntati submiserit. Conspiratio voluntatum ex nuda conventione libertatem illam, de qua innuimus hautquidquam tollit; nam vel in antecessum communi consensu statuitur de negotiis junctim expediendis, vel si quid deinceps statuendum est, ad id singuli non imperio, sed per solas rationes volunt adigi; Ast vero quando voluntatem meam alterius voluntati submisi, eoque ipsi eidem in me imperium contuli, etiam ad illa possum obligari, quæ fortasse mihi displicent.*

Posto ciò, io così la discorro: essendo la volontà degl'Italiani intorno al governo, e reggimento politico sottoposta alla volontà de' Franchi, se non *pacto, & conventione* per un' altro titolo egualmente legittimo, qual' è quello di giusta guerra, che *victori in victos imperium confert.* Quindi ne siegue, che gli stessi Italiani potero esser' obbligati, anzi erano di giustizia tenuti concorrere con la volontà de' Franchi, e riconoscere per vero Sovrano quel Rè, che restava da loro eletto, sì perchè, come confessa l'Avversario, *componevano la maggior parte de' Stati*, sì perchè erano al di loro impero sottoposti; e qualunque volta gli uni sono soggetti all' impero degli altri, debbono, come conclude il Puffendorffio, *suam voluntatem submittere voluntati universorum, aut majoris partis hactenus, ut illi etiam dissentientes teneantur omnino sequi, quod hi decreverint, id quod sine imperio horum in illos nequit inteligi.*

Anzi in sentenza del medesimo Autore, anche trattandosi di Città, e Popoli pienamente liberi, ed indipendenti gli uni dagli altri, ma sol tanto confederati insieme pel bene, e conservazion comune, debbon' i meno uniformarsi alla volontà de' più, quando la volontà, e la risoluzione de i più tende al bene comune, ed alla conservazione dell' universalità, e possono eziandio i renitenti, che sono in minore numero, obbligarsi a concorrere con i più, e sarà lecito a' più usare contra i dissenzienti que' mezzi, che competiscono, anche per diritto di natura, contra chiunque manca a' patti, ed alle convenzioni. Ora avendo io provato, che l'elezione d'Arnolfo fatta fu pel bene di tutta la Monarchia, per mantenerla unita, e liberarla da tanti Tiranni, che la laceravano, nel qual' infortunio più che tutte l'altre Provincie, era caduta l'Italia invasa da duoi Tiranni; anche per questa potentissima ragione erano gl' Italiani per natural' equità, e giustizia, anzi per la loro propria privata salute, e beneficio tenuti concorrere con la volontà, e risoluzione de' più, benche stati non fossero a loro superiori, e a riconoscere in Sovrano Arnolfo, eletto per dar la quiete, l'unione, e la pace alla Monarchia Franca. Dice pertanto a mio proposito il Puffendorffio (*a*) in un luogo così; *Quamquam enim hic non teneatur ex suo consensu ad sequendam majoris partis sententiam, tenetur tamen ex generali lege, ut cæteris se se commodum præbeat, & ut pars se conformet ad bonum totius.* E nel paragrafo, che stiam' ora esaminando osserva, che (*b*) *neque vero in conventibus sociorum jure illo majoris partis adeo videtur opus, cum & isti ex populis non ita multis*

(a) *Puffendorf. de jur. natur. & gent. lib. 7. cap. 2. §. 15.*
(b) *idem Auctor. dict. lib. 7. cap. 5. §. 50.*

tis soleant constare, & communi utilitate maxime jungantur, cui nemo sanus pertinaciter reluctari praesumitur. Quod si tamen alicujus malitiosa, & rationi cedere abnuens pervicacia caeterorum salubri consilio se se adjungere adspernetur, communemque salutem, aut utilitatem hoc modo proditum eat, licebit adhibere illa media, quae in naturali libertate viventibus contra violatores pactorum competunt.

Ma tutto ciò, che conferma sempre più la mia sentenza, e che fa vedere quanto sia falso, ciò che l'Avvocato retrogrado spaccia in questo luogo per asioma di Giurisprudenza egli è, che Giamnicolò Erzio (*a*) il quale fa le note allo stesso Puffendorffio, prova con la ragione, e colla Storia, non esser' anche nel caso de' sistemi regolari, del tutto vera la di lui distinzione a favore del minor numero de' contradicenti alla sentenza de' più; e le parole dell' Erzio sono le seguenti; *Id quod nobis negandum videtur, siquidem agatur de systematibus regularibus, mihi diversum placet: quoniam illa, quae systemati universo sunt communia, non vulgarium faederum jure censentur, ut Auctor supra* §. 18. *recte docuit, & proinde secundum aliorum civilium caetuum instituta aestimari debeat, nî aliud convenerit. Apud H. Grotium lib.* 16. *Hist. Belgic. ad A. MDCIIX. Janinus Legatus Regis Gall. Hoc uno, ut pauciores pluribus cedant, stare Populorum imperia, aliter casura; Sic apud Helvetios majori parti placita, etiam qui contradixerunt exequi. Adiiciebat Spenserus Angliae Legatus, Rempublicam, in qua jus plurium sententiarum non valet, virgini esse similem, quam prisci Auctores memorant discerptam contendentium inter se rivalium manibus. Apud Lycios gentem Asiae, quae ex viginti tribus Civitatibus constabat, id decernebatur, quod pars maxima comprobasset, teste Strabone lib.*14. *Geograph.*

(a) *loco citato nota lit. a pagina mihi* 1001.

Ebbi dunque molta ragione di sostenere, che nel caso nostro era falso falsissimo quanto asseriva qui l'Autor Piacentino, cioè che, *la stessa positiva Giurisprudenza insegna, che il maggior numero non prevale al minore, e che cadauno separatamente dall' altro, anzi da tutti gli altri, mantiene con il suo dissenso particolare il diritto, che a lui, come a singolo s'appartiene*. Conciossiache dalla sentenza dell' Erzio, provata colla Storia, e con l'uso di molte Nazioni, apparisce tutto il contrario, e alla dottrina dell' Erzio aggiungo l'autorità d'Aristotile (*b*) il quale c'insegna che, *quod majori parti visum sit, valet in omnibus; Nam & in paucorum, & in Optimorum, & in populari Statu, quicquid majori parti placet, id ratum est*; E se non basta l'autorità d'Aristotele, ho per me anche l'opinione del celebratissimo Grozio (*c*) che fa sapere al nostro Contrario, che *Consocietates praeter hanc maxime naturalem sunt, & aliae, tum privatae, tum publicae, & hae quidem, aut in Populum, aut ex Populis. Habent autem hoc commune, quod in iis rebus ob quas consociatio quaeque instituta est, universitas, & ejus pars major nomine universitatis obligat singulos, qui sunt in societate. Omnino enim ea credenda est fuisse volontas in societatem coeuntium, ut ratio aliqua esset expediendi negotia. Est autem manifeste iniquum, ut pars major sequatur minorem, quare naturaliter seclusis pactis, ac legibus, quae formam tractandis negotiis imponunt, pars major jus habet integri: Thucydides* (*d*). *Appianus tam in comitiis, quam in judiciis vincit pars major. Dyonisius Halicarnassensis* (*e*) *similiter, quod pluribus visum id valere .... Curtius lib. X. eo quod major pars decreverit, stetur. Prudentius*

(b) *Aristotel. Polit lib.*4. *cap.*8.

(c) *Hugo Grot. de jur. bell. & pacis lib.* 2. *cap.*5 §.17.

(d) *Thucydid. lib.*5. *Histor.*

(e) *lib.*7.

Infir-

Infirma minoris
Vox cedat numeri, parvaque in parte quiescat

Et apud Xenophontem hoc dicit, omnia agere secundum eam partem, quæ vincit. L'Obbesio (*a*) ancor'egli conviene co' sentimenti del Grozio, e fa veder la vanità del preteso insegnamento della *positiva Giurisprudenza, che il maggior numero non prevale al minore*, perchè ei dà per costante, che *obligatur unusquisque eorum sive suffragium suum in illum contulerit, sive non contulerit illi, quem major pars elegerit, obedire, & pro Auctore actionum illius omnium habendus est, nam nisi in parte majore suffragiorum intelligantur comprehensa suffragia omnium, frustra conventum est, & contra finem ab uno quoque sibi propositum, nempe pacem.*

(a) Obbes. de Civit. cap. 18.

Poste tutte le verità da me pienamente provate in questo Capitolo colla Storia, con la ragione, e co' dettami de' Professori della legge di natura, e del diritto delle Genti, io non saprei mai in qual guisa potrà l'Avvocato retrogrado giustificarsi appo le persone intendenti, e versate nella disciplina, di cui favelliamo, per aver con tanti sofismi, fallacie, anacronismi, e falsità, da un lato preteso difendere il decreto d'Adriano III.; l'indipendenza del Regno Longobardo dalla Nazione Franca Orientale, e la libertà dell' Italia, non già per potersi eleggere un Re, ma bensì per dover servilmente ricever' in Sovrani duoi crudelissimi Tiranni; e dall' altra parte osato condannare qual' *aperta ribellione la deposizion di Carlo Crasso dal Real Soglio, e qual' ingiustizia manifesta l'elezione d'Arnolfo*; Di cancellar dal Catalogo degl' Imperadori questo Principe, e sostituirvi in sua vece Berengario; Di qualificar questi qual Re legittimo per essere stato coronato Augusto da Papa Lando; e dichiararlo poi decaduto dal Regno per averlo riconosciuto in feudo dal medesimo Arnolfo, e finalmente d'essersi avvanzato a sostenere, che i Popoli d'Italia non riconobbero, e non erano obbligati riconoscere il nostro Cesare per Sovrano. Pensi dunque il Sofista Piacentino il modo di meglio provar tanti vani vanissimi supposti, ch'io fra tanto andrò manifestando al Pubblico l'altre menzogne, ch' egli accozzò per imporgli, che Ottone il Grande non ricuperò, nè riunì il Regno d'Italia allo 'mpero de' Franchi Orientali in vigor del matrimonio, che fece colla Regina Adelaide, nè con l'altro novello legittimo titolo di giusta guerra, ma sol tanto per la volontaria dedizione de' Popoli Italiani.

CAP. XLII.

C A P. X L I I.

Si mostra, che Lodovico l'Infante, Corrado il Salico, e Arrigo l'Uccellatore, benche non venissero in Italia a prendervi la Corona, e a farsi altramente riconoscere per Sovrani, conservarono però intatti, e illesi i diritti della Nazione, de' quali si pose poi nell' intiero possesso Ottone il Grande, ricuperando, e riunendo un' altra volta l'Imperio, e il Regno Italico alla Francia Orientale, a cui era di ragion dovuto, e a cui lo confirmò con altri novelli legittimi titoli; si confuta anche l'Autor della Dissertazione, e si fa comparir per fallace, cavilloso, e maligno in volendo sostenere, che il nostro Eroe addivvenisse Sovrano d'Italia per la sola dedizione de' Popoli.

PEr meglio scoprire i maligni ritrovamenti, e le bugie così ben colorite dall' Apologista astutissimo, io reputo necessario, avanti d'esaminare come, e in qual guisa fu restituito l'Imperio d'Occidente, e il Regno d'Italia a' Franchi Orientali nella Persona d'Ottone il Magno, dir qualche cosa de' Rè, che succedettero ad Arnolfo, e che regnarono nella Francia Orientale fino all'elezione del Grande Ottone. Vedemmo dunque nell'antecedente Capitolo, ch' eletto nella Dieta degli Ottimati Franchi raggunata in Francfort Arnolfo alla Monarchia, la qual più regger non potea Carlo Crasso per la sua malattia di corpo, e di mente, alcuni ambiziosi Duchi, e Principi tentarono farsi Tiranni di quelle Provincie, ch' erano state a loro date in governo. Osservammo ancora, che ad usurpar' il Dominio d'Italia s'accinsero duoi Soggetti più di tutti indegni, perchè di tutti più tristi, e crudeli; e finalmente provammo, ch' Arnolfo da tutti, e particolarmente dagl' Italiani si fe' riconoscere per quel Sovrano legittimo, ch' egli era, e che tutti soppose al suo impero. Ora dirò, che per la morte immatura di lui, cagionata dalla fatal bevanda fattagli dare dall' empia Moglie di Guido Duca di Spoleti, gli fù dagli Ottimati Franchi Orientali dato per successore Lodovico suo figliuolo infante; Tanto ne dice Ermanno Contratto all' anno 900. *Arnulfus Imperator obiit, pro quo filius ejus Ludovicus puer regnavit*, lo stesso conferma Epidanno al medesimo anno in queste parole, *Arnulfus Imperator obiit, Ludovicus filius ejus in Regnum elevatur, adhuc puerulus*, e l'Autore della traslazione di S. Giustino (*a*) *Arnulfo Imperatore de medio sublato, Ludevigus, qui dictus est infans regnavit*, e Luitprando così ne favella: *Postquam vitalis calor Arnulfi Regis membra deserens corpus reddit exanime, ejus filius Ludovicus Rex cunctis à Populis ordinatur*. Quindi è, che Lodovico ebbe in Tutori Attone Arcivescovo di Magonza, e Ottone Duca di Sassonia i quali, al riferir dell' Aventino (*b*) per lui amministrarono il Regno. E siccome a lui, come a legittimo figliuolo, ed erede era dovuto l'Imperio, ed il Regno d'Italia, così da non pochi Autori antichi viene chiamato Imperadore. Fra questi si contano il Golschero (*c*) e l'Autor della Cronaca de' Slavj (*d*) il quale asserisce, che Arnolfo; *in Imperio habuit successorem Ludovicum puerum*. Allo 'ncontro pare, che Sigiberto Gemblacense (*e*), perchè Lodovico non andò mai a Roma per ricevervi la Corona Imperiale dalle mani del Sommo Pontefice, non lo annoveri nel Catalogo degl' Imperadori; dalle di

(a) *apud Meibomium tom. pr. pag.m hi 770 Luitprand. lib. 2. cap pr. in princ.*

(b) *Avent annal Boi lib. 4 cap. 21 n. pr.*

(c) *Golscherus in gestis Trevirorum cap. 43.*

(d) *Auctor Cronici Slavici cap. 6. apud Linaenbrogium.*

(e) *Sigebertus Gemblacensis ad ann. 912.*

di lui parole però si raccoglie, che a Lodovico era dovuto l'Imperio, e il Regno d'Italia, conciossiachè dice quest' Autore, favellando della morte di lui, che *Ludovicus Rex Germaniæ moritur, qui propter Tyrannorum in Italia insolentiam, & multam malorum ingruentiam non meruit Imperialem benedictionem*. Con i medesimi sentimenti ne parla Alberico all' anno 912. Concluder dunque si dee, che avesse Lodovico il Giovane legittimo diritto all' Imperio, e al Regno d'Italia; altrimente non avrebbe detto cotesto Autore, che per l'insolenza de' Tiranni, che usurpavano esso Regno *non meruit Imperialem benedictionem*. E vaglia il vero, se l'incursioni degli Ungari, e le stragi, che cotesti Barbari sparsero per tutta quanta la Francia Orientale non avessero accellerata la morte di Lodovico ella è cosa certa certissima, che venuto sarebbe questo buon Principe in Italia a domar, come fece suo Padre, i ribelli, ed usurpatori dell' Imperio, e del Regno, e a liberar Roma, e la Sede Apostolica dall' oppressioni, che pativa; ma egli per tanti funesti accidenti se ne morì di puro mero dolore, come lo riferisce lo Struvio con la testimonianza degli Annalisti antichi, in queste parole: *Tandem vero Ludovicus hic ex merore, quem ob cladem ab Hunnis acceptam concepit A. 911. fuit extinctus*, e Gottifredo di Viterbo (*a*) dice

Iste puer pietate valens, tribus imperat annis,
Ultimus est iste, Carolorum germine sanguis,
Attamen à latere germina Carlus habet.

(a) *Godefrid. Viterbiens. Chronic. part. 17. de Rege Ludovic. inter Rer. Italicar. Script. tom. 7. col. 429.*

Variano gli antichi Scrittori circa il tempo, che regnò Lodovico. Il Viterbiese vuole, che regnasse, se non tre anni; l'Autor della Cronaca de' Rè Franchi appo il Lambeccio gliene dà quattro, e dodici il Cronista di Verduno appresso il Labbeo; e perchè tutti e due cotesti Storici lo appellano Imperadore, come lo fu suo Padre Arnolfo, sempre più resta comprovato il mio assunto, ch' ei fosse anche ne' tempi da noi più lontani reputato per unico legittimo Successore dell' Imperio, e del Regno Longobardo; Il primo dunque dice così (*b*): *Mortuo Arnulfo, Ludovicus puer, ejus filius, IMPERAVIT quatuor annis*. E il secondo così favella (*c*): *Ludovicus duodecim annis administrato Imperio objit*.

(b) *Auctor Chronic. Regum Franc. apud Lambecium Comment. lib. 2. fol. 394.*

(c) *Chronicon Virdunens. apud Labbeum tom. 1. fol. 124.*

Lasciò scritto Sigiberto, come testè vedemmo, che Lodovico per la tirannia, e insolenza degli Usurpatori d'Italia *non meruit Imperialem benedictionem*. Se però non l'ebbe, non ommesse Attone Arcivescovo di Magonza, e suo Tutore di chiederla a Papa Giovanni IX., e per lui la chiedette, perchè di ragion dovutagli era, come si raccoglie dalla lettera, che Attone scrisse a Giovanni. Questa Pistola, con l'altra rimessa da tutto l'ordine Ecclesiastico del Norico, e della Baviera allo stesso Sommo Pontefice, mette in istato di perfetta evidenza quanto io sostengo, onde ne recherò quì la sostanza, addurrò i motivi, per i quali fu scritta, e ne registrerò le parole, le quali, allorche alcuno soddisfatto non rimanesse della mia relazione, potrà leggerle nell' Appendice della Cronaca del Monistero Reicherspergense pubblicata da Christofaro Gevvoldo Consigliere del Duca di Baviera l'anno 1611. in Monaco Capitale di quel Ducato (*d*). Le cagioni, per le quali l'Arcivescovo Attone scrisse tal lettera a Giovanni IX., e non VIII. furono due, l'una per informar Sua Santità della morte d'Arnolfo, e dell' assunzione di Lodovico IV. suo figliuolo al Trono, e l'altra per giustificar la Nazione delle maligne, e calunniose accusazioni, che a lei facevano i Slavj, o sieno Moravj d'aver concitato contra loro gli Ungheri Gente feroce, e gentile; e i sensi della Pistola, che molto gloriosi sono

(d) *Append. ad Cronicon Monasterii Reicherspergensis edit. per Christoph. Gevvoldum Monac. anno 1611 fol. 20. & seqq. & fol. 33. & seqq.*

sono per la Santa Sede Apostolica, fanno al caso nostro, e mostrano qualmente era l'Arcivescovo co' suoi suffraganei nella costantissima opinione, che la benedizion' Imperiale fosse dovuta a Lodovico, e perciò pregava Sua Santità, che a lui conceder la volesse, sono i seguenti.

,, Domno Sanctæ Apostolicæ, & universalis Romanæ Ecclesiæ ,, Papæ Hatho indignus Præsul Moguntiensis Ecclesiæ cum uni- ,, versis Suffraganeis nostræ exiguitati adjunctis. Debitum oratio- ,, nis obsequium, & fidelem servitutem noverit igitur sublimitas ,, Sanctitatis Vestræ, quod nulla Fratrum unanimitas Sanctæ Ro- ,, manæ Ecclesiæ potestati subjectior apparet, quàm nos, qui vestræ ,, Dominationi ac capiti omnium Ecclesiarum omni mentis inten- ,, tione subjicimur, plurimum gaudentes in Domino, & in dono ,, Gratiæ ipsius, quod per Vestram Sanctitatem, & sapientiam ,, magnifice, & amplissime Sedes ejusdem Ecclesiæ dilatetur in ,, Religione Divina, & in hac instantissime precibus incumbimus, ,, deprecantes Divinam Clementiam ut ad altiora semper conscen- ,, dere vos, & de die in diem meliora sectari, atque perficere con- ,, cedat. De cætero Vestræ Clementiæ innotescimus seniorem no- ,, strum Arnulphum Imperatorem de hujus vitæ exilio migrasse.... ,, sed quod, quandiù in hoc Mundo subsistimus, per incerta feri- ,, mur, nescientes ubi quorumdam animæ, post hanc lucem, man- ,, sionem recipiant, vestris quasi provoluti vestigiis subnixe posci- ,, mus, ut animam ipsius vestræ auctoritatis potestate à vinculis ,, peccatorum absolvatis. Quia quæcumque solveritis super terram, ,, erunt soluta in Cælo. Tali vero Domino, Rectore, & Guber- ,, natore amisso, in nostris partibus vacilavit navis Ecclesiæ. Quem ,, Regem eligeret parvo tempore inscia mansit; & quia timor ,, magnus aderat, ne solidum Regnum in partes se scinderet, Di- ,, vino ut credimus instinctu factum est, ut filius senioris nostri ,, quamvis parvissimus communi Consilio Principum, & totius Po- ,, puli consensu in Regem elevaretur. Et quia Reges Francorum ,, semper ex uno genere procedebant, maluimus pristinum morem ,, servare, quam novæ institutioni insidere.... sed quia tandem ,, occasio, & tempus advenit, quo nostra Epistola vestris obtutibus ,, præsentaretur. Rogamus NOSTRAM COMMUNEM CON- ,, STITUTIONEM VESTRÆ DOMINATIONIS BENE- ,, DICTIONE ROBORARI.

Io sono certo certissimo, che ogni persona indifferente, e versata in queste materie sarà pienamente persuasa, che l'Arcivescovo Attone co' suoi Suffraganei non avrà supplicato Giovanni IX. Sommo Pontefice a degnarsi approvare l'elezione di Lodovico il Giovane come di puro nudo Rè di Germania; conciossiache non c'è chi non sappia, che la Sede Apostolica, rispetto a tal'elezione, non ha, nè pretender puo diritto alcuno, tutti crederanno bensì, che cotesta domanda riguardasse unicamente, e si riferisse alla benedizione Imperiale, la quale supponeva Attone, che non ad altri di ragione, e di giustizia dovuta fosse, se non a Lodovico Rè de' Franchi Orientali, discendente da Carlo Magno, Figliuolo, e Nipote rispettivamente di duoi immediati Imperadori e Sovrani d'Italia; E tanto più io vuo sperare, che gli Uomini non prevenuti, come l'Apologista Piacentino, saranno di cotal parere, e verranno in questi sentimenti, se si compiaceranno, come vengono da me pregati, a far seria, ed attenta riflessio-

rifleſſione alle parole dell'altra lettera indirizzata al medeſimo Sommo Pontefice da Teotmaro Arciveſcovo di Salisburgo, dagli altri Veſcovi di Baviera, e da tutto il Clero di quelle Contrade; ivi eglino in primo luogo ſi dolgono, che Sua Santità abbia coſtituito un' Arciveſcovo, e tre Veſcovi nelle Terre de Slavj, o ſieno Moravj, avanti ſottopoſte nello ſpirituale al Veſcovo di Paſavia; dicono che la ſuddetta Provincia, *Regibus noſtris, & Populo noſtro, nobis quoque cum habitatoribus ſuis ſubacta fuerat, tam in cultu Chriſtianæ Religionis, quam in tributo ſubſtantiæ ſecularis.* E poi al caſo noſtro ſoggiungono, *Progenitores Sereniſſimi Senioris noſtri Ludovici, videlicet Imperatores, & Reges ex Chriſtianiſſima Francorum Gente prodierunt.... Potentia Imperiali Romanam Rempublicam ſublimaverunt.... Chriſtianum Regnum confortaverunt.... Illorum conſilio Apoſtolica Sedes pollebat, in omnibus his juvenculus Rex noſter nulli Prædeceſſorum ſuorum ſecundus, nulli & inferior, ſed ſecundum virtutem à Deo ſibi datam, Sanctæ Romanæ Eccleſiæ, & vobis Summo Patri cum omnibus Regni ſui Principibus adjutor optat eſſe fortiſſimus... omne namque Regnum divinitùs ſibi commiſſum ad Dei ſervitium, ſuumque adjutorium, unum vult, & operatur, unde & pace viget, & concordia gratulatur, & ad Veſtram Paternitatem, ſicut Patres ſui, ſe pertinere lætatur.*

Si vede dunque chiaramente da tal modo di favellare, che la benedizione a Giovanni già chieſta pel Rè Lodovico, riguardava la benedizione Imperiale, perchè quì fanno i Veſcovi, ed il Clero preſente a Sua Santità, che nel Giovane Principe concorrono tutte quelle circoſtanze, che riſplendevano ne' ſuoi Maggiori, veri Auguſti, e Rè d'Italia, che tra lui, e la Santa Sede c'era quella mutua relazione, che debbe eſſervi, e che ſempre fu tra il Sommo Sacerdozio, e l'Imperio Franco; Si proteſtano eglino inoltre, che il loro Rè brama ſopra tutti i ſuoi glorioſi Progenitori adempiere quegli uficj verſo la Chieſa Romana, il Papa, e la Criſtiana Repubblica, che ſono proprj, e più particolari de' Romani Ceſari, di proteggerla, difenderla, ed ajutarla, permodoche *ad Veſtram Paternitatem, ſicut Patres ſui, ſe pertinere lætatur.* Anzi reputavano i medeſimi Prelati così preciſa l'obbligazione di Lodovico di dover come Avvocato, e Protettore della Sede Apoſtolica, e Sovrano d'Italia, difenderla, ed ajutarla; che chiedono ſcuſa, e giuſtificano il Giovane Rè per non aver potuto adempiere l'uficio, a cui come a Succeſſore dell' Imperio, e Sovrano d'Italia credevano, ch' ei tenuto foſſe; dicono pertanto al Papa: *Quando vero Ungaros Italiam intraſſe, comperimus, pacificari cum Slavis, teſte communi Deo, multum deſideravimus, promittentes eis, propter Dominum Omnipotentem, ad profectum indulgere omnia mala contra nos, noſtroſque facta, & omnia reddere, quæ de ſuis noſtros conſtaret habere, quatenus ex illis ſecuros nos facerent, & tandiu ſpatium darent, quandiu Longobardiam nobis intrare, & res Sancti Petri defendere, Populumque Chriſtianum divino adjutorio redimere, liceret; & nec ipſum ab eis obtinere potuimus.*

Io non dubito ponto, che il chiaro conteſto di queſte lettere, e l'autorità de' Scrittori antichi teſtè riferiti da me non debban far comprender' alle perſone ragionevoli, che il Mondo dallora riconoſceva in Lodovico figliuolo d'Arnolfo un vero Auguſto, e un legittimo Sovrano d'Italia, a cui altro non mancava, che la benedizione del Sommo Pontefice; ma diſpero poi di poter' inſinuare tal verità al Critico Piacentino; perchè

Differtazion. Piacentina pag.156.

odo, ch'ei decretoriamente decide, che *Lodovico di lui figliuolo*, cioè d'Arnolfo, *benche legittimo, ed in qualche maniera procreato dal sangue Carolino, non portò parimente concetto, che per la sua elezione avesse acquistato diritto sopra il Regno Longobardo*.

Vorrei però pregarlo a dirmi in cortesia da chi, quando, e dove appren lesse mai cotesto suo *concetto*? Si risovvenga, che di questa pellegrina notizia non ne fece alcuna di quelle note, ch' egli è solito a fare nella sua Differtazione. Onde non isdegnerà, ch' io gli chiegga in grazia dirmi da chi la seppe, quando l'ebbe, e dove mai la rinvenne. Ma no, lasci pure di prendersi la pena di meglio informarci, già compresi il da chi, il quando, e il dove; Io ben m'avvisai da chi egli seppe, quando fu assicurato, e dove trovò, che *Arnolfo non pretese diritto sopra l'Italia, non ebbe, e non ha luogo nel Catalogo degl' Imperadori*. Dallo stesso Autore intese, e allora appunto fu fatto certo, che *Lodovico di lui figliuolo non portò concetto, che per la sua elezione avesse acquistato diritto sopra il Regno de' Longobardi*. Questa dunque si è la maniera di provar gli assunti, che tanto piace all' Autore retrogrado? E per queste vie dunque s'escludono i diritti, ch' hanno i Rè, e le Nazioni? Ma chi fu mai quello, che portò concetto, che Lodovico per la sua elezione non acquistasse diritto sopra il Regno de' Longobardi? Fu peravventura il Mondo? Ma qual concetto de' diritti di lui portasse allora il Mondo già l'abbiam veduto. Fu forse lo stesso Lodovico? Ma come ha potuto mai l'Apologista Piacentino dopo otto secoli penetrar nel cuore, scuoprir l'intenzioni, e indovinar' il pensiero di cotesto Principe? Se non portò tal concetto Lodovico figliuolo di Arnolfo nipote di Carlomanno, e pronipote di Lodovico il Germanico, e nipote anche *ex fratre* di Carlo Grasso, tutti veri, legittimi Sovrani d'Italia, perchè veri, e legittimi Rè della Francia Orientale, chi l'avrà mai portato? E se non lo portò un Rè eletto da tutti gli Ottimati, e Popoli della Francia Orientale, unici indubitati, e giustissimi Conquistatori, e Ricuperatori del Regno Longobardo; chi mai portato l'avrà?

Nieghi, se può l'audacissimo Sofista, ch' io non abbia nell' antecedente Capitolo provato quanto, senza timor d'essere giustamente rimpreso mi fo gloria di confirmar novamente qui. Torno dunque a ridir in compendio ciò, che diffusamente, e con evidenza mostrai, che i Franchi Orientali furono in origine i soli Conquistatori delle Gallie, e gli unici Autori di tutta quanta la Monarchia Franca; che Carlo Magno non conquistò la Francia Orientale, ma l'Italia, la Sassonia, le Pannonie, e parte delle Spagne; che tutte coteste conquiste, e particolarmente quella del Regno Longobardo non le fece per se, nè per i suoi Discendenti soli, ma per tutta la Nazione, la quale fu chiamata con esso lui in soccorso dal Papa, e da' Romani, e che vinse, e soggiogò i Longobardi colle sue proprie sostanze, co' sudori, e col sangue de' suoi Cittadini. Che, morto l'Imperadore Lodovico II. di questo nome tutti gli Scrittori sì antichi, che moderni, compresi anche i Francesi, fra quali le Blanc portarono concetto, che s'appartenesse l'Imperio, e l'Italia a Lodovico il Germanico, perchè maggior nato; e che fosse Carlo Calvo mero usurpatore, il quale per ottener l'Augusta dignità, e il Regno Longobardo, e ingiustamente privarne suo fratello, *omnem Senatum populi Romani, more Jugurthino corrupit, sibique sociavit*; come asserisce l'Annalista di Fulda; Che Carlo Manno figliuolo di Lodovico vendicò ben tosto l'ingiuria, e l'ingiu-

stizia

ftizia fatta a fuo Padre; poiche di lì a poco tempo ricuperò l'Italia dal Calvo con male arti occupata. La riunì col valor de' fuoi Franchi al paterno Regno, e aggiunfe agli antichi diritti della Francia Orientale un' altro novello titolo egualmente legittimo, qual'è quello di giufta guerra. Che morto il Manno, Carlo il Craffo venne pur'egli in Italia, che la confermò nella fua ubbidienza, e che fu da tutti i Popoli riconofciuto per Sovrano, e dal Sommo Pontefice incoronato Romano Imperadore, come lo furono i fuoi gloriofi Antenati; quindi è, che oltre gli Autori di già citati fcriffe il fuddetto antico Croniftà di Reicherfperga pubblicato dal Gevvoldo all'anno 882. che *eodem anno Karolus frater Carlomanni de Alemania egreffus Longobardorum fines occupavit, ac in paucis diebus totam Italiam deditione accepit, & Romam veniens, à Præfule Sedis Apoftolicæ Joanne, & à Romanis favorabiliter exceptus, Imperator creatus eft cum magna gloria anno* 883. *III. Karolus Imperator* Roma*nus*. E finalmente, che caduto in una grave malattia di corpo, e di mente Carlo Craffo, e fublimato da tutti gli Ottimati al Trono della Monarchia Arnolfo, quefti fi fece riconofcere per Sovrano da' Principi, che fi avevano ufurpato i Regni, e particolarmente da Berengario I., il quale infieme con Guido Duca di Spoleto tiranneggiava l'Italia. Che venne Arnolfo in quefta Provincia, che dommò i contumaci, e punì efemplarmente i ribelli; che invitato per due volte dalla Sede Apoftolica andar'a Roma per liberar la Chiefa, e i Romani dalla crudeltà degl' Invafori, vi fi portò, e che dopo d'aver gloriofamente trionfato de' nemici di lui, e del Sommo Pontefice Formofo, fu con folennità, e pompa magnifica coronato Augufto, e giurato Sovrano Imperadore da' Romani, e da tutti quanti i Popoli d'Italia; Tutte quefte verità iftoriche holle io provate con la teftimonianza indubitata de' Scrittori contemporanei, e di fede degni, onde torno a ripigliar' il difcorfo, e dico un' altra volta così. Se Lodovico il Giovane immediato fucceffore, ed erede di tanti legittimi Imperadori, e Sovrani d'Italia, e fe Lodovico eletto in Rè da tutta la Nazione conquiftatrice, e ricuperatrice d'Italia, *per la fua elezione non portò concetto d'aver' acquiftato diritto fopra il Regno Longobardo.* Chi farà mai ftato quel Principe, che l'avrà portato?

Se non per tre vie, ch'io fappia fi afcende al Trono, o s'acquiftano in pace i Dominj, cioè per elezione, per eredità, e per fucceffione (*a*). Ora io dico, che per tutti e tre quefti titoli s'apparteneva a Lodovico il Giovane la fovranità del Regno Longobardo. Gli fi apparteneva per titolo d'elezione, imperciocche fu eletto alla Monarchia Franca Orientale da chi aveva la podeftà legittima d'eleggerlo, e fu eletto da quegli Ottimati e Popoli Franchi, che in origine acquiftarono, e dappoi fotto Carlomanno, Carlo Craffo, ed Arnolfo *jure belli* ricuperarono il Regno medefimo da' Tiranni invafo, ed ufurpato. Gli fi apparteneva anche per eredità e fucceffione, perchè era immediato Erede, e figliuolo legittimo d'Arnolfo poffeffor giufto dell' Imperio, e della fovranità d'Italia, e per tale riconofciuto dal Papa, e dagl' Italiani tutti, come refta già provato da me con ragioni, e teftimonj d'ogni eccezione maggiori, nè puo revocarfi in dubbio, che il Regno, e lo Stato, che dee paffare da uno nell'altro per eredità, o fucceffione, s'appartenga al figliuolo dell'ultimo Poffeffore; conciofliacofache tanto quegli Autori, i quali foftengono, che *fucceffio in Regnis, & Principatibus defertur jure hæreditario*, fra quali è l'antefignato Oldrado (*b*), quanto gli altri, che più fondatamente difendono,

(a) *Torre de Majorat. Italiæ cap. 35. n. 95.*

(b) *Oldradus conf. 94.*

che tal fucceſſione *deferatur jure ſanguinis*, ſono in queſto tutti concordi, che debba ſempre attenderſi *proximitas ultimi poſſeſſoris*, e che *in practica ſervanda ſit talis regula præferens filios, & proximiores ultimi defuncti*, fra quali baſterà addurre il Grozio, il Torre, Covvaruvias, Michele Aguirre, Antonio de Suoſa de Macedo, ed il Ciriaco (*a*).

(a) *Hugo Grot. de jur. Bell. & Pac lib. 2. cap. 6 §. 21. Michel. Aguirr Apolog. pro Reg. Cath. part. 1. n. 6. Covvarruvias practicar. cap. 38 n. 1. Anton de Souſa de Maced. Luſitan liberat lib. 1. cap. 5. n 12. Cyriac tract. de jur. legit. ſucceſs in Ducat. Mant. & Montisfer. art 1. n. 434. & ſeqq. Torre de Maior. Ital. cap. 35. n. 94.*

Se dunque egli è più chiaro della ſteſſa luce, che concorrevano in Lodovico il Giovane tutte quelle circoſtanze, e qualità, anzi tutti uniti que' titoli, i quali anche ſeparati, anzi uno di loro baſtato ſarebbe a render Lodovico vero, e legittimo Sovrano del Regno d'Italia, con qual fronte potè mai proferir' il Sofiſta retrogrado, ch'ei *non portò concetto d'avervi acquiſtato diritto alcuno ſopra l'Italia*? E ſe in ſua ſentenza non l'acquiſtò coteſto Principe unico immediato Erede, e figliuolo legittimo dell' ultimo Poſſeſſore della ſovranità del Regno Longobardo, ed eletto Rè da tutti gli Ottimati e Popoli della Monarchia Franca, di cui era lo ſteſſo Regno Longobardo membro ſubalternativo, e Provincia giuſtamente conquiſtata, chi vorrà mai l'Apologiſta maligno, che ve lo acquiſtaſſe? e chi vorrà egli che portaſſe concetto d'eſſer vero legittimo Rè d'Italia? Ah ſo ben' io chi vorrebbe l'implacabil Nemico della glorioſa Nazione Germana, che portaſſe tal concetto, ei vorrebbe, che tutti lo portaſſero, fuorche un Principe Teutonico, e un Rè eletto dall' univerſità de' Franchi Orientali; ei vorrebbe, che lo portaſſero i Berengarj, i Giudi, i Lamberti, gli Alberti, i Lodovichi di Provenza, i Rodolfi di Borgogna, gli Ugoni d'Arles, i Lotarj, e in ſomma tutti quelli, che ſenza il menomo diritto, ma per ſedizione, violenza, e tirannia invaſero, e miſeramente affliſſero l'Italia con guerre civili, con incendj e ſtragi orribili. Tutti queſti vorrebbe il finto Propugnator della libertà Italiana, che portaſſero concetto d'aver' acquiſtato diritto ſopra il Regno Longobardo. Non vuol però, che 'l portaſſe Lodovico III. figliuolo, ed erede legittimo d'Arnolfo Imperadore, e vero Sovrano d'Italia.

Ma come puo l'Antimperialiſta arrabiatiſſimo ragionevolmente volere tutti coſtoro per Romani Auguſti, e Rè de' Longobardi, ſe i Sommi Pontefici, i Primati d'Italia, e la maggior parte de' Scrittori maſſimamente antichi, veritieri, e imparziali li chiamano Uſurpatori, e Tiranni? Gli feci pur vedere nell' antecedente Capitolo colla teſtimonianza dell' Annaliſta di Fulda all' anno 893., che, *Miſſi Formoſi Apoſtolici cum epiſtolis, & Primoribus Italici Regni ad Regem in Bajoaria advenerant, enixè deprecantes ut Italicum Regnum, & res Sancti Petri ad ſuas manus à malis Chriſtianis eruendum adventaret, quod tunc à Widone Tyranno affectatum eſt*; Se coſtui in ſentenza del Papa, e degl' Italiani era Tiranno, perchè vuol poi egli pretender, che foſſe Rè, ed Imperadore legittimo? Berengario I., giuſta il ſentimento di Leone Oſtienſe (*b*): *Invaſit Regnum Italiæ*, e Reginone all' anno 904 ci atteſta, che *tandem itaque Berengarius Regnum Italiæ multis cædibus cruentatum, infauſtis, infortunatiſque præliis diu quæſitum, cum hujuſcemodi triumpho obtinuit*. Come dunque potrà il noſtro Avverſario dichiarar Rè legittimo un' Invaſore, ed uno, che ſeminò di ſtragi e di ruine l'Italia, e annoverarlo fra gli Auguſti, ſol perchè ſeppe fingere, che fu coronato Imperadore da Papa Lando? E non ſono coteſti delirj formali di mente ſtravolta da cieca prevenzione? Legga il Viterbieſe, e il religioſiſſimo Veſcovo di Freſinga, e vedrà qual concetto aveſſe l'antichità di que' Principi, che uſurparono l'Italia, e la dignità Imperiale, ſottraendola dall'

(b) *Leo Hoſtienſ Cronic Caſſinenſ lib. 1. cap. ult.*

dall'attuale ubbidienza de' suoi legittimi Sovrani, ch'altri non erano, che i Rè legalmente eletti dagli Ottimati della Francia Orientale. Il Viterbiese (*a*) ci assicura, che *Arnulphum in catalogo ponunt, eos autem, qui post eum confuse usque ad Othonem regnaverunt, non Imperatores, & Augustos, sed invasores, & angustos appellare consueverunt*, e favellando della coronazione dello stesso Ottone tanto è falso ch' egli supponga, che per un sol momento perdessero i Rè Franchi Orientali che vennero dopo Arnolfo, il loro legittimo diritto, quanto è verissimo, che vuole, ch'essi l'abbino sempre conservato, e sieno stati Usurpatori quelli, che pretesero dominar l'Italia, regnando in Germania Ludovico il Giovane, Corrado il Salico, ed Arrigo l'Uccellatore, e le sue parole sono queste: *Ab eo tempore Regnum Romanorum post Francos, & Longobardos Imperatores prædictos ad THEUTONICOS REVERSUM EST, ET AD FRANCOS ORIENTALES, unde jam quodammodo videbatur elapsum. EGO AUTEM TUNC IMPERIUM A FRANCIS NON DICO ALIQUANDO SUBLATUM, SED ECLYPSIM PASSUM. QUANDIU TOT, ET TAM DIVERSI INVASORES IMPERIUM CONFUSE TENUERUNT*. Ottone Frisingense (*b*) attesta lo stesso, e fa sapere all' Apologista Piacentino, d'aver veduto i Scrittori di lui più antichi, e che vissero in que' funestissimi tempi, i quali chiamano Invasori que' Principi, che tiranneggiarono l'Italia dall' Imperador Arnolfo perfino ad Ottone. Dice dunque: *Eos qui post Arnulphum confuse usque ad Othonem regnaverunt non Imperatores Augustos, sed invasores, & angustos appellare consueverunt*. Sigiberto Gemblacense non li chiama con altro nome, che con quello di Tiranni, e li considera come Conduttizj, e Mercenarj, *ut effugatis ab Italia Tyrannis, qui quasi Conductitii Mercenarii alter alteri succedentes Imperium dilaniabant*.

(a) *Godefrid. Viterbiens. part. 17 col. 427 & col. 433. inter Rerum Italicar. Script. tom. 7.*

(b) *Oth. Frising. lib. 6 cap. 13.*

Ma che occorre ch' io m'affatichi a tessere un lungo catalogo d'Autori, per far capire all' Impugnator de' sovrani diritti de' nostri Augusti, che tutti coloro, i quali dominarono l'Italia dalla morte di Arnolfo sino alla venuta d'Ottone il Magno furono reputati per Usurpatori, e Tiranni; egli meglio di me sa ch' erano tali, e come tali da tutti detestati. Ma non pertanto vuol confessarlo, per timore di non metter' in conquasso tutto 'l suo ordine retrogrado; anzi s'ingegna di raddolcir la piaga, e in un certo modo scusa l'abbiezione, colla quale i Popoli d'Italia sì longamente tali mostri sofferirono, imperciocche ci avvisa, che *tollerarono gl' Italiani nel mentre, che regnarono nella Germania gli accennati Lodovico, Corrado I., ed Arrigo Aucupe le vicende de' loro novelli Principi, e gl' immensi disastri, che recavano loro le competenze, e le guerre dimestiche*. Non si degna però lo Critico arditissimo d'usar' una moderazione simile inverso *gli accennati Lodovico, Corrado I., e Arrigo Aucupe*, e molto meno inverso gli Autori Tedeschi; ma nel modo, e colla confidenza, con la quale diede per cosa certa certissima, che Lodovico non *portò concetto, che per la sua elezione avesse acquistato diritto sopra il Regno Longobardo*, decide, che *nemmeno Corrado successore di Lodovico, nè Arrigo l'Aucupe Duca de' Sassoni, e de' Turringi s'ingerirono per niente nell' Italia, sebbene d'Arrigo si racconta, ch' egli pensasse alla dignità Imperiale, e che si mettesse in viaggio verso Roma per andar' a riceverla dal Papa, morendo in un Castello di là dall' Alpi chiamato Himeleuna; a Luitprando sembra doversi*

Dissertazion. Piacentina pag. 157.

Dissertazion. Piacenti na pag. 156.

doverſi preſtar maggior fede (come che fu contemporaneo ad Arrigo) che ad Ottone di Freſinga, che dice ricuſaſſe l'Imperial dignità, che il Papa gli eſibiva. Con tutto ciò a diſpetto della verità certi Imperialiſti il vogliono inſerire tra i Ceſari, e vogliono confondere l'eſſere ſemplicemente Rè di Germania, e l'eſſere Imperadore, per contragenio puramente all' autorità de' Romani Pontefici, dalla quale riconobbero ſempre i Ceſari il titolo, e il nome d'Auguſto.

Io, che mi pregio di ſcrivere, non per ſecondar' il genio della Corte, come fan certuni, e particolarmente i noſtri Avverſarj, ma ſol tanto in grazia di quella verità, ch' eglino con infraſcamenti, e ſofiſmi deturpar vorrebbono, con ingenuità confeſſo, che Conrado ed Arrigo impediti da ribellioni de' Sudditi, da guerre civili, e da morte immatura nè vennero in Italia, nè furono dal Papa incoronati Imperadori, di più ammetto, che ſu tali rifleſſi una buona parte de Scrittori gli eſcludono dal numero, e dal Catalogo degli Auguſti d'Occidente. Bramerei però, che lo ſteſſo anche faceſſe l'Avvocato Piacentino, e ch' egli pure ſi metteſſe una volta ſul buon cammino, e che ſenza dar tante giravolte nettamente mi diceſſe coſa mai volle darci ad intendere, allorche ſcriſſe, che *nè Corrado, nè Arrigo s'ingerirono per niente nell' Italia*. Pensò egli peravventura farci credere, che il Mondo *non portò concetto*, che coteſti Principi aveſſero, o pretendeſſero d'aver diritto alcuno nè all' Imperio, nè tampoco *al Regno Longobardo*. Se veramente ſi luſingò col ſolito ſuo favellar' equivoco inſinuarci tali ſentimenti, ſenza provarli, gli ſo dire, che per queſta volta l'aſtuzia non ſerve; La noſtra quiſtione non è, ſe Corrado, e Arrigo eletti dagli Ottimati in Rè della Francia Orientale, s'ingeriſſero sì, o no nell' Italia, ma ſe il Mondo portaſſe concetto, che ci aveſſero diritto, e che avendocelo, ſe per non eſſerci venuti lo rinunziaſſero, e la Nazione, che acquiſtollo colle ſoſtanze, co' ſudori, e col ſangue de' ſuoi Cittadini, lo perdeſſe per ſempre. Queſto è quello, che ſi dovea da lui cercare, ben' eſaminare, e meglio provare, ma che non ſi fece, perchè non ſapea, che ſtrada tenere per torſi d'impaccio, onde toſto ſe ne ſpicciò con dire, che *nè Corrado, nè Arrigo s'ingerirono per niente nell' Italia*.

Che la Nazione acquiſtaſſe, ed anche ricuperaſſe *jure belli* la ſovranità del Regno Italico, già con indubitate prove lo moſtrammo nell' antecedente Capitolo, e dureranno gli Antimperialiſti gran fatica a riſponderci adequatamente; ſiccome a loro non baſterà giammai l'animo di far vedere, che i ſuddetti Principi rinunziaſſero, ed i Franco-Germani perdeſſero i diritti loro; Io sì, che colla ragione, con il fatto, e con l'univerſal' opinione de' Scrittori d'ogni età proverò, che ſi mantennero, e conſervarono imperturbati, ed illeſi. Lo provo colla ragione, perchè non perciocchè Corrado laſciaſſe di venir' in Italia, liberarla da' Tiranni, e farſi riconoſcere per Sovrano da Berengario I., come lo fece Arnolfo, debbe dedurſene, che abbandonaſſe il ſuo diritto; Egli ſubito, che fu ſublimato al Trono de' Franchi, ſi vide circondato da mille difficoltà, e nel ſecondo anno del ſuo Regno contro lui ſi ribellarono i maggiori, e più potenti Principi della Germania. Di tal verità ce ne fa certi Luitprando (a) in queſti chiari chiariſſimi ſenſi: *Hac autem tempeſtate Ludovicus Rex moritur. Conradus ergo Francorum ex Genere oriundus, vir ſtrenuus, bellorumque exercitio doctus, Rex cunctis à Populis ordinatur, ſub quo potentiſſimi Principes Arnoldus in Bajoaria, Burcardus in Suevia, Everhardus Comes potentiſſimus in Francia, Giſibertus*

(a) Luitprand. lib. 2. cap. 7.

Dux

Dux in Lothoringia erant. Quos inter Henricus Saxonum, Thuringorum Dux præpotens clarebat. Secundo itaque Regni hujus susceptionis anno memorati Principes huic, præsertim Henricus, rebelles extiterant.

Era daltronde questo gran Principe dotato di saggezza, e valor tale, che seppe domar tosto colla forza gli uni, e colla piacevolezza gli altri, e da tutti farsi riconoscere per Sovrano. Così il citato Luitprando (*a*): *Quos (Principes) Conradus Rex tam sapientiæ vigore, quàm fortitudinis robore superavit, suamque ad fidelitatem produxit.* (a) dict. cap. 7.

Se Dio per suoi occulti, ma sempre giustissimi decreti non avesse in mezzo al corso arrestato le prosperità, e fortune di Corrado, abbiam giusto motivo per credere, ch'egli anche fuori di Germania, e principalmente in Italia si sarebbe fatto conoscere, e venerare per quel Sovrano, ch'era; Ma una morte immatura guastò tutto, togliendogli la vita sett' anni dopo la sua esaltazione al Trono. Bisogna però credere, che la cosa succeduta sarebbe così, poiche ce l'attesta lo stesso Luitprando, contemporando in questi chiari termini: *Verum nisi pallida mors, quæ pauperum Tabernas, Regumque Turres æquo pulsat pede, Conradum Regem citissime raperet, is esset, cujus nomen multis Mundi Nationibus imperaret*, persuadendomi, che fra le molte Nazioni del Mondo v'intendesse compresa anche l'Italiana, a cui probabilmente *imperaret* come a lei *imperarunt* i suoi Predecessori. Posto dunque tutto ciò, perchè confermato da tutti gli altri Storici, io posso francamente sostenere, che non abbandonò Corrado nel suo brevissimo Regno, le ragioni, ch'egli aveva come Rè de' Franchi Orientali sopra l'Italia; ch'ebbe animo di venir' a farsi riconoscere per quel Sovrano, ch'egli era; ma che le ribellioni de' Vassalli, le incursioni degli Ungheri, e la morte immatura gl'impedirono ristabilir que' diritti, e quell'alto Dominio, che nondimanco conservò illeso, ed intatto a' suoi Successori, benche spogliato fosse dell'attuale possesso, e dell'esercizio della suprema podestà; così l'insegna il dogma del jus delle Genti, riferito dal Puffendorffio in caso anche di lunga taciturnità, e silenzio in più luoghi; dice egli in uno (*b*) che *Dominium rei suæ, amissa licet possessione, nemo invitus amittit.....sed retinet jus eamdem recuperandi, quandiu animum recuperandi non deposuerit, aut deposuisse censeatur. Unde talium rerum dominium per ocupationem adquiri non poterit prioris Domini jure adhuc subsistente,... cum autem, ut res pro derelicta habeatur, duo requirantur; primo, ut quis nolit esse amplius Dominus: deinde ut possessione se rei exuat abiiciendo eam; aut deferendo, alterutrum si desit, dominium non amittitur*; e favellando dell'impero sopra i Stati, e gli uomini, soggiunge: *Imperium propriè in homines dicitur, quod extra bellum, & casum supradictum occupatione nequit adquiri, Quia qui non est alterius, suus est,.... impropriè autem imperium dicitur in Locum, sive Territorium, cujus hic est effectus, ut nemo sibi istum locum usurpare possit citra consensum illius, qui in eum imperium habere dicitur, & qui ad tempus duntaxat in illum locum ingreditur, tantisper ipsius jurisdictionem cogatur agnoscere. Enim verò hoc imperium propriè est effectus Dominii in eum locum constituti... quod enim meum est, id utique citra meum consensum nemo usurpabit, qui autem locum meum ingreditur saltem hactenus directioni meæ subiicitur, ne per eum Dominium istius loci mihi redatur deterius*. E in altro luogo parlando di chi tace per lungo

(b) *Puffendorf. de jur. nat. & Gent. lib. 4. cap. 6. §. 12. 14.*

lungo tempo, nè s'accinge al riacquisto del possesso de' Stati, e delle cose da altri occupategli, c'insegna, che non pertanto perde il suo diritto, se da forza, o da altra legittima cagione resta impedito procurarne la ricuperazione, non potendo in questo caso dirsi, che l'abbia abbandonate, perchè della volontà di ciò fare dar ne debbe certi, e manifesti segni, nè tale puo dirsi anche un lungo silenzio. E le parole del Puffendorffio sono chiarissime (*a*): *Grotius lib. 2. cap. 4. quo ostenderet ad ipsum jus naturale usucapionem pertinere. Adeoque eandem recte allegari inter eos, qui eo solo jure inter se reguntur, ipsius fundamentum statuit in tacita derelictione prioris Domini. Ad quod demonstrandum præsupponit, naturale esse, ut jure suo se quis abdicare possit, ubi diutius id retinere non placuerit. Verum ut voluntas illa abdicandi effectum aliquem in ordine ad alios producat, necessum est, ut eadem per certa signia se ostendat, cum naturæ humanæ non sit congruum solis actibus internis aliquam efficientiam extrinsecam tribuere; Inter signa autem esse verba & facta, & quidem ubi verbis voluntas fuit significata, usucapionis moras expectari non debere, cum statim in alterum jus transeat; Id quod, & locum habet, ubi facto positivo voluntatem, quis suam indicaverit, puta si eamdem abjecerit, aut deseruerit, nisi ea sit rei circunstantia, ut temporis causa abjecta, aut deserta censeri debeat, cum animo eandem requirendi, & repetendi..... Ergo usucapionem in illis duntaxat rebus obtinere, quibus prior Dominus se se neque verbis, neque facto aliquo expresso abdicavit, sed ubi adeo ejusdem voluntas ex neglecta inquisitione, & vendicatione præsumitur. Nam etiam non facta, seu ommissiones cum debitis circunstantiis consideratas, haberi moraliter pro factis, quæ silenti præjudicare queant...... Isthæc omnia, & si plausibiliter dicantur, certum tamen est, diuturnum silentium non semper ad præsuntionem tacitæ derelictionis valere. Nam & contingere potest, ut quis per longissimum tempus jus suum ignoraverit, aut metu, impotentiaque vindicandi cohibitus fuerit (vide c. 13. 14. caus. 16. quæst. 3. apud Gratianum) & ubi quis quamvis lungo post tempore rem suam repetit, nunquam antea pro derelicta eandem habere potuit, adeoque isthoc fundamentum præscriptionis non erit universale.*

(a) *Puffendorf. dict. tract. lib. 4 cap. 12. §. 8.*

Ed in fatti lo stesso Grozio (*b*), la di cui dottrina prese a spiegare il Puffendorffio con sì solidi fundamenti, e ragioni tanto naturali, e piene di somma equità non manca di confirmar' il mio assunto in questi termini: *Sed ut ad derelictionem præsumendam valeat silentium duo requiruntur, ut silentium sit scientis, & ut sit libere volentis, nam non agere nescientis, caret effectu, & alia causa cum appareat, cessat conjectura voluntatis.*

(b) *Ugo Grot de jur. bell & Pac. lib. 2. cap. 4. §. 5. n. 3.*

Se si vuole con la dovuta proprietà de' termini, e con le vere regole dell' equità, e della giustizia discorrere, conchiuder bisogna, che il non aver potuto per i moti di guerra, per le ribellioni de' Principi, per la contumacia de' Vassali, massimamente Italiani, ingerirsi Corrado nelle cose d'Italia, nè venir' a liberarla dagl' Invasori, non pertanto perdette i suoi diritti, nè potè dirsi spogliato di quella sovranità già acquistata da' suoi Antecessori *jure belli*, e per la successiva continuata ricognizione de' Popoli; conciossiache l'alto Dominio sia di acquisto, o d'instituzione senza un' atto di positivo consentimento, o di derelizione chiara, anzi espressa espressissima, nè si puo perdere, nè in altri trasferire; così l'inse-

gna

gna l'Obbesio (*a*), in tali parole, *jura autem summæ potestatis, sive institutæ, sive acquisitæ eadem sunt, neque sine habentis consensu auferri, vel transferri possunt.*

(a) *Obbesius de Civit. cap. 20.*

Quindi è, che dopo d'esser divenuti i Popoli d'Italia una volta Sudditi de i Rè de' Franchi Orientali; e dopo d'aver prestato loro per lungo tempo il dovuto omaggio, non potero senza incorrere nel delitto di manifesta ribellione scuoter' il giusto giogo, nè pretender col mentito pretesto di naturale libertà trasferir' il Dominio, e il Regno, o in uno de' loro Principi, che pur' erano Vassalli, o in uno straniero, e in vece d'ubbidir' a i loro legittimi antichi Sovrani, tollerar tanti Tiranni. E molto io mi maraviglio del Causidico Piacentino, che a capo di tanti secoli voglia con furbesche suppolizioni, e sutterfugj vergognosi, non solamente canonizar la contumacia de' Faziosi, ma giacche, non puo del tutto sovvertire la sovranità antichissima de' nostri Cesari, darla ad intendere di novella instituzione, e attribuirla di più alla dedizione de' Popoli Italiani; sappia però, che l'impero una volta acquistato colla forza di giusta guerra, addiviene per la tacita volontà, e lunga ubbidienza de' vinti legittimo, permodoche resta tolto ogni arbitrio di sottrarsene, come lo prova mirabilmente bene il Grozio (*b*), e chi s'impegna in un sì punibil' attentato, si fa degno del rimprovero, che riferisce Radavico (*c*), dato a' suoi Milanesi da Guido Conte di Blanderate, il quale per torre da' loro cuori l'insano desiderio d'una pericolosissima libertà, e contenerli nella ubbidienza dovuta all' Imperador Federigo Barbarossa così gli favellava: *Scio qui dicant: Libertas res inæstimabilis est: Pulcrum pro libertate pugnare; Fateor id in principio licere fieri: Semel autem Subditum, & qui multo tempore paruisset imperio jugum excutere, malæ mortis cupidum, non libertatis amatorem videri*; la qual memorabilissima sentenza la prese certamente Guido dall' Orazione, che Giuseppe Ebreo attesta, che fece Agrippa a quei Giudei, che si appellavano *Zelotæ*, diceva dunque loro Agrippa (*d*): *Qui semel subactus deficit, non libertatis amans dicendus est, sed servus contumax.* E poco dopo: *Honestum quidem est pugnare pro libertate, sed id olim factum oportuit. At qui victi semel sunt, & lungo tempore paruerunt, si jugum excutiant, faciunt quod desperatorum hominum est, non quod libertatem amantium.*

(b) *Grot. de jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 4. §. 14.*

(c) *Radavic. lib. 1. cap. 40.*

(d) *Hugo Grot. ubi supra.*

Provato con la ragione, che Conrado non abbandonò, nè perdette i diritti della sua Corona, per essere stato dalle guerre, e ribellioni de' Principi impedito venir' in Italia ad esercitarveli; e che da tal' impedimento non potero gl' Italiani prender pretesto di scuotere il giogo, e sopporsi al Dominio degl' Invasori, e Tiranni, crederei di non essere obbligato mostrar cotesta verità, anche col fatto, con tutto ciò, perchè di sopra m'impegnai a cotesta prova, non vuo, nè debbo mancar' alla mia parola; pensarei peraltro di ben' attenerla, se mi riuscisse di far vedere, che Conrado mandò Ministro in Italia per esigere i Censi Regj, che Berengario era obbligato pagargli a titolo del vassallaggio, ch' ei contrasse con Arnolfo, da cui ricevette in feudo il Regno. Questa prova a me la somministra Ekkeardo il Giovane *de casibus Monasterii Sancti Galli* Autor contemporaneo (*e*), questi ci attesta, che Attone Arcivescovo di Magonza fu mandato in Italia a cotal fine; dice dunque il Raccontatore d'essi casi così: *Hatto Archiepiscopus.... Italiam jus Regium exaturus tendens, Constantiam venit*; nè potrà opporre il nostro Avversario, che Attone se ne ritornasse d'Italia in Germania con le mani vuote, perchè,

(e) *apud Goldastum Rer Alemannic. tom. i p. 1. f. m. 19 edit. Francfort. ann. 1661.*

come soggiugne lo stesso Autore; *Rediit dives ille ab Italia ditissimus, neque damnum illud sentire habebat*. Fece Ekkeardo cotesta espressione, perchè così lo portava il suo racconto; conciossiache narra egli, che mentre Attone si ritrovava in Italia per suddetto fine, Salomone III, Vescovo di Costanza, su la vana voce sparsasi abbella posta, ch'egli morto fosse durante il suo soggiorno quì, distribuito avea il tesoro, che gli diede in custodia innanzi di partir di Germania; Onde a tal proposito scrisse cotesto Monaco, che: *Rediit dives ille ab Italia ditissimus, neque jam damnum illud sentire habebat*. Questo fatto, che pur non sarà stato solo, ma da molti altri accompagnato, benche l'antichità del tempo involata ce n'abbia la memoria, mostra assai chiaramente, che Conrado mantenne in Italia il diritto della sua Corona, e che fallsamente asserì l'Autor Piacentino, che non *s'ingerì per niente nell' Italia*, poiche inviò il suo Messo ad esiggere quel Censo, che sarà stato da Berengario probabilmente pagato a Lodovico suo antecessore, e che non avrà tralasciato di farsi contribuir' Arrigo l'Uccellatore.

E siccome il fatto, e la ragione ci persuadono, che non perdette Conrado nè abbandonò i sovrani diritti, che come Rè de' Franchi Orientali aveva sopra l'Italia, e alla dignità Imperiale, così gli Autori antichi, e che molto ben n'erano informati, e sapevano, che il Mondo dallora portava concetto, che l'Imperio, e il Regno Longobardo non era per giustizia, ed equità ad altri, che a lui dovuto, lo chiamano a dirittura Imperadore, e fra questi si contano Ditmaro (*a*) non gran cosa lontano da' tempi di Conrado, dice egli dunque, che *Henricus tali rumore turbatus, ad Imperatorem* (Conrado) *properavit*, nella Genealogia di Arnolfo Vescovo di Metz tronco de' Carolingi riferita dal Duchesne (*b*) si favella di Conrado in cotai termini: *Ludovico defuncto sine liberis translatum est Imperium ad quendam Conradum de stirpe ipsius*. Benvenuto Rambaldi appresso il Freero (*c*): *Conradus Alamannus successit Ludovico III. in Imperio, sed nec ipse pervenit ad benedictionem in Italia, ideo non ponitur inter Principes*; dal di cui modo di favellare molto ben si comprende, che per esser' appellato Augusto altro non gli mancava, che il portarsi in Italia per ricevervi la benedizione Pontificia, e che del resto concorrevano in lui tutte le altre prerogative, e come Rè eletto dalla Università de' Franchi Orientali aveva tutto il diritto all' Imperio, e al Dominio d'Italia, comprovandosi quanto io osservo dalla Cronaca di Baviera resa pubblica dal Beclero (*d*), ivi dove dice *Conradus post Ludovicum, jam dictum Regnum Romanorum suscepit*; espressione in vero, che non l'avrebbe fatta l'Autore, se il Mondo dallora non avesse portato concetto, che non ad altri, che a lui, come successore di Lodovico era l'Augusta dignità, e il supremato d'Italia di ragion dovuto.

Prende forza il mio assunto dall'autorità d'un' ingenuo Scrittore contemporaneo, il quale non puo dal Critico Piacentino ragionevolmente porsi nel numero di quegl' *Imperialisti, che vogliono confondere l'essere semplicemente Rè di Germania, e l'essere Imperadore, per contragenio puramente all' autorità de' Romani Pontefici*. Questi egli è il Libro intitolato *de Casibus Monasterii Sancti Galli*, che oggidì passa sotto il nome di Ekkeardo il Giovane (*e*), ma che non ostante ben si comprende per una raccolta di memorie lasciate da diversi Monaci di quel Monistero, i quali andavano scrivendo ciò, che vedevano, come ad evidenza apparisce dal seguente fatto occorso al B. Notkero Balbolo, rife-

(a) *Ditmar. lib. 1. fol. 325.*

(b) *Duchesn. Hist. Franc. tom. 2. pag. 642.*

(c) *Benven. Rembal. libr. August. apud Freher. fol. 642.*

(d) *Chronic. Bavar. edit. Bæcler. fol. 15.*

Dissertazion. Piacentina pag. 156.

(e) *de Casib. Monast. Sanct. Gall. penes Goldast. Rer. Alemannic. tom. 1 part. 1. fol. 34.*

riferito da uno d'essi Monaci, il quale appella in tal'occasione Conrado una volta Rè, e l'altra Imperadore, e la sua Moglie Imperadrice: *Vidi egometipse Conrado Imperatore Ingilinghem Pascha agente S. Galli Monacho Scholas Magontiæ curante officium, ut solitum est, & in medio chori crebro coronati inspectu agere... tres Episcopi.... Imperatori in Throno proximi.... post Missas peractas vix ille coactus pedes Imperii, ut moris erat, petere, auri uncias in eis positas sustulit. At Imperatricem autem ridente Imperatore per vim tractus, & ibi aurum ejus sumpsit è pedibus &c.* Comprenderà il saggio Leggitore dallo scrivere sincerissimo di cotesto Monaco, che visse in un tempo di somma simplicità, e in cui neppur si pensava a quelle dispute, nate tanti secoli dopo, che i Rè de' Franchi Orientali erano considerati per Imperadori eletti, benche ne' loro Diplomi non ne usassero il titolo a motivo di non essere stati coronati in Roma dal Sommo Pontefice, nè proclamati Augusti dal Popolo Romano. Crederei inoltre, che meritar dovesse a questo proposito molta fede lo stesso Ekkeardo (*a*) Autore della Vita del B. Notkero, ancorche non sia tanto antico, come il suddetto Monaco contemporaneo là ove parlando del medesimo Beato, che passò alla gloria del 912. dice, che *eo tempore Conradus tunc Romanorum Rex Natale Domini Constantiæ egit*, e poco dopo: *Agente eodem Imperatore Chuonrado Pascha apud Maguntiam Civitatem.*

(a) *apud Goldast ibi cap. 1. fol 17.*

Questo inclito Principe dunque, benche fosse dalle guerre, e dalle ribellioni impedito venir' a Roma per ricevervi la Corona, non lasciò per tanto di portar concetto appo molti Autori anche antichi d'esser' Imperador' eletto, non mancò di mandar' in Italia l'Arcivescovo di Magonza ad esiggervi il censo Regio, e secondo il parere di Luitprando dobbiamo probabilmente credere, che vi sarebbe venuto, se la morte, non l'avesse prevenuto, sul più bello delle sue gloriose azioni; Imperciocche assalito nel settimo anno del suo Impero da grave malattia, opprimer tosto si sentì dalla violenza del morbo, avanti però di render lo spirito al Creatore chiamò a se tutti i Principi Franchi, ed esortolli a dargli per successore Arrigo Duca di Sassonia, come quegli, che per le sue preclare virtù, meglio d'ogni altro Principe potea sostenere la maestà, e la grandezza della Monarchia Franco-Germanica. Così Luitprando (*b*) *Septimo denique Regni sui anno, vocationis suæ ad Dominum tempus agnovit, cumque memoratos Principes se adire fecisset, solummodo Henrico non præsente, ita convenit; ex corruptione ad incorruptionem, ex mortalitate ad immortalitatem vocationis meæ tempus agnosco, & ut cernitis præstò est; proindeque pacem, concordiamque vos sectari etiam atque etiam rogo. Me hominem exuente, nulla vos regnandi cupiditas titillet, nulla præsidendi ambitio inflammet, Henricum Saxonum, Turingiorumque Ducem prudentissimum, Regem eligite, Dominum constituite; Is enim est scientia pollens, & justæ severitatis censura abundans; His itaque prolatis propriam coronam non auro, quo cujuscunque ordinis penè Principes pollent, verum gemmis pretiosissimis non solum inquam ornatam, sed gravatam, sceptrum, & cuncta, quæ regalia sunt indumenta, in medium venire præcepit, ac, prout voluit, huiusmodi verba effudit, hæredem, Regiæque dignitatis Vicarium regalibus meis ornamentis Henricum constituo, cui ut obediatis, non solum consulo, sed oro; quam jussionem mox sequitur interritus, & interritum est obedientia secuta.* Lo stesso confermano Vittichindo (*c*) Ekkeardo il Giovane

(b) *Luitpr. lib. 2. cap. 7.*

(c) *Vittichind. lib. 1. fol. mihi 636.*

vane *de casibus Monasterii Sancti Galli* (*a*), e con questi concordano Sigiberto, il Continuatore di Reginone, il Conografo Sassone, Alberto Stadense, gli Annali di Ildesseim, Corrado Urspergense, e Ottone di Fresinga.

Il citato Ekkeardo con Vittichindo (*b*) attestano che Conrado in morendo raccomandò ad Eberardo suo fratello, che volesse rapacificarsi con Enrico, cedergli qualunque pretensione alla Monarchia come più di lui abile, e capace a sostenerla, e ampliarla, e che facesse la finezza di recargli in persona lo Scettro, la Corona, e gli altri ornamenti Reali; Vittichindo aggiugne, che Conrado predisse al fratello, che *Ipse enim verè Rex erit, & Imperator multorum Populorum*; ed Ekkeardo (*c*) attesta, che Eberardo, *fecit igitur, quod Rex jusserat, veniensque secretum, Comitis petiit alloquium, eliminatis omnibus ipse hostium clausit, Chlamideque exuta, ad pedes viro corruens nimis stupenti Coronam, & Sceptrum detegit, & quæ jussus est, narrat, cui ille inter cætera, si secum in fide, quæ dixerat, sentire vellet, omniaque, quæ tanto nuncio decerent, facturum spoponderat*; e di lì a poco lo stesso Ekkeardo narra, come fu assunto al Trono Arrigo con le seguenti parole; *Fit colloquium publicum, Henricus Saxonum, & Francorum consensu elevatur, & ungitur in Regem*. E Vittichindo (*d*) asserisce, che ragunati i Principi, e gli Ottimati del Regno, *Exercitus Francorum Fridislariæ designavit eum* Regem *coram omni Populo Francorum, atque Saxonum*, e il Continuatore di Reginone all'anno 920. così lo spiega *Henricus Dux consensu Francorum, Alemannorum, Bavarorum, Thuringorum, & Saxonum Rex eligitur*. Lo stesso Vittichindo (*e*) testè citato di lì a poco soggiugne che dopo la vittoria Ongarica fu Arrigo, *Pater Patriæ, rerum Dominus, IMPERATORQUE ab Exercitu appellatus*. E sul terminar del libro primo conchiude, *relinquens filio magnum Imperium, non à patribus sibi relictum, sed per semetipsum acquisitum, & à solo Deo concessum*.

Sicche da cotesti Autori antichi, non Accatolici, nè di *contragenio alla autorità de' Romani Pontefici* siam fatti certi, che fu Arrigo sublimato al Trono da' Franchi antichi, i quali conquistarono, ed anche ricuperarono il Regno Longobardo, e che ei venne sul bel principio della sua inaugurazione chiamato Imperadore;

Vi sono altri Scrittori, i quali dicono, che eletto Arrigo al governo della Monarchia, ricusasse d'essere incoronato, e unto in Augusto, e alcuni vogliono, che non l'accettasse, nè la ricusasse, lasciò pertanto scritto Vittichindo, (*f*) che rispondesse questo buon Principe, *Mihi satis est, ut præ Majoribus meis Rex dicar, & designer divina annuente gratia, ac vestra pietate, penes meliores vero nobis unctio, & Diadema sit, tanto honore nos indignos*; Par che concordi con Vittichindo Arrigo Bodone (*g*) *Henricus pari consilio* Rex *Orientalis Franciæ eligitur, in* Regem *suffectus Coronam noluit, sed & Imperium sibi oblatum acceptare renuit, unde factum est, ut à nonnullis Cathalogo Imperii dematur*. Ditmaro (*h*) poi riferisce, che *Episcopalis unctionem benedictionis à Herigero Archiepiscopo exhibitam antecessorum more priorum, non desideravit, nec suscipere voluit, sed prorsus ad hoc indignum se affirmavit*, ed Ermanno Contratto all'anno 919. *Henricus Comes, natione Saxo, in* Regnum *electus, sine regali unctione regnavit annis* 18. Con non dissimili termini favellò il Cronografo Sassone all'

anno

(a) *Ekkehard. Junior de Casibus Monast. S. Galli cap* 5.

(b) *Vittichind. lib.* 1. *fol. mihi* 636.

(c) *Ekkehard. dict. cap.* 5. *de Casibus Monast. S. Galli*.

(d) *Vittich. loco laud. lib.* 1. *fol.* 636.

(e) *Vittich. dict. lib fol.* 641.

(f) *Vittich. dict. lib* 1 *fol.* 636.

(g) *Henricus Bodonus Syntagmate apud Meibom tom.* 2. *fol. m.* 490.

(h) *Ditmar lib.* 1. *fol m.* 325.

anno 920., e Corrado Urspergense. Degno però di registrarsi quì parmi ciò che di tal rifiuto ne disse il Viterbiese (*a*) per il di cui sentimento sembra, che volessero i Principi Franchi obbligar' Arrigo ad assumere l'Imperial dignità. Dal che potiam ben dedurne, ch' eglino pur troppo *portavano concetto*, che quello, che da loro veniva sublimato al Trono, avea tutto il diritto all' Imperio, ed al Regno d'Italia, ed ecco le parole dell' Autore.

Henricus Dux Saxonius regnare vocatur,
Legati mittuntur ei, qui sæpe rogatus
Noluit IMPERIUM sumere, rite datum.......
Dux igitur cum plus petitur sibi sumere ROMAM,
Jurat in æternum capiti non ferre Coronam,
Cum sibi sufficiant, quæ tenet, ampla bona:
Cogitur Henricus regnantis nomine fungi,
Cogitur in Regem tandem reverenter inungi,
Nulla tamen capiti missa Corona fuit.
Coram Rege secus ferri Diadema jubebat,
Ut bene servetur, quicquid jurasse videtur,
Signa tamen plene Regis ubique tenet.

Il Viterbiese viene seguitato da Giovanni Craws (*b*) nelle Vite degl' Imperadori della Famiglia de' Duchi di Brunsuic, dice quest' Autore: *Unde cum Principes elegissent Henricum in Imperatorem venientes reperierunt ipsum aves cum retibus capientem. Qui oblatum sibi IMPERIUM renuit acceptare dicens: sufficiunt mihi ampla bona mea, & dum persuasionibus Principum non præberet assensum, juravit, quod Corona Imperialis nunquam capiti suo superponeretur.* Per qual cagione Arrigo ricusasse l'Imperial Corona lo dice Martino di Fulda in brievi, ma significanti parole: *Ipse ab Episcopo Moguntino noluit ex humilitate coronari, eo quod contra Dominum Imperatorem Conradum Fratrem suum quinque guerras habuit.* Con un sì esemplare generoso rifiuto volle questo Eroe in qualche parte abbollire la memoria della fellonia da lui commessa contra Corrado suo legittimo Rè e Signore; ed altrettanto con un' atto così modesto onorarlo dopo morte, quanto ingiustamente offeso l'avea in vita. Non lasciò pertanto Arrigo d'essere Rè de' Franchi Orientali, nè di portar concetto appresso il Mondo, che come tale avesse anche diritto allo 'mperio; e se non ostante il memorabile rifiuto e della Corona Franca, e dell' Imperio fu veramente Rè come l'attesta Luitprando (*c*) *Henrici famosissimi Regis, qui & supra memoravimus, Bajoariis, Suevis, Lotharingis, Francis, atque Saxonibus imperabat.* Convien dunque concludere, che avesse altresì ragione ben fondata di prender la Corona Imperiale, e molto più di farsi riconoscere per Sovrano del Regno Longobardo.

Nè sono solamente i riferiti Scrittori, che in appellando Arrigo Imperadore, ci vogliano persuasi, che il Mondo dallora *portasse concetto*, ch' egli avesse all' Augusta dignità un vero diritto, ma molti altri Autori ancora ci fan certi di tal verità; La Genealogia de' Carolingi appo il Duchesne (*d*) di lui così ne favella: *Translatus est Imperium de Conrado in Henricum, qui de genere Saxonum primus fuit Imperator*; L'Autore che continua la Storia d'Inghilterra di Beda (*e*): *Enricus Primus Rex Theutonicorum, & Imperator Romanorum*; Ingolfo nella Storia parimente d'Inghilterra; *Misit ergo Legatos Henricus Imperator*

Roma-

(a) *Godefrid. Viterb. part. 7. Carm. de Henric. I. inter Rerum Italicar. Scriptor. tom. 7. col. 431.*

(b) *Jo. CraWs vitis Imperat. ex Ducum Brunsuic Domo Orion. Lor. apud Maderum antiq. Brunsf. fol. 80 mihi.*

(c) *Luitprand. lib. 3. cap. 5.*

(d) *Duchesn. Histor. Franc tom. 2. fol. 642.*

(e) *Continuat. Bedæ Hist. Angl. lib. cap. 8.*

Romanorum; Parla dello stesso linguaggio il Monaco d'Amersleben (*a*): *Henricus, Dux Saxoniæ, filius Ottonis, mortuo Conrado in Cæsarem eligitur*; Elmoldo nella Cronaca de' Slavj (*b*): *Eodem quo anno contingit, gloriosum Imperatorem Henricum migrare de vita*; Ugono Flaviacense conviene collo sentimento degli altri Scrittori poiche dice, che *Henricus Primus succedit Magnus Imperator anno DCCCCXX.*; Nel Libro, in cui si riferiscono le fondazioni delle Chiese di Sassonia appresso il Leibnizio antichità di Brunsuic al foglio 261., si vede scritto: *Henricus Rex Romanorum, Dux Saxoniæ*; E nella Cronaca degli Abati del Monistero di Santo Quirino si legge così (*c*): *Deficiente Karolorum Stirpe, Regnum Romanorum à Francis ad Saxones, & Teutonicos transfertur, & elevatur in Regnum Henricus Rex*. Una frotta d'altri Storici potrei recar quì per mostrare, che ne' tempi da noi molto lontani non con altro titolo, nè con altra dignità si nominava Arrigo se non con quella d'Imperadore, o Rè de Romani, ma quando quegli addotti finora non bastino a far mutar sentenza all'Avvocato Piacentino, nemmen gioverà al mio fine l'allegarne un numero molto maggiore.

(a) *Monacus Hamerslebiensis apud Maderum antiquit. Brunsuic. fol. 136.*

(b) *Helmold. Cronic Slav. lib.1.cap 9.*

(c) *Cronic Abbat. Monast. S. Quirin. in Thesaur. anecdoct novis. Pezii col.500 tom. 3. p 3.*

Dirò dunque, che gli Autori, i quali non annoverano Arrigo nel numero degl'Imperadori, nol fanno perchè egli non avesse diritto alcuno alla Corona Imperiale, ma sol tanto, perchè, impedito da continue guerre non potè avanti di morire venir' in Italia a prenderla. Fra questi si conta il Cronista di Laurisam (*d*), che in tal guisa favella: *Hic* (Arrigo) *tam Ungariorum, quàm Sclavorum, Burgundiorumque, cum quibus sæpe conflixit, & semper vicit bellicis impeditus tumultibus Imperator non est ordinatus*; E con questa Cronaca concordano i sentimenti di Sigeberto (*e*), il quale dice: *Et iste Henricus non computatur inter Imperatores, quia non regnavit in Italia, nec operam dedit, ut Italiam de manibus Tyrannorum liberaret*; Seguita l'opinione di Sigeberto l'Abate della Noce, nelle note, che fa alla Cronaca di Leone Ostiense (*f*), e benche sia Autore degli altri men'antico, merita però d'esser' al pari d'ogni altro artefo, perchè non è Tedesco, nè di religion riformata, ma Italiano, e Abate di Monte Cassino. Parmi perciò conveniente regiltrarne quì le parole, e sono le seguenti: *Otho ..... filius fuit Henrici cognomento Aucupis, Regis Germaniæ, Imperatoris electi, non tamen coronati, ideo Augusti nomen non sortiti, nec inter Imperatores computati*.

(d) *Chronic. Laurish im. fol.117.*

(e) *Sigebertus ad annum 912.*

(f) *Abbas à Nuce in Not. ad Leon Hostiens. lib.1. cap.61 inter Rerum Italic. scriptor. tom.4. fol. 335.*

Sicche in sentenza dell'Abate della Noce, e degli Autori testè riferiti, fu Arrigo Imperadore eletto, e non ebbe il nome d'Augusto, perchè non venne in Italia a farsi coronar dal Papa; Dunque, toltane la Pontificia benedizione, egli avea tutti gli altri requisiti, che concorrere doveano in un'Imperadore, e Rè d'Italia; dunque egli, e non altri avevá diritto all'Imperio, e alla sovranità del Regno Longobardo; dunque, affinche tutti dovessero reputarlo, e venerarlo come Augusto, altro non ci volea, che una nuda pura cerimonia, qual'è la Coronazione del Sommo Pontefice; perchè all'istante, ed issofatto, ch'ei fu da' Principi della Francia Orientale inaugurato Rè, addivenne *Imperator electus*, e se Imperador' eletto, non potea più il Papa ricusar di coronarlo Augusto, e chiamarlo Cesare.

Coteste legittime conseguenze, che dalle premesse de' suddetti Scrittori se ne dedducono, non sono mie, ma di un'altro eruditissimo Autor' Italiano, religioso, e molto parziale dell'autorità della Sede Apostolica,

ed

ed egli è Onofrio Panvinio (*a*), il quale, favellando di Lodovico III. figliuolo d'Arnolfo, a questo proposito dice così: *Hludovicus Arnulphi filius.... Germaniæ Regnum post patris mortem obtinuit.... Imperatoris, & Augusti nomina nunquam assumpsit, quod Pontificia Coronatione caruerit, qui si à Romano Pontifice more Majorum suorum consecratus fuisset, inter IMPERATORES NUMERARI DEBERET, seque ipsum Imperatorem appellasset.* Fondato io dunque nell' autorità di questo insigne Critico dissi bene benissimo, che ad Arrigo, per dover' essere reputato da tutti vero, e legittimo Imperadore, altro non mancava, che una nuda cerimonia, cioè d'esser coronato dal Papa, e che se, *à Romano Pontifice more suorum Majorum consecratus fuisset, inter Imperatores numerari deberet* anche dall' Apologista Piacentino contradditore perpetuo de' diritti, e della gloria de' Germani Principi. Perchè le stesse ragioni, che aveva Lodovico all' Imperio, ed al Regno d'Italia, s'appartenevano anche ad Arrigo, nè l'uno ci avea maggior diritto dell' altro; conciossiache amenduni furono esaltati al Trono della Monarchia da' Principi della Francia Orientale; e tal' elezione era quella unica, e sola, che gli dava tutto il jus, che daltronde non avevano, nè aver potevano; Onde bastava, che da loro fossero eletti, acciocche dovesse il Papa consecrarli, e coronarli. Questo discorso non è tampoco mio, ma del Panvinio (*b*), il quale favella così: *Quod cum Germaniæ Rex renunciatus sit, ad eum solum spectant Imperii jura,........ eaque jura habent in Germania, ac si Romani Pontificis consecrationem adepti essent. Prima enim Germaniæ Principum electio est, quæ Imperatorem re ipsa facit, Pontificis verò inauguratio est, quæ cum Imperatorem ritè renunciatum fuisse, Imperioque dignum declarat, atque ei speciosa Imperatoris, & Augusti nomina indidit.*

(a) *Panvinius de Comitiis Imperat. fol. 361. edit. Basil. ann. 1558.*

(b) *Panvinius dict. tract. fol. 369.*

Io, che non so come fan gli Avversarj nostri, professione di mozzicare, d'intercider', o d'interpretar' i testi a capriccio, o secondo la propria bisogna, di buona fede confesso, che Onofrio Panvinio suppone, che tal diritto, e prerogativa non si facesse privativa de' Rè Franco-Germani, se non *post trium Othonum, & quatuor Henricorum tempora*. Egli però alla pagina 364. ammette ancora, che *Imperium Francicum Romanum hæreditarium in sui primordio fuit*, e immediatamente soggiugne, che *Carolus enim Magnus Hludovicum Pium filium, Hludovicus Pius Hlotharium, Hlotharius Hludovicum II. filios hæredes Imperii reliquerunt .... Quorum temporibus nulli ritus, nullæ cerimoniæ in Imperii Comitiis erant, præterquamquod cum primum Imperator & Augustus renunciatus fuisset, à Romano Pontifice ungebatur, aureoque Diademate coronabatur, tanquam Romani Imperii, immo totius Orbis primario Sacerdote, more accepto ab Imperatoribus Orientalibus, qui à Patriarchis Constantinopolitanis, primariis Imperii Græcanici Pontificibus consecrati, aurea Corona redimebantur, cujus consuetudinis (quamvis nihil certi, quod afferam, habeam) Justinum Juniorem Augustum facilè mihi persuaserim, neque enim ante ipsum aliquem Imperatorem Constantinopoli coronatum fuisse, vel unctum initio Imperii, iis cum cerimoniis ab aliquo Patriarca, unquam (quod sciam) me legisse memini. Hunc verò coronandi Imperatoris Occidentis morem, primi instituisse videntur Leo Papa III., & Carolus Magnus, eratque Coronatio ipsa perinde ac præcipuum signum legitimi Imperii, sicut antiquis Imperatoribus erat ignis prælatio. Qua Coronatione demonstraba-*

ſtrabatur, eum hominem, vel Regem, aut ex privato ad Imperium evectum, aut id jure hæreditario conſecutum, jus habere in omnes Imperii partes tanquam veros, & legitimos Romanos Principes.

Quindi è, che da queſto chiaro chiariſſimo modo di favellare molto ben ſi comprende, che la Coronazione del Sommo Pontefice altro non era (come diſſi) che una pura ſchietta cerimonia, la quale già preſuppone-va quello, il quale o per elezione, o per eredità reſtava deſtinato al Trono, vero e legittimo Imperadore, e ſol tanto ſerviva a moſtrarlo, e dichiararlo tale al Mondo. Perchè ſiccome *ignis prælatio* non era un' atto, che conferiſſe agli antichi Ceſari l'Auguſta dignità, nè meno ſi reputava una ſolennità neceſſaria per convalidar la di loro elezione, ma ſi conſiderava come un rito ſacro introdotto dalla ſuperſtizioſa gentilità, per una cerimonia, e per un ſegno, che manifeſtava all'Orbe Romano eſſer ſtati deſſi dal Senato, o dagli Eſerciti eletti Imperadori, ed *jus habere in omnes Imperii partes tanquam veros, & legitimos Romanos Principes.* Così altro non *erat Coronatio ipſa*, che *præcipuum ſignum legitimi Imperii*, e che non dava, nè conferiva l'Auguſta dignità al novellamente eletto, non gli accreſceva maggior diritto, o giuriſdizione, nè tampoco era una ſolennità, o circoſtanza neceſſaria, ſenza di cui ei dir non ſi poteſſe vero e legittimo Imperadore, ed Auguſto; e di fatto ſi ſa, che anticamente i Ceſari Criſtiani non erano ſoliti farſi benedire, nè coronar' Imperadori, ed ancorche cominciaſſero gli Auguſti Biſantini a ricevere la Corona, e la benedizione da' Patriarchi di Coſtantinopoli, non pertanto i Patriarchi di Coſtantinopoli avevano l'autorità, o il diritto di conferir loro l'Imperio, nè coteſta cerimonia dava al novello Imperadore l'Auguſta dignità; Il che ſi rende via più manifeſto da quanto ſuccede oggidì nel noſtro Imperio d'Occidente; Imperciocche non ſi rimangon' i noſtri Ceſari, dappoiche ſono ſublimati al Trono dagli Elettori dell'Imperio, d'eſſer veri e legittimi Imperadori, nè laſciano d'eſſere per tali riconoſciuti dalla Santa Sede, e dal Mondo tutto, ancorche non vadino a Roma per ricevervi la Corona d'oro, la qual cerimonia, ſe neceſſaria foſſe, o deſſe all' eletto l'Auguſta dignità, non potrebbe ommetterſi, ed ommettendoſi, non ſarebbe l'eletto vero Imperadore, nè legittimo Auguſto.

Poſta dunque coteſta dottrina del Panvinio, e preſa nel ſenſo, in cui col progreſſo del diſcorſo moſtrarò, che prender ſi dee; m'impegno provar col fatto, con la ragione, e coll' autorità degli antichi Scrittori, che i Principi rappreſentanti l'Univerſità de' Franchi Orientali, avevano avanti quella ſteſſa ragione, e quel medeſimo diritto, che 'l ſuddetto Panvinio confeſſa, ch' eglino nell' elezione degl' Imperadori ebbero dopo gli Ottoni, e gli Arrighi; e ſiccome ei ammette, ch' oggidì: *Prima... Germaniæ Principum electio eſt, quæ Imperatorem re ipſa facit*; così provarò ancora, che l'elezione dallora produceva lo ſteſſo effetto, e conferiva il medeſimo diritto per modo, che quello, il quale da' Principi viventi innanzi agli Ottoni *Rex Germaniæ renunciatus erat, ad eum ſolum ſpectabant Imperii jura*; e perchè il Panvinio ſoggiugne, che a' giorni ſuoi, ed anche a' noſtri, *neque alium præter eum à Romano Pontifice conſecrari mos ſit*; Io di più dico, e ſoſtengo, che neppur' allora *alium præter eum à Romano Pontifice conſecrari jure poterat.* Andiam' ora al ponto.

Io già con molta evidenza provai, che Carlo Magno con diverſi diſtintiſſimi titoli acquiſtò, e poſſedette il Regno Longobardo, e l'Imperio

Roma-

Romano; Perche feci vedere, che il Regno Longobardo lo acquistò, e lo possedette *jure belli*, e dianzi che fosse Imperadore; e l'Imperio col Dominio di Roma, e di quanto s'apparteneva in Italia a' Greci Augusti l'acquistò, e lo possedette per la sola elezione del Senato, e Popolo Romano, il quale giustamente ripresa la pristina libertà, e rinnovellata in Roma, e nel suo Ducato l'antica Repubblica, elesse Carlo prima in Patrizio, e poi in Cesare, ed Imperador Romano; questa verità da me provata si conferma sempre più da quanto ne scrissero gli antichi Storici; Imperciocche rispetto al Regno Longobardo dopo d'aver detto Eginardo (*a*) che Carlo sottopose al Dominio de' Franchi *Italiam totam, quæ ab Augusta Prætoria usque in Calabriam inferiorem, in qua Græcorum, & Beneventanorum constat esse Confinia*, soggiugne in un'altro luogo (*b*) *Rex pace undique parta, statuit Romam proficisci, & partem Italiæ, in qua Beneventum situm est, aggredi conveniens est arbitratus, ut illius Regni residuam portionem suæ potestati subiiceret, cujus caput, capto Desiderio Rege, majoremque partem in Logombardia jam subacta tenebat*; e all'incontro, che il Patriziato, e l'Imperio con il Dominio di Roma, e del suo Ducato, lo ricevesse dal Popolo, e Senato Romano, l'attesta l'antico Cronista Monaco d'Engoleme appo il Duchesne (*c*) nelle seguenti parole: *Post Pipinum Pium regnavit Dominus Carolus filius ejus, quem postea Romani elegerunt sibi Advocatum Sancti Petri contra Reges Longobardorum. Deinde Domnum Carolum elegerunt sibi in Patricium Romanorum. Deinde elevaverunt in Imperatorem, & Augustum*, e con altrettanta chiarezza Sigiberto Gemblacense all'anno 801. asserisce, che *Romani, qui ab Imperatore Constantinopolitano jamdiù animo desciverant, nunc accepta occasionis opportunitate, quia mulier excæcato Imperatore Constantino filio suo eis imperabat, uno omnium consensu Carolo Regi Imperatorias laudes acclamant, eumque per manum Leonis Papæ coronant, Cæsarem, & Augustum appellant*. Quindi è, che possedendo egli con diversi titoli, e per differenti ragioni il Regno Franco, quello di Longobardia, e l'Imperio, era solito ne' suoi Diplomi distinguer gli uni dall'altro, e numerar gli anni, che cominciato aveva a regnare sì negli uni, che nell'altro, così (*anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi Indictione IX. anno vero Regni nostri in Francia XXXIII., in Italia XXVIII., Consulatus autem nostri primo*) come si vede nella lettera posta sul principio de' Capitolari delle leggi Longobardiche appresso il Baluzio (*d*) e nel di lui testamento appo Eginardo, (*e*) si legge *Anno Regni ejus in Francia XLIII. in Italia XXXVI. Imperii autem XI.*

(a) *Eghinard. in vita Caroli Magni cap. 15.*

(b) *& in Annal. ad annum 786.*

(c) *apud Duchesn. tom 3. pag. 69.*

(d) *apud Baluzium tom. 1. pag. mihi 345.*

(e) *Eghinard. in vita Carol. cap. 33.*

Nè solamente io provai tutto ciò negli antecedenti Capitoli, ma nel precedente a questo anche veder feci, che 'l Regno Longobardo fu conquista non del solo Carlo Magno, ma di tutta la Nazione Franca; e che non fu ereditario nella sua schiatta, ma unito alla Corona, e fatto membro subalternativo del corpo Franco-Germanico; Sicche affine di persuader'ora al Leggitore, che nell'elezione degl' Imperadori possedessero i Principi della Germania avanti gli Ottoni, e gli Arrighi quel diritto, che il Panvinio confessò aver dessi acquistato dopo, e che i Rè da loro sublimati al Trono Franco avanti gli Ottoni, fossero Imperadori eletti, come lo furono dappoi, altro al mio credere non ci rimane, se non mostrare, che il Senato, e Popolo Romano trasportò, non solamente in Carlo, e nella discendenza di lui lo 'mpero, ma di più il jus allo stesso Imperio

in tutta la Nazion Franca, la quale chiamò in suo ajuto, e sotto la di cui protezione si pose; Concioſſiacosache, se io provarò cotesto assunto, e un tal principio, sarò felicemente uscito dal mio impegno, e mostrato avrò esser vero verissimo, che tanto avanti, quanto dopo gli Ottoni, *Prima....Germaniæ Principum electio erat, & est, quæ Imperatorem re ipsa faciebat, & facit. Pontificis vero inauguratio erat, & est, quæ eum Imperatorem rite renunciatum fuisse, Imperioque dignum declarabat, & declarat*; e che quello, il quale dopo estinta la Famiglia Carolina, venne da' stessi Principi Franco-Germanici sublimato al Trono, ebbe anche il diritto all' Augusta dignità, e fu Imperadore eletto, come lo furono quegli acclamati Rè di Germania dopo i medesimi Ottoni, ed Arrighi. Perchè se gli Ottimati Franchi ebbero da' Romani nell' inaugurazione di Carlo Magno il suddetto jus, acquistarono senza dubbio alcuno anche avanti la ragione, e il diritto, che non niega il citato Autore, che ottenessero *post trium Othonum, & quatuor Henricorum tempora*, poiche immediatamente soggiugne: *Imperium hac ratione dici posse, quod jam usu confirmatum esset, Imperatorem nonnisi ex Germanorum Rege eligi*; e se in di lui sentenza il solo uso, e la mera consuetudine portò *Imperatorem nonnisi ex Germanorum Rege eligi*, quanto più portato l'avrà il patto, e l'accordo.

Se l'antichità del tempo non ci avesse tolto lo Stromento dello Trattato, che fecero i Romani co' Franchi, allorche li pregarono venir' in loro soccorso, nè privati ci avesse del Senato-Consulto, o sia Decreto, col quale la novella Repubblica elesse Carlo Magno Imperador' ed Augusto, ho io molta ragion per credere, che manifesta apparirebbe la verità, ch' ora intendo provare; siccome son' anche certo, che conservata per lomeno, e a noi pervenuta sarebbe la sostanza del di lui contenuto, se gli Scrittori di quel secolo fossero stati più colti, e diligenti. Ma siccome un fatto tanto memorabile avvenne in una età, ch' altro non spirava se non barbarie, ed ignoranza, perciò non abbiamo nè Diplomi, nè Scrittori, o Scritture autentiche, le quali lo mettan nel suo vero lume, e ce lo rappresentino qual succedette. Nondimanco io sperarei con que' avanzi dell' antichità, che rimasi, e a noi pervenuti sono, colle circostanze del fatto, ch' andrò esaminando, e con la ragione ancora, tormi francamente d'impaccio.

Che veramente fra i Romani, ed i Franchi intervenisse un' espresso patto, che liberata Roma, e debellati i Longobardi, la dignità Imperiale dovesse passare ne' Rè de' Franchi, e questi dar dovessero all' Orbe Romano quell' Augusto, che accostumavano dargli i Bizantini; prova non oscura a me ne somministrano duoi antichi Scrittori Siffrido Prete di Misnia, e Gottefrido di Viterbo, ed ancorche così abbia già registrate le parole, mi veggo nulladimeno obbligato recarle un' altra volta qui, perchè elle fan troppo bene al caso nostro, cominciando dunque da Siffrido (*a*), dice egli, che Papa Stefano II., e i Romani allorche chiamarono in loro soccorso Pippino, e gli Ottimati Franchi, conferirono a cotesto Principe il Patriziato di Roma, e s'obbligarono per patto espresso, che soggiogati i Longobardi, trasportato avrebbono l'Imperio nella Nazion Franca, ed eccone le parole: *Pipinus Rex Romanos ab Haistulfo liberavit, & factus est Romanus Patricius.... Intervenerat pactio inter Papam, & Principes Teutoniæ, & Romanos, ut devictis Longobardis, & aliis Imperium vastantibus IMPERIUM AD TEUTONI-*

(a) *Siffrid Presbyt Misnens. ad ann. 781.*

TONICOS TRANSFERRETUR; Che cotesta solenne stipolazione si celebrasse in Carisiaco Terra del Palatinato, oggidì appellato Chresi, ce l'attesta Anastasio Bibliotecario nella Vita di Stefano: *Pipinus vero Rex cum admonitione, gratia, & oratione ipsius Venerabilis Pontificis absolutus in loco, qui Carisiacus appellatur, pergens, ibique congregans cunctos Proceres Regiæ suæ potestatis, & eos tanti Patris ammonitione imbuens statuit cum eis, quæ simul Christo favente, una cum eodem Beatissimo Papa decreverat, perficere*. Osservò Pietro della Marca Arcivescovo di Parigi su questo passo d'Anastasio, che se conservato si fosse lo Stromento di tal Trattato, in cui intervennero tutti gli Ottimati Franchi, non si sarebbe ora all'oscuro di tutte quante le convenzioni; Veggiamo però per la testimonianza di Siffrido, il quale detto l'avrà su la fede di qualche antico documento, che uno degli accordi fu, che l'Imperio si trasportasse alla Nazione de' Franchi; e qui convien riflettere anche a quanto scrisse lo stesso Anastasio, cioè, che Papa Stefano, allorche se ne andò in Francia, condusse seco *ex hac Sancta Ecclesia quosdam Sacerdotes*, *PROCERES, ET BARONES ETIAM*, *& cæteros Clericorum Ordinis, nec non et ex Militiæ Optimatibus*, co' quali sarassi celebrato il contratto, siccome fra essi i Franchi, e i Longobardi, afferma il Bibliotecario, che si stipolò la Pace.

Qualche cosa più di Siffrido Prete di Misnia, ci lasciò scritto il Viterbiese, e dal suo favellare benissimo si raccoglie; che i Franchi non vollero intraprendere una guerra tanto ardua, difficile, e dispendiosa contro Desiderio Rè de' Longobardi, se il Papa, ed i Romani non s'obbligavano a trasportar l'Imperio, e la ragione di dare a Roma, e al suo Ducato un Cesare della Nazion loro (*a*).

(a) *Godefrid. Viterbiens. part. 17. inter Rerum Ital. Scriptor. tom. 7. fol.* 407.

Carolus Egregius Papalia scripta relegit.
Scribit ei Papa mala, quæ Lombardus adegit,
Et petit ut Christi conferat arma gregi,
Francorum Proceres pariter cum Rege rogantur,
Ut simul Ecclesiam virtute sua tueantur
Actaque Pipini commemorantur ibi
Fertur ad hæc Procerum sententia talis haberi,
Si velit Ecclesia Francorum Marte tueri,
Carolus Imperio præficiendus erit, ...
Sit Rex Francorum Romæ Dominus
Dominorum
Imperium teneat, Terram præmat Italicorum
Atque super Danaos auferat omne solum
. . . .
Curia Francorum precibus consentit eorum,
Tollat ut Imperium victoria Theutonicorum,
Stringat Italicum Fiscus ubique solum.

Questo chiaro, ed apertissimo favellare, che Godefrido di Viterbo riferisce fatto da' Franchi Ottimati al Papa, ed a i Romani, debbe persuader' ognuno, ch'eglino determinar non si vollero all'impresa contra i Longobardi, se davanti non restavano ben' assicurati, che la dignità Imperiale, e il diritto di dar' a Roma, e all' Imperio i suoi Cesari non passava in loro, permodoche non restasse l'Augusta dignità ristretta nel solo Carlo Magno, e nella sua discendenza, ma unita, ed avvinta alla Corona Franca, tanto importando quel termine generale: *Sit Rex Francorum*

Romæ Dominus Dominorum; E molto più l'espressioni, che seguitano, cioè.

Curia Francorum precibus consentit eorum.
Tollat ut Imperium victoria Theutonicorum,
Stringat, & Italicum Fiscus ubique solum.

A cotesti Autori molto concorde, ed uniforme sembrami Zonara Scrittor Greco, il quale certamente non avrà voluto adulare la Nazione Franca, nè darle maggiori diritti di quelli, de' quali egli sarà stato informato, che si stipularono fra i Romani, e i di lei Ottimati; Ci assicura pertanto cotesto Autor (*a*) nella Vita di Costantino, ed Irene, che *Roma Franci potiti sunt*, e poco dopo: *Sub Constantino, & Irene Papa Leo Francos etiam* Romam *admisit*: *sic & Italia universa, & ipsa* Roma *sunt potiti*, dunque fu la Nazione de' Franchi, che nella persona di Carlo Magno suo Rè acquistò la dignità Imperiale, il Dominio di Roma, e dell'Italia tutta.

(a) *Zonar. tom. 3. Annal. in vita Constant. & Iren.*

Prende maggior forza il mio assunto dall'ambasciata, che fecero i Messi del Popolo Romano a Federigo I. Imperadore; e dalla risposta, che questo invitto Cesare diede loro, con molta chiarezza risulta, che nell'inaugurazione di Carlo Magno passò l'Imperio Romano nella Nazion Franca, e non già nella sola famiglia del Novello Augusto. Se vero io dica, ne chiamo in testimonio Ottone Vescovo di Fresinga presente al fatto, il quale avvenne nella Città di Viterbo, ove Federigo si ritrovava con Adriano IV. Sommo Pontefice, in procinto d'andar' a Roma per ricever dalle mani di lui la Corona Imperiale, e comprimer l'insolenza de' Romani, i quali, sedotti dall' Eresiarca Arnaldo da Brescia, eransi rivoltati contra il Papa, e obbligatolo, per salvarsi, fuggir dalla Città, e far ricorso a Federigo. Narra dunque il Frisingense, che uno degli Ambasciadori Romani cominciò a favellar' all' Imperadore con tuono di voce così altiera, e superba, e a dir tante, e sì belle cose del suo Senato, e a magnificar con tanto fasto le gloriose geste dell'antica Repubblica, che cominciò Cesare a nausearsene, senza però, che interrompesse il discorso, che il Messo faceagli in nome di Roma. Ma quando poi s'udì con baldanza mai più intesa intonar' all'orecchj: *Hospes eras, Civem feci, advena fuisti ex Transalpinis partibus, Principem constitui, quod meum jure fuit, tibi dedi. Debes itaque primò ad observandas meas bonas consuetudines, legesque antiquas, mihi ab Antecessoribus tuis Imperatoribus idoneis Instrumentis firmatas, ne barbarorum violentur rabie securitatem præbere &c.* Oh allora sì (soggiugne il Vescovo di Fresinga) che scappò affatto a Federigo la pazienza, e *ad hæc Rex tam superbo, quàm inusitato Orationis tenore justa indignatione inflammatus cursum verborum illorum de suæ Reipublicæ, ac Imperii justitia, more Italico longa continuatione, periodorumque circuitibus sermonem producturum interrupit; & cum corporis modestia, orisque venustate regalem servans animum, ex improviso non improvisè respondit. Multa de Romanorum sapientia, seu fortitudine hactenus audivimus, magis tamen de sapientia; quare satis mirari non possumus, quod verba vestra plus arrogantiæ tumore insipida, quàm sale sapientiæ condita sentimus...... Sentit Roma tua, imò & nostra vicissitudines rerum. Sola evadere non potuit æterna lege ab Auctore omnium sancitam cunctis sub lunari globo degentibus sortem. Quid dicam? Clarum est qualiter primò nobilitatis tuæ robur ab hac nostra Urbe translatum sit ad Orien-*

tis

tis Urbem Regiam, & per annorum curricula, ubera delitiarum tuarum Græculus esuriens juxerit. Supervenit Francus, verè nomine, & re nobilis, eamque, quæ adhuc in te residua fuit, ingenuitatem fortiter eripuit. Vis cognoscere antiquam tuæ Romæ gloriam senatoriæ dignitatis gravitatem, tabernaculorum dispositionem, Equestris Ordinis virtutem, & disciplinam.... nostram intuere Rempublicam. *Penes nos cuncta hæc sunt; Ad nos simul omnia hæc cum Imperio dimanarunt; non cessit nobis nudum Imperium, virtute sua amictum venit; ornamenta sua secum traxit; Penes nos sunt Consules tui; Penes nos est Senatus tuus, Penes nos est Miles tuus; Proceres Francorum ipsi te consilio regere, Equites Francorum ipsi tuam ferro injuriam propellere debebunt; Gloriaris me per te vocatum esse, me per te primum Civem, post Principem factum, quod tuum erat à te suscepisse. Quæ dicti novitas, quam ratione absona, quàm veritate vacua sit, æstimationi tuæ, prudentumque relinquatur arbitrio. Revolvamus modernorum Imperatorum gesta, si non divi nostri Principes Carolus & Otto nullius beneficio traditam, sed virtutis expugnatam Græcis, seu Longobardis Urbem cum Italia eripuerint, Francorumque apposuerint terminis. Docet hæc Desiderius, & Berengarius tyranni tui, in quibus gloriaberis, quibus tanquam Principibus initebaris. Eos à Francis nostris non solùm subactos, & captos fuisse, sed in servitute ipsorum consenuisse, vitam finivisse vera relatione didicimus..... sed dicis vocatione mea venisti; Fateor vocatus fui. Redde causam, quare vocatus fuerim. Ab hostibus pulsabaris, nec propria manu, Græcorumque mollitie liberari poteras. Francorum virtus invitatione adscita est. Implorationem potius, quàm vocationem hanc dixerim. Implorasti misera felicem, debilis fortem, invalida validum, anxia securum. Eo tenore vocatus, si vocatio dicenda, veni. Principem tuum Militem meum feci, teque deinceps usque in præsentiarum in meam ditionem transfudi. Legitimus possessor sum &c.*

Per mostrare, che sino da' tempi di Carlo Magno passasse ne' Franchi il jus di dar' a Roma gli Augusti, pensarei, che addur non si potesse prova nè più chiara, nè più concludente dell' Orazione de' Romani, e della risposta di Federigo, confessa Roma per bocca de' suoi Ambasciadori, che *quod meum jure fuit, tibi dedi*. E risponde il Rè in nome de' suoi Franchi: *Non cessit nobis nudum Imperium, virtute sua amictum venit, ornamenta sua secum traxit. Penes nos sunt Consules tui, penes nos est Senatus tuus, penes nos est Miles tuus. Proceres Francorum ipsi te consilio regere, Equites Francorum ipsi tuam ferro injuriam propellere debebunt*. Nè contento Federigo d'aver detto tanto, quasi che presago fosse stato, che sarebbesi ne' futuri tempi potuto da mal' intenzionati revocar' in dubbio, se cotesto jus passasse ne' Franchi fino da' tempi del Magno Carlo, e fossesi indi ristabilito nel glorioso Imperio di Ottone il Grande, con ammirabil' antivedimento soggiugne: *Gloriaris me per te vocatum esse, me per te primò Civem, post Principem factum, quod tuum erat à te suscepisse?.... revolvamus modernorum Imperatorum gesta, si non divi nostri Carolus & Otto.... virtute expugnatam Græcis, seu Longobardis Urbem cum Italia eripuerint, Francorumque apposuerint terminis. Docet hæc Desiderius, & Berengarius tyranni tui &c. Sed dicis vocatione mea venisti, fateor vocatus fui; Redde causam, quare vocatus fuerim;*

ab hostibus pulsabaris, nec propria manu, Græcorumque mollitie liberari poteras. Francorum virtus invitatione ascita est. Implorationem potius quàm vocationem hanc dixerim. Implorasti misera felicem, debilis fortem, invalida validum, anxia securum. Se questo non è un dir chiara, e nettamente, che per la virtù, il valore, e l'assistenza data da' Franchi a Roma nel tempo della maggior bisogna passò in loro l'Imperio di lei, lo giudichino i Leggitori, che non mi dorrò giammai della decisione, che faranno; massimamente dappoiche avran' anche osservato, che le stesse ragioni a favor del mio argomento riferisce Guntero Ligurino (*a*), provando egli pure ne' seguenti versi, che a' Franchi concedette il Senato Romano il diritto di dar' a Roma i suoi Cesari:

(a) *Gunther. Ligur. lib. 1. v. 249.*

Ex qua Romanorum nostra virtute redemptum
Hostibus expulsis, ad nos justissimus ordo
Transtulit Imperium Romani gloria Regni
Nos penes est.

Ma il mio argomento resta ad evidenza provato non solamente dall' Orazione de' Romani, e dalla risposta di Federigo data loro alla presenza del Papa, e di tutta la Curia Pontificia, ma di più dalla confessione, e protesta, che i Legati d'un' altro Pontefice fecero ad un' altro Imperadore, e questi furono i Legati, che Giovanni XII. mandò ad Ottone il Magno, invintandolo a portarsi in Italia per ripigliarne l'attual Dominio e possesso, e per liberar Roma da Berengario II. tiranno crudelissimo; e la ragione, che addussero essi Legati ad Ottone per moverlo a venir con celerità; siccome ella par' addotta per confirmar' il mio assunto, così non puol' impugnarsi dagli Avversarj, perchè recata da un' Autore contemporaneo, ed informatissimo degli affari di quei tempi, ed egli è lo Storico della traslazione delle Reliquie di Santo Epifanio (*b*): *Ut aut à Patriciatu Romano Urbis, quæ sibi à Majoribus suis competeret, descisceret, vel fessis eorum rebus succurreret*; sicchè la dignità del Patriziato Romano in sentenza de' Legati Apostolici era stata conferita non solamente alla Persona di Carlo Magno, e alla sua posterità, ma a tutti quanti i Rè Franchi, che sedettero nel di lui Trono; e che sedesse Ottone nel di lui Trono tosto lo proverò, e l'accordarono gli stessi Legati, altrimenti detto non avrebbero, che Ottone, *aut à Patriciatu Romano Urbis, quæ sibi à Majoribus suis competeret, descisceret, vel fessis eorum rebus succurreret*. E se come Rè de' Franchi Orientali possedea la dignità del Patriziato Romano, aveva anche come tale il diritto al Romano Imperio, perchè l'uno e l'altro proveniva dalla stessa fonte, ed erano due dignità corresspettive, benchè l'una dell'altra molto minore.

(b) *Auctor. de Translat. Reliq S. Epiphanii apud Leibnitz. Rer. Brunsuic. tom. 1. fol. 257.*

Fin quì non con altro, se non con l'autorità de' Scrittori o contemporanei, o antichi mostrato abbiamo, che il diritto all'Imperio fu conceduto da' Romani non solamente a' Carolingi, ma a tutti quanti i Rè Franchi; dobbiam dunque, per attener la promessa, provar' ora la nostra Tesi colle circostanze de' fatti, e con la ragione; e per venir' alle circostanze de' fatti, convien' un' altra volta rammentarci, che Onofrio Panvinio asserisce, che l'Imperio fu ereditario nella Famiglia Carolina. Sicche in sentenza di lui, il Senato, e Popolo Romano si spogliò del *jus* di più eleggere i suoi Cesari, e concedette tutto il diritto alla suddetta Prosapia; se noi però vorremo colla sicura guida d'un sano, e diligente criterio andar' esaminando tutto ciò, che succedette dopo che fu Carlo Magno proclamato Augusto, chiaramente comprenderemo, che un tal diritto

fu

fu trasportato in tutta la Nazione, e non mica nella sola Schiatta de' Carolingi. Per così concludere, a me ne somministra una splendida prova Tegano (*a*) Scrittore contemporaneo, il quale riferisce, quanto rispetto allo 'mpero fece, e determinò Carlo sul fine della di lui vita; Dice pertanto quest' Autore così: *Supradictus vero Imperator, cum jam intellexisset appropinquare sibi diem obitus sui (senuerat enim valde) vocavit filium suum Ludewicum ad se cum omni Exercitu, Episcopis, Abbatibus, Ducibus, Comitibus loco positis, habuitque grande colloquium cum eis Aquisgrani Palatio, pacificè, & honestè ammonens, ut fidem erga Filium suum ostenderent interrogans omnes à maximo usque ad minimum, si eis placuisset, ut nomen suum, idest Imperatoris filio suo Ludewico tradidisset. Illi omnes responderunt Dei esse admonitionem illius rei. Quo facto in prima die Dominica ornavit se cultu Regis, & Coronam capiti suo imposuit, ... perrexit ad Ecclesiam.... pervenitque ante Altare in eminentiori loco constructum.... super quod Coronam auream aliam, quam ipse gestabat in capite suo, jussit poni; postquam diu oraverunt ipse, & filius ejus, locutus est ad filium suum coram omni multitudine Pontificum, & Optimatum suorum admonens eum in primis Omnipotentem Deum diligere, & timere..... Postquam hæc verba, & alia multa coram multitudine Filio suo ostenderat, interrogavit si obediens voluisset esse præceptis suis; at ille respondit; libenter obedire.... Tunc jussit eum Pater ut propriis manibus Coronam, quæ erat super Altare, elevaret, & capiti suo imponeret.... at ille jussionem Patris implevit.*

(a) *Theganus cap.6.*

Non parmi Eginardo (*b*) Segretario di Carlo Magno dissimile da Tegano nel racconto di un fatto non succeduto in Occidente, dacche l'Imperio fu diviso in Orientale e Occidentale, che dopo alcuni secoli, conciossiache ci assicura egli, che cotesto Eroe, *extremo vitæ tempore cum jam morbo, & senectute præmeretur evocatum ad se Ludovicum Aquitaniæ Regem, qui solus filiorum Hildegardis supererat, CONGREGATIS SOLEMNITER DE TOTO REGNO FRANCORUM Primoribus, cunctorum consilio Consortem sibi totius Regni, & Imperialis nominis hæredem constituit, impositoque capiti ejus Diademate, Imperatorem, & Augustum jussit appellari*; lo stesso poco più o meno lasciarono scritto gli Annalisti di Metz, e di S. Bertino all'anno 813., e tutti convengono in ciò, che *Carolus habito generali Conventu*, con il consentimento di questo, e non d'altri chiamò Augusto suo figliuolo Lodovico, e lo fece Consorte dell' Imperio Romano. E il Viterbiese (*c*) ci attesta, che, *anno ab Incarnatione Domini DCCCXV. Ludovicus filius Caroli Magni (quem ipse Carolus adhuc juvenis Successorem sibi & Imperatorem constituit) comperta morte Patris, ad Palatium Aquisgrani redire festinat ab Aquitania; ubi, consensu omnium Principum Imperator creatur sexagesimus nonus ab Octiaviano Augusto.*

(b) *Eghinard. in vita Carol. cap.30.*

(c) *Godefrid. Viterb. inter rer. Italicar. Script. tom.7. col. 421.*

Dalla narrazione istorica e sincerissima di un fatto da tutti confessato per vero, e munito da tante e sì particolari circostanze, io ne dedduco, le seguenti due conseguenze; La prima, che sia certo certissimo, che fra le Capitolazioni, che si stipularono tra il Papa e i Romani da una, e Carlo Magno ed i Ottimati Franchi dall'altra parte, vi fosse anche quella, di che la dignità Imperiale dovesse sempre essere ne' Rè Franchi, permodoche non potesse dirsi ristretta a' soli Discendenti d'esso Carlo, ma

che

che estinta la Famiglia di lui avessero i Magnati del Regno il jus d'eleggere e designare l'Imperadore; E la seconda, che l'ufficio di coronare, benedire, ed ungere l'Eletto fosse una nuda cerimonia, e un rito sacro competente bensì al Sommo Pontefice, ma che non conferiva la dignità Imperiale, la quale potea assumersi, ed esercitarsene le funzioni dal novello Cesare anche avanti la sua Coronazione.

E se la cosa non fosse stata accordata così, ed avessero il Papa e i Romani riserbato a se il jus d'eleggere gli Augusti, come avrebbe potuto Carlo Magno senza violar la santa Legge d'un solenne contratto, non ricercar per lo meno il di loro consentimento, e beneplacito innanzi d'associarsi Lodovico suo figliuolo all'Imperio, e dichiararlo suo Successore nell'Augusta dignità? Allo 'ncontro se fosse stato lo stesso Imperio proprio di Carlo, e a lui spettato fosse *hæreditario jure*, senza che ci avesse diritto o ragion'alcuna la Nazione, che necessità c'era mai di convocar'una Dieta generale per chieder da tutti li Vescovi, Ottimati, e Conti del Regno, la permissione di poter disporre di quella dignità, ch'era sua, e a lui s'aspettava *Hæreditario jure*? Pare a me, che se la Nazion Franca non avesse avuto diritto alcuno all'Imperio Romano, non avrebbe Carlo per disporne a pro di suo Figliuolo cercato il di lei consenso, dappoiche punto non si curò d'aver quello del Sommo Pontefice, e de' Romani, dell'interesse de' quali principalmente si trattava. Anzi se il diritto di eleggere, e designar'i Cesari fosse ne' trattati rimaso a questi, e non trasportato ne' Franchi, una grande ingiustizia, e una somma ingiuria avrebbe quel' Eroe fatta alla Sede Apostolica, al Senato, e Popolo Romano, in dispreggiando, dirò così, in un'affare di tanta conseguenza, il di loro beneplacito, peraltro nella supposta ipotesi necessario necessariissimo alla validità dell'elezione, e in cercando l'approvazione degli Ottimati Franchi, che non ci sarebbono entrati per un frullo, allorche ne' patti a loro conceduta non si fosse ragion'alcuna.

Ma siccome sarebbe un grave delitto il solo pensare, che un Monarca sì pio, tanto riverente alla Santa Sede, e così benemerito del Popolo Romano avesse voluto commetter'un'atto di tanta ingiustizia, e far'un sì gran torto non men'all'una, che all'altro, dopo d'aver'entrambi beneficato tanto, così dobbiam concludere, che potè giustamente ommettere il consentimento de' Romani, perchè eglino già eransi spogliati de' diritti loro, e trasportarlo ne' Franchi, e che all'incontro dovette cercar quello de' Magnati del suo Regno, a cui era stato un tal diritto ceduto.

E tanto più abbiam giusto motivo di così concludere, perchè non leggiam' in Autore alcuno, che giammai si querelasse Leone III. Sommo Pontefice, o che si dolessero i Romani per la risoluzion presa da Carlo in associarsi Lodovico suo figliuolo all'Imperio, e in dichiararlo Successore suo all'Augusta dignità senza di loro, e con la sola approvazione degli Ottimati Franchi.

Anzi se avesse il Mondo portato in quei tempi concetto, che il Sommo Pontefice, in dando la sua benedizione, e in coronando il novello Cesare, era quello solo, che conferiva l'Augusta dignità, e che senza un tal'atto dir non si potesse il Candidato vero Imperadore, non esercitarne l'autorità, nè la giurisdizione, io pensarei, che Carlo Magno non sarebbe giammai passato ad una funzion da Teatro, che Lodovico Principe religioso e pio non avrebbe in modo alcuno assunto il nome d'Imperadore, nè esercitata tutta quella podestà, che, morto il Padre, anche come indu-

bitato

bitato Augusto esercitò in tutto l'Imperio, in Roma, e persino sopra le azioni, e la condotta del Sommo Pontefice Leone III., il quale non solamente non ebbe a male, che Lodovico senza essere da lui benedetto, coronato, ed onto, si appellasse Imperadore, e ne facesse le funzioni, ma per vero Augusto lo riconobbe, e mandogli Messi apposta per giustificarsi delle accuse, che appo lui eranle state date. Tutte queste verità io le provai, allorche parlammo dell'Imperio di cotesto religiosissimo Cesare, e le confirmarò un'altra volta quì con l'autorità de' Scrittori contemporanei, ed antichi; dicono dunque gli Annali Bertiniani all'anno 815., che: *Cum adhuc domi esset (Ludovicus) adlatum est ei quosdam de Primoribus Romanorum ad interficiendum Leonem Papam in ipsa Urbe Roma conspirasse, ac deinde cum hujus causæ judicium ad Pontificem esset delatum, omnes illius factionis Auctores illius jussu fuisse trucidatos. Quod cum molestè ferret, tamen ordinatis tunc Sclavorum, & Harioldi rebus, ipsoque in Saxoniam dimisso, cum ad Franconofurd in Palatio venisset, Bernhardum Regem Italiæ nepotem suum, qui & ipse cum eo in Saxonia fuerat, ad cognoscendum, quod nunciabatur, Romam mittit. Is cum Romam venisset, ægritudine decubuit. Res tamen, quas compererat per Geroldum Comitem, qui ad hoc ei Legatus fuerat datus, Imperatori mandavit; Quem Legati Pontificis, Joannes Episcopus Silvæ Candidæ, Theodorus Nomenclator, & Sergius Dux, subsecuti, de his, quæ Domino suo obiiciebantur, per omnia Imperatori satisfecerunt.*

Nè solamente Leone III. riconobbe per vero e legittimo Imperadore Lodovico anche dianzi, che da lui coronato fosse, ma lo stesso praticò Stefano IV. o sia V. di lui immediato Successore; E di più lo fece riconoscere da tutta Roma per Sovrano Augusto, e giurargli da tutto il Popolo fedeltà, così Tegano (*a*) nella Vita di questo Cesare: *Eodem anno Leo Papa Romanus obiit, & Stephanus post eum successit, qui statim postquam Pontificatum suscepit, jussit omnem Populum Romanum fidelitatem cum juramento promittere Lodowico, & dirigens Legatos suos ad supradictum Principem, nuncians ei, ut libenter eum videre voluisset in loco, ubicunque sibi placuisset.*

(a) *Theganus de gest. Ludovic. cap.* 16.

Per appagar' il suo desiderio, appena consecrato, s'incamminò Stefano alla volta di Francia; ed Anastasio (*b*) di cotesto viaggio ci riferisce la cagione, la quale fu tutt'altra, che quella di coronar Lodovico, e ungerlo Imperadore; dice dunque il Bibliotecario, che Stefano *pro confirmanda pace & unitate Sanctæ Dei Ecclesiæ Franciæ iter arripuit ad piissimum & Serenissimum Domnum Ludovicum Imperatorem.*

(b) *Anastas. in vita Steph. IV. sive V.*

Egli è però vero, che in cotesta occasione fu Lodovico con Irmengarda sua Consorte coronato Augusto da Stefano, il quale, se portato non si fosse in Francia, non avrebbe probabilmente fatta tal funzione, nè Lodovico sarebbesi rimaso di appellarsi Imperadore, e di esercitar come tale tutto il sovrano potere in Roma, come esercitollovi avanti che Stefano fosse assunto al Pontificato; gli onori, le feste, e la riverenza, con cui Lodovico ricevette, ed accolse il Papa, lo narrano Eghinardo, l'Autor della Vita d'esso Lodovico, ed il Tegano, il quale descrive anche la solennità della Coronazione, in tali termini: *Et in proxima Dominica ante Missarum solemnia coram Clero, & omni Populo consecravit eum, & unxit ad Imperatorem, & Coronam auream miræ pulchritudinis, & pretiosissimis gemmis ornatam... posuit super caput ejus, & Irmingardam Reginam*

ginam appellavit Augustam, & posuit Coronam auream suprà caput ejus. Quandiu ibi erat Beatissimus Papa quotidie colloquium habebat de utilitate Sanctæ Dei Ecclesiæ.

Avvegnache Lodovico Pio immitasse Carlo Magno suo Padre, peccò nondimeno contra la prudenza, e la vera ragion di Stato, in dividendo troppo affrettatamente la Monarchia fra suoi Figliuoli; imperciocch'ei venne ad una tanta risoluzione nel terzo anno del suo Imperio. Sarebbe però stato manco male, se, come mostrai negli antecedenti Capitoli con l'autorità d'Agobardo Scrittore contemporaneo, presistito avesse nella prima divisione, nella quale si associò bensì all' Imperio Lotario suo Primogenito, e fece gli altri Rè, ma li fece Rè soggetti, e Vassalli dell' Imperadore primonato; l'amore però, che portava a Giuditta sua seconda Moglie, e a Carlo, ch' ebbe da lei, gli fece mutar la prima disposizione, è farne un' altra tanto disapprovata, e biasmata dallo stesso Agobardo nella sua Pistola flebile.

Lo sconvolgimento, e le ruine, che recò la passione di Lodovico all' Imperio Franco, già le accennammo, allorche parlammo di lui; onde proseguirò quì il filo del mio discorso, e si dirò, che tanto nella prima, quanto nella seconda divisione fu fatto Lotario dal Padre compagno nell' Imperio, e nominato Augusto, coll' approvazione, e consentimento degli Ottimati Franchi, senza però, che ad acconsentirvi fossero richiesti i Romani; ed assunse Lotario il nome d'Imperadore, ed amministrò in compagnia del Padre l'Imperio molti anni prima, che venisse coronato, e salutato Augusto dal Sommo Pontefice. Tanto ne dicono Nitardo (*a*), Tegano Corepiscopo di Treveri (*b*), gli Annali di Fulda, d'Eginardo i Bertiniani, la Cronaca Moissiacense, e di Eidelseim all' anno 817., e la Carta d'essa divisione pubblicata dal Baluzio (*c*) parla chiaramente in queste parole: *Actum est, ut & nostræ, & totius Populi nostri in dilecti Primogeniti nostri Hlotarii electione vota concurrerent*, e la suddetta Cronaca Moissiacense: *Post hoc jam dictus Imperator Clotharium, qui erat natu major, Imperatorem elegit, ac per Coronam auream tradidit ei Imperium, Populis acclamantibus vivat Imperator Clotharius*, ed Agobardo (*d*) nella citata lettera mostra, che Lodovico avanti di venire a tal risoluzione addimandò il consentimento de' suoi Magnati, imperciocche dice, che *in illo tempore, quando filium vestrum participem nominis vestri facere curastis, ita in Publicum vestrum interrogando hoc inchoastis, dicentes, quod ad stabilimentum Regni pertinet, & ad robur regiminis, debet homo differre an non? Cumque omnes respondissent, quod utile, & necessarium, non esse differendum, sed potius accelerandum, statim vos, quod cum paucissimis tractaveritis, omnibus aperuistis, & dixistis vos velle propter fragilitatem vitæ, cui incerta est mors, ut dum valetis nomen Imperatoris uni ex tribus filiis vestris imponeretis.*

Di più ci assicura, che davanti che Lotario fosse coronato dal Papa in Roma, già era da tutti riconosciuto per Collega dell' Imperio col Padre, che ne faceva le funzioni, e che qualunque Decreto, Diploma, o Editto, che uscisse dalla Cancellaria Imperiale, portava in fronte l'Imperial nome d'amenduni gli Augusti; prosiegue dunque a narrar' Agobardo, che: *In processu quoque temporis, quotiescunque aut quocunque Imperiales literæ mitterentur amborum nomina Imperatorum continebant.* Mabillonio (*e*) pure ci fa vedere, che si spedivano i rescritti in nome

(a) *Nithard. lib 1. fol. mihi 435.*
(b) *Thegan. cap. 12.*
(c) *Baluzius capit tom. 1. fol. mihi 574.*
(d) *Agobard. in Epistol. flebil. ad Ludovic. n. 4.*
(e) *Mabillon. de re diplomat. lib. 2 cap. 3. §. 13 & lib. 6. §. 65.*

nome dell'uno e dell'altro Cesare: *Hludovicus, & Hlotarius Divina ordinante Providentia Imperatores Augusti*, e Aventino (*a*) negli Annali di Baviera adduce un Diploma, in cui evvi apposto questo titolo: *In nomine Domini Dei & Salvatoris nostri Jesu Christi Hludovicus, & Hlotarius Divina ordinante Providentia Imperatores Augusti*. Il Goldasto reca pure gli atti non solamente del Concilio, che si celebrò in Parigi, ma della Dieta, che si tenne in Theodonis l'anno 821. in nome di Lodovico, e di Lotario Augusti.

(a) *Avent. Annal. Boi. lib. 4 cap. 9. Goldast. Constit. tom. 1 fol. 154 & tom. 3. fol. 243.*

Non lascio però di confessare, che anco Lotario come suo Padre fu coronato Imperadore dal Sommo Pontefice Pasquale I. ma debbo anche dire, che tal funzione si fece cinque, anzi sei anni dopo, cioè del 823., e che Lotario in tutto questo intervallo di tempo amministrò col Padre il Regno, e l'Imperio. E in fatti ei si ritrovava all'attual reggimento d'Italia, quando il Papa lo pregò portarsi a Roma; non son' io solo, che 'l dica, avanti di me saper ce lo fece Eginardo negli Annali al suddetto anno 823. in tali termini: *Cum secundum Patris sui jussionem in Italia justitias faceret* (*Lotario*), *& jam jam se ad revertendum de Italia properaret, rogante Paschale Papa, Romam venit, & honorificè ab illo susceptus in Sancto Paschali die apud Sanctum Petrum, & Regni* (*nempe Longobardi*) *Coronam, & Imperatoris Augusti nomen accepit*. Lo stesso conferma l'Autore della Vita di Lodovico Pio, così: *Hlotarius rogatu Paschalis Papæ Romam imminente Sanctæ Paschæ solemnitate rediit, atque ab eo carissima ambitione susceptus ipso Sancto die apud Sanctum Petrum Diadema Imperiale cum nomine Augusti suscepit*.

Era Lotario più atto agli esercizj di Chiesa, e a far' il Monaco, che a regger l'Imperio. Quindi risoluto di chiudersi in un Chiostro, dianzi d'eseguirlo, subdivise gli Stati, che gli erano toccati nello spartimento fatto da Lodovico Pio, in tre Regni, che assegnò a tre suoi figliuoli; e a Lodovico II. suo Primogenito diede l'Italia con la dignità Imperiale; non si legge però appo alcun' Autore, che richiedesse il Papa i Romani, o gl' Italiani ad acconsentir' a cotesta divisione, ma Lodovico immediatamente assunse l'insegne, e il nome d'Augusto, e cominciò ad amministrar l'Imperio. Tutto il fatto ce lo raccontano all'anno 855. gli Annali Bertiniani, Metensi, Lamberto Schafnaburgense, il Cronografo Sassone, Alberico, Ottone di Fresinga (*b*), e il Viterbiese (*c*), il quale così favella: *Porrò Lotharius Imperator tribus filiis suis Regnum, quod eum contigerat, partitur, Ludovico Italiam cum nomine Imperatoris, Lothario Lotharingiam, Carolo Provinciam tradens..... Cum igitur Lotharius, deposito cingulo Militiæ, Monacus fieret anno ab Incarnatione Domini DCCCLV. Ludovicus filius ipsius Lotharii Serenissimus sexagesimus tertius ab Augusto Octaviano suscepit Imperium*. E Reginone all'anno 855. ci assicura, che Lotario: *Ludovico Italiam tradidit, eumque Imperatorem adpellari fecit*. E negli Annali di Fulda, e di S. Bertino si chiama *Imperator Italiæ*. Nè fu, che dopo molto tempo, Lodovico coronato Imperadore da Leone IV., e ciò succedette in occasione, che venne in Italia mandatovi dal Padre, come osserva Francesco Pagi (*d*), dicendo: *Anno verò DCCCXLIX. idem Imperator eumdem Ludovicum Regem in Imperii Consortium adscivit; Romamque iterum anno DCCCL. misit; hoc ultimum nos docet Annalista Bertinianus, qui ad eumdem annum DCCCL. scribit Lotharius filium suum Ludovicum*

(b) *Otho Frising. lib. 6 cap. 2.*

(c) *Godefrid. Viterbien. part. 17. inter Rer. Ital. Script. col.*

(d) *Pagi Breviar de gest. Sum. Pont in vita Leon. IV. § 9.*

Romam mittit, qui à Leone Papa honorificè susceptus, & in Imperatorem unctus est.

Tutte le fin qui riferite successioni all'Imperio si disposero da' soli Rè, ed Ottimati Franchi, senza che in tutta quanta l'antichità si ritrovi il menomo vestigio, o memoria, che i Romani vi concorressero, o che di non esservi concorsi si querelassero; siccome alla notizia nostra non è giunto un sol documento, nè tampoco si ritrova un solo Autore, che ci faccia certi, che i Sommi Pontefici se ne dolessero, o pretendessero, che per tante, e tali elezioni, fatte senza l'intervento loro, mancato si fosse al rispetto, e alla venerazione daltronde dovuta alla Sede Apostolica, e che pregiudicato avessero i Franchi a i di lei diritti, o alle sue ragioni, anzi eglino attribuirono ad atto di pietà, e religione, allorche talvolta i Rè Franchi mandarono a loro le testamentarie disposizioni, che già fatte avevano, acciocche le soscrivessero per darle maggior credito, renderle più venerabili, e far, che i loro Figliuoli, e Successori con rassegnazione le ricevessero, e meglio l'eseguissero in veggendole confirmate dalle Diete del Regno, e laudate, ed approvate dal Capo visibile della Chiesa di Dio. Ed ecco mostrato con l'autorità de' Scrittori antichi, e con le circostanze individualissime de' fatti assai memorabili, che vi fu patto, non che tacito, ma espresso fra i Sommi Pontefici ed i Romani da una, e Carlo Magno e gli Ottimati Franchi dall'altra parte, di che l'Imperio spettasse alla Famiglia di Carlo, permodoche mancando i Carolingi, devesse il jus di eleggere, e designare gli Augusti essere appo gli Ottimati Franchi in premio, dirò così, de' sudori da loro sparsi, e del sangue versato da loro in difesa del Papa, della Chiesa, e della Romana Repubblica.

Nè le sole circostanze del fatto, l'autorità de' Scrittori, e la moltiplicità di tanti atti, ma la ragione ancora persuader ci debbe questa verità; conciossiacosache come già abbiam veduto non fu Carlo Magno il solo invitato, e chiamato dal Papa, e da' Romani in loro difesa; La Nazione tutta fu pregata ad accorrervi, e vi accorse; e la Nazione fu quella, che in tante spedizioni fatte, e guerre intraprese, assicurò la grandezza de' Sommi Pontefici, e la libertà di Roma, e colle sostanze, con i sudori, e col sangue de' suoi Franchi liberò i Romani dall'ultimo esterminio, che gli minacciavano i Greci, e che già preparato gli avevano i Longobardi; e siccome io provai, che vinto, e soggiogato Desiderio, il di lui Regno si unì *jure belli* alla Corona, e addivenne Provincia della Monarchia Franca, e non sola ereditaria conquista di Carlo Magno, così parimente la dignità Imperiale, che la prima volta fu per patto implicito, o espresso conferita a Carlo come a Rè de' Franchi, si trasportò in persona di lui alla Nazione, massimamente che veduto abbiamo, che Carlo con l'approvazione degli Ottimati, anche innanzi di morire, e senza aspettarne il consentimento del Papa, o de' Romani ne dispose à favore di suo figliuolo Lodovico Pio, e lo fece compagno nell'Imperio; il simile praticò Lodovico con Lotario, e Lotario con Lodovico Secondo; Nè ragionevolmente si può presumere, che volessero i Romani far bensì ereditaria l'Augusta dignità nella Schiatta di Carlo Magno, ma non mai s'intendessero perpetuarla nella Nazione; conciossiache ogni qualunque volta il patto è pubblico, e si contrae fra il Rè d'una Nazione, ed un'altro Popolo libero, come era allora il Romano, non dee, nè può mai dirsi personale, o ristretto alla Famiglia del Principe contraente, ma riputar si debbe

si debbe reale, eterno, e perpetuo, massimamente quando il contratto tende in beneficio, e vantaggio d'amendumi i Contraenti; disse perciò Ulpiano (*a*) nel Libro IV. *ad edictum*, che, *plerumque enim* (*ut Pædius ait*) *persona pacto inseritur, non ut personale pactum fiat, sed ut demonstretur, cum quo factum est*, e lo reca questo testo Ugo Grozio (*b*) per mostrare, che il patto stipulato con un Popolo libero, o con il Rè d'una Nazione, presumer si debbe reale; in autenticazione di che soggiugne: *Tale videtur fuisse fædus Romanorum cum Philippo Macedonum Rege, quod cum Perseus ejus filius ad se pertinere negaret, bello eo nomine exortum est*. E il Puffendorffio (*c*) diligentemente esamina la quistione, e la determina a mio favore in questi termini: *Est & illa nobilis fæderum distinctio inter realia, & personalia, quorum hæc sunt, quæ cum Rege intuitu ejus personæ fuerunt inita, & cum ipso simul extinguuntur: Illa vero, quæ non tam ipsius Regis, Populive, Rectorum, quam ipsius Regni, & Reipublicæ intuitu sunt inita, ac perdurant, extinctis licet Rectoribus Populi, pænes quos administratio Reipublicæ tempore fæderis initi erat. Ad utramque classem quodlibet fædus pertinere, ex sequentibus manifestum erit. Illud igitur certum, quævis fædera, quæ cum libero aliquo Populo ineuntur, sua natura esse realia, & perdurare usque ad terminum in ipso fædere expressum, ut ut Magistratus illi, quorum interventu id fuit percussum, extincti sint aut mutati*. E Giovanni Nicolò Erzio, che fa le note allo stesso Puffendorffio ci assicura, che *alii non solum Principes, sed & eorum Populos ut fædus esset vere reale, & perpetuum comprehenderunt. Quam in rem ex Johanne Juvenale Ursino in Annalibus Caroli VI. Galliarum Regis exemplum adnotavit Desiderius Heraldus l. 2. de auctorit. rerum judicatarum cap. 18. §. 11.*

(a) *leg. juris Gentium 7. §. pactum ff. de pactis.*

(b) *Hugo Grot. de jur bell. & pac. lib. 2. cap 16. §. 16. n. 1. & seqq.*

(c) *Puffendorf. de jur. Nat. & Gent. lib. 8. cap 9. §. 6. & not Joannis Nicolai Hertii lib. 6. in fin.*

E se l'esperienza tutto dì c'insegna esser, come venustamente scrisse Tacito (*d*): *Principes mortales Rempublicam æternam*, chi vorrà mai persuadersi, che i Franchi avventurar volessero il frutto, e il premio di tante fatiche, spese, incomodi, spedizioni, guerre, sudori, e sangue da loro sparso per difender' il Papa, la Chiesa, e Roma, alla sola vita del Rè loro, o durante la sua discendenza, la quale siccome si estinse nel giro d'un secolo, mancar' anche potea in un lustro, e in un sol'anno, per' uno di quegli accidenti, e casi inopinati, a' quali è sottoposta la misera umanità; Le Storie d'ogni età, e di qualunque Monarchia ci somministrano luttuosi esempli di Famiglie regnatrici, e propagatissime, che rimasero estinte nel corso di pochi anni. Egli è dunque fuori del senso comune, che i Franchi, anzi lo stesso Carlo Magno volesse intraprendere una guerra tanto pericolosa, ed esporre i suoi Sudditi, e Vassalli a infiniti disaggi e pericoli, per far la dignità Imperiale sol tanto ereditaria nella sua Famiglia, e lasciar che estinta questa, ella passasse dipoi in chi più piaciuto fosse al Papa, ed a' Romani; Di più neppur' allo stesso Sommo Pontefice, nè a' Romani conveniva, che nello stato, e nello sistema, in cui si ritrovavano allora le cose di Roma, e d'Italia, fosse il patto personale, o temporario, ristretto sol tanto alla Famiglia de' Carolingi, ma riusciva loro più convenevole, e proficuo, che fosse perpetuo, e durevole, finche durata fosse la Nazione; che 'l Dominio delle loro Città, e la dignità Imperiale restasse avvinta sempre, e sempre unita alla Corona Franca, e posseduta da un Rè grande, il quale conservar' e mantener potesse il decoro, e la maestà del nome, e dello 'mpero Romano, rinnovellato in Occidente

(d) *Tacit. Annal. lib. 3.*

dente nella persona di Carlo Magno, e da un Rè, il quale difender la potesse da' Greci, che sempre studiati si sarebbono di vendicar l'ingiuria ricevuta, e di sopporre un'altra volta alla di loro tirannide Roma, e l'Esarcato; al che fare bastevoli da se certamente non erano i Romani, nè i Popoli del medesimo Esarcato ristretto in sì angusti termini, indebolito, smonto, e da tante guerre poco men che consonto. Quanto ora io andava divisando per via più avvalorare il mio assunto, ci attesta il Viterbiese, che i Franchi lo dicevano al Papa, ed a' Romani per moverli a conferir l'Imperio a Carlo Magno, ed a perpetuar con un patto solenne l'Imperial dignità in chi stato fosse Rè della Monarchia Franca; e che il Sommo Pontefice, e Popolo Romano da sì potenti riflessioni persuasi così fecero, e decretarono. Le ragioni, che i Franchi adducevano sono quasi le stesse, ch'ora da me s'adducono, e tutte sono chiare, ed evidenti.

Fertur ad hæc Procerum sententia talis haberi;
Si velit Ecclesia Francorum Marte tueri,
Carolus Imperio præficiendus erit.
Nam labor est vacuus sic Italiam superari,
Ni maneat Princeps, qui possit ei dominari
Gestet, & Imperii jura colore pari,
. . . .
Sit Rex Francorum Romæ Dominus Dominorum
Imperium teneat, Terram præmat Italicorum
Atque super Danaos auferat omne solum.
Regis opem precibus dum Roma per omnia querit
Dum petit, ut Patriam dignetur ab hoste tueri
Dicit ut Imperium tollat ut alter heri;
Rex ait; Italicos ego renuo ferre labores,
Ni simul Italicos habeam constanter honores,
Qui mihi si fierent pax valitura foret......
Non valet Italica sine Principe Terra teneri,
Si requiem Cleri cupitis sine Rege tueri,
Qui fuit error heri, cras quoque major erit.
Nil valet archatus dum nullus eum dominatur,
Nec valet Imperium nisi Cæsaris ense regatur;
Subjectam Patriam Regia norma parat,
Roma potens viguit, dum Cæsar in Urbe resedit,
Publica res crevit, Gens Itala pace quievit,
Terra suis Dominis digna tributa dedit.
Tempora quæ memini, si Roma cupit
Reparari,
Aut Desiderii Regis salus evacuari
Expedit Imperii quæ peto jura dari,
Rex ubi verba dedit, Populus petit arma moveri,
Jura sui Cleri petit, optat & ipse tueri
Nam Desiderii Roma furore perit,
Curia Francorum precibus consentit eorum,
Tollat ut Imperium victoria Theutonicorum
Stringat & Italicum Fiscus ubique solum.

Fundati dunque nell'autorità de' Scrittori contemporanei ed antichi, nelle circostanze di tanti fatti innegabili, e nella ragione, concludiam pure senza timore, che i nostri Avversarj adequatamente ci rispondano,

dano, che Onofrio Panvinio (*a*), allorche scrisse, che *Imperium..... Francicum Romanum, hæreditarium in sui primordio fuit*, volle dire, che fu ereditario nella discendenza di Carlo Magno, fino a tanto ch'ella durava, ma che questa estinta, restar dovea il jus alla Nazione Franca di dare a Roma il suo Cesare nella persona del Rè, che fosse da lei eletto, il quale dovea poi dal Papa coronarsi, e consacrarsi in Augusto. Perchè in questo senso camminava bene la proposizione del citato Autore (*b*) che *ad eum solum spectabant jura Imperii, neque alium præter eum à Romano Pontifice consecrari mos sit*. Nè mi si replichi, che il Panvinio s'intese dire, che *spectabant jura imperii* al solo Rè de' Franchi, *post tamen trium Ottonum, & quatuor Henricorum tempora*, perchè noi provammo, che un tal diritto fu acquistato da' Principi Franchi dal bel principio, che fu proclamato Carlo Magno Imperadore, e che in di loro favore militava la stessa ragione, avanti che dopo gli Ottoni, e gli Arrighi, e che *Prima* era allora, come lo fu dopo, ed è anche a' nostri dì *Germaniæ Principum electio...... quæ Imperatorem re ipsa facit; Pontificis verò inauguratio est, quæ eum Imperatorem ritè renunciatum fuisse, Imperioque dignum declarat*. Quindi è, che se Arrigo l'Uccellatore per la sua modestia, ed umiltà non volle cercar la benedizione Pontificia, nè chiamarsi Augusto, non pertanto lasciò d'essere Imperadore eletto, ed aver come Rè de' Franchi Orientali il diritto, e la ragione privativa all' Imperio; conciossiache due distintissime cose sono il *jus ad rem*, e l'attual possesso *ejusdem rei*, siccome il diritto alla dignità, e alla giurisdizione, e l'esercizio della medesima. Puo uno per qualche rispetto non possedere la cosa, ma non perciò che non la possegga dir si debbe, che non v'abbia jus; siccome puol taluno (e di fatto tante volte si dà, come nel caso nostro) aver diritto di possedere privativamente ad ogni altro la tal dignità, e la tal giurisdizione, e nulladimeno non la posseder, onde perciocche non l'eserciti dir non si dee, che non abbia la ragione d'esercitarla; l'argomento è così forte, che non l'impugna neppure il Bellarmino acerrimo Propugnatore dell'autorità temporale del Sommo Pontefice, niega cotesto celebre Cardinale, che Arrigo possedesse attualmente l'Augusta dignità, e fosse Imperadore, perchè già si fece l'antesignano di quei, che sostengono la rigorosa severa sentenza; di che appellar non si debba vero Cesare chi mai non ricevette la benedizione dal Papa, nè fu giammai da lui coronato, e onto in Augusto; ma egli non s'oppone poi alla mia opinione, nè sostiene, che Arrigo non ci avesse diritto, nè ragione; conciossiache in confutando egli l'Illirico si serve dell' autorità de' Scrittori antichi, dal detto de' quali ad evidenza apparisce, che lo stesso Arrigo avea un tal' jus, e le parole del Bellarmino (*c*) sono chiarissime: *Primum igitur Henricum Patrem Othonis Regem tantum, non Imperatorem fuisse, testis est ipse idem Henricus, qui Regio nomine contentus, insignia, appellationesque cæteras, necnon unctionem, & coronationem spontè recusavit, ut Custos Imperii potius, quàm Imperator dici posset. Vitichindus, qui huius Henrici tempore vixit lib. 1. gestorum Saxonicorum de hoc ipso Henrico ita loquitur. Cum ei offerretur unctio cum Diademate à Summo Pontifice, qui eo tempore Herigerus erat, non sprevit, nec tamen suscepit, satis inquiens, mihi est, ut præ meis Majoribus Rex dicar, & designer, Divinâ annuente gratiâ, ac vestra pietate, penès verò meliores nobis unctio & Diadema sit, tanto honore nos indignos arbitramur. Hæc Vitichindus, quem secutus Abbas Urspergensis in Chronico anni DCCCXX.*

(a) *Panvinius dict. tract. de Comitiis Imper. fol. 364.*

(b) *Panvinius ubi supra fol. 369.*

(c) *de translat. Imper. lib. 2. cap. 2.*

Henricus

Henricus inquit, renuit Diadema, & unctionem, solo nominis Regis contentus. Albertus Krantzius lib. 3. Saxoniæ cap. 2. Henricus (inquit) Dux Saxoniæ, primus ex familia ad Romani Regni culmen ascendit, quod ea Domus per aliquot continuata sæcula perseveranter servavit, ut in contextu docebimus, cui, si in Italiam Prædecessorum more venire dignaretur, Diadema cum consecratione ad Imperatoriam dignitatem Joannes ejus nomine X. Summus Pontifex repromisit; Henricus satis sibi videri respondit, quod primus ad Regni culmen immeritus pervenisset; Diadema Imperii Majoribus debitum, se nihil ambire supra id, quod accepisset, etiam sic majora, quam obire posset, sustollentem onera. Fin quì sono parole del Bellarmino, e da queste chiare chiarissime parole non ci sarà chi non comprenda, che non fu mai mente, nè intenzione di cotesto Scrittore tutto consecrato alla Curia Romana di escludere Arrigo dal jus e diritto, ch'egli, come eletto Rè de' Franchi Orientali aveva all'Imperio, e che intanto l'esclude dal Catalogo degl' Imperadori, in quanto, *Regio nomine contentus, insignia, appellationesque cæteras, nec non unctionem, & coronationem spontè recusavit.* Peraltro il pio Cardinale ammette, ed ha per buona la testimonianza del Krantzio, e con esso lui confessa, che se Arrigo *in Italiam Prædecessorum more venire dignaretur, Diadema cum consecratione ad Imperatoriam dignitatem Joannes ejus nominis X. Summus Pontifex repromisit*, e non per altra ragione *repromiserat*, se non perchè era come Rè de' Franchi Orientali Imperadore eletto, e come Imperador'eletto, se, *more Majorum suorum* venuto fosse in Italia, non potea Papa Giovanni giustamente ricusare di coronarlo Imperadore, e ongerlo Augusto; Imperciocche per le cose provate fin quì a favor tanto di lui, quanto di quelli, i quali avanti e dopo lui eletti furono in Rè dagli Ottimati della Francia Orientale, luogo aveva la sentenza del Panvinio (*a*) già da me più volte riferita, e che debbo nondimanco ridirla, cioè: *Imperatorem nonnisi ex Germanorum Rege eligi, quem etiam per ea potissimum tempora ante coronationem Romani Pontificis Imperatorem etiam aliquando à Scriptoribus tamen appellatum fuisse legi, quod cum Germaniæ Rex renunciatus sit, ad eum solum spectant Imperii jura, neque alium præter eum à Romano Pontifice consecrari mos sit*; ed io già mostrai, che *consecrari jure possit*.

(a) Panvinius dict. fol. 369.

Chi sa dunque, e chi senza passione distinguer vuole dal fatto il jus, e il diritto d'eleggere, e designare, dall'officio di benedire, incoronare, ed ongere l'Imperadore Romano, debbe anche confessar con ingenuità, che Arrigo, e gli altri Rè della Francia Orientale, i quali non furono dal Sommo Pontefice benedetti, non coronati, nè onti in Augusti, non lasciarono pertanto d'essere veri Imperadori eletti, nè perdettero il diritto, nè la ragione all'Imperio, ch'era propria della Corona, del Regno, e della Nazion loro; siccome produrre non potè un sì pernicioso, e pregiudicievol'effetto la modestia, e l'umiltà sì di Arrigo in non voler'essere incoronato, nè onto Augusto, che di quelli, che lasciarono d'intitolarsi Cesari, per un tal qual rispetto alla Santa Sede, e al costume forse introdotto allora di non appellarsi i Rè Franchi Orientali ne' loro Diplomi, e rescritti Imperadori, se non dappoiche erano stati incoronati dal Papa; Ed evvi bene una gran differenza, e disparità dal possedere il diritto e la ragione di assumere un certo titolo, e una certa dignità, ed avere il diritto e la ragione di prenderlo, e usarne a suo piacimento. A me bastar dee per escire felicemente dall'impegno intrapreso, l'aver provato col fatto, con

la

la ragione, e coll' autorità de' Scrittori antichi, che gli Ottimati della Francia Orientale avevano tanto avanti, quanto dopo gli Ottoni, e gli Arrighi il diritto di eleggere e designare l'Imperadore, e che il Rè da loro eletto aveva tutto il jus all'Imperio, come ce lo aveva Arrigo, benche per sua modestia ed umiltà ricusasse d'esser coronato Imperadore, ed unto in Augusto; massimamente che ho fatto veder'ancora, che la coronazione, e l'onzione, se merita fede il Panvinio (a), non era, e non è oggidì quella, che conferisca l'Imperial dignità; perchè è, *eratque coronatio ipsa perinde ac præcipuum signum legitimi Imperii sicut antiquis Imperatoribus erat ignis prælatio. Qua coronatione demonstrabatur, eum hominem, vel Regem, aut ex privato ad Imperium evectum, aut id jure hæreditario consecutum, jus habere in omnes Imperii partes tanquam veros, & legitimos Romanos Principes.* E siccome non vi sarà giammai chi voglia pretendere, che rispetto agli antichi Imperadori, *ignis prælatio* fosse quella, che a loro dasse l'autorità Imperiale, e l'Augusto nome con tutta quanta la giurisdizione, e sovrana podestà in Roma, e nell'Imperio, così pensarei, che i nostri Avversarj non dovessero, nè potessero presumer, che la coronazione, e l'onzione fatta per mano del Sommo Pontefice fosse quella, che conferisse l'Augusta dignità, e l'Imperio, ma sol tanto *præcipuum signum legitimi Imperii, qua coronatione demonstrabatur eum hominem vel Regem aut ex privato ad Imperium evectum.... jus habere in omnes Imperii partes tanquam veros & legitimos Romanos Principes.*

(a) *Panvinius dict. tract. fol. 364.*

E così sembra a me, che l'intendesse il Sommo Pontefice Giovanni VIII.; Già abbiamo veduto nell' antecedente Capitolo, che Carlomanno figliuolo di Lodovico appellato il Germanico, venne in Italia, e ricuperò il Regno, e l'Imperio con male arti usurpato a suo Padre da Carlo Calvo; sappiamo peraltro di certo, ch'egli non fu mai coronato dal suddetto Papa, nè dagli altri Pontefici, che a lui succedettero nella Cattedra di S. Pietro, ma non pertanto nella lettera, che registrammo nel citato luogo, e che a noi somministrolla il Padre Abate Ughelli nella sua Italia Sacra, lasciò Giovanni VIII., pregandolo perdonare al Vescovo di Parma Vidiboldo la passata contumacia, e disubbidienza, di chiamarlo Imperadore; ei onorò Carlomanno con l'Augusto titolo; ed onorollo in cotesta guisa, perchè era ben persuaso, essere Carlomanno come Rè della Francia Orientale, vero e legittimo Imperadore eletto; ed ecco le parole della Pistola, che da tutti possono leggersi: *Ergo Clementissime IMPERATOR, quia ab infantia crevit vobiscum miseratio recipite illum tanquam ab ipsa Beati Petri Apostoli Patroni vestri confessione, & super eo mercedem habere contendite;.... sed quid multa? Cum ecce nos ei apud pium IMPERIUM VESTRUM Fili carissime fidem dicimus, ecce nos pro illo vadam offerimus &c.*

Sicche tornando al Critico Piacentino fo a lui sapere, che scrisse con troppa furberia, allorche scrisse, che *nemmeno Corrado successore di Lodovico, nè Arrigo l'Aucupe Duca de' Sassoni, e de' Turingi s'ingerirono per niente nell' Italia.* E che, dato che ingeriti non vi si fossero, cotesta sua asserzione nulla monta al suo disegno, conciossiacosache ei non dovea con iscaltro sutterfugio dire, ma piuttosto provare, che non avessero alcun diritto, nè ragione alcuna d'ingerirvisi. Disse l'accorto Sofista, e non s'accinse a provare, perchè ben sapea, ch'il provare, era impresa non solamente malagevole, ma impossibile da condursi a buon termine per

Dissertazion. Piacentina pag. 156.

le cose con tanta chiarezza fin quì mostrate da me, e le quali mi lusingo, che con tutta quanta la sua arte sofistica ei non sarà bastevole a rivocar in dubbio.

Differtazion. Piacentina fol 156. Non posso però contenermi in udendo, che costui abbia il coraggio di negare, che Arrigo *pensasse alla dignità Imperiale, e che si mettesse in viaggio verso Roma per andarla a ricever dal Papa, morendo in un Castello di là dall' Alpi chiamato Himeleuna*. E via più m'accende di giusto sdegno la presunzione, colla quale ei repplica, che a *Luitprando sembra doversi prestar maggior fede (come che fu contemporaneo ad Arrigo) che ad Otton Vescovo di Frisinga, che dice ricusasse l'Imperial dignità, che il Papa gli esibiva*; e che *con tutto ciò a dispetto della verità certi Imperialisti il vogliono inserire tra i Cesari, e vogliono confondere l'essere semplicemente Rè di Germania, e l'essere Imperadore, per contraggenio puramente all' autorità de' Romani Pontefici, dalla quale riconobbero sempre i Cesari il titolo, e il nome d'Augusto*. Sarà piuttosto il petulante Antimperialista retrogrado, che *a dispetto della verità* vuol con equivoci, e sofismi torre ad Arrigo il diritto, e la ragione ch'egli avea all' Imperio, e al Regno Longobardo, e con aperta malignità presumere, che l'uno e l'altro a lui non fosse di giustizia dovuto; e posso io con tutto il maggior fondamento vantarmi d'aver provato, che non *certi Imperialisti*; ma piuttosto molti Scrittori antichi, e Cattolici, non Tedeschi, nè parziali del nome Germanico, ma Italiani, Inglesi, e d'altre Nazioni, non sospette, lo *inserirono tra i Cesari, non per contraggenio puramente all' autorità de' Sommi Pontefici*, ma per l'amor del vero, della giustizia, e dell' equità; siccome ho mostrato con evidenza, che se non fu Arrigo coronato, nè onto in Augusto dal Papa, fu però legittimo Imperador' eletto, ed ebbe tutto il jus all' Imperio, e al Regno Longobardo.

Nè solamente *Ottone di Frisinga* è quello, *che dice ricusasse l'Imperial dignità, che il Papa gli esibiva*, ma lo attestano molti altri Autori più antichi dello Frisingense, Autor peraltro di fede degno al pari di Luitprando, e lo confessa perfino il Cardinal Bellarmino unico Atlante dell' ardito Censore, come ho io già mostrato, e vuo' quì riferirne un' altra volta le parole, per maggiormente confonderlo: *Henricus, qui Regio nomine contentus, insignia, appellationesque cæteras, nec non unctionem, & coronationem spontè recusavit, ut Custos Imperii potius dici possit*, e se in sentenza di cotesto gran Prelato era Enrico *Custos Imperii*, bisogna ben dire, che allo stesso Imperio avesse un gran diritto, e una più grande ragione.

Io non saprei poi per qual ragione debba prestarsi più fede a Luitprando, che ad Ottone di Frisinga, e cosa mai lasciasse scritto Luitprando in favore dell' assunto del nostro arrabbiato Contradditore. Luitprando (*a*) citato da lui nella nota 401., mai sognossi di scrivere, che Arrigo non *pensasse alla dignità Imperiale*, e *che* non *si mettesse in viaggio verso* Roma *per andar' a riceverla dal Papa*. Cotesto Autore nel luogo indicato dall' Avversario, altro non fa, che a narrar le virtù d'un tanto Eroe, a dargli quelle laudi, da lui ben meritate, e a riferir la sua morte, che succedette in Himeleuna, ed ecco le sue parole: *Eo in tempore Rex Henricus in Castello, quod est inter Thuringorum, & Saxonum Confinia, & dicitur Himeleuna, gravissima valetudine correptus, migravit ad Dominum, cujus corpus in Saxoniam deportatus, in nobi-*

(a) *Luitprand. lib 4. cap. 7.*

nobilissimarum, ac religiosissimarum Monasterio Puellarum, quod in ipsius Regis prædio, vocabulo Quintelingaburch situm liquet, intra Ecclesiam, cum immensa est veneratione repositum. Egli è vero verissimo, che questo Autore non dice, che morisse Enrico nel viaggio, che faceva per venir' in Italia; ma perchè ommesse Luitprando cotesta circostanza dovrem noi dire, che vero non sia quanto di lui scrisse il Vescovo di Fresinga, e che sia falso, che cotesto glorioso Principe passasse dalla mortale all'immortal vita, allor quando se ne veniva a Roma? Sarà questa peravventura l'unica cosa memorabile, che lasciasse Luitprando di rammentare nella sua Storia? Proverò ben tosto, che duoi furono i viaggi, che avanti d'essere coronato Imperadore fece Ottone il Magno in Italia, e pure di uno solo lascionne a noi Luitprando la memoria; dovrem dunque dire, che Ottone innanzi di ricevere la Corona Imperiale dalle mani del Papa Giovanni XII. venne in queste nostre Contrade non due, ma una sol volta? Io so, che l'Autor Piacentino per suoi occulti fini, e per poterne poi tirare le sue false conseguenze, si mostra essere di cotal' opinione; ma l'inganno, che sta appiattato in dissimular la prima, ed attaccarsi soltanto alla seconda venuta d'Ottone in Italia, io tosto lo discoprirò. Intanto dirò qui, che non fu Ottone Vescovo di Frisinga (*a*) il solo, il quale scrivesse, che Arrigo: *Post multa virtutis suæ opera, dum ad obtinendum Imperium Romam tenderet, decimoseptimo Regni sui anno diem obiit*. Ma il Vittichindo (*b*) Autore tanto antico quanto Luitprando dice lo stesso in questi precisi termini. *Perdomitis cunctis circunquaque gentibus Romam proficisci statuit, sed infirmitate correptus iter intermisit*. E Brucardo Gottelfio Struvio (*c*), il quale come uomo molto più, che l'Autor Piacentino versato nell'erudizione, e nell'antichità, notizioso cosa appo gli Autori antichi voglia dire quel *Romam proficisci*, in recando questo passo di Vittichindo francamente sostiene, che Arrigo, *postremo Romam proficisci statuit ad vindicanda sine dubio Imperii jura, sed infirmitate correptus, iter intermisit*. Della quale infirmità se ne morì, ed i Franchi Ottimati gli diedero per Successore Ottone suo figliuolo. E siccome questi fu, che colla virtù sua, e con le forze, e gloriose fatiche della sua Nazione liberò Roma, l'Italia, e la Sede Apostolica dalla crudeltà di perfidi Tiranni, e di Papi del tutto indegni di sedere nella Sedia del Principe degli Apostoli; che restituì l'Imperio alla sua pristina maestà, e grandezza, e che con il Regno Longobardo un' altra volta lo riunì alla Corona Franco-Germanica; così mi par necessario esaminar' in un Capitolo a parte come tutto ciò avvenisse, affinche meglio iscoprir si possano le fallacie, e l'imposture, che su questo punto di Storia molto importante, è ito accozzando l'Autore della Dissertazione retrograda, per oscurar la gloria d'Ottone, e de' suoi Franco-Germani, e per impugnarne i legittimi diritti, e farli nascere da una spontanea volontaria dedizione de i Popoli Italici, i quali in di lui senso per titolo di gratitudine lo costituirono loro Rè.

(a) *Otho Frising. lib.6.cap 18.*

(b) *Vittichind. lib. pr. in fin.*

(c) *Sintagma Histor. Ger. Dissert. 11. §. 25.*

CAP. XLIII.

Si narra l'elezione di Ottone il Magno, le solennità, colle quali fu coronato, e onto in Aquisgrana, e il perchè, quante volte venisse in Italia, e per quali diverse cagioni, quante fiate vincesse, e soggiogasse Berengario II., e Alberto suo figliuolo, con quai diritti, e ragioni ricuperasse la dignità Imperiale, e il Regno d'Italia, e l'una e l'altro riunisse un' altra volta alla Monarchia Franca; Si prova ciò, che si propose nell' antecedente Capitolo, cioè quanto sia fallace, cavilloso, e maligno l'Avvocato Piacentino in istudiandosi di far credere al Pubblico, che Ottone Magno non alla sua virtù, nè alla vittoria, e felicità delle sue arme, devesse la ricupera del Regno Longobardo, ma alla cortese, e spontanea dedizione de Popoli; Si risponde anche allo Storico Romano, il quale con maggior modestia tratta cotesta gran quistione, e a lui si fa vedere, che nelle donazioni d'Ottone I., e d'Arrigo II. non furono comprese, come ei suppone, Parma, nè Piacenza, ma in esse riserbarono amenduni per se, e loro Successori la sovranità di Roma, e della Romagna, esercitandovi atti di sovrano Dominio.

IN qual'anno preciso succedesse la morte di Enrico non sono fra se concordi gli Scrittori antichi; Il Continuatore di Reginone, Ermanno Contratto, Mariano Scoto, e Frodoardo vogliono, ch'ei passasse a miglior vita del 936. *die VI. nonas Julii*; Adamo Bremense (*a*), Sigiberto, e Alberico del 937., l'Autore della Cronaca de' Slavi (*b*) del 938., Lamberto Schafnaburgense, il Cronista di Metz, e l'Annalista d'Ildeseim del 935. Chi fra cotesti Autori più si accosti alla verità intorno all' anno della morte d'Enrico non importa l'esaminarlo quì; Ciò, che di certo ci attesta Vittichindo (*c*), egli è, che questo buon Principe avanti di render l'anima al Creatore: *Ipsum vero Ottonem, qui maximus & optimus fuit Fratribus, & omni Francorum Imperio præfecit*. Ma tal disposizione non fu veramente un' eleggersi il Successore, ma un mostrare chi fosse degno di succedergli, conciossiache altro diritto, che questo ei non aveva; e l'elezione d'Ottone succedette dopo la di lui morte in una piena ragunanza di tutti i Magnati, e Principi della Francia Orientale. Non fu peraltro l'assunzion d'Ottone al Regno senza contrasto; perchè alcuni al riferire di Ditmaro (*d*) desideravano, che fosse sublimato al Trono Arrigo suo Fratello minore, come quello ch'era nato, dappoiche era stato il Padre innalzato alla dignità Reale, ed altri bramavano, che possedesse tutti gli onori del Principato esso Ottone, il quale benche venuto fosse alla luce, allor quando il Padre non era, che Duca di Sassonia, egli era però il maggior nato, il più saggio, e virtuoso. Fecero però gli Ottimati Franchi giustizia al merito, e virtù di lui, eleggendolo di comune consentimento in Rè, e Monarca di tutto quanto l'Imperio Franco; E perchè il riferire tutte quante le circostanze, e solennità della elezione, e coronazione di lui molto importa al caso nostro, così recherò quì le parole degli Autori, che ci descrivono un fatto tanto memorabile, da' quali ben si comprende, ch'egli succedette al Padre non solamente nel Regno, ma in tutte quante le ragioni del Regno de' Franchi Orientali, nella guisa appunto, che acquistolle Carlo Magno, nella di cui Metropoli, nel di cui Trono, e della di cui Corona fu Ottone coronato; così

(a) *lib. 1. cap. 3.*
(b) *apud Lindenbrogium cap. 8.*
(c) *Vittichin. lib. 1. exeunte.*
(d) *Ditmarus lib. 1. fol. mihi 328.*

Vitti-

Vittichindo (a): *Defuncto itaque Patre Patriæ, & Regum optimo maximo Henrico, omnis Populus FRANCORUM, atque Saxonum, jam olim designatum Regem à patre filium, ejus Oddonem elegit sibi in Principem. Universalisque electionis notantes locum, jusserunt esse ad Aquasgrani Palatii. Est autem locus ille proximus Julo, à Conditore Julio Cæsare cognominato; Cumque illac ventum esset, Duces, ac Præfectorum Principes, cum cætera Principum Militumque manu congregati in Sistorio Basilicæ Magni Caroli cohærenti, collocaverunt novum Ducem in solio ibidem constituto, manus eidem dantes, ac fidem pollicentes, operamque suam contra omnes inimicos spondentes, more suo fecerunt eum Regem. Dum ea geruntur à Ducibus ac cætero Magistratu Pontifex Maximus cum universo Sacerdotali ordine..... progressusque in medium usque Fani subsistit, & reversus ad Populum, qui circumstabat..... en inquit, adduco vobis à Deo electum, & à Domino rerum Henrico olim designatum, nunc vero à cunctis Principibus Regem factum Oddonem, si vobis ista electio placet, dextris in Cælum elevatis, significate; Ad hæc omnis Populus dexteras in excelsum levans cum clamore valido imprecati sunt prospera novo Duci. Proinde procedit Pontifex cum Rege tunica stricta MORE FRANCORUM INDUTO pone Altare, super quo insignia regalia posita erant; Gladius cum Baltheo, chlamis cum armillis, baculus cum Sceptro, ac Diademate. Eo quippe tempore erat Summus Pontifex nomine Hildibertus, Franco Genere.... Ipse accedens ad Altare, & sumpto inde gladio cum baltheo conversus ad Regem: accipe, inquit, hunc gladium, quo ejicias omnes Christi Adversarios Barbaros, & malos Christianos auctoritate Divina tibi tradita, omni POTESTATE TOTIUS IMPERII FRANCORUM ad firmissimam pacem omnium Christianorum..... deinde sumptis armillis, ac chlamyde induit eum.... Exinde sumpto Sceptro, baculoque his signis, inquit, monitus paterna castigatione subjectos corripias, primumque Dei Ministris, Viduis, ac Pupillis manum misericordiæ porrigas..... Præfusus itaque Oleo Sancto, coronatus Diademate auro..... ac omni legitima consecratione completa ab eisdem Pontificibus ducitur ad Solium &c.* E Ditmaro: *Omnes Reipublicæ Principes magnum Reginæ Mechtildis merorem lenire cupientes Ottonem filium ejus, patris sui decreto, ac petitione uno ore in Regem sibi & Dominum elegerunt.... pariterque cum eo ad Aquisgrani proficiscuntur. Quo cum appropriarent, omnis Senatus obviam prærexit, fidem cum subjectione promisit, & ad Sedem eum usque ducens Imperialem, statuit eumdem in loco priorum in Regem sibi collaudans, ac Domino tunc gratias agens; Hunc Hillibertus Moguntiæ cura Cathredæ ... benedixit, anno Dominicæ Incarnationis DCCCXXXVI. in Ecclesia Sanctæ Mariæ, quam cum omni diligentia Magnus construxit Carolus.*

(a) *Vittichin. lib. 2. ineunte.*

Dal fedele racconto, e dalla diligentissima narrazione di Storici non punto sospetti, perchè scrissero in un tempo innocente, e in cui neppur si pensava alle controversie nate moltissimi anni dopo, si scopre manifestamente, che i Principi Franchi Orientali, in sublimando al Trono Ottone il Magno, ebbero in animo di eleggere, come ne avevano tutto il diritto, un vero, e legittimo Successore di Carlo Magno; facendolo perciò vestire all'uso de' Rè Franchi, di dare à Roma il suo vero Cesare, e all'Italia il suo legittimo Rè; perchè *proinde* (come dice Vittichindo) *procedit*

Ponti-

Pontifex cum Rege Tunica stricta more Francorum induto pone Altare, super quo insignia regalia posita erant, il qual' Arcivescovo, ch' era quello di Magonza, *accedens ad Altare, & sumpto inde gladio, cum baltheo conversus ad Regem, accipe, inquit, hunc gladium, quo ejicias omnes Christi adversarios barbaros, & malos Christianos auctoritate Divina tibi tradita, omni potestate totius Imperii Francorum ad firmissimam pacem omnium Christianorum*; Conciossiache non convenivano tutte queste espressioni, che a uno, a cui di ragion fosse dovuto non solamente l'Imperio de' Franchi, ma tutte quante le ragioni, e diritti, che all' Imperio Franco s'appartenevano, e particolarmente la dignità Imperiale, la sovranità di Roma, e dell' Italia, e la protezione, ed avvocazia della Chiesa Romana, e della Sede Apostolica Capo, e Maestra *omnium Christianorum*, tanto più che, come dice Ditmaro, ei fu condotto *ad Sedem ... usque Imperialem*, e collocato *in loco Priorum*, che val' a dire nel Trono di quei Principi, ch' erano stati veri e legittimi Imperadori, e Rè d'Italia, perchè veri e legittimi Monarchi de' Franchi, i quali con la virtù, con i sudori, e col sangue loro acquistato avevano il diritto di eleggere gli Augusti, e di dare all' Italia i suoi Rè, come ad evidenza lo provammo.

Quanto io diceva lo confermano il Viterbiese, e l'onoratissimo Ottone Vescovo di Fresinga; imperciocche e l'uno e l'altro fan vedere, che non ostante che Ottone fosse d'origine Sassone, e venisse anche appellato Rè de' Germani, fu nondimanco vero Monarca de' Franchi Orientali, e Successor legittimo in tutti i diritti, e ragioni, che a' suoi Antecessori Rè Franchi competivano; e come tale colla virtù sua le ricuperò, e tolse dalle mani degli Usurpatori, e gloriosa, e giustamente le possedette. Il Viterbiese (a) dunque così favella: *In Orientali ergo Regno Francorum, quod usualiter dicitur Theutonicorum, deficiente stirpe Carolorum, Henricus primus de Gente Saxonum successit in Regnum .... Istius Henrici filius Otho, postea Imperium Romanum reduxit ad Francos, quod jam à Longobardis fuerat usurpatum. Et propterea idem Otho forsitan primus Rex, vel Imperator Theutonicorum dictus est, quia ipse primus apud Theutonicos regnavit, se primus Imperium Romanum à Longobardis ad Theutonicos revocavit, quod à Longobardis fuerat usurpatum. Notanda tamen est autem hic veritas in nomine Regum Francorum, quomodo primitus à Merovæo Rege, Successores ejus dicti sunt Merovæi; Postea à Carolo Magno vocati sunt Caroli, vel Carlini, ab Othone verò Imperatore dicti sunt Othones, deinde ab Henrico Henrici*. E poco dopo favellando dell' inaugurazione del Grande Ottone, soggiugne (b): *Ab eo tempore Regnum Romanorum, ... ad Theutonicos reversum est, & ad Francos Orientales unde jam quodammodo videbatur elapsum. Ego autem tunc Imperium à Francis non dico aliquando fuisse sublatum, sed Eclypsim passum, quandiu tot & tam diversi Invasores Imperium confusè tenuerunt*. Con i sentimenti di Gottifrido di Viterbo concordano quelli di Ottone Vescovo di Frisinga (c) uomo di una somma schiettezza, e d'animo sopra tutti gli Scrittori della sua età sincero, ed ingenuo; cotesto Santo Vescovo dunque così la discorre: *In Orientale Francorum Regnum ergo, quod Theutonicorum dicitur deficiente Caroli stirpe, primus ..... ex Gente Saxonum successit Henricus, cujus filius Otho; qui etiam Imperium à Longobardis usurpatum deduxit ad Theutonicos Orientales Francos, forsan dictus*

(a) *Godefr Viterbiens inter Rer Italicar. Script. tom 7 col.* 430.

(b) *loco laud. col.* 433.

(c) *Otho Frising. lib.6.cap.*17.

ctus est primus post eos, qui à Carolo Carolingi, sicut in Meroveo Merovingi dicti sunt, ex alio, idest Saxonum sanguine natus, Imperium ad Theutonicos Francos revocavit, sicut autem Merovingis deficientibus ac Carolis succedentibus Regnum tamen mansit Francorum; sic & Carolis decedentibus ex alia familia seu lingua, in uno tamen Regno Othones subintravere.

Non fu però il Regno d'Ottone affatto quieto e pacifico, imperciocche sul bel principio fu egli impicciato in molte guerre co' medesimi Principi della Germania, che eletto aveanlo; la prima discordia nacque con Eberardo Conte Palatino l'anno 937. per cagione de' Sassoni, i quali fatti vanagloriosi per esser stato eletto un Rè della Nazion loro, isdegnavano servire alle altre. Così ne parla Vittichindo (*a*), e il Continuatore di Reginone all'anno 937. dice, che *graves, & intestinæ discordiæ inter Henricum fratrem Regis, & Eberhardum Ducem Francorum nascuntur, ob exortas inter Vassallos eorum inimicitias*. Fu obbligato movere l'arme contro i figliuoli di Arnolfo Duca di Baviera, i quali come asseriscono Vittichindo, e il Continuatore di Reginone all'anno 938. *ambitione Ducatus Regi rebellaverunt*.... ma *Rex in Bavariam reversus omnes sibi subdit*. Si mostrò anche contro Ottone contumace, e ribelle Gisalberto suo Cugnato, il quale si unì con Everardo già fatto reo dello stesso delitto, pagarono però tutti e due il fio della loro perfidia, come attestano Luitprando, e Vittichindo, il Continuatore di Reginone, e Ditmaro (*b*), il quale descrive cotesta guerra, e n'adduce l'esito in tali termini: *In tertio anno supra memorati Regis, Henricus frater ejus, & Everhardus Dux, & Gisalbertus Comes Lutharingorum cum cæteris nequitiæ suimet fautoribus cis Rhenum plurima depopulati sunt. Hoc Udo amicus Regis illico comperiens, Eberhardum occidit, Gisilbertum cum Sociis in Rheno demergit; Henricum autem Regis gratiam petere coegit*, ed Ottone di Fresinga (*c*) conclude la Storia così: *Rex vero rursum Belgicam ingreditur, totamque in deditionem accepit, & ex hinc Provincia illa à Regibus Theutonicorum absque contradictione possidetur*. E con tal'occasione riunì anche alla Monarchia Franca Orientale la Borgogna, sottomettendosi ad Ottone come a suo vero Sovrano Corrado Rè di quel Regno, come ci attesta Vittichindo (*d*) con queste parole: *Rex autem de die in diem proficiens paterno Regno nequaquam est contentus, sed abiit Burgundiam, Regem cum Regno in suam accepit potestatem*, e Frodoardo all'anno 940. conferma lo stesso.

(a) lib. 2. fol. mihi 644.

(b) Luitprand. lib. 4. cap 16. Vitichind. lib 2 fol. 648 Ditmarus lib. 2. fol. 338.

(c) Otho Frising. lib. 6 cap. 19.

(d) Vitichind. lib. 2. fol. 649.

Pieno dunque Ottone di gloria, e di trionfi, dappoiche ebbe di là da' Monti domati i Ribelli, e riunite alla sua Corona le Provincie, e gli Stati, che per le vicende, ed infortunj delle guerre ne stettero da questa per qualche tempo separate, e disgiunte, cominciò a rivolgere il pensiero all' Imperial dignità, e all'Italia, e a meditar' il modo di ricuperar' il possesso dell'una e dell'altra; di tanto ci fa fede il Vescovo di Frisinga, così: *Otto post multos triumphos Italiam quoque, quæ per plures jam annos Francis, seu Germanis alienata fuerat Regno adjicere parat*.

Cotesta Storia non fa buon' armonia all' orecchj guasti dell' Autor retrogrado, onde si va ingegnando di confondere tutto l'ordine de' tempi, sconvolger la verità, e far' un miscuglio, ed impasto di falsità, e menzogne. Per far poi che? Per dar' ad intendere al volgo ignorante, e sciocco, che Ottone acquistò l'Imperio, e il Regno d'Italia per mera cortesia, e per un dono generoso di Giovanni XII. e de' Popoli Italiani, e torre al nostro

nostro Eroe la gloria d'aver colla forza dell' armi, con la virtù sua, e con il matrimonio d'Adelaide ricuperato, e di bel nuovo riunito e l'uno, e l'altra alla Corona, e Monarchia della Francia Orientale.

Commincia egli dunque la narrazione di questo grande avvenimento, da un mosaico d'anacronismi, e manifeste falsità, e dice così: *Tollerarono gl' Italiani, nel mentre che regnarono nella Germania gli accennati Lodovico, Corrado I. ed Arrigo Aucupe le vicende de' loro novelli Principi, e gl' immensi disastri, che recavano loro le competenze, e le guerre domestiche. Ma giunti finalmente all' ultimo confine dell' umana sofferenza, rivolsero il pensiero ad un rimedio, che se ha da dirsi il vero, riuscì nel decorso degli anni* (osservisi di grazia il buon genio dell' Impostore) *nientemeno gravoso, che i mali, a quali soggiacevano. Imperciocchè sendo morto Lotario di Borgogna, che per qualche tempo frenato aveva l'ambizione di Berengario secondo anelante alla Corona d'Italia, e procurando desso, che aver volea qualche plausibile pretesto di colorire la di lui tirannica usurpazione costrignere Adelaide, vedova di Lotario ad isposare Adalberto suo figliuolo, tenendola strettamente assediata in Pavia; risolvettero gl' Italiani chiamare nell' Italia Ottone il Magno, perchè li sottraesse dal gravissimo giogo della tirannia di Berengario. Il Pontefice Agabito, che vedea usurpati ancora gli Stati della Santa Sede da quel Tiranno, unì le di lui preghiere a quelle de' Longobardi, ch' erano appoggiate da Alemanno Menclosio Arcivescovo di Milano, e da ben molti altri Personaggi del Regno Longobardo; Venne Ottone l'anno 949. liberò Pavia, e Adelaide, qual prese per Moglie, e ritornò nella Germania;* E gli Autori antichi, che 'l famoso Critico adduce alla nota 408. per convalidare un discorso tanto enfatico, e capriccioso sono il Puteano (*a*), Cuspiniano (*b*), e il Cavitelli (*c*).

Differt. Placent pag. 157.

(a) *Putean Hist. Insub. lib. 6. cap 11.*

(b) *Cuspinian. in vit Othon. Magn.*

(c) *Cavitell. Cremon. Annal. ad an. 949.*

Tutti coloro, i quali scrivono in grazia della santa verità, e bramano, che si dia fede a' loro racconti, usano in essi chiarezza, distinguono i tempi, i luoghi, e le persone, e procurano quanto più possono metter in un buon lume lo stato delle cose controverse. L'Avvocato Piacentino fa quì tutto al contrario, confonde i tempi, i luoghi, e le persone, e dà volontariamente negli anacronismi per aver tutta la libertà di poter sopra fatti impastati di vero e di falso fondarci tutte le fallacie, e farci tutte le false riflessioni, che conducono al suo fine. Questo poi altro non fù, nè giammai sarà, che deprimere quanto più puo i sovrani diritti del Sacro Romano-Germanico Imperio, negar' al Magno Ottone la gloria d'aver con la sua militare virtù, e colle nozze d'Adelaide ricuperato il Regno d'Italia, e restituitolo un'altra volta all'antica sovranità della Corona Franca Orientale. Anzi le sue astuzie non si fermano quì, ma vanno più lungi; Imperciocchè ei pretende con tante false narrazioni far comparire il nostro Eroe un stipendiato, e mercenario Capitano degl' Italiani, che portò le di lui arme ausiliarie in Italia invitato da loro a venir' a liberarla dalla tirannia di Berengario II., e a riceverne da loro il Dominio, e l'impero.

Sono però così puerili, e ridicoli i ritrovamenti di costui, che non dispero con il lume della Storia, la quale non inganna, farli comparir tali agli occhj non solamente de' Dotti, ma degl' Idioti ancora.

Dirò dunque, che gl' Italiani per la condizion fatale di quei tempi, soliti essere dominati da Principi poco amanti del ben pubblico, e soltanto applicati a mantenersi nell' usurpato Dominio, appena n'aveano chiama-

to

to uno al Regno, che pentiti lo discacciavano, e ne invitavano un' altro. Di quanto io asserisco fede ne fa Leone Ostiense (*a*), il quale ci descrive a maraviglia bene lo stato lagrimevole d'Italia di quella luttuosissima età. Dice ei perciò, che regnando, o per meglio dire, tiranneggiando questa Provincia Lodovico figliuolo di Bossone Rè di Provenza, appena eravi stato tre anni, che sazj gl' Italiani di più sofferirlo, chiamarono Rodolfo figliuolo del Rè di Borgogna, dopo di che Papa Giovanni XI. unito con altri Ottimati d'Italia, ne scacciò Rodolfo, ed invitò a venir' in Italia Ugone Duca d'Aquitania, che la governò con gran prudenza, e virtù per alcuni anni. Indi lasciato il Regno a Lotario suo figliuolo e Marito della famosa Adelaide, se ne ritornò alla Patria co' tesori, ch' avea quì ragunati, ed ivi fondato un Monistero, vestì l'abito religioso. Così l'Ostiense ne' seguenti termini; *Ludovicus filius Bosonis Regis Provinciæ regnavit per annos tres. Contra quem rursus filius Regis Burgundiæ Rodulfus nomine Italiam venit. Post hæc supradictus Johannes Papa XI., junctus cum Magnatibus Italiæ, depulit ex ea Rodulfum, & mittens, invitavit Hugonem Aquitaniæ Ducem, qui hinc, & prudentia maxima, & virtute multa pollebat. Qui Rex protinus ordinatus, ita cum filio Lothario strenuè satis, ac viriliter Italiæ Regnum per aliquot annos obtinuit. Non multo post præfatus Ugo, coronato filio, & nobilissima illi Conjuge Adelaide..... relicto ei Regno ipse in Borgundiam cum omni thesauro suo, & universis divitiis, recessit; ibique Monasterium de propriis sumptibus ditissimum construens.... in eodem Monacus est effectus.* Non dissente da tal racconto Carlo Sigonio (*b*).

(a) *Leo Ostiens. in Chronic. Cassinen. lib. cap. final.*

(b) *Sigonius de Regn. Italiæ lib. 6. ad annum 927.*

Davanti però, che facesse Ugone la risoluzion di lasciar' il Regno al Figliuolo, e partirsene d'Italia, ebbe non pochi travaglj, e si scoprirono occultamente congiurati contra lui non pochi Baroni Italiani, fra quali si conta da Luitprando (*c*) Berengario II. Marchese d'Ivrea nipote di Berengario I., il quale avvisato, che Ugone tentava tirarlo nella rete per fargli cavar gli occhj, se ne fuggì in Germania colla Moglie Villa, si rifuggiò appo Ermanno Duca di Suevia, e si pose sotto la protezione di Ottone, a cui sembra, che come a suo legittimo Sovrano giurasse anche fedeltà, come fece suo Avo all' Imperador' Arnolfo, come si raccoglie da Vittichindo, che riferiremo in luogo più proprio, intanto recherò le parole di Luitprando, che sono queste: *Interea Berengarius memorati frater Anscarii, atque Egregiæ Civitatis Marchio occultè quædam in Regem cæpit moliri, quod cum Regi compertum foret, simulatâ benevolentiâ, dissimulatâque irâ, dum ad se se veniret, luce eum privare disposuit..... Hoc itaque Berengarius ut audivit, Italiam, quam mox deseruit, ac per montem Jovis in Sueviam ad Hermannum Ducem properavit..... igitur Hermanus Suevorum Dux venientem ad se Berengarium benignè suscepit, eumque cum magno honore ante piissimi Regis* (Ottone) *præsentiam duxit. Quem quanta Rex devotione susceperit, quantisve muneribus eum donaverit, quantumque honoraverit, stilus meus se scribere diffidit.* Lo stesso conferma Carlo Sigonio (*d*) su la traccia delle memorie antiche.

(c) *Luitprand. lib. 5. cap. 4.*

(d) *Sigonius de Regn. Italiæ lib. 6. ad ann. 940.*

La fuga di Berengario pose in un gran timore Ugone, e maggiore fu la sua costernazione, quando udì, ch' era stato accolto, e ben ricevuto da Ottone il Magno; temeva egli, che ajutato Berengario da un Principe tanto possente, e che come Rè della Monarchia Franca tanti diritti, e ragioni avea sopra il Regno d'Italia, ne lo scacciasse; onde si rivolse con

tutti i pensieri suoi a guadagnar l'animo d'Ottone. A lui mandò Ambasciadori con offerte grandiosissime, e gli promise un grosso tributo, se degnato si fosse non ricevere nella sua grazia e clientela Berengario, nè dargli ajuto alcuno, ma il grande Eroe tutto sprezzò, e fece rispondere ad Ugone da quel generosissimo Principe, ch'egli era, ne' termini, ch'ora udiremo da Luitprandò (a): *Rex Hugo, audità Berengarii fugâ, Nuncios suos Regi Othoni direxit, promittens se secundum voluntatis ejus deliberationem auri, argentique copiam ei daturum, si Berengarium non susciperet, eique adminicula non conferret. Quibus Rex Apologeticum hujusmodi dedit: Berengarius non ob Domini vestri dejectionem, verum, si potis est, ob reconciliationem, nostram adiit pietatem, si qua in re adminiculari illi penes Dominum vestrum potero. Gazas mihi ab illo promissas non suscipio, verum illi meas libentissimè tribuo. Berengario verò, seu cuilibet nostræ pietatis clementiam imploranti, subsidium non præbere, summæ dementiæ est.* E il Sigonio (b): *Hoc cognito Hugo Nuncios ad Othonem cum eximiis muneribus misit orans, ne Berengarium reciperet, receptumque retineret, verum propositum non tenuit.*

(a) *Luitprand. dict. lib. 5. cap. 5.*

(b) *Sigon. dict. lib. 6.*

Allor quando Berengario se ne fuggì d'Italia condusse seco un' uomo assai destro, e sagace nomato Amedeo; costui veggendo (come osserva Luitprando (c), che *fortissimus Rex Otho cum nonnullis impeditus rebus, tum quot annis ab Hugone Rege muneribus immensis delinitus Berengario copias parare non posset*, si offerse di venir solo, e sconosciuto in Italia per indagar l'animo degl' Italiani, e tentar di tirar' al partito del suo Padrone i Vescovi, e Magnati del Regno, come felicemente gli riuscì col curiosissimo strattagemma, che pose in pratica, e che diffusamente ci descrivono Luitprando, ed il Sigonio (d). Quindi è, che guidate le cose di Berengario a buon termine, ed inteso, che Guidone facea con somma diligenza custodire tutti i passaggi dell' Alpi, che d'Italia conducono in Germania: *Per invia quædam* (come narra Luitprando) *& aspera nulli custodita pertransiit, atque ad Berengarium cum ea, qua voluit legatione pervenit.*

(c) *dict. lib. 5. cap. 8.*

(d) *Luitprand. dict. cap. 8. cit. lib. Sigon. 6.*

Fatto certo Berengario dal suo Amadeo d'essere dagl' Italiani desiderato, se non da Ottone, con permissione perlomeno d'Ottone ottenne dal Duca di Suevia suo grande amico un buon' Esercito, e con questo se ne venne in Italia, e la sua prima impresa fù quella di tentar la fede d'un certo Prete chiamato Adelardo, che custodiva la Fortezza di Formicaria, e di Manasse Arcivescovo d'Arles, e Invasore delle Chiese di Trento, di Verona, e Mantova, promettendo a quello il Vescovado di Como, se data avesse in suo potere la Piazza, e a questi l'Arcivescovado di Milano se unito si fosse al suo partito; Tanto il Prete quanto il buon' Arcivescovo di sua natura ambiziosissimo lasciaronsi agevolmente corrompere; Quindi non solamente diedero la Fortezza in mano di Berengario, ma eccitarono contra Ugone molti Signori Italiani, così Luitprando, e il Sigonio, asserisce dunque il primo; che (e) *desideratus interea Berengarius ex Suevorum partibus paucis ipsum Comitantibus, à Suevia per Venustam Vallem Italiam petiit, applicuit Castra secus munitionem vocabulo Formicariam, quæ à Manasse, Sedis Arelatensis Archiepiscopus; tunc Tridentinæ, Veronensis, atque Mantuanæ Sedium Invasore Adelbardi ejus Clerici erat vigiliæ commendata. Quumque Berengarius...... Manassis ambitionem.... cognoscens Adelbardum ad se venire coëgit, cui*

(e) *Luitprand. dict. lib. 5. cap. 12. Sigon. laud. lib. 6. ad ann. 946.*

cui, & ait; si munitionem hanc potestati meæ tradideris, Dominumque tuum Manassem ad adjutorium meum inflectere potueris, illum in Cathedram promoveo Mediolani Archiepiscopatus; te vero Cumani Episcopatus dignitate post acceptam Regni potestatem donabo... Hæc dum Manassi ab Adelhardo narrantur, tum ille munitionem non solum Berengario dari jussit, verum etiam Italos omnes in ejus auxilium invitavit. Asserisce Luitprando, che Berengario *ex Suevorum partibus paucis ipsum Comitantibus, à Suevia per Venustam Vallem Italiam petiit*, e Biondo Flavio (*a*) asserisce, che non ha potuto raccorre da' Scrittori antichi con qual' e quanto Esercito ei se ne venisse in queste nostre Contrade, ci assicura però, che *Agabito Secundo post Martinum Tertium ad Pontificatum maximum assumpto; Berengarius Tertius* (deve leggersi *Secundus*) *Magnis externorum adductis copiis in Italiam est reversus*.

(a) *Blond. Flav. decad. 2. lib. 2.*

Fosse l'Esercito di Berengario assai, o poco numeroso, constava però tutto di Franco-Germani, e di più era tale e tanto, che ben potea Berengario con esso tener la campagna, e meditar conquiste, mentre afferma lo stesso Luitprando, che *aplicuit Castra secus munitionem vocabulo Formicariam*. Anzi fu tanta la fama delle sue forze, che quasi tutti i Magnati del Regno, abbandonato Ugone, s'accostarono al partito di Berengario, e il povero Rè spaventato da tanti pericoli prese il partito di aggiustarsi con esso lui, e di farlo col figliuolo Lotario compagno, e partecipe dell' autorità Reale, dopo di che, come dicemmo, andossene in Borgogna, ove da buon' e pio religioso se ne morì. Così prosiegue a narrare il citato Flavio (*b*): *Ad primam cujus adventantis famam, rebelles in Ugonem animi multis in Italiæ Regionibus sunt ostensi: Is quum prævidisset Ugo, quod viribus nequisset, consilio providere perrexit. Missis namque ad hostem jam adventatem Oratoribus, cum eo his constituit Fæderibus, ut se Italia discedente, Lotarius filius, & Berengarius Italiæ Reges æquo jure omnia administrarent*; con più distinte particolarità ci racconta Luitprando (*c*) Segretario ch'era allora di Berengario tutta la dolente Storia in questi sensi: *Fama igitur malum, quo non aliud velocius, nullum mobilitate viget, Berengarii adventum quàm mox omnibus nunciavit. Cæperunt mox nonnulli, Hugone deserto, adhærere Berengario, horum Milo præpotens primus.... Prosequitur hunc Wido Præsul Mutinensis Ecclesiæ.... Berengarius ab Harderico Archiepiscopo accitus, Veronam deseruit, ac Mediolanum concitus venit. Cæperunt interea omnes Italiæ Primates omine non bono Hugonem deserere, & egenti Berengario adhærere; egentem autem non nihil possidentem, sed cui nunquam quidquam satis est ajo..... ad Berengarium stili initium redeat; cujus in adventum aureum omnes sæculum promittebant, & felicia, quæ talem extulerant, tempora clamitabant.*

(b) *Blond. dict. lib. 2.*

(c) *Luitprand. dict. lib. 5. cap. 12. & 13.*

Eo namque Mediolani degente, ac Italicas dignitates sibi adhærentibus dispensante, Rex Hugo Lotharium filium suum, non ad Berengarium solum, verùm ad totius Populi præsentiam dirigit, petens, quia se eis non morigerum abdicaverunt, Filium, qui nil in eos deliquerat, saltem pro amore Dei suscipiant. Le medesime cose più a meno riferisce Carlo Sigonio (*d*).

(d) *Sigon. dict. lib. 6.*

Fratanto che Lotario andava a Milano per tentar la sua sorte, Ugone stava ragunando i suoi tesori per andarsene in Borgogna. Giunto Lotario in suddetta Città, tanto seppe dire e fare, e tanto s'umiliò a'

 Mila-

Milanesi, che mossi questi a compatimento e pietà, come prosiegue a narrar Luitprando: *Lotarium in Ecclesia Beatorum confessoris, & martyrum Ambrosii, Gervasii, & Protasii ante Crucem prostratum erigerent, & Regem sibi constituerent.*

Ne diedero subito i Milanesi la notizia ad Ugone, promettendogli, che l'avrebbono conservato nel Trono; operarono eglino di buona fede in cotesta occasione, ma non così Berengario, il quale fu autore del consiglio di allettar con tal promessa Ugone a non lasciar l'Italia: *Non quo hos regnasse disponeret, sed, uti post claruit, ne Hugo discederet, atque immensa pecunia, quam habebat, Burgundionum atque aliarum Gentium super se Populos invitaret*, tanto ci fa sapere Luitprando testimonio di veduta (*a*).

(a) *Ibid. cap. 13.*

E a dir vero usò tante astuzie Berengario, e seppe così bene celare il suo genio vizioso, e la sua natura crudele, che ingannò tutti, e ognuno lo predicava per un' altro David, e lo preferiva allo stesso Carlo Magno, talche gl' Italiani benche appellassero Ugone, e Lotario loro Rè: *Berengarium tamen nomine solum Marchionem, potestate vero Regem, illos vocabulo Reges, actu autem neque pro Comitibus habebant*, sono lamentazioni di Luitprando (*b*), che ci fa a maraviglia bene il ritratto di Berengario; Le stesse cose conferma il Sigonio (*c*).

(b) *Luitprand. lib. 5. cap. 14.*

(c) *Sigon. lib 6. ad ann. 947.*

Veggendosi Ugone così deriso, e dispregiato, dice Luitprando, che: *Relicto Lothario, & simulatâ pace Berengarii fidei tradito, in Provinciam omni cum pecunia properavit*, ove per mero dolore *brevi est viam universæ carnis ingressus*. E Lotario più del Padre schernito, e mal trattato a capo di quattr' anni o di veleno, come alcuni vogliono (*d*), o di disperazione farnetico se ne morì, per quanto scritto ce ne lasciò Leone Ostiense (*e*): *Lotharius deinde post quatuor ferme annos in subitam phrenesim incidens, ultimam diem explevit*, e il Sigonio afferma lo stesso; in tali sensi: *Ex his rebus Lotharius sevo animi dolore confectus exeunte anno in phrenesim incidit, & mox è vita migravit.*

(d) *Flodoardus ad ann. 950.*

(e) *Leo Ostiens. Chronic. Cassinens lib. 1. cap. final. sive 61.*

Guari non tardò Berengario a farsi proclamar Rè in Verona; e per maggiormente ingannare gli Ottimati e Popoli Italici, cominciò a colorir la sua tirannide in aria di clemenza e liberalità. Così Sigonio (*f*): *His actis Berengarius Veronæ Rex à Populis acclamatus, Regnum una cum Adalberto majore natu filio cæpit, idque quàm liberalissimè potuit, administrare instituit*. E Girolamo del Rossi nella sua Storia di Ravenna dice (g), che, *Berengarius Hlotario mortuo Regnum cum Adalberto filio iniit, illique titulum Ravennatis Dominatus peculiarem adiunxit*. E questo era l'alto Dominio, che la Sede Apostolica aveva nell' Esarcato; anzi reputavasi di quei tempi così fantastica cotesta sovranità, tanto a' nostri dì magnificata dagli Avversarj, che non ebbe Alberto il menomo scrupolo, dappoiche fu il Padre costituito da Ottone Rè d'Italia, di far Ravenna Metropoli e Sede del Regno. Tanto ne dice lo stesso Rossi in queste parole: *Adalbertus Rex Ravennam Sedem constituit Regni præcipuam.*

(f) *Sigonius de Regn Italiæ lib. 6. ad ann. 950.*

(g) *Hieron. Rubeus Hist. Raven. lib 5 ad ann. 949.*

E qui in proposito di Ravenna, per confusion del Critico Piacentino debbe notarsi, che se in quella stagione chimerico reputavasi tal supremo Dominio, altrettanto aveasi per certo certissimo, che Parma e Piacenza fossero Città Lombarde, e membra del Regno d'Italia; imperciocche secondo riferisce Luitprando allora vivente, si pose Berengario in pensiere di scacciar da' loro Vescovadi Bosone figliuolo naturale del Rè Ugone

Vescovo

Vescovo di Piacenza, e Liutfredo Vescovo di Pavia, ma dipoi per simulazione di pietà non ne fece altro, benche in sostanza si mutasse di parere per la quantità d'oro, che dovettero contribuirgli i buoni Prelati. Dice dunque Luitprando (*a*), che *Bosonem verò Hugonis Regis spurium Placentinæ Sedis, & Liutfredum Papiensis Ecclesiæ expellere Episcopos cogitavit; verum intercedente pretio, ob Dei amorem eos se dimisisse simulavit.* E Carlo Sigonio (*b*): *Bosonem Hugonis Regis nothum Placentinâ, & Liutfredum Papiensi Ecclesiâ dejicere gestiens, tamen non levi accepta pecuniæ summa dimisit.* Se Piacenza fosse allora in concetto d'essere dell' Emilia, e dell' Esarcato lo dica chi vuole, mentre vò io proseguendo il filo del nostro discorso.

(a) *Luitprand. lib. 5. cap. 14.*

(b) *Sigonius lib. 6. ad ann. 947.*

Benche fosse Berengario proclamato Rè in Verona, e da tutti si vedesse venerato e temuto, non si reputava contuttociò sicuro nel Trono, se non si faceva Signore di Pavia, e non aveva per Nuora Adelaide, la quale possedeva in ragion di dote quella Città, ed aveva più di lui diritto in tutto quanto il Regno d'Italia. Ma la generosa Donna memore dell' ingiurie fatte da Berengario al di lei Suocero, e defunto Marito, non volle giammai acconsentir' a sponsali così vergognosi, e vili. Onde sdegnato il Tiranno, sorpresala nella sua Reggia, spogliatala di tutti i tesori, e chiusala in dura penosa carcere, determinato era farla perire di miseria, e disaggio. Tanto ne scrisse il Sigonio (*c*). *Cæpit inde eum* (Berengario) *cupido Papiensis Regiæ potiundæ, neque enim Regem se esse arbitrabatur, nisi antiquam Regni Sedem vetere instituto teneret. Hanc verò, quia Adeleida possidebat, Adeleidæ conjugium Adelberto filio Regi poposcit; Mulier sive antiquo odio propter injurias Socero, Maritoque suo illatas impulsa, sive spe honestiorum nuptiarum elata, eam conditionem repudiavit. Hac repulsa accepta, Berengarius usque adeo ira est inflammatus, ut quod elicere amore non potuit, id per vim sibi extorquendum esse censuerit: itaque Exercitu Papiam adducto, Urbem haud magno certamine expugnavit, ac Reginam in potestatem adductam in Castro Gardæ ad Lacum Benacum diligenti custodiæ tradidit; verens scilicet, ne, si libera esset, per externas nuptias adversi aliquid in Italia tumultus exiret, atque ita Regnum à se ad alium vel invito transferret.* Biondo Flavio (*d*) narra lo stesso in più succinti termini: *Secundus tunc elapsus erat Regni Berengarii Tertii annus; quo in tempore Lotharius solo nomine Rex fato est functus, & Berengarius Alundam, ne alicui nuberet Patrimonii sui Dominium, & Italiæ Regnum per dotis occasionem invasuro, publicè apud Papiam carceri mancipavit.* Con maggior distinzione gli strapazzi, e le crudeltà, che Berengario usò alla misera Regina vengono narrate da Rosvita (*e*), che per comandamento di Ottone II. scrisse le gloriose gesta di Otton Magno suo Padre ne' seguenti versi:

(c) *Sigonius lib. 6. ad ann. 950.*

(d) *Blond. Flav. decad. 2. cap. 2.*

(e) *HrosWita apud Meibonium tom. pr. fol. 107.*

Nec solum Celsæ solium sibi præripit Aulæ,
Sed simul ærarii claustris ejus reserratis
Omne, quod invenit, dextera tollebat avara,
Aurum cum gemmis, varii generis quoque Gazis,
Necnon Regalis Sertum prænobile frontis,
Ornatus, nec particulam dimiserat ullam,
Nec timuit propriis illam spoliare Ministris,
Obsequiis quoque personis regalibus aptis,
Regalique potentatu miserabile dictu.

Non

Non abbia il Lettore a male, ch'io, in occasione, che si favella delle violenze, che fece Berengario all'innocente Adelaide, allorche la spogliò del Dominio di Pavia, faccia un'altra brieve digressione, e adduca le parole del Privilegio, che riferisce il Sigonio, conceduto da Berengario in essa Città al Monistero di San Sisto di Piacenza; conciossiache da questo manifestamente apparisce, che tanto Piacenza, quanto il suo Contado fu in tutti i tempi pertinenza del Regno Longobardo. Narrato dunque ch'ha il Sigonio (*a*) la presa di Pavia, e la prigionia di Adelaide, immediatamente soggiugne. *Papiæ verò cum esset Monasterio S. Sixti Placentino Privilegium bujus sententiæ contulit. Nos Berengarius, & Adelbertus Reges rogatu Giselprandi Derthonensis, & Vidonis Mutinensis Episcopi, Monasterium S. Sixti, quod extra Placentiam ab Imperatrice Engilberga constructum fuit, Berthæ Abbatissæ ejus, Amitæ nostræ confirmamus, atque eidem Monasterio Guardastallam, & quæcunque suprascripta Imperatrix, & cæteri Reges huic Cænobio reliquerunt, sancimus, & ut ipsa, dum vita suppetat, Monasterium administret, concedimus, & præcipuè Ædem Sancti Petri ad caput Trebiæ sitam, quemadmodum Carolomannus Rex largitus est, elargimus, anno DCCCL. Regni verò Domni Berengarii, & Domni Adelberti piissimorum Regum primo, Indictione nona. Actum Papiæ.*

(a) *Sigonius loco laudato.*

Dal chiaro tenore di questo Privilegio non ci sarà chi non comprenda, che la Città di Piacenza era Città del Regno di Lombardia, e che fu sempre dominata da'Cesari Franchi, e da quei, che portavano il nome di Rè d'Italia. Andiam' ora avanti col nostro racconto, ritrovandosi l'infelice Adelaide ristretta, e carcerata nella Fortezza di Garda, cominciò a dubitar di sua salute, onde per liberarsi dalla sciagura, che le sovrastava, tentò la fuga, che le riuscì pel mezzo d'un suo confidentissimo famigliare Cappellano appellato Martino; come succedesse il fatto, ce lo descrive il Sigonio (*b*) così: *Adeleida magni sui in timorem adducta Martini Sacerdotis sui ope ex Arce profugit, atque illo uno cum pedissequa comitante Naviculam nacta silentio noctis ad Sylvam quandam accessit; ubi cum per aliquot dies maneret, necessitate adacta victum per Martinum ipsum, cæteris destituta subsidiis, corrogavit; demum in Agrum Regiensem profecta ipsam se Adelardo Episcopo commendavit. Adelardus loco se ad eam custodiendam munito carere excusans auctor ei fuit, ut se ad Athonem Avunculum suum conferret, qui Arcem Canussii non longè firmissimam obtineret, & Lotbarii Regis fidelis quondam amicus fuisset. Ita Adeleida ad Athonem profecta caput ei suum commendavit, suppliciter orans, ne se furenti Berengarii libidini proderet, cujus ipse sanguinem infestus appeteret; atque eam Atbo omni cultam officio, ut Reginam, excepit, & se pro viribus omni injuria vindicaturum promisit.*

(a) *Sigonius ubi supra.*

Arse d'ira, e di rabbia Berengario, allorche intese la fuga di Adelaide, e che salvata erasi nella forte Rocca di Canossa. Si portò subito con possente Esercito a quella volta, e assediò la Piazza, veggendosi Atto stretto per modo, che poco più potea difendersi, andava con Adelaide divisando a qual partito appigliarsi, e il più savio, e sicuro consiglio fu quello di far ricorso al Magno Ottone Sovrano legittimo del Regno d'Italia, ed Imperador' eletto, spedirono dunque immediatamente Messi al Grande Eroe, che gli narrassero il manifesto pericolo, in cui si ritrovavano di rimaner ben tosto preda miserabile del fiero, ed irritato Tiranno,

e per

e per maggiormente animarlo gli offerse Adelaide sè in Isposa, e il Regno in dote. Accettò con lieto animo Ottone, e colle braccia aperte andò a'lo 'ncontro della bella occasione, che gli si offeriva, e che tanto desiderava di riacquistar quel Regno, ch'era antica pertinenza della sua Corona, onde subito unito un formidabile Esercito, calò in Italia, ruppe Berengario, liberò Adelaide, la sposò, assediò, e prese Pavia, tutto il Regno a lui si soppose, come a vero e giusto Sovrano, e con altri duoi novelli legittimi titoli riunì alla Monarchia de' Franchi Orientali l'Italia, già per alcuni anni invasa, ed oppressa da fieri Tiranni. Tutta la Storia la racconta Leone Ostiense (*a*) in tal modo: *Quo defuncto* (Lotario) *Uxor ejus Adelais ad Attonem propinquum suum in Canussam Arcem valde munitissimam confugit. Cum interea prædictus Berengarius cum filio Alberto strenuissimo valde viro, rursus* Regnum *invadere cupiens, ac per hoc prædictam* Reginam *capere modis omnibus satagens, per triennium ferme præfatam Arcem obsedit. Atto interim cum* Regina *consilio habito, Nuncium ad Ottonem Saxoniæ Ducem, Ungarorum tunc victoria gloriosum transmittunt; Qui ei omnia, quæ circa illam gerebantur, referret, eumque oraret, quatenus ad Italiam confestim transire, eosque de obsidione liberare,* Reginamque *ipsam in conjugium simul cum* Regno *deberet recipere. Jam ferè prædicta Arx ad deditionem Hostium cogebatur. Cum ecce dispositione Dei, transmissus à* Regina *Nuncius subito rediit, & quoniam per diligentissimam obsidionem, nullus illi in Arcem dabatur ingressus, literas, & annulum, quem à Duce detulerat calidè satis sagittæ inseruit, & arrepto arcu, nemine id suspicante in Arcem illam trajecit. Tenor itaque litterarum hujusmodi erat; quod idem Dux cum Exercitu jam transitis Alpibus Veronam venisset; in proximo illis venturo auxilio, viriliter agerent: se, tam de conjugio, quàm de aliis Regni utilitatibus pro illorum voto, auxiliante Deo, facturum, è vestigio igitur Duce veniente, & fugato Berengario, atque Alberto, soluta obsidio est. Captis duabus ejus filiabus, atque in Theutonicam Terram transmissis exilio, moxque Adelaidis conjugium Otto sortitus.* Le stesse cose vengono narrate dal Sigonio (*b*), il quale aggiugne, che *Otho Canussio liberato Adeleidem sine mora sibi matrimonio copulavit, perfectisque magna pompa sponsalibus inde Papiam accessit, eamque per Octobrem mensem in potestatem redactam una cum Regina in modum triumphantis inivit.*

Con Leone Ostiense concordano tutti quanti gli Storici antichi. Vittichindo (*c*) afferma: *Ottonem cum* Regina *Papiam, quæ est Sedes* Regia *obtinuisse*, il Continuatore di Reginone all'anno 951.: *Mox* Rex *Regnum Italicum ingreditur, Deoque sibi assistente totius Italiæ possessor efficitur, sed & Domina Adeleida* Regina *. . . liberata est*, e Ditmaro (*d*) ci assicura, che: *Hujus* (Adelaide) *laudabilem formam, & famam* Rex *noster animadvertens . . . . cum ea Papiam vindicavit Civitatem*, e meglio di tutti il Cronografo Sassone appo il Leibnizio (*e*): Rex *autem ut desideravit, Deo propitio, Adelaidem venerabilem* Reginam *à custodia liberatam in matrimonium sumpsit, & nuptias regales regali munificentia Papiæ celebravit, indeque totum* Regnum *Italicum, sicuti optabat, obtinuit*, conferma lo stesso Ottone di Frisinga (*f*) mentre dice, che: Rex (Ottone) *Italiam ingressus,* Reginam *à captivitate liberatam, uxorem accepit, pulsoque Berengario, Natale Domini Papiæ celebravit, & sic verno tempore in Patriam rediens, Conradum Ducem*

(a) *Leo Ostiens. Chronic. Cassinens. lib. 1. cap. fin.*

(b) *Sigonius dict. lib. 6 ad ann.* 951.

(c) *Wittichind. lib. 2. fol. mihi* 652.

(d) *Ditmar lib. 2. fol. mihi* 331.

(e) *Cronograf. Saxon in accession Hist. Leibniz. tom. pr. ad ann.* 951

(f) *Otho Frisingen lib. 1. cap.* 19.

(a) *HrosWita apud Meibomium tom. pr. fol. 719.*

Ducem ad prosequendum Berengarium ibidem reliquit, e con più minute circostanze Rosvita appresso il Meibomio (*a*).

Audacter satis ignotas pertransit oras
Italici Papiam Regni *cæpit quoque Domnam*,
Quâ certè captâ cuncti velut agmine facto
Quærentes Regem *Proceres venere recentem*,
Certabantque suo juri se subdere magno,
Quosnam more suo suscepit mente benigna
Promittens ipsis ejus munus pietatis
Si post hæc illi servirent mente fideli
. . . .
Tunc Rex *Italiæ peragraverat undique* Regnum
Primates Regni *propriæ subdens ditioni.*
His quoque completis juxta votumque locatis,
Ne Berengarius Regnum *raperet sibi rursum*
Conradum cum non paucis ex agmine lectis
In Papia residere Ducem jussit sapientem.

Dissertazione Piacentina fol. 157.

Posto cotesto fatto istorico lungo sì, ma vero verissimo, perchè convalidato dalla testimonianza di tutta quanta l'antichità, nè impugnato da un solo Scrittore, già ognun puol comprendere, quanto sia il discorso del Piacentino Sofista ingannevol' e cavilloso; Imperciocche non *si risolvettero gl' Italiani chiamare nell' Italia Ottone il Magno, perchè li sottraesse dal gravissimo giogo della tirannia di Berengario*, come astutamente si finge quì l'Apologista maligno; ma fu la sola innocente Adelaide, che assediata da Berengario con l'arme e con le forze degl' Italiani, e già in procinto di cader nelle mani d'un sì perfido e crudel Nimico, implorò l'ajuto, e la protezione del magnanimo Principe, e per maggiormente animarlo ad accorrere con prontezza, e liberarla da tanti pericoli gli offerse le sue nozze, e il Regno. E il generoso, e prode Eroe per soccorrere l'infelice abbandonata Regina, per averla in Consorte, e per riunir' un' altra volta il Regno Longobardo alla Corona Franco-Germana, se ne venne speditamente in Italia; fugò Berengario, prese Pavia, ed ottenne tutto quanto da lungo tempo bramato avea. Si studj pertanto quanto più sa, e puo l'Autor retrogrado di confonder' i tempi, le persone, i fatti, e la prima con la seconda venuta d'Ottone in Italia, che tanto e tanto perduta avrà la causa, e non lascerà di perdere tutto il concetto, ed il credito appo i Leggitori, e massimamente gli eruditi. Si lusinga egli forse, che questi non restino pienamente persuasi, che non era Berengario in quei tempi odiato, ma piuttosto favorito dagl' Italiani? Sono pur troppo informati da Luitprando (*b*) testimonio di veduta, che allor quando ei si ritrovava in Germania profugo, e ramingo, e che mandò il suo confidente Amedeo in Italia a spiar le vere intenzioni de' Magnati, gli riferì, che tutti erano disposti a riceverlo, ed ajutarlo; non ignorano, che costui lo confortò a star di buon' animo, e a disporsi subito al ritorno, come fece, e che da tutti *desideratus, interea Berengarius ex Suevorum partibus, paucis ipsum comitantibus à Suevia per Venustam Vallem Italiam petiit* (*c*). Sono fatti certi dallo stesso Luitprando, che appena giunto, guadagnò la volontà dell' Arcivescovo Manasse, il quale non solamente gli consegnò la Fortezza di Formicaria, ma *etiam Italos omnes in ejus auxilium invitavit*. Hanno meglio di lui dallo citato Autore appreso, che *cæperunt mox nonnulli, Hugone deserto, adhærere Berengario*, che

(b) *Luitprand. lib. 4. cap. 8.*

(c) *dict. lib. cap. 12.*

che *horum Milo præportens primus.....* che *prosequitur hunc Wido Præsul Mutinensis Ecclesiæ*, che indi *ab Harderico Archiepiscopo accitus... Mediolanum concitus venit*. E finalmente: *Cæperunt interea omnes Italiæ Primates omine non bono Hugonem deserere, & egendi Berengario adhærere....cujus in adventum aureum omnes sæculum promittebant, & felicia, quæ talem extulerant, tempora clamitabant*.

Nè solamente sono gli amanti delle buone lettere persuasi di tutte coteste verità; ma credono anche quanto di più lasciò scritto a questo proposito Luitprando; credono l'immenso gaudio, ch'ei ci assicura, sentirono gl'Italiani pel ritorno di Berengario, e che questi non solamente (*a*) *alterum David venisse latrabant, sed & Magno Carolo hunc cæca mente præferebant*, e che *quamquam enim iteratò Reges Hugonem, atque Lotharium Italici susciperent: Berengarium tamen nomine solum Marchionem, potestate vero Regem: illos vocabulo Reges, actu autem neque pro Comitibus habebant*.

(a) *Luitprand. dict. lib. cap. 14.*

Non impugnano eglino perciò, che *Rex Hugo cum Divinam animadversionem declinare, ac Berengarium praeesse non posset, relicto Lothario....in Provinciam omni cum pecunia properavit*, e che indi appoco di puro cordoglio se ne morì, ed anche prestano tutta la fede a Leone Ostiense (*b*), il quale ci attesta, che *Lotharius deinde... in subitam phrenesim incidens ultimam diem explevit, quo defuncto Uxor ejus Adelais ad Attonem propinquum suum in Canussam Arcem valde munitissimam confugit*, e finalmente tutti convengono col Sigonio (*c*), che *his peractis Berengarius Veronæ Rex à Populis acclamatus Regnum cum Adelberto majore natu filio cæpit, idque quàm liberalissimè potuit administrare instituit....* che *itaque Exercitu Papiam adducto Urbem haud magno certamine expugnavit, ac Reginam in potestatem adductam, in Castro Gardæ.... custodiæ tradidit*, che Adelaide *ex Arce profugit....* e che *ad Athonem profecta... Hatho omnî cultam officio, ut Reginam, excepit*, generosamente la difese, ed Ottone con virtù e felicità ammirabilissima la liberò d'ogni pericolo, e con farlasi Sposa la fe più grande, più fortunata, e felice.

(b) *Chronicon. Cassinens. lib. 1. cap. 61.*

E dove sono ora quegl'Italiani, che *giunti finalmente all'ultimo confine dell'umana sofferenza rivolsero il pensiero ad un rimedio, che se ha a dirsi il vero riuscì nel decorso degli anni niente meno gravoso, che i mali, a i quali soggiaceva*? In qual Città stavano di Casa, e come appellavansi mai quegl'Italiani, che del 949. o 950. si *risolvettero chiamare nell'Italia Ottone il Magno, perchè li sottraesse dal gravissimo giogo della tirannia di Berengario*? E come si chiamano gli Autori, che adduce il mendacissimo Critico in confermazione di tanti anacronismi, e fallità infrascate da lui con qualche cosa di vero, per farle credere alla Plebe ignorante? Egli è certo quel che dice quì, che Berengario, *anelante alla Corona d'Italia, e procurando desso, che aver volea qualche plausibile pretesto di colorire la di lui tirannica usurpazione, costringere Adelaide vedova di Lotario ad isposare Adalberto suo figliuolo*, ma è poi falso falsissimo, che la *tenesse strettamente assediata in Pavia, e che risolvessero gl'Italiani chiamar nell'Italia Ottone*.

Dissert. Piacent. ubi supra.

Berengario prese Pavia e Adelaide, e la tenne strettamente dianzi prigioniera nella Fortezza di Garda, e indi assediata nella Rocca fortissima di Canossa, dappoiche da colà erasene fuggita, non con l'ajuto ed assistenza degl'Italiani, che tutti seguivano il partito dello stesso Berengario, ma per l'industria d'un'unico, e solo suo fido Capellano.

Io non ho mancato di far'ogni più esatta diligenza per vedere se mai vi fosse qualche Scrittore, dal di cui detto ricavar si potesse, che la Regina Adelaide venisse in tante sue miserie e calamità ajutata da' Magnati, e Baroni Italiani, o che questi per soccorrerla chiamassero Ottone il Magno in Italia. Ma per quanto cercato io m'abbia, non ho ritrovato, che altri, se non il povero Prete Martino, ed Atto Conte di Canossa, si movessero a pietà del caso deplorabilissimo dell'infortunata Principessa. Intesi bensì dal Sigonio (*a*), ch'ella *necessitate adacta victum per Martinum ipsum, cæteris destituta subsidiis, corrogavit*. E che andatesene a ritrovar' Adelardo Vescovo di Reggio per ottener da lui asilo e soccorso: *Adelardus loco se ad eam custodiendam munito carere excusans*; altro non fece, che consigliarle, *ut se ad Athonem Avunculum suum conferret*, dal qual'Atto solo, e non da verun'altro fu pregato il Franco Eroe a venire, come venne in Italia per liberarla. E il Messo, che recava la fausta novella di tal venuta, neppur'un'Italiano trovò, che portar volesse la lettera alla Real Donna per consolarla; Onde il saggio Messaggiero con ammirabile stratagemma: *Epistolam sagittæ una cum annulo ab Otbone accepto alligavit, atque intento arcu in Arcem transmisit*.

(a) Sigon. lib.6. ad ann. 950.

E pure, ch'il crederebbe! In tanto, e sì universale abbandonamento della virtuosissima Adelaide, nondimanco vuole l'Autor del moderno stile retrogrado, che *Berengario .... tenendola strettamente assediata in Pavia si risolvettero gl' Italiani chiamar nell' Italia Ottone*.

Ma se non ebbi io, l'ebbe però il Sofista famoso la buona ventura di ritrovar Scrittori, che gli suggerissero tante e sì pellegrine notizie, e che certo lo facessero, come *il Pontefice Agabito, che vedeva usurpati gli Stati ancora della Santa Sede da quel Tiranno, unì le di lui preghiere a quelle de' Longobardi, ch' erano appoggiate da Alamanno Menclosio Arcivescovo di Milano, e da ben molti altresì Personaggi del Regno Longobardo*, e che *venne Ottone l'anno* 949., *liberò Pavia, e Adelaide, qual prese per moglie, e ritornò nella Germania*. E quali, e quanti saranno mai stati quegli antichi Storici, che somministrato gli avranno fatti, e circostanze tanto memorabili? Quali, e quanti? Lo sa ben'egli quali e quanti, e perchè lo sapea volle anche farlo saper' a noi; tre furono i Storici, da' quali egli apparò tutto il grande avvenimento, e tutti e tre ei ce li registrò per nostro insegnamento nella nota 408. e 409. della sua famosa Differtazione con le seguenti formali parole: *Totius Italiæ votis* (Ottone pregato dagl'Italiani) *suspiriisque arma pollicetur, & infert, prorsus tanquam alter Carolus, temporum calamitatem depulsurus Putean. Histor. Insubr. lib.6. cap* 11. *Cuspinian. in Vita Othon. Magn. Cavitell. Cremon. Annal. ad ann.* 949. *Putean. citat. cap.* 11. *not.* 4. *Cuspin. l. c. ibi*: *Hanc* (Adelaide) *è vinculis liberare, sibique copulare magnanimus Princeps cogitavit, per eamque Regnum Italicum sibi vendicaturus, Romam ire simulat*.

Differt. Piacent pag. 157. 158.

Se mai l'Avvocato della Reverenda Camera si degnasse permettermi d'esporgli con tutta ingenuità i miei sensi, io francamente direi, che gli Autori citati da lui non sono nè così antichi, nè tali, nè tanti, che preferir si debbano a un Luitprando, a un Vittichindo, a un Ditmaro, a un Cronografo Sassone, a un Continuatore di Reginone, a un Leone Ostiense, a un Sigonio, nè a tant'altri Annalisti addotti finora da me, i quali neppur nominano Agapeto, non Alemanno Menclosio, non pochi,

nè

nè molti Perſonaggi Italiani. Siccome punto nè fiore favellano delle preghiere del Papa unite a quelle *de' Lombardi*, nè tampoco dicono, che elle appoggiate foſſero *dall' Arciveſcovo di Milano, e da ben molti Perſonaggi* del Regno Longobardo. Nulla menzione fanno dell'aſſedio di Pavia, nè che in queſta Città ſi ritrovaſſe Adelaide aſſediata da Berengario, allor che fu liberata da Ottone, ma tutti concordamente ſoſtengono, che la nobil Donna ritrovavaſi riſtretta in Canoſſa quando venne il Franco Eroe in ſuo ſoccorſo.

Pure io mi congratulo aſſai aſſaiſſimo con eſſo lui, e molto m'allegro, che gli ſia venuto fatto ritrovar' Autori, da' quali gli ſia poi riuſcito prender tanti e sì bei lumi; ma vorrei pregarlo a farmi un'altra grazia, ed ella è a dirmi in corteſia, perchè non ci regiſtrò tutto *il conteſto* degli Autori ch' ei cita per convalidare il ſuo capriccioſiſſimo ragionamento, e perchè neppur' una parola adduſſe di quelle del Cavitello Annaliſta di Cremona.

Io non veggo, che del Puteano egli abbia regiſtrate altre parole, ſe non le ſeguenti: *Totiuſque Italiæ votis ſuſpiriiſque ... arma pollicetur, & infert, prorſus tanquam alter Carolus temporum calamitatem depulſurus*. De' ſentimenti poi del Cuſpiniano altro ei non reca ſe non queſto: *Hanc itaque è vinculis liberare, ſibique copulare magnanimus Princeps cogitavit, per eamque Regnum Italicum ſibi vendicaturus Romam ire ſimulat*. E di quanto dice il Cavitelli *altiſſimum ſilentium*, ma come vorrà egli mai, che i Leggitori preſtino fede a tante ſue chiachere, recando egli quattro paroluccie del Puteano, e del Cuſpiniano, che non fan menzione nè di Papa, nè d'Arciveſcovo, e neppur nominano uno de' Perſonaggi del Regno Trabiſondico non che Longobardico, nè parlano d'aſſedio di Pavia, nè di Calicut. Di più crede egli, che tutti i Leggitori ſieno, come ei li vorrebbe, così indietro di ſcrittura, che non ſappino, che duoi furono i viaggi, che Ottone, dianzi d'eſſere coronato Auguſto, fece in Italia, cioè il primo ad inſtanza ſol tanto di Adelaide, e di Atto per venir'a liberarli dall' imminente pericolo di rimaner toſto vittima del tirannico furore di Berengario, e queſto fu nel 949. o 950., e l'altro nel 960. o 961. alle univerſali preghiere del Papa, dell'Arciveſcovo di Milano non Mencloſio, che già era morto, ma Valperto, e di tutti gl'Italiani, e dappoiche già eraſi Berengario umiliato a Ottone, e che da lui aveva alle preghiere di molti Perſonaggi, e Prelati anche Lombardi, ottenuto il perdono, e il Regno in feudo, come toſto il vedremo; E perchè il Critico retrogrado non ſi preſe lo 'ncomodo di meglio illuminare i medeſimi Leggitori, e dire ſe il Puteano, e il Cuſpiniano favellavano ne' luoghi indicati da lui della prima, o della ſeconda venuta del glorioſo Monarca in Italia? E perchè citar del Cavitelli il ſolo anno 949., e nulla più?

Mi riſponderà forſe, che colui, il quale non vorrà credere, che gli Autori da lui citati dicano ciò, ch' egli dir li fa, vadi a leggerli; ma io gli replico; che chi avrà la curioſità di leggere la ſua bell' opera, dovrà aver neceſſariamente una biblioteca molto numeroſa, e poi avrà a tratto a tratto a prender'in mano i Scrittori ch' ei reca per riconoſcere ſe dicono, quanto ei li fa dire, e queſta ſarebbe a dir vero una troppa fatica, e pochi ſaran quei, che vorran prenderſela; Io però la mi ſon preſa, ed ho via più ſcoperta l'aſtuzia, e la mala fede del Sofiſta retrogrado.

Subito ch' io m'imbattei in un' ammaſſamento di tanti anacroniſmi e falſità, e in una ſovverſione di fatti, e di tempi così malizioſa, mi feci a leggere la Storia del Puteano, e toſto vidi, ch' egli appunto, come tutti gli altri favella delle due prime venute d'Ottone in Italia, e che il luogo

dall' Avversario citato, e da lui applicato con fraude detestabilissima alla prima, parla della seconda discesa del magnanimo Duce in queste nostre Contrade; ed accioche i Leggitori non si lascino mai più sorprendere dagli artificj, e dalle gabbale del Sofista maligno, reputo cosa assai conveniente, anzi necessaria registrar qui le parole del Puteano (*a*): *Æmulo liberatus Berengarius filium Adalbertum induxit, sceptroque Socio insignivit, non se Regem adhuc tamen arbitratus quandiu Ticino veteri Regni Sede careret..... componi matrimonii nexu posse videbatur, si Regis nuper Uxor novo nunc Regi jungeretur. Crudo adhuc dolore à Nuptiarum facibus abhorrens conditionem oblatam sprevit. Reliquum erat, ut res amoris arma conficerent, nec mora Urbs obsessa, & cum Urbe Regina capta......... sed forma Reginæ, & fortuna patrocinio quoque Regis digna fuit.. E Germania Otho cum copiis advolat.... diffugiente Berengario Sponsam sibi jungit... ab his porro nuptiis ad bellum progressus. Reddi ante omnia Reginæ Regia* (Pavia) *debuit: expugnata est...... Perierat Berengarius, si adhuc pugnare Otho voluisset præsenti victoria contentus, in Germaniam rediit.... Hostis tamen diffisus viribus.... in Germaniam secutus est, & victoris se arbitrio commisit. Res mira cum clementiæ laude commemoranda, cum vitam peteret* (Berengario) *partem Regni obtinuit. Res iterum mira, & inconstantiæ macula turpis! in amicitiam receptus est, ut ingratus fieret, & vires accepit, ut rebellaret; Namque domesticis seditionibus Ottone distracto, quas, & filius Litulfus & Gener Conradus Lotharingiæ Dux, excitabant, arma iterum sumit, & primo quidquid Regno abscissum erat, rapit; Hinc dulci fortuna ebrius, finesque veteres indignatus reliquam magno tumultu turbare Italiam cœpit, sævire, non fortunis, non dignitati ullius parcere, bello in ipsum Pontificem fovere, & quidquid hoc iterum tempore Hungari nova in Insubres irruptione ausi, quid opus erat Barbaris? Omnem immanitatem Rex jam tyrannus expresserat, dignus merchle qui pro barbaro pelleretur, factum est.*

(a) Putean Hist. Insubr. lib. 6. cap. 10.

Tutti cotesti fatti riferiti dal Puteano succedettero anche dopo, che fu Berengario scacciato dall' assedio di Canossa, e che fu liberata e sposata Adelaide da Ottone; anzi dopo la presa di Pavia, e dopo d'essere stato lo stesso Berengario investito dal Vincitore del Regno d'Italia nel modo, che tosto vedremo; e perciò lauda lo Storico la clemenza del magnanimo Monarca, e biasma l'ingratitudine, la rapacità, e il genio vizioso, e crudele del Tiranno, e in sostanza descrive il Puteano (*b*) quanto avvenne in Italia dal 952. al 960., e così parla di cose succedute dopo la prima venuta d'Ottone, e avanti ch'egli scendesse la seconda fiata in Italia. Nel Capo poi seguente, il qual' è quello citato dall' Avversario, comincia a favellare della seconda venuta d'Ottone, e dice: *Otho totius Italiæ votis, suspiriisque vocatus, arma quibus Hungaros, Sclavosque prostraverat, & pollicetur, & infert. Prorsus tanquam alter Carolus temporum calamitatem depulsurus. Ut effectum ostenderet Adeleidim adduxit, atque hæ in tanto armorum strepitu omnia mitigans, velut pia Mater Insubres potissimum, complexata est... Victoria interim Otho fruatur. Populorum, Principum, Antistitumque occursu exceptus in Regnum, neque hoc satis in Imperium manuducitur, atque consecratur. Ferreo coronatum Insubres Augustali Diademate Romani salutant.* Ecco dunque con evidenza mostrato, come lo scaltro Apologista retrogrado si serve d'un passo di Sto-

(b) Putean lib. 6. cap. 11.

ria,

ria, che riguarda i successi del 960., oppure 961., e con malizia mai più udita sconvolge i fatti, ed i tempi, e trasporta con capricciosissima metafora ciò, che scrivono gli Autori intorno a i fatti d'un certo tempo a quanto seguì in un'altro, e dopo molti anni. Con altrettanta mala fede, e con evidente falsità, vien qui citato il Cuspiniano (*a*); Imperciocchè questo Autore giammai non sognossi d'asserire, che Ottone Magno venisse in Italia del 949., chiamato da i Magnati del Regno, dal Papa, e dall' Arcivescovo Menclosio, ma soltanto dice, che *Regina autem Editha Othonis Conjux sub idem tempus mortem obiit, non sine maximo universæ Saxonicæ Gentis planctu. Dum itaque Rex de alia ducenda cogitat Uxore, illi in memoriam venit Adelheida vidua Lotharii Regis Italiæ filia Rudulphi Burgundionum Regis, quæ in custodia à Berengario tenebatur, quo decus ejus splendoris aut obscuraret, aut penitus extingueret..... Licet prius cum Rege Othone in Germania fuisset, supetiasque contra Hugonem esset precatus. Hanc igitur à vinculis liberare, sibique copulare magnanimus Princeps cogitavit, per eamque Regnum Italicum sibi vindicaturus Romam ire simulat, magno itaque se apparatu ad hoc iter accingit.*

(a) *Cuspinian. in Othone Magn.*

Queste sono le parole del testo di Cuspiniano; e queste parole non provano mica, che la prima volta, che Ottone venne in Italia ci venisse chiamato dagl' Italiani, ma fan piuttosto vedere, che il Sofista ingannevole adopra tutta l'arte per far travedere i Leggitori di corta vista, e che fa con impareggiabil franchezza far dir' agli Autori ciò, che per la fantasia a loro giammai non passò; egli è bensì vero verissimo, che il Cuspiniano afferma, che Ottone fu chiamato in Italia da molti Vescovi, Conti, e Principi Italiani; ma non asserisce già, che cotesta preghiera eglino a Ottone la facessero l'anno 949., o sia 950., anzi a chiare note ci attesta, che la fecero del 960., dappoichè Berengario, vinto la prima volta, se ne andò in Germania, si gettò supplichevole in braccio del suo legittimo Sovrano, e da lui ottenuto il Regno in feudo, ritornò in Italia, ove cominciò ad esercitar contra tutti una spaventevol tirannia. Laonde *giunti tutti all'ultimo confine dell'umana sofferenza,* pregarono il di loro supremo Signore venir' a liberarli dalle insopportabili crudeltà di cotesta furia coronata, e ben tosto Ottone esaudì i di loro voti, e lo riferisce il Cuspiniano così: *Otho autem Rex, celebratis nuptiis regali munificentia, Italiam relinquens, Saxoniam petiit, relicto Conrado Duce cum militari præsidio in Papia. Sequente autem Regem Berengario, qui post, unâ cum filio Adelberto fidelitatem jurans Regi, in Italiam est reversus; quæ ei regio dono est collata. Excepta Marchia fratri Regis Henrico concessa. Sed reversus Berengarius in cunctos Italiæ Principes odium retorsit.... tyrannidem exercuit... Interea Episcopi, Comites, & plerique Italiæ Principes à Berengario Italiâ pulsi, Regem adeunt, & pro subsidio petunt, nam sevissimè in omnes crudelis erat. Venerunt & Legati Summi Pontificis à Joanne Papa missi Regi, supplicantes, ut Italiam à Tyrannis purgaret. Petiturus igitur Italiam, Wormatiæ omnem Procerum multitudinem ad se vocat, eorumque consensu filium suum Othonem Regem designat... Tum per Tridentum Italiam ingressus honorificè suscipitur, Papiam ingressus fugiente Berengario... Palatium ab eo destructum reædificare præcepit.*

Io so benissimo, che il nostro Contradditore si farà forte sul discorso del Cavitelli, e che ci replicherà, che questo Autore apertamente dice,

che *Otho Cæsar accersitur per Agapetum Summum Pontificem, & Alemannum Menclosium Præsulem Mediolani in ipsum (Berengarium)*; Ma so ancora, che se vorrà fondarsi nella testimonianza di cotesto Scrittore perderà la causa nel Tribunale degli Eruditi, e di più si farà conoscere, come il Cavitelli, povero poverissimo di cognizioni in materia di Cronologia, e ricco ricchissimo d'anacronismi. E se io mi dica vero, m'oda il Lettore. Il Cavitelli (*a*) dunque ne' suoi Annali di Cremona, discorrendo di Berengario, allor quando ritornò di Germania, ove erasi rifuggito, in Italia, dice così: *Et anno* 941. *Stephano Germano Summo Pontifice cum Berengarius coactis copiis descendisset ex foro Julii in Adelindam relictam, Papiæ dominantem, ut ipsâ eam exueret, Landulfus Othonis filius accersitus in ejus auxilium adversus ipsum cum Exercitu descendit in Italiam, eumque secum prælio congressus in Hortam Insulam Lacus Novariensis compulit, & Oppidis plurimis ex Gallia Cisalpina receptis, plerosque ibi Populos secum conjunxit, & dum bellum prosequeretur, repentina morte, & ut fuit suspicatum, veneno opera Berengarii propinato decessit*. Questo solo discorso di quanti anacronismi sia pieno chiunque si ritrova mediocremente versato nella scienza de' tempi chiaramente lo vede. In primo luogo il Cavitelli vuole, che Berengario s'accignesse a spogliar' Adelaide del di lei Dominio, ed a cercar di perderla fino dell' anno 941., e pure ella è cosa certa certissima, che Lotario marito di lei vivea di quel tempo, anzi non morì, che di lì a molti anni, perchè come vedemmo, se non dell' anno 949. passò all'altra vita. Inoltre il buon Cavitello poco diligente in distinguere i tempi, e meno accurato in discerner' i fatti, mette l'ultima venuta di Liutolfo figliuolo d'Ottone in luogo della prima. Imperciocche non v'ha dubbio alcuno, che la prima spedizione di Liutolfo contra Berengario fu infelice, e più infelice per cotesto generoso Principe la seconda; la quale non si legge, che l'intraprendesse avanti dell' anno 956., e vi fu mandato dal Padre ad istanza dell' Arcivescovo di Milano Valperto; come l'attesta Arnolfo Storico Milanese (*b*): *Præmissis igitur pro Walperto Legatis pacem implorant, quam cum non impetraret, direxit Litulphum cum Exercitu suum ex altera* Conjuge *Filium. Oderant autem Compatriotæ Regem Berengarium propter nimiam Uxoris tenaciam, quæ Willa dicebatur, & suam ex parte sævitiam; Ideoque destitutus à suis properanti hosti minime valuit congredi, sed ingressus, quod dicitur Insula Sancti Julii municipium munitissimum resedit invalidus*, che Berengario fosse ristretto da Liutolfo nell' Isola di Santo Giulio del 956. diligentemente osservollo il Puricelli (*c*): *Litulphus igitur proximo anno* (*idest* 956.) *in Italiam cum robore Militum expedito venit, multasque res adversum Berengarium prosperè gessit*, intorno al tempo, e a tutte l'altre circostanze col Puricelli concorda Carlo Sigonio (*d*) all' anno 956.: *Litulphus jussu Patris in Italiam adversus Berengarium cum robore Militum expedito profectus, multas res prospere gessit; nam & Berengarium congressum prælio fudit, atque in Hortam Novariensis Lacus Insulam compulit, & Oppidis plurimis receptis Populos ad se plerosque traduxit*.

Dissi che cotesta spedizione fu pel figliuolo d'Ottone infelice, non già perchè restasse vinto, conciossiacosache fu vincitore; ma perchè avendo in suo potere Berengario, lasciollo un' altra volta in libertà, e fece il magnanimo Principe questa altrettanto sconsigliata quanto generosa

azione,

(a) *Cavitel. annal. Cremon. ad ann.* 941.

(b) *Arnulph. Hist. Mediol. lib.* 1 *cap* 6. *inter rerum Italicar. Scriptor. fol* 9. *tom* 4.

(c) *Puricell. muniment. Ambros. Mediol. ad ann.* 955.

(d) *Sigon. lib* 6. *ad ann.* 956.

azione, perchè Berengario tratto con inganno dalla fortezza, e consignato da' suoi stessi Soldati a Liutolfo, questo gran cuore nol volle prigioniero, e sol tanto in licenziandolo l'ammonì del suo fallo, ed esortollo a umiliarsi al suo legittimo Sovrano. Il perfido Tiranno però in vece di conservar' una perpetua obbligata memoria di tanto beneficio, volle ricompensarlo con far dar' il veleno a un Principe degno per sì eroica azione da compararsi al primo Eroe dell'antichità. Tutta la Storia la riferisce il citato Arnolfo, e quì riferirò le sue parole degne d'essere incise in un marmo a vista di tutto l'Orbe, ancorche scritte sieno con istilo semplice, e rozzo: *Cum vero exploraret universa Litulphus. Quidam familiares Berengarii Milites, fidem debitam simulantes, promissa securitate, foras eductum hostium manibus tradiderunt: Revera inimici hominis domestici ejus; intuitus autem eum Litulphus ait, consule tibi, Rex, & humiliare Magno Ottoni Augusto. Si non feceris ipsum, te lædis. Cumque humiliter responderet, rursus infit; absit à fide mea, ut vincam perfidiâ, qui viribus superare contendo, cave, Rex, à modò ab hujusmodi peseudomilitibus; sic fatus absolvit eum, deinceps strenue cuncta ministrans. O pia hostilitas, & hostilis pietas! Postea vero pius ille Litulphus perfidiâ Longobardorum fertur veneno necatus.* Anzi lo stesso Arnolfo (a) nell'immediato Capitolo fa maggiormente toccar con mano gli anacronismi del Cavitelli; Imperciocche dalle sue parole si raccoglie, che allora Adelaide, già isposata con Ottone, si ritrovava in Germania, e che pel consiglio di lei, e dell'Arcivescovo Valperto, morto il Figliuolo, se ne venne tosto in Italia, e debellò affatto Berengario: *Otto autem licet privatus Filio conjugis tamen Adeleidæ fretus consilio, Walperti quoque, aliorumque Regni Principum, in manu forti, & brachio extento venit Italiam.*

(a) *laudat. lib pr. cap. 7. eodem fol.*

E finalmente il Cavitello nel luogo addotto dall' Avversario, e in cui egli parla delle cose succedute all'anno 949, fa un grande impasto d'anacronismi, e prende molti sciocchi abbagliamenti; ei dunque così favella: *Cæsar accersitur per Agapetum Summum Pontificem, & Alemannum Menclotium, Præsulem Mediolani in ipsum (Berengarium) ex Germania per forum Julii una cum Azone estense..... Exercitu quadraginta millia Armatorum descendit adversus eum, ipsoque, ac Alberto filio, sibi Exercitibus occurrentibus in foro Julii, & apud Papiam victis prælio Adalindam duxit Uxorem ex consilio Leardi Episcopi Veronæ, & Berengario, & Adalberto, se ei permittentibus data venia, dimissoque Dominio Galliæ Cisalpinæ, & fori Julii præter Veronam, & Aquilejam, ibi, ac in tota Italia constituit Rectorem Conradum Ducem Franconiæ ejus Generum.*

Io non vuo dubitare, che ogni persona addottrinata nelle materie istoriche, e cronologiche non debba, appena ch' avrà passato l'occhio su cotesto racconto, sprezzarlo qual confuso miscuglio, anzi deriderlo come un scompiglio, e perturbamento dell' ordine delle cose. In primo luogo cotesto Autore dice, che Ottone diede l'Italia in feudo a Berengario, e dipoi in governo a Corrado suo Genero; quando Corrado fu innanzi fatto Governatore, che infeudato Berengario, anzi Berengario pel consiglio di Corrado se ne andò supplichevole ad Ottone in Germania, ed ivi ottenne il Regno in feudo, e dopo l'atto di tal' infeudazione cessò il governo di Corrado. Tanto ne dice Ottone di Frisinga (b): *Conradum Ducem ad persequendum Berengarium ibidem reliquit. Hujus consilio*

(b) *Cavitell. Annal Cremon. ad ann. 949.*

Beren-

Berengarius in Saxoniam ad Regem venit; gratiam ejus tam Ducis, quam Letulphi Regis filii impetraturus auxilio....... Berengarius humiliter veniens cum filio suo Alberto Regi se dedit, ab eoque Regnum Italiæ ....suscepit. E il Continuatore di Reginone all'anno 952.: *Italiam iterum cum gratia, & dono Regis accepit regendam.* Asserisce inoltre il Cavitello, che Ottone sposò Adelaide per consiglio del Vescovo di Verona; Si prenda il Critico alla moda, che 'l Ciel lo salvi, l'incomodo di riconoscere l'Italia Sacra del Padre Abate Ughelli, e nella Vita d'esso Vescovo vedrà, ch'egli se ne morì del 891. in circa, e così innanzi, che Ottone il Grande, e la religiosissima Adelaide nascessero, non che si sposassero insieme. Ecco dunque come il Cavitello o per ignoranza, o per soverchia trascuraggine confonde i tempi, muta i nomi, e prende un Vescovo per l'altro, conciossiache egli è pur troppo vero, che fa nel suddetto luogo risorgere l'Arcivescovo Menclosio morto nell'anno 953. per sostituirlo in luogo di Valperto, imperciocche per indubitata testimonianza di Arnolfo (*a*) antico Cronista Milanese: *Anno 953. inter hos fluctus natabat caute Walpertus contrahens suo lateri quasi undas consilii.... Sedem teneret ipse solus.* E se Valperto era Arcivescovo sino del 953., ella è cosa certissima, che Menclosio non fece ricorso a Ottone con Agapeto; perchè questo Sommo Pontefice, come testè mostrai non si querelò di Berengario, nè Ottone spedì contro lui il Figliuolo se non dopo l'anno 955. Oltre gli Autori citati lo attesta il Sigonio (*b*) molto più diligente del Cavitelli nell'ordinare le cose, e disporre i fatti secondo le regole d'un'esatta cronologia de' tempi, afferma egli pertanto all'anno 955., che *Berengarii assiduæ, gravesque injuriæ, cum neque dissimulari, neque ultra ferri possent, Agapitus Pontifex, & Valpertus Archiepiscopus simul rei indignitate accensi, simul Populorum calamitate permoti; Othonem Nunciis, litterisque missis de pravis Berengarii studiis, immodicisque imperiis admonent, brevique fore, ut ipse totius Italiæ imperio potiatur, nisi invictis ejus armis coerceatur, ostendunt, summisque demum precibus, ut saltem laborantibus opem ferat Ecclesiis, orant, quibus rebus acceptis Otho, nec Reipublicæ saluti, neque eorum voluntati defuturum respondet, ac consilio ad rem aggrediendam explicito Litulphum filium Ducem belli adversus Berengarium Regem destinat novo inde ineunte anno Agapitus Pontifex obiit.* E siccome il Cardinal Baronio (*c*), l'uno e l'altro Pagi (*d*), Martino Scoto, e Martino Polo concordemente asseriscono, che *Agapetus tandem Pontifex vir innocens, & Christianæ Reipublicæ amator, bonis operibus plenus ad Ducem transiit anno nongentesimo quinquagesimo sexto postquam sedisset annos decem cum aliquibus mensibus, & diebus*, così chiaramente risulta, che se non nell'anno 955. Papa Agapeto II. implorò l'ajuto, e la protezione del generosissimo Rè; e val'a dire dopo sei anni, che Ottone avea liberata, e sposata Adelaide, e dato il Regno in feudo a Berengario, e ad Alberto suo figliuolo, dappoiche questi, ritornati di Germania, lasciarono libero il freno alla loro avarizia e crudeltà, e dappoiche all'Arcivescovo Menclosio già morto era succeduto Valperto. Ed ecco, come restano ad evidenza provati gli anacronismi, i scambiamenti de' nomi, e la confusione de' fatti, e delle azioni, in cui volontariamente inciampò il Sofista retrogrado, in citando alla nota 408. *Cavitell. Annal. Cremon. ad ann.* 949., per dir poi decretoriamente, che *il Pontefice Agapito, che vedeva usurpati gli Stati ancora della Santa Sede da quel*

(a) *Arnulph. Hist. Mediol. lib 1. cap. 4. inter rerum Italic Script. tom. 4 fol 9.*

(b) *Sigon. lib. 6. ad ann. 955.*

(c) *Baronius ad ann 955. n 1.*

(d) *Pagi adnot. Baron ad ann. 956. & alter Pagi Breviar. Vit. Pont in Vita Agapeti §. 12*

quel Tiranno (Berengario) unì le di lui preghiere a quelle de' Lombardi, che erano appoggiate da Alemanno Menclosio Arcivescovo di Milano, e da ben molti altri Personaggi del Regno Longobardo. Venne Ottone l'anno 949., *liberò Pavia, e Adelaide, qual prese per Moglie, e ritornò nella Germania.* Perchè poi abbia l'Avvocato arditissimo confuso colla prima la seconda, applicato alla prima il racconto, che della seconda venuta di Ottone in Italia fanno il Puteano, e il Cuspiniano, e posto il celebre nome del Cavitello nella suddetta nota senza recarne neppur' una sillaba, sol tanto contento d'aver' indicato l'anno 949. Perchè poi dissi abbia l'arditissimo Avvocato fatto tutto ciò lo dirò io. Lo fece affine d'ingannar con astuzia detestabilissima il pubblico, e fargli credere, che il nostro Eroe scendesse la prima volta in Italia chiamatovi dal Sommo Pontefice, dall' Arcivescovo di Milano, e da molti Personaggi Lombardi, e per poter' indi formar' il fallacissimo discorso, che tosto esaminaremo; quando peraltro gli era più che persuaso della verità da noi provata con l'autorità degli Autori contemporanei ed antichi, cioè, che Ottone non fu la prima volta pregato da altri, che dalla Regina Adelaide, e dal Conte Atto a venir' in loro soccorso, perchè di quel tempo tutti favorivano Berengario, e tutti, come attesta Luitprando (*a*): *Alterum David venisse latrabant,.... & magno Carolo tunc cæca mente præferebant*, anzi era allora Berengario reputato dagl' Italiani un Principe dotato di sì rara virtù, che lo stesso Autore confessa, che i suoi Genitori gli offersero preziosissimi doni, acciocche si degnasse riceverlo in Corte per suo Segretario. Dice egli dunque: *Quid plura? Tanta hac Berengarii fama, humanitate, liberalitate parentes acciti mei ei ad serviendum me tradunt. Cui etiam immensis oblatis muneribus secretorum ejus conscium, ac epistolarum constituunt signatorem.*

(a) *Luitprand. lib.5.cap.14.*

Nè all' Apologista Piacentino dà gran fastidio l'esser colto in sì sconci errori di Storia, e di cronologia, nè tampoco convinto di falsità; a lui basta poter vomitar' il suo veleno, ed infettarne anche gl' Imperiti per farli credere quel che vorrebbe; Peraltro lasciate pur far' a lui, che non gli mancherà scampo per salvarsi. Ei dirà, che non fu il primo ad urtar negli anacronismi, nè ad alterar' i fatti istorici; che quanto scrisse intorno alla prima venuta d'Ottone nol scrisse di proprio capriccio, ma fondato nella testimonianza del Cavitello, e che a lui basta aver' un' Annalista per se, che poi questi sia di quattro giorni, e abbia per ignoranza, o trascuraggine errato in raccontando i fatti succeduti più e più secoli avanti ch' ei nascesse, a lui poco importa, e n'ha di troppo, se colla negligenza d'un Scrittor' innocente puo coprire la sua profonda malizia. Ma come? I pretesi diritti della Santa Sede Apostolica si difendono, e le sovrane ragioni del Sacro Romano-Germanico Imperio si combatton con falsità ed imposture? E Scrittori somiglianti al Piacentino in vece di severamente correggersi, con liberalità si premieranno? Ah nol credo già io, non ci sarebbe la gloria della Curia Romana, ed ella è molto saggia, e assai giusta per non rimunerare, ma detestar' Autori, che tanto presumono, e tanto osano.

Benche tutto il detto, e concludentemente da me provato finora, sia sufficientissimo per far, che il nostro Avversario da se medesimo si confonda, non sono io contuttociò pienamente contento, ma vuo convincerlo sempre più, e provar non mica con Autori simili al Cavitello, ma con la

testimonianza de' contemporanei, ed antichi Scrittori, la fallacia del suo discorso. Dissi dunque di sopra, che Ottone venuto per la prima volta in Italia, liberata, e sposata Adelaide, ricuperata Pavia, e ricevuto l'omaggio come legittimo Sovrano da tutti i Vescovi, ed Ottimati del Regno, se ne ritornò colla novella Moglie in Germania, e lasciò, che Arrigo suo Genero governasse la Provincia, e proseguisse la vittoria contra Berengario. Dirò dunque ora, che si mosse Arrigo a compassione di Berengario, lo confortò a sperar nella clemenza del magnanimo Rè, lo consigliò ad umiliarsi a lui, e si offerse per impetrargli il perdono, e il Regno, accompagnarlo alla Corte. Abbracciò Berengario il consiglio, andò, chiese pietà, e l'ottenne; anzi fu Ottone così generoso, che in un Concilio ragunato in Augusta lo restituì con solenne Investitura al Trono Italico, nè volle per lui altro, che la sovranità, e per suo fratello la Marca Trivigiana, il Contado di Verona, e lo Stato d'Aquileja; e all'incontro Berengario, e Alberto suo figliuolo giurarono al di loro Signore fedeltà, e promisero omaggio, ed ubbidienza. Quindi con atti così eroici, e di tanta, e sì suprema autorità, ben mostrò Ottone, e Berengario, i Vescovi, massimamente Italiani, ragunati in suddetto Concilio pienamente confessarono, ch'egli era l'assoluto, legittimo, e indipendente Sovrano d'Italia. Un tal discorso non è mio, come sempre sono suoi quei, che fa l'Autor della Differtazione; ma litteralmente si legge nell'Opere de' contemporanei, ed antichi Storici di tutte le Nazioni. Il primo egli è Vittichindo (*a*) allora vivente, il quale dice così: *Interea Rex Regem alloquitur, in gratiamque Regis, ac Reginæ susceptus, deditionis sponsionem dat fæderis spontanei, diem apud Urbem Augustam designans, ubi cum conventus fieret, Berengarius manus filii sui Adelberti suis manibus implicans, licet olim Hugonem fugiens Regi subderetur, tunc tamen renovata fide coram omni Exercitu famulatui Regis se cum filio subjugavit*. E quì debbe osservarsi, che questa non fu la prima volta, che Berengario riconoscesse, come era di ragion' obbligato riconoscere il Rè de' Franchi Orientali per suo legittimo Sovrano; cotesto atto di giustizia ei lo fece come Marchese d'Ivrea, allorche andossene in Germania per implorar protezione, ed ottener soccorso da Ottone, e tanto importano queste chiarissime parole di Vittichindo: *Licet olim Hugonem fugiens Regi subderetur*. E l'altre: *Tunc tamen renovata fide*; conciossiacosache non può giammai dirsi, che si rinnovi il giuramento di fedeltà, se non da chi già un'altra volta lo prestò.

(a) Vittichind. lib. 3 fol. mihi 652.

Con Vittichindo concorda il Continuatore di Reginone, e così favella all' anno 952.: *Hoc anno mediante Augusto mense Conventus Francorum, Saxonum, Bavarorum, Alemannorum, & Longobardorum publicus apud Augustanam Urbem Rhetiæ Provinciæ agitur, ubi præscriptus Berengarius cum filio suo Adalberto Regiæ se per omnia in Vassallitium dedit dominationi, & Italiam iterum cum gratia, & dono Regis accepit, Marca tantum Veronensis, & Aquilejensis excipitur, quæ Henrico fratri Regis committitur*.

Ottone di Fresinga in compendio narra tutta la Storia dal dì, che venne Ottone in Italia per liberar' Adelaide, e riunir' un' altra volta questo Regno alla Monarchia de' Franchi Orientali, e da quanto ei ne dice chiaramente se ne deduce, che Ottone non chiamato dagl' Italiani, ma per sostener' i diritti e la sovranità della Corona, fece la guerra a Berengario, e le parole del buon Vescovo sono le seguenti (*b*): *Verum Otho post multos*

(b) Otho Frising. lib. 6. cap. 19.

multos triumphos, Italiam quoque, quæ per plures jam annos Francis, seu Germanis alienata fuerat, Regno adiicere parat. Hæc eo tempore à Berengario Tyranno multipliciter præmebatur, à quo etiam Adelheida Lotarii..... vidua in captivitate tenebatur. Rex ergo Italiam ingressus, Reginam à captivitate liberatam, Uxorem accepit, pulsoque Berengario Natale Domini Papiæ celebravit, & sic Verno tempore in Patriam rediens, Conradum Ducem ad persequendum Berengarium ibidem reliquit. Hujus consilio Berengarius in Saxoniam ad Regem venit, gratiam ejus tam Ducis, quàm Letolfi Regis filii impetraturus auxilio; sed cum per triduum conspectui Regis non admitteretur, intercessione tandem præfati Ducis, ac Regiæ Prolis obtinuit, quod ei in Urbe Rhetiæ Augustæ dies præfigitur. Ibi ex omnibus Regni visceribus multis in unum adunatis, Berengarius humiliter veniens, cum filio suo Alberto Regi *se dedidit, ab eoque* Regnum *Italiæ excepta Marchia Veronensium, & Aquilejensium suscepit.* Le stesse cose confermano Flodoardo al suddetto anno 952., e Ditmaro (*a*) dice, che R*egis gratiam* (*Beringarius*) *in Urbe Augustana, sua, filiique deditione promeruit, simulque* R*eginæ iram supplici venia placavit, bonaque cum pace Patriam revisit.* Rex (*Otho*) *autem Franciam regendo perlustrat.* L'Autore della Vita di Matilde (*b*) Alberto Stadense, all'anno 951. Sigiberto Gemblacense, Alberico, e Rosvita (*c*) nel Panegirico della Vita di Ottone fatto per ordine del figliuolo descrive tutto il fatto, e l'infeudazione, che del Regno d'Italia fece il magnanimo Rè nella persona di Berengario.

(a) *Ditmar. lib. 2. fol. mihi 332.*

(b) *Auctor Vitæ Matild. cap. 4*

(c) *HrosWita pag. mihi 723. & 724.*

Advenit Dux Conradus cum pace reversus
Adducens Berengarium supra memoratum
Ipsius ingenii captum sic arte profundi
Gratis, ut Oddoni venit se subdere Regi.
Tunc idem Rex, *qui semper fecit sapienter*
Hunc Regem *certè digno suscepit honore.*
R*estituens illi sublati culmina* R*egni*
Ista percertè tantum conditione,
Ut post hæc causis non contradiceret ullis
Ipsius Imperio multis longè metuendis
Sed ceu subjectus jussis esset studiosus.
Hoc quoque sollicitis decrevit maximè dictis
Ut posthac Populum regeret clementior ipsum,
Quem prius Imperio nimium contrivit amaro
Qui se complendis simulans promptum fore jussis
Ocius abscessit, Patriam lætusque petivit.

Sono queste verità così note nella Storia, che lo stesso Cardinal Baronio fu obbligato confirmarle al suddetto anno 952. in questi termini: *Quo etiam Augusti mense, Augustæ* R*hetiæ Provinciæ Publicus habetur Conventus Episcoporum, necnon Principum Francorum, Saxonum, Bavarorum, Alemannorum, & Longobardorum, ubi Berengarius cum filio Adalberto se se subjiciens Othoni, ab eo ut subditus, recepit regendam Italiam. Sed quibus infectus erat pravis moribus, & in iisdem ab adolescentia enutritus, & auctus, in senectute non caruit; nam ab iisdem ut mancipium vile possessus, ubi rediit in Italiam, Episcopos, & Principes male habuit, quorum omnium odium, & inimicitiam in se convertit.... Porro post hæc editum liquet istud ipsum, quod*

diximus celebratum Concilium Auguſtanum ab Epiſcopis Italiæ, Galliæ, atque Germaniæ, cui & Otho Rex interfuit, rogatus ab Epiſcopis, ejuſdemque Canones undecim invenies cum tomo quinto antiquæ lectionis Caniſianæ, nella qual' Opera del Caniſio il Concilio de' Veſcovi Franchi, e Italiani dice così:

Synodus Auguſtana nunc primum evulgata ex MS. Cod. Celeberrimi Monaſterii Weingartenſis.

Cum Excellentiſſimus, Piiſſimuſque Otho Rex non minus de negotio ſpiritali, quàm de Statu Chriſtiani Imperii tractaret in primis Pontificum, aliorumque Primatum ſuorum conſilio fretus anno Incarnationis DCCCCLII. Idus Auguſti Placitum, Conventumque Synodalem Auguſtæ fieri decrevit; Quatenus concordi diligentia, ac tam Sancti Cleri, quàm Populi Eccleſiæ ſtabilitatis profectus, & totius Chriſtianitatis utilitates tractarentur. Cujus Divinæ rei diſpoſitionem per Reverendiſs., atque prudentiſs. Frithurici Moguntinæ Sedis Archiepiſcopi induſtriam maximè gubernari deliberavit, Heroldi etiam Juvanenſis * *Eccleſiæ Archiepiſcopi Manaſſe quoque Mediolanen. Eccleſiæ Archiepiſcopi .... cæteriſque Italiæ, Galliæ, Germaniæ ſubnotatis Pontificibus huic diſcuſſioni operam exigentibus Uldarico Auguſtenſis Eccleſiæ Epiſcopo* (ſeguitano indi i Veſcovi di Germania, e dopo quei del Regno d'Italia nella ſeguente maniera) *Luitfrido Picinenſis Eccleſiæ Epiſcopo, Giſibrando Terdonenſis Eccleſiæ Epiſcopo DEODATO PARMENSIS ECCLESIÆ EPISCOPO, Adelbardo Regenſis Eccleſiæ Epiſcopo, SIGOLFO PLACENTINÆ ECCLESIÆ EPISCOPO, Adalgiſo Aquenenſis Eccleſiæ Epiſcopo cùm eorum unanimis diligentia huic Eccleſiaſtico negotio vigilanter inſtaret, omnibus ratum putabatur Principem Regni Beatæ Matris Eccleſiæ devotum filium poſtulare, quatenus ibidem Divina diſcutientibus intereſſe dignaretur. Tum die præfinito, eo veniens dulciſona modulationum jocunditate honorificè uti Regiam dignitatem decuerat, ab omnibus acceptus, Miſſæ celebratione finita ſatisfaciendo Pontificum petitioni cum inſigni privatim Turba Synodum intravit &c.* Seguitano dipoi i Canoni fatti per lo riſtabilimento, e conſervazione della diſciplina Eccleſiaſtica, e reformazione de' coſtumi.

* Salisburgenſis.

Con queſto Concilio adunque alla mano, e ch' egli è una prova d'ogni eccezion maggiore, io mi fo a riſpondere all' arditiſſimo Impugnatore de' ſovrani diritti del Sacro Romano Imperio, il quale con un faſto, che fa nauſea eſclama così: *Fatta dunque l'infelice ſuppoſizione, che aveſſimo da mettere in un cale tutti gli atti di poſſeſſo, e tutti li titoli finora da me recati, e che favoriſcono i diritti della Santa Sede ſopra le Città, e Stati di Piacenza e Parma, e che per dar guſto agl' Imperialiſti doveſſimo rivoltare ſoſſopra il Mondo, e metter mano a i nudi titoli di ſette ſecoli e mezzo fa, legittimi per altro allora, e ſuſſiſtenti in quanto alla loro ſoſtanza: Dovrebbono nientedimeno, e debbono i noſtri Avverſarj, ritenuta la data ipoteſi, concludentemente dimoſtrare, ed accertare, e far conoſcere al Mondo fin dove giugneſſero i termini, ed i confini di quella nuova dominazione, perchè poteſſe il Mondo ſimilmente accertare ſe Piacenza e Parma vi foſſero, o non vi foſſero incluſe. Dipende ciò, non già dall' eſſere, o dal non eſſere il Magno Ottone vero e legittimo Rè de' Longobardi, ma dall' eſſere, e dal non eſſere ſituate Piacenza e Parma nell' ambito, e nella circonferenza del Regno de' Longobardi, pretendendoſi dalla Romana Sede, che foſſero, e ſiano ſituate nel diſtretto*

Differt. Piacent. pag. 160.

distretto dell' Esarcato, e nominatamente nell' Emilia Provincia dell' Esarcato.

Non siam noi stati tanto a *concludentemente dimostrare, ed accertare, e far conoscere al Mondo fin dove giugnessero i termini, ed i confini di quella* non *nova*, ma bensì antica antichissima *dominazione*, e ben' ha potuto il *Mondo similmente accertare*, che vi erano, e vi sono anche oggidì *Piacenza e Parma incluse*; anzi con prove più chiare del Sole di mezzo dì abbiam mostrato *essere situate Piacenza e Parma nell' ambito, e nella circonferenza del* Regno *de' Longobardi*, e qualunque persona libera da prevenzione, e non animata dallo spirito d'invidia, e livore, come lo è il nostro Contradditore già ne resta persuasissima. Qualora però se ne richiedesse la confirmazione, il che non sarà mai vero, una più autentica di questo Concilio, dare, nè desiderar se ne puo; e guai a noi se l'Avvocato retrogrado ne potesse addurre una anche di minor' efficacia; ei avrebbe fatti tanti, e poi tanti schiamazzi, che stordito avrebbe per fino l'aria, e non sarebbe certamente ito vagando per tanti viziosissimi circoli, nè accozzate avrebbe tante fallacie, e falsità. Cotesto Concilio dunque non era composto d'altri Prelati, che di quei della Monarchia d'Ottone, e de' Regni della Francia Orientale, e d'Italia, si celebrò cotesto Concilio dianzi ch' Ottone fosse incoronato Augusto, ed anche si tenne per dar maggior lustro, e decoro, e validità all' infeudazione del Regno Longobardo, che Ottone fece a Berengario, dappoiche l'ebbe vinto e superato, e che umil' e supplichevole si portò a' suoi piedi per impetrare perdono, e pietà. E annoverandosi in esso Concilio fra i Vescovi del Regno Longobardo Deodato di Parma, Sigolfo di Piacenza; chi sarà poi quello tanto ardito, e nemico della verità, il quale negar vorrà, che non fossero le Città mentovate del Regno Longobardo, e chi pretenderà, ch' elle fossero allora, e sieno oggidì *situate nel distretto dell' Esarcato, e nominatamente nell' Emilia Provincia dell' Esarcato*? Esaggera il Sofista fallace quì, che ciò si pretende *dalla* Romana *Sede*. Io però nol credo, e quando mai preteso si fosse, non dispero, ch' ella ceder non debba a tal pretensione, dappoiche avrà riconosciuto da tante irrefragabili prove, e da questo, ed altri Concilj già recati da me, *essere situate Piacenza e Parma nell' ambito, e nella circonferenza del* Regno *de' Longobardi*, i di cui Vescovi, e Popoli riconoscendo in questa solenne Addunanza Ottone per legittimo Sovrano, e procurando anzi acconsentendo, ch' egli dasse in feudo il Regno a Berengario, vennero anche a riconoscere gli antichi diritti, e le sovrane ragioni del Regno Franco Orientale, coll' approvazione degli Ottimati del quale, già erano soliti i Rè Franchi di concedere l'Italia in feudo, come investito ne fu Bernardo nipote di Lodovico Pio, Berengario I. dall' Imperador Arnolfo, e n'abbiamo altri esempli assai noti nella Storia.

Persuaso internamente il moderno Critico, che Ottone s'accinse la prima volta alla gloriosa impresa non chiamato dagl' Italiani, ma sol tanto spinto dal desiderio di liberar la supplichevol Regina Adelaide, e di riunire alla Monarchia Franca, come attesta il Frisingense: *Italiam quoque, quæ per plures jam annos Francis, seu Germanis alienata fuerat*; e convinto altresì, che non per la dedizione de' Popoli, ma per la sua virtù, e valor militare riacquistò il magnanimo Rè questa nobilissima Provincia a' suoi Antecessori usurpata. Non puo più negare l'atto di piena indipendente sovranità, ch' egli esercitò, allorche diede a Berengario l'Investitura del Regno. Onde a suo malgrado confessa quì, che *Differt. Piacent. pag. 160.*

Ottone

Ottone *aveva con atto d'incredibil generosità conceduto a Berengario il Regno d'Italia, perchè il governasse come di lui Vassallo*, ma scordevole poi, che l'atto d'infeu lazione presuppone in chi la concede l'antecedente legittimo Dominio, cambia discorso, e torna a favellare con sensi equivoci, e dubbiosi, e misti di verità, e buggie dice dunque così: *Berengario, che aveva dovuto apprendere dalle vicende accadutegli sentimenti d'equità, e di moderazione, divenuto anzi peggiore non solamente trattò i novelli Sudditi con ogni genere di crudeltà, e di rapine, ma s'avvanzò ad usurpare di bel nuovo gli Stati, ch'erano della Santa Sede, e ad usare con il Papa ogni più indegna procedura, il quale unito co' Vescovi, ed altri Personaggi del primo Rango di tutta Italia, fecero il secondo ricorso al Rè Ottone, pregandolo istantissimamente, che venisse a sollevarli.*

Ed ecco che con un novello avviluppamento di fatti, di tempi, e di persone passa dalla prima alla seconda venuta d'Ottone in Italia, e si studia quanto più puo d'infrascar le sue fallacie coll'apparenza del vero.

Falso in primo luogo falsissimo, che il Papa *unito co' Vescovi, ed altri Personaggi del primo Rango di tutta Italia fecero il secondo ricorso al Rè Ottone*; Già provammo, che quando Ottone venne la prima volta in Italia non fu pregato nè dal Papa, nè da' Vescovi, nè da Personaggio alcuno fuori che dalla Regina Adelaide, e dal Conte Atto, amenduni assediati in Canossa da Berengario, seguitato, e favorito da tutti gl' Italiani, e che venne per liberare la Real Donna, e ristabilire le ragioni, e i diritti della sua Monarchia. Mostrammo, che dianzi d'essere supplicato dal Sommo Pontefice Agapito, e dall' Arcivescovo Valperto aveva dato in feudo il Regno a Berengario, e che alle preghiere d'Agapito, e di Valperto non venne, ma bensì mandò Ottone il figliuolo di Liutolfo, nè lo mandò prima del 956., il che maggiormente confermo coll' autorità del Puricelli, il quale diligentemente notò l'anno della morte di suddetto altrettanto infortunato quanto generoso Principe, ed il tempo in cui Berengario mosse le sue arme contra gli Stati della Sede Apostolica, dice dunque il Puricelli (*a*), che: *Sequenti anno (hoc est 957.) repentina sublatus est morte; Indeque Berengarius, magis inflatus impotentius se gerere instituit; Pontificique bellum in Ducatu Spoletano commovit*, e il calcolo molto esatto, che fa il Puricelli concorda colla cronologia di Epidanno, il quale afferma, che: *Anno 957. Liutolfus in Italia febre correptus (heu dolor) vitam præsentem finivit.*

(a) *Monum. Ambros. ad ann. 956.*

Questa è la prima rete d'inciampo, che per attraparci tende l'Apologista Piacentino, in descrivendo la seconda venuta del Rè Ottone in Italia. Vorrebbe farci credere, che fosse la seconda, e non già la prima supplica, che di venir' a lui fecero il Papa, i Vescovi, e molti Personaggi Italiani, e per maggiormente ingannarci, e per non iscoprire le antecedenti sue fallacie, tace il tempo e l'anno, in cui il glorioso Monarca, fece ritorno in queste nostre Contrade, non dice chi fosse il Papa, nè quali fossero i Vescovi, e Personaggi, che pregarono il Grand'Ottone a venire per recarli soccorso, e per domar la crudeltà e tirannia di Berengario. Io però mi prometto di levare anche in questo punto di storia la maschera di volto al finto Avvocato della Reverenda Camera, e farlo comparire nella sua schietta nuda sembianza d'implacabil nemico della gloriosa Nazion Franco-Germana. Dirò dunque, che appena giunto Berengario in Italia, veggendosi confirmato nel Regno con la solenne

Inve-

Investitura d'Ottone lasciò libero il freno al suo genio, ed indole rapace e crudele, cominciò a maltrattar' i Vescovi, e gli Ottimati, a mostrarsi sconoscente, e ingrato al suo Benefattore, e perfino a ribellarsegli contra, conciossiache s'accinse a spogliar della Marca Trevigiana, del Contado di Verona, e dello Stato d'Aquileja, che Ottone erasi riserbato per se, e dato avea in feudo ad Arrigo suo fratello; di tanto ci assicura il Continuatore di Reginone all'anno 952. in queste parole: *Berengarius in Italiam revertens, omnia hæc in Episcopos, & Comites, cæterosque Italiæ Principes retorsit, omnes eos odiis, & inimicitiis insequens inimicos sibi fecit.* E Ottone di Frisinga (*a*) dice: *Reversus in Italiam Berengarius multos..... Principibus Terræ mala faciens, in se odia omnium excitavit*, più diffusamente di tutti però descrive la Poetessa Rosvita le crudeltà, la ribellione, e la tirannia di Berengario ne' seguenti versi.

Ast ubi sublimem Regni possiderat Arcem
Læsus suadelis quorundam nempe sinistris
Mox infelici graviora quidem juga Genti
Infert vi magna pro despectu sibi facto.
Nec fore culpandum si jus fregisset Avorum
Sed magis Oddoni culpæ meritum reputare
Ipsi, Primates Plebis qui venderet omnes.
Hæc res ad Regem mox ut devenit eumdem
In Berengarium justa succenditur ira
Corde super Populi damnis merens miserandi
In meliusque statum potuit convertere rerum
Et faceret citius Christi munimine fultus.

Nè contento Berengario di usar la sua fierezza contra i Vescovi, e Primati del Regno, fece anche la guerra alla Sede Apostolica. A lei non la fece però nel Pontificato d'Agapito, perchè questi, come vedemmo coll'autorità di celebri Scrittori, era già morto, ma dappoiche invaso aveva Ottaviano Patrizio di Roma, figliuolo di Alberico, e giovane d'anni 18. Sì sacrosanta dignità sotto nome di Giovanni XII. Questo intruso Pontefice dunque, e Valperto Arcivescovo di Milano, a morte perseguitato da Berengario, che proteggeva Manasse Arcivescovo d'Arles da lui parimente intruso nella Cattedra di Sant' Ambrogio, fecero ricorso ad Ottone; e alle preghiere di questi unirono anche le di loro supplicazioni Valdo Vescovo di Como, ed altri Ottimati e Principi Italiani, e molti di loro particolarmente Valperto, Valdo, e il Marchese Otberto se ne andarono insieme co' Legati di Giovanni XII. alla Corte del Sovrano per implorar giustizia, ed ottener soccorso. Tutta la Storia la narra Luitprando nel primo di quei Capi, che l'Avversario attribuisce con molte inutili ciarle ad altro Autore, i quali Capitoli quando non fossero come molti Eruditi, e più dell' Avvocato Piacentino pratici delle antichità, vogliono che siano vero parto di Luitprando, non lascerebbero però, nè lascian di meritar tutta la fede, perchè scritti da un' Autor contemporaneo, il quale dice così (*b*): *Regnantibus, immò sævientibus, & ut verius fateamur, tirannidem exercentibus Berengario, atque Adalberto, Joannes Summus Pontifex, atque universalis Papa, cujus tunc Ecclesia supradictorum Berengarii, atque Adalberti sævitiam erat experta, Legatos Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, Joannem videlicet Cardinalem Diaconum, & Azonem Scriniarium Serenissimo atque piissimo tunc Regi, nunc Augusto Cæsari Ottoni destinavit, suppliciter literis,*

(a) *Otho Frising. lib. 6 cap. 19.*

(a) *Luitprandus lib. 6. cap. 6.*

ris, & Regum signis orans, quatenus pro Dei amore, Sanctorumque Apostolorum Petri, & Pauli, quos delictorum suorum cuperet esse remissores, se, sibique commissam Sanctam Romanam Ecclesiam ex eorum faucibus liberaret, ac saluti, & libertati pristinæ restitueret. Hæc dum Romani Legati conqueruntur. Vir Venerabilis Walpertus Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ Archiepiscopus semivivus ex prædictorum rabie Berengarii, atque Adalberti liberatus, superius memorati Ottonis potentiam adiit, indicans se non posse pati Berengarii, Adalbertique nec non Villæ sævitiam, quæ Manassen Arelatensem Archiepiscopum contra jus, fasque Mediolanensis Ecclesiæ Sedi præfecerat; ajebat sane hanc Ecclesiæ suæ calamitatem, quæ, quod se, suosque capere oporteret, interciperet. Sed Waldo Cumanus Episcopus hunc pone est secutus non disparem à Berengario, atque Adalberto, & Villa, quam Valpertum contumeliam se esse perpessum clamitans. Venerant, & nonnulli alterius ordinis ex Italia viri, quos inter Illustris Marchio Otbertus cum Apostolicis concurrerat Nunciis, à Sanctissimo Othone tunc Rege ut dixi, nunc Augusto Cæsare, consilium, auxiliumque expetens. Horum itaque Rex piissimus lacrymosis questibus inclinatus non quæ sua sunt, sed quæ Jesu Christi, cogitans, filium suum sibi cognominem contra morem puerilibus in annis Regem constitutum in Saxonia dereliquit, ipse, collectis copiis, in Italiam percitus est.

(a) *Otho Frising. lib 6 cap.21.*

Ottone Vescovo di Frisinga (*a*) ci fa certi dell'anno in cui venne per la seconda fiata Ottone in Italia, e questo fu il 960., e ci conferma in più ristretti termini ciò, che scritto lasciò Luitprando, ovvero il suo Continuatore: *Anno ab Incarnatione Domini DCCCLX. dum Rex rursum contra Sclavos procinctum promoveret, Joannes Diaconus, & Azo Scriniarius ab Apostolica Sede missi, ad Regem veniunt tam de tyrannide Berengarii querimoniam facientes, quam ipsum ad defensionem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, ac totius Italiæ invitantes. Walpertus quoque Mediolanensis, & Waldo Cumanus Episcopi, cum aliis Regni Italiæ Principibus eadem petentes, ad Regem supplices veniunt. Rex vero Natale Domini Ratisponæ celebrato, in Belgas proficiscitur, ibique filio suo Othone in Palatio Aquis ad Regnum sublimato, in Saxoniam rediit, collectoque Milite per Bajoariam, ac Tridentinam Vallem Italiam armatus, intravit, totaque Terra subacta, Natale Domini Papiæ celebravit, Palatium à Berengario destructum reædificari jussit.*

Che Ottone venisse in Italia se non del 960. lo conferma il Continuatore di Reginone allo stesso anno in tali brevissime parole: *Walpertus etiam Archiepiscopus Mediolanensis, & Waldo Cumanus Episcopus Opertus Marchio Berengarium fugientes in Saxonia Regem adeunt*, afferma pure il suddetto Continuatore quanto dopo lui scrisse il Vescovo di Frisinga, varia però nel riferir' il luogo, in cui fece eleggere Ottone II. suo figliuolo in Rè de' Franchi Orientali, concioffiache dice quest' Autore, che l'acclamazion d'Ottone il Giovane succedette in Vormazia, e viene seguitato dal Sigonio (*b*), il quale narra tutta la Storia ne' seguenti termini: *Berengarius autem, & Aldebertus Ecclesias, ac Populos Italiæ superbis præmere Imperiis perrexerunt. Successit inde annus à Christo nato nongentesimus sexagesimus. Eo Otho novis Sclavorum injuriis provocatur. In Italia furentibus in dies vehementius Regibus, ... Joannes Pontifex indigna omnia passus Joannem Diaconum Cardinalem, & Azonem Scriniarium ad Othonem cum literis in Saxoniam misit.*

(b) *Sigon de Regn. Italiæ l.b.6 ad ann. 960. & 961.*

sit. Summa Legationis fuit. Berengarium, atque Adalbertum occasione occupationum ejus impulsos, multo, quam ante truculentius Ecclesiam, atque adeo totam Italiam divexare, pertinere ad ejus non dignitatem solum, sed securitatem etiam. Ipsorum adeo infirmas opes esse, ut nemini aut nocumento, aut formidini esse possint. Quo circa orare eum se, ut pro Christianæ Religionis, atque Italiæ salutis amore Exercitum de integro in Italiam adduceret; atque Ecclesiam, Italiamque Caroli Magni exemplo ab sæva eorum tyrannide vindicaret.... Quæ dum illi exponunt, Walpertus Mediolanensis Archiepiscopus, & Waldo Comensis Episcopus, & Marchio Odbertus sævam ejusdem Berengarii rabiem fugientes venerunt, ac sua quisque deplorata calamitate maturam opem sibi suppliciter petierunt,.... Pontificem inde atque Archiepiscopum reliqui, etiam Episcopi, & Principes Italiæ subsecuti idem literis, ac Nunciis missis summis pro se quisque precibus contenderunt. Quibus omnibus Otho satisfacere cupiens se venturum, atque eorum voluntati obsequuturum respondit.... His rebus transactis, Otho conscriptum in Sclavos duxit Exercitum. Unde Victor reversus Natalicio Ratisponæ peracto, profectus ad Belgas Vormaciæ conventum Procerum cogit, ac rebus Regni constitutis Othonem filium puerum Regem appellat, ac diem Pentecostes Aquis Germanica Corona exornat; deinde in Saxoniam reversus magnas pedestres, equestresque copias colligit, atque in Bavariam progressus per Tridentinas Alpes in Italiam cum conjuge Adeleide transit. Transgressus autem, & maximo Italicorum Antistitum, Principumque occursu exceptus sine ullo certamine Papiam recuperat, ac Regiam ibi à Berengario ante deletam instaurat.

Da quanto abbiamo provato finquì colla sicurissima scorta degli Autori contemporanei ed antichi, già resta convinto più volte l'Autore della Dissertazione retrograda di manifesta mensogna, e con mirabil chiarezza apparisce, che Ottone innanzi d'essere proclamato Augusto venne due volte in Italia. Che venne la prima volta pregato non dal Papa, non dagl' Italiani, ma dalla sola Regina Adelaide, che venne per liberar questa, e porsi al possesso de' diritti, che la sua Corona avea sopra il Regno Longobardo. Che venuto, vinse, e si fece riconoscere per Sovrano da tutti, e insino dallo stesso Berengario, il quale a lui chiedette, e da lui ottene il perdono, e il Regno in feudo. Che venne Ottone la seconda volta pregato bensì istantissimamente dal Sommo Pontefice, da molti Vescovi, e Principi, ma pregato a venire come vero legittimo Sovrano d'Italia per liberarla dalla tirannia di Berengario, e reggerla e governarla da se, e non già per acquistarvi o diritto, ovvero giurisdizione, perchè questa già ce l'aveva, e che già c'è l'avesse, lo confessarono gli stessi Legati del Papa, ed i Vescovi, e Principi, che a lui fecero ricorso, e benche tutte queste verità già restino autenticate da me, vuo nondimanco porle in istato di perfetta evidenza; per sempre più confondere l'animoso Avvocato Piacentino, il quale fingendo chimeriche, e fantastiche distinzioni, mette i Popoli Lombardi in istato di naturale libertà, e Roma con le Provincie dell' Esarcato sotto la supposta sovranità della Santa Sede; conciossiache dice, che *correvano l'Emilia allora, e l'Esarcato la fortuna medesima delle Provincie, e delle Città del Regno Longobardo usurpate, e vessate indistintamente, ed oppresse dal Tiranno Berengario. Ma non erano in quanto al diritto, ed in quanto alla natura, e* *Dissert. Piacent. pag. 160.*

 qualità

qualità d'una medesima condizione. Appartenevano quelle dell' Emilia, e dell' Esarcato all' alto Dominio della Santa Sede. Non potevano dunque Piacenza e Parma, come nemmeno le altre Città, che non avevano recuperata la naturale libertà, come che erano provedute di proprio legittimo Sovrano darsi in potere d'Ottone, quando anche date si fossero, come di verità non si diedero in di lui potere. Sarebbe stato necessario il consenso, e la volontà del Papa, che non ci fu, non si mostrerà mai in eterno da' miei Contradditori, che vi sia stata.

Non si mostrerà piuttosto *mai in eterno* dall' audace Sofista l'ideato *alto Dominio della Santa Sede*, massimamente sopra *Parma e Piacenza*; come si è da me mostrata la sovranità del Sacro Romano Imperio sopra Roma, e tutto quanto l'Esarcato, e con mirabil chiarezza si proverà in progresso di questo, e degli altri discorsi, che esercitovvela il Magno Ottone, con tutti quanti i suoi Augustissimi Successori, *e se le Città del Regno Longobardo, e dell' Esarcato non erano in quanto al diritto, ed in quanto alla natura, e qualità della medesima condizione*; egli è falso falsissimo, che *quelle dell' Emilia, e dell' Esarcato* s'appartenessero *all' alto Dominio della Santa Sede*. Perchè il Regno Longobardo s'apparteneva in piena pienissima proprietà, e Dominio alla Monarchia de' Franchi Orientali, e l'Esarcato s'apparteneva, ed appartiene oggidì all' Imperio, rispetto però al supremato, restando il Dominio utile appo la Sede Apostolica in ragion di Principato; e quel che a capo di tanti secoli arditamente s'impugna dal nostro Contradditore, lo mostrai già io con la confessione de' medesimi Sommi Pontefici, coll' autorità degli atti pubblici, e degli Autori contemporanei, e farò lo stesso da quì in avanti rispetto al Grande Ottone, a' suoi Discendenti, e Successori, e cominciarò dalla confessione de' Legati di Giovanni XII.; Questi dunque ben sapendo, che Ottone come Rè sublimato al Trono della Monarchia Franca Orientale, era Imperador' eletto, ed avea anche la dignità autorevolissima del Patriziato, retaggio perpetuo de' Franchi Monarchi; per dargli maggiore stimolo, e più efficacemente moverlo a venir' in soccorso del Papa, di Roma, e dell'Italia tutta, accopiarono alle suppliche, ed all'esortazioni, starei anche per dire le minacce; minacce però pel nostro Eroe gloriose, e per il mio assunto efficacissime; perchè fan vedere, che ad Ottone come Imperador' eletto, come Patrizio Romano, e come Sovrano d'Italia, correva obbligo indispensabile di proteggere, e difendere Roma, il Papa, la Santa Sede, e l'Italia tutta; Era egli come Imperadore eletto, e come Patrizio anche Avvocato, e Protettore della Chiesa Romana, onde a lui, e non ad altro Principe specialmente s'apparteneva il liberarla dalle calamità, ed angustie in cui ella si ritrovava, e purgarla dagli innumerabili disordini, e scandalosissime corrutele nelle quali miseramente giaccea. La confessione de' Legati Pontificj non vien recata da un Scrittore di quattro giorni, come son quelli, che per lo più adduce l'Avversario, ma da un' Autor contemporaneo, il quale è quello, che compose il trattato della traslazione del Corpo di Sant' Epifanio, e dice, che i Messi del Papa favellarono ad Ottone così (*a*): *Ad hujus (Berengarii) rabiem reprimendam Legatis Domini Apostolici Octaviani, qui est Joannes XII. invitatus Otho Major, Cisalpinus silicet Rex, ut aut PATRICIATU ROMANO URBIS, QUÆ SIBI A MAJORIBUS SUIS COMPETERET, desisceret, vel fessis eorum rebus succurreret. Accin-*

(a) *Auctor de translat. Reliquiarum S. Epifanii apud Leibnitz. tom. 2. fol mihi 257. Rer. Brunswic.*

gitur

gitur itaque communi ſuorum conſenſu bellicoſus Eccleſiarum Miles, ac Egregius Princeps. Ed ecco, che il medeſimo Sommo Pontefice, ed i Romani cogl'Italiani tutti, allorche implorarono l'ajuto, l'aſſiſtenza, e la protezione di Ottone, riconobbero in lui un vero legittimo ſucceſſore di Carlo Magno, e di tutti quegli Auguſti, ed eletti Imperadori, che avevano diritto, e ragione all'Imperio, e al Regno Longobardo, e per conſeguenza l'obbligo poſitivo di proteggere, ſollevare, e difendere Roma, e l'Italia dalle violenze, e tirannie di Berengario; merceche ella è coſa fuori d'ogni dubbio, che tal'ufficio non ad altri propriamente s'appartiene ſe non al Sovrano, nè ſenza mancare ad ogni legge, e al preciſo dovere, poſſono nè ſono ſoliti i Sudditi, e Vaſſalli in ſomiglianti caſi far ricorſo ad altri, che al legittimo Signor diretto; Quindi l'Aventino laudato dal Panvinio (*a*) col ſeguente elogio: *Uno tantum Joanne Aventino, viro accuratiſſimo, & doctiſſimo, excepto, quem honoris ergo hic nominare volui. Qui hujus, & multarum præterea rerum veritatem attigiſſe viſus eſt, à cæteris omnibus, tanquam ſibi uno agmine incognitus prætertita*. Quindi diſſi l'Aventino, il quale fra le molte verità da lui ſcoperte giunſe a conoſcere anche queſta, allorche ſcriſſe (*b*), che *Joannes XII. Pontifex Max. Senatus, Populuſque Romanus, Proceres, Epiſcopi Italiæ, per Internuncios Ottonem orant, ambiunt, ut Italiam armis Germaniæ rurſus adſerat*, ſicche ſe *rurſus Italiam armis Germaniæ adſerat*; è fuor d'ogni dubbio, ch'ella già fu un'altra volta, ed anche prima ſottopoſta alla Corona de' Franchi Orientali, e che ſe il Papa, il Senato, e Popolo Romano, gli Ottimati, e Veſcovi d'Italia ricorſero ad Ottone, a lui ricorſero come ad antico Signore e Sovrano di Roma, dell'Eſarcato, e del Regno Longobardo, e per tale giunto, ch'egli fu in Italia con liete acclamazioni, e viva tutti lo ricevettero, lo riconobbero, e venerarono, quindi con pari verità proſiegue a dire lo ſteſſo Aventino (*c*), che il Magno Ottone: *Per Bojariam, & Tridento, Veronaque Italiam petiit, obviam certatim prodeunt Primores Epiſcopi Italiæ, læti Regem Germaniæ excipiunt: nihil honoris, nihil officii, quo Franco Rectori gratificarentur, prætermittunt*. E Donizone (*d*) ci atteſta lo ſteſſo, aggiugnendo, che Ottone in ritornando in Italia conduſſe con ſeco alcuni di quei Ottimati Italiani, ch'erano iti ad implorar' il di lui ajuto.

Otho de nato nimium doluit, tumulato
Ipſo, confeſtim multos Rex ipſe revexit
Italiam ſecum, quem pacificè petierunt,
Cuncti Lombardi, ſibi dantes Oppida gentis,
Cum quibus & Romam petiit, Regnique Coronam
A Papa cæpit fæliciter, indeque crevit.

Ma a dir vero non furono tali e tanti i Veſcovi, e gli Ottimati Italiani, che ſupplicarono Ottone a venir' armato contra il tiranno Berengario; nè queſti fu abbandonato da' Popoli, permodoche ſi rimaneſſe ſolo e ſenza forze. Se fede meritar debbe il Cardinal Baronio, anzi l'antica Storia Longobardica di Camillo Pellegrini, convien dire, che la maggior parte delle Città, e de' Magnati del Regno ſeguitaſſero le parti, e favoriſſero la cauſa di Alberto di lui figliuolo, perchè ci atteſtano eſſo Baronio, e il citato Pellegrini, ch'egli, udita la venuta d'Ottone, ſi portò con ben ſeſſanta mila combattenti alle falde dell'Alpi per diſputargli il paſſaggio, nè coteſto conſiderabiliſſimo Eſercito ſi ſarebbe ſciolto, e diſſipato, ſe Berengario, ch'era l'odiato, aveſſe fatto la generoſa riſoluzione di ceder' intieramente il governo del Regno, e la Corona al figliuolo,

(a) *Onuphrius Panvinius de Comit. Imperat. fol. mihi 372.*

(b) *Aventinus Annal Bojoar. lib. 5. fol. mihi 304.*

(c) *Avent. ubi ſupra fol. 305.*

(d) *Donizon. in Vita Matild. lib. 1. cap. 1. inter Rerum Italicar. Script. tom. 5. fol. 349.*

ch'era più di lui riverito, e reputato. Dice dunque il Baronio (*a*) così: *Etenim bellici apparatus Berengarii ad resistendum haud mediocres erant, sed eos Deus citò dissolvit. Quomodo id acciderit Historia Longobardorum Ducum Beneventanorum aperit his verbis.* Seguita indi a riferir le parole dello Storico Longobardo (*b*) nella seguente maniera: *At verò Rex Langobardorum Adelvertus cum magno apparatu, Populoque nimis valido clusas venit, quatenus cum Othone certamen iniret: feruntque plurimi, ut sexaginta millia pugnatorum cum Rege Adelverto fuissent. Sed dum una die, unaque nocte ibidem moraretur; & Othonis Exercitus ibidem non appropinquaret. Non pauci Comites Adelverti prompserunt. Volveramus Domine Rex, ut Papiam cum paucis pergas, & tuo Genitori dicito, quatenus Bardorum Regnum sub vestra ditione committat, quia nos minimè sub illius potestate amplius perduramus, si vobis committit Regnum, totis viribus pugnamus, sin autem, Italiæ Regnum extero Regi committimus, quia sevitiam illius, suæque Conjugis omnino sustinere nequimus. Sed cum talia Patri, Matrique intimasset, Pater verò dictis ejus obtemperaverit, Mater namque dicto ejus nullo modo assensum dedit. Quapropter ad clusas reversus est, & suis Comitibus omnia propalavit. At illi omnes irati sunt, protinusque illum relinquerunt, & unusquisque in suis Urbibus remeavit; Otho* Rex *namque sine impedimento Italiam introivit, atque Italiæ Regnum obtinuit.*

(a) *Baronius ad ann.961 § 1. & 2.*

(b) *Camill Peregrin. Histor. Princip. Langobard. part. 7 in princ. inter rerum Italic. Script tom.2. fol. 299.*

Ottone il Magno adunque tanto la prima, quanto la seconda volta, che venne in Italia: *Regnum obtinuit*, non per la cortese, e volontaria dedizione de' Popoli, come garrisce il nostro Contradditore, ma colla sua virtù, col valore de' suoi Franchi Orientali, e colle forze della sua Corona, come attesta Luitprando (*c*) *Berengarium, atque Adelbertum celeriùs Regno expulit*. E non solamente colla sua militar virtù scacciò Berengario, e Alberto, e ricuperò il Regno, ma di più l'onoratissimo Vescovo di Frisinga (*d*) fa saper' al Sofista, che *hic est Otho, qui post multas victorias... Imperium Romanum virtute sua ad Francos Orientales reduxit*. Onde avendo Ottone vinti, e fugati i Tiranni, ricuperò la Signoria d'Italia, ricevette in Milano l'omaggio da' Popoli, e la Corona di ferro senza condizione, senza patti, e senza riservazione alcuna, e sol tanto giurò di far ciò, che tutti i veri e legittimi, e indipendenti Sovrani a far' obbligati sono in virtù della Legge di Natura, e della ragione delle Genti, cioè conservare il Regno, mantener la dignità, e il decoro della Corona, proteggere, e con tutte le forze sue difendere i Popoli, ed i Vassalli. Così il Sigonio (*e*) Autor non gran cosa parziale della Nazion Germana, il quale dice, che l'Arcivescovo Valperto: *Ipsumque* (Ottone) *in Æde D. Ambrosii Urbana magno apparatu, ceremoniaque inungit, consecratumque ferrea Corona condecorat. Solemni sacramento præsentibus omnibus alligatum, se patrimonium suum pro salute, ac dignitate Italiæ profusurum, neque ejus rei gratia se labori, periculoque ulli parsurum.*

(c) *Luitprandus lib. 6. cap. 6.*

(d) *Otho Frising. lib. 6 cap. 24.*

(e) *Sigon. de Regn. Italiæ lib. 6. in fine.*

Già provammo, che Ottone si fece riconoscere Rè d'Italia la prima volta, che venne in soccorso della Regina Adelaide, e che ruppe, e fugò Berengario. Nè solamente si fe riconoscere, ma s'intitolò Rè de' Longobardi subito ch'ebbe sposato Adelaide, e innanzi anche, che investisse del Regno Berengario, come si raccoglie da un Diploma registrato dall' erudito Puricelli (*f*): *In nomine Sanctæ, & Individuæ Trinitatis Otho*

(f) *Puricell Monument. Ambros. Mediol. ad ann. 951. fol. mihi 295*

Dei

Dei gratia Rex *Francorum, & Longobardorum*, e dalla data di tal Diploma si scorge, che assunse Ottone un tal titolo fino dell' anno 951.: *Data sexto idus Octobris anno Incarnationis Domini nostri Jesu Christi* 951. *Indictione decima, anno Othonis Regis in Francia XVI. in Italia I. actum Papiæ in Dei nomine feliciter amen*; Onde da tutto ciò ben si scorge, che la suddetta coronazione non si fece, che per una nuda cerimonia, e per non ommetter' ed estinguer l'antica usanza osservata fino da' tempi di Carlo Magno, e seguitata poi da tutti gli altri Rè d'Italia della sua schiatta. E volle peravventura Ottone solennizzare con tal cerimonia la felicità delle sue arme, consolar' ed onorare l'Arcivescovo Valperto, e gli altri Prelati, e Principi, ch' erano a lui ricorsi, e far' anche conoscer' a tutti quanto fosse disposto, e pronto, in mantener' e conservare le prerogative, i privilegj, e costumi del Regno, e che da lì in avanti voleva reggerlo, e governarlo da se, nè darlo più ad altri in feudo, come eglino temevano, e come già fece con Berengario. La qual' infeudazione mostra anche quanto io diceva, e prova, che era Ottone Sovrano d'Italia innanzi della sua coronazione, e che questa nè gli diede maggior' autorità, nè gli conferì maggior dominio, o giurisdizione, perchè già tutta l'aveva.

Tempo ormai sarebbe ch' io mi facessi a narrare l'andata d'Ottone a Roma per ricevervi la Corona d'oro; ma innanzi di far ciò, reputo cosa molto necessaria al mio assunto, il quale altro non è, che di porre in un buon lume quella verità, che l'Avvocato Piacentino vorrebbe seppellire nelle tenebre di mille mensogne e falsità, far vedere in qual positura fossero le cose d'Italia, di Roma, e della Sede Apostolica, allor quando venne Ottone la seconda fiata in Italia, conciossiache in cotal guisa vedremo in che stato si ritrovasse la magnificata sovranità temporale del Sommo Pontefice. Biondo Flavio (*a*) ci fa il deforme ritratto di Roma, e d'Italia con i seguenti colori: *Agapito Pontifice per idem temporis vita functo, Albericus quidem Romanus Civis potentissimus per factionem cum Magnatibus initam, perque vim Clero, & Populo illatam, filium suum Octavianum creari Pontificem obtinuit, qui Joanni XII. appellatus est; Is vitam, nedum Pontifici, sed cuicunque privato turpem in Pontificatu duxit. Quippe qui præter venationis, cui se totum dedidit, levitatem, mulieres palam habuit concubinas: ejus gesta dum attentè perquireremus, fortè inveniremus, quod à nobis supra desideratum fuisse non ambigimus. Qualis* Romanæ *Urbis status, & administratio fuerit. Dum hic Berengarius, Albertusque filius Lombardiam, &, ut coniicimus*, Romandiolam *Othonis concessione gubernant. Inde partim Constantinopolitanus Imperator, partim Saraceni Apuliam, Calabriam, Lucanos, & Salentinos in prædam habent. Romæ enim duo Consules ex nobilitate quot annis tunc fiebant; qui ad vetusti Consulatus exemplar summæ rerum præessent. Et Præfectus item ex nobilitate creatus Populo jus dicebat. Ex Plebe autem creati singulis annis XII., quibus Decarconibus erat appellatio, Senatus vicem in conciliis, & deliberationibus obtinebant; Parebant verò Romanis, à quibus Magistratus annuos accipiebant omnes Urbes, & Oppida vicina Etruriæ, intra Urbevetanum, Tudertinumque Agros in Urbem vergentis. Et quidquid à Neopoli, & à Marsis, Reatinisque ad Urbem pertinet. Picenum autem, Spoletanumque Ducatum, & cæteras Italiæ Regiones quis tunc gubernaverit invenire nequivimus, sed quod ex supra-*

scriptis,

(a) *Blond. Flav. decad.* 2. *lib.* 2.

ſcriptis, & iis, quæ ſequuntur, quis facile poterit intelligere, in tantâ Principatuum non multitudine magis, quàm diverſitate peſſimus erat Italiæ ſtatus.

In coteſto peſſimo ſtato ſi ritrovava dunque la miſera Italia e Roma, allorche in Milano fu coronato Ottone Magno, il quale dappoich'ebbe celebrato il Santo Natale in Pavia ſi poſe alla teſta del ſuo Eſercito, e accompagnato da tutti i Prelati, e Signori del Regno ſe ne andò diritto a Roma, dove alle feſtevoli grida del Senato e Popolo Romano entrò come in trionfo, e proclamato da Roma tutta in Auguſto, riconoſciuto per legittimo Sovrano, e ricevuto come natural Signore, fu indi l'anno 962. coronato da Giovanni XII., il quale ſi obbligò d'eſſergli fedele, e di non unirſi giammai co' ſuoi nemici. Queſto giuramento non ſolo vien riferito da Luitprando teſtimonio di veduta, ma dal Continuatore di Reginone, e dal Sigonio, e l'ammette anche il Cardinal Baronio; anzi tutti gli Autori antichi, e particolarmente l'antichiſſimo, che ſcriſſe la Vita della Santa Regina Matilde Madre dello ſteſſo Ottone, ci aſſicurano, come tosto lo moſtrerò, che il Capo e la Metropoli dell'Orbe Romano ſi ſoppoſe a coteſto Auguſtiſſimo Ceſare, e a' ſuoi Succeſſori, e promiſe preſtar' omaggio, e pagar sì a lui, che a' ſuoi Poſteri il tributo. Non la ſente però così l'arrogante Adulatore della moderna Romana Curia, ma vuole, che non ſia *queſti il vero Luitprando*, perchè non deſcrive il fatto a modo ſuo, và in colera, perchè dice l'Autore, da cui ei pretende, che *s'adulterò detta Storia, che il Papa giurò ſul corpo di S. Pietro, che non avrebbe ajutato Berengario ſenza rendere veruna ragione del motivo, per il quale Ottone concepiſſe tal ſoſpetto*; La ragione del motivo, per il quale il novello Auguſto concepiſſe tal ſoſpetto la vedremo; ſiccome vedremo *qual neceſſità, e qual ragione volea, che il Papa preſtaſſe quello*, che l'Autor retrogrado chiama *inſolito, e tanto ſolenne giuramento*; e ſcopriremo altresì *s'erano*, come coſtui finge qui *Berengario, e Adelberto nemici capitali del Papa*.

Differt. Piacent. pag. 161.

Intanto dirò, che il Voſio, il Caveo, e il Dupin con forti argumenti moſtrano, che i ſuddetti ultimi Capitoli del ſeſto Libro della Storia di Luitprando, ſono come gli altri parto legittimo di queſto Autore; e per maggiormente confondere l'audacia del Critico retrogrado addurrò le parole del Cardinal Baronio (*a*), il quale confeſſa, che Giovanni XII. promiſe con giuramento ad Ottone, che ajutato giammai non avrebbe nè Berengario, nè Alberto ſuo figliuolo, e il Gran Padre degli Annali Eccleſiaſtici così favella: *Sequitur annus Redemptoris nongenteſimus ſexageſimus ſecundus Indictione quinta, quo (inquit Frodoardus ſui temporis res geſtas per annos ſingulos digerens, Otho* Rex *Romam pacificè adiit, & amabiliter exceptus, atque bonore illic Imperiali ſublimatus eſt). Hæc ipſe multa paucis conſtringens. Quæ ſic diſtinctè magis apud* Reginonem *invenies, cum ait. Eodem anno nongenteſimo ſexageſimo ſecundo* Rex *Natale Domini celebravit Papiæ ſcilicet, indeque progrediens*, Rom*æ favorabiliter ſuſceptus acclamatione totius* Romani *Populi, & Cleri ab Apoſtolico Joanne, filio Alberici, Imperator vocatur, & ordinatur. Papa quoque multa illum ſecum caritate detinuit, & diebus vitæ ſuæ numquam ab eo ſe defecturum promiſit. Hæc ibi, reliqua poſtea*, ed ecco, che in ſenſo del Baronio, Reginone conferma ciò che ſcriſſe Luitprando, cioè che Papa Giovanni, *diebus vitæ ſuæ numquam ab eo ſe defecturum promiſit*. Ma andiam' avanti col

(a) Baron. ad ann. 962. § 1.

col racconto dell' Annalista Ecclesiastico. *Addit his Luitprandus, qui præsens iisdem esse poterat. Restituta fuisse omnia ab Othone, quæ essent Romanæ Ecclesiæ per Tyrannos ablata, aliaque addita munera. Ait enim de Othone cum in Italiam venit. Quod cuique proprium fuit, restituit, dehinc* Romam *similia facturus adiit, ubi miro ornatu, miroque apparatu susceptus, ab eodem Summo Pontifice, & universali Papa Joanne unctionem suscepit Imperii: cui non solum propria restituit, verum etiam ingentibus gemmarum auri, & argenti muneribus ipsum honoravit; jusjurandum verò ab eodem Papa Joanne supra pretiosissimum Corpus Petri, atque omnibus Civitatis Proceribus se numquam Berengario atque Adalberto auxiliaturum accepit.* Fin quì il Baronio, e dal Baronio, anzi dallo stesso Luitprando resta dimentito l'Autor della Dissertazione, ove ei dice, che Luitprando *tace maliziosamente la donazione, che oltre alla restituzione mentovata fece Ottone alla Santa Sede.* Imperciocchè afferma Luitprando, che Ottone al Papa *non solum propria restituit, verum etiam ingentibus gemmarum auri & Argenti muneribus ipsum honoravit*; Il Sigonio (*a*) egli pure ammette il giuramento fatto dal Papa ad Ottone, siccome in succinto descrive quello, ch' Ottone fece al Papa in queste parole: *Vetus Imperii, quod per multos annos vacaverat, Desiderium, & recens Othonis erga Italiam beneficium, ingentem in omnium animis inclyti viri visendi cupiditatem accenderat, omnibus ejus sibi temporis speciem animo proponentibus; Quo Carolus Magnus liberandi Leonis Pontificis causa* R*omam profectus incertis totius cum Italiæ gratulatione Augustum Occidentalis nomen Imperii renovarat; Itaque venientem lætissimis, si quem unquam alium, animis, atque admirando benigni occursus spectaculo Romani exceperunt. Ingressum autem.... in Vaticanæ Basilicæ gradibus Joannes amplexus in Templum deduxit, ac sacris magna cæremonia celebratis, cum esset ab Archiepiscopo oblatus, inunxit, ac demum Imperiali Diademate insignivit; Universo Populo, Cleroque certatim faustis vocibus Augusto, Imperatorique felicitatem, ac victoriam acclamante. Quo facto uterque ad Aram Sancti Petri accessit, & solemni se sacramento devinxit, ille se Ecclesiæ Romanæ semper in auctoritate futurum. Hic se nullo unquam tempore Berengarii, cæterorumque hostium partibus adhæsurum.* E avanti del Sigonio lo stesso attestarono Sigiberto, e il Monaco delle tre Fontane, Ermanno Contratto, Lamberto Schafnaburgense all' anno 962. il Cronografo Sassone all' anno 962., e Ditmaro (*b*) aggiugne: *Insuper benedictionem à Domino Apostolico Joanne, cujus rogatione huc venit, cum sua Conjuge anno Regni ejus XXIX. promeruit Imperialem, ac Patronus Romanæ factus Ecclesiæ.* Così dunque, e per la virtù, e valor militare del Magno Ottone ritornò l'Imperio Romano, e l'Augusta dignità nella Nazion Franca Orientale, da cui per le vicende de' tempi, per la contumacia, e ribellione de' Vassalli e Popoli era stata per alcuni anni disgiunta, quindi giusta, e saggiamente scrisse il Vescovo di Fresinga (*c*) che *Hic est Otho, qui post multas victorias, Græcos quoque in Apulia, & Calabria superavit, ac Imperium* Romanum *virtute sua ad Francos Orientales reduxit*, e poco avanti disse: *Vide Regnum Teutonicum cum Regno Francorum affine, & quodammodo cognatum principium habere, ibi primùm Carolus (Martellus) sine Regis nomine honorem Regis gerebat: Hic Magnus Otho Saxonum Dux (Othonis Imperatoris Avus) Regibus*

Differt. Piacent. pag. 161.

(a) *Sigon. dict. lib. 6. in fin.*

(b) *Ditmar. lib 2. fol mihi 352.*

(c) *Otho Frising. lib. 6. cap. 24.*

bus adhuc ex stirpe Caroli manentibus, Regni summam administrabat; Illius filius Pipinus non solum re, sed etiam nomine Rex cæpit esse, & dici, hujus simili modo filius Henricus Regis nomine meruit honorari; illius filius Carolus Magnus non solum Regnum, sed etiam imperium capto Desiderio, primus obtinuit ex Francis, istius filius Otho Magnus post multos triumphos primus ex Theutonicis post Carolos capto Berengario ROMANIS IMPERAVIT. Questo testo però debbe concordarsi, anzi viene spiegato da quanto lo stesso Autore scrisse poco avanti, ove fa vedere, che l'imperio ritornò a quei Franchi, a' quali era di ragion dovuto, e che già posseduto l'avevano; imperciocche ivi ei così s'espresse (*a*): *Ex hinc quidam post Francorum Regnum supputant Theutonicorum unde filium Othonem decretis Pontificum, Leonem Papam, primum Regem Theutonicorum vocasse dicunt; nam iste, de quo agimus, Henricus oblatam sibi à Summo Pontifice dignitatem renuisse peribetur.... Otho, qui Imperium à Lombardis usurpatum deduxit ad Theutonicos Orientales Francos, forsan dictus est primus Rex Theutonicorum, non quod primus apud Theutonicos regnaverit, sed quia primus post eos, qui à Carolo Carolingi, sicut à Meroveo Merovingi dicti sunt ex alio, idest Saxonum sanguine natus Imperium ad Theutonicos Francos revocaverit.* E nell'altro dopo d'aver narrata la Coronazione d'Ottone soggiugne: *Ex hinc Regnum Romanorum post Francos, & Longobardos ad Theutonicos, & ut aliis videtur, iterum ad Francos unde quodam modo elapsum fuerat, translatum est.* E già vedemmo, che dello stesso sentimento fu il Viterbiese (*b*) allorche disse: *Ab eo tempore Regnum Romanorum post Francos, & Longobardos Imperatores prædictos ad Theutonicos reversum est, & ad Francos Orientales, unde jam quodammodo videbatur elapsum. Ego autem tunc Imperium à Francis non dico aliquando fuisse sublatum, sed eclipsim passum, quandiu tot, & tam diversi Invasores Imperium confusè tenuerunt.*

(a) *Otho Frising. lib.6 cap.17. & cap.22.*

(b) *Godefrid. Viterb. inter Rer. Italicar. Script tom.7. fol. citato.*

Siccome Ottone per le preclarissime imprese, e gloriose azioni da lui fatte in pace, ed in guerra fu il primo degl' Imperadori d'Occidente, il quale dopo Carlo Magno meritasse il magnifico sovranome di Grande. Così volle Dio, acciocche fosse a Carlo tutto simile destinarlo, come lui, unico liberatore di Roma, della Chiesa Romana, e dell' Italia tutta. Anzi più di Carlo fu Ottone benemerito di Roma, della Chiesa, e d'Italia, perchè Roma, la Chiesa, e l'Italia si ritrovavano in que' infortunati tempi in uno stato più lacrimevole di quello, in cui fossero all'età del Magno Carlo. Imperciocche la Sede Apostolica oltre l'essere governata da Papi del tutto indegni di sì santa dignità, era anche caduta nel profondo della miseria; si ritrova affatto spogliata del Principato, e possesso di tutte le Città e Terre donatele dalla munificenza de' Rè Franchi, priva d'ogni sussidio, e mancante di beni, e sostanze per mantenere i suoi Chierici, e Poverelli. Quindi è, che Giovanni IX. nel Concilio di Roma, o sia di Ravenna (imperciocche sono due i celebrati da questo Papa) disse a Lamberto da lui coronato Imperadore: *Sed hoc scire vos volumus, quoniam Sancta Romana Ecclesia tantum est ad nihilum deducta, quod & elemosinæ, quæ pauperibus pro sospitate vestri Imperii distribui solebant, & stipendia Clericorum, ac famulorum ejus omnimodis sunt evacuata.* E di Ottone Magno scrisse il Continuatore di Regione all'anno 967., che *progrediens per Spoletum, Ravennam adiit, ibique Pascha celebrans cum Domino Papa (Joanne XIII.) plurimos ex Italia, & Romania Episcopos coadunavit, & ha-*

& habita Synodo multa ad utilitatem Sanctæ Dei Ecclesiæ adinvenit, & Apostolico Joanni Urbem, & Terram Ravennatium, aliaque complura multis retro temporibus, Romanis Pontificibus ablata, reddidit, cumque inde Romam cum magna lætitia remisit.

E fu in quest' anno 967. appunto, e nel Pontificato di Giovanni XIII. che la Chiesa Romana venne da Ottone reintegrata del possesso del di lei Principato usurpatole da Berengario, e da Alberto suo figliuolo, conciossiacosache quelle Terre, che sul principio egli avea prese agl' Invasori, le ritenne in sua amministrazione; della qual cosa, perchè se ne dolea Giovanni XII., ovvero perchè da tal ritardo ei prendea pretesto per mancar di fede ad Ottone, ed unirsi un' altra volta con Alberto. L'Imperador, al riferir di Luitprando, si giustificava con la seguente irrefragabile ragione: *Omnem Terram Sancti Petri, quæ nostræ potestati subjecta est, Ecclesiæ promissimus reddere, atque id rei est, quod ex hac munitione Berengarium cum omni familia pellere laboramus, quo enim pacto Terram hanc ei reddere possumus, si non prius eam ex violentorum manibus ereptam potestati nostræ subdamus?*

Potrei descrivere più diffusamente l'infelice condizione, in cui si ritrovava di quei tempi la Chiesa Romana, ma il mio assunto nol permette; ho bensì dovuto toccar di passaggio queste poche circostanze, acciocche resti persuaso ognuno del compassionevole, e misero stato de' Sommi Pontefici, allorche ritornò l'Imperio a i Rè della Francia Orientale; imperciocche se la Sede Apostolica ebbe qualche Dominio temporale in Italia, e possedette de' Stati in ragion di Principato, li perdette, e un' altra volta donati gli furono da Ottone, dappoiche l'ebbe il gran Monarca colla sua virtù, e col valore, e sangue de' suoi Franco-Germani tolti agli Usurpatori; In questo sol modo dunque si puo con chiarezza spiegare, e comprendere cosa trasferì Ottone il Magno nella Santa Sede, sia per dono, o per restituzione del già donatole da' suoi Antecessori, e se nello preteso Diploma allegato dagli Avversarj riserbasse delle cose donate a se, e all' Imperio quella sovranità, ch' era già sua, e che esercitaronvi gli Augustissimi suoi Predecessori; Ma il tener questo metodo è appunto quello, che non piace allo Storico Romano, nè all' Avvocato Piacentino, perchè non si accorda colle massime loro, e perciò ne stan' eglino affatto lontani, e passano le circostanze più importanti sotto un profondo silenzio; onde avanti di rispondere al primo, ed esaminar' il suddetto Diploma, in cui egli unicamente si fonda, ed iscoprir l'ulteriori fallacie del secondo, debbo affine di metter' in chiaro la verità, che tentano oscurar i nostri Contradditori, narrare tutto ciò, che Ottone, il Papa, i Romani, e gl'Italiani fecero, dappoiche si pose il novello Augusto nell' attual possesso del Regno, e dell' Imperio, e mostrare, che niun Cesare avanti lui, e più di lui si diportò in Roma, e nell'Italia tutta da legittimo, assoluto, e indipendente Sovrano.

CAP. XLIV.

Si seguita a provare, che non fu Imperadore alcuno avanti Ottone il Magno in Occidente, che più di lui esercitasse la sovrana autorità in Roma, e nell' Italia tutta; perchè, coronato ch'ei fu, si pose al possesso di tre grandi vantaggi; cioè della sovranità di Roma, della ragione alla successsion dell' Imperio, associandosi suo figliuolo, e dell' elezione, o sia confirmazione del Sommo Pontefice; e che gastigò con pene molto esemplari, i Romani, e Lombardi Ribelli.

BEnche per le cose provate fin quì io mi persuada, che tutte le persone ragionevoli, versate nell' antichità, e pratiche de' successi de' secoli medj, saranno più che certe, che Ottone il Magno ricuperasse il Regno Longobardo, e l'Imperial dignità colla sua virtù, e con le forze della sua Corona, a cui e l'uno, e l'altra di ragion s'appartenevano per giusti e legittimi titoli, senza che la dedizione de' Popoli gli dasse maggior diritto di quello, che innanzi egli avea. Nondimanco perchè negl' indotti qualche impressione far potrebbono i sofismi, e le falsità aggroppate dall' Avvocato Piacentino, e le declamazioni strepitose, che fa lo Storico Romano sopra il supposto Diploma d'Ottone. Io mi sono determinato di poggiar più oltre la mia prova, e mostrare, che Ottone godette, ed esercitò in Roma, e nell' Italia tutta quella pienezza di podestà, di giurisdizione, e comando, che v'esercitarono i Greci Augusti, e dopo loro i Cesari Carolingi.

Coronato dunque questo Eroe in Roma, e riconosciuto con un solenne giuramento per Sovrano da Papa Giovanni XII., e dal Popolo Romano, si portò all' assedio d'alcune Piazze, che tuttavia si mantenevano alla devozione di Berengario. Quindi Giovanni, che sul punto di vedersi oppresso da' Tiranni aveva chiamato Ottone, appena l'ebbe coronato Imperadore, che di lui tanta paura concepì, quanta avuta ne avea di Berengario. Credette questa larva di Papa, che sì gran Principe per le cose disposte nell' atto della donazione, che a lui fece, non si sarebbe accontentato d'un semplice titolo d'Imperadore de' Romani, senza averne l'effetto; temette egli, che vorrebbe Ottone signoreggiar in Roma, ed avervi l'autorità, ed il potere sovrano, che v'ebbero gli Augusti Greci e Carolini, perciò subito, che lo vide fuori di Roma, negoziò segretamente con Alberto, e gli promise d'unire alle di lui le forze del suo partito per sospignere di là dall' Alpi il suo Benefattore. Di tanto ci assicura Luitprando (*a*) testimonio di veduta: *Interea præfatus Papa juramenti, & promissionis oblitus, quam fecerat Sancto Imperatori, ad Adelbertum ut se adeat, mittit; juramento ei affirmans, se illum contra Sanctissimi Imperatoris potentiam adjuturum*. E poco dopo: *Ante quorum redditum Adelbertus invitante Papa, à Fraxineto rediens centum cellas advênit, deinde Romam profectus, non ut debuit repudiatus, sed à Papa honorificè est susceptus*. E il Continuatore di Reginone all' anno 963. così favella: *Interim Joannes Papa promissiones Imperatori factas oblivioni tradens, ab eo deficit, & Berengarii, seu Adalberti partibus favens, Adalbertum Romam intromittit*. Lo stesso confermano Ditmaro (*b*), Ottone di Frisinga, Sigiberto Gemblacense, il Crono-

(a) *Luitprand. lib.6 cap.6.*

(b) *Ditmar. lib.2. fol 223 Otho Frising lib.6. cap 23. Sigon lib.7. ad ann. 963.*

Cronografo Sassone, Alberico al suddetto anno 963., ed il Sigonio. Ed ecco *la necessità, e la ragione*, la qual *volea, che il Papa prestasse quello*, che il Sofista Piacentino per discreditar la Storia di Luitprando chiama (come vedemmo nell' antecedente Capitolo) *insolito, e tanto solenne giuramento*, e se *erano Berengario, e Adelberto nemici capitali del Papa*, come costui finge.

Ottone, che fu avvertito degli occulti detestabili maneggi di Giovanni, s'accontentò dolersi assai dolcemente della di lui subita, ed indegna mutazione; e fece tutto ciò per mezzo de' suoi Messi, uno de' quali fu Luitprando. Nè volle per allora portarsi in persona a Roma, affine di non lasciar' imperfetta la sua impresa; ma come si avvide d'essere tenuto abbada dal Papa con trattati pieni d'artificiosi inganni, e che fra tanto Alberto era stato ricevuto in Roma; lasciò subito Ottone una parte del suo Esercito all' assedio di Montefeltro, e andò con l'altra, e con gran prestezza a Roma, dove colse Giovanni, e Alberto all' improviso; soprafatti costoro dallo spavento, e abbandonati da' Romani, che tutti si dichiararono per Cesare, fuggirono oltre il Tevere, e si ricoverarono ad Ostia; così fu Ottone ricevuto un' altra volta in Roma con acclamazioni del Popolo, del Senato, e del Clero, e tutti gli rinnovarono il giuramento di fedeltà, e si obbligarono di più con una promessa solenne, e giurata di non creare, nè consagrare mai Papa alcuno, se non coll' autorità, e con il consentimento dell' Imperadore, come lo attesta Liutprando *(a)*: *Cives verò Sanctum Imperatorem cum suis omnibus in Urbem suscipiunt, fidelitatemque promittunt, hæc addentes, & firmiter jurantes, nunquam se Papam electuros, aut ordinaturos præter consensum, atque electionem Domini Imperatoris Cæsaris Augusti, ipsiusque Filii Regis Othonis*; e il Continuatore di Reginone riferito anche da Francesco Pagi nella Vita d'esso Giovanni dice: *Sed cum Joannes Pontifex promissiones Imperatori factas oblivioni tradens ab eo defecisset, & Adalbertum Romam intromisisset. Imperator relicta obsidione, cum Exercitu* Romam *versus perrexit: cujus Pontifex, & Adalbertus metuentes adventum, plurimum Thesaurum S. Petri rapientes fugæ subsidia petierunt; Tunc* Roma *in duas partes, divisa licet quidam ab Imperatoris, alii à Joannis Papæ partibus starent, omnes tamen Imperatorem cum honore debito in Urbem intromittunt, seque datis obsidibus illius ditioni subiiciunt*. Lo stesso dicono tutti li Scrittori contemporanei, e prossimi citati alla margine.

(a) *Liutprand. lib.6 cap.6. Continuat. Reginon. ad ann. 963. Ditmar. lib. 2. pag. 337. Otho Frising. lib. 6. cap 23. Sigib. Gemblac. Chronograph. Saxo Alberic a l ann. 963; Sigonius lib. 7.*

Si ritrovava di quel tempo in Roma un numero grande, e ragguardevol di Prelati Italiani, Tedeschi, e Francesi; questi co' Cardinali, col Senato, e con il Popolo Romano dimostrarono a Cesare la necessità, che vi era di remediare a i molti disordini, e a i mali gravissimi, che pativa la Chiesa Romana, per essere stata da lungo tempo miseramente oppressa da Tiranni, e Intrusi, nè miglior rimedio seppero proporgli, che il tenere un Concilio; Ottone per soddisfare alle loro suppliche convocò una Raggunanza Generale de' Cardinali, e Vescovi, del Clero, e de' Signori Romani, e Primati della sua Corte nella Basilica di S. Pietro; tanto ne dicono ne' luoghi da me già citati Liutprando, Reginone, Ottone Frisingense, e 'l Sigonio; anzi Liutprando *(b)*, che v'intervenne come Vescovo di Cremona, nomina uno per uno gli Arcivescovi, Vescovi, e Personaggi, che vi concorsero.

(b) *Liuprand. lib. 6. cap. 7.*

Unito questo Concilio chiedette l'Imperadore, perchè il Papa non

compariva in una Raggunanza sì Augusta e santa; subito vi furono Cardinali e Vescovi, che levatisi risposero, che non bisognava stupirsene, dacche Giovanni era sì cattivo, e scelerato, molti Cardinali, e Vescovi con tutto il Popolo lo accusarono di mille delitti orribili, e fra gli altri di micidio, d'adulterio, di violamento, d'incesto, di profanamento, di sacrilegio, di bestemmia, e d'empietà; e tutti finalmente conclusero, che disonorava con ogni sorta di oscene dissolutezze, e con scandalo della Chiesa di Dio la Sede Romana. Onde per inorridirsene basta leggere Luitprando, e la Cronaca d'Alberico Monaco delle Trefontane all'anno 963. (*a*): l'uno e l'altro Autore riferiscono distintamente tutti i capi de' più atroci misfatti, de' quali fu accusato, e convinto questo mostro del Vaticano. Imperciocche venne ogni cosa confermata colla testimonianza d'infinità di Persone, del Popolo, e del Clero, anzi ogni testimonio assicurava con giuramento, & in dannazione dell' anima sua, che cotesti delitti erano non solo veri, ma sì pubblici e noti a Roma, che non se ne potea dubitare.

(a) *Liutprand. lib 6. cap. 7. & seqq. Accessiones historicæ Godefridi Guigliel. Leibentii tom. 4.*

Fu più volte citato Giovanni XII. a comparire al Concilio, e gli s'inviarono anche due Cardinali, per intimargli di venire a giustificarsi di tante iniquità, de' quali era accusato; ma non volle mai esporsi al cimento, ben consapevole de' suoi meriti; onde fu concordemente deposto, ed eletto in sua vece Leone VIII. come lo registrarono tutti li suddetti Scrittori, e più minutamente Luitprando (*b*), aggiugnendo la Cronaca di Farfa, che (*c*): *Per idem tempus Joannes Papa pro sua nequitia expulsus fugiit ad partes Campaniæ, ibique in Silvis, & Montibus latitabat more bestiæ; tunc Otho Imperator Romam venit, quem omnes Romani consensu Cleri rogaverunt, ut Leonem Protoscriniarium eis eligerent, Papamquè constituerent, quod factum est*, e il Continuatore di Reginone all'anno 963: *Imperator plurimorum Episcoporum collecta multitudine Synodum coadunavit, & consilio eorum missa legatione, Pontificem profugum ad Apostolicam Sedem revocavit. Illo tamen (Joanne XII.) hoc omnibus modis renuente Plebs Romana Leonem Protoscriniarium virum strenuum, & industrium communi consensu in locum ejus elegit, & ordinavit; cui Synodo interfuerunt omnes prope Romani, & Italiæ Episcopi Angelfredus, etiam Aquilejensis Patriarca. Sed de nostris interfuerunt Adaldagus Hamburgensis, & Henricus Trevirensis Archiepiscopi &c.*

(b) *Luitprand. dict lib 6. cap. 8. & 9.*

(c) *Chronicon Farfen. inter Rer. Italicar. Scriptor. tom. 2. part. 2. fol. 475. & 476.*

Ecco quanto si fece in questo Sinodo, intorno al quale io trovo esservi pareri assai diversi; posciache molti tra moderni massime dopo il Baronio, che declama d'una maniera terribile contra Leone; vogliono, che questa Raggunanza non fosse che un conciliabolo, e Leone un Antipapa; ma gli altri, che sono in maggior numero, particolarmente gli antichi, e sovratutto li Contemporanei difendono la validità d'esso Concilio; tanto più ch' essendo Giovanni XII. stato promosso al Papato illegittimamente, non fu mai vero Papa, benche riconosciuto violentemente per tale; Il Baronio esaggera contro questo Concilio, dice lo stesso degli Antecessori di Giovanni intrusi nel Papato, ma siccome non fa questa controversia al nostro assunto, e non è di mia professione il disputarne, così nè lascerò il pensiere a' Controversisti, e Teologi, e mi atterrò al saggio parere del letterato Ottone Vescovo di Frisinga (*d*), il quale dopo d'aver narrato quanto si fece in cotesto Sinodo, dice giudiciosamente queste belle parole: *Quæ omnia utrum licitè, aut secus acta sint,*

(d) *Otho Frising. lib. 6. cap. 23.*

dicere

dicere præsentis non est operis; res enim gestas scribere, non item rerum gestarum rationem reddere proposuimus.

Credea l'Imperadore di non aver cosa alcuna a temere non tanto per parte de' Romani, che lo aveano chiamato con replicate istanze, e ricevuto con molti applausi, quanto rispetto a Giovanni, il quale era troppo fievole per potersi accingere a cosa alcuna; onde volendo dare qualche sollievo alla Città, rimandò il suo Esercito nell' Umbria.

L'altrui malizia, ed ingratitudine deluse la pietà, e 'l cor magnanimo d'Ottone; perchè dopo d'aver' i Romani concertato segretamente con Giovanni, e disposto il suo ritorno, lo ricevettero in Roma, e poco mancò, che non sorprendessero l'Imperadore nel suo Quartiere di là del Tevere; ma questo Principe valoroso, avvertito dal rumore d'una cospirazione così generale, e portatosi velocemente alla testa de' suoi Tedeschi, si avvanzò verso il Tevere; si appoderò dell' entrata del Ponte, combattè, respinse, e fuggò i Romani con molta strage di loro (così Luitprando (*a*)). Vinti e confusi i Romani ricorsero alla clemenza di Cesare, che ad instanza di Leone gli perdonò a condizione, che rinnovarebbono il giuramento di fedeltà, e darebbono cento ostaggi de' più ragguardevoli della Città per sicurezza, li quali dipoi per mostrar' una confidenza totale della loro fedeltà, gli rese loro; ma questa sua soverchia clemenza non s'accordò in questa occasione colla sua politica, perchè più irritati i Romani dalla loro vergogna, che tocchi dal beneficio ricevuto; appena videro l'Imperadore applicato all' assedio d'una Piazza forte, che richiamarono un' altra volta Giovanni, e lo riposero nel Trono Papale per gl' intrichi particolarmente delle Femine, che corrotto avea, e solo con istento si potè salvar Leone in una Villa, come lo attesta Luitprando (*b*) cogli altri Autori antichi, e particolarmente il Continuatore di Reginone, e Sigiberto.

(a) *Liutprand. lib.6 cap.11.*

(b) *Luitprand. lib 6.cap.11. Continuat. Reginon ad ann. 964. Sigibert. in Chron. ad dict. annum.*

Fece Giovanni un nuovo Sinodo (*c*), e con que' medesimi Cardinali, e Prelati, che aveano deposto lui, ed eletto Leone, lo condannò, e si vendicò crudelmente de' suoi nemici, e vi è apparenza grande, che il suo odio, e la sua vendetta avrebbe campeggiato via più, se Dio con una morte funesta, e subitanea non avesse fermato il corso de' suoi delitti, e delle sue dissolutezze, che continuava con iscandalo maggiore del passato; posciache scrivono gli Storici di quel tempo, e particolarmente Liutprando, che colto questo Papa con una Donna Romana in una Casa di Villa la notte delli sei alli sette di Maggio, ed alcuni vogliono la notte de' quattordeci di questo stesso mese dell' anno 964., fu ucciso nel suo letto; e benche si pubblicasse, come riferisce lo stesso Liutprando (*d*), che *quadam nocte extra Romam dum se cum cujusdam viri Uxore oblectaret, in temporibus adeo à Diabolo est percussus, ut intra dierum octo spatium sit vulnere mortuus*, i più Savj però agevolmente si persuasero, che il Marito della Dama per vendicarsi dell' oltraggio ricevuto fosse quel Demonio, che percosse Giovanni; così dicono alcuni Scrittori antichi, e lo conferma Biondo Flavio (*e*) con queste parole: *Interim Joannes post paucos, quam redierat menses obiit, nec scribit Bibliotecarius, quod multi habent Scriptores, illum in adulterio deprehensum, fuisse confossum*; ed il Sigonio (*f*) modestamente scrive: *nè ulterius sæviret, repentina mors intercessit, quam pridie Idus Maii opetiit, eo facto, Romani priori prorsus sacramento obliti Benedictum Cardinalem Diaconum sublegerunt, atque eum se adversus Othonis instantis, opes defensuros promi-*

(c) *Acta Synod. apud Baron. ad dict. ann. 964.*

(d) *Liutprand. lib.6 cap.11.*

(e) *Continuat. Reghin in Chron. ad hunc annum Blond Flav. Histor. lib.3. dec. 2. pag. 185. Sigon. lib. 7.*

(f) *Sigon lib. 7. ad ann. 964.*

promiserunt: queste parole dee il Sigonio averle registrate dallo stesso Liutprando, il quale lasciò scritto: *quo mortuo* (Giovanni) *Romani omnes juramenti, quod sancto Imperatori promiserant, immemores Benedictum Cardinalem Diaconum Papam constituunt, insuper, & juramento nunquam se eum dimissuros, sed eum contra Imperatoris potentiam defensuros promittunt*.

Intesa cotesta elezione dall'Imperadore, che si ritrovava all'assedio di Camerino, egli ne fu sì sdegnato contra i Romani, li quali gli mancavano sempre di parola, che levò l'assedio, e condusse tutto il suo Esercito a bandiere spiegate diritto a Roma; l'assediò per modo, che non potendo entrare cosa veruna nè per acqua, nè per terra in questa gran Città, vi cominciò a regnare la fame: *Quam cum*, li Romani, come dice il Sigonio (*a*), *tollerare non possent IX. Kalendas Junii Portas aperuerunt, atque Othone recepto, Leonem pristinæ Sedi restituerunt*; e prima di lui Pietro Bibliotecario nella Vita di detto Giovanni XII.: *Romani Nuncii ante suam præsentiam venerunt* (di Ottone) *qui ei mortem sceleratissimi Joannis nunciaverunt, & de electione Benedicti Diaconi rogaverunt, & audiens Imperator magis in furorem, & iram exarsit, undique circumvalavit Civitatem Romanam, & in tantam penuriam, & captivitatem eam adduxit, ut modius furfuris venundaretur triginta denariis; consternati autem, & afflicti Romani, & tam pessimum malum sufferre non valentes, innocentem Benedictum Imperatori tradiderunt, & Dominum Leonem in Romanam, & Apostolicam Sedem susceperunt, spondentes ei obbedientiam, & Domino Imperatori super Corpus Sancti Petri*. E la Cronaca di Farfa (*b*): *Revertentes autem Legati eumdem elegerunt Benedictum sine consensu Imperatoris, unde Imperator magis irâ exarsit, & Civitatem undique giravit, & in tantam penuriam adduxit, ut modius furfuris venderetur triginta denariis; coangustati verò Romani Innocentem Benedictum Imperatori tradiderunt, & Domnum Leonem Papam cuncti susceperunt, spondentes ei, & Domino Imperatori super Corpus Beati Petri Apostoli*. Il Continuatore di Reginone (*c*) dice le medesime cose, e di più attesta, che i Romani rinnovarono a Ottone il giuramento di fedelta, e di vassallaggio sopra il Corpo di San Piero.

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 7.*

(b) *inter Rer. Italicar. Script. dict. tom. 2. part. 2. fol. 476.*

(c) *Continuat. Reginonis ad ann. 946.*

Lo stesso Leone fu un'altra volta riconosciuto per Papa in un nuovo Concilio, che congregò nella Chiesa di Laterano, & ivi si dichiararono a suo favore tutti i Cardinali, e Vescovi, che si erano veduti negli altri due Sinodi, e che erano sempre pronti a fare quanto si voleva, senza curarsi di quanto aveano fatto avanti; come si vide in questa occasione; posciache gli stessi, che aveano eletto Benedetto V. lo condussero nel Concilio ammantato degli Abiti Pontificj per ispogliarnelo, e degradarlo; e così fecero, a segno tale, che un Cardinale, come riferiscono gli atti del medesimo Sinodo, e Liutprando gli disse: *Num inficiari potes, præsenti Domino Imperatori juramento promisisse, nunquam te cum cæteris Romanis Papam electurum, aut ordinaturum absque illius, filiique sui Regis Othonis consensu?* Si confessò reo questo povero Papa Benedetto, si umiliò all'Imperadore, si gettò a' piedi di Leone, e fu relegato in Germania, dove santamente morì, e vi sono Autori gravissimi, che attestano, che Ottone l'avrebbe restituito al Pontificato, se non fosse passato sì tosto all'eterna immortal vita.

Fece Leone in questo Sinodo il celebre Decreto registrato dal Gra-

ziano

ziano (*a*), da Sigiberto, dal Sigonio, da Teodorico a Niem, dal Goldasto, e dal Schiltero, io non starò a riferir quì cotesto Senatoconsulto, perchè si ritrova registrato appo gli Autori citati alla margine, i quali così lo chiamano, perchè fu fatto, e pubblicato con l'approvazione, consentimento, ed autorità non solo de' Cardinali, degli Arcivescovi, Vescovi, e di tutto il Clero d'Italia, ma del Senato Romano, di tutti gli Ordini della Città di Roma, e Popoli d'Italia; come si legge nell' atto riferito dal Goldasto, e da Teodorico Niem, il quale attesta d'averlo ricavato da un' antichissimo Codice Fiorentino, ove così si legge: *Et in his actis interfuere Senatores, Procunsules, Exarcatus Vicemtenentes, Regionarii Scolæ Græcorum, Arabum, Judæorum, & Paganorum, & de majoribus omnium platearum. Insuper Cardinales, Archiepiscopi, omnes Præsbyteri, & Episcopi, de finitimis Civitatibus, Processionarii, & ex omni Plebe Rom. Imperii.*

(a) *Grat. dist. 63. cap 23. Ivo Carnotensis in Pannomia lib. 8. cap. 136. Sigib. in Chronic. ad ann. 963. Albericus in Chronicum ad hunc ann. Chronicum Reicherfberg ad ann. 967. Sigon. lib. 7. Theodor. à Niem de privil. & jurib. Imperii fol. 248. & seqq. Goldast. Const. Imper. tom. prim. pag. mihi 221. edit. 1673. Schilt. inst. jur. public. tom. 2. lib. 2. tit. 10.*

Pensi ognuno ciò, che vuole dell' efficacia, sussistenza, e verità di cotesto famoso atto, confutato dal Baronio all' anno 965., e difeso da' citati Autori; Io per me nè debbo, nè vuo entrar' in sì vasto Mare; una gran forza però riceve dal vedersi registrato nel Decreto di Graziano, dall' essere stato intieramente osservato per molto tempo dopo, ed anche da quanto si osserva a' giorni nostri nell' elezione dell' Imperadore; Dirò solamente, che quanto abbiamo di sicuro sicurissimo egli è, che a tenore d'esso Senatoconsulto, non mancò Ottone di mettersi al possesso di questi tre gran vantaggi goduti pria dagl' Imperadori Greci, e Carolini, cioè della sovranità di Roma, e dell' Esarcato, della ragione alla successione dell' Imperio per i suoi Discendenti, e Successori, e del potere d'elegger' un Papa, o almeno d'impedire, che non fosse eletto alcuno senza il suo consentimento, ed approvazione.

Per i duoi primi la cosa mi pare evidente per le prove, che già ne ho date; Poiche siccome gl' Imperadori tanto avanti, che dopo la rinnovazione dell' Imperio d'Occidente esercitarono, o in persona, o pel mezzo de' loro Ministri una piena sovranità in Roma, ed in Italia, e riconobbero anche i Sommi Pontefici nel temporale la di loro sovrana autorità, come chiara testimonianza ne fanno le Storie antiche. Così Ottone esercitò in Roma, e nell' Italia tutta un' assoluto supremo Dominio, ed un pienissimo potere, e ve lo esercitò tanto la prima volta, e allor quando fu volontariamente ricevuto in Roma, ed in Italia, quanto dappoiche ribellatisi i Romani, ed i Lombardi, colla forza dell' arme li ridusse alla dovuta ubbidienza, e fece punire i Capi più rei, e contumaci coi suppliej meritati dalla loro fellonia. Che Ottone coronato Imperadore ottenesse tutta l'autorità degli antichi Cesari in Roma lo prova l'Autore antichissimo della Vita di Santa Matilde Regina, e madre del medesimo Augusto (*b*) in questi chiari chiarissimi termini: *Vocatus est filius ejus Rex Otho in Regnum Romæ à Præsule Apostolicæ Sedis, ut gloriam Imperialis Coronæ perciperet, & Romanis præesset &c. Coronam accepit munere Christi; & totus Populus Romanorum se sponte subjugavit ipsius dominatui, & sibi solvebant tributa, & post illum cæteris suis Posteris.* Oh che belle cose direbbono mai li nostri Avversarj se avessero per loro uno Scrittore tanto antico, qual' è questo. Ma andiam' avanti, e proviamo la sovranità di Ottone in Roma con un' altro Autore non men' antico di colui, il quale scrisse la Vita della Madre d'Ottone, e questi sia la Poetessa Rosvita (*c*), la quale scrisse la vita, e le gloriose gesta del figliuolo

(b) *Auctor Vitæ Regin. Matild. cap. 5.*

(c) *Hrosvvita apud Meibomium tom. 1. fol. 723. & seqq.*

figliuolo con uno ftilo altrettanto fincero, e pieno di verità quanto rozzo, ed incolto, ella dunque ci rapprefenta il Dominio fovrano, ed il poffeffo, che Ottone ebbe fopra la Città di Roma, come i fuoi Augufti Predeceffori così:

Cui Chriftus talem jam fuum augefcit honorem
Poffidet ut Romam pollenti jure fuperbam.

Ottone di Frifinga (*a*) Autor non men grave, che veritiero, già vedemmo, che fcritto lafciò, che: *Otho Magnus poft multos triumphos.... primus ex Teutonicis poft Carolos capto Defiderio*, Romanis *imperavit*. Lo fteffo conferma il Viterbiefe (*b*), e di più afferifce, che: *Ifte eft ille Otho, qui Græcos in Apulia, & Calabria fuperavit, &* Ro*manorum Imperium ad Francos Orientales reduxit*.

E pel fecondo vantaggio, ella è cofa certa, che gl'Imperadori, dappoiche Giuftiniano ebbe riacquiftata Roma, e fcacciati i Gotti d'Italia, furono padroni dell'elezione de' Papi, i quali non fi poteano eleggere fenza licenza loro, ed era uopo di più, che gli eletti foffero da' Cefari confirmati. Quefta verità fi raccoglie da quanto avvenne nell'elezione di Gregorio Magno, la quale fu confirmata dall'Imperadore Maurizio, e per l'approvazione di tal'atto ricevette quefto Cefare il folito tributo. Così Pier della Marca, il Baluzio, e il Padre Maimburg. Quindi è, che il Cardinal Sfondrati (*c*) ci attefta, che *doluit vehementer hanc* Roma*næ Ecclefiæ miferam conditionem Gregorius Magnus, & tamen cum non alium Pontificatum evadendi modum non haberet, Mauritio Imperatori idem Gregorius fupplicat, ne fui electionem à Clero, Populoque factam admittat, quod cum non impetraret, pecuniam folvit, & caput infulæ fubmifit*.

E quantunque gl'Imperadori Francefi aveffero riftabilita la libertà dell'elezione, fi vede però da molti efempj, e da quelli maffime da me indicati di fopra di Benedetto III., di Gregorio IV., e di Sergio I., che non poteano effere ordinati, fe prima li Commeffarj dell'Imperadore, i quali affiftere doveano alla confegrazione loro, non aveano giudicato, che l'elezione era canonica, e non vi avea indi acconfentito il Principe. Ora ecco la prerogativa, nel di cui poffeffo fi rimife Ottone, come feguì nell'elezione di Giovanni XIII. fatta di fua licenza, e coll'intervento di Liutprando Vefcovo di Pavia celebre Iftorico di quei tempi, e di Orgero Vefcovo di Spira. Fu quefto Papa di lì a poco difcacciato da Roma, perchè non volle lafciarfi vincere da' Signori, e Magiftrati Romani, che meditavano un'altra volta fcuotere il giogo, e rimetterfi in libertà; nella qual cofpirazione concorfero anche i Lombardi, che richiamarono da Corfica, dove fi era rifuggiato Alberto; ma vinti per ogni parte i Ribelli, e puniti co' meritati fupplicj i Capi più contumaci, e faziofi, diede Ottone l'ultimo fegno, e molte prove memorabili e ftrepitofe della fua fovranità e potere in Roma, e nell'Italia tutta, da cui per unirla interamente fotto l'Imperio d'Occidente, da lui reftaurato, fcacciò anche i Greci, togliendoli come abbiam veduto la Puglia, e la Calabria. Sentan' ora lo Storico Romano, e l'Avvocato Piacentino ciò, che ne dicono gli Autori degni di fede, e veggan fe il Caufidico Milanefe ebbe ragion di dire, ed io con lui poffa foftenere, che Ottone dominò Roma, e l'Italia, non per violenza, nè per ufurpazione, ma chiamato la prima volta dalla Regina Adelaide per liberarla dalle violenze, e crudeltà di Berengario, e indi come antico, e legittimo Sovrano fupplicato dal Papa, da'

(a) *Otho Frifing. lib 6 cap.24.*
(b) *inter Rerum Italic Script. tom. 7 col. 433*
(c) *Diurn. Pont. Sfondrat. Regal. Sacerd. præl ud. §.1 fol. mihi 94 de Marca concord. Sacerd. & Imper. lib. 8. cap. 9 Not. Baluzius ad flor cap. 6. Maimburg. de la decad. de l'Empir. lib. 14.*

da' Vescovi, e Ottimati, e dopo come legittimo, e giustissimo Conquistatore per la ribellione de' Romani, e Lombardi; & in primo luogo oltre gli Scrittori citati da me, osservino cosa ne dica il Continuatore di Reginone all'anno 695.: *Eodem anno quidam ex Longobardis more solito ab Imperatore deficiunt, & Adalbertum in Italiam reducunt. Tunc Imperator Burcardum Ducem Alemannorum in Italiam misit, cui ad congrediendum ei ubicunque inveniretur cum Longobardis Imperatoris fidelibus, & Alemannis visum per Padum navigavit, & illis ubi eum audierant esse partibus navim applicuit. Ipse verò Adalbertus vix fuga evasit, & montana quædam, ubi Imperatorem lateret, intravit. Hac igitur Dux lætus victoria in Patriam repedavit, & quæ sibi acciderant Imperatori significavit.* Le stesse cose dicono Ermanno Contratto al suddetto anno 965., e Ditmaro (*a*); anzi lo stesso Continuatore di Reginone all'anno 970. ci attesta, che ritornato l'Imperadore in Italia per comprimere, e punire l'audacia de' Ribelli, andò a Roma, ove celebrò la festa del Santo Natale, e fece punire colla pena dell' ultimo supplicio tredici de' principali Baroni Romani, i quali si scopersero autori, che fosse scacciato da Roma il Sommo Pontefice. Le stesse cose conferma il Vescovo di Fresinga (*b*) in queste parole: *Non multo post deficientibus à se denuò Italis, Alpes transcendit, Nataleque Domini celebrans Romæ, XIII. ex Majoribus Urbis post Præfectum, qui factionis erga Leonem Papam rei fuerant, patibulo suspendit. Dehinc vocato ad se filio suo Othone, eum à Summo Pontifice coronari, & Augustum vocari fecit.* Gottefrido di Viterbo (*c*) chiude la Storia de' fatti memorabili d'Ottone Magno, e del suo sovrano potere esercitato più e più volte in Italia così: R*omani Papam Joannem recipiunt in Urbem, expulso Leone. Leo apud Camerinum Imperatorem velociter adiit, ibique cum eo Pascha celebravit. Interea Joannes moritur, cui à* Romanis *Benedictus est subrogatus. Otho tam pro Leonis expulsione, quàm pro Stephani substitutione, iratus, ad Urbem festinat, quam obsidione constrictam, & fame incredibili fatigatam ad deditionem coëgit. Tali duntaxat conditione inserta, ut apertis portis, eum susciperent, & Benedictum suæ jussioni representarent. Tunc Imperator Leonem in Cathedram restituit, & inde Benedictum depositum secum deducens in suam Franciam remeavit. Non multo post deficientibus à se Italis, Imperator Alpes transcendit, & Natale Domini Romæ celebrato tredecim ex Majoribus, præter Præfectum,* Romanis, *qui erga Papam Leonem moverant factionem, patibulis una die suspendit.*

Ma sopra tutti prova egregiamente bene il mio assunto un curiosissimo atto giudiciario riferito dalla Cronaca della Badia di Farfa (*d*), e fatto in Roma in occasione d'una lite, che si aggitava l'anno 1105. tra l'Abate di detto Monistero, ed Oddo Conte di Sabina, in tali termini: *Nam quod à temporibus Caroli Imperatoris, & deinceps nunquam de Italia, vel* Roma *cessaverit Imperiale, vel Regale Dominium fideliter nunc intbimemus. Pontifices etiam semper principali assensu ordinatos ostendemus...... Joannes autem Pontifex XIII. à Rofredo Comite Campanino Petri Præfecti adjutorio, & vulgi Populi de Carcone, est comprensus, & in Castello Sancti Angeli reclusus, à quo abstrahentes Campaniæ partibus in exilium mandarunt. Interfecto autem Rofredo, Joannes Papa reversus est in suum honorem. Et ubi Otho Imperator Romam venit, & hæc gesta audivit, Romanorum Consules, & ultra*

(a) *Ditmar. lib. 2. fol. 333.*

(b) *Otho Frising. lib. 6 cap. 24.*

(c) *Inter Rerum Italic. Script. tom. 7. col. 433.*

(d) *Chronicon. Farfens. inter Rerum Italicarum Script. tom 2. part 2. col. 643. & 644.*

Montes in exilium direxit; de vulgi autem Populo undecim in patibulo suspendit; Præfectum autem in potestatem Papæ dedit, qui ejus barbam abscindere fecit, & capillos ejus in caballo Constantini ad omnium exemplum suspendit, expoliatumque super Asinum posuerunt adverso capite, & in coxis ejus, & tintinnabulum ad collum, & per totam Romam flagellatum duxerunt, & tunc in Carcerem miserunt. Post hæc Imperatori dederunt Rofredi quoque Comitis, & Stephani Vestararii ossa, de Sepulchris abstracta, foris Romam sunt projecta. Lo stesso attesta Biondo Flavio (*a*). Ed il Sigonio (*b*), narrata la rivolta de' Romani, e de' Longobardi, la violenza usata al Sommo Pontefice Giovanni XIII., e la vittoria, che sopra tutti ottenne questo glorioso e felice Imperadore, dice: *Quibus rebus permotus Otho, ut importunam Longobardorum, Romanorumque audaciam insigni aliquo edito severitatis exemplo imposterum coërceret, ac simul tranquillitatis tandem Italiæ rebus salutaribus Regnum legibus confirmaret, Conventu Vormaciæ in assumptione Virginis habito, in Italiam iter intendit; Lombardiam verò cum attigisset, causa Seditiosorum cognita, Sigulphum & Comites ejusdem furoris Socios condemnavit, eorumque alios in Franciam, in Saxoniam alios relegavit. Romam inde progressus post Natalicios dies, judicio de Ecclesiæ Turbatoribus constituto, severè animadvertit in omnes; Consules Italiâ pulsi, Tribuni suspendio necati, Præfectus verò vestibus exutus, atque utre redimitus per frequentiora Urbis loca Asino ad ludibrium aversus circumvehitur, ac demum virgis cæsus, macerandus tetro Carceri traditur; Rofredri cadaver ex Sepulchro extractum, latè passim est dissipatum.*

(a) *Blond. Flav. Hist. dec. 2. lib. 3. pag. 185. e 186.*

(b) *Sigon. de Regn. Ital. lib. 7. pag. mihi 279. & seqq. Venet. impres. anni 1574.*

CAP. XLV.

Continua la prova della sovranità di Ottone in Roma, e nell' Italia, si mostrano le leggi, ed il nuovo governo, ch'egli diede a tutto l'Imperio, ed al Regno d'essa Italia, ed in quante Provincie ella fosse divisa in quei tempi; Si narra l'associazione di Ottone II. suo figliuolo all' Imperio, la conquista della Puglia, e della Calabria, ed il suo gloriosissimo fine, che fu con aggiugnere al Regno Germanico quello d'Italia, e l'Imperio d'Occidente; e quì si risolvono le fallacie, e si mostrano le falsità accozzate dall' Avvocato Piacentino, e si fa vedere allo Storico Romano, che il Diploma d'Ottone non concedette al Papa più autorità, e giurisdizione di quella, che davanti avea, e che riserbò a se, e a' suoi Successori la sovranità di Roma, e di tutto quanto l'Esarcato.

GAstigati in questo modo i Lombardi, & i Romani rubelli, l'Imperadore, che regolar volea le cose d'Italia, dove si erano viste tante, e sì strane revoluzioni dopo cinquant'anni in circa, che era stata oppressa miseramente da' Tiranni, si portò alla visita di tutte le Città d'Italia, dove stabilì nuove leggi, le quali furono dipoi aggiunte a' Capitolari degl'Imperadori Franchi Occidentali, e diligentemente osservate nel Regno d'Italia, e nell'Imperio.

Le

Le mutazioni fatte da Ottone il Grande in Roma, e nell' Italia, ci vengono descritte anche dagli Autori da me citati fin quì, e particolarmente dal Continuatore di Reginone, e dal Sigonio (*a*), il quale sulla traccia degli antichi documenti, da lui diligentemente ricercati, ci fa vedere qual forma di governo ei desse a tutte le Città: in quali Provincie fosse divisa l'Italia, e da chi si reggessero: la libertà, che donò Cesare a molte Terre, & il tributo, che loro impose in segno del supremo Dominio, che riserbò a se, ed all'Imperio; narra i Duchi, li Conti, i Capitani, e Valvasori, che creò col giuramento di fedeltà, che ognuno era obbligato prestare all' Imperadore; e finalmente ci mette sotto gli occhi il Sigonio tutta la polizia, ed il reggimento dell' Imperio, e del Regno d'Italia, dicendo: *Tum præcipuè apud Posteros Italico Regno novis legibus, & institutis instructo aliquot adhuc etiam vestigia remanent, quæ cujusmodi fuerint, videtur faciendum, ut ex antiquis litterarum hausta monumentis, quia præcipuè nostrum institutum attingunt à narratione Historiæ aliquantulum recedentes aperiamus.*

(a) *Contin uat Reginonis in Chronico ad ann.* 967. *& seq. Sigon. de Regn. Ital. in fin. lib.* 7. *ad ann.* 973. *& seqq.*

Erat Italia hoc tempore in has Regiones divisa, Apuliam, Calabriam, Ducatum Beneventanum, Campaniam, Terram Romanam, Ducatum Spoletanum, Tusciam, Romaniolam, Lombardiam, Marchias Anconitanam, Veronensem, Tarvisanam, Forojuliensem, & Genuensem, ex quibus Apulia, & Calabria, ad quam antiqui Bruttii pertinebant, Græco adhuc Imperatori parebant; reliqua omnia post recuperatam à Carolo Magno Italiam, Romani nutum Imperatoris respexerant, & Regni verò Civitates, plerasque liberas, tributarias omnes reliquit; nam quarundam etiam perpetuos, ut scripsi Marchiones, aut Comites, superiori sibi reservato jure, constituit. Libertatem autem Civitatum in eo ferè posuit, ut leges, consuetudines, jurisdictionem, Magistratus, vectigalia sui fermè juris, atque arbitrii haberent: ita tamen ut sacramentum Regibus dicerent &c. tributa verò, quæ ille à Francis instituta retinuit, fuere foderum, parata, & mansionaticum &c. Se da tutto ciò apparir possa, che Parma e Piacenza restassero alla Chiesa, io me ne rimetto al saggio Lettore.

Visitate dunque ch' ebbe Ottone tutte le Città di Romagna, della Toscana, e di Lombardia: stabilite sì belle leggi: e regolate le cose tutte nel sovradetto modo, si portò a Ravenna, dove il Papa, che accompagnar lo volle nel viaggio, celebrò un Concilio alla sua presenza per regolare le cose Ecclesiastiche, e fu effettivamente colà, che l'Imperadore restituì al Papa Ravenna, e l'Esarcato, rapito da' Tiranni alla Chiesa Romana, e che le confirmò di nuovo le donazioni di Pippino, e di Carlo Magno; non credano perciò lo Storico Romano, e l'Autor della Dissertazion Piacentina, che d'esso Esarcato, e di quanto Ottone donò alla Sede Apostolica, ella ne acquistasse l'alto Dominio; imperciocche questo, come tosto vedremo dal Diploma, in cui eglino si fondano, rimase all' Imperio, e lo conferma anche lo stesso Sigonio (*b*) con queste memorabili parole: *Et sanè quanquam Italia à Rege, eodemque Imperatore, & à Romano Pontifice tenebatur, non eadem tamen erat in utroque auctoritas; Pontifex Romam, Ravennamque, & Ditiones reliquas tenebat auctoritate magis, quàm Imperio, quod Civitates Pontificem, ut Reipublicæ Principem, Regem verò ut summum Dominum intuerentur, atque ei tributa, obsequiaque, quæ dixi, præberent; & Pontificis vires in sacris detestationibus versabantur.*

(b) *Sigon. de Regn. Ital. lib.* 7. *circa finem.*

Celebrato il Concilio, e confirmata la donazione, il Papa, e l'Impera-

peradore si separarono, il primo ritornò a Roma, ed il secondo andò sino a Verona, dove ricevè Ottone suo figliuolo, digià incoronato in Acquisgrana Rè di Germania, e di Lorena, avendolo fatto venire da Lamagna per porsi nel possesso del terzo vantaggio, che di sopra io mostrai, e per associarlosi all'Imperio, come fece; perchè condottolo con seco a Roma, vi ricevè il giorno di Natale dell'anno 967. dalle mani del Papa la Corona Imperiale nella Basilica di S. Pietro, come hollo mostrato di sopra coll'autorità d'Ottone Vescovo di Frefinga, e ne apparisce dalle lettere, che lo stesso Ottone Magno scrisse a' Principi di Germania, che vengono registrate da Wittichindo (*a*), e dal Baronio all'anno 967. *Filius noster in Nativitate Domini Coronam à Domino Apostolico in Imperii dignitatem suscepit, scripta decimoquinto Kal. Februarii in Campania juxta Capuam*. Lo stesso dice il Cronografo Hildesheimense: *Ipse Otho Senior suscepit eum* (cioè Ottone suo figliuolo) *& secum duxit Romam, commendavitque illum Apostolico Joanni posteriori, ut ab eo Augustalem benedictionem recepisset, ac Imperator Augustus foret appellatus à cunctis, qui eum agnovissent, uti Patrem eius*; così ci attestano ancora Lamberto Schafnaburgense, e Sigiberto nella sua Cronaca, e 'l Sigonio.

(a) Wittich. in fin. lib. 3.

Altro più non rimanea per coronare le gloriose azioni di questo gran Principe, che di riunire all'Imperio d'Occidente, di cui fu il vero, ed unico Ristauratore, tutta l'Italia, liberandola dalla tirannia de' Greci, e Saraceni, i quali possedevano in quel tempo una buona parte del Regno di Napoli: il che gli riuscì felicemente nel modo da me fatto vedere negli antecedenti Capitoli; onde quì non starò a ripetere il già detto, leggendosi anche questa memorabile impresa in Wittichindo(*b*), e in Ottone Frisingense, dicendo egli: *Hic est Otho, qui post multas, quas novi victorias Græcos quoque in Apulia, & Calabria superavit*. La Storia tutta di sì gloriosi avvenimenti la riferiscono il Continuatore di Reginone all'anno 967., ed il Sigonio, il quale lasciò scritto così: *Jam pridem Otho ad Majestatem Occidentalis Imperii pertinere arbitratus, totam in auctoritate sua esse Italiam, Provincias Apuliam, & Calabriam bello petere constituerat, ac pulsis Græcis, & Saracenis Italiæ Regno adjungere*; e dopo narrata la guerra, e la conquista, così conchiude: *Ita Apulia, Calabriaque recepta juris tandem Occidentalis Imperii facta, Græcis ingenti tributo mulctatis Germani Duces opimâ prædâ ditati gloriosissimam ad Othonem victoriam retulerunt*.

(a) Wittich. lib. 3. Sigon. lib. 7.

Quando poi, e con quai mezzi queste Provincie passassero dal supremo Dominio dell'Imperio in quello della Chiesa Romana, e di loro se ne formasse il Regno di Napoli, puo ciascun' informarsene dalla Storia di que' valorosi Normandi, che si portarono in quelle Contrade, e ivi collocarono le loro Sedi. E siccome questo grand' avvenimento sarà certamente alla notizia dell' Autor Romano, e del Critico Piacentino, così a me sembra molto strano, ch' eglino abbian dipoi tanto coraggio per insultar chi sostiene quei pochi diritti, che ancora rimangon' a questo nostro deformato Imperio d'Occidente, e principalmente nella nostra Italia; Parrebbe perciò a me, ch' eglino potean far di meno di esaggerar con tanto orgoglio contra Ermanno Corringio, il Limneo, e tanti altri, e l'Autor Romano dovea tralasciar di gridare, che *bastantemente si convincono per maligni, ed impostori il Kriegsmanno, & il Museo, e che sia chiaro e noto, che la Santa Sede non ha distrutto, ma bensì rinnovato, e di pianta instituito questo Imperio Occidentale, e che sempre ha studiato mantenerlo non solo ne' tempi antichi, ma ne' moderni ancora*.

Istoria Romana pag. 50.

A questo

A questo modo di favellare, benche fosse molto agevole, non è però conveniente rispondere per le rime, nol permettendo nè la modestia, nè la riverenza dovuta a chi fu già esaltato alle più sublimi, e alle più sante dignità del Cristianesimo; Pregherò bensì il Lettore degnarsi riflettere all'angustia de' confini, entro quali pretende l'Avversario circonscritta a' nostri dì la sovranità dell'Imperio: e all'ampiezza delle Regioni, sopra cui ella si estendea ne' tempi degli Ottoni, degli Arrighi, e de' Federighi, appo chi fosse l'alto Dominio di Roma, e del rimanente d'Italia, allorche da' Greci Imperadori ei passò ne' Cesari Franchi; e di chi voglia ora lo Storico Romano, che sia questo alto supremo Dominio; e poi dica, ma con ingenuità, esso Lettore, se veramente siasi *sempre studiato di mantener lo stesso Imperio non solo ne' tempi antichi, ma ne' moderni ancora*, o se piuttosto veggasi avverato all'età nostra quanto al riferire di Radavico (*a*) rinfacciò una fiata l'Imperador Federigo Barbarossa al Sommo Pontefice Adriano, da cui veniva mal sentito, che questo Augusto mandasse a Roma i suoi Uficiali per amministrarvi la giustizia in suo nome, e farvi esigere dalle Terre della Chiesa, come da quelle dell'Imperio li foraggi, & i viveri per l'Esercito, e le parole dell' Autore sono le seguenti: *Cum Divina ordinatione ego Romanus Imperator, & dicar, & sim, speciem tantum Dominantis effingo, & inanè utique porto nomen sine re, si Urbis Romæ de manu nostra potestas fuerit excussa*; ma parmi ormai tempo lasciar da parte questi odiosi discorsi, e far ritorno al nostro argomento.

(a) *Radav. lib. 2. cap. 30.*

Carico dunque Ottone Magno d'anni, di trofei, e di pietà, della quale diede fino all'ultimo momento di sua vita segni manifestissimi, come attestano Wittichindo (*b*), e Ditmaro, rese in Chiesa, dove era presente a' Divini Uficj senza agonia lo spirito a Dio, dopo essere stato munito dell'Eucaristico Sacramento esposto su l'Altare, che addimandò con istanza grande. E subito che ricevuto l'ebbe, con molta divozione rese l'anno 973. della Redenzione del Mondo, il 37. del suo Regno, e l'11. del suo Imperio Romano-Germanico l'anima al suo Creatore con una morte, che si può veramente chiamare santa, e per tutte le circostanze felice. Principe, che fra gl'Imperadori d'Occidente dee con molta ragione meritar sopra gli altri il sovranome di Magno per le maravigliose azioni della sua vita, e per la santità della sua morte; scrisse pertanto di lui Wittichindo (*c*) che *tertia feria ante Pentecostem, loco devenit, qui dicitur Milew; proxima nocte juxta morem, diluculo de lecto consurgens, nocturnis & matutinis laudibus intererat, post hæc paululum requievit; Missarum deinde Officiis celebratis, pauperibus juxta morem manum porrexit .... cumque autem hora esset, processit lætus, & hilaris ad mensam resedit, peracto ministerio, vespertinis laudibus interfuit, peracto Cantico Evangelii, æstuari, & fatigari cæpit. Quod cum intellexissent Principes circunstantes, sedili eum imposuerunt; Inclinantem autem caput, quasi jam defecisset, refocillaverunt. Expetitoque Divino Sacramento Divini Corporis, & Sanguinis, & accepto, sine gemitu cum magna tranquillitate ultimum spiritum cum Divinis Officiis pietatis Creatori omnium tradidit ..... Itaque functus est nonis Maii quarta feria ante Pentecostem Imperator Romanorum, Rex Gentium, Divinarum, humanarumque rerum multa religiosa sæculis relinquens monumenta*. Lo stesso riferisce Ditmaro (*d*), e di più dice, ch'era Ottone solito nelle di lui prosperità cantar quel versetto del Salmo, *non nobis Domine*,

(b) *Wittich. lib. 9 Ditmar. in Chron. ad ann. 973.*

(c) *Wittichind. lib. 3. exeunte*

(d) *Ditmar. lib. 2. fol. 340.*

(a) *Sigon. lib. 7. in fine.*
(b) *inter Rer. Italicar. Script. tom. 4 fol. 335.*
(c) *Chron. Magdebur. apud Meibomium tom. 2. fol. 276.*

Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam, aggiugnendo indi: *Quod nullus post Carolum Magnum sit inventus dignus Imperator, nisi ipse Otho Magnus*. Così il Baronio all'anno 973., ed il Sigonio (*a*): *Fuit Otho vir cum cognomine, quod à magnitudine rerum gestarum invenit cum præstantissimo Imperatore Carolo comparandus. Tum præcipuè apud Posteros Italico Regno novis legibus, & institutis instructo commemorandus*. E l'Abate della Noce nelle note, che fa a Leone Ostiense (*b*) dice, che *Otho tantæ lætæ indolis fuit, ut ab omnibus amor Mundi diceretur, & re ipsa postea se verum Mundi amorem esse, in Imperio evidenter demunstravit*. Ed appo il Meibomio (*c*) si legge di Ottone questo illustre Epitafio:

Tres luctus causæ sunt hoc marmore clausæ
Rex, decus Ecclesiæ, summus honor Patriæ.

(d) *Sigon. laudat. lib. 7. in fin.*

Questo grand'Eroe per rendere anche più eterno il suo nome, e gloriosa la sua Nazione, riunì un'altra volta al Regno Franco-Germanico con più stretti, e forti vincoli quello d'Italia, e l'Imperio d'Occidente; come ce lo attesta il Sigonio (*d*) ne' seguenti termini: *Regnum Italiæ, quod post hæc tempora cum Regno Germanico junctum fuit*. E poco dopo: *Itaque ab hoc tempore, qui Rex Germaniæ fuit eidem etiam Regnum Italiæ, & Occidentale Imperium tenuit. Ac propterea tres Coronas accepit unam Germaniæ argenteam Aquisgrani ab Archiepiscopo Moguntino; Alteram Italiæ ferream Mediolani à Mediolanensi; Tertiam Imperii auream Romæ à Pontifice*. E l'erudito Panvinio *de Comitiis Imperii* foglio 396.: *Imperatorem nonnisi ex Germanorum Rege eligi, quem etiam per ea potissimum tempora ante coronationem Rom. Pontificum, Imperatorem etiam aliquando à Scriptoribus tamen appellatum fuisse legi, quod cum Germaniæ Rex renunciatus sit, ad eum solum spectant Imperii jura, neque alium præter eum à Romano Pontifice consecrari mos sit, eaque jura habent, ac si Rom. Pontif. consecrationem adepti essent*. Tutte queste cose però, che io fedelmente, e su la traccia di antichi, ed insigni Scrittori ho riferite in questo, e negli antecedenti Capitoli, in senso dell' Autor Romano *sono cerimonie, e nudi titoli, che importano la nuda protezione, ed avvocazione della Sede Apostolica*, e giusta la sentenza dell' Apologista Piacentino, *l'Imperiale dignità*, ch' ebbe Ottone, fu *dignità peraltro di nudo nome rispetto alle Provincie d'Italia, e di* Roma *stessa*.

Dissert. Piacent. pag. 167.

Io so, che le persone erudite, ed amanti della ragion, e della giustizia si saran fatte le beffe, anzi avran'avuto a schifo proposizioni tanto ardite ed insolenti, e mi vuo credere ancora, che le meno pratiche dell' antichità, e dello stato, in cui di quei tempi si ritrovava Roma e l'Italia, allorche letto avranno queste mie osservazioni convalidate dall' autorità degli atti publici, e de' Scrittori contemporanei ed antichi confesseranno, che Ottone il Magno fu non solamente vero ed assoluto Sovrano di Roma, e dell' Italia tutta, ma che niun Principe portò giammai avanti di lui la Corona Imperiale in capo, e lo Scettro del Regno Italico in mano con più giustizia, nè con diritti più legittimi, più saldi, e sagrosanti di lui; onde mi persuado, che chiunque si accingerà all'impresa d'esaminar le Scritture degli Avversarj, e queste mie fatiche col santo fine di ben discerner' il vero dal falso, e proferir' un giudicio giusto, ed equo, egl' imporrà un perpetuo silenzio ad Avvocati pieni di tanta passione, e vuoti d'ogni modestia, e che li condannerà a non comparir mai più

nel Tribunale degli Uomini dotti e letterati a difendere cause così spallate, e ad impugnar l'indubitate ragioni, e i diritti incontrastabili del Sacro Romano-Germanico Imperio.

E perchè non avrà ad intimarsi un perpetuo silenzio all'Autor retrogrado, e condannarsi a non mai più comparire co' suoi libelli innanzi al Mondo erudito dopo d'essere stato colto in tanti anacronismi, fallacie, e falsità? Sì che ben gli stà questa pena, e tanto più la merita, quanto ch'egli si è studiato spacciar gli anacronismi, le fallacie, e falsità per principj di Storia indubitata, e far servir le mensogne di premesse irrefragabili e certe, per indi tirarne più false conseguenze. Già vedemmo com' ei pretese, che venisse Ottone la prima volta in Italia chiamato dal Papa, dall' Arcivescovo di Milano, e dagl' Italiani. Osserveremo ora, ch' ei pretese, che tutto ciò per deddurne poi, che se Ottone venne chiamato, e riacquistò il Regno d'Italia, non lo riacquistò colla sua virtù, nè col valore de' suoi Franco-Germani, nè tampoco in vigor degli antichi diritti della sua Corona, e del matrimonio, che con Adelaide contrasse, ma per mero puro dono degl' Italiani, per arbitraria elezione, e spontanea dedizione de' Popoli. Per dar' ad intendere al volgo indotto un' iperbole sì strana, mette in comparsa tutta l'arte sofistica; lusingandosi d'aver' acquistato un gran punto, se gli riesce di oscurar' una verità tanto manifesta, qual' è l'unione di quelle ragioni, che consolidarono il diritto del Grande Ottone, e del Sacro Romano-Germanico Imperio sopra il Regno Longobardo; e siccome l'astuto Sofista mette quì in comparsa tutta la sua falsa dialettica per architettar' un sì fallace sistema, così a me molto importa scoprire la malizia, e la falsità de' fondamenti, su quali con machine ingannevolissime pretese innalzarlo, cominciando con un' indiretto, e malizioso discorso a favellar così: *Io non posso consentire a certuni, che Ottone sposasse Adelaide per acquistare con le di lei nozze diritto sopra il Regno d'Italia. Chi non sa, che sono generalmente escluse dalla successione de' Regni le femmine ancorche discendenti da i Rè legittimi? Che poi la Vedova d'un* Rè *defunto senza prole debba succedere nel Regno al Marito, ovvero che possa trasferir diritto di succedervi nella persona, colla quale venga a rimaritarsi, ella è favola, ed inezia manifestissima, con buona pace degli Autori, che ho detto.* *Dissert. Piacent. pag. 158.*

Nè men' *io posso consentire a certuni, che Ottone sposasse Adelaide per acquistare con le di lei nozze diritto sopra il Regno d'Italia.* Non facean' al Grand' Eroe mestieri le nozze di questa Real Donna per acquistar' un tal diritto, ei già avea tutta la ragione al Regno Longobardo, dappoiche fu eletto Rè della Francia Orientale, di cui era pertinenza subalternativa lo stesso Regno, come già lo provai. Le nozze di Adelaide non diedero diritto ad Ottone, servirono bensì ad Ottone di mezzo opportuno per riacquistar' il Regno di ragion dovutogli, e per ottenerne l'attual possessione. Potea pertanto lo scaltro Apologista tralasciar di porre in campo cotesta quistione, e seguitar la catena de' suoi sofismi, ma non volle farlo, perchè sembrogli, che avrebbe dato credito alle altre sue fallacie, se avesse fatto credere, che Adelaide non aveva, nè aver potea ragione alcuna sopra la Corona Italica, con porre in discredito quegli Autori, che pur' a lei ne danno qualcheduna, o farli comparir per poco versati nelle materie legali, quasiche non sapessero, che *sono generalmente escluse dalla successione de' Regni le femmine, ancorche discendenti da Rè legittimi*; o renderli (starei per dire) ridicoli, comeche abbian

supposto,

ſuppoſto, che *la Vedova d'un* Rè *defunto ſenza prole poſſa ſuccedere nel* Regno *al Marito, ovvero che poſſa trasferire diritto di ſuccedere nella perſona, con la quale venga a rimaritarſi.* Ed in vero che queſto ſia ſtato il ſuo fine, lo manifeſta ciò, ch' egli immediatamente ſoggiugne, ch' *ella è favola, ed inezia manifeſtiſſima, con buona pace degli Autori, che ho detto.*

Con buona pace dell' Autor retrogrado *ella è* non *favola, ed inezia,* ma temerità *manifeſtiſſima* la ſua in favellando con tanto ſprezzo di Scrittori dotti, ſaggi, ed eruditi, come ſono quelli, che attribuiſcono un vero, e legittimo diritto alla Regina Adelaide ſopra il Regno Longobardo, e che atteſtano, che a lei s'appartenea Pavia con molte altre Terre in ragion di dote; dotto, ſaggio, ed erudito più del Critico Piacentino ognuno confeſſerà, che foſſe Biondo Flavio (*a*) per quel che portava l'età, in cui egli ſcriſſe, e queſto Autore dice: *Viguitque aliquot annis ſolo nomine Conſortium, quod Berengarius acri vir ingenio Lotharium ſprevit, qui apud Papiam cum Uxore Alunda nobili, ac ferociſſima muliere, cujus dotis jure eam Civitatem, & multa Oppida obtinebat, ſe continens injuriam diſſimulavit.* Se il Flavio non ſarà da' Leggitori reputato più dotto, ed erudito del noſtro Avverſario verrà per tale almen giudicato Girolamo Roſſi (*b*). Queſti parimente aſſeriſce, che Pavia s'apparteneva alla Real Donna per ragion di dote: *Ticinum dotalem Urbem*; e quando mai neppur' il Roſſi ſi poteſſe pareggiar' in dottrina al Cauſidico Piacentino, ognun confeſſerà certamente, che Carlo Sigonio (*c*) potrebbe, ſe viveſſe, eſſergli Maeſtro, ora il Sigonio così favella: *Ex his rebus Lotharius ſævo animi dolore confectus exeunte anno in phreneſim incidit, ac mox vita migravit Adeleida Regina relicta Papiam nomine dotis obtinuit.* Il Puteano citato dal Contradditore dice lo ſteſſo. Nondimanco l'ardito Cenſore con inſolenza inſopportabile decide, che tutti coteſti Autori con molti altri, che potrei addurre, ſcriſſero una *favola, ed inezia manifeſtiſſima.*

(a) *Blond. Flav. decad. 2 lib. 2*

(b) *Hier. Rubeus Hiſt. Raven. lib. 5 ad ann. 949.*

(c) *Sigon. lib. 6.*

Vorrei però, che perdonaſſimo una tanta e tal' audacia all' indiſcreto Giudice, s'allegato aveſſe in confirmazion della ſua deciſione l'autorità di qualche grave antico Scrittore; ma non ſi è dato la pena di recarlo; e baſtar dee, ch' ei abbia decretoriamente definito così, acciocche debba ognun venerar la ſua ſentenza come coſa paſſata in giudicato, da cui dar non ſi poſſa nè appellazione, nè ricorſo; ma come potrem noi laſciar ſenza rimprovero un tanto ardimento, s'egli non hà per ſe Autor' alcuno; e l'opinione di Biondo Flavio, di Girolamo Roſſi, di Carlo Sigonio, e del Puteano viene confermata da tutta quanta l'antichità? Diſſi che quanto aſſeriſcono i ſuddetti Storici reſta confirmato da tutta quanta l'antichità; lo confermo, e lo provo. La Poeteſſa Roſvita tante volte citata, e che ſcriſſe in quella età l'impreſe glorioſe del Magno Ottone, dà per coſa certa certiſſima, che Adelaide aveſſe, e ſeco recar poteſſe in dote azioni aſſai chiare, e ragioni molto potenti ſopra tutto quanto il Regno Longobardo; dice ella dunque così:

Interea Rex *Italicus gravido Lotharius*
Infectus morbo, Mundo diſceſſit ab iſto
Italiæ Regnum linquens merito retinendum
Summæ Reginæ, ſibi quam ſociavit amore.

Anzi da quanto ſoggiugne Roſvita ſi comprende manifeſtamente, che non già il diretto, ch' era di ragion della Corona Franco-Germanica, ma l'utile Dominio del Regno s'apparteneva più che a Berengario alla Ve-

dova

dova Regina, e che quelli era stato proclamato ingiustamente al Trono da' Ribelli d'Adelaide, e del Marito. Prosiegue pertanto la Poetessa a dire:

Hæc quoque regalis formæ præclara decore,
Atque suæ causis personæ sedula dignis
Factis regali respondet nobilitati
Scilicet ingenio fuerat prælucida tanto,
Ut posset Regnum dignè rexisse relictum,
Si Gens ipsa dolum mox non dictaret amarum,
Denique defuncto, quem prædixi Lothario
Pars quædam Plebis fuerat, quæ retro Rebellis,
Menteque perversa propriis Dominis inimica,
Restituit Berengarii Regnum ditioni.

Quindi è, che Donizone (*a*) nella Vita della Contessa Matilde dà per costante, che fosse dovuto alla Regina Adelaide il Regno Italico, e ch'ella potesse colle sue nozze dar la Corona al Marito, ed in esso un Rè all'Italia, la qual dignità non volle mai la prode Eroina dar co' suoi sponsali ad Alberto figliuolo di Berengario, e i versi del Donizone, che tanto esprimono sono i seguenti:

Lotharius prudens, sapiens, Attonis herusque
Huic erat & Conjux Adeleita splendida prorsus
Ex hac subtractus vita Lotharius altus
Absque suæ nutu laudatur Conjugis unus
Rex Longobardus, Berengarius, vir amarus
Cæpit Reginam præfatam victus ab ira:
Hunc fieri Regem nunquam placuit nempe.
Propterea capta, super Arcem denique Gardam
Misit eam.........

(a) *Donizon. in Vita Comit. Matildis lib. pr. cap. 1. inter Rer. Ital. Script. tom. 5. fol. 346.*

Leone Ostiense dallo scrivere, che fa, mostra ben'egli ancora, che fosse opinione costantissima di quei tempi, che Adelaide avesse molta ragione sopra il Regno Italico, e che potesse recarlo in dote a quello, con cui fosse ita a marito, conciossiache narrando egli l'ambasciata, che mandò Adelaide insieme con Atto Conte di Canossa ad Ottone per animarlo ad accorrere tosto in loro soccorso, due cose unitamente gli proposero, e promisero in ricompensa dell'ajuto, di cui lo supplicavano, il matrimonio di essa Adelaide, e col matrimonio di lei il Regno. Chiara cosa ella è dunque, che credea Adelaide, e con Adelaide Atto, che a lei s'appartenesse il Regno, ed ecco le parole dell'Ostiense già di sopra registrate (*b*), e le quali debbo in grazia del mio assunto replicar quì: *Azo cum Regina consilio habito Nuncium ad Othonem Saxoniæ Ducem Ungarorum tunc victoria gloriosum transmittunt. Qui ei omnia, quæ circa illam gerebantur, referret, eumque orarent, quatenus ad Italiam confestim transire, eosque de obsidione liberare, Reginamque ipsam in conjugium simul cum Regno deberet recipere.*

(b) *Inter Rer. Italicarum Scriptor. dict. tom 4. lib. 1. cap. ult. fol. 334.*

Nè solamente gli Scrittori, ed uomini di quella stagione *portavano concetto*, che Adelaide avesse un gran jus al Regno d'Italia, ma più di tutti erane persuaso lo stesso Berengario, il quale non credea di poter godere pacificamente lo Stato, e portar con sicurezza la Corona, se non vedea unito in matrimonio suo figliuolo con Adelaide; a lei dunque propose il maritaggio con Adelberto, e perchè la generosa Donna gli diede la ripulsa, tentò colla forza, obligarla agl'indegni sponsali; tanto ne dice l'Autore della Vita della santa Regina Matilde Madre del Grand'Otto-

ne (*a*): *Hanc* (Adelaide) *quidam homo perversus, nomine Berengarius, multis infestabat injuriis, ut eâ potitâ Conjuge Dominium sibi usurparet in Regno Latinorum*; e l'Ostiense (*b*) sempre più conferma tal verità con quest'altre parole: *Prædictus Berengarius cum filio Alberto strenuissimo viro rursus Regnum invadere cupiens, ac per hoc prædictam Reginam caperet modis omnibus satagens, præfatam Arcem obsedit*. Meglio di tutti però su la traccia degli antichi monumenti provano il mio assunto Carlo Sigonio (*c*), e Biondo Flavio; asserisce pertanto il Sigonio, che quantunque *Berengarius Veronæ Rex à Populis acclamatus Regnum una cum Adelberto majore natu filio cæpit, idque quàm liberalissimè potuit administrare instituit*. Non perciò, *Regem se esse arbitrabatur, nisi antiquam Regni Sedem vetere instituto teneret. Hanc verò quia Adeleida possidebat. Adeleidæ conjugium Adelberto filio Regi poposcit. Mulier sive antiquo odio propter injurias Socero, Maritoque suo illatas impulsa, sive spe honestiorum nuptiarum elata, eam conditionem repudiavit. Hac repulsa accepta, Berengarius usque adeo ira est inflammatus, ut quod elicere amore non potuit id per vim sibi extorquendum esse censuerit. Itaque Exercitu Papiam adducto Urbem haud magno certamine expugnavit, ac Reginam in potestatem adductam in Castro Gardæ ad Lacum Benacum diligenti custodiæ tradidit; verens scilicet, ne, si libera esset, per externas nuptias adversi aliquid in Italia tumultus exiret, atque ita* Regnum *à se ad alium, vel invito transferret*. E più succintamente Biondo Flavio (*d*): *Secundus tunc elapsus erat Regni Berengarii annus: quo in tempore Lotharius solo nomine Rex fato est functus. Et Berengarius Alundam, ne alicui nuberet patrimonii sui Dominium, & Italiæ Regnum per dotis occasionem invasuro, publicè apud Papiam Carceri mancipavit*.

Sicche stando fermi e fissi nel nostro proposito, veggiamo manifestamente, che i Scrittori tanto coetanei, quanto posteriori scrissero in un certo modo, il quale chiaramente mostra, che comune sentenza di quei tempi fosse potere, o dovere Adelaide colle sue nozze portare al Consorte in dote il Reame d'Italia, quindi sembra, che allo stesso nostro proposito faccia il mostrare come eglino in coerenza di quel primo pensiero stimassero altresì, che Ottone realmente con tal matrimonio s'acquistasse il Regno, il che debbe intendersi, che per mezzo, ed occasione di simili sponsali, egli lo riacquistasse, poiche non alle sole parole degli Autori, ma al diritto precedente convien mirare. Vittichindo adunque dice (*e*): *Othonem cum Regina Papiam, quæ est Sedes Regia obtinuisse*; Il Continuatore di Reginone (*f*) dà per costante, che con tal fine Ottone ricercasse questo matrimonio; onde così favella: R*ex Otho quomodo Adalhaidam Viduam Lotharii Regis Italici.... liberare, sibique eam in matrimonium assumere, Regnumque cum ea simul Italicum aquirere posset, deliberat*. La stessa cosa conferma Ditmaro (*g*), e dice: *Hujus* (*Adelhaidis*) *laudabilem formam, & famam Rex noster animadvertens.... cum ea Papiam vindicavit Civitatem*. Con tutti questi Scrittori s'accorda l'antico Cronografo Sassone (*h*) ne' seguenti termini: *Rex autem, ut desideravit, Deo propitio, Adelhaidem venerabilem Reginam à custodia liberatam in matrimonium sumpsit, & nuptias regales regali munificentia Papiæ celebravit, indeque totum* Regnum *Italicum, sicut optarat, obtinuit*. E dopo tutti questi antichi Storici scrisse Enrico Bodone (*i*): *Orientalis Franciæ Rex Otho post plurimas tam de Ungaro, quàm*

(a) *Auctor Vitæ Matildis Reginæ cap. 4.*
(b) *Leo Ostiens. loc. laudat.*
(c) *Sigon. lib.6. ad ann. 950.*
(d) *decad.2. cap. 2.*
(e) *Wittichind Chron. Sax. lib. 3.*
(f) *Continuat. Regin. ad ann. 951.*
(g) *Ditmar. restit apud Leibniz. Scriptor. Brunsvic. tom. 1 fol. 331.*
(h) *Cronograf. Saxon. in accession Histor. Leibniz. tom. 1. ad ann. 951.*
(i) *Henric. Bodon. Syntagm. apud Meibom tom 2. fol. 493.*

quàm de Berengario Regni Italiæ, Invasore victorias . . . . . Adelheidin Reginam Lotharii Regis Italiæ, cujus Regnum contra Berengarium defensavit, Uxorem duxit.

Tutte cotesle guise di favellare, non lascian luogo alcuno a poter dubitare, che la Regina Adelaide comunemente non venisse creduta di avere ragioni di ritenere, o di portare ad altri la Corona Longobardica, sia che a ciò non ostasse nè la natura del Regno considerato su l'antico piede, nè la consuetudine, nè alcuna legge fondamentale; sia che fosse seguita alcuna disposizione particolare, od atto pubblico non venuto alla notizia nostra; sia che nel disordine, che allora regnava in Italia ne' modi delle successioni, ed elezioni in confronto, e concorso di Berengario, essa Adelaide meritasse tal riguardo, secondo l'affezione delle parti, in cui erano divisi i Popoli; imperciocche chi chiederà in tal confusione, e disordine delle cose pubbliche un conto netto, ed esatto del perchè più una che l'altra cosa si stimasse giusta e dovuta? o chi impegnerassi di rendere accertata ragione?

Ciò, che non ammette contrasto si è, che la presunzione anche giustissima a favore di lei si potè conciliare colle ragioni supreme e dirette della Corona Franco-Orientale, e non potea distruggere il jus di Ottone, e ch'esso coll'occasione di questi sponsali nella guisa solenne poc'anzi descritta, vide ritornato il Regno d'Italia sotto l'immediato giustissimo suo naturale Dominio per diritto di una guerra e vittoria legittima, (conciossiache non solo si acquista, ma anche si riacquista, o ritiene per lo *jus belli & victoriæ*) e per la susseguente dedizione, ed acclamazione de' Popoli, i quali, se dopo la vittoria promettono, o giurano fedeltà al Vincitore senz'altra limitazione, e capitolazione, non istà più in man loro di prescrivergliene alcuna; e così fecero gli Ottimati Italiani, i quali, dappoiche Ottone ebbe fugato e vinto Berengario, e liberata e sposata Adelaide, si sottomisero al di lui giusto e legittimo Dominio. Nè si rinviene vestiggio di probabilità nella Storia, che ciò facessero con alcun patto, o condizione; apparisce bersì da quanto scritto ne lasciarono gli Annalisti di quei tempi, che la dedizione fu libera ed assoluta; dice pertanto il Continuatore di Reginone all'anno 951., che *mox* . . . R*ex Regnum Italiæ . . . . ingreditur, Deoque sibi assistente, totius Italiæ possessor efficitur. Sed & Domina Adelaid Deo amabilis Regina . . . liberata est.* E più ampiamente ancora Rosvita (*a*), che descrive qualmente tutti gli Ottimati a garra prestarono ad Ottone omaggio, ed egli loro concedette il suo regio perdono e patrocinio *ejus munus pietatis*, purchè in avvenire a lui fossero fedeli.

(a) *Hrosvita loco laudato.*

Audacter satis ignotas pertransit horas
Italici Papiam Regni cæpit quoque Domnam
Qua certè capta cuncti velut agmine facto
Quærentes Regem Proceres venere recentem
Certabantque sui juri se subdere magno
Quosnam more suo suscepit mente benigna
Promittens ipsis ejus munus pietatis
Si post hæc illi servirent mente fideli
. . . .
Tunc Rex Italiæ peragraverat undique Regnum
PRIMATES REGNI propriæ subdens Ditioni

Quindi è, che il Magno Ottone dall' anno 951. inpoi dovette considerarsi per la aggregazione di antichi, e nuovi titoli per Rè d'Italia in

quella guisa, che lo fu Carlo Magno. E se differenza vi fu tra Carlo e Ottone, ella ci fu rispetto a' titoli, diritti, e alla giustizia; atteso che Carlo non ebbe prima di far la guerra verun *jus quesito* nè sopra il Regno, nè sopra Desiderio Rè de' Longobardi; là ove all'opposito Ottone avanti di prendere l'armi, e di farne la conquista, ebbe jus sopra Berengario resosi suo Vassallo, allorche era Marchese d'Ivrea, e si portò in Germania ad implorar protezione e soccorso; e sovra il Regno, il quale erasi posseduto prima da Carlo Manno, e dal Crasso, e indi dall' Impeador' Arnolfo fino dell' anno 924. concedutosi all' Avo materno di Berengario come feudo della Corona de' Franchi Orientali, di cui ogni ragione si era collocata in Ottone, come già provammo, senza rammentare gli atti di dipendenza degli altri Rè successori di Berengario I. In ordine però alla podestà sovrana sul Regno Italico niuna discrepanza apparisce tra il Magno Carlo, ed il Grande Ottone, conciossiache con niuno de' due la Nazione Italica fece alcun patto, che ne appaja, il quale limitasse, o circonscrivesse l'assoluto loro Dominio, moderato debitamente dalla sola giustizia, ed equità naturale, e dalla grazia di cui piacque ad Ottone di privilegiare i suoi Sudditi, nella guisa, che di sopra mostrammo con l'autorità del Sigonio investigator diligentissimo dell' antichità. Ma lasciamo per alcuni momenti da uno de' lati tutti gli anteriori diritti d'Ottone; e ritorniamo alle ragioni d'Adelaide; Avanti però d'andar più oltre col discorso debbo quì per non far come l'Api con ingenuità confessare, che quanto sarò per dire sopra un punto di Storia tanto oscuro e difficile, non è pensato da me, ma dall' Autore della celebre, ed applaudita Opera intitolata *Notizia della vera Libertà Fiorentina* (*a*), il quale imprese a confutare quanto della suddetta Principessa garrisce qui l'Apologista Piacentino; E siccome cotesto valent' Uomo da me per la sua eccellente, e singolar' erudizione molto amato, e reputato, toglie tutta la speranza a chi che sia di poter con pari energia e chiarezza metter' in buon lume tal quistione, così, dappoiche sonosi rese pubbliche le sue gloriose fatiche, ho dovuto per meglio confondere l'Avversario nel particolare della successione d'Adelaide nel Regno Italico servirmi delle scoperte fatte da un Letterato di tanta fama, e d'una sì profonda erudizione; chi volesse però esaminar più amminuto l'articolo controverso, potrà vedere quanto ei ne scrisse nel Capitolo V. dal §. 43. fino al §. 96., e comprenderà, ch' egli ha posto la mano in *nemus ignotum*, e scoperto ciò, che gli altri finora non sono giunti a comprendere.

(a) *Trattato della Notizia della vera Libertà Fiorentina cap. 5 § 83. & seqq.*

Dice egli dunque: *Supponiamo (senza concedere) quel che piace all' Oppositore, che ogni diritto della Corona, o Nazione Franca-Orientale sovra Italia non mai esistesse, o fosse stato estinto, e facciamoci a considerare solamente quella, che potea competer' ad Adelaide, qual figliuola di* Rodolfo *Rè di Borgogna e d'Italia, e qual Consorte di Lotario parimente Rè d'Italia del sangue Carlino per donne. Indi comincisi a sospicare un poco se Rodolfo Padre d'Adelaide non avrebbe aspirato, o sarebbesi lasciar' invitare alla Corona d'Italia collo stesso titolo, ch'ebbero tutti gli altri Rè di questo intervallo, cioè per essere uscito dal sangue di Carlo Magno? Dipoi se ne' trattati di cessione d'essa Corona fatta ad Ugone suo successore, e nella permutazione reciproca degli Stati d'Italia, e di Provenza, non se ne sarebbe (siccome è pur troppo naturale) riservate le ragioni per la prole sua almanco nel caso dell' estinzione della famiglia d'Ugone? E se in appresso Lotario veggendosi*

senza

senza figliuoli non disponesse degli Stati d'Arles inverso di Corrado fratello d'Adelaide, in guisa tale, che alla sorella risultasse il beneficio della compensazione sopra il Regno d'Italia, fortificando così maggiormente il diritto antecedente, e dandole quelle ragioni sue, che senza fallo pretendea avere per sangue, e che aveva acquistate al possesso, e consenso de' Popoli sopra la Corona? Certo è, che le cose sogliono comunemente avvenire, e praticarsi in questo modo, o circa: ed in tali termini Adelaide non dovrebbe più considerarsi semplicemente come la Vedova d'un Rè defunto *sprovista di ogni titolo di succedere nel* Regno *al Marito, ovvero di trasferire diritto di succedervi nella persona, colla quale venga a rimaritarsi*, ma dovrebbe considerarsi per una figliuola d'un Rè, e per una Regina vedova d'un'altro Rè d'Italia, che puo portar' in dote al Marito un Regno, e con ispecial titolo di *dovario* la Capitale di esso.

Ora avvegnache non abbiamo alla mano *le provanze chiare chiare della discendenza Rodolfina, e le convenzioni pubbliche, nè le disposizioni forse state fatte toccanti Adelaide da Rodolfo, e da Lotario, sovra le quali ragionevolmente Blondo Flavio, Gerolamo Rossi, il Sigonio, e il Puteano, ed altri debbon' aver fondata quella lor credenza, ad ogni modo in supplimento di esse memorie fanno quì gran forza le notizie seguenti, che ci dà l'Istoria irrefragabile contemporanea; Primieramente, che Adelaide era persuasa di portar' in dote non solamente Pavia, in cui essa sostenne l'assedio, difendendola per quanto potea, ma ancora tutto il Regno; Secondariamente, che Berengario, ed Adalberto tanto lo credeano, che non mai si estimarono sicuri della Corona, se non se per mezzo degli sponsali d'Adelaide traessero a se, ed unissero le ragioni di essa con quelle del loro nuovo attuale possesso. Tanto che la credenza, che questa* Reina *avesse, e pretendesse di avere diritto alla Corona Italica, per quanto si vede, fu l'unico motivo della crudelissima guerra, che da Berengario a lei fu fatta, e ch' ella tollerò con estrema costanza; In terzo luogo, ch' era opinione, e persuasione universale di que' tempi, ch' essa fosse oppressa, ed ingiustissimamente spogliata non pure della Città di Pavia, ma della Corona, e della podestà Regia; Quarto, che gli Scrittori coetanei attribuiscono ad Ottone l'aver' avuto di mira quelle nozze appunto per acquistare, cioè riacquistare il Regno.*

E tutte queste verità restano da me evidentemente provate coll' autorità de' Scrittori contemporanei, e gravissimi negli antecedenti Capitoli, i quali siccome eglino eranne persuasi, e portavanne una costante costantissima opinione, così avranne avuto qualche fondamento, e senza fallo avranne avuto buon fondamento, quanto il jus di Rodolfo suo Padre, di Ugo suo Socero, ed altri riconosciuti per Rè d'Italia, per lo capriccio di una fazione di Parziali legatisi contra un' altra; o per tale quale rispetto del sangue. Resta però a vedere qual valore contra di Adelaide possa avere la regola del jus comune appostale dall' Autore della Dissertazione retrograda per modo di ardita dimanda, quasi che non avesse replica, dicendo: *Chi non sa, che sono generalmente escluse dalla successione de' Regni le Femmine ancorche discendenti da' Rè legittimi?* *Differt. Piacent pag. 158.*

Ma io ripiglio, e si dico. *E chi non sa*, che questa è una di quelle false falsissime proposizioni solite spacciarsi dall' Avvocato Piacentino

per

per dogmi di giurisprudenza pubblica? tanto se vogliam considerare la questione in genere, e in astratto, quanto se abbiam' a discorrerla rispetto al Regno d'Italia anche nella vana supposta ipotesi, che devesse considerarsi sull'antico piede, uscito dalla subordinazione de' Franchi, e ritornato alla sua naturale indipendenza, come se lo finge l'Avversario.

Considerando dunque la questione in genere, ed in astratto; Tutti quanti gli Autori legali, che la trattano *ex professo* sostengono, che l'opinione favorevole alle femmine è la più comune, e la più ricevuta, e praticata appo tutte le Nazioni dell'Orbe; Vengono bensì i maschj preferiti alle femmine, e sempre in parità di grado il maschio esclude dal Regno, e dalla successione dello Stato la femmina; in mancanza però de' maschj afferma il Ciriaco (*a*), e con il Ciriaco un' infinità d'altri Scrittori, che: *Verior, & communior est sententia, quod de jure circonscripta etiam consuetudine, mulieres in gradu proximiores ultimo defuncto succedere possint in Comitatu, Marchionatu, Ducatu, & Regno non feudali*; Lo stesso confermano il Peregrino, le Cyrier *de Primogeniis*, Gomez, Molina *de Hispanis Primogenituris*, Vela, il Pelaez *de Majoritatibus*, Sousa de Macedo *in Lusitania liberata*, diffusamente Cramuele Filippo Prudenzio, il Castillo, Francesco Velasco (*b*), e cent' altri, che addur potrei in confermazione d'una sentenza, la quale oggidì non patisce più alcun contrasto, se meritano fede il Mierez *de Majoribus*, il Solorzano *de jure Indiarum*, e il Torre (*c*) *de Majoratibus Italiæ*, i quali assolutamente dicono, che: *Non est assentiendum nonnullis existimantibus fæminas esse removendas à successionibus Regnorum, & Principatuum, nam in facto contrarium servatur, quod etiam ad similia munera exercenda admittantur, si non in omnibus saltem in multis Europæ Regnis, & Principatibus.* In que' Regni poi, e Principati, ne' quali succeder non possono le femmine, vi sono le fondamentali leggi, che così dispongono; peraltro ove non si ritrovano tali leggi, le femmine generalmente sono ammesse alla successione de' Regni, e Principati, il che debbesi però intendere quando la femmina sia sola, ovvero più prossima all'ultimo defunto; conciossiache se con esso lei concorre il maschio esistente in pari grado, questi esclude essa femmina (*d*), come l'attestano il Covarruvias, Carlo della Rosa, Pelaez, Filippo Prudenzio, il Vela, con molti altri di sopra citati; fra quali Raimondo Riccardo (*e*), questi prova, che alcuni Regni delle Spagne e delle Gallie furono uniti pel mezzo di femmine, che li portarono in dote, oppure in essi succedettero dopo d'essere maritate; e più precisamente, che ne' Regni, come negli altri Majorati succedano le femmine ogni qualunque volta: *non adsint masculi in eodem gradu*, lo difendono il Tiraquello *de Primogeniis*, il Cessallo, e il Castillo.

E cotesta sentenza ella è molto ben fondata, e munita di ragioni validissime; Imperciocche l'esclusione delle femmine dalla successione de' Regni, e Principati non puo dirsi, che proceda dal diritto civile; perchè assegnar non si puo una legge, la quale rispetto alle successioni faccia le femmine di condizione deteriore a' maschj, così lo decise l'Imperadore Giustiniano (*f*) adducendone la ragione; *Eo quod nulla constitutio super*

(a) *Cyriac. contr.* 401. *n* 40. *& seqq.*

(b) *P regr. in cons. unic. post tract. de jur. Fisc. num* 6 7 *le Cyrier de Primogen. quæst.* 19. *num* 5 *lib.* 1. *Gomez ad l. Tauri* 40 *n.* 8. *Molin. de Hispan. Prim. lib.* 3. *c* 4. *n.* 5. *alter Molin de ritu nuptiar. quæst.* 17 *in fin Vela Dissert* 4 *n.* 16. *& plenius n.*19. *Pelaez de Major.* 2 *part q* 6. *n* 12 *& seqq. Sous de Maced in Lusit. liber l* 1 *c* 2. *n* 7 *Cramuel Philip. Prud l.*5 *disp.* 4 *n.* 4. *Castill annot contr. l* 2. *c.* 4 *n* 159. *& l.* 3 *c* 19 *n.* 146 *& l.* 5. *c* 143. § *unic. Franc. Velasc in Joanne Quarto* 2. *part. punct* 1. § 3 *n.* 9. *&* 21. *per totum.*

(c) *Pelaez à Meres de Major.* 2. *part q* 16. *n* 12 *& seq. Solorzan. de jur Indiar. tom.* 2. *lib.* 1. *cap.*26 *num.* 29 *Torre de Majorat. Ital. cap.*25. § 1 *n.* 4.

(d) *Covarr. Var lib* 3 *c.*5 *n* 5. *Carol Ros au consuet Neapol de succes ab intest. in consuet. si moriatur n.* 121. *fol. mihi* 69. *Philip Prudent d. lib* 5. *disp. n.* 7. (e) *Raymond. Ricchard. in lib. Italic., cui titulus Riflession. Belgiche p.* 2 *diss* 2. *punct.*4. §. *prelazione del sesso.* (f) *leg. Illam* 19. *C. de collat.*

per hujusmodi collatione posita est, veggasi Francesco Velasco *in Joanne Quarto* (*a*), anzi puo dirsi piuttosto legge naturale, che civile quella, che ugualmente ammette alla successione tanto le femmine, quanto i maschj, perchè come dice lo stesso Giustiniano (*b*): *Qui enim tales differentias inducunt, quasi naturæ accusatores existunt, quod non totos masculos generaverit*. Quindi Sant' Agostino (*c*) favellando della legge Voconia, la quale prescriveva, che alle femmine lasciar non si potesse, che una certa parte dell' eredità, si protesta, che: *ea lege quid iniquius dici aut cogitari possit ignoro*. Prova pertanto lo Knispichildo *de fideicommissis* (*d*), che l'egualità de' maschj, e delle femmine nello succedere alle eredità de' loro congiunti sia uniforme alla Legge di Natura, ed approvata dal diritto civile, e tutto ciò è tanto vero, che appo tutte le Nazioni, e massimamente a quelle d'Europa, o sia per inveterata consuetudine, o per legge fondamentale di ciaschedun Regno, e Principato, s'ammettono le femmine in mancanza de' maschj alla Corona, ed al governo dello Stato, disse perciò Lucano:

Nullo discrimine sexus
Reginam scit ferre Pharos.

E Tacito de' Brittanni attesta, *neque enim sexum in Imperio discernunt*. E che le femmine in mancanza de' maschj succedano ne' Regni d'Inghilterra, e di Scozia, l'attestano Marta, Carlo della Rosa, ed il Magero (*e*), il quale asserisce ancora, che l'Arciducato d'Austria per legge speciale dopo i maschj è dovuto alle femmine (lo stesso dice Baldo) de' Regni di Gerusalemme, e di Sicilia. Rispetto poi a' Regni di Spagna, e di Portogallo l'affare a favor delle femmine è fuori d'ogni questione, recando Francesco Velasco gli esempj di molte Eroine, che succedettero in mancanza de' maschj ne' suddetti Regni, e saggiamente li governarono, e col Velasco concordano Valenzuela (*f*), Pelaez, Molina, Vela, Filippo Prudenzio, e finalmente del Regno di Napoli, e d'Italia ancora lo provano egregiamente bene Baldo, Marta, e Carlo della Rosa (*g*).

Dice pertanto bene benissimo il citato Autor della vera Libertà Fiorentina, che non occorre, che replichi l'Avvocato retrogrado, che *i suddetti Autori favellando della successione al Regno d'Italia debbon' intendersi secondo l'uso de' nostri tempi, e degli avoli; Imperciocchè considerato questo Regno anche ne' secoli più lontani da noi sopportava benissimo la successione delle donne; In tempo de' Gotti la Regina Amalasventa, morto il figliuolo Attalarico rimase sul Trono d'Italia, fu riconosciuta per tale da Giustiniano, e Teodato con cui si maritò non salì sul Soglio Reale, che per elezione di essa, e coll'espresso patto, che lascerebbe a lei le prime parti del reggimento, ed offerì a lui il talamo questa Regina a condizione, che* (*h*) *Sanctissimè jurandum esset, nomen quidem Regiæ potestatis ad Thodatum transiturum, rem vero ipsam ut prius in Amalasventa mansuram. Theodatus .... jurato promisit*.

Ucciso Teodato, Vitige tra le ragioni, che allegò all' Imperadore Giustiniano per commoverlo a lasciargli godere jure beneficiario il Regno d'Italia disse questa; di avere sposata la figliuola d'Amalasventa, alla quale era dovuto il Regno, come all' ultimo rampollo degli Amali, così lo riferisce Cassiodoro (*i*) *in queste parole. Si comendatio divæ memoriæ Amalasventæ Reginæ præ oculis habetur, ejus debet filia cogitari quam jussis vestrûm omnium perducere ad Regnum debuissetis*, Nè

(a) *Franc. Velasc. in Joan. Quarto* 2. *p.* 1. *punct.* §. 3. *n.* 10.

(b) *leg. maximum vitium* 4. *C. de liber. præter.*

(c) *D. August. de Civit. Dei lib.* 3. *cap.* 21.

(d) *Knispichild. de fideicom. fam. nobil. c.* 8. *n.* 126.

(e) *Mager. de Advocat. armat. cap.* 7. *n.* 220. *Marta de juridic. part.* 1. *cap.* 26. *nu.* 104. *Carol. de Rosa dict. tract. n.* 135.

(f) *Valenzuel. cons.* 198 *n.* 3 4. *Pelaez de Major.* 2 *p. q.* 6. *n.* 12. *Molin. de Hisp. Primog. in notis in calce tract. n.* 3. *Vela dict Disser.* 4. *num.* 93. *Francis Velas. in Joan. Quarto* 2. *p.* 1. *punct.* §. 3. *n.* 13. 14.

(g) *Baldus in leg. cum Præt. ff. de judic. Carol. de Ros. loco laudat. n* 135 *Mart. de jurisd. dict cap.* 26. *n.* 131.

(h) *Procop. de bello Got. lib.* 1. *cap.* 4.

(i) *Cassiod. lib.* 10. *ep.* 32.

Nel Regno de' Longobardi, che non riconobbero per ſuperiori gl' Imperadori Greci troviamo, che le Regine vedove continuarono nel Trono, ed eſſe, come figliuole regali compartirono i diritti di regnare a colui, che ſcelſero per Conſorte. Teodolinda magnanima donna, ancorche foſſe d'origine, e ſangue eſtraneo, cioè Bavara, dopo la morte del Rè Autari ſuo primo Marito portò ad Agilulfo la Corona in dote, e regnò con lui congiuntamente, e dopo la morte di queſto ſecondo Marito continuò a maneggiare le redini del Reame ancora per dieci anni dal 616. ſino al 626. col ſuo figliuolo Adelvaldo (a).

(a) Paul. Diac. lib. 4. Hiſtor. Longobard.

Gondeberga Principeſſa nata dal matrimonio di Teodolinda con Agilulfo portò ſul Trono due ſuoi ſucceſſivi Mariti, l'uno, Carovaldo Duca di Turino, il quale, perchè era Spoſo di lei, fu chiamato al Regno, dappoiche Adelvaldo fratello di eſſa Gondeberga come mentecato, n'era ſtato privato (b), l'altro Rotari, ch' eſſa Regina divenuta vedova a ſuo arbitrio eleſſe per compagno del Trono, e del Soglio.

(b) Fredegar. Chronic. n. 49.

Ma non puo averſi ſegno più preclaro della riverenza, cui avevano i Longobardi nelle ſucceſſioni alla Corona per le donne ancorche eſtere, purche ſtate loro Reine di quello che ci reca la elezione al Trono di Ariperto. Coſtui eſſendo mancata la diſcendenza maſchile de' Rotari, venne ſollevato al Trono ſolamente, perchè era figliuolo di Gondvaldo fratello di Teodolinda (*c*). Dopo i quali eſempj non mai veggendoſi eſcluſe dalla ſucceſſione le Figliuole, nè le Vedove di Rè in mancanza di maſchj, ed in concorſo degli eſtranei, ei non ſi puo pretendere, che non foſſe conſentaneo alla natura o conſuetudine, o alle leggi fondamentali del Regno Longobardico, che le Regine apportaſſero le ragioni ſovrane alli Spoſi da loro eletti al Trono, o che regnaſſero, purche il governo loro foſſe ajutato da mano virile, ed atta alle armi per difeſa eſterna del Reame; *mentreche della capacità delle donne per lo governo interno e politico, quaſi ch' eſſe aveſſero del Divino, non punto ſi dubitava tra la più parte de' Popoli Settentrionali*; E perciò come vedemmo di ſopra (diſſe Tacito) de' Brittanni: *neque enim ſexum in Imperio diſcernunt*, il che ſi conoſce ancora dalla conſuetudine de' Regni da loro conſtituiti per l'Europa, come in que' di Spagna fondati dalli Viſigoti, ne' quali provammo, che indiſtintamente ſuccedono le femmine in mancanza di maſchj eſiſtenti in pari grado all'ultimo defunto.

(c) Paul. Diac. lib. 4 cap. 50.

Nè queſta qualità della Corona Longobardica a favore delle donne Regali era in tempo di queſta confuſione di Regno, o d'Interregno, che ſcadde tra l'Imperadore Arnolfo, ed Ottone I. talmente obliterata, che non vi aveſſero riguardo gl' Italiani, e l'altre Nazioni ſecondo che lor' accomodava, generalmente parlando, tutti i Regni, e Popoli ebbero in queſta età molto riſpetto per le Regine Donne, e per loro Diſcendenti. Chi non tien davanti agli occhj queſta oſſervanza ed uſanza, non è meraviglia, che faccia degli ſtraniſſimi sbaglj nel giudicare del diritto delle ſucceſſioni, e de' modi di acquiſtare i Dominj (*d*) : *Secundum ejus temporis morem in ſucceſſione Regnorum, omnino eorum ratio habebatur, qui à prioribus Regibus per fæminas deſcendebant*; Dice l'Eccardo uomo peritiſſimo e claſſico nelle coſe de' ſecoli medj.

(d) I. G Eccard. in Quaternion. veter. Monument. f. 40. edit. Lipſ. ann. 172.

E per contenerci ne' confini del Regno d'Italia. Boſone Duca o Rè di Provenza, perchè marito di Ermengarda figliuola di Lodovico II. Imperadore e Rè d'Italia fu tirato in Italia, benche inutilmente, contra

Carlo-

Carlomanno dal Pontefice Giovanni VIII., come vedemmo negli antecedenti Capitoli allorche di lui favellammo; I più eruditi tra Scrittori dicono, che il primo Berengario, e Vido Duca di Spoleti si fecero strada al Regno, a titolo che le loro Genitrici furono del sangue Carolingo, e colla scorta d'altri il Chifflezio (*a*): *Berengarius, & Vido, quia per Matres Carolingi erant, ad regnandum in Francia, & Italia postulati fuerunt*. Contro di Berengario I. fu chiamato Lodovico di Provenza, come quello ch'era nato dalla suddetta Ermengarda figliuola di Lodovico II. Imperadore, e Rè d'Italia. Onde scrisse il dotto Papebrochio (*b*): *Hujus Regni Italici, etiam æmulum mox habuit (Berengarius) Ludovicum Bosonis filium tanquam juri Regni Italici propinquiorem evocatum ab Italis, ipsoque Berengarii Genero Adalberto Bosonis enim soror Carolo seniori sive Crasso nupserat, unde Marianus Scotus ad an.* 880. *vocat eum fratrem Caroli, & ipse Boso ducta Conjuge Ermengarda Ludovici olim in Italia regnantis filia, post Ludovici Balbi excessum Rex Provinciæ coronatur, ex ea hunc Ludovicum genuerat*; Nella stessa sentenza fu Paolo Emilio (*c*): *Ludovicus*, dice egli, *filius Bosonis spe Italici Regni, Augustique nominis, quod Ludovicus maternus ejus Avus obtinuisset, adductus in Italiam transcendit*.

(a) Chifflet. vindic. Hispan. cap. 3. f. 25.

(b) Papebroc. in Propileo ad Catal. Pontif. Dissert. 19. n. 9. fol. 152. B.

(c) Paul. Emil. Hist. Franc. lib. 3.

Egli è ben vero, che a risvegliare tali pretensioni, e speranze desse campo la fiebolezza de' Franchi, i quali impediti dalle interne ed esterne guerre non potetter'accorrere al possesso del Regno dovuto non particolarmente al sangue, ma al Pubblico loro, ed a que' Rè, ch'eglino avevano eletti, e che pur' erano del sangue Carolino per donne. Quella pretensione però, ed opinione corrente allora puo anche aver dato occasione all'invenzione del sogno, che vien raccontato, che avesse Carlo Crasso intorno alla successione di questo Lodovico da Gulielmo Marleburgense (*d*), ove dice: *Tunc conversus ad me (Ludovicus Secundus Imperator) dixit mihi (Carolo Crasso) Imperium, quod hactenus tenuistis jure hæreditario debet recipere Ludovicus filius filiæ meæ*. La qual visione è riferita da Alberico (*e*) con queste parole: *Videbatur mihi (Carolo Crasso) quod Imperialem redderem potestatem, velut in præsentiarum adstanti puero Ludovico, cui jure debebatur hæreditario, quia fuerat genitus ex Imperatoris Ludovici filia Ermengarde, & Bosone* Regulo.

(d) Hist. Angl. lib. 2.

(e) Alberic. Chronic. ad ann. 889.

Ugo di Provenza chiamato dagl'Italiani contro a Rodolfo, di cui s'erano presto infastiditi, parimente era nato da una discendente di un' Imperadore, e Rè d'Italia, cioè da Berta figliuola di Waldrada, e di Lotario II. Rè di Lotaringia figliuolo di Lotario I. Imperadore, e figliuolo di Lodovico Pio.

Berengario II. medesimamente aspirava in competenza di detto Ugo e Lotario, e di Adelaide stessa alla Corona, perchè era nato da Gisla figliuola di Berengario I. Talche non fu punto estinto o l'uso, o il pretesto di quel titolo di succedere; e ben se ne seppero valere i Competitori, e Parziali qual'ora loro tornava comodo. Regola poi fissa in tempi di Anarchia, e di sì confusa genealogia non si puo assegnare, nè è da esigersi. Ma questo è certo rispetto a Berengario II. agl'Italiani, e Longobardi, e al loro costume proprio Adelaide non era priva di ragioni.

Veggendo dunque il suddetto Autore, che tutti coloro, i quali in questo tempo di mezzo dopo la morte di Carlo Crasso fino al Magno Ottone avevano aspirato, od erano stati invitati al Trono Italico da' Po-

poli, e Magnati poco ſtabili, e tendenti i lacci alle conjunture di profittare nelle novità, e contenzioni de' litiganti per la Corona; imprende colla ſolita ſua perſpicacità d'ingegno, e con molta erudizione a far vedere, che Rodolfo I. di Borgogna, ed Avo paterno d'Adelaide era egli pure per via di donne del ſangue Carolino, ed è così ben riuſcito nel ſuo impegno riſpetto alle tenebre, in cui reſta ſeppolta una materia così antica e confuſa, che nulla ſi puo aggiugnervi, e nè chi che ſia puo chieder, nè deſiderar di più, onde priego io i Leggitori a prenderſi l'incomodo di veder quanto ne ſcriſſe nel §., ch' ei appella della PROSAPIA DI ADELAIDE con molti altri ſeguenti (*a*), e mi perſuado, che reſteranno ſoddisfatti, e ſiccome ſaraſſi ricoperto il volto dell' Autore della Diſſertazione retrograda di roſſore e confuſione per aver' avuta l'audacia d'incolpare d'inezia coloro, ch' ebbero riguardo al diritto di Adelaide diſcendente, Figliuola, Nuora, Moglie, ed Erede di altrettanti Rè d'Italia, ed ognuno conoſcerà, che il Critico maligno non ha fatto impiego congruo del ſuo aſſioma peraltro falſo cavato da' ſuoi zimbaldoni, ed applicato al caſo di queſta Reina, cioè, *che le donne univerſalmente ſono eſcluſe dalla ſucceſſione de' Regni*.

(a) *Trattato della Notizia della vera Libertà Fiorentina cap. 5. fol 3* con molti ſeguenti.*

Dice di più queſto ſaggio Autore, che non è da far maraviglia, che Ottone, il quale aveva baſtantiſſime ragioni proprie voleſſe non diſprezzare quelle, che aſſiſtevano, forſe anche ſolamente nella credenza ed opinione volgare degli uomini, sì degna Principeſſa non coſtituita in mala fede. Imperocche primieramente, non pure del magnanimo Ottone, ma di tutta la Nazione Franco-Germanica era propria queſta generoſa uſanza di aver riſguardo, preſcindendo dalle ragioni del ſangue anche al titolo del ſolo poſſeſſo comunque acquiſtato, ſembrando loro duro e rigido lo ſpogliare degli Stati affatto chi gli avea poſſeduti, ove a loro ricorrea con modi pacifici e ſommeſſi, del che ſi potrebbe far' un monte d'eſempj di tutte l'età, ma per non uſcire dalla sfera noſtra, baſtine per prova quel che fece il generoſo Imperadore Arnolfo co' Principi, che avevano uſurpato il nome Reale in Francia, Borgogna, e in Italia. Vedemmo dunque negli antecedenti Capitoli, ch' egli confermò tutti nel Regno, allorche per Sovrano lo riconobbero, e ſi ſoppoſero a lui come legittimo Sovrano eletto dagli Ottimati Franchi al reggimento di tutta la Monarchia. Ei dice in ſecondo luogo (è molto bene) che i Popoli, i quali non ſi curano di penetrare nel midollo delle ragioni, e che credono a quel che veggono preſente, ed effettualmente eſperimentato, eſſendo già perſuaſi della giuſtizia della cauſa di Adelaide, Ottone non avrebbe uſato buona politica in combattere ſenza neceſſità tal perſuaſione, e in non profittarne piuttoſto per fortificare, ed agevolare con quella le giuſtiſſime ragioni proprie, e il modo del ſuo riacquiſtamento. Sì veramente, che a pigliare pel ſuo verſo queſto affare, allor fece quel che ſi chiama dall' Avvocato Piacentino *addere jus juribus*, unendo al Dominio diretto, che a lui s'apparteneva come Rè eletto dalla Nazione Franco-Germanica, l'utile, che ſecondo l'univerſal concetto dovuto era ad Adelaide. Quindi ſi ſervì con tutta giuſtizia dell' opportunità delle circoſtanze, incidenze, e congiunture per rientrare nel poſſeſſo degli Stati, che per diritto ſi aſpettavano alla ſua Corona; il qual poſſeſſo egli ad ogni modo avrebbe cercato di ripigliare, ancorche non ſi foſſe data tal' apertura. Ma queſta Reina gli ſervì di nobil' occaſione, e non di unica giuſta cauſa originaria al ricuperare all' univerſità del Popolo Franco ſuo non pure il Regno Italico, ma altresì la Corona Imperiale.

Dalle cose adunque dette e provate fin quì, ben si comprende, che ella altro non è, che una studiata schifezza dell'Apologista retrogrado il volere in così fatta confusione de' diritti pubblici, esclusa Adelaide come incapace d'alcuna ragione sul Regno, e in secondo luogo poi è improprietà l'accusare il Puteano, e il Cuspiniano, ch' egli cita, e tacitamente il Sigonio, e il Platina (*a*), e gli altri che dicono lo stesso, quasi fosse in loro inezia l'aver creduto, ed asserito probabilmente colla scorta de' contemporanei da noi citati, o di altri ancora, che Ottone il Magno per mezzo di tali nozze facesse acquisto del Regno d'Italia.

(a) *Platina in Vita Agapeti II.*

Pieno di maggior' ardire, e livore egli è poi il discorso, che l'arrabiato Critico prosiegue a tessere per oscurar gli altri titoli, che autenticano sempre più la giustizia della sovranità d'Ottone nel Regno Longobardico, imperciocche garrisce più forte che mai così: *Non posso consentire nè meno, e niun uomo di equità dee consentire agli Autori Tedeschi, ed a quelli specialmente, che da ducento anni in qua pretesero, e pretendono, che Ottone acquistasse il* Regno *d'Italia per diritto di guerra; e che col medesimo diritto acquistasse ancora l'Imperio; e quel ch' è più strano l'acquistasse non solamente a se medesimo, ed a' suoi Eredi, ma l'acquistasse ancora perpetuamente alla Lamagna. Avea egli è vero forze sufficienti da poter sottomettere al di lui* Regno *l'Italia, ma non aveva causa pur solamente colorata, ed apparente da movere guerra contro gl' Italiani. Le guerre, le quali non siano assistite da giusta causa non producono diritto di lecita conquista, sono piuttosto grandi latrocinj.*

Differt. Piacent. pag. 158

Era superfluo, che l'Apologista Piacentino si protestasse quì di non poter *consentire agli Autori Tedeschi, i quali pretesero, e pretendono, che Ottone acquistasse il Regno d'Italia per diritto di guerra.* E come potea egli consentire agli Annalisti Teutonici se non iscrisse la sua Dissertazione ad altro fine, che di negar la verità conosciuta? il che fece con tanta passione, e malignità, che non ebbe orrore d'alterar' i testi, e gli atti pubblici, nè di sovvertir tutta quanta la Storia, e l'antichità. E per meglio giugnere alla meta prefissasi inventò un metodo retrogrado, che gli agevolava la via a i sofismi, e alle fallacie, su quali tutto s'aggira il suo componimento. Ma ella è poi una petulanza, che trapassa il segno il pretender, che *niun uomo di equità* debba *consentirvi*, non per altro, se non perchè ei consentir non ci vuole.

Ogni *uomo di equità dee consentire* non solamente *agli Autori Tedeschi* più dell'ardito Sofista dotti, moderati, e veritieri, ma a i Trogloditi e Tartari, allorche i Tartari e i Trogloditi scrivono la verità. E qual maggior verità storica puo darsi di quella, che il nostro arrabiatissimo Contradditore impugna quì con tanta sfrenatezza? non abbiam peravventura provato negli antecedenti Capitoli, che Ottone Magno venne la prima volta in Italia con possente Esercito, e ci venne per soccorrer' e liberare l'innocente ed oppressa Adelaide, e per far valere le sovrane indubitate ragioni della sua Corona, e che venuto vinse e fugò Berengario, che colli suoi Italiani tenea strettamente assediata la Real Donna nella Fortezza di Canossa? non mostrammo forse, che col valor delle sue Truppe ricuperò Pavia, ed ivi sposò la generosa Reina, e con essa ritornatosene in Germania, lasciò in Italia suo Genero, che proseguisse la vittoria contro Berengario; il quale non potendo ormai più resistere all' armi, nè alla virtù de' generosi Franchi, s'appigliò al salutevol consiglio

di sopporsi al Vincitore, ed al suo antico legittimo Sovrano? ricevendo da lui il Regno in feudo, e giurando a lui fedeltà. E se il far tutto ciò non fu riacquistar l'Italia *per diritto di guerra*, cosa mai lo farà? Gli Autori poi, che io addussi in comprovazione di questa gran verità non sono tutti Tedeschi, nè moderni, ma sono per la maggior parte Italiani ed antichi, ed i Tedeschi non sono di quei, che scrissero *da ducent' anni in qua*, ma contemporanei, o prossimi, come prossimo, e Scrittor del decimo secolo è Ditmaro (*a*), il quale conferma quanto io già provai, così: *Hic* (*Otho*) *Berengarium superans virtute superbum Longobardorum subdit sibi colla furentum*... E poco dopo: *Post hæc sedatis bellorum asperitatibus..... Longobardorum manu valida intravit, Berengariumque prædictum in Monte Sancti Leonis duos obsidens annos cum Uxore Willa, & filiis, ac filiabus ad ultimum cæpit calidè, exilioque ubi post moritur relegavit*. La Poetessa Rosvita fa lo stesso, dicendo:

Tunc Rex Italiæ peragraverat undique Regnum
PRIMATES Regni propriæ subdens Ditioni.

(a) *Ditmar. lib. 2. fol. 330. & 333.*

Ottone di Fresinga (*b*) non da ducent' anni in qua, ma già quasi da seicento anni scrisse, che Rex (*Otho*) *in Saxoniam rediit, collectoque Milite per Bajoariam, ac Tridentinam Vallem Italiam armatus intravit, totaque Terra subacta Natale Domini Papiæ celebravit*. E Guillimanno Storico di Borgogna (*c*) non puo meglio a mio proposito favellar di così *victorem, & volentem Exercitum* (*Otho*) *in Italiam duxit, Cunrado maximè Rege obtestante, cujus sororem Adelhaidem Lotharii Regis viduam, Berengarius tyrannus obsidione premebat Cassone in Arce. Eam sibi matrimonio junxit Cæsar, Italiamque, pulso Berengario, Imperio reddidit*.

(b) *Otho Frising. lib. 6. cap. 21.*

(c) *Guillim. in Habsbur. giac. lib. 3. c. 12. ad ann. 950.*

Ma quel, che più importa, e fa sempre più campeggiar la verità, che io sostengo si è, che Ottone riacquistò l'Italia non solamente *per diritto di guerra*, ma di giusta giustissima guerra. E qual guerra puo darsi, o desiderarsi più giusta di quella, che s'intraprende per soccorrere, e liberar gl' innocenti, e far nello stesso tempo valere le sue proprie ragioni contra gli Usurpatori? Di questa natura provammo, che fu la guerra, che Ottone intraprese contra Berengario, il quale oltre aver tirannicamente usurpato all' innocente Adelaide, i beni, la dote, i tesori, la Corona, e il Regno, come narra la Poetesa Rosvita, la prese, e la seppellì in un' orrido Carcere, da dove essendosene fuggita, e ricoveratasi in Canossa, ivi l'assalì, ed assediò, nè commise Berengario tante crudeltà, e tirannie contra l'abbandonata Reina, se non per violentarla a sposare Adelberto suo figliuolo; volendo dopo averle tolto tutto, torle anche la libertà del matrimonio; la quale s'è inviolabile per la legge di natura, è sacrosanta per la legge di grazia. Queste grandi verità non puo negarle il nostro Avversario, perchè già le confessò, allorche pensò tornargli a conto l'asserire, che *Berengario II. anelante alla Corona d'Italia, e procurando desso, che aver volea qualche plausibile pretesto da colorire la di lui tirannica usurpazione costringere Adelaide, vedova di Lotario ad isposare Adalberto suo figliuolo, tenendola strettamente assediata*. E s'ei non puo negar un fatto così certo ed autenticato da tutta quanta l'antichità, confessar debbe ancora, che giusta giustissima fu la guerra, che Ottone fece a Berengario, e agl' Italiani, che l'acclamarono Rè in Verona, che lo ajutarono a spogliar' Adelaide del Regno, e lo servirono nell' assedio di Canossa. E quando l'ardito Critico l'impugnasse,

Differt. Piacent. pag. 157

poco

poco mi premerebbe, perchè dimentirebbonlo tutti quanti i Scrittori sì sacri, che profani, facendogli sapere Sant' Ambrogio (*a*) che *fortitudo, quæ defendit infirmos plena justitia est*. Ed Euripide *in supplicibus* scritto lasciò, che:

Præbent saxa perfugium feris
Aræque famulis, Urbibus pressi malis
Tutamen Urbes.

(a) *D. Ambrosius de offic. lib. 1. cap.*

Quindi Ugone Grozio (*b*) ci attesta, che giustamente si movono l'armi, e s'intraprende la guerra *pro amicis, immo pro omnibus quibusvis*; quando sono oppressi, ed ingiuriati atrocemente, anzi di più dice: *Quæritur hic, an teneatur etiam homo hominem, Populus Populum ab injuria defendere? Plato puniendum censet, qui vim alteri illatam non arcet*. E il Puffendorffio (*c*): *His & si expresso fœdere auxilium certum, atque definitum non sit promissum in ipsa tamen amicitiæ conjunctione mutuam fidem inesse intelligitur, ut alteri alterius salus curæ sit, quantum arctiores obligationes patiuntur, & quidem impensius, quàm alias communis inter homines cognatio postulat. Quæ ipsa tamen sufficere potest, ut quis defensionem alterius contra injurias aliorum manifestas suscipiat, cum præsertim nostra quoque facillimè interesse possit, quin & publico omnium bono redundet, ut ne aliquis injuriis alios impunè insultet. Huc facit, quod Solon interrogatus, quomodo, quàm paucissimæ inter homines injuriæ sint exituræ, respondit, si perinde cum læsis doleant qui non læsi fuerunt Diog. Laert. Solon. spectat quoque huc illud Quintiliani inst. or. l. IV. c. I. Est naturalis favor pro laborantibus*. Il che ci assicura questo Autore essere fuori d'ogni dubbio, allorche quello, il quale è oppresso ed ingiuriato ricorre per essere difeso, ed ajutato, come fece appunto Adelaide con Ottone, conchiude dunque il Pufendorffio, che *tunc demum injuria alteri illata ad causam belli nobis sufficere potest, quando, qui eadem efficitur nos in auxilium evocat*. Ed il Solorzano (*d*) dice di più, perchè riferisce l'autorità del Padre Lorca in 2. 2. sect. 3. disput. 52. n. 2. pag. 968., e dice, che questi: *Cum justum esse bellum asseruisset, quod defensivum appellatur, eamdem conclusionem ampliat, ut non solum in propria defensione procedat, sed in alterius cujuslibet innocentis, etiam auxilium nostrum non postulantis ... & ideo inquit, justum fuit bellum, quo Abraham in liberationem Lot percussit quinque Reges Amorrhæorum Genesis lib. 14.*

(b) *Ugo Grot. de jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 25. per tot præcipuè §. 5. 6. 7.*

(c) *Puffendorf. de jur. nat. & Gent. lib.*

(d) *Solorzan. de jur. Indiar. lib. 2. cap. 15 n 9. & 10.*

Nè solamente fu giusta la guerra, che fece Ottone a Berengario per vindicar l'ingiurie, e le tirannie da lui usate contra la Reina Adelaide, ma fu giusta ancora, perchè, come prova il suddetto insigne Autore dell'Opera intitolata Notizia della vera Libertà Fiorentina (*e*), *si servì egli del preciso suo diritto, e fece il suo dovere di riunire alla Corona Franco-Germanica un Regno in parte usurpato, in parte ribelle a' Principi della Nazione, dal cui impero esso dipendeva. Era anche senza paragone più giusta la gurrra sua contra gli Usurpatori di quanto si fosse quella, che fece l'Imperadore Giustiniano per mezzo di Belisario, e di Narsete contra i Rè Gotti, che di ragione erano suoi Vassalli, e contra i Popoli a loro aderenti. Ella era tanto giusta, quanto fu quella, che preparò Lodovico il Germanico l'anno 875. per mezzo de' suoi figliuoli già mandati, ed arrivati con l'Esercito in Italia contra Carlo Calvo, ed i Franchi Occidentali, e gl' Italiani, che a lui aderivano, la quale il Calvo con l'arte seppe frastornare; e quanto quella, che fece contra*

(e) *laudato tract. cap. 5. §. 100.*

Guido,

Guido, e Lamberto, e tutti i ribelli loro seguaci l'Imperador Arnolfo, nelle quali guerre si era rafermata e vendicata una ragione competente alla Nazione Francica Orientale, di cui era Rè Ottone, permodoche la guerra fatta da lui contra chiunque defraudasse del suo diritto e lui, e la sua Nazione era giustissima; ma se per giusta guerra si puo acquistare di nuovo, molto più si puo mantenere, e riacquistare quello, che ci appartiene di giustizia; e riacquistato che sia, il Vincitore puo ritenerlo, con quel titolo, che a lui pare migliore. L'effetto di essa guerra fu non come dice l'Autore della Dissertazione di avere acquistato il Regno d'Italia, ma di averlo riacquistato. Che poi sia giusta giustissima la guerra, che s'intraprende per riacquistar quel Dominio, che di ragion ci è dovuto, l'ammettono tutti quanti i Scrittori del jus pubblico, e particolarmente l'Ugo Grozio, e il Pufendorffio (*a*). E che Ottone riacquistasse l'Italia non per se solo, o per i suoi Eredi, e fuori d'ogni controversia. Imperciocche Ottone come Ottone, e la Famiglia Sassonica di lui non vi avea sufficiente ragione, ma l'avea come Rè del Popolo, e del Reame Franco-Orientale. Talche insolente insolentissimo è quel che prosiegue a dire l'Avvocato Piacentino: *Non posso consentire nè meno ... che col medesimo diritto acquistasse ancora l'Imperio, e quel, ch'è più strano l'acquistasse non solo a se medesimo, ed a' suoi Eredi, ma l'acquistasse perpetuamente alla Lamagna*...

(a) *Ugo Grot. de jur. bell. & pac. lib. 2. cap 1. §. 2. Pufendorff. de jur Nat. & Gent lib. 8 cap. 6. § 3.*

Dissi, che cotesta proposizione è insolente insolentissima, e non mi pento d'averlo detto, perchè ne ho tutta la ragione, dappoiche provato ho, che fino da Carlo Magno, e da' suoi Successori pafsò il Dominio di Roma, e la ragione all'Imperial dignità nella Nazion Franca per patto sia espresso, sia tacito con il Papa, e col Senato e Popolo Romano, allorche vennero i Franchi in loro soccorso contra il Rè Desiderio, ed i Longobardi; siccome ho anche mostrato, che una cosa così manifesta la confessarono il Papa, i Legati di lui, e tutti gl'Italiani, allorche ricorsero ad Ottone, acciocche i liberasse dalla crudeltà, e tirannia, che contra loro usava Berengario da lui infeudato nel Regno. I Legati del Papa dissero ad Ottone, che si risolvesse di venir' a soccorrere i Romani, oppure, *Patriciatu Romano Urbis descisceret*. Onde in buon linguaggio dirgli vollero, o che lasciasse quella dignità, e quel diritto di supremo dominio, che a lui s'apparteneva, perche trasfusogli da' suoi Augustissimi Predecessori, ovvero accorresse al soccorso di Roma, e della Sede Apostolica, e venisse a restituire l'Imperio dovutogli all'antico suo splendor' e decoro. Quindi se venne Ottone, e adempì li voti del Papa, e del Popolo Romano, gli adempì colle forze della sua Corona, perchè colle forze della sua Corona, e colla militar virtù de' Franchi Orientali vinse Berengario, ed i Seguaci, e Fautori di lui, liberò la Santa Sede e Roma da tanti mali, e ricuperò a se, e alla Nazione Franca la dignità Imperiale, da lei molto prima acquistata, e posseduta anche coll'espresso consentimento, e determinata volontà del Sommo Pontefice, del Senato e Popolo Romano, che in essa la trasferì in premio d'aver sotto Carlo Magno liberata la Chiesa Romana, Roma, e l'Esarcato dalla tirannia de' Greci, e dall'oppressione de' Longobardi, e ristabilito in Occidente la maestà, e il nome del Romano Imperio.

Quanto io dico quì nol puo contestar l'Avvocato Piacentino, perchè hollo mostrato agli occhi de' Leggitori come in un terso cristallo col fatto, con la ragione, e con l'autorità de' Scrittori coetanei ed antichi.

Onde

Onde se Giovanni XII., ed il Popolo Romano chiamarono in loro soccorso Ottone, nol chiamarono qual Principe straniero, che niun diritto avesse alla sovranità di Roma, nè al grado d'Imperadore, ma lo chiamarono come quello, che già lo aveva, e supplicaronlo a venir' in Italia per metterlo in esercizio contra gli Usurpatori, e in difesa d'una Città, che a lui, come a Rè de' Franchi Orientali già s'appartenea. Sarà dunque sempre vero verissimo, che Ottone riacquistò a se, e alla sua Corona per diritto di giusta guerra l'Italia, e colla sua virtù l'attuale possesso di Roma, e della dignità Imperiale, non ostante l'offerta e collazione volontaria del Papa, e de' Romani. Oltrediche ben potè, anzi dovette Ottone vendicar' a se, e alla sua Nazione il Sovrano Dominio di Roma, e l'Imperial dignità per diritto di giusta guerra, e di vittoria, dappoiche Giovanni XII. violò quel *sacramento*, col quale, come attestano Luitprando, Reginone, Carlo Sigonio, e il Cardinal Baronio da me citati *se devinxit... se nullo unquam tempore Berengarii, cæterorumque hostium partibus adhæsurum*. E dappoiche i Romani mancarono al giuramento di fedeltà, e al vassallaggio, che in forma solennissima fecero a lui, come provammo nell'antecedente Capitolo, in cui feci anche vedere, che a forza d'armi vinse, e gastigò i Romani contumaci e ribelli, e un'altra volta al Dominio di lui, e della sua Nazione li soppose; le prove, ch'io recai in confermazione di questa verità di fatto indubitato non possono essere più convincenti, vuo nondimanco addurne alcune altre quì per sempre più far manifeste le falsità del nostro Contradditore (a), e la prima sia quella di Ditmaro il quale dice così: *Post hæc sedatis bellorum asperitatibus, Romam iterum pergere simulans Longobardorum manu valida intravit; Berengariumque prædictum in Monte Sancti Leonis duos obsidens annos cum Uxore Willa, & filiis, ac filiabus ad ultimum cæpit callidè, exilioque ubi post moritur, relegavit. Dehinc ROMAM ARMATO PETENS MILITE EJUSDEM CIVES SIBI RESISTENTES BIS VICIT, URBEMQUE GLORIOSUS INTRAVIT*. Il secondo sia Ottone di Fresinga (b). Questo buon Vescovo pertanto scrisse così: *Non multo post deficientibus à se denuo Italis, Alpes transcendit, Nataleque Domini celebrans Romæ XIII. ex Majoribus Urbis post Præfectum, qui factionis erga Leonem rei fuerant, patibulo suspendit, dein vocato ad se filio, eum à Summo Pontifice coronari, & Augustum vocari fecit*. Lo stesso attesta il Viterbiese (c), e Luitprando testimonio di veduta, col quale s'uniforma il Sigonio, una splendida prova ci somministra, che Ottone vendicò a se, ed alla sua Nazione il Dominio di Roma, e della Corona Imperiale per diritto di giustissima guerra; e d'un'insigne vittoria ottenuta contra Giovanni XII., ed i Romani ribelli; Luitprando dunque (d) ci assicura, che *quum hoc omnes tertio dixissent.... & fideles se ei affuturos jurejurando promittunt. His itaque gestis sperans Sanctissimus Imperator cum paucis se Romæ degere posse, ne consumaretur* Romanus *Populus ob multitudinem Exercitus, multis ut redirent licentiam dedit. Quum hoc Joannes qui dejectus est Papa cognosceret non ignorans quàm facile Romanorum mentes pecuniâ posset corrumpere, clam Romam mittit Nuncios, Beati Petri, omniumque Ecclesiarum pecuniam repromittentes, si super pium Imperatorem, & Domnum Leonem Papam irruerent, eosque impiissimè trucidarent; Quid multis morer? Romani quam mox Exercitus paucitate confisi, immo decepti, & pecuniæ promissione animati,*

(a) *Ditmarus lib. 2. fol. 333.*

(b) *Otho Frising. lib. 6. cap. 24.*

(c) *Godefrid Viterb. inter Rer. Italic. Script. tom. 7. col. 433.*

(d) *Luitprand. lib. 6. cap. 11.*

mati, buccina concrepante, super Imperatorem, ut eum occidant, festinare contendunt; Quibus Imperator super pontem Tiberis, quem Romani plaustris impeditum habebant, occurrit, cujus fortes milites assuefacti bello, pectore, & armis intrepidi, eos inter prosiliunt, & quasi accipítres avium multitudinem, nullo resistente proterunt, ... occiduntur itaque, &, ut adsolet contingere viris fugientibus, passim à tergo vulnerantur. Quis tunc Romanorum cladis hujus superstes fieret, si non Imperator Sanctus misericordia, quæ eis nulla debebatur, inclinatus, suos adhuc interficere sitientes, retraheret, & revocaret? Itaque devictis omnibus, atque iis, qui supererant, obsidibus acceptis, Venerabilis Papa Leo pedibus Imperatoris provolutus orat, ut Romanis Obsides reddat, seque eorum fidei commendet; Rogatu denique Venerabilis Papæ Leonis Imperator Sanctus Romanis Obsides reddit, non incertus, quod prosecuturus sum, incepturos. Ed in fatti scordati i Romani con mostruosissima ingratitudine di tanto, e sì generoso beneficio, ed accesi dallo spirito d'infame vendetta un'altra volta si ribellarono al suo clementissimo Sovrano, a cui tante e tante volte avevano giurato fedeltà, ed ubbidienza; quindi prosiegue a dir Luitprando, che un'altra volta *Imperator Urbem valavit neminem, qui non membris troncaretur exire permisit, machinis, & fame usque adeò afflixit, donec Romanis nolentibus Urbem reciperet.* Ed il Sigonio (*a*) con più venustà di stile conferma lo stesso in queste parole: *His cognitis Joannes profugus .... factionis suæ studiis incitatus animum ad repetendam dignitatem adjecit; & Romanorum animos facilè se muneribus, ac præmiis impellere posse ratus, thesaurum eis S. Petri se divisurum promisit, si Othonem incautum, ac nihil mali suspicantem adorti sustulissent, & se ipsum in Urbem recepissent; Romani odio Germanorum, & spe præmiorum accensi, facturos se, quod ille cuperet, responderunt, ac constituta die IIII. nonas Januarias repente armati in Othonem ire perrexerunt, trans Tiberim Castra de more habentem, ac nihil de insidiis suspicantem. Jamque ad Pontem processerant, cum Otho eorum consilii tumultuario Nuncio monitus cum parte suorum, & ipse armatus accurrit. Æquatâ primò utrinque in Ponte pugnâ, deinde Germano acriùs incumbente Romanorum acies loco mota in fuga se dedit. Nec abnuere Romani, quin nisi Otho misericordiâ tactus, suos à cæde cohibuisset, magnam accepturi calamitatem fuerint. Agitatum inde de pace, quæ ita convenit, ut Romani centum Obsides darent, ac se in fide mansuros sacramento promitterent ..... Othone Urbe profecto Romani ex Templo voluntates suas nudarunt, ac Leone Urbe expulso Joannem restituerunt ..... Eo facto Romani prioris prorsus sacramenti obliti Benedictum Cardinalem Diaconum sublegerunt, atque eum se adversus Othonis instantis opes defensuros promiserunt; Otho cum iratus Romanis quod Joannem reduxissent, arma parare post Pascha ..... cæpisset, Benedictum suffectum audiens eo majore dolore exarsit, ac properè cum toto Exercitu Romam recurrit; Urbeque coronâ Militum cinctâ præsidia portis opposuit, cum nemo ingredi, aut egredi posset. Romani subitò tanta rei frumentariæ difficultate oppressi sunt, ut præ inopia modius furfuris aureis triginta venierit. Quam cum tolerare non possent IX. Kalendas Julii portas aperuerunt, atque Othone recepto Leonem pristinæ Sedi restituerunt.* Pare a me, e lo parrà anche a tutti quei, che ostinati non sono in opporsi all'evidenza delle cose, e de' suc-

(a) *Sigonius lib. 7 ad ann.* 964.

cessi,

cessi, come lo è l'Apologista retrogrado, che una conquista fatta per diritto di giusta guerra, e di più insigni vittorie dar, o ritrovar si possa registrata nella Storia di questa nè più magnifica, nè più strepitosa; che poi una sì gloriosa conquista si facesse *ancora perpetuamente alla Lamagna*, non può più negarlo l'Avversario; e quando lo negasse, il fatto, la pratica, ed i Scrittori di tutte le Nazioni, e d'ogni età lo convincerebbero d'ingiusto, e mendace; e appunto col fatto, colla pratica, e cogli Autori non solamente Teutonici, ma Italiani, e Francesi provai, che l'Imperio Romano, e il Regno d'Italia ritornò, e si riunì alla Corona Franca Orientale, da cui e l'uno e l'altro fu per le calamità de' tempi, e ribellione de' Vassalli non per molti anni disgiunto; E per far sempre più conoscere al Mondo l'audacia, ed animosità dell' Autor Piacentino in qualificar per *più strano* quel, che da tutti gli Scrittori vien pubblicato per certo certissimo, riferirò un' altra volta le parole d'alcuni di loro, le quali manifestamente provano, che Ottone colla sua virtù non *acquistasse*, ma bensì riacquistasse *l'Italia, e l'Imperio non solamente a se medesimo, ed a' suoi Eredi, ma l'acquistasse perpetuamente alla Lamagna*. Dice dunque Ottone di Fresinga in un luogo (*a*): *Hic est Otho, qui post multas victorias Græcos quoque in Apulia superavit, ac Imperium Romanum VIRTUTE SUA ad Francos Orientales reduxit*. Ed in un' altro (*b*): *Otho, qui Imperium à Lombardis usurpatum deduxit ad Theutonicos Orientales Francos forsan dictus est primus Rex Theutonicorum, non quod primus apud Theutonicos regnaverit, sed quia primus post eos, quia, à Carolo Carolingi .... dicti sunt ex alio, idest Saxonum sanguine natus, Imperium ad Theutonicos Francos revocaverit* ..... Ed in altro capo più chiaramente: *Ex hinc Regnum Romanorum post Francos & Longobardos ad Theutonicos, & ut aliis videtur, iterum ad Francos, unde quodammodo elapsum fuerat, translatum est*. Coi medesimi termini prova il mio assunto il Viterbiese (*c*): *Iste Otho est 84. ab Augusto. Ab eo tempore Regnum Romanorum post Francos & Longobardos Imperatores prædictos ad Theutonicos reversum est, & ad Francos Orientales unde jam quodammodo videbatur elapsum. Ego autem tunc Imperium à Francis non dico aliquando fuisse sublatum, sed eclipsim passum, quandiu tot, & tam diversi Invasores Imperium confusè tenuerunt*. La Cronaca magna Belgica all'anno 962., e il Langio (*d*) dicono lo stesso, e al Tuano (*e*) Autor Francese, non solamente non sembra *più strano*, che *acquistasse* Ottone l'Imperio *alla Lamagna*, ma lo dà cotesto riacquisto per cosa certa certissima; imperciocchè francamente asserisce: *Translatum fuit Imperium ad Germanos ab Othone I. Henrici Aucupis filio, mansitque in ejus familia usque ad Othonem III.*

Nè *più strano*, ma più chiaro della stessa luce par' al Sigonio (*f*), che Ottone riacquistasse alla sua Corona il Regno d'Italia, e la dignità Imperiale. Dice questo diligentissimo Investigatore dell' antichità, che *fuit Otho vir cum cognomine, quod à magnitudine rerum gestarum invenit cum præstantissimo Imperatore Carolo comparandus, tum præcipuè apud Posteros Italico Regno novis legibus & institutis instructo commemorandus... quæ cujusmodi fuerint, videtur faciendum, ut ex antiquis litterarum hausta monumentis*. Dopo d'aver' il Sigonio fatto cotesto magnifico elogio ad Ottone passa a narrare in quante Provincie fosse allora divisa l'Italia; la novella forma, e le prestantissime leggi, che a lei diede Ottone; descrive l'accorto Autore il metodo del giuramento,

Dissertazion. Piacentina fol.158.

(a) *Oth. Frisin. lib 6 cap.24.*

(b) *idem lib. 6. cap.17. & 22.*

(c) *inter Rer. Italicar. Script.tom.7. fol 432 & 433*

(d) *Langius Chronic. Citicens. fol. mihi 757.*

(e) *Thuanus Histor. lib 2. fol.mihi 40.*

(f) *Sigonius lib. 7. ad ann 973. & seqq.*

che il nostro Augusto fece estendere, e che volea si prestasse a lui, ed a' Successori Rè dalle Città, da' Popoli, e da' Feudatarj. Ci riferisce inoltre il Sigonio quali massime stabilisse per far, che s'amministrasse nel Regno pronta ed esatta giustizia, al qual fine determinò, che il novello Rè, eletto ch'ei fosse in Germania, dovesse passar' in Italia a prendervi la Corona di ferro, e l'Imperial Diadema. E perchè niente di più singolare puo desiderarsi al nostro assunto, riferirò le parole del dotto Scrittore, che sono le seguenti: *Venire autem instituit (Otho) in primis, ut* Regni, *Imperiique insignia susciperet (novus Rex) sæpe etiam, ut eos, qui Imperium detrectarent, armis ad officium revocaret. Ejus verò suscipiendæ rei ratio fuit hujusmodi. Mortuo Rege, Principes, Episcopique Germaniæ, Acquisgrani convocati legitimis suffragiis Regem aliquem ex suo corpore designabant; designatum verò in Solio Caroli Magni locabant, quod erat in Aula Basilicæ D. Mariæ ab eo constructæ, atque singuli apud eum sacramenta dicebant.* Circostanze tutte, che ben fan vedere, che un tal' Eletto era vero e legittimo Successore dello stesso Carlo Magno: *Rebus inde Germaniæ per solemnes conventus compositis ad REGNUM ITALIÆ, QUOD POST HÆC TEMPORA CUM REGNO GERMANIÆ JUNCTUM FUERAT, SUSCIPIENDUM VENIEBAT, ubi verò venturus erat, Nuncios præmittebat more jam tum à Francis instituto, qui Civitatibus adventurum Regem nunciarent, ac sacramenta repeterent, & fodera exigerent, aliaque advenienti Regi debita officia indicerent. Italiam autem ingressus recta Mediolanum adibat*, ed ivi veniva coronato dall' Arcivescovo, dopo di che prosiegue il Sigonio a narrare, che *tum verò omnes Magistratus, atque dignitates vacabant in Civitatibus*, Rex *autem adhibito Coloniensi Archiepiscopo, qui Regni Italiæ Cancellarius erat, ex legum scitis... de rebus omnibus cognoscebat, itaque ad Padum descendens in Campo quodam, qui Roncaliæ dicebatur non longè à Placentia* (e questa è la Piacenza dell'Esarcato de' nostri Avversarj) *considebat*. Ivi poi si esaminavano, e determinavano tutte le pendenze ed affari del Regno, *& Conventu peracto Romam ad tertiam Imperii Romani Coronam accipiendam.....pergebat*... E quì spiegate, e descritte tutte le solennità, che in tal Coronazione sono solite farsi, conclude il Sigonio a nostro proposito, e a confusione dell' Avvocato della Reverenda Camera, così: *Itaque ab hoc tempore* (cioè di Ottone) *qui Rex Germaniæ fuit, idem etiam REGNUM ITALIÆ, ET OCCIDENTALE IMPERIUM TENUIT, ET PROPTEREA TRES CORONAS ACCEPIT*. Se dunque in sentenza del Sigonio *Regnum Italiæ post hæc tempora cum* Regno *Germaniæ junctum est*; e di più: *Qui* Rex *Germaniæ fuit, idem etiam* Regnum *Italiæ, & Occidentale Imperium tenuit*. Chi mai potrà sofferire l'audacia, ch'ebbe costui in iscrivendo, *ch'è più strano* il dire, ch' Ottone *acquistasse il* Regno *d'Italia alla Lamagna*? E chi non si accenderà di giusto sdegno contra uno Scrittore, il quale peraltro sapeva benissimo, che quanto riferisce il Sigonio viene confermato dal Panvinio (*a*), il quale ingenuamente confessa: Regnum *Germaniæ post trium... Othonum, & quatuor Henricorum tempora, Imperium hac ratione dici posse, quod jam usu confirmatum est, Imperatorem nonnisi ex Germanorum* Rege *eligi, quem etiam per ea potissimum tempora ante Coronationem* Rom. *Pontif. Imperatorem etiam aliquando à Scriptoribus tamen appellatum fuisse legi,*

(a) *Panvin. de Comit. Imper. fol. mihi* 369.

legi; quod cum Germaniæ Rex *renunciatus sit, ad eum solum spectant Imperii jura; neque alium præter eum à* Romano *Pontifice consecrari mos sit: eaque jura habent in Germania, ac si* Romani *Pontificis Consecrationem adepti essent; Prima enim Germaniæ Principum electio est, quæ Imperatorem re ipsa facit.*

Taccia dunque una volta l'ardito Sofista, oppure confessi con quella candidezza, ed ingenuità, che professar dee chi si preggia scrivere non al tempo, nè alla bisogna, ma all'eternità e alla gloria, e dica, che *avea, egli è vero, Ottone* non solo *forze sufficienti da poter sottomettere al di lui* Regno *l'Italia, ma che avea* anche giusta e legittima *causa da movere guerra contro gl' Italiani*; e non osi declamare, che non l'avea *pur solamente colorata ed apparente*. Dica, e dirà bene benissimo, che aveva Ottone giusta *causa da movere guerra contro gl' Italiani*, che elessero Berengario in Verona per loro Rè, e che ajutarono questo Tiranno a spogliar la Reina Adelaide della dote, de' tesori, della Corona, del Regno, e della libertà; contra quegl' Italiani, che collo stesso Berengario assediarono l'innocente Principessa in Canossa; e finalmente dica, che aveva, ed ebbe Ottone giustissima cagione di movere guerra contra lo stesso Berengario, ed Alberto suo figliuolo tanto avanti, perchè costoro usurparonsi quel Regno, che per antiche, ed indubitate ragioni dovuto era alla sua Corona, quanto dappoiche da lui lo ricevettero in feudo; perchè dopo furono ribelli ad Ottone, e crudeli a' Popoli; anzi la stessa giusta ragione ch' ebbe il Grand' Eroe di mover guerra a Berengario, e ad Alberto, l'ebbe anche per sopporre al suo Dominio quegl' Italiani, che savorirono cotesti Usurpatori e Tiranni, che seguirono le parti loro, e che a loro somministrarono forze, armi, e sussidj per mantenersi nell' usurpazione del Regno, e perseverare nella tirannide anche dappoiche furono dichiarati ribelli, e che Ottone venne in Italia per punirli delle loro violenze e crudeltà; conciossiache se Berengario ed Alberto fossero stati soli non avrebbe egli consumato molti anni, molte Truppe, e molti tesori per iscacciarli da Monte Feltro, da Roma, da Spoleto, dall' Isola di Santa Giulia nel Lago Maggiore, da Comacina nel Lago di Como, da Garda, da Camerino, e dall'altre Piazze forti, ove si rifuggiarono, e per molto tempo si mantennero; come si raccoglie da quanto ne scrivono e gli Autori contemporanei, ed il Sigonio (*a*), ed ella è cosa evidentissima, ch' eglino tanto si difesero, e per molto tempo si mantennero in suddette Fortezze per l'assistenza, gli ajuti, e le contribuzioni, che loro somministrarono molti Italiani, i quali se insieme co' Romani si dassero tanto volontieri, e tanto volontieri si sopponessero al Dominio d'Ottone, come vorrebbe farlo credere il nostro Avversario, ben lo mostra la condotta, che tennero, e il modo, col quale si diportarono, conciossiache già provammo, che anche dopo debellati Berengario, e Alberto, tanto i Lombardi, quanto i Romani più volte si ribellarono contro il medesimo Ottone, e presero contra lui l'armi, ed egli fu obbligato con l'armi, e con una nuova giustissima guerra ridurli al dovere, e sottometterli un'altra volta al suo legittimo impero. Se poi questa guerra, che fece Ottone a Berengario, ad Alberto, a i Lombardi, ed a i Romani fosse giusta, ovvero ingiusta, nol debbe definir l'Apolgista petulantissimo, il quale potea perciò ammeno di esaggerar' in questo luogo, che le *guerre, le quali non siano assistite da giusta causa, non producono diritto di lecita conquista*, e che *sono piuttosto grandi latrocinj*; siccome per autenticar' una verità nota a i dotti, e gl' indotti ancora, non occorrea, che adducesse l'Oracolo di Sant' Agostino, non l'autorità d'Ugo Grozio,

Dissertazion. Piacentina fol. 158.

(a) *Sigonius lib. 7. ad ann.* 964.

Dissertazion. Piacentina ubi supra.

nè l'esempio d'Alessandro Magno. Ma egli volle far pompa di coteste erudizioni per aver campo, dice l'Autore del Trattato della Notizia della vera Libertà Fiorentina (*a*), *di spacciare un freddissimo concetto indicante un suo singolar livore inverso la Nazione Germana, contra cui mostra che cerchi in ogni foglio d'ispirare l'odio a' Lettori; il qual concetto è questo. Salvo se non volessimo dire, che ad Ottone, o alla Nazione Alemanna fosse stato conceduto il privilegio, che si arrogavano con biasimevole larghezza i Giudei. Citra aliam causam ad augendam Majestatis Israeliticæ amplitudinem bellum ex sententia Synedrii indicto, alios Populos invadere, ipsosque cum rebus suis in potestatem redigere.* Al qual freddissimo concetto ha risposto sì ben per le rime il suddetto Autore, e mostrato, che tutt'altri Principi, fuorche il Magnanimo Ottone, e tutt'altre Nazioni, fuori che la Germana posero in pratica una massima tanto perniciosa al Genere umano, e degna da detestarsi da tutti gli uomini ragionevoli; che io, essendo Italiano, me ne vergogno, e men'arrossisco in iscambio del Causidico Piacentino, il quale avrebbe fatto meglio a non toccar questa corda, che far non potrà buon'armonia all'orecchj di chi sa, che una tal massima fu usata frequentemente da' suoi Maggiori per ampliar l'autorità e dominio loro a spese del Sacro Romano-Germanico Imperio.

(a) cap 5. §. 104.

Se io mi dica vero potrà il Leggitore vederlo e riconoscerlo nel luogo del suddetto Trattato da me indicato alla margine. Io sono certo certissimo, che in esaminandolo ne prenderà diletto, perchè non puol'essere cotesta corda tasteggiata con più modestia, delicatezza, nè bizzarria di quel, che ha fatto l'ingegnoso Autore.

Intanto io francamente dirò quì, che mentisce il Sofista retrogrado là, ove con tanta libertà asserisce, che *non aveva, nè pretendeva Ottone avere ragione di ricuperare l'Italia, od il* Regno *Longobardo, che desso, nè la Germania posseduto, o preteso mai avevano.* Ed ho io ben molta ragione di così favellare, dappoiche negli antecedenti Capitoli feci con prove maggiori d'ogni eccezion vedere, che Ottone come Rè eletto dalla Nazione Franca Orientale aveva ragioni certe, ed indubitate di ricuperare il Regno Longobardo, perchè egli era legittima, ed antica conquista de' suoi Augustissimi Predecessori, e pertinenza indubitata della Monarchia Franca.

Dissertazion. Piacentina dicta pag. 158.

Che poi lo pretendesse, par'a me che il fatto molto ben lo dimostri senza provarlo con Scritture, o Scrittori, conciossiache, perchè lo pretendea, se ne venne in Italia per ricuperarlo, e lo ricuperò; e perchè a lui, come a Rè de' Franchi Orientali in sovranità s'apparteneva, lo diede, ad immitazione de' suoi Antecessori per la maggior parte in feudo a Berengario, e Alberto, e per la minore a suo fratello; e perchè Berengario, e Alberto con mostruosa ingratitudine s'abbusarono del beneficio, voltandolo contra il generoso, e pio Benefattore, e con modi crudeli e tirannici trattarono i Popoli, i Magnati, i Vescovi, e la Sede Apostolica; venne il prode Monarca un'altra volta in Italia per gastigar la crudeltà, e la tirannia di costoro, e la protervia ed infedeltà de' loro aderenti e seguaci; il che dopo molte spese, sudori, fatiche, e vittorie gli riuscì felicemente, privando Berengario, Alberto, e Villa del Dominio del Regno, e della libertà; ed esemplarmente gastigando i Longobardi contumaci, ed i Romani più volte ribelli.

Nè di tutte coteste strepitosissime prove, che del suo sovrano impero diede

diede il Magnanimo Eroe tanto la prima, quanto la seconda volta, ch' ei venne in Italia, si legge in un sol' Autore antico, o moderno, che il Mondo d'allora ne parlasse male, oppure che vi fosse chi Ottone incolpasse d'usurpatore, allorche venne e riacquistò il sovrano Dominio d'Italia, d'ingiusto quando privò Berengario del Regno, e della libertà, di crudele allorquando sottomise con la forza dell' armi i Lombardi contumaci, e i Romani ribelli, e fece punire con l'ultimo supplicio i Capi de' tumulti, e gli Autori delle sollevazioni; ma tutti quanti gli Scrittori d'ogni età, e d'ogni Nazione, che si fecero a narrare i successi di quei tempi, e le gloriose immortali gesta di questo gran Principe lo laudano per uno de' più giusti, generosi, e clementi Cesari, che avanti lui portasse l'Imperial Diadema, e reggesse l'Orbe Romano. Nè occorre, che io mi stia quì a ridire ciò, che mostrai ad evidenza negli antecedenti Capitoli; ove feci vedere, che giustissimo fu il riacquisto del Regno Italico, e dell'Imperio Romano; e che come legittimo Sovrano tutti ansiosamente lo desiderarono, applaudirono, e venerarono; e che allorquando ei diede a Berengario in feudo l'Italia, tal' azione fu commendata per una delle più generose, e magnanime, che mai si facessero dal più magnifico degli antichi Augusti, e che quando lo privò del Regno per la sua ribellione e tirannia non solamente fu applaudito per giusto, ma per clemente ancora, perchè non gastigò cotesto mostro d'ingratitudine con quella severità, che meritavano i suoi gravissimi misfatti. Quindi il Puteano (*a*) con energia di frase così ne scrisse: *Res mira & cum clementiæ laude commendanda, cum vitam peteret* (*Berengarius*) *partem Regni obtinuit. Res iterum mira, & cum inconstantiæ macula turpis, in amicitiam receptus est, ut ingratus fieret, & vires accepit ut rebellaret........omnium immanitatem Rex jam tyrannus expresserat, dignus merchle, qui pro barbaro pelleretur. Factum est.... victoria interim Hotho fruatur. Populorum, Principum, Antistitumque occursu exceptus in Regnum, neque hoc satis in Imperium manu ducitur, atque consecratur ferreo coronatum Insubres Augustali Diademate* Romani *salutant, sic propitio numine summa Romani fastigii dignitas terrore hactenus velut circumacta, ad Germanos, & quid nisi rerum jam Domini ivit, & consedit, JUSTITIA GENTIS, CLEMENTIA, RELIGIONE, omnibusque virtutibus fundata, & firmata promittere sibi æternitatem poterat* a dispetto del Causidico Piacentino, il quale finge di non poter consentire, e vuole anche, che *niun uomo d'equità consentir debba agli Autori Tedeschi, che pretesero, e pretendono, che Ottone acquistasse il Regno d'Italia, e l'Imperio non solamente a se medesimo, ed a' suoi Eredi, ma l'acquistasse ancora perpetuamente alla Lamagna*, si dee, voglia, o non voglia consentirvi, perchè e il Regno d'Italia, e *summa Romani fastigii dignitas.... ad Germanos... rerum jam Domini ivit: & consedit justitia gentis, clementia, Religione, omnibusque virtutibus fundata, & firmata promittere sibi æternitatem potest*, ed io v'aggiungo *& omni jure debet*, siccome dee consentire l'animoso Contradditore delle gloriose conquiste d'Ottone, che questo invitto Eroe si mostrò generoso e clemente non solo inverso l'ingrato perfido Berengario, ma verso tutti gl'Italiani, e particolarmente i Romani, allorche contro lui congiurarono per torgli l'Imperio e la vita in un tempo, che per sollevarli dalle spese, e dagli alloggiamenti del suo Esercito aveane licenziata la maggior parte, e mandatala altrove. Quanto io quì asserisco già lo provai un poco fa

(a) *Putean. Hist. Barb. sive Insubr. lib.* 4.

con l'autorità di Luitprando, che così scritto lasciò: *Quis tunc Romanorum Cladis hujus superstes fieret si non Imperator sanctus misericordia, quæ eis nulla debebatur, inclinatus suos adhuc interficere sitientes, retraheret*. Ed il Sigonio: *Nec abnuëre Romani, quin nisi Otho misericordia tactus, suos à cæde cobibuisset, magnam accepturi calamitatem fuerint*. Disse pertanto con molta ragione, e giustizia l'Abate della Noce, che *Otho tantæ lætæ indolis fuit, ut ab omnibus amor Mundi diceretur, e re ipsa postea se verum Mundi amorem esse in Imperio evidenter demonstravit*.

Dissertazion. Placentina paz.158.

Non mi stia dunque a dire l'Apologista maligno, che *gl'Italiani non avevano attaccato Ottone, nè i Tedeschi, e non avevano fatto loro alcuna ingiuria, che dovessero, o potessero vendicare coll'arme, e soggettarli in pænam alla propria Dominazione, che sono le cause giuste d'inferire contro gli altri Popoli liberi le armi, e di conquistarli jure belli*.

Se da principio gl'Italiani non attaccarono Ottone, nè i Tedeschi; non puo pertanto dir' il Sofista, che non facessero loro alcuna ingiuria. Ingiuria atroce atrocissima fecero gl'Italiani ad Ottone, e a i Franchi Orientali, allorquando elessero in Verona per loro Rè Berengario; arrogandosi un'autorità, ed una libertà, che non avevano in sovvertimento della dignità e sovrano Dominio d'Ottone, a cui solo s'apparteneva dar' un Rè all'Italia. Maggior' ingiuria poi a lui fecero, anzi incorsero nel crimine d'aperta ribellione, allorquando s'opposero ad Ottone venuto in Italia per ricuperar l'attual possesso del Regno, dovuto alla sua Corona, e per soccorrere e liberar' Adelaide oppressa, spogliata d'ogni sostanza, ed assediata in Canossa da Berengario. Costui certamente non potea da se solo far tante cose; ma uopo aveva dell'ajuto ed assistenza degl' Italiani, i quali peraltro a lui aderirono anche vivente Lotario Marito dell'innocente tiranneggiata Reina, onde tutti quegl' Italiani, che portarono l'armi in favor di Berengario contra Ottone, anzi che non accorsero a servir' Ottone contra Berengario, rei si fecero del delitto di cotesto usurpatore, e per conseguenza non solamente meritarono d'essere sottoposti per diritto di giusta guerra alla Dominazione di Ottone, e della Francia Orientale, a cui già erano per l'antiche ragioni soggetti; ma di perdere come felloni i beni, la libertà, e la vita; tanto ne dice il Pufendorffio (*a*) da me citato negli antecedenti Capitoli, e prova, che tutto ciò, che il Principe lascia a i vinti e contumaci è una special grazia, ed un dono generosissimo: *Sic qui justam contra se bellandi causam præbuerunt, ubi victi sunt jure belli vitam, aut libertatem personalem, & omnia bona potuerunt amittere. Hisce sanè quæcumque conditio relinquatur pro beneficio victoris habenda est. Qui licet victis libertatem personalem, & Dominium privatum relinquunt, saltem tamen Imperium in ipsos pleno & irrevocabili modo sibi, suisque vindicare intelligitur*. Quindi sono tutti ritrovamenti le ipotesi, che và fingendo l'astuto Causidico. Quì non si tratta di Popoli liberi, perchè tali non erano gl'Italiani, ma dipendenti e subordinati alla Monarchia de' Franchi da loro conquistati *jure belli* fino da' tempi di Carlo Magno, e confermati sotto la dominazione della Corona Franca Orientale collo stesso titolo di giusta guerra regnanti Carlomanno, Carlo Crasso, ed Arnolfo, il quale seppe punire con severo esemplar gastigo tutti quegl' Italiani, ch' ebbono l'ardimento d'opporvisi, di far resistenza alle sue armi, e non sopporsi al suo legittimo impero.

(a) Puffendorf. de jur.nat & gent.lib.7. cap.6 §.16.

impero. E finalmente ebbe il Magno Ottone (ammessa anche la falsa ipotesi dell' Avversario) legittima e giusta causa di *soggettar* gl' Italiani *alla propria dominazione .... e di conquistarli jure belli*, allorquando, come dice il Continuatore di Reginone all' anno 965.: *Quidam ex Longobardis more solito ab Imperatore defecerunt, & Adelbertum in Italiam reduxerunt.*

Non puo già negar l'ardito Impugnatore de' Sovrani diritti del Sacro Romano-Germanico Imperio, che in cotesta occasione *gl' Italiani non attaccassero Ottone, nè i Tedeschi, e non facessero loro alcuna ingiuria, che dovessero, o potessero vendicare con l'arme, e soggettarli in pænam alla propria dominazione, che sono*, anche in di lui sentenza, *le cause giuste d'inferire* non già contra i Ribelli, come erano i Longobardi di quel tempo, ma *contro gli altri Popoli liberi l'armi, e di conquistarli jure belli?* E tanto più ebbe Ottone giusta e legittima cagione di sopporre i Romani, ed i Lombardi *alla propria dominazione jure belli*, quanto che i Lombardi, ed i Romani *non ebbero causa pur solamente colorata ed apparente* da ribellarsi dal Sovrano, che già riconosciuto avevano, ed a cui già avevano giurato fedeltà, e promesso vassallaggio? Che motivo alcuno eglino non avessero di commettere un tanto e tal delitto, ma che piuttosto lo commettessero con un'empio, e detestabilissimo pretesto non sono io che 'l dica, nè lo asseriscono tampoco *gli Autori Tedeschi, nè quelli, che da ducent' anni in qua pretesero, e pretendono, che Ottone acquistasse il Regno d'Italia per diritto di guerra, e che col medesimo diritto acquistasse ancora l'Imperio*, ma tutto si raccoglie da quanto ne riferisce il Sigonio (*a*), certamente non innamorato delle ragioni de' nostri Cesari, nè della Nazion Germana. Dice dunque questo Autore, che *Exercitu Germanico ex Italia post quadriennium tandem abducto novus in Longobardia tumultus obortus. Nam quæ Romanos opinio, eadem quoque Longobardos incesserat, superbum potius* (notisi la malizia, e la perfidia) *Italici hominis, quàm moderatum externi Regnum esse Italicis patiendum; Itaque nonnulli Comites, & Sigulfus Placentinus Episcopus*, dal che si comprende, che non era Piacenza dell' Esarcato, nè dell' Emilia, ma della Lombardia: *Adalbertum ex Corsica revocarunt, atque in Longobardiam reversum omni ope ad recuperandum Regnum adiverunt. Quod simul Otho accepit continuò Burcardum Ducem cum lectissima Militum manu in Italiam misit, præcipiens, ut quo primum in loco Adelbertus occurreret, acie cum eo confligeret. Ita ad Padum cum ibi se ostendisset, signa collata, summoque prælio decertatum, Adelbertus, Vidone fratre amisso in fugam conjectus, ægrè evasit ...... Quibus rebus permotus Otho, ut importunam Lombardorum, Romanorumque audaciam insigni aliquo edito severitatis exemplo imposterum coerceret, ac simul tranquillitatis tandem Italiæ rebus salutaribus Regnum legibus confirmaret .... in Italiam iter intendit. Lombardiam verò cum attigisset, caussa seditiosorum cognita, Sigulfum* (*Episcopum Placentinum*) *& Comites ejusdem furoris socios condemnavit, eorumque alios in Franciam, in Saxoniam alios relegavit. Romam inde progressus post Natalicios dies judicio de Ecclesiæ Turbatoribus constituto, severè animadverti in omnes.*

(a) *Sigon. de Regn. Ital. lib 7. ad ann. 965.*

Creda ora la Curia Romana se puo, e se lice al suo Avvocato, che mostra di voler' essere uomo ragionevole con dire: *Credo, che puo essere giusta*

Differtazion. Piacentina pag. 158. 159.

giusta la guerra qualche volta, benche non vi sia causa propria, e specialmente per solo motivo di porgere ajuto agli oppressi, come fece il valoroso Ottone. Ma in tal caso giusta è bensì la causa, ed il titolo della guerra, ma non già ad effetto di conquistare gli Stati a beneficio del Principe, che porta le sue armi ausiliarie in favore d'un' altro Principe, o Popolo libero, e particolarmente in favore de' Sudditi, che siano tirannicamente scorticati dal proprio Sovrano, ed al più se gli concede per risarcimento delle spese fatte in altrui beneficio l'utile della preda, o bottino del nemico soggiogato, rimanendo gli Stati a quegli, in di cui favore, e nome fu fatta la guerra.

Che cumulo di fallacie, sofismi, e falsità in sì poche parole! Ma chi erano mai *cotesti oppressi*? Come si chiamava egli quell' *altro Principe, o Popolo libero, in favore* di cui portò *il valoroso Ottone le sue armi ausiliarie*? Ove stavano quei *Sudditi, che* si dicevano *tirannicamente scorticati dal proprio Sovrano*? Chi era cotesto *proprio Sovrano*? E chi furono *quegli, in di cui favore, e nome fu fatta la guerra*, acciocche a lui rimaner dovessero *gli Stati*, che *il valoroso Ottone* conquistò?

Comprenderà pur' ora il Leggitore la furberia, che stava ascosa in quell' altro inviluppamento d'anacronismi e falsità, che accozzò di sopra il Sofista per far' iscendere Ottone la prima volta in Italia chiamato dagl' *Italiani, perchè li sottraesse dal gravissimo giogo della tirannia di Berengario*, e per fingere, che *il Pontefice Agapito, che vedeva usurpati gli Stati ancora della Santa Sede da quel Tiranno unì le di lui preghiere a quelle de' Longobardi, che* si sognò essere *appoggiate da Alemanno Menclosio Arcivescovo di Milano, e da ben molti altri Personaggi del* Regno *Longobardico*.

Differtazion. Piacentina pag. 157.

Ora si svela l'arcano, perchè volesse costui esclusa Adelaide d'ogni ragione al Regno; e finalmente a maraviglia bene si comprende, che non furono dallo scaltro Avvocato del Fisco Apostolico ad altro fine inventati cotanti infrascamenti, e chiaramelle, come saggiamente osserva il da me non mai abbastanza lodato Autore (*a*), che *per far diventare in ogni riscontro i Monarchi Franco Germani meri Capitani ajutanti d'Italia, di ridurre Ottone il Grande al partito, a cui tentò di legare Carlo Magno di contentarsi del bottino*; e per ispargere un finto e malizioso velo d'encomj sul nome dell' immortal nostro Eroe con una mano, affine di poter' impunemente con l'altra detraere alla sua fama il pregio di giustizia, ed alla sua Corona il diritto dovutole.

(a) *Trattat della notizia della vera Libertà Fiorentina cap 5. §. 110. & seqq.*

Che quanto io diceva sia vero verissimo lo prova ciò, che cotesto Giudice appassionatissimo, e pieno di livore contra la Nazione Germanica a pretesto di laudar' il Magno Ottone, e fargli un gran favore con punibil' ironia immediatamente soggiugne: *A voler dunque fare la dovuta giustizia al* Rè *Ottone, il di cui nome vive dopo sette secoli e mezzo glorioso nella rimembranza de' Posteri, e vola felicemente sull' ale della fama per l'Universo doveremo confessare, ch' egli divenne Padrone del Regno de' Longobardi, non per diritto di guerra, ma per volontaria dedizione de' Popoli, i quali vedendosi liberati dall' oppressione del Tiranno Berengario, che s'era reso indegno della suprema podestà, la quale, se mai l'avesse legittimamente avuta, sarebbe ricaduta ne' Popoli stessi; vollero per motivo di gratitudine, che il loro Liberatore e Benefattore, divenisse insieme loro supremo Signore, persuadendosi, che averebbono alla sicurezza, ed alla tranquillità del Regno contro*

Differtazion. Piacentina pag. 159.

qualun-

qualunque tentativo, che avesse fatto Berengario per ricuperare il possesso, e per infestarli coll' usate crudeltà.

Manco male però ch' ora s'avvedran' anche i Lettori, ch'io non m'affaticai inutilmente, e che non empii senza necessità molti foglj per mostrare, che, vivente anche Lotario Rè d'Italia, e Marito di Adelaide, gl'Italiani seguitavano, e favorivano Berengario, lo predicavano per un' altro David, e per un' Eroe maggiore di Carlo Magno; che morto esso Lotario tutti con lieti viva l'acclamarono in Verona loro Rè; che l'ajutarono a spogliar la vedova Reina della dote, del Patrimonio, de' tesori, della Corona, del Regno, e della libertà, chiudendola in un'oscuro carcere; che fuggitasene l'infortunata Donna con l'assistenza, ed ajuto d'un sol Chierico, altri non ritrovò, che gli dasse ricovero, e la difendesse, che Atto Conte di Canossa; che colà assediolla coi suoi Italiani Berengario; ch' ella abbandonata da tutti sola fece ricorso a Ottone, e chiamollo in suo ajuto; che l'invitto Rè venne prontamente con un possente Esercito in Italia; che venuto vinse, pose in fuga Berengario, liberò, e sposò Adelaide, ricuperò Pavia, e soppose al suo Dominio la maggior parte d'Italia, e degli Ottimati Italiani; che fatte tante, e sì gloriose imprese se ne ritornò Ottone colla Sposa in Germania, e lasciò suo Genero in Italia a proseguire la vittoria, e a discacciarne l'Usurpator tiranno; che costui disperato di poter più resistere alle forze de' Vincitori, andossene in Lamagna, s'umiliò, e si sottomise un'altra volta al suo legittimo Sovrano, implorò ed ottenne il perdono, e il Regno in feudo; che venuto in Italia immemore di tanti beneficj, voltò ingratissimamente le spalle al suo Benefattore, cominciò a tiranneggiar' i Popoli, i Vescovi, e gli Ottimati, e a incrudelir contra il Papa, e la Santa Sede; Che allora stanchi da tante crudeltà di Berengario molti Principi e Prelati, e lo stesso Sommo Pontefice, fecero questi ricorso, come al vero legittimo Sovrano d'Italia, al prode Ottone; Che lo supplicarono a ritornar' un' altra volta in queste Contrade per liberarli dalle oppressioni, e violenze dell' empio Tiranno; Che venne Ottone, e colle sostanze, colle forze, e col sangue de' suoi Franco-Germani dopo molte fatiche, spese, e sudori vinse Berengario, e suo figliuolo Adalberto, gli assediò, e discacciò dalle Fortezze, nelle quali eransi rifuggiati; Che liberò Roma, l'Italia, il Papa, e la Sede Apostolica da tanti mali e disagj, da' quali erano tutti miseramente oppressi; Che fu Coronato Rè d'Italia in Milano, ed Augusto in Roma, la quale si suppose al suo impero, e giurò a lui fedeltà, siccome giurogli anche Giovanni XII. di non favorir mai più Berengario, nè Alberto suo figliuolo; E finalmente, che scordati il Papa, i Romani, e i Longobardi de' beneficj a loro fatti da Ottone, de' giuramenti, e della fedeltà ch' eglino a lui promisero, con mostruosissima ingratitudine mancarono al loro Liberatore, e Sovrano, a se, ed alla religione del sacramento prestato; e che chiamarono in Roma, e al Regno Alberto; si ribellarono al legittimo Sovrano; presero contra lui l'armi; tentarono ucciderlo in Roma; e scacciar d'Italia i suoi Franco-Germani, da' quali furono però superati, esemplarmente puniti, e con la forza dell'armi, e con molte insigne vittorie fatti *jure belli* soggetti, e Vassalli della Corona della Francia Orientale, a cui restò perpetuamente unito il Regno d'Italia, e l'Imperial dignità.

Poste dunque tutte queste verità di storia indubitata mi fo un'altra volta ad interrogar' il Piacentino Sofista, e si gli dico, chi furono mai *gli oppressi*, in favore de' quali portò il *valoroso Ottone* la prima volta

l'arme sue in Italia, e *per liberarli* fece a Berengario *la guerra*, ch'egli confessa essere stata *giusta*? Furono peravventura, come ei finge quì gl'Italiani? Ma no, perche gli feci io vedere, che di quel tempo gl'Italiani non erano gli oppressi, ma gli oppressori, che uniti erano con Berengario a' danni della Real Donna, e che questa allora era la sola oppressa, la sola, che chiamò in suo soccorso Ottone, e per cui solamente venne il magnanimo Rè in Italia, superò e vinse il di lei Tiranno, ed i suoi Seguaci, ed acquistò il Regno. Ma se in quel tempo la sola oppressa era Adelaide, ed ella sola chiamò Ottone in suo ajuto, e Ottone solamente in di lei *favore, e nome fece la guerra*; Dunque in sentenza anche del cavilloso Sofista a lei, e non ad altri era dovuto il Regno, già che costui dice quì, che in *tal caso giusta è bensì la causa, ed il titolo della guerra, ma non già ad effetto di conquistare gli Stati a benefizio del Principe, che porta le sue armi ausiliarie in favore d'un' altro Principe ..... ed al più se gli concede per risarcimento delle spese fatte in altrui beneficio l'utile della preda, o bottino del Nemico soggiogato, rimanendo gli Stati a quegli, in di cui favore, e nome fu fatta la guerra*.

Io non veggo, che Ottone *portasse le sue arme ausiliarie in favore d'alcun' altro Principe*, fuorche della Reina Adelaide, e se allora vi era quest' *altro Principe* mi favorisca l'astuto Causidico dirmi, come si chiamava, perchè nelle Storie di que' tempi io nol veggo mentovato. Siccome non so chi fosse cotesto suo *Popolo libero*, nè que' *Sudditi ch'erano tirannicamente scorticati dal proprio Sovrano*. E s'ei presume quì favellare degl' Italiani, non sa quel che si dica, perchè gl' Italiani non erano allora Popoli liberi, ma soggetti di ragione alla Corona Franco-Germana, e di fatto a Berengario, il quale non era nè men *Sovrano*, ma usurpatore, e gl' *Italiani* non erano da lui *tirannicamente scorticati*, ma benissimo trattati, e molto ben se l'intendevan con esso lui, dappoiche l'ebbero sollevato in Verona al Real Soglio, come lo mostrai con l'autorità del Sigonio (*a*), il quale dice così: *His actis Berengarius Veronæ à Populis acclamatus Regnum una cum Adelberto majore natu filio cæpit; Idque quam liberalissimè potuit administrare instituit*. E la prima azione che fece, ed impresa, a cui s'accinse, fu quella di spogliar del Dominio e possesso di Pavia e d'altre Terre e Città Adelaide, di farla prigione, e poi assediarla in Canossa, come vedemmo.

(a) *Sigonius lib. 6. ad ann. 950.*

Taccia dunque l'Apologista mendacissimo, nè osi mai più d'asserire, che *dovremo confessare, ch' egli* (cioè Ottone) *divenne Padrone del Regno de' Longobardi non per diritto di guerra, ma per volontaria dedizione de' Popoli, i quali vedendosi liberi dall' oppressione di Berengario, che s'era reso indegno della suprema podestà .... vollero per motivo di gratitudine, che il loro Liberatore, e Benefattore divenisse insieme loro supremo Signore*. E se veramente ei tocco si sente da' stimoli della sua rea coscenza, e vuol *fare la dovuta giustizia al Rè Ottone, il di cui nome vive dopo sette secoli e mezzo glorioso nella rimembranza de' Posteri, e vola felicemente sull' ale della fama per l'Universo, confessi ch' egli* non *divenne Padrone*, perchè come Rè de' Franchi Orientali già lo era; ma riacquistò il possesso del *Regno de' Longobardi per diritto di giusta guerra*, e per le nozze d'Adelaide, a cui piuttosto che a Berengario, rispetto al Dominio utile s'apparteneva.

Di più s'ei vuol far giustizia al Rè Ottone si disdica, e con ingenuità

confessi

confeſſi, che maliziofamente inviluppò la prima con la ſeconda venuta di Ottone in Italia, che l'imbrogliò con tanti anacroniſmi e falſità di fatto, per far credere a' ſempliciotti, che venne Ottone chiamato dagl' Italiani, e poter poi dire, che eſſendo venuto, perchè chiamato da loro, divenne altresì per la volontaria loro dedizione Padrone del Regno; di più candidamente confeſſi quello, che non può negare ſenza offendere altamente la ſanta verità, e far conoſcere al Mondo, che il Panegirico, che fa al Magno Ottone è una delle ſue ſolite furbiſſime pennellate, cioè confeſſi, che il noſtro Auguſto due volte fece la guerra, la prima volta a nome ſuo e dell'oppreſſa Adelaide, e la fece non ſolamente contra Berengario, ma contra i Popoli e Magnati, che dianzi eſaltarono al Trono coteſto Tiranno contra i ſovrani diritti della ſua Corona, e in pregiudicio della Real Donna, e indi lo aſſiſterono, e ſervirono nel ſuo ingiuſto crudeliſſimo diſegno di perdere una sì ſanta, virtuoſa, ed innocente Principeſſa, che Ottone fece la guerra per la ſeconda volta, e dopo ch'ebbe perdonato a Berengario, e datogli il Regno in feudo; e che a coſtui, ed a' ſuoi Seguaci la fece, così ſupplicato dal Papa, da quei Magnati, e Veſcovi ch'erano e da coſtui, e da' ſuoi Fautori oppreſſi, offeſi e tiranneggiati, e che fu ſupplicato a farla, come vero e legittimo Sovrano; che già era d'Italia; dalla quale ſe con le forze, i ſudori, ed il ſangue della ſua Nazione ſcacciò Berengario, e Adelberto ſuo figliuolo, non ne divenne Signore di nuovo, ma ricuperò un Dominio, che già era ſuo, e che conceduto aveva in feudo a colui, che poi addivenne tiranno, ed uſurpatore, e lo ricuperò con la guerra ancorche invitato. E chi non ſa, che non per queſto, che chi fa la guerra anche con intelligenza d'alcuni pochi del Paeſe ove porta le ſue armi, ſe rieſce vittorioſo non laſcia d'acquiſtar per ſe lo Stato, e di godere del frutto della ſua vittoria ſecondo le leggi di giuſta guerra? E tutto ciò è certo certiſſimo, benche quei del Paeſe, non come Sovrani, o Popoli liberi, ma come Sudditi e Vaſſalli della Corona, e ſenza patuire della futura loro indipendenza, chiamano, non dico un Rè naturale come era Ottone, ma eziandio una Nazione, e un Rè ſtraniere, perchè li liberi dalla tirannia di un'altro, e li regga, ſe quegli viene, combatte, e guerreggia per battaglie, ed aſſedj colla più parte delle proprie ſue forze, ed a proprio nome ſottopone le Città, lo Stato, e il Regno, egli acquiſta per ſe la Corona, e i Sudditi ſottopoſti a quella *jure belli & pacti* reſpettivamente. Oda il Piacentino Sofiſta coſa dicano il Padre Molina, e il Solorzano di chi porta le ſue armi in ſoccorſo degl' Innocenti ed Oppreſſi, e il Pufendorffio anche di chi prende in protezione un Popolo, a cui ſia imminente la ruina, e lo ſcempio, com'ei confeſſa, che ſovraſtava agl' Italiani *tirannicamente ſcorticati da Berengario*. Il Molina, ed il Solorzano (*a*), dicono, che i Vincitori de' Tiranni, e i Liberatori degli Oppreſſi innocenti, non ſolamente hanno diritto di ricuperare le ſpeſe fatte: *Quinimmo & Imperium ab eis auferri poſſunt ſi ad Innocentium, illiuſque Reipublicæ bonum ſpectet ut bellantes Dominium integrum earum Regionum aſſumant*. Che poi *ad Italicorum bonum ſpectaret* eſſere per ſempre liberati da un Tiranno crudeliſſimo, e che il *loro Liberatore* e Benefattore *Dominium integrum earum Regionum aſſumeret*, già lo deciſe l'Avverſario col qualificar Berengario per Tiranno, ed Ottone per Liberatore e Benefattore degl' Italiani; e il Pufendorffio (*b*) dopo d'aver provato, che coloro, i quali diedero giuſta cauſa di eſſere attaccati in guerra, ſe reſtano vinti, perdono

(a) *Molin. de juſt. & jur. tract. 2. diſput. 106. in fin. Solorzan. de jur. Indiar. lib. 2. cap. 15. tom. pr.*

(b) *Puffendorf. de jur. nat. & gent. lib. 7. cap. 6. §. 16.*

perdono la libertà e i beni; e che tutto ciò, che loro vien lasciato, reputar si debbe dono generosissimo del Vincitore, conchiude così: *Saltem tamen imperium in ipsos pleno & irrevocabili modo sibi, suisque vindicare intelligitur. Idem in dubio præsumitur, qui in protectionem suam suscipit, quibus alias internicio imminebat*; e che *internicio immineret Italis, quos Otho* in sentenza dell' Avversario *in protectionem suam suscepit*. Ei parimente lo confessò.

Onde ben si convince di manifesto sofisma la ragione, ch' egli adduce per voler provare, che *Ottone divenne Padrone del Regno de' Longobardi non per diritto di guerra, ma per volontaria dedizione de' Popoli*, mentre suppone, che questi volontariamente si sopponessero ad Ottone, e che avessero tutto il diritto di farlo, perchè *liberati dall' oppressione del Tiranno Berengario*, che *s'era reso indegno della suprema podestà*, *questa se mai l'avesse legittimamente avuta*, era *ricaduta ne' Popoli stessi*, e ch' eglino mediante cotesta suprema podestà in loro ricaduta ben potero, e *vollero per motivo di gratitudine*, *che il loro Liberatore e Benefattore divenisse insieme loro supremo Signore*. Ma chi disse al Sofista, e come ei provò, o provar potrà, che per essersi Berengario reso indegno della suprema podestà, questa ricadesse ne' Popoli Italiani, permodoche avessero l'arbitrio, e la facoltà d'eleggersi un' altro Rè a loro piacimento, e che usando di tal facoltà volessero per motivo di gratitudine compartir l'arbitrio loro ad Ottone armato, vittorioso in ogni parte, e reso possessore colle sue vittorie di tutto quanto il Regno?

E come così tosto si dimenticò il nostro cavilloso Apologista di quel, che scrisse poco dopo, e ch' io in uno degli antecedenti Capitoli rimarcai? Non confessò egli forse, che *aveva* (Ottone) *con atto d'incredibil generosità conceduto a Berengario il Regno d'Italia, perchè il governasse, come di lui Vassallo*? E se Berengario aveva ricevuto il Regno da Ottone, *perchè lo governasse come di lui Vassallo*, essendosene Berengario reso indegno per le sue tirannie, come sarà mai potuta ricadere la suprema podestà ne' Popoli dati in feudo, e come questi per la tirannia del Vassallo avran potuto acquistar' il jus di darsi volontariamente a Ottone, e volere per motivo di gratitudine, che quegli, il quale già era, *divenisse* un' altra volta *loro supremo Signore*? Io so bene, che tutte le leggi, la pratica, e la ragione vogliono, che quando il Vassallo si rende o per ribellione, come nel nostro caso, o per tirannia indegno dello Stato, lo Stato ricade, e ritorna al supremo Signore, che al Ribelle, o Tiranno lo diede in feudo, ma non ho mai letto, nè udito dire, se non dall' Avvocato retrogrado, che lo stesso Stato, ed i Popoli acquistino per la fellonia, o tirannide del Vassallo il sommo impero, e la suprema podestà, e che il *supremo Signore*, il quale punisce colla forza delle sue armi la ribellione, e la crudeltà del Vassallo *divenga* un' altra volta *supremo Signore per motivo di gratitudine, e per la volontaria dedizione de' Popoli* da lui liberati, e beneficati.

Dissertazion. Piacentina pag. 160.

Cotesti, a parlar giusto, sono paradossi tanto strani, iperboli così stravolte, che concepir non le può, se non una fantasia, qual' è quella del Causidico Piacentino invasa dallo spirito di malignità, e piena di livore contro la Nazione Germanica, e la gloria de' suoi Cesari.

Favellando dunque il nostro Contradditore come favellò, fece, non *la dovuta giustizia*, ma una ingiuria atrocissima *al* Rè *Ottone*, *il di cui nome vive dopo sette secoli e mezzo glorioso nella rimembranza de' Posteri*.

ſteri. Allora sì, che fatto avrebbe a lui, alla ſua Nazione, anzi alla noſtra Italia la dovuta giuſtizia, ſe ſcritto aveſſe, che quei pochi Popoli, ed Ottimati, che ſi diedero liberamente, e volontariamente al Grande Eroe, fecero quel, che dovevano di ragion fare, e preſero un ſano conſiglio, e a loro profittevole molto, concioſſiache in caſo contrario avrebbe avuto il valoroſo Principe molta ragione di gaſtigarli dopo la vittoria, come gaſtigò i Contumaci, e Ribelli, e nella forma, che già fece Arnolfo con il Conte, e gli Abitatori della Città di Bergamo, che negarono riconoſcerlo per loro legittimo Sovrano.

Peraltro, come già più volte di ſopra moſtrammo, è falſo falſiſſimo quel fatto, che il Sofiſta ſuppone, e quel principio, ch'ei già premeſſe per deddurne poi la ſua maliziosa, e maligna conſeguenza. Imperciocchè alla prima venuta d'Ottone in Italia non vi fu alcun Popolo, che a lui ſi deſſe volontariamente. L'anno 949. egli mandò il ſuo figliuolo Liutolfo con un'Eſercito, e queſto fu riſoſpinto; io crederei che tutto ciò nol faceſſe Berengario colla ſola ſua deſtra, la quale non era così forte, e poſſente come quella di Sanſone, il quale col braccio armato della maſcella d'un Lione ſconfiſſe molte milliaja di Filiſtei. Venne poi Ottone l'anno 950. egli ſteſſo in Italia per ſoccorrer' Adelaide aſſediata da Berengario in Canoſſa; ſi cimentò con eſſo lui, e col ſuo Eſercito compoſto d'Italiani e Longobardi, lo poſe in fuga, e liberò l'oppreſſa Reina; non fu pertanto terminata la guerra, nè gl'Italiani ſi diedero volontariamente ad Ottone, ma dovette egli proſeguir la vittoria, aſſediare, ed eſpugnar Pavia. Fatta queſta ſeconda impreſa, veggendo gli Ottimati Italiani poſte le coſe di Berengario in peſſimo ſtato, non tutti, ma la maggior parte di loro andò per non poterne ammeno, e per evitar l'ultimo del rigore, a ſopporſi ad Ottone, e gli giurò fedeltà; non vorrà già il Critico moderno, che ciò dir ſi debba una volontaria dedizione de' Popoli, e non mica un' effetto della vittoria ottenuta dal prode Capitano? Inoltre negli antecedenti Capitoli moſtrammo di più, perchè moſtrammo, che non terminò quì la guerra, perchè Ottone, volendo ritornarſene in Germania, dovette laſciar Corrado ſuo Genero in Italia per amminiſtrarla, e proſeguir le conquiſte; ſiccome quando inviò in queſte Contrade del 956. la ſeconda volta lo ſteſſo Liutolfo, ritrovò più che mai oppoſizioni e contraſti; coſe tutte, che ben fan vedere con perfetta evidenza, che Berengario non era ſolo, e che tanto far non poteva da ſe, e che era ben' aſſiſtito e ſervito da una gran parte de' Popoli Longobardi.

Chiamato finalmente Ottone dal Papa, e ſupplicato dall' Arciveſcovo di Milano, e da molti Principi e Magnati d'Italia a venire per liberarli dalla tirannia di Berengario, e d'Alberto ſuo figliuolo, ritornò la ſeconda fiata con un potentiſſimo Eſercito; non corſero però a lui tutti li Popoli Italiani per acclamarlo *loro ſupremo Signore*, ma ſeſſantamila di loro ben' armati gli ſi fecero incontro alle chiuſe per diſputargli, ed impedirgli il paſſaggio, ed avrebbero eſeguito il diſegno, e venuti ſarebbero al fatto d'arme, ſe Berengario aveſſe voluto cedere il Regno, ed il comando ad Alberto; reo riſpetto ad Ottone come il Padre di leſa Maeſtà. Tutto ciò lo provammo con l'autorità del Cardinal Baronio appoggiata a quella dell'antico Annaliſta Longobardo riferito da Camillo Pellegrino (*a*), il quale dice così: *At verò Rex Langobardorum Adelvertus cum magno apparatu, Populoque nimis valido cluſas venit, quatenus cum Othone certamen iniret, feruntque plurimi, ut ſexaginta millia*

cum

(a) *Baronius ad ann. 961. n. 7. Camill. Peregrin. Hiſt Princ. Longobar. inter Rer. Italic. Script. tom 2. fol.* 299.

cum Rege Adelverto fuisse, a cui dissero, *volueramus Domine Rex, ut Papiam cum paucis pergas ut tuo Genitori dicito, quatenus Baraorum Regnum sub vestra ditione committat .... si vobis committit Regnum totis viribus pugnabimus*; ma benche vi consentisse Berengario, nol permettendo Villa sua Consorte, e Madre di Alberto, *unusquisque ad suas Urbes remeavit*.

Ora io dico, cotesti sessantamila uomini tutti Italiani, erano senza dubbio alcuno pronti prontissimi a combattere contra Ottone, e ad essergli ribelli, purche Berengario ceduto avesse al Figliuolo il Regno; e in tanto ritornarono alle Case loro, in quanto viddero, che loro non tornava a conto esporre al pericolo d'una battaglia campale le vite per un Tiranno. Dunque costoro non furono di coloro, che *vollero per motivo di gratitudine, che il loro Liberatore e Benefattore divenisse insieme loro supremo Signore*. Dunque volea l'Autor retrogrado, che noi autenticassimo una falsità manifestissima, allorche scrisse, che *dovremo confessare, che* (Ottone) *divenne Padrone del Regno de' Longobardi non per diritto di guerra, ma per volontaria dedizione de' Popoli*. E sempre vero verissimo sarà, che il Magno Ottone riacquistò l'attuale sua sovranità sopra l'Italia non per mera dedizione volontaria, benche molti lo desiderassero, lo chiamassero, e per loro legittimo Rè lo riconoscessero, ma che la ricuperò per diritto di giusta guerra, contro tutti quelli, che armati a lui s'opposero, e ferongli resistenza; ed ancorche a costoro in grazia de' men contumaci, e renitenti, anzi di quegli, che a lui fecero ricorso, desse il perdono, e lasciasse in libertà, e nel godimento de' loro beni; nondimanco soggiogato il Rè, che favorivano, e seguitavano *jure belli, & victoriæ*, restarono col medesimo jus sopposti ed essi, e tutti quegli i quali a quel Rè dovetter' ubbidire se fosse stato giusto e legittimo, e non empio e tiranno; e che in ogni modo questo non fu un' acquisto fondato nella nuova dedizione de' Popoli, ma un secondo riacquisto del Regno a lui dovutosi per ragioni giustissime, confermato dalla susseguente debita dedizione de' Popoli, i quali se si *persuasero*, come simula l'Autor retrogrado, ch' *avrebbono con ciò proveduto alla sicurezza, ed alla tranquillità del* Regno *contra qualunque tentativo, che avesse fatto Berengario per ricuperare il possesso, e per infestarli colle solite crudeltà*. Si persuasero il vero, e corrispose Ottone al di loro aspettamento. Non corrisposero però i Longobardi, nè i Romani a i beneficj ricevuti da Ottone, nè alla di lui clemenza, e generosità, ma tentarono scottere il giogo soavissimo del loro *Liberatore e Benefattore*, e ritornar sotto la tirannica dominazione d'Alberto, come lo provammo coll' autorità del Sigonio in quelle parole: *Nam quæ Romanos opinor eadem quoque Lombardos incesserat, superbum potiùs Italici hominis, quàm moderatum externi Regnum esse Italicis patiendum*. Onde fu obbligato Ottone per domar la di loro audacia, ingratitudine, e ribellione, e dar' al Regno quella tranquillità, che l'Avversario finge, che si desiderava dagl'Italiani, venire per la terza volta in Italia, e darla loro colla forza dell' armi; così il medesimo Sigonio: *Quibus rebus permotus Otho, ut importunam Lombardorum, Romanorumque audaciam insigni aliquo edito severitatis exemplo imposterum coerceret, ac simul tranquillitatis tandem Italiæ rebus salutaribus Regnum legibus confirmaret .... in Italiam iter intendit. Lombardiam verò cum attigisset causa seditiosorum cognita*

Dissertazion. Piacentina pag. 159.

Sigul-

Sigulfum & Comites ejusdem furoris Socios condemnavit,... Romam inde progressus..... severè animadvertit in omnes. Falso dunque falsissimo, che *divenisse Ottone Padrone del* Regno de' Longobardi, e de' Romani per volontaria dedizione de' Popoli, e che questi pensassero a *provedere alla sicurezza, e tranquillità del Regno contro qualunque tentativo, che avesse fatto Berengario per ricuperar' il possesso*; perchè, come attesta il citato Sigonio, fecero gl' Italiani ogni sforzo per rimettere nello stesso possesso Alberto, il quale perciò *ex Corsica revocarunt, atque in Lombardiam reversum omni ope ad recuperandum Regnum adjuverunt*. E per consequenza sarà sempre vero verissimo anche per questo fatto, che Ottone ricuperasse l'antica sovranità della sua Corona *jure belli, & victoriæ*.

Ed ecco convinto manifestamente (e mi sia lecito il dirlo una sol volta) d'ardito e temerario il nostro Contradditore, il quale dopo d'aver' accozzati tanti anacronismi, fallacie, e falsità, osa fastosamente gridare, che *niun' altro titolo, esclusane la volontaria dedizione de' Popoli esistenti nella loro naturale libertà nelle maniere, che ho dette, potranno rinvenire gl' Imperialisti per giustificare la podestà Reale d'Ottone sopra l'Italia, voltino e rivoltino quanto possono, e quanto sanno le vecchie Storie*. *Dissertazion. Piacentina dicta pag. 159.*

Se *le maniere*, che costui *ha dette* fossero vere e provate *colle vecchie Storie* sarebbe purpure compatibile, e degno di scusa il suo insoffribil' ardimento; ma non vi puol' essere uomo alcuno zelante della verità e della giustizia, che contra lui accender non si debba di molto sdegno, dappoiche si è mostrato a dito da me il metodo, ch' egli ha, per certo non innocentemente, od a caso, adoperato di confondere i tempi, i fatti, le azioni, ed i racconti degli Storici per dar' un' apparenza di similitudine all' inetto e puerile ritrovamento di far comparire le armi d'Ottone meramente ausiliarie, ed egli divenuto Padrone del Regno per mera cortesissima dedizione de' Popoli. *Sutterfugio*, come molto bene dice il suddetto Autore della vera Libertà Fiorentina, *solito degl' Impugnatori de' diritti Cesarei*.

Ma sono ormai stanco di tener più oltre dietro a cotesto concitatissimo e scaltrissimo Oppositore, il quale col suo malizioso metodo retrogrado altro non ha fatto finora, che camminar per vie indirette e storte; e mi ritrovo molto ricreato e contento ora, che intieramente levato gli ho la maschera di volto coll' averlo fatto comparire in quella nuda schietta sembianza, che celar' ei volea sotto una così insolita ed inusitata maniera di comporre Dissertazioni. E soltanto mi riman' a confutare le falsità da lui aggroppate intorno alla donazione, o sia costituzione, che Ottone fece in favore della Sede Apostolica riferita dal Baronio; e siccome anche su questa costituzione d'Ottone fa lo Storico Romano i suoi riflessi a favore della Sede Apostolica per torre con essa al Sacro Romano-Germanico Imperio la sovranità della Metropoli e Sede dello stesso Imperio, e di tutto quanto l'Esarcato; così dappoi ch' avrò riferite le visioni dell' Avvocato Piacentino recherò anche quel, che ne dice lo Scrittore Romano, a cui si debbe questa laude di non essersi tanto come l'ardito Sofista scatenato contra la suprema autorità de' nostri Cesari, e la gloriosa Nazione Germana, avendo egli proceduto con maggior moderazione, modestia, e rispetto. *Dissertazion. Piacentina pag. 160. & seqq.*

Comincia dunque l'Avvocato retrogrado dalla promissione, che

fece

fece Ottone a Papa Giovanni XII. di restituir' alla Sede Apostolica tutti gli Stati a lei usurpati da Berengario; si vale dell' autorità di Luitprando; e poscia dice, che chi scrisse gli ultimi Capitoli del sesto Libro non è il vero Luitprando; e quì va come mostrammo, schiamazzando per provar cotesta inezia, che nulla monta al caso nostro. Passa poi lo zelante Causidico del Fisco Apostolico ad esaggerare contra la deposizione del suddetto Giovanni; esclama, che Ottone sotto *pretesto di gastigare un Pontefice scandaloso, e profanatore del grado supremo della Ecclesiastica Gerarchia, pregiudicare non potea a' diritti della Santa Sede, che non dipendevano dal demerito di chi la governava* (e questa è l'unica verità, ch' ei giammai proferisse) aggiugne, che non poteva Ottone *distruggere la donazione, ch' esso medesimo aveva fatto l'anno 962. nè rispetto alle Città, ch' erano pria del* Regno *d'Italia, nè molto meno rispetto all' Esarcato, ed all' Emilia in particolare, ch' erano state donate per di lui confessione alla Santa Sede da Pippino, e poscia da Carlo Magno*; Prosiegue ad esclamare, che *se i cattivi costumi di Giovanni XII. fecero alienare Ottone dalla di lui persona, non trovasi però nè tampoco presso il Peseudo Luitprando, che tentasse Ottone infringere la di lui donazione*... che *pensarono a tuttaltro ripiego i Sostenitori delle chimere Imperialistiche... Inventarono una retrocessione di tutte le Città, Provincie, e Stati già conferiti all' Apostolo San Pietro fatta da Silvestro Secondo all' Imperadore Ottone III.*, e quì grida quanto più sa e puo, contra il Limneo, il Corringio, ed il Goldasto, che la recano, e dice, che il sentimento loro *patisce di Wichleffismo e d'Hussianismo*. Indi prosiegue a vantarsi, che *lo stesso Corringio, e gli altri suoi Connazionali vedevano, che alla donazione d'Ottone Magno non poteva darsi eccezione del difetto di podestà secondo i loro principj falsi peraltro falsissimi, che avess' egli acquistato l'Imperio* Romano *jure belli.... Fecero ricorso ad un' altro sostegno.... Dissero dunque ch' Ottone Magno si riservò il supremo jus, e la suprema podestà, e sommo impero sopra li beni donati in virtù della protesta, che si pretende esservi stata inserita*. E finalmente conchiude il discorso, che sopra la donazione del Magno Ottone fa con una falsità manifestissima, e con un' inviluppamento di fallacie tenta confondere le due distintissime claosule, che risguardano le due distinte donazioni fatte da Ottone alla Sede Apostolica, come lo vedremo in fatti; mentre dice: *Se detta claosula dovesse operare l'effetto preteso dal Corringio, sarebbe ristretta nientedimeno la di lei efficacia al Ducato di Spoleto, e della Toscana, lo che non ha che fare con l'Emilia, e colle Città di Piacenza e Parma situate nell' Emilia, le quali tanto tempo prima furono donate all' Apostolo S. Pietro, a i di lui Successori, ed alla Santa Sede da Pippino e Carlo Magno, e non dal Magno Ottone*. Nè dal Magno Ottone, nè da Pippino, nè da Carlo Magno le Città di Piacenza e Parma furono donate alla Sede Apostolica, perchè nè Parma e Piacenza erano dell' Esarcato, nè situate erano nell' Emilia mentovata nelle donazioni, come a sazietà lo provammo, e provandolo convincemmo il Sofista per autore d'una impostura manifestissima. Ma andiamo avanti col di lui racconto. *La restrizione di tal' operazione salta agli occhj del Lettore per poca attenzione, ch' egli metta in leggendo il contesto della donazione, che ho per le mani dataci per extensum dal Baronio all' anno 962..... Seguita, egli è vero, nella donazione altra claosula, che a prima vista sembra di maggior' energia,*

Dissertazion. Piacentina pag. 163.

Dissertazion. Piacentina pag. 164.

Dissertazion. Piacentina pag. 165.

gia, e di più ampla estensione, ma se si vuol riflettere colla dovuta indifferenza vedrassi, che la claosula salva in omnibus potestate &c. non qualifica, nè influisce sopra le Provincie, Città, e Castella della Chiesa, ma qualifica, ed influisce sopra le cose, che seguono, e lo fa conoscere la particola esplicativa idest, sotto la quale sta un' articolo indipendente toccante l'elezione de' Pontefici, e la promessa, che l'eletto Pontefice pro tempore dovea fare prima d'essere consagrato, che averebbe soddisfatto, e respettivamente conservato tutto ciò che aveva già convenuto il Pontefice Leone. E si puo udir di peggio, e mensogna più sfacciata? Ma di costui basta così. Andiam' ora all' Autor Romano.

Egli dunque senza ingolfarsi nel vasto Pelago del passaggio, che fece l'Imperio dalla stirpe Carolina, nella famiglia degli Ottoni di Sassonia, e da' Franchi Occidentali negli Orientali, a cui era di ragion dovuto, come mostrammo. Senza ingolfarsi dissi in sì vasto Mare, in cui miseramente si sommerse l'Apologista retrogrado, passa di balzo dall' apocrifa Costituzione di Lodovico Pio a quella, ch' ei chiama dichiarazione di Ottone Magno, e di Arrigo il Santo, e si dice, che questo Augusto *dopo d'aver prestato al Pontefice il giuramento registrato dal Graziano, e dal Baronio in quel Diploma, in cui riconobbe, e confirmò le Signorie consignate alla Sede Apostolica da' suoi Predecessori dichiarossi di farlo secondo la mente di Pippino, e di Carlo Magno.* *Istoria Rom. pag. 63.*

Se la cosa è pur così, come l'Autor della Storia ce la conta, non facea di mestiere, ch'ei si prendesse il travaglio di recarci quì il Diploma di Ottone; poiche se questo Imperadore dichiarossi *di farlo secondo la mente di Pippino, e di Carlo Magno*, la disputa era digià terminata; mentre abbiamo di sopra veduto, che questi Principi non donarono, nè tampoco ebbono in mente di donare alla Chiesa tutta l'Emilia, e molto meno Parma e Piacenza. Pippino lasciò le suddette due Città, come già provammo, al Rè Aistolfo, a cui non tolse il Regno; e Carlo le ritenne per se, e per i suoi Successori; imperciocche ritenne per se il Regno de' Longobardi, a cui si unirono dal bel primo dà che fu costituito; siccome abbiam' anche con prove irrefragabili mostrato, che il Franco Augusto si riserbò, ed esercitò la sovranità sopra Roma, e tutti quanti i Stati donati alla Chiesa, e che lo stesso fecero tutti i suoi Discendenti; ma non vuol con tutto ciò lo Storico Romano aprir gli occhj a tanta luce, nè cedere alla verità conosciuta da tutti, ed ormai confessata dal comun consenso degli Eruditi d'ogni Nazione; e sempre più cieco, ed ostinato più che mai grida, che Ottone *usò anche della formula stessa, già usata da Lodovico Pio; poiche egli si esprime, che unitamente con Ottone II. suo figliuolo conferma, e giura di mantenerle, e difenderle: Exarchatum Ravennatium sub integritate cum Urbibus, Civitatibus, Oppidis, Castellis, quæ piæ recordationis Dominus Pippinus, & Karolus Excellentissimus Imperator, Prædecessores videlicet nostri, Beato Petro Apostolo &c.* E seguita a narrare le altre parole, che sono le stessissime, ch' egli registrò di sopra, quando per confirmar le sue visioni produsse la decantata Costituzione di Lodovico Pio. *Istoria Rom. pag. 64.*

Mi parrebbe cosa molto appropostito l'avvertire in questo luogo, che il preteso Diploma di Ottone Magno è conceputo colle medesime parole, colle quali si vede compilata la Costituzione Lodoviciana, e pure nè di questa, nè di Lodovico Pio si fa menzione alcuna in esso Diploma, ma sol tanto si confermano *donationes, quas piæ recordationis Domnus Pip-*

pinus Rex, & postea Domnus Carolus Excellentissimus Imperator B. Petro Apostolo spontanea voluntate detulerunt. Dal che Francesco Pagi (a) ne deduce, che *donatio à Ludovico Pio Ecclesiæ Romanæ facta supposititia demonstratur*.

(a) *Franc. Pagius Brev. Gestor. Sum. Pont. in vita Joan. XII. § 7.*

Inoltre in esso Diploma attribuito a Ottone Magno si legge registrata di parola in parola la donazione di Carlo Magno, non già come la fece questo Principe, perchè il di lei atto, già disse il nostro Avversario, ch'era *ito a male*, ma come la si finse Anastasio, ivi: *Item à Lunis cum Insula Corsica, deinde in Monte Bardonis, deinde in Berceto, exinde in Parma, deinde in Regio, exinde in Mantua, atque in Monte Silicis, atque Provincia Venetiarum, & Istria, nec non et cunctum Ducatum Spoletanum, seu Beneventanum*. Questa donazione sognata dal Bibliotecario si è veduto qual fede possa meritare. Chi non dirà dunque coll' erudito Corringio, il quale prova con fortissimi argomenti il suo assunto, che la dichiarazion d'Ottone il Magno non sia apocrifa, come la celebre Costituzione di Lodovico Pio; ella è creduta ormai da tutti gli Eruditi per un vano ritrovamento di quei tempi, che precedettero di poco la raccolta de' Decreti, fatta dal Graziano.

Peraltro nulla giova, che il Diploma di Ottone sia stato registrato dal Baronio al detto anno 962., perchè non dice già questo insigne Scrittore d'averlo copiato dall'originale, che si suppone aver fatto la fine degli altri Stromenti delle donazioni di Pippino e Carlo Magno, ma d'averlo ricavato da alcuni esemplari, i quali, non sarebbe gran fatto, che fossero esciti dalla stessa fonte, da cui ebbe origine la più volte nominata Costituzione di Lodovico il Buono, e che siansi amenduni questi atti tanto strepitosi composti in quel secolo, in cui se ne facea molta professione, l'attestano alcuni saggi Osservatori dell'antichità.

Ma sia verissima questa dichiarazione di Ottone il Grande, tanto esaggerata dall' Avversario, che ne ricava egli perciò? Non altro, se non che torna di bel nuovo a ridire tutto quanto digià disse, allorche fece un sì bel commento, ed una sì spiritosa spiegazione della donazion di Carlo Magno, finta dal Bibliotecario; imperciocche pianta per la seconda volta *i confini invariabili della medesima, dicendo, che Parma viene espressa come Città limitanea, non così Piacenza, la quale, conforme si è già mostrato, intendesi inclusa nell' Esarcato, sicuti antiquitus erat, e nell' Emilia per le disposizioni de' confini immutabili di Monte Bardone, o di Berceto*.

Istoria Rom. pag. 64.

Cotesti fantasmi del Censor del Conte Caroelli digià restano dissipati evidentemente ne' luoghi da me indicati, e le ragioni, che ho addotte contro lui rispetto alla supposta Costituzione di Lodovico Pio militano anche rispetto alla donazione d'Ottone il Magno, perchè sono in sostanza amendue concepute colle stesse parole, come lo confessa l'Avversario, e potrà il curioso Lettore riconoscerlo, quando voglia soddisfarsi; onde non perderò vanamente il tempo in ripeterle quì un'altra volta, ma sol tanto dirò, che tal' atto dà l'ultima prova al mio assunto, e fa vedere, che il Cesare Franco-Sassone ebbe in Roma, in Italia, e in tutti gli Stati donati alla Chiesa quell'alto supremo Dominio, che vi ebbero prima gli antichi Augusti, & indi gl' Imperadori Franchi; coll' autorità di confirmare i Sommi Pontefici, come non pochi di vita esemplare, e di costumi santissimi, sì egli, che i suoi Successori ne diedero alla Chiesa Romana, il di cui Clero non potea consagrar l'Eletto se non alla presenza di lui,

e de'

e de' suoi Ambasciadori; ed acciocche il supremato dell' Imperio non potesse intendersi riserbato solamente ne' Ducati di Toscana, e di Spoleti, come con fantastiche distinzioni sognossi, oppure ebbe in animo il Visionario Piacentino di farlo credere a i Lettori, ma in tutti quanti gli Stati, contenuti in essa donazione, o sia confermazione, distintamente fu da Ottone specificato e l'uno, e l'altro con due differenti claosule ne' termini seguenti: *Salva super eosdem Ducatus nostra in omnibus Dominatione, & illorum ad nostram partem, & Filii nostri subjectione*: e poco dopo: *omnium, quæ superius leguntur i. e. Provinciæ, Civitates, Urbes, Oppida, Castella, Territoria, Patrimonia, atque Insulæ, Censusque, & Pensiones ad partem Ecclesiæ B. Petri Apostoli, atque Pontificum, in Sacratissima illius Sede residentium, nos in quantum possumus, defensores esse testamur, ad hoc, ut ea in illius ditione, ad utendum, & fruendum, atque disponendum, firmiter valeant obtineri, salva in omnibus potestate nostra, FILII NOSTRI, POSTERORUMQUE NOSTRORUM, secundum quod in pacto & constitutione, ac promissionis firmitate Eugenii Pontificis, Successorumque illius continetur; Id est, ut omnis Clerus, & universa Populi Romani Nobilitas propter diversas necessitates Pontificum irrationabiles erga Populum sibi subjectum, asperitates retundendas sacramento se obligent, quatenus futura Pontificum electio (quantum uniuscujusque intellectus fuerit) canonicè, & justè fiat, & ut ille, qui ad hoc sanctum, atque Apostolicum regimen eligitur, nemine consentiente, consecratus fiat Pontifex, priusquam talem in præsentia Missorum nostrorum, vel Filii nostri, seu universæ generalitatis faciat promissionem pro omnium satisfactione, atque futura conservatione, quale Dominus, & Venerandus spiritualis Pater noster Leo spontè fecisse dignoscitur.*

Apparisce dunque da questo atto, su cui tanto si fondano gli Avversarj, che se la Sede Apostolica ottenne in ragion di Principato i Stati in esso espressi, gli ottenne però colla dovuta subordinazione all' Imperio, e ad Ottone, il quale esaltato all' Imperial Soglio addivenne supremo Signore nel temporale di Roma, e dell' Esarcato in quella guisa appunto, che lo erano gl'Imperadori Greci, e Carolini.

Si dee inoltre, & in confirmazione di questa verità riflettere all altro §. della medesima donazione, dove Ottone così favella: *Nam & hoc omnimodis instituere placuit, ut qui semel sub speciali defensione Domini Apostolici sive nostra fuerint suscepti, impetrata justè utantur defensione, quod si quis, quempiam illorum, qui hoc promeruerunt, violare præsumpserit, sciat se periculum vitæ suæ esse inventurum*. Queste parole ci fan con evidenza comprendere, come in virtù dello stesso Diploma fu rinnovata quella libertà, che già avevano i Romani, ed i Popoli dell' Esarcato di appellare all' Imperadore, e ricorrere alla sua protezione; e che tutto ciò potea fare chiunque ne avesse il privilegio, restando a' Cesari l'autorità di condannare nella pena dell' ultimo supplicio li Trasgressori.

Una prova invincibile di che Ottone riserbasse a se, ed a' suoi Successori la sovranità de' Stati donati alla Chiesa ce ne somministrano queste ultime parole del Diploma, dalle quali apparisce, che il primo ricorso fu conceduto al Papa, e l'ultimo, che i Legali chiamano di querela, o di supplicazione in caso di gravame, Ottone lo ritenne per se, come ritener lo dovea, essendo attaccato, come dicono gli Autori citati dal Portogal (*a*), alla

(a) *Antunez Portugal de reg. donat. part. tom. pr lib. 2. cap. 8. n. 16. & seqq.*

alla sovrana Maestà, e alla Corona Reale, e le parole sono le seguenti: *Huic enim institutioni hoc necessario anectendum esse perspeximus, ut Missi Domni Apostolici, seu nostri semper sint constituti, qui annuatim nobis, vel Filio nostro renuntiare valeant, qualiter singuli Duces, & Judices Populo justitiam faciant; hanc Imperialem Constitutionem quomodo observent, qui Missi decernimus, ut primum cunctos clamores, qui per negligentiam Ducum, seu Judicum fuerint inventi ad notitiam Domni Apostolici deferant, & ipse unum de duobus eligat, aut statim per eosdem Missos fiant ipsæ necessitates emendatæ, aut Misso nostro nobis renunciante, per nostros Missos à nobis directos emendentur.*

E finalmente degno di particolar' attenzione parrebbemi ancora il §. d'esso privilegio, in cui si concede al Papa separatamente *cunctum Ducatum Spoletanum*, & anche distintamente *censum, & pensiones, seu cæteras dationes, quæ annuatim in Palatio Regum Longobardorum inferri solebant de Ducatu Spoletano.*

Non v'è chi non sappia essere cosa molto diversa e distinta la donazione delle Città e Terre dalla donazione, che si fa delle regalie, e de' censi regj; imperciocchè non s'intendono mai colle Città, e con le Terre donate le regalie, e i censi regj, e molto meno il sovrano Dominio, se ciò chiaramente non si esprime. Posta dunque questa verità abbracciata da tutti i Giureconsulti, se Ottone nel suo Diploma non donò al Papa altre regalie, e nè altri censi regj che quelli della Toscana, e di Spoleti; ne siegue in conseguenza assai chiara, che le altre Città e Provincie non si donarono alla Chiesa con questa pienezza di giurisdizione, e che restarono sottoposte a' tributi, e alle regalie dovute all'Imperadore; ed in fatti egli è certissimo, che Roma, e tutti i Stati della Sede Apostolica anche per cento e più anni dopo pagarono questo censo al Regio Fisco, dicendo l'Abate Uspergense all' anno 1074. *Coloniensis Episcopus, & Bambergensis Romam missi sunt pecuniæ, quæ Regi debebantur congregandi gratia*; e Ottone Frisingense scrive, che li suddetti Messi furono inviati a Roma *pro justitia Regni*; e quanto dice il Verspergense lo conferma il Cronografo Sassone all' anno 1073. *Coloniensis Episcopus, & Hermanus Bambergensis Romam missi sunt pecunias, quæ Regi debebantur congregandi gratia, qui legatione peracta reversi sunt litteras Alexandri Apostolici detulere.* Quindi è, che il Pagi (*a*) vinto dall' energia, ed efficacia di tutte coteste claosule da noi ponderate, ingenuamente confessò nella sua Critica, che Ottone il Magno non cedè alla Sede Apostolica la sovranità de' Stati a lei conceduti, ma che i Papi li goderono in ragion di Principato subordinato all'alto supremo Dominio degli Augusti, i quali gli andarono perciò di mano in mano confirmando le donazioni medesime.

(a) *Pag. Crit. Bar. ad ann.* 962.

CAP. XLVI.

Si prova, che gli Ottoni II. e III., Arrigo il Santo, e tutti gli altri successivi Imperadori Tedeschi fino a Federigo II. furono Sovrani di Roma, e di tutto lo Stato Ecclesiastico, e che quando incominciò ad affievolirsi l'autorità de' Cesari in Roma, *non perciò il Sommo Pontefice ne addivenne il Sovrano, ma i Romani si restituirono in libertà, nè il Papa v'ebbe il potere d'oggidì, che vicino al secolo decimoquinto nel Pontificato di Eugenio IV.*

LE tre insigni prerogative, o siano vantaggi, de' quali si pose in possesso Ottone il Grande passarono interamente a' suoi Discendenti e Successori fino a Federigo II. come ce ne sono nella Storia esempli, e prove innumerabili, permodo, che se io volessi quì registrar ogni cosa soltanto in compendio, dovrei formarne un' intero volume. Priego dunque il Lettore per torre a me questo travaglio, e liberar se dal tedio, che gli recherebbe una sì lunga lettura, riconoscere l'erudito le Blanc nella sua da me più volte citata Dissertazione (*a*), promettendomi, ch' ei ne resterà pienamente persuaso; e quando volesse meglio chiarirsene, e riconoscere in fonte questa verità, non ha che scorrere gli Annalisti contemporanei, particolarmente Sigiberto nella sua Cronaca, Ottone Frisingense, Lamberto Scafnaburgense, Ermanno Contratto, Ditmaro, Godefrido, il Viterbiese, l'Uspergense, Radavico, il Biondo, il Sigonio, & il Padre Maimburgo; e dalla lezione di Storici tanto rinnomati riconoscerà, ch' io non esaggero, ma che molti fatti memorabili, e successi strepitosi provano interamente la mia proposizione, sol' impugnata dallo Storico Romano.

(a) *Le Blanc. Dissert. hist. cap 6.*

Intanto poche cose io dirò del Diploma di Arrigo il Santo, su cui fa un gran fondamento il nostro Avversario; successe Arrigo ad Ottone III., & il Cardinal Baronio ci reca il di lui Diploma all' anno 1014., e benche dica questo insigne Porporato, che lo ha ricavato da quattro diversi esemplari, egli confessa però, che non contengono data di tempo; siccome si pretende, che l'originale sia ito a male, così vi è gran ragione per dire, che questo atto sia apocrifo, e supposto, e che non meriti una gran fede; pure quando si volesse concedere, che fosse autentico, e degno di fede, contuttociò non accrescerebbe forza alcuna all' assunto del nostro Autore rispetto a Parma e Piacenza; imperciocche non fece altro questo Santo Imperadore, che confirmare le antiche donazioni di Pippino, di Carlo Magno, di Ottone il Grande, sul modello della di cui donazione sembra, che si concepisse questa stessa, di che parliamo, nè altro vi aggiugne, che *omnnem illam Terram, quæ inter Narniam inter amnem, vel Spoletum ex* Regni *nostri parte habuimus*; e quel, che più fa a mio proposito si è, che riserbossi il sommo potere, e la ragione di mandare sempre Commessarj per udire le lamentazioni de' Popoli, e per rendere loro ragione contra chi gli avesse danneggiati, oppur' oppressi: *Salva in omnibus potestate nostra, Posterorumque nostrorum, Misso nostro nobis renuntiante &c. per nostros Nuncios à nobis directos emendetur*. Onde campeggiando da questo medesimo atto sempre più la sovranità de' Cesari in

Roma,

Roma, ho io ben molta ragione per dire, ch'eglino la conſervarono intatta, ed illeſa la tramandarono a' Succeſſori. E ſe regnando l'infortunato Federigo II. cominciò ad affiebolirſi la dignità Imperiale in Roma, e in alcune Provincie, e Città d'Italia; non perdè perciò l'Imperio le ſue ragioni, nè il diritto di ſovranità, che vi avea, particolarmente ne' Stati della Sede Apoſtolica, come con argomenti, e principj aſſai ſolidi, e fondati nella ragion delle Genti, e nel gius pubblico lo prova il Coringio *de finibus Imperii* (*a*) degno per verità da leggerſi. Nè per tal decadenza dell' Imperio ottennero i Pontefici il Sovrano Dominio di Roma, ma piuttoſto i Romani tentarono porſi in libertà, e governar la loro Patria a Repubblica.

(a) *Coring. de finib. Imper. lib 2. cap. 20. & ſeqq.*

Quanto io affermo ſi puo riconoſcere dalle Vite di Lucio II., di Eugenio III., d'Adriano IV., d'Aleſſandro III., d'Urbano IV. (*b*), imperciocche da queſte ſi vedrà tutto quanto fecero coteſti Pontefici per venire al punto del Dominio, che ſi erano propoſti d'ottenere, e quello, che all' incontro operarono i Romani per ſoſtenere la loro libertà, mentre durava quel crudel ſciſma tra il Sacerdozio e l'Imperio, per il quale ſi ſparſe tanto ſangue umano, e ſi videro più d'una fiata i Papi fuggiaſchi da Roma.

(b) *Ciaconius Platina, Pagi Breviar. geſt. Summ. Pont.*

Si calmarono però un poco queſti torbidi l'anno 1188. nel Pontificato di Clemente III., quando però le conteſe bollivano con maggior' impeto, nondimeno gli ſteſſi Romani, benche in apparenza riconoſceſſero gl'Imperadori per loro Sovrani, come appare dalla lettera, ch' eglino ſcriſſero a Corrado III., e dal Trattato, che fecero con Federigo I. l'anno 1167. (*c*) formarono una ſpecie di Repubblica, e crearono due Senatori, ed un Patrizio, a cui ubbidivano come a loro Principe, dandogli perfino tutti i diritti, e le rendite, che erano ſoliti goder' in Roma i Sommi Pontefici, così lo atteſta Ottone Friſingenſe (*d*): *Senatoribus, quos antea inſtituerant, Patricium adjeciſſe, atque ad hanc dignitatem Jordanem Petri Leonis filium eligentes, omnes ei tanquam Principi ſubjiciunt, & omnia regalia Summi Pontificis tam in Urbe, quàm extra poſita ad jus Patricii repoſcunt, eumque more antiquorum Sacerdotum de decimis tantum, & oblationibus ſubſtentari dicentes.*

(c) *Goldaſt conſt. Imper. tom 1. pag. 56. 71.*

(d) *Otho Friſing. lib. 7. cap. 31.*

Appariſce per uno Strumento, che ci aſſicura le Blanc conſervarſi nel Caſtello S. Angelo, come i Romani erano ancor Padroni della loro Città l'anno 1281., poiche ne diedero il governo a Martino IV., & ecco ciò, che Platina ne dice di tal' Inſtrumento nelle ſue Annotazioni manoſcritte ſopra le Vite de' Sommi Pontefici dopo Giovanni XII. fino a Siſto IV.: *Anno Domini* 1281. *Populus Romanus dedit poteſtatem D. Petro de Comite, & Gentili de filiis Urſi Senatoribus Urbis, ut tranferrent Senatoriam dignitatem in Martinum PP. IV. non tanquam Pontificem, ſed ſimplicem Virum, cui dictus Populus Romanus commiſit regimen Urbis vita ſua durante, quodque deputare poſſet Senatores, & alios Officiales, & diſponeret ad libitum de redditibus Urbis, & alia omnia faceret tam in Urbe, quàm in Territorio ſecundum ſuæ voluntatis beneplacitum. Qui Pontifex poſtea deputavit Senatorem Urbis Carolum Regem Siciliæ*; e prima del Platina gli antichi Annali di Arrigo Sterone (*e*) riferiſcono queſto fatto all' anno 1277. colle ſeguenti parole: *Martinus IV. natione Gallus de Turonis Viterbi electus fuit anno Domini* 1281. *in die Cathedræ S. Petri, & ſedit annis quatuor menſe uno, & hic electus fuit in Senatorem Urbis ad vitam ſuam,*

(e) *Burchard. Gotthel. Struvius tom. 1. pag. 562.*

suam, & loco sui instituit Karolum Regem Siciliæ, & Apuliæ per ejusdem Regis Familiares regi fecit.

Questa verità la confermano gli Annali medesimi dello Sterone Altanense all' anno 1274. pubblicati da Burcardo Gottelfio Struvio (*a*), dove si legge, che regnante Rodolfo d'Ausburgo, Papa Nicolò III. fece torre da' Romani ad esso Carlo Rè di Sicilia il Vicariato della Toscana, & il Senatorato di Roma: *Ac se in Senatorem Urbis ad vitam eligi procuravit, & Senatum ferè per duos annos regi fecit, quo Papa mortuo, unus Hannibaldensis, alter Ursinorum Senatum in Urbe regebat, sub quorum regimine plura homicidia, & dissidia in Urbe fuerunt*; ed all' anno 1277. lo stesso Annalista replica, che il suddetto Pontefice *Carolum Regem Siciliæ à Vicaria Senatus amovit, ac se ad vitam Senatorem elegi procuravit, & constitutiones fecit de electionibus Prælatorum Urbis, & Senatum ferè per duos annos regi fecit, mortuus est in Suriani Castro prope Viterbium, ubi tamen Curia erat &c. cujus post mortem Hannibaldenses contra Ursinos insurrexerunt, & unus Hannibaldensis, & unus Ursinorum in Urbe Senatum regebat*; concludendo dipoi il detto Cronista all' anno 1280., che *his temporibus* Romani *Vicarium Urbis Senatoriale gerentem expulerunt, & Johannem Tarcii in captivitatem Urbis, & Reipublicæ Defensorem vocarunt; qui licet parum rexerit, multos tamen* Romanos *offendit, sed Romanis ad mandatum Papæ reversis susceperunt vice Papæ duos Vicarios Senatoriæ, videlicet Hannibaldum Petri Hannibaldi, & Pandulphum de Sabello, sub quorum regimine Romani quieti fuerunt.*

(a) *Burcard. Gotthel Struvius tom. 3. pag. 560.*

Lo stesso Platina fa vedere, che i Successori di Martino IV. non ebbero in Roma la stessa autorità, ch'egli vi godè, ancorche questo Storico ci assicuri, che Benedetto XII. eletto in Sommo Pontefice l'anno 1334. mandò un Legato a Roma per insinuar' al Senato e al Popolo Romano, che ne' futuri tempi la carica di Senatore, la quale si esercitava dall' Eletto con una sovrana autorità, si dividesse tra la Sede Apostolica, e lo stesso Senato: alla qual dimanda accondescessero i Romani: *Pontifex, misso autem in Italiam Legato, Senatui, Populoque* Romano *persuasit, ut Senatoriam dignitatem, quam diu regio nomine gesserant, suis tandem, & Ecclesiæ auspiciis administrarent.*

Da ciò si comprende manifestamente, che il Senatore era il supremo Magistrato di questa novella Repubblica emula, ma non così felice come l'antica. Quindi è, che l'arme & i nomi de' Consoli con quello del Senato e Popolo Romano s'imprimevano nelle monete di que' tempi, come si scorge per dieci, che ne hà pubblicate nella riferita Dissertazione le Blanc (*b*).

(b) *Le Blanc. pag. 74.*

La convenzione, che fecero i Romani con Benedetto XII. d'eleggere unitamente col Papa il Senatore, non durò lungo tempo, perchè nel Pontificato di Clemente V. successore di Benedetto, vollero esserne i soli ed assoluti Padroni. Lo stesso praticarono ne' successivi Pontificati d'Innocenzo VI., di Bonifacio IX., d'Innocenzo VII. e sempre si opposero con petto forte, e con molta resoluzione a' sforzamenti d'essi Pontefici, ed a tutto quanto intrapresero contra la di loro libertà. Bonifaccio IX. diede a questa libertà una gran scossa, allorche si rese padrone della Fortezza di S. Angelo, la quale fu da' Romani assediata, ma in vano, ancorche per agevolarsi l'impresa avessero scacciato Innocenzo VII. di Roma, come le attesta il Platina: *Primus Populi Romani vim omnem in Pontificem*

ficem

ficem tranſtulerit munita S. Angeli Arce. Tentarono eſſi Romani la medeſima ſorte nel Pontificato d'Eugenio IV., e ſotto quello di Martino V. ſuo Predeceſſore; anzi in queſti tempi pare a le Blanc, che aveſſero i Romani una qualche parte nel governo, ed un'ombra dell'antico Dominio almeno col conſentimento, e la buona grazia del Pontefice; concioſſiacoſache dice queſto erudito Scrittore, che il nome del Senato, e del Popolo Romano s'imprimeva con quel del Papa nelle monete, ch' egli ci dà alla pagina 76. nel qual luogo concludendo la ſua Diſſertazione dice quel, che non vuo quì per modeſtia riferire, e che ogn' uno puo agevolmente vederlo, quando la curioſità ve lo ſpinga; dirò ſolamente, che per quanto ſcrive l'Autor Romano con tanta libertà nella ſua Storia di Parma e Piacenza, pare che tuttavia durino, e continuino quelle maſſime, delle quali dice le Blanc, che *ils s'en ſont toûjours utilement ſervy pour établir, & pour étendre la leur puiſſance temporelle, dont ils reconnoiſſent Pepim pour le primier Auteur*. Nè credo d'ingannarmi nel mio penſiero, mentre non contento lo Storico della ſovranità di Roma, e di tutto quanto lo Stato Eccleſiaſtico con una totale indipendenza dall' Imperio Romano, ſi sforza di eſtendere cotal ſovranità ſopra Parma e Piacenza; anzi la ſpinge più oltre, e la fa giugnere fino all' Alpi Cozie, e tra poco io credo, che la farà paſſare di là da' Monti, e la dilaterà ſopra tutto il Mondo Cattolico; e ſe il Lettore non crede a me, ſenta quel, ch'ei ne dice nel chiuder' il primo Libro della ſua grand' Opera: *Il Dominio poi di San Pietro verſo Ponente, uſcendo alquanto dall' Emilia, ſi ſtendea per quello, che ſi è detto ſino a Bobio ſu nell' Alpi Cozie, le quali erano pure Patrimonio antichiſſimo della Sede Apoſtolica molto prima, che Ariperto Rè de' Longobardi le ne faceſſe la reſtituzione dopo eſſerle ſtate uſurpate per lungo tempo da quella Nazione, al riferire di Paolo Diacono, e del Bibliotecario, da' quali Autori abbiamo, che il Rè Luitprando fece alla Santa Sede la conferma dell' antica donazione delle medeſime Alpi, dove giace la Città di Bobio.*

Iſtoria Romana pag. 64 65.

Dell'abbaglio manifeſtiſſimo, che quì rinnova lo Storico con tanta confidenza intorno all' Alpi Cozie, e alla Città di Bobio, ne abbiamo largamente diſcorſo nel Cap. XIV. dove coll' autorità degli antichi, e moderni Geografi, e de' Scrittori più inſigni hogli fatto vedere, che l'Alpi Cozie cominciavano dal Monte Monviſo, e terminavano al Monſeniſe; e che in queſto picciolo Regno, così chiamato da Cozio, non ſi contenevano che dodici Terre d'oſcuro nome, la di cui Capitale era Seguzio, ora detta Suſa, e che il Bobio, di cui favellano le lettere del Codice Carolino, Anaſtaſio, e tutte quante le donazioni, da lui allegate, era un'altro Bobio, poſto nella Romagna vicino a Sarſina, e non già quel, che ora è pertinenza dello Stato di Milano; Imperciocchè di que' tempi non era Città, e molto meno Tribunato, ma ſemplice Moniſtero fondato dal Santo Abate Colombano; nè fu il noſtro Bobio fatto Città ſe non del 1014. dall' Imperador' Arrigo il Santo, come lo atteſta lo ſteſſo Baronio all'anno 1014. num. 4.; dalle quali coſe tutte ſi raccoglie, che la propoſizione del Critico Romano ſia un poco più ſingolare, che quelle del Conte Caroelli, ch'egli ſi è poſto a lacerare con tanta arditezza, ſe poi abbia in tutto avuto ragione per farlo, ſi vedrà a ſuo tempo.

FINE DEL LIBRO PRIMO.

ERRORI DEL LIBRO I.	CORREZIONI.
anno 327. pag. 10. lin. 49.	*anno* 337.
di Monarchia pag. 21. lin. 40.	*de Monarchia*
aportet pag. 33. lin. 3.	*oportet*
constituunt pag. 41. lin. 18.	*consistunt*
à Lunis sii pag. 42. lin. 20.	*à Lunis* sia
cunctas pag. 49. lin. 32.	*cunctos*
cha sin pag. 52. lin. 42.	che sin
parculas pag. 53. lin. 44.	*particulas*
servono pag. 65. lin. 25.	serve
membram pag. 68. lin. 8.	*membra*
potiamo pag. 72. lin. 30.	possiamo
Capitoio pag. 80. lin. 18.	Capitolo
Coi stessi pag. 83. lin. 14.	*Cogli stessi*
approvare pag. 84. lin. 6.	a provare
sancinet pag. 104. lin. 39.	*sanciret*
mentte pag. 105. lin. 36.	mentre
lib. 3. 11. pag. 105. cit. lit. (b) lin. 14.	*lib.* 3. *cap.* 11.
voluta pag. 107. lin. ult.	voluto
de Aistulfi pag. 109. lin. 24.	*de Aistulfo*
ab Augusti pag. 112. lin. 36.	*de Augustis*
la senta pag. 119. lin. 37.	la sente
amplisque pag. 120. lin. 23.	*amplique*
Ulpriano pag. 132. lin. 41.	Ulpiano
publicisque pag. 134. lin. 13.	*publicique*
credere pag. 136. lin. 18.	cedere
on ut pag. 140. lin. 13.	*non ut*
ob commodo pag. 142. lin. 11.	*ob commodum*
ingiustamente pag. 150. lin. 49.	giustamente
pendebant pag. 151. lin. 49.	*pendebat*
Cortes pag. 152. lin. 9.	*Coortes*
pendebant pag. 152. lin. 20.	*pendebat*
Stuvio pag. 152. lin. 41.	Struvio
con pag. 153. lin. 30.	*cùm*
maggior pag. 153. lin. 44.	maggiori
Republica pag. 160. lin. 10.	*Respublica*
conctis pag. 161. lin. 30.	*cunctis*
intelligiatis pag. 165. lin. 41.	*intelligatis*
apperiretur pag. 169. lin. 28.	*aperiretur*
Sanato pag. 171. lin. 9.	Senato
Senatu pag. 173. lin. 9.	*Senatus*
conferita in loro pag. 177. lin. 50.	conferita loro
giudicaro pag. 179. lin. 42.	giudicato
n'an prit pag. 187. lin. 15.	n'en prit
Mondi pag. 195. lin. 39.	*Mundi*
Mondi pag. 196. lin. 8.	*Mundi*
dattoli pag. 197. lin. 46.	dateli
bailia pag. 202. lin. 1.	ballia
lungos pag. 224. lin. 42.	*longos*
lungas pag. 224. lin. 45.	*longas*
dalla pag. 235. lin. 24.	nella
Donatore pag. 236. lin. 33.	Donatario
quanto egli è pag. 244. lin. 2.	quanto ella è
legunt pag. 246. lin. 14.	*leguntur*
manifata pag. 246. lin. 48.	manifesta
allo sistema pag. 248. lin. 7.	al sistema
Magno Francorum pag. 251. lin. 24.	*Magno Rege Francorum*
che non pag. 253. lin. 9.	che nò

ERRORI DEL LIBRO I.	CORREZIONI.
. *Se in vigore* pag.256. lin.47.	, *se in vigore*
dal Senato pag.260. lin. 8.	del Senato
filuvios pag.272. lin.36.	*fluvios*
dacche pag.276. lin.30.	da che
co la dignità pag.283. lin.27.	colla dignità
inter viros pag.283. lin.47.	*inter vivos*
pel ſtabilimento pag.294. lin.27.	per lo ſtabilimento
Eccleſiæ pag.296. lin.6.	*Eccleſia*
Natale d'Aleſſandro pag. 298. lin. 12. pag. 303. lin.18.40.42. pag.304. lin.9. & 18.	Natale Aleſſandro
Agli Annali pag.318. lin.36.	E gli Annali
ſe n'irritò, il Craſſo pag.319. lin.26.	ſe n'irritò il Craſſo
proteſti pag.326. lin 24.	preteſti
vendicatet pag.336. lin.38.	*vendicaret*
de' ſenſi del ſenno pag.336. lin.45.	de' ſenſi, del ſeno
colonnia pag.344. lin.20.	calonnia
Ottimati Franchi ſi ritrovava pag.344. l.33.	Ottimati Franchi, ſi ritrovava
riacquiſto pag.347. lin.22.	riacquiſtò
diritto, al Regno d'Italia pag.350. lin.ult.	diritto al Regno d'Italia,
qua Civitas pag.353. lin. 24	*quæ Civitas*
Carlo Magno, non pag. 366. lin. 11.	Carlo Magno non
minore, Rege Francorum pag. 367. lin. 18.	*minore Rege Francorum*
ac de re pag.372. lin. 15.	*hac de re*
allimarſi pag.375. lin.26.	alienarſi
Il fin pag.376. lin. 24.	Il fit
Papa pag.376. lin.25.29. & 46.	Pape
perciocche pag.390. lin.41.	perciò che
contemporando pag.391. lin.17.	contemporaneo
lungo pag.392. lin. 32.	*longos*
concta pag.395. lin.46.	*cuncta*
figliuolo di Liutolfo pag.446. lin.27.	figliuolo Liutolfo
fregiſcet pag.447. lin.18.	*fregiſſet*
Deſiderio pag.464. lin. 9.	*Berengario*
preſſi pag.485. lin.6.	*preſſis*
Quintilioni pag.485. lin.25.	*Quintiliani*

APOLOGIA
PER
La Scrittura pubblicata in Milano
L'anno MDCCVII.
ED
OSSERVAZIONI CRITICHE
SOPRA
L'Istoria del Dominio temporale
DELLA SEDE APOSTOLICA
NEL DUCATO
DI PARMA E PIACENZA
Pubblicata in Roma l'anno MDCCXX.
E SOPRA
La Dissertazione Istorico-Politica,
e Legale
Della natura, e qualità delle Città
DI PIACENZA E PARMA.



NEL DUCAL PALAZZO DI MILANO MDCCXXVII.
Per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale,
CON PRIVILEGIO DI S. M. CESAREA, E CATTOLICA.



INDICE
DE' CAPITOLI
DEL
LIBRO SECONDO.

Che abbraccia il supremo alto Dominio dell' Imperio Occidentale in Italia, e particolarmente in Parma e Piacenza dal Secolo undecimo al decimosesto.

CAP. I.

CAP. II.

CAP. III.

puo

Piacenza

in vece di pregiudicare, conferma li diritti dell' Impetio, i quali furono conservati da Sigifmondo, che efercitò in Parma e Piacenza molti atti di sovranità anche presente il Papa. *pag.* 224

C A P X X V I.

Giunti l'Iftorico Romano, e l'Avvocato Piacentino alla Signoria de' Sforzefchi, confeffano, che quefti, rifpetto a Parma e Piacenza non riconobbero mai la fovranità della Santa Sede: negano però, che riconofceffero quella de' Cefari. Impugnano, che Francefco I. chiedeffe le Inveftiture a Federigo III., e che egli le negaffe; e dopo da varj altri falfi fuppofti ne tirano più falfe confeguenze, le quali qui fi propulfano a una per una, e fi moftra quanto fia moftruofa la propofizione, di che allegar poffa la Chiefa, e non l'Imperio la prefcrizione, ch' ella fuppone contro le chiare regole dell' equalità, e fi fa vedere, che nè i Vifconti, nè gli Sforzefchi fpogliarono i Pontefici del poffeffo di Parma e Piacenza, che riconobbero in effe Città l'Imperio, che dimandarono le Inveftiture a Federigo III., il quale le negò, concedendole poi il fuo Succeffore. Dal che rimafero vivi ed illefi, anzi più convalidati i diritti dello fteffo Imperio, convincendofi gli Avverfarj co' loro fteffi argomenti, e con le falfe rifleffioni, che fanno. *pag.* 229

C A P. X X V I I.

Paffa l'Avvocato Piacentino alla difamina delle Inveftiture date da Maffimigliano I. a Lodovico Moro, e a Lodovico Rè di Francia; confeffa, che fono relative a quelle concedute da Wencislao a Giovan Galeazzo Vifconti, e che le confermano; ma dipoi fi ftudia provare, che non comprendeano Parma e Piacenza; e per venire a capo del fuo difegno fa più rifleffi, tutti oppofti alla chiara lettera de' Diplomi. Onde in quefto Capo fi convince colla lettura degli fteffi Privilegj, e co' fuoi medefimi rifleffi, e fi moftra, che le Inveftiture di Maffimigliano confermano, e rinnovano fpecificatamente tutti i Privilegj di Wencislao. *pag.* 257

C A P. X X V I I I.

Chiude l'Autor Romano il fecondo libro della fua Storia con molte querele contro que', da' quali vien pofta la Santa Sede in irragionevoli anguftie di dover provare i titoli della fovranità de' Stati, che poffiede, e fi vanta di poterli moftrare colla continuata ferie degli atti pubblici. Quì dunque s'accorda, che fimili Scrittori fanno molto male, fi foftiene però, che tali non debbon dirfi quelli, che fi fono accinti a foftenere l'antico, e incontraftabile alto fupremo Dominio dell' Imperio fopra il Ducato di Parma e Piacenza, delle quali Città non favellano le fplendide donazioni fatte alla Sede Apoftolica. *pag.* 265

LIBRO

LIBRO SECONDO,

Che abbraccia il Supremo alto Dominio dell' Imperio Occidentale

IN ITALIA

E particolarmente

In PARMA e PIACENZA

Dal Secolo undecimo al decimoſeſto,

E che fa vedere

L'inſuſſiſtenza della preteſa origine, e de' ſuppoſti diritti

DELLA CHIESA ROMANA

Sopra d'eſſe Città

In tutto il corſo di detti Secoli.

LIB. II. CAP. I.

Suppone lo Storico, che da Pippino fino ad Arrigo II. siano state riconosciute Parma e Piacenza per appartenenti alla Chiesa, e che dal soggiorno di detto Imperadore in Piacenza non debba dedursene Dominio massimamente per non aver' egli fatto ivi alcun' atto di sovranità; quì adunque si fa vedere l'insussistenza di sì strani supposti, e si prova con Diplomi autentici e Scrittori antichi, che gli Ottoni, Arrigo II., Corrado il Salico, & Arrigo III. fecero atti diversi da Sovrani non solo in dette Città, ma nell' Italia tutta.



Omincia l'Autor Romano il II. libro della sua Storia da una assai curiosa deduzione, e quasicch'egli provato abbia il suo assunto co' Canoni d'Istorie indubitate, e con Diplomi autentici, e per tali ricevuti dal comune consenso degli Eruditi ne tira sul bel principio del Capo I. la seguente conseguenza, *da quanto si è detto nel libro antecedente, ne viene che da Pippino sino ad Arrigo II., cioè dall' anno* 755. *all' anno* 1014., *con pubbliche, e solenni dichiarazioni sono state riconosciute le due Città di Parma e Piacenza in forma autentica e notoria per appartenenti alla Chiesa, e ciò dagl' Imperadori Carolini e Sassoni.*

Io bramerei che'l cortese Lettore si risovvenisse quì ciò ch' io dissi nel Capo XX. del primo libro, allorche mi riuscì scoprire l'artificio del nostro Istorico, e 'l fine, per cui, interrotta la serie cronologica delle prove di dominio e possesso, ch' egli avea impreso addurre a favore della Santa Sede, si accignesse con tutti i sforzi della sua eloquenza ad avvilire, e deprimere la maestà del Romano-Germanico Imperio, l'autorità, e la sovrana giurisdizione ch' ebbero, ed hanno in Roma e nell' Italia gli Augusti d'Occidente, succeduti al glorioso Carlo Magno; riflettendosi dunque a quanto ivi io scrissi si scoprirà l'illusione di una sì fallace conseguenza, e si comprenderà manifestamente com' egli è falso, e falsissimo, che *da Pippino persin' ad Arrigo II. con pubbliche e solenni dichiarazioni si riconoscessero le due Città di Parma e Piacenza in forma autentica e notoria per appartenenti alla Chiesa*; Imperciocche nel luogo orora da me indicato con dimostrazioni e documenti autentici, e maggiori d'ogni eccezione io feci vedere, che senza contradizion' alcuna le medesime due Città erano parte principalissima del Regno di Lombardia, e possedute da' Cesari d'Occidente sino al mentovato Imperadore Arrigo il Santo; Questa gran verità si comprova dall' essere prescelta da' Cesari Germani la Campagna di Piacenza, chiamata Roncaglia per

farvi le Assemblee, o sieno Diete de' Magnati, e Consoli delle Città del Regno d'Italia, descrivendoci il Sigonio la prima fattasi da Ottone II. nell'anno 980. a i XVII. delle Calende di Settembre, dove a Lanfranco Branciforte Piacentino donò il Castello di Vico Giustino, e creò Tebaldo figliuolo di Attone Marchese di Mantova, e le parole del Sigonio son le seguenti (*a*): *Otto II. inde Placentiam progressus solemnem apud Roncalias Procerum, ac Civitatum Italicarum conventum habuit præter cæteros Lanfrancus Brancifortius Placentinus Castro Vico Justino donatus, & Thebaldus Athonis filius Marchio MANTUÆ institutus.*

(a) *Sigonius de Regn. Ital. lib. 7 ad ann. 980 pag. mihi 293.*

E quandomai non fosse il Lettore pienamente persuaso di quanto io digià ho mostro, e bramasse qualche cosa di più, eccomi apparecchiato per soddisfarlo; Rispetto a Piacenza prova nè più splendida, nè più chiara si puol' in mio senso desiderare di quella, che ci somministra il Campi (*b*) il quale dice così; *A Sigifredo Vescovo di Piacenza nel mese di Luglio del medesimo anno 997. concedette Ottone (III. di questo nome) e confermò la giurisdizione, e'l Dominio temporale della Città, e del Distretto ancora d'essa Città per un miglio d'intorno, e gli donò di più ogni Gabella e Dazio pubblico, dandogli autorità di statuire, giudicare, e stringere qualunque persona, con attribuire anche allo stesso Vescovo le ragioni dell'acqua, & i corsi de' fiumi e rivi correnti, le pescagioni, e quanti altri regali, e pubbliche rendite, che all'Imperial Palaggio si dovevano*; *il che tutto fa maggiormente congetturare, che pur di qua, come dicevamo, ne venisse ad aggiugnersi al Vescovo il nome, e la dignità di Conte (se dianzi non l'aveva) o che con questo nuovo accrescimento di onore viapiù quel titolo gli si confirmasse, imperciocche ordinò parimente l'Imperadore, che simil privilegio passasse altresì ne' successori Vescovi, e proibì, che nè Vescovo alcuno d'altra Sede, nè Duca, nè Marchese, nè Conte, nè Visconte, nè qualsifosse altra persona potesse dentro della Città, nè fuori per un miglio nel circuito d'essa comandare, nè scuoder taglie, o imposizioni, o alcun pubblico pagamento tanto per terreni, quanto per rispetto d'acque, se non per commissione del sopradetto Vescovo Sigifredo, e de' suoi successori, quali in conseguenza si ha a dire, che constituiti fossero per simile giurisdizione Conti della Città.*

(b) *Campi Hist. Eccl. di Piacenza tom. pr. lib. 9. pag. 285.*

Nè tutto ciò lo scrisse il Campi di propria fantasia ed a capriccio, come suol far l'Autor Romano, ma colla scorta indubitata del solenne Diploma di Ottone III. conceduto al detto Vescovo Sigifredo, che si vede fedelmente registrato alla pagina 495. del primo volume della sua Storia Ecclesiastica di Piacenza, nel qual luogo se ne legge un'altro d'esenzione dato dallo stesso Ottone III. alla Canonica di S. Antonio della medesima Città, liberando i di lei Vassalli, ed Operaj dal pagamento d'ogni pedaggio e gravezza.

Di più nell'anno 996. lo stesso Imperadore lasciò a' Piacentini una perpetua memoria della sovranità dell' Imperio, e della beneficenzia sua, concedendo alla loro Città l'ampio privilegio d'aprir una pubblica accademia per educazione della Gioventù, come lo attesta il Sigonio (*c*) colla scorta delle notizie antiche di Piacenza.

(c) *Sigon. ubi supra lib. 7. ad annum 996. pag. mihi 299.*

Or vegga un poco lo stesso cortese Lettore, se chi vuol' accingersi a sostenere i diritti imperturbabili e la sovranità del Romano-Germanico Imperio sopra le suddette due Città puo esser tanto privo di notizie, che gli sia uopo, per mantener' il suo impegno, appigliarsi, come si sogna lo Storico Romano nella pagina 67., al solo e puro soggiorno che Arrigo II. fece nell' anno 1009. in Piacenza, come in Città Imperiale; imperciocche

ogni

ogni Letterato, e qualunque persona versata nella ragion civile gli concederà volontieri la proposizione da lui magnificata cioè, che *dal puro soggiorno non si puo inferirne Dominio*.

Egli però non dice il vero, anzi secondo il suo costume si oppone alla verità riconosciuta da tutti, soggiungendo immantinente, che *in realtà non si adduce alcun' altro atto, per cui si vegga, che Arrigo in quella occasione esercitasse giurisdizione sopra Piacentini*; poiche abbiamo dallo stesso Campi e dall' Istoria Longobardica di Camillo Peregrini da lui citato (*a*) che Piacenza era dominata, *e reggeasi* (per usar la frase del medesimo Scrittore) *dal Santo Rè Henrico*; il quale, come vero e legittimo Sovrano di quella Città, e del suo Contado, ricevè ad istanza del Vescovo Sigifredo sotto la sua Imperial protezione il Monistero del Beato Savino eretto dalla pietà di Ottone III. poco longi dalla stessa Città, concedendogli inoltre, come dice il privilegio registrato dal medesimo Campi (*b*) *Villam silicet, quæ vocatur Fabrianum cum Capella & omnibus sibi pertinentibus, mansos quatuor in Breuli* & altri beni, che ivi si esprimono.

Ma questo non fu l'unico atto di sovranità, che esercitò Arrigo in Piacenza, e nel suo Contado, mentre nello stesso anno 1004. ne fece un' altro assai singolare, dando il privilegio della Milizia, e di Nobiltà a quattro Fratelli Piacentini, chiamati allora del Vico di Vallengario, poscia detti di Casa Fortunata, che dindi si divise in Arcella, Malvicina, Pavera, e in altre Familie, come lo attesta esso Campi (*c*) col Privilegio o sia Diploma alla mano che da ognun puo leggersi, e lo conferma ancora il Locati (*d*) colle precise parole *pridie Kal. Junii Antonio Anthoni alias Brûnengo & Theobaldo de Vico Vallecarii ab Henrico Imperatore cum flumine Carii usque ad Padi medium supra rivum Placentini Agri Castellum in fæudum nobile concessum est*.

Più chiaramente però e senza ombra di dubbio prova il Dominio supremo dell' Imperio nelle tante volte mentovate due Città l'altro Diploma recato parimente dal Campi (*e*) conceduto l'anno 1014. dallo stesso piissimo Cesare Arrigo all' Abate del Monistero di Tolla, alli cui Uomini e Sudditi concedè molte grazie, privilegj, & esenzioni, e donò a que' Religiosi la Fortezza di Vernasca, e di Spelonca, *quòd pro Paganorum & deprædantium persecutione ad utilitatem denominati Monasterii fondatum videtur ut nostra auctoritate servetur, & tueatur, fraternæ Congregationi ad suorum plenissimam salutem concedimus & largimur*, comandando l'Imperadore a tutti i suoi Ministri di non imporre veruna gravezza, nè inferir molestia a' Monaci e Uomini d'esso Monistero dichiarando inoltre *si quis autem temerario ausu hoc protectionis ac tuitionis nostræ præceptum corrompere vel violare præsumpserit viginti libras auri optimi componat medietatem Cameræ nostræ*.

Esempli più strepitosi e segni più manifesti della sovranità dell' Imperio Germanico in Roma, nell' Italia tutta, e particolarmente nelle Città di Parma e Piacenza ne diè al Mondo l'Imperadore Corrado il Salico successor d'Arrigo il Santo, somministrandone amplissime e indubitate prove Vippone (*f*) Autor di quel tempo, e della Corte di questo Augusto, di cui scrisse la Vita, Sigiberto, Ottone Vescovo di Frisinga, il Cronografo Sassone, Alberico, Ermanno Contratto, Glabero, il Sigonio, e molti altri, che per brevità tralascio, dicendo Ermanno Contratto nella sua Cronaca maggiore o sia *Auctiori Chronico* all' anno 1026. che *Conradus Salicus dictus*

(a) *Campi Historia Eccl. di Piacenza tom 1. lib. 10. pag. 306.*

(b) *Campi loco laudato pag. 497.*

(c) *Campi ubi supra. pag. 498.*

(d) *Locati fogl. mihi 39.*

(e) *Campi ibid. pag. 498.*

(f) *Vipo in vita Cunradi Salici Imperatoris apud Pistor. inter Scriptor Rer. German. VI. pag 421. & seqq. Sigibertus in Cronico ad annum 1026 & seqq. Otto Frising. lib. 6. cap. 28. 29. 30. 31. pag. 131. & 134. Conographus Saxo pag. 238. 240 245. 246. Albericus part. 2. pag. 56. seqq. Hermannus Contractus in auctiori Chronico ad dictum ann. Glaber. lib. 4. in initio.*

dictus anno 1026. *circa tempus quadragesimæ cum Exercitu Italiam adiit, & Paschâ Vercellis acto, totam, præter Lucam Urbem Tusciæ, Italiam in cis Romanis partibus sibi subjugavit*; lo venne a ricevere fino a Como il Papa Giovanni XIX. come lo attesta il Glabero, e convenuto con esso lui il modo e il tempo della sua coronazione se ne andò Corrado a Roma, dove molto prima fu invitato dal medesimo Pontefice per porsi al possesso del Dominio non di una parte, ma di tutta Italia, come ce lo assicura lo stesso Glabero colle formali parole *ut suscepto quanto citius Germaniæ Sceptro, Romam pergeret, suscepturus totius Italiæ Coronam* e per conseguenza il Dominio ancora di Parma e Piacenza, come in fatti così seguì, attestandolo esso Vippone testimonio occulare, *igitur Rex Chuonradus Romam ingressus eodem anno ut supra, idest à Nativitate Salvatoris* 1027. *indictione decima à Papa Joanne & universis Romanis Regio honore mirificè receptus est, & in die Sancto Paschæ qui eo anno VII. Kalendas Aprilis terminabatur à Romanis*, e non dal solo Papa *ad Imperatorem electus, Imperialem benedictionem* solamente *à Papa suscepit Cæsar & Augustus Romano nomine dictus*.

Prima però di portarsi a Roma, rintuzzata l'insolenza d'alcuni contumaci, si fece coronar Rè d'Italia in Milano, e indi in Monza, come fatto aveano i suoi Antecessori, e così lo descrivono ampiamente gli Autori di sopra citati, da' quali si ricava ancora che ritornato Corrado la seconda volta in Italia, il che fu intorno l'anno 1037. per comprimere e dissipare la rivolta generale de' Lombardi, questa impresa gli riuscì felicemente, perchè rintuzzò in breve tempo l'insolenza, punì severamente gli Autori della ribellione, ristabilì la sovranità dell' Imperio in tutte le Città del Regno, e diede in tutte e a tutte un miglior'ordine, e leggi santissime.

Diede anche in questa occasione il nostro Augusto due memorabili prove della sua autorità, e dell' alto e supremo Dominio dell' Imperio in Parma e Piacenza; poiche come dicono i Scrittori poco fa indicati da me, e con esso loro il Sigonio, la Cronaca Augustana (*a*) pubblicata dallo Struvio, egli inviò Eriberto Arcivescovo di Milano Capo de' contumaci prigioniere a Piacenza, la qual Città, se non fosse stata del suo Regno non l'avrebbe certamente prescelta per la custodia d'un delinquente di tanta conseguenza, e rivestito d'una dignità Ecclesiastica tanto ragguardevole, e dipoi mandò in esilio i Vescovi d'essa Città di Piacenza, di Cremona, e di Vercelli imputati eglino pure di fellonia. Così lo assicurano Vippone, Sigiberto, Ottone di Frisinga, il Cronografo Sassone, Alberico, e'l Sigonio (*b*), il quale dice *quo circa Conradus nova Hereberti contumacia magis exacerbatus ipsum cum Episcopis compræhendi, ac Placentiam diversas in custodias mitti jussit*, e poco dopo *demum æstus vitandi gratia* (Corrado) *ad Montium stativa se recepit, Episcoposque Cremonensem, Placentinum, Vercellensem Majestatis damnatos in exilium egit*, e la citata Cronaca Augustana *Heribertum Mediolanensem Episcopum in custodiam misit, aliosque Episcopos exilio relegavit, manumque Conjuratorum exercuit*.

L'altra prova della sua sovranità in Parma la manifestò Corrado al Mondo l'anno 1038., allorche ritrovandosi in essa appo il Conte Bonifacio per celebrarvi la festa di Natale, i Parmiggiani, concitato un gran tumulto, uccisero il Coppiere dell' Imperadore, per il qual misfatto acceso questo Principe di giusto sdegno, massime perchè i medesimi Parmiggiani presistevano nella pertinacia loro, fece combattere la Città, e dipoi

(a) *Chronica Augustensis edita à Burcardo Gotthelfio Struvio tom. pr. ad annos* 1037. 1038.

(b) *Otto Frising. lib.6 cap.31. Sigon. lib. 8. ad annum* 1037.

dipoi l'espose a un grande incendio. Così lo dicono i laudati Autori (*a*), che possono leggersi da tutti agevolmente, dicendo il Cronografo Sassone al detto anno 1038. *Imperator Natale Domini Parmæ celebravit, ibique Civibus ejusdem Civitatis contra Imperialem Majestatem tumultuatis, famosa, inclitaque eorum Urbs deprædatione, & incendio cum innumerabili multitudine funditus deperiit.*

(a) *Godefrid. Guilielm. accessiones Historicæ tom. pr.*

Il Successore del mentovato Corrado, che fu Arrigo III. diede pure un gran segno della sua sovranità in Parma l'anno 1047. mentre si ritrovava in Mantova, dove ci attesta il Sigonio (*b*) che *Pascha egit, & cum ægrotasset Cadaloo Parmensi Episcopo fodrum & Mansionaticum, Diplomate dato, remisit*; Se il Papa, o l'Imperadore fosse in quel tempo Sovrano di questa Città me ne rapporto al Lettore cortese, il quale sa che solamente chi è Sovrano della Città può rimettere, massime a un Vescovo, simili regalie, che costituivano una parte dell' alto Dominio, che avevano i Rè d'Italia nel Regno.

(b) *Sigon. dicto lib. 8. pag. mihi 203. ad ann. 1047.*

CAP. II.

Dice l'Autor Romano alla pag. 68., che dal soggiorno non puo inferirsi dominio, che quando ciò si ammettesse sarebbe contra gl'Imperialisti, perchè molti Papi soggiornarono in dette Città, e particolarmente Onorio II., il quale fece un Concilio in Piacenza, dove scomunicò Arrigo IV., da cui sostiene alla pag. 71., che se si ribellarono i Piacentini, fecero il loro dovere, perchè il detto Imperadore era scomunicato. Si mostra dunque, che quanto l'Avversario si finge o è falso, o si ritorce contra di lui, e si tocca di passaggio la scomunica fulminata contro il medesimo Augusto, la ribellione di suo Figliuolo, e quel che giudicorono i Scrittori contemporanei d'una novità simile, e si prova quanto sediziosa sia, e piena di scandalo la proposizione, colla quale ei applaudisce le disubbidienze de' figlj, e loda le ribellioni de' Sudditi.

NOn era dunque uopo, che a vista di sì manifeste provagioni tanto si affaticasse il nostro Avversario per insegnarci, che *quando anche dal soggiorno si pretendesse di argomentare il Dominio, si direbbe in contrario, che Urbano II. nell'anno 1095. medesimamente stette in Piacenza, dove celebrò un Concilio già pubblicato da Luca Olstenio, e fu fatto contro Arrigo IV., il quale vi rimase scomunicato*; siccome ei potea con suo decoro tralasciar di fare una delle sue solite, e capricciose riflessioni, dicendo, che *non è certamente credibile, che il Papa facesse un tal' atto in una Città Imperiale, e propria di Arrigo IV. piuttosto che nel Dominio stesso della Chiesa*; nè dovea tampoco prendersi l'incomodo di tessere un lungo raccontamento de' Pontefici, che fecero qualche dimora in amendue quelle Città, celebrandovi Concilj, e scrivendovi lettere; Conciossiache digià mi sono dichiarato, che dal puro soggiorno non intendo dedurne sorta alcuna di possesso, o di Dominio; e se tutte le Città, in cui soggiornarono i Papi, e vi celebrarono Concilj, dovessero dirsi sottoposte al Dominio temporale della Sede Apostolica, molte Terre

Istoria Romana pag. 68.

di

di Francia, di Germania, e d'Italia sarebbono certamente Patrimonio del Principe degli Apostoli, e la Corte Romana avrebbe molto più Paese, dove impiegare i suoi Prelati in Governi, e Legazioni; che però quanto io intendo sostenere quì contra le sottili riflessioni del Censor Romano egli è, che non solo dee dirsi probabile, ma verissimo, e indubitato, che, celebrando Urbano II. suddetto Concilio in Piacenza, facesse tal'atto in una Città Imperiale, e di Arrigo IV., e non già della Chiesa Romana.

Nondimeno io confesso ingenuamente, e convengo coll'universal consenso di tutti gli Storici contemporanei, e prossimi citati alla margine (*a*), che in quei miserabili tempi non solamente Piacenza, ma quasi tutte le Città di Lombardia proruppero in aperta ribellione, e si sottrassero dal Dominio legittimo di Arrigo. So ancora le rovine e le stragi, che alla Cristianità cagionarono le contese nate fra lui e Gregorio VII. tanto celebre nella Storia col nome d'Idelbrando, e più famoso e benemerito della Chiesa Romana, per averla posta in libertà, ed innalzata a quel grado di potere temporale, di cui si servirono dipoi li suoi Successori contro li maggiori Monarchi del Mondo Cattolico. Nè ignoro che fu cotesto Pontefice il primo che imprendesse a scomunicare gli Augusti, dichiarandoli decaduti dalla Corona Imperiale, & assolvendo i Sudditi dal giuramento di fedeltà; risoluzione, la quale perchè non mai più udita ne'secoli precedenti sorprese, e per la novità empì di ammirazione le menti degli uomini più saggi, ed anche di timorata coscenza, che viveano in que' tempi; e cagionò dipoi funestissimi sconvolgimenti nel Cristianesimo; come ce ne rappresentano esempli molto lagrimevoli le Storie, e ce lo attesta Ottone di Frisinga (*b*) santo e letteratissimo Vescovo totalmente ben' intenzionato per i Sommi Pontefici, e sovente lodato dal Cardinal Baronio, dicendo egli: *in fragmento, quod extat in fasciculo rerum sciendarum* che *Gregorius VII., qui tunc Urbis Romæ Pontificatum tenebat eumdem Imperatorem Henricum Quartum tamquam à suis destitutum anathematis gladio feriendum decernit, cujus rei novitate eo vebementius indignatione motum suscepit Imperium, quò nunquam ante hæc tempora hujusmodi sententiam in Principem Romanum promulgatam noverat*, e nella sua Cronaca (*c*): *lego, & relego Romanorum Regum & Imperatorum gesta, & nusquam inveni quemquam eorum ante hunc excommunicatum, vel Regno privatum*.

(a) *Auctor vitæ Henrici IV. Otto Frisingensis, Bertoldus, Lambertus Schafnaburgensis, Abbas Wespergensis, & Stadensis Constansiensis ad Hermanni Contracti appendicem, Sigibertus Gemblacensis.*

(b) *In fragment. quod extat in fasciculo rerum sciendarum relato à Ludovic. du Pin de ant. Eccles. discipl. Dissert. 7. §. 3.*

(c) *Otto Frinsingensis Chronic. lib. 6. cap. 35.*

Quindì è che di tal podestà arrogatasi da Gregorio, ne scrissero diversamente, e con opinioni tra se contrarie i più insigni Letterati d'ogni età, giudicandone ognun di loro secondo i fini diversi, e le particolari aderenze che aveano. E molti ne favellarono ancora secondo la propria inclinazione, ed a misura de' privati interessi da' quali erano mossi a favorire la podestà delle Chiavi, o l'indipendenza del Principato nelle cose meramente temporali. Tutto quanto io dico si legge espressamente nella dottissima Dissertazione scritta in difesa de' Principi dall'erudito Dupin (*d*) nel suo celebre trattato *de antiqua Ecclesiæ disciplina* dove adduce li fondamenti delle due opposte sentenze, e con l'autorità della Scrittura santa, della Storia, e della ragione risolve li contrarj argomenti con quell' efficacia che puo da ognun vedersi.

(d) *Du Pin de antiqua Ecclesiæ disciplina Dissert. VII. per totum.*

Intanto lasciando questa, e tornando alla nostra quistione francamente sosterrò senza timore d'essere convinto dall' Avversario, che nella ribellione fomentata contro Arrigo nel Regno Lombardo vi concorse anco Piacenza, come ce lo assicurano gli Autori contemporanei da me ci-

tati

tati di ſopra, e particolarmente Bertoldo nella ſua Cronaca all'anno 1093. dicendo *Civitates quoque de Longobardia Mediolanum, Cremona, Lauda, Placentia contra Henricum in viginti annos conjuraverunt, quæ omnes prædicto (Guelfo o ſia Welfone) fideliter adhæſerunt.* Queſto univerſal commovimento di Lombardia non privò pertanto lo Imperadore nè l'Imperio del ſuo Dominio, nè della ſovranità che in eſſe Città vi avea, ma rimaſero i diritti ſuoi illeſi, & imperturbati; imperciocche Corrado Figliuolo dello ſteſſo Arrigo, laſciatoſi vincere dalle perſuaſioni di Guelfo il Giovane, e della Conteſſa Matilde ſua Moglie tirò prima al ſuo partito, e con doloſe arti guadagnò gli Vficiali dell' Eſercito ed i Signori principali del Regno, i quali non ſentivano ſpiacere d'aver' un Sovrano nuovo e giovane, di cui poteſſero diſporre a voglia loro, & indi queſto infedel Principe ſi ribellò apertamente contra il Padre, e dall' Arciveſcovo di Milano ſi fece incoronar Rè d'Italia, dove era ſtato laſciato dal povero Arrigo per difenderla da' ſuoi nemici. Di tanto ci aſſicurano li citati Autori, e particolarmente l'Anonimo nella Vita di queſto infortunato Ceſare colle formali parole *ut ſe graſſanti Mathildi, & pene totam Italiam ſibi vendicanti opponeret, & Regnum quod futurum erat ſuum de manu fæminæ tolleret*, e poco dopo ſoggiugne *Filius Imperatoris, quem in Italia relictum à Patre, & quam ob cauſam relictum diximus à Mathilde perſuaſus (quem enim aſtutia fæminea non ſubvertat aut decipiat? junctis* (dee dire junctus) *inimicis Patris Coronam ſibi impoſuit*; e Bertoldo al detto anno 1093. conferma lo ſteſſo, e dice che Corrado ſi ribellò dal Padre, che fu coronato Rè di Lombardia dall' Arciveſcovo di Milano Anſelmo ad iſtigazione di Guelfo, e della ſua cariſſima Moglie, e la Cronaca Auguſtenſe o ſia Auguſtana pubblicata dal Burcardo Gottelfio Struvio allo ſteſſo anno 1093. d'un sì raro e ſcandaloſo ſucceſſo ne parla ne' ſeguenti termini, *ex odiis & invidiæ fomite conflata uſque adeo convaluit diſcordia, ut quidam perverſæ ſeditionis auctores cum Mediolanenſibus juxta Evangelica ſcandalorum præſagia Filium Imperatoris Conradum regnare, & in Patrem malo inſtinctu ſuggererent, non veriti divinam ſententiam, neceſſe eſt enim, ut eveniant ſcandala, væ autem illi, per quem veniunt.*

Da queſto memorabile fatto dunque chiaramente ſi ſcorge che ſe i Piacentini ſcoſſero il giogo dell' Imperadore loro legittimo Sovrano, non paſsò pertanto la Città di Piacenza nel Dominio della Chieſa, ma di chi allora reputato era Rè di Lombardia, del cui Regno digià abbiam veduto ch'erano, come lo confermano anche i mentovati Scrittori, e lo ſono eziandio oggidì Parma e Piacenza.

Mi maraviglio pertanto dell' Autor Romano, che alla pagina 71. ponga in dubbio queſta verità reſa più che manifeſta dall' univerſal conſenſo di tutti gli Scrittori contemporanei, de' quali mi ſervo per viapiù confonderlo, e non già d'Autori dell' altro giorno, come lo rimprovera al Padre Ordei, & al Conte Caroelli, e molto più io mi ſcandalizo di lui ch'egli nello ſteſſo luogo ardiſca ſcrivere che *ſe queſto foſſe vero ſarebbe contro lui*, cioè contro chi lo portò altre volte in prova della ſovranità Imperiale, e la ragion del perchè ſarebbe *contro di lui* la dice lo Storico, e dicendola fa comparire qual ſia la ſua perizia nel diritto pubblico, & il ſuo buon genio verſo il Sacro Romano Imperio *perchè, eſſendo allora Arrigo ſcomunicato, come nemico della Chieſa, i Piacentini ſeguendo*

Corrado, che la difendea, e di cui ſcrive l'Abate Urſpergenſe, che erat vir per omnia Catholicus, & Apoſtolicæ Sedi ſubjectiſſimus, ſi mantennero, come dovevano nell'ubbidienza della Santa Sede ſotto la direzione della gran Conteſſa Matilde.

Queſto modo di favellare del Cenſor Romano, egli è del tutto ſedizioſo, e contrario ad ogni legge Divina & umana, perchè pare che non ſolo faccia applauſo alle diſubbidienze, e ribellioni, ma che voglia inoltre inſtruire i Figliuoli, & i Sudditi a rivolger' empiamente le ſpalle anche per qualunque leggiera cagione al loro Padre, e legittimo Signore, contro il preciſo comandamento dell' Altiſſimo Dio; Imperciocche ſcrivendo egli, che Corrado allorche impugnò l'arme contro Arrigo, e lo ſpogliò del Regno, e che i Piacentini, quando da lui ſi ribellarono, *ſi mantennero, come dovevano nell' ubbidienza alla Santa Sede*, non per altro motivo ſolamente, perchè *Arrigo era ſcomunicato*, in buon linguaggio s'inteſe di voler' inſegnare, & inſinuar' al Mondo una sì empia & abbominevol ſentenza.

Che ſia poſitivo precetto di Dio non rivoltarſi contro il Padre & il proprio Principe nol negherà il noſtro Avverſario, e che queſta ſia ſempre una neriſſima azione, la quale non va quaſi mai diſgiunta da peccato graviſſimo, ſe non quando il Padre o'l Principe comanda una coſa apertamente contraria alla legge Divina, lo confermano tutte le Scritture ſante, i Padri, & i più celebri Dottori, e Teologi Cattolici; l'Apoſtolo S. Paolo parlò a tutti chiaramente allorche diſſe (*a*) *omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit*. E queſta ubbidienza a' Principi è tanto dovuta, che niuno è dalla medeſima ſciolto. Tal verità ſi ricava manifeſtamente dalle parole di Criſto Signor noſtro; concioſſiache ritrovandoſi tra Giudei, chi pretendea ſoſtenere eſſer coſa illecita pagar' il tributo a Ceſare, perchè tiranno e nemico della religione, interrogato il Salvatore coſa ſentiſſe di cotal' opinione, ei chiedè una moneta, & interrogò di chi foſſe l'inſcrizione e l'immagine che vi era impreſſa, & eſſendogli riſpoſto ch' era di Ceſare, ſoggiunſe (*b*) *reddite ergo, quæ ſunt Cæſaris Cæſari, & quæ ſunt Dei Deo*, dalle quali parole ſi raccoglie non ſolamente non pregiudicare alla religione il pagamento del tributo a Ceſare, ma eſſere anco parte della religione, il rendere a Ceſare ciò che è di Ceſare, al che ſenza dubbio volle alludere S. Paolo quando ſcriſſe *reddite omnibus debitum, cui vectigal, vectigal, cui tributum, tributum, cui honor, honorem*, lo ſteſſo Criſto (*c*) volle pagar per ſe, e per i ſuoi Diſcepoli il tributo medeſimo, quindi è che tutti i Santi Padri (*d*) ben' inteſi di queſta dottrina Evangelica unicamente la riferirono alla podeſtà civile, & i ſteſſi Sommi Pontefici la confirmarono colle parole, e con gli eſempli, & il primo fu Gelaſio Papa nella ſua lettera VIII. ad Anaſtaſio Imperadore, dicendo *ſi quantum pertinet ad ordinem publicæ diſciplinæ, conoſcentes Imperium tibi ſuperna diſpoſitione collatum, legibus tuis ipſi quoque parent religionis Antiſtites, ne vel in rebus mundanis excluſæ videantur obviare ſententiæ*, e Simaco in Apologetico dice *nos quidem poteſtates humanas merito ſuſcipimus, defer Deo in nobis, & nos Deo deferemus in te*, e finalmente Gregorio Magno, ricevendo dall' Imperadore Maurizio il comando di promulgar certa legge, per cui ſi proibiva a' Soldati di veſtir l'abito Religioſo, fecela pubblicare benche la reputaſſe ingiuſta e contraria alla libertà della Chieſa, e volle ubbidire a Ceſare anche prima di eſporgli il ſuo parere, proteſtandoſi perciò queſto gran Ponte-

(a) *ad Rom. cap. 13.*

(b) *Matth. 22. verſ. 2.*

(c) *Matth. 17.*

(d) *Hieron lib. 1. cap. 24, Tertull. in Apologetico, Origen. lib. 9. in epiſt. ad Roman. homil. 23. D. Auguſt. homil. 31. in Pſalmum 118. & lib. de catechizandis rudibus cap. 21.*

Pontefice nella sua lettera, *ego quidem jussioni subjectus per diversas Terrarum partes transmitti feci, & quia lex ipsa omnipotenti Deo minime concordat ecce per suggestionis meæ paginam Serenissimis Dominis nuntiavi; utrobique ergo, quod debui exsolvi, qui Imperatori obedientiam præbui, & pro Deo quod sensi minime tacui.* *Gregor. Magn. lib. 2. epist. 61.*

Quindi è che le Storie ci somministrano innumerabili esempli di Regni floridi e felicissimi, caduti in un spaventevol' abisso di miserie e calamità per aver voltate le spalle e scosso il giogo anche di tiranni ed ingiusti Principi, e l'esperienza ci insegna, che ogni qualunque volta gli ambiziosi posero l'arme in mano a' Popoli con il pretesto altrettanto falso, quanto apparente di liberar la Repubblica dalla tirannide & empietà del Regnante, la precipitarono in mali maggiori; ecco adunque quali sieno le prove e le ragioni, che nella sua Storia adduce l'Autor Romano per mostrare il Dominio del Papa in Piacenza, cioè rivolte de' Figliuoli, e ribellioni de' Vassali da lui qualificate per sagrificj & azioni sante, tanto importando quello emfatico modo di favellare, cioè *perchè essendo allora Arrigo IV. scomunicato come nemico della Chiesa i Piacentini, seguendo Corrado che la difendea &c. si mantennero, come doveano nell' ubbidienza alla Santa Sede sotto la direzione della gran Contessa Matilde.*

Io non vuo per questo entrar quì a decidere se la scomunica fulminata da Gregorio VII. contro Arrigo IV. fosse giusta o ingiusta, di essa ne scrissero molti Uomini eruditi, e versati ne' sacri Canoni, e nella Teologia, & io al giudicio infallibile della Chiesa me ne rapporto, a cui volontieri, e con tutto l'animo mio sottopongo me, e questi scritti; ho io però letto in Autori gravissimi, santi, e Cattolici, che non sempre le scomuniche sono giuste, e valide, e che non sempre debbono temersi, & ubbidirsi; imperciocche, colui, che le fulmina per Prelato, santo, e giusto ch' ei sia, egli è anche Uomo impastato di fragil creta, e come tale puo per mancanza di conoscimento di causa, e di informazioni di fatto, o per ommissione di solennità prescritte da' sagri Canoni, per passione, e per molte altre cagioni proferir una sentenza nulla, e ingiusta, a cui se non si dee resistere con isprezzo, e ingiuria della podestà delle Chiavi, si puo nondimeno, anzi si dee andarle all' incontro, e ripararne con modestia e piacevolezza i pregiudicj, non permettendo che si eseguisca; massimamente, se eseguendosi puo recar danno notabile alla Repubblica, e porla in confusione e tumulto, come quasi sempre è succeduto, allorche si sono fulminate censure contro gl'Imperadori o Principi potenti.

Sapiamo all' incontro esser dovuta per positivo precetto Divino l'ubbidienza a' Sovrani, al di cui impero sopponendosi i Sudditi senza investigar di più, evitano molti pericoli, e particolarmente quello di contravvenire alla legge Divina; sottraggono la Patria da ogni travaglio, e li Cittadini da violenti, e funestissime morti. Potrei autenticar quanto io dico con innumerabili Storie, e coll' autorità di molti santi Dottori illuminati da Dio, il quale lo manifestò nella persona dello stesso Corrado, rapito con morte immatura dal Mondo sei anni dopo la sua ribellione, nel fior dell' età, per far che si verificasse il suo Divino Oracolo, col quale comanda espressamente a' figliuoli l'onorar' il Padre, se goder vogliono longa vita; l'anticipata morte di Corrado l'abbiamo da Dodechino nella sua Cronaca (*a*) con queste parole: *qui paucos annos supervivens postquam coronatus est, immaturè obiit.*

(a) *Dodechinus in Chronico ad annum 1099.*

E se alcuni, come fà quì l'Autor Romano lodarono l'azione di Corrado, molti anche, e la più parte de' Scrittori non men pii, che zelanti della Religione in cotal'occasione nè lo difendono, nè lo scusano, e vaglia il vero per qualsivoglia ragione, che potesse essergli stata addotta in contrario, ei tradir non potea, nè dovea l'Imperador suo Padre, senza violare e porsi sotto piedi tutte le leggi più sante della natura, e della grazia, & il precetto di Dio, che vieta strettissimamente a' figlj sotto pena di maledizione disubbidire a' loro Padri.

C A P. I I I.

L'Avversario sostiene che Parma sia della Chiesa sol perchè la Contessa Matilde erane la Padrona, e che lasciando ella alla Sede Romana le sue Castella fece quanto dovea; quì dunque si fa con evidenza conoscere, che Parma dee appunto dirsi Imperiale, perchè fu di Matilde, la cui origine si descrive, e si mostra, che i suoi Maggiori ebbono tutti gli Stati dagl' Imperadori, e Rè d'Italia, de' quali erano Vassalli, e che però la stessa non potea lasciarli in sovranità alla Chiesa, in pregiudicio dell' Imperio Signor diretto, e si narra il fine ch' ebbero le controversie nate tra li Pontefici e gl' Imperadori per l'eredità di questa Signora.

Istoria Romana pag. 68 69.

LO Storico nostro vuole per tutti i modi che dall'essere stata *la gran Contessa Matilde* padrona di Parma debba inferirsene, che questa Città fosse prima dell'Esarcato & in Dominio della Sede Apostolica, e che lo stesso abbia a dirsi della Toscana, di Mantova, Modana, Reggio, Piacenza, e d'altre Terre molto insigni.

Si potrebbe lasciar correre una sì nuova proposizione, s'egli l'autenticasse con valide ragioni, e l'appoggiasse a più fermi e stabili principj, ma pretendendo farla credere al Mondo, sol perchè la sua gran Principessa, possedè essi Stati, & indi donò i suoi Beni patrimoniali alla Chiesa, non resta bastantemente pago l'animo mio; nè qualunque Uomo mediocremente instruito nel diritto pubblico, e nelle materie feudali, vorrà persuadersi un tal discorso solamente perchè l'Autor Romano fa con molta franchezza asserire, e dir con Energia così; *tutte le quali Città essere state di ragione della Sede Apostolica non ha luogo di poterlo dubitare quando si voglia far conto degli antichi documenti, e degli Scrittori contemporanei.*

Istoria Romana pag. 69.

Parrebbe adunque a me che per voler spacciare sì novella proposizione con decoro e profitto fosse stato suo positivo impegno mostrarci nel medesimo tempo dove si ritrovino questi *antichi documenti*, quali siano i *Scrittori contemporanei*, e cosa dicono per farci credere la sovranità del Papa, estesa e dilatata in tante Terre della Lombardia e della Toscana, quante erano quelle possedute dalla sua *gran Contessa Matilde*, altrimenti egli sempre sarà reputato da ogni uno per Scrittor troppo ripieno *d'amor proprio* in volendo, che senza altre prove si presti intiera fede alla sola sua parola, e si ricevano le favole per oracoli, sol perchè le racconta con bel garbo, e le colorisce con enfasi di parole, compatite alle

volte

volte ne' discorsi accademici per dar' apparenza all' invenzioni, ma non mai ammesse nell' Istoria, nè lodate nelle Scritture che si pubblicano in grazia della verità, per iscoprirla nelle controversie de' fatti gravi ed importanti, qual' appunto è quello, di cui noi favelliam' ora, ed in cui bisognava per necessità, che l'Avversario del Conte Caroelli facesse vedere con prove indubitate, che tutte le Terre che possedevano gli Antenati di Matilde, ricevute l'avessero in feudo dalla Santa Sede, e non dagl' Imperadori e Rè d'Italia, come in effetto li riceverno; imperciocche, provati da lui questi antecedenti e necessarj principj, allora sì, ch' egli con più d'onestà, e col solito suo enfatico modo di favellare potea chiudere il primo Capo del secondo Libro della sua Storia, e darci ad intendere, che *la suddetta Principessa magnanima e pia sopra ogni altra volle con molta ragione, che tutte le sue Castella si devolvessero alla Sede Apostolica, perchè conosceva, che per altro non senza ragione se le dovevano, come tutte fabbricate nel suolo e sopra i Territorj, de' quali la medesima Santa Sede avea l'alto Dominio.*

Io mi lusingo d'aver provato nel Libro antecedente colla scorta de' Diplomi dati dagl' Imperadori alla Chiesa Romana, e de' Scrittori a lei parziali, che, neppure in questo secolo XI., a cui noi digià siamo giunti colla nostra quistione, si fussero i Sommi Pontefici attribuito in Roma, e nel rimanente dello Stato Ecclesiastico quell' *alto Dominio*, il quale pretende lo Storico, che si estendesse eziandio alle *Castella* di Matilde, da lui chiamata *Eroina incomparabile* per i *Beni e le Signorie, che lasciò alla Chiesa Romana*. Onde mi persuado ancora che il Leggitor cortese difficilmente vorrà credere che tali Castella fossero *fabbricate nel suolo e sopra i Territorj* del Papa.

Ma quando tuttociò non bastasse, basterebbe pure il sapere, che dagli Storici tutti *suddetta Principessa magnanima e pia*, ora si chiama Contessa, talvolta Marchesa, e sovente Duchessa di Toscana, e di Lombardia, nelle quali Provincie erano a ponto *fabbricate tutte le sue Castella*. *Istoria Romana pag. 70.*

Che poi la Toscana e la Lombardia si dicessero *suolo e Territorio* della Sede Apostolica io finora non mi sono incappato in un sol' Autore, che osi asserirlo fuorche 'l nostro Istorico, il quale nondimeno vuole, che *non vi sia luogo di poterlo dubitare*. All' incontro ho letto ne' Scrittori d'ogni secolo cominciando da Paolo Diacono, e molte prove reca il Fiorentini (*a*) nelle memorie di Matilde, e varj Diplomi ci somministra l'Abate Ughelli nella sua Italia sacra, per i quali evidentemente si comprende, che la Toscana era Provincia nobilissima e principale del Regno de' Longobardi, che da questi ella passò ne' Rè & Imperadori Franchi, e da' Franchi ne' Cesari di Lamagna; Tal verità molto più si fa manifesta rispetto alla Lombardia; che diede il nome a tutto 'l Regno d'Italia posseduto dagli Augusti dell' una e l'altra Nazione, da' quali soli in que' tempi si concedevano i feudi, e si creavano i Conti, li Marchesi, e i Duchi, e non già dal Sommo Pontefice, da cui non si scorge in tutta l'antichità, che si usasse simil potere, o s'investissero de' Stati que' Vassalli, che allora egli non avea; ci attesta bensì Ottone Vescovo di Frisinga Autor sincerissimo, e contemporaneo a Federigo Barbarossa, che questo Principe dianzi che venisse in discordia colla Corte Pontificia conferiva a' Soggetti benemeriti dell' Imperio non solamente in feudo i Stati d'esso Regno, ma dell' Esarcato ancora, dicendo esso Scrittore (*b*) che *circa idem*

(a) *Francesco Maria Fiorentini Memorie di Matilde lib. 3. pag. 12. & per totum tract. Ughell. Italia sacra tom pr. edit. Roman. de anno 1644. pag. 333. pag. 460. pag. 798. pag. 850. & 54. tom. 3. pag. 36. & pag. 668.*

(b) *Otto Fring. de gestis Friderici I. lib. 2. cap. 20.*

idem tempus Anſelmus Havelburgenſis Epiſcopus à Græcia reverſus, Ravennatenſem Archiepiſcopatum per Cleri & Populi electionem, ſimul & ejuſdem Provinciæ Exarchatum laboris ſui magnificam recompenſationem à Principe accepit.

Ma paſſiam più avvanti, e veggiamo un poco quali foſſero gli Antenati della *gran Principeſſa*, e da chi veniſſero eglino ſublimati a tanta grandezza, & innalzati a sì maravaglioſa potenza, poiche così comprenderemo di chi foſſero il *ſuolo* & i *Territorj* ne'quali ſi fabbricarono sì belle & ineſpugnabili *Caſtella*. E per non andar tanto addietro per provare che la Toſcana, e le Provincie di Lombardia ſignoreggiate da' Conti, Marcheſi, e Duchi erano tutte beneficio degl' Imperadori, cominciamo da Ugone Rè d'Italia, il quale *Boſoni fratri ſuo Tuſciam contradidit*, come ci fa ſapere Luitprando (*a*) da cui veniam certificati ancora, come detto Boſſone fu dipoi dal Fratello ſpogliato del Dominio, dandolo eſſo Rè ad un ſuo Figliuolo ch'ebbe da Vandelmoda chiamato Uberto, e come ad altri piace Oberto (*b*); Vinto e ſpogliato del Regno Berengario da Ottone il Magno, non ſi ha di certo, che Oberto ritornaſſe al poſſeſſo della Toſcana, ſi conoſce bensì ſucceduto in quella il Marcheſe Ugone ſuo figliuolo, che vi dominò longo tempo ſotto tutti e tre gli Ottoni, ſcrivendo San Pier Damiano (*c*), che *Obertus Marchio pater Hugonis Marchionis, filius naturalis Regis Hugonis*.

Seguita la morte ſenza prole maſchile di Ugone l'anno 1001. atteſta il Fiorentino ſu la traccia de' Scrittori antichi, che gli ſuccedè il Marcheſe Teobaldo nipote di Sigifredo Conte di Lucca, figlio di Azzo, o ſia Attone, il qual Teobaldo, ſecondo la teſtimonianza di Ditmaro (*d*), allor vivente fu ad incontrar ſino a Verona Arrigo il Santo l'anno 1007., che veniva in Italia contro Arduino: *Huic occurrit diu expectatus Theobaldus Marchio cum prædictis Auxiliatoribus, gaudens tempus adveniſſe, quo ſecretum bonæ voluntatis liceret huic aperire*.

Dopo Teobaldo s'intruſero nel Governo della Toſcana dall'anno 1009. infino all'anno 1027. tre altri Duchi, come puo vederſi nelle memorie dello ſteſſo Fiorentini (*e*) da chi ne ſarà curioſo, e finalmente ricuperò il Ducato del Padre Bonifacio figliuolo d'eſſo Teobaldo, come conſta da indubitati argomenti recati dal citato Autore, riconoſcendolo in feudo dall' Imperadore; e di tal verità ne abbiamo la teſtimonianza maggiore d'ogni eccezione da Donnizone (*f*), il quale, deſcritto l'ajuto, che diede Bonifacio a Corrado il Salico nell'eſpugnazione di Parma l'anno 1037. eſprime il contratto feudale, che tra eſſi paſsò ne' ſeguenti verſi.

Ut juraret ei, rogat ipſum (Corrado a Bonifacio) *tunc fidelis*
Atque ideo dixit, quod Marchio ſerviet ipſi.

Figliuola finalmente di Bonifacio, & ultima Erede della paterna grandezza fu la *gran Matilde*, di cui Tolomeo Luccheſe nell'anno 1065. de' ſuoi Annali fa il ſeguente ritratto: *Hæc autem Comitiſſa filia Domini Bonifacii Marchionis Tuſciæ & Lombardiæ ſecundum ORDINATIONEM IMPERATORUM*; & ecco il vaſſallaggio, e la dipendenza dagli Auguſti di Germania, che aveano e Matilde, e i ſuoi Progenitori, i quali da loro, e non dalla Sede Romana riceverono i feudi, come del ſuddetto Azzo chiamato anche Oberto Biſavolo di Matilde lo conferma il riferito Donnizone (*g*), dicendo, che Ottone il Magno gli diede alcuni Contadi in premio della ſua fedeltà e del ſuo valore;

(a) *Luitprand. de rebus Imper. & Regum lib. 3. cap 13.*
(b) *Luitprand. lib. 4. cap. 5.*
(c) *Fiorentini memorie di Matilde lib. 3. pag. 3. 4. S. Petrus Damianus tom. pr. epiſt. 12.*
(d) *Ditmar. lib. 6. in Chron.*
(e) *Fiorentini ubi ſupra lib. 3. pag. 12. & ſeqq. Fiorentini ubi ſupra lib. pr pag. 25.*
(f) *Domnizon. apud Leibnit. in Script. R. Brunſuic. tom pr. pag. 648.*
(g) *Domnizon. lib. pr. cap. 2.*

Cui

Cui nonnullos Comitatus contulit ultro
Per quem regnabat, nil mirum si peramabat.

Se abbia il Censor del Conte Reggente Caroelli, poste queste verità istoriche & innegabili, potuto con tanta baldanza dire, che le Castella di Matilde fossero *fabbricate nel suolo, e sopra i Territorj della Chiesa*, senza aver dato neppur' una semiprova, che un sol Papa concedesse in feudo uno benche minimo Casale agli Ascendenti della sua *Eroina incomparabile*, lascierò che 'l giudichi ogniqualunque Letterato di lui, e di me più pratico dell' antichità, e versato in simili materie; Io so bensì che non ebbe giammai animo di proferire una sì strana iperbole Onofrio Panvino Religioso di Professione, devotissimo e riverente alla Chiesa Romana, & al pari di qualunque altro della sua età dotto, e a maraviglia erudito; anzi questo insigne Scrittore tutto all' opposto asserì nella Vita di Gregorio VII., che *Mathildis Bonifacii Maximi per Italiam Principis filia & hæres, Imperatoris Henrici III. vim timens, Longobardiæ, Thusciæ, & Liguriæ aliquot Urbes jure hæreditario ad se pertinentes Gregorio Papæ, & S. R. E. donavit; hinc odii inter Imperatorem & Pontificem seminarium primò exortum, cum Imperator donationem illam in Imperii, cujus Mathildis erat BENEFICIARIA, approbare nulla ratione voluisse; imo ea omnia occupare, tanquam ad se devoluta, tentaret*, e prima del Panvino scritto lo lasciarno altri Autori su la traccia di Leone Ostiense, o sia del suo Continuatore Pietro Diacono Cassinense (*a*), che disse: *Mathilda Comitissa Henrici Imperatoris Exercitum timens, Liguriam & Thusciam Gregorio Papæ, & S. R. E. devotissimè obtulit; unde in primis causa seminandi inter Pontificem, & Imperatorem odii initium fuit*.

(a) *Continuat. Leo. Ost. lib. 3. cap. 48. relatus à Mainburgh. Hist. de la decaden. de l'Empir. lib. 3. ad ann.* 1077.

Ed in fatti l'Abate Urspergense Scrittore contemporaneo ci attesta nella sua Cronaca all' anno 1115., che morta la tanto decantata Matilde, gl'Italiani invitarno Arrigo V. a passar l'Alpi per venir' a prendere il possesso della sua eredità, soggiugnendo *interea directi ab Italia Nuncii obitum illius inclitæ Mathildis nunciant, ejusque prædiorum Terras amplissimas hæreditario jure possidendas Cæsarem invitant, il quale invito doversi intendere, perchè fossero devolute all' Impero le appartenenze Reali, e le ragioni del Principato*, lo crede costantemente il Fiorentini (*b*) Scrittor diligentissimo, e da tutti molto applaudito; & il Sigonio (*c*) narrando lo stesso, ci somministra inoltre una manifesta prova come Parma dopo la morte di Matilde pervenisse con Mantova, in potere di Arrigo V. *itaque ea mortua* (cioè Matilde) *non defuere, qui Nunciis missis Henricum ad adeundam ditionis ejus hæreditatem in Italiam advocarent, ita Parma, & Mantua ad eum pervenit*. Molti insigni Scrittori descrivono largamente le discordie nate cresciute dipoi, ed alimentate per molti anni tra i Papi, e gl'Imperadori a cagione di questa memorabil e grandiosa eredità, calculano il tempo ch' elle durarono, e finalmente riferiscono il modo, col quale si terminarono, che fu un solenne concordato stabilito l'anno 1221. da Federigo II. con Onorio III. Sommo Pontefice, e chi fosse curioso di d'informarsene pienamente, potrà leggere il citato Fiorentini, il Cardinal Baronio, Rainaldo, & il Coringio (*d*) conciossiache colla lettura de' medesimi potrà appagare il suo desiderio, e vedere che questo Imperadore per mitigar' il Papa, che lo minacciava di scomunica se non intraprendeva la promessa spedizione di Terra Santa, e non promovea nello stesso tempo la pretensione della sud-

(b) *Fiorentini memorie di Matilde lib. 2. pag.* 343. *& seqq.*

(c) *Sigonius de Regn. Italiæ ad annum* 1115. *lib.* 10.

(d) *Fiorentini lib 2. pag.* 343 *& seqq. Cardinal. Baron. ad ann.* 1097. *n.* 71. 77. 79. *Raynald. Ann. Eccles. ad annum* 1221 *n.* 29. *Coringius de finib. Imper. lib. pr. cap.* 10. *n.* 19. *& seqq.*

detta eredità; gli cedè non mica tutti gli ampliſſimi Stati, che dagl'Imperadori e dall'Imperio ebbono gli Antenati della Conteſſa Matilde; ma ſolamente ciò, che ora ſi comprende ſotto il nome di Patrimonio di S. Pietro; onde tornando al caſo noſtro oſſerverà lo ſteſſo Lettore dagli Autori da me citati, e da quanti deſcriſſero sì memorabil fatto, che in tutto il decorſo della gran controverſia, la quale durò tra gl'Imperadori, e la Sede Apoſtolica più di cent'anni, non preteſero giammai i Sommi Pontefici, che per la celebre donazion di Matilde gli foſſero dovuti li Marcheſati, Contadi, e Ducati a lei ſpettanti, ma ſolamente i Patrimonj, che val'a dire i Beni allodiali dalla ſteſſa in gran copia poſſeduti, e molto meno ſognaronſi di allegar che i medeſimi Stati apparteneſſero in ſovranità alla Chieſa Romana, e che da queſta foſſero conceſſi in beneficio o ſia feudo a' Maggiori dell' *Eroina incomparabile* del noſtro Autore, e che per la morte di lei ſenza ſucceſſione s'intendeſſero devoluti alla Santa Sede, come devoluti li preteſero i Ceſari di Germania, che ben ſapevano eſſere tutti pertinenze del Regno d'Italia; e pure pare a me, che la Corte Pontificia, ſe aveſſe potuto appigliarſi ad un qualche apparente preteſto, e dire che *le Caſtella* accennate dallo Storico foſſero ſtate fabbricate *nel ſuolo e ſopra i Territorj de' quali*, ſecondo la di lui ſtraniſſima opinione, *la medeſima Santa Sede aveva l'alto Dominio*, non avrebbe taciuto un titolo tanto legittimo, giuſto, e poſente, e col quale meglio potea far valere le proprie ragioni, che in vigor d'una donazione poſta in dubbio, e contraſtata per tanti capi sì ſolidi e fondati nella ſovranità dell'Imperio, e nella ragion del ſangue; mentre ci aſſicurano tutti gli Autori di que' tempi, che Matilde era parente aſſai proſſima de' Ceſari regnanti allor ch'ella morì. Mi è paruto neceſſario allongarmi più che non portava la biſogna in confutare il primo Capo del ſecondo Libro del noſtro Avverſario, e particolarmente in queſta controverſia, che fu cagione di tanti torbidi, e guerre, per far conoſcere al Lettore quanta fede da lui meritar poſſa il noſtro Avverſario ne' fatti controverſi, e nella Storia dubbioſi, i quali peraltro ei ſempre decide con faſto a pro della Corte Romana, quando in coſe così evidenti e notorie a tutto l'univerſo, pianta di proprio capriccio propoſizioni tali, e vuol'imporre al Mondo novità non mai ſognate da altri, perchè contrarie alla Storia e all'antichità, come lo è quella, di ſupporre che negli Stati poſſeduti in Toſcana, e in Lombardia da Matilde vi aveſſe la Sede Apoſtolica *l'alto Dominio*.

C A P. I V.

Se la prende l'Avversario nel Capo II. con Ruiz de Laguna, e'l Padre Ordei, perchè eglino scrissero, che Piacenza si ribellò all' Imperio, e dice che ciò fa contra loro, perchè detta Città si mantenne fedele alla Chiesa, seguendo Corrado figliuolo d'Arrigo scomunicato; quì perciò si fa vedere, che la ragione, che adduce lo Storico per confutarli, si ritorce contro lui, e maggiormente prova la sovranità dell' Imperadore in essa Città, il che mostra evidentemente col fatto tanto strepitoso e noto di Arrigo V. con Pasquale II.

INfin' a quì ha veduto l'erudito Lettore, che da Carlo Magno ad Arrigo IV. non è riuscito all' Avversario recar' Autor antico o degno di fede, nè tanpoco documento autentico & approvato, il quale in *actu signato*, dica ovvero provi, che Parma e Piacenza si annoverassero nella Pippiniana o sia nella Carolina donazione; nè che in virtù di queste la Sede Apostolica le possedesse pel brieve spazio d'un' anno; all' incontro io posso senza vanagloria vantarmi, d'aver chiaramante mostrato coll' autorità de' Diplomi indubitati, e di Scrittori antichi, o pure riputati per veri e imparziali dagli eruditi, come sarebbe il Cointe citato e lodato anche dallo Storico Romano, che coteste due Città non s'intesero giammai comprese in esse donazioni, ma che nell' Italia, e nelle medesime fino all' infortunato Arrigo rimase inviolato e non mai interrotto il Dominio e la sovranità dell' Imperio; Onde io mi persuado, che lo stesso Lettore con meco si empierà di maraviglia allorche leggerà il principio del secondo Capo della mentovata Storia alla pagina 70. e 71., dove il Censor del Conte Caroelli rimprovera Giovanni Ruiz de Laguna, & il Padre Ordei che lo seguitò, sol perchè amendue lasciarono scritto, che Piacenza si ribellò all' Imperio.

E molto più si colmerà d'ammirazione, se rifletterà, che mettendo lo stesso Storico in dubbio una verità tanto manifesta, soggiugne immediatamente, che *questo fatto se fosse vero sarebbe contro lui*, cioè contro il Laguna; e la ragione, per cui sarebbe contro questo Scrittore in sua sentenza ella è, *perchè essendo allora Arrigo IV scomunicato, come inimico della Chiesa, i Piacentini seguendo Corrado che la difendea &c. si mantennero, come dovevano nell' ubbidienza della Santa Sede.* Ma siccome questa bella ragione l'abbiamo poco fa largamente disaminata, e provatala per scandalosa, e degna d'eterno rimprovero, così io quì solamente prego il Lettor medesimo ad osservar meco la repugnanza delle prove, che adduce il nostro Avversario; imperciocche egli ammette, che *i Piacentini si ribellarono all' Imperio*, e dipoi niega che la loro Città fosse Imperiale, quando per altro sono pur troppo correlativi questi due termini di ribellione, e vassallaggio, non potendosi giammai dir ribelle, chi prende l'arme contro un Principe, se veramente non è Suddito di lui, e più strano e contradittorio sembra il dire, che i Piacentini, li quali sol' allora si ribellarono, *si mantennero come dovevano nell' ubbidienza della Santa Sede sotto la direzione della gran Contessa Matilde allo scrivere del Sigonio, mentre le Città di Lombardia, e in particolare Piacenza avevano prese l'armi in ajuto della Sede Apostolica*; conciossiacosache, se nel preterito tempo non avevano i Piacentini ubbi-

dito mai nel governo civile e politico alla Chiesa Romana, come si potrà dir poi, parlando colla dovuta proprietà de' termini, che gli stessi Piacentini continuassero nell'ubbidienza del Papa, a cui per l'addietro mai ubbidirono come Sudditi, e se allora si ribellarono, e seguirono (giusta la confessione dell'Avversario) Corrado figlio d'Arrigo proclamato Rè d'Italia, certa cosa è, ch'eglino si mantennero ubbidienti a quello, il quale riputavano loro Sovrano, e non già alla Santa Sede. Ed in verità il Sigonio, (*a*) sì mal'a proposito allegato dal Censor del Conte Caroelli per autenticar le sue fallacie, fa vedere nel luogo da lui indicato, quanto io rifletto su questo ponto colle seguenti parole; *Henrico Italiâ profecto Lombardiæ Civitates, delusas se ab Henrico quærentes, paulatim ab ejus auctoritate recesserunt, atque auctore Matilde sese Pontifici tradiderunt, per quem fuerant Regio sacramento solutæ, & novo altero sincerioris, atque integrioris libertatis initio facto, cum eximia alia dignitatis deinceps ornamenta, tum militaria multa Vexilla, vulgo Carrocia dicta, instituerunt*; non potendosi provare co'termini più espressivi di questi, il vassallaggio d'essi Piacentini verso Arrigo, se con tutti gli altri Lombardi *paulatim ab ejus auctoritate recesserunt*, e se le Città di Lombardia, tra quali si contano, come abbiam mostrato, Parma e Piacenza, furono *Regio sacramento solutæ*, e tentarono porsi in piena libertà vivendo a Repubblica, *novo altero sincerioris, atque integrioris libertatis initio facto*, segno manifesto egli è, che prima erano soggette all'Imperio di Arrigo, & a lui, e suoi Antecessori suddite, e vassalle.

(a) *Sigonius de Regn. Italiæ lib* 9 *ad annum*. 1077.

Questo punibil'attento però par che durasse poco, imperciocche al riferir dello stesso Sigonio (*b*) Arrigo V. Figlio e Successore di Arrigo IV., sceso in Italia l'anno MCXI. con due formidabili Armate, tutte le Città ribelli sottomise all'antico e legittimo Dominio de' Cesari di Lamagna, e particolarmente le due di Parma e Piacenza, dicendo detto Autore, che questo Augusto, dopo molte gloriose imprese *inde nullo alio maleficio illato Padum trajecit, & Castris ad Placentiam factis solemnia munera, ac sacramenta à Placentinis exegit, post viginti inde dies Parmam versus digressus venit ad Taurum*.

(b) *Sigonius lib.* 10. *ad annum* 1111, *pag*. 400.

Una prova poi più manifesta e singolare di che fossero Città appartenenti al Regno d'Italia Parma e Piacenza, Reggio, e Modana ce ne somministrano l'Abate Ursspergense, Pietro Diacono Cassinense nel supplemento alla Cronaca di Leone Ostiense, & il laudato Sigonio (*c*) nel riferire il trattato conchiuso tra Pasquale Sommo Pontefice, e Arrigo V. Imperadore, innanzi che si venisse alla di lui solenne Incoronazione, il di cui principio, e solennità descrivendo questi Autori, e particolarmente Pier Diacono, che viveva in que' tempi, narra, che giunto Arrigo col suo poderoso Esercito in Italia mandò Ambasciadori per trattar del suo Incoronamento al Papa, il quale temendo la potenza di questo Cesare fiero e risoluto in sommo grado, si determinò in fine di aggiustarsi con esso lui a spese de' Vescovi, giudicando però d'aver' il modo per consolarli, perchè essendo eglino troppo ricchi, sarebbono tosto col suo trattato ritornati allo stato di quella beata povertà, in cui si ritrovarono i Vescovi de' primi secoli della Chiesa, i quali non vivevano che di limosine, ed oblazioni de' Fedeli.

(c) *Abbas Ursspergens. ad ann.* 1115. *Petr. Diac. Supplem. Cronic. Leo. Hostiens. lib.* 4. *cap*. 37. *Sigon. lib.* 10. *pag* 402.

Questo concordato dunque fu in fine conchiuso e sottoscritto in Roma dagli Ambasciadori di Arrigo, e da' Deputati del Papa, e con esso promettea l'Imperadore di rinonciare pubblicamente, e in iscritto all'

Inve-

Investiture il giorno del suo Incoronamento, e di lasciar godere al Papa pacificamente quanto altre fiate era stato donato dagl' Imperadori alla Sede Romana, e di non permettere mai, che alcuno lo deponesse dal Papato; e il Sommo Pontefice all' incontro prometteva a Cesare, che avrebbe ordinato a' Vescovi di abbandonar tutte le Regalie, cioè tutti li Beni, Ducati, Marchesati, Contadi, Castella, e Gastaldie, che le loro Chiese tenevano dalla pia liberalità degl' Imperadori dopo Carlo Magno fino a quel tempo.

Concluso così questo trattato, si accampò Arrigo col suo Esercito alle Mura di Roma verso la Città Leonina il dì 11. di Febbrajo dell' anno MXCI., e il giorno seguente fece la sua entrata nella Città, dove fu ricevuto con onori straordinarj, e condotto alla Basilica di S. Pietro; vi trovò il Papa, che lo aspettava sopra i gradini, e dopo d'avergli baciato i piedi, e poi la fronte, gli occhj e la bocca, il Pontefice gli diede parimente il bacio di pace, proclamandolo Imperadore, con applausi e viva del Popolo, che lo chiamava Augusto; dopo alcun' altre funzioni entrarono tutti nella *Basilica*, e dice Pier Diacono che *post, ingressum Basilicæ in Rotam porfireticam venisset, positis utrisque Sedibus consedêre, Pontifex RESTAURATIONEM investituræ, & cætera, quæ in conventionis cartha scripta fuerant, requisivit; paratus & ipse, quæ in alia conventionis cartha fuerant adimplere; ille cum Episcopis suis, & Principibus secessit in partem juxta Secretarium, ibi diutius, quod eis placuit, tractaverat; in quo tractatu interfuerant Longobardici Episcopi tres BERNARDUS PARMENSIS, BONUS senior REGITANUS, ALDO PLACENTINUS; cum autem hora longior se protraheret, missis Nuntiis Pontifex conventionis supradictæ tenorem petiit adimpleri; tunc Episcopi Transalpini ad Pontificis, vestigia corruerunt & ad oscula surrexerunt; sed post paululum familiares Regis dolos suos paulatim aperire cæperunt, dicentes scriptum illud, quod condictum fuerat, non posse firmari auctoritate & justitia, quibus dum Evangelica & Apostolica objiceretur auctoritas, quia reddenda Cæsari, quæ sunt Cæsaris, & nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus, & juxta B. Ambrosium ab Episcopali Officio alienus sit talia agens, cum hæc & alia illis Apostolica, & Canonica Capitula objicerentur, illi tamen in dolositate sua & pertinacia permanebant.*

Quasi lo stesso conferma il Sigonio, colle seguenti parole, che tradusse dal detto Pier Diacono Autor coetaneo al fatto, *ibi à Chrysolao Archiepiscopo Mediolani Pontifici de more oblatus* (Arrigo) *imperatoriam ex scripto professionem inivit, atque eum Pontifex Imperatorem renunciavit &c. introductus inde in Ædem cum ad Rotam porphyreticam progressi duabus sellis positis, unam Pontifex, Henricus alteram insedisset; rogatus est à Pontifice, ut, quod promiserat, Ecclesiarum collationi renunciaret, nam se paratum esse, quæ spoponderit adimplere; ea voce perculsus Henricus surrexit, & cum Regnorum suorum Episcopis in partem Ædis sinistram deliberabundus secessit, adfuerunt huic Consilio ex Longobardis Bernardus Parmensis, Bonus senior Regiensis, & Aldo Placentinus Episcopi*; e seguita dipoi questo Autore a narrare quanto già scrisse il Monaco Cassinense.

Questo Congresso però de' Vescovi, che Arrigo volle sentire, come si era con somma previdenza e prudenza riservato per trattarsi d'un' inte-

reſſe tutto ſpettante a loro, non volle mai approvare tal convenzione; Laonde, dappoiche ciaſcuno ebbe proteſtato di non ſofferir giammai d'eſſere ſpogliato, uſcirono tutti molto ſoſpeſi, e ſi gettarono a' piedi del Papa, come dice Pier Diacono; benche altri aſſeriſchino che incoleriti circondarono tumultuoſamente il Pontefice, dicendogli che 'l trattato da lui fatto era ingiuſtiſſimo per non poter'egli diſporre de' loro beni, nè levar' alle loro Chieſe, quanto era ſtato dato loro dagl' Imperadori e Rè, maſſimamente che Sua Santità aveva ben ſaputo mettere la Chieſa Romana al coperto, col riſerbarle l'ampliſſime donazioni a lei fatte da' Ceſari d'Occidente; replicò bensì a' Veſcovi Paſquale, come riferiſce il Sigonio (a): *Nolite vos hæc quærere, noſtis enim, quæ Cæſaris ſunt, Cæſari reddenda eſſe, & neminem Domino militantem ſæcularibus negotiis ſe implicare debere, & ex ſententia Divi Ambroſii, à ſacerdotali officio, qui talia agat, alienum eſſe*, ma i buoni Veſcovi, a' quali non tornivano di piacere queſti avvertimenti, che 'l Papa non aveva ſaputo uſar per lui e per la Sede Apoſtolica, ſtettero fermi e fiſſi nella determinazione di non iſpogliarſi de' grandi e doviziosi Patrimonj delle loro Chieſe.

(a) *Sigonius dicto lib.* 10. *pag.* 402.

Laſciato ora da banda tutto ciò, che non fa principalmente alla noſtra quiſtione, ma ch'è ſtato neceſſario riferirlo per dar maggior lume al mio argomento io lo formo così. Se Arrigo pria di concludere intieramente il concordato volle conſultarſi co' Veſcovi de' ſuoi Regni, e ſentire il parer loro per trattarſi unicamente del loro intereſſe, e ſe riſpetto al Regno d'Italia intervennero in queſto gran Congreſſo alla preſenza del Papa e di tutta la Corte Romana i Veſcovi di Parma, di Reggio, e di Piacenza chiamati di più Veſcovi Lombardi; chi poi ardirà aſſerire, che le Città medeſime non foſſero pertinenze, e parti principaliſſime d'eſſo Regno d'Italia, anche nella ſua primiera origine, e per conſeguenza non mai donate da Pippino e Carlo Magno alla Chieſa Romana, nè da queſta giammai poſſedute? Io oſo dire che puol'eſſer capace d'impugnare una tal verità ſolamente, chi per far pompa ed oſtentazion d'ingegno, non ſi vergognerà d'uſar l'arte d'una falſa eloquenza, e dar lume alle tenebre, e torre al Sole il ſuo nativo ſplendore; finzione che neppur ſi ſognarono d'attentare i Poeti, non che gli Storici, i quali ne' raccontamenti de' ſucceſſi antichi, e de' fatti oſcuri e non ben dilucidati da' Scrittori debbon' aver per unico fine lo ſcoprimento della verità, anima di quella Storia, che intendon tramandar' a' Poſteri, e farla ricevere dal Mondo erudito con applauſo e diletto.

Se a queſta sì oneſta e glorioſa meta ſia indirizzata la Storia pubblicata in Roma, e di cui noi favelliam' ora, ne laſcio il giudicio a' Letterati dopo d'eſſerſi provato da me ſino a queſt' epoca l'indubitata, e non mai legittimamente interrotta ſovranità dell' Imperio nelle due Città di Parma e Piacenza anzi nell' Italia tutta. Io mi crederei ormai ſciolto dall' obbligo di tener dietro ad uno Scrittore, il quale pretendendo teſſere una Storia, non proferiſce, nè laſcia uſcir dalla ſua penna altro, che equivoci, fallacie, e maledicenze contro quanti, ſoſtenendo la giuſtizia e la ragione, non la diſcorrono a genio ſuo, nondimeno io ſon determinato tanto e tanto di ſeguirlo, prima però vuo provare, che i due Succeſſori di Arrigo V. cioè Lotario II. e Corrado III. ebbono lo ſteſſo alto Dominio di eſſe due Città.

CAP. V.

C A P. V.

Si prova che Lotario II., e Corrado III. si mantennero nell' esercizio della sovranità di Parma e Piacenza, di Roma, e dell' Italia, e si mostrano i beneficj insigni, che fece il primo al Papa e alla Chiesa Romana, liberandola dallo scisma, e dall' oppressione de' suoi Nemici.

DEll' Imperio di Lotario II., e di Corrado III., niuna menzione fa il nostro Avversario, perchè non ritrova appiglio, a cui attaccarsi, ed anco perchè imprese molto gloriose, e degne d'eterna memoria fece Lotario a pro della Sede Apostolica, onde astutamente ei salta da' tempi di Arrigo V. a quelli di Federigo Primo, il che non dovendo io patire, dirò, che morto esso Arrigo senza figliuoli, mandò gli ornamenti Imperiali al Castello di Ermeinsteina sotto la custodia di Federigo Duca di Svevia, e di Corrado Duca di Franconia suoi Nipoti, come riferiscono l'Abate Urspergense, e il Cuspiniano (*a*); i Principi dell' Imperio però, che odiavano la memoria di lui, preferirono loro il Duca di Sassonia, chiamato Lotario, il che fu cagione d'una lunga guerra, che infine si terminò dall' Apostolico zelo di S. Bernardo, il quale, come attesta Bernardo Boneval (*b*) impegnato aveva Lotario al soccorso di Papa Innocenzo II. contro l'Antipapa Anacleto; onde avendo Corrado rinunciato a tutte le sue ragioni, & al Regno; Lotario II. di questo nome santamente e gloriosamente amministrò l'Imperio, dicendo il Sigonio (*c*) all' anno 1134., che *Conradus postquam Lotharium Augustalibus insignibus potitum, atque incolumem ex Italia reversum, ab omnibus celebrari, se verò diris ab Ecclesia obstrictum, atque à plerisque desertum vulgo contemni animadvertit, de redimenda ejus quoquo modo posset gratia agitare instituit, & cum se ad Bernardum Claravallensem contulisset, auctoritate ejus facile, quæcunque petiit, impetravit itaque sequenti anno ad eum Bambergæ Conventum in Quadragesima habentem accessit, ac titulo Regio deposito, ut se in gratiam reciperet, exoravit.*

(a) *Abbas Ursperguens. in Cronic. ad ann. 1125. Cuspinianus.*

(b) *Bernardus Boneval in Vita S. Bernardi.*

(c) *Ursperg. ad ann. 1134. Sigonius lib. 11. pag 434.*

In questi tempi morto Onorio II. fu eletto contro suo volere l'anno 1130 adì 14. di Febbrajo Innocenzo II., dopo la cui canonica elezione venne proclamato Papa dalla sua Fazione Pier di Leone ricco e potente Cardinale sotto nome d'Anacleto; ed ecco nato uno gran scisma nella Chiesa di Dio, che divise tutta la Cristianità in due ubbidienze, la maggiore però fu quella d'Innocenzo, perchè favorita dalla santità & eloquenza del gran S. Bernardo, il quale colle sue Prediche e lettere operò con tanta efficacia per il vero Pontefice, che tirò al suo giusto partito quasi tutta Europa, e particolarmente l'Imperador Lotario, con cui fece che si abboccasse Innocenzo in Liegi, dove questo magnanimo Cesare si era avvanzato per riceverlo; nè vi è onore alcuno, che non gli rendesse, promettendogli d'impiegare le forze tutte dell' Imperio per ristabilirlo nella sua Sedia; così l'Abate Urspergense (*d*).

(d) *Urspergens. in Cron. ad ann. 1133.*

In realtà non lasciò Lotario di adempiere la sua parola, nè di soccorrere il vero Pontefice, il quale ei volle ricondur' a Roma, dove fu da lui incoronato nella Chiesa di Laterano, come dicono in primo luogo l'Autore della Vita di S. Norberto Arcivescovo di Madelburgo appo il Surio ivi *cum eo* (cioè con Lotario) *& aliis tam Episcopis, quàm Archiepiscopis ex præcepto & obedientia Innocentii Pastoris Catholici,* Ponti-

Pontifex Norbertus profectus est, transitisque Castris & Urbibus cum magna turba praeeuntis, & subsequentis Exercitus Romam Papam Venerabilem Innocentium secum ducentes perveniunt, ubi cum impetu grandi, & manu forti, introeuntes ipsum eundem Papam in Sancta Sede invitis hostibus, & adversariis omnibus collocarunt; Porro Lotharium Regem Pontifex in Sede positus, & alii, qui convenerant, in Romanorum Imperatorem consecrarunt, e dopo il Cronografo Ildesisheimense, il quale ci descrive anche il giorno della Coronazione di Lotario, e dando principio all'anno dalla Natività del Signore, comincia l'anno 1133. così; *Rex Natalem Domini in Longobardia apud Villam Medicinam celebrat, per Italiam pleraque Loca munita sibi resistentia capit; tandem II. Kalendas Martias Romam cum multo favore ingreditur, ibique II. nonas Junii, quo tunc dies Dominica extitit, Lateranis in Basilica S. Joannis Baptistae à D. Apostolico Innocentio in Imperatorem consecratur*. La cagione, per cui si celebrò tal solenne funzione in San Giovan Laterano, e non già nella Chiesa di S. Pietro, come era solito farsi l'adduce Ottone di Frisinga (*a*) dicendo, che *in Ecclesia S. Salvatoris, quae Constantinianam dicitur à Summo Pontifice Innocentio, coronatus Imperatoris Augusti adeptus est nomen; nempe Ecclesiam B. Petri, ubi mos coronari Imperatores, Petrus Leonis eo tempore occupaverat*.

(a) *Otho Frisingen. lib. 7. cap. 18.*

Della sua sovranità in Roma, e in tutta Italia ne diede questo glorioso Augusto un'attestato assai magnifico, e strepitoso nelle sue lettere circolari, ch'egli fece pubblicare per informar' il Mondo di quanto operò in quella Città per estinguere lo scisma di Pier Leoni, o sia Anacleto Antipapa, le quali lettere, che si posson vedere e leggere appo il Ducherio, e Francesco Pagi nella Vita di detto Pontefice, vuo io registrar quì, affinche mi sappia dire lo Storico Romano qual'uscita ei vorrà dare all'ultime parole d'essa lettera enciclica, che meglio, nè con più evidenza esprimer non puo l'autorità d'un vero Sovrano, & il di lei esercizio in causa tanto grave e importante;

Lotharius Dei gratia Romanorum Rex, Regibus, Archiepiscopis, Principibus & universis Dei Fidelibus, ad quos litterae istae pervenerint salutem; Majestatis suae dispensationi & Concilio placuit, nos Patronum & Defensorem S. Ecclesiae Rom. statuere; ideoque necesse habuimus pro ipsius libertate propensius laborare; Cum igitur ascitis nobis Archiepiscopis, Episcopis, & Abbatibus, Principibus, Ducibus, Comitibus, & Marchionibus Regni nostri; Episcopos etiam Comites, & alios Barones Italiae nobiscum ducentes bellico apparatu stipati ad Urbem proficisceremur, Nuncios illius schismatici Petri Leonis frequenter habuimus, qui nimirum ex parte illius justitiam praetendentes, ipsi in jus ire parato non debere, audientiam denegari, nec hostilibus impugnationibus molestari, publicis clamoribus asserebant; diutinis ergo eorum interpellationibus provocati, idipsum Episcopis, & Cardinalibus, qui cum Domino Papa Innocentio erant, significare coacti sumus, ipsi vero tanquam Canonicarum sanctionum Ecclesiasticarum non ignari universam Dei Ecclesiam jam super hoc promulgasse sententiam Petrum Leonis, ac complices suos damnasse, asserentes, quod erat universitatis, non debere privatum fieri, responderunt; Nos autem idipsum cum patientia supportantes, & Patrem nostrum Papam Innocentium ad Urbem cum gloria duximus, & Lateranensi Cathedrae restitui-

mus,

mus, atque in Monte Aventino Castra metati fuimus, Ibique Petrus Leonis aures nostras, & Principum nostrorum per Petrum olim Portuensem Episcopum, & per alios fautores suos prætendendo justitiam sollicitare non destitit; Qui etiam munitiones, & obsides se nobis daturos ad sufficientiam pro servando judicio, & viva voce, & literis promiserunt. Pacem igitur sine effusione sanguinis reformare in Dei Ecclesia cupientes, quæ nobis illi dixerant, fratribus, qui cum Domno Papa Innocentio erant, per nos ipsos significavimus; Cæterum ipsi, ut pacis amatores de justitia confidentes, tàm personas suas, quàm Leonis, & filiorum suorum, necnon Cen. Pet. Frajapanis, & Petri Latronis, & munitiones in manu nostra libere obtulerunt; adversa vero pars dies redimere cupiens, sub velamine frandolentarum promissionum nos aliquanto tempore à nostra intentione retraxit; tandem quia ipsi sæpe commoniti implere quod promiserant, noluerunt, tanquam fallaces, & perfidi, & tam DIVINÆ, QUAM REGIÆ MAJESTATIS REI, cum Petro Leonis ejusque complicibus damnati, & hostes à Principibus nostræ Curiæ judicati, videlicet Norberto Magdeburgensi Cancellario nostro, che fu poi canonizato Santo &c.

Ma ritornato appena Lotario in Germania, l'Antipapa Anacleto invase ogni cosa, e Ruggiero Rè di Sicilia occupò quasi tutto lo Stato Ecclesiastico; onde fu il buon Papa Innocenzo costretto refugiarsi a Pisa, da dove con lettere amorevolissime e premurose, e con replicate Ambascerie invitò l'Imperadore a venire un'altra volta in Italia, *ut Romanum Imperium* come scrive Pier Diacono nella Cronaca Cassinense (*a*) *ab hostium jugo defenderet, Ecclesiamque concussam & laceratam ad unitatem concordiamque revocaret.* Quindi il prode Lotario, affinche non restasse delusa l'unica speranza, che in lui riposto aveva il Santo Pontefice, ritornò per la seconda fiata in Italia con un possente e fioritissimo Esercito; & in verità fece quanto aspettar si poteva da' maggiori Principi del Mondo, posciache diviso in due il suo Esercito ne diede una parte ad Arrigo Duca di Baviera suo Genero, uno de' Capitani più valorosi di quel secolo, ch' entrò col Papa per la Campagna di Roma in quella d'Italia, ed esso Imperadore con l'altra si spinse in Lombardia, come dice il Sigonio (*b*) *ut Lombardos novos in Italia motus cientes comprimeret*, e come prima di lui scrisse Ottone di Frisinga (*c*) *Imperator subsecutus, territoria eorum, ac Villas, seu Castella destruxit, indeque Papiam veniens Cives illos pactione pecuniæ in gratiam suscepit, Bononienses, Emilienses, qui cum priori eum expeditione despexerant, supplices, ac multum servitium offerentes ultro occurrunt; postque usque ad Taurinum progrediens totam citeriorem Italiam perlustrans in Provinciam redegit*, lo stesso conferma il laudato Sigonio dicendo che tutte le Città atterrite da tante forze si sottomisero a lui, e che *His de rebus anxii ad eum Italici convenerunt, ac lites, quas initis dirimere certaminibus instituerant, continuo ad illius judicium revocarunt; quin etiam cum Bononiensibus & Emiliensibus esset infensus, tamen Henrici voluntate commotus ignovit; Guarino inde Cancellario in Campaniam misso, Taurinum usque Lombardiam percurrit, atque omnes Civitates Imperium detrectantes ad obsequium compulit; ad Transpadanos inde reversus VII. Kalendas Octobris jus ad Mincium dixit; VII. Idus ad Casali Majus in agro Cremonensi versatus est; Conventum inde in Roncaliis omnium Principum frequentissimum habuit, ibi VII. Idus Novembris indictione XV. legem tulit*

(a) *Petrus Diaconus lib. 4. cap. 99. & seqq.*

(b) *Sigonius lib. 11. ad annum 1136. pag. 437.*

(c) *Otho Frising. lib. 7 cap. 19. Cronic.*

tulit ne quis beneficia, quæ à suis senioribus habebant eorum distrahere in jussu posset, cujus hoc est proemium, cum apud Roncalias secundum antiquorum Imperatorum consuetudinem pro justitia, ac pace Regni componenda consideremus, omnia, quæ ad honorem Imperii Romani spectare videntur solicitè indagantes, perniciosissimam pestem, & Reipub. non mediocre detrimentum inferentem resecare proposuimus &c. Parmæ fædus cum Legatis Petri Poloni Ducis Venetiarum reintegravit; Decembrem inde mensem in agro Regiensi transegit, ac Richiza Conjuge in Urbe jus dicere adhibito Episcopo, Consulibusque Regiensibus jussa, ipse Comitatum perlustrans eidem officic inservivit.

Ecco dunque come Lotario tutta la Lombardia larga e longa, quanto ella mai era con autorità di vero e legittimo Sovrano la dominò, riducendo all'ubbidienza dell'Imperio li contumaci, e ristabilendo la di lui Maestà, e l'antica di lui giurisdizione in tutte le Città del Regno d'Italia, e per conseguenza anche in Parma e Piacenza, mentre nella prima rinnovò la Confederazione col Duce di Venezia, e nella Campagna della seconda convocò all'uso degli altri Imperadori l'Assemblee dello stesso Regno, promulgò Leggi, e fece decreti molto salutevoli per la pace e quiete de' Popoli: lo stesso poi fece in Reggio, dove lasciò sua Moglie per amministrarvi giustizia, visitando egli a questo santo fine, tutto il Contado della stessa Città. Fatte dipoi ch'ebbe Lotario sì belle e memorabili imprese in Lombardia se ne andò a Ravenna, ed ivi consultato co' suoi Capitani il modo per soggiogar Ruggero; partitosi da colà si gettò col suo Esercito per l'Abruzzo nella Puglia; pigliò quanto resistere osò al suo passo, si appoderò di Barri dopo un'assedio di quaranta giorni; dipoi riunitosi alle Truppe ch'erano col Papa, e con il Duca Arrigo constrinse tutta la Puglia ad arrendersi, ridusse Salerno, Capua, Benevento, in una parola tutta la Campagna; ripigliò le Piazze rapite da Ruggero alla Chiesa, e ricondusse il Pontefice fino a Roma in Trionfo, dove Anacleto morì di dolore, vedendosi condannato da Cesare, & abbandonato per le sue vittorie da tutto il Mondo; tante, e sì degne azioni, oltre agli Autori citati in margine (*a*) ce le rappresenta come in un chiaro specchio Ottone Vescovo di Frisinga, (*b*) col quale *silentio præterire volumus, quod in dando Ducatu inter ipsum* (Lotario) *& Romanum Pontificem penè controversia orta est utroque Ducatum Apuliæ sui fore juris affirmante, quæ lis Consilio tandem hoc modo decisa dicitur, ut in dando vexillo utrique manum adhiberent.*

(a) *Petrus Diaconus lib. 4. cap 99. & seqq. Blundus Flav. decad. 2 lib. 5. pag. 241. Flacus in Cronico ad ann 1137.*
(b) *Otho Frising. lib. 7 cap. 19. & 20.*

Dopo tante belle cose eseguite sì gloriosamente, ritornandosene questo prode Augusto in Germania morì in una vil Capanna sull'Alpi vicino a Trento, lasciando alla posterità memoria gloriosissima del suo nome, per aver non solo conservati i diritti e la sovranità dell'Imperio nella Lombardia, anzi nell'Italia tutta; domando la contumacia de' ribelli e faziosi, ma per due fiate ristabilito il Papa nella sua Sedia, e vinto i Normandi, stati fino allora invincibili & indomabili in Italia.

Di questo Imperadore dunque nulla dice il nostro Scrittor Romano, nè osa affermare che nel suo Imperio si diportasse il Pontefice da Sovrano in Parma e Piacenza, ma il tutto egli come già dissi, tace e dissimula, e volontieri passa sotto un'alto silenzio i meriti grandi, che questo non men prode che religiosissimo Cesare s'acquistò colla Sede Apostolica, da lui tanto beneficata, onde tutti gli Autori contemporanei fecero a questo invitto Monarca con molta ragione quei elogj insigni, che si leggon nelle

Storie,

Storie, particolarmente Pier Diacono, Ottone Frisingense, e l'Abate d'Ursperga dicendo il Vescovo di Frisinga (*a*) che *Lotharius ex Italia rediens apud Tridentum morbo correptus in ipsis Montibus in vilissima Casa Imperator potentissimus miseram humanæ conditionis relinquens memoriam XIII. Regni sui, Imperii verò VII. anno plenus dierum obiit, futurus, nisi morte præventus foret, cujus virtute & industria Corona Imperii ad pristinam dignitatem reduceretur*, e l'Abate Urspergense attesta ch'egli *erat strenuus belli ductor, præcipuus in armis, providus in consilio, terribilis inimicis Dei & Sanctæ Ecclesiæ, qui quandiu vixit, totum Romanum Imperium titubare non potuit*, & il Sigonio (*b*) *fuit Lotharius non minus pietatis, quam virtutis laude hominum memoriæ commendatus*.

(a) *Petrus Diaconus dicto lib. 4. cap. 106 & seqq. Otho Frising. loco mox laudato. Urspergensis ad annum 1138.*

(b) *Sigonius ubi supra pag. mihi 445.*

Morto il gran Lotario II. Corrado III. fu eletto Imperadore contro le pretensioni di Arrigo il superbo Duca di Baviera, e Genero del defunto Augusto. Questa elezione suscitò una lunga guerra civile in Lamagna; onde la maggior parte delle Città d'Italia da Lotario tenute in somma ubbidienza, cominciarono a scoter' il giogo per mettersi in libertà, e governarsi a Repubblica. Si fecero fra se una guerra crudelissima per aggrandirsi coll'opprimere la libertà de' loro Vicini nello stesso tempo ch'elleno si applicavano a stabilire la propria, quindi le più deboli per difendersi e liberarsi dalla violenza delle più potenti si unirono in istretta aleanza tra loro, sempre però colla dovuta soggezione all'Imperadore, e salva la fede giurata all'Imperio. Di Piacenza e di Parma ne abbiamo una prova assai manifesta appo 'l Sigonio (*c*), il quale parlando prima de' Piacentini dice, che *Placentini, & Papienses fædus inter se percusserunt se invicem adjuturos jurarent adversus omnes Populos præter Novariensem, Placentini etiam jus signandæ pecuniæ* non dal Papa, ma *à Conrado obtinuere &c. crescebantque in dies magis Italiæ Civitates Populis, & Comitibus ex Diæcesi certatim apud eas sacramenta salva fide Regi data dicentibus*, e dipoi passando a' Parmiggiani soggiugne *Parmenses autem quibusdam à Regensibus detrimentis affecti, cum bellum eis inferre statuissent, fædus cum Mutinensibus adversus eos percusserunt, ejus fæderis, ut in actis Mutinensibus legitur, hæc formula fuit, jurant Mutinenses ac Parmenses mutuis se auxiliis defensuros à Rheno amne usque ad Fidentiolam, & à Montibus usque ad Padum, & detrimenta, si quæ inciderint, sarcituros arbitrio Consulum utriusque Civitatis contra omnes homines salva fide data Imperatori*.

(c) *Sigon. de Regn. Ital. lib 11 pag. 449. ad annum 1140.*

Sigon ad annum 1152. pag. 465.

Da tutto ciò si accorgerà il saggio Lettore, perchè passi l'Autor Romano sotto silenzio l'Imperio di Corrado, il quale fino a quest' anno 1152. era Monarca, e Signore Sovrano di Parma e Piacenza, Modana e Reggio, perchè a' Piacentini ei concedè la regalia di coniar Monete, ed i Modanesi e Parmiggiani collegandosi insieme contro Reggiani, e qualunque altro fuorche contro l'Imperadore, si dichiararono di voler mantenere la giurata fede a lui, e non già alla Sede Apostolica, a favore della quale avrebbero fatto una tal dichiarazione se allora l'avessero riconosciuta per loro Sovrana e Padrona dell'alto Dominio tanto magnificato dal Censor del Conte Caroelli, massime che di quel tempo era l'Imperadore occupato in Germania da una crudel guerra civile, e'l Pontefice in Italia venerato da tutti; veggansi il Frisingense, e il Sigonio (*d*), che autenticano quanto io dico.

(d) *Otho Frising. lib. 7. cap. 31. Sigon. lib. 11. ad annum 1145.*

Ma il punto ſta che niun ſupremo o ſia alto Dominio aveva in queſti tempi il Papa in eſſa Provincia, mentre neppur lo godeva in Roma, concioſſiache ogni ſovranità era appo gl'Imperadori, come digià l'abbiam provato, e lo conferma la ſeguente Iſtoria. Avvidi ſempre i Romani di vivere in libertà, e di riſtorar' il potere e la Maeſtà del Senato, ſpogliarono Luccio II. di tutte le regalie, e dell'autorità che godea in Roma. Nè contenti d'aver creato molti Senatori vi aggiunſero la ſuprema dignità del Patriziato, la quale unitamente a tutte le regalie conferirono a Giordano figlio di Pier Leone, laſciando al Papa ſolamente le Decime e le obblazioni de' Fedeli, per il che come atteſtano prima il Viterbienſe Autor contemporaneo alla pagina 512. e dipoi il Sigonio (*a*): *Lucius II. intendens Senatum extinguere, cum ingenti Militia Capitolium Romæ conſcendit, ut ſedentes ibi tum Senatores cum dedecore removet. Senatus autem Populuſque Romanus ad arma converſus Papam cum ſuis omnibus à Capitolio in momento repellunt, ubi Papa (ſicut tunc audivimus) lapidibus magnis percuſſus, uſque ad obitus ſui diem, qui proximè ſecutus eſt non ſedit in Sede*; per la qual percoſſa ricevuta tanto nella perſona quanto nell'autorità, queſto miſero Papa fece ricorſo all' Imperador Corrado, come ſi ſcorge dalla lettera ſcrittagli, ed è la ſeconda *in ordine*, e reſta ancor regiſtrata da Ottone Friſingenſe, il qual' Autore col Sigonio (*b*) ci conſervarono parimente l'altre lettere ſcritte dal Senato e Popolo Romano allo ſteſſo Imperadore, come a Sovrano e Monarca di Roma del Romano Imperio, e dell' Italia tutta, non che di Parma e Piacenza Città innegabilmente della Lombardia, ſecondo l'autorità de' Geografi di tutte l'età, cominciando da' tempi di Carlo Magno, da cui fu al Regno dato cotal nome fino all' età noſtra. Nè io voglio quì regiſtrar le ſuddette lettere per avvanzar' il tempo, potendo il Lettore vederle a ſuo bell'agio ne' citati Scrittori, dalla cui lettura reſterà pienamente perſuaſo di quanto io narrai ſinora.

(a) *Sigon. lib. 11. ad 1145.*

(b) *Otho Friſing. lib. 7. cap. 31. Sigonius ubi ſupra.*

CAP. VI.

C A P. V I.

Prima di esaminare la famosa Pace di Costanza, sovvertita, e sinistramente interpretata dal Scrittor Romano, e dall' Autor Anonimo della Dissertazione Piacentina si tocca di passaggio l'origine delle due fazioni de' Guelfi e Ghibellini, l'esaltazione di Federigo I. all' Imperio, la contesa ch' ebbe con Eugenio III. la sua prima venuta in Italia, che rese ubbidiente. L'ajuto da lui dato ad Adriano IV., che ricondusse a Roma, dove ricevette la Corona Imperiale; si adombrano ancora le glorie di questo Cesare, la sua seconda discesa in Italia, e la celebre Dieta di Roncaglia, dove intervennero tutti li Vescovi, Magnati, e Consoli delle Città, fra quali que' di Parma e Piacenza; si riunirono alla Corona le regalie usurpate; e si ristabilirono i diritti dell' Imperadore, riconoscendolo tutti, e particolarmente i Piacentini e Parmiggiani, come loro legittimo Sovrano.

PAssati dallo Storico Romano sotto silenzio gl'Imperj di Lotario II., e di Corrado III. perchè da' medesimi risulta l'innegabile, e non mai interrotto sovrano Dominio de' Cesari Germani in Roma, in Parma e Piacenza, anzi nell' Italia tutta, si fa da capo nella pagina 71. a narrar' i successi non men strepitosi, che lagrimevoli del Regno di Federigo I. detto per antonomasia Barbarossa, e quì prendendosela di nuovo col Ruiz e con il Conte Caroelli, che per se adducono l'atto solenne e memorabile della Pace di Costanza, dice col solito suo fasto, che *dello stesso valore e peso riesce quanto il Ruiz, & anche l'Autore della Scrittura di Milano asseriscono, cioè che Piacenza sia Città Imperiale per ritrovarsi annoverata fra quelle che si dichiararono sottoposte all' Imperadore Federigo I. nella Pace di Costanza.*

Per abbattere poi l'autorità irrefragabile di questa Pace, ripigliando il nostro Avversario quanto scrisse il Sigonio delle violenze, e mali trattamenti, che fecero alle Città d'Italia i Governatori, e Commessarj lasciativi da Federigo seguita a dire: *perciò alla fine gl' Italiani &c. stanchi dall' oppressione rivolsero il pensiero a riporsi in libertà, & a formar' una Lega*, soggiugnendo dipoi, che *i primi furono i Veronesi, i Vicentini, Padovani, e Trivigiani &c., e che coll' autorità de' Veneziani trassero nel loro partito i Milanesi, Cremonesi, Bresciani, Bergamaschi, Mantovani, Ferraresi, Bolognesi, Modanesi, Reggiani, Parmiggiani, e Piacentini.*

Quanto però propone l'Autor della nostra Istoria in suo favore, e in confermazione della sua sentenza, ritorcendosi, come sempre, contro lui, sempre più prova, che Parma e Piacenza, Reggio e Modana erano e sono Città di Lombardia, appartenenti al Regno d'Italia, e soggette, come tutte l'altre all' Imperio, e a' Cesari di Lamagna; E perchè questo punto d'Istoria mette al giorno la verità, e decide senza replica alcuna la quistione, perciò fia uopo ben' illustrarlo, coll' autorità delle ragioni, de'

Scrittori contemporanei, e dello ſteſſo Sigonio, ſu cui fonda lo Scrittor Romano il ſuo diſcorſo.

Morto Corrado III. l'anno 1152. ragunatiſi li Principi, e Veſcovi dell'Imperio, e anche molti Magnati Italiani a Francoforte, venne di comun conſenſo, come l'atteſta Ottone di Friſinga (*a*) eletto Federigo Duca di Svevia, non ſolo per le ſue rare perfezioni del corpo, e dell'animo, che maggiori nè più belle potean deſiderarſi in un' Imperadore, ma inoltre per una ragion particolariſſima, la quale è d'uopo che ſi dichiari brevemente in queſto luogo, perchè darà gran luce per meglio riſolvere la noſtra quiſtione. Vi erano al riferir del medeſimo Ottone ne' confini d'Italia, e di Germania due illuſtri Famiglie, una degli Arrighi de Gueibelinga, e l'altra de Guelfi d'Altorfa, le quali per una gara di gloria, e d'una geloſia d'ambizione erano quaſi ſempre in diſcordia, e colle loro diſſenſioni cagionavano ſpeſſe fiate diſordini grandi nell' Imperio. Corrado il Salico, e i tre Arrighi erano della prima; e la ſeconda produſſe i Duchi di Baviera molto cogniti al Mondo ſotto il nome di Guelfo, e ſotto quello d'Arrigo. Il valoroſo Federigo, a cui Arrigo IV. diede in Matrimonio Agneſe ſua figliuola, era della Caſa de' Gibellini, ed ebbe da queſta Principeſſa due figlj, cioè Federigo Duca di Svevia, e Corrado Duca di Franconia, che fu Imperadore.

(a) *Otho Friſing. de rebus geſt. Frider. lib. 2. cap. 1. & ſeq.*

Ora ſucceſſe che in un grand'intervallo, e quaſi in una ſpecie di triegua, che ſi fece tra queſte due Famiglie, il giovine Duca Federigo ſposò la figlia di Arrigo Duca di Baviera uſcito da' Guelfi di Altorfa, e da tal Matrimonio nacque l'altro Federigo detto Barbaroſſa, di cui noi ora favelliamo, e'l ſuo naſcimento riunì due Caſate potentiſſime de' Gibellini, e de' Guelfi sì contrarie fra loro. Eſtimarono adunque i Principi dell' Imperio, che la ſua elezione ſpegnerebbe il fuoco delle nemicizie mortali acceſo tra eſſe, e ſarebbe indi un mezzo efficaciſſimo per impedire, che le loro conteſe non intorbidaſſero più la Germania, e da ciò ſenza dubbio alcuno ebbero origine i nomi fatali, che furono dati dipoi a quelle due altrettanto funeſte, quanto grandi fazioni, le quali diviſero l'Italia tutta tra i Papi, e gl'Imperadori, d'onde que', che ſeguivano le parti dell' Imperio, chiamavanſi Gibellini dal nome della Famiglia, da cui erano uſciti, e quelli, che tenevano per il partito de' Pontefici pigliavano il nome de' Guelfi nemici dichiarati di queſta Caſa, così ce lo inſinua il ſapiente e pio Ottone Veſcovo di Friſinga, meglio d'ogni altro informato di quanto s'appartiene a Federigo Barbaroſſa, ch' era ſuo Nipote, e ſcriſſe i ſuoi fatti, con quella modeſtia, ingenuità, e candidezza uſata ſempre ne' ſuoi ſcritti da queſto Prelato onoratiſſimo, e dabbene, e col quale ſi uniformano gl'Iſtorici di quel tempo, le lettere de' Sommi Pontefici, e de' Principi, gli atti pubblici, & altre coſe ſimili, delle quali ſe ſi foſſe inſtruito, e di buona fede aveſſe voluto ſeguitarle l'Autor Romano, avrebbe diſtinto il vero dal falſo, e laſciato da banda gli equivoci, e le fallacie corrutrici delle Storie, e parti della precccupazione, e delle paſſioni di chi s'impegna a ſoſtener' un partito, il qual' in conto alcuno non vuol laſciare.

Dirò dunque ſecondo le memorie ſicuriſſime laſciateci dal Friſingenſe, e da Radavico Canonico della ſua Cattedrale (*b*), che eletto Federigo Imperadore per l'eſtimazione grande, che tutti avevano di lui ogni coſa ſubito gli ſi ſoppoſe in Lamagna; fu incoronato in Aquiſgrana, da dove mandò Ambaſciadori al Papa Eugenio III. per rendergli l'ubbidienza figliale dovuta da' Principi Criſtiani al Sommo Pontefice.

(b) *Otho Friſing. lib. 2 cap. 24. Urſpergenſ. ad annum 1152.*

Io

Io non vuo peraltro far quì una lunga narrazione delle contese, che fra lui, & Eugenio III. nacquero quasi subito per l'Arcivescovado di Madelburgo, e che durarono sino alla morte d'esso Pontefice, a cui l'anno 1153. fu dato per Successore il Cardinal di Sabina chiamato Anastasio IV., col quale compose Federigo le controversie nate con il suo Predecessore, e lo fece così bene, che attesta il laudato Autore (*a*), che *ex hinc non solum in sæcularibus, sed etiam in Ecclesiasticis negotiis disponendis auctoritas Principis multum crevit*.

(a) *Otho Frising. lib. 2. cap. 68. Ciacon. in Vita Eugenii III.*

Morto Anastasio poco dopo l'aggiustamento, venne elevato al Trono Pontificio Nicolò Vescovo di Albano, uomo religiosissimo ed Inglese di nazione, che pigliò il nome di Adriano IV., il principio del suo Pontificato fu molto inquieto, perchè fomentati li Romani dall'Eresiarca Arnaldo di Brescia, il quale tentò ridurre il Papa, e tutti gli Ecclesiastici a vivere delle sole oblazioni de' Fedeli come ne' primi secoli della Chiesa, si sollevarono tumultuosamente, ed essendo ogni cosa in una grande confusione, spaventato allora Adriano interdisse tutta la Città, dove non si celebrarono più i Divini Uficj sino al Mercoledì Santo. Non si vide giammai Roma in uno stato sì lugubre e lamentevole, priva de' Sagramenti, e di tutti gli esercizj della Cattolica Religione; il che fece grand' impressione negli animi di quegli, i quali avevano ancora qualche sentimento di pietà, onde la parte più sana del Senato andò a gettarsi a' piedi del Papa, supplicandolo di levar l'interdetto, e promettendogli di scacciar da Roma Arnaldo e li suoi Partigiani, come eseguirono, per il che fece Adriano il giorno seguente l'Uficio del Giovedì Santo, e fu condotto dipoi come in trionfo a S. Giovanni Laterano, dove non rimase molto, perchè non potendosi fidare degli Arnaldisti si ritirò a Viterbo per aspettarvi l'arrivo di Federigo, dal quale sperava un soccorso poderoso contro questi contumaci, dopo le belle cose che questo Principe fatto aveva in Italia. Ed in fatti scesovi per la prima volta, e avvanzatosi in Lombardia, vi aveva ridotto all' ubbidienza, fuorche Milano, tutte le Città, che volevano sottrarsi dal giogo dell' Imperio per porsi in libertà, prendendo a viva forza le più ostinate, saccheggiandole e rovesciandole per ispirar terrore all'altre, a' quali servirono d'esemplo orribile Asti e Tortona.

Vet. Cod. Vatic. apud Baronium ad annum 1154. Ciacon. in Vita Adriani IV.

Dopo tanti travaglj gloriosi, che furono ornati con un superbo trionfo nella Città di Pavia, ove fu coronato, e presovi il possesso del suo Regno d'Italia, passò nella Toscana e andò ad accamparsi nella Campagna di Viterbo; ivi si stipolarono coi Legati d'Adriano le condizioni per l'incoronamento dell' Imperadore, il quale andò a Sutri, e vi ricevette il Papa, che ajutò a salire a cavallo, e facendo l'uficio di Scudiere, lo condusse alcuni passi in presenza de' Principi, e di tutto l'Esercito, che applaudì a quest' azione di pietà e di religione, la quale non pregiudicava il temporale per le ragioni e dignità d'un Principe Sovrano, come attesta Ottone di Frisinga (*b*) *cum Cardinalibus suis veniens ex debito ufficii sui onorifice suscipitur, gravique adversus Populum suum conquæstione utens, reverenter auditus est, prædictus enim Populus, ex quo Senatorum ordinem renovare studuit, multis malis, Pontifices suos affligere temeritatis ausu non formidavit*, così lo stesso Autore (*c*).

(b) *Otho Frising. de reb. Frid. lib. 2. cap. 11. & seqq. Epistol. Frideric. ad eumdem Sigon. de Regn. Ital. lib. 12. pag. 474.*

(c) *Otho Frising. lib. 2. cap. 20. & seqq.*

Promise Federigo d'assistere il Papa, e di reprimere l'insolenza del Senato e Popolo Romano, come in realtà eseguì, spintovi massimamente dalla temeraria orazione, colla quale gli parlarono gli Ambasciadori d'esso Senato, allorche furono ad inchinarlo, e la qual' orazione ci conservarono

rono

(a) *Otho Frising. lib.2.cap.21. & seqq.*

rono esso Vescovo di Frisinga, e'l Sigonio (*a*), e con questo la risposta maestosa, e piena di giusto sdegno, che loro fece questo magnanimo Augusto, risultando però dall'una e dall'altra la sovranità de' Cesari di Germania in Roma & in tutta l'Italia; imperciocche favellando gli Ambasciadori con l'aria, con cui erano soliti preorare già altre volte gli antichi Romani, allorch' erano padroni del Mondo conosciuto, dissero a Federigo, che l'avrebbono ricevuto in Roma, datagli l'Imperial Corona, e riconosciutolo per loro Sovrano s'egli concesso avesse al Senato e Popolo Romano certi privilegj, e condizioni indegne della Maestà dell' Imperio; Questo invitto Eroe però, deridendo al dir del Sigonio (*b*) la gonfiezza delle loro parole, e facendosi beffe della magnifica loro orazione, rispose che in essi non rimanea neppur un' ombra sola di quella virtù, e gloria che tanto lodavano, e magnificavano ne' loro Maggiori, e che da Carlo Magno, *primum deinde ab Othone labefactatam, quâ vero ipsi glorientur Reipublicæ disciplinam jam pridem ad Germanos cum Imperio esse translatam*, anzi dopo d'averli molto dillegiati e scherniti, finalmente gli fece comprendere il suo sovrano potere, e la suprema sua autorità col soggiugnerli, come ci attesta lo stesso Vescovo di Frisinga, *vix cognoscere antiquæ tuæ Romæ gloriam, Senatoriæ dignitatis gravitatem, Tabernaculorum dispositionem, equestris ordinis virtutem, & disciplinam ad conflictum procedentis, intemeratam, ac indomitam audaciam? nostram intuere Rempublicam, penes nos cuncta hæc sunt, ad nos simul hæc cum Imperio dimanarunt, non cessit nobis nudum Imperium, virtute sua amictum venit, ornamenta sua secum traxit, penes nos sunt Consules tui, penes nos est Senatus tuus, penes nos est miles tuus, Proceres Francorum ipsi se Consilio regere ipsi tuam ferre injuriam tuam propellere debebunt &c. Principem tuum militem meum feci, teque deinceps usque in præsentiarum in meam DITIONEM transfundi, legitimus possessor sum.*

(b) *Sigonius de Reg. Italiæ lib.12 ad annum 1155. pag. 476.*

Otho Frising. lib.2.cap.22. & seqq.

Dopo tutto ciò succeduto alla presenza del Papa, e del Sacro Collegio de' Cardinali, i quali applaudirono questo favellare, che più manifestamente provar non puo la sovranità di Federigo in Italia, e in Roma, egli, e Adriano proseguirono insieme il viaggio, dandosi sempre vicendevoli segni d'una perfetta amicizia; arrivati vicino a Roma, e lasciato l'Esercito vicino alla Città, il Papa e l'Imperadore con guardia convenevole entrarono insieme nel Vaticano, & il seguente giorno Federigo fu incoronato nella Chiesa di S. Pietro con solennità e festa grandissima, ma terminata appena la funzione, sollevandosi li Romani, perchè si era fatta la Coronazione senza saputa loro, attaccarono furiosamente nel suo Palazzo il Papa, e v'accorse per soccorrerlo co' suoi Tedeschi Federigo; il combattimento fu longo, e sanguinoso, ma in fine funesto a' Romani, de' quali ne perirono più di mille.

Sedato il tumulto si partì Federigo da Roma per Germania colla gloria d'aver sottomesso in poco tempo la maggior parte d'Italia contumace, e liberato il Papa dall'oppressione de' Romani, come lo attestano tutti gli Scrittori di quel tempo, ma ciò non impedì che questa bella amicizia e concordia ristabilita tra 'l Pontefice e l'Imperadore, e la qual' univa allora così bene il Sacerdozio coll' Imperio non si rumpesse in breve per molti incontri, che succedorono; si rinnovarono dunque le antiche discordie, le quali cagionarono poi torbidi grandissimi nella Chiesa. Io non mi fermerò quì per tesserne la funesta narrazione, descrivendo il tutto largamente

mente Radavico (*a*) testimonio di veduta nella Storia de' fatti di cotesto Principe, ma passando a quel che fa all'instituto nostro, dirò, ch'era Federigo nell' anno 1158. salito, come l'attesta il citato Autore (*b*) a quell'apice di gloria e di potere, a cui dopo Ottone il Magno non giunse neppur'uno de' suoi Antecessori. Vide a' suoi piedi umiliato, e tributario Boleslao Duca di Polonia. Diede prima il Regno, e dipoi la Corona di Boemia a Ladislao, e l'Investitura al Rè di Danimarca. Aveva ricevuto le sicurezze di fedeltà dal Rè d'Ungheria, e li presenti magnifici del Rè d'Inghilterra, che chiedea la sua amicizia, & in fine resa a se ubbidiente, e pronta a' suoi comandamenti tutta la Germania; onde avendo in un sistema così felice delle cose sue fatto senza stento un'Esercito florido e poderoso, accompagnato quasi da tutti i Principi dell'Imperio, sceso era una seconda fiata in Italia, dove aveva finalmente costretto con un'assedio famoso i Milanesi ad arrendersi a discrezione, e sopporsi alle leggi, che gli piacque imporre loro.

(a) *Radavicus de gest. Frid. lib.1.cap.9. 10 15.16. & lib.2.cap.15. & seqq.*
(b) *Radav.lib.1. cap.4. 5. ibidem cap. 7 12.13.*

Ora dopo tanti felici e fortunevoli successi tenne una Raggunanza generale, come al solito, nelle Campagne di Roncaglia sul Piacentino, poco discosto dalla Città, dove fece fare da' più insigni Giureconsulti d'Italia, nominati da Radavico, una perquisizione esatta di tutte le ragioni e diritti dell'Imperio, e dopo d'aver' incorporati alla Camera Imperiale quei, ch'erano stati usurpati contra li suoi Predecessori, o ch'eglino avevano lasciato perdere per trascuraggine, con generosità veramente Augusta diede di nuovo, e confirmò a ciascuno i feudi, le regalie, e gli altri beni, che per qualunque titolo poteangli in caso dubioso appartenere, e volle indi che tutti questi Feudatarj novellamente confirmati facessero omaggio di quanto tenevano dall' Imperio, e prestassero il giuramento di fedeltà; fece ivi un'elegante e pulita orazione piena di clemenza, e di paterno amore, approvata, ammirata, e laudata da tutta l'Assemblea, a nome di cui rispose l'Arcivescovo di Milano; Promulgò ivi molte leggi necessarie per la conservazione della pace del Regno, e della Giustizia, come di tutto ci fanno indubitata fede Radavico testimonio occulare, e presente Ottone *à Sancto Blasio*, Autor parimente contemporaneo, ed il Sigonio (*c*); E perchè da questo gran Confesso sempre più apparisce la sovranità de' Cesari Germani nell' Italia tutta, e precisamente in Parma e Piacenza, Reggio e Modana, perciò quì recherò le parole d'essi Autori per convincere sempre più l'ostinata durezza del nostro Avversario, che vuol roversciare tutta quanta l'antichità per tirarla a' suoi disegni, ma con improspero successo. Il citato Radavico adunque così favella: *Deinde generalem Curiam omnibus Italis Civitatibus, & Primoribus apud Roncalias in festo B. Martini celebrandam indicit, ubi & leges pacis promulgaret, & de Justitia Regni, quæ multo jam tempore apud illos obumbrata in desuetudinem abierat pernecessaria sapientum collatione dissereret, diuque obsoletam elucubraret.*

(c) *Radavic lib. 1 cap 46. & lib 2 cap. 1. & seqq omnino legendus append. ad Frisingensem. Othon. à S. Blasio cap. 14. Sigon. lib. 12. ad annum 1158. pag. 494.*

Jam dies placiti affuit, quæ Romanum Principem ad Campestria Roncaliæ sicut fuerat condictum invitabat, veniens ergo cum multo Comitatu super littus Eridani tentoria ponit &c. confluunt ex omni Regni parte cum magna frequentia Archiepiscopi, Episcopi, multique alii Ecclesiastici Viri, Duces, Marchiones, Comites, & Proceres, Consules, & Civitatum Judices. E dopo d'aver descritto il bell'ordine dell' accampamento del numeroso Esercito di Federigo, passa a narrare ad uno per uno i Prelati, Principi, Signori, e Deputati delle Città del Regno d'Italia,

d'Italia, che concorsero a questa tanto celebre Ragunanza, e dice così; *Porro qui Principes, & Optimates eidem Curiæ interfuisse à nobis visi sunt, ut meminimus isti fuerunt de cis montanis Fridericus Archiepiscopus Coloniensis, Ebberhardus Babenbergensis &c. de ultramontanis Guido Cremonensis Cardinalis Diaconus Sedis Apostolicæ Legatus, Pellegrinus Aquilejensis Patriarca, N. Mediolanensis Archiepiscopus, Episcopi Taurinensis, Albensis, Eporegiensis, Astensis, Novariensis, Vercellensis, Terdonensis, Papiensis, Cumanus, Laudensis, Cremonensis, PLACENTINUS (PARMENSEM infirmitas mortalis domi tenebat) Regiensis, Mutinensis &c.*, dicendo lo stesso della Chiesa di Ravenna, perchè di quel tempo per la morte di Anselmo Arcivescovo eravi Sede vacante; Proseguendo poi lo stesso Autore la sua descrizione, soggiugne: *His omnibus cum frequentia laicorum Principum, Ducum, videlicet Marchionum, Comitum, & universarum in Italia Civitatum, Consulibus, atque Judicibus, Fridericum circumstantibus solis Episcopis cum paucis admodum Principibus Consilii sui particibus injungit, quatenus Divini timoris consideratione de salubri Consilio in Italiæ rebus ordinandis ita secum deliberarent, ut Ecclesiæ Dei pacis tranquillitate gaudeant, & jus Regale, decusque Imperii debito provehatur honore; hæc consultatio absumpsit, quarta demum die Serenissimus Imperator in concionem venit.*

Quivi fece Federigo pel mezzo d'un' Interprete a tutta l'Assemblea una Orazione molto eloquente, e ricolma di somma prudenza, e bontà, a segno tale che tutti i Circostanti l'ammirarono, e si empierono di stupore, non potendo capire che un Principe così giovane in *Oratione sua* (*a*) *tantæ prudentiæ, tantæque facondiæ gratiam accepisset*, come attesta lo stesso Radavico, il quale fedelmente registrò l'Orazione suddetta, colle risposte degli Assembleati, che tutti incominciando da' Vescovi per fino a' Consoli, e Giudici si alzarono, lo lodarono, gli manifestarono il loro amore, e lo riconobbero per loro Monarca e Signore, e prendendo la parola per gli ragunati l'Arcivescovo di Milano, esclamò con sentimenti di grande venerazione, *hæc dies, quam fecit Dominus exultemus, & letemur in ea, verè dies hæc, dies gratiæ est, & lætitiæ, qua in medio Populi sui Victor inclytus Triumphator pacificus non belli, minas intentans, non crudele aliquid, vel tyrannicum intonans, sed pacis leges disquirens in medio Populi sui mitissimus residere dignatur, fœlix tandem Italia post multa sæcula inventa, quæ modò Principem invenire meruisti, qui nos homines, imo proximos, & fratres recognoscat; tu nimirum es ò clarissime Princeps, & singularis Orbis & Urbis Imperator, qui licentiam primo homini indultam jamque diu abrogatam, rursus in usum, ac in veræ sententiæ consuetudinem revocasti.*

Recita finalmente Radavico (*b*) le Leggi, gli Ordini, i Giudici, i Magistrati che Federigo diede a tutte le Città, le Regalie, & i Feudi, che ognuno nelle sue mani rassegnò, e come egli di nuovo ne investisse chi provato aveva il giusto suo titolo; e quanto lasciò scritto questo insigne & ingenuissimo Istorico lo conferma il Sigonio, e prima di lui Ottone a S. Blasio (*c*) *Fridericus Imperator convocatis omnibus Italicis Baronibus, generalem Curiam apud Roncaliam cum maximo Principum conventum celebravit, ibique renovatis antiquis legibus, novas de suo promulgavit, ac diversis Imperii negotiis expeditis, jura desueta in consuetudinem reduxit, & quo juris genera Civitates Italiæ subjacerent Impe-*

(a) *Radavic. lib. 2. cap. 4.*

(b) *Radavicus dicto lib. 2. cap. 5. 6. 7.*

(c) *Sigon. de Regn. Italiæ lib. 12. ad ann. 1158. pag. 494.*

Imperio judicialiter exquisivit, quod à Principibus, & legum Dominis diligenter examinatum generali omnium sententia judicatur; omnia regalia Civitatum, utpote Monetas, Telonia, Navigia, nec non et dignitates Potestatum, Consulum, Judicum ad jus spectare Imperii, electasque à Civibus ad has dignitates Personas de manu Imperatoris jure Beneficii easdem suscipere, nec sine ejus consultu suspectas deponere; in hac etiam Curia jam per multa tempora oblivioni, & neglectui datos ad viginti millia Talentorum annuos redditus Imperio acquisivit; præterea vectigalia nec non exactiones pro Imperii necessitate exigendas in rationem Cæsaris, ubi, quando & quibus, & quomodo tractentur, decretum est, & Edicto confirmatum. *Oth. à S. Blasio append. ad Frising. cap. 14.*

Da questo fatto dunque d'Istoria innegabile si raccoglie che Federigo intimò una Dieta generale di tutti i Vescovi, Magnati, e delle Città non di Lombardia solamente, ma di tutta l'Italia sino a quel dì ancora soggetta all'Imperio, e questa si celebrò nella Campagna di Piacenza secondo l'antico costume de' Cesari di Germania, cominciando dagli Ottoni; ivi si stabilirono di comune consentimento quelle leggi, che furono reputate più proprie, e confacevoli per assicurar la Pace, le Regalie, i Feudi, le ragioni, e i diritti del Regno, e dell'Imperio; que' Vescovi, e Principi, che a cotal Ragunanza concorsero, attesta Radavico che da lui *visi sunt*, e vi annovera fra questi il Vescovo di Piacenza, e perchè non v'intervenne quello di Parma ne porta la cagione dicendo *Parmensem infirmitas mortalis Domi retinebat*, lo stesso ci conferma il Sigonio; inoltre ci fanno sapere essi Autori, che *universarum in Italia Civitatum Consulibus, atque Judicibus Fridericum circumstantibus* lo riconobbero per vero e legittimo Sovrano, e per necessaria conseguenza que' di Parma e Piacenza ancora v'intervennero, e per tale riconobbero Federigo. Ora chi sarà mai, che voglia negare, che queste due Città non fossero, e tuttavia non sieno del Regno d'Italia, e della Lombardia, nella di cui Provincia si annoverano anche oggidì, se in questo famoso Congresso v'intervennero con tutti gli altri Vescovi, e Consoli delle Città suddite, e soggette all'Imperio quelli di Piacenza e Parma, il di cui Vescovo se non vi si portò, se ne reca la cagione affine di mostrare, che non venne a compir' il suo dovere, perchè legittimamente ne fu impedito da una mortal malattia?

Una prova poi del tutto indubitata, e superiore d'ogni cavillazione dello Storico Romano a me la somministra il giudicio, che tra gli altri si fece, e la sentenza che in questa Augusta Ragunanza alla presenza del Legato del Papa vi proferì l'Imperadore contro Piacentini accusati da' Cremonesi; il fatto ce lo descrivono Radavico, & il Sigonio (*a*) ne' seguenti termini, *ex Civitatibus autem, quæ coram Principe disceptarunt Cremonenses cum Placentinis gravissime contendere, ad veteras inimicitias illud accesserat, quod Cremonenses ad conventum venientes Placentini prælio, quod torneamentum vocabant, lacessiverant, ac secum decertare coegerunt, ex utraque parte sauciati, aliqui etiam occisi fuerant; cumque Cremonenses Majestatem in eo Regiam diminutam arguerent, Placentini se injuriam propulsasse dicerent.* Federigo ben' esaminata la causa riconoscendo, che i Piacentini non adducevano sufficienti ragioni per giustificarsi, ma che piuttosto erano stati infedeli al Rè, ed al Regno, promulgò la sua sentenza registrata da Radavico (*b*) ne' seguenti termini, *Fridericus partibus prosequendi copiam dedit, sufficienterque auditis, quæ ab utrisque dicerentur, animadvertit Placentinos minus idonee*

(a) *Sigonius de Regn. Ital. lib. 12. pag. 496.*

(b) *Radavic. lib. 2. cap. 8.*

obiecta purgare, præsertim cum in plurimis rebus dolus eorum & perfidia in Regnum jam ante foret deprehensa, itaque contra ipsos sententiâ Judicum procedit, tandemque hac mulcta in gratiam recipiuntur, ut præter non parvæ pecuniæ donationem, Vallum Civitatis egregium, quod iisdem annis pro defectione ab Imperatore fecisse insimulabantur, replendo æquarent, Turresque universas destruerent, quod & factum est, dignaque in Placentiam seditiosam Civitatem pro modo delicti ultio exerta, rebellionis metum reliquis Civitatibus incussit.

Faccia ora quì di grazia, e per breve spazio di tempo il cortese Lettore punto fermo, e consideri un poco cosa avrebbe mai detto, e scritto l'Autor Romano, e di quante esaggerazioni, e vantamenti avrebbe impiuto la sua Storia, se riuscitogli fosse poter' addurre un fatto sì memorabile come questo, & un Testo così puntuale d'un Scrittor contemporaneo e presente al giudicio agitato per autenticare l'assunto, che si propose di sostenere? ei conoscer lo potrà dallo schiamazzo grande, che suol fare il nostro Avversario, allorche s'imbatte in un qualche passo d'Istoria oscuro e dubioso, o in alcune poche parole tronche, oppur' equivoche scritte ad altro fine, che a quello, a cui egli dipoi le torce, per coonestar le sue chimere. Io però altro più non vuo dire solamente, che mi do per vinto, che concorro pienamente con esso lui nella sentenza sua, e che mi fo Partegiano della sua causa, se a lui dà l'animo di addurre, cominciando dall' Imperio di Carlo Magno, e scendendo infino a quello di questo Augusto di Germania, un fatto, o un' autorità di Scrittore contemporaneo, o veramente accreditato, che provi la sovranità, e l'alto Dominio della Sede Apostolica in Piacenza; e che questa fosse dell' Esarcato donato alla Chiesa, come io ho fatto in questo luogo, da cui apparisce manifestamente, che la Città medesima fu sempre, e dee dirsi anche oggidì soggetta all' Imperio d'Occidente, e pertinenza del Regno de' Longobardi; ma se dipoi non gli potesse riuscire di far pubblica al Mondo una tal prova, ei non si doglia di me se io con più ragion dirò a lui, quel ch' egli alla pagina 21. della sua Opera, rimproverò al Conte Caroelli dicendo, *ma che poi a' giorni nostri in mezzo a tanta luce che risplende in queste materie l'Autor Romano, sia vergognosamente caduto in quel medesimo precipizio &c. questo certamente dee riuscir' a tutti di grandissima ammirazione, massimamente scorgendosi che esso Autore si lascia trasportar tant' oltre dall' affetto a' suoi proprj divisamenti, che si accinge a proferirli a tutta l'antichità, e gli stima così gagliardi & insuperabili, che in virtù di essi decretoriamente asserisce, che Parma e Piacenza* erano dell' Esarcato donato da Pippino e Carlo Magno alla Sede Apostolica.

Fatte queste opportune riflessioni passiam' ora avvanti nel prosseguimento del nostro racconto. Io convengo con lo Storico Romano, s'ei crede che ciò faccia per lui, cioè che i Piacentini trattati così male, e severamente puniti per la loro contumacia e infedeltà, verso l'Imperadore e l'Imperio, nutrissero un mal' animo contro Federigo, e che aspettassero il tempo proprio, e l'occasione opportuna per vendicarsi; come in fatti ritornando da Genova i Commessarj dell' Imperadore col denajo ricevuto da quella Città, in pagamento de' soliti tributi, furono sorpresi e spogliati da una banda de Facinorosi usciti da Piacenza, e gli rubarono la somma di 500. talenti; questo attentato assai criminoso fornisce però a me un' altro fortissimo argomento per la sovranità dell' Imperio in quella Città; conciossiache dice il laudato Radavico (a), che *ob hæc & alia fraudis experi-*

(a) *Radavic. lib. 2 cap. 28.*

experimenta cum eos, sicut indubitanter rerum novarum cupidos, Augustus suspectos haberet, cum paucis tamen sine pavore Civitatem ingreditur, Dominicam Palmarum debito festo peragit, cæteraque, quæ ibi peragenda fuerant, congruè ordinavit, pecuniamque direptam vix à Civibus exoratus recepit, & il Sigonio (*a*) *inde Placentiam in die Palmarum progressus, Placentinos precunia Regia à quibusdam per speciem latrocinii erepta alieniores factos in officio continuit.*

(a) *Sigonius lib. 12. pag. 498.*

Se dunque Federigo con poco seguito si portò a Piacenza, diede ivi ordine alle cose, che ne avevano di bisogno, e ritenne i Piacentini digià nell' animo a lui avversi ne' limiti del rispetto e dell' ubbidienza dovuta al proprio Signore, obbligandoli a restituirgli il denajo rubato a' suoi Commessarj; chi mai potrà impugnare, fuorche l'Autor Romano, la sovranità dell' Imperio in Piacenza?

C A P. V I I.

Si narrano le cagioni delle discordie nate tra Federigo & Adriano IV., che passarono dopo nel suo Successore Alessandro III.; la confederazione delle Città d'Italia ribellatesi all' Imperio per favorire la causa del Pontefice; quante fiate scendesse in questa Provincia l'Imperadore per domar' i ribelli, e quello che vi fece; la Pace che finalmente vi conchiuse in Venezia con Alessandro; la Triegua fatta da lui per quindici anni col Rè di Sicilia, e per sei colle Città Confederate, nelle quali risulta l'alto supremo Dominio dell' Imperio in Italia, e particolarmente in Parma e Piacenza.

ABbiam veduto di sopra che Federigo obbligò anche i Vescovi, e gli Abati possessori di Feudi e Regalie a prestargli il solito omaggio e'l giuramento di fedeltà. Ora dobbiam dire, che questi atti recarono tanto spiacimento al Papa che stuzicato da' Nemici di Federigo, contro cui l'avea digià l'animo incollerito per altre cagioni, gl' inviò tre Cardinali Legati, con lettere molto accerbe per dolersi, massime di queste tre cose. La prima perchè mandava Federigo a Roma alcuni de' suoi Vficiali per istabilirvi li Magistrati, esigendo dalle Terre della Chiesa, come da quelle de' Vassalli dell' Imperio i foraggi, e viveri per l'Esercito: la seconda perchè non osservava il trattato fatto con Papa Eugenio: e la terza perchè riceveva l'omaggio de' Vescovi, come riferisce il tante volte quì mentovato Radavico (*b*) il quale per molti capi della sua Storia descrive queste querele, & i dissapori, le discordie, e le lettere, che vicendevolmente si scrissero i due primi Personaggi del Mondo; ed in verità furono questi i primi semi, da' quali ripullularono dipoi un' altra volta le discordie e contenzioni tra 'l Sacerdozio, e l'Imperio; e'l funesto scisma, che divise in due orribili fazioni l'Italia, empiendola di miserie, di rovine, e di stragi; il tenor delle lettere del Papa, come l'attesta Radavico, è il seguente *Friderico in Hybernis agente Adrianus Romanæ Urbis Antistes quorumdam instinctu, ea, quæ jam inter ipsum, & Imperatorem apud Augustam sopita fuerant refricare cæpit & denuo meminisse, modo Nuntiorum suorum injuriam, modo eorum, qui pro colligendo fodro directi fuerant insolentiam, & Castellanorum suorum*

(b) *Radavic. lib. 2. cap. 15. & seqq. & 30. Epistol. Adrian. ad Fridericum, & Epistol. Frideric. ad Adrianum in append. ad Radav.*

gravamen incusans se pro bonis male suscepisse, Imperatorem beneficiis suis ingratum existere; proinde occasionem quærens, cum audisset quod regalia Principi tam ab Episcopis, & Abbatibus, quam à Civitatibus & Proceribus recognita fuere, litteras in fronte quidem leniores, diligentius verò consideratæ acriori commonitione plenas, super hoc negotio dirigit.

Federigo, che sapea moderarsi, rispose assai modestamente a' suddetti tre punti, al primo, che *cum Divina Ordinatione ego Romanus Imperator & dicar & sim, speciem tantum Dominantis effingo & inane utique porto nomen sine re, si Urbis Romæ de manu nostra potestas fuerit excussa*: al secondo, che non era più tenuto a tal concordato, giacche il Papa contro d'esso aveva fatto senza di lui il suo accordo con Guglielmo Rè di Sicilia, ch'era loro nemico comune, & al terzo *Episcoporum Italiæ ego quidem non affecto hominium, si tamen & eos de nostris Regalibus nihil delectat habere, quia si gratanter audierint à Romano Præsule, quid tibi, & Regi? consequenter quoque eos à Romano Imperatore non pigeat audire quid tibi & possessioni &c. aut igitur regalia nostra nobis dimittant, aut si hæc utilia judicaverint, quæ Dei sunt Deo, & quæ Cæsaris Cæsari persolvant.*

Epistol. Frideric. ad Adrian. in append. Radavic.

Rimandò l'Imperadore con tal risposta i Legati del Papa accompagnati da' suoi Ambasciadori, a i quali diede ordine di rimettere questa contesa al giudicio di Arbitri da eleggersi d'ambe le parti, e che se ricusava il Pontefice questo progetto, dovessero trattare col Senato e Popolo Romano.

Questo modo di procedere di Federigo finì d'irritare l'animo d'Adriano, il quale stimulato da molti avrebbe spinto più oltre il suo risentimento, se non fosse stato in Agnani dalla morte prevenuto; ed ancorche per allora questa impedisse tra il Sacerdozio e l'Imperio un'aperta rottura, fu però dall'altra parte, e poco dopo l'occasione d'uno scisma perniciosissimo nella Chiesa, imperciocche portato il cadavere del morto Pontefice a Roma, e seppellitosi nella Basilica di S. Pietro, vi si ragunarono dipoi li Cardinali a' 5. di Settembre dell'anno 1159., e dopo d'aver conteso per qualche tempo senza potersi aggiustare, in fine quattordici del primo partito, ch'era il più forte, diedero la loro voce al Cardinal Rolando loro Capo, chiamato poi Alessandro III., e nove del secondo elessero il Cardinal' Ottavio sotto nome di Vittore IV., e cinque altri, ch'erano rimasi neutrali si dichiararono pel maggior numero. Non mi fermerò io quì a narrare quanto succedesse in questo pernicioso scisma, in qual modo, e con quali arti fosse fomentato, e nudrito da Federigo per non esser questo l'instituto della mia Apologia, solamente dirò col Radavico, e'l Sigonio: *quibus ex rebus ingens iterum vulnus Ecclesia Dei accepit, bellumque novum inter Pontificatum, Imperiumque susceptum, quo Civitates Italiæ, in primisque Lombardiæ in diversas partes deductæ pravis inter se certaminibus initis ad extremum prope exitium sunt redactæ, hujus autem belli Principes fuere Mediolanenses, qui cum veteribus odiis tum recentioribus Alexandri adversus Fridericum, & socios ejus execrationibus incitati bellum ardentiore animo gerere perrexerunt.*

Ciacon. in Vita Adriani IV.

Sigonius lib. 13. ad annum 1160.

E se dobbiam credere a Radavico Autor di buona fede, religioso, e che scrisse quanto veduto aveva, dobbiamo altresì restar persuasi, che i Milanesi, e l'altre Città di Lombardia, tra quali Piacenza si ribellassero

a Fede-

a Federigo, e gli faceſſero la guerra; così ſollecitati per lettere intercette della Curia Romana dicendo egli, che (*a*) *hæc itaque cauſa ſermonum, & Nunciorum majorem inter eos* (cioè tra il Papa e l'Imperadore) *ſimultatis fomitem miniſtravit, intantum, ut quædam litteræ deprehenſæ, dicerentur à Sede Apoſtolica directæ, ut Mediolanenſes, & quaſdam alias Civitates rurſus ad defectionem ortarentur.*

(a) *Radavic. lib.2.cap.18.*

La prima impreſa, che i Milaneſi tentarono contro Federigo, fu l'eſpugnazione di Lodi, la quale non gli riuſcì, perchè ſi moſſe l'Imperadore col ſuo Eſercito, e andò ad accamparſi a S. Romano in atto d'aſſediar Milano. Il che ſcopertoſi da' Milaneſi (*b*): *Placentinis adjunctis, adverſus eum ornatiſſimo atque inſtructiſſimo æquitatu proceſſerunt copiamque pugnæ fuerunt.*

(b) *Sigon. loco laudato.*

Queſti gran commovimenti, e ſollevazioni delle Città d'Italia invece di provare, che Parma e Piacenza foſſero ſoggette alla Sede Apoſtolica, moſtrano chiaramente, come erano ſpettanti al Regno di Lombardia; e in quanto a Piacenza lo manifeſta il fatto de' Milaneſi poco fa raccontato, ed altri ſegni dati da' Piacentini, che la loro intenzione foſſe di fomentare ſempre più i torbidi di queſta Provincia, e di ſottrarſi intieramente cogli altri Popoli dal Dominio dell' Imperio, per la qual perfidia furono da Federigo dichiarati ribelli ed aperti nemici, come l'atteſta Radavico (*c*) colle formali parole: *Inter hæc Placentini multis argumentis deducti ſunt, ſtudio rerum novandarum niti, cum Mediolanenſibus inire conciliabula, frumentum, aliaque uſui neceſſaria clanculum illis providere, quin etiam aliquos de ſuis Cremenſibus in auxilium deſtinaſſe; Imperator ſatius exiſtimans habere detectos inimicos, quam fictos amicos, pro eo quod ut dicitur, nulla peſtis efficacior ad nocendum quam familiaris inimicus, eoſdem pro perfidia ſua, ut leviſſimos, nec in hac, nec in alia parte fidem debitam habentes, hoſtes pronunciat.*

(c) *Radavic. lib. 2. cap.49.*

Dopo queſte, & altre vicende, che non fanno al caſo noſtro, rivoltò Federigo i ſuoi penſieri all'eſpugnazione di Milano, conoſcendo, che ſenza ridurre queſta Città Capitale alla ſua ubbidienza non potea aver quieta l'Italia. Unito pertanto un poſſentiſſimo Eſercito l'aſſediò, e la vinſe, la ruinò, e ſottomiſe tutti i ſuoi Confederati, e la roveſciò da' fondamenti; dicendo il Sigonio (*d*) che *Mediolanenſibus hunc in modum ſubacti, inde reliquas Civitates, quæ aut apertè arma adverſus ſe tulerant, aut obſcurè defecerant, aut alia ratione cum Alexandro faciebant, armis ſibi appetendas, atque ad officium redigendas exiſtimavit; itaque biduum bellum adverſus Placentinos decrevit, idque Principes, atque Prætores & Conſules amicarum Civitatum jurare juſſit. Ea re cognita, Brixiani Conſilio Antverſo Legatos ad eum miſſerunt, qui nudatos tenentes gladios pacem ſupplices præterent &c. dataque eſt, ea lege, ut muris dejectis, foſſiſque completis, Præfectum à ſe acciperent, & certam pecuniæ ſummam perſolverent, ac ſecum expeditionem Romanam, Apulamque ſuſciperent, id ubi ſenſere PLACENTINI, antequam bello præmerentur, Conſules ad eum ſuos miſſerunt, ac VI. Idus Maji iiſdem ſe conditionibus obligarunt.*

(d) *Sigonius lib. 13. ad annum 1162. pag 414.*

Nè tuttociò il Sigonio lo ſcriſſe di ſua propria fantaſia, ma lo ricavò da' Scrittori viventi di quel tempo, e particolarmente da Ottone Morena, (*e*) preſente al fatto, il quale così laſciò ſcritto: *In proxima verò die Martii fuit jurata obſeſſio Placentiæ coram Imperatore in Broilo Sancti Salvatoris de Papia ab Epiſcopis, & Marchionibus, atque Comitibus,*

(e) *Oth. Moren. rer. Laudenſ. inter Scriptores, rerum Italicarum edit. Mediol. ann. 1725. col.1107.& ſeqq.*

mitibus, & Proceribus, Longobardiæ aliquibus, & à Poteſtatibus Cremonæ, ac Novariæ, Cumarum quoque, ac Vercellarum, & Pergami, & ego juravi pro Civitate Laudenſi. E dopo d'aver narrato il Morena la reſa di Breſcia paſſa a deſcrivere la dedizione de' Piacentini ne' ſeguenti termini; *Interea Placentini poſtquam hæc acta fore cognoverunt, non leviter terrefacti ſunt, tum propter Mediolanenſes, ac Brixienſes, qui ſubſtentaculum ipſorum fuerant, & Imperatoris jugo ſe ſuppoſuerant, tum etiam propter præfatam obſeſſionem, quæ ſupra eos jurata fuerat.....quocirca ne per vim ab Imperatore, aliiſque Longobardis caperetur Civitas eorum, trepidantes, exindè qualiter amorem Imperatoris, ejuſque gratiam recuperare poſſent, aſſidue temperare non ceſſaverunt, tandem verò multis ab Imperatore ipſis præbitis indutiis interventu Domini Conradi Fratris Imperatoris, ad quem Placentini declinaverant, in quadam die Veneris, quæ fuit undecima dies menſis Madii, reddiderunt ſe Conſules Placentiæ cum aliquibus ſuis Militibus Imperatori clariſſimo apud Sanctum Salvatorem, qui eſt extra Civitatem Ticinenſem cum ſpatis evaginatis in manibus, & juraverunt dare Imperatori ſex millia marcas argenti, & deſtruere omnia foſſata Civitatis ſuæ, ac muros civiles, & recipere poteſtatem, quem Imperator eis donaret, atque reſtituere ſibi omnia jura regalia, ac dare ipſi omnia Caſtra Epiſcopatus Placentiæ, quæ vellet*.

Alle Città fedeli, come a Cremona, ed altre riferite dallo ſteſſo Morena, e dal Sigonio (*a*), concedè Federigo molti privilegi, e regalie, e la facoltà di crearſi li Conſoli, che doveſſero giurar fedeltà all'Imperadore, alle Contumaci poi diede un ſupremo nuovo Maeſtrato, che fu chiamato Podeſtà, e fra queſte contandoſi Parma e Piacenza, dovettero eſſe pure riceverlo, e ſopporſi al di lui governo, ed ecco le parole del citato Morena, con cui conviene in tutto e per tutto il Sigonio: *quibus omnibus feliciter actis dedit Imperator nobiliſſimus Brixienſibus ac etiam Pergamenſibus in poteſtatem Marcoradum de Grumbas, Mediolanenſibus vero Dominum.... Epiſcopum de Legio, PLACENTINIS autem ab initio Aginulfum, deinde Arnaldum Barbavariam, Comitem quoque Gavardum præpoſuit....Comitem Conradum de Ballanuce præpoſuit Ferrariæ, PARMÆ Azonem qui dicitur.... Cumenſi Comitatui Magiſtrum Paganum...Cremonenſibus vero, & Papienſibus atque Laudenſibus... permiſit ſub propriis de ipſis Civitatibus Regi Conſulibus*.

(a) *Oth Moren. col.*1110.& *ſeqq.lib.*13. *fol.*514.516. *edit. primæ*.

Indi poi con numeroſo Eſercito, e con una nobiliſſima commitiva di Duchi e Magnati, Germani e Lombardi, ſi portò Federigo in Romagna per farſi render la dovuta ubbidienza da quelle Città, che peranco non lo avevano voluto riconoſcere per loro Sovrano, e la prima ad eſſere attaccata fu Bologna, la quale immediatamente ſi ſottomiſe a Ceſare, indi tutte l'altre Città ſeguitarono l'eſempio di lei, particolarmente Imola e Faenza, come lo atteſtano i laudati Autori (*b*) maſſime il Morena in queſti ſenſi: *Bononienſes tremefacti, quoniam ſe non multum fideliter ſerviſſe Imperatori cognoſcebant, & quid facerent ignorantes, & Bononiæ ruinam, ſi ſe Imperiali ſubderent culmini paventes, ſeque ad tantum Exercitum cognoſcentes non poſſe reſiſtere, nec ſicut Mediolanum, quod fuerat flos Italiæ, ſi rebelles Imperatoris exiſterent, funditus ſubverterentur, maxime timebant; Magis itaque colla ſubmittere, quam Imperatori reſiſtere ſtatuerunt, atque ad placitum Imperatoris, & de foſſatis ac muro Civitatis, & de magna pecunia ei tribuen-*

(b) *Oth Moren. loco laudato col.* 1111. *& ſeqq. Sigonius ubi ſupra*.

tribuenda, & de potestate per eum suscipiendo juraverunt . . . . Igitur subjecta plenariè Bononia, Imolas deinde Faentias profectus est Imperator ipsis Civitatibus ad placitum Imperii colla flectentibus, omnesque Longobardiæ ac totius Civitates Italiæ, & Castra ac Arces ea Æstate Dominio Imperatoris subditæ fuerunt.

Pieno di gloria e di trionfi si partì Federigo d'Italia, dove fu presto richiamato dal suo Antipapa contra i Romani, che vinse e soggiogò; e postasi la peste nel suo Esercito, con istento grande si ritirò un' altra fiata in Germania dopo una vittoria tanto funesta. Fu questo circa l'anno 1167. e l'epoca appunto, in cui si unirono in una sì stretta Aleanza le Città d'Italia soggette all' Imperio, sembrando loro, che per porsi in una piena libertà le somministrasse occasion molto favorevole la lontananza dell' Imperadore, e la diminuzione del suo Esercito, afflitto dalla peste; e dice il Sigonio, che i Popoli collegati *fuere Veronenses, Vigentini, Patavini, & Tarvisini, qui, cum veteribus incommodis conflictati, nunc recenti Friderici superbia veriti à virtute sibi petendum auxilium, quod ejus clementia denegaverat, censuerunt; itaque Mediolanenses, Cremonenses, Brixianos, Bergomates, Mantuanos, Ferrarienses, Bononienses, Regienses, Parmenses, Placentinos ex Venetorum auctoritate solicitarunt, missisque ultrocitroque Nunciis, diem & locum ad conveniendum, & consilia de communi salute ac libertate capienda dixerunt.*

Oth. Moren. ubi supra. Romualdus in Cronic. ad hunc annum.

Sigonius ad annum 1167. lib. 14. pag. 525.

Quanto succedè in Italia pel corso di nuove anni, che durò questa confederazione delle Città d'Italia contro Federico, siccome non appartiene al nostro assunto, non mi prenderò la pena di quì riferirlo, e chi fosse curioso di saperlo, potrà legger' Ottone Morena testimonio di veduta, Ottone a S. Blasio, l'Abate Uspergense, la Cronaca di Rimualdo Arcivescovo di Salerno, e il Sigonio; solamente dirò, che questa stessa conspirazione de' Popoli Italiani contro l'Imperadore, e tutto ciò che ne descrive il Sigonio, citato dallo Storico Romano, fa vedere, ch' eglino erano soggetti all' Imperio, e particolarmente i Parmiggiani, e Piacentini, dicendo questo Scrittore (*a*) che ragunati i loro Deputati in un certo Monistero posto tra Milano, e Bergamo *communi consilio fædus in hanc sententiam percusserunt, se communibus armis libertatem eorum quos nominavi*, fra quali vi erano quelli di Parma e Piacenza, *singulorum adversus Fridericum & Præfectos ejus defensuros, mutuaque ad eam rem auxilia fide Imperatori data incolumi summissuros*, e di questo vassallaggio delle Città confederate verso l'Imperio, ne fa ampia testimonianza Biondo Flavio, il quale dice (*b*) ch' elleno si collegarono sotto la seguente condizione, che *præter tributa Imperatoribus dari solita, nihil potestatis, aut juris in eorum quibuscumque Urbibus Friderico permitterent.*

(a) *Sigon. dicto lib. 14. pag. 525.*

(b) *Blond Flav. decad 2. lib. 5. pag. 247.*

E finalmente per chiudere con la Storia di sì gran Principe la prova del mio assunto in ciò, che s'appartiene al suo Imperio, aggiugnerò per ultimo colla scorta dell' Abate Uspergense, e d'Ottone di S. Biaggio (*c*) che scesò l'anno 1175. per la quinta volta in Italia con forze grandi per far la guerra alle Città collegate; assediò Alessandria fabbricata in que' tempi in onore del Sommo Pontefice, da cui prese il nome; accorsero i Confederati ribelli al soccorso della Terra assediata, e Federigo sciolse l'assedio per andarli a combattere; si venne al fatto d'arme, e gl'Imperiali perderono la giornata. Fece questo Cesare in un tal cimento azioni degne d'un vero

(c) *Abbas Uspergens. ad hunc annum 1175. Otho à S. Blas. ad eumdem annum.*

vero Eroe, esponendosi a tutti li pericoli permodoche corse molte volte rischio di perdervi la vita. Da ciò presero motivo i suoi buoni servidori d'avvertirlo, che Dio, il quale aveva finallora benedetto le sue arme, avvertir lo volea con tal'avversità di non ostinarsi più nello scisma tanto pernicioso alla Chiesa; onde si determinò di fare la Pace con Alessandro. A questo fine li mandò tre de' primi Principi di Germania per Ambasciadori con ampio potere di trattare la sua riconciliazione col Papa; il quale bramando pure ardentemente la pace della Chiesa, convenne agevolmente con esso loro in tali condizioni: Che l'Imperadore renderebbe, come tutti gli altri Principi Cattolici ubbidienza al vero Sommo Pontefice Alessandro III., che gli restituirebbe tutte le Terre appartenenti alla Chiesa Romana, che farebbe Triegua per quindici anni col Rè di Sicilia, e per sei con le Città confederate di Lombardia, affinche si potessero terminare amichevolmente tutte le loro controversie. Così si legge nell' Autore degli atti d'Alessandro III., nella Cronaca di Romualdo Autore contemporaneo, e nel Sigonio (*a*) il quale descrive tutte le circostanze più solenni di questa memorabil Pace, e riconciliazione che si celebrò in Venezia tra 'l Papa e l'Imperadore, riferisce i Capitoli della medesima, e della Triegua nel modo, che si conservano negli Archivj di Bologna, e di Anagni, tra quali al nostro proposito si ritrova il seguente Diploma, che da Parma mandò Federigo al Sommo Pontefice dopo la sua dipartita da Venezia. *Nos Fridericus Imperator interventu Venerabilis Patris D. Alexandri Pontificis & Fratrum eius Cardinalium promittimus Lombardis, Marchianis, & Romaniolis, & reliquis de societate ipsorum Vassallis nostris, & iis, qui debent esse Vassalli nostri, nos pro fidelitate nobis non præstita, vel opera non navata, vel investitura non petita, quandiu induciæ manebunt, neminem de societate judicaturum, aut judicari jussurum, nec feudum alicui adempturum. Actum Parmæ.*

Alexandri III. Epistola, & ejus acta apud Baronium ad annum 1176. Romuald. in Cronic. Ruger.

(a) *Sigonius lib. 14. ad ann. 1177. pag. 547. & seqq.*

Se cotesta sì solenne dichiarazione fatta da Federigo con intervento del Papa, e de' Cardinali, non basta per provare la sovranità de' Cesari in Parma e Piacenza, siccome nell' altre Provincie in esso nominate io non saprei mai qual prova maggiore possa recarsi per farla capire al nostro Avversario, il quale prevenuto da una cieca passione vuol dar con sofismi ad intendere, che queste Città sieno sempre mai state sottoposte all' alto supremo Dominio della Santa Sede; quando peraltro durerà chiunque gran fatica in mostrarmi, che da Carlo Magno per fino a questo Imperadore vi sia stato un sol Pontefice, ch' abbia esercito in Italia questo tanto magnificato *alto supremo Dominio*.

Finito con una Pace generale lo scisma durato diecisette anni sotto Papa Alessandro, il quale, dopo d'aver governato la Chiesa del Signore quasi quattro altri in un gran riposo, passò all' eterna vita li 27. di Giugno l'anno 1181. L'Imperador Federigo, che si mantenne poi sempre riverente, e ossequioso verso la Sede Apostolica, si ritrovò fra poco tempo nell' ampiezza di tutti i suoi Dominj in uno stato anche più florido di prima; Egli pacificò la Germania intieramente; fece Aleanza con tutti i Rè d'Europa; stipolò la famosa Pace di Costanza, per la quale ristabilì il Dominio, e la sovranità dell' Imperio in Lombardia e nell' Italia, con un titolo il più stabile e legittimo, che dar si possa in tutta la ragion delle Genti, e concluse il matrimonio di Arrigo suo primogenito colla Principessa Costanza Erede de' Normandi; e con tal matrimonio acquistò per la sua posterità i Regni di Napoli, e di Sicilia; sicche colmo di gloria, e

d'ogni

d'ogni ſorta di benedizione godè in una Pace profunda il frutto di quella, che reſo aveva alla Chieſa, finche ſtanco d'un ripoſo sì grande pigliò la Croce per andar' all' acquiſto di Terra Santa, e finì glorioſamente la vita al ſervigio di Dio nella guerra contro gl' Infedeli, dopo d'aver fatto quelle grandi ed eroiche azioni, che vengono ampiamente deſcritte dal Padre Mainburgo nel primo tomo della ſua Storia della Crociata, dove ſi poſſono leggere gli elogj, e ravviſar' il ritratto di queſto Eroe; e chi foſſe vago di vederne un più eſatto e raſſomigliante, ſi prenda la pena di leggere Radavico, e il Morena, che lo vedevano, e lo ſtudiavano a ſuo bell' agio tale quale egli era all' età di quarant' anni. Io intanto paſſerò alla celebre Pace di Coſtanza, la cui forza tentano declinare con iſtorte, e ſiniſtre interpretazioni il noſtro Avverſario, e l'Autore *della Diſſertazione ſopra la natura e qualità di Parma e Piacenza,* veggendo eglino, che cotal Pace dà un colpo troppo mortale al ſuppoſto *alto ſupremo Dominio* della Sede Apoſtolica in eſſe due Città, anzi negli Stati, ch' oggidì ella poſſiede.

Radavico lib. 2. cap. 76.

C A P. V I I I.

Si eſamina quì la Pace di Coſtanza, ſi ribattono le ſiniſtre interpretazioni, che le danno gli Avverſarj; e dopo d'averla difeſa da ogni contraria obiezione, ſi moſtra con chiarezza, che non ſi puo dare prova maggiore, nè titolo più ſtabile di queſta Pace per iſtabilire la ſovranità dell' Imperio in Parma e Piacenza, e in Italia ancora.

IL trattato dunque di queſta Pace diſteſamente lo riferiſce il Sigonio, ed è anche regiſtrato nel corpo del diritto civile, onde non potendoſi mettere in dubbio dagli Avverſarj, eglino perciò ſi sforzano torcerlo in un troppo ſiniſtro ſenſo. Quindi è, che per venire in conoſcimento della verità, la qual ſi vorrebbe offuſcare, ſia uopo ben' eſaminarne tutte le parole, e le più particolari circoſtanze; imperciocche potrei con molta ragion luſingarmi d'aver vinto la cauſa per la tacita confeſſione, anzi per la ſentenza della contraria parte ſe mi foſſe dato il provare, che le Città di Parma e Piacenza doveſſero dirſi della Confederazione Lombarda, e non mica *de Societate, & fautoribus eorum*, dicendo lo Storico Romano alla pagina 72. *che ſi concluſe la Pace &c., nella quale comeche alcune Città della Chieſa vi entraſſero del pari con quelle, che non erano della Chieſa, ſiccome oltre a Parma e Piacenza, Modana e Reggio, vi furono anche Faenza, e Bologna, non ſiegue per queſto ch' elle poteſſero dirſi Città dell' Imperio &c., in oltre dagli Articoli d'eſſa Pace riſulta, che il corpo di quelle Città fra loro confederate vi fu conſiderato per una Potenza diſtinta, compoſta di Città di Lombardia, e di Città, quæ ſunt extra Lombardiam in ſuo confinio, come ivi ſi dice, e come veramente erano quelle dell' Eſarcato.* Anzi l'Autor' Anonimo nella riferita Diſſertazione, paſſando più oltre, e ſpeculando con più di ſottigliezza, e di artificio, ſul conteſto di eſſa Pace dice alla pagina 140. che *batte il punto nel chiarire ſpecialmente due circoſtanze eſſenzialiſſime della medeſima; l'una riſpetto al tempo, che dovea durare, e l'altra riſpetto alle Città, che la contraſſero. Suppongono gli Scrittori avverſarj, che tutte le Città della Lega, o Società foſſero ſuddite dell'*

Sigonius lib. 14. pag. 556. & ſeqq.

Imperio, e questo supposto richiede prova concludente, non dovendosi prestar fede alle parole, dove si tratta di accertare una verità di fatto fondamentale per la parte de' Piacentini e Parmiggiani, s'allega ch'erano semplicemente confederati colle Città della Lega, ma non sudditi dell' Imperio, che nella Lega vi fossero molte Città Imperiali; non si nega, ma non si puo negare similmente che non ve ne fossero molte, che non erano Imperiali.

(a) *Sigonius lib. 14. ad annum* 1183. *pag.* 338.

(b) *dicto lib.* 14. *pag. mihi* 338.

Prima dunque di cominciar' a spiegar' essa Pace, sarà bene riflettere a quanto dice il Sigonio, (*a*) cioè che Arrigo affettando con sommo desiderio la Corona d'Italia, ben comprendeva, che non la potea agevolmente ottenere durante la guerra co' Lombardi e Milanesi; onde per giugner senza contrasti al fine propostosi ei supplicò suo Padre, che procurasse innanzi che spirasse la Tregua colle Città confederate rassodar le cose sue con una perfetta, e stabil Pace. Rispose Federigo, che ben volontieri avrebbe aderito alle sue instanze se si fosse potuto promettere, che gl'Italiani si sarebbono lasciati persuadere alla concordia sotto condizioni giuste, ed oneste; replicò Arrigo, che la cosa sarebbe succeduta così, se avesse Federigo mandato Commessarj in Italia a trattar la concordia con un'ampia plenipotenza; onde soggiugne il Sigonio (*b*), che ciò uditosi dall' Imperadore, *Gulielmum Episcopum Hastensem, Marchionem Henricum Guercium, Fratrem Theodoricum, & Rodulfum Camerarium Placentiam eo nomine misit; id vero postquam Civitates cognoverunt ex templo Legatos Prætoresque suos eodem & ipsæ destinarunt; id pridie Calendas Maji colloquio constituto Legati Friderici tabulas ejus protulerunt, in quibus scriptum erat, se arbitrium Pacis inter se, & Societatem Lombardiæ reintegrandæ eis permittere, quæque ipsi statuissent, ea se rata in perpetuum habiturum.*

Uditasi da' Confederati una così onesta, e vantaggiosa proposizione, e intesi da loro i sensi di Cesare pieni di clemenza, e di desiderio della Pace, tutti unanimamente addimandarono la concordia con queste precise parole, *Societas Lombardiæ, Marchiæ, Veronæ, & Venetiarum cupit habere Pacem Friderici in hunc modum; ut Fridericus Pacem habeat cum Ecclesia Romana, & nos Civitates Cremona, Mediolanum, Laus, Bergomum, Ferraria, Brixia, Mantua, Verona, Vicentia, Patavium, Tarvisium, Venetiæ, Bononia, Ravenna, Ariminum, Mutina, Regium, PARMA, PLACENTIA, Bobium, Derthon, Alexandria, Vercellæ, Novaria &c. & omnes Castellani, & Homines, qui sentiunt cum Ecclesia Dei, & nobiscum accepta ab eo Pace volumus facere omnia, quæ Antecessores nostri à morte posterioris Henrici Imperatoris Antecessoribus suis sine molestia fuerunt; Hæc autem sunt quæ intelligimus Imperatorem habere debere, & Antecessores ejus habuisse, Fodrum Regale, & consuetum, consuetam paratam, cum tendit Romam Coronæ Caussa, & pacatum transitum, & Commeatum idoneum; Pacate transeat, & sine maleficio, sacramentum à Vassallis accipiat, omni offensione remissa, Vassalli expeditiones pro eo sucipiant, ut solent, cum tendit Romam Coronæ Caussa.*

Da questi preliminari di Pace proposti dalle Città confederate, tra quali si leggon Parma e Piacenza, Reggio e Modana, apparisce chiaramente come le medesime spontaneamente promisero di contribuire prima anche d'esserne richieste all' Imperadore tutto quanto erano digià solite contribuir da longo tempo a' Cesari di Germania, dicendo: *hæc*

autem

autem sunt, quæ intelligimus Imperatorem habere debere, & Antecessores ejus habuisse Fodrum Regale &c. dichiarazione in vero, che fa manifestamente conoscere, che gli Augusti di Lamagna avevano *l'alto supremo Dominio* non solamente in Lombardia, ma nell'Italia tutta, nella Romagna, nell'Esarcato, e nella Marca Anconitana, benche queste ultime Provincie si pretendino comprese nella *splendida donazione* fatta da Pippino, e Carlo Magno alla Chiesa Romana.

Nè mi stia quì a dire l'Autor Anonimo della Dissertazione, che i Stati donati alla Sede Apostolica debban' intendersi donati in piena sovranità, e che dee provar' il contrario, chi pretende essersi li Rè, e Imperadori Franchi, e Germani riserbato in essi l'alto supremo Dominio. Imperciocche, a lui, e non a me s'appartiene l'onore di mostrare questa qualità, e s'egli nol puo fare co' stromenti delle prime donazioni alla mano, perchè come disse l'Istorico Romano *sono iti a male*, parmi in obbligo di stare alle confermazioni de' successivi Cesari, nelle quali si legge questa riserva, ed ammettermi quel principio non già inventato dalle leggi Romane, o da' Dottori Tedeschi, ma stabilito da tutte le Nazioni più culte d'Europa, e particolarmente da' Giureconsulti Francesi, Spagnuoli, e dalla Curia Pontificia, & egli è, che qualunque alienazione, vendita, donazione de' Stati per ampia, e generale ch'ella mai sia non comprende in conto alcuno l'alto supremo Dominio, che sempre si suppone riserbato dal Concedente, come affisso alla Corona, & all'ossa dello Principato, e molti, principalmente i Francesi vogliono la sovranità di sua natura inalienabile.

Quando però a me toccasse tal prova, crederei d'aver digià adempiuto nel Libro antecedente, ed anche in questo all'obbligazion mia, poiche io lo mostro, e coll'autorità de' Scrittori, e con l'evidenza di molti fatti innegabili, che tutti gli Augusti d'Occidente cominciando da Carlo Magno persino all'Imperadore, di cui ora favelliamo, si riserbarono la sovranità in Roma, e ne' Stati che donarono alla Chiesa, e che ognuno d'essi v'esercitò il sovrano potere, senza che giammai reclamassero i Sommi Pontefici, leggendosi in tutte le Storie esempli, e fatti chiarissimi in comprovazione di quanto io dissi, onde in questo sol punto si potrebbe formare un grosso volume, e solamente quì aggiugnerò un' altra prova dell' alto supremo Dominio dell' Imperio ne' Stati donati alla Chiesa, e che la desumo dallo stromento di Triegua fatto da Federigo con le Città confederate di Lombardia il quale attesta il Sigonio (*a*) che anco a' suoi giorni si conservava in Bologna, & egli parla così: *Pridie Kal. Septembris MCLXXVI. inter Imperatorem Fridericum & partem ejus Cremonam, Papiam, Genuam, Derthonam, Comum, Astum, Albam &c. Imolam, Faventiam, Ravennam, Forumlivii, Forumpompilii, Cæsenam, Ariminum, Castrocarum, Marchionem Montisferrati Comites Blandrati &c. Et ab altera parte Societatem Lombardorum, nempe Venetias, Tarvisium, Patavium, Vincentiam, Veronam, Brixiam, Ferrariam, Mantuam, Bergamum, Laudem, Mediolanum &c. Placentiam, Bobium, Marchionem Malamspinam, Parmam, Regium, Mutinam &c.* Ora se Imola, Faenza, Ravenna Capo dell'Esarcato, Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Rimini, & altre Città secondo gli Avversarj comprese sulle *splendide donazioni*, seguirono le parti di Federigo, nè in quel tempo erano della Confederazione Lombarda, ma dell' Imperio, nè per questo si chiamarono mai ribelle della Sede Apostolica? con qual

(a) *Sigonius lib. 14. ad annum 1176. pag. 547.*

qual ragione vogliono poi sostenere i Scrittori Romani, che vi erano nelle Città suddite dell'Imperio, e Città non suddite? se neppur'una (fuorche Venezia e'l Regno di Napoli, e poi e poi!) se ne contava in Italia, sciolta dalla sovranità dell'Imperio? oltrediche Roma stessa non riconosceva a quei dì altro Sovrano che l'Imperadore, mentre Alessandro desideroso d'essere ricevuto nella sua Sede da' Romani ci assicura Biondo Flavio (*a*) che *ad Urbem Romam præscriptis sibi conditionibus posse accedere postulavit Consulibus enim & Popolo pollicebatur nihil agere aut intentare præter illa, quæ in divinam rem Ecclesiæ cerneret.*

(a) *Blondus Flavius decad. 2. lib. 5. pag. 252.*

Sigonius ubi supra.

Accresce la forza del mio argomento l'altro instromento, che questo invitto Cesare mandò da Parma l'anno 1177. a Venezia allo stesso Alessandro Sommo Pontefice dove promise, che durante la Triegua non avrebbe nè giudicato, nè condannato, nè tanpoco privato alcuno de' feudi, e tutti li chiama in questo atto tanto solenne, suoi Vassalli, e nominandoli tutti vi si leggon non solamente i Longobardi, ma i Marchigiani, e que' ancora della Romagna, & ecco le parole dello stromento, *Nos Fridericus Imperator interventu Venerabilis Patris D. Alexandri Pontificis & Fratrum ejus Cardinalium promittimus Lombardis, Marchianis, & Romaniolis, & reliquis de Societate ipsorum, Vassallis nostris, & iis, qui debent esse Vassalli nostri, nos pro fidelitate nobis non præstita, vel opera non navata vel investitura non petita, quandiu induciæ manebunt neminem de Societate judicaturum &c.* dopo un favellare così universale, che abbraccia, e comprende tutte quante le Città confederate, e aderenti alle Lombarde, mi dica per cortesia il Lettore se gli Avversarj dovevano spiegarsi un poco più, e giacche volevano supporre, che non tutti li Popoli collegati fossero Sudditi dell'Imperio, se a loro toccava non solamente indicare, ma provar' inoltre, e concludentemente quali erano questi Popoli non soggetti alla sovranità di Federigo, mostrando particolarmente, che fra essi s'annoveravano i Parmiggiani, e Piacentini, dell'indipendenza de' quali in riguardo della Chiesa Romana in que' medesimi tempi ce ne dà una splendida prova lo stesso Alessandro III. con una sua lettera scritta a' Consoli di Piacenza, e registrata dal Campi nel tomo II. della sua Istoria Ecclesiastica, raccomandandoli un certo Ugone Piacentino e Suddiacono Apostolico contro un tal Cittadino di Piacenza nomato Fulco, il quale avea avuto ardire d'intromettersi nel Vicedominato (dignità, & uficio eretto nella Cattedrale) spettante al riferito Ugone, e di spogliare gli Uomini sottoposti al Vicedominato medesimo. Loda ivi il Pontefice esso Suddiacono, e i suoi meriti, esorta i Consoli, e li prega ad essere in suo ajuto, e del Vescovo, e a far per modo che Fulco non solamente restituisse il mal tolto, ma ricevesse co' suoi Fratelli il meritato castigo; e'l Papa si serve di queste medesime parole, *quoniam ei in sua justitia nullâ possumus vel debemus ratione deesse, prudentiam vestram rogamus, monemus &c. quatenus dilecto Fratri nostro Placentino Episcopo super hoc in omnibus auxiliari curetis, & prædictum Civem vestrum, & Fratres suos temporali pæna destringere ut omnia, quæ scriptum inter ipsos, & prædictum Hugonem q. Placent. Episcop. factum continet inde justè impleant &c.*

Or dico, se il Papa fosse stato Sovrano di Piacenza, come mai avrebbe ommesso d'usare della sua sovranità in tempo che i Piacentini erano così arrabiati nemici dell'Imperadore? e qual bisogno aveva egli mai di

pregare

pregare ed esortare i Consoli di Piacenza, a far giustizia ad Ugone, e a punire Fulco se fosse stato Principe assoluto della Città? eh che sono tutti sogni e chimere quelle degli Avversarj, i quali non avendo il modo di provare la loro intenzione, come io finqui ho provato la mia, s'appigliano a distinzioni ideali e fantastiche; e di questa verità credo che ne sia bastantemente al dì d'oggi persuaso ogni uom saggio; ma perchè bramerei persuasi una volta, anco gli Avvocati della Camera Apostolica, vuo conceder loro, che *alcune Città della Chiesa vi entrassero del pari con quelle che non erano della Chiesa*; e senza pregiudicio della verità, e di quanto ho digià provato ammetto, che *ve ne fossero molte, che non erano Imperiali*, non perciò sarebbe vera la proposizione, che *per parte de' Piacentini e Parmiggiani si allega* cioè *ch' erano solamente Confederati colle Città della Lega*. *Istoria Romana pag. 72. 73. Dissertazione Istorico-politica legale pag. 140.*

Per conoscere l'evidenza di quanto io sostengo, egli è necessario in primo luogo esaminare attentamente se di una sola, o di più Provincie d'Italia erano le Città, che concorsero a formare questa grande Confederazione, e quali fossero esse Provincie. Una tal cognizione ce la somministra il giuramento che fecero i Podestà, e Deputati delle Città medesime, e il quale si vede registrato nella Pace di Costanza, nella Storia del Sigonio, e lo approva ancora l'Autore della Dissertazione Piacentina, e da tutti questi documenti irrefragabili apparisce, come in essa Lega, fuorche Venezia, non c'intervennero altre Città, che quelle della Lombardia, della Marca Trevigiana, e della Romagna, *Civitates &c. Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ*; Se poi le Città di Lombardia fossero Imperiali sì o nò, non dee porsi in controversia, perchè erano, e sono innegabilmente tali, nè lo contendono gli stessi Avversarj; or io chieggo da loro, e li priego dirmi in quali di queste tre Provincie si annoverassero allora, e si annoverino al dì d'oggi Parma e Piacenza; conciossiache se non le vogliono poste nel nuovo Mondo, o fuor d'Italia debbano certamente confessare, ch'elle fossero, e siano tuttavia in una di esse tre Regioni. senza dubbio alcuno non erano, nè sono coteste Città nella Romagna, e molto meno nella Marca Trevigiana, dunque erano, e sono nella Lombardia, dunque erano Città dell'Imperio e del Regno d'Italia, il quale sino dalla primiera origine consisteva principalmente in essa Lombardia, da cui prese il nome; che poi Parma e Piacenza fossero Città di questa Provincia, dal primo dì che a lei si diede un tal nome di Lombardia per distinguerla da' Stati donati alla Chiesa, lo sostengono, e lo provano tutti li Geografi; e finalmente, che la Lombardia come orora dissi fosse tutta di quel tempo soggetta all'alto supremo Dominio dell'Imperio Romano-Germanico ne fanno indubitata fede tutte le Storie, la stessa Pace di Costanza ce ne assicura, e'l solo nome di Lombardia lo fa manifesto. Cosa giova dunque all'Autore della Dissertazione il dire, che *nella Lega vi fosse molte Città Imperiali non si nega, ma non si puo negare similmente, che non ve ne fossero molte, che non erano Imperiali*; Imperciocche era uopo ch'egli, per dar forza al suo assunto non solo dicesse, ma provasse ancora, che Parma e Piacenza di quel tempo non fossero Città Lombarde, ma della Marca Trevigiana, o della Romagna, le quali due Provincie sole in sua sentenza debbon' intendersi, benche ciò sia falso falsissimo, non soggette all'Imperio, ma bensì alla Sede Apostolica, e che i Piacentini e Parmiggiani non fossero *Lombardi*, confessati da lui per Sudditi de' Cesari di Lamagna, *ma Fautores eorum* da lui non reputati per soggetti imme- *Autor' Anonim. Differt. pag. 140.*

dia-

diatamente all' Imperial Dominio; e l'evidenza di questo discorso apparisce manifestamente dal proemio di essa Pace, e dal Testo interciso artificiosamente dall'Autor retrogrado, per istrigarsi dalla difficoltà ch'egli incontrò, e che si fa insuperabile per le seguenti parole, *ea propter cognoscat Universitas Fidelium Imperii, tam præsentis ætatis, quàm successivæ posteritatis, quod nos solita benignitatis nostræ gratiam ad fidem, & devotionem Lombardorum, qui aliquando nos, & Imperium nostrum offenderant viscera nobis innatæ pietatis nostræ aperientes eos, & Societatem ac fauctores eorum in plenitudinem gratiæ recipimus*. Col qual Testo ritorcendo io contro esso Autor della Dissertazione l'argomento, di cui egli si serve per la *maniera discretiva usata da Federigo, che separa i proprj Sudditi da' loro Fautori* dico, che se i Lombardi erano quelli, che in questa Pace dovean considerarsi per Sudditi di Cesare, essendo all' incontro i Piacentini e Parmiggiani Lombardi, non posson poi dall' Autor medesimo secondo le vere regole d'un sano discorso dialetico porsi nella classe de' suoi Fautori, che non erano Lombardi, ma per necessità, e per inevitabil conseguenza nel numero di quei ch' erano sottoposti immediatamente all' Imperio.

Prende sempre più forza il mio argomento, col quale intendo provare, che li Piacentini e Parmiggiani erano allora reputati della Società de' Lombardi, e non già *Fauctores eorum* dal §. della medesima Pace, che comincia così. *Hi sunt Nuncii, qui ex parte Longobardorum Pacem præscriptam, & concordiam receperunt, & in præsentia nostra confirmaverunt, de Mediolano Guido de Landriano, Pinamonte de Vico Mercato, Adobatus Bultraffus. Guilielmus Burrus &c. de Brixia Obrandus de Martinengo &c. Desiderius Judex &c. de PLACENTIA Girardus de Artizone. Jacobus Strictus. Hermanus de Carnocampo Judex, de Pergamo. Albertus de Mappello Attoficianus. Joannes de Piterigo &c. de Mutina Arlotus Judex, Rainerius de Buca Cabata, de Rhegio Albertus Cambiator, Rolandus de Caritate, de PARMA Jacobus Petri Bravi Mallobatus Judex, Vetulus Judex. Corradus Banzoni. De Laude Vincentius de Sisiraga, Anselmus de Somma Ripa &c.*

Sicche se nel numero degli Ambasciadori delle Città Lombarde, che accettarono la Pace di Costanza vi si contano quelli di Parma e Piacenza, certissimo egli è che queste due Città erano della Lombardia, come lo sono oggidì ancora; e che *ex concessis* dagli Avversarj dovean dirsi Imperiali. Ed in vero che tali fossero si raccoglie con chiarezza mirabile dall'altro §. d'essa Pace, il di cui principio è questo. *Hæc autem sunt nomina Nunciorum*, dove si leggon' i nomi degli Ambasciadori, che ricevettero l'Investiture del Consolato a favore delle loro rispettive Città, tra quali si esprimono quei *de Mediolano Adobatus; de PLACENTIA Gaardus Attizonus. De Laude Vincentius Cervo &c. de Mutina Arlotus; de Rhegio Rolandus, de PARMA Jacobus Petribravi, de Novaria Opizo &c.* Se dunque i Piacentini e Parmiggiani ebbono da Federigo le Investiture del Consolato, e la facoltà di crear' i Consoli da confirmarsi dagl' Imperadori, perchè non debbonsi poi porre nella classe de' Popoli sottoposti veramente alla sovranità dell' Imperio; giacche una delle condizioni apposte nel corpo della medesima Pace, fu quella che in *singulis Urbis Consules constituentur à Nuncio nostro, qui sit in Urbe, aut Episcopatu, & Investituram accipient, & hoc usque ad quinquennium, eo transacto una quæque Civitas à nobis recipiat, & intra quinquennium*

à Nun-

à Nuncio nostro sicut dictum est, nisi nos in Lombardia fuerimus, eadem observentur in Successore nostro &c.

Quanto io sono finquì andato ponderando contro le riflessioni dell' Autor della Dissertazione intorno a questa Pace, serve anche per rispondere allo Storico Romano, il quale dice, che *dagli Articoli di essa Pace risulta, che il Corpo di quelle Città fra loro confederate vi fu considerato per una potenza distinta, e composta di Città di Lombardia, e di Città, quæ sunt extra Lombardiam in suo confinio, come ivi si dice, e come veramente erano quelle dell' Esarcato.* Conciossiacosache tal distinzione fa per me, e serve a confirmare il mio argomento perfino a che non si provi dagli Avversarj, che Parma e Piacenza non fossero nella Lombardia, ma bensì *extra Lombardiam in suo confinio*, la qual prova parmi affatto impossibile perchè tutti li Geografi d'ogni età convengono, che queste due Città sieno sempre mai state di Lombardia da quel giorno, in cui fu questa Provincia così denominata.

Istoria Romana pag. 73.

Siccome non si farà mai vedere da loro, ch' elleno fossero dell' Esarcato, e dell' Emilia donata alla Chiesa; nè sono io solo che 'l dica, ma un' insigne Scrittore del tutto imparziale, Religioso Francese laudato dallo Storico Romano, e celebre investigatore dell' antichità, ed egli è il Cointe (*a*), il quale meglio di qualunque altro Autore, esaminò, scoperse, e descrisse felicemente sul Testo d'Anastasio i veri confini delle donazioni fatte da Pippino e Carlo Magno alla Sede Apostolica; e benche io digià l'abbia allegato in altro luogo per mostrare l'insussistenza de' supposti dello Storico Romano, nondimeno gioverà molto per ben comprender la verità, che io sostengo, ripetere quì le sue parole, poiche metton la falce alle radici d'ogni contrario obietto.

(a) *Cointe Hist. Eccles. ad annum 755. n.62 & seqq. tom. 5. pag. 489. & seqq.*

Emilia in Diplomate Ludovici Pii, & apud Anastasium non est nomen Urbis, sed Provinciæ; neque tamen eo loci pro integra Provincia sumi debet, nàm donatio Pippinina solas in Emilia Civitates complectitur, quæ trans Scultennam sitæ sunt, cæteras cis illum amnem nequaquàm, id infra pluribus docebimus.

Hi fuerunt igitur Pippininæ donationis veri limites, quos jam descripsimus. Musone cum Adriatico versùs Ortum, Scultenna, & Padus Occasum versùs; Tartarus & Padus cum Adriatico Mari versùs Septentrionem; Mons Appeninus versùs Meridiem.

Indi questo diligentissimo Scrittore, dopo ch' ha riferito, e confutato l'opinione di chi vuol' estendere più oltre i mentovati confini, soggiugne; *At advertendum in primis quid Piceni, quid Pentapoleos, quid Emiliæ, quid Exarchatus nomen sonet. Antè tempora Pippini Regis, quinque laudantur Italiæ divisiones. Prima est Augusti Cæsaris; secunda Strabonis; tertia Hadriani Imperatoris; quarta Ptolomei; quinta Constantini Magni*; e dopo d'averle diligentemente, e con molta penetrazione descritte tutte, conchiude così.

Quod attinet ad Occasum extra rem investigantur antiqui limites Emiliæ, neque enim constat omnem Emiliam, sed partem dumtaxat Emiliæ Pippino cessisse Scultennam inter, & Valtrinum amnes. Leander, & alii plerique limitem Occidentalem Romanulæ, sive Romandiolæ ponunt Scultennam fluvium; Scultenna Bononiense Territorium a Mutinensi nunc etiam disterminat; Imola & Bononia cum suis finibus expressè nominantur in donatione Pippinina, nec non in Epistolis Summorum Pontificum postea quærentium eas à Pippino sibi traditas, & nun-

& nundum redditas à Longobardis. De PLACENTIA VERO, *de* PARMA, *de Regio, de Mutina, deque aliis Civitatibus inter Trebiam & Scultennam sitis mirum ubique silentium. Itaque vi necessariâ tot argumentorum opportet fateri Scultennam donationis à Pippino factæ limitem Occidentalem fuisse.*

Quindi è, che prima del Cointe persuaso di questa gran verità Biondo Flavio Autor'egli pure Ecclesiastico di professione, e molto parziale delle ragioni della Sede Apostolica, descrivendo nella sua Italia illustrata la Città di Piacenza da lui posta nella Lombardia, asseverantemente sostenne, come già dissi, che *ea Civitas* (Piacenza) *ad annum* 1249. *Pallavicinis nobilibus subjecta fuit, cum nunquam prjus cuiquam alteri subjecta fuisset, qui non Italiæ omnis, aut saltem Lombardiæ totius Dominium obtinuerit.*

Vogliono lo Storico Romano, e l'Autore della Differtazione, che queste due Città si comprendessero nelle decantate donazioni; che fossero dominate, e possedute da' Sommi Pontefici dal giorno, che furono donate alla Chiesa, per fino al detto anno 1249., s'ingegnano colorire le loro illusioni con sofismi, con fallaci argomenti, e coll' interpretazioni storte, che danno a' Testi, Diplomi, e Lettere, ma di questi due insigni Scrittori da me citati, i quali non sono nè Tedeschi, nè salariati dall' Imperio, ma di condizione Ecclesiastici, e Partigiani della Sede Apostolica non si degnano farne menzion' alcuna, nè rispondono a quanto eglino scrissero in grazia della verità, la quale nelle loro Storie ebbono per unico fine, e per ogetto principale.

Ed in fatti ella è pur troppo fantastica l'interpretazione, ch' amenduni essi Avversarj danno a quelle parole della medesima Pace, che nominatamente risguardano i Piacentini; dice dunque lo Storico Romano, che *ciò specialmente si esprime de' Piacentini, pacta Placentinorum, a' quali non fu addossato altro obbligo in quella Pace, che di pagare certo affitto alla Badessa di Santa Giulia di Brescia.*

E l'Autor della Differtazione soggiugne, che *si venne alla pur' ora detta Pace di Costanza, nella quale v'ha un' articolo toccante li Piacentini rispetto al Ponte, ch' era in quel tempo sopra il Pò, per cui pagavano al Monistero di Santa Giulia in Brescia in vigore di certa Investitura Canone di lire quindici moneta di Milano, aumentato poscia sotto Alessandro III. a lire venti, ma non puo per questo dirsi, che i Piacentini & i Parmiggiani, fossero, o rimanessero mai Sudditi dell' Imperio.*

Rispondendo dunque allo Storico Romano io dico non esser vero, che a' Piacentini non si addossasse a favor dell' Imperio *altro obbligo che quello di pagare certo affitto alla Badessa di Santa Giulia di Brescia*, perchè si addosò loro il peso di ricever' anche le Investiture del Consolato, e di prestare il giuramento di fedeltà, che in nome loro fu dato da Bonizione Giudice, allora Rettore di Piacenza, come si vede dal Contesto della Pace medesima, e lo conferma il Campi (*a*) nella Storia Ecclesiastica di detta Città; e le obbligò inoltre Federigo con tutte l'altre Città in ricompensa delle regalie, che a loro donò a dar' agl' Imperadori que' tributi, che si esprimono nel §. *sententiæ quoque vers. nobis autem intrantibus*, il quale dice così *Fodrium consuetum & Regale, quæ solent, & debent, præstabunt; & vias, & pontes bona fide, & sine fraude, & sufficienter reficient, in eundo, & redeundo mercatum sufficiens nobis, &*

(a) *Campi Istor. Eccles. di Piacenza tom. 2 lib. 15.*

nostris

nostris euntibus, & redeuntibus bona fide, & sine fraude præstabunt, in omni decennio fidelitates renovabunt. Sono queste circostanze assai evidenti, e prove più che manifeste a favor dell'Imperio, nè a fronte di tai atti fu mai recato, nè recherassi giammai dallo Storico nostro, cominciando dal Regno di Carlo Magno, e scendendo in giù fino a quest' epoca, un sol documento, o di giuramento di fedeltà prestato da' Piacentini e Parmiggiani alla Sede Apostolica, od Investitura ricevuta da loro per mano de' Sommi Pontefici di poter' eleggere i Consoli, anzi di doverli ricevere di quinquennio in quinquennio dalla mano del Papa, o de' suoi Commessarj, come si obbligarono di fare verso Federigo; e benche si legga nella Storia, che molto tempo prima, e dopo ancora si governassero le stesse due Città come l'altre d'Italia per Consoli, ed a Repubblica, un tal privilegio però fu concesso loro non già dalla Chiesa Romana, ma da' Cesari di Germania, e Rè d'Italia.

Inoltre non è vero che non si addossasse a' mentovati Piacentini altro obbligo, che il di sopra espresso, perchè essi stessi co' Parmiggiani, e cogli altri Popoli del Regno, nell'accettare le proposizioni di Pace fatte loro dagli Ambasciadori di Federigo, si obbligarono spontaneamente di contribuire all' Imperadore tutto quanto erano soliti contribuire i loro Antenati all'ultimo Arrigo, e a' suoi Antecessori; la qual'obbligazione fu poi rinnovata nella stessa Pace di Costanza; e quanto si offersero, e obbligaronsi le Città confederate pagar' a' Cesari loro Sovrani, si raccoglie dalle parole d'essa accettazione registrata dal Sigonio, su la fede degli antichi, ed autentici documenti, e i termini, co' quali tutto ciò si esprime sono i seguenti; *Societas Lombardiæ, Marchiæ, Veronæ, & Venetiarum, cupit habere Pacem Friderici in hunc modum; ut Fridericus Pacem habeat cum Ecclesia Romana, & nos Civitates Cremona, Mediolanum, Laus, Bergomum &c. Mutina, Regium, Parma, Placentia &c., & omnes Castellani, & homines, qui sentiunt cum Ecclesia Dei, & vobiscum accepta ab eo Pace volumus facere omnia, quæ Antecessores nostri, à morte posterioris Henrici Imperatoris Antecessoribus suis sine molestia fecerunt; Hæc autem sunt, quæ intelligimus Imperatorem habere debere, & Antecessores habuisse; Fodrum Regale, & consuetum, consuetam paratam cum tendit Romam Coronæ Caussa, & pacatum transitum, & comeatum idoneum.* Regalie tutte, che di già Otton Magno riserbò a se, e a' suoi Successori in segno della Sovranità, allor quando ordinata l'Italia concedè alle Città del Regno una specie di libertà subordinata all' Imperio.

Questa risposta parrebbe a me, che dovesse bastare per rovesciare quanto si adduce dall' Autore della Dissertazione, nondimanco soddisfacendo anche a lui dirò, che se i Piacentini insieme con tutti i Lombardi promisero pagare all' Imperadore tutte le Regalie nomate orora, e che si pagavano a' suoi Antecessori, se presero da lui le Investiture del Consolato, e gli prestarono il giuramento di fedeltà, dee dirsi, e ne succede in necessaria conseguenza che *fossero e rimanessero tra i Sudditi dell' Imperio* non sopponendosi nelle Paci a condizioni simili chi non è Vassallo, e se vi si soppone, addivien Suddito di quello, a cui tali cose promette; di più ci somministra un' altra prova assai convincente di che *rimanessero i Piacentini e Parmiggiani Vassalli di Federigo*, il Sigonio all' anno 1185. imperciocchè conchiusa, ed eseguita la Pace, *posterò Fridericus Regnum de more lustrare, Populorumque erga se voluntates explorare contendit*

dit; *Mediolano Cremonam, Cremonâ Placentiam, atque inde Parmam, & Parmâ Regium ventum. Ubique jura Populorum recognita.*

E Bonaventura Angeli nella sua Storia di Parma agli anni 1183. 1185., e 1186. attesta che Giacomo di Pietro Bravi ebbe dopo da Cesare l'Investitura del Consolato per detta Città, *favore fatto da lui molto prima a questa*; e dipoi soggiugne, che visitando Federigo l'Italia dimorò alcuni dì in Parma, e che l'anno dietro, cioè 1186 l'undecimo di Febbrajo insieme con Arrigo suo figliuolo *investì Bernardo Vescovo della Città per se, e suoi Successori del Castello di Rignano con la Corte, e tutte le sue pertinenze*, & alcune Regalie, mentovate nel Privilegio, nel qual tempo *avendo l'Imperadore dato a detto Arrigo per Moglie Costanza di Rugiero già Rè di Sicilia, Parma con tutte le altre Città della Lombardia, eccetto Cremona per onorar lo Sposalizio mandaron li suoi Ambasciadori con ricchi e preziosi doni.*

Quando facendosi tutto ciò non sia farla da Sovrano io me ne rimetto al giudizio del Lettore, il quale se si degnarà considerare il riferito Articolo della Pace di Costanza, che parla nominatamente de' Piacentini, vedrà come lo stesso prova più che in tutti gli altri Popoli della Lega l'innegabile sovranità dell'Imperio in Piacenza. Imperciocchè Federigo concedè a' Piacentini non solamente *pactum Pontis Padi, & fictum ejusdem Pontis* come si spiega in esso Articolo, ma di più tutte le Regalie, *& datum & pactum, quod Episcopus Hugo fecit de Ponte Arquato, & si aliqua facta sunt similia ab ipso Episcopo, aut à Communi, aut ab aliis hominibus Societatis nobiscum, aut cum Nuncio nostro, ipso Ponte remanente, remaneant cum omnibus suis utilitatibus Placentinis*. Con questa condizione però *ut teneatur persolvere fictum Abbatissæ S. Juliæ Brixiæ*. Se simili concessioni unite al giuramento di fedeltà, e all'Investitura del Consolato colle circostanze vedute di sopra non sono argomento, e segno evidentissimo d'una perfetta, & assoluta sovranità, io non saprei mai da che se ne potesse ricavar' una maggiore, e più certa.

Non sono io solo che intenda in questo senso un tal' articolo, ma prima di me lo spiegò in cotal modo Pier Maria Campi (*a*) Istorico Ecclesiastico, che scrisse per informar' il Mondo della sincerità de' successi, e non per adular l'Imperio, nè il genio della Corte di Vienna, come fatto hanno i nostri Avversarj col solo fine di piacere alla Curia Romana, e di colorire le pretensioni di lei.

(a) *Istor. Eccl. di Piac. tom. 2. cap. 25.*

Conobbe l'Autor della Dissertazione, che la prima circostanza da lui ponderata per declinare la forza di questa Pace tanto famosa era troppo debole, e che tutto quanto con equivoco discorso adduceva si sarebbe potuto agevolmente ritorcer contro lui, perciò ei si rivolge ad un novello partito, e si dice, che *l'altra circostanza si è di vedere qual vigore, e per quanto tempo durar doveva detta Pace; imperciocchè se fu ristretta a tempo, od a Persone determinate, ella fu personale, e temporanea, ed in conseguenza finito il tempo convenuto, o mancate le Persone contemplate dovette cessare, e cadauna delle parti dovette rimanere nello stato medesimo in cui fu prima*, e quì intercidendo il testo per darci ad intendere, che fu ristretta a tempo, & a Persone certe, ei se la prende con Baldo, che commentolla, e la conobbe, e confessò perpetua, e transitoria a' Successori.

Dissert. Piac. pag. 140.

Non già Baldo, il quale, in commentando una Capitolazione tanto solenne, altro fine non ebbe, che di spiegarcene il vero senso; ma l'Autor

della

della Differtazione *si lasciò trasportare dall'affetto verso una causa*, che vorrebbe in tutti i modi sostenere a spese dell'Imperio per i fini al Mondo noti. Conciossiacosache in vece d'interpretar' essa Pace con buona fede, ed estenderla, e ampliarla, come lo richieggono simili Trattati, i quali hanno per unico oggetto il pubblico bene, la conservazione, e la quiete perpetua de' Popoli, ei s'ingegna limitarla, e prevertirne il vero senso, mutando una Concordia stabilita fra il Sovrano e i Sudditi contumaci in una debol' e temporanea Triegua, che tal' appunto si chiama ogni qualunque convenzione durevole per un certo limitato tempo, come l'insegnano i Giureconsulti (*a*) che si leggono in margine.

Differtaz. di Piac. e Parm. pag. 141.

Quello però, che più d'ogn' altra cosa dee recar non ordinaria ammirazione, egli è, che quest' Autore non solamente muta i vocaboli; perchè in sostanza ei qualifica una vera Pace per semplice Triegua, ma ciò fa col sovvertire la disposizione, e la chiara lettera del Testo. Imperciocche in esso l'Imperadore concede in vigor di tal Pace alle Città ribelli *Regalia, & consuetudines nostras in perpetuum*; e viceversa ognuna delle stesse Città pel mezzo de' proprj Procuradori giura l'ubbidienza, e fedeltà a Federigo senza condizione, e senza limitazione di tempo, come indubitatamente apparisce dal §., che incomincia *In Christi Nomine juro Ego quodammodo ero fidelis Domino Imperatori Friderico &c.* E nulladimeno l'Avversario vuole, che la fede, e'l vassallaggio, che i Popoli contumaci promettono a Cesare, come a loro Sovrano, non sia perpetuo, ma *ad tempus*, e per trent' anni. La ragione poi, perchè voglia il Piacentino Sofista una disparità, e sproporzione così mostruosa tra il Sovrano, e'l Vassallo, e fra un Romano Augusto, e poche Città ribelli, altra non è, se non che egli ha tanta d'abilità per saper fingere di sua propria testa un' altro giuramento, sovvertir l'atto della Pace, e dire così: *Noi vediamo, che Federigo s'obbligò con giuramento d'osservarla, e che sarebbe osservata à Kalendis Maji usque ad triginta annos. Stipulò a favore d'Arrigo suo Figliuolo, e del di lui Successore solamente: simili modo à Filio nostro, vel ejus Successore &c. Le parole del Testo sono di tal chiarezza per la restrizione del tempo, e delle Persone, che non rimane luogo da farvi commenti, o glosse.*

(a) *Antunez Portugal. de Reg. do nat. lib. 2. cap 28. n. 6. tom 1. Gail. de Pace public. cap. 4. num. 44. Bosius de Pace n. 5. pag. mihi 586.*

Differtaz. Piacent pag. 140., *e* 141.

Per conoscere l'artificio di questa stortissima interpretazione, anzi detestabil' invenzione basta leggere la formula del giuramento maliziosamente attribuito come tosto il vedremo dall' Apologista all' Imperador Federigo, e osservare attentamente le circostanze, le qualità, e le persone, che l'Avversario v'inserisce del suo, la suddetta formula dunque registrata nel Codice dopo il Trattato de Feudi, e dopo tutto il Contesto della Pace di Costanza dice così: *Ego juro omnibus Civitatibus Societatis Lombardiæ Marchiæ, & Romaniæ, & Locis, & Domino Opizoni, Marchioni Malaspinæ, & omnibus Personis prædictæ Societatis, concessiones, & permissiones, atque pacta, sicut in scripto Pacis inter Nuncios Domini Imperatoris, & Rectores, & Nuncios Civitatum Societatis Lombardiæ, facto continetur, firmans tenere, nec ero in Consiglio, vel facto, vbi aliquid prædictorum minuatur alicui de Societate, & si qua Persona, aut Civitas, vel locus alicui Civitati, vel loco, aut Personæ prædictæ Societatis &c. auferre, vel diminuere voluerit, eos, vel eas manutenere, & defendere bona fide, & sine fraude, contra omnes adjuvabo, & omnia præcepta, quæ Rectores concorditer &c. mihi fecerint, sine fraude observa-*

ro, omnia supradicta attendam à Kal. Maji usque ad triginta annos.

L'Interprete Piacentino all' incontro che fa? fa parlar' essa formula in persona terza, anzi generalmente, e vi aggiugne del suo, che *si sarebbe osservata à Kalendis Maji ad triginta annos*, ingegnandosi con questo artificiosissimo impasto far credere, se mai gli riuscisse, che tal giuramento fu comune, e fatto tanto da Federigo, quanto dalle Città Confederate, e che l'uno, e l'altre promettessero, ch' essa Pace *si sarebbe osservata per soli trent' anni*.

Di più l'astuto Sofista dal §. in cui si contiene il supposto giuramento, si porta al contesto della Pace, e ad un capitolo, che nulla ha a che fare colla formula stessa, e attaccando, e con arte finissima congiungendo l'uno all' altro, ne fa un sol' atto, e finge poi, che l'Imperadore *stipulò a favore d'Arrigo suo figliuolo, e del di lui Successore solamente*. Indi con una confidenza, che fa schifo, schiamazza, che *le parole del Testo sono di chiarezza tale per la restrizione del tempo, e delle Persone, che non rimane luogo a farvi commenti e glosse*.

Se non chi prende di mira la verità per combatterla, e a cotal fine per fornirsi d'arme si porta alla fucina dell' odio e del livore, può aver tanto coraggio d'unir' estremi fra se così lontani, e servirsi, come fa l'Avversario di poche parole d'un §. che si ritrova nel corpo d'essa Pace, e per dar' ad intendere questa temporanea aggiugnerle al riferito giuramento, il quale fu fatto innanzi la Pace medesima, e non da Federigo, ma dalle Città confederate tra loro, e per un' altro fine, ed affare tutto diverso.

Per scoprire se abbia l'Interprete Piacentino, unito estremità così disparate, come io le rappresento, e composto di più atti un sol' atto, non incresca al Leggitore d'osservar meco, che nella formula di sopra fedelmente registrata, e a cui s'attacca l'Avversario nulla menzione si fa di Federigo, meno d'Arrigo suo figliuolo, nè tampoco di Successore; Non isdegni anche di badare, che ivi posta non si ritrova dizione o termine alcuno, il quale importi, o corrisponda a quella voce restrittiva *solamente*; e si prenda inoltre la pena di riconoscere il §. *Privilegia omnia* d'essa Pace, e vi ritroverà sul fine queste parole *simili modo à filio nostro, vel ejus Successore*.

Fatte poi che avrà coteste riflessioni, e diligenze mi dia una mentita s'egli chiaramente non iscuopre, e tocca con mani l'unione de' più estremi, e la composizione maliziosa del fallace discorso del moderno Sofista, perchè vedrà in un batter d'occhio, che costui ebbe l'arditezza di congiugnere il *simili modo à filio nostro, vel ejus Successore*, parole poste nel suddetto §. *Privilegia omnia*, a quel suo *à Kalendis Maji usque ad triginta annos*, per darsi poi la sfacciata licenza d'imporre a chi non si sarà curato di far un diligente Criterio alle sue invenzioni, che *Federigo s'obbligò con giuramento d'osservarla, e che sarebbe osservata à Kalendis Maji usque ad triginta annos, e che stipulò a favore d'Arrigo suo figliuolo, e del di lui Successore solamente.... simili modo à filio nostro vel ejus Successore &c.*

Differt. Piac. pag. 140., e 141.

Se dar si possa un' invenzione più enorme di questa, lo giudichi persino l'Autor della Storia Romana, Precursor fido dell' Apologista Piacentino, ch' io per sospetto non hollo. Intanto considerino gli Eruditi, che il §. da cui prese in prestito l'Avversario quel suo *simili modo &c.* non favella nè poco, nè punto di giuramento, non d'osservanza di Pace, nè di stipo-

ſtipolazione, ma contiene ſemplicemente l'obbligazione delle Città confederate, le quali non eran ſolite prendere da' loro reſpettivi Veſcovi l'Inveſtiture del Conſolato, di doverle ricevere dall' Imperadore, ovvero *à Nuncio noſtro, qui ſit in Civitate, vel in Epiſcopatu.......cum autem Nos Imperator Divina vocatione deceſſerimus, vel Regnum Filio noſtro conceſſerimus SIMILI MODO A FILIO NOSTRO, VEL EJUS SUCCESSORE Inveſtituram recipietis.*

Oſſervino parimente, come il noſtro Interprete alla moda, per fiſſar due propoſizioni, che fanno fra ſe alle pugna intercide in queſto luogo il Teſto, e ne ſconvolge il Germano ſenſo in ſovvertimento della verità. Il Teſto dice *ſimili modo à filio noſtro vel ejus Succeſſore Inveſtituram recipietis*, ed egli toglie via quell' *Inveſtituram recipietis*, e vi ficca in ſua vece la parola *ſolamente*; per far poi che, per dire che Federigo giurò, che la Pace ſi *ſarebbe oſſervata à Kalendis Maji uſque ad triginta annos. Stipolò a favore d'Arrigo ſuo figliuolo, e del di lui Succeſſore ſolamente.* Ma io replico ſe in ſuo ſenſo l'Imperadore giurò, che ſi ſarebbe oſſervata la Pace per trent' anni, come poi ſtipulò a favore di ſuo Figliuolo, e del di lui Succeſſore ſolamente; Suo Figliuolo, e il di lui Succeſſore potevano vivere cento anni e più, dunque in ſua ſentenza la Pace di Coſtanza arrebbe anche dovuto durar per tutto queſto tempo, perchè Federigo ſtipolò a favore di ſuo Figliuolo, e del di lui Succeſſore; dunque non è vero, che la Pace doveſſe durar ſe non per trent' anni, e ſe doveva durare ſolamente trent' anni, non potea il noſtro Ceſare ſtipolar per ſuo Figliuolo, e per il di lui Succeſſore ſe non nel caſo, che aveſſe avuto una rivelazione, che le vite tanto dell' uno quanto dell' altro non ſarebbonſi protratte a più lungo tempo di trent' anni. Fanno pure queſte due propoſizioni fra ſe le pugna, e ſono fra ſe incompatibili. Voler che la Pace duri per trent' anni, e che ella ſiaſi ſtipolata a favore del Figliuolo di Federigo, e del di lui Succeſſore ſolamente; Di più dice Federigo in queſta ſua conſtituzione, che ſaranno tutte le Città confederate tenute prender di quinquennio in quinquennio le Inveſtiture da lui, e quando egli ſarà morto, o avrà ceduto il Regno ad Arrigo *ſimili modo à filio noſtro vel ejus Succeſſore Inveſtituram recipietis*, ſe aveſſe l'Imperadore fatta queſta ſtipolazione ſenza mentovar nè Figlio, nè Erede, nè Succeſſore, tanto e tanto ella non avrebbe dovuto dirſi perſonale, ma reale realiſſima, e tranſitoria agli Eredi, e Succeſſori, perchè così lo fece ſaper l'Imperador Giuſtiniano (*a*) a Giuliano Prefetto del Pretorio colle formali parole: *veteris juris altercationes decidentes generaliter ſancimus omnem ſtipulationem ſive in dando, ſive in faciendo, ſive miſta ex dando, & faciendo inveniatur, & ad Hæredes, & contra Hæredes tranſmitti ſive ſpecialis fiat mentio, ſive non, cur enim quod in Principalibus perſonis juſtum eſt, non ad Hæredes, & adverſus eos tranſmittatur?.... illa ſubtili, & ſupervacua ſcrupoloſitate exploſa per quam putabant non eſſe poſſibile factum ab alio compleri, quod aliis impoſitum eſt.* E molto prima di Giuſtiniano fu di queſta opinione (*b*) Ulpiano nel Libro IV. *ad edictum* adducendone coteſto inſigne Giureconſulto la ragione, *plerumque enim (ut Pædius ait) perſona pacto inſeritur non ut perſonale pactum fiat, ſed ut demonſtretur cum quo pactum factum eſt* (*c*), e già avea detto Ulpiano (*d*) nello ſteſſo luogo molto bene a noſtro propoſito, che *pactum autem à pactione dicitur, inde etiam Pacis nomen appellatum eſt*, quindi è che di queſta

ſentenza

(a) *leg. veteris Cod. de contr. vel commit. ſtipulat.*

(b) *leg. juris Gentium § pactorum ff. de pactis.*

(c) *Ugo Grot de jur. Bell, & Pacis lib. 2. cap. 16. §. 16. & ſeqq.*

(d) *leg. pr. ff. ead.*

ſentenza furono ſempre la Sacra Rota Romana, il Senato di Malines, tutti quanti li ſupremi Tribunali, e que' Giureconſulti (*a*), li quali non amano le cavillazioni, e i ſuterfugj, che tanto piacciono al Dottor Piacentino; all' incontro perchè Federigo procedette con maggior cautela, e circoſpezione, nè ſi accontentò ſtipolar, unicamente per ſe, ma ebbe la previdenza di farlo anche per ſuo Figliuolo già eletto Rè de' Romani, e per il di lui Succeſſore; vuole il Sofiſta Anonimo, che appunto per queſto ſtipolaſſe il noſtro Ceſare per il Figlio, e il di lui Succeſſore ſolamente, e che in eſſi terminaſſe ogni effetto, e forza della ſtipolazione, e non paſſaſſe agli altri Succeſſori nell' Imperio.

(a) *Rot. Rom. part. 11. recent. deciſ. 371. n 21, & ſeqq. Paul. Chriſt. deciſ. Belc. deciſ. 176. n 5, & ſeqq. vol. 4. Marcian. diſput for. cap. 13. Duran. deciſ. 410. n. 11. & ſeq. Caldas Pereyr. de emp. & vend. cap. 20.*

Non ignora l'Avverſario queſti principj d'una ſana e vera giuriſprudenza, li ſa, e più volte ſaraſſene ſervito nelle ſue forenſi eſercitazioni; con tutto ciò tanta e tale è la paſſione, che lo acceca, ed è così veemente l'odio ch' ei porta al ſacro e venerabil nome del Romano-Germanico Imperio, che ardiſce ſoſtenere, che una pubblica, e ſolenne ſtipolazione, in cui ſi fa eſpreſſa menzione, e di Figliuolo, e di Succeſſore non debba dirſi, nè perpetua, nè tranſitoria agli altri mediati Succeſſori, e tutto ciò perchè? perchè la voce *Succeſſore* non ſi legge nella ſteſſa ſtipolazione nel numero del più, ma del meno; e perchè vi ſi legge nel numero del meno, preſiſte l'arrabbiato nemico de' ſovrani diritti Imperiali in voler, che Federigo ſtipolaſſe *per ſuo Figliuolo, e il dì lui Succeſſore ſolamete*; e perchè, nè coteſto reſtrittivo termine *ſolamente*, nè altro, che a queſto equivagli ſe ne ritrova nel ſuddetto luogo della Coſtituzione di Federigo, egli con capricioſiſſima invenzion ve lo aggiugne ſenza riflettere, che ſarebbeſi finalmente ſcoperto l'inganno, e la malizia, e moſtrato che coteſti falſi commenti erano parti ſpurj del ſuo mal genio, perchè contrarj al fatto, e repugnanti alle regole del diritto pubblico, e alle vere maſſime legali; che ſieno contrarj al fatto già l'abbiam veduto, che poi ſi oppongan a' più ſodi principj delle leggi ella è coſa manifeſta, concioſſiacoſache queſte c'inſegnano, che non ſolamente ne' trattati de' Principi ſtipolanti in nome della dignità, e pel bene della Pace, come nel caſo noſtro, ma ne' contratti anche de' privati la voce *Succeſſor* ancorche poſta nel numero del meno, corriſponde, ed equivale al numero del più, e produce il medeſimo effetto, per modo che la ſtipolazione fatta a favore del Succeſſore, intenderſi debba non del primo unico, e immediato, ma delli mediati ancora, e di quanti nè verranno l'uno dopo l'altro. Nè io ſono che mi finga una tal regola, o voglia fiſſar' queſta maſſima di mia teſta, come quaſi ſempre fa l'Avvocato contrario, ma egli è inſegnamento del celebre Giureconſulto Celſo nel Libro XXV. *Digeſtorum* (*b*) il quale ci atteſta, che *in uſu juris frequenter uti nos, Caſſellius ait ſingulari appellatione, cum plura generis ejuſdem ſignificare vellemus, nam multum hominem veniſſe Romam, & piſcem vilem eſſe dicimus. Item in ſtipulando ſatis habemus Hæredem cavere, ſi ea res ſecundum me, Hæredemve meum judicata erit; & rurſus, quod ob eam rem te Hæredem vetuum, nempe æque ſi plures Hæredes ſint continetur ſtipulatione.*

(b) *leg. in uſu 158. ff de verb., & rer. ſignif.*

Quindi è, che nel Sommario di coteſto Teſto vegiam ſcritto, che *ſæpe numero ſingulari utimur pro plurali, ut Livius Militem Romanum apud Canas Annibal cæcidit, ideſt Milites Romanos*, e nella Gloſſa *dum jura legimus, plerumque ſingularem numerum legimus pro plurali, ut in exemplis hujus legis, & è contra pluralem pro ſingulari.*

ri. Molti altri Testi vi sono, che confermano questa verità (*a*), ed è assioma assai familiare, e volgato appresso li professori legali, che *pluralitas resolvitur in suas singularitates, & è contra.*

(b) *leg. 50. 51., e 70 ff. de verb. & rer. signif.*

E in fatti, che tanto Federigo, quanto le Città confederate *sæpè numero singulari uterentur pro plurali*, si raccoglie ad evidenza dallo stesso §. *privilegia*, da cui prese l'Avversario quel *simili modo à filio nostro vel ejus Successore.* Ivi dunque vien da Cesare apposta questa condizione. *In Civitate illa, in qua Episcopus per privilegium Imperatoris vel Regis Comitatum habet, si Consules per ipsum Episcopum Consulatum recipere solent, ab ipso recipient, sicut consueverunt recipere, alioqui unaqæque Civitas à nobis Consulatum recipiat*; Già vede il Lettore, che Federigo nel suddetto luogo parla sempre nel numero del meno, e in singolare benche per la qualità delle persone, e per la sostanza, e natura delle cose di cui ivi si tratta, apparisca manifestamente ch'ei favellar volle nel numero del più, e in plurale, e così non di un sol Vescovo, nè di un sol privilegio conceduto da un solo Imperadore o Rè, ma di tutti quanti li Vescovi, che possedevano la dignità di Conte in virtù di tutti quanti li privilegi loro conceduti non da uno, ma da quanti Imperadori, e Rè d'Italia furono innanzi di Federigo, benche nel Testo si legge *Episcopus*, e non *Episcopi, e per privilegium Imperatoris, vel Regis*, e non già *per privilegia Imperatorum, vel Regum*; e mi persuado, che l'Avvocato Piacentino non sarà tanto ardito di voler sostenere, che in cotesta occasione favellasse Cesare d'un solo privilegio conceduto da un solo, e certo Rè o Imperadore ad un Vescovo solo; Se dunque questa è la vera, e germana interpetrazione del nostro Testo, perchè l'Interprete alla moda, non vorrà dar la stessa interpretazione alla voce *Successore* posta nel medesimo Testo, e paragrafo? e perchè pretende ch'ella debba prendersi materialmente, e come stà nel numero del meno, quando insegnano tutte le leggi, e tutti gli Autori, che attesa la natura, e sostanza della cosa, di cui si tratta, debba spiegarsi, e intendersi nel numero plurale, perchè come dice la Glossa sopracitata *sæpè numero singulari utimur pro plurali*? e perchè affine di far, che li semplici più volontieri ricevino in questo stortissimo significato la parola *Successore* aggiugnervi anche il termine restrittivo *solamente*, e sostenere, che Federigo *stipulò per Arrigo suo figliuolo, e per il di lui Successore solamente*? Per mia fe, che coteste interpretazioni muovono la bile al più pacifico, e mansueto Uomo del Mondo.

Due altre dichiarazioni si leggono nel §. *volumus ut Regalia*, che sempre più convincon la mala fede dell'Avversario nell'interpretar la Pace di Costanza. La prima è questa. *Volumus ut Regalia, quæ vobis non concessimus in hunc modum cognoscantur per Episcopum loci...* &c. e l'altra: *Quod nos, vel noster Antecessor Rex, vel Imperator Episcopis, Ecclesiis, vel Civitatibus, vel aliis quibuscumque personis, vel Clericis, vel Laicis ante tempus guerræ dedit, vel quolibet concessionis titulo concessit, firmum & ratum habemus.*

Rispetto alla prima, se ella dovesse prendersi nel significato, che si prende la voce *Successore* dall' Avvocato Piacentino, certa cosa è, che la cognizione del Vescovo, e delle altre persone mentovate nel riferito §. non poteva cadere se non sopra le regalie non concedute da esso Federigo, perchè quivi egli favella in persona propria, *ut regalia, quæ vobis non concessimus*, senza far la menoma menzione d'Antecessore, non di Rè

nè

nè d'Imperadore. E pure chi negar voleſſe non deverſi nel citato luogo intender di regalie concedute, o non concedute sì da lui, che dagli altri ſuoi Predeceſſori, ſi renderebbe ridicolo, perchè ſupporrebbe un'aſſurdo, e una contradizione aſſai manifeſta. Aſſurdo però, e contradizione molto più manifeſta è quella, che propone l'Avverſario volendo, che la parola *Succeſſore* debba nel noſtro caſo prenderſi, come materialmente ſta ſcritta nel numero del meno, e non come ſanamente dee intenderſi in plurale.

Più degno di ſcherno ſi ſarebbe poi chi voleſſe ſeguir la ſentenza del noſtro capricioſo Sofiſta nell'interpretar la riferita ſeconda dichiarazione, mentre dovrebbe dire, che Federigo confirmò a' Veſcovi, alle Chieſe, e Città, e agli altri nominati nel citato §. ſolamente, quanto fù loro conceduto dallo ſteſſo Federigo o dal di lui immediato anteceſſore, e non già dagli altri antecedenti Imperadori, e Rè d'Italia, perchè la parola Anteceſſore quì vi ſi legge nel numero del meno, e non in quello del più *Hoc quod nos vel noſter Anteceſſor Rex, vel Imperator .... conceſſit &c.* e ſe queſta interpretazione cammini, e corriſponda alle vere regole d'una ſana Giuriſprudenza, lo decidano i Letterati della Curia Romana, a favor di cui ſcriſſe l'Avvocato Piacentino, che io in queſto Articolo li ricevo volontieri in Giudici; Perchè ſiccome io ſono perſuaſo ch'eglino, quai Sapientiſſimi Giureconſulti ſaran d'opinione, che Federigo allorche favellò di ſe medeſimo, perchè favellò come Imperadore, e in nome della dignità, favellar s'inteſe anche de' ſuoi Auguſtiſſimi Anteceſſori da lui in eſſa dignità rappreſentati; e che quando parlò d'Anteceſſore in ſingolare parlar preteſe di tutti gli ſuoi Predeceſſori indiſtintamente, e non di quel Ceſare, a cui egli immediatamente ſuccedette; Così ſono certiſſimo ancora che condanneran la malizioſa interpretazione di coteſto Avvocato, e con la rettitudine loro propria decideranno, che in ſtipolando il noſtro Ceſare a favore di ſuo Figliuolo, e del di lui Succeſſore ſtipolar volle non già a pro dell'immediato ſolamente, ma in vantaggio di tutti que' Ceſari, che ſarebbero ſucceduti dopo di lui nell'Imperio, e nel Regno d'Italia; abbiamo di ſopra veduto coll'autorità degli antichi Imperadori, e Giureconſulti, che così debba intenderſi, e interpetrarſi la voce *Succeſſor*, e ciò per la ragione, che adduce Celſo, che *in uſu juris frequenter uti nos, Caſſellius ait ſingulari appellatione cum plura generis illius ſignificare vellemus*. E molto più perchè la voce ſteſſa, e atta nata a dinotare tutti que' che rappreſentano il primo Autore; Quindi è che non con inconvenenza, ma con tutta la proprietà de' termini parlarebbe chi diceſſe, che il Regnante Auguſto è Succeſſore di Carlo Magno, di Ottone il Grande, di Federigo I., di Arrigo VI. ſuo Figliuolo, e di quello ancora, che fu immediato Succeſſor dello ſteſſo Arrigo; dunque perchè non dovrà confeſſarſi ancora, che avendo Federigo ſtipolato pel Succeſſor ſenza reſtringerſi nè al primo, nè all'immediato abbia voluto ſtipolare a favore di chiunque veſtito aveſſe queſta qualità, e ſucceduto foſſe nell'Imperio sì a lui, che a ſuo Figliuolo, e al Succeſſore di ſuo Figliuolo; Queſta interpretazione ancorche aſſiſtita dalla materia, dall'oggetto, dalla qualità de' Contraenti, e da tutte le più favorevoli circoſtanze, potrebbe con minor roſſore impugnarſi, ſe Federigo appoſto aveſſe a quelle parole, *vel ejus Succeſſore* qualche termine reſtrittivo, come ſarebbe quella di primo, o immediato; ma nulla di ciò leggeſi nel §. in cui elleno furono ſcritte; fu bensì l'audace Gloſſator Piacentino, che per ſovertir'il vero ſigni-

ſignificato della voce *Succeſſor*, vi attaccò il *ſolamente*. Peraltro tanto in queſto luogo, quanto negli altri tutti della ſua Conſtituzione, usò ſempre Federigo termini, e clauſole dinotanti, che l'animo ſuo, e la ſua determinata volontà era, che la concordia foſſe perpetua, e quando non baſtaſſe quanto ſi è fin quì eſpoſto per appagar l'animo delle perſone ragionevoli, e indurle a credere la verità, che io ſoſtengo, l'obbligherebbe nondimeno ad abbracciarla ſenza ulterior' eſame l'efficacia della concluſione, colla quale il noſtro Ceſare nel §. *Hanc igitur ſecundum formam*, autenticò coteſta Pace, ed ella dice così. *Secundum tenorem, quo eamdem Pacem, & Concordiam jurari fecimus, & ſecundum quod Lombardi eam bona fide intellexerunt, IN PERPETUUM RATAM HABERI, & CONSERVARI STATUIMUS, & ut firma permaneat, & inconcuſſa præſentem paginam noſtri impreſſione ſigilli fecimus communiri.*

Io diſſi, che coteſta Concluſione da ſe ſola ſarebbe ſufficientiſſima ad appagare qualunque perſona ragionevole, e lo confermo, e di più oſo aſſerire, che per dar l'eſſere di perpetuità irrepugnabile ad un' atto di Pace concluſo, non già fra il Principe, ed i Vaſſalli, ma fra Sovrano, e Sovrano penſar non ſi poſſano, per eſprimerla, clauſole più proprie, e termini più eſpreſſivi di queſti, cioè *eamdem Pacem, & Concordiam...... in perpetuum ratam haberi, & conſervari ſtatuimus*. E in fatti il Grozio, il Pufendorfio, (*a*) e quanti ſcriſſero in tali materie confeſſano, che tutti li trattati di Pace, e di Confederazione obbligan' i Succeſſori, e ſi fan perpetui, allorche ſon muniti di cotali clauſule, anzi di minor' efficacia, e forza di quelle, che ſi leggon nella Pace di Coſtanza; dice dunque il Grozio. *Huc & illa frequens quæſtio referenda eſt de pactis perſonalibus, & realibus, & ſiquidem cum Populo libero actum ſit, dubium non eſt, quin quod ei promittitur ſui natura reale ſit, quia ſubjectum eſt res permanens.... at ſi cum Rege Contractum ſit non ſtatim perſonale cenſendum erit fœdus: Nam ut recte dictum eſt à Pedio, & Ulpiano plerumque perſona pacto inſeritur, non ut perſonale pactum fiet, ſed ut demonſtretur cum quo pactum factum ſit, quod ſi adiectum ſit fœderi ut perpetuum ſit, aut factum in bonum Regni, aut cum ipſo, & Succeſſoribus, ſicut ſolere adiici in fœderibus.... ait libanius.... jam ſatis apparebit reale eſſe*, e meglio a noſtro propoſito lo prova il Pufendorffio ſoggiugnendo, *tam primo conſtat Pace ab Anteceſſoribus facta Succeſſorem quoque teneri; Per Pacem quippe antegreſſæ injuriæ, quæ bello cauſam dederant, plane extinguuntur.... deinde dubium non eſt, quin Succeſſor teneatur ſervare illas conventiones legitimas, quibus ab Anteceſſore ſuo in tertium jus fuit collatum....* e poco dopo, *aut quæ præſtita fuere, æqualia ſunt, in univerſum hoc videtur pronunciandum; Regem ſi fœdus fecit tanquam caput ſui Populi, & cum intentione commodum ſui Populi promovendi, intelligi reale fœdus feciſſe, quod Succeſſorem quoque teneat; quia iſtud fœdus totum quoque Populum ſtringit, cujus caput ſequens Rex eodem jure, eodemque ſub onere eſt, atque prior fuit.*

(a) *Ugo Grot. de jur. Belli & Pacis lib. 2. cap. 16. § 16. & ſeqq. Puffendorff. de jur. Natur., & Gen lib. 8. c. 9. §. 7., & 8.*

Ebbe, non va dubbio, l'Avverſario ſotto gli occhi l'Opere di queſt' inſigni Profeſſori del Jus di Natura, e delle Genti, e molto più v'ebbe le citate clauſule, e ne conobbe l'efficacia, e la forza loro; ma perchè non ſeppe, nè potè riſolverle, nè ſuperarle, tutte le declinò, e paſſolle tutte ſotto ſilenzio; e ſi accinſe a ſtirachiar, e ſtorcere in ſiniſtro ſenſo, il Teſto

della Pace; si servì di poche paroluccie quivi poste ad altro fine, le unì insieme, benche disparatissime, e poste in paragrafi diversi, e lontani l'uno dall'altro, ne fece quel bell'impasto, che abbiam'esaminato finora per mettere in dubbio la perpetuità innegabile di questa Pace; e perchè Baldo nel commentarla riconosce, e confessa cotal perpetuità, se la prende con esso lui, e con ardita fronte esclama, che (a) il *Consenso limitato produce, e dee produrre effetto similmente limitato. Chi vuole estenderlo più oltre come fa Baldo, il quale comentolla, fa violenza al Testo, e non merita fede. Baldo lasciossi trasportare dall'affetto verso l'Imperadore, e dal dispiacere, che aveva contra il Papa, perchè non potè conseguire certo Feudo, che pretendea fosse a lui conceduto, e dilatò l'interpretazione, oltre a i limiti della verità, e del giusto, e colla di lui autorità sedusse altri Autori, torcendo il collo alle parole chiare, e limpide .... usque ad triginta annos .... à filio nostro vel ejus Successore; sicche importassero perpetuità.*

(a) Differt. Piac. pag. 141.

Se cotesto sia il modo di confutare gli Autori, che non scrivono a genio nostro, io me ne rimetto al benigno Lettore; Baldo in veggendo, che Federigo cominciava l'atto della ratificazion della Pace, col porvi in fronte il maestoso nome dell'Imperial dignità disse, come dir dovea, e come l'attestano infiniti altri Juris Consulti che *vult istam Pacem esse perpetuam, idest quandiu fides servetur, vel per præsentem Mundi ætatem, & futuram, & sine præfinitione temporis, quia Imperator facit hanc Pacem nomine Sedis, non nomine proprio tantum, & Imperium non moritur.*

E l'Avvocato Piacentino per risolvere li fondamenti di Baldo ci fa sapere, che lasciossi trasportar dall'affetto verso l'Imperadore, e dal dispiacere, che aveva contra il Papa, perchè non potè conseguire certo Feudo. Se questa maniera di risolvere le questioni somiglianti alla nostra basta, ed è valevole a tor la fede agli Scrittori, non occorre ch'io più mi affatichi a confutare la Dissertazione dell'Avversario, perchè già egli da quanto in essa scrisse, resta esuberantemente convinto d'essersi lasciato trasportare, non dall'affetto verso la Curia Pontifizia, e dal dispiacere contra l'Imperio, ma da un'odio intensissimo, ed implacabile contra gli Augusti, e tutta l'inclita Nazion Teutonica, e da una immoderata passione abborrita per avventura anche dalla Corte Romana, verso di cui impudentemente la pose in uso nella sua scrittura piena di satire, di falsità, e di mutilazioni de' Testi.

Io vorrei un poco sapere chi fosse l'Imperadore, inverso di cui tanto affetto, e chi il Pontefice, contra il quale tanto spiacere avea Baldo per dover tradir la sua coscenza, ed infamar perpetuamente il nome suo con far'un commento alla Pace di Costanza alieno, anzi opposto alle vere e solide massime legali. Qual fosse l'Imperadore nol dice l'astuto Sofista, dice bene confusamente, e col suo fare sempre equivoco, *che il Feudo conceduto da Urbano VI. chiamavasi Testina, ed era nel Territorio d'Augubio, che il Papa lo concedette ad un'altro, e che inutilmente Baldo litigò in Roma per averne il godimento.* Dunque Baldo perchè Sua Santità concedette il Feudo ad un'altro, ed egli inutilmente litigò in Roma, per vendicarsi e del Pontefice, e della Curia Romana si sarà posto a commentar la Pace di Costanza, e a sostenerla perpetua; ma dico io, che interesse aveva il Papa d'allora, e la Curia Romana che la Pace di Costanza già in mille guise violata, e Dio sa per chi, fosse più tosto temporanea che perpetua,

petua, niun' intereſſe certo ch' io poſſa ſcorgere vi aveva Roma, ſe peravventura non foſſe quello ideato da certi cervelli torbidi, e ſtravolti, li quali ſi perſuadono, che ceda in profitto, e vantaggio della Corte Romana, tutto ciò che riſulta in pregiudizio, e danno del Romano-Germanico Imperio; ma nè pur queſto cammina, conciosſiache l'Imperio dall' eſſere temporanea una tal Pace non ne ricevea detrimento alcuno, perchè tanto innanzi, quanto dopo era, fu, e lo è anche preſentemente Sovrano di quelle Città, a cui Federigo concedette il perdono; all' incontro la perpetuità di eſſa Pace ſommo vantaggio recava alle ſteſſe Città, perchè le dava il Dominio utile di quelle Regalie, ch'erano in piena proprietà dell' Imperio, a cui non ne rimanea altro, che il diretto ſenza emolumento alcuno, che tutto fu ſagrificato da Federigo alla quiete, alla concordia, e unione del Regno.

Si compiaccia il Leggitore di riconoſcere gli Autori addotti dal Cardinal Tuſco (*a*), lo ſteſſo Baldo, l'Aleſſandro chiamato Padre della verità, il Signorolo Amadei falſamente allegato dall' Avverſario, il Socino, il Ploto, e molti altri Conſulenti antichi, e ſcorgerà, che le Città tutte d'Italia ſoſtenevano, e ſoſtengon oggidì, che coteſta Pace fu perpetua, mentre a loro più che all' Imperio premeva, che per tale ſi reputaſſe, perchè come atteſta lo ſteſſo Tuſco la maggior parte de' Juriſconſulti, che ſcriſſero davvanti di lui provano che la Pace di Coſtanza *non obligat Imperium, tamquam inita in vim contractus, ideo Capitula poſſunt ab Imperatore mutari..., imo quod Imperator poſſit concedere in Feudum Comitatus, & de illis infeudare non obſtante Pace Conſtantiæ,... extende, quia etiam Dux inveſtitus de Civitate Regii ab Imperatore, quæ Civitas, eſt ſub Pace Conſtantiæ, poteſt concedere in Feudum Villam territorii dictæ Civitatis, & valet conceſſio, maxime quando non eſt in magnam diminutionem Ducatus Alexander Conſil.* 1. *Ponderatis n.*17. *verſ. præmiſſis tamen non obſtantibus lib.* 5. *Soccin. Junior Conſ.* 126.*n.*8. *lib.*3.; Sicche il Baldo non volle in commentando la mentovata Pace farla perpetua, affine di luſingar' il genio degl' Imperadori, che niun profitto ne ſentivano, nè di far ſpiacere al Papa, che danno alcuno non ne ricevea, ma perchè così realmente l'intendea, e la conoſceva. E quando voleſſe dirſi, che a commentarla così, foſſe ſtato moſſo non dalla verità, ma da paſſione, o dall'intereſſe, da cui non puo negarſi, che molte volte non ſi laſciaſſe rapire ne'ſuoi conſulti; fatto non l'avrebbe per paſſione, che aveſſe all' Imperio, o perche foſſe ſtato allettato dagl'Imperadori con promeſſe o premj, ma per amore della Patria, d'Italia, e delle Città tutte, che concorſero a giurar la medeſima Pace, e alle quali incombeva ſoſtenerne la perpetuità.

(a) *Tuſc. lit. P. concluſ.* 192. *totum præcipuè n.* 2. & 3.

Per le coſe adunque ſin quì ad evidenza provate ſiami lecito conchiudere, che non mica Baldo, ma il Dottor Piacentino *fa violenza al teſto*, torcendolo, mutilandolo, e intercidendolo, onde non ſolamente *non merita fede*; ma ſi fà degno di ſeveriſſimo rimprovero, perchè *laſcioſſi traſportare* non tanto *dall' affetto verſo* la Corte Romana, *e dal diſpiacere che ha contra* la nazione Alemanna, il che ſarebbe men male, quanto da una ſtrabocchevole paſſione, e da quell' odio inteſtino, ch' egli nutre contra il Sacro Romano-Germanico Imperio, e il quale appariſce manifeſto in cento luoghi della ſua Diſſertazione, e particolarmente in queſto, ove commentò con tanta malizia la Pace di Coſtanza, *e dilatò l'interpretazione, oltre a' limiti della verità, e del giuſto*, e con arte ingannevoliſſima ſe non *ſeduſſe*, procurò ſedurre *altri Autori, torcendo il collo alle parole chiare, e limpide uſque ad triginta annos*, e molto più alle

Diſſert. Piacent. pag. 145.

feguenti *à filio nostro, vel ejus Successore*. E quì mi permetta il Leggitore, ch' io in grazia della giustizia d'una causa così chiara, gli risovvenga, che coteste due claosule nel testo della Pace di Costanza, nè si veggon mai unite insieme, nè poste vicine l'una all' altra, leggendosi bensì questo detestabilissimo congiugnimento per trè volte replicato nella Dissertazione Piacentina a questo premeditato fine, di far concepire nelle menti degl' incauti tre mostri di falsità; il primo che, il giuramento attaccato o per errore, o per ignoranza de' Compilatori all' atto della stessa Pace, fosse di Federigo, il secondo che questi s'obbligasse *con giuramento d'osservarla, e che sarebbe osservata à Kalendis Maji usque ad triginta annos*, e il terzo che stipolasse *a favore di Arrigo suo figliuolo, e del di lui Successore solamente*.

Vorrei pure ch' ogni uom dabbene, e amante della verità perdonasse a cotesto ardito Scrittore la sfacciata unione di tante incompatibilità, e una sì maliziosa interpretazione se si trattasse d'un Contratto, e d'interesse privato, ma perchè si favella d'una Pace pubblica, ch' è il massimo di tutti li beni temporali (*a*) e perciò i di lei Capitoli (*late sunt interpretanda, quia respiciunt publicam utilitatem*; non oserei giammai pregar' alcuno a compatirlo; mentre temerei, se ciò facessi, d'attirarmi l'odio universale, come acceso avrà costui contra se lo sdegno di quanti saransi imbattuti a leggere una dottrina tanto scandalosa, e contraria al pubblico bene, qual' è quella di voler che si reputi temporanea una Pace stabilita per la quiete di tutta Italia lungamente afflitta da una crudelissima guerra Civile, e una Pace, la qual' avea per unico oggetto d'unire le membra divise, e lacere al loro Capo, e al proprio legittimo Principe i Popoli contumaci, e ribelli; E tanto più avrà il valente Sofista Piacentino irritato contra se le persone onorate, e imparziali, quanto ch' elle avran veduto, che da lui non si condanna, ma si seguita Baldo, ove errò, come orora lo vedremo, e si rimprovera poi un' opinione, la quale merita tutti gli applausi, perche la Pace tende alla conservazione, e alla felicità degli Stati (*b*), come lo provano tutti gli Scrittori, e con venustà cantollo Silio Italico.

(a) *Portugal. de reg. donat. tom. pr lib. 2. cap 28. Tusc. lit. P. concl 178. n. 2. Decian. cons. 38. n. 6. lib. 2.*

(b) *Roman. in Sermon. Post. consil. n. 21. & seq. Tusc. lit. P. concl. 171. n. 3. & n. 20. Port. dicto cap. 28 n. 4.*

Pax optima rerum,
Quam homini novisse datum est: Pax una
Triumphis
Innumeris potior: Pax custodire salutem,
Et Cives æquare potest,

siccome il tempo della guerra, che sembra piacer più all' Avversario (*d*): *in calamitate consistit, quia homines invicem se lacessunt, & depredantur*, onde scrisse benissimo Ugo Grozio (*e*), che *maximi momenti est bellum, ut ex quo mala plurima etiam in innocentes sequi solent, ideò inter sententias alternantes urgendum ad Pacem*.

(c) *Portugal. loco laudato n. 2.*

(d) *Ugo Grot. de jur. Bell. & & Pac. lib. 2. cap. 23. §. 6.*

Errò, egli è verò, Baldo, e s'ingannò non già in sostenendo, che la Pace di Costanza dovea dirsi perpetua, ma in supponendo, che il giuramento registrato dopo tutto il contesto d'essa Pace, e che comincia *ego juro omnibus Civitatibus Societatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ &c.* fosse fatto da Federigo. Merita però l'onorato Baldo tutto il compatimento, perchè fiorì in un secolo tuttavia barbaro, in cui le buone lettere giacevano ancor seppellite nelle tenebre d'una supina ignoranza, da' quali non furono tratte, che di lì a molti anni, per quei felicissimi ingegni, che vennero dopo lui. Non così dir si può del Dottor

Piacen-

Piacentino, nato in un tempo, in cui l'arte critica s'ammira salita al sommo della perfezione, e la giurisprudenza, deposta ogni barbarie, comparisce nell'opere di molti insigni Scrittori ornata della sua antica venustà, e d'un'eminente erudizione. Baldo innocentemente si lasciò tirar'in tanto errore dagl'imperiti Compillatori, o sieno Copisti della stessa Pace, perchè non era in uso a'suoi dì quel diligente Criterio, che si adopra ora nell'esame dagli antichi documenti; Non così però il suo rigido Censore, il quale in cotesto errore il seguì a bello studio, e col sinistro fine, ch'abbiam scoperto. Peraltro, a lui, che si mostra fornito di perspicace ingegno, e di certi lumi, che lo distinguono dalla numerosa turba de' Legulei, non poteano mancare quelle notizie, che non ebbe Baldo per conoscere, che non era, nè potea essere l'allegato giuramento di Federigo, nè tampoco delle Città confederate rispetto all'osservanza della decantata Pace, perchè nel contesto di lei si legge quello, che a tal fine i loro Deputati fecero in Costanza, ove si celebrò il Trattato; E dal medesimo atto risulta ancora, che Federigo, sopra qualunque altro suo Augusto Predecessore, gelosissimo della Cesarea Maestà, e de' sovrani diritti dell'Imperio, non giurò nella indecentissima forma pretesa dall'Avversario, ma giurar fece la stessa Pace in nome suo, e di suo Figliuolo da Rodolfo suo Camarier maggiore, siccome la giurarono anche molti Magnati, e Principi sì Ecclesiastici, che secolari dell'Imperio; circostanza molto forte, e potente a persuadere la perpetuità di cotesta concordia.

Tutto quanto io quì asserisco, non lo asserisco di mio capriccio, nè prenderò per dimostrarlo una parola quà, e l'altra là, come hà finora fatto l'Autor della Dissertazione, ma lo porrò sotto gli occhi del Leggitore tal quale fu seguentemente proferito dal vivo Oracolo dell'Imperadore; acciocche chi dubitasse della mia fede, possa per chiarirsi della verità, riconoscere l'atto medesimo, il quale immediatamente a tutti li Capitoli convenuti in Costanza dice così: *Hanc itaque Pacem, & Concordiam sicut præscriptum est, tam nos, quàm filius noster Henricus Romanorum Rex per Camerarium nostrum Rodulphum jurari fecimus in animam nostram. Hi autem sunt Principes, & Nobiles Curiæ, qui hanc præscriptam Pacem, & Concordiam per se firmam tenere juraverunt.* E dopo d'aver Federigo nominati tutti li Personaggi, che giurarono, immediatamente soggiugne: *Hi sunt Nuncii, qui ex parte Longobardorum Pacem præscriptam, & Concordiam receperunt, & in præsentia nostra juramento confirmarunt*, e nominati ad uno per uno gli Ambasciadori delle Città, che a nome loro accettarono, e giurarono la Pace, e chiedettero, e ricevettero l'Investiture del Consolato, fra quali si annoverano quei di Parma e Piacenza, Modana e Regio, e postovi il sigillo Imperiale, descritti, benchè con qualche errore de' Copisti, l'anno, il giorno, e l'indizione, seguita la formula del giuramento, che prestarono li suddetti Deputati, nel modo appunto, che sogliono, e debbon prestarlo i Sudditi al suo vero legittimo Sovrano in queste parole.

In Christi nomine juro ego quodammodo ero fidelis Domino Imperatori Friderico, & ejus Filio Regi Henrico: non ero in Consilio, vel facto, quod ipsi perdant vitam, vel membrum, aut mentem, seu Coronam Imperii, vel Regni, vel caput; & si scivero aliquem fecisse, vel facere volentem, per me, vel alium Domino Imperatori, vel Regi, vel Nuncio ejus, sine fraude manifestabo eis, & adjuvabo honorem Coronæ

tenere,

tenere; & si perdiderit, recuperare bona fide in Exercitu & Comitatu adjuvabo. Insuper Pacem Domini Imperatoris Friderici, & filii ejus Regis Henrici, & suæ partis factam cum Societate Lombardiæ, & ejus Societatis, sicut scriptum est, inde sine fraude inter quindecim dies post jurata bono intellectu, & sigillo Imperatoris sigillata observabo bona fide, & sine fraude hoc jurare faciam omnes masculos mecum habitantes à sexdecim annis supra usque ad Septuaginta intra quindecim dies postquam juratum habuero exceptis servis. Et qui per me jurare noluerint, intra tertiam diem Imperatori, vel Regi, vel suis Nunciis manifestabo per breve. MCLXXXIII. Indictione prima.

Osservisi per cortesia, come questo giuramento, perchè riguarda duoi distinti oggetti, contiene altresì due distintissime parti, e amendue concepute sono senza limitazione nè prefinizion di tempo, ma indeffinite, e sciolte da ogni condizione. La prima comprende la fedeltà, che i medesimi Deputati, come Vassalli giurano a Federigo, come a loro Sovrano Signore: *juro ego quodammodo ero fidelis Domino Imperatori Friderico &c.*, e la seconda concerne l'osservanza de' Capitoli della Pace. *Insuper Pacem Domini Imperatoris Friderici...... factam cum Societate Lombardiæ.... sicut scriptum est inde sine fraude.... observabo bona fide; & sine fraude hoc jurare faciam omnes masculos &c.* Dalle quali due particolari circostanze con evidenza apparisce ancora, che fu tal giuramento l'unico, che gli Ambasciadori delle Città confederate fecero a Cesare, che niun' altro essere ve ne possa da questo diverso, e che quello sopra cui fa tanto schiamazzo l'Avversario nè fu fatto da Federigo, nè dalla Lega, al fine da lui maliziosamente supposto, ma da' Rettori, o sieno Podestà delle Città medesime fra loro per l'osservanza della Confederazione, che insieme avevano davvanti, che si stipolasse la Pace in Costanza, il qual giuramento lo rinnovarono poi l'anno 1185. allorche ritornò l'Imperador' in Italia per ordinar le cose del Regno. Queste precise circostanze, e notizie molto individuali cavate dalle viscere del nudo fatto, colla sicura guida d'un sano Criterio, come tosto lo vedremo, ci liberano affatto dall'intricato labirinto delli maliziosi equivoci, de' quali artificiosamente si servì l'astuto Sofista Piacentino per impugnar la perpetuità della Pace di Costanza, e le quali fallacie io ho finora voluto confutare anche nella tesi, e nel supposto, che il giuramento tante volte citato, e che comincia *ego juro omnibus Civitatibus Societatis Lombardiæ*, avesse qualche sorta di relazione al Trattato di Costanza, e che non senza fondamento vi fosse stato inserito. Dissi che le circostanze, e le notizie testè riferite, e ricavate dalle viscere del puro fatto ci liberano dal labirinto degli equivoci, nel quale mi sono volontariamente lasciato condurre finora dall' Avversario, e lo confermo, senza timore d'essere giustamente ripreso, e molto meno convinto d'aver mal pensato, perchè ho per me l'autorità della Storia, e di un' Uomo grande, e investigator diligentissimo dell' antichità, qual' è il Sigonio, il quale ci somministra tante prove, che bastano per evidentemente provare, che il suddetto giuramento nulla ha che fare con la Pace di Costanza, ch' ei precedette la stipolazion della Pace medesima, e che fu fatto non da Federigo, o da altri in nome suo, ma dalli Pretori delle Città fra loro; e che la verità del fatto sia questa eccolo.

Si rammenterà il Leggitore come di sopra provammo colla scorta dello stesso Sigonio, che Arrigo desideroso sopramodo di godere quieta, e paci-

e pacificamente il Dominio del Regno d'Italia, priegò instantemente il Padre a voler' inclinar l'animo suo allo stabilimento d'una perpetua concordia con le Città confederate, e che Federigo rispose al Figliuolo (*a*) *si animum Itali inducere poterunt, ut Pacem æquis conditionibus poscant, haud invitus faciam, ut tuo rogatu concedam*. E in fatti assicurato l'Imperadore da Arrigo, che se avesse mandati in Italia Commessarj con un' ampia plenipotenza volentieri avrebbero le Città chiesta la Pace, *Gulielmum Episcopum Hastensem, Marchionem Henricum Guercium, fratrem Theodoricum, & Rudulfum Camerarium Placentiam eo nomine misit*.

(a) *Sigon lib.14. ad ann. 1183.*

Udito ch'ebbero le Città l'arrivo de' Cesarei Ambasciadori in Piacenza con mandato amplissimo di conchiudere la Pace, dice il Sigonio, che *extemplo Legatos, Prætoresque suos eodem, & ipsæ destinarunt. Ibi pridie Kalendas Maji colloquio constituto, Legati Friderici tabulas ejus protulerunt, in quibus scriptum erat, se arbitrium Pacis inter se, & Societatem Lombardiæ reintegrandæ eis permittere, quæque ipsi statuissent ea se ratum in PERPETUUM habiturum*, dal che manifestamente si comprende, che non si discorreva di far una convenzione ad tempus, o una semplice Pace, ma che la risoluta, e determinata volontà di Federigo era di stabilire una Pace stabile, e perpetua *in perpetuum*. Letta che fu la Plenipotenza data da Cesare a'suoi Legati, e veduto ch'ebbero li Messi de' Confederati l'ampio Mandato ch' eglino aveano di concluderla, la chiedettero a' patti, che di sopra registrammo, ed i quali giovarà quì ripeterli, perchè il nostro assunto lo richiede, *Societas Lombardiæ, Marchiæ, Veronæ, & Venetiarum cupit habere Pacem Friderici in hunc modum, ut Fridericus Pacem habeat cum Ecclesia Romana, & nos Civitates Cremona, Mediolanum, Laus, Bergomum, Ferraria, Brixia, Mantua, Verona, Vicentia, Patavium, Tarvisium, Venetiæ, Bononia, Ravenna, Ariminum, Mutina, Regium, PARMA, PLACENTIA, Bobium, Derthon, Alexandria, Vercellæ, Novaria, Opizo, Marchio Malaspina, Comes de Brenone, & omnes Castellani, & omnes homines, qui sentiunt cum Ecclesia Dei, & nobiscum accepto ab eo Pacem volumus facere omnia, quæ Antecessores nostri à morte posterioris Henrici Imperatoris Antecessoribus suis sine molestia fecerunt. Hæc autem sunt, quæ intelligimus Imperatorem habere debere, & Antecessores ejus habuisse, fodrum regale, & consuetum, consuetam paratam, cum tendit Romam Coronæ caussa, & pacatum transitum, & commeatum idoneum. Pacate transeat, & sine maleficio, sacramentum à Vassallis accipiat, omni offensione remissa; Vassalli expeditiones pro eo suscipiant, ut solent, cum tendit Romam Coronæ caussa*.

Debbo un'altra volta ridir quì quanto osservai di sopra, cioè che in quel tempo le Città non solamente di Lombardia, ma della Romagna, della Marcha Trevisana, e della Venezia, riconoscevano per loro Sovrani li Cesari di Lamagna, e gli pagavano, e contribuivano il fodro, la parata, e il mansionatico, e tutto ciò per chiara, e incontestabile confessione delle Città medesime, le quali offerendosi di contribuir' a Federigo tutto ciò, che i di loro Antecessori *à morte posterioris Henrici Imperatoris Antecessoribus suis fecerunt*, convincono la maligna interpretazione dell' Avvocato Piacentino, il quale vuole, che la Pace dovesse osservarsi da Federigo, da suo Figliuolo, e dal di lui Successore solamente;

perchè

perchè se le Città s'obbligarono subito propostale la Pace di pagar' a Cesare tutto quanto erano soliti li di loro Antenati pagare agli Augusti Antecessori dell' ultimo Arrigo, come poi vorrà pretendere, che lo stesso dir non si debba, e dir non volessero le Città rispetto agli altri Imperadori, che succedere doveano a Federigo, ad Arrigo suo figliuolo, e al di lui immediato Successore, queste sono ragioni così chiare, e convincenti, che non saprebbero negarle altri, che il Sofista Anonimo nemico implacabile della gloria, e dell' autorità suprema de' Cesari Romani, ma andiam' avvanti.

Intese ch' ebbero li Cesarei Ambasciadori le sopradette domande, attesta il Sigonio (*a*), che *Kalendas Maji.. juraverunt se daturos operam ut Fridericus, & Filius ejus Pacem his conditionibus facerent*, e stipolatosi di coteste promissioni pubblico Stromento, soggiugne lo stesso Autore, che *postridie Kalendas* (cioè due giorni dopo) *ipsi Prætores Civitatum tale sacramentum inter se conceperunt. Ego juro omnibus Civitatibus fœderatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ, & Opizoni Marchioni Malespinæ me pacta omnia servaturum, quæ in tabulis Pacis continentur, inter Legatos Imperatoris, & Civitatum fœderatarum conscriptis. Neque Auctorem futurum ut aliquid eorum minuatur; & præcepta moderatorum observaturum à præsentibus Kalendis Maji usque ad XXX. annos, & hoc quinto quoque renovaturum, & Consules, aut Prætores, ac credentiam meæ Civitatis hoc jurejurando obligaturum.*

(a) *Sigonius loco mox laudato.*

Quì conviene per maggior chiarezza del fatto, e per giugnere sempre più al conoscimento della verità, far molte osservazioni importantissime. La prima, che questo giuramento riferito dal Sigonio è lo stesso in sostanza, che fu per imperizia, o errore de' Compilatori registrato dopo tutto l'atto della Pace nel Libro de Feudis. La seconda, che tal giuramento fu fatto in Piacenza, innanzi che i Deputati delle Città partissero alla volta di Costanza; e così molte settimane prima, che stipolassero colà il Trattato di Pace con Federigo, e a lui giurassero fedeltà, e l'osservanza dello stesso Trattato. E la terza che in cotesto giuramento fatto in Piacenza da' soli Deputati delle Città fra loro, non intervennero i Plenipotenziarj di Cesare, come chiaramente lo afferma il Sigonio in quelle parole; *Postridie Kalendas ipsi Prætores Civitatum tale sacramentum inter se conceperunt*, e più chiaramente lo dimostra la formula medesima del giuramento, perchè in esso non si dice *ego juro D. Imperatori*, ovvero *Legatis D. Imperatoris*, ma bensì *ego juro omnibus fœderatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ &c.*

Poste dunque coteste osservazioni fondate sopra la notorietà d'un fatto permanente, e irrefragabile io la discorro così. Se il giuramento di cui si questiona fu fatto in Piacenza davvanti la stipolazione della Pace; E se li Deputati nol fecero nè all' Imperadore, nè alli di lui Legati, ma fra loro, obbligandosi ognuno d'essi in nome della propria Città verso tutti li Confederati *omnibus Fœderatis*, come potea dipoi l'Avvocato Piacentino attribuirlo a Federigo, il quale nulla sapea di tal giuramento, nè di quanto si era accordato in Piacenza da' suoi Legati? e perchè starei per dire ficcargli in bocca quel suo *à Kalendis Maji*, e poi asserire con una franchezza, che non hà limiti, che *Federigo s'obbligò con giuramento d'osservarla, e che sarebbe osservata à Kalendis Maii usque ad triginta annos?*

E chi

E chi mai soffrirebbe senza risentirsi invenzioni così sfacciate, e che tanto pregiudicano al decoro, e alla dignità Augusta de' Cesari di Germania? niuno certamente se non chi ha come l'invitta Nazion' Alemanna un cuor grande, e generoso, e sa che *spreta obsolescunt, si iraxare agnita videntur*. Se avesse detto cotesto Autor retrogrado, che furono le Città, o i loro Deputati, che giurarono d'osservar la Pace *à Kalendis Maji usque ad triginta annos*, avrebbe fatto più che Baldo violenza al Testo, e sarebbesi opposto alla verità, che manifesta apparisce dal giuramento illimitato, ch' eglino in Costanza prestarono a Cesare, ma purpure potrebbe da mal' affetti al Sacro Romano Imperio, e da' Partigiani della sua causa esser' in qualche modo scusato, perchè realmente queste parole si ritrovano nel giuramento, che gli stessi Deputati fra loro si fecero in Piacenza.

Io dissi, che se avesse l'Avversario posto in Campo tal proposizione avrebbe fatto violenza al Testo, e sovvertitone il vero senso; Lo confermo, e chiaramente lo provo; Osservammo poco fa, che il giuramento a Federigo prestato da' Procuratori degli Aleati in Costanza avea due parti, e due parti contiene questo, che ognuno di loro a nome della propria fece a tutte le Città confederate; La prima risguarda l'osservanza de' patti da loro accordati con li Plenipotenziarj di Cesare, *me pacta omnia servaturum, quæ in tabulis Pacis continentur inter Legatos Imperatoris, & Civitatum fæderatarum conscriptis*; e in questa parte il giuramento non fu ristretto a certo limitato tempo, ma libero, e indefinito, perchè risguardava li patti stabiliti con li suddetti Plenipotenziarj, li quali promisero, che Federigo *ea se rata in perpetuum habiturum*. Onde se gli stessi patti avean dall' Imperadore a osservarsi *in perpetuum*, dovean' altresì senza limitazion di tempo giurarsi dagli Rappresentanti della Lega.

L'altra parte poi mira alle convenzioni, che le Città confederate fecero fra loro, e gli obblighi, che l'una contrasse inverso l'altre, e tutte insieme per la sicurezza, unione, e maggior concordia della Lega, la quale, come riferisce il Sigonio (*a*) all'anno 1167. li Deputati d'esse Città. *In hanc sententiam percusserunt*; *se communibus armis libertatem eorum, quos nominavi, singulorum adversus Fridericum, & Præfectos ejus defensuros, mutuaque ad eam rem auxilia, fide Imperatori data incolumi, summissuros, atque intra cærtam diem communibus viribus, atque impensis Mediolanenses in antiquum solum reducturos*; ... *ac Moderatoribus fæderis constitutis, suos quisque Domos, ad paranda, quæ in rem opus erant, discesserunt*.

(a) *Sigonius lib. 15. ad annum 1167.*

Quì perciò è da sapersi, che cotesti *Moderatores fæderis* furono eletti con saggio prevedimento, affine di tener sempre più unite, e in una perfetta concordia le Città confederate; A loro toccava sedar le discordie, e decider le controversie, che sovente insorgevano fra Popoli tra se confinanti, accioche questi non venissero, com' eran soliti fare all' arme per terminarle, e restassero in cotal modo indebolite, e divise le forze della Confederazione; E infatti leggiamo, che nata del 1188., e così anche dopo la Pace di Costanza una pericolosa contesa fra Piacentini e Parmiggiani pel Dominio di Borgo San Donnino; si accese tra li Collegati dell' una, e l'altra Città un gran fuoco; e perchè temevano *Moderatores fæderis*, che crescer potesse in un vasto incendio di guerra, dice lo stesso Sigonio (*b*), che *Placentiæ convenere, atque hanc discordiam compo-*

(b) *Sigonius dicto lib. 15. ad ann. 1188*

componere, ut communi concordiæ inutilem, decrevere; al qual fine comandarono a tutti, che depoſte l'arme, inviaſſero i loro Deputati a Verona, ove eraſi intimato un Congreſſo, e che ivi ſtaſſero *parati omnia facere, quæ à Moderatoribus ad negotium Placentinorum pertinentia imperarentur*. Vennero li Governatori della Confederazione, in tal ſentenza; perchè come riferiſce il Sigonio(*a*)ſino del 1185., rinnovarono li Deputati delle Città lo ſteſſo giuramento, che già fecero del 1183. li 2. di Maggio in Piacenza; e anche vi vennero, perchè dall' Imperadore nella citata Pace di Coſtanza fu accordato alle ſteſſe Città (*b*): *Societatem, quam nunc habent, tenere, & quoties voluerint, removere eis liceat*.

(a) *Sigonius lib. 11. ad ann. 1185.*

(b) *De Pac. Conſtan. §. Vaſſalli noſtri circa finem.*

Ora ritornando al punto della quiſtione, e alla ſeconda parte del ſuddetto giuramento del 1183., e rinnovellato l'anno 1185., e chi non vede, che atteſe tutte le riferite circoſtanze, e le perſone, a' quali ſi faceva la promeſſa, ella avèa per unico oggetto, non la Pace di Coſtanza, nè li Capitoli concordati colli Plenipotenziarj di Ceſare, ma le convenzioni, e gli obblighi, che le Città contraſſero fra loro nell'atto in cui fecero eſſa Lega; e ſiccome queſta non fù mai perpetua, *ma ad tempus*, e arbitraria alle parti, perchè la concluſero al ſolo fine d'ottener da Federigo con l'armi, que' vantaggi, ch'ottenero poi con la Pace, così con un giuramento anche temporario, e limitato, s'obbligò ognuno de' Rappreſentanti d'eſſe Città d'oſſervar le ſteſſe convenzioni, e gli ordini, che gli verrebbero dati dalli Moderatori della Lega, i quali abbiam veduto come, e quando foſſero eletti, e qual' uficio, & autorità aveſſero; *Et præcepta Moderatorum obſervaturum à Kalendis Maji uſque ad triginta annos, & hoc quinto quoque anno renovaturum, & Conſules aut Prætores, ac credentiam meæ Civitatis hoc jurejurando obligaturum*,

Tutto quanto abbiam' oſſervato finora ſeguì innanzi la Pace di Coſtanza, verſo la qual Città s'incamminarono li Deputati della Lega, con li Plenipotenziarj di Ceſare, e colà giunti, *remque cum Friderico atque Henrico præſentibus, VII. Kalendas Julias confecere; ibi Fridericus tabulas Pacis in hæc verba conſcripſit*, come atteſta il Sigonio (*c*) il quale riferiſce tutta la coſtituzione, ma non v'inſeriſce già il giuramento, che ſi ritrova dopo tutto l'atto d'eſſa Pace regiſtrato nell' ultimo volume del corpo del Jus Civile di Giuſtiniano, vi ſi leggon bensì le Città, che accettarono, e giurarono alla preſenza di Federigo l'oſſervanza d'eſſa coſtituzione, che da lui ricevettero l'Inveſtitura del Conſolato, che gli preſtarono anche il giuramento di fedeltà libero, e indefinito, ſenza reſtrizion di tempo, nè condizione alcuna, e fra eſſe vi ſi contano come Città Lombarde Parma e Piacenza, e le parole dell' atto riferito dal Sigonio (*d*) ſono le ſeguenti. *Legati autem Civitatum hanc Pacem receperunt, & in præſentia noſtra jurarunt; Mediolani, Brixiæ, PLACENTIÆ, Bergomi, Veronæ, Vicentiæ, Paduæ, Tarviſii, Mantuæ, Faventiæ, Bononiæ, Mutinæ, Regij, PARMÆ, Laudis, Novariæ, & Vercellarum.... Hæc autem ſunt nomina Civitatum, quarum Legati Inveſtituram Conſulatus à nobis nomine Civitatum receperunt, Mediolanum, PLACENTIA, Laus, Vicentia, Padua, Tarviſium, Mantua, Faventia, Bononia, Mutina, Regium, PARMA, Novaria, Vercellæ, Bergomum; actum anno Incarnationis MCLXXXIII. Data apud Conſtantiam in ſolemni Curia VII. Kalend. Iulji. Quo facto Civitates ita jurarunt. Iuro ego me poſthac fidelem fore* Fri-

(c) *Sigonius lib. 14 ad ann. 1183.*

(d) *Sigon. dicto loco.*

Friderico Imperatori, & filio ejus Henrico Regi; neque in Consilio futurum, ut ipsi vitam, aut Regnum amittant, & si quem id moliri comperero, me aut Imperatori aut Regi, aut Legato eorum indicaturum, auxilioque futurum, ut Regnum teneant, & si amiserint, recuperent, & Pacem ab iis, & sua parte cum Societate Lombardorum factam observaturum, & omnes mecum habitantes Mares à XVI. annis usque ad septuaginta hoc sacramento obligaturum. E questo torno a ridire, è l'unico, e vero giuramento, che come suddite le Città confederate prestarono a Federigo, come a loro legittimo Sovrano Signore, nè altro ne reca il Sigonio, il quale seguita a narrare, che *has inde tabulas singuli Domum retulerunt, neque quidquam ex eis à Successoribus detrahi summa posthac semper ope contenderunt, hodieque in omnibus fere Civitatum Tabulariis multis exemplis descriptæ reperiunt.*

E quanto quì asserisce il Sigonio tutto è verissimo; perchè nel Regio Archivo del Castello di Milano (*a*) si conserva un vecchio Registro, ch'io sono pronto far vedere a chi sarà curioso di leggerlo, scritto in Carta pergamena, in cui, fra molti atti antichi, e curiosi assai, vi stà registrato quello della Pace di Costanza, come la descrive il citato Autore; ma non vi si legge già il giuramento, in cui si fonda l'Avversario, il quale vuole cotesto Trattato tanto solenne duraturo per soli trent' anni, benche tutte le Città d'Italia fossero così gelose della perpetuità, ed osservanza, de' di lui Capitoli, che *neque quidquam ex eis à Successoribus detrahi summa posthac semper ope contenderunt*, come ci assicura il Sigonio (*b*), il quale certamente delle cose d'Italia ne seppe più che l'Avvocato Piacentino, fù più, ch'egli non è versato nell'antichità, ed ebbe più, ch'egli non ha, notizia degli Archivj, e de' vecchj monumenti, per modo che in descrivendo tutto il negoziato di questa Pace, si protesta, che *proùt in locupletissimis Scriptorum veterum commentariis inveni, exponam.*

(a) *Reg. Sig. litt. A. n. pr. fol. 153. & seqq. in Archivo Arcis Portæ Jovis.*

(b) *Sigon. loco laudato ad ann. 1176.*

E lo stesso Sigonio in molti altri luoghi si dà il vanto d'aver sopra chiunque scrisse innanzi di lui la Storia di que' tempi, ricercato gli antichi autentici monumenti, e sopra la di loro fede, & autorità, posto in buon lume la Pace conclusa da Federigo prima con Alessandro III., e poi con le Città confederate; e a parlar giusto, non fù il Sigonio nè vano, nè fastoso in attribuirsi questo preggio, ma veritiero, e fedele; perchè reca molti atti pubblici ricavati dagli Archivj delle più illustri Città d'Italia, per vie più far manifesto al Mondo, che la Pace di Costanza fu da' Popoli Italiani reputata sempre, e sempre sostenuta come perpetua. Io potrei aggiugnervene molti, che si conservano in quello del Regio Castello di Milano; Uno però fra gli altri ritrovatosi nelle antiche Scritture, che per sovrano comando di Sua Maestà si stanno presentemente ordinando colla mia assistenza basterà al mio assunto.

Morto Filippo Maria, ultimo Duca dell' Illustre Prosapia de' Visconti, s'invogliarono molti Nobili e generosi Cittadini Milanesi restituir la Patria all' antica sua libertà, e governarsi a Repubblica; fecero a cotesto fine molte prestanti leggi, ragunarono un buon' Esercito, e disposero le cose tutte con molta saggezza; una però, e la più importante la disposero con poco antivedimento, e molto pernicioso consiglio, e questa fu in eleggere contra Veneziani, che con l'arme insidiavano la libertà alla loro nascente Repubblica, Francesco Sforza in Capitano Generale, Soldato d'esperimentato valore, avvido di gloria, e di Dominio, e che

come Marito di Bianca Maria figliuola naturale del morto Duca, aveva tante pretensioni sopra tutto lo Stato posseduto da' Visconti; e l'originale di cotesta elezione si ritrova nel suddetto Archivio; Intraprese Francesco con valore, e prudenza somma la guerra contra Veneziani, combattè, e vinse vicino a Caravaggio il loro Esercito, e poi in vece d'attribuir' alla novella Repubblica li frutti della vittoria, per se li ritenne, e accostandosi a Milano colle sue Truppe, si dichiarò di volerne la Signoria; vi si opposero li Cittadini più zelanti, e innamorati della libertà, lo rimproverarono d'ingratitudine, e a rinfacciargli la sua infedeltà gli spedirono una solenne ambasciata; derise Francesco gli Ambasciadori, le minacce, ed i rimproveri, e seguitò a strignere la Città, la quale angustiata dall' assedio, e guadagnata la Plebe da' Partigiani del Sforza, gli aperse le porte, e lo creò Duca di Milano, con le solennità, che vo a dire; e che si leggon nell' atto autentico posto al n. 13. nella filza 39. rogato li 11. di Marzo del 1450. à Jacopo Perego.

Si ragunò tutto il Popolo nella gran Piazza, e il Dottor Guarnerio Castiglione, deputato a questo fine dal Consiglio, salì in un luogo eminente, e fece al Popolo dell' elezione di Francesco Sforza in Duca di Milano, molte proposizioni, fra le quali evvi la seguente: *Tertio an ad abundantem cautelam, & de novo, & præsentialitèr velint, & deliberent transferre liberum, & plenum Dominium, & Ducatum annexum, cohærentem Civitati, & Territorio in præfatum Illustriss. Dominum Franciscum Sfortiam Vicecomitem pro se, & Filiis, & Descendentibus suis masculis in infinitum, cum mero, & mixto Imperio, & omnimoda jurisdictione, cum omnibus Intratis Ordinariis, & Extraordinariis, cum Regaliis, & Venationibus, Honorantiis, & quibuscumque ad dictum Dominium, & Ducatum pertinentibus, liberè, & sine exceptione, pro omni facultate, & jure competenti tam ex PACE CONSTANTIÆ, quam ex inveterata consuetudine, & ex privilegiis DD. Imperatorum, & alio quocumque modo, & hoc habere vim legis.*

Uditesi da' Ragunati coteste proposizioni, risposero a tutte per l'ordine, che gli furono fatte, e in giugnendo alla terza *Responderunt, quod lata lege Regia, sive Ducali de Ducatu, & Dominio tranferendo decreverunt, & statuerunt, dictum Dominium, & Ducatum annexum in præfatum Illustrissimum Dominum Franciscum Sfortiam transferre, in omnibus, & per omnia, prout in dicto Capitulo formaliter, & specificè continetur. Et ita statuerunt, decreverunt, & apertè consenserunt nemine discrepante.*

Dalla Pace di Costanza al giorno, che si venne ad un' atto così solenne, e dell' ultima importanza erano già passati 267. anni; imperciocche la suddetta Pace si stipolò del 1183., e Francesco Sforza fu solamente del 1450. eletto Duca; e pure in acclamando i Milanesi lo Sforza, e in trasferendogli colla dignità Ducale tutte le pubbliche entrate, le gabelle, e regalie, ch' erano della Città, conobbero, e tennero per cosa indubitata, che il maggior diritto, che a ciò fare avessero, era quello procedente dalla stessa Pace, *pro omni facultate, & jure competenti tam ex Pace Constantiæ, quàm ex inveterata consuetudine, & ex Privilegiis Dominorum Imperatorum*. Or chi vi sarà, che negar voglia, che da' Popoli Italiani non si tenesse questa Pace per regola perpetua, ed eterno metodo di conoscere, e decidere quali fossero le ragioni, che ad ogni Città erano dovute sopra quelle cose, che privativamente s'appartengono al Principato,

pato,

pato, allorche manca il privilegio del Sovrano per possederle? e se dopo il corso di quasi tre secoli li Milanesi ebbero per certo, che tuttavia fosse *in viridi observantia* cotesta Pace, e che li privilegj a loro in essa concessi durassero ancora. Con qual fondamento si vorrà poi, che Federigo promettesse, e giurasse, che si sarebbe osservata *à Kalendis Maji usque ad triginta annos* solamente? quando peraltro abbiam veduto, che il supposto giuramento, in cui si ritrova tal clausula, non fu fatto nè in Costanza, nè da Federigo, nè da' suoi Plenipotenziarj; e di più abbiam' osservato, che da' Deputati delle Città non fu prestato nè allo stesso Federigo, nè alli suoi Messi, ma a tutta la Lega in generale, *ego juro omnibus Civitatibus Societatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ*; e finalmente abbiam mostrato, che il giuramento medesimo contiene due parti, e che la prima, che concerne l'osservanza de' patti accordati co' Legati di Cesare in Piacenza è illimitata, e senza restrizion di tempo, e senza condizione alcuna, e che la seconda, ove è posto quel *à Kalendis Maji usque ad triginta annos* risguarda, l'esecuzione degli ordini, che li Rettori della Lega dato avessero ad ognuno pel beneficio della medesima, *& omnia præcepta, quæ Rectores concorditer omnes, vel major pars mihi fecerit sine fraude observabo à Kalendis Maji usque ad triginta annos, & in capite uniuscuiusque quinquennii, scilicet si per majorem partem Rectorum requisitus fuero, renovabo.*

Dappoiche tanto io ebbi scritto, e provato per mostrare una cosa per se così chiara, ed evidente, qual'è la perpetuità di cotesta Pace, mi venne in animo di troncarne una gran parte, affinche la lunghezza della prova non annojasse i Leggitori; ed avrei certamente eseguito il mio pensiero, se innanzi che si risolvesse far' imprimere queste mie fatiche già un pezzo fà terminate, non fosse uscita alla luce l'Opera molto insigne intitolata *Notizia della vera libertà Fiorentina*. Ma dappoi ch' io letto, e ammirato ebbi essa Opera ricevuta dal Mondo erudito con immensa soddisfazione, ed applauso, mutai parere, e mi determinai di lasciar correre tutto ciò, che io scritto avea su questo Articolo, perchè vidi, che un' uomo di tanta penetrazione, e al par d'ogni altro versatissimo nella non mai abbastanza laudata scienza critica, più di me si era esteso in confutare le fallacie inventate dall' Avvocato Piacentino per dar' ad intendere temporanea la nostra Pace. Anzi molto m'allegrai in veggendo, che se non in tutto, almeno in parte io mi era uniformato colle sue massime, e aveva provata la mia intenzione con alcuni de' molti argomenti, riflessioni, ed atti pubblici, de' quali egli si serve per convincere le invenzioni dell' Avversario. Ma siccome io non ho trattata la questione con quella felicità, e politezza di lingua, che in lui è ammirabile, nè tampoco con quella forza, e chiarezza di raziocinio, colla quale egli è solito provar' i suoi assunti; Così priego ognuno, che s'imbatterà a posar l'occhio su questo mio discorso, e non resterà persuaso delle ragioni, che io adduco per mostrar la perpetuità della Pace di Costanza, a legger' il Cap. 7. del tomo primo della citata Opera dal §. 32. fino al §. 88., e resterà pienamente soddisfatto della verità, che io hò sostenuto fin quì, in confirmazione della quale con buona grazia del suddetto Autore (che come mio tanto caro, e buon' amico spero, che non debba averne a sdegno) io mi servirò di alcune osservazioni fatte da lui, e non pensate da me, e sono, che a ben far' i conti trovasi solo il moderno Critico nello spiegare la Pace di Costanza secondo l'intenzione sua, tanto in

ordine

ordine alla limitazione del tempo, e del giuramento fatto dall' Imperadore, quanto di que' altri punti, che poc' anzi accennammo. E se pure alcuno vi fù, il quale più a lui si accostò, ei fu Baldo quegli, contro di cui sì rigidamente si scatenò; poichè quel, che il moderno Dottore asseverantemente più volte asserì, quegli almeno per modo d'ipotesi, per un dato non concesso, lo suppose ingannato dalla confusione di due atti diversi convertiti in un solo, e delle note croniche per errore de' Copisti appostevi falsamente.

Appostevi falsamente io dissi, e con errore; imperciocchè trovasi, che quel giuramento, quel rinnovellamento di Lega posteriore alla Pace di Costanza fecesi in Piacenza non mica all'undecimo delle Calende di Gennajo del 1183.; ma si fece ad occasione, che l'Imperadore era venuto in Italia, e convocata la Dieta in Milano aveva ravvivato i patti, e gli statuti di Costanza al decimo delle Calende di quel mese dell'anno 1185., cioè due anni e un giorno più tardi, di quel, che per error de' numeri nella lezion volgata si ravvisa.

Il Sigonio oculato osservatore delle pergamene, ed autentiche scritture è quegli, che ce ne fa fede, dicendo (*a*): *Extremo anno* (1185.) *Moderatores Fœderis Placentiæ convenere, ac decimo Kal. Januar. pacem inter fæderatas Civitates compositam suscepto sacramento confirmavere*, ed incontanente riferisce la formula (*b*): *Ego juro omnibus Civitatibus Societatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ, & Opizzoni Marchioni Malaspinæ, & omnibus hominibus prædictæ Societatis pacta servaturum bona fide prout in tabulis Pacis inter Legatos Imperatoris, & Moderatores, ac Legatos Civitatum Societatis Lombardiæ compositis continetur*. Sino quì il giuramento si riferisce a' patti stabiliti dall' Imperadore in Costanza, e di novello l'anno 1185. ravvivati alla sua venuta in Milano; cioè ad un'atto diverso dal presente; quel che segue concerne l'obbligo, che di nuovo contraggono le Città tra di loro, e ciascuna di esse inverso i Rettori della Lega (*c*): *Et omnia præcepta, quæ Moderatores ediderint, servaturnm, & omnia prædicta custoditurum à Kal. Maji præsentibus, usque ad annos triginta, & quinto quoque renovaturum, & in hæc omnia jurejurando adacturum Cives meos à XVIII. annis ad LXX., & Consules, aut Prætores, & Credentiam meæ Civitatis usque ad eum terminum, qui mihi præscriptus fuerit per Moderatores Societatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ in hoc colloquio*.

(a) *Sigonius de Regn. Ital. lib. 15. ad an. 1185.*

(b) *Ibidem.*

(c) *Ibidem.*

Chiarissima cosa è, che questo giuramento va concorde concordissimo co' termini di quel che fu fatto quasi due anni avanti a' due di Maggio; ch'egli importa la continuazione, e la prolungazione del primiero; poiche prende per termine iniziale non il mese, o il giorno, in cui esso medesimo fù fatto; nè il mese e giorno, in cui fu stipolata la Pace di Costanza: ma il mese di Maggio, in cui era stato formato il primo patto della Lega, cioè due anni avanti: e che non resta un'ombra di sospetto, o di dubbio, che in questo giuramento avesse che fare Cesare, o i Nunzj suoi, e che non si prestasse unicamente da' Rettori delle Città confederate. E sendo che l'uno e l'altro giuramento riferito dal Sigonio nella sostanza, e trattone alcune parole per brevità ommesse, e non disdicevoli al costume e al parlare de' Rettori della Lega, ed eccettuatone gli errori manifesti, ed implicanti delle date, sono simili al testo del giuramento, che si legge nella volgata lezione in fine del libro *de usibus feudorum*

dorum aggiunto al Codice; concludiamo, confermando la verità di sopra provata, che non ha nè garbo nè sesto quel *§. In Christi nomine &c.* e ch'egli vi è stato apposto a pigione senza discernimento, e con negligenza, e confusione commessa da' copisti, anche come cosa accessoria e superflua, e non punto necessaria, nè all'intelligenza, nè al valore della Costituzione di Costanza, la quale ci fa certi di tutto il bisognevole; cioè, che l'Imperadore e il Rè de' Romani facessero giurare nell'anima loro quanto aveano promesso, e conceduto con quella; e che i Deputati delle Città giurarono fedeltà a Cesare, e la osservanza di quanto era contenuto in quella Imperial Costituzione. Il che bastava, nè altra formalità, o formula di giuramento non espressa nell'atto dall'Imperial sigillo munito vi abbisognava. Ci confermiamo in ciò in veggendo, che nè l'esemplare di questa Costituzione nel soprammentovato Statuto di Milano MS., ed *ex actis Communis Mediolani publicis exemplatum, & sigillo Communis Mediolani sigillatum*. Nè un'altro MS. antichissimo, e transunto dall'autentico circa l'anno 1209. o 1210. quando era Podestà di Milano Alberto Fontana, contenuto con più scritture del pubblico di Milano nel registro, o Codice intitolato (*a*) *Privilegium Pacis celebratæ Constantiæ*, che finisce *Ego.. qui dicor de Vicomercato Notarius Domini Henrici Imperatoris, & Communis Mediolani Officialis, præcepto Domini Alberti de Fontana Potestatis Mediolani, ex actis Communis Mediolani publicis exemplatum, & sigillo Communis Mediolani sigillatum*, non contengono punto nè poco la giunta di questo giuramento: Jacopo Cuiaccio (*b*) che brevemente commenta questa Costituzione di Federigo I. nè pure riporta quest'aggiunta.

(a) *Registr sign. R. R. f.* 161. *in Archiv Castri Portæ Jovis Mediol.*

(b) *Cuyac. de Feud.*

Io mi raffiguro, che il critico Oppositore nell'animo suo anderà dicendo con seco medesimo, che l'essere seguito l'un giuramento ed atto l'anno 1183. a' due di Maggio davanti alla Costituzione di Federigo I. e l'esserne seguito uno in termini simili l'anno 1185. nel mese di Decembre non escluda mica la credibilità e possibilità di un'atto terzo seguito nel mezzo tempo di amendue, cioè nella fine dell'anno 1183. altresì nel mese di Decembre; tanto più, che si tratta di una Confederazione che potea, e dovea rinnovarsi, e ripetersi a beneplacito de' Rettori della Lega, e chi non sapesse altro gli assentirebbe.

Ma avvertasi, ch'egli non ha veruna prova, verune testimonianze, nè veruni indizj cavati dalla Storia, che si facesse tale atto nel mese di Decembre del 1183. ma che solamente ha quelli, che puo ricavare dalle note Cronologiche contenute nel testo della edizione volgata.

Ora io dico, che quelle note non possono in verun conto servire di prova; perocche quasi tutte si scoprono manifestamente fallaci, e falsificate per la ballordagine de' copisti, o compilatori; e lo provo.

Nel testo della Pace, o sia della Costituzione stessa sono fallati gli anni del Regno, e dell'Imperio di Federigo I. leggendovisi 82. del Regno, e 39. dell'Imperio, in vece dell'anno 31. del Regno, e 28. del Imperio, poiche fu eletto a Francfort l'anno 1152., e coronato in Roma l'anno 1155. l'elezione seguì a' 7. di Marzo, ed il Sagro Romano a' 18. di Giugno.

Evvi fallato parimente il numero degli anni da' quali in su doveano giurare la fedeltà gli Abitanti delle Città leggendovisi 16. in vece di 18. Nell'aggiunta dipoi, intorno alla quale si raggira la disputa, e ch'è la fonte degli erronei insegnamenti dell'Oppositore, vi sta espresso, che si fece il giuramento di Piacenza nell'anno 1180. Il che è più che assurdo, perchè

perchè bisognerebbe, che fosse stato fatto per profezia tre anni davanti la Pace di Costanza, a cui si riferisce, e perchè non coincide la indizione prima ivi espressa; poiche all'anno 1180. correva l'indizione decimaterza. Inoltre spiegandosi, che la maggior parte de' Deputati, o Rettori delle Città giurarono quel patto nel giorno di Lunedì undecimo delle Calende; ma che Armano Rettore di Parma lo confermò col suo giuramento il giorno susseguente in Martedì *die sequenti Martis* vi si è posto XII. Kal.: il che è risibile, attesoche il dì susseguente all' undecimo delle Calende, è il decimo, e non punto il duodecimo; poiche per via delle Calende si calcula retrocedendo.

In somma quasi tutte quelle parole, che si possono, e sogliono esprimere per numeri, o segni di abaco, e che probabilissimamente dal Notaro erano espressi in numeri, e dipoi sono state trasportate in voci gramaticalmente, si sperimentano falsificate. A segno che, come dissi, le note Croniche numerarie o di abaco in questo testo non somministrano alcun' argomento o indizio sicuro, che questo atto si facesse nell'anno 1183. nel mese di Decembre.

Ma di più quantunque depravato sia quel testo esso ad ogni guisa contiene in se una prova convincente, che quel giuramento non fu fatto nel giorno, nel mese, e nell'anno, che vuole l'Autore della Dissertazione, cioè nel 1183.

Imperciocche si nomina ivi espressamente, il giorno di *Lunedì, e Martedì*, e quello per l'undecimo delle Calende di Gennajo, la quale nota Cronologica, ed espressione di tempo, e di *giorno della settimana* non potendosi rappresentare per numeri, o segni di abaco, soggetti ad equivoco; ma dovendosi esprimere pe' vocaboli e nomi de' pianeti, a' quali sono dedicati que' giorni, perciò non si potè alterare. Ora trovandosi, che l'undecimo delle Calende di Gennajo cioè il ventidue di Decembre del 1183. non cade punto nè poco nel giorno di Lunedì, nè il giorno seguente nel Martedì; ma bensì cadono nel giorno di Giovedì, e di Venerdì; sì come lo mostra il computo: ed all' incontro il decimo delle Calende, che cita il Sigonio, cioè il 25. di Decembre dell'anno 1185. cadendo appuntino nel Lunedì, si scorge che veramente l'atto e il giuramento correttamente riferito dal Sigonio sia quello che depravatamente sta registrato nel Codice: e che non questo, ma quello debba servirci di regola al giudicare nostro.

Che però noi anche ad esempio del mentovato Cujacio, e di Dionigi Gottifredo (*a*), i quali tengono coll' università de' Giurisperiti questo atto di Pace seguito in Costanza per una legge, e costituzione Imperiale perpetua al pari di quella di Roncaglia dell'anno 1155., e di ogni altra di tal fatta, con ogni fiducia ce ne serviremo di norma per proporzionatamente giudicare della polizia, e del costume di tutte le Città Italiche soggette all'Imperio.

(a) *In Comment. ad Pac. Const.*

CAP. IX.

CAP. IX.

Provata la perpetuità della Pace di Costanza, e con essa l'Imperialità di Parma e Piacenza, si osserva, che non già lo Storico Romano, nè l'Autor Piacentino, ma chi scrive a favore dell' Imperio potrebbe quì chiudere il ragionamento, & accommiatarsi, e si mostra, che attesa essa perpetuità, non puo allegarsi dalla Sede Apostolica titolo alcuno valevole a trasferirle il Dominio d'esse Città, massime per le circostanze, che vi concorrono.

DIsse già l'Autor Romano al Capitolo XIII. del Lib. I. della sua Storia, che avendo egli *dimostrato con la fede incorrotta degli atti pubblici, e degli Autori contemporanei, e prossimi, avvalorata insieme dal consenso universale degli Scrittori &c., che Carlo Magno dopo le donazioni fatte da Pippino suo Padre consegnò alla Sede Apostolica, non solo l'Emilia, ma tutto l'Esarcato, universum Exarchatum, potrebbe chiudere il ragionamento, & accommiatarsi da che in tutti i Tribunali, questo sol punto sarebbe sufficiente a giustificare il Dominio Pontificio sopra le Città di Parma e Piacenza*; Quindi è che lo Scrittor Piacentino seguitando in tutto, e per tutto la traccia del suo Precursore, su li di cui falsi fondamenti, e manifesti errori di fatto appoggiò la sua Dissertazione, ornandola con assiomi, e proposizioni legali, che in se sono bellissime, e particolari, ma tutte fuor di proposito, e mal' applicate al caso nostro, come io mi lusingo d'averlo provato fin quì con molta chiarezza. Seguitando dissi lo Scrittor Piacentino la traccia del suo Precursore, si vanta egli pure alla pagina 138. della sua Dissertazione, che dovrebbe quì terminare la sua Dissertazione, perchè gli pare d'aver *stabilito l'alto supremo Dominio della Santa Sede, con atti di sì gran notorietà presi di bocca di tanti Imperadori dell' inclita Nazione Germanica, e comprovati colla fede inappuntabile delle Storie di cinquecento e più anni, assistiti dall' evidenza di possesso attuale di due secoli compiuti, e non mai interrotto, e parimente dal possesso, che s'è dimostrato negli altri tre secoli, benche interrotto da mera forza, ma poscia ricuperato, e difeso coll' autorità, e giustizia, che li Cesari mentovati amministrarono alla Santa Sede.*

Per rispondere adequatamente alla gonfiezza di sì belle, e studiate parole, io che sono affatto nudo di rettoriche espressioni, e privo di sì bei modi di scrivere, chieggo in cortesia al Lettore, che mi consigli, e con sincerità mi dica qual frasi potrei usare io per magnificar' una Pace tanto solenne, e per far comprendere di quanta forza, ed autorità ella debba essere, dappoiche l'ho difesa da tante sinistre interpretazioni degli Avversarj, e da che ho fatto vedere, che dee confessarsi anco dalla più ostinata durezza, per immutabile, e perpetua.

Io di già meco m'immagino, che il discreto Lettore mi persuaderà la moderazione, e che mi consiglierà senza inventar novelle frasi per ingrandire, e magnificar le mie prove, usar' i stessi termini inventati mal' appproposito da' nostri Avversarj, e che conforterammi ad esclamar con esso loro, che potrei quì chiudere il ragionamento, accommiatarmi,

o terminare la mia Apologia dopo d'aver dimoſtrato, e ſtabilito colla fede incorrotta, e inappontabile degli atti pubblici di sì grande notorietà, e degli Autori contemporanei, e proſſimi, avvalorata inſieme dal conſenſo univerſale degli Eruditi, l'alto ſupremo Dominio del Romano Occidental' Impero, non ſolamente nelle Città di Parma e Piacenza, ma in Roma, e nell' Italia tutta da Carlo Magno per fino ad Ottone il Grande, e da queſti ſino al glorioſo Federigo Primo, e dopo d'aver provato, che queſta ſovranità aſſiſtita dall'evidenza di poſſeſſo attuale di quattro ſecoli compiuti, che tanti ne decorſero dalla prigionia del Rè Deſiderio all' Imperio d'eſſo Federigo, fu maggiormente riſtabilita da una Pace tanto ſolenne, come quella di Coſtanza, in cui nulla delle lor ragioni vi perderono le Città confederate, ma piuttoſto vi ſagrificò queſto magnanimo Ceſare per amore della concordia quaſi tutte le regalie dell' Imperio riconoſciute, approvate, e confeſſate da tutti i Popoli, Prelati, e Dinaſti d'Italia nella generale Aſſemblea di Roncaglia di ſopra pienamente deſcritta; Concedendo Federigo le regalie medeſime ad eſſe Città innalzate da lui all' apice degli onori, beneficate con una maggior libertà, e poſte in una intiera ſicurezza, e quiete in virtù della ſteſſa Pace, la di cui memoria fu reſa eterna, ed immortale al Mondo dall' univerſal conſenſo di tutte le Nazioni d'Europa, aggiugnendola colle ſtampe al corpo del Diritto civile, e facendone una perpetua legge col bel titolo *de Pace Conſtantiæ*. Privilegio invero, e onore non mai più fatto a verun' altro Trattato.

Da quì naſce che i noſtri Avverſarj dovrebbon'eſſere ormai perſuaſi, e con una dovuta buona fede confeſſar dovrebbono, che il bene, e la cagione di queſta è così univerſale, e ſopraeminente, e che le di lei Capitolazioni ſono di così ſovrana, ed irrepugnabile autorità, che baſtano a giuſtificare, ed aſſicurare i ſovrani diritti dell' Imperio in Italia. Così l'inſegna il jus pubblico di tutte le Nazioni; E condanna, come uſurpazioni aſſai manifeſte quelle novità dopo la concluſione d'eſſa Pace attentate contra la ſovranità de' Ceſari da chiunque ſi ſia, e maſſime da chi la giurò, o da chi ſi vede legato con fortiſſimi vincoli d'una perpetua, e indiſſolubile unione collo ſteſſo Sacro Romano Imperio, come fra tutti gli altri ſi gloria d'eſſer' avvinta con eſſo lui la Santa Sede; Sì perchè l'Imperadore con modo più ſpeciale, e diſtinto d'ogn' altro Monarca porta il glorioſo titolo d'Avvocato, e Difenſore della Chieſa Romana; Sì perchè al Sommo Pontefice ſpetta privativamente il diritto di conſegrare, e incoronare l'Eletto a sì auguſta Dignità, vantandoſi anche il Papa d'eſſere, durante l'Interregno, Vicario del medeſimo Imperio in Italia; Se poi poſſa la Sedia Romana contra 'l ſuo Avvocato, e Difenſore, e contro quell' Imperio, di cui il Sommo Pontefice ſi pretende Vicario arrogarſi ſotto queſto, o altro ſomigliante titolo l'alto ſupremo Dominio di quelle Città, che furono, e ſono dello ſteſſo Imperio, e anche in virtù d'una Pace tanto particolare, e ſolenne, io non ſono così ardito, che voglia coſtituirmene Giudice, perchè l'Articolo, e la Queſtione è troppo delicata, e ſublime, la deciderà il Mondo erudito, dappoiche eſaminato avrà, quanto ſi adduce da me ſu la fine del Libro III. per moſtrare la deformità di quella larva della preſcrizione collorita con tante fallacie, e inganni dal Sofiſta Piacentino.

CAP. X.

CAP. X.

Dice lo Storico Romano, che non giova all' Imperio la Pace di Costanza perchè Federigo, rotti i giuramenti, oppresse le Città aderenti alla Chiesa; che li Parmiggiani e Piacentini, non potero pregiudicar' alla Sede Apostolica, li di cui Pontefici anche dopo essa Pace esercitarono in Parma e Piacenza l'alto Dominio, e particolarmente Innocenzo III. Quì dunque si mostra, che Federigo non ruppe la Pace, ma piuttosto beneficò gl' Italiani, benchè tuttavia contumaci, che Arrigo VI. fu riconosciuto per Sovrano da' Parmiggiani e Piacentini nella Controversia di S. Donnino, e che perciò il fatto d'Innocenzo III. fa contro lui, e conferma sempre più la sovranità dell' Imperio.

IO aveva digià determinato con la celebre Pace di Costanza chiudere le mie osservazioni, e accommiatarmi dallo Storico Romano, ma udendo dirmi in faccia nel fine della pagina 73. che *dalla Pace di Costanza non si trae argomento veruno sopra Parma e Piacenza in favor dell' imperio*, hò stimato obbligo mio preciso di seguitarlo ancora un poco, acciocche dal mio silenzio non ricavasse motivo di cantar' il trionfo prima della vittoria. E tanto più mi sono invogliato di tenergli dietro, quanto ch' egli desume questa bella consequenza da una falsa premessa, cioè che dopo la *Pace di Costanza Federigo col figlio Arrigo VI. ritornato in Italia, e rotti i giuramenti della Pace scorse lo Stato della Chiesa, opprimendo tutte le Città, che avevano aderito ad Alessandro III.*, e questo lo dice per relazione del Sigonio.

Io non leggo però nel Sigonio, che Federigo rompesse i giuramenti di Pace stabiliti in Venezia col Sommo Pontefice, il quale, so d'aver letto appresso gravissimi Autori, che visse alcuni anni dopo tal Pace in una profonda quiete, e si vide la Chiesa in tutta tranquillità, e in un santo riposo; dice bensì il Sigonio (a), che *Friderico in Italiam reverso Imperiales in Etruria sustulere animos, atque Ecclesiasticis Urbes tenentibus se se negarunt obsequuturos, quod cum Urbe veti præcipuè contigisset, Ecclesiastici, amicis ex proximis Oppidis evocatis, Imperiales Urbe cum suis familiis extrusere, expulsi ad Fridericum confugerunt, seque ab Ecclesiasticis Urbe exactos, quia parti ipsius faverent, docuerunt, & ut reduceret obsecrarunt*; Se poi si possa dire, che Federigo rompesse i giuramenti della Pace per aver' assistito a' suoi Sudditi ingiustamente scacciati dagli Ecclesiastici fuori delle Patrie loro; E se possa dirsi Violator della Pace, perchè voleva, che dalle Città d'Italia si riconoscesse in lui quella sovranità, che già dal rinnovellamento dell' Occidental' Imperio fino a' suoi dì vi avevano esercitato tutti li suoi Antecessori, e che i Popoli gli prestassero quell' omaggio, che promisero, e giurarono prestargli in esecuzione d'essa Pace di Costanza, io me ne rapporto al giudizio di chi più di me, e dell' Autor Romano è versato in materie simili, e si ritrova libero da quella prevenzione, che per avventura potiam' aver noi due. Benche io mi protesti, e mi preggi di non

(a) *Sigonius lib. 15. ad ann. 1185.*

iscrivere cosa che non sia confirmata da gravissimi Scrittori, e da documenti non stiracchiati, ma chiari, e indubitati.

Inoltre avrei desiderato, che 'l medesimo Avversario prima di proferire con quelle parole piene di confidenza, che Federigo ruppe i giuramenti, e la Pace, avesse un poco meglio distinti questi giuramenti, e questa Pace, ed avesse osservato, che due furono le Paci stipolate da lui, una con Alessandro III., e l'altra colle Città confederate; Se dunque, in suo senso, scorse l'Imperadore lo Stato della Chiesa, ruppe conseguentemente solo la Pace stabilita col Pontefice, e non già quella stipolata colle Città di Lombardia, fra quali si numerano Parma e Piacenza, Ma se nè tampoco il Papa mai si querelò, che Federigo violasse i giuramenti, e la Pace, perchè vuol dolersene dopo tanti secoli l'Autor Romano? io a confessar la verità nol so intendere, nè capire; sono bensì persuaso dal Sigonio nello stesso libro citato dall' Avversario, che tanto Federigo, quanto suo figliuolo Arrigo, in vece di rompere i Trattati di Pace, colmarno di molti favori, e Privilegi le Città di Lombardia, le quali, partito Cesare d'Italia, in iscambio di usar rispetto, e moderazione, ubbedendo al loro Sovrano, come dovevano (*a*), *Magnificos ex superiore bello gerentes spiritus, studiis, de commodis suis indulgere, Societates confirmare, Castra condere, atque arma tractare pro arbitrio porrexerunt*.

Istoria Romana pag. 73.

(a) *Sigonius lib. 15. ad ann. 1188.*

Conosce lo Storico Romano di quanta efficacia, e di qual peso sia la Pace di Costanza, e che impresa assai malagevole sarebbe dar' a intendere al Mondo, che da essa non si trae argomento veruno sopra Parma e Piacenza; quindi fa un' altra scappata, e dice che *nè con quell' atto potettero elle*, (cioè le suddette Città) *pregiudicare alle ragioni sempre vive, notorie, ed autentiche, le quali aveva sopra loro la Sede Apostolica, siccome non vi pregiudicarono le altre Città sue come Bologna, e e Faenza*.

Istoria Romana pag. 73. & seqq.

Se l'Autor Romano avesse provato, come si è andato lusingando fin quì, che Parma e Picenza fossero state dell' Esarcato, *sicut antiquitus erat*, che fossero state donate da Pippino, e Carlo Magno alla Chiesa, e che la stessa in vigore di sì splendide donazioni ne avesse per lungo tempo goduto *l'alto supremo Dominio*, potrebbe peravventura dire, che i Piacentini, e Parmiggiani, accettando la Pace di Costanza, giurandone l'osservanza, e riconoscendo la sovranità dell' Imperio, punto non pregiudicarono alle ragioni della Chiesa da lui predicate per vive, notorie, e autentiche, quasi che fossero registrate in Diplomi originali, e di fede indubitatissima, ma avendo io provato appunto, e con Diplomi non impugnati, e colla sentenza de' Scrittori gravissimi, ed antichi, che quelle Città furono sempre del Regno d'Italia, della Lombardia, e soggette all' alto supremo Dominio degl' Imperadori, parrebbe a me, che poteva egli a meno di farci sapere che l'atto d'una Pace tanto desiderata dalla Chiesa, e dal Mondo non potè pregiudicare a quelle ragioni, che non furono giammai in *rerum natura*; Nè per confermare sì strana proposizione bastava il dire *che non vi pregiudicarono le altre Città della Sede Romana, come Bologna, e Faenza*; conciossiacosachè non vi pregiudicarono per quel Dominio, che la medesima vi aveva in virtù delle donazioni a lei fatte da' Cesari Franchi, e Germani, ma non già riconoscendo Federigo per Supremo Signore, e promettendo di contribuir' a lui, e suoi Successori il fodro, la parata, e'l mansionatico, perchè a ciò erano obbligate tutte quante le Città della Marca, e della Romagna, e Roma stessa,

come

come parmi d'averlo mostrato ad evidenza; e questa immancabil verità vien riconosciuta da tutti gli Storici di que' tempi, e dagli altri, che precedettero a loro, e abbiam veduto colla scorta degli antichi documenti, che le suddette Città di Bologna, e Faenza con l'altre dell'Esarcato, si offersero subito, che le fù proposta la Pace dagli Ambasciadori di Federigo, pagar le mentovate Regalie nella conformità, che digià i loro Maggiori le avevano contribuite agli Antecessori del medesimo Federigo.

L'addurre poi, in confirmazione di simili stranezze, l'autorità di Radavico, e fargli dire, che *Piacenza stessa a Federigo ficta devotione, ac simulata adhærebat obedientia* è una cosa, che mette nausea, nè saprebbe tollerarla, nè dissimularla il più paziente uomo del Mondo.

Dice Radavico, egli è vero, che Piacenza *ficta devotione, ac simulata adhærebat obedientia*, anzi nel capo 49. aggiugne, che *inter hæc Placentini multis argumentis deducti sunt studio rerum novandarum niti*; afferma di più cotesto onorato Istorico, che porgeano i Piacentini ajuti occultamente a' Milanesi, e Cremonesi, e che perciò l'Imperadore, *ut levissimos nec in hac, nec in illa parte fidem debitam habentes hostes pronunciavit*; ma egli è però verissimo ancora, che tutto ciò scrisse Radavico come succeduto prima non solamente della Pace di Costanza, ma della Confederazione delle Città Lombarde, e dell'universale rivoluzione d'Italia; e lo Storico Romano con un malizioso anacronismo de' tempi pianta quì le parole di questo Scrittor' innocente, e degno d'ogni fede, comeche risguardassero un fatto avvenuto dopo la Pace medesima, quando in realtà sono indirizzate a far vedere il mal'animo, che i Piacentini nutrivano contro il suo Signore naturale molti, e molti anni prima; queste sono le belle prove allegate dagli Avversarj per intorbidar la Pace di Costanza.

Radavic. de Gestis Friderici lib 2. cap. 46. & cap. 49.

Non si contenta l'Avversario di tutto ciò, ma passa più oltre co' suoi raziocinj, e si dice, che *trè anni prima della Pace di Costanza la Città di Piacenza già era tornata sotto il Dominio della Santa Sede, venendo governata dal Legato Apostolico Pier Cardinale Diacono di Santa Cecilia, come apparisce dalla Scrittura del Duca Ranuccio II. di Parma intorno a' Feudi di Bardi, e Compiano pubblicata colle Stampe dell'Università di Vienna, e diretta all' Imperadore Leopoldo &c.*, & a questa Scrittura fa dire, che *redierat Placentia anno* 1180. *sub antiquum Sedis Romanæ Dominium, ipsique præsidebat nomine Pontificis Petrus Cardinalis Diaconus.*

Istoria Romana pag. 74.

Quanto provi questa Scrittura già lo comprende il Lettore, il quale meco dirà, che anche quando il Legato destinato in Lombardia dal Papa per mantener nella sua Confederazione le Città ribelli avesse presieduto l'anno 1180. in Piacenza a nome di Sua Santità, non provarebbe questo fatto Dominio alcuno della Sede Apostolica nella Città medesima, perchè ella ritornò l'anno 1183. in virtù d'essa Pace di Costanza all'antico Dominio dell'Imperio. Inoltre non è vero, che nel tempo, in cui più bolliva in Lombardia la ribellione fosse dominata quella Città dal Sommo Pontefice, perchè veggiamo col chiaro lume della Storia, ch'ella si governava a Repubblica, e per Consoli come tutte le altre, allorche tentarono sottrarsi dall'Imperial Dominio, e si posero in libertà; e tanto è vero questo, quanto è verissimo, che Papa Alessandro III. come abbiam veduto di sopra colla lettera dallo stesso scritta a' Consoli Piacentini, pregò i medesimi a far giustizia, e favorire un certo Ugone Suddiacono Apostolico

lico

lico per essersi un tal Cittadino di Piacenza intromesso nel Vicedominato eretto in quella Cattedrale, ed aver spogliato de' loro beni gli Uomini soggetti ad esso; quindi è, che se il Papa fosse stato in quel tempo Sovrano di Piacenza, non avrebbe nè pregato, nè fatto instanza a' Consoli d'amministrar giustizia, e porger favore al Suddiacono spogliato, ma avrebbe data una tal'incombenza al di lui Legato se ivi avesse comandato con quel'Imperio, che accenna la Scrittura del Duca Ranuccio II., la quale merita la stessa fede rispetto all'altro fatto, che vien' allegato dallo Storico alla pagina 75. in questi termini. *Dominante Sede Romana, filii Opizzonis Malaspinæ vendunt Civitati Placentiæ, præsente Legato Apostolico, omnia jura, & bona, quæ ipsorum Pater, & illi ipsi habent, in Valle Tari, & Hena*; imperciocche se tanto l'Autor di detta Scrittura, quanto l'Avversario avessero recato fedelmente, e tutto per esteso lo Stromento di vendita, che si pretende stipolato nel Consiglio della Città, e che si ritrova tuttavia appresso uno de' Marchesi di detta Illustre Famiglia Malaspina, egli è cosa certissima, che nè l'uno nè l'altro avrebbe osato dedurre un'argomento simile per provare la sovranità della Chiesa Romana in quelle Città; conciossiache da esso apparirebbe tutto il contrario, e che appunto in quel tempo, ed in quell'atto furono riconosciute, e conservate le ragioni, e la sovranità dell'Imperio, come a chiare note si esprime nello Stromento medesimo.

Istoria Romana pag. 75.

Cresce coll'Orazione lo Storico, e ci fa sapere, che *dipoi tutte le Città dell'antica Lega, e specialmente Piacenza, veggendosi vilipese, e tradite colla violazione della Pace di Costanza quantunque loro perniciosa, cresciute di spirito, e di valore nell'anno* 1188., *si riunirono insieme, fabbricarono Rocche, & a loro talento si diedero all'armi, negando di riconoscere Arrigo VI. come sulla fede degli atti pubblici, attesta il Sigonio, & anche il Locato, il quale scrive queste parole del medesimo Arrigo VI. hic nullam à Placentinis habuit obedientiam.*

(a) *Sigon. lib* 15. *ad ann.* 1185 *& seqq.*

Tutto però è falso, & attrappato; ho io pur mostro di sopra coll' autorità del medesimo Sigonio (*a*), che non ruppe Arrigo la Pace, ma colmò di privilegi, e favori le Città d'Italia, dicendo Pietro Mesia nella versione del Dolce, che 'l mentovato Arrigo passando pacificamente per le Terre di Lombardia senza punto piegarsi dagli accordi fatti da suo Padre, andò verso Roma a prendere la Corona; ed è cosa indegna d'un Storico il proferire, che un' Imperadore Sovrano tradisse le Città suddite dell' Imperio, con la violazione della Pace, non già a loro perniciosa, come vanamente suppone l'Avversario, ma bensì a Cesare, che loro concedette con essa Pace quella libertà, che non avevano, e le regalie spettanti allo stesso Imperio; e se nell'anno 1188. si riunirono insieme i Lombardi, ciò non fecero perchè n'avessero giusto motivo, ma perchè digià erano resi insolenti, contumaci, & avvezzi alle ribellioni, come l'attesta il Sigonio nel luogo citato dall' Autor Romano con quelle parole: *Magnificos ex superiore bello gerentes spiritus studiis, ac commodis suis indulgere &c.*, ma non per questo proruppero in una dichiarata guerra, ed apperta disubbidienza, come fa dire al Locati da lui non mai citato in que' moltissimi luoghi della sua Storia di Piacenza, ne' quali prova, che questa Città fu davvanti, e dopo la Pace di Costanza del Regno di Lombardia, e suddita dell' Imperio, e solamente si attacca a quattro paroluccie giusta il suo poco laudevole costume, e a una asserzione non provata, anzi contraria alla verità, imperciocche, e Parma e Piacenza riconobbero

nobbero

nobbero Arrigo VI. in Sovrano nella famosa contesa insorta fra loro pel possesso di Borgo San Donnino. Tanto ci attesta l'Angioli a questo medesimo anno 1188., dice egli dunque, che *avendo lungamente disputato innanzi Enrico tra Parma e Piacenza il Borgo San Donnino; nè di di ragione avendolo potuto ottenere, i Parmiggiani si rivoltarono all' armi, & alla forza.* Nè l'Angioli lo disse di proprio movimento, ma *su la fede degli atti pubblici* convalidati dalla testimonianza del Sigonio (*a*), il quale favella così, *sed præter cætera per hos annos insigne fuit bellum Parmensium, & Placentinorum, Parmenses cum litem, quam Placentinis de Burgo S. Domnini apud Henricum intenderant obtinere non potuissent armis agendum illo profectò rati Sociis Cremonensibus assumptis in agrum Placentinum hostili impetu excurrerunt.*

(a) *Sigonius lib. 15. ad ann.* 1188.

Io dunque in questo passo d'Istoria dico così: se queste Città prima di venire fra loro alle mani pel possesso di San Donnino vollero lo stesso anno 1188. instituire una lite civile, e un formal giudicio, e se ognuna di loro dedusse, e propose le proprie ragioni nel Supremo Tribunale d'Arrigo, e non mica nel foro della Curia Romana, qual' uomo di mente sana vorrà darsi a credere, che in quel medesimo anno vi dominasse il Papa da Sovrano? Chi sarà mai quello? lo so però io chi sarà; il sarà lo Scrittor Romano, il quale sostiene a spada tratta nel Capitolo IV. della sua Storia, che *in questo tempo abbiamo un' altro grande argomento della antica sovranità della Sede Apostolica sopra Parma e Piacenza in un' altro atto d'Innocenzo III. esercitato sopra entrambe in tempo, che fra esse ardeva una gran discordia per cagione di Borgo San Donnino, imperciocchè, essendosi venuto all'armi, il Pontefice come Principe supremo ordinò all' Abate di Lucedio, che unito all' Arcivescovo di Milano, a' Vescovi di Vercelli, di Bergamo &c. cercasse di aggiustare le suddette Città, e che in caso di disubbidienza dopo scomunicati i Podestà, i Consoli, i Consiglieri, e i principali Fautori dell' una, e dell' altra, ipsos Placentinos, & Parmenses ad subeundum judicium nostrum sufficientissima in manibus tuis hinc inde præstita cautione, vel Parmenses ut Burgum ipsum nomine nostro in manibus tuis tenendum assignent, restituendum per nos eis, quibus de jure fuerit assignandum, omni occasione, excusatione, dilatione, appellatione, & recusatione cessantibus, nostra fretus auctoritate compellas.*

Dapoichè ha lo Storico Romano registrato a suo piacimento la lettera del gran Pontefice Innocenzo III., colla solita sua alterigia, e pomposo modo di favellare aggiugne *fin quì Innocenzo III. ha parlato da Principe supremo di una, e dell'altra Città, ordinando che si operi con risolutezza senza ammettere dilazione, od appellazione.*

Ma se questo Papa degno d'eterna laude parlasse veramente da Principe Sovrano, come al solito se lo finge l'Avversario, meglio non si puo comprendere, che dalla Storia, e dal motivo, per cui egli scrisse la stessa lettera, che l'Autor Romano, storce, e l'interpreta a capriccio per tirarla al suo disegno.

Abbiam dunque veduto di sopra, che non avendo potuto i Parmiggiani ottener dall' Imperador Arrigo il possesso giudiciale di Borgo San Donnino, presa come dice il Sigonio (*b*) l'occasione della di lui andata in Germania ricorsero all'arme, e fecero a' Piacentini un' aspra guerra. Tanto crebbero gli odj, e s'accesero tanto gli animi di questi Popoli alla vendetta,

(b) *Sigonius lib. 15. ad ann.* 1188.

vendetta, che alcuni de' più valorosi, e arditi tra Parmiggiani e Piacentini si sfidorono secondo il pravo costume di que' tempi a singolar battaglia non solamente per decidere la controversia di Borgo San Donnino, ma per far vedere all'Italia tutta, chi di loro più *bellica virtute, gloriaque Militari præstaret*, come attesta il Sigonio (*a*) e con esso lui l'Angeli, e il Pagi nella vita d'Innocenzo III.

(a) *Sigonius lib. 15. ad ann. 1199. Angeli ad eum annum.*

Questa consuetudine, colla quale, *non solum privati privatos, sed etiam Populi Populos*, solevano invitarsi per terminar le contese dice il Sigonio che *ut mortalium generi exitiosa tribus fuerat jam decretis ab Ecclesia comdemnata*, e ne abbiamo più decretali Pontificie, e nel titolo *de Torneamentis*; donde ne avvenne, che Innocenzo III., per far che si osservassero sì sante Costituzioni promulgate per estirpare questi duelli tanto pubblici, quanto privati, che gl' Italiani *Torneamenti nomine appellabant, litteras V. Kalendas Maji, quæ adhuc leguntur ad Abbatem Locedensem scripsit in hanc sententiam. Quod ex dissensione, quæ super Burgo S. Domnini vertitur inter Placentinos, & Parmenses, mala contigerint, & quam multa impendeant nemo non videt; nam invicem sanguinem suum sitiunt, nec propriis damnis, Cladibusque contenti sunt, quin etiam totam Lombardiam ad arma solicitarunt, atque inter se in universi prælii aleam certamen improbum indixerunt, quamobrem ut clades imminens arceatur, & si ventum ad conflictum fuerit, immortales Civitatum inimicitiæ amoveantur, mandamus vobis ut cum Archiepiscopo Mediolanensi, Episcopis Vercellensi, Bergomensi, Laudensi &c. ad quos nos hac quoque de re scribimus, per te, & eos, quos ad hoc officium idoneos, & necessarios esse duxeris, hos populos ad pacem, & concordiam redigas; Quod si illi in auctoritate vestra non fuerint, per Sacrorum interdictionem in Prætores, Consules, Consiliarios, & fautores intentam tam Placentinos, quàm Parmenses ad subeundum judicium nostrum astringas, curesque ut Burgum in manibus tuis nomine nostro assignent tenendum donec à nobis eis restituatur, quibus visum jure fuerit convenire.*

Sin quì Carlo Sigonio citato dal nostro Istorico ci lasciò registrata la lettera d'Innocenzo III. su cui egli fa tanto fracasso, e per cui vuole assolutamente il Sommo Pontefice supremo Signore, e Sovrano di Parma e Piacenza, nè altre maggiori parole vi aggiugne; e tanto il Sigonio, quanto il Pagi passano sotto un' alto silenzio tutte quelle altre circostanze, che della lettera adduce il nostro Avversario; Anzi eglino non si sognarono mai di dire, che il Sommo Pontefice intendesse colla sua lettera farsi Giudice supremo della controversia, che con tanto sdegno bolliva tra i Parmiggiani, e Piacentini pel Dominio di Borgo San Donnino, nè volerla decidere, come loro Sovrano; dicono bensì li citati Autori, che si movesse il Papa a scriverla per evitare il gran male, che ne sarebbe avvenuto da questa singolar pugna dannata da' Sagri Canoni, di cui egli, come Pastore universale, e Capo visibile della Chiesa dovea procurarne l'osservanza, al qual fine minacciò a' Contumaci le censure, e la scomunica, dicendo però gli stessi Scrittori, che *ubi Innocentius comperit intimis animi sensibus doluit imminentem nimirum Populorum calamitatem, prospiciens, tanto malo quo ad posset, occurreret, scripsit ad Antistites Lombardiæ &c.*, e il Pagi soggiugne, che *hæc tamen pium studium Innocentii manifestant prospiciendi Populorum calamitatibus*.

Posto tutto ciò, astutamente conforme al solito dissimulato dall'

Autor

Autor Romano, chi mai vorrà credere, che il Papa scrivesse questa Lettera a' Prelati di Lombardia come supremo Signore, e Sovrano di Parma e Piacenza, e non piutttosto come Pastore amorevole, e pietoso per evitare quanto mai poteva, e stava in lui, tanti mali, e dissensioni; S'egli era Sovrano di que' Popoli, che necessità vi era di scrivere a' Vescovi di Lombardia, perchè s'interponessero, & addoprassero tutti gli uficj per portar' alla concordia le parti tanto infuriate l'una contro l'altra? perchè da Sovrano non gli comandò, che si rimettesero al giudicio de' Tribunali Ecclesiastici, e de' suoi Ministri? Chiede l'Autor Romano col suo gonfio modo di favellare, *dove stavano i Ministri Imperiali quando Innocenzo III. esercitava questi atti proprj di Signor' assoluto, e supremo in dette due Città*; Dove stassero orora, io il dirò, ma mi dica egli intanto dove stavano i Ministri della Santa Sede? S'ella era sovrana, perchè non dovevano ritrovarsi in amendue dette Città, e se vi si ritrovavano, perchè non soffocarono nel loro primo nascimento questo gran fuoco, perchè non impedirono, e non si opposero alla mossa dell' armi, & alla guerra, che apertamente si fecero questi due Popoli? perchè non decisero subito la lite, dando il possesso a chi di ragion' era dovuto? **Istoria Romana pag. 76.**

E chi non vede, che volle Innocenzo III. colla lettera dall' Avversario cotanto magnificata esercitar co' Parmiggiani, e Piacentini, che allora si governavano a capriccio, quella indiretta podestà, che massimamente in quel secolo s'attribuivano i Sommi Pontefici sopra tutti li Principi del Mondo Cattolico, a motivo che così lo richiedesse, o la conservazion della Religione, o la difesa de' Sacri Canoni. Questa però non è la nostra quistione, e perciò io non debbo nè vo entrarvi; Molti più versati di me in tali materie n'hanno empiuti i volumi, e provato hanno con invitti argomenti ricavati dall' autorità delle Scritture Sante, e de' Santi Padri l'indipendenza totale del Dominio temporale de' Sovrani, da tutti fuori che da Dio, il quale è quel solo, che puo dare, e torre i Regni. E persuasi da cotesta comune opinione si sono anche i Monarchi più pii, e riverenti alla Sede Apostolica, mantenuti contro chiunque nel loro sovrano diritto d'indipendenza.

Io so bene che Innocenzo III. sopra qualunque altro Sommo Pontefice tentò porre in pratica questa indiretta giurisdizione. Noi n'abbiamo più autentici documenti nel Corpo del diritto Canonico, e particolarmente nel Cap. 6. *de Votis*, dove questo Papa minacciò decaduto dalle ragioni del Regno, e dalla Paterna eredità il Duca Andrea figliuolo di Bella Rè di Ungheria se non proseguiva l'Impresa di Terra Santa incaricatagli dal Padre, e da lui ommessa per rivolgere l'Arme contro il fratello, e spogliarlo del Regno.

Un' altro se ne legge più strepitoso nel Cap. *novit. de Judiciis*, da cui apparisce che Innocenzo III. mandati i suoi Legati a Filippo Augusto Rè di Francia, e a Giovanni figliuolo, ed Erede di Ricardo Rè d'Inghilterra intimò loro che terminassero con una Pace l'ostinata, e lunga guerra, che distruggeva que' fioritissimi Regni, e che si rimettessero le pretensioni d'entrambi al giudicio degli Arbitri da lui deputati, dicendo ivi questo gran Papa, *quicumque videlicet litem habens, sive petitor fuerit, sive reus, si Judicium elegerit Sacrosanctæ Sedis Antistitis, illicò sine ulla dubitatione etiam si pars alia refragatur ad Episcoporum Judicium redigatur*, e poco dopo, *ne ergo tantam discordiam videamur dissimulando fovere prædicto Legato dedimus in præceptis ut* (*nisi Rex*

ipse vel solidam Pacem cum prædicto Rege reformet, vel saltem humiliter patiatur, ut idem Abbas, & Archiepiscopus Bituricensis de plano cognoscat, utrum justa sit querimonia, quam contra eum proponit coram Ecclesia Rex Anglorum, vel ejus exceptio sit legitima, quam contra eum per suas nobis litteras duxit exprimendam) juxta formam sibi datam à nobis, procedere non omittat.

Il punto però sta, che siccome il Rè Filippo Augusto poco si curò di ubbidire a questo comandamento, ma proseguì la guerra, e scacciato di là dal Mare Giovanni, occupò tutto quanto gl'Inglesi possedevano in Francia, così ad immitazione di lui i Parmiggiani, e Piacentini, che troppo incruideliti, & ostinati, quelli al risentimento, & al riacquisto di Borgo S. Donnino, e questi alla difesa, e conservazione del medesimo, fecero de' precetti del Papa, e delle minacciate censure poco conto, anzi niuna stima, ma guidati tutti dall' ira uscirono animosamente in Campagna, e dice l'Angeli, che a' dodici di Ottobre del detto anno 1199. si ritrovarono a S. Lorenzo, e dato l'ultimo segno della battaglia, si affrontarono; e la zuffa durò fino a sera con molta strage d'ambe le parti, e prima dell' Angeli disse il Sigonio, che *spretis igitur Pontificiis, cælestibusque præceptis, Parmenses, Placentini sociis utrique suis stipati IV. Idus Octobris, ut condictum fuerat apud S. Laurentium convenerunt, ac dato extremi prælii signo, magno utrinque animorum, atque armorum ardore congressi sunt, pugnatum est æquo Marte à prima diei hora usque ad vesperam summa non virtute solùm, sed pertinacia, censentibus singulis, qui loco cessissent, eos non solum Burgum, sed universam bellicæ virtutis laudem, ac gloriam amissuros*, e lo stesso conferma il laudato Pagi.

Ebbe poi fine questa grande inimicizia, e contesa non già per la supposta sovrana autorità, & interposizione del Pontefice, ma colla mediazione, come attestano li suddetti Autori, e particolarmente il Sigonio (*a*) de' Milanesi, e Bresciani. *In exitu inde anni Pax inter Placentinos, & Parmenses apud Cremam Mediolanensibus, & Brixianis sequestribus est transacta.*

(a) *Sigonius lib. 15. in fine.*

Or' io quì chieggo un' altra volta al nostro Avversario, dove mai stavano i Ministri del Papa quando i Parmiggiani, e Piacentini, sprezzati i comandamenti Pontificj, uscirono in Campagna, e si azzuffarono insieme? e perchè non si opposero a questa singolar battaglia, perchè non obbligarono i Vassalli della Chiesa a deporre le armi, ed ubbidire al loro Sovrano? Perchè Innocenzo non li dichiarò ribelli per un tanto sprezzo, ed una sì contumace disubbidienza? e perchè molto più non si empì di colera, e di furore, e passò agli ultimi estremi d'un giusto risentimento, allorche intese, che que' Popoli, i quali nulla curando gli ordini suoi, non vollero abbracciare la sua mediazione, ma fecero piuttosto la Pace ad instanza, e colla mediazione de' Bresciani, e Milanesi? Io non vidi mai scritto, nè giammai intesi a dire, che le Città suddite possino far la guerra contro la volontà del Sovrano, e dipoi conchiuder la Pace senza ch' egli v'interponga la sua autorità, ma pel comando, e per l'arbitrio di altre Potenze straniere.

Non era già Innocenzo III. un Papa di sì picciol cuore, e sì scordato, e poco curante della sua sovrana autorità, e del decoro della Sede Apostolica, che avesse voluto dissimulare una sì alta ingiuria, e una disubbidienza tanto punibile, se i Parmiggiani, e Piacentini fussero stati da lui

repu-

reputati Sudditi della Chiesa. Appena fù egli sublimato al Trono Pontificio, che di questa verità, ch' io asserisco, ne diede un segno assai manifesto. Del 1198. li Vescovi, e Consoli delle Città di Toscana, colta l'occasione, che loro offeriva lo scisma dell' Imperio di porsi in quella ingiusta libertà, che d'usurparsi meditavano sempre; fecero ad immitazione de' Popoli Lombardi fra loro una stretta Aleanza. N'ebbe notizia Innocenzo III., e come attesta il Sigonio (*a*), la condannò, e dichiarò di niun valore, *quod neque utilis, neque honesta Ecclesiæ esset; imò verò inquit* (cioè il Papa) *cum Ducatus Tusciæ ad jus, & Dominium Ecclesiæ Romanæ pertineat, ut privilegiis contineri perspeximus, nullam eos inter se Societatis nomine fœderis facere pactionem oportuit, nisi salvo per omnia jure, atque auctoritate Romanæ Ecclesiæ*; Pretendea Innocenzo, che la Sede Apostolica avesse sopra la Toscana un diritto ideale, e perchè questo non restasse pregiudicato, si oppose alla Lega, che fra loro fecero li Vescovi, e Consoli di quella Provincia, cosa dunque fatto non avrebbe contra li Piacentini, e Parmiggiani nel riferito caso, se stati fossero Sudditi della Chiesa?

(a) *Sigonius lib. 15. in fine.*

Sapiamo inoltre, che un sì magnanimo, generoso, e risoluto Pontefice più di qualunque altro suo Antecessore, e sopra tutti i suoi Successori imprese azioni grandi, e strepitose non solo contra picciole Città, ma contro i maggiori Monarchi del Mondo. Ingiunse egli pure in quel medesimo tempo al Duca di Carintia di riconoscere per Imperadore Ottone IV., e di sottrarsi dall' ubbidienza, e vassallaggio di Filippo Duca di Suevia, e fratello del morto Arrigo, come appare dalla celebre decretale nel *cap. Venerabilem 34. de electione*, protestandosi ivi, che *nos utique non Ducem, sed reliquum reputamus, & nominamus Regem*; Si pentì pure ben tosto di aver coronato lo stesso Ottone, onde lo scomunicò, e dichiarò decaduto dall' Imperio.

Quanto altresì operò Innocenzo contro il Rè Filippo Augusto di Francia, e il Figliuolo del Rè d'Ungheria digià l'abbiam veduto di sopra, e narra il Pagi nella sua Vita, che *sequenti die post consecrationem suam Petrum Urbis Præfectum ad ligiam fidelitatem recepit, eumque per mantum de Præfectura publicè investivit; ad illud usque tempus juramento fidelitatis Imperatori fuerat obligatus, & ab eo Præfecturæ tenuerat honorem; pariterque ab aliis Baronibus circumquaque juramentum fidelitatis recepit, ac missis Nunciis per totum Ecclesiæ Patrimonium, fecit sibi fidelitatem ab omnibus exhiberi, & exclusis Justitiariis Senatoris, suos ordinavit, electoque alio Senatore tam infrà Urbem, quàm extrà, Patrimonium recuperavit nuper amissum*; Or dica un poco lo Scrittor Romano se avrebbe questo gran Pontefice permesso che i Piacentini, & i Parmiggiani, posto che fossero stati Sudditi della Sede Apostolica, facessero tanti oltraggi alla di lei sovranità, quando seppe arrogarsi in Roma, in Toscana, e altrove, quella degl' Imperadori, cogliendo l'occasione delle guerre civili dell' Imperio.

Ma che puo egli mai dire contra prove, e fatti sì chiari, e manifesti, che atterrano tutte le machine de' suoi falsi supposti; nondimeno udirò volontieri cosa replicherà; e intanto ch' egli và preparandosi a rispondere, io vuo appagar la baldanzosa curiosità, colla quale ironicamente chiede al Conte Caroelli, e al suo Padre Ordei *dove stavano i Ministri Imperiali quando Innocenzo III. esercitava questi atti proprj di Signore assoluto, e supremo sopra i Parmiggiani, e Piacentini*. Fo saper

dunque all'ardito Censor del Conte Caroelli; che quando viveva Arrigo, ed era in Italia, fecero i suddetti Popoli ricorso prima che all'armi, a lui, come a loro legittimo, e supremo Signore, e così lo attestano, oltre la fede degli atti pubblici, ch'abbiam veduti di sopra, l'Angeli, e'l Sigonio (*a*), il quale ci assicura, che *extremo anno Henricus Placentiam venit, ac duobus millibus librarum acceptis, Burgum S. Domnini Placentinis attribuit, quo facto Placentini Burgenses apud se sacramentum dicere coegere*. Dopo di che passò Arrigo in Germania.

(a) *Sigonius lib. 15. ad ann. 1191. pag. mihi 577.*

Morto l'anno 1197 in Messina questo Principe, e miseramente lacerato l'Imperio dalle guerre civili, che ardevano fra Filippo di lui fratello, e Ottone Duca di Sassonia, le Città d'Italia altro Sovrano, e Ministro non riconoscevano, se non che il capriccio loro, e la voglia, ch'ardentissima aveano di porsi in una intiera indipendente libertà. Così lo riferisce il Sigonio, perciò tutto quel tempo, che decorse dall'anno 1197. sino al principio del 1208. nel proseguimento della sua Storia lo chiama (*b*) *Interregnum X. annorum sub Othone, ac Philippo Regni Emulis*; nel qual Interregno appunto fu eletto Sommo Pontefice Innocenzo III., e del 1119., *nemine regnante, aut imperante*, al parer dello stesso Sigonio, scrisse questo Papa la decantata lettera all'Abate di Lucedio. Onde era bel farsi grande in que' miserabili tempi, ed alzar le proprie fortune sopra le ruine del Sacro Romano Imperio; e fu appunto allora, che Innocenzo s'arrogò l'autorità de' Cesari sopra la Prefettura di Roma, e pretese anche estender' il Dominio della Chiesa Romana sopra la Toscana, come osservammo un poco fa.

(b) *Sigon in fine lib. 15. ad ann. 1198.*

Cessò finalmente, dopo l'esecrabil'assassinio di Filippo di Suevia, l'Interregno, ed Ottone IV., che già godea pacificamente l'Imperio, comandò, come attesta l'Angeli (*c*) all'anno 1209., che si facesse la Pace tra Parmiggiani, e Piacentini, *ed acquietò le cose di questi duoi Popoli in maniera, che non restò fra loro altro disparere, che quello de' Confini, il quale tosto ne fu dall'Imperadore levato, che dichiarò, e determinò quali fussero quelli degli uni, e quali quelli degli altri*.

(c) *Angeli Istoria di Parma all'anno 1209.*

Vede dunque quì lo Storico Romano, che fu l'Imperadore come Sovrano, e non il Pontefice, che regulò i Confini di quelle due Città, e tanto conferma il Sigonio, da cui avendo l'Avversario preso la lettera d'Innocenzo III., perchè non prese altresì l'esito ch'ella ebbe? e perchè non confessò di buona fede col Sigonio, che l'ammonizioni del Santo Pontefice non furono attese, nè ubbiditi i di lui comandamenti. Le parti d'un vero, e sincero Istorico sono pur quelle di narrare fedelmente la verità, e di recar tutto il fatto, e l'autorità dello Scrittore, che si cita, e non già mozzicandone le parole, e'l sentimento, esaggerare con arditezza, *che di quì ognuno comprende, che il Pontefice assumendo il carico di restituire Borgo San Donnino a chi si aspettava esercita di suo proprio talento le parti, e l'uficio di Giudice supremo, e inappellabile, e che in vigore della sua sovranità amministra la giustizia sopra i Parmiggiani, e Piacentini, poiche non avrebbe egli con altri titoli senza spiegarli, arrogatosi le parti di Giudice, ed esaminare, e diffinire la causa*.

Istoria Romana pag. 77.

Io sì che con maggior ragione, e giustizia posso dire a favore dell'Imperio, che di quì ognuno comprende, che l'Imperadore assumendo non da se, ma supplicato come Sovrano, il carico di aggiudicare il Borgo San Donnino a chi si aspettava, esercita di suo proprio talento le parti,

e l'ufi-

e l'uficio di Giudice supremo, & inappellabile, e che concedendo a' Piacentini il possesso di detto luogo, e regolando i Confini dopo conclusa la Pace tra essi, e i Parmiggiani, tutto ciò fece in vigore della sua sovranità, poiche non avrebbe egli potuto con altri titoli, senza spiegarli, arrogarsi le parti di Giudice, esaminare, e diffinire la causa, la quale non è vero, che si terminasse da Innocenzo, come lo Storico malamente suppone, e nol prova; dovendo pertanto io, e non egli dire, che *da quest' atto unito a tanti altri, ed assistito da tutte le circostanze più forti rimane conservata viva la giurisdizione* non già *della Sede Apostolica*, come si garrisce, *ma dell' Imperio in quelle due Città, per cui bastarebbe peraltro aver conservato qualunque minimo atto, secondo, che definiscono le leggi Imperiali, e stabiliscono i più gravi Interpreti delle medesime.*

CAP. XI.

Dice l'Avversario, che non è da maravigliarsi, che gl'Imperadori s'ingerissero in Parma e Piacenza, perchè s'ingerirono in altre Città della Sede Apostolica, a' quali concederono privilegj, e fecero donazioni, adducendo quella della Badia di S. Remigio di Berceto fatta al Vescovo di Parma, benche Berceto fosse nell' Emilia donata alla Chiesa anche da Ottone IV.; quì si confutano i contrarj supposti rispetto all' Emilia, e si mostra fin dove giugnessero i limiti delle Terre donate, e si fa vedere, che ben possono i Cesari di Lamagna concedere privilegj alle Città d'Italia per la sovranità, che vi conservò anche Ottone IV., il quale fu riconosciuto da' Piacentini, e Parmiggiani per Sovrano.

Convien confessare ch' abbia una gran forza la verità, mentre sa farsi riconoscere per fino da chi mette in opera tutta l'arte, per offuscarla! Vinto perciò lo Storico Romano dall' evvidenza, acconsente nel fine del Cap. IV., e nel principio del V., *che gl'Imperadori si sieno ingeriti talvolta in quelle Città*, cioè in Parma e Piacenza, ma dipoi ci avverte, che *non è da maravigliarsi*, e la ragione del perchè non è da maravigliarsi, ben tosto l'assegna dicendo, *perchè s'ingerirono a dar privilegj, e diplomi alle altre ancora, quantunque di ragione indubitatissima della Chiesa, e le Città, e i Vescovi stessi, venendo gl'Imperadori in Italia, a loro facevan ricorso per ottenergli a fine di non essere molestati dalle angherie, che indistintamente esercitavano i loro Ministri*; e in confermazione di questo suo capriccioso raziocinio, adduce nel principio del Capitolo V., che *la Badia di San Remigio in Berceto già fondata dal Rè Luitprando &c. fu data da Ugone Rè d'Italia a Ercardo Vescovo di Parma nel* 924.; *poi da Corrado II. nell' anno* 1027. *a Ugone altro Vescovo di Parma, che Arrigo VI. nell' anno* 1195. *fece il medesimo all' altro Vescovo Obizo, che lo stesso fece Ottone IV. al medesimo Obizo nell' anno* 1210., e conchiude finalmente, che *essendo Berceto, e Monte Bardone di diritto certissimo della Sede Apostolica, niuno di quei luoghi puol' essere stato giustamente assegnato*

to la prima volta alla Chiesa di Parma, *da altri*, *che da' Sommi Pontefici*, la ragione poi perchè fosse Berceto, e Monte Bardone di diritto certissimo della Sede Apostolica, sempre mi pare, che sia la stessa, cioè perchè *tutto quel tratto era entro la Provincia Emilia donato da Carlo Magno alla Sede Apostolica nel Diploma Carolino presso il Bibliotecario*.

Se tutto questo discorso abbatta, o distrugga il Dominio supremo dell' Imperio sopra Parma e Piacenza, e confermi in esse Città quello della Chiesa Romana, lo dica chi più di me, e dell' Autor della Storia è versato nella Dialetica, e nelle regole insegnate da' Giurisperiti per mostrare la sovranità de' Stati, che si contendono; e mi persuado che eglino diranno, che se la Badia di San Remigio in Berceto fu fondata dal Rè Luitprando, come confessa l'Avversario, manifestissima cosa sia, che Berceto, e tutto quel tratto di Monte Bardone fosse del Regno de' Longobardi, e non dell' Esarcato, nè dell' Emilia.

Onde io solo dirò, ed hollo anche provato fin quì, che non solo gl'Imperadori si sieno talvolta ingeriti in quelle Città, ma che tutti gli Augusti da Carlo Magno fino ad Ottone IV. nè furono Sovrani, esercitandovi atti di positivo, e indubitato Dominio, e che per tali furono sempre riconosciuti da' Piacentini, e Parmiggiani, i quali se talvolta tentarono scuotere, come l'altre Città d'Italia il giogo Imperiale, e porsi in una piena libertà; non pertanto si sottomisero alla sovranità de' Pontefici, ma con esso loro si collegarono, scorrendoli allorche ebbero discordie, e garre co' Cesari di Germania per li deplorabili scismi nati fra 'l Sacerdozio, e l'Imperio, come l'abbiamo veduto negli antecedenti Capitoli, ne' quali mai non produsse l'Avversario un' atto nè allegò un sol fatto di tal certezza, e notorietà, da cui indur se nè potesse, ch' alla Sede Apostolica fossero donate le Città di Parma e Piacenza, e che si annoverassero di quel tempo nell' Esarcato, come sempre esaggera, ma inutilmente il Censor del Conte Caroelli.

E se l'altre Città d'Italia, ed i Vescovi ancora impetrarono privilegj, e diplomi dagl' Imperadori, ciò fecero non già a *fine di non essere molestati delle angherie*, come suppone, e nol prova l'Avversario, ma perchè riconoscevano, e sapevano benissimo, che erano i Cesari di Germania Sovrani, e che a loro, e non ad altri s'appartenea il diritto di concedere privilegj, immunità, ed esenzioni particolarmente dal fodro, dalla parata, e dal mansionatico, regalie tutte, che competivano, e competono tuttavia a' nostri Augusti, come Imperadori Romani, come Signori diretti, e supremi, e come quelli, che in tutte quante le donazioni allegate dallo Storico Romano si riserbarono questa sovranità, & il diritto di esigere le suddette regalie; e mi parrebbe d'aver provato questa verità con tanta evidenza, che mi renderei troppo molesto al Lettore se volessi quì repetere quanto ho mostrato coll' autorità della Storia, e de' Diplomi.

Quindi nè siegue, che *se non è punto da maravigliarsi*, come disse di sopra l'Avversario, che *gl'Imperadori si sieno ingeriti talvolta in quelle Città*, egli è però ben da maravigliarsi di lui, che voglia autenticar'i suoi sogni, e farlici credere sol perchè egli pretende, che *l'Imperadore Ottone IV. ritrovandosi in Nussia nella Diocesi di Colonia il dì 8. Giugno 1201. giurò in forma solenne allo stesso Pontefice* (*cioè Innocenzo III.*), *ed a' suoi Successori di conservargli, e difendergli le*

Istoria Romana pag. 79.

Signo-

Signorie della Sede Apostolica, *e sopra tutto Exarchatum Ravennæ*, *in cui si comprende Parma e Piacenza*, *insieme cum aliis adiacentibus Terris expressis in multis privilegiis Imperatorum à tempore Ludovici*, *nella di cui ampia constituzione nominandosi espressamente l'Esarcato*, *e poi l'Emilia*, *e Bobio ancora &c. non rimane alcun dubbio*, *che Ottone IV. non giurasse di mantenere*, *e conservare Parma e Piacenza alla Chiesa*, *come proprie Città di lei*.

Nè credo, che vi sarà persona, che voglia rimproverarmi, perchè io mi sia maravigliato dell' Autor Romano dappoiche avrà veduto con quanta evidenza io abbia provato, che Parma e Piacenza, Reggio, e Modana non furono giammai comprese nell' Esarcato donato alla Chiesa, che tutta l'Emilia non le fu assegnata da Carlo Magno, ma solamente quella parte, che da Bologna giugne fino al fiume Scultenna; termine, che separa la Romagna dalla Lombardia, come con invitti argomenti lo mostra il Cointe, il quale fa vedere manifestamente, che il Bobio, di cui novamente favella l'Avversario, egli era un' altro Bobio posto nella Romagna vicino a Sarsina, e non quello, che oggidì è pertinenza dello Stato di Milano, il quale mai non fu nelle Alpi Cozie, nè tampoco nell' Emilia, ma nelle Alpi Apennine, e nella Liguria, anzi ogni uom versato nell' antichità, nella Storia, e nella Geografia meco si maraviglierà che 'l Censore del Conte Caroelli voglia con questi sì fallaci principj, e con sofismi, ed argumenti tanto lontani anzi improprj della Storia estendere il Dominio Pontificio sopra Parma e Piacenza mai nominate nelle donazioni, dopo che avrà veduto, come queste due Città furono sempre mai possedute da' Longobardi fino alla prigionia di Desiderio ultimo loro Rè, che nella divisione, e ne' novelli nomi, che da Carlo Magno, e dal Pontefice si diedero alle Regioni d'Italia, acciocche perpetuamente constasse quali fossero le Terre donate alla Sede Apostolica, e quali quelle, che dovevano formare il Regno d'Italia, esse due Città si annoverarono, e tuttavia si annoverano nella Lombardia, parte principalissima del Regno medesimo; ed ancorche io abbia provato nel primo Libro coll' autorità di gravissimi Scrittori, questo assunto ricevuto da tutti per un Canone d'Istoria indubitata, nondimeno vuo quì autenticarlo un' altra volta colla sentenza di Paolo Emilio Veronese Scrittore diligentissimo de' fatti de' Rè Franchi di quel tempo, riferito dall' Istoria Augusta impressa in Lione l'anno 1595. ne' termini seguenti: *Plus ducentis triginta annis Longobardi maxima Italiæ parte potiti*, *jam nihil externi moris*, *religionisve*, *aut animorum retinebant*. *Deposita*, *exolescenteve illâ*, *cum qua Alboino Rege*, *venerant*, *feritate*, *in Italia Cæli*, *solique ingenium*, *moresque transierant*, *veteribus Italis affinitate*, *atque inde cognatione adeo juncti*, *ut in Hetruria in Spoletino*, *Beneventano*, *Eporodiensi*, *Forojuliensi Ducatibus non esset facile dignoscere*. *Reges Longobardorum in ea Cisalpina Gallia*, *floreque Italiæ nobilissimas Urbes*, *ac nitidissimos Agros sibi Proceribusque incolendos delegerant*: *Mediolanum*, *Papiaque Sedes Regum erant*.... *quidquid ergò inter Apenninum*, *& Alpes à cætera Italia Lacu Benaco*, *Mincio*: *ut verò Longobardorum Scriptores tradunt Atesi*, *Pado*, *Rheno Bononiensi*, *disiungitur id nomine Lombardiæ censeri Augusto*, *Pontificique placuit*; *Longobardis jocundum erat*, *florentissimæ Regioni ab se nomen dari amisso Regno*, *cum Regnantibus nulla fuisset eis sua*, *peculiarisque Longobardia*: *& qui eam habitabant*, *sanctiorem eam sibi arbitra-*

Historia Augusta tom. 5. in Vita Caroli Magni §. impressa Lugduni anno 1595. apud Franciscum le Preux.

bitrabantur: & qui alibi incolebant, quamplurimi eò immigrarunt, alii sponte, alii authoritate Augusti, & benedicente Pontifice adducti. Quæ flaminia prius fuerat, in qua Ravenna est, tunc Exarchiæ Caput, ut oblita Græci nominis reverentior Urbi Romæ foret, Romandiola dici jussa, velut illustriore nomine.

E con maggior chiarezza, e distinzione prova quanto io già dissi Leandro Alberti nella sua descrizione d'Italia, dove giugnendo alla quartadecima Regione comincia a spiegare la varietà de' nomi co' quali ella fu nomata, indi le constituisce i termini, & in fine passa alla particolar descrizione, e dice, che *questo gran tratto di Paesi fu chiamato Romagna, perchè le Città, & i Popoli di lei perseverarono in gran costanza, e fede insino a che dagli Esarchi poterono sperare ajuto; essendo poi abbandonate dagli Esarchi per loro dapocaggine, anche elle furono costrette di pigliar' il giogo de' Longobardi, e così (avvegnache mal volontieri) stettero soggette a quei insino che Pippino Rè di Francia scese nell' Italia con validissimo Esercito, e costrinse Astolfo Rè de' Longobardi a presentar tutte le Città dell' Esarcato al Pontefice Romano. Essendo partito d'Italia il Rè Pippino, alzando il Capo Astolfo, e dopo lui Desiderio suo Successore contro il Pontefice, passò Carlo Magno nell' Italia, e prese Desiderio, e lo mandò prigione in Francia; & egli andò a Roma, ove fu coronato dal Pontefice della Corona dell' Imperio Romano con grande allegrezza di tutto il Popolo Romano, il che fatto confermò esso tanto quanto aveva fatto suo Padre con Adriano Pontefice. E perchè Ravenna insieme con quell' altre Città di questo Paese si erano sempre dimostrate fedeli alla Città di Roma, & arditamente aveano combattuto per quella, e per lo Pontefice, volse il Pontefice col nuovo Imperadore, che fusse tutta questa Regione addimandata ROMAGNA, e così dall' ora in qua ella talmente è stata nominata; Descritti i nomi, e le cagioni d'essi di questa Regione ora le desegnerò i termini. Cominciando adunque dalla Foglia Fiume (termine della Marca Anconitana, e principio di questo Paese) trascorrerò sino al fiume Scultenna (ora Panaro detto) benche secondo alcuni non passasse questa Regione il fiume Santerno, che è di quà da Imola, e secondo altri più oltre trascorresse del fiume Panaro, come dimostrerò poi nelle loro posizioni; sarà adunque la sua lunghezza dalla Foglia al Panaro, e la larghezza dal Monte Apennino al Mar' Adriatico, & eziamdio la Padusa, Palude di qua dal Pò, & oltra al Po le Paludi de' Veronesi, e Padovani, insino alle ultime bocche (ora Fornaci addimandate) così dall' Oriente il fiume Foglio con la Marca Anconitana, dal Meriggio il Monte Apennino con la Toscana, dall' Occidente il fiume Panaro con la Lombardia, poi le Paludi de' Veronesi, e Padoani insino alle Fornaci con parte del Mare Adriatico, dal Settentrione: avvegnache ancor quella parte del Lito, che comincia dalle Fornaci insino a Ravenna per la piegatura del Mare, o sia il termine di questo golfo di Venezia, che fa in questi luoghi alquanto sia dall' Oriente per rispetto del Paese quivi contenuto. Adunque questo Paese costretto fra detti termini lo nominerò Romagna, ma non Flaminia, nè eziamdio Senoni, nè Boj, nè Gallia Togata, conciossiache solamente fu nominata Flaminia, il Paese longo la via Flaminia insino a Rimini, e poi Emilia, oltre di quella, e Senoni insino al Rubicone, e poi Boj dal Rubicone con parte della Lombardia, come si dimostrerà.*

Fatta

Fatta la descrizione della Romagna, passa l'Alberti a descrivere la Lombardia, le Città, i Luoghi, ed i Confini, che la dividono dall' altre Provincie d'Italia, e dappoiche ha mostrato, come prima fu nominato Bianoro, poi Felsina; Doria, Boy, Gallia Togata, Gallia Cisapennina, Cispadana, Aurelia, Emilia, e Longobardia, dice che ora si appella Lombardia per maggior dolcezza della favella, e le sue parole sono le seguenti, *talmente furono nominate queste due Regioni, perchè avendo lungo tempo i Longobardi soggiugato Italia, più domesticamente, e lungamente dimororono in questi luoghi, che altrove, e fu imposto questo nome ad amendue queste Regioni dappoiche fu incoronato Imperadore Carlo Magno da Leone III. Papa, così dinota Biondo nel II. dell' Istoria, & il Platina nella Vita di detto Papa, il quale nome insino al presente è perseverato; Comprenderassi però in questo Paese parte de Boy, parte della Gallia Togata (secondo che è detto nel principio di Romagna, seguitando la descrizione di Tolomeo, e secondo Catone, e Sempronio) Bianora, Aurelia, Doria, Emilia co' Ligurj, Cisapennini, e Taurini (secondo Tolomeo) sono i termini di questa Lombardia di qua dal Po (secondo Giorgio Merula nel settimo Libro dell' Istoria de' Visconti) le Alpi, l'Apennino, il fiume Ladice col Reno di Bologna; Biondo vi constituisce i termini dall' Oriente Scultenna, o Panaro fiume, dal Settentrione il Po, dal mezzo giorno l'Apennino, e dall' Occidente l'Alpi; i quali termini io seguiterò, cioè consignandovi la Romagna dall' Oriente col fiume Panaro termine di detta Romagna; dal mezzo giorno l'Apennino con parte di Toscana, e di Liguria, di la dall' Apennino, dal Settentrione il fiume Po, e dall' Occidente parte del Po con l'Alpi, che partono la Gallia, qual' è di la da' Monti da questa, che è di qua.*

Ho io voluto recar quì fedelmente, benche peravventura con troppo tedio del Lettore le parole dell' Alberti, accioche ei vegga, che se Ottone IV., come nel fine del V. Capo della sua Storia esaggera il Scrittor Romano, *ratificò il medesimo otto anni dappoi, cioè nel* 1209. *in Spira, ove riconobbe di nuovo, e dichiarò in sentimento pure di Lodovico Pio, e de' Successori di lui, che esso Esarcato era della Chiesa Romana in perpetuum cum omni Jurisdictione, districtu, & honore suo*; Non per questo gli concedette Parma e Piacenza, che non erano nè dell' Esarcato, nè dell' Emilia, ma di Lombardia, restrignendosi le Terre donate alla Chiesa dentro i Confini della Romagna, la quale da questa parte non giugne, che fino alla Scultenna, o sia Panaro, che divide il Contado di Bologna da quel di Modana, la qual Città con Reggio, Parma e Piacenza viene da questo diligentissimo Geografo, e dagli altri tutti annoverata nella Lombardia, descrivendole egli con gran diligenza, e narrando sotto una rigorosa cronologia de' tempi da chi furono signoreggiate, ed a quante mutazioni di Dominio furono soggette, apparendo però sempre da quanto egli, e gli altri Geografi ne dicono, che soggiogati i Longobardi, i primi che vi dominarono furono gl'Imperadori, e Rè d'Italia, finche si mantenne l'Imperio nella sua primiera grandezza, e che cominciando a declinar' il potere de' Cesari per li scismi, tumulti, e per le ribellioni de' Popoli, varie, e sempre lagrimevoli furono le vicende d'esse Città, le quali bramando scuotere il giogo de' suoi antichi, e legittimi Sovrani, e porsi in piena libertà, urtarono miseramente nello scoglio fatale della tirannide fino a' Visconri, e Forzeschi, che le possederono

Istoria Romana pag. 79. e seg.

rono dipoi coll' Investiture, e come Vassalli dell' Imperio; nè la Chiesa Romana mai vi ebbe Signoria nè antica, nè assoluta, nè stabile, e qual fosse quella, che vi acquistò Giulio II., e Leone X. lo vedremo a suo tempo, e luogo.

Intanto io quì dirò, che dichiaratosi Innocenzo III. per Ottone IV. contro Filippo Duca di Svevia figliuolo di Federigo Barbarossa, la cui posterità non amava molto, come si scorge dalla suddetta decretale *Venerabilem*. Egli qual saggio Principe non mancò di profittarsi della divisione nata nell' Imperio per la guerra, che si facevano i due Rivali. Occupò coll'armi spirituali, e temporali la Romagna, la Marca Anconitana, il Ducato di Spoleto, e'l Patrimonio della Contessa Matilda, che certi Duchi, e Conti tenevano in feudo dagl' Imperadori riconosciuti da loro per Sovrani; obbligò di più, come già dissi di sopra, il Prefetto di Roma a prestar' alla Sede Apostolica quell' omaggio, che sempre fu solito prestarlo agli Augusti, la cui autorità ricevè dallo stesso Ottone un gran colpo, conciossiache per acquistarsi il favore del Papa contro il suo Competitore, fece in Nussia il giuramento indicato dall' Autor Romano, e ratificò in Spira con termini più ampj degli altri, le donazioni fatte da' suoi Antecessori alla Chiesa Romana; Nondimeno l'ampiezza delle clausule non fu così dilatata, e generale, che non preserbasse all' Imperio l'alto Dominio, e parte dell' utile, nel solo caso però della venuta de' Cesari in Italia per ricever' a Roma la Corona Imperiale, o per soccorrere la Santa Sede, come si ricava da quelle parole: *verum tamen cum ad recipiendam Coronam Imperii, vel pro necessitatibus Ecclesiæ ab Apostolica Sede vocati venerimus, de mandato Summi Pontificis, recipiemus procurationes, sive fodrum ab ipsis &c.*, e siccome si pentì ben presto Ottone d'essere stato così liberale verso il Papa, e d'aver mancato all' obbligazione del giuramento, da lui dato di conservare illesi li diritti del Sacro Romano Imperio, così morto il suo Competitore, tentò riassumere l'autorità da lui sagrificata alla sua ambizione, e fatte esaminare le ragioni d'esso Imperio da alcuni Giureconsulti, i quali dissero, che il Papa, e il Giovane Federigo usurpate ne avevano molte nello scisma dell' Imperio, si gettò su la Romagna, si appoderò del Patrimonio di San Pietro, e passò fino nella Campagna d'Italia, dove conquistò alcune Piazze contra Federigo allora solamente Rè di Napoli, e di Sicilia; sicche pentitosi Innocenzo d'aver tanto favorito, ed esaltato Ottone, lo scomunicò, assolvette i Vassalli tutti dal giuramento di fedeltà, e fece tanto appresso i Principi di Germania, che odiavano Ottone pel suo insopportabil' orgoglio, che la maggior parte d'essi elessero il medesimo Federigo, dicendo Matteo Parisio Autor contemporaneo all' anno MCCX., *che circa dies festivos istos Otto Romanorum Imperator memor juramenti, quod fecerat, cum à Papa ad Imperium fuerat sublimatus, quod videlicet dignitates Imperii conservaret, & jura dispersa pro possibilitate sua recuperaret, fecit per sacramentum legalium hominum Imperii Dominica Castella sua ad dignitatem Imperialem spectantia perquiri, & quæcunque per recognitionem ad jus Imperii spectare didicerat, in usus suos convertere laborabat; Hac autem de causa orta est dissensio gravissima inter Dominum Papam, & Imperatorem memoratum*; e poco dopo aggiugne lo stesso Parisio, *Imperator Nunciis Domini Papæ tale perhibetur dedisse responsum, si inquit, Summus Pontifex Imperii jura injustè possidere desiderat, à sacramento, quod tempore*

con-

consecrationis meæ ad dignitatem Imperialem me jurare compulit, me absolvat, quod videlicet dispersa Imperii jura revocarem; Denique cum Papa ipsum Imperatorem à præstito juramento, quod omnes Imperatores in sua consecratione inspectis Sacrosanctis Evangeliis, jurare tenentur, absolvere noluit, & Imperator e contra Imperii jura, quæ jam parte maxima manu potenti revocaverat, reddere contempsit, idem Papa in ipsum Imperatorem sententiam excomunicationis tulit, & universos tam Alemaniæ, quàm Imperii Romani Magnates ab ejus fidelitate absolvit; lo stesso viene descritto a quest' anno 1210. dall' Uspergense, Godefrido, Rigordo, Sigonio, ed altri, le parole de' quali tralascio di riferire per evitar la troppa prolissità.

Aggiugnerò solamente in questo luogo quanto fa al nostro proposito, & è, che se in Spira Ottone concedè al Papa la confermazione delle donazioni fatte da' Cesari alla Santa Sede, riferisce Bonaventura Angeli, che come Sovrano di Parma l'anno addietro in *Calende di Giugno, sendo in Lodi investì, e concedè a Pagano d'Alberto d'Egidio Podestà, e Giacomo di Abramo, e Gerardo Giudici, ad Ugolino, Giuliano, e Guidone Stefano Notaj in nome della Città di Parma le regalie, & usanze così dentro della Città, come fuori di quella in perpetuo, cioè che avesse ella quel tutto, che in fino allora avuto aveva, & al presente avere si ritrovava nel fodro, Colta, Boschi, pascoli pubblici, Ponti, Acque, e Molini &c. annullando tutti i privilegj, e tutte le concessioni fatte da lui, o da' suoi Antecessori, o a Persone, o a Luoghi, che fussero in pregiudicio, ovvero danno della Città &c. confirmando ancora quello, che si contiene nel privilegio concesso alle Città di Lombardia da Federigo Imperadore, & Enrico Rè de' Romani, massimamente di Parma. Dopo la qual concessione essendo nato disparere fra la Comunità, & il Vescovo, l'Imperadore per rimovere la controversia nata, e provedere, che nell' avvenire non ne nascessero più, con una sua data il* 17. *d'Agosto dichiara non intendere aver fatto grazia veruna alla Comunità, che sia per recar danno, o pregiudizio alcuno alla Chiesa di Parma, al cui Vescovo Obizo primo della Nobil Famiglia di Sanvitali concedè lo stesso Ottone IV. un privilegio simile a quello, che gli concedè Arrigo V., come riferisce detto Angeli, aggiugnendogli, che i Banditi dalle Terre del Vescovo, o le Terre bandite da' suoi Agenti, si avessero per bandite dalla Città, e distretto di Parma, e che il Podestà, e Consoli di quella non potessero cercare, che i Chierici ricorressero a' loro Giudici, nè meno potessero bandire que' Chierici, che volessero essere ubbidienti a' Vescovi loro, nè negar di far ragione al Vescovo, Chierici & altre persone della Chiesa, che si lamentassero de' Laici. Vietando ad ognuno l'intromettersi nel reggimento della Città, prima ch' egli abbia la confermazione, e la Investitura dalla mano del Vescovo, la quale la possa dare non meno, che l'istesso Imperadore, e nell'anno istesso vi celebrò Ottone una Dieta.* Il Privilegio conceduto da Ottone IV. in Lodi alla Città di Parma, riferito dall' Angioli, con tutte le più minute circostanze, resta registrato ne' Statuti della medesima Città, stampati fino l'anno 1494. da Angelo Ugoletto, e lo daremo tutto per esteso nell' appendice di quest' Opera. *Append. n.1.*

Nè solamente in Parma, ma in Piacenza ancora, e in tutto il rimanente del Regno d'Italia fu Ottone prima che venisse scomunicato dal Papa ricevuto, e riconosciuto per supremo Signore, dicendo Gotefrido Monaco, e Scrittore contemporaneo ne' suoi Annali all' anno 1209., che

eodem etiam anno Otto Rex Italiam cum magno apparatu intravit, ubi Principes totius Longobadiæ ei occurrentes cum gloria susceperunt, Civitates, & Castella ei subdiderunt, infinitam pecuniam vectigalium, & tributorum à temporibus Henrici reservatam tradiderunt, post hæc Romam progressus, occurrente sibi Papa cum Cardinalibus, & Senatu cum honore suscipitur, & sequenti Dominica post festum Sancti Michaelis Angeli, idest III. Nonas Octobris in Ecclesia majori S. Petri Apostoli in Imperatorem consecratur, quo consecrato oritur inter eos controversia, propter Marchiam Dominæ Mathildis &c., quæ ad senilem perveniens ætatem circumventa à Papa tunc temporis Marchiam, quam regebat, Magistratibus, & Potestatibus insciis, & inconsultis B Petro tradidit, quæ tamen post mortem ejus ab Imperatoribus Sedi Apostolicæ ablata, & Imperio restituta est. Hanc ergo Terram Papa ante consecrationem sibi restitui postulans, Imperator ut novus homo, & rei nescius annuit, & promisit, sed post consecrationem à Potestatibus, & Magistratibus revocatus, & prohibitus minimè restituit. Et immediatamente dopo all'anno 1210. replica cotesto Monaco, che *novus Imperator in Italia commoratur, quæ ordinanda, & disponenda per Provincias, & Civitates erant, ordinans, & disponens, Apuliam etiam Imperio restituere volens, quam Siculus à Papa in feudum se tenere affirmabat, quam etiam quidam Rutgerus nomine quondam Imperio vi ablatam invaserat, Exercitum satis copiosum per quosdam Primores Terræ illius in eam transmisit, & hinc gravissimæ discordiæ inter Papam, & ipsum oriuntur; Imperator à Papa excommunicatur.*

Confermano, quanto scrisse questo Autor contemporaneo, Ottone di S. Biaggio (*a*), Alberto Stadio, Arnoldo di Lubecca, l'Uspergense, Tritemio, Alberico, Gobbellino Persona, Matteo Parisio, il Sigonio, Pietro Mesia, dicendo, *che mentre era in Bologna Ottone IV. fece chiamare a general Dieta tutte le Terre di Lombardia, e d'Italia, e fu in ciò tanto avventurato, che tutti l'ubbidirono, e vennero al suo Bando, dandogli obbedienza pacificamente, lo servirono di gente, e di denari per il suo cammino, e molti Conti, e Baroni lo accompagnarono personalmente, in modo, che d'indi si partì molto potente per Roma, e di già era stato in Piacenza, dove pacificamente entrò, e pacificamente fu ricevuto*, e per Signore riconosciuto, come accerta il Locati (*b*).

(a) *Otto à S. Blasio cap. 52. Albericus Cronic. Usperg. ad ann. 1209. 1210. Cronic. August. Trithemius ann. 1209. lib. 2. cap 20. 21., & seqq. Regin. pag mihi 269. Sigon. lib. 16. Petr. Mesia in Vita Otton.*

(b) *Locat. Histor. Placent. ad ann. 1210.*

Conchiudendo dunque questo Capitolo, prego il Lettore riflettere a quanto dicono gli Scrittori da me citati intorno a' fatti di Ottone IV. al privilegio, ch'egli concedè a' Parmiggiani, e al Vescovo d'essa Città, e dipoi faccia pur quel giudicio, che più gli parrà rispetto alle prove recate dallo Storico Romano, e da me. Da lui per mostrare l'alto supremo Dominio della Sede Apostolica, e da me per autenticar sempre più la sovranità dell'Imperio in Parma e Piacenza. Intanto io mi lusingo, che se il mio Avversario avesse potuto addurre un privilegio, il quale dicesse, che Innocenzo III. beneficò per modo i Parmiggiani, che a loro donò le Regalie, la libertà, e il potere di eleggersi i Consoli, e di far Leghe, come in effetto tutte queste prerogative furono da Ottone, e dagli antecedenti Imperadori concedute alle due Città, delle quali favelliamo, e a molte altre del Regno d'Italia, avrebbe egli fastosamente cantato la vittoria, e dichiarato per vinti tutti quanti fossero per imprender la difesa delle ragioni Imperiali. E vaglia il vero, ei non avrebbe in questo caso tutto il torto, mentre solo i veri Sovrani posson concedere le regalie, e la libertà a' Popoli, e l'altre grazie, che orora mentovai.

CAP. XII.

CAP. XII.

Pretende lo Storico Romano nel Cap. VI., che dalle Costituzioni di Ottone IV. siansi riserbati vivi alla Sede Apostolica i suoi sovrani diritti in Parma e Piacenza; che Gregorio IX. vi esercitasse per mezzo de' suoi Legati molti atti di sovranità; che dalle Cronache di Piacenza apparisce, che la Città in que' tempi ubbidiva al Legato Jacopo di Pecoraja; e che tutto ciò resta corroborato dal Biondo, il quale asserisce, che il Legato Gregorio di Montelongo negli anni 1240. e 1241. contenne in ubbidienza del Pontefice tutte le Città, e Castella poste nell' Emilia. Quì dunque si esaminano tutte le prove allegate dall' Avversario; e con il lume della Storia si fa vedere con chiarezza, che sono fallacissime; che si rivoltano contro lui, e che lo stesso Gregorio IX. confessò essere Piacenza Imperiale.

IO certamente non m'ingannai allorche dissi, che lo Scrittor Romano non si sarebbe potuto tener' in freno, se gli fosse riuscito di allegare un solo Autore, o un' atto, il quale additasse, che 'l Sommo Pontefice non solamente concedè una qualche fiata a' Piacentini e Parmiggiani le regalie, ma gli donò ancora la libertà, & il privilegio di crear Consoli, e Magistrati, perchè quantunque egli non abbia giammai avuto tanto in mano, non manca però di dar principio al Capo VI. con un favellar così gonfio, e pieno di fasto, che ognuno lo crederebbe giunto alla meta propostasi, esclama dunque, che *da queste pubbliche, e famosissime Costituzioni si vede, che i sovrani diritti della Chiesa ne' proprj Stati, e principalmente sopra tutta l'Emilia, e tutto l'Esarcato, sicut antiquitus erat, innanzi, che Carlo Magno lo ricuperasse per lei, si sono sempre con unanime concordia serbati vivi dalla Sede Apostolica, e dagl' Imperadori stessi, e che la medesima Santa Sede per qualunque altrui usurpazione, o violenza non ha mai abbandonate le sue ragioni, ma sempre ha operato, che siano confessate, e riconosciute non pure dagl' Imperadori, ma eziamdio da' Principi dell' Imperio.*

Sempre batte il Censor Romano lo stesso chiodo dell' Emilia, e dell' Esarcato, ma inutilmente, perchè io gli ho di già fatto più, e più volte vedere, e toccar con mano, che non fu donata alla Santa Sede tutta l'Emilia, e che nell' Esarcato, *sicut antiquitus erat*, non si comprendeano, nè comprendono Parma e Piacenza; Onde io non vuo più affaticarmi per dargli il disinganno, perchè non vi sarà ragione per evidente ch'ella sia, che darglielo possa, quando nol'abbia avuto a quest'ora. Solamente dirò, che convengo con esso lui nella massima, che la Chiesa Romana *non abbia mai abbandonato le sue ragioni, ma ch' abbia sempre operato, che siano confessate, e riconosciute dagl' Imperadori, e dall' Imperio.* Anzi vi aggiungo di più, ch'ella sempre ha procurato, e che l'intento a lei è molto bene riuscito di estenderle, & ampliarle, per fino dove ha potuto farle giugnere, approfittandosi sempre di tutte quelle favorevoli occasioni, che le presentò il tempo. Egli è vero

però,

però, che tutte quante queste belle ragioni ella non le ha potute spignere sino a' Confini della Lombardia, nè farle passare fin' a Parma e Piacenza, Città di questa Regione, come l'Avversario senza fermarsi tante, e sì replicate volte nell' Emilia, e nell' Esarcato era obbligato mostrare, volendo, che si applaudisse alla sua Storia. Se poi crede averlo provato coll' autorità del Locati, a cui fa dire, che *nell' anno istesso* 1221. *in cui si stipulò l'ultima costituzione di Federigo II., Ugone Cardinale Ostiense, e Legato Apostolico in Toscana, e in Lombardia, assegnò a' Piacentini per Podestà, cioè per Magistrato supremo giusta la costumanza d'allora Ottone Mandelli*. Io gli risponderò, che poteva a meno di recarmi questo passo d'Istoria per consolidare *l'antico alto supremo Dominio della Sede Apostolica* in Piacenza; e se pur volea farlo dovea fedelmente registrar tutte le parole del Locati, e non di mezzarne il testo affine di confonder la verità; imperciocche così avrebbe compreso il Lettore, che questo Ottone Mandelli non fu ricevuto, nè men riconosciuto da' Piacentini per loro Podestà, ma che *hic cum esset Guiglielmus de audito Prætor, eligitur, id ægrè ferens Otto cum Nobilibus noctu Guiglielmi Domum agreditur, quam rem præviderat Guiglielmus, Domumque armatis Militibus stipaverat, optime se defendens, ad diem pugnam probavit. Mane armatus Populus ad Domum properat, captumque cum suis Judicibus, ac Ministris, & ex Militibus centum Ottonem carceri mancipavit*. Ecco l'esito, ch' ebbe l'attentato del Mandelli, & il suo *supremo Magistrato* tanto ingrandito dall' Avversario, perchè a quello vi fu inviato dal Cardinal' Ostiense, e legato Apostolico in Toscana, in un tempo ripieno peraltro di confusioni, e discordie, per le quali non solo Piacenza, ma quasi tutte le Città d'Italia ardevano in un' incendio universale di guerre civili, come tosto lo vedremo. Bastando per ora osservar quì collo stesso Locati all' anno 1217., che *se in annis sequentibus nullos, vel paucos inveniemus Consules, sat erit de solis Prætoribus, seu Potestatibus memoriam facere, de quibus si duo, vel tres seu plures ejusdem anni Prætores occurrent, minus admirandum erit, si & temporum vicissitudines, & Civium factiones considerentur*. Il qual Locati prosiegue dipoi a narrare li tumulti popolari, e le discordie intestine cresciute non solo tra Soldati, ma fra la Nobiltà, & il Popolo, per modo, che la Città era precipitata quasi in una specie d'Anarchia, in cui la regola legale recata quì a suo favore dall' Avversario non puo, nè dee far gran forza, ma bensì ha luogo, ne' tempi quieti tranquilli, potendosi allora con giusta ragione asserire, che *jus altum creandi Magistratus ad expediendam justitiam Majestatis est, & Regalibus Principum ascribitur*. Vero è però, che questa massima favorisce non già la causa del Papa, ma dell' Imperadore, da cui allorche le cose d'Italia erano in calma, e vi regnava la Pace, si diedero a' Piacentini i Magistrati, le regalie, e'l privilegio di eleggersi i Consoli, ed i Pretori, come l'abbiam provato ad evidenza.

Istoria Romana pag. 89.

Ed in fatti ogni Persona erudita sa, che di que' tempi, non aveva il Papa verun Dominio nè sovranità, nè in Toscana, nè in Lombardia, e pure mandò Legati in quelle Provincie, e se il Vescovo d'Ascoli per tirarle al suo partito, inviò a Piacenza il Mandelli, non fece tal risoluzione, perchè avesse giurisdizione, o autorità in essa Città, ma per interporre i suoi uficj, e procurar d'ammorzare le civili discordie, che ivi erano; Lo stesso fecero varj Legati spediti dal Papa per questo fine nelle Città

d'Italia

d'Italia al riferir del Sigonio (*a*); da cui se avesse l'Autor Romano appreso, che tanto Onorio III. quanto Gregorio IX. usò ogni studio, & industria per tenersi benevoli i Popoli Italiani, per unirli, e staccarli dal partito di Federigo II. inviando Legati in ogni parte per estinguervi le fiamme della discordia, senza di che non potevano unirsi a' danni dell' Imperadore; certamente, che non avrebbe immediatamente detto, che nell' anno 1236. *tumultuando fra loro i Piacentini per essere state introdotte nella loro Città Milizie forastiere, il Pontefice Gregorio IX. succeduto a Onorio III. vi spedì il Vescovo d'Ascoli con ordini, e commissioni, che fattesi esibire le Capitolazioni di Pace stipolate tra quei Cittadini, quando le trovasse utili al ben pubblico, le facesse inviolabilmente osservare, ovvero a suo talento le correggesse, reprimendo qualunque violenza contraria*, e che *allontanando le Milizie forastiere, le quali venivano in soccorso delle Parti, licenziasse quelle, che già erano entro la Città*, allegando a questo suo proposito due lettere scritte dallo stesso Sommo Pontefice a' Piacentini, una de' 5. d'Aprile 1235., e l'altra sotto il dì 24. di Marzo 1236., che si dicono da lui ricavate da' registri manuscritti delle lettere di Gregorio IX.

(a) *Sigonius de Regn. Ital. lib.17.,&18.*

Conciossiacosache si sarebbe accorto, che Gregorio non scrisse come Sovrano, nè come tale inviò a' Piacentini il Vescovo d'Ascoli, ma che tutto ciò fece come Padre comune, e mosso dalla carità, ch'egli avea per se, per la Sede Apostolica, e per i Popoli d'Italia, che digià fatti contumaci, e disubbidienti all' Imperadore, sarebbono rimasi oppressi dalle sue forze, se avessero perseverato lungamenre nelle fazioni, e guerre intestine. E appunto questo è il vero senso delle parole d'esse lettere citate dall' Avversario, & interpretate a suo genio per poter dipoi dire, *che queste espressioni dinotano il supremo Dominio della Sede Apostolica, senza il qual titolo elle non si sarebbono fatte dal Papa, nè si leggono fatte da' Pontefici in altre Città non loro.*

Conseguenze però sì fallaci, equivoche, e non proprie dell' Istoria non bastano per provare il supremo Dominio in una Città, la quale divisa, come tutte l'altre d'Italia, e precipitata in un Caos di confusione dalle due fazioni de' Guelfi, e Ghibellini non riconoscea se medesima non che il Dominio del suo vero Signore, nè tanpoco è vero, che il Papa fosse solito scrivere simili lettere, e spedire di questi Legati al fine digià divisato, imperciocche spedì Legati in Lombardia, & in tutta Italia, dicendo il Sigonio (*b*) all' anno 1231. che *Legatos duos in Lombardiam decrevit, Jacobum Episcopum Prænestinum, atque Othonem S.Nicolai in carcere Tulliano Diaconum, datis mandatis, ut Lombardos quacunque ratione possent, ad concordiam cum Friderico redigerent*. Il che non essendogli riuscito per i motivi, che adduce questo diligentissimo Scrittore, i medesimi Legati *reliqua perlustrata Lombardia cùm Veronam venissent, factiones intestinis discordiis sævientes ad concordiam redegerunt*. Ma veggendo dipoi Gregorio, che l'opra sua, e de' suoi Legati riusciva o inutile, ovvero partoriva una riconciliazione di poca durata, *& infinita mala in dies magis in Civitatibus ex susceptis factionum certaminibus gliscentia contemplatus, omni sibi ratione providendum existimavit huic pesti, vel veneno potius, omnia, quæ posset remedia admoveret. Quare Pacem, quam tot Cardinalium auctoritate haud præstare potuerat, sibi procurandam suscepit per Fratres Prædicatores, & Minores illa tempestate, doctrina, atque integritatis opinione præstantes, ne si Fridericus,*

(b) *Sigon. lib.17. ad an.1231. 1232., & seqq.*

cus, quod vulgò jactabatur, in Lombardiam armatus iniisset, diffidentes, atque odiis inter se flagrantes Civitates nactus, facilius jugum eis servitutis imponeret.

Quindi destinò per suo Legato Giovanni Vicerino Religioso dell'Ordine de' Predicatori celebre per dottrina, e per pietà, il quale essendo in grandissimo credito, & autorità appresso tutti i Popoli d'Italia (*a*) *Lombardos, ac Marchianos omnes cum Episcopis, & Clericis, Prætoribus, & Rectoribus Civitatum certa proximi Augusti die inermes adesse in campis Veronensibus imperavit*. Dopo di che portatosi a Padova, a Mantova, e a Verona ivi con l'autorità Apostolica, e coll'efficacia delle sue Prediche dispose ogni cosa alla Pace. Giunto indi il giorno destinato per la generale ragunanza *convenere populi omnes cum Carrociis, Episcopis, Prætoribus, Legatis, & Proceribus suis*, e allora Fra Giovanni ascendendo in uno de' più alti Carrocci esortò tutti alla Pace, e all'unione contro Friderigo Imperadore, dicendo il Sigonio, che *Pacem nomine Jesu Christi, & Vicarii ejus Gregorii Pontificis omnibus commendavit, laudans eos, qui illam amplexi servassent, & detestans, qui in contraria sententia permansissent, ac postremò hostes Ecclesiæ, qui Imperatoris Parti studerent, enunciavit.*

(a) *Sigonius de Regn. Ital. lib 17 ad annum* 1233.

Non passò molto, che il fuoco della discordia tornò a riaccendersi, massime tra i Bresciani, Veronesi, e Mantovani, *quibus rebus cognitis*, dice lo stesso Autore (*b*), *Gregorius anxius Fratri Joanni duos Collegas Episcopum Tarvisinum, & Parmensem ad paces reintegrandas adjecit, qui Veronam profecti, comitate, atque eloquentia obtinuerunt, ut ambæ Factiones sacramentum Pontifici dicerent, & nova Pace fœdus sancirent.*

(b) *Sigon. loc. cit. ad ann.* 1234

Poste queste istoriche verità a' conti, che quì fa l'Autor Romano, Padova, Verona, Mantova, e tutte l'altre Città di Lombardia, e della Marca Trivigiana sarebbero suddite della Santa Sede, & ella avrebbe in esse *l'alto supremo Dominio*, perchè da' suoi Legati furono obbligate a far tra loro la Pace, e *sacramentum Pontifici dicere*, dichiarandole ribelle della Chiesa, se *Imperatoris Parti studerent*.

Prosiegue il Censor del Conte Caroelli ad ostinarsi, che il Papa sia Sovrano di Piacenza, per *leggersi nelle Cronache di Piacenza, che la Città in questo tempo ubbidiva al Cardinal Legato Jacopo di Pecoraja Vescovo Prenestino. E che tutto ciò resta parimente corroborato da Flavio Biondo nelle Istorie di quei tempi molto accurato, il quale asserisce, che il Legato Pontificio Gregorio di Montelongo negli anni* 1240. *e* 1241. *contenne in ubbidienza del Pontefice Gregorio IX. tutte le Città, e Castella poste nell' Emilia, e tra le altre Mutinam, Regium, Parmam, & Placentiam.*

Egli è in primo luogo falsissimo, che le Cronache di Piacenza, e particolarmente il Locati, e'l Campi allegati dall' Avversario asseriscano, che i Piacentini in questi tempi ubbidissero a Jacopo di Pecoraja, dice bensì il Campi, che questo Cardinale, ch'era di Patria Piacentino, conosciuto da Papa Gregorio IX. per uomo sagace, e di somma desterità, fu mandato prima per suo Legato insieme col Cardinale di S. Nicolò in carcere Tulliano in Lombardia, *perchè le Città della Lega contro Federigo maggiormente ristrettesi insieme, molti tumulti cagionavano in Italia, dove le perniciose Fazioni de' Guelfi, e Ghibellini risorsero con tanto ardore, che eziamdio in una stessa Città (e quel, che rende più ammi-*

ammirazione infinita) in una medesima casa gli uni con gli altri comportar non si potevano, e in Piacenza, oltre quest'odio universale delle contrarie Fazioni, la Plebe erasi sollevata contro la Nobiltà, per modo che cacciatone dalla Città il Podestà, come troppo parziale de' Nobili, elessero i Popolari quattro Rettori pel governo delle cose pubbliche. Per questi rumori di Lombardia, e per conciliar la Pace tanto tra Federigo, e i Lomardi, quanto fra un Popolo, e l'altro; anzi fra i Cittadini d'una medesima Patria, fu nell'anno 1231. inviato il Cardinal' Jacopo Pecoraja in quella Provincia. Prosiegue però a dire il Campi (*a*), che Jacopo ritrovò *in maniera tale indurati i cuori de' Popoli, e Federigo sì mal disposto, che riuscì per allora infruttuosa la sua Legazione*.

(a) *Campi Istor. Eccles. di Piacenza lib.6.tom.2.*

Non così succedettero le cose negli anni successivi, imperciocche mandato nel 1235., e 1236. lo stesso Cardinal Prenestino Legato anche in Toscana, mentre travagliava per pacificar' i Fiorentini co' Sanesi, intese che sempre più crescevano i mali della Lombardia, afflitta dall'armi di Federigo; onde si portò egli un'altra volta in quelle parti, dove ebbe molto da maneggiarsi, trasferendosi ora in questa, ora in quell'altra Città per mantener costanti i Popoli nella confederazione del Papa contra Federigo: e siccome gli stava a cuore più che ogni altra Città la sua cara Patria, l'amore di essa lo spinse in Piacenza più di tutte oppressa dalle discordie civili, e lacerata dallo scisma del Clero, che non sapea unirsi per eleggere il Vescovo. Giunto ch'ei fu in Piacenza prosiegue a narrar' il Campi (*b*) che con *l'autorità, che ivi aveva la sua Persona, e colla dolce presenza sua, fece sì co' suoi Cittadini, che non solamente eglino si appacificarono insieme, & accettarono da lui come Arbitro Rainero Zeni Viniziano, Uomo di gran senno per Podestà, ma che altresì il discordante Clero ragunatosi nel Coro della Chiesa maggiore fu concordemente rimessa nella Persona di lui ogni controversia tanto per la ragione di eleggere, quanto per l'elezione del Vescovo*; & il Locati (*c*) d'esso Jacopo di Pecoraja favella così: *tunc qui rem tutè agere cupiebant, duodecim electi cum Cremonensibus, & qui ad hoc Placentiam Legatos miserant, Papiensibus juramento à singulis iterum accepto, in Joannem Pecorarium Cardinalem compromittunt, hic Militibus in Urbem restitutis, omnibus communem Rainerium Zenum Venetum Prætorem dixit, ac institui procuravit*.

(b) *Campi ut supra pag. 153., & 154.*

(c) *Locati ad an. 1234.*

Ed ecco come Piacenza *di questo tempo* non *ubbidiva al Cardinal' Jacopo di Pecoraja Vescovo Prenestino*, ma si ritrovava in una orribile Anarchia, e confusione di civili discordie, e che se vi esercitò questo Prelato qualche autorità, ciò non fece come Ministro del Sovrano, ma come Cittadino di credito, e ben veduto, e molto reputato da' suoi, e come Arbitro, e apportator di Pace.

Ed in vero come mai potevano il Locati, e 'l Campi asserire, che i Piacentini ubbidivano al Vescovo Prenestino come a Legato del Papa loro Sovrano, quando eglino concordemente convengono, che questa Città fu mai sempre del Regno di Lombardia, e soggetta al Dominio degl' Imperadori sino alle Rivoluzioni, de' quali ora si favella, e lo stesso conferma Biondo Flavio; onde non so comprendere, come si appigli ora l'Avversario all'autorità di questi Scrittori, i quali introducendosi a narrare lo scisma nato tra il Sacerdozio, e l'Imperio, e il fuoco spaventoso delle discordie accesosi in Italia tra Guelfi, e Ghibellini, dicono, che tutta la divisero in due Fazioni crudelissime, seguitando i Guelfi la Parte

del Pontefice, e i Ghibellini quella dell'Imperadore, per modo, che non solamente una Provincia, o una Città era nemica dell'altra, ma gli Abitanti d'uno stesso Luogo fra se divisi, e pieni d'un furor' insano, erano aggitati da una perpetua discordia, procurando gli uni opprimer gli altri, e discacciar que' della contraria Fazione dalla Patria comune. E questa peste troppo fatale durò in Italia ducento anni continui, come l'attestano il Biondo, (*a*) il Sigonio, e gli altri Scrittori più antichi di loro, i quali perciò convengono tutti, che Gregorio Sommo Pontefice, dopo aver' iscomunicato Federigo II. mandò Gregorio di Montelungo Legato in Lombardia per confermar nella sua amicizia, e nella ribellione contro l'Imperadore i Milanesi, e gli altri Popoli di quella Provincia; dicendo perciò Biondo Flavio (*b*) citato dall' Autor Romano, che *erat in Lombardia Gregorius Montelungus Pontificis Legatus, qui à Faventia Mediolanum usque, quidquid Urbium, Oppidorumque viæ impositum est Emiliæ in Pontificis Gregorii, & sociorum bello partibus continebat*. Ma non dice già questo Autore, come sempre si finge lo Storico, che *contenne in ubbidienza del Pontefice Gregorio IX. tutte le Città poste nell' Emilia, e tra le altre Mutinam, Regium, Parmam, ac Placentiam*. Imperciocche esso Biondo di queste quattro Città nè pur fa menzione, aggiugnendovi l'Avversario di sua spontanea volontà, e con alterazione mai più intesa le seguenti parole: *Mutinam, Regium, Parmam, ac Placentiam*. E quanto io dico, lo conferma il Sigonio (*c*) ne' termini seguenti: *Gregorius autem Pontifex, ut vidit Fridericum, spreto anathemate in contumacia permanere, atque asperè de se loqui, & scribere, Venetos, ac Genuenses pacificatus, cum utrisque, & Lombardis fœdus adversus eum percussit, ac bello in Apuliam, Lombardiamque decreto, Legatum Gregorium Montelungum præfecit, qui Populos ad bellum, quacunque ope possent, administrandum accenderet. Hic Bononiam primò, deinde Mediolanum accessit, atque utrobique varia de inferendo bello consilia habuit*.

(a) *Blond. Flav. dec. 2. lib. 7. pag. 288. Sigon. lib. 17. ad an. 1235.*

(a) *Blond. Flav. dec. 2. lib. 7. pag. 291.*

(b) *Sigon. lib. 18. pag. mihi 55. ad an. 1239.*

Ma quello, che più d'ogni cosa rende maraviglia, egli è, che lo Storico confessa, quanto io dissi, & approva, che in que' miserabili tempi *era tutta confusa; e disordinata l'Italia, e lo Stato della Chiesa per le arrabbiate Fazioni de' Ghibellini, e de' Guelfi*. E dipoi vuole ostinatamente sostenere, che *ancora basterebbe, che Gregorio con quegli atti, che fece in que' tempi, avesse in qualunque modo pubblicamente dichiarato, e fatto conoscere, che quelle Città non appartenevano ad altri, che alla Sede Apostolica, onde a lui solo toccava il licenziare le Truppe accolte in Piacenza, & il non ammettere quelle, che vi marciavano di nuovo, come altresì esaminare i Trattati di Pace, correggerli, e confermarli, i quali atti senza dubbio dimostrano una giurisdizione diretta, e suprema*.

Istoria Romana pag. 82.

Se Gregorio facesse tante, e sì belle cose, come con istudiato compendio riferisce quì lo Storico per corollario del Capo VI., che ora io sto esaminando, e se le facesse come Sovrano di Piacenza, il Lettore lo conoscerà dalle prove recate da lui, e dalle osservazioni fatte da me. Egli però si degni prima riflettere, non solo alle deplorabili circostanze de' tempi, e agli odj accesi, ad alimentati negli animi del Papa, e dell'Imperadore dalla sola cupidigia di dominare, ma di più alla confessione dell' Avversario, il quale mi accorda, che le Città tutte d'Italia, e particolarmente Piacenza ardeva in un general' incendio di Fazioni, e discordie civili a

segno

segno tale, che da' Cittadini non si riconoscevano più le leggi nè rispettavano i Magistrati, ma tutto era confusione, e disordine. Fatte tali necessarie riflessioni, proferisca dipoi il suo giudicio, e dica, se le lettere scritte dal Sommo Pontefice a' Piacentini, se i Legati spediti in Toscana, e in Lombardia al fine orora divisato, e se gli atti fatti dagli stessi Legati in somiglianti occasioni possano, e debbano riferirsi alla pretesa sovranità della Chiesa, e se abbiano giammai potuto far *pubblicamente conoscere, che quelle Città non appartenevano ad altri, che alla Sede Apostolica,* la quale ne' tempi quieti, e pacifichi, e durante la concordia fra 'l Sacerdozio, e l'Imperio, non mai si sognò di esercitar' atto alcuno di Dominio nè in Parma, nè in Piacenza; quando peraltro da Carlo Magno fino all' Imperio di Federigo II. furono in esse riconosciuti tutti i Cesari Franchi, e Germani per veri Signori, e Sovrani legittimi; Se poi volesse l'Autor Romano, che la Santa Sede avesse cominciato ad acquistar qualche grado di sovranità nelle Terre, e Città dell' Imperio in tempi simili, e pretendesse da simili atti, e legazioni indurne acquisto di Dominio; altro non sarebbe a mio credere, che autenticar l'opinione di coloro, i quali lasciarono scritto, che la Curia Romana seppe pescar molti vantaggi in queste acque tanto torbide; dicendo Giambatista Egnazio, Uomo di nazione Veneziano, e perciò non gran cosa parziale dell' Imperio Germanico nella Prefazione del Libro secondo della sua Storia de' Principi Romani, che *adeò mascula illa Romuli proles, & Italica virtus simul cum Imperii lapsu consenuerat, nec Romani postea Pontifices ambitione plusquam immodica pronam jam per se in casum rem Italicam, non funditùs afflixere.* E nella Vita di Federigo Barbarossa non si fa scrupolo verun di affermare, che *pessimo jam pridem exemplo Pontificiæ cum imperatoribus contentiones inoleverant, dum Pontifices Imperatoriam Majestatem, quam illi suo suffragio ratam facerent, contemptim penè habent, & Romani Principes ambitionem in Sacerdote præposteram æquo animo ferre non possunt, unde omnium malorum fons, & origo his inter se decertantibus, quorum ope, ac concordia res Christiana florere diutissimè potuit. Id cum alias experti majores nostri sunt, tum verò hoc tempore, utinam non extrema cum nostra pernicie sentiamus.*

Pietro Messia nelle Vite degl' Imperadori tradotte da Lodovico Dolce, molto parziale della Corte Romana, non manca egli pure nella Prefazione della Vita di Federigo II. d'accostarsi benche modestamente, come far si dee in casi simili, alla sentenza di Egnazio, e lo stesso fanno molti altri Autori, ma con maggior libertà però di tutti ne parlano Matteo Parisio (*a*) Monaco Inglese Scrittor di que' tempi, e l'Istorico Fiorentino (*b*), dicendo, *che così i Papi or per zelo della Religione, e ora per loro propria ambizione tiravano i Stranieri in Italia, e riaccendevano continuamente la guerra, e dopo che avevano esaltato un Principe, subito se ne pentivano, e in appresso cercavan di perderlo, non sapendo eglino sofferire nell' altrui mani gli Stati, che da loro medesimi conservar non potevano, ed i Principi li temevano, perciocche combattendo i Papi, o pur cedendo, sempre guadagnavano, e facevan la loro condizione migliore.*

(a) *Matth Parisf. Hist. pag. mihi 657., & seqq.*

(b) *Nicolò Machiavelli Istoria di Fiorenza lib. 1.*

Abbiamo di sopra veduto coll' autorità del Biondo, e del Sigonio, e lo confermano tutti gli Scrittori di questa lugubre Istoria, che il Sommo Pontefice Gregorio IX. per tirar' al suo partito tutta l'Italia, e partico-

larmente la Lombardia, e la Marca Trevigiana, e farle voltar le ſpalle all'Imperadore, loro vero Sovrano, ſpedì Legati in ogni parte, per fino in Inghilterra, e in Francia, offerendo a quel Rè l'Imperio per ſuo Fratello, che lo ricusò; di tanto ci aſſicura il Pariſio, Scrittore di quei tempi, il quale, dappoiche fedelmente ebbe regiſtrate le lettere, o ſiano i manifeſti, che 'l Papa, e Federigo ſcriſſero a tutti i Principi della Criſtianità per giuſtificarſi, volle anche riferire le querele, che facea eſſo Federigo, dicendo (*a*): *quia juxta petitionem ipſorum nos excommunicare juſtè non poterat, impedimenta clandeſtina noſtris proceſſibus undique præparavit; litteras, & Legatos per Imperium, & ubique per Orbem, ut quoſcunque poſſet, à fide, & aſſertione noſtra deduceret, deſtinando.*

(a) *Pariſ. pag. mihi 673., & ſeqq.*

E vaglia il vero, il Sigonio (*b*), non gran coſa portato a favorire nella ſua Storia il Sacro Romano Imperio, parlando di queſto fatto, ſi vede obbligato confeſſare, che Papa Gregorio, *bello in Apulia, Lombardiâque decreto Legatum Gregorium Montelungum præfecit, qui Populos ad bellum, quacunque ope poterat, adminiſtrandum accenderet. Hic Bononiam primò, deinde Mediolanum acceſſit, atque utrobique varia de inferendo bello conſilia habuit.*

(b) *Sigon. lib. 18. ad an. 1239. pag. mihi 55.*

Seppe, non v'ha dubbio, queſto Legato Gregorio di Montelungo così ben riuſcire nelle ſue commiſſioni, e accendere gli animi de' Sudditi Imperiali, e particolarmente de' Milaneſi alla guerra, alle ſtragi, e agl' incendj, che il riferito Matteo Pariſio (*c*) ci atteſta, che tutti gli uomini dabbene ne rimaſero attoniti, e ſoprafatti, dicendo, che *Mediolanenſes verò auxilio Papali facti animoſiores, & comperientes, rem agi pro capite, exierunt, impetus furibundos facientes, concomitante quodam Legato de Latere Domini Papæ ad eorum auxilium deſtinato. Ferrariam, & alias Civitates, & Caſtra Imperialia, dum ſe Dominus Imperator ad loca remotiora transtulit, violenter occuparunt, loca vicina uſque ad exterminium, & internecionem devaſtantes, nec invenerunt obſeſſi miſericordiam, petentes lacrymabiliter Legatum, ut Civitatibus, & ſubſtantia eorum omni modo ſibi redditis ad manum, tantùm Perſonis pro Deo parceretur, nec ſunt exauditi, niſi penitus, & abſolutè ſe, ſuaque ſibi manciparent. Unde ſancti Viri, & Religioſi Regiones Chriſtianas inhabitantes non minimùm admirati tam inhumanam, & cruentam ferocitatem in Eccleſiaſtico Prælato, cum imprecationibus multimodis exorabantur, qui tantùm uſus gladio materiali, non eſt recordatus facere miſericordiam, & invaſit timor, & horror corda, ne Dominus Deus Exercituum effunderet indignationem ſuam ſuper induratos, & Eccleſia minam magnam pateretur, præſertim cum non curaret Pars Papalis preces, vel jejunia, Miſſas, & Proceſſiones, nec præciperet univerſaliter humiles preces Deo fundere, & ſic iram Dei flectere, in quibus ſolet Eccleſia in tribulationibus reſpicere, & triumphos de oppreſſoribus crebriùs reportare, ſed ſpem omnem ponens in pecuniæ theſauris, & rapinis, ad gladium, & ultiones proprias irruit frontuoſa; unde dolor, & deſolatio Chriſtianorum Magnatum oriuntur comminationes, furor, & rancori odium, & iracondia inter Eccleſiam, & Imperium flebile nacta principium, exitum flebiliorem minabantur. His igitur læſus doloris aculeis Dominus Imperator ſe intendens excuſare, & Dominum Papam accuſare, multis Regibus, & Principibus, præcipuè Regi Angliæ, & Richardo Comiti Cornovaliæ fratri ſuo, quaſi cariſſimis ſuis ſcripſit in hæc verba.*

(c) *Matth. Pariſ. pag. mihi 669.*

Io non vuo quì recare la doloroſa Illiade di queſte lettere, nè la riſpoſta

posta del Sommo Pontefice per giustificar le sue risoluzioni, potendo a suo bell' agio riconoscerle il Lettore appo lo stesso Parisio. Dirò bensì, che tanto dall'una, quanto dall'altra si convince l'Autor Romano di troppa immoderata passione, e si prova con evidenza irrefragabile la sovranità dell' Imperio in Piacenza per espressa confessione del Sommo Pontefice Gregorio IX.

Fra i molti torti, e pregiudicj, che nel suo Manifesto pubblicò Federigo aver ricevuti dal Papa, vi è quello, che Jacopo di Pecoraja Vescovo Prenestino, e Legato Pontificio trasse nel Partito, e nella Confederazione de' Milanesi Piacenza a lui suddita, ed amica de' suoi Collegati, e le parole dell' Imperadore sono le seguenti (*a*): *Adjecit præterea in litteris antedictis, quod de negotio Lombardiæ in ipsum præcisè sine adjectione temporis, & conditione aliqua, nullo jure honore Imperii reservato compromittere deberemus, per quod vel nos in perpetuum à juris nostri prosecutione cujuslibet suspenderet, vel jus, & honorem Imperii liberè suffocaret, quod cum nobis, nec nostrorum consilia Principum, nec præteritorum dispendiorum memoria suaderent. Ad artes alias postmodum se convertit, mittens nobis obviam in vestimentis ovium lupum rapacem Episcopum Prænestinum, per quem apud nos litteris Apostolicis de vita sanctissima commendatum PLACENTIAM NOBIS SUBDITAM, & nostris amicam ad Factionis Mediolanensis revocavit perjuria, per eum firmiter æstimans; sic universaliter, & in tantum Fideles nostros evertere, ut processus nostros in Italiam penitùs enervaret.*

(a) Paris. pag. 673.

Volle giustificarsi Gregorio dalle imputazioni, e da' carichi, che a lui facea l'Imperadore. Quindi egli pure mandò a tutti i Principi della Cristianità una lettera apologetica registrata dallo stesso Parisio (*b*), e giunto a questo capo d'accusa, che gli dava Federigo, non disse già, come vorrebbe far credere lo Storico, ch'egli avea mandato a Piacenza il Vescovo Prenestino per farvi quei atti poco fa tanto magnificati, *perchè quella Città non apparteneva ad altri, che alla Sede Apostolica.* E ben m'immagino, che Gregorio non avrebbe avuto verun rispetto di pubblicamente *dichiararlo, e farlo conoscere al Mondo*, se allora si fosse preteso dalla Curia Romana, come lo pretende a' nostri dì l'Avversario, che Parma e Piacenza s'annoverassero nell' Esarcato, e nell' Emilia donata alla Chiesa, e tanto più io mi persuado questa verità, quanto che nella lettera medesima, questo Sommo Pontefice non lasciò di sostenere questo preteso diritto in altre Città, ch'erano occupate da Federigo. Ma confessa ingenuamente Gregorio quel, che ora ostinatamente nega l'Autor Romano, e si protesta, che Piacenza non era già suddita della Chiesa, ma dell' Imperio, e che ad essa Città vi aveva spedito Giacopo di Pecoraja non per fini temporali, nè per motivo d'interesse, ma per amor di Dio, pel ben della Pace, e per introdurre la concordia tra i Discordanti Cittadini, anzi tra i Padri, e Figliuoli medesimi, e quelli d'uno stesso parentado con l'espressa protesta, e dichiarazione però, che tutto quanto da lui, cioè dal suo Legato si era operato, intender si dovea salve le ragioni, e l'onore dell' Imperio, e degl' Imperadori, e i sentimenti del Sommo Pontefice sono questi. *Cæterùm quia recuperare scissuras schismatis nostræ incumbit officio servitutis pro sedanda Imperii, & Lombardorum discordia tantum Prænestinum Episcopum, commisso sibi Legationis officio illa consideratione providimus destinandum,*

(b) Paris. pag. 683.

nandum, ut sibi à quibuslibet discordantibus minori haberetur ratione suspectus, quo suis actibus minus sæviendi odii vel amoris ingeneret, quo à Mundo, & carne ex susceptione sacræ Religionis astrictus in Divini amoris altitudinem evolasset. Noster igitur detractor respondet, quid ex hoc vobis, & eidem Episcopo poterit imputari. si Placentiæ inter Patres, & Filios affines, consanguineos, & germanos ordinata concordia eo præsente, & protestante, quod id salvis honoribus, & juribus Imperatorum, & Imperii, & quorumlibet aliorum fieret, consummatum accipit. Queste medesime parole della lettera riferita dal Parisio le registrò ancora il Campi (*a*) nella sua Istoria Ecclesiastica di Piacenza, il quale volendo comparire zelante Religioso, e molto parziale della Curia Romana tratta molto male la memoria di Federigo II., vinto però dalla verità confessa, che Gregorio fece da' Frati Predicatori pubblicar la Crociata contro detto Imperadore, e dal Legato Montelungo raccorre un poderoso Esercito, e che molte Città, e Popoli sudditi di Federigo scomunicato si ribellarono da lui, perchè non volevano vivere fuori dello gremio di Santa Chiesa, in ajuto di cui, e del Papa inviorono molte Truppe, e che non furono i Piacentini degli ultimi a rivoltarsi contro il suo Signore.

(a) *Campi Istor. Eccl. di Piacenza vol. 2. lib. 17. pag. mihi 166.*

Io non so bastantemente esprimere, quanto m'increfca l'aver dovuto recar' in questo punto d'Istoria l'autorità di tanti insigni Scrittori senza aggiugnervi nè pur' una parola del mio, il che farò sempre, e ogni qualunque volta sia uopo per iscoprir la verità entrar' in certe materie troppo delicate, e perigliose. Ed egli è certissimo, che anco me ne sarei astenuto, se l'Avversario avesse usato più moderazione, e rispetto, nè si fosse avvanzato ad imporre al Mondo fatti men veri, e sol coloriti con fallaci argomenti, e riflessioni del tutto contrarie a quell' antichità, che sol' in apparenza ei mostra di venerare, non potendosi dir tanto, che basti contro uno, il quale pretende dar' ad intendere, che Gregorio IX *abbia pubblicamente dichiarato, e fatto conoscere, che quelle Città, cioè Parma e Piacenza non appartenevano ad altri, che alla Sede Apostolica*, quando lo stesso Gregorio avea pubblicamente dichiarato, e con un solenne manifesto fatto conoscere, ch' egli non pretese giammai Dominio alcuno sopra Piacenza, e che il Vescovo Prenestino suo Legato non vi si portò per interesse, o passione veruna, ma per puro amore di Dio, e per porre Pace fra i discordanti Cittadini, *presente* però, *& protestante, quod id salvis honoribus, & juribus Imperatorum, & Imperii.*

CAP. XIII.

CAP. XIII.

Si vanta lo Storico, che caduto Federigo nell' empietà, e perciò scomunicato da Gregorio IX., e da Innocenzo IV., fu dal Legato Montelungo assoluto il Podestà di Parma dall' osservanza de' Statuti, mantenendosi Piacenza fedele alla Chiesa, sinacche gettossi nel Partito di Corrado IV. per opera del Landi, il quale scacciato ritornò la Città all' ubbidienza del Papa, ed assoluta dalle censure, e che dalla Bolla d'assoluzione apparisce l'antica di lei dipendenza dalla Sede Apostolica, la quale diede dipoi a' Piacentini il Podestà, le leggi, & un Signore nella Persona di Carlo d'Angiò. Quì pertanto toccandosi di passaggio dette scomuniche, e l'opinione degli Autori contemporanei si prova, che Federigo mantenne la Maestà, e'l sovrano Dominio dell' Imperio in tutte le Città del Regno, e particolarmente in Parma e Piacenza fino alla morte, si narrano il fine ch' ebbe la sua Posterità, e la vacanza dell' Imperio, cagione di tanti mali, e finalmente si mostra Piacenza Imperiale, in senso anche della Bolla, e pendente l'Interregno.

DOpo d'aver' autenticato il mio assunto colla solenne confessione di Gregorio IX., il quale riconobbe in un manifesto pubblico Piacenza per Città Imperiale, come l'avea espressamente dichiarato Federigo II. nella sua lettera enciclica, potrei veramente, e con molta ragione accommiatarmi, e chiudere quì le mie osservazioni, ma nol vuo fare, per veder quel che lo Storico Romano dice di questo infortunato Augusto, ei dunque nel principio del Capitolo settimo comincia a favellare così: *Ma intanto l'Imperador Federigo II. avendo alienato l'animo suo dall' ossequio dovuto alla Sede Apostolica &c., cadde finalmente nell' empietà, per la quale poi dall' autorità di Gregorio IX., e poi da Innocenzo IV. in un Concilio generale, che fu il primo di Lione, come si disse in fine del Libro antecedente, rimase dichiarato scomunicato, eretico, e decaduto dalla dignità Imperiale.*

La mia Apologia, non è fatta per Federigo II.: e la venerazione, dovuta alla Sede Apostolica, e a' Sommi Pontefici, non permette, che senza una precisa necessità si entri ad esaminar certi fatti, de' quali meglio sarebbe perderne la memoria. Chi però fosse vago di sapere le vere ragioni, e i fini che mossero Gregorio IX., e poi Innocenzo IV. a scomunicare questo Imperadore nel Concilio di Lione, se questo Concilio fosse generale, ed ecumenico, come lo pretende l'Avversario, e se la sentenza di scomunica, che in esso si fulminò contro Federigo, fosse del solo Papa, o pure di tutti i Padri, e se vi si osservassero quelle solennità ricercate per iscomunicar' un Cesare, e privarlo dell' Imperio, chi dissi fosse vago di saper tutto ciò, potrebbe leggere Matteo Parisio, (*a*) il Cuspiniano, l'Abate Uspergense, Alberto Stadense, Palmerio, il Dupin, e Natale d'Alessandro, e così resterebbe pienamente informato di questo grande avvenimento, di cui io non mi sento di favellare.

(a) *Dupin de antiq. Eccles. discipl. dissert. 7. pag. 515, & seqq. Natal. ab Alex. Histor. Eccles. ad secul.* XIII. *dissert. 5.*

Dirò bensì due cose, che sono essenziali al nostro soggetto, e le quali fanno conoscere Federigo II. molto benemerito sul principio della Sede Apostolica, e dell' Imperio. La prima ella è, che dopo la sua incoronazione, fece in Aquisgrano una Costituzione, o Bolla d'Oro, per la quale restituì al Papa le Provincie, e Terre occupate da' suoi Predecessori, e per

maggior

maggior ficurezza le diede di nuovo alla Sede Apoftolica *pleno jure*, ritenuto però a favor dell' Imperio l'alto fupremo Dominio, e riferbando a fe, e fuoi Succeffori, il fodro, cioè la ragione di efigere dalle fteffe Provincie, come dagli altri Feudi dell' Imperio i viveri, e i foraggi per l'Efercito dell' Imperadore, ogni qualunque volta quefti foffe andato a Roma o per riceververi la Corona Imperiale, o per foccorrer la Chiefa; dichiarò ancora Federigo libera in ogni luogo l'elezione de' Vefcovi, ed Abati, ritenendofi folamente la podeftà di dare le Inveftiture collo Scettro agli fteffi Vefcovi, ed Abati, e ricevere da loro l'Omaggio, e 'l Giuramento di fedeltà. Lafciò libera la difpofizione de' Benefizj a' Prelati, affinche facendofi una divifione giufta di quanto ciafcuno dovea avere, fi rendeffe a Cefare, quanto apparteneva a Cefare, e a Dio, quanto s'appartiene a Dio. E la Coftituzione medefima vien regiftrata nell' Appendice della Differtazione latina pubblicata a favore della Santa Sede nella Controverfia di Comacchio.

E la feconda cofa che debbo dire al propofito noftro è, che ficcome quefto gran Principe avea co' fuoi vizj accopiate molte belle qualità, e virtù, che fi poffono vedere nel Ritratto, che ne fanno il Cufpiniano, Nicolò Cifmerio, Pandolfo Collenuzio, Pietro delle Vigne, e l'Aventino; così feppe con animo valorofo fottometter' al fuo Dominio quafi tutte le Città, che fottratte fi erano dall' ubbidienza degl' Imperadori; e benche nelle contefe, ch' ebbe con Gregorio IX., ed Innocenzo IV l'Italia tutta fi divideffe fra fe colle due orribili Fazioni de' Guelfi, e Ghibellini, le quali come ho detto laceraronla crudelmente; egli è cofa certa però, che nel fuo tempo i Ghibellini furono i più potenti, ed ancorche quefti due Pontefici faceffero ogni sforzo per torgli l'Imperio, e per armar tutta l'Europa contro lui, nondimanco fi difefe fempre Federigo con molta coftanza, e vigore, riducendo fovente i fuoi Nemici all' eftremo, e fi fece riconofcere per vero Sovrano quafi da tutta Italia, dicendo il Parifio: (*a*) *ita etiam factum eft, quod infra medium Quadragefimæ totam Italiam præter Bononiam, & quatuor alias Civitates, quæ non habebant poteftatem refiftendi, in manu robufta occupavit*. E Godefrido Monaco Padovano (*b*) afferifce, che i Ribelli Lombardi, e particolarmente i Milanefi co' Vercellefi, Mantuani, Piacentini, Faventini, Bolognefi, e con molti altri Popoli, fegretamente fomentati dal Pontefice, e da' Viniziani *in ordinem redegit*.

(a) *Matth. Parif. pag. 595. ad an. 1236. Sigon. ad an. 1237. in fine lib. 18.*

(b) *Godefr. Monac. Pad. ad annum 1236. 1237. Petr. de Vineis lib. 2. c. 1. 3., & 35. Pietro Mefia in Vita di Federigo II.*

Rifpetto poi a Parma non fi puo, nè dee metterfi in dubbio, s'ella foffe Città dell' Imperio, perchè nel principio riconobbe, ubbidì, e fervì Federigo come fuo Sovrano; concioffiacofache eletto quefto Principe in Imperadore, attefta l'Angioli, che mandarono i Parmiggiani una fplendida ambafcieria in Germania per congratularfi con effo lui, preftargli il loro omaggio, e ch' egli *colmò la Città di molte grazie, confermando, & inveftendo in Spira Matteo da Correggio Egidio di Giberti, e Bernardo Magno Notajo fuoi Ambafciadori, & a fuo nome delle regalie, e dell' altre cofe già a lei conceffe da Ottone IV.* (*c*) *confermando ancora tutte quelle grazie, che le furono fatte da Federigo fuo Avo, e da fuo Padre Arrigo Rè de' Romani, nella famofa Pace di Coftanza*; E il Privilegio, il quale fu dato in Spira l'anno 1219. del mefe di Febbrajo, e pubblicato per ordine del Comune di Parma del 1494., e che refta regiftrato intieramente nell' Appendice (*d*) comincia così. *Regalis Clementiæ manfueta ferenitas: Dignam femper in fubditis difpenfationem favo-*

(c) *Bonav. Angeli Hiftor. Parm. ad an. 1219.*

(d) *Append. n. 2.*

favoris, & gratiæ habere consuevit: Et ipsis, quorum fides, & devotio semper sincera, & pura circa Imperium est inventa, copiosis beneficiis respondere. Quapropter universorum Imperii nostri fidelium tam præsens noverit ætas, quàm futura posteritas, quod nos attendentes sinceram fidem, & devota servitia, qui dilecti fideles nostri Cives Parmæ jura dudum Imperio exhibuerunt, & ipsos imposterum exhibituros speramus ad imitationem Serenissimorum Antecessorum nostrorum, sicut ipsi ex suo authentico Privilegio eisdem Civibus Parmæ apertè fecisse noscuntur, concedimus eidem Civitati Parmæ Regalia, & consuetudines tam in Civitate, quàm extra Civitatem, & in perpetuum: Videlicet ut in ipsa Civitate Parmæ omnia habeat sicut hactenus habuit, & habet. Extra vero omnes consuetudines exercent..... in fodro, Colta, Nemoribus, Pascuis publicis, Pontibus, Aquis, & Molendinis ...... in Exercitu Munitionibus Civitatis plenam jurisdictionem: tam in Criminalibus Causis, quàm pecuniariis..... In Causis vero appellationum si quantitas XXV. libras Imperialium excesserit appellatio ad nos fiat ita tamen, quod non cogantur in Alemaniam ire, sed nos habebimus proprium Nuncium in ipsa Civitate, vel Episcopatu ipsius, qui de ipsa appellatione conoscat.... Item dictæ Civitati Parmæ concedimus, quod liceat eis Civibus Civitatem ipsam munire, & extra munitiones facere, statuentes, quod si qua discordia de Feudo orta fuerit inter vos, & aliquem, qui fuerit de ipsa Civitate..... in eodem Episcopatu terminetur, nisi nos in Lombardia fuerimus, tunc enim in audientia nostra, si nobis placuerit, causa agitabitur. Hæc omnia, vel alia universa, quæ continentur in Privilegio facto, & concesso generaliter Civitatibus Societatis Lombardiæ per Dominum Fœdericum Imperatorem Avum nostrum, & Dominum Imperatorem Henricum Patrem nostrum..... specialiter Civitati Parmæ concedimus, & confirmamus...... Se da questo Privilegio se ne dedduca, che la Pace di Costanza si facesse a perpetuità, oppure per soli trent'anni, lo dica ogni persona, che non si ritrova impegnata a negar la verità conosciuta, come impegnati si sono lo Storico Romano, e l'Avvocato Piacentino, li quali sfido un'altra volta a mostrarmi con tutte le declamazioni, e schiamazzi, che fanno per dar corpo all'ombre, un mezzo Diploma di cotesta fatta dal Papa conceduto anche ne' tempi li più torbidi, e funesti per l'Imperio ad instanza de' Parmiggiani o Piacentini, mentre su l'onor mio gli prometto di rinunciar' alla difesa della causa, ch'ho impreso a sostenere, e gettarmi subito nel lor partito; ma se l'animo non gli basta di far tanto, cedino una volta alla verità, depongano tanto orgoglio, e non faccian' un sì gran torto alla Santa Sede di voler' a forza d'invettive, di esagerazioni, e di fallacie attribuirle quell' alto supremo Dominio, che non è suo, ma del Sacro Romano Imperio.

Ora tornando a noi dice l'Angeli, che avutasi dal Vescovo di Parma notizia di questo Privilegio, perchè pregiucievole alle ragioni, e a' diritti della sua Mensa, ricorse egli pure all'Imperadore, e che il dì 18. Marzo dichiarò Federigo II. come non era stata sua mente, che la concessione da lui fatta a' Parmiggiani fosse per apportar danno veruno ad Obizone Vescovo, e manco alla Chiesa di Parma. *Qua in Urbe* (come riferisce il Sigonio (*a*)) *conventu sociarum Civitatum peracto, ut fœderatas in suscepto rebellionis consilio pertinaciâ permanere cognovit* (Federigo II.) *consilium demum ineundi adversus eas belli expedivit*. Asseriscono il Corio (*b*), il Sigonio, e l'Angeli, che tanto i Parmiggiani, quanto i Piacentini

(a) *Sigon. lib.* 18. *ad an.* 1237.

(b) *Cor. hist. part* 2. *Sigon. l.* 18. *Ang. hist. Parm. ad an.* 1239.

tini servirono questo Cesare nella spedizione contro i Bresciani, e che dopo la sconfitta de' Milanesi quasi tutta la Lombardia si sottomise a lui.

Per mostrarsi Federigo grato a' Parmiggiani, i quali l'aveano sempre fedelmente seguito, e ne' bisogni maggiori servito con prontezza, dice l'Angeli, che nell'anno 1245. del mese di Settembre concedè in nome della Città a Tebaldo Franceschi suo Pretore il Castello di Grondola fabbricato da Pontremolesi. E lo stesso Autore reca le parole del Diploma ne' seguenti termini: *Attendentes itaque, quàm fideliter, & promptè Parmensis Civitas pacis, & fidei zelo continuè devotionis accensa nostris semper se subjecit obsequiis nulla temporis impugnatione concussa, quæ Rebellium nostrorum sanguinem sitiens ad primum Excellentiæ nostræ mandatum Milites, & Pedites suos unanimiter, & copiosè transmitteret, Cavalcatam faceret, & Infidelium nostrorum nequitiam magnanimiter opprimendo, & Fidelium quæsita suffragia studiosius procuraret, pro tam gratis, & acceptis servitiis dudum exhibitis, & efficaciter impósterum exhibendis*. Prosiegue l'Imperadore a dire, che concede ad essi Parmiggiani il mentovato Castello con tutta la giurisdizione, e con tutte le pertinenze sue.

Quando si partì Federigo d'Italia per andar' al Concilio ragunato da Innocenzo IV. in Lione, lasciò Lucio suo figliuolo, e Rè di Sardegna in Parma, da dove gl' ingiunse di non partire, perchè rispetto al sito, ed al suo distretto riputava quella Città di grandissima importanza(*a*). Non osservò Lucio il comandamento del Padre, ma avvido d'aver Brescia, ch'era della contraria Lega, e mosso da certo avviso de' Cremonesi, uscì di Parma colla maggior parte del Presidio, e mentre andava a' danni de' Bresciani, i Parenti del Papa, & i Fuorusciti Guelfi per certo trattato, che con que' di dentro tenevano, vi si accostarono all' improviso, & assagliendola s'impadronirono della Città. Molto dolse all'Imperadore quest' infausta notizia giuntali mentre viaggiava verso Lione; ritornò egli indietro, assediò la Terra, fece ivi fabbricar la Città chiamata da lui Vittoria, ebbe nella sua impresa l'infausto successo, che ognuno sa, e si partì con gran perdita dall'assedio. Vero è però, che prima di morire ritornò Parma per qualche tempo in suo potere, come lo attesta Matteo Parisio (*b*).

In questi calamitosissimi tempi assalito Federigo da gravissima malattia, offerì la Pace, & ogni onesta soddisfazione al Papa, che la ricusò, come scritto lasciollo Matteo Parisio (*c*): *Fridericus percussus est morbo, qui dicitur lupus, vel sacer ignis. Unde tot oppressus adversitatibus inconsolabiliter doluit, unde humiliatus, secundum illud Davidicum: imple faciem eorum ignominiâ, & quærent nomen tuum Domine, obtulit honestam Pacis formam Domino Papæ. Sed Papa lætificatus de adversitatibus suis, noluit, quæ obtulit, acceptare; unde multorum incurrit indignationem, & rancorem Nobilium, qui cæperunt ipsum Fridericum consolari, & eidem adhærere & superbiam servi servorum Dei detestari*. Lo stesso disse poco dopo questo Scrittore(*d*), aggiugnendovi certe circostanze, che la modestia non mi permette registrarle in questo luogo, dirò solamente, che *Parmenses insuper, & Regenses, & alios etiam sibi Rebelles arctavit, ut non auderent procul à Civitatibus suis apparere laqueos timentes federicales &c. Unde Mercatores Civitatum earum &c. Pacem Friderici inceperunt desiderare, & rebellionem Papalem detestari; provocabat multos ejusmodi*

(a) *Blond. Flav. hist. dec. 2. l. 7. Pietro Messia in vit. Frider. II. Sigon. l. 18. ad an. 1247. Angeli hist. di Parma.*

(b) *Paris. ad an. 1249. pag. 665.*

(c) *Paris. ad an. 1250. pag. mihi 665.*

(d) *Paris. ad an. 1250. pag. mihi 670.*

modi Friderici constans patientia, & humiliatio, & satisfactio, quam devotè dicebatur Ecclesiæ obtulisse.

Intanto soprafatto questo misero Principe il giorno di Santa Lucia dell'anno 1252. da una più gagliarda malattia, morì con segni di vera penitenza il dì di San Stefano non senza sospetto d'essere stato avvelenato, come dice la Cronaca Augustana (*a*): *Eodem anno deposito Friderico Imperatore, scilicet anno Domini MCCLII. propter prædictas causas cum Parmam obsidione cingeret, victus in Apuliam rediit, & veneno extinctus sepultus est in fungia in die Sanctæ Luciæ Virginis.*

(a) *Chron. August. ad an.* 1250 *Trithe n. cronic. hist. ad an.* 12.c *Pandulphus Collenut hist. Neap. pag.* 181.

Della penitenza di Federigo II. ne sono testimonj Matteo Parisio, e Pandolfo Collenuzio, dicendo il primo: *Qui, ut dicitur, videns mortem suam indubitanter imminere, contritus pro peccatis suis confessionem fecit plenissimam cum lachrymarum ubertate, se Deo commendans, & Ordini Cistercienfi, unde Habitum Cisterciensium ante mortem, ut nobis suorum Fidelium patefecit certà relatio, humiliter ac devotè suscepit. Et quia mors in foribus erat, quidam Episcopus ex parte Dei, qui neminem in se credentem vult perire, ipsum satisfactionem promittentem absolvit.*

Corrado IV. figliuolo di Federigo digià molto prima eletto Rè di Germania, e de' Romani prese le redini del governo, venne in Italia chiamato, e favorito ancora da molti Popoli, e si pose al possesso di una gran parte de' Stati, e Regni paterni, e si sarebbe peravventura fatto ubbidire da tutti i suoi Vassalli, se non fosse egli pure morto di veleno, scrivendo a questo proposito Parisio (*b*), che *diebus sub eisdem cum jam Conradus filius Friderici omnium fere Italicorum, Calabrium, Siculorum, Romanorum, & Germanorum favorem obtinuisset (utinam nulla Curiæ Romanæ culpa) lethifero potu proditiose infectus, vix est Medicorum industria diligentissima à portis mortis liberatus, erantque, qui dicerent, hoc aliquem Papalem, ignaro tamen Domino Papa procurasse; timebant enim Papales vehementer, ne Conradus patrissans, nec paternæ immemor persecutionis, Adversariis suis redderet retributionem.* Et all'anno 1254 (*c*) *Rex igitur Conradus irruptiones hostiles, comminationes, opprobria Papæ sustinens, & diffamationes cæpit supra modum contristari, & gravi dolore contabescere, ut dicitur, veneno propinato, impellente gravi dolore cæpit contabescere, & lethali lecto decumbere, dicebatque: væ mihi misero, væ mihi misero! ex quo me fudit Mater mea è gremio! ut quid Pater meus me genuit, tot ærumnis exponendum? Ecclesia, quæ Mater Patri meo, & mihi esse debuit, potiùs novercatur: Imperium, quod ante Christi Nativitatem usque huc floruit, modò marcescit, & datur lethæ oblivioni. Maledicens ergo diei nativitatis suæ, miseram, & afflictam animam exhalavit. Quo audito Papa, de morte ejus certificatus cum magno cordis jubilo, oris risu, & vocis exultatione ait &c.* E la Cronaca Augustana: *Conradus Rex priori anno Neapoli expugnata, & muris ejus ad Terram prostratis homo pacificus, & Judex severus in vigilia Ascensionis Domini, diem clausit extremum, de cujus obitu Teutonici, Apuli, & Lombardi præter illos, qui erant de parte Ecclesiæ, dolore nimio sunt turbati.*

(b) *Paris. ad an.* 1252. *pag. mihi* 720. *pag.* 725.

(c) *Paris. ad an* 1254. *pag.* 768.

A Corrado succedè l'infortunato Corradino suo figliuolo, chiamato l'anno 1268. in Italia, & assistito dalla maggior parte delle Città di questo Regno. Se ne andò a Roma, dove fu ricevuto in trionfo come Imperadore

(a) *Monac. Pad. l.3.pag.621. Stero ad an. 1268. Inutig. lib.21 pag.192.*

de'Romani al riferire del Monaco Padovano, e dello Sterone(*a*), il quale ci assicura, che *Conradus Rex invitatus diu à Lombardis, & Apulis, priori anno Italiam ingressus, adhærentibus, & faventibus sibi plurimis Civitatibus, Romam ingreditur, ubi gloriosè tanquam Imperator cum magno triumpho suscipitur, Domino Papa tunc apud Viterbum existente.*

Accompagnato dal Senatore, e da molti Baroni partì Corradino da Roma, e col suo Esercito s'incamminò alla volta del Regno di Napoli per discacciarne Carlo d'Angiò, chiamato già contro Manfredo, ed investito dal Papa di quei Stati, ch' erano antica eredità della Casa di Suevia, venne col suo Competitore al fatto d'armi, e vinto se ne fuggì, e caduto poscia per istrano avvenimento in mano di certi Cittadini Romani, questi allettati da un vil premio, lo consignarono con tradimento orribile a Carlo, da cui con più esecrabil' eccesso fu fatto decapitare in compagnia del giovane Federigo ultimo Duca d'Austria, reo non di altro delitto, che di essersi portato in Italia per torre dalle mani degli Usurpatori la paterna Eredità. E chi bramasse sapere a lungo questa lugubre tragedia, e da chi fosse Carlo consigliato a farla rappresentar' in Napoli, non avendo io tanto di cuore per recar quì le parole de' Scrittori senza inorridirmi, lascerò che legga Alberto d'Argentina, Arrigo Gondelfingio nell' appendice dell' Istoria Austriaca, appo il Lambeccio, Pandolfo Collenuzio cogli Autori citati in margine (*b*).

(b) *Albert. Argentoratens. pag. 98. Henr. Grundelfingius in appen. Hist. Austr. apud Lambecium Pandulph. Collen. l.4. pag.217. Paris. ad an. 1269. pag. 857.*

Per la morte di Corrado IV. andò sottosopra l'Imperio, cominciò l'Interregno tanto fatale all' Italia, e alla Germania, il quale non durò meno di 22. anni, volendo alcuni degli Autori citati in margine (*c*), che si protraesse sino a ventotto, e trenta, e ne passarono dipoi quasi settanta, prima che l'Italia vedesse un sol suo Rè.

(c) *In cronic. Belg. p.242. Albert. Argent. cronic. H. Itero, & Eberhardus ad an. 1277. Trithem cronic. ad an. 1261.*

In tempi tanto calamitosi, e funesti, non essendovi Imperadore, nè Rè de' Romani, che reprimesse l'audacia de' Facinorosi, l'ambizione de' superbi, e la tirannia degli Usurpatori, tutto era confusion, e tumulto, e si viveva senza ordine, e senza legge: non si sentivano, che usurpazioni, rapine, e rappresaglie: non si facevano ragunanze de' Stati, non vi erano Giudici, nè giustizia, e la Maestà dell' Imperio era conculcata, permodoche più non era riconosciuta in parte veruna, e particolarmente in Italia, dove le Città più grandi tentavano porsi in una piena libertà, e le altre venivano oppresse o dalle più potenti, che ampliar volevano il Dominio della loro novella Repubblica, o pure da' Cittadini ambiziosi, e nella Patria autorevoli, i quali fatti Tiranni trasmisero la Signoria usurpata alla loro posterità. Così parla Tritemio nella sua Cronaca; e il Muzio (*d*) dice, che *his temporibus arma ubique, leges fere nusquam dominabantur: quisque occupat, quantum potuit, per vim, & usus fuit Principibus nullum Imperatorem habere.*

(d) *Trithem. in cron. H.rs. ad an. 1260. Fragm. hist. pag. 93 Mutius Rer. Germ l.21. pag. 192.*

Il Sigonio comincia il Libro 19., e la descrizione dell' Interregno da queste parole: *Fridericum humanis rebus exemptum, Interregnum inde 23. annorum excepit, pluribus dissidio Principum ad Germaniæ Coronæ culmen erectis. Verum nemine in Italia aut ab Archiepiscopo, aut à Pontifice Regiis, aut Augustalibus insignibus exornatus: Quocirca Regno, Imperioque vacante, Civitates Italiæ impuniùs inter se arma conferre, partes acerbiùs inimicitias exercere, Populorum insidiari libertati liberius potuêre. Nam ut pravas Populorum factiones indigna Superiorum Imperatorum cum Pontificibus certamina pepererunt, sic sæva Tyrannorum Imperia, exiguæ sequentium Regum opes introduxerunt.*

runt. Quoad Regnum Italiæ in multos Principatus divisum, prorsus ad nihilum est redactum. E Onofrio Panvino (*a*) Scrittor diligentissimo parla così. *Mortuo verò Friderico II. ob multas causas, quas modò enarrare alienum est à nostro instituto, Romani Imperii Majestas ad nihilum fere redacta fuit. Etenim usque ejus stetit magnitudo, & potentia, quo inter tot dissentiones, & bellorum tumultus, quum diu Imperium Romanum sine certo, & potenti Principe fuisset, variis bellorum procellis, & seditionibus, intestinisque discordiis misera Germania, & Italia undique quaterentur (quod tempus posteriores Scriptores Interregnum appellarunt) multa exorta sunt paulatim instituta, quæ in Imperio antea non fuerant.*

(a) *Panvinus de comitiis Imperator. pag. 460.*

Posto dunque questo principio d'Istoria certa, e indubitata, e fatta questa lunga, ma necessaria digressione, tornando al nostro Avversario, io mi protesto, che non so comprendere, qual sorta di Dominio, possa egli pretendere, che in pregiudizio dell'Imperio, e durante una sì spaventosa Anarchia, acquistasse sopra Parma e Piacenza la Sede Apostolica; nè so tampoco vedere, come per essersi in tempi sì calamitosi, e turbolenti ribellati li Parmiggiani dal suo benefico Signore, per opera de' Parenti del Papa, e de' Guelfi fuorusciti, voglia lo stesso dedurre la sovranità della Chiesa in quella Città, sol perchè *Filippo Visdomini allora Podestà di Parma rimase dal Legato assoluto dall'obbligo di osservare gli Statuti della Città ad instantiam, & supplicationem Consilii Parmensis pro bono statu Civitatis ejusdem, e perchè ratificò il Pontefice stesso il medesimo in un Breve indirizzato al Visdomini con queste parole: his, quæ pro bono statu Civitatis Parmensis fiunt, libenter adjicimus Apostolici muniminis firmitatem, ut intemerata consistant, cum nostro fuerint præsidio communita.*

Se questi atti, e tutti quanti i Brevi usciti da Roma in circostanze tanto strane, e fuor dell'ordinario uso vaglino a provar l'antica sovranità della Sede Apostolica in Parma, lo dirà il Lettore, dopo che si sarà presa la pena, di riconoscere in Bonaventura Angeli, come sottrattisi i Parmiggiani dall'antico legittimo Dominio di Federigo, e passato questi all'altra vita.

Giberto di Gente figliuolo di Giliolo da Pallù povero Soldato, e privato Cittadino di Parma, non avendo altro favore, che quello de' Becaj, si pose in capo di essere fatto Podestà, e che portatosi nella Piazza, dove era ragunato il Popolo (*b*), seppe con sì belle, e ornate parole conciliarsi l'affetto, e guadagnar la volontà de' Congregati, che indusse i medesimi Parmiggiani ad eleggerlo per loro Podestà e Principe, e che la sua elezione fu con patto espresso, ch'egli potesse trasmettere tanta dignità a' suoi Posteri, e questo avvenne un'anno solo dopo la morte dell'Imperadore.

(b) *Bonav. Angeli Hist. Parmens. ad An. 1257. pag. 135.*

Ora dico io, dove era il *gran Legato Montelongo, il quale*, come dice lo Storico, *per aver servito fedelmente alla Santa Sede in quell'affare di Parma non meno, che nell'altro della Liberazione di Ferrara dalla Tirannia di Salinguerra fu nell'anno* 1252. *per opera d'Innocenzo IV. promosso alla dignità di Patriarca d'Aquileja?* dove erano i Ministri del Papa, quando costui s'usurpò il Dominio della Città. E cosa mai fece, e disse il Pontefice, veggendosi spogliare da un povero Fantaccino, e da un Soldato gregario *dell'alto supremo Dominio di Parma?* e perchè il Sommo Pontefice non si risentì? perche a quel ribelle, e reo di lesa Maestà non gli fece lasciar la vita in un'infame patibolo,

tibolo, o per lo meno nol scomunicò, e fulminò contro di lui tutti li più rigorosi anatemi di Santa Chiesa, come già fece contro Federigo? sono visioni tutte, e sofismi quei dell' Avversario per sostenere una causa, che non può con sode ragioni, e documenti autentici difendere.

Istoria Romana pag. 83. 84.

Lasciata Parma da banda, ritorna lo Storico a Piacenza, e dice, che *questa dimostrò alla Sede Apostolica la medesima costanza, e fedeltà contro di Federigo, come rammentò Alessandro IV., ma poi gittossi nel partito di Corrado IV. di lui figliuolo nell' anno* 1251. *per machinazione di Ubertino Landi, che in quelle Contrade era Capo de' Ghibellini, benche oppresso dal Legato Apostolico, e da Alberto Fontana fu tirata all' ubbidienza di essa, conforme attestano le Cronache antiche presso il Campi, il che accade nell' anno* 1257.

Egli è verissimo, che le Cronache antiche, e moderne di Piacenza attestano, che Uberto Pallavicino nell' anno 1254. fu prima fatto da Corrado suo Vicario, e che dipoi s'arrogò la Signoria di quella Città; ma questo fu un male, che avvenne, come abbiamo veduto di sopra, a quasi tutte le Città del Regno d'Italia, le quali non avevano forze valevoli per mantenersi in libertà, nè per opporsi agli ambiziosi, e Tiranni, nondimeno però le suddette Cronache, e particolarmente quella del Campi, non dicono, che il Pallavicino si ribellasse dalla Sede Apostolica, e che le usurpasse il Dominio della Città medesima, siccome non si sognò tampoco asserire, che ritornassero i Piacentini per l'opera del Fontana all' antica ubbidienza, e vassallaggio della Chiesa Romana, come sempre si finge l'Avversario; anzi lo stesso Campi (*a*) non molto propenso all' Imperio, ma partigiano acerrimo della Curia Romana dice tutto all' opposto, e sempre più prova la verità, ch' io difendo, cioè che *avendo finalmente il Pallavicino in Pavia acconcie le cose sue, fece ritorno a Piacenza, dove col favore de' Ghibellini ricevuto prima da' Cittadini, come Vicario di Corrado il giuramento di fedeltà conseguì l'anno* 1254. *quanto desiderava, cioè d'esser creato Signore, e Rettore di questa Patria, della quale essendo egli pur Cittadino, benche nato in Polesine di S. Vito, non dubitò di spogliarla quasi straniero, e nemico della sua propria libertà*, e non il Papa di quel Dominio, che mai non v'ebbe. *Fu questo Pallavicino* (prosiegue a dire il Campi, e con lui Sansovino (*b*)) *il primo, che dopo i Longobardi la dominasse non essendo ella* (*secondo il Biondo*) *stata mai soggetta ad alcuno, che non fosse Signore di tutta Italia, o almeno di tutta la Lombardia*. Da questo modo di favellare del Campi, e del Sansovino s'avvederà il Lettore, se il Campi potè mai dire, che Piacenza fosse sottoposta all' alto supremo Dominio della Chiesa.

(a) *Campi hist. Eccles. di Piac. tom. 2. pag. 211. ad an. 1254. Locati histor. Placentin. ad an. 1250.*

(b) *Sansovino in Famil. Pallav. ad an. an. 1211. Blond. Flav. Ital. illustrat. in descriptione Lombardiæ.*

L'anno poi 1257., e così tre anni dopo il Principato del Pallavicino i Piacentini, che volontieri non l'ubbidivano, si sottrassero al riferir del Campi dal Dominio di lui per opera bensì del Fontana, e del Legato Apostolico, ma non asserisce pertanto esso Campi, che si sottoponessero alla sovranità della Chiesa, come lo dà per cosa certa l'Avversario; imperciocche levatosi tumulto in Piacenza pel Fontana, ne fu scacciato il Podestà, e'l Presidio d'esso Pallavicino, il quale allora si ritrovava con Ezelino all' oppugnazione di Brescia. Quindi ristabilita in Piacenza la libertà, e non mai il Dominio del Papa, fu lo stesso Fontana eletto Rettore in premio d'aver liberata la Repubblica della tirannia, e restituita la libertà alla Patria. Nè a questa suprema Magistratura fu esaltato il Fontana dal Legato Apostolico, ma dal Popolo, che si era usurpato allora tutta l'auto-

rità

rità sovrana per l'Interregno dell'Imperio, e per le spietate Fazioni de' Guelfi, e Ghibellini, dominando nelle Città d'Italia quella parte, che in tempi tanto miserabili prevaleva contro l'altra.

Io non impugno dunque quanto va quì pingendo artificiosamente lo Storico per dar colore a questa ideata sovranità della Chiesa, nè vuo a cercare se *il Duca Ranuccio II. lo esponesse all' Imperadore Leopoldo nel Libro dianzi avvisato*. Dico bensì, che se l'Avvocato, da cui fu composto esso Libro, *asserì, che la Sede Romana fu allora reintegrata ad Dominium Placentiæ. E con dare al Landi il nome di ribelle*, non fece altro, che impugnare la verità conosciuta; e sovvertire tutti i principj della Storia, & il senso genuino degli antichi documenti, come con mio infinito stupore fa quì l'Avversario, soggiugnendo per autenticare i suoi ritrovamenti, che *indi nell' anno seguente Alessandro IV. fu sollecitato dall' Ambascerie de' Piacentini a riceverli in grazia, e ad assolverli dalle censure incorse per aver aderito a Uberto Pallavicino, e a Corrado l'uno Vicario, e l'altro Figliuolo di Federigo II. la dove prima d'allora si erano mostrati costanti, e fedeli alla Santa Sede contra la persecuzione del medesimo Federigo. E che perciò il detto Pontefice spedì una Bolla agli Abati di San Paolo di Mezzano, e di San Sepolcro data in Viterbo a' 20. di Luglio 1258., ove tra le altre cose si leggono queste: Olim tempestatis procellâ per quondam Friderici Imperatoris Tyrannidem contra salutem devotorum Ecclesiæ, ac libertatem Ecclesiasticam sæviente, cives Placentini vallo muniti constantiæ sic ipsius conatibus viriliter restiterunt, ut eis meritò possit adscribi, quod nec mors, fames, vel gladius à devotione, pro qua certabant, Ecclesiæ ipsos potuerit aliquatenus separare*. E dappoiche ha lo Storico nostro registrate, ma troncatamente le parole della Bolla, indi da queste poche parole ne tira una delle sue solite conseguenze in questi termini: *Tali espressioni da chi valuta qualche cosa, tanti diritti anteriori della Santa Sede, in quelle contrade non devono riferirsi alla vacanza dell' Imperio, ma all' antica lor dipendenza del sovrano Dominio della Chiesa Romana*; e dappoiche ha formato lo Storico un sì capriccioso argomento prosiegue a registrare tutto il proemio di detta Bolla, ne intercide le parole, e'l senso, *ut decipiat*, come disse Santo Agostino, *imperitos*, ne tace, e dissimula la conclusione, la quale è quella, che attender si dee, e passa sotto un' alto silenzio le vere cagioni, e'l motivo, per cui il Papa prima interdisse, e dipoi assolvette dalle censure li Piacentini; e tutto ciò lo fa l'astuto Apologista Romano, affinche non si accorga il Lettore, che la stessa Bolla fa contro lui, e che questo passo d'Istoria prova sempre più, che la Sede Apostolica non ebbe nè prima, nè in que' tempi il *sovrano Dominio* di Piacenza. Ma perchè si vegga, che quanto io dico, lo dicono ancora le Cronache di questa Città, e la Bolla medesima, andiamo avvanti col racconto. Fattosi dunque il Pallavicino Signore di Piacenza, dice il Campi (a) citato dall' Avversario, che pose mano a' Beni del Vescovo Alberto, il quale veduto, che non poteva più sopportare le tante insolenze di questo novello Principe, necessitato fu di ricorrere in persona a' piedi del Papa, il che come risep- pe il Pallavicino, pose immediatamente nelle Stanze del Vescovo il suo Podestà. Nè contento questo Tiranno di tante violenze fece anche l'anno 1256. senza l'assenso del Popolo demolire, o distrugger sul Territorio Piacentino molte Castella, massime quelle del Vescovado, & *usurpatosi i frutti*

Istoria Roman. pag. 84.

(a) *Campi tom. 2. pag. 114. & seqq.*

frutti della Mensa, il Pontefice, che tolto aveva sotto il patrocinio di San Pietro, e dell' Apostolica Sede il tribolato Vescovo di Piacenza Alberto insieme con la sua Chiesa il dì 28. di Marzo dell' anno 1257. *nel Giovedì Santo, allorche si promulgano le scomuniche in Cœna Domini, denunciò su la Piazza di San Giovanni in Laterano, scomunicato solennemente il Pallavicino, e con esso i Cittadini di Piacenza;* Venne a cotesta risoluzione il Pontefice non già perchè avesse il Pallavicino usurpato il sovrano Dominio della Città alla Chiesa Romana, come sempre soppone lo Storico, *ma per aver spogliato il detto Vescovo Alberto, e tuttavia non cessare dallo spoglio di tutte le rendite del Vescovado, e danneggiatolo eziamdio in varie guise. Nè dovevano i Piacentini col Pallavicino incorrer subito nelle censure, ma sol, quando prima della solennità di San Pietro non dessero al Vescovo intiera soddisfazione.* Queste sono le parole del Campi (*a*), il quale in confermazion del suo discorso reca l'atto d'essa scomunica nel registro de' Diplomi, di cui si serve per autenticar la sua Storia, e l'atto parla così.

(a Campi tom. 2. pag. 402. col. 2. ad An. 1257.

In Nomine Domini Amen. In præsentia mei Joannis infrascripti de Brigia Notarii Romano Populo, ac Peregrinis, & aliis ad audiendam, & recipiendam indulgentiam congregatis, præsentibus Venerabilibus Patribus &c. præfatus Dominus Papa Alexander IV. sic dixit in scriptis: Nos ex nunc excommunicamus Ubertum Pallavicinum, & Placentinos pro eo, quod Venerabilem Fratrem nostrum Albertum Episcopum Placentinum proventibus, seu fructibus, & redditibus Episcopatus Placentini spoliarunt, & spoliare incessanter aliquatenus non verentur, alia damna multipliciter inferendo eidem in ipsarum animarum perniciem, & prædicti Episcopi, & Episcopatus præjudicium, & gravamen, nisi prædictus Ubertus Pallavicinus, & Placentini de damnis, & fructibus, & redditibus memoratis infra festum S. Petri proximè venturum, quem terminum eis peremptorium assignamus integrè sibi satisfecerint.

Ed ecco la cagione, per cui furono i Piacentini col Pallavicino scomunicati, e non già perchè si fossero sottratti dal Dominio della Sede Apostolica, e che lo stesso Pallavicino avesse spogliato la Chiesa della sua sovranità. Io mi persuado, e peravventura con meco si persuaderà ogni vuom saggio ancora, che in quei tempi, ne' quali non vi era nè Rè, nè Imperadore, e sol si venerava la Maestà della Sede Apostolica, se avesse il Papa preteso la sovranità di Piacenza, che invece di fulminar contro il Pallavicino le riferite censure per i danni recati al Vescovo Alberto, avrebbe scagliato contro lui mille Anatemi per essere stato sì ardito, ed animoso di farsi Signore assoluto d'una Città dell' Esarcato, dell' Emilia, e sottoposta all' alto Dominio della Chiesa Romana. E tanto più io mi confermo in questa opinione, quanto che abbiam veduto, che Federigo II., ed altri Imperadori furono scomunicati sol perchè volevano esercitare nelle Terre della Chiesa quella sovranità, che vi avevano esercitato i suoi Antecessori. Queste a mio credere sono ragioni così convincenti, e prove tanto evidenti, che dovrebbono vincere l'ostinazione del più arrabbiato nemico de' diritti imperturbabili dell' Imperio, e de' Cesari, e far conoscere allo stesso Censor del Conte Caroelli il gran torto, che gli fece, quando lacerò tanto la sua fama, e la sua Scrittura.

Poco conto fece il Pallavicino delle censure del Sommo Pontefice, nè ubbidir volle al precetto di restituir' i redditi usurpati al Vescovo fino a che

a che perseverò nella Signoria di Piacenza; scacciato dipoi dalla Città, i Piacentini mandarono Ambasciadori al Papa, non mica per offerirgli *il sovrano Dominio* della loro Città, ma per supplicarlo a liberarla dall' interdetto, poiche erano pronti ricevere il Vescovo, e restituirgli quanto gli fu tolto dal Pallavicino. Sicche mossa Sua Santità dall' umiliazione di questi Popoli, ed eccitata a pietà dell' Abate di S. Sepolcro, che molto amava, si accontentò di concedere la sospirata assoluzione colla Bolla riferita dall' Avversario, ma interpolatamente, avendo egli a bello studio ommesso le seguenti parole, e la conclusione della medesima, perchè questa fa vedere, che la cosa seguì tutto all' opposto, di quanto s'intende mostrare.

Et quidem memores obsequiorum (a), *quæ tempore necessitatis impenderunt* (i Piacentini) *Ecclesiæ, quorum apud nos, & fratres nostros viget memoria immortalis, Ambaxiatores, & Nuntios ipsos lætanter suscepimus, & quæ voluerunt; in nostra, & eorundem constituti præsentia proponere, audivimus diligenter, cumque ipsos absolvere ab excommunicationis sententiis in eos suis culpis exigentibus promulgatis, & relaxari interdictum, cui propter hoc est Civitas ipsa supposita, cum multa instantia tam dicti Ambaxiatores primò, quàm tu fili Abbas S. Sepulchri postmodum duxeritis postulandum, nos attendentes quorundam ipsorum enormes excessus, qui Persecutoribus Ecclesiæ favendo corroborarunt pro viribus contra ipsam, & occupatis bonis Episcopalibus Castra Ecclesiæ Placentinæ Dei timore postposito funditus diruerunt contra ipsos propter hoc excommunicationis innodatos sententiis accendebamur in zelo justitiæ.* E finalmente dice il Pontefice, che memore de' beneficj ricevuti da' Piacentini nella guerra contro l'Imperadore, dopo d'avergli fatto sospirare per qualche tempo l'assoluzione, acciocche più prontamente restituissero al Vescovo, e alla sua Chiesa le cose tolte, e lo soddisfacessero intieramente: Volle esaudirli, & assolverli dalle scomuniche, incaricandone perciò l'esecuzione a' nominati Abati, *quatenus ab eisdem Civibus juramento recepto, quòd Ecclesiæ mandatis parebunt*, cioè di restituire quanto era dovuto al Vescovo medesimo.

(a) *Campi tom. 2. pag. 403. ad an. 1258.*

Da questa Bolla dunque si ricava, che i Piacentini mandarono Ambasciadori al Papa non per altro motivo, che per essere liberati dall' interdetto, e che il Sommo Pontefice li ricevette come tali, e per tali li nomina, cosa che non avrebbe mai fatto, se fossero stati suoi Sudditi, imperciocche il Sovrano nè riceve, nè dà titolo d'Ambasciadore agl' Inviati de' suoi Vassalli, conciossiache il diritto d'inviar' Ambascerie competisce solamente a' Principi Sovrani, e a Repubbliche libere, e indipendenti, come lo prova il Wichfort. Narra inoltre Alessandro IV. le cagioni, che'l mossero a fulminar le censure, ed altre non sono che queste, cioè perchè *occupatis bonis Episcopalibus, Castra Ecclesiæ Placentinæ, Dei timore postposito funditus diruerunt. Contra ipsos propter hoc excommunicationis innodatos sententiis accendebamur in zelo justitiæ.* Non disse però il Papa, che furono scomunicati come Ribelli della Sede Apostolica, e per aver dato il Principato della Città, ch'era di San Pietro, al Pallavicino, il che certamente non avrebbe il Papa ommesso di esprimere, nondimeno vuole per tutti i modi l'Autor Romano, che *tali espressioni da chi valuta qualche cosa tanti diritti anteriori della Santa Sede in quelle Contrade, non deono riferirsi alla vacanza dell' Imperio, ma all' antica lor dipendenza dal sovrano Dominio della Chiesa Romana.*

 Da

Istor. Rom. pag. 86.

Da quanto si è fatto vedere fin quì, comprenderà il Lettore, se sia vero quel che prosiegue a dire lo Storico, cioè, che *nell' anno* 1264. *che fu il terzo di Urbano IV. Piacenza già ubbidiva alla Sede Apostolica*: ed anche conoscerà se sia verosimile, che il Dominio della Chiesa in detta Città non piacesse *a Filippo Fulgoso, che n'era Vescovo la facesse di nuovo occupare dal Pallavicino allora notorio Persecutore della Chiesa*.

Istor. Rom. pag. 86.

Non è poi *vero, che da' documenti de' pubblici Archivj dimostri il Locati, che poco appresso comparso nella Città di Piacenza Simone Cardinale di S. Martino de' Monti Legato Apostolico, se ne partì, & esso Legato vi elesse per Podestà Reginaldo Scotti, il quale con altri suoi Successori creati dal medesimo Legato, e da Carlo d'Angiò in nome della Sede Apostolica governarono quella Città*.

Conciossiache Piacenza, e tutte le altre Città del Regno d'Italia, nella vacanza dell'Imperio, come lo attestano tutti quanti gli Storici contemporanei, e lo provai di sopra, se non erano dominate da' Tiranni, si governavano a Repubblica, Capo di cui era il Podestà, che si eleggeva dal Popolo, o da quella Fazione, che prevaleva nella Patria. Quindi scrisse il Locati (a), che ricuperata dal Pallavicino la Signoria della Patria, *videntes Placentini Extorres totam fere Hetruriam, ac Italorum Principum maximam partem cum Pontifice Maximo, & Carolo Rege convenisse, intervenientibus Uberto de Ronchoveteri, ac Flamengo de Lando, Pallavicino, ut & ipse cum Ecclesia conveniret, suaserunt, nec durior cum Cremonensibus reddebat se Pallavicinus, sed de Dovaria dubitabat. Interim Placentiæ facta seditione*, il Pallavicino, che si ritrovava altrove, accorsevi subito, *& Placentiam ingressus Bastam* Capo della contraria Fazione *Urbe expulit, & quotquot ex ejus Societate potuit capi, & Cremonam puniendos mitti jussit &c. Nec diu quievit Civitas, nam qui exulabant Albertus Fontana infra paucos dies maxima cum exulum, ac proscriptorum multitudine Placentiam ingressus, Pallavicinum exire coegit. Et hoc est, quod invenitur in Registro, ubi dicitur: In Nomine Domini. Amen. Anno Domini* 1263. *Indictione septima die Jovis Novembris*.

(a) Locati ad an. 1267. pag. 86.

In questo mezzo scorrendo il Landi sul Piacentino, come attesta il Campi (b), *co' suoi seguaci forastieri, fece alcune uccisioni, & alquante Castella saccheggiò. Quindi veggendosi i Piacentini da se soli impotenti a sottrarsi da tanti disordini, pensarono, che per rimediarvi, altro miglior partito non vi fosse, che quello di sottoporsi a qualche gran Signore, che li proteggesse. Così conferirono il governo supremo della loro Città, e del Contado a Carlo d'Angiò per certo limitato tempo*. Conferma lo stesso il Locati, dicendo: *Tum & Ubertino, & Extorribus resistere se haud posse, cum perpendissent Placentini, aliis Regis Castellæ, aliis Caroli Andegavensis patrocinio subesse cupientibus, illi de Scotis cum cæteris Mercatoribus* (*ait Chronica antiquior*) *vicerunt, sicque per decennium Carolo Regi se se subdiderunt*. E a capo de' dieci anni il Rè Angiovino per sue lettere patenti registrate dal Locati con l'atto, che in pieno Consiglio se ne fece, rinunciò la Signoria. Sicche non il Papa, nè tampoco il suo Legato diede al Rè Carlo il governo di Piacenza, ma i Piacentini Guelfi, che si governavano a Repubblica, e ch'eransi usurpata la libertà, la quale veggendo di non potere difendere, nè tener lontani i Ghibellini loro nemici, si abbandona-

(b) Campi ad an. 1268. tom 2 pag. 130.

donarono alla protezione di quel Principe gran Partigiano de' Guelfi.

La Città pure di Parma in questi gran tumulti, e in tante perturbazioni dell' Imperio senza Capo, e senza Rè, era dominata dalla Fazione Guelfa, la quale veggendo, come afficura l'Angeli (a), che *la Parte Gbibellina andava crescendo, e si faceva più forte, per il che ella era tutta in arme, per meglio assicurarsi de' Gbibellini medesimamente si raccomandò a detto Carlo d'Angiò grandissimo Fautore de' Guelfi, il quale vi mandò Capitano del Popolo Andrea da Montemagno, che fu il primo Capitano forastiere, che mai vi fosse.*

(a) *Angeli lib. 6. ad an. 1272. pag. 138.*

Or chi mai potrà persuadersi quel che vorrebbe insinuar l'Avversario, cioè che *da queste cose apprendiamo, che la Chiesa realmente in que' tempi possedette Piacenza, avendovi per più anni creati i Podestà, che la reggessero con aver date le leggi a' Cittadini, & avendovi ancora scacciato il Tiranno Pallavicino, e che nell' anno* 1267. *il Legato Apostolico vi esercitò sovrana giurisdizione in far demolire la Casa di Ubertino Landi, e de' suoi Complici a titolo di ribellione per aver tramata una Lega contro del Papa Principe Sovrano della Città.*

Pianta il moderno Istorico queste belle massime nella sua Storia sulla fede, che ne fa la tante volte da lui allegata Scrittura del Duca di Parma, e pensa spacciarla per un Canone d'Istoria indubitata, sol perchè *uscita dalla Stamperia dell' Università di Vienna nell' anno* 1680.

Io però non vuo credere, che la Corte Romana abbia giammai preteso quel che pretende lo Storico, cioè che debba farsi un gran capitale del suo supposto *alto supremo Dominio in Parma e Piacenza*, ne' tempi sì sconvolti, e nella vacanza del Sacro Romano Imperio, e quando mai vel facesse, non ritroverà, chi le dia gran ragione, perchè la legge di Natura, e delle Genti non v'acconsente, additandoci ella piuttosto, che tutto quanto si fa, e si opera in congiunture simili, tutto è violenza, attentato, e usurpazione. E di questa verità ne sono pieni i trattati del Jus Pubblico dati alla luce da mille Letterati d'ogni nazion d'Europa, e ne' quali essendo molto ben versato l'Autore della *Dissertazione Istorico Politica Legale sopra la natura, e qualità delle Città di Piacenza e Parma* dopo d'essersi col suo astuto ordine retrogrado, spicciato dalle cose passate tra la Curia Romana, e Ridolfo Primo, s'accinse con ornatissimo discorso a narrare a suo modo, e con studiata generalità i funesti avvenimenti de' Regni di Ottone IV., e di Federigo II. per fino all' Interregno dell' Imperio, ma non mai discende, benche lo prometta sul principio della pagina 132. agli atti di particolar Dominio, e possesso esercitati dalla Sede Apostolica sopra quelle Città, perchè come Uomo assai illuminato conosceva, che accingendosi a tal' impresa in vece di sostenere, avrebbe precipitata la causa, che si propose difendere. Onde accontentandosi egli d'aver molto declamato, e contro Ottone, e contro Federigo, e di aver recato le Costituzioni, che amendue fecero a favore della Chiesa, tosto si disimpegna, e si strica dalla difficoltà, dicendo, che *convien ben dire, che i diritti, & il possesso della Santa Sede sopra Piacenza e Parma avessero profonde radici, se Federigo II., & Ottone IV. prima, che la rompessero co' Pontefici, s'obbligarono di mantenerli, e v'aggiunsero titolo di formale donazione, e dopo che l'ebbero rotta, non potero con tutti i loro formidabili Eserciti spoliarneli, nè indurre colle promesse, e colle minaccie i Piacentini, e Parmiggiani a sottrarsi dall' antica ubbidienza della Romana Chiesa gli atti di possesso*

Dissertazion. Istor Politic. Legale dalla pag. 130. alla pag. 138.

sesso dell'alto Dominio, che vi esercitarono Innocenzo III. nel Regno di Ottone IV., ed in parte nel Regno di Federigo, ed Onorio III., ed Innocenzo IV. nel Regno di Federigo suddetto; Alessandro IV., Urbano IV., e Clemente IV. nel tempo dell' Interregno, sono riferiti eruditamente da Monsignor Fontanini, presso del quale potrà il Lettore trovarli.

Ma siccome io m'immagino, che gli atti di possesso *riferiti eruditamente da Monsignor Fontanini* sieno i medesimi, che adduce lo Storico Romano, ed i quali abbiamo fatto vedere, quanto vaglino, e quel che pesino nelle bilancie di chi non è occupato dallo spirito di prevenzione, così io non mi credo obbligato confutare le artificiosissime riflessioni dello stesso Autore Piacentino, massimamente, che la di loro insussistenza si comprova dal medesimo fatto, e dalla Storia de' suddetti Imperadori autenticata dall' autorità degli atti pubblici, e de' Scrittori contemporanei, ed imparziali; conciossiache con questi ho fatto vedere, che Ottone, e Federigo nel bel principio de' loro respettivi Imperj, e dappoiche vennero in contesa colla Corte Romana, in di cui favore si sollevarono le principali Città del Regno, furono tanto da' Piacentini, quanto da' Parmiggiani ubbiditi, serviti, e riconosciuti come veri Sovrani, ed antichi Signori d'esse due Città, e supplicati perciò a graziarli della confermazione de' privilegj conceduti all' una e l'altra Città dagli altri Augusti, e Rè d'Italia.

C A P. X I V.

Pretendono gli Avvocati Romani, che Ridolfo I. dichiarasse Parma e Piacenza della Chiesa, e che di più rinunciasse alla sovranità ch' aveano gl' Imperadori in Roma, e nelle Terre donate alla Sede Apostolica; e siccome nelle Costituzioni di questo Augusto fonda la Curia Romana la sua intenzione, così si esaminano colla diligenza non praticata da altri gli atti prodotti dagli Avversarj, e con l'autorità de' medesimi, e della Storia si mostra, che Ridolfo solamente confermò le donazioni degli altri Cesari, e rinunciò la maggior parte delle regalie godute da' suoi Antecessori nella Romagna, lasciandone il possesso al Papa.

OH quì sì che l'Autor Romano mette in comparsa tutta la pompa della sua eloquenza, e quasi ch'egli riportato abbia una insigne vittoria sopra il Padre Ordei, e'l Conte Caroelli, si prepara da se stesso il trionfo, e nel Capitolo VIII. della sua Storia esclama, che *intanto dopo una lunga vacanza dell' Imperio per esserne dinanzi stato dichiarato privo Federigo II., e per gli scismi de' Competitori dopo la sua morte venne sopra tutti gli altri nel Concilio II. di Leone riconosciuto Ridolfo I. Austriaco dall' arbitrio del Pontefice Gregorio X., non ostanti le promesse vantaggiosissime, le quali Alfonso Rè di Castiglia faceva alla Santa Sede ad effetto d'esserne egli prescelto sopra qualunque altro. Allora esso Ridolfo non una, ma cinque volte con solennissimi atti, e con pubbliche Costituzioni accompagnate da quelle degli Elettori, e de' Principi di Germania dichiarò, e giurò di difendere*

dere per se, e per tutti i suoi Successori tutte le Terre, e Città, e gli Stati della Sede Apostolica, e specialmente l'Esarcato, rinnovando gli atti, e i Diplomi già nel medesimo affare pubblicati da Ottone IV., e da Federigo II., e ciò fece negli anni 1274. 1275. 1278. 1279. *protestandosi in ciò di seguitare il tenore della Costituzione di Lodovico Pio, e degli altri Cesari Successori suoi sino a lui.* E dappoiche ha il Declamatore riferito alcune parole di tante, e sì replicati atti registrati distesamente dal Rainaldi alli sopradetti anni, e nell'appendice della sua Dissertazione latina del supremo Dominio della Sede Apostolica sopra la Città, e'l Contado di Comacchio. Esagera col solito suo enfatico modo di scrivere così.

Il perchè se nelle menti de' nostri Avversarj tuttavia rimanesse alcun dubbio contra il Dominio antico della Chiesa sopra le Città di Parma e Piacenza, e anche di Modana, e Reggio, come non espresse particolarmente in alcune delle Costituzioni Imperiali, ma generalmente per via di Confini immutabili tra Provincia, e Provincia incluse sotto i vocabili d'Esarcato, e di Emilia &c. Si distruggerebbe qualunque sofisma con questa matura, ed ampia dichiarazione di Ridolfo deliberatamente conceputa, e distesa con tutti i termini, e con tutte le clausole, ed espressioni più incontrastabili, e più chiare, che potessero mai dalla sottigliezza, e dalla cavillazione stessa desiderarsi. E chi mai oserà a fronte di tante fastose declamazioni rivocar' in dubbio il *Dominio antico della Chiesa sopra le Città di Parma e Piacenza, ed anche di Modana, e Reggio?*

Io però, che non mi lascio ponto atterrire da sì fatti schiamazzi, sapendo per esperienza, che ogni Uomo saggio crede, che chi grida più forte, sia più debole di ragione, dico, e replico, che nella mia mente non solo rimane *dubbio*, ma resta impressa più che mai l'opinione di non aver giammai avuto la Chiesa Romana Dominio assoluto, nè legittimo, nè pur'in una sola delle quattro riferite Città. E di più sostengo, che le Costituzioni di Ridolfo non le diedero maggior diritto di quello ch'ella d'avanti aveva nell' Esarcato, nella Romagna, in Roma, e in tutti gli altri Stati, ch'ora possiede, perchè in essi rimase illeso, ed imperturbato quell' alto supremo Dominio, che il Sacro Rumano Imperio di già vi avea. E quanto io dico, intendo provarlo colle Costituzioni medesime, e colle Lettere de' Sommi Pontefici scritte a questo Augusto sì benefico alla Santa Sede, tanto benemerito della Repubblica Cristiana, e sopra qualunque altro suo Antecessore, dotato di tutte quelle virtù morali, politiche, civili, e militari, che possono far grande un' Augusto. Tanto attestano Serrario, Sterone, Alberto d'Argentina, Cuspiniano, e gli altri Scrittori contemporanei, e prossimi, che scrissero la Vita, le azioni memorabili, e le molte insigni Vittorie di questo Eroe più d'ogni altro Imperadore, fecondo propagatore de' Romani Principi.

Descendendo ora al particolare de' Privilegj, e Diplomi, con tante insolite diligenze, ed instanze da' Sommi Pontefici chiesti a Rodolfo. Io non starò quì a ripetere, quanto dal Coringio (*a*), e dall'eruditissimo Autore *della piena esposizione de' diriti Imperiali, ed estensi sopra la Città di Comacchio* si è opposto contra l'ultimo Privilegio di Rodolfo, su cui principalmente si fonda l'Avversario, perchè come gli pare, *tronca anticipatamente tutte le difficultà, che in futuro vi potessero mai nascere con una espressione universalissima*, ma lascerò, che il Lettore esamini,

(a) *Piena Esposizione de' diritti Imper. cap.* 24.

esamini, e conosca, se un tal'atto meriti quella piena fede, che dar si dee ad una Scrittura originale, o autentica. Dirò solamente, che oltre la confermazione generale de' Diplomi Imperiali usò la Curia Romana ogni sollecitudine, e industria, per ottenere da Ridolfo l'approvazione delle Costituzioni di Ottone IV., e di Federigo II., i quali a parlar vero non di proprio movimento, ma per la dura condizione de' tempi, e per guadagnar contro i loro Competitori l'arbitrio de' Sommi Pontefici, s'indussero ad essere più liberali verso la Sede Romana di qualunque altro loro Antecessore. Da questa fatal necessità fu anche spinto Rodolfo a confermarle con tanti replicati Diplomi, quanti ne vollero da lui esigere Gregorio X., e Nicolò III. Dovette il novello Cesare prender la legge dall' uno, e dall' altro per torsi d'imbarazzo col Rè Alfonso di Castiglia, e per non essere obbligato andar' in Oriente, e lasciar la Germania, e l'Italia, su cui si erano arrogati i Papi nella vacanza dell' Imperio una sterminatissima autorità, come fede ne fanno tutte le Storie di que' tempi, che io quì non vuo addurre, perchè assai note agli eruditi, ed anco perchè sto volontieri lontano, quanto più posso, da' racconti odiosi.

Nulladimeno siccome nè Ottone, nè tampoco Federigo II. si spogliarono di quell' alto supremo Dominio, che già avevano nello Stato Ecclesiastico, ed in Roma gli antichi Cesari, e i loro Predecessori, come l'abbiam provato di sopra. Così nè pure volle Ridolfo privarne l'Imperio, come se ne protestò negli Stromenti di mandato dati a' suoi Ambasciadori, a' quali diede facoltà, e bailia *faciendi nomine meo Beato Petro Apostolo Cælestis Regni clavigero, ac vobis ejus Successori, cæterisque canonicis Successoribus, & Ecclesiæ Romanæ confirmationes, concessiones, privilegia, juramenta, & cætera omnia, quæ mei Prædecessores Reges Romanorum fecisse noscuntur, seu inveniuntur, nec non et alia promittendi, seu faciendi, quæ vos Sanctissime Pater, & Domine sine DEMEMBRATIONE IMPERII secundum Deum, & honestatem videritis expedire.*

Dissert. Hist. de Summo Apostolicæ Sedis Imperio in Urbem, Comitatumque Comacli appen. n. 7. pag. mihi 28.

La qual verità si legge più manifestamente ne' due Privilegj (*a*) dati l'uno adì 20. d'Ottobre dell' anno 1275. nella Chiesa di Losanna, e l'altro il giorno susseguente nella stessa Città, e in amendue questi Diplomi si riserbò Ridolfo, come Ottone, e Federigo suoi immediati Antecessori il diritto supremo di prendere da' Stati donati alla Chiesa *procurationes, sive fodrum*, che altro non è, come si disse di sopra, che la facoltà di farsi contribuire i viveri, ed i foraggi ogni qualunque volta i Rè de' Romani fossero andati a Roma per ricevervi la Corona Imperiale, oppure venissero chiamati in Italia da' Sommi Pontefici per i bisogni di Santa Chiesa. Sicche se non rifiutò Ridolfo, nè rinunciò intieramente al Dominio utile, che l'Imperio avea ne' riferiti Stati, volle però, e il Papa si accontentò, che ritenesse la Regalia del fodro, che non si puo negar' essere una gran parte del Dominio utile delle Terre, che si donano al sentire di tutti i Feudisti, come mai si puo concepire da mente sana, che questo magnanimo Augusto si spogliasse dell' alto supremo Dominio. La Sovranità secondo la vera opinione non già de' soli Tedeschi, come si fingono gli Avvocati Romani, ma di tutti li più insigni Giureconsulti Italiani, Francesi, e Spagnuoli, è così affissa alla Corona, che si reputa inalienabile, e gli stessi Fiscali della Reverenda Camera sostengono, che cotesto suprematо non dee giammai dirsi trasferito nel donatario, o sia concessionario, se non nel caso che siasene fatta espressa menzione, e rinunzia positiva nell' atto

(a) *Citat. appen. n. 8. pag. 31. & seqq.*

stesso

ilesso della concessione, o sia donazione. E la ragion ch'eglino con tutti gli altri Autori adducono ella è, che qualsivoglia clausola per ampia, pregnante, e generale ch'ella mai sia, non puo estendersi alla rinunciazione di questo alto supremo Dominio avvinto, e legato indissolubilmente al Principato, come lo vedremo ben presto coll'autorità di molti celebri Scrittori del diritto pubblico.

Ma siccome crescerà la forza di questo insuperabile argomento col fatto, e verrà sempre più convalidato dagli atti stessi allegati dalla Curia Romana, e dal nostro Avversario, così mi pare necessario andar'esaminando ogni più minuta circostanza del fatto medesimo, ed alcune clausole, ed espressioni tanto de' Brevi Pontificj, quanto de' Diplomi, e delle dichiarazioni di Ridolfo, affinche con questa piena informazione possa il Lettore meglio decidere, e colla dovuta cognizione di causa interporre il suo giudizio. Coronato dunque questo Cesare in Acquisgrana, mentre l'anno 1274. si celebrava in Lione da Gregorio X. un Concilio, vi mandarono i loro Ambasciadori Alfonso Rè di Castiglia, ed Ottocaro Rè di Boemia per procurarsi col favore del Pontefice l'Imperio.

Fu sollecito al pari di questi suoi concorrenti Ridolfo, ed inviovvi Ottone Preposito di S. Vidone di Spira suo Cancelliere di Corte, concedendogli facoltà di confirmare i Privilegj, e le donazioni fatte da' suoi Antecessori alla Chiesa Romana. Gregorio rigettate l'instanze d'Alfonso, e di Ottocaro, approvò l'elezione di Ridolfo, il di cui Ambasciadore confirmò in specie i privilegj d'Ottone IV., e di Federigo II., anzi l'apocrifa Costituzione di Lodovico Pio, e la donazione d'Ottone il Magno. Venne l'anno 1275., in cui avea l'Imperadore destinato di mandar nuovi Ambasciadori al Pontefice. Ma fatto certo, che Gregorio s'incamminava alla volta di Lussanna per abboccarsi con esso lui, si portò in essa Città per aspettarlo, e riceverlo con quella pompa, ed ossequio, ch'era dovuto al Capo visibile della Chiesa, e così fu fatto; e fu quivi, che il Papa approvò per la seconda volta la sua elezione, colle seguenti condizioni però, che dovesse portarsi a Roma per esservi consegrato Imperadore, e che ricevuta la Corona dovesse andar' in Asia per liberare i Cristiani dalla servitù de' Barbari. Credono molti, che ciò facesse il Papa per divertir dagli affari d'Italia Ridolfo, il quale confirmò in questa occasione quanto il suo Cancelliere aveva fatto in Lione, giurando inoltre d'essere Protettor della Chiesa Romana, e di restituirle il possesso de' Stati a lei donati da' suoi Antecessori, il che fece con i due replicati atti, che abbiam veduto di sopra, e che sono registrati dal Rainaldi, e dall' Autore della Dissertazione latina di Comacchio nell' appendice.

Non andò Ridolfo nè a Roma, nè in Asia, ma piuttosto Ridolfo suo Cancelliere unitamente coll' Apostolico Legato si portò in tutte le Città d'Italia, ed anche in quelle dell' Esarcato, e della Marca d'Ancona, ed ivi fece da ognuna d'esse prestare il solito giuramento di fedeltà all' Imperio, prendendone in cotal guisa l'attual possesso, ed amministrazione. Ciò che dicesse, ed operasse Gregorio X. contro simili atti praticati dal Cancelliere Ridolfo, non si puo agevolmente scorgere dalla lettera, che questo Pontefice scrisse al medesimo, perchè l'Autore della Dissertazione Istorica di Comacchio ne reca al n. 9. della sua Appendice una sol parte, ed il nudo preambolo. Io avrei desiderato, che vi fosse stata registrata tutta distesamente; conciossiacosache m'immagino, esservi qualche clausola, o circostanza, che faccia molto bene al nostro proposito, e tanto

più

più io mi confermo in questo pensiere, quanto che veggo, che le altre due di Giovanni XXI. successore di Gregorio, e spettanti al fatto di esso Cancelliere, vi sono al n.12. e 13. riferite intieramente, sicche esaminaremo queste; perchè mi persuado, che diano molto lume al nostro assunto. Nella prima dunque rammemora Papa Giovanni all' Imperadore le donazioni dell' Esarcato, e della Pentapoli, fatte da Ottone IV., e da Federigo II. alla Chiesa Romana, come di sua ragione, e proprietà, e si dice, ch'egli medesimo in ratificandole *omnes possessiones ejusdem Ecclesiæ, quarum quamplures, & præcipuè prædictos Exarchatum, & Pentapolim eadem Instrumenta singulariter exprimunt, reliquas verò generaliter comprehendunt, eidem Ecclesiæ quietas, & liberas dimisistis, promittentes ad obtinendam ipsas eandem Ecclesiam bona fide tanquam Principes Catholici adjuvare, illasque ipsi Ecclesiæ sine mora, & difficultate restituere*. Dopo di che si duole lo stesso Papa, che *Rodulphus Cancellarius tuus, & frater Berengarius Magister Domorum Hospitalis S. Joannis Hierosolymitani per Alemaniam magnificentiæ tuæ Nuntii de permissione, seu voluntate Venerabilis Fratris nostri Ferrariensis Episcopi tunc in Lombardiæ partibus Sedis Apostolicæ Legati, aliqua, quæ dictis quietationibus, renunciationibus, concessionibus, collationibus, donationibus &c. Non est dubium obviare, circa prædictos Exarchatum, & Pentapolim præsumpsissent à Communitatibus Civitatum, & Locorum Romaniolæ, ac vicinarum Partium, quæ fore de ipsis Exarchatu, & Pentapoli dignoscuntur, fidelitatis juramenta recipientes tuo nomine, licet sicut verosimiliter credimus, non de tua conscientia, vel mandato, felicis recordationis Gregorius Papa prædecessor noster ipsos Episcopum, & Nuntios Bononiam ad suam præsentiam evocans factum redarguit, & facientes multipliciter increpavit*. E finalmente priega Sua Santità, ed esorta Ridolfo, che tanto a' suoi Commessarj, quanto a quelli, che per qualunque futuro tempo volesse mandar' in Italia, espressamente comandi, *ut agentes cautiùs, & à similibus studiosiùs abstinentes de Terris Ecclesiæ, & specialiter de dictis Exarchatu, & Pentapoli absque nostro speciali mandato se de cætero nullatenus intromittant. Immo Communitatibus memoratis per tuas Patentes litteras dilecto Filio Magistro Bernardo &c. tuo nomine assignandas denuncians juramenta prædicta recepta fuisse ab ipsis Communitatibus per errorem, nec ratam habuisse receptionem hujusmodi, vel habere*.

Dello stesso tenore è la seconda lettera di Giovanni XXI., come potrà riconoscerlo, chi avrà desiderio d'essere più minutamente informato della verità. Intanto passato a miglior vita questo Pontefice l'anno 1277. li 16. di Maggio, come attesta Tolomeo Luchese riferito dal Pagi nella Vita d'esso Pontefice, fu assunto al Pontificato Nicolò III. Romano della Famiglia Ursina adì 25. di Novembre dell' anno medesimo, il che si deduce della sua lettera enciclica, o sia circolare scritta li 18. delle Calende di Febbrajo riferita pure dal Pagi nella Vita d'esso Nicolò, il quale subito mandò a Ridolfo Bartolomeo Amerino con la medesima instanza espressa nelle lettere registrate dal Rainaldi (*a*). Ridolfo, che se non si ritrovava scomunicato, come vogliono alcuni Storici contemporanei, per non aver' intrapresa la spedizione di Terra Santa ingiuntagli da Gregorio X. allorche confermò la sua elezione; non era perlomeno in istato d'intraprendere un sì lungo viaggio, e abbandonar la Germania ancor tumul-

(a) *Rainaldus. ad an. 1277 n 55.*

tumultuante, e disordinata per la lunga vacanza dell'Imperio. Quindi è, che come saggio Principe, ch'egli era, si appigliò al partito di aderire alle richieste del Pontefice, per torgli ogni pretesto di turbar le cose sue in Italia. Troppo fresca era la memoria di ciò che altri Papi fatto aveano contra non pochi suoi Antecessori in diminuzione notabilissima del supremato, e della dignità del Sacro Romano Imperio, sicche prese Ridolfo il partito di spropriarsi del poco, piuttosto, che perdere il tutto, e di cedere al riferir del Biondo (*a*), e del Sigonio, una parte dell'utile Dominio, che avevano i Cesari nella Romagna. Mandò pertanto un certo Corrado Religioso dell'Ordine di S. Francesco a Roma col mandato di revocare i giuramenti di fedeltà prestatagli dalle Città d'essa Provincia, e di confermare novellamente le donazioni fatte alla Sede Apostolica, il che eseguì Corrado in pieno Concistoro l'anno 1278. addì 4. di Maggio per l'atto, che si vede registrato a' numeri 19. e 20. dell' Appendice della citata Differtazione Istorica, dove dichiarò, che per li suddetti giuramenti *nullum jus ipsi Domino meo Regi accrescat, vel in aliquo Ecclesiæ Romanæ depereat tam circa possessionem, quàm proprietatem*. Esprimendo inoltre, *quod vos Sanctissimæ Pater, & eadem Romana Ecclesia per vos, & per alios nunc, & semper accipiatis, nanciscamini, intretis, & appræhendatis absque ulla ipsius Domini Regis, vel alterius requisitione, auctoritate, vel mandato obtentis, sive petitis possessionem, & quasi omnium contentorum in prædictis Privilegiis &c.* Ottenuto ch'ebbe Nicolò III. con una tal dichiarazione il suo intento, avvivò la sua speranza, e crebbe in lui l'avvidità di conseguire cose maggiori dalla bontà, ed indulgenza d'un Principe, che già conoscea poco inchinato a passar' in Italia, e molto alieno dal venir' in contesa colla Curia Romana. Onde l'anno 1278. nel solo mese di Giugno scrisse tre altre Lettere a Ridolfo, nella prima delle quali lo avvisa, di quanto era stato dichiarato, e promesso da Corrado Minorita nel Concistoro de' Cardinali, e di più gli fa una novella domanda, prescrivendogli, dirò così, la Legge del tenor seguente: *Et quia decet Regales actus in omni claritate procedere, ut omnem obscuritatem, quam generalitas consuevit frequenter inducere, tollat Regalis expressio, & jura Ecclesiæ prædictæ per tuam declarationem, quam decernas esse perpetuam, plenariè solidentur, recognoscas, fatearis, & speciali Edicto ad perpetuam memoriam studeas declarare, Ravennam, Æmiliam, Bobium, Cæsenam, Forumpopuli, Forumlivii, Faventiam, Imolam, Bononiam, Ferrariam, Comaclum, Adriam, atque Gaballum, Ariminum, Urbinum, Montemferretum, Territorium Balnense cum omnibus finibus, Territoriis, atque Insulis in Terra, Marique ad Civitates, & Loca prædicta quoquo modo pertinentibus ad Beatum Petrum cælestis Regni Clavigerum ad Nos, & Successores nostros Romanos Pontifices, & ad ipsam Romanam Ecclesiam pleno jure integrè in spiritualibus, & temporalibus in solidum pertinere, ac nostri, & ipsius Ecclesiæ pleni juris, & ditionis, ac Principatus existere &c.*

(a) *Blond. Flav. ad an. 1275. dec. 2. l. 8. Sigon. l. 20.*

Differt. Hist. in appendice n. 19. 20 pag. mihi 57., & seqq.

Cit. differt. appendic. n. 16. 17.

Nella seconda lettera poi ripetendo Papa Nicolò il tenore della stessa donazione da lui chiesta a Ridolfo per animarlo ad accondescendere di buona voglia alle sue brame, gli dice così: *Ne autem per hæc Nos aliquod novum petere, vel à tuis Prædecessoribus Imperatoribus Romanis insolitum existimes postulare, & ad tuam conscientiam pleniùs servandam &c. Tibi de verbo ad verbum tenores privilegiorum ipsorum Impe-*

ratorum sicut in Archiviis Romanæ Ecclesiæ reperimus, sub Bulla nostra transmittimus. Indi Papa Nicolò conclude questa lettera con avvertir l'Imperadore, che *tenores autem præfati eorundem Imperatorum tales sunt*. Quì si dee osservare, ch'egli è vero, che questo Sommo Pontefice aggiunse tre tenori delle antiche donazioni alla lettera scritta a Ridolfo, ma che non furono intieri, leggendosene nella detta Appendice solamente tre squarci, l'uno della tanto magnificata Costituzione di Lodovico Pio provata oggidì dagli Eruditi più imparziali per apocrifa, e supposta, come la donazione di Costantino Magno, e gli altri due d'Ottone il Grande, e di Arrigo il Santo. E finalmente nella terza lettera fa il detto Sommo Pontefice saper' all'Imperadore (*a*), ch'egli nel giorno della sua Coronazione, e in quello immediato a tal solennità dovrà rinnovare, e ratificare tutti i privilegj conceduti da lui alla Chiesa Romana, coll'approvazione, e col consentimento di tutti i Principi di Lamagna, e che perciò debba prepararsi a così eseguire.

(a) *Append. n. 17. pag. mihi 53.*

Questo scrivere del Papa tanto risoluto, ed imperioso fe maggiormente risolvere Ridolfo, che potea temer di tutto a non contradirgli. Quindi inviò un'altro suo Procuratore a Roma chiamato Gotifrido, ed era Preposito di Solio della Diocesi di Salisburgo, affinche rivocasse, ed annullasse i giuramenti di fedeltà a lui fatti dalle Città della Romagna. E questo si eseguì puntualmente, dopo di che lo stesso Pontefice promosse un'altra pretensione, cioè che tutto quanto si era fatto, e da questo nuovo Procuradore, e da Fra Corrado dovesse Ridolfo ratificarlo, e confermarlo con altri Diplomi; e'l buon Cesare fece tutto. Non fu però di tutto questo contenta la Santità Sua, ma fece passare in Germania un'altro Nuncio nomato Godefrido Decano di Sant' Andomari, a cui diede precise instruzioni di far per modo, che Ridolfo concedesse alla Sede Apostolica tutti quei privilegj, confirmazioni, e ratificazioni, che gli prescriveva nelle minute, e formule, che a tal'effetto gli consignò, e giunto questo Nuncio in Germania, e presentatosi a Cesare con i comandamenti del Papa ottenne quanto seppe bramare, e particolarmente l'atto tanto magnificato dallo Storico Romano, che fu l'ultimo, che si pretende fatto da Ridolfo l'anno 1279 alli 16. delle Calende di Marzo, e tutti questi Stromenti, che sono un mezzo volume si trovano registrati nell'appendice della celebre Dissertazione Istorica di Comacchio dalla pagina 55. fino alla pagina 105.

Cosa degna d'ammirazion grandissima ella è, che un tanto condiscendimento di Ridolfo non potesse eccitar nell'animo di Nicolò nè pur ùn picciol sentimento di gratitudine, non che metter termine, se non ce lo metteva la morte, alla immoderata cupidigia ch'egli avea di spogliar' intieramente l'Imperio del Dominio d'Italia, per dividerla in due Regni, e crearvi duoi Rè della sua Famiglia. Di questo suo vasto disegno ne fanno chiara testimonianza l'Abate Uspergense (*b*), e Biondo Flavio, dicendo il primo, che *post Adrianum eligitur Joannes X X I. &c., & post hunc Nicolaus III. Patria Romanus ex Familia Ursina, Joannes Cajetanus antea dictus. Hic adnisus est, ut Cognatos suos eveheret, & alterùm in Hetruria, alterum in Longobardia Reges faceret, quoniam Rodulphus Imperator rebus Germanicis impeditus in Italiam non veniebat. Verùm Civitates Italiæ Imperatori adherentes contrastabant, & misso Locumtenente per Rodulphum in Italiam, Consilia Pontificis frustrata sunt*. E'l secondo che (*c*): *scribit Ptolomeus Lucensis*,

(b) *Abb. Usperg. ad an. 1292. in fine vitæ Rodulph. pag. mihi 341.*

(c) *Blondus dec. 2. lib. 8.*

sis, Nicolaum Pontificem, nisi ejus Consilia occupasset mors, Reges duos, unum Lombardiæ, alterum Etruscis fuisse daturum, quo Regibus Siciliæ, atque Germanis Imperii titulo abutentibus, evertendi Italiam, sicut sæpe fecerant, facultas adimeretur.

Lo stesso dice Platina nella sua Vita con queste parole: *Huic autem Pontifici in animo fuerat duos Reges creare, utrumque Ursinum, quorum alterum Etruriæ, alterum Lombardiæ præficeret, qui inde Teutonicos partim Alpium incolentes, hinc Gallos Siciliam, & Regnum Neapolitanum tenentes armis in officio continerent.* E più chiaramente Giorgio Merula (*a*): *ceterùm Nicolaus sive rem Italicam à vi, & dominatu externo defenderet, sive ut per speciem arcendi hostes, & tuendorum finium Regnum suis pararet, duos de Ursina gente ad Regiam dignitatem promovere in animo constituit, quorum alter in Lombardis dominaretur, qui munitione Alpium, ac valido Præsidio Germanos coerceret; alter in Ethruria regnaret, cujus armis Galli Siciliæ Domini ab ora maritima submoverentur, si quando Italiam invadere tentarent.*

(a) *Georg. Merula antiq Vicecom. pag. mihi* 84.

Qualche cosa di più curioso scrive di questo Pontefice Tolomeo Lucchese, il quale vivea in quei tempi, e fra l'altre dice, che promosse un trattato di dividere l'Imperio tutto in quattro parti, cioè in Regno di Lamagna, che dovesse cedere in proprietà, e continuare sempre nella posterità di Ridolfo, in un'altro, che questo Autore chiama Viennese da darsi in dote alla Moglie di Carlo Martello, e figliuola d'esso Ridolfo, ed in altri due Regni di Lombardia, e Toscana, i quali non si pubblicò, a chi dovessero toccare, ma che diedero molta materia a discorrere. Viene lo stesso confermato da un manuscritto di Giordano Autor' egli pure di que' tempi, che attesta Rainaldo all'anno 1280 num. ultimo, ritrovarsi nella Biblioteca Vaticana, dicendo questo Scrittore, che *tractabat idem Pontifex cum dicto Rege* (Rodulpho) *super novitatibus faciendis in Imperio, ut videlicet totum Imperium in quatuor divideretur partes, in Regnum Alemaniæ, quod dabatur Posteris Rodulphi perpetuum, in Regnum Viennense, quod dabatur in dotem Uxori Caroli Martelli filiæ dicti Rodulphi: de Italia verò præter Regnum Siciliæ duo Regna fiebant, unum in Lombardia, aliud in Tuscia; sed interim Papa mortuus est.* Questi peraltro sono, come dice il Spondano all'anno 1278. n. 8., nei nel volto d'un' Uomo ornato di grandezza d'animo, e pieno di vasti pensieri tanto più scusabili, quanto più sono comuni all'umanità, che ci spinge a far del bene, ed a promovere la condizione, e le fortune de' nostri congiunti. Erede però di cotesti troppo vasti, e mondani disegni di Nicolò III. benche lo sia del Sangue, e della eccelsa dignità non lo è Benedetto XIII. santamente regnante oggidì nella Sedia del Principe degli Apostoli, e nella Chiesa Universale del Signore.

Comunque però la cosa fosse, tornando al nostro proposito, ed a strignere l'argomento, già vede il Lettore da questo fatto non inventato da me, nè preso da Scrittori Tedeschi, ma estratto dagli atti pubblicati dalla Curia Romana, che mai non si discorse, nè trattò d'alto supremo Dominio, nè che Ridolfo dovesse far più di quello, che fecero a pro della Chiesa Romana i di lui Antecessori, nè concederle maggiori o più ampj privilegj di que' che le concessero gli altri Augusti; e pure se avea lo stesso Ridolfo a spogliarsi della sovranità goduta dagli altri Cesari in Roma, nell' Esarcato, e nella Pentapoli, era indispensabilmente necessario, che lo facesse con una espressa, e solenne dichiarazione al riferir degli Autori,

che ben tosto io citerò. All'incontro apparisce manifestamente dagli atti medesimi, che il mandato dato da lui al suo Ambasciadore inviato a Lione non si estendeva ad altro, che a fare *nomine meo Beato Petro Apostolo cælestis Regni clavigero, ac vobis ejus Successori, cæterisque vestris Canonicis Successoribus, & Ecclesiæ Romanæ confirmationes, concessiones, privilegia, juramenta, & cætera omnia, quæ mei Prædecessores Reges Romanorum fecisse noscuntur, seu inveniuntur, nec non et alia promittendi, seu faciendi, quæ vos Sanctissime Pater, & Domine sine DEMEMBRATIONE IMPERII secundum Deum, & honestatem videritis expedire.*

Cit. append. pag. 21., & seqq.

Onde osservando lo stesso Ambasciadore la legge a lui data da Ridolfo, altro non eseguì in nome del suo Sovrano, che confermare, e ratificare le donazioni, ed i privilegj di Lodovico Pio, di Ottone il Magno, di Ottone IV., e di Federigo II., i quali tutti si riserbarono l'alto Dominio, come l'abbiam provato largamente nell'antecedente Libro, ed in questo ancora. Quando poi Gregorio X. si portò a Lussanna, Ridolfo nulla di più fece, che approvare, e ratificare, quanto in di lui nome promise, e stipulò il suo Ambasciatore, riserbandosi l'espressa autorità di prendere dagli Stati della Sede Apostolica, come fecero Ottone IV., e Federigo II. i viveri, ed i foraggi pel suo Esercito ogni qualunque volta si fosse portato a Roma per ricevervi la Corona Imperiale, o per soccorrere la Sede Apostolica. Circostanza, e qualità, che non lascia più in dubbio la retenzione dell'alto supremo Dominio dell'Imperio.

Inoltre se esaminaremo senza prevenzione tutto questo fatto, e con animo di scoprirne la sola verità, comprenderemo ben tosto, che tanto fu lontano Ridolfo dal spogliarsi della Sovranità, quanto da principio la sua intenzione fu di ritenere nella Romagna, e negli altri Stati della Chiesa quell'utile Dominio, e quelle Regalie, che vi godeano i suoi Predecessori, ed a questo fine si portò il suo Commessario accompagnato dal Legato Apostolico in quella Provincia; ne prese, a nome di Ridolfo il possesso; siccome in di lui nome ricevette il giuramento di fedeltà da tutte le Città, e Terre di quelle Contrade. E dobbiam ben confessare, che tutto ciò fatto non si sarebbe, nè dal Legato Apostolico, nè dal Commessario Imperiale, se di que' tempi non fosse stato fuori d'ogni controversia, che i Cesari di Lamagna vi godeano pacificamente questo utile dominio, del quale se dipoi privossene Ridolfo, ciò fu per il bene della Pace, per non venire a contese col Papa, e per non essere astretto passare alla ricuperazione di Terra Santa. Se pur non vogliam dir con Ricordano Malaspina, e Giovan Villani, che si spogliò di tanti diritti per ottener l'assoluzione delle censure, in cui lo dichiarò incorso il Pontefice a pretesto, che non vi fosse ancor passato, come promesso lo avea a Gregorio X. Non son' io solo, che adduca cotesti motivi della rinuncia di Ridolfo, li recò davanti di me il Padre Pagi nella Vita di Nicolò III., e vi aggiunse la terza cagione, ed è, che il nostro Cesare fece tutto per mostrarsi grato a questo Papa, che aveva obbligato il Rè di Sicilia a rinunciar' il Vicariato della Toscana conferitogli dalla Santa Sede; la quale ne' scismi, e nella lunga vacanza dell'Imperio si era appropriata in Italia tutta l'autorità degli Augusti; riferisce anche il Pagi molto parziale della Chiesa Romana tutti li trattati, e le dichiarazioni fatte da Ridolfo ad istanza di Papa Nicolò, e indi ci fa sapere, che (*a*) *eo pacto factum est, ut multa ex his locis, quæ ab Imperatoribus detinebantur, redirent in potestatem Ecclesiæ*.... e che *hæc in gratiam* Nico-

(a) *Pagius in vit. Nicol III n. 9. & seqq.*

Nicolai Pontificis egisse Rodulphum Imperatorem ob ademptum Carolo Regi Siciliæ Vicariatum Etruriæ, quod hæc Imperii juris esset, tum ad obtinendam solutionem ab excommunicatione, quam incurrerat ob non adimpletum juramentum exequendæ intra tempus præscriptum expeditionis Syriacæ, scribunt Villanus l. 7. c. 51. Blondus decad. 2. l. 8. Recordanus Malaspina histor. Florent. c. 204., & alii licèt autem nullum horum vestigium in literis Pontificiis reperiatur, certum tamen est, quòd cum post Concilium Lugdunense Rodulphus urgeretur à Pontificibus ad expeditionem Syriacam adeo solemniter promissam, ipsum inter varias excusationes, quas prætexuit, hanc quoque causatum esse, quòd Carolus Vicariatum Imperii in Etruria se invito usurparet. Quare ab ipso Gregorio X., & à Successoribus, & à Collegio Cardinalium Sede vacante incubitum est, ut aliquis concordiæ modus inter eos inveniretur. Sed cum cerneret Nicolaus, hæc omnia incassum fieri, impulit tandèm Carolum, ut ipsemet sponte tam Senatoriam Urbis dignitatem, quàm Vicariam Etruriæ potestatem in manus ipsius Pontificis deponeret. E il Biondo attesta, che (*a*) *omnis Romaniola Imperatorias secuta erat partes, & minima, quæ singuli darent Populi, tributa percipiens Rodulphus, eos privilegio sub Imperii titulo liberos esse dixit, cujus rei gestæ ordinem in Foroliviensium monumentis extare vidimus.* Ed il Sigonio lasciò scritto (*b*): *quin etiam eidem* (Carolo) *persuasit, ut Vicariatum Etruriæ Rodulpho Cæsari traderet, quo eum ad sacram expeditionem accenderet; nam ipsum sibi haud satis virium ad tantam rem aggrediendam superesse causari, quod Carolus magnam partem Italiæ obtineret, inde ad Rodulphum conversus, graviter se offensum ostendit, quòd ille, contra quam Gregorio Pontifici promisisset, adhuc neque in Italiam ad Coronam accipiendam venisset, neque ad Hierosolyma recuperanda se comparasset, ac pro Vicariatu Etruriæ restituto ab eo Romaniolæ Comitatum poposcit, quem Reges jam inde à Friderico I. sibi in magna contentione retinuerant, cum ad jus Ecclesiæ ab antiquo pertineret. Rodulphus autem partim ipso Vicariatus Etrusci beneficio delinitus, partim Nicolai gratiæ fovendæ cupidus haud invitus fecit, ut Romaniolæ jura, unde modica quædam vectigalia exigebat, Pontifici restitueret, idque publicis scriptis tabulis confirmaret.*

(a) *Blond. Flav. dec. 2 lib. 8.*

(b) *Sigon lib. 20. ad an. 1278.*

Nè solamente da' riferiti Autori, ma dagli atti medesimi pubblicati dalla Corte Romana manifestamente apparisce, che in questa gran contesa non si trattò giammai della Sovranità, ma dell'utile Dominio, delle regalie, e del possesso della Romagna, concios siache abbiam veduto dalle lettere scritte da Giovanni XXI. a Ridolfo, come questo Pontefice si querelò appo lui, che iti li Vicarj Imperiali con il Legato Apostolico in Romagna, n'avessero preso il possesso, e ricevuto il giuramento di fedeltà dalle Terre di quelle Contrade, a nome dell'Imperio; e che inoltre si protestò il Papa, che tali atti erano opposti al tenore delle donazioni, e de' privilegj alla Chiesa conceduti tanto da Ridolfo, quanto da Ottone IV., e Federigo II., perchè tutti e tre *omnes possessiones ejusdem Ecclesiæ, quarum quamplures, & præcipuè prædictos Exarchatum, & Pentapolim dimisistis, promittentes ad obtinendum ipsas eamdem Ecclesiam bona fide tanquam Principes Catholici adjuvare, illasque ipsi Ecclesiæ sine mora, & difficultate restituere.* Onde pregò Cesare a dichiarare, che il giuramento fu prestato dalle Città di quella Provincia per errore senza suo consentimento, esortandolo ordinar' a' suoi Vicarj,

presenti,

presenti, e futuri a non intromettersi nel governo, e maneggio d'essa Provincia, ma lasciarne libera l'amministrazione alla Sede Apostolica.

Abbiam' inoltre osservato, che morto Giovanni, Nicolò III. fece all'Imperadore la medesima istanza, e che questi o per ricevere l'assoluzione dalle censure fulminate contro lui da Gregorio, o per non essere obbligato portarsi in Oriente, e lasciar la Germania, e l'Italia, ed anche per non imbrogliarsi colla Curia Romana volle accondescendere a' voleri del Papa, inviando a Roma Corrado Ministro dell'Ordine di San Francesco nella superiore Alemagna per far le dichiarazioni richieste da Giovanni XXI., e Nicolò III., il che eseguì Corrado l'anno 1278. addì 4. di Maggio nel pieno Concistoro de' Cardinali, concedendo in nome di Ridolfo, *quod vos Sanctissime Pater, & eadem Romana Ecclesia per vos, & per alios nunc & semper accipiatis, nanciscamini, intretis, & apprehendatis absque ulla ipsius Domini Regis, vel alterius requisitione, auctoritate, vel mandato obtentis, sive petitis possessionem, & quasi omnium contentorum in prædictis privilegiis*. Ne'quali privilegj leggendosi espressamente riserbato a favore degl'Imperadori la regalia del fodro, ed essendo eglino conceduti da Ridolfo *sine DEMEMBRATIONE IMPERII*. Ognun vede, che tutto quanto si stipolò, e fece in questa occasione, si fece, e stipolò a riguardo dell'attual possesso, pel Dominio utile, e per le regalie già godute in quelle Contrade dagli altri Cesari, le quali cose tutte se rinunciò Ridolfo alla Sede Apostolica, non le cedette però l'alto supremo Dominio, di cui non se ne fece neppur'un cenno in tanti atti, ambascerie, e lettere passate tra lui, e i Sommi Pontefici; onde si fa più che manifesto, che la Imperial sovranità rimase, e tuttavia rimane intatta, ed illesa. Quanto io sostengo riceve maggior forza dall'altra claosula posta nello Stromento pubblicato in Concistoro, e colla quale dichiarò Corrado, che per i giuramenti prestati dalle Città della Romagna *nullum jus ipsi Domino meo Regi accrescat, vel in aliquo Ecclesiæ Romanæ depereat tam circa possessionem, quàm proprietatem*. Questo modo di favellare dinota chiaramente, che lo stesso Corrado volle, ed il Papa se ne contentò, che restasse preservata la sovranità dell'Imperio, e non pregiudicato il Dominio utile, ed il diritto del fodro già riserbatosi da Ridolfo negli antecedenti privilegj, mentre cotai parole nel loro vero significato, e nel senso, col quale furono espresse altro significar non possono, se non che le ragioni delle Parti rimanessero nello stato, in cui si ritrovavano prima, che i Vicarj Imperiali ricevessero dalle Terre della Romagna il giuramento di fedeltà, e se si spiegò, e dichiarò, che per tal giuramento non dovea intendersi accresciuto a Cesare maggior ragione di quella, che prima vi aveva *tam circa possessionem, quàm proprietatem* (il che si ripete da Papa Nicolò nella sua prima lettera). Certa cosa ella è, che lo stesso Cesare innanzi vi aveva qualche ragione rispetto sì al possesso, che alla proprietà, di cui si fece menzione; e se gli accordi fatti alternativamente tra la Curia Romana, e la Corte Cesarea, e l'intenzione de' Contraenti fosse stata, che non dovesse restar verun diritto all' Imperio, neppur rispetto all' alto supremo Dominio dovea tutto ciò spiegarsi, e dichiararsi con termini precisi, e che conchiudessero, *nullum jus etiam quoad supremum Dominium Domino meo Regi competat*, e non già dirsi *nullum jus Domino meo Regi accrescat*, poiche questo termine *accrescat* suppone senza dubbio alcuno l'esistenza di una qualche ragione, a cui per qualche atto, che si faccia, se ne possino accrescere delle altre, non potendo giammai accrescere a chi che sia diritto veruno in una cosa, s'ei non ve l'ebbe prima.

Egli

Egli è vero però, che dappoiche furono annullati da' Procuradori di Ridolfo li giuramenti di fedeltà, e da loro fattesi quante dichiarazioni seppe mai desiderare il Sommo Pontefice, questi non fu perciò contento, sembrando alla sua troppo scrupolosa circospezione, e alla sua finissima sagacità, che non bastassero tanti atti a conservare per sempre la Santa Sede nel quieto, e pacifico possesso della Romagna. Quindi egli usò ogni arte, affinche Ridolfo con un novello privilegio confirmasse il digià fatto, e dichiarasse quali, e quante fossero le Città, e Provincie, che in vigor delle antiche donazioni si appartenevano alla Chiesa. Contuttociò è verissimo ancora, che non pertanto s'intese Nicolò III. di volere con questa più ampia dichiarazione, e spiegazione acquistar ne' predetti Stati maggiori diritti, e più assoluta autorità di quella, che vi aveva prima, e che all'incontro l'Imperadore staccasse dalla sua Corona quell'alto Dominio, il quale fu sempre, ed indissolubilmente attaccato alla medesima; ma solamente, come dice lo stesso Papa nella sua prima lettera (*a*), *ut tuæ sinceritatis integritas interiùs, & exteriùs reluceat, & appareas vas sincerum, præmissa omnia, & singula per specialia privilegia Regali aurea Bulla munita, promptè, literaliterque, & distinctè recognoscas, ratifices, confirmes, innoves, & de novo concedas ea omnia corporali præstito juramento firmando*. Soggiugnendo poco dopo: *& quia decet Regales actus in omni claritate procedere, ut omnem obscuritatem, quam frequenter generalitas consuevit inducere, tollat Regalis expressio, ac jura Ecclesiæ prædictæ per tuam declarationem, quam decernas esse perpetuam, plenariè solidentur, recognoscas, fatearis, & speciali Edicto ad perpetuam memoriam studeas declarare, Ravennam &c.* con tutte le altre Città, che ivi nomina &c. *ad Beatum Petrum Cælestis Regni clavigerum, & ad Nos, ac Successores nostros Romanos Pontifices, & ad ipsam Romanam Ecclesiam pleno jure integrè in spiritualibus, & temporalibus in solidum, pertinere, ac nostri, & ipsius Ecclesiæ pleni juris, ditionis, ac Principatus existere. Et ut sublatâ omnis contentionis, & dissensionis materiâ, firma Pax, & plena concordia inter Ecclesiam, & Imperium perseveret, præsertim cum ea omnia, & singula ex privilegiis, & declarationibus Prædecessorum tuorum Romanorum Imperatorum clarè, & distinctè pertinere ad Romanam Ecclesiam, dignoscuntur*. La qual cosa replicò lo stesso Pontefice, e la confermò più chiaramente nella seconda lettera, dove fa la medesima istanza a Cesare, cominciando così (*b*): *Ad tuæ devotionis argumentum, & jurium Romanæ Ecclesiæ claritatem, quod Civitates Ravennæ &c. ad nos, & Romanam Ecclesiam pleno jure pertineant, per alias nostras litteras fili charissime cum expressione nominum prædictarum Civitatum &c. sub certa forma petimus declarari, & nihilominus ut erga eandem Romanam Ecclesiam Matrem tuam sinceritatis tuæ devotio amplius elucescat, omnia, & singula de novo donari &c. ne autem per hæc omnia Nos aliquid novum petere, vel à tuis Prædecessoribus Imperatoribus Romanis insolitum existimes postulare, & ad tuam conscientiam serenandam, qualiter illa cæteri Prædecessores tui Romani Imperatores expresserant &c. tibi de verbo ad verbum tenores privilegiorum &c. sub Bulla nostra remittimus*. Egli manda, come si vide di sopra, il compendio de' Privilegj di Lodovico Pio, di Ottone il Magno, e di Arrigo il Santo.

(a) *Append. pag 48.*

(b) *Append. pag 50. & seqq.*

E siccome con evidenza manifestissima abbiam veduto, che tutti i

Cesari d'Occidente, e particolarmente questi tre Augusti si riserborono in Roma, ed in tutti gli Stati donati alla Chiesa l'alto, e supremo Dominio, e che ve lo esercitarono da veri Sovrani, così ancora dee ogni Uom saggio restar persuaso, ed aver per certissimo, che Ridolfo coll' ultima sua Costituzione data l'anno 1279. addì 14. di Febbrajo non volle, nè fu ricercato a concedere più di quello, che concederono i suoi Predecessori, se non vogliam dire (ma il dirlo sarebbe gran sceleraggine, ed empietà) che Nicolò ingannasse lo stesso Ridolfo, estorquendo da lui ciò, che non ebbero, nè mai conseguirono gli altri Pontefici da' Cesari Franchi, e Germani.

Passando ora alla conclusione del mio discorso, crederei, che 'l cortese Lettore dovesse restar persuaso dalla sincera relazione di questo fatto autenticato degli atti degli Avversarj, e da' Scrittori di fede degni, che non si trattò mai d'altro tra Ridolfo, e li riferiti Sommi Pontefici, che della Romagna, del possesso di lui, e delle regalie, che da questa Provincia percepivano gl'Imreradori, che Papa Nicolò III. non peraltro fu tanto sollecito in ricercar quest' ultimo privilegio, se non per torre in perpetuo la cagione delle molte, e gravi contese nate fra il Sacerdozio, e l'Imperio, per far che si astenessero in ogni tempo i Cesari dall' esigere quelle gabelle, ch' erano soliti farsi contribuire da' Popoli di quella Provincia, e per ottenere un libero, e quieto possesso della medesima. E tanto più io posso ragionevolmenre sperare, che 'l Lettore debba rimaner persuaso di tal verità, quanto che vien la stessa confirmata da due Autori contemporanei, l'uno de' quali è Giordano manuscritto della Biblioteca Vaticana appo 'l Rainaldo, e l'altro Tolomeo Lucchese, dicendo il primo: *Ab hoc Rodulpho Nicolaus Papa III. requisivit ut Romandiolam resignaret, & Exarchatum Ravennæ, qui à Comitatu distinguebatur, & antiquitus Ravennæ erat Senator, sicut Romæ, & dictas Communitates gubernabat, inter quas erat Bononia, ut per Ludovicum I. scribitur, Paschali Papæ I. hanc Regionem per Carolum datam, & recuperatam per Gregorium X. nunc isto repetente mandat Rodulphus omnibus Nobilibus Terræ, & Populis dictæ Regionis, ut Ecclesiæ Romanæ obediant, & dictum Dominium ad Romanam Ecclesiam asserit pertinere, & sic Papa possessionem iniit.* E Tolomeo Lucchese. *Secundo sui Pontificatus anno Nicolaus III. Rodulphum Regem Alemaniæ requirit super resignatione, & Exarchatu Ravennæ, qui erat Principatus super sex Civitates Romandiolæ, quæ à Comitatu distinguebantur.* Et ecco se si estenda questo Esarcato, su cui fan tanto schiamazzo gli Avversarj fino a Modana, e Reggio, anzi di la di Parma e Piacenza. E poi dopo esso Autore soggiugne. *Mandat Dominus Rex omnibus Nobilibus Terræ, & Populis dictæ Regionis, ut Ecclesiæ Romanæ obediant, atque dictum Dominium ad Ecclesiam Romanam asserit pertinere, & sic dictus Papa possessionem obtinet.*

Rainaldus ad an. 1278. n. 54. Ptolom. Luch. in hist. Eccles. lib. 33. c. 32.

CAP. XV.

C A P. X V.

Stabilito il fatto, e collo ſteſſo provatoſi, che Ridolfo altro non fece, che ſpropriarſi del Dominio utile della Romagna, e rinunciare al giuramento di fedeltà, il quale gl'Imperadori da' Sudditi mediati eſigere non ſogliono, ſi paſſa a confutare, e col fatto, e con la ragione le declamazioni degli Avverſarj, i quali tacendo le più neceſſarie circoſtanze, e confondendo lo ſteſſo fatto, ſuppongono, che Ridolfo rinunciaſſe alla ſovranità dell' Imperio, ed annullaſſe il giuramento di fedeltà da lui preſtato non ſolo da' Popoli dell' Eſarcato, ma da' Piacentini e Parmiggiani.

DAppoiche ſi ritrova l'erudito Lettore pienamente informato del fatto, dia la lode, e faccia l'applauſo, che quì ſi merita l'Autor della *Diſſertazione Piacentina*, il quale facendola piuttoſto da Declamatore, e da Orator' enfatico, che da vero Critico, e da Profeſſor legale, comincia dalla pagina 114. con molte ſeguenti a teſſere l'Iſtoria dell'elezione di Ridolfo, ed a formar' un' altro fatto a modo ſuo, e con iſtudiato anacroniſmo confondendo nelle ſucceſſive pagine i tempi, anzi paſſando ſotto un' altiſſimo ſilenzio tutte quelle più forti circoſtanze, che atterrano la ſua gran machina di parole, dice, che Gregorio X. *dopo d'aver preparato alla Germania un ſapientiſſimo, e celebratiſſimo Imperadore, s'applicò altresì a levare di mezzo altra pietra di maggior ſcandalo tra'l Sacerdozio, e l'Imperio a riguardo degli Stati temporali della Chieſa di Roma, ſopra de' quali avea il Mondo Cattolico veduto con orrore farſi crudeliſſime guerre, e ſtraziata, e quaſi incenerita l'Italia sì negli Stati di ragione dell' Imperio, come in quelli della Romana Sede. Quindi non già clandeſtinamente, o con incutere timore a Ridolfo d'eccitare contro di lui guerre inteſtine, come certi Imperialiſti mendaciſſimamente a' giorni noſtri, e de' Padri, e degli Avoli diſſeminarono ne' loro Libri; ma paleſamente, ed a faccia ſcoperta convenne con Ridolfo ſopra la ſicurezza de' diritti della Santa Sede mediante la Perſona d'Ottone Prepoſito di Spira, il quale nel pubblico Conciſtoro de' Cardinali preſentate le lettere di credenza di Ridolfo Rè de' Romani il dì 6. Giugno 1274., ratificò la promeſſa fatta da Ridolfo a Gregorio, colla quale s'era obbligato confirmare, come ivi eſſo Ottone confermò, tutte le donazioni de' Ceſari predeceſſori, giurando ſopra i Sagroſanti Vangeli, che il Rè nè per ſe medeſimo, nè per interpoſta perſona averebbe occupate, o ſarebbeſi ingerito nelle Terre della Chieſa Romana in tutto od in parte, e ne meno ſopra le Terre de' di lei Vaſſali.* E dopo tal' introduzione ſi porta queſto Autore in Lauſanna a veder Gregorio richieder Ridolfo, *che gli mantenga la parola, e Ridolfo a fedelmente confirmar' appontino tutto l'operato in di lui nome dallo Spirenſe, ſoſcrivendo il dì 1. Novembre 1275. il Diploma.* Ei confeſſa peraltro, *che l'Emilia non ſi legge ſpecificata in quell' atto*, ma vorrebbe farci credere, *ch' era ella però compreſa ſotto il nome d'Eſarcato*, e penſa poterci perſuader queſto ſuo ſuppoſto col ſoggiugnere immediatamente, *come poſcia Ridolfo di-*

chiarò. Ma questo Imperadore non si sognò giammai di dichiarare, che l'Emilia fosse compresa sotto il nome d'Esarcato.

Passa indi più avvanti lo Scrittor Piacentino, e dice, che *morto l'anno* 1276. *Gregorio, non essendo per anche data esecuzione al giudicato &c. Innocenzo V., Adriano V., Giovanni XXI., il Collegio de' Cardinali rinnovarono le loro instanze presso l'Imperadore, dimandando la restituzione dell' Esarcato, e della Pentapoli, occupate da' suoi Ministri &c., che costante però sempre nella realtà di sue promesse, costituì nel* 1278. *suo Procuradore Corrado Ministro generale de' Frati Minori, cui diede ampia facoltà di compire coll'esecuzione le dichiarazioni da lui fatte, attese massimamente le instanze del nuovo Pontefice Nicolò III., e che giunto in Roma questo Messo Imperiale in nome di Ridolfo il dì* 4. *Maggio rinunciò alla Santa Sede l'Esarcato, e la Pentapoli*, replicando l'Avversario, che *non fu fatta da Corrado la specificazione dell' Emilia, che non era specificata negli atti di Lione, di Lausanna, e nella di lui commessione, e che il Papa tampoco, e i Cardinali non giudicarono allora necessaria tale specificazione, supponendo, che bastar dovesse la specificazione dell' Esarcato, il quale sapevano, che abbracciava l'Emilia, come orora dimostrerò con perfetta evidenza*.

Differtaz. Piacentina pag. 116., & seqq.

Vedrà però il Lettore fra poco, che questa perfetta evidenza va del pari con la perfetta notizia, che l'Avvocato Piacentino mostra d'avere dell' opinione, in cui erano il Papa, e i Cardinali di quel tempo, che *l'Esarcato abbracciava l'Emilia*, imperciocche in questa vana, e finta opinione non vi erano allora nè la Curia Romana, nè gli Scrittori contemporanei di lui certamente meglio informati, e della verità più amanti, dicendo Tolomeo Lucchese, che *secundo sui Pontificatus anno Nicolaus III. Rodulphum Regem Alemaniæ requirit super resignatione &c. Exarchatus Ravennæ, qui erat Principatus super sex Civitates Romandiolæ*. Se fra queste sei Città della Romagna vi si annoverassero Modana, e Reggio, e molto più Parma e Piacenza, e tutta l'Emilia, come a capo quasi di cinque secoli vorrebbe coll' energia del suo scrivere farci credere l'Autor della Dissertazione, me ne rapporto a' Geografi, ed a chi è versato nella saporitissima lezion della Storia, sapendo ognuno, che tutte queste Città furono mai sempre, ed incontroversibilmente sono oggidì comprese nella Lombardia. Intanto priego il Lettore a riflettere, ch' egli ci pianta quì un vago anacronismo, ed un' altro ideato supposto, dicendo, che *frattanto incontrossi nuovo ostacolo, imperciocche un' altro Ridolfo Segretario dell' Imperadore, e da lui spedito nell' Italia per ristabilire i diritti dell' Imperio, avea non ostante la dichiarazione, e gli ordini dell' Imperadore, fatto giurare fedeltà all' Imperadore medesimo da' Bolognesi, e da altre ben molte Città dell' Emilia, tra le quali eravi stata Piacenza, estorquendo fin dall' anno* 1275. *tal giuramento da' Piacentini allo scrivere d'Omberto Locati*.

Differt. Piacent. pag. 116. & seqq.

Non distingue questo Avvocato i tempi, li Pontificati, non le ambascerie mandate da Ridolfo alla Sede Apostolica, nè le cagioni, per cui le mandò; ei ci confonde i Diplomi, non reca le parole de' medesimi, e ne tace le circostanze più importanti, e rimarcabili. Se poi brama saper' il Lettore perchè tutto ciò siasi fatto da questo Autor retrogrado, dirollo io, perchè vuol piantar' i suoi Castelli in aria, e non già negli atti

da lui

da lui allegati. Ma ſiccome io non ſolamente holli allegati, e riferiti ſecondo l'ordine de' tempi, ma fedelmente regiſtrati tali e quali li pubblicò la Curia Romana, così altro io quì non dirò per non recar maggior confuſione all' Avverſario, e ſolamente tornerò a ripetere, che nè il Prepoſto Spirenſe in Lione, nè Ridolfo in Lauſanna concedettero alla Santa Sede più di quello, che le donarono gli antichi Ceſari, e particolarmente Ottone IV., e Federigo II., che lo ſteſſo Ridolfo nello Stromento di procura fatto dal ſuo Ambaſciadore ſi proteſtò di voler bensì acconſentire alle inſtanze di Gregorio, ma *ſine demembratione Imperii*. Che tal proteſta fu inſerita negli atti fatti in Lione, e confermata in Lauſanna nella ratificazione, che di eſſi ne fece al Papa il medeſimo Imperadore, il quale non ſolo non ſi ſpogliò dell'alto ſupremo Dominio, ch' egli avea nelle Terre della Chieſa, ma ſi riſerbò anche una gran parte dell' utile colla regalia del fodro, e che Gregorio non ſolamente non vi ſi oppoſe, ma ebbe a bene, che così ſi faceſſe, perchè tutto ciò fu praticato dalli due ultimi mentovati Ceſari; nè egli giammai preteſe di più. E ſe i Succeſſori di Gregorio, e particolarmente Papa Nicolò fece dipoi tante, e sì vive inſtanze a Ridolfo, affinche concedeſſe nuovi privilegj alla Chieſa Romana, ciò non fu già col fine, che queſto ſaggio, ed invitto Auguſto ſi ſpogliaſſe della ſovranità, di cui mai ſi ſpogliarono i ſuoi Anteceſſori; ma appunto per conſeguire l'attual poſſeſſo, ed il godimento di quelle regalie, che allora godea l'Imperio nella Romagna, ed acciocche ei annullaſſe a queſto fine i giuramenti di fedeltà, i quali non furono preſtati frattanto a lui dalle Città d'eſſa Provincia, come aſtutamente finge l'Avvocato Piacentino, ma ſubito che da Lauſanna giunſe Gregorio in Italia, e così l'anno 1275.; e queſto fatto fu appunto quello, che diede motivo alla venuta di Corrado Miniſtro generale de' Frati Minori. Altrimenti ſe non ſi foſſero i Commeſſarj di Ridolfo poſti all' attual poſſeſſo in nome ſuo della Romagna, la Curia Romana non avrebbe parlato più, nè i Pontefici avrebbon cercato di più, e molto meno preteſo eſiger da Ridolfo altri Diplomi, e dichiarazioni; circoſtanza ben degna d'avvertirſi in queſto luogo.

Non è poi vero, che *Ridolfo Segretario dell' Imperadore eſtorqueſſe tal giuramento da' Piacentini*, conciosſiacoſache non lo eſtorſe nè dalle Città della Romagna, nè tampoco da quella di Piacenza, perchè vi fu accompagnato dal Legato Apoſtolico, col di cui conſentimento, ed approvazione giurarono fedeltà a Ridolfo i Popoli non ſolamente della Romagna, ma della Lombardia, nè furono ſolamente i Piacentini, i quali riconoſceſſero ſuddetto Ceſare per loro vero Sovrano; ma i Parmiggiani ancora, come lo atteſta l'Angeli, e lo ſteſſo fecero i Milaneſi, i Paveſi, e i Lodigiani con molte altre Città della Lombardia al riferire del Corio (*a*), e di altri Autori degni di fede, aſſicurandoci eſſo Corio, che addì 17. d'Aprile del 1275. il Veſcovo di Ferrara Legato Apoſtolico col Cancelliere del Conte Ridolfo Imperadore eletto andarono a Reggio, d'indi a Modana, Milano, Cremona, Piacenza, Crema, Lodi, Parma, & altri Luoghi, ne' quali fecero giurare la oſſervazione de' precetti della Santa Chieſa, e fedeltà all' Imperadore.

Egli è poi falſiſſimo, che ſi querelaſſe Gregorio (*b*) della fedeltà giurata a Ridolfo da' Piacentini, e dagli altri Popoli di Lombardia, ma ſi dolſe co' Meſſi dell' Imperadore, perchè chiedeano, che ſubito ſi mutaſſero le coſe digià ſtabilite riſpetto alla Romagna; anzi queſto Ponte-

(a) *Corio part.* 2.

(b) *Epiſt. Greg. X. ad Nunc. Rodulph. in append. Diſſert. hiſt. de Summo Apoſtolicæ Sedis Imperio in Urbem, & Comit. Comacchi pag.* 37. 38. *n.* 9. & 10

fice loro incaricò con una sua lettera scritta l'anno 1275., che prosesguissero l'esecuzione di quanto restava deliberato in riguardo alla Lombardia, dicendogli, che quanto ad essa Romagna: *sub dissimulatione transeuntes ad tempus, donec nobis aliter videretur, voluimus, ut interim prosequeremini, quæ in Lombardia, & aliis circonviciniis imminebant*. Di più nell'anno medesimo scrisse Gregorio a tutti i Marchesi, e Conti, Nobili, e Rappresentanti delle Città, Castella, e degli altri luoghi della Lombardia, e della Riviera di Genova, acciocchè si sottomettessero al Dominio legittimo dell'Imperadore, e lo riconoscessero per loro Signore, e Sovrano, dicendogli così: *desiderantes negotia charissimi in Christo filii nostri Rodulphi Regis Romanorum Illustris feliciter prosperari, dilectum filium Magistrum Andriconem Capellanum nostrum, & Causarum Palatii nostri Auditorem generalem Primicerium Mediolanensem &c. ad ea sollicitè promovenda specialiter destinamus, Universitatem vestram monentes attentiùs, & hortantes, ac nihilominus dantes vobis tenore præsentium in mandatis, quatenus Capellanum eundem recipientes decenter, ac benignè tractantes, ejus circa præmissa monitis, & exhortationibus intendatis, humiliter, & in omni promptitudine pareatis*.

Cit. append. n. 11. pag. 38 Inoltre morto Gregorio, Innocenzo V. suo successore scrisse l'anno 1276. a Ridolfo, non già dolendosi della fedeltà giurata dalle Città d'Italia a' Commessarj Imperiali, ma piuttosto per favorire le parti del Rè Carlo, prescrivendogli, di non venire in Italia, se prima non mandava Ambasciadori per convenire il modo di stabilire la Pace. Ed ecco come s'imponeva a Cesare per obbligarlo a far quanto si voleva da lui.

Append. n. 12. pag. 39. Fu bensì Giovanni XXI. successore d'Innocenzo vissuto pochi mesi nel Pontificato, che scrisse a Ridolfo, querelandosi del giuramento di fedeltà prestato a lui non già dalla Città di Piacenza, e dalle altre di Lombardia, ma bensì da quelle della Romagna, da cui presero l'attual possesso i Messi Cesarei, pregandolo colla sua prima lettera registrata di sopra, di comandare a' medesimi, *quod in Romandiolam non redirent, sed in aliis Partibus Lombardiæ imminentia tua negotia cum diligentia procurarent &c. ideoque Serenitatem Regiam exhortantes, quatenus consultè considerans*, dichiari, che li suddetti giuramenti furono prestati per errore dalle Città della Romagna, e ch' esso Imperadore non gli avea approvati, esortandolo inoltre a comandare alle stesse Città, che non ostante tal giuramento *nobis, & nostris Nuntiis plenariè obediant, & intendant, nec impedimentum aliquod præstare præsumant, quo minus de ipsis, prout ad nos pertinet, & de consilio Fratrum nostrorum disponere intendimus, liberè disponamus*.

Tutte queste circostanze tanto precise, e necessarie per venire in conoscimento della verità, artificiosamente le dissimula l'Avvocato Piacentino, anzi imbrogliando, e sempre più inviluppando il fatto, passa sotto silenzio le lettere scritte da Nicolò III. successore di Giovanni XXI. all'Imperadore, e dopo d'aver detto, che Ridolfo *spedì nell'Italia un certo Maestro Gottifrido con lettere dirette al Papa, nelle quali cassò, & annullò pienamente tutti quegli estorti giuramenti*, finge lo stesso Avvocato, che *non per questo pote Nicolò ricuperare l'Emilia, seguitando i Ministri Imperiali a pretendere, non essere d'essa parte dell' Esarcato, e che fu costretto Ridolfo mandare nuovi dispacci nell' Italia, ne' quali volle, che fosse inserita copia estratta degli originali*

ginali esistenti nell' Archivio Imperiale delle concessioni di Lodovico Pio, d'Ottone il Magno, e d' Arrigo il Santo, concordando quasi di parola in parola tutte tre quelle donazioni, e precisamente nella spressione dell' Esarcato colla clausola sub integritate, e nella specificazione dell' Emilia.

Fin qui sono parole dell' Autor Piacentino, ed io ho ben più ragione, ch' egli non ebbe per dire, che tutto è proferito *mendacissimamente*. Non è vero in primo luogo, che Ridolfo cassasse pienamente tutti quegli estorti giuramenti, nè il Papa mai pretese tanto, ma solamente per mera importunità, ed a forza di replicate instanze cassò questo indulgentissimo Cesare i giuramenti prestati da' Popoli della Romagna, e volle Nicolò III. che si specificassero a nome per nome tutte le Città, le quali non doveano essere nè legate, nè obbligate all' osservanza di simile giuramento, e fra queste non solo non si annoverano Modana, e Reggio, Parma, e Piacenza, come espressamente nominate avrebbe esso Pontefice, se fosser state queste Città dell' Esarcato, ma non si legge di loro in tanti atti fatti a questo fine nè pur' una parola, da cui possa eziandio tacitamente, o per conghiettura dedursi, ch' elle si comprendessero nella rivocazione d'esso giuramento; li voluminosi documenti poi di tal rivocazione sono tutti registrati dal Rainaldi, e dall' Autore della Dissertazione Istorica di Comacchio. *Append. n. 15 pag 45. & seqq.*

Ed acciocche il Lettore conosca, che io non parlo a capriccio, come l'Avvocato Piacentino, si degni esaminarli da se tutti diligentemente, e cominci dalla prima lettera di Nicolò III. mandata a Ridolfo l'anno 1278. il dì 5. di Giugno, e vedrà chiaramente, che giunto in Roma suddetto Maestro Gottifrido coll' espresso mandato di rivocar' essi giuramenti, subito così eseguì, e che il Papa pregò l'Imperadore a voler confirmare questo atto, dicendogli: *& quia dudum absque tuis, sicut opinamur, & credimus, consensu, conscientia, vel mandato Cancellarius tuus à Civibus Bononiensibus, Imolensibus, Faventinis, Forliviensibus, Cæsenatibus, Ravennatibus, Ariminensibus, Urbinatibus, nec non et aliis aliarum Civitatum illarum Partium, atque locorum, quæ ipsius Ecclesiæ juris existunt, juramenta fidelitatis nomine tuo recepit, tu maturè conspiciens, id in præjudicium juris ejusdem Ecclesiæ subsecutum, quidquid per eundem Cancellarium, seu quemcunque alium in prædictis Civitatibus, vel aliis Locis, & Terris per homines ipsarum Civitatum, Terrarum, atque Locorum actum, gestum, recognitum existit, sive juratum, revoces, casses, annulles, irrites, cassum, & irritum nuncies, ac omnibus viribus vacues, statuens, & expresè consentiens, quod per hoc nullum jus tibi accrescat, vel ipsi Ecclesiæ deperéat tam circa possessionem, quàm circa proprietatem in Civitatibus, Terris, & Locis eisdem, ac hominibus, juribus, & jurisdictionibus eorundem.* Esortandolo, che nuovamente confirmasse le donazioni già fatte. La qual cosa, e domanda volle Nicolò ripetere nella seconda lettera più premurosa della prima che scrisse a Ridolfo, assicurandolo su la sua parola, che *per hoc Nos aliquod novum petere, vel à tuis Prædecessoribus Imperatoribus Romanis insolitum existimes postulare.*

L'atto poi della rivocazione del giuramento vien registrato nella forma seguente: *Nos itaque traditi ab eodem Domino Rege auctoritate mandati juramenta fidelitatis, seu alia, quæ Rodulphus Cancellarius ejusdem Domini Regis à Civibus Bononiensibus, Imolensibus, Faventinis,* *Append. n. 23 pag. 72. & seq.*

Foro-

Foropopuliensibus, Cæsenatibus, Ravennatibus, Ariminensibus, Urbinatensibus, Cerviensibus, & Forliviensibus, ac hominibus Castrorum Montis Feltris, & Brittenorii, ac aliis Communitatibus, Universitatibus, & Incolis Civitatum, & Locorum partium earundem, seu eorum aliquibus pro ipso Domino Rege dicitur recepisse &c.

Indi per adempimento, ed esecuzione di quest'atto, ed acciocche sapessero i pubblici Rappresentanti di queste Città, come restavano assoluti dal giuramento di fedeltà da loro prestato a Ridolfo, e che potevano ubbidire al Sommo Pontefice, e riconoscere i suoi Ministri, gli scrisse il Messo Imperiale la lettera, che si vede registrata nella riferita Dissertazione di Comacchio, ed è intitolata così: *Providis Viris, Potestatibus, Capitaneis, Consiliis, & Communibus Bononiensi, Imolensi, Faventino, Foropopuliensi, Cæsenati, Ravennati, Ariminensi, Urbinati, Cerviensi, & Forliviensi, Monti Feltri, & Brittenorii, ac aliis Communitatibus, Universitatibus, & Incolis aliarum Civitatum, Castrorum, Terrarum, & Locorum partium earundem Gottifridus Præpositus Ecclesiæ Soliensis &c.*, e consecutivamente a tutto ciò il Sommo Pontefice elesse l'anno 1278. addì 22. di Giugno per Legato Apostolico a ricevere il giuramento di fedeltà dalle Città della Romagna Frà Giovanni da Viterbo dell'Ordine de' Predicatori, e la Bolla, o sia Breve di tal Legazione comincia in questi termini: *Ad partes Romaniolæ quas internamente conspicimus affectus nostros dirigere nos perurget anxietas*, e nello stesso modo scrivendo poi il Pontefice ad una per una di suddette Città, acciocche ognuna di loro ricevesse, e riconoscesse il Legato Apostolico, ed in nome della Santa Sede gli giurasse fedeltà, ad altre non iscrisse, che alle Città di Forlì, di Forlinpopoli, di Cesena, di Faenza, di Brentinorio, di Rimini, di Cervia, di Bologna, di Ravenna, e di Bagna Cavallo, ed a tutte fra le altre cose disse così: *Profecto Civitatem vestram, & nonnulla alia, Terras, & Loca partium* Romaniolæ, *quæ sub propriis, & specialibus ad præsens non duximus exprimenda nominibus, cum generali vocabulo Romaniola hoc tempore nuncupentur, ac eorum Incolas ipsi Ecclesiæ immediatè subesse, ipsorumque Dominium ad eandem Ecclesiam pertinere longa* Romanorum *Imperatorum declaravit antiquitas.*

Append. n. 24. pag. 75. & seq.

Append. n. 27.

Sapeva dunque, o doveva prima di parlare l'Avvocato Piacentino sapere, che il Papa non pretese, l'abbolizione del giuramento di fedeltà prestato a Ridolfo da tutte le Città d'Italia, e particolarmente da quelle di Lombardia, in cui di quel tempo, ed anche oggidì si contano Parma, e Piacenza, Reggio, e Modana; ma da quelle solamente della Romagna dicendo, che non le nominava ad una per una, mentre s'intendea benissimo, quali sotto il generale vocabolo di *Romaniola* si annoverassero, e quali no. Sapea inoltre, che in tanti atti, stromenti, e dichiarazioni fatte da Ridolfo per aderire a' voleri della Corte Romana giammai non si nominarono i Piacentini, nè i Parmiggiani, e tanpoco i Modanesi, ed i Reggiani, e che a loro non si scrisse da Gottifrido, e da Nicolò, come scrivere si dovea, se veramente erano sudditi immediati della Sede Apostolica, affinche restassero intesi, come erano sciolti dal vassallaggio giurato a Ridolfo, e che doveano riconoscere i Legati Apostolici, i quali si sarebbero spediti in quelle Contrade, come si mandarono nell' Esarcato, e nella Pentapoli, Regioni veramente comprese tanto allora, quanto a' nostri dì nella Romagna. Era finalmente informato l'Autor Piacentino,

che

che i Sommi Pontefici, cioè Gregorio X., e Giovanni XXI., e con loro Nicolò III. pretesero bensì, che in osservanza de' Privilegj conceduti alla Chiesa dall' Imperadore, i suoi Messi non dovessero immischiarsi nel maneggio delle cose della Romagna, ma non già che s'astenessero dal governo, e dall' amministrazione nè pur d'una sola Città della Lombardia, anzi non dovea ignorare, che tanto Gregorio, quanto Giovanni mostrarono sempre tutto 'l genio, ed un vivo desiderio, che i Ministri Imperiali *in aliis Partibus Lombardiæ imminentia tua negotia cum diligentia procurarent*; e nondimeno con tante, e sì belle notizie, le quali sarebbono bastanti per torre ogni appiglio a qualunque sofista più cavilloso, ebbe l'Avversario tanto animo di proferire, che *Gottifrido cassò, & annullò pienamente tutti quegli estorti giuramenti*; nè contento di questa solenne invenzione, pensando schermirsi in questo modo dall'evidenza delle suddette ragioni volle aggropparne una più grande, ed asserire, che *non per questo potè Nicolò ricuperare l'Emilia, seguitando i Ministri Imperiali a pretendere non essere d'essa parte dell'Esarcato*.

Si degni l'erudito Lettore esaminare attentamente tutti gli atti recati dalla Curia Romana sì in questa, che nella Controversia di Comacchio, e ritrovando egli, che i Ministri Imperiali negassero, o Nicolò pretendesse, che tutta l'antica Emilia fosse parte dell' Esarcato, io mi dò per vinto. Osserverà bensì, che tutta la disputa si aggirava intorno alla Romagna, di cui dopo le donazioni di Ridolfo i suoi Commessarj si misero all' attual possesso, esigendo da' Popoli il giuramento di fedeltà, ma non ritroverà giammai, che nascesse contenzione, quali Città s'includessero entro i Confini dell' Emilia mentovata ne' Diplomi de' Cesari, rimanendo digià sciolto ogni dubbio, e tolta la materia di più disputare, dappoiche furono dati i nomi alle Regioni d'Italia da Carlo Magno, e da Adriano Primo, o sia Leone III. per distinguere gli Stati donati alla Chiesa, che si chiamarono Romagna da quelli, che doveano costituire il Regno d'Italia, che si nomarono Lombardia, sapendosi allora, ed anche a' giorni nostri, che i Confini di una, e dell' altra di queste due Regioni egli è da questa parte la Scultenna, o sia Panaro fiume, che divide il Bolognese dal Modanese; e così l'intesero Biondo Flavio, il Sigonio, il Cointe, e tutti quanti gli Storici, ed i Geografi citati da me su questo punto, che ormai non si contrasta più.

Non so poi capire, perchè dica l'Avvocato Piacentino, che *seguitando i Ministri Imperiali a pretendere non essere l'Emilia parte dell'Esarcato, fu costretto Ridolfo mandare nuovi dispacci nell' Italia, ne' quali volle, che fosse inserita copia estratta dagli originali esistenti nell' Archivio Imperiale delle concessioni di Lodovico Pio, d'Ottone il Magno, e d'Arrigo il Santo*. Se pretendesse mai con questo parlar' equivoco darci ad intendere, che *fosse costretto Ridolfo mandare nell' Italia nuovi dispacci* per quello, che operarono i suoi Ministri, s'inganna, e risponderò non esser vero, perchè ciò non apparisce dagli atti prodotti dalla Curia Romana. Se poi s'intendesse, che fu costretto a far tutto ciò dalle replicate instanze (e mi sia lecito dirlo) dalle importune domande di Nicolò III. Oh in questi sensi sì, che cammina bene la sua proposizione, ed io volontieri gliela concedo, perchè ella si accosta alla verità, e ce la persuadono tutte le voluminose Scritture, ed Instromenti allegati da' nostri Avversarj, egli è però altrettanto falso, che l'Imperadore *volle, che fosse inserita copia estratta dagli originali*

nali esistenti nell' Archivio Imperiale delle concessioni di Lodovico Pio, Ottone il Magno, e d'Arrigo il Santo, conciossiacosache Ridolfo non si sognò mai tal cosa. Volle bensì il Sommo Pontefice Nicolò III. ottener da lui tal confirmazione, nè cessò mai di battere questo duro chiodo, persinche non conseguisse il suo intento. Ed è poi falsissimo, che 'l nostro Cesare volle, che *fosse inserita copia estratta dagli originali esistenti nell' Archivio Imperiale*, perchè questo lo volle in tutti i modi, e per tutte le vie Nicolò III., il quale scrisse più lettere a tal fine all' Imperador Ridolfo, e gli mandò più Legati, e le minute, colle quali ei pretendea, che si concepissero le dichiarazioni da lui desiderate con tanto ardore, ed in vece d'inviar' a Cesare tutto il tenore de' privilegj di Lodovico Pio, d'Ottone il Magno, e d'Arrigo il Santo, gli mandò solamente alcune claosule d'essi privilegj, assicurandolo colla sua lettera de' 5. di Giugno dell' anno 1278. dove sono le stesse claosule inserite, che le avea fatte estrarre, come si ritrovavano *in Archiviis Romanæ Ecclesiæ*, e non già in quello dell' Imperio, come disse *mendacissimamente* l'Autor Piacentino.

Append. n. 16. pag. 51.

Ed ecco a quanti fallaci supposti, ed a quali ritrovamenti bisogna che si appiglj, chi vuole, se non oscurare del tutto, mentre questo troppo difficilmente s'ottiene, alterar per lo meno la verità del fatto, che lo convince; siccome studiatamente fece questo Scrittor retrogrado di tutti gli altri atti, che precederono gli ultimi due Diplomi di Ridolfo de' 14. Febbrajo dell' anno 1279., e i quali si vedono pienamente registrati nella tante volte citata appendice della Dissertazione di Comacchio; ed è cosa certa, ch' ei dovea far così, se volea con minor rossore poter vantarsi, che *vedremo fra poco, se l'atto quì marcato sia mera, e semplice conferma delle pretese donazioni de' Predecessori, che facesse Ridolfo ristretta al puro essere di confermazione, la quale non possa valere senza la produzione delle donazioni autentiche, e solenni, che si dicono confermate, come si contenta dire francamente il Pfeffingero Addizionatore al Vitriario, il quale dissimula tutti gli altri atti di Ridolfo, e di questa sola da lui qualificata confermazione mostrò aver notizia*; chi dissimuli gli atti fatti da Ridolfo, se l'Addizionatore al Vitriario, o l'Avvocato Piacentino l'abbiam testè veduto; siccome vedremo *fra poco, se l'atto quì marcato sia mera, e semplice conferma delle pretese donazioni de' Predecessori di Ridolfo*. Intanto sentiam' un poco, cosa per modo di parentesi rinfaccia il nostro Avversario al Limneo. Ei dice dunque: il *Limneo versatissimo nelle Storie, e de' più eruditi dell' inclita Nazione Alemanna non so per qual motivo s'infinse di credere, che la sola donazione di Costantino a favore del Pontefice Silvestro servisse alla Romana Sede per fondare i suoi diritti nel petitorio sopra gli Stati, che essa tiene, studiandosi di abbatterla con diverse ragioni, che mi dispenso di esaminare; e mentre conchiude con quel suo Pontifici insusurramus, che l'Italia sia eredità dell' Imperadore, e che tutto il Mondo lo sappia, mi fo lecito di replicare, che altro ci vuole a far credere queste favole già familiari in bocca di Federigo II.; che allegare uno, o due Autori Alemanni in faccia di tutto il Mondo*.

Dissert. Istor. polit. & leg. pag. 118.

Sono favole quelle dello Scrittor Piacentino, e non già degli Autori Tededeschi, i quali giustamente dicono, e sostengono, che sia l'Italia eredità dell' Imperio. Tutte le Storie lo confermano, ed egli è più che vero, che *tutto il Mondo lo sa*. Roma fu sempre il Capo di questo Imperio,

perio, da che nacque, ed al parere del Gravina nel suo eruditissimo Trattato *de Romano Imperio*, ella lo era anche quando gl' Imperadori teneano la loro Sede in Costantinopoli, ed io hollo con evidenza mostrato nel primo Libro. Anzi sa ognuno, che l'Italia prima della venuta de' Barbari era la più degna parte di questo maestoso, ed Augusto Imperio, il quale, se rimase per più secoli desolato in Occidente, risorse con altrettanta felicità a' giorni di Carlo Magno, che fu Sovrano, ed assoluto Signore della stessa Roma, dal di cui Senato, e Popolo fu acclamato, inaugurato, e sublimato a sì Augusta dignità, e con Roma fu Carlo Padrone dell' Italia tutta, toltane quella parte, che rimase all' Imperadore Greco. Dopo Carlo Magno dominarono l'Italia i suoi Successori; estinta poi la sua prosapia, è passato l'Imperio da' Franchi Occidentali a' Franchi Orientali nella Persona di Ottone il Magno, non passò pertanto in altri il Dominio d'Italia, e di Roma, che in questo Eroe, il quale lo tramandò a' suoi Successori, e questi lo goderono fino a Federigo II., che seppe non ostante tutte le sue grandi avversità mantenere nel suo pristino splendore, e grandezza la dignità Imperiale, come mi lusingo d'averlo provato non già con *favole*, ma coll' autorità de' Scrittori più rinnomati, e delle Storie di tutti que' secoli, che sono passati da Carlo Magno per fino allo stesso Federigo II., e di questa sovranità non se ne spogliò Ridolfo con le Costituzioni, le quali stiam'ora esaminando, nè tampoco se ne privarono gli altri Cesari, che vennero dopo lui, e de' quali quì ci reca l'Autor Piacentino le confermazioni di quanto Ridolfo fece; e se il Contradditor' implacabil de' diritti Imperiali confessa quì ciò che negar non puo, cioè, ch' *elleno fossero semplici confermazioni, e che perciò non aggiungano all' atto confermato forza maggiore di quella, che avesse, e che nol convalidino, posto che per qualunque causa fosse egli nullo, od in altra maniera vizioso*. Ei niega dipoi con troppo ardire, e niente di ragione, *che gli atti di Ridolfo siano, e debbano tenersi in conto di pura, e semplice confermazione delle donazioni de' di lui Predecessori*, ed asserisce con altrettanta ingiustizia, *che supposto ancora, che le stesse donazioni fossero fittizie, come decantano gli Avversarj della Santa Sede, ovvero che da principio contenessero la riserva della suprema podestà in favore degl' Imperadori, che le fecero, nientedimeno però gli atti di Ridolfo sussisterebbero nella sua totale latitudine, anche fino ad abbracciare la traslazione dell' alto supremo Dominio nella Santa Sede, e tutto ciò perchè furono disposizione formale, verissima, deliberata, e per capo sparato, indipendente, ancorche contengano dichiarazioni, e confermazioni sopra l'esistenza, e validità di quegli atti, che Ridolfo parimente confirmò*. *Dissertazion. Piacentina pag. 117. & 118. & seqq.*

Già vede il Lettore, qual' energia di prove richiedino tante, e sì strane proposizioni per poterle insinuar' alle menti degli Uomini saggi, e versati nella giurisprudenza pubblica. Ma stiam' un poco osservando, quali sieno queste prove, e quali ragioni egli adduca per persuaderci le sue visioni. Dice dunque così: *se trattassimo d'un atto solo, e momentaneo fatto senza precedente cognizione di causa, ed emanato sulla semplice richiesta della parte, e per una tal qual gratificazione del concedente: ammetterei come puramente possibile ne' termini di morale possibilità, che Ridolfo inconsideratamente non informato per troppa facilità, e connivenza fosse trascorso, e che potesse dirsi soggetta la di lui operazione al vizio di orrezione, o di surrezione, e passarvi* *Dissertazion. Piacentina pag. 120. & seqq.*

per buone le cavillazioni de' Contradditori, degne piuttosto di Causidici, e Gente di foro, che d'Uomini di Stato; d'altra sorta sono gli atti in quistione. Procedette l'invitto Ridolfo con matura deliberazione, promettendo da principio far ciò, che poscia con intervallo di tempo notabile saggiamente, e lealissimamente eseguì.

Questa è la prima ragione, che ci pone innanzi l'Avvocato Piacentino per provare, che gli atti di Ridolfo non debbon dirsi nè confirmazione degli antichi privilegj, nè dichiarazione, ma disposizione formale valevole a trasferire nella Sede Apostolica l'alto supremo Dominio degli Stati espressi nella medesima.

In primo luogo io non so vedere, come la multiplicità degli atti, e delle concessioni possa trasferir l'alto supremo Dominio de' Stati nel concessionario, se nol dice il concedente, nè tampoco posso capire, come arrivi ad operar tutto ciò la sola *precedente cognizione di causa, e il solo animo deliberato*, senza che apparisca, che quest' animo sia veramente stato deliberato a trasferire la sovranità, di cui si parla. Concedo dunque all' Avversario, che *procedette l'invitto Ridolfo con matura deliberazione*, ma non gli ammetto, che *da principio promettesse far ciò, che poscia con intervallo di tempo notabile eseguì*. Et ecco! che sul bel principio delle sue prove urta lo Scrittor Piacentino volontariamente nello scoglio degli equivoci, e confondendo astutamente i tempi, non distingue gli atti fatti da Ridolfo, nè le cagioni, per cui li fece.

Di già abbiam veduto, che molti furono i Diplomi conceduti da questo piissimo Imperadore alla Chiesa; ma non dice l'Avversario qual sia quello; per cui si trasferì nella medesima l'alto supremo Dominio de' Stati a lei donati, ed in cui volesse Ridolfo concederle più di quello le concedettero i suoi Predecessori, e specialmente la sovranità, che eglino si riserbarono in tutti quanti i Diplomi, che si sono allegati, e prodotti fin quì.

Quattro dunque sono i Privilegj, che si attribuiscono a Ridolfo, cioè due dati li 20., e 21. di Ottobre dell' anno 1275. in Losanna alla presenza di Gregorio X. il quale si portò colà a questo fine, e due altri in Vienna l'anno 1279. alli 14. di Febbrajo ad instanza di Nicolò III. Io non vuo fare un sì gran torto alla profonda penetrazione del nostro erudito Critico col credere, ch' egli pretenda aver Ridolfo con li due primi atti trasferito nella Chiesa Romana tutta la sovranità de' Stati, di cui si favella, imperciocche con essi l'Imperadore altro non fece, che ratificare, ed approvare, quanto da Ottone Preposto fu fatto in suo nome nella Città di Lione l'anno 1274. addì 6. di Giugno, ed abbiam di sopra veduto, che esso Ottone confermò solamente in nome del suo Signore i Privilegj conceduti da' Cesari Romani alla Sede Apostolica, e particolarmente quelli di Ottone IV., e Federigo II. Che Ridolfo gli diede solamente la facoltà di fare alla Chiesa Romana *confirmationes, concessiones, & privilegia, juramenta, & cætera omnia, quæ mei Prædecessores Reges Romanorum fecisse noscuntur &c. sine demembratione Imperii*. E che nella ratificazione che fece lo stesso Imperadore in Losanna l'anno 1275. del mese di Ottobre tanto fu lontano dal concedere al Papa il preteso alto supremo Dominio, quanto che v'inserì l'espressa riserva d'una parte dell' utile, come è quella del fodro ivi: *recipiemus procurationes sive fodrum ab ipsis*. Sicche dobbiamo per necessità conchiudere, che negli atti di Losanna non voglia l'Autor Piacentino fondare la sua intenzione per dedurne la sovranità della Chiesa.

Append. pag. 28.

Append. pag. 31. & seqq.

Fla

Fia uopo dunque ſupporre, che tutto il fondamento ſi faccia da lui negli altri due Privilegj dati in Vienna l'anno 1279., e veramente dice, che *precedettero all'eſecuzione le inſtanze de più Pontefici, che gli Officiali dell' Imperadore nell' Italia vi ſi oppoſero, e cercarono tutte le ſtrade per impedirne l'effetto; che dalla Corte Imperiale furono ſpediti più Meſſi l'uno dopo l'altro, e con tanto tempo di mezzo, che Ridolfo poteſſe ricercare le informazioni, di quanto aveſſe operato il primo, innanzi che foſſe ſpedito l'altro. Che il Cordeliere Corrado benche per la ſua profeſſione, e ſtato Religioſo dipendeſſe dal Papa, non interpretò largamente il primo Diploma di Ridolfo nella propria commeſſione, ma che piuttoſto ſi contenne rigoroſamente non ſolo nella materialità della lettera, ma ad una interpretazione leſiva de' diritti della Santa Sede, e della mente Imperiale, come il fatto dimoſtrò. Laonde fu di meſtieri, che il Papa faceſſe nuovo ricorſo all' Imperadore per ottenere compiuta giuſtizia, che durò il maneggio dall'anno* 1274. *incluſivamente ſino all' anno* 1279., *e finalmente, che la reiterazione di tanti atti, l'eſame delle difficoltà inſorte di mano in mano, le dichiarazioni ſolenni non ſolo geminate, ma triplicate, e quadruplicate ſono tutte circoſtanze rilevantiſſime, che eſcludono con evidenza ogni ſoſpetto di precipitazione, ed inconſideratezza, di connivenza, e di tutto ciò, che da' Legali chiamaſi orrezione, ſurrezione, e difetto dell' intenzione.*

Differtazion. Piacentina pag. 121. & ſeqq.

Oh che inviluppamento di fatti a bella poſta confuſi, ed alterati per confondere la verità! Oh che paſtocchie, e chimere per voler far dire a' privilegj ciò, che mai non fu intenzione nè di chi li concedette, nè tampoco di chi li ricercò.

Rifletta quì per corteſia l'erudito Lettore, che la diſputa s'aggira intorno al dubbio, ſe i Diplomi di Ridolfo abbiano veramente traſferito nella Chieſa la ſovranità, che ſi riſerbarono i Ceſari ne' Stati donati alla medeſima, e che il noſtro Avverſario in vece di provar' il ſuo aſſunto colle parole, e col teſto de' privilegj, vuol darci ad intendere queſta chimera con moſtrare, ch' eglino non patiſcano verun vizio *di ſurrezione, o di orrezione*, e dopo che avrà ben conſiderato un tal modo di provare i ſuppoſti, ſi degni oſſervar' ancora, che dice l'Avvocato Piacentino, che *precedettero all'eſecuzione le inſtanze di più Pontefici, e che gli Officiali dell' Imperadore in Italia vi ſi oppoſero, e cercarono tutte le ſtrade per impedirne l'effetto*; ma che poi non prova quali foſſero le inſtanze de' Sommi Pontefici, e quali le oppoſizioni degli Ufficiali di Ceſare; e ſe bramaſſe lo ſteſſo Lettor ſcoprire il vero fine, per cui paſſa l'Avverſario ſopra tutte queſte circoſtanze di fatto troppo neceſſarie a ſaperſi per ben decidere la quiſtione; ſi compiaccia aſcoltarmi.

Egli è dunque vero, che i Sommi Pontefici fecero *molte inſtanze* a Ridolfo dopo gli atti ſtipolati in Luſanna, ma furono peravventura elle fatte, perchè rinunciaſſe all'alto ſupremo Dominio, che virtualmente, anzi eſpreſſamente ivi ſi ſerbò? non certamente, perchè tutte le inſtanze *fatte da più Pontefici* non tendevano ad altro, come lo abbiam veduto dalle loro lettere, che a far sì, che Ridolfo annullaſſe i giuramenti di fedeltà ricevuti in nome ſuo dalle Città della Romagna, ed a rinunciar' alla Chieſa quel Dominio utile, ed il poſſeſſo di quella Provincia preſo in nome ſuo da' ſuoi Miniſtri, i quali non ſi oppoſero mai all'eſecuzione di ciò, che fu convenuto fra Ridolfo, e Gregorio, nè da tutti

quanti gli atti recati dalla Curia Romana apparisce d'una benche menoma loro opposizione, e solamente si legge, che fecero giurar fedeltà da' Popoli della Romagna a Cesare coll' intervento, e consentimento espresso del Legato Apostolico, non avendo in ciò fatto altro, che quello, che già fecero i Predecessori di Ridolfo, da cui non giudicarono che si fosse per i Diplomi conceduti a Gregorio X. rinunciato alle regalie, ed all' utile Dominio, che godevano i suoi Antecessori in quelle Contrade; a questo unico fine solamente fu spedito il Cordeliere Corrado a Roma; ed è falsissimo, ch' egli si contenesse *rigorosamente non solo nella materialità della lettera, ma ad una interpretazione lesiva de' diritti della Santa Sede, e della mente Imperiale*, nè Nicolò III. era tanto scordato de' vantaggi della Chiesa, che avesse voluto permettere questo nello stromento, che da Corrado si fece alla sua presenza, ed in pieno Concistoro l'anno 1278. li 7. di Maggio. Del qual' atto fa la Corte Romana un gran capitale, veggendosi registrato nell' appendice della Dissertazione latina di Comacchio con questo sommario; *Fratris Corradi Ordinis Minorum, & Nuncii Rodulphi Regis Romanorum quinque Instrumenta de iis, quæ gessit in Concistorio coram Nicolao III.*, il qual Pontefice loda nella sua prima lettera scritta a Ridolfo questo Cordeliere Corrado *tanquam vir industrius multa sollicitudine circonspectus, & fidelis commissi sibi negotii prosecutor, sinceram devotionem, & intentionem puram, quam ad eandem Ecclesiam habuisti, & habere dignosceris, prudenter exposuit, & omnia, & singula per quendam Ottonem Præpositum Sancti Guidonis Spirensis Regiæ Aulæ Cancellarium dicta, sive promissa, acta seu gesta, ac demum per te ipsum in præsentia bonæ memoriæ Gregorii Papæ X. Prædecessoris nostri recognita, confirmata, innovata, de novo concessa, promissa, dicta, acta, seu gesta, sive jurata prædictus Frater Conradus in nostra, & eorundem Fratrum præsentia tuo nomine, & per te, tuum super iis exhibendo mandatum, distinctè, liberè, & expresè recognovit, ratificavit, approbavit, innovavit, & nihilominus ea omnia, & singula Beato Petro cælestis Regni Clavigero, ac nobis ejus licet immeritis Successori &c. de novo donavit &c.* Anzi si diè questo Pontefice per sì ben servito da Corrado Minorita, che lo rimandò in Germania per indurre l'Imperadore non solo a ratificare quanto egli avea promesso co' cinque Stromenti, ch' esso Pontefice volle si stipolassero nel suddetto Concistoro, ma di più a far le dichiarazioni, che Ridolfo fece dipoi, e lo munì di ampie instruzioni piene d'una somma confidenza, incaricandogli di ritornare a Roma, tanto ottenendo, quanto non potendo ottenere le bramate ratifiche, e novelle dichiarazioni desiderate dalla Santità Sua, e de' quali gli diede la minuta, che si legge nelle citate instruzioni. Vede dunque il Lettore, come egli è un solenne ritrovamento, quel *laonde fu di mestieri, che il Papa facesse nuovo ricorso all' Imperadore per ottenere compiuta giustizia*; imperciocche non fece Nicolò ricorso a Cesare per ottener giustizia, perchè digià la Santa Sede avea ottenuto quanto seppe desiderare, ma per conseguir un nuovo privilegio di ratificazione di quanto fu stipolato, e promesso dal Cordeliere Corrado, e da Gottifrido Preposto della Chiesa di Solio, il quale fu spedito a Roma per annullare i giuramenti di fedeltà prestati dalle Città della Romagna a Ridolfo, come religiosamente lo eseguì lo stesso anno 1278. l'ultimo di Giugno, leggendosene l'atto nella suddetta appendice.

Append. n. 19. pag. 57. & seq.

Append. n. 15. pag. 45., & 46.

Append. n. 23. pag. 72. & seq.

Quindi

Quindi è,che se *durò il maneggio dall'anno* 1274. *inclusivamente sino all'anno* 1279. questo maneggio non durò tanto tempo, perchè si disputasse dell'alto supremo Dominio, di cui non si parlò giammai, nè che il Papa lo pretendesse, e che poi arrendendosi Ridolfo alle sue instanze se ne spogliasse, ma per il solo Dominio utile, pel possesso dell'Esarcato, e della Pentapoli, per il giuramento di fedeltà tante volte quì nominato, e per le regalie, che Ridolfo percepiva dalle Città della Romagna, e le quali alla fine ei concedette alla Chiesa, come attestano gli Autori, da me citati di sopra, essendosene questo generoso Augusto privato, sia per ottenere l'assoluzione delle censure fulminategli contro dal Papa, perchè non era passato al riacquisto di Terra Santa, come fu obbligato promettere, e lo attestano Ricordano Malaspina, e Giovanni Villani; sia perchè il Papa non lo astrignesse a portarvisi, come vogliono il Biondo, il Sigonio, e'l Pagi, sia finalmente per torre ogni pretesto al Pontefice, di cui avea molta cagione di temere per le mutazioni, ch'egli meditava introdurre in Italia a spese dell'Imperio, ed anche per mostrarglisi grato, d'aver' astretto il Rè Carlo a rinunciare il Vicariato di Toscana.

Che poi avesse digià il Papa conseguito il suo intento, quando *fece nuovo ricorso all'Imperadore*, e che tal ricorso lo facesse, non già *per ottenere giustizia*, come si finge l'Avvocato Piacentino, ma per conseguir la ratificazione di quanto fecero i due Messi Imperiali, e la dichiarazione, di cui ora parleremo; apparisce manifestissimamente dalle tre lettere scritte dal medesimo Papa Nicolò, le quali sono appunto i ricorsi, che fece a Ridolfo, e per i quali ricorsi Ridolfo gli concedette gli altri due pretesi Diplomi l'anno successivo, cioè l'anno 1279. addì 14. Febbrajo, e su quali s'innalza dall'Autor Piacentino tutta la machina del suo artificiosissimo discorso: veggiamo dunque, cosa mai addimandasse Nicolò in questi suoi ricorsi, e cosa Ridolfo concedesse, e dichiarasse, mentre io crederei, che così potrassi agevolmente venire in conoscimento della verità, e comprendere, se il Papa chiedesse, e l'Imperadore gli trasferisse questo tanto magnificato *alto supremo Dominio*.

Ed ancorche non fosse uopo registrare quì le parole delli ricorsi, e de' privilegj, perchè digià le recai fedelmente nell'antecedente Capitolo, allorche formai il fatto, e lo fondai sopra gli atti prodotti dalla Curia Romana, nondimeno vuo quì ripeterne una parte, per via più confondere l'artificioso silenzio degli Avversarj, i quali inviluppando il fatto medesimo, si servono in vece di questo di retoriche ampliazioni, e si appigliano all'Esarcato, che vorrebbono far giugnere di là da' Monti, anzi non contenti di ciò s'attaccano a certe claosuluccie, che ingrandiscono con stranissime interpretazioni, e tutto questo lo fanno per ingannar la semplice brigata, e farle credere, che veramente sono valevoli a trasferire l'alto supremo Dominio nella Chiesa Romana.

Avrebbe però dovuto farsi carico l'astuto Sofista, che per venir' a capo d'una prova tanto difficile, bisognava star' attaccato a tutto il fatto, all'intiero contesto e delle dimande, e delle concessioni, alle cagioni perchè quelle si fecero, e queste si accordarono, poiche così sarebbe giunto al conoscimento della verità, che sol si dee aver per unico oggetto, trattandosi di controversie tra'l Sacerdozio, e l'Imperio, affine di non fomentarle maggiormente colle adulazioni, e lusinghe, ma per istabilir sempre più fra loro quella concordia tanto necessaria alla quiete del Cristianesimo, col dar' a Cesare, *quæ sunt Cæsaris*, ed a Dio, *quæ sunt Dei*.

Cosa

Cosa dunque chiedesse il Papa, apparisce dalla sua prima lettera, colla quale gli dà ragguaglio, di quanto aveano alla sua presenza, e nel Concistoro de' Cardinali operato Corrado, e Gottifrido suoi Messi, e lo priega approvar tutto, e ratificare quanto egli pure avea promesso a Gregorio X. colle seguenti parole: *Ut igitur jure sinceritatis integritas interiùs, exteriusque reluceat, & appareas vas sincerum, præmissa omnia, & singula per speciale Privilegium Regali aurea Bulla munitum, promptè, liberaliter, & distinctè recognoscas, ratifices, confirmes, innoves, & de novo concedas, ea omnia corporali præstito juramento firmando, & quia dudum absque tuis, sicut opinamur, & credimus, consensu, conscientia, vel mandato Cancellarius tuus à Civibus Bononiensibus, Imolensibus, Faventinis, Forliviensibus, Foropopuliensibus, Cæsenatibus, Ravennatibus, Ariminensibus, Urbinatibus, nec non et aliis aliarum Civitatum illarum Partium, atque Locorum, quæ ipsius Ecclesiæ juris existunt, juramenta fidelitatis nomine tuo recepit, tu maturè conspiciens id in præjudicium juris ejusdem Ecclesiæ subsecutum, quicquid per eundem Cancellarium, seu quemcunque alium tuo nomine in prædictis Civitatibus, vel aliis Locis, & Terris per homines ipsarum Civitatum, Terrarum, atque Locorum actum, gestum, recognitum extitit, sive juratum, revoces, casses, annulles, irrites, cassum, & irritum nunties, ac omnibus viribus vacues, statuens, & expressè consentiens, quod per hoc nullum jus tibi accrescat, vel ipsi Ecclesiæ depereat tam circa possessionem, quàm circa proprietatem in Civitatibus, Terris, & Locis eisdem, ac hominibus, juribus, & jurisdictionibus eorundem, & quia decet Regales actus in omni claritate procedere, ut omnem obscuritatem, quam frequenter generalitas consuevit inducere, tollat Regalis expressio, ac jura Ecclesiæ prædictæ per tuam declarationem, quam decernas esse perpetuam, plenariè solidentur, recognoscas, fatearis, & speciali Edicto ad perpetuam memoriam studeas declarare: Ravennam, Æmiliam, Bobium, Cæsenam, Forumpopuli, Forumlivium, Faventiam, Imolam, Bononiam, Ferrariam, Comachlum, Adriam, atque Gabellum, Ariminum, Urbinum, Montemferetrum, Territorium Balnense cum omnibus finibus, Territoriis, atque Insulis in Terra, Marique, ad Civitates, & Loca prædicta quoquo modo pertinentibus ad Beatum Petrum Cælestis Regni Clavigerum, & ad Nos, ac Successores nostros Romanos Pontifices, & ad ipsam Romanam Ecclesiam pleno jure integrè in spiritualibus, & temporalibus in solidum pertinere, ac nostri, & ipsius Ecclesiæ pleni juris, ditionis, ac Principatus existere.*

Append. n. 16. pag. 50. & seq.

Nella seconda lettera poi fa Nicolò III. all'Imperadore la stessa dimanda, e per meglio disporlo ad accondescendervi, gli dice: *Ne autèm per hoc Nos aliquid novum petere, vel à tuis prædecessoribus Imperatoribus Romanis insolitum existimes postulare, & ad tuam conscientiam plenius serenandam, qualiter illa cæteri Prædecessores tui Romani Imperatores expresserunt, qualiter illa ad Romanam Ecclesiam pertinere sub expressis Terrarum distinctionibus declararunt, tibi de verbo ad verbum tenorem Privilegiorum ipsorum Imperatorum, sicut in Archiviis Romanæ Ecclesiæ reperimus, sub Bulla nostra transmittimus.* E gli manda, come di sopra si disse, non per intiero, ma soli tre §§. de' pretesi Privilegj di Lodovico il Pio, di Ottone il Magno, e di Arrigo il Santo, e secondo il tenore, ed uniformemente al contenuto di queste let-

tere

tere approvò Ridolfo, e confirmò, quanto aveano fatto i suoi Procuratori in Roma, e concedette alla Sede Apostolica il tanto magnificato Privilegio de' 14. Febbrajo dell'anno 1279.

Or fo io quì a' nostri Avversarj questo dilemma: o i Predecessori di Ridolfo donarono alla Chiesa l'alto supremo Dominio de' predetti Stati, o pure lo riserbarono all'Imperio, ed a' suoi Successori? Se di quello eglino se ne spogliarono, io convengo con esso loro, che se ne spogliasse Ridolfo ancora, ma se quei lo ritennero, perchè vogliono poi, che questo Cesare ne privasse l'Imperio? Se vogliono tutto ciò, vogliono, e pretendono più di quello, che non pretese, nè addimandò il Pontefice, il quale si protestò apertamente di non chiedere a Cesare *aliquod novum vel à suis Prædecessoribus Imperatoribus Romanis insolitum*. Ed a questo fine gli mandò quei §§. de' privilegj, ch'abbiam veduto. Di più non pretese Nicolò, che ampliasse le concessioni da lui digià fatte alla Chiesa, ma solamente desiderò una più chiara spiegazione, dichiarazione, e confermazione, di quanto egli, ed i suoi Messi fecero, affine di torre per sempre *omnem obscuritatem, quam frequenter generalitas consuevit inducere*. E con ciò evitar qualunque occasione di ulteriori contese, ed anche per ottenere il libero possesso, e godimento di quelle regalie, ch'erano soliti gl'Imperadori esigere da' Popoli della Romagna: come dunque si affatica l'Avvocato Piacentino in sostenere, che *nientedimeno gli atti di Ridolfo sussisterebbono nella sua totale latitudine anche fino ad abbracciar la traslazione dell' alto supremo Dominio nella Santa Sede*?

Si persuaderebbe peravventura questo Scrittore, che per dar qualche apparenza di realtà a una tal chimera, bastasse l'abbellirla coll' invettive, ch'ei fa contro il Coringio, il Limneo, e gli Autori Tedeschi? nelle disputazioni pari alla nostra fa di mestier' altro, che studiate esagerazioni, e bisticci capricciosi; bisogna confutar le sentenze degli Avversarj con sode ragioni, con l'autorità d'accreditati Scrittori, e sopra tutto co' Diplomi alla mano, esaminandoli al chiaro lume d'un sano, e diligente Criterio. Ma che che ne sia, io non sieguo la traccia di questi peraltro eruditissimi Professori del gius pubblico Germanico, ma sto unicamente attaccato agli atti prodotti dalla Corte Romana, e con questi io mi lusingo d'aver con evidenza mostrato, che non solamente non si spogliò Ridolfo di quell' alto supremo Dominio, che tutti i suoi Predecessori esercitarono nello Stato Ecclesiastico, ma che spogliatosi solo del possesso, e della maggior parte delle regalie, si ritenne colla sovranità anche parte del Dominio utile, e uno de' regali più importanti, il qual' è il fodro, comprendendosi manifestamente da tutta la serie di tanti atti, che i riferiti Sommi Pontefici non peraltro furono così diligenti, e solleciti, che per conseguir l'attual possesso, e le regalie de' Stati donati alla Chiesa, e che non pensarono giammai di voler' estorquere da Ridolfo la traslazione in loro dell'alto supremo Dominio di Roma, e dell' Esarcato, unito, ed avvinto indissolubilmente all' Imperial Corona de' Romani Cesari. Così l'intese Papa Nicolò, allorche pregò Ridolfo a dichiarare, che per il giuramento ricevuto in suo nome dalle Città della Romagna, *nullum jus tibi accrescat, vel ipsi Ecclesiæ depereat tam circa possessionem, quàm proprietatem*, avendo io di sopra fatto vedere, che tanto importano queste parole, ed il verbo *accrescat*, il quale suppone qualche diritto antecedente, ed una ragione, a cui possa accrescersene un' altra.

E se

Dissertazion. di Piacenz. e Parma pag. 121.

E se confessa lo Scrittor Piacentino, che *non fu l'operato da Ridolfo un' atto formale di spropriazione, ma ricognizione della verità con precedente cognizione di causa*. La verità fu, ed è, anzi sarà sempre, che i Cesari Franchi, e Germani suoi Antecessori furono in ogni tempo riconosciuti per veri Sovrani di Roma, dell' Esarcato, e *dell' Emilia, e molto più di Parma, e Piacenza, le quali sono comprese* nella Lombardia, e non mica *nell' Emilia mentovata ne' Diplomi per unanime sentimento de' moderni, e degli antichi Geografi*.

Non vuo io pertanto entrare qui in superflue quistioni, nè sto a cercare, se un Principe elettivo, qual' è l'Imperador Romano, possa, ed abbia la podestà di spropriare la Corona dell' alto supremo Dominio de' Stati a lei sottoposti, e molto più della sovranità della Capitale, e Sede dell' Imperio medesimo, e solamente dirò, che non sono i soli Giureconsulti Tedeschi, che nieghino una tal podestà al loro Principe elettivo, massimamente allorche si discorre di donazione, e concessione graziosa, e non si parla de' Trattati di Pace, o di atti stipolati per evitare la ruina del Regno, e total dissipamento dell' Imperio; ma sieguono questa sentenza rispetto anche a' Sovrani ereditarj i Francesi, e Spagnuoli, gl'Italiani, e persino gli Avvocati della Reverenda Camera Apostolica, e tanto attestano tra Francesi (*a*) Bodino, e Pier Gregorio *de Republica*, Coppino *de Demanio Franciæ*; e fra Spagnuoli Cavedo, Azevedo Menchaca nelle sue illustri Questioni, Antunez Portugal *de Regia donatione*, dicendo questi in un luogo: *Aliter autem nullo modo Princeps Oppida, & Civitates Regni potest alienare, abdicando à se in totum Dominium directum, & utile; quin tunc diceretur homicida suæ dignitatis; unde non valet privilegium, ut quis eximatur in totum à suprema Principis potestate &c. quod adeo verum est, etiamsi donatio à Rege fiat Episcopo, ut non transeat in eum omnis superioritas, sed Princeps eam retinet in Civitate, ut optimè fundat Peregrin.* E in un' altro luogo: *Hæc autem suprema jurisdictio ejusdem Principis potestatem, & superioritatem conservat, & ita est ossibus Regis affixa, & Regiæ Coronæ annexa, unita, atque incorporata, ut nullo modo, neque tacitè, neque expressè possit à Rege abdicari; non enim potest Rex Imperium eviscerare, & destruere, ut loquendo de Principe, qui donavit claves Imperii, dixit Baldus; neque potest aliter salva esse Republica, quàm si omnis jurisdictio sit penes unam Majestatem. Consistit autem suprema jurisdictio in mero Imperio &c. Quocirca merum imperium quatenus accipitur pro prima gladii potestate, quæ Regi, & Coronæ adhæret, neque alienari, neque concedi à Principe potest; siquidem suprema jurisdictio est ipsa forma, & substantialis essentia Regiæ Majestatis, quæ separari non potest à Rege absque subjecti corruptione*. E questo Autore ne cita cento altri, che possono vedersi appo lui; siccome possono gl' Italiani riconoscersi appresso Giambattista Spada (*b*) Avvocato della Camera, e del Fisco Apostolico ne' suoi consiglj, dicendo in uno, che *omisso quod ista superioritas non possit Laico concedi, nec possit evelli ab ossibus supremi Principis juxta opinionem Joannis Andreæ add. ad specul. de jurisdict. omnium Judic., quæ quoad Laicos est communiter recepta apud Peregrinum consil. pr.*, ed in un' altro: *quia si verum est, quòd ista superioritas adeo inhereat ossibus Imperii, ut ab eo divelli non possit, & quod per quamlibet concessionem, & Investituram non præsumitur, quod Imperator eam in alium transferre voluerit, quod in Laicis verissimum, & receptissimum esse credimus*.

(a) *Coppin. de Deman. Franc. l. 2. tit. 1. Azeved. in l. pr. n. 9. 10. tit. 10. lib. 5. compil. Cabed. 2. part. decis. 40. n. 2., & seqq. Vasch. Menchac. Illust. Quæst. lib. pr. cap. 4. n. 4., & seqq. Antunez Portugal. de Reg. donat. part. 1. l. 2. c. 4. n. 12. & seq. & c. 8. n. 3., & seqq.*

(b) *Spada cons. 3. n. 8. 9., & cons. 5. n. 2.*

Noi

Noi però non disputiamo della podestà, ma della volontà, cioè se abbia voluto, o no Ridolfo trasferire nella Chiesa Romana questo decantato supremo Dominio. E ch' egli non l'abbia voluto, anzi che Nicolò III. giammai nol pretendesse, mi parrebbe, che restasse digià provato a sazietà; onde crederei di non essere obbligato tener più dietro a' vani divisamenti dell' Avvocato Piacentino, il quale salta un'altra volta in campo contro il Corringio, e i Scrittori del suo partito, perchè oppongono, *che le alienazioni fatte dagl' Imperadori, quanto si vogliano antichi, vagliono, e sussistono sì per l'utile, come per il diretto Dominio, sicche possano i beni talora divenir' allodiali, ma salva però sempre la Maestà, e la direzione dell' Imperio, e corpo Germanico*, e dappoiche ha deriso lo stesso Corringio, e quanti lo sieguono, dice così: *ed è questa l'erba bettonica per tutte le alienazioni de' beni altre volte Imperiali, rispondo, che il tenore della dichiarazione, e rispettiva donazione di Ridolfo leggesi conceputo con parole, e claosule di tal' energia, che non lasciano luogo di sospettare, che desso, nè l'Imperio v'avessero prima, o vi ritenessero dappoi il preteso Dominio diretto, o la pretesa ragione di suprematо, e di direzione, e rispettivamente subordinazione de' Romani Pontefici*. E finalmente conchiude, che *usò Ridolfo nell' atto di venire alla dichiarazione controversa la claosula, che debba quella valere in vigor d'Oracolo Cesareo, e d'Editto sussistente a memoria perpetua, la quale per se medesima rende l'atto immutabile, servesi de' termini di ricognizione, e dichiarazione, che propriissimamente dimostrano, ch' esso volle pronunziare una sentenza fondata nella precedente accuratissima cognizione de' meriti della causa, v'inserì le claosule: pleno jure, ac integrè, e l'altra in solidum, e protestò, che la di lui dichiarazione riguardava insieme lo spirituale, e lo temporale, qualificando colle stesse claosule l'una, e l'altra materia, sopra la quale cade la sua sentenza*. Meritarebbe il Causidico, che per la sua erba bettonica gli si rendesse, ed ordinasse una triplicata presa d'elleboro; ma veniamo a' ferri.

Dissertazion. Piacentina pag. 122 & seqq.

Se volesse Ridolfo pronunziare una sentenza fondata nella precedente accuratissima cognizione de' meriti della causa, come con termini troppo superlativi esagera l'Avversario per dar corpo all' ombre; oppure se fu necessario a questo saggio Imperadore accomodarsi a' tempi, e seguire la sentenza di Nicolò III., e prendere la legge da lui, lo dirà il Lettore, a cui di già ho fatto vedere, ed egli potrà un' altra volta chiarirsene colla lettura degli atti, come non fece altro Ridolfo, che far copiare, e sottoscrivere la sentenza dello stesso Pontefice, e ricevere la legge, che questi volle dargli nelle sue lettere scritte l'anno 1278. addì 5. di Giugno.

Ma sia come la vuole l'Autor Piacentino, non puo ei però negare, che l'erba bettonica del Corringio, e de' Scrittori Alemanni non sia usata eziandio da' Giureconsulti di tutte le Nazioni, ed anche da' medesimi Fiscali della Camera Apostolica, i quali allorche si tratta di sostenere i diritti della Santa Sede s'appigliano volontieri alle massime legali, e politiche, allegate da' Dottori Tedeschi, per mantener le ragioni dell' Imperio, la di lui dignità è quel suprematо, che va inseparabilmente unito colla Corona Imperiale, e il quale non si dee mai supporre donato, e conceduto, *nisi exprimatur*, come lo vogliono il Sordo (*a*), l'Afflitto, il Giurba, e l'Antunez Portugal *de Regia donatione*, da cui siamo fatti certi, che *suprema jurisdictio nunquam à Rege donata, aut concessa intel-*

(a) *Surd. conf. 210 n. 58. Afflict. in c. 1 in princ. quæ sint Regalia. Giurb. C. de feud. §. 2. glos. 7. n. 3. Antunez Portug. de Reg. donat. p 1 t. 2 c. 8. n 9 10 & seqq.*

intelligitur, etiamsi verbis generalissimis donatio concipiatur ex sæpius dicta ratione, quia ita Principis Personæ inheret, ut neque eo volente separari possit &c., e dopo d'aver recato cinquanta altri Autori tanto Spagnuoli, quanto Francesi, ed Italiani, soggiugne, *quòd in omnibus donationibus, concessionibus quantumvis generalibus, & habentibus clausulas generalissimas regulare est, quia semper suprema Principis auctoritas, & potestas reservata censetur, & nunquam præsumatur concessa &c. etiamsi in donatione dicatur cum mero, & mixto Imperio, & omnimoda jurisdictione ex eo, quia reservata in signum superioritatis non censentur concessa, nisi exprimantur.* Questa dottrina ricevuta comunemente dagli Autori di tutte le Nazioni d'Europa non vuole il Dottor Piacentino, che possa addursi a favor dell' Imperio, ma vogliono dipoi i Fiscali della Reverenda Camera, che s'abbia per indubitata a pro della Santa Sede, sostenendo il Spada, come Avvocato del Fisco Apostolico, che (a) *in quacunque donatione, aut concessione quantumvis amplissima nunquam censeatur abdicatum à Papa, & à Sede Apostolica supremum, & altum Dominium juxta verissimam, & communem opinionem, de qua dixi in versiculo præcedenti, quia Albert. Bald. Angel. & alii omnes ibi citati non solùm loquuntur, quando sumus in dubio, & non constat de aliquo titulo, & de concessione amplissima, prout in his terminis in specie loquitur Robuster. dict. decis. 27. n.2. inter decisiones impressas post secundum volumen consiliorum Farinacii, quia istæ concessiones quamvis amplæ, & prægnantissimis verbis conceptæ semper debent intelligi de eo jure, & Dominio, quod habet Princeps in illo Castro, vel Civitate, quam concedit, uti ejus Dominus particularis non de eo supremo, & alto Dominio, quod habet in toto suo Regno, & Principatu, ut universalis, & supremus Rex, & Princeps: ita hæc duo jura distinguenda declarat Alber. &c.*, e quì reca lo stesso Spada dodici Autori, e prosiegue poi a dire, che *hoc idem comprobat alia similis distinctio, quam facit post alios Rota Romana decis. 35. n. pr. part. pr. diver. inter jura, quæ cohærent territorio concesso, & ea, quæ illi non cohærent, sed cohærent ossibus, & personæ Principis concedentis, ut ista nunquam censeantur concessa, illa autem censeantur concessa cum Territorio per verba prægnantissima, & per alias circumstantias, jura verò, & regalia, quæ Territorio cohærent &c., & in genere de concessione facta uberrimis verbis, quod non comprehendat hoc altum supremum Dominium tradit Covarruvias, & de concessione facta cum omni jure, quod ipse concedens habet, in specie loquitur Alberic. &c., & de facta cum mero, & mixto Imperio etiam maximo post Baldum, & Caccialup. tradunt Roland. &c., & de facta cum omnimoda jurisdictione loquuntur ferè omnes &c. sic pariter de concessione facta cum omni Imperio, & omni jure, nihil penitus reservato loquitur Osasc. cons. 3. n. 12. idem, etiamsi fuerit concessum in plenum Dominium, & proprietatem, dicit Capobl. dict. prag. 8. n.22., & 23., & de concessione facta cum omnimoda suprema jurisdictione loquitur Mozz. de natura feudi n.24., & rationem afferunt omnes supracitati, quia non præsumitur, quod supremus Princeps hoc supremum, & altum Dominium à se abdicare voluerit &c. immò etiam dicunt, quod non potest illud à se abdicare, cum inhereat inseparabiliter ossibus ipsius Principis &c.*

(a) *Spada cons. 1. n.16. & seqq.*

Ecco cosa dicono i Curiali del Papa, ma contro il Dominio temporale del Papa non vuol capirla l'Avvocato Piacentino, ma si attacca anche

che a' razzoi più affilati, e schiamazzando dice, che *in quei tempi fatto avrebbe orrore alle menti de' più libertini il pensiero non che l'asserzione, che i sostenitori del Calvinismo, e del Luteranismo più secoli dopo Ridolfo cominciarono ad insegnare, cioè che l'Imperadore, e cadaun Principe Sovrano dilatasse le fimbrie della suprema sua autorità fin sopra lo spirituale, subordinandolo, e facendolo dipendere dalla podestà Laica, per conseguenza non potiamo interpretare le parole di quel Cattolico Principe secondo il senso de' Novatori, ma dobbiamo prenderle con quella intelligenza, che al tempo della suddetta dichiarazione potea cadere nella mente del Proferente, e così essendo impossibile moralmente, che quell'Augustissimo Fondatore della veneratissima Casa d'Austria volesse riservarsi l'immaginario supremo diritto, o direzione sopra le cose spirituali, viene ad essere similmente impossibile, che volesse riservarsi tal podestà sopra de' beni temporali, che disse riconosceva, confessava, e dichiarava, che appartenevano all' Apostolo S. Pietro, alla Chiesa Romana, al Papa Nicolò III., ed a' di lui successori Pontefici Romani, non avea, e confessa desso non avere maggiore autorità sopra il Papa, che sopra l'Apostolo San Pietro, ed io non sò, se la Teologia di Calvino, e di Lutero sia giunta ancora a tale raffinamento di trattare un' Apostolo di servo fuggiasco da stendervi sopra la mano, e da tirarlo sotto la podestà de' Cesari, e del Romano-Germanico Imperio.* *Differtaz. Piacentina pag. 125. & seg.*

Oh questa sì per mia fe, ch'ella è una gentilissima scappata, e per isfuggire la difficoltà ritirarsi in Sagrestia, ed attaccarsi al *Sancta Sanctorum*. Cosa mai a che fare l'alto supremo Dominio temporale di Roma, e dell' Esarcato, ed il sostenere, che Ridolfo giammai non vi rinunciasse colla *Teologia di Calvino, e di Lutero, e col trattare un' Apostolo di servo fuggiasco da stendervi sopra la mano, e da tirarlo sotto la podestà de' Cesari, e del Romano Germanico Imperio.*

Abbominiamo, e detestiamo le massime sceleratissime de' perfidi Eresiarchi Calvino, e Lutero, ed adoriamo il Santo Apostolo Pietro con quel vero culto, che a lui dà la Santa Chiesa Romana nostra Madre, e veneriamo i Successori suoi, e'l regnante Sommo Pontefice come Pastore universale, e Capo visibile della Chiesa Militante; nè regna in noi tant' empietà di volerlo *trattar di servo fuggiasco da stendervi sopra la mano, e da tirarlo sotto la podestà de' Cesari per questo*, che intendiam sostenere l'alto supremo Dominio temporale de' nostri Sovrani Augusti nella Metropoli, e negli altri membri, che composero, e tuttavia compongono l'Imperio d'Occidente, nè urtò in tanta empietà, nè la commise Carlo Magno, così benemerito della Sede Apostolica, nè pensarono tampoco di cadervi Lodovico Pio, Ottone il Grande, ed Arrigo il Santo, cogli altri suoi Successori, allorche esercitarono in Roma, ed in tutta la Romagna quest' alto supremo Dominio, e che diedero alla Chiesa di Gesù Cristo molti Pontefici santissimi, zelanti Riformatori della disciplina Ecclesiastica, rilasciata quasi del tutto, e deformata dall' ignoranza, e da' vizj de' secoli decimo, & undecimo: e questa podestà di eleggere, o di confermar' i Papi nominati dal Clero, e Popolo Romano mi pare qualche cosa di più, che il sostenere la sovranità temporale degl' Imperadori ne' Stati suddetti, non ostante il Diploma di Ridolfo, il quale, se confermò le antiche donazioni, e dichiarò le Città, e Terre donate alla Chiesa ad essa *pleno jure, ac integrè non solum in spiritualibus, sed etiam in tempora-*

poralibus in solidum pertinere. Non pertanto si spogliò della sovranità Imperiale, perchè chi dichiara, e conferma un privilegio, o sia donazione, secondo l'opinione del Cardinal de Lucca (*a*), e della Rota Romana, non dà, nè concede di più del donato, e del conceduto; e questo è quello, che cade in quistione, e che io ho provato, mostrando coll'autorità anche de' Curiali Romani, che simili claosule, ed altre ancora più pregnanti, e forti non bastano per ispropriar l'Imperio della suprema giurisdizione per se inalienabile al parere de' Giureconsulti più celebri tra Francesi, Italiani, e Spagnuoli, i quali non sono nè libertini, nè seguaci di Calvino, e di Lutero. E questa suprema autorità, e giurisdizione, che hanno gl' Imperadori, ed i Rè sovrani, non è usurpazione, nè cosa contraria alla Religione Cattolica, ma ella è parte della stessa Religione, e dono immediato di Dio, il quale ci comanda espressamente di servir, ed ubbidire nelle materie temporali a' nostri Principi, come a' suoi Vicarj, e Luogotenenti; e lo provai allorche feci vedere quanto fosse scandalosa la sentenza dello Storico Romano, il quale, perchè Arrigo IV. era scomunicato da Gregorio VII. non ebbe orrore di proferire, che suo Figliuolo, ed i Piacentini fecero quel che doveano, ribellandosi da lui. E se il Pontefice Nicolò volle, che Ridolfo inserisse nel suo Privilegio la claosula: *tam in spiritualibus, quàm in temporalibus*, nol fece al fine, di che Ridolfo si spropriasse del supremato, che avea nelle Città donate alla Chiesa, perchè se ciò avesse voluto, e Ridolfo vi avesse acconsentito, con una parola si toglieva ogni disputa, e bastava dirlo nettamente, come dir si dovea espressamente al riferir dello stesso Cardinal de Lucca (*b*) senza andar vagando con circuiti viziosi di parole, ma sol'ebbe in animo il Pontefice di far ch'egli ratificasse quanto promisero Ottone IV., e Federigo II., e di porre in piena libertà la Chiesa, l'elezione de' Prelati, i beneficj Ecclesiastici, ed i frutti de' medesimi goduti altre volte in tempo di Sede vacante dagl' Imperadori, come si scorge dal privilegio d'esso Federigo dato in Egra l'anno 1213. addì 12. di Luglio, dove tra le altre cose si legge così; *Illum quoque dimittimus, & refutamus abusum, quem in occupandis bonis decedentium Prælatorum, aut etiam Ecclesiarum vacantium nostri consueverunt Antecessores committere, pro motu propriæ voluntatis, omnia verò spiritualia vobis, & aliis Ecclesiarum Prælatis relinquimus liberè disponenda, ut quæ sunt Cæsaris, Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo recta distributione reddantur.*

(a) *Card. de Lucca de Feudis disc. 60. n. 11. Ceval. decis. 385. Greg. decis. 159. n. 4. Rot. part. 1. recent. decis. 293 n. 13.*

(b) *De Lucca loc. cit. n. 12.*

Append n. 5. pag. 12 & seqq.

Dopo d'essersi l'Avvocato Piacentino affaticato molto, ma inutilmente, per farci credere, che Ridolfo rinunciasse a quel supremato, che avea, ed ha il Sacro Romano-Germanico Imperio in Roma, e nell'Esarcato, e dopo d'essersi senza moderazione tanto scatenato contro i Scrittori dell'inclita Nazione Alemanna, conosce d'aver sparse tutte le sue fatiche al vento rispetto a Parma e Piacenza Città Lombarde, e che sempre furono, e sono oggidì pertinenze del Regno d'Italia, perciò chiude il suo discorso con questo inviluppamento di equivoche deduzioni, e confondendo i tempi, ed i nomi, che aveano anticamente le Regioni d'Italia con quelli, che gli furono dati nel tempo appunto delle donazioni per torre gli equivoci, ed i dubbj, che ora vorrebbe far nascere questo sagace Scrittore, ei dice così: *Supposta la verità, e l'efficacia degli atti di Ridolfo, di cui per le cose finora dette niuno scrupolo dovrebbe avere più luogo nell' animo di chi legge, restarebbe a vedere, se potesse almen dubitarsi, che le Città di Piacenza, e Parma non vi fossero comprese,*

Dissertazion. Piacentina pag. 129. e seg.

ma

ma per poco che uno sia instrutto di Geografia, può senz' altro sapere, che l'Emilia era Provincia dell' Esarcato, e ch' era solita chiamarsi Gallia, e Lombardia Cispadana, che nominatamente v'erano comprese Piacenza e Parma nel tempo, che scriveva Paolo Diacono, cioè sotto il Regno di Carlo Magno, che Procopio chiamò Piacenza Città Capitale dell' Emilia. Il Sigonio la descrive dicendo, che incominciava a Piacenza, e continuava sino ad Imola, e che indi succedeva la Flaminia. Concordano unitamente agli altri Marquardo Freero, & Andrea Duchesne, rapportano colle stessissime parole due lettere, che l'Esarco Romano successore di Smaragdo scrisse al Rè Childeberto II. di Francia, nelle quali gli dà ragguaglio d'aver ricuperato dalle mani de' Longobardi le Città di Piacenza, e Parma, e di averle unite all' Esarcato; l'Abate Cuspiniani Scrittore attaccato estremamente alla sua Germania, raccontando il fatto della restituzione, che Astolfo Rè de' Longobardi fu costretto dal Rè Pipino fare alla Chiesa, dice, che l'Emilia, la quale era l'altra parte dell' Esarcato, fu restituita al Papa, e che vi erano comprese Bologna, Reggio, Parma e Piacenza. Il Tedesco Pacifico à Lapide parlando della medesima restituzione, e seguendo la fede degli Annali Francesi altrettanto attesta, l'istesso Francesco Guicciardini Autore sempre nemico de' Papi rapportato per questo dal Goldasto nella sua Monarchia Imperiale in un discorso, che fece intorno all'origine della podestà secolare, competente alla Romana Chiesa concorda appontino.

Non v'ha dubbio, che *per poco che uno sia instrutto di Geografia, puo senz' altro sapere*, che Parma, e Piacenza non erano nel tempo di Pippino, e Carlo Magno Città dell' Esarcato da questi Principi dato alla Chiesa, e che non si annoveravano nell' Emilia a caso mentovata dal Bibliotecario una sol volta, ma che nella nuova divisione, che si fece delle Regioni d'Italia, co' novelli nomi, che le diedero il Papa, e Carlo Magno, acciocche ne' futuri tempi si sapesse, quali fossero le Città donate alla Sede Apostolica, e quali quelle che formar dovevano il Regno d'Italia, le stesse due Città furono comprese nella Lombardia parte principalissima del Regno medesimo, e così chiamata per distinguerla dalla Romagna, a cui si diè tal nome, affinche si sapesse fin dove s'estendeano le splendide donazioni, e quali Città elle abbracciassero. E senza, che l'Avvocato Piacentino in iscorcio, e compendiosamente riferisse ciò che diffusamente, e con sottilissime invenzioni si era lo Storico Romano ingegnato cumulare, ma in vano per confondere la verità, e gli antichi colli più recenti vocaboli, e nomi d'esse Regioni per estendere fino a Parma e Piacenza *le splendide donazioni*, e gli potea rapportarsi a lui, siccome io mi rapporto a quanto ampiamente dissi, e provai nel primo Libro, dove mi riuscì confutar tante invenzioni artificiosissime, e con evidenza mostrare, che il confine dello Stato Pontificio da questa parte era, ed è oggidì la Scultenna, o sia Panaro, che così lo spiegò, e l'intese parlando *delle splendide donazioni* fatte alla Chiesa Romana, Biondo Flavio, il quale benche Ecclesiastico, e Ministro della Curia Papale vinto dall'evidenza raccontando il fatto del Pallavicino allorche si usurpò il Dominio di Piacenza, confessa che questa Città fin' a quel tempo non avea mai ubbidito ad altri, che a' Rè d'Italia, ed agl' Imperadori, ovvero a chi signoreggiava l'Italia medesima. Dopo il Biondo così l'intesero ancora tutti gli Storici, e Geografi sì moderni, che antichi, il Sigonio,

il Puteano, Giovanni, e Guglielmo Blavio nel Teatro delle Città d'Italia, l'Abate Ughelli nella sua Italia Sacra, il Magini nella sua Geografia, e l'Alberti nella sua descrizione d'Italia provano, e chiaramente confermano quanto io dico, meglio però di tutti toglie ogni dubbio l'eruditissimo Cointe, il quale nella sua Storia Ecclesiastica con immensa fatica, con sommo studio, e laudabilissima diligenza esamina le decantate donazioni, e descrive ad una per una tutte le Città donate alla Chiesa, additando, e mostrando con indubitate prove i loro veri Confini. E dopo aver fatto una lunga narrazione de' nomi delle Regioni d'Italia, e delle divisioni della medesima secondo Strabone, Tolomeo, Adriano, e Costantino, e particolarmente dell'Emilia, conchiude con invitti argomenti, che per ben conoscere tutto ciò, che comprendono le donazioni di Pippino, e Carlo Magno, non bisogna attenersi a queste antiche descrizioni d'Italia, perchè non furono donate alla Chiesa tutte quante le Città dell'Emilia, ma solamente alcune, dicendo espressamente esso Cointe, e provando con evidenti ragioni, che fra queste non debbon'annoverarsi quelle di Reggio, di Modana, di Parma, e di Piacenza, le quali Città io mi lusingo d'aver fatto con chiarezza vedere finquì, che ubbidirono mai sempre a' Cesari, Franchi, e Germani, e che ognuno di loro da Carlo Magno infino a Ridolfo vi esercitò atti da vero Sovrano, e che per tale, rispetto a Piacenza, fu Federigo II. riconosciuto in un pubblico, e solenne Manifesto da Gregorio IX. suo implacabile nemico.

Peraltro se vogliam prendere l'Esarcato nella sua primiera origine, egli non solamente comprendea l'Emilia, ma l'Italia tutta, come mostrai nel suddetto primo Libro, ed è un'equivoco manifesto il misculio, che quì fa l'Autor Piacentino, cioè che l'Emilia era *solita chiamarsi Gallia, e Lombardia Cispadana*; imperciocche egli è vero, che anticamente, e prima, che i Lombardi fissassero la loro Sede in Italia era la Gallia Cispadana una parte d'essa Emilia, e che questa Regione d'Italia era solita chiamarsi a beneplacito ora con l'uno, ed ora con l'altro di questi due nomi, ma è poi falsissimo, che la Gallia Cispadana dappoiche fu chiamata Lombardia, si dicesse Emilia, o parte dell'Emilia donata alla Chiesa. Onde meglio avrebbe detto il nostro Avversario, se detto avesse così, che quella parte d'Italia, che ne' tempi de' Longobardi, e di Carlo Magno cominciò a chiamarsi Lombardia Cispadana, chiamavasi anticamente col nome di Emilia, e di Gallia Cispadana, ma non mica, che *l'Emilia era solita chiamarsi Gallia, e Lombardia Cispadana*, perchè la cosa cammina tutta al roverscio, e così lo spiegano tutti i Geografi. Sicche ei vede, quanto poco importi, che ne' tempi antichi fossero nell' Emilia *nominatamente comprese Piacenza e Parma, e nel tempo anche, in cui scrivevano Paolo Diacono, e Procopio, il quale chiama Piacenza Città Capitale dell' Emilia*, mentre non bisogna star' attaccato a' nomi antichi, perchè questi variano, come provai nel citato primo Libro col variar de' tempi, e colla volontà degli Uomini, i quali danno, e sogliono dare alle cose que' nomi, che più gli piacciono, e mutarli, come piacque a Carlo Magno cambiare quelli delle Regioni, di cui ora noi favelliamo. E Paolo Diacono descrivendo le Regioni d'Italia prima d'introdursi nell' Istoria delli fatti de' Longobardi, riferisce, co' quali nomi elle si chiamavano, allorche venne questa Nazione ad invadere la più bella parte del Mondo. Procopio poi scrisse molto tempo prima. E quanto pesino le lettere di Romano Esarco, digià l'abbiam veduto, il quale

quale con tutto ciò non dice *d'aver riunite all' Esarcato le due Città di Parma e Piacenza*, come finge l'Avversario, ma che *Sanctæ Romanæ Reipublicæ reparavit*. Nè erano *sinomini allora Repubblica Romana, ed Esarcato*, come ei dice dietro la traccia del suo Precursore, da me bastantemente convinto nel Libro antecedente. E finalmente l'Abate Cuspiniani, il Tedesco Cornelio Alapide, Giovanni Guicciardini non dicono ciò, che vorrebbe fargli dire l'Autore della Differtazione, come puo a suo bell'agio riconoscerlo il Lettore, il quale se rifletterà, come lo priego fare, al Diploma di Ridolfo vedrà, che questo Imperadore, secondo gli prescrisse Papa Nicolò, *nomina Ravennam*, *Emiliam*, *Bobium*, e successivamente tutte le Città donate alla Chiesa, nè favella mai di Parma, nè di Piacenza, e meno di Modana, e Reggio. E pure se avesse il Papa di quel tempo preteso, che quelle due Città fossero della Sede Apostolica, avendo queste come l'altre della Romagna, e della Lombardia giurato fedeltà all'Imperio, l'avrebbe altresì espresse nelle sue lettere, e nelle formule, ch'ei mandò all'Imperadore, come vi espresse distintamente, ed a nome per nome tutte quelle Città, che volea si nominassero nel privilegio desiderato al solo fine di torre per sempre ogni dubbio, e la materia di novelle contese fra il Sacerdozio, e l'Imperio.

Anzi se Nicolò III. fece menzione di molte Città comprese indubitatamente nell'antica Emilia, e nell'Esarcato, e di più oscuro nome, e meno importanti di Parma e Piacenza, Reggio e Modana, molto più sarebbe stato sollecito in voler, che le stesse Città espressamente si spiegassero, ed includessero nel Diploma, e nella abbolizione del giuramento di fedeltà fatto all'Imperio. Niente però si fece di tutto ciò, e pure se fu mai necessario procedere con chiarezza, e spiegar bene i nomi delle Terre spettanti alla Chiesa, fu in questa occasione, che tutte indistintamente con il suddetto giuramento si dichiararono sottoposte a Cesare.

Di più si degni il Lettore riflettere, che nel Diploma di Ridolfo si nomina in primo luogo Ravenna, dipoi Emilia, ed indi Bobio, e si seguita in appresso a narrare tutte le Città, ora io sostengo, che quì non si descrive, nè fa menzione dell'Emilia, come di una Provincia, ma bensì come d'una Città particolare, perche si vede posta fra due Città, cioè tra Ravenna, e Bobio; e siccome io ho fatto vedere, che di que' tempi vi erano due Bobj, uno che non era Città, ma Monistero posto nell'Apennino, e l'altro veramente Città della Romagna vicino a Sarsina, così con franchezza sostengo, che l'Emilia di cui si fa menzione ne' Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone Magno, d'Arrigo il Santo, e precisamente di Ridolfo non sia nome di Provincia, ma di Città, e questa mia opinione viene autorizata da un'antico manuscritto di questa nostra insigne Biblioteca Ambrosiana al n. 320. intitolato così: *præsentem librum ordinavit, & scribi fecit Reverendissimus in Christo Pater, & D. D. Frater Nicolaus Cardinalis Aragoniæ, quem compilavit ex diversis registris, & ex libris Cameræ Apostolicæ*. Ora in questo libro si ritrova alla pag. 77. una descrizione antica d'Italia divisa in 18. Regioni, ed a mio proposito dice così: *undecima autem Flaminea vocatur, & est inter Apenninas Alpes, & Mare Adriaticum posita, & in ea sita Ravenna, Flammea, Aurelia, & Emilia*: *duodecima verò Picenus &c.* Qual poi fosse questa Emilia Città, l'abbiamo da Gobellino Persona(*a*); ed ella altra non era, che la stessa Ravenna, che di que' tempi scambievolmente chiamavasi anche Emilia; *Ravenna dicitur aliquando Æmilia Civitas, & Ecclesia Ravennensis,* *Æmi-*

(a) *Gobell. Person. Cosmodrom. æt. 1. cap. 5. pag. 70. inter Scriptores Meibornii.*

Æmilienfis. E cio che ne defcrive Gobellino ha molta corrifpondenza con quel che avanti di lui fcriffe Paolo Diacono (*a*) in occafione che Luitprando affalì Ravenna, dice dunque Varnefrido, che quefto Rè *Caftra Æmiliæ .... invafit*, e perciò Lindenbrogio nell' indice alla lettera A. rapporta un tal paffo così *Æmilia Civitas invaditur*. Dovendofi quefto paffo d'Iftoria intendere, che Luitprando invadeffe il Campo, o fia l'alloggiamento d'una Città, e non mica di tutta una Provincia così dilatata qual'era l'Emilia pretefa dalli noftri Avverfarj. Quindi è che non fenza ragione puo dubitarfi, che il libro Pontificale di Ravenna dell' Agnelli nella vita di Giovanni VI. Arcivefcovo di quella Città fia ftato corrotto nel Capitolo 2. ove fi legge, *Melifenfes ideft Ravennani Cives*, e che doveffe dire *Æmilienfes, ideft Ravennani Cives*. Imperciocche non faprei indovinare cofa abbia mai a che fare quel *Melifenfes* co' Cittadini di Ravenna; vi è bensì una Città, o Terra chiamata Melifa altra volta Melefe, ma fi fa ancora ch' ella è pofta alla fpiaggia del Mare nella Calabria Citeriore.

(a) *Paul. Diac. de geftis Longobard. lib.6.cap.* 49.

Quanto riferifce Gobellino prende maggior forza non tanto dalla citata defcrizion d'Italia regiftrata nel fuddetto MS. del Cardinal d'Aragona, ivi: *Ravenna, Flammea, Aurelia, & Æmilia*, ove pare, che fiano pofte quefte quattro voci per fcambievolmente dinotare la fola Città di Ravenna; ma da' Diplomi di Ottone I., e di Arrigo II., e particolarmente da quello di Ridolfo di cui ora fi favella, mentre in effi fi vede pofta, e defcritta l'Emilia fra le Città, e non fra le Provincie, e collocata immediatamente dopo Ravenna, colla particola, o fia dizione &. *Ravennam, & Emiliam, Bobium, Cæfenam &c.*, in quefto luogo dunque la dizione, o particola & puo beniffimo, anzi dee prenderfi nel fignificato della dizione, *ideft* ovvero *vel*, e perciò intenderfi debbe R*avenna ideft Æmilia, vel Æmilia*, che la dizione & abbia molte volte quefto fignificato, l'ammettono i Lefsicografi, e lo decife altre volte la Rota Romana, (*b*) ivi: *Quoniam copula ET aliquando promifcuè pro dictione VEL ufitatur*.

*Differt. latin. Comachli in append.*102. *& feqq.*

(b) *Glofs. final. in leg. unica Cod. ubi petant. tut. verbo & ubi patrimonium, Rot.* R*om. part.* 16.*recent. decif.*137. *n.* 3.

E che la cofa probabilmente fia così, ce lo perfuade anche l'umano difcorfo, e la ragione, poiche fe l'Emilia fi doveffe prendere ne' riferiti Privilegj per nome di Provincia, e non di Città, farebbe ftata pofta da per fe innanzi, o dopo la numerazione di tutte le Terre, e Città particolari, nè confufa vedrebbefi, e framifchiata tra le Città medefime, leggendofi, ivi: *Civitatem Ravennam, & Æmiliam, Bobium, Cæfenam, Forumpopuli*; anzi ne' Diplomi pretefi di Lodovico Pio, di Ottone I., e d'Arrigo II. fi diftingue beniffimo le Provincie dalle Città, e l'Emilia fi colloca non fra le prime, ma tra le feconde, quindi fegno manifefto egli è, che ne' Diplomi medefimi, dee la fteffa Emilia prenderfi per Città, e non mica per Provincia, ed ecco il pretefo Diploma di Lodovico Pio: (*c*) *Nec non Exarchatum Ravennatem fub integritate cum fuburbanis Civitatibus, Oppidis, & Caftellis, quæ piæ recordationis Dominus Pippinus* Rex, *& bonæ memoriæ Genitor nofter Carolus Imperator Beato Petro Apoftolo iamdudum per donationis paginam reftituerunt hoc eft Ravennam & Æmiliam, Bobium, Cæfenam &c.*

(c) *Diplom. Lod. Pii relatum ex autentico Volaterrani lib.*2.*pag.*41.

Paffa il Diploma attribuito a Ludovico dall' Efarcato alla Pentapoli, e dice così *fimulque, & Pentapolim videlicet Ariminum, Pifaurum, Fanum, Senogaliam &c.*: quafi con le fteffe parole conceputi fono gli altri duoi Privilegj di Ottone I., e di Arrigo II., come offervammo nel

libro

libro primo, in cui si esaminarono tutti e tre li Diplomi, ed in ogni uno di essi si vede quanto chiaramente si distinguano le Provincie dalle Città, e come le une, e le altre separatamente si descrivano, anzi numerandosi una per una le Città, che constituiscono l'Esarcato, si pone *Ravennam, & Æmiliam*, e tutte quante le altre Città, che dell'antica Emilia furono donate alla Chiesa; argumento ben chiaro, ed evidente, che la voce Emilia, ivi non è posta per indicar' una Provincia, ma bensì una Città, mentre sarebbe stato superfluo, anzi improprio, e quasi contraddittorio riferir' alcune delle Città dell' antica Emilia, quando la voce Emilia avesse dovuto prendersi nel significato di Provincia, e fosse stata intieramente offerta in olocausto al Principe degli Apostoli. Parmi pertanto d'aver posto con tali ragioni, ed autorità in un chiarissimo lume la nostra questione, tolti gli equivoci, e superata ogni difficoltà, e fattolo in un modo fin' ora non pensato da altri; se poi io riuscito sia nel mio impegno lo diranno gli Eruditi, a' quali volontieri io soppongo l'opinione mia. Nè dispero, ch' eglino non debban' avere per essa un qualche compatimento, dopo d'essersi da me, cogli atti stessi della Curia Romana provato, che Ridolfo non sottrasse i Stati donati alla Chiesa da quell'alto supremo Dominio, che vi avevano i suoi Predecessori, e che Parma, e Piacenza non furono sciolte dalla fedeltà giurata all'Imperio, perchè non erano, nè sono Città della Romagna, nè dell' Esarcato, ma della Lombardia d'indubitata ragione de' Cesari di Lamagna. E con tal speranza lascerò d'affaticarmi più oltre in rispondere allo Storico Romano, il quale in sostanza dice lo stesso, che detto, e lungamente esagerato ha l'Autor della Dissertazione, imperciocchè dopo aver premesso un fatto del tutto erroneo, e pieno d'equivoci, conchiude con un *dunque dicendosi Emilia, Esarcato, e Bobio ultimo luogo dell' Emilia, ovvero fuori di essa con tutte le Provincie, Città, e Luoghi appartenenti ad essa Emilia, ed all' Esarcato senza alcuna riserva o espressi, o non espressi, chi potrà negare, che non si venga a dire anche Parma, e Piacenza essere incluse di natura loro nell' Esarcato, e nell' Emilia? perciò resta infallibile, che Ridolfo cassò, ed annullò il giuramento, che il Cancelliere dell' Imperio avea estorto da' Piacentini, restituendogli alla piena sovranità della Chiesa &c.* Dirò solamente, che *resta infallibile*, che Ridolfo non cassò, nè annullò il giuramento, che il Cancelliere dell' Imperio non estorse già, ma giustamente ricevè da' Piacentini, perchè l'Imperadore solamente cassò, ed annullò il giuramento fatto *à Civibus Ravennatibus, Bobiensibus, Cæsenatibus, Foropopuliensibus, Forliviensibus, Faventinis, Imolensibus, Bononiensibus, Urbinatibus, ac hominibus Montisferetri, Bertenorii, nec non et aliis aliarum Civitatum*; non però della Lombardia, come sono Parma, e Piacenza, ma bensì *illarum Partium, & Locorum, quæ ipsius Ecclesiæ* Roman*æ juris existunt.*

Istoria Romana pag. 91. & 93.

Cit. append. n. 32. pag. mihi 103.

Anzi dirò ancora, che il nostro Avversario, allorchè pubblicò la sua Dissertazione del preteso supremo Dominio della Santa Sede nella Città, e nel Contado di Comacchio, non pretese, che Ridolfo cassasse, ed annullasse il giuramento fatto da' Piacentini, ma scrisse con più moderazione, e più si accostò alla verità in questo particolare, perchè ivi confessò, che *Gottifridus juramenta illa Rodulphi Regis nomine irrita, ac injusta esse declaravit, ac insuper litteras dedit, singulis quibuscunque Magistratibus earundem Urbium, atque locorum, monens ipsos, ut nulla ratione habita sacramentorum, quæ Rodulpho Regi præstite-*

(a) *Differt. Histor. de Summo Apost. Sedis Imperio in Urb. & Com Comach's §. 63 pag.mihi 45.*

rant, Summi Pontificis imposterum fidem jurarent (*a*). *Hæ autem Civitates sunt : Bononia, Imola, Faventia, Forumpopuli, Cæsena, Ravenna, Ariminum, Urbinum, Cervia, Forumlivium, nec non Mons Feretri, & Britenorium, itemque aliæ Civitates, Castra, Terræ, & loca earumdem partium suis non expressa nominibus*. In sua sentenza dunque non fu nè annullato, nè cassato il giuramento de' Piacentini, perchè la loro Città non si legge da lui nominata fra quelle, che furono liberate dalla fedeltà giurata a Ridolfo. Ed ecco, che da questo Scrittore non si scrive in grazia della verità, ma della Corte, nè si sta sempre fisso in una opinione, ma questa si muta, e si varia col variar degl' interessi, e de' fini, per i quali egli scrive. *E se certo è ancora*, come dice lo Storico quì, che *Piacenza dopo il 1279. stette sotto la Signoria di Carlo d'Angiò Senatore di Roma, e Vassallo della Chiesa, come Rè di Sicilia, e ciò si trae dal Locato* (*b*), è però falsa la conseguenza, che ei ne deduce coll'asserire, che ciò *non puo essere stato, se non a nome della medesima Chiesa*; imperciocche rispetto a Piacenza si trae dal Locato, che non il Pontefice, ma que' Cittadini travagliati di dentro dalle discordie civili, e di fuori da Ubertino Landi, e dagli altri suoi Compagni scacciati dalla Città, a' quali conoscean' eglino, di non poter da se resistere, posero in consulta, se doveano chiamar' in loro ajuto o il Rè di Castiglia, o il Rè Carlo di Sicilia, e prevalendo in fine la sentenza di quei, che desideravano la Signoria di Carlo, a lui si sottomisero, e le parole dello stesso Locato sono le seguenti: *Tum & Ubertino, & Extorribus ipsis resistere se haud cum perpendissent Placentini, aliis Regis Castellæ, aliis Caroli Andegavensis patrocinio subesse cupientibus, illi de Scotis cum cæteris Mercatoribus, (ait Cronaca antiquior) vicerunt, sicque per decennium Carolo Regi se se subdiderunt*. Dopo il qual tempo, e regnando Ridolfo, il Rè Carlo rinunciò al suo Dominio, non già in mano del Papa, come fatto l'avrebbe, se avesse signoreggiato quella Città a nome della Chiesa, ma al Consiglio generale della medesima ragunato a cotal fine, e l'atto solenne d'essa rinuncia vien registrato dal medesimo Locato (*c*) all'anno 1281., e in quanto a Parma attesta l'Angeli, che in questi tempi, cioè circa l'anno 1272. *ingrossandosi molto la Fazione Ghibellina, ed essendo tutta in arme Parma per assicurarsi da quella, si raccomandò a Carlo Rè di Sicilia grandissimo Fautore de' Guelfi, il quale vi mandò Capitano del Popolo Andrea da Monte, che fu il primo Capitano forastiere, che mai vi fosse*. Eletto però Ridolfo in Rè de' Romani prosiegue a dire l'Angeli, ch' egli mandò in questi dì, cioè nell'anno 1275. *a pigliare il sagramento di fedeltà delle Città d'Italia, che riconoscevano per Capo lo Imperio, e che Parma del mese di Settembre giurò nelle mani del Vescovo di Ferrara Legato Apostolico per l'osservazione de' precetti di Santa Chiesa, e nelle mani del Cancelliere Imperiale per le cose, che si aspettavano a Cesare*.

(b) *Locato Hist. Placent. ad an. 1279. pag. 90.*

(c) *Locato pag. 92 & seq. Angel Istor. di Parma lib 2. pag. 138.*

Or dica per cortesia il Lettore, se il povero Padre Ordei meritava le invettive, che contra lui fa quì lo Storico Romano, e se *da tutti gli accennati particolari si comprende, quanto fosse acciecato dalla passione*, o quel Religioso dabbene, oppure il suo Avversario, che tanto lo insulta a torto, *supponendo, che tutto quello, che ritrovava nel Locato, favorisse quella causa, per cui difendere s'era egli venduto* alla Corte Romana, e non mica il Padre Ordei *al Duca di Feria, e ad altri Governatori di Milano*; e se il detto *Claustrale* fece il suo discorso

Istoria Romana pag. 93.

di

di segreto, nol fece già come esagera con troppa confidenza l'Autor Romano, *acciocche giugnendo le sue mensognere, ed adulatrici Scritture nell' altrui mani colle dovute risposte non si scoprissero i suoi grossi errori, e la leggerezza de' suoi argumenti prodotti dal suo animo tutto rivolto all' ambizione secolaresca*, ma piuttosto per modestia, e per un vero spirito di moderazione, la quale se usato avesse il suo indiscreto Censore, componendo la sua Storia di segreto; non mi vedrei ora astretto per difesa d'un Uomo già trapassato, rimproverar' a lui ciò, che con tanta ingiustizia rimprovera al Padre Ordei, nè sarei obbligato dirgli, che *giugnendo le sue mensognere, e adulatrici Scritture nelle altrui mani con le dovute risposte si sono scoperti i suoi grossi errori, e la leggerezza de' suoi argomenti prodotti dal suo animo tutto rivolto all' ambizione* corteggianesca.

Io non credo, che il Padre Ordei *senza riguardo all' esser' egli di Religione Claustrale lasciossi*, come quì asserisce lo Storico, *condurre con notabile, e non più intesa novità sino a cercare dal Duca di Savoja l'Ordine Equestre de' Santi Maurizio, e Lazzaro*. Quando però questo fosse vero, non saprei mai, qual peso potesse dare alle supposte ragioni della Sede Apostolica il rammentarlo, e screditare in questa guisa la fama postuma d'un Religioso, che riposa nel Signore da più di mezzo secolo a questa parte. Credo bene, che sia più disposto l'Autor Romano *a dar pastura con titoli falsi alle inclinazioni de' Ministri* del Papa, *ad effetto d'essere poi rimunerato* con le pensioni di quel, che non fosse il Padre Ordei *a quelle de' Ministri del Rè di Spagna, per conseguir qualche vantaggio pecuniario da farne un bello accoppiamento col voto solenne della povertà Religiosa*. Da coteste invettive, che fa lo Storico Romano contra il povero Padre Ordei, io mi ravviso, che gli Avvocati, che imprendono a sostenere le pretensioni della Reverenda Camera pretendino aver carta franca di poter' insultar con le scritture loro, chi più gli piace. *Ma somiglianti Avvocati d'ordinario sono quelli, che intraprendono volontieri il glorioso assunto di sostenere cause tali*, non già *contro la Santa Sede*, come al solito suo esclama l'Avversario, ma contra il Sacro Romano Imperio.

CAP. XVI.

Suppone lo Storico nel Cap. IX., che Piacenza, scosso il giogo di Galeazzo Visconti, ritornasse sotto la Chiesa. Quì dunque si mostra l'insussistenza di tal supposto, e si osserva il perchè egli passi dal 1279., che fù l'anno, in cui concedè Ridolfo a Nicolò III. l'ultimo Diploma, all' anno 1322., e perchè dissimuli quanto avvenne negl' Imperj di Alberto d'Austria, di Arrigo, di Lussemburgo, e di Lodovico il Bavaro.

NOn pare all' Autor Romano d'aver tuttavia nell' antecedente Capitolo dato compiuto sfogamento alla sua passione contra *il buon Padre Ordei*, perchè in questo, ch' è della sua Storia il IX., dice prima, che *Piacenza per opera di Obizo detto Versuzio Landi, scosso il giogo della tirannia di Galeazzo Visconti &c. ritornò sotto la Chiesa*, e dipoi sembrando a lui d'aver recato in confermazione di tal' asseveranza

ranza prove invincibili, esclama, che *tutte queste cose, con quelle, che si diranno, furono astutamente dissimulate dall' Ordei, perchè ruinavano tutto il malizioso sistema del suo discorso indirizzato a far credere contro ad ogni verità, sì a' Governatori di Milano, come al Rè di Spagna (già peraltro molto disposto a crederlo) che Piacenza in tutti i secoli non avesse mai riconosciuto altro Dominio, che quello degl' Imperadori, da' quali pretendendosi egli trasfuso ne' Duchi di Milano, come dirò più innanzi, veniva ad appartenere al Rè Cattolico.*

Un favellar con tuono di voce sì altiera farebbe peravventura una grand' impressione nell'animo di chi non conoscesse le arti finissime del Censor *del buon Padre Ordei*, ma il Lettore, il quale già le scoperse, non lascerà vincersi da somiglianti esagerazioni, se prima non l'avrà esaminate al chiaro lume della Storia, che non inganna.

Morto dunque Ridolfo pieno d'anni, e di gloria, tutti ebbero per cosa certa, che dovesse succedergli nell' Imperio Alberto suo figliuolo, ma per certa astuzia di Gerardo Vescovo di Magonza fu eletto Adulfo Conte di Nasaù, il quale fece tante cose indegne della Maestà dell' Imperio, disonorandolo colle sue dissolutezze bestiali, e con ogni sorta de vizj, che si rendè odioso, e insopportabile a tutti, perfino allo stesso Gerardo suo cugino, che l'avea innalzato al Trono; onde si determinarono gli Elettori torgli l'Imperio, ed eleggere in sua vece Alberto. Questi dovendo acquistare il pacifico possesso della Corona colla spada in mano, lo fece con molta gloria alla battaglia di Asenfulla vicino a Spira, dove dopo aver compiuto per sei ore, che durò quel sanguinoso conflitto, tutte le parti d'un gran Capitano, e d'un Soldato valoroso, riportò una insigne vittoria contro il suo Competitore, che uccise di sua propria mano nel Campo di battaglia, avendolo incontrato, e combattuto alla testa d'un squadrone nel più folto della zuffa: fu Alberto un Principe, che possedè ottimamente tutte le virtù di suo Padre, alle quali aggiunse la liberalità, e la magnificenza. Ma dappoiche fu riconosciuto per Imperadore da Bonifacio VIII., il quale gli propose di aggiudicargli il Regno di Francia per tirarlo al suo partito contro quel Rè, dappoiche s'ebbe acquistato il nome di trionfatore con dodici vittorie, che ottenne in dodici battaglie date a' Ribelli, da' quali ne uscì sempre vincitore, e dappoiche ebbe pacificata tutta la Germania, facendovi regnare la giustizia, di cui era osservatore diligentissimo, fu vicino a Rinfelda ucciso proditoriamente dal Nipote impaziente del freno, che questo saggio Augusto tenea alle sue dissolutezze. Regnò egli dieci anni, ma non venne mai in Italia per le guerre, che fece in Lamagna, ed ebbe per successore Arrigo VII. Conte di Lussemburgo; venne questi riconosciuto per Rè de' Romani da Clemente V., il quale con una Bolla registrata dal Baluzio nelle Vite de' Papi d'Avignone ordinò *universis Personis Ecclesiasticis, & saecularibus Subditis carissimi in Christo filii nostri Henrici Regis Romanorum Illustris, cujuscunque praeminentiae, status, vel conditionis existunt, salutem &c. ideoque vos omnes, & singulos hortamur in Domino, per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus dicto Regi quasi praecellenti, & Ducibus, & Procuratoribus, Nuntiis, & Officialibus ab eo missis ad vindictam malefactorum, eandem verò bonorum, quantum ad vos, & singulos vestrum communiter, vel divisim pertinuerit, efficaciter intendere, ac parere, sibique de juribus suis integraliter respondere curetis. Datum Avenione &c.*

Vitae Pap. Avinions. per Steph. Baluzium tom. 3. pag. 276.

Questo

Questo Augusto s'accinse a ristabilire le ragioni, e'l Dominio dell'Imperio in Italia, dove ogni cosa era allora più che mai in un disordine spaventevole, conciossiacosache trascorsi erano più di sessant'anni, che gl' Imperadori non aveano passato le Alpi, e la maggior parte delle Città d'Italia (*a*) o si ritrovavano oppresse da' Tiranni, o vivevano in una specie di libertà, e le più potenti opprimevano le più deboli, e non poche si desolavano da se medesime colle discordie de' Guelfi, e Ghibellini, i quali senza curarsi gran cosa nè degl' interessi della Sede Apostolica, nè dell' Imperio, che facevano professione di sostenere, non pensavano, che a rendersi nella Patria i più potenti per iscacciarne i loro nemici, sicche non si vedevano da per tutto che banditi d'amendue le Fazioni, i quali non aspettavano, che l'occasione di vendicarsi, e di opprimere la parte contraria sotto le ruine della propria Patria.

(a) *Cuspinianus Veter. in Vita Henrici VII.*

Arrigo pertanto, ch' era d'altronde sì valoroso, che savio, ed amante della gloria, sperò di poter ristabilire l'autorità dell' Impeřio in Italia. Onde ragunate le sue forze ne' contorni di Lusemburgo si partì di Germania, ed andò a passar l'Alpi per le Terre del Conte di Savoja suo Cugnato, e giunse felicemente in Italia, dove ebbe subito il buon' esito, che si era prefisso nella sua mente; imperciocche tutte le Città del Piemonte, e della Lombardia gli aprirono le Porte, l'acclamarono, e gli giurarono fedeltà, e fu ricevuto, e coronato in Milano con acclamazioni, e feste grandi di tutti li Popoli Italiani. E tutto quanto io dico, viene autenticato da Giovanni di Cermenate, da Galvano Fiamma, Autori contemporanei, dal Merula, da Tristano Calco, dal Corio, e da tutti quanti gli Annalisti Milanesi. Sentiamo pertanto, cosa dica il Galvano.

Anno Domini 1311. *Imperator in die Epiphaniæ in Ecclesia S. Ambrosii fuit coronatus per Cassonum de la Turre Archiepiscopum Mediolanensem super totam Italiam, Normandiam, & Saxoniam, & ista Corona fuit ferrea &c. & interfuerunt isti Coronationi Archiepiscopi, & Episcopi numero viginti septem, Ambasciatoresque de Roma, Janua, totaque Lombardia*, e particolarmente de' Vescovi, ed Ambasciadori di Parma e Piacenza, come attesta il Corio(*b*). Queste Città secondo l'autentica testimonianza de' riferiti Autori, e di Pietro Mesia nella Vita d'esso Arrigo VII. lo riconobbero per loro legittimo Sovrano, accettarono i suoi Vicarj, e gli giurarono fedeltà, dicendo il Locato, che *jam Henrici Imperatoris Nuncii Placentiam applicuerant, petitamque fidelitatem ab Civibus obtinuerant*; anzi i Parmiggiani per mostrare a questo Cesare la loro vera, e fedel' ubbidienza, e'l pronto loro vassallaggio, gli fecero un magnifico dono della preziatissima Corona di Federigo II. da loro conquistata, allorche sconfissero il di lui Esercito, che assediava Parma; e così lo attestano il Corio (*c*), e l'Angeli, tutto questo confermano Vecerio, Alberto Mussato, Alberto d'Argentina, Sterone, e molti altri.

Galvanus Manipul. flor. cap. 352.

(b) *Corio part.* 2. *corretto dal Porcacchi impressione di Venezia dell' an* 1565. *pag.* 397 *e* 402. *Locat. Hist. Plac. ad an.* 1306. *Angel. Hist. Parm. ad an.* 1310. 1311.

(c) *Cron Vecer. pag.* 68. & *seqq. Albert Muss. à lib.* 2 *u. que ad* 7. *Alb Argent. pag.* 116 & 117. *Henr. Stero ad an.* 1310

Di questa ubbidienza, e fedeltà giurata da' Parmiggiani, e Piacentini ad Arrigo VII. non già contro la volontà di Papa Clemente V., che giammai non se ne querelò, ma piuttosto di suo preciso comandamento, come l'abbiamo mostrato colla Bolla registrata dal Baluzio, non ne parla l'Autor Romano, ma con un' *intanto Piacenza per opera di Obizo detto Vernusio Landi scosso il giogo della tirannia di Galeazzo Visconti ritornò sotto la Chiesa*. Egli destramente se ne passa dal Diploma ultimo di Ridolfo a' tempi funestissimi di Lodovico il Bavaro, senza far menzione degl' Imperj d'Alberto d'Austria, e di Arrigo di Lusemburgo, nè tam-

tampoco di sei Pontefici, che governarono la Chiesa del Signore da Nicolò III. a Giovanni XXII., ma sbalza di botta salda con un salto di quasi mezzo secolo dall'anno 1279. al 1322., in cui successe il fatto del Landi. Se fosse poi curioso il Lettore di sapere la cagione di questo altissimo silenzio, non ha, che a ridire ciò, che con tanta ingiustizia disse l'Avversario contro l'Ordei, che *tutte queste cose furono astutamente dissimulate da lui, perchè ruinavano tutto il malizioso sistema del suo discorso indirizzato a far credere contro ogni verità* sì a' Ministri della Curia Romana, che alla Santità di Papa Clemente XI. di felice memoria (*già peraltro molto disposto a crederlo*) *che Piacenza in tutti i secoli non avesse mai riconosciuto altro Dominio, che quello de' Papi, da' quali pretendendosi egli trasfuso* nella Serenissima Casa Farnese, veniva ad appartenere alla Santa Sede.

Ma siccome io provai, che da Carlo Magno persino ad Arrigo VII. le tante volte mentovate Città riconobbero mai sempre il Dominio dell'Imperio; così il suo *intanto Piacenza per opera di Obizo, detto Verzusio Landi ritornò sotto la Chiesa*, apparisce falso, ed egli resta deluso coll'arte istessa, con cui insultando il povero Padre Ordei volea spacciare un tal supposto per assioma d'eterna verità.

Il fondamento poi, su cui alza lo Storico la bella machina d'un tanto assunto, eccolo, *perchè il Duca Ranuccio II. nel suo Libro dato all'Imperadore Leopoldo lo espresse con queste parole: Placentia plenissimè cum omni jurisdictione, meroque, & mixto Imperio, totoque suo districtu se resignavit antiquo Dominio, & obedientiæ Sedis Romanæ. Onde Giovanni XXII. in una lettera al Landi scritta il dì 3. di Novembre 1322. nel rallegrarsene si espresse con queste parole: quod Urbs Placentia sit operâ, & diligentiâ tuâ è faucibus nefarii Tyranni, & in paterna lue jacentis Galeatii Vicecomitis eruta, & à turbulentis, fædisque dissidiis ad Pacem, & Sanctæ Ecclesiæ cultum traducta equidem vehementer lætamur.*

Passa indi l'Autor Romano nel Capo X. da Piacenza a Parma: *in proposito della qual Città avverte, che ad effetto di ricuperarla dalla tirannia de' Visconti, essendo stato spedito in Italia il famoso Bertrando Prete Cardinale di San Marcello, e poi Vescovo Ostiense, Rolando Capo della Famiglia de' Rossi diede principalmente opera, che essa Città rimanesse in fede, ed ossequio del Pontefice, come scrive il Carrari, e ciò con l'occasione, che poco prima il Cardinale era stato spedito in Lombardia per abbattere la potenza di Matteo Visconti, di Cane della Scala, di Passerino Buonacorsi, e del Marchese di Ferrara, i quali avevano tolte molte Terre, e Città alla Chiesa, e poste sotto il loro Dominio.*

Non si ferma quì co' suoi artificiosi racconti lo Storico, ma passa più oltre, si fa da se decisor' assoluto de' fatti controversi, e nella Storia oscuri, e passando per l'appunto sotto altissimo silenzio l'Istoria funestissima de' fatti di Giovanni XXII., e di Lodovico di Baviera, perchè narrandosi guasterebbono il suo disegno, conchiude, *che mentre il Bavaro col suo Antipapa Corbario andava sconvolgendo tutta l'Italia, ed usurpando le Signorie della Chiesa, cangionò, che Modana, e Reggio fossero levate dal Dominio della Sede Apostolica, dandosi Parma.... a Giovanni Rè di Boemia.... perciò il Cardinal Bertrando allora Legato di Bologna raccorse un' Esercito.... e passato sopra Reggio, e Parma,*

queste

queste Città si pacificarono seco, ricevendo i Rettori in nome della Sede Apostolica.

Ma siccome tanti fatti con sommo studio ammassati dall'Avversario in sì brievi parole richieggon, che per conoscere, di qual peso sieno, si cerchi il fonte, e l'origine delle cose. Così con la brevità maggiore toccheremo il nuovo scisma nato fra 'l Sacerdozio, e l'Imperio nel Pontificato di Giovanni XXII. l'autorità, ch'egli si arrogò in tutta la Monarchia Romana, e particolarmente in Italia, e co' quali titoli la esercitasse, e facesse esercitar da' suoi Legati in Parma e Piacenza, mentre con questi lumi si comprenderà, se la Chiesa vi avesse dianzi, o vi potesse in questi tempi infelicissimi acquistar quell'alto supremo Dominio tanto magnificato dagli Avversarj.

CAP. XVII.

Si descrive il pernicioso, e lungo scisma dell'Imperio sotto Lodovico Bavaro, si narrano le gravi contese ch'egli ebbe con Giovanni XXII., e gli Successori di lui, e si mostra, che tutti gli atti addotti dagli Avversarj per istabilire i pretesi diritti della Chiesa in Parma e Piacenza ad altro non servono, che a confirmare la sovranità dell'Imperio, che in que' tempi si volea distruggere.

LA morte di Arrigo VII. succeduta l'anno 1313. addì 24. Agosto precedette di poco a quella di Clemente V., che morì li 20. d'Aprile dell'anno seguente, come l'attesta il Villani (*a*) Autor contemporaneo, ed amendue queste morti furono cagione di due scismi perniciosissimi nella Chiesa, e nell'Imperio. Tralascieremo il primo, che fu fra' Cardinali, e passeremo al secondo dell'Imperio, il qual'era già più di un' anno, che vacava. Divisi dunque gli Elettori in due partiti, diedero a quest' Augusta dignità due Successori, che furono Lodovico di Baviera, e Federigo Duca d'Austria. Come avvenisse questo scisma, lo raccontano molti Storici, e particolarmente il Villani. Onde non mi prenderò la pena in narrarlo. Dirò solamente, che se il Trono Imperiale fosse stato capace di due Imperadori, questi due Principi erano capacissimi d'occuparlo. Era Federigo bellissimo di sua persona, ma in un corpo sì bello avea l'anima ancor più bella, come ce lo mostrano gli Scrittori di quel tempo con tutte le virtù reali, che lo resero degno d'una fortuna più costante di quella, che lo abbandonò.

(a) *Gio Villani lib. 9. cap 51. e cap. 58.*

E Lodovico fu simile al suo concorrente, perchè fu bello, valoroso, intrepido, saggio, e clemente al dir'anche degli Autori, che non gli sono molto favorevoli, degno perciò d'essere posto nella serie degli Eroi dell'Imperio, se il dispetto di vedersi spinto troppo, non gli avesse altresì fatto stendere il suo risentimento, e la sua vendetta oltre i limiti prescritti dalla ragione, dalla pietà, e dal zelo della Religione, che dee essere la prima, e principal regola delle azioni d'ogni Principe Cattolico. Ma il dispetto, e la collera è una troppo pericolosa passione, a cui i più grandi Uomini difficilmente sanno resistere, e sono ad essa più sottoposti, perchè conoscendosi più degni degli altri d'essere rispettati pel proprio merito, e per la loro dignità riescono loro più insopportabili, i maltrattamenti, che gli vengono fatti, massime se credono d'aver ragione, e si veggon trattati da' Sudditi, quando sono Sovrani.

Rebdorfus Mussatus Script. anon. gest. Balduin. de Luxemb. Trevir. Archiep. lib 2. cap. 1. editus à Balus. ex MS. Bibliot. Colbertinæ.

L'Esi-

Villani lib. 9 cap. 66. Litteræ Electorum apud HerWart. tit. 1. cap. 2. Clementin. ne Sede Vacante aliquid innovetur. Clem. 2. de sent. & re judic. inter cap. Romani Principis tit. 11. de jurejur. Cap. si fratrum inter extravag. Joan. XXII. ne Sede Vacante aliquid innovetur. L. 1. Epist. 76. data 11. Kal. April. 1317. Apud Rainald. in Vit. ejusdem Pontificis. Tristan. Calcus Hist. Mediol lib. 21. pag. mihi 15 16. Corio Istor. di Milano part. 2. pag. 114 e 118. e part. 3. pag 429. e seg. Epist. Joan. XXII. lib 1. Epist. 76. Albert Mussatus de gestis post mortem Henr. VII. Nicol. Borgundus lib. 11 pag. 61. & seq. Gerb. à Roo lib. 2. pag. 80 Naucler. vol 2 gener. 45 pag. 995. & seq Cartus. de Novitat. Paduæ lib. 2. & 9.

L'esito, ch'ebbe la guerra, che si fecero questi due Eletti, non fa gran cosa al proposito nostro, basta solamente il sapere, che dopo molte zuffe, e battaglie restò Lodovico vincitore, siccome al riferir del Villani fu assunto al Trono dalla maggior parte degli Elettori; il che confermano le Lettere scritte da cinque di loro a quel Pontefice, che dovea essere sublimato nella Sede Pontificia, vacante per la morte di Papa Clemente V. a cui fu dipoi dato per Successore Giovanni XXII.

Questo Papa durante le discordie de' due Concorrenti all' Imperio, non volle mai dichiararsi nè per l'uno, nè per l'altro. Li tenne tutti due a bada con belle parole, e perchè era destro, ardito, ed avido di dominare, si lusingava, che nella loro divisione avrebbe potuto più agevolmente accrescere il suo potere nell' Imperio, e particolarmente in Italia coll' atterrare la Fazione de' Ghibellini, ed il suo disegno lo guidò nel modo seguente.

Fece egli subito pubblicare, e mandar' a tutte le Accademie d'Europa le Clementine fatte, e non pubblicate dal suo Antecessore, come si legge nella seconda sua vita data alla luce dal Baluzio, fra le quali Clementine vi è quella mentovata da Onofrio Panvino nel fine della sua bell' Opera. *De Comitiis Imperatoriis*. Colle seguenti parole: *verùm antequàm ad hujus laboris finem perveniam, hoc non omittendum duxi, quod Clemens Papa V. instituit, ut vacante Imperio Papa sit Vicarius Imperii in ejus ditione, quàm potissimum in Italia habet*, e di tal Costituzione ne fece prima menzione Arrigo Sterone, ne' suoi Annali all' anno 1313. ritrovandovisi ancora quella, colla quale lo stesso Clemente V. dichiara, che l'Imperio dee dipendere dalla Chiesa Romana, e che gl' Imperadori nel ricevere la Corona debbon prestar' il giuramento di fedeltà.

Nè contento di tutto ciò Giovanni XXII. anche nella sua prima Estravagante, o sia Costituzione che fece, privò delle loro dignità tutti li Vicarj constituiti da Arrigo VII. in Italia, e fra questi Cane della Scala Vicario Imperiale di Verona, Bonacossa di Mantua, Matteo Visconti di Milano, dichiarando, che allora, e qualunque volta fosse vacante l'Imperio il di lui governo spettare dovesse unicamente al Papa, *cui in persona B. Petri terreni simul, & cœlestis Imperii jura Deus ipse commisit*. E perciò proibì, e vietò ad ogni sorta di persone, di qualunque condizione fossero anche Reale, e Patriarcale di assumere la qualità di Vicario, o di qualsivoglia altro ufizio, o sia dignità dello stesso Imperio senza licenza della Sede Apostolica sotto pena di scomunica per le persone, ed interdetto per i loro Stati, e nello stesso tempo creò ad imitazione del suo Predecessore il Rè Ruberto di Napoli Vicario dell' Imperio in Italia, come si scorge dalla sua Lettera data a XI. delle Calende d'Aprile dell' Anno 1317.

Inoltre per mostrare, che il Papa era Signore Sovrano, e l'Arbitro dell' Imperio, non mancò di citare i due eletti al suo Tribunale affine di produrvi le ragioni, colle quali pretendeano provar la validità di loro elezione. In fine veggendo esso Giovanni che i Ghibellini teneano sempre i loro Vicariati nelle Città, che occupavano, ed apertamente ricusavano di ubbidire a' suoi Ordini, si strinse in Alleanza co' Guelfi.

Già abbiam veduto, che i Guelfi favorivano in ogni tempo le Parti de' Pontefici, ed i Ghibellini quelle dell' Imperio, e che si faceano sempre una perpetua guerra gli uni contro gli altri, non era però la Religione,

Joan. Epist 237. an. 1. Celus cit. lib. 21. pag. 16.

ne, ma l'odio, e l'ambizione, che armavano queste arrabbiate Fazioni, le quali erano amendue Cattoliche. Vi era solamente questa differenza fra esse, che i Ghibellini riconoscevano gl'Imperadori per loro Sovrani, e quanto occupavano, lo teneano in nome dell'Imperio. I Guelfi all' incontro staccatisi dall'Imperio, non voleano in modo alcuno riconoscerlo. Unitosi dunque Papa Giovanni co' Guelfi per ruinar' i Ghibellini, impiegò la spada spirituale, e la temporale. La spirituale scomunicando Matteo Visconti, il più potente de' Ghibellini con tutti li suoi aderenti. E la temporale con mandar Legato in Lombardia Bertrando di Bugetto suo Nipote, per far loro la guerra con alcune Truppe, che unir dovea a quelle di Ruberto Rè di Napoli, de' Firentini, Bolognesi, e di altre Città occupate da' Guelfi. Così dicono Giovanni Villani, il Cortusio, il Corio, e Tristano Calco (*a*) il quale asserisce, che non per questo fu Matteo abbandonato da' suoi amici. Ma molti con maggior costanza favorivano la sua causa, *quoniam non de Religione, præceptisque Divinis agi, sed de Longobardiæ Regno nemo dubitabat.*

(a) *Villan. lib.9. cap.108. Cortus. Novitat. Paduæ lib.2 cap 9. Tristan Calc. lib.22. pag. 44. Corius part. 3. pag.429. & seq.*

Non lasciò Papa Giovanni di tentar tutti i mezzi per atterrar la parte Ghibellina in Italia, e confirmarvi la sua Signoria. Operò dunque appresso il Rè di Francia, che mandasse in Lombardia Filippo Valesio suo cugino con 1500. Cavalli scielti fra la Nobiltà Francese. Ma questo attentato riuscì vano, perchè Matteo Visconti seppe così bene persuaderlo de' fini del Pontefice, ed opporgli in tempo le sue forze, che i Francesi passarono ben tosto i Monti, come attestano il Villani, il Corio, e Tristano Calco (*b*) nè altro fecero con questa vergognosa ritirata, che d'avvilire l'animo de' Guelfi, e fortificar le speranze de' Ghibellini, che si resero indi più formidabili a' lor nemici.

(b) *Villan. lib.9. cap.108. & cap.123. Cortus. part. 3. pag.429. & seq. Calcus lib. 22.*

Veduto ch'ebbe Giovanni XXII. deluso questo suo primo disegno, si appigliò ad un nuovo partito, e fece sperar' a Federigo d'Austria, ch'avrebbe confirmata la sua elezione, e datagli la Corona Imperiale, se avesse preso la protezione de' Guelfi, come ei fece, inviando, come attesta il Villani (*c*) in Italia suo fratello Arrigo con due mila Cavalli Crociati, perchè il Papa avea pubblicata contro i Ghibellini la Crociata con una indulgenza simile a quella, che si guadagnava con pigliar la Croce contro gl'Infedeli. Ma Matteo Visconti uno de' più raffinati Politici de' suoi tempi fece capire a questo Principe, che col voler' opprimere i Ghibellini Vassalli dell'Imperio, operava contro se stesso, e contro la sua propria gloria. Onde appena giunto in Italia Arrigo se ne ritornò in Germania. E questo secondo partito di Papa Giovanni ebbe lo stesso fine infelicissimo, che 'l primo, così lo narrano i citati Autori (*d*).

(c) *Villan. lib.9. cap.142.*

(d) *Villan. lib 9 cap.173. Corio part.3.*

Ritornato Arrigo in Baviera appresso Federigo suo fratello furono di lì a poco rotti amenduni, e fatti prigionieri alla battaglia di Muldorfa da Lodovico, il quale veggendosi liberato dal timore, che gli facea il suo concorrente, e rimaso solo Imperadore, mandò con prestezza soccorso a' Ghibellini, così il Villani, e il Corio (*e*). Questi resi via più potenti liberarono Milano assediato dal Legato, e da' Guelfi dopo la morte di Matteo Visconti, il quale era passato all'altra vita in una età molto avvanzata. Prima però di morire, come ci assicura il Corio (*f*), *pose tutto il pensiero con divozione a visitare le Chiese, ed ultimamente un giorno avvanti all' Altar della Chiesa Maggiore avendo fatto convocare il Clero, dicendo ad alta voce tutto il Simbolo de' Santi Apostoli, alzando il capo, gridò, che questa era la sua fede, che*

(e) *Villan. lib 9. cap-217.& 212. Corio part. 3.pag.429.*

(f) *Corio part. 3.pag 449.*

avea tenuto tutto il tempo della vita sua, che se altra cosa gli era opposto, con falsità l'accusavano, e di ciò ne fece fare un pubblico Instrumento, e lo stesso afferma Tristano Calco (*a*), *ita* (Matteo) *amplius in forum non venit; sed Templa, Arasque adeundo animum laxabat, & quantum de se inimici mentirentur, qui hæreseos insimulabant, docebat; ac subinde prostratus alta voce intonabat CREDO IN DEUM PATREM OMNIPOTENTEM, & reliqua, quæ in Apostolorum Symbolo habentur subjungebatque, HÆC EST FIDES MEA, QUAM SEMPER TENUI, jussitque hæc publicâ tabulâ notari*. Ed il Villani (*b*) fa un' assai bello elogio a questo Signore, che gittò i primi fondamenti della grandezza dell' Illustre Famiglia de' Visconti in Lombardia.

(a) *Calcus Hist. lib.22. pag. 51.*

(b) *Gio.Villani lib.9. cap. 155.*

Il soccorso dato da Lodovico tanto opportunamente a' Ghibellini fece, che il Papa pigliò in fine la risoluzione di dichiararsi apertamente contro di lui, pubblicando l'anno 1323. addì 8. d'Ottobre, come riferiscono gli Autori (*c*) citati alla margine un Monitorio, nel quale gli rimproc- ciava molti delitti, cioè che avesse assunto il nome, e la dignità d'Imperadore framischiandosi nel governo d'Italia, e di Germania, benche la sua elezione fosse dubbiosa, e non per anco riconosciuta dal Pontefice Romano, a cui s'appartenea il diritto di approvarla, o rigettarla, e frattanto di governare l'Imperio. Che si fosse dichiarato protettor de' Visconti condannati come Eretici, e che fatto avesse molte altre cose tendenti manifestamente alla ruina del pubblico bene, comandandogli sotto pena di scomunica di ritirar' il soccorso dato a' Ghibellini, e di astenersi dal governo dell' Imperio fino a che fosse da lui conosciuta la sua causa; proibì anche a tutti cotesto Papa il dargli ubbidienza sotto pena di scomunica, e privazione degli uficj, e feudi sì Ecclesiastici, che Imperiali.

(c) *Rainald. Annal. Eccles. ad ann. 1323. n. 30. Monitorium apud Herwart. lib. 1. pag. 194. & seq. Villan. lib. 9. cap. 227. Naucler. volum. 2. Generat. 44. pag. 993. & seq.*

Lodovico che sapea così bene, come Arrigo VII. suo antecessore, quanto Adriano IV. avea sinceramente protestato a Federigo I. nelle lettere da me riferite nel primo Libro, cioè che non pretendea d'aver ragione alcuna di superiorità sopra gl'Imperadori nelle cose meramente temporali. Non si sbigottì molto per un tal Monitorio, volle però guardar misure per porre la ragione della sua parte. Quindi inviò Ambasciadori al Papa per intendere da lui, se veramente avesse Sua Santità fatto pubblicar somigliante Monitorio, il quale, diceva egli, che offendea apertamente i diritti, e la Maestà dell' Imperio, supplicandolo, quando ciò fosse vero, benche stentasse a crederlo, di prolongare il termine prescrittogli affinche potesse soddisfare la Santità Sua, e renderla persuasa della giustizia, che gli assisteva. Ma il Papa persistendo nelle già prese risoluzioni dichiarò, che proceduto avrebbe più oltre, se fra due altri mesi Lodovico non ubbidiva.

Nicol. Burgund. pag. 76.

Questo Principe, che aspettava un' esito molto contrario a quello, ch' ebbe un' Ambasceria da lui giudicata molto umile, e rispettosa, credè di non dover più destreggiare; Onde si determinò di prevenirlo, come fece. Ragunata perciò una Dieta numerosa de' Vescovi, e Principi in Norimberga col parere di molti insigni Teologi, e Giureconsulti si fece per loro consiglio una protesta solenne nelle mani del Vescovo di Ratisbona, in cui dopo aver protestato, che volea vivere, e morire nella Fede Cattolica, come protettore, ed Avvocato della Chiesa Romana, le ragioni della quale avrebbe sempre difeso contro tutti i suoi Nemici, rispondè ad uno per uno alli Capi de' reati addossatigli con tanta forza,

e con

e con sì vive ragioni, che non mi pare molto agevole il confutarle, come potrà il curioso Lettore riconoscerla tutta intiera nel primo tomo dell' Opera del Cancelliere Erwarto (*a*). Giovanni XXII. non molto si commosse per tal'appellazione, prolongò il termine conceduto a Lodovico per altri tre mesi, i quali spirati, pronunciò contro di lui sentenza, colla quale lo dichiarò contumace, scomunicato, e scaduto d'ogni ragione, che aver potesse all'Imperio, citandolo il primo Ottobre dell'anno 1323. a comparire innanzi al Tribunale della Chiesa, e quasi nello stesso tempo fulminò novelle censure contro i Visconti, gli Scaligeri, ed altri Capi de' Ghibellini, potendosi tutta questa lugubre Istoria leggere appo il Cortusio, il Villani, il Nauclero, il Corio, Tristano Calco (*b*), e molti altri.

(a) *HerWart. tom 1. pag. 248 & seq. Burguna. pag. 75. Naucler. loc. cit.*

(b) *Cortus. de Novit Pad. lib. 3 cap. 9. Villan & Corius loc. laud. Naucler. vol. 1. Gen 45. pag. 997.*

Altamente si querelò Lodovico de' termini troppo ristretti assegnatigli dal Pontefice per difesa della sua causa. Quindi con altra solenne protestazione dichiarò, ch'ei riconosceva, amava, e venerava la Romana Chiesa sua Madre, come *Magistram Fidei Catholicæ*; essere sempre prontissimo difendere i di lei Stati, e diritti; perseguitar' i di lei Nimici, Ribelli, e Contumaci con braccio forte, emendarsi, e ricevere con umiltà le correzioni di lei, e governarsi col di lei consiglio, professando al Sommo Pontefice *obedientiam, devotionem, & reverentiam*. Peraltro, che sempre, e secondo la sua obbligazione, e il giuramento da lui fatto avrebbe sostenuto lo Stato, i diritti, le cose, e l'onore del Sacro Romano Imperio. E questa protestazione fatta l'anno 1324. si puo vedere appo l'Erwarto nel luogo orora citato.

Sprezzò Giovanni XXII. questa protestazione, la quale far non potè,, che questo Pontefice, per non voler Lodovico comparire innanzi al suo Tribunale nel termine prescrittogli, non lo scomunicasse, privandolo di qualunque ragione potesse avere per la sua elezione all'Imperio, come si vede dalle sentenze proferite l'anno 1324. ne' mesi di Luglio, e di Ottobre.

Gio. Villan. lib. 9. c. 127. e cap. 242. 1265.

Ma perchè nelle gravi malattie i rimedj chimici come troppo violenti in vece di risanar' il male, lo rendono spesse fiate maggiore, ed anche incurabile, così queste sentenze terribili date contro Persone, le quali oltre che avevano le armi in mano, ed il potere di vendicarsi, credeano anche d'aver la giustizia dalla parte loro, furono il fatal' incentivo di maggiori turbulenze, che terminarono finalmente in uno de' scismi più scandalosi, che si fosse giammai veduti nella Chiesa di Dio, imperciocche da una parte irritato all'estremo Lodovico per vedersi trattar con tanto disprezzo, e contro la moderazione, che pensava essere dovuta alla sua Persona, e dignità, risolvè di spignere le cose all'estremo, e scordandosi di quanto dovea a se stesso, ch'era passato infin' allora per un Principe moderatissimo, pubblicò contro il Papa un Manifesto, anzi un Libello famoso composto dalle sacrileghe penne di Giovanni Gianduno Perugino, da Marsilio di Menandrino Paduano, e da Occamo Frate Francifcano, pieno di veleno, e di calunnie, nel quale in vece di tenersi ne' limiti d'una difesa, ch'ei pretendea essere molto giusta, si scatenò in una infinità d'ingiurie atrocissime, volendo far passar Giovanni per un distruttore dell' Imperio, e un violatore de' Canoni, e delle leggi, per inimico aperto della Dottrina Evangelica circa la povertà di nostro Signore Gesù Cristo, e degli Apostoli, per un profanatore del Sacramento della Penitenza, ed in fine per un' Eretico ostinato, ed incorriggibile, ed appellò indi novellamente *ad generale Concilium, & ad verum legitimum Summum Pontificem,*

Gio. Villan. lib. 9. cap. 275. HerWart. ubi supra.

ficem, & ad Sanctam Matrem Ecclesiam, & Apostolicam Sedem, & ad alios, vel alium, ad quem, vel ad quos fuerit appellandum. Questo Libello viene registrato dal Bezovio in un Manuscritto della Biblioteca Vaticana, e dal Baluzio nel secondo tomo della Vita de' Papi, che sedettero in Avignone. Nello stesso tempo Marsilio di Padova, e Gianduno di Perugia diedero alla luce due Trattati in difesa di Lodovico, uno della podestà Ecclesiastica, e l'altro della giurisdizione dell'Imperadore, e di quella del Papa sotto il titolo di Difensore della Pace. Ma perchè questi Scrittori assai arditi non si accontentarono sostenere le ragioni dell'Imperio, e la podestà degl'Imperadori, ma vollero empiamente, oltrepassando i termini della temporale, assalire la podestà spirituale del Sommo Pontefice, caddero in brutti, e sconci errori, e meritamente si attrassero le censure, ed i fulmini della Chiesa.

Intanto i Ghibellini, che si stimavano sì buoni Cattolici come i Guelfi, co' quali, e col Papa non guerreggiavano, per quanto dicevano, che come Vassalli dell'Imperio per mantenere le ragioni dell'Imperadore, veggendosi perseguitati in tal maniera, rinnovarono le loro confederazioni, ed operarono di concerto con tanta prudenza, e fortuna, che riportarono in ogni parte vantaggi grandi.

Li Visconti ruppero in battaglia campale l'Esercito del Pontefice, e di Ruberto Rè di Napoli vicino a Monza, e Castruccio Castracani, e Passerino di Mantua guadagnarono due gran battaglie contro de' Bolognesi, sicche i Guelfi si viddero a mal partito, come attesta il Villani Autor contemporaneo (*a*), e Lodovico libero già del suo Competitore, riconosciuto in Germania da tutti, e chiamato da' Ghibellini, e da' Romani, venne in Italia, si fe' coronar in Milano, e dipoi in Roma, e condannato in un Conciliabolo, e scomunicato il vero Pontefice, fece un' Antipapa, piantando un detestando, ed esecrabil scisma nella Chiesa, con tutto quel di più, che non fa al nostro proposito, e si puo vedere appo molti Autori, che ne scrissero ampiamente, ed in particolare Erwarto Cancelliere di Baviera, Bezovio, Rainaldo, e Natale d'Alessandro nella Vita di questo Pontefice, e di Lodovico Bavaro. Provano Natale d'Alessandro, ed altri insigni Autori, che Lodovico detestò dipoi il suo errore, si umiliò alla Sede Apostolica, riconobbe Giovanni XXII., a cui egli mandò diverse Ambascerie a chieder perdono, e la sua confermazione, e che molti Principi proposero accordi, e condizioni vantaggiosissime per la Chiesa, affine di estinguere tanto fuoco, ma che tutto fu in vano, conciossiache non volle il Pontefice mai placarsi, ed avvegnache Benedetto XII. di lui successore fosse da principio molto inchinato alla pace, nondimeno se ne alienò dopo, per opera de' Rè di Francia, e di Napoli, e per riflessi politici, se meritano fede gli Scrittori contemporanei, e particolarmente Alberto d'Argentina, e Giovanni Villani; dice dunque il primo, ch'era Benedetto propensissimo ad assolvere Lodovico, e che fatto l'avrebbe il giorno successivo, se non fosse stato atterrito dagli Ambasciatori degli citati Principi, a' quali, perchè esageravano *Ludovicum multa contra Ecclesiam fecisse*. Non mancò però di rispondere Benedetto: *immò nos fecimus contra eum, ipse enim cum baculo venisset ad pedes Prædecessoris nostri, si voluisset; sed ipse noluit eum recipere, & quidquid ille fecit, quasi provocatus fecit*. Ed indi soggiugne l'Argentinense: *Quantumcunque Papa Benedictus ad absolutionem Principis niteretur, à prædictis tamen Franciæ, & Apuliæ Regibus, & quasi omnibus Cardinalibus*

(a) *Gio. Villani lib. 9. cap. 219. & seq. & cap. 322.*

Herwart. ut supra. Bezovius. Hist. Eccles. ad an. 1323. & seq. Rainald ad an. 1323. & seq. Natal. ab Alex. Histor. Eccles. tom. 7. pag. 41. & seqq. & articul. 5. pag. 275.

Albert. Argent. Cronic. ad an. 1335.

nalibus seductis per eos assensum habere nequivit. Ed il Villani attesta, che il Bavaro *in questi tempi avea mandati suoi Ambasciadori al Papa per venire a misericordia, ed alla menda della Chiesa, e per aver sua pace, la quale già era otriziata* (*cioè accertata*) *per la Chiesa, andando al conquisto d'oltre Mare, quitando le Terre della Chiesa, cioè Sicilia, il Regno, il Patrimonio, e la Marca, e la Romagna* (e non già l'Emilia) *e di grazia Firenze, tutto il suo distretto. Il Rè di Francia per sue lettere, e Ambasciadori al Papa, e Cardinali sturbò l'accordo, perchè voleva per lo Fratello il Reame d'Arli, e di Vienna, per la qual cosa il Bavaro indegnato s'allegò col* Rè *d'Inghilterra*. *Gio. Villan. lib. 11. c. 54.*

CAP. XVIII.

Liberata la verità dagli equivoci coll' Istoria, e con le Clementine pubblicate in Avignone, si risponde al fatto di Verzusio Landi, e allo spontaneo Vassallaggio fatto da' Piacentini a Giovanni XXII. Si ribattono l'invettive, che fanno gli Avversarj contro alcuni Scrittori, che difendono li diritti dell' Imperio, e si mostra, che tutti quanti gli atti di Dominio esercitati dal Pontefice in Piacenza sono appoggiati al preteso titolo del Vicariato, e dell' amministrazione arrogatasi in tutti gli Stati d'esso Imperio dichiarato vacante per la supposta deposizione di Lodovico Bavaro.

POsto questo fatto d'Istoria incontestabile, non mi fermarò quì per giustificare Lodovico il Bavaro, assai ben difeso dall' Erwarto, e da Natale d'Alessandro in ciò che riguarda la giustizia della di lui elezione, le ragioni, e l'indipendenza dell' Imperio, ma passerò a rispondere agli Avvocati Romani, i quali seppelliscono in un profondo silenzio sì celebre Istoria, e solamente si attaccano a' fatti di fatto, e ad attentati per sostenere una causa, che non somministra prove legittime per difenderla. E detestando io lo scisma perniciosissimo suscitato da Lodovico nella Chiesa del Signore, ed i Libelli famosi da lui pubblicati contro il vero, e legittimo Sovrano Pontefice, e contro la podestà spirituale della Santa Sede, mi so a supplicar' il Lettore di riflettere, che secondo il fatto di sopra narrato era in senso della Curia Romana, vacante l'Imperio, ed in vigor delle enunciate Clementine, e delle Costituzioni pubblicate da Giovanni XXII. la di lui amministrazione s'apparteneva alla Sede Apostolica. Io non starò quì a cercare, se questa dottrina corrisponda a quella de' Papi anche santissimi della primitiva Chiesa, e de' secoli più puri. Lascerò solamente, che i curiosi eruditi lo esaminino colla sentenza di Gelasio primo in *Tractatu de Anathematis vinculo*. Dove dice questo buon Papa, che quantunque altre volte i Cesari Pagani si dicessero nello stesso tempo Imperadori, e Sommi Pontefici, anzi fra i veri cultori del grande Iddio sotto la legge di Natura fosse Melchisedecco insiememente Rè, e Sacerdote, nondimeno *cum ad verum ventum est* (Cristo) *Regem, atque Pontificem, ultra sibi nec Imperator Pontificis nomen imposuit, nec Pontifex Regale fastigium vindicavit; quamvis enim membra ipsius, id est veri Regis, atque Pontificis secundum participationem naturæ magnificè*

gnificè utrumque in sacra generositate sumpsisse dicantur, ut simul regale genus, & Sacerdotale subsistant. Attamen Christus memor fragilitatis humanæ, quod suorum saluti congrueret, dispensatione magnifica temperans sic actionibus propriis, dignitatibusque distinctis officia potestatis utriusque discrevit, suos volens medicinali humilitate salvari, non humanâ superbiâ rursus intercipi, ut & Christiani Imperatores pro æternâ vitâ Pontificibus indigerent, & Pontifices pro temporalium cursu rerum Imperialibus dispositionibus uterentur, quatenus spiritualis actio à carnalibus distaretur incursibus, & ideo militans Deo minimè se negotiis secularibus implicaret, ac vicissim non ille rebus Divinis præsidere videretur, qui esset secularibus negotiis implicatus, ut & modestia utriusque ordinis curaretur, nec exstolleretur utraque suffultus, & competens qualitatibus actionum specialiter professio aptaretur. Lo stesso, mutate poche parole conferma Nicolò I. a Michele Imperador d'Oriente.

In questa sentenza credo io, che fondasse la famosa Dieta tenutasi dagli Elettori, e da molti Principi dell'Imperio in Francforte la sua celebre Costituzione pubblicata il dì 8. d'Agosto dell'anno 1338., colla quale dichiarò, che l'Imperadore per la sola elezione di quei, a' quali s'appartiene, resta creato vero Augusto senza aver bisogno dell'altrui confirmazione, o approvazione, perchè in terra rispetto alle cose temporali non ha superiore alcuno, dice dunque la Costituzione così: *de consensu Electorum, & aliorum Principum Imperii declaramus, quod Imperialis potestas, & dignitas est immediatè à solo Deo, & quod de jure, & Imperii consuetudine antiquitus approbata, postquam aliquis eligitur in Imperatorem, sive Regem ab Electoribus Imperii concorditer, vel majori parte eorundem statim ex sola electione est Rex verus, & Imperator Romanorum censendus, & nominandus, & ei debet ab omnibus Imperii subjectis obediri, & administrandi jure Imperii, & cætera faciendi, quæ ad Imperatorem rerum pertinent, plenariam habet potestatem, nec Papæ, sive Sedis Apostolicæ, aut alicujus alterius approbatione, confirmatione, authoritate indiget, aut consensu.* E di più dichiara la Dieta, che questa debba essere legge perpetua da osservarsi per tutti li Vassalli, e Sudditi dell'Imperio sotto pena di delitto di lesa Maestà. Questa Costituzione viene registrata da Girolamo Balbo Vescovo Gurgense nel suo Libro: *de coronatione ad Carolum V.*, fra le addizioni al Redorfio, dal Bezovio, e dall'Erwarto; e del diritto Imperiale posson leggersi lo stesso Gurgense, l'Azovio *tom. 11. l. 10., c. 11. §. 6., & c. 6., l'Ostiense in Clement. 1. de jurejur., Navarro tom. 3. in cap. novit. 3. not. 3. n. 21., & seqq.*

Sembra all'erudito Natale d'Alessandro, che questa Costituzione bensì accordi co' sentimenti di Tertulliano in Apologetico nel Cap. XXX. dove si legge: *Imperatores sciunt, quis illis dederit Imperium, sciunt qua homines quis, & animam; sentiunt enim Deum esse solum in cujus solius potestate sunt, & à quo sunt secundi post quem primi..... Imperator ideo Magnus est, quia Cælo minor est, inde est Imperator, unde & homo antequam Imperator, inde potestas illi, unde & spiritus. Et Cap. XXXIV. Sed quid ego amplius de Religione, atque pietate Christiana in Imperatorem, qui necesse est suspiciamus, ut cum, quem Dominus noster elegit. & meritò dixerim, noster est magis Cæsar à Deo nostro constitutus.... magis illud commendo, Deo uni soli subjicio,*

cio, satis habet appellari Imperatorem, grande & hoc nomen est quod à Deo traditur.

Non istarò dissi a cercare, se la Dottrina pubblicata in Avignone colle citate Clementine concordi colla sentenza de' Papi più antichi, e solamente dirò, che non tanto in Parma e Piacenza, ma in tutto il Regno d'Italia voleva Giovanni XXII. esercitar comando, sovranità, ed Impero, nè furono i soli Piacentini e Parmiggiani, che riconoscessero lui per Sovrano, e si sottomettessero al suo comando ancorche per poco tempo, ma molti altri Popoli di Lombardia soggetti innegabilmente al Sacro Romano Imperio dovettero sopporsi alla Corte d'Avignone, anzi chiunque ricusò sottoporvisi, e dimettere il comando, e il Vicariato Imperiale, che godeva nelle Città del Regno d'Italia, fu scomunicato, e dichiarato eretico, come lo abbiam veduto nell'antecedente Capitolo, in cui si è provato ancora, che lo stesso Papa imitando, e seguendo l'ordine del suo Antecessore, fece Vicario dell'Imperio in Italia il Rè Ruberto, e ne constituì degli altri in tutte le Città non contenute nelle donazioni fatte alla Chiesa Romana.

Se in tempi sì calamitosi, e lugubri in una universale Anarchia d'Italia, e co' titoli sì mendicati, ed insussistenti si possa acquistar, e provare il Dominio degli Stati, e delle Città, lo decida il Mondo erudito, e versato nella ragion delle Genti, e nel diritto pubblico, e definisca ancora se Verzusio Landi facesse ribellar Piacenza a Galeazzo Visconti, perchè riconoscesse, che quella Città era di ragion della Chiesa, e per restituirla al suo antico Signore, o pure in vendetta d'aver' esso Principe tentato d'infamar' il suo letto maritale, affermando il Villani Scrittor contemporaneo, che nell' anno 1322. *Obizo chiamato Vergin della Casa di Landa di Piacenza tutto che fosse Ghibellino discacciato da quella Città da M. Galeazzo Visconti di Milano Signor di Piacenza, per cagione di vergogna fatta per addietro per lo detto M. Galeazzo alla Donna di detto Vergin, ed ancora lui battuto, e toltogli Ripalto suo Castello, rubellò, & andonne al Cardinal Legato per la Chiesa, ed essendo M. Galeazzo a Milano, il detto Vergin subitamente con* 400. *Cavalieri di quelli della Chiesa venne a Piacenza, e per suoi amici dentro per una Porta gli fu aperta, e così con questa gente entrò nella Città addì* 9. *di Ottobre, e corse la terra, e di quella prese Signoria senza contrasto, e fu fatto Vicario per la Chiesa.* *Villan. lib. 9. cap. 177.*

Questa verità la confessa l'Avvocato Piacentino nella sua Dissertazione, ma fa poi equivoco manifesto, e prende un grosso sbaglio, dicendo: *fu questa solenne dichiarazione de' Piacentini consecutiva ad un'altra, che avevano presa nell'anno* 1322., *tenendo sotto l'ingiusta sua dominazione Piacenza il tiranno Azo Visconti figlio di Galeazzo*, perchè fu sotto il Principato di Galeazzo, e non già di suo figliuolo Azo, che si ribellò il Landi, nè la Casa de' Visconti era tiranna, godendo eglino il Dominio di Milano, di Piacenza, ed altre Città di Lombardia quai Vicarj di Arrigo VII., come parimente lo accorda lo stesso Avvocato Piacentino, il quale per ischiermirsi da questa difficoltà si appiglia ad un più manifesto equivoco per non dire ad un mezzo termine troppo grossolano, mentre asserisce, che *la concessione d'Arrigo fu surrettizia, non avendo egli saputo, ed avendo Galeazzo maliziosamente taciuto, che Piacenza fosse della Santa Sede, i di cui beni vanamente avrebbe tentato Arrigo di dare in feudo a Galeazzo, imperciocche Ridolfo I. nell' anno* 1274. *avea* *Differt. Istor. Leg. e Polit. pag. 112. & seq.*

fatto

Differt pag. 114. *fatto una solenne dichiarazione in favore della Santa Sede, e del Santo Pontefice Gregorio X. rispetto alle Città dell' Emilia, tra le quali non v'è chi possa negare esservi comprese Piacenza e Parma.*

Dissi, che l'Autor retrogrado quì si appiglia ad un grossolano disimpegno, e dissi il vero; e quali mai sono que' Principi così poco informati delle cose loro, che ignorino quali Città sieno di loro ragione, e quali nò? era peravventura Arrigo tanto inetto, e così mal pratico de' diritti del suo Imperio, che il Visconti l'avesse potuto sì agevolmente ingannare, e fargli credere, che Piacenza era Città del Regno di Lombardia per estorquerne da lui il Vicariato? sono sogni, sono chimere, e per dirla senza frase sono tutte imposture del Sofista maligno. Meglio di lui sapea Arrigo, che Piacenza non era della Santa Sede, ma dell'Imperio, e perciò volle da' Piacentini essere riconosciuto per loro Sovrano. E parmi d'averlo bastantemente provato poco fa, ed ho anche mostrato, che fu da Piacenza, e da tutte le Città del Regno d'Italia ricevuto come tale per ordine espresso di Clemente V. il quale mai si querelò, nè contradisse al giuramento di fedeltà, che tanto la Città di Piacenza, quanto quella di Parma prestarono a cotesto Imperadore; siccome al Vicariato, ch'egli concedè a Matteo Visconti non si oppongono, nè possono opporsi i Privilegj, le dichiarazioni, e li Diplomi di Ridolfo, il quale giammai non si sognò di rivocare gli atti del giuramento di fedeltà, a lui prestato dalle Città medesime, e molto meno di donarle alla Chiesa sotto il tanto esagerato vocabolo dell'*Emilia*. Ed ella è ormai vergogna l'insistere più oltre in cotal stiracchiatura. Siccome metton schifo li tanti sofismi, riflessi, ed esagerazioni, che fanno gli Avversarj al solo fine di far travedere il Lettore, e disporlo a credere quel che non provano.

Nè solamente muovono nausea, ma provocano l'altrui giusto sdegno, e si fan degne di sommo rimprovero, e di esemplar correzione le parole, che questo Autor retrogrado osò proferire poco avanti, cioè che *la Santa Sede possedesse Parma, e Piacenza, il negarebbe un Fra Paolo Sarpi smascherato dal Cardinal Pallavicino &c., e con Fra Paolo il negheranno li nemici della Santa Sede, presso de' quali suole calunniosamente darsi ad intendere a' semplici, che i Romani Pontefici ebbero costume di concedere liberamente, ed anzi prodigamente gli altrui beni. Ma nol neghera qualunque uomo discreto, il quale voglia riflettere, che quelle Investiture sortirono il loro effetto stando i Reali pagamenti, che successivamente fecero gl' Investiti, e che nell'anno* 1331. *il dì* 25. *Novembre Giacomo Stretti, ed Obertino Arcelli nobili Piacentini, ed Oratori della Patria protestorono d'avanti il Papa, ed a' Cardinali in Avvignone, attesa la facoltà, che loro era stata conceduta, qualmente Piacenza col suo Distretto da tempo antico era stata, ed era soggetta alla Romana Chiesa*, e quì si rapporta a Monsignor Fontanini, il quale ci assicura, *che rescrisse da' Protocolli, che si conservano nell' Archivio Pontificio le precise parole della sposizione, che fecero gli Oratori Stretti, ed Arcelli, e della risposta del Papa.*

Differt. pag. 112.

L'autorità citata dall' Avvocato Piacentino m'immagino, che sia il Capitolo XI. del secondo libro della Storia Romana, il quale ora esamineremo. Intanto io non posso ammeno d'osservar' in questo luogo, che l'aver, o non aver' il Cardinale Pallavicino *smascherato Fra Paolo Sarpi*, non toglie, nè dà alla Sede Apostolica maggior ragione di quella, che la stessa pretende in Parma e Piacenza; onde poteva l'ardito Scrittore lasciar

lasciar nel grado, che si ritrova la memoria di questo Letterato senza insultarla, e se volea farlo per piacer' alla Corte Romana, ei dovea impiegar l'erudita sua penna non già in comporre una Dissertazione retrograda, ma in tessere la critica alle Opere di Fra Paolo, e particolarmente alla sua Apologia, ed al Trattato de' Beneficj, colle quali scritture pensano gl' Intendenti dell' antichità, e delle buone lettere, che questo Servita abbia saputo, non dirò come dice l'Avversario smascherare, ma porre in brutti impacci molti soggetti uguali, e peravventura maggiori del Cardinal Pallavicino tenuto peraltro da me in conto di saggio, ed eruditissimo Porporato; quando avesse l'Avvocato Piacentino recato a fine un' impresa così gloriosa sarebbesi certamente acquistato maggior applauso, che a trattar per *nemici della Santa Sede* tutti quelli, che imprendono a difendere le ragioni del Sacro Romano Imperio non in materie spirituali, ma in controversie meramente civili, e che non s'appartengono al dogma, nè alla Religione. Egli però imitando il suo Precursore sol si diletta di scrivere in questo stile, col quale s'immagina poter' agevolmente insinuar' a' più semplici le sue visioni, e divertir' i più scrupulosi dall' esaminar' a fondo le questioni per giugnere al conoscimento della verità, che tanto piace a Dio, ed agli uomini saggi, dabbene, ed eruditi, i quali sanno, che i Pontefici Romani commoranti in Avvignone dappoiche si dichiararono Padroni, ed Amministratori dell' Imperio in Sede vacante, *ebbero in costume di concedere liberamente, ed anzi prodigamente i Beni, gli Stati*, ed i Vicariati dell' Imperio, e tali furono quei conceduti al Rè Ruberto, allo Scaligero, ed a' Visconti di Milano, come lo manifestano le Istorie, e lo pubblicarono gli stessi Sommi Pontefici, i quali pretesero d'aver' un tal diritto; ed in fatti lo posero in uso, e servironsene con molto loro profitto, avvegnache con poca ragione, come lo provano quegli, che non sono nè Sarpi, nè Goldasti, nè Corringhi, nè Eretici, ma veri Cattolici Romani, sebbene non stipendiati per adular la Corte Pontificia, nè salariati per iscrivere, e far' invettive, come praticano gli Avversarj contro chi li convince coll' evidenza; e questo basti per risposta di quanto garrisce l'Avvocato Piacentino contro i Difensori de' diritti innegabili del Sacro Romano Imperio.

Passiam' ora ad esaminare, quanto dice chi *trascrisse da' Protocolli, che si conservano nell' Archivio Pontificio le precise parole della sposizione, che fecero gli Oratori Stretti, ed Arcelli*. Comincia egli dunque il Capo XI. della sua Storia così: *quanto si è detto di Piacenza, rimane al segno maggiore autenticato per la pubblica, e solennissima dichiarazione, che gli Ambasciadori della medesima Città Jacopo Stretti, & Obertino Arcelli fecero il dì 25. di Novembre dell' anno 1331. nel Palagio Pontificio d'Avvignone a Giovanni XXII., ed a' Cardinali, protestando pubblicamente in virtù della facoltà avuta da tutta la Città di Piacenza: quod cum Civitas Placentiæ cum suo districtu immediatè subjecta sit, & fuerit ab antiquo Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, & Cives, & habitatores ipsius fideles, & subditi sint, & fuerint Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, Domino nostro prædicto, ac universalis potestas, & jurisdictio Rectorum positio, & depositio, ac regimen dictæ Civitatis, & ejus Districtus Consilii, & Universitatis ejusdem ad Romanam Ecclesiam pertineat, dictaque Civitas, & Universitas cum suo Districtu in omnibus, & per omnia Romanæ Ecclesiæ temporaliter sit subjecta. Quindi essi dichiararono*

di soggettarsi per sempre al legittimo Dominio della Sede Apostolica con la spontanea offerta di qualunque prerogativa, e mero, o misto Imperio, che avessero o per privilegio, o per consuetudine, o per altro titolo, corroborando ogni atto col giuramento in nome proprio, e della Città. Laonde il Papa attendens, & recognoscens dictam Civitatem Placentiæ, Universitatem, & Districtum ipsius, ut præmittitur, ad Romanam Ecclesiam hactenus pertinuisse, & pertinere debere, accettò la dedizione, e gli atti dell' Ambasceria.

Indi esclama lo Storico tutto fastoso, che *quanto si è detto di Piacenza, rimane al segno maggiore autenticato per la pubblica, e solennissima dichiarazione, che gli Ambasciadori della medesima Città fecero a Giovanni XXII. co' Cardinali.*

Senza schiamazzar tanto io convengo col nostro Avversario, e affermo, *che quanto si è detto di Piacenza rimanga autenticato per cotesta sua pubblica solennissima dichiarazione*, affermo però, e sostengo, che resti autenticato a favor dell' Imperio, se poi pensasse, che tutti li supposti atti da lui registrati convalidassero le sue antecedenti illusioni, oh quì sì che m'impegno fargli vedere ch' egli s'inganna, e s'inganna di molto, perchè anco quando queste sue pubbliche solennissime dichiarazioni fossero vere, ed autentiche (e non mutilate da lui, come lo sono con orribile falsità) distruggono, ed atterrano, quanto da lui si è fabbricato in fin' ora, conciossiache si comprende manifestamente da' medesimi atti, che Piacenza non fu dianzi giammai sottoposta alla sovranità della Sede Apostolica, perchè se lo fosse stata, non era uopo, che con tante solennità si sottomettessero i Piacentini a quel Dominio, sotto cui già furono una volta; nè il Papa avrebbe accettato una tal spontanea dedizione, che importa independenza, e libertà in chi la fa, massimamente con le condizioni, che si tacciono dall' Avversario, e le quali fan vedere, che Giovanni XXII. tutto quel che facea in questi tempi, lo facea con quella podestà arrogatasi in vigor delle Clementine da lui pubblicate, e perchè in sua sentenza era vacante l'Imperio, e però pretendea, che a lui ne spettasse il governo, e l'amministrazione, se pur non vogliam dire col Campi (*a*), che colle censure fulminate contro il Bavaro avesse digià Papa Giovanni meditato distruggere, e supprimere intieramente l'Imperio, ed appropriar' alla Santa Sede l'alto supremo Dominio non solo delle Città di Parma e Piacenza, ma di tutta l'Italia, ed in particolar della Lombardia, e le parole del Campi sono queste. *Nè contento di averlo scomunicato* (Lodovico), *e privato fece di più il detto Pontefice una Costituzione, la quale recita il Cardinale d'Aragona nel suo Libro, che compilò de' registri autentici de' Papi (serbato nella Libraria Vaticana) bellissima, e gravissima, dove dice, che avendo la Chiesa Romana constituita la podestà Imperiale per beneficio d'essa Chiesa, e che cessando le cagioni dell' instituzione disegnava di annullare l'Imperio, ed intanto libero dalla giurisdizione Imperiale il Dominio di tutta Italia, e comandò, che mai più fosse congiunta a quello, e che gl' Imperadori niuna giurisdizione, nè podestà vi avessero sopra in alcun tempo mai.* Sicche fu cosa molto agevole, che i Piacentini, e l'altre Città di Lombardia poste in una supposta, e scandalosissima libertà con sì bella dichiarazione si sottomettessero al Dominio assoluto di questo Santo Pontefice, il quale con le sue conquiste, e come riferisce il Villani (*b*) per *sua industria, e sagacità* lasciò un tesoro immenso, mentre ascen-

(a) *Campi Istor. Eccl. di Piacenza tom 3. lib. 21. pag. 63.*

(b) *Villan. lib. 11. cap. 20.*

ascendeva a più di 25. milioni di fiorini d'oro, attestando esso Autore, *e noi ne potiamo far piena fede, e testimonianza vera, che 'l nostro fratello carnale Uomo degno di fede, che allora era in Corte Mercatante di Papa, che da' Tesorieri, e da altri, che furono diputati a contare, e pesare il detto Tesoro, gli fu detto, ed accertato, ed in somma recato per farne relazione al Collegio de' Cardinali per mettere in inventario, e così il trovarono.*

Anzi che disegnasse questo Pontefice innalzar la grandezza temporale della Sede Apostolica su le ruine dell' Imperio, chiaramente se ne querelò Lodovico nella sua appellazione al futuro Consilio registrata dal Rainaldi, e dal Beluzio, dove si legge: *præterea cum videremus, & sentiremus, & à fide dignis audiremus, & per famam publicam ad nostram notitiam pervenisset, quod diversæ partes Imperii præcipuè in Italia, sicut manifestum est toti Mundo, nec aliqua potest tergiversatione celari, commotæ erant, atque turbatæ, immò fere destructæ propter falsam impositionem hæresum, quam prædictus* (Giovanni) *diversis devotis, & fidelibus Imperii falso imposuerat. Videlicet Civitatibus infrascriptis; Civitati Mediolanensi, Civitati Cumanæ, Civitati Pergamensi, Civitati Cremonensi, Civitati Vercellensi, Civitati Novariensi, Civitati Papiensi, Civitati Laudensi, Civitati Mantuanæ, Civitati Mutinensi, Civitati Veronensi, Civitati Vicentinæ, Civitati Feltrensi, Civitati Bellunensi, CIVITATI PLACENTINÆ, CIVITATI PARMENSI, Civitati Brixiensi, Civitati Alexandrinæ, Civitati Terdonensi, Civitati Sagonensi, Civitati Albinganensi, & diversis aliis Villis, Castris, & Locis, quæ dum prius per fideles Imperii tenerentur in omni pace erant, atque quiete; tandem nonnullæ ex eis vexatæ per gentes ejusdem Domini, & Legati ipsius per intolerabiles eis guerras, incendia, depopulationes, & cædes, quæ etiam requisitæ, quod ad mandata Sanctæ Romanæ Ecclesiæ redirent, licet omnes prædictæ de jurisdictione temporali Sacri Imperii, & nullius alterius esse noscantur, dum ad dictæ Ecclesiæ mandata redierunt fiducialiter sub spe certa eis data, quod bene tractarentur; expulsis inde omnibus qui nomen Sacri Imperii invocabant, omnino crudeliter, fractaque fide traditi sunt nequiter inimicorum suorum faucibus devorandi pro libitu dominantis; ex quibus omnibus satis patet, quod idem fieri fecisset de omnibus aliis, si ad eorum potuissent pervenire Dominium, quod absit, ad quod totis viribus, & nisibus est conatus.*

(a) *Baluf in Vit. Papar. Aven. tom. 2. pag. 485. & seq. Rainald ad an. 1324 §. 14 & seq.*

Nè io reco in questo luogo tal §. quasi che intenda approvar tutto il contenuto del Libello, che già abbominai, e detestai, come abbomino, e detesto in tutto quello, che concerne le ingiurie, le calonnie, e l'altre iniquità, che Occamo, Michele di Cesena, e gli empj Dottori suggerirono a Lodovico, inducendolo a pubblicarle con esso Libello, e ad oltrapassar' in questo modo la meta, ed i confini d'una modesta, e necessaria natural difesa; ma solamente io il riferisco per far vedere con qual' occasione, per qual motivo, e con quali atti pervenisse di que' tempi Piacenza in potere di Papa Giovanni, e che se vi pervenne, vi pervenne per la qualità di Vicario assontasi, e non già perchè ella fosse di antico Dominio della Chiesa; confessandolo i medesimi Piacentini nel mandato, che diedero a' loro Ambasciadori, e che si vede con falsità orribile mozzicato dagli Avversarj, come ben tosto farò vederlo, con le parole dello stesso atto da

me ritrovato in questo Regio Archivio di Milano, e che darò intieramente nell'appendice; ed in fatti una tanta risoluzione de' Piacentini non potea essere appoggiata ad altro pretesto, che a questo della vacanza dell' Imperio, ed al supposto Vicariato della Chiesa Romana. Imperciocchè con evidenza apparisce da quanto ho provato fin quì, ch'era Città di Lombardia, e sottoposta all' Imperio, il che se non fosse stato così, non l'avrebbe in que' tempi sostenuto il Bavaro, nè con tanta asseveranza detto avrebbe, che *manifestum est toti Mundo, nec aliqua potest tergiversatione celari &c. omnes prædictæ de jurisdictione temporali Sacri Imperii, & nullius alterius esse noscantur*. E se i Piacentini si sottomisero colla tanto magnificata Ambasceria alla Sede Apostolica in tempi sì calamitosi, e deplorabili pel Sacro Romano Imperio, e per la Cristianità tutta, non è vero, che vi si sottomettessero, perchè fossero ne' secoli andati Sudditi della Chiesa; ma piuttosto per esimersi da tante crudeli Fazioni, dalle continue civili discordie, e dalle perpetue calamità, da' quali veniva lacerata la Patria loro sotto l'apparente immagine d'una libertà, che altro non era in sostanza, che una misera servitù, ed anche vi vennero, perchè furono allettati dalle lusinghe del Legato. Onde spogliatisi della usurpata libertà aderirono alle insinuazioni di lui con la stessa facilità, colla quale furono sedotti, e portati alla ribellione, ed a scuotere il giusto giogo dell' Imperio, e de' suoi Vicarj sotto il specioso pretesto, che vacante lo stesso Imperio ne spettasse al Papa l'amministrazione, quanto io sostengo, si scorge dagli atti allegati a suo favore dallo Storico Romano, e da tutto ciò che ne dicono il Campi, e la Cronaca antica manuscritta citata in contrario; Che la mia sentenza sia favorita dall' autorità del Campi (*a*), e dalla detta Cronaca, nol può negar' il Censor Romano, perchè, e l'uno, e l'altra favellano così: *a persuasione del Legato mandarono di nuovo nel mese di Ottobre* 1331. *i Piacentini per l'affezione loro verso la Chiesa, Ambasciadori al Pontefice in Avvignone, a cederli liberamente il Dominio della Città così nel temporale, come nel spirituale &c. Si furono per Oratori a tal' effetto assonti dalli nostri Ubertino Arcelli, e Giacomo Stretti Giurisperiti ambedue, che pajono i medesimi Ambasciadori anni sette innanzi eletti dal Comune, e Consiglio di Piacenza al medesimo Papa per giurata fedeltà, attestando tutto ciò alcune Cronache manuscritte della Città in questa guisa.* 1331. *de mense Octobris affectio, & dilectio Placentinorum de die in diem aucta in majus erga Dominationem Sacræ Romanæ Ecclesiæ fecit, ut omnes tam Milites; quam Populares unanimes in pleno Consilio se in temporalibus, & spiritualibus ipsi Sanctæ Romanæ Ecclesiæ subjicerent, eligentes ipsa hora duos Ambasciatores videlicet Ubertinum de Arcellis, & Jacobum de Strictis, qui cum mandato ad hoc accedentes ad Summum Pontificem ipsam Civitatem Placentiæ sibi omnimode dederunt*. E dopo d'aver' il Campi registrate le parole della Cronaca laudata dallo Storico Romano, soggiugne un' altra volta così: *fatta pertanto con eccellente maniera l'Ambasciata loro fu la cessione da Papa Giovanni volentieri*, e ben me lo persuado, *accettata; e con graziose, e cortesi parole vennero poi quelli rimandati a casa, e concedute insieme molte grazie, e privilegj alla Città nostra, singolarmente di poter far Statuti, Ordini, ed altre cose a suo beneplacito per lo buon governo d'essa, come meglio vedere si può nelle due Bolle, che stanno nel registro descritte,*

(a) *Campi loc. cit. pag.* 73.

e sono

e sono nel fine del tom 3. al n. 30. e 31., che da tutti possonsi riconoscere.

Che poi quanto io dico, si ricavi da' medesimi atti registrati dagli Avversarj, basta solamente leggerli per venirne in un pieno conoscimento, al qual fine sia uopo osservar, che l'Autor Romano, seguitando il suo abbominevol' instituto di adulterare anche gli atti pubblici per dar' alla Sede Apostolica quella sovranità, che sempre fu del Sacro Romano Imperio, suppone che quel *cum Civitas Placentiæ cum suo districtu immediatè subjecta sit, & fuerit ab antiquo Sanctæ Romanæ Ecclesiæ.* Si contenga nell'atto di procura fatto dal Conseglio della Città ne' suoi Ambasciadori, e che questi così protestassero, e pure è certissimo, che tali parole non si leggon' in essa Procura; ma nello Stromento, che si stipulò in Avvignone in accettando Giovanni XXII la volontaria dedizione de' Piacentini, li quali giammai non si sognarono asserire nel mandato, che fecero ne' loro Ambasciadori, che fosse la lor Città *soggetta ab antiquo Sanctæ Romanæ Ecclesiæ.*

Dissero bensì li Piacentini, che *scientes, & recognoscentes se fideles, & subditos Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, & dicti Domini nostri Papæ esse, Civitatemque prædictam cum toto districtu suo esse, & fuisse, & esse debere suppositam, & immediatè subjectam, Domino, & Regimini temporali dictæ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & ipsum Dominium, & Regimen ad ipsam Ecclesiam dumtaxat pertinere, & pertinuisse hactenus, & pertinere debere, & Cives dictæ Civitatis, & quoscunque habitatores districtus ejusdem dictæ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ in totum, & immediatè esse, & fuisse subditos, & subjectos, Civitatemque prædictam, & ejus districtum, & quoscunque Cives, & districtuales eidem vere submisisse, & supposuisse dictæ Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, & Jurisdictioni, & protectioni ejusdem, & se universam potestatem, & jurisdictionem dictæ Civitatis, & districtus commisisse, & transtulisse in Reverendissimum in Christo Patrem D. D. Bernardum Dei gratia Hostiensem, & Velterensem Episcopum, Apostolicæque Sedis Legatum recipientem vice, & nomine dicti D. Papæ, & Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, AD QUOS VACANTE ROMANORUM IMPERIUM PROUT; ET NUNC VACAT, REGIMEN IMPERII NON EST DUBIUM PERTINERE; PROUT HÆC ET ALIA SIC VEL ALITER PLUS, VEL MINUS CONSTARE DEBENT PUBLICIS DOCUMENTIS, NON INTENDENTES IN PRÆDICTIS IN ALIQUO DERROGARE, SED EA POTIUS CONFIRMARE, ET INNOVARE, unanimiter, & concorditer fecerunt, constituerunt, & ordinaverunt DD. Jacobum de Strictis Jurisperitum, & Militem, & Obertinum de Arcellis Jurisperitum Cives Civitatis prædictæ ibidem præsentes, & mandatum spontè suscipientes ipsorum, & dicti Communis, & Universitatis Sindicos, & Nuncios speciales utrumque eorum in solidum*, con quel di più che siegue, e che si legge nell' appendice di quest' Opera.

Append. n. 3 Ex Tabulario Arcis Portæ Jovis Mediolani in fasciculo scripturarum spectantium ad Civitates Parmæ & Placentiæ n. 1.

Ma a dir vero, ciò, che dovrebbe far' inorridire chiunque leggerà quest' atto, ch' io fedelmente registrai da un' antichissimo Manuscritto del Regio Archivio del Castello di Milano, e il quale sarò pronto mostrare agli Avversarj, e a chiunque avrà curiosità di vederlo, egli è, che lo Storico Romano recandolo alla pagina 291. della Appendice della sua Opera per venire a capo del suo disegno, lasciò nella sua penna sempre ingan-

ingannevole, e ſol tanto addottrinata in accozzar falſità eſegrabili, le ſeguenti preciſe parole; le quali evidentemente abbattono il ſuo, e ſempre più confermano il mio aſſunto, e moſtrano l'innegabile Imperialità di Piacenza, ed ecco la claoſula importantiſſima interciſa dall' Avverſario: *Civitatemque prædictam, & ejus Diſtrictum, & quoſcunque Cives, & Diſtrictuales eidem verè ſubmiſiſſe, & ſuppoſuiſſe dictæ Sacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ, & juriſdictioni, & protectioni ejuſdem, & ſe univerſam poteſtatem, & juriſdictionem dictæ Civitatis, & Diſtrictus commiſiſſe, & tranſtuliſſe in Reverendiſſimum in Chriſto Patrem D. D. Bernardum Dei gratia Hoſtienſem, & Veleterenſem Epiſcopum Apoſtolicæ Sedis Legatum, recipientem vice, & nomine dicti D. Papæ, & Sacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ, ad quos VACANTE ROMANORUM IMPERIO prout, & nunc vacat, Regimen Imperii non eſt dubium pertinere, prout hæc & alia, ſic vel aliter plus, vel minus conſtare debent publicis documentis, non intendentes in prædictis in aliquo derogare, ſed ea potius confirmare, & innovare.*

E così paſſa coteſto infedeliſſimo Scrittore con tal mozzamento da quelle parole *fuiſſe Subditos, & ſubjectos* alle altre *unanimiter & concorditer conſtituerunt, & ordinaverunt Dominos Jacobum de Strictis Juriſperitum, & Militem, & Obertinum de Arcellis Juriſperitum &c. Sindicos* ommettendo coſtui, e abbello ſtudio troncando tutto il reſtante, che fa vedere, e toccar con mano, come li Piacentini vennero a ſimil riſoluzione *vacante Romanorum Imperio*, e perchè ſupponevano, che in tal preteſtata vacanza l'amminiſtrazione dell' Orbe Romano, e il reggimento del Regno d'Italia ſpettaſſe al Sommo Pontefice, e a' loro Legati, come con molta chiarezza ſi deduce da queſte parole, *ad quos vacante Romanorum Imperio, prout & nunc vacat, Regimen Imperii non eſt dubium pertinere.*

Se il Conte Caroelli, o il Muſeo, o chiunque impreſe l'onorato impegno di ſoſtenere gl'innegabili diritti del Sacro Romano Imperio attentato aveſſe falſità sì enorme, intercidendo un' atto così importante, coſa non avrebbono ſcritto lo Storico Romano, e l'Avvocato Piacentino, quanto non avrebbono eglino declamato, e quante mordaciſſime invettive vomitato non avrebbono contro una sì nera azione? Coſa avrebbono ſcritto, e quanto declamato, io ben me lo immagino, e nello ſteſſo tempo mi racapriccio, mentre già ho ſcorto quanto sì l'uno, che l'altro ſia eccellente in cotal'arte, e come ſappian' amenduni ſervirſene anche quando hanno tutti li torti del Mondo. Mi figuro perciò, che in tal caſo, in cui avrebbero ogni ragione di gridare, e ſchiamazzare, ſe la prenderebbono perfino con l'eloquenza, ſembrandogli ch' ella non gli poteſſe ſomminiſtrar termini baſtevoli a far' in tutta la ſua eſtenſion comparire la deformità dell' attentato; a loro però, perchè ſcrivono a favor della Reverenda Camera le falſità non debbon' attribuirſi a delitto, ma a ſottigliezza, e perſpicacità d'ingegno, e ſi luſingano d'aver' una plenaria indulgenza per poter dir', e fare ciò che gli piace. Ma s'ingannano di molto, perchè più di me, e di tutte le perſone amanti del vero, e del giuſto la Corte Romana deteſterà, e abbominerà la crimino ſa licenza, ch' eglino preſa ſi ſono d'adulterare, e intercidere gli atti, e i pubblici documenti.

E di una tal' infedeltà in rapportar' il ſuddetto Stromento baſta così, ſiami

siami però lecito con franchezza asserire, che dallo stesso resta evidentemente provato, che solamente nell'atto, ch'egli si stipulò si sommisero li Piacentini al Governo del Pontefice, e spogliandosi coll'usurpata libertà del Dominio della Patria residente nel supremo Maestrato lo trasferirono nella Sede Apostolica, e le parole sono chiare, *& se dicto nomine, & Universitatem, & Cives, & districtuales dictæ Civitatis, ac Civitatem, & districtum ejusdem temporaliter submittendum, & se submissos, & subjectos esse confitendum dicto Domino Papæ, & Romanæ Ecclesiæ, & canonicè succedentibus, in eadem universam potestatem, & jurisdictionem dictæ Civitatis, Consilii, & Universitatis ejusdem à se dicto nomine, & ab ipsa Civitate, & Universitate abdicando, & eam in ipsum Dominum Papam, & Romanam Ecclesiam, & succedentes, ut supra universaliter perpetuò, & irrevocabiliter transferendo.*

Parrebbe a me, che coteste espressioni non si sarebbero fatte da que' Cittadini, e che la Curia d'Avvignone non l'avrebbe ammesse, se veramente Piacenza fosse stata mai sempre sotto *l'alto supremo Dominio* della Chiesa Romana, ed i Piacentini avessero dovuto dirsi sudditi del Papa in virtù delle *splendide donazioni* di Pipino, e Carlo Magno, siccome non era uopo, che quel popolo si spogliasse di tutta la podestà, e giurisdizione, e la trasferisse nella Chiesa, se ella di già l'aveva *ab antiquo*.

Anzi apparisce manifestamente dall'atto medesimo, che non per altro motivo i Piacentini, si sottomisero alla Chiesa Romana, ed il Papa ricevette il vassallaggio loro, che per sottrarli dal Dominio de' Visconti seguaci di Lodovico il Bavaro; e tal verità si ricava assai chiaramente dalle seguenti parole, *ità tamen quod exceptis Apostolicæ Sedis Legatis, qui sunt de Latere ipsius Civitatis, & districtus Regimen committi non debeat alicui habenti in Lombardia, alicujus Civitatis, Dominium, vel Regimen.*

Ciò, ch' io espressi di sopra riman vie più convalidato dalla protesta fatta da Giovanni XXII. la quale si tace dall' Avversario, perchè mostra con chiarezza, che questo Sommo Pontefice non avea in animo di ritenere perpetuamente per se, e suoi Successori il Dominio di essa Città, ma che la sua intenzione era di sottrarla per allora dal Dominio di quei, che seguivano le parti dell' Imperio, nè abbracciar voleano il suo partito contro Lodovico di Baviera, conoscendo egli, che come Città di Lombardia, e del Regno d'Italia non la potea, nè la dovea tenere unita agli altri Stati della Chiesa, ma ch' avrebbe dovuto restituirla a chi, fatta la Pace, fosse stato riconosciuto dalla Chiesa per Imperador de' Romani; che questa fosse la vera intenzione del Papa lo manifestano le parole seguenti dell' atto recato dallo stesso Avversario, le quali dicono così: *quibus sic propositis, supplicatis, & petitis per dictos Syndicos in præsentia Domini nostri Papæ, ac diligenter auditis, & intellectis, protestato, & retento primitus per Dominum nostrum Papam, quod in casu, in quo sibi, vel ejus Successoribus pro utilitate Incolarum partium Lombardiæ in ipsis, vel aliqua parte ipsius Principem aliquem sub quovis nomine constituere fidelem, & devotum Ecclesiæ ad tempus, vel perpetuò pro bono regimine partium earundem expediens videatur, quod tunc de dicta Civitate, Universitate, & Districtu plenè ordinare possint, sicut de Terris aliis ipsarum partium ordinabunt.* La qual protestazione accettata da' detti Ambasciadori i medesimi promisero in nome de' loro Concittadini fedeltà al Sommo Pontefice, e lo riconobbero per loro Signore,

ripeten-

ripetendo un'altra volta: *si quam jurisdictionem, aut mixtum, ac merum Imperium, Civitas, & Universitas prædicta haberet, ex nunc totum illud in Romanam Ecclesiam, & Dominum nostrum Papam, & ejus Successores perpetuò transtulerunt, & transportarunt*, e 'l Sommo Pontefice graziosamente l'accettò.

Quest'anno dunque 1331. è la vera epoca, ed il ponto fisso dell'incominciamento del preteso supposto *alto Dominio* della Santa Sede sopra la Città di Piacenza, e questa sovranità tanto magnificata dagli Avversarj non trae già la sua origine, nè il suo principio dalle splendide donazioni, ma dalla ribellione de' Piacentini, e dallo spontaneo volontario dono, ch'eglino fecero della loro Città al Papa, *vacante Romano Imperio*; la di cui amministrazione asseriscono gli stessi Piacentini, che in tal vacanza s'apparteneva al Sommo Pontefice. Testimonio indubitato di questa verità istorica ne sia Giulio II., il quale allorche i stessi Piacentini con un'atto simile a questo gli mandarono i loro Ambasciadori per sopporre una seconda fiata la loro Città al Dominio della Chiesa, interrogato dal Maestro di Cerimonie del Palazzo Apostolico, se cotai Ambasciadori dovean riceversi, e trattarsi come mandati da Città, e Popoli Sudditi, overo liberi, rispose, che dovessero pur riceversi come Inviati da' suoi Vassalli, merceche constava da' documenti, che si conservano nel Gazofilacio del Fisco Apostolico, che la Santa Sede ne avea acquistato il Dominio già ducent'anni avvanti, ed apponto tanti sono poco più, o meno quelli, che ne decorsero dall'una all'altra di queste belle dedizioni de' Piacentini, e così lo riferisce il Rainaldi all'anno 1212. n. 70. colle seguenti parole: *Venisse enim eos* (i Piacentini) *ut non incipiant ex nunc velle se Ecclesiæ dare, sed ut continuent obedientiam, & subjectionem antiquam, quæ desiit anno MCCLXXII. nam cum prius essent subditi Ecclesiæ, ut constat ex documentis publicis, quæ sunt in Gazophylacio Fiscali ex aliquo casu desierunt tunc, sed modo reversi sunt continuantes illam primam subjectionem: ideo non esse istos solemniter admittendos nisi tamquam subditos*.

E se avesse creduto Papa Giulio poter con qualche sorta di probabilità asserire, ch'erano i Piacentini Sudditi della Santa Sede molto tempo prima, e che la Chiesa acquistasse il Dominio di quella Città per le donazioni degl'Imperadori, io mi persuado, che non avrebbe avuto gran rispetto a dirlo, e ad allegar questo titolo tanto specioso.

Posto dunque tutto ciò, e attese le circostanze de' tempi da me riferite di sopra, e nell'Istoria notissime, e più che certe, io non so mai comprendere, come i Piacentini potessero di ragione farsi Sudditi della Chiesa, e scuotere il giogo d'un'Imperio tanto aggitato, combattuto, e dichiarato dal Papa vacante, e come Giovanni XXII., che si faceva Vicario, ed amministrator di questo *vacante Imperio* potesse onestamente accettare il Dominio d'una Città, che si appartenea, ed appartiene allo stesso Imperio, e molto meno so persuadermi, che questo Pontefice potesse acquistar'un tal Dominio legittimamente, e per modo che ora sia lecito agli Avvocati della Curia Romana allegar'un simil'atto, come uno de' titoli più forti, ed una delle più sode ragioni, ch'eglino abbiano per poter poi con tanto fasto, e con tutta la confidenza declamare, che *da ciò si comprende, che quella Città, ne' secoli andati ogni qualunque volta non fu oppressa da' Tiranni, riconobbe mai sempre la temporale sovranità Pontificia, e che tal sua dipendenza dalla Chiesa Roma-*

Istoria Romana pag. 98.

Romana ebbe la vera origine sua molto più alta, che non fu l'Imperio vacante di Federigo II., o di Lodovico il Bavaro.

Dirò pertanto io con maggior fondamento di loro, che da *tutto ciò* unito a quanto ho io mostrato fin quì, *si comprende, che quella Città ne' secoli andati ogni qualunque volta non fu* invitata dalli nemici dell' Imperio alle ribellioni colle altre Città di Lombardia, *riconobbe mai sempre la temporale sovranità*, non già *Pontificia*, ma Imperiale, *e che tal sua dipendenza* dall' Imperio *Romano ebbe la vera origine sua molto più alta*, che non puo vantarla il Sommo Pontefice, perchè l'ebbe fino da' primi tempi, che questo Imperio fu in Occidente rinnovellato nella persona di Carlo Magno, e durò mai sempre fino all' Imperio di Federigo II., e di Lodovico il Bavaro.

Nè lo stesso Imperio, pel solo pretesto, che fosse vacante sotto questi Principi potè perdere le sue ragioni, nè la sovranità sua, ma durò ella sempre intatta, ed inviolata, massimamente, che fu quasi efimera la Dominazione della Sede Apostolica in tempi sì sconvolti, e tumultuosi; conciossiacosache, se Piacenza si ribellò nell' anno 1322. da Galeazzo Visconti, che d'essa non fu Tiranno, ma Vicario Imperiale di Arrigo anche per confessione degli Avversarj, e per la testimonianza del Corio, di Tristano Calco, e del Merula, e se dipoi nell' anno 1331. si sottomisero i Piacentini al Dominio della Chiesa Romana, furono ben tosto restituiti alla Signoria di Azzo Figliuolo di Galeazzo, come lo certifica Giovan Villani Autor contemporaneo, dicendo *poi per simile modo addì 27. di Luglio del detto anno 1335. si rendè la Città di Piacenza a Messer Azzo Signore di Milano; ma poi gli Scotti di Piacenza la rubellorono con certi altri a Messer Azzo, e per più tempo stettero in trattato col Rè Ruberto di dargli la Terra. Il Rè per sua lunghezza, overo per tema di fare sì grande impresa contro a Messer Azzo, non soccorse, per la qual cosa sotto certi patti si arrenderono a Messer Azzo addì 15. di Decembre nel detto anno* 1335. lo stesso confermano il Corio, ed il Campi (*a*) nella Storia Ecclesiastica di Piacenza.

(a) *Villan. lib. 11. cap. 31. Corio part. 4. Campi tom. 3. ad an. 1335.*

CAP. XIX.

Lo Storico Romano pretende provare l'alto Dominio della Sede Apostolica in Piacenza per il Governo constituitovi, e per il Vicariato concedutone a Giovanni, e Luchino Visconti da Benedetto XII. Quì si risponde alle prove equivoche, e tronche, da lui allegate, e si fa vedere cogli stessi atti, e documenti da lui prodotti, che tal Vicariato fa via più risplendere la sovranità dell' Imperio in quella Città, perchè il Papa lo concedè a' Visconti, e come preteso Amministrator d'esso Imperio dichiarato vacante da Giovanni XXII.

COmincia lo Storico Romano il Capitolo XII. dell' insigne Opera con un *frattanto Giovanni XXII. il dì 19. di Agosto 1333. creò suoi Vicarj in Piacenza Raimondo Bernardo di Santa Artemia Arcidiacono di Bologna, e Pier Marini Arcidiacono di Bergamo;* e dap-

e dappoiche ha registrate alcune parole del Breve di questo Vicariato, soggiugne, che ne *diè parte alla Comunità di Piacenza, e poi al primo di Settembre scrisse a Francesco Scotti, a Guglielmo Visdomini, Galluccio Fulgosi, e Dondacino Malvicini, acciocchè si portassero in Avignone per consigliare seco gli affari di quel Governo*; Anzi per via più provare l'alto supremo Dominio del Principe degli Apostoli in quella Città reca altre lettere scritte, sì da Giovanni XXII., che da Benedetto XII. suo successore a Martino Scaligero, e ad Azzo Visconti Signore di Milano, in cui lo esorta a non tentar novità contro il Borgo di Martinengo nel Parmiggiano, nè contro la Città di Piacenza, e gli fa sapere, che *sub manu nostra, & Ecclesiæ Romanæ gubernatur*. Ma non sa, o non vuol sapere il nostro Storico, che tutte cotesse sue lettere sono effetti, e conseguenze illegittime della volontaria dedizione de' Piacentini; e siccome abbiam veduto quanti vizj ella patisca; così si scorge, senza specular molto, che la medesima infezione trapassa, e si disunde in simili atti; a guisa appunto, che le radici d'un' albero tramandano la maligna qualità, che succhiano dalla terra nella pianta da loro alimentata, e nel tronco, che producono; quindi è, che se creò Giovanni XXII. gli Arcidiaconi di Bologna, e di Bergamo suoi Vicarj in Piacenza, creò ancora suo Vicario in tutta quanta l'Italia Roberto Rè di Napoli, e creò altri simili Vicarj in Lombardia; ma siccome l'elezione di questi non prova, che il Papa fosse Sovrano di tutta quanta l'Italia, e molto meno della Lombardia, così il Vicariato di quelli non fa tampoco vedere, che lo fosse di Piacenza, del cui governo, se volle consultare con alcuni di quei Cittadini, da lui chiamati a tal fine in Avignone; lo fece con quella stessa ragione, che ebbe per ricevere gli Ambasciadori inviatigli a suggestione del suo Legaro da' Piacentini per far' un' olocausto a S. Pietro del Dominio di quella Città, la quale poi non dice l'astuto Istorico, che fu ben tosto riacquistata da Azzo Visconti, come l'abbiam mostro nell'antecedente Capitolo colla testimonianza di Giovan Villani, e tace questa circostanza, se mal non mi appongo, per due motivi; Il primo, affinche non si scuopra il poco frutto, che raccolse il Papa dalle instanze fatte ad Azzo di non tentar novità contro Piacenza; e il secondo per non vedersi obbligato a confessare, che quel Signore si mantenne nel possesso di questa Città insin che visse, e che quieto, e pacifico la tramandò a chi gli succedè nel Principato di Milano, e per poter così soggiugner senza rossore, che *indi i Piacentini, dopo morto Azzo Visconti nell'Agosto del* 1339., *veggendosi soprafatti dalla vicina prepotenza di quella Famiglia, cioè di Giovanni Visconti Vescovo di Novara, e di Luchino figliuoli di Matteo &c., i quali avevano intruso in Piacenza per Podestà Bronzino Caimo, il dì 7. di Ottobre raunato il loro Consiglio, decretarono di spedire in Avignone Benedetto del Calice Milanese per supplicar' il Papa, e il Sacro Collegio, acciocche condescendesse a creare, e deputare in Rectores, Gubernatores, & Procuratores seu Vicarios ejusdem Civitatis, & Districtus, & hominum, & personarum eorumdem le persone de' suddetti Giovanni, e Luchino Visconti, e i loro Eredi, e Successori, concedendone loro il Vicariato, il mero, e misto Imperio, con la totale giurisdizione, e con l'obbligo di pagare il censo ad arbitrio del Papa, come apparisce dall' Instromento di Procura scritto il dì 7. di Ottobre del medesimo anno &c. laonde il Papa considerata la potenza di essi, i quali signoreggiavano molte Città di Lombardia, deliberò di*

Istoria Romana pag. 103., e 104.

dar

dar loro il Vicariato di Piacenza, e di altri Luoghi con le dovute riserve, e claosule per le ragioni sovrane della Santa Sede, sive ex donatione, sive ex præscriptione, vel alio titulo quocunque, e con obbligo di pagare alla Sede Apostolica il dì de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo il censo di dieci mila fiorini d'oro.

E dopo d'aver colorito il Romano Sofista con l'ombre di molti falsi supposti, cotesto novello fantasma di sovranità a favor della Sede Apostolica, acciocche non venga dal volgo ignorante ravvisato per quello, ch' egli veramente è, lo averte, che *questo Vicariato di una Città della Santa Sede non dee confondersi co' Vicariati d'altre Città, le quali non si è mai preteso, che ad essa appartengano.*

Dal Vicariato, che Giovanni XXII. conferì agli Arcidiaconi di Bologna, e di Bergamo, se ne passa l'astuto Scrittore speditamente, e con un sol' *indi* a quello che diede Benedetto XII. a Giovanni, e Luchino fratelli Visconti non solamente in Piacenza, ma in Milano, e in molte altre Città di Lombardia; e in vece d'informarci del titolo, dell' autorità, delle vere cagioni, e de' fini politici, per i quali venne il Pontefice a tanta risoluzione, ci tiene di tutto all'oscuro, e con istudiato laconismo tutto dissimula; appena ci reca poche parole dello Stromento de' 7. di Ottobre da lui attribuito a' Piacentini, nè si cura di registrarlo intieramente, nè di riferire la Bolla di tal' elezione; E ancorche nell' appendice della sua Storia v'abbia inserito molti documenti di poca importanza, questi però, che sono importantissimi, e sommamente necessarj per dar lume a un punto d'Istoria, da cui dipende in gran parte la decisione della causa controversa, tutti gli ommette, il che non potea, nè dovea fare in verun modo, perchè, come egli stesso asserisce in margine della sua Storia sono MSS., e per conseguenza inediti, e celati al pubblico, il quale non potendogli esaminare, colla sola notizia, che gli dà di *processus MS. in Bononienses, & Mediolan. f.* 169., nol brama informato, ma lontano affatto dal conoscimento della verità del fatto. *Istoria Romana pag. 104.*

Io però di queste simulazioni, e inganni ormai più non mi meraviglio, nè dovrebbe tampoco stupirsene l'erudito Lettore, perchè digià si sarà degnato osservar meco più volte, che cotesto gran Maestro d'eloquenza sa mirabilmente bene ne' fatti istorici maneggiar la figura di retticenza, e servirsi con arte finissima di poche parole de' Testi, e Diplomi, ingegnandosi anche interciderli, se gli par che in cotal modo possa farci credere il Papa Sovrano di Parma, e Piacenza; questo dunque è l'unico suo fine, e l'ultima sua meta, a cui non potrebbe accostarsi, anzi da lei si allontanerebbe sempre più, s'egli come ad uno Storico sincero si conviene riferisse con fedeltà li fatti, e i documenti, come stanno. Quindi è, che quì, più che in altri luoghi, ha industriosamente ommesso, non solo di registrar' essi atti, ma di far tutto ciò, che ho dovuto far' io ne' due antecedenti Capitoli per iscoprire, e smascherare ogni dissimulazione, cioè di narrare le vere cagioni delle gravi contese nate tra Lodovico il Bavaro, e la Corte d'Avignone, di riferire le Clementine, e le altre decretali fatte pubblicare da Giovanni XXII., affine di rendersi Arbitro per non dir Signor' assoluto dell' Imperio, e particolarmente del Regno d'Italia, e di rammemorar le censure fulminate contro chi difendea le ragioni, e i diritti del medesimo Imperio, e non volea dimettere i Vicariati delle Città avuti da' Cesari di Germania per doverli ricevere dalla Curia Pontificia; Io però lo compatisco, se ha dissimulato tutto ciò, perchè s'egli fatto

avesse quanto io andava dicendo, avrebbe tratto ognuno nella vera cognizione, in cui egli medesimo era, ed è ancor'oggidì, cioè, che tal Vicariato conceduto a' Visconti dee dirsi un'atto d'arrogata autorità, che fa sempre più risplendere le ragioni del Sacro Romano Imperio, le quali allora si volean deprimere in Italia, e ora si vorrebbon'oscurare.

E che la cosa sia così, lo mostra evidentemente l'avvertimento, che 'l nostro Avversario dà in questo luogo a chi legge, e il quale come affettato, e fuor di proposito dato non si sarebbe da lui, s'egli stesso non fosse nel pieno conoscimento di tal verità, imperciocche non occorreva avvertir' il Lettore, che *questo Vicariato d'una Città della Santa Sede, non dee confondersi co' Vicariati di altre Città, le quali non si è mai preteso, che ad essa si appartengano*; ma per fargli credere questa fantastica divisione, senza dargli tanti ammaestramenti, nè obbligarlo a far questa riflessione tutta opposta all'universal consentimento de' Storici contemporanei, e prossimi, dovea riferir' intieramente tutti gli atti de' suddetti Vicariati, e con essi provare, che il Vicariato di Piacenza era di natura diversa, e che fu conceduto a' Visconti con un titolo affatto distinto da tutti gli altri, e dipoi con più ragione avrebbe potuto dire, che *non dee confondersi co' Vicariati delle altre Città, le quali non si è mai preteso, che appartengano alla Sede Apostolica*; ma siccome non avea tai prove alla mano, nè tampoco sapea dove pescar'un sol Scrittore, che autenticasse le sue visioni, mentre tutti parlano contro di lui, così per venir' a capo del suo disegno, che altro non fu, che di confonder' il Lettore, che fece? gli tenne celati cotesti atti, e dipoi diedegli un scaltro avvertimento di non confondere il Vicariato di Piacenza co' Vicariati d'altre Città, ed ebbe animo di persuaderlo a non confonder'esso Vicariato, benche ogni Autore, e persino Benedetto XII. lo confondesse col Vicariato di tutte le Città possedute da' Visconti, concedendoglielo, non come Sovrano di Piacenza, ma come Esecutore delle Clementine, e come Amministratore di quell'Imperio dichiarato vacante dal suo Antecessore. E affinche chiunque leggerà la famosa Storia dell' Avversario, e queste mie fatiche, giudicar possa con piena cognizione di causa, chi di noi due abbia scritto, non già con più pulito, e ornato stile, cedendo io nell' arte di ben colorir le cose, intieramente a lui; ma con più di schiettezza, e sincerità, crederei, che quì più, che altrove necessario fosse recar' in primo luogo l'opinione, e i sentimenti di que' Autori, che riferirono questo memorabil fatto, e indi le parole dello Stromento registrato dal Rainaldo Annalista della Sede Apostolica, poiche in tal guisa deciderà lo stesso Lettore, senza timor d'errare la nostra controversia, e comprenderà se debba confondersi sì, o nò il Vicariato di Piacenza co' Vicariati delle altre Città, che or'ora riferiremo.

Io sono così persuaso della ragione ch'assiste al mio assunto, che sarei quasi per sopportmi alla definizione dell' Avvocato Romano, se potessi assicurarmi ch'ei volentieri si spogliasse il Mantellone Prelatizio, che tanto lo tien legato agl' interessi della Camera Apostolica. Riferirò pertanto in primo luogo quanto scrisse Tolomeo Luchese registrato dal Baluzio nella Vita di Papa Benedetto XII., ei dunque dice così: *Hic Benedictus constituit Dominum Luchinum de Vicecomitibus Tyrannum Mediolanensem, & multarum aliarum Civitatum, & Terrarum Pedemontis, & Longobardiæ in Vicarium pro Ecclesia, tanquam Romano Imperio vacante, & ad Sedem Apostolicam spectante, item simili modo*

Balusius in Vitis Papar. Avenimon. tom. 1. pag. 235.

modo Dominum Mastinum de la Scala in Veronam, & Vicentiam, item Dominos de Gonzaga in Mantuam, & Reginam Civitates; item Marchionem Ferrariensem in Mutinam, Constantiam, atque Argentinam.

Giovanni Villani (*a*) non fa capire il Trattato conchiuso fra 'l Papa, e i Visconti, onde dopo d'aver detto, che pervenne a *M. Luchino la Signoria, e poi a 21. mesi appresso s'accordò con Papa Benedetto, e colla Chiesa per lo misfatto d'essere stato con l'Antipapa, e favorito il Bavaro per prezzo di 50.m. fiorini d'oro contanti, e poi ogni anno 10.m. per censo, e per simile modo si accordò M. Mastino della Scala colla Chiesa per 5.m. fiorini d'oro per anno.* Indi esclama questo ingenuo Cronista, *o Chiesa pecuniosa, e vendereccia, come i tuoi Pastori t'hanno disviata dal tuo buono, & umile, e povero, e santo cominciamento di Cristo.* Biondo Flavio (*b*) non la intende meglio del Villani imperciocchè asserisce, che *Pace postmodum Lombardiæ à Venetis data, Pontifex prudenti, ut tum apparuit, consilio, sed pessimo imposterum eventu Tyrannos è Lombardis primores in Principes legitimos confirmavit. Luchino enim Vicecomiti, & Joanni ejus germano fratri, quem Mediolanensem Archiepiscopum instituit, Vicariatum Mediolani auctoritate Apostolica ita attribuit, ut quicquid Urbium, Oppidorumque tunc possidebant, ejusdem Vicariatus titulo legitimè retinerent; parique forma Mastinus Scaliger Veronæ, & Vicentiæ, Gulielmus Gonzaga Mantuæ, & Rhegii, Albertinus Carraria Paduæ, Opizo Estensis Ferrariæ, Mutinæ, & Argentæ Vicariatum auctoritate Apostolica habuerunt, & quia portio Estensis data jurium esset Romanæ Ecclesiæ, censum illi decem milia aureorum imposuit annis singulis persolvendum. Benedicto suffectum defuncto Clementem Sextum Luchini quidem, & Joannis Archiepiscopi confirmationem Vicariatus fecisse invenio, nec satis scio an deterritus sit à confirmatione aliis facienda, quod veritus fuerit Bavarum exasperare.*

E finalmente il Platina (*c*) concorda intieramente col Biondo, attestando, che *il Papa, che dubitava, che vacando l'Imperio non fosse l'Italia da qualche esterno nimico assalita, fece molti Signori Italiani Vicarj suoi in quelle Città, che essi si possedevano, perchè maggior animo avessero avuto in difensarle, fece dunque Luchino Visconte, e Giovanni il fratello Arcivescovo di Milano Vicarj in Milano, e nelle altre Città, che essi comandavano, il medesimo fece di Mastino della Scala in Verona, e Vicenza, e di Filippo Gonzaga in Mantua, e Reggio, e d'Albertino da Carrara in Padova, e d'Obizone da Este in Ferrara, in Modana, e in Argenta, dicendo, che vacando l'Imperio tutta quella potestà, & autorità ricadeva nel Papa unico Vicario in Terra di Cristo superno Rè nostro.*

E dipoi il Rainaldo (*d*) descrivendo più ampiamente di tutti, questi Vicariati, giunto a quel de' Visconti, dice così: *Professi sunt hoc anno Jo. Episcopus Novariensis, & Luchinus, qui Principatum Insubriæ arripuerant spectare ad Sedem Apostolicam, dum Interregnum esset creare Imperii Vicarios, qua dignitate à Benedicto ornati sunt, policiti, nulli Regi Romanorum, nisi ab Sede Apostolica confirmato se adhæsuros; quo verò ordine res gesta sit, fusè describitur, tum in Pontificis litteris, tum in publicis documentis Mediolani confectis hoc anno, quibus singula à Pontifice constituta à Joanne, & Luchino admissa, rata-*

que

(a) *Jo. Villan. lib. 11. cap.* 100.

(b) *Blondus Flavius decad. 2. lib. 10. pag. 362.*

(c) *Platina in Vita Benedict. XII.*

(d) *Rainaldus Annal. Eccles. ad an. 1341. n. 29. & seqq.*

que habità fuerunt; *& quidem illi*, *evoluto jam ante biennio*, *cum Mediolani*, *aliarumque plurium Urbium Dominos se dicerent*, *ex concepta subjectis verbis formula poposcerant à Sede Apostolica Vicariam Imperii in Insubria vacuo Augustali Solio*, *præfecturam*.

Ed ecco, come tutti quanti gli Scrittori più appassionati per la Curia Romana, e per l'autorità della Santa Sede confondono que' Vicariati, che lo Storico Romano non vorrebbe confusi, attestando, che uno solo ne fu conceduto da Benedetto XII. a' Visconti per tutte quante le Città, che eglino possedevano, nè attribuiscono la creazione di tanti Vicarj alla sovranità della Chiesa Romana, ma a quel diritto, che i Papi si arrogarono colla pubblicazione delle Clementine, e all'autorità, che giudicarono competerli d'amministrare, e reggere l'Italia tutta, ogniqualvolta li venisse fatto di poter dichiarar vacante l'Imperio.

Mi parrebbe dunque d'aver potuto dir' un poco fa con molta ragione, e senza far gran torto al Censor del Conte Caroelli, che gli atti allegati da lui, in vece di provare la sovranità della Santa Sede in Piacenza, mostrano con evidenza l'alto supremo Dominio dell'Imperio, per la di cui supposta vacanza s'arrogarono i Papi d'Avignone tutta l'autorità Imperiale in Italia, e crearono Vicarj, non solo i fratelli Visconti, ma tutti que' Vassalli dell'Imperio, che furono pronti pagarli un grosso censo. Io non saprei dar' in grazia del mio assunto prova più concludente di quella, che ci somministrano cotesti Autori, nondimeno per torre ogni appiglio, anche a quei, che hanno tutto il piacere nel cavillare, e per mostrare chi sia quello, che *voglia far credere le falsità per cose vere*, se il Museo strapassato quì dallo Storico, o pur chi l'insulta, altro rimedio non so rinvenire, che registrar le parole dello Stromento di mandato, che diedero Giovanni, e Luchino a Guidolo del Calice, da loro inviato in Avignone per ottener dal Papa il Vicariato, di cui favelliamo, e le parole narrate dal Rainaldo sono le seguenti.

Istoria Romana pag. 105.

IN CRISTI Nomine. Amen. Pateat universis hoc præsens Instrumentum inspecturis, quod Reverendus in Christo Pater D. Joannes Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Novariensis, & Comes ejusdem Civitatis, & districtus Dominus Generalis, & Magnificus Miles D. Luchinus frater ejus filii quondam Magnifici Militis Matthei Vicecomitis de Mediolano; Civitatum, districtuum Mediolani, Bergomi, Brixiæ, Cremonæ, PLACENTIÆ, Laudæ, Cumarum, & Vercellarum, nec non Cremæ, Burgi Sancti Domnini, Sonzini, Martinenghi, Castrinovi, Buccabduæ, & Caravagii Castrorum, Diæcesis Parmæ, Cremonæ, Pergami, & Placentiæ Domini Generales in mei Notarii publici, & Testium infrascriptorum &c. præsentia, sua mera, libera ex voluntate, fecerunt, atque constituerunt suum verum legitimum Procuratorem providum, & discretum Virum Guidolum de Calice &c. ad comparendum, ac se se devotè, & humiliter ipsorum Dominorum Joannis, & Luchini nomine præsentandum coram Sanctissimo in Christo Patre, & D. D. Benedicto, ac Sacro Collegio Reverendorum Patrum DD. Cardinalium S. R. E. &c. ad exponendum reverenter coram eis devotam, & debitam subjectionem, & filialem devotionem, ac ipsos DD. Joannem, & Luchinum, & subditos suos, nec non CIVITATES, & CASTRA PRÆDICTA, ET ALIAS TERRAS QUASLIBET, ET LOCA sub eorum regimine, & jurisdictione consistentia, & posse ipsorum DD. Joannis, & Luchini eidem Summo

Rainaldus ad an. 1241. n.29. & seq.

Ponti-

Pontifici, & Cardinalibus ad eorum obedientiam, & mandatum, & beneplacita totaliter offerendum, ac se, & ipsos, tanquam veros, & fideles Sanctæ Romanæ Ecclesiæ filios, subditos, & devotos &c. Indi protestano in questo Stromento i Visconti di non credere, che l'Imperadore abbia il potere di deporre, o eleggere il Sommo Pontefice, promettono di non riconoscere, nè ubbidire a' Ministri Imperiali, se non dopo, che i Cesari eletti, saranno confirmati dalla Santa Sede, s'obbligano difendere i di lei diritti, e di non aspirare al Dominio delle di lei Terre, e di pagarle cento cinquanta mila fiorini d'oro, e finalmente confessando eglino vacante l'Imperio, chieggon, e supplicano Benedetto a concederli il Vicariato di Milano, e di tutta la sua giurisdizione ne' seguenti termini. *Item ad subjectionem, & devotionem ipsorum Dominorum Joannis, & Luchini erga dictum D. Summum Pontificem, & Romanam Ecclesiam ostendendum, & ad recognoscendum, & confitendum dictorum DD. Joannis, & Luchini nomine, & pro eis, & jurandum in animas eorum ipsos DD. Joannem, & Luchinum Civitatem Mediolanensem, & districtum tenere, & debere tenere Imperio Romano vacante à præfato D. D. Summo Pontifice Sede Apostolica, & Romana Ecclesia, ut à Dominis, & Superioribus, & ut ab illis, ad quos ipso vacante Imperio, sicut nunc vacat, regimen, dispositio, administratio, & gubernatio ejusdem Imperii pertinet, & pertinere debet.*

E dopo d'aver' il Rainaldo registrato tutto per esteso lo Stromento medesimo al numero 33., senza recar le parole del Breve Pontificio, così conchiude: *Post varios demum tractatus, extracta res est in hunc annum* (cioè 1341.) *quo Benedictus Vicariam eam Præfecturam dedit Apostolico Diplomate, cui adscripta est dies Id. Maji quo Diplomate singulæ eæ pactiones à Vicecomitibus propositæ sanciuntur, & conceptum suis verbis superius Instrumentum inferitur.*

Ed ecco che il Vicariato de' Visconti in vece di provare, che Piacenza era sottoposta alla sovranità della Chiesa Romana, fa vedere con evidenza più che manifesta, che s'apparteneva all' Imperio, perchè essi promisero, e Benedetto XII. dichiarò, che lo dovessero tenere *Imperio Romano vacante à præfato Summo Pontifice, Sede Apostolica, & Romana Ecclesia, ut à Dominis, & Superioribus, & ut ab illis, ad quos ipso vacante Imperio, sicut nunc vacat, regimen dispositio, administratio, & gubernatio ejusdem Imperii pertinet, & pertinere debet*; E se Piacenza e Parma per tal'atto, dovessero dirsi, e reputarsi, come feudi della Santa Sede, sarebbono anche della medesima natura Milano, Brescia, Bergamo, Crema, e Cremona, e tutte quante le Città, e Terre possedute allora da Giovanni, e Luchino Visconti, e nominate una per una nel suddetto Stromento, conciossiache eglino constituirono il Calice *ad comparendum ac se se devote &c. ipsorum nomine præsentandum coram Sanctissimo in Christo Patre, & D. D. Benedicto &c. ad exponendum coram eis devotam, & debitam subjectionem, & fidelem devotionem ac ipsos DD. Joannem, & Luchinum, & Subditos suos, nec non et Civitates, & Castra prædicta, & alias Terras quaslibet, & loca sub eorum regimine, & posse consistentia.*

E siccome questo non si può pretendere, nè si pretende dalla Santa Sede, come anche se ne protesta quì il troppo audace Censor di tutti quei che s'impegnarono a sostenere gl' innegabili diritti del Sacro Romano Imperio, così con soverchia ingiustizia egli inveisce contra il Museo dicendo

cendo, che questo Scrittore *senza ragione asserisce, che i Visconti signoreggiarono nelle medesime Città di Parma e Piacenza, supremo, directoque Dominio apud Reges Germanorum seu Imperatores Romanorum, & Italiæ Reges persistente.* Mentre dalli documenti della Camera Apostolica orora recitati, vien mirabilmente autenticata cotesta proposizione d'eterna verità, e poco importa, che col nostro Avversario non *l'intendesse così il Duca Ranucio II., parlando all' Imperadore Leopoldo, mentre disse, che i Visconti tennero Piacenza solamente tanquam Domini della Città, non con soggezione ad alcun diretto Dominio Imperii, bensì perchè dalla Santa Sede ne aveano ricevuto Vicariatum perpetuum*, imperciocche la Scrittura presentata da quel Principe all' Augustissimo Cesare, è della stessa farina, di cui sono impastate la Storia, e la Dissertazione, che ora impugniamo, nè toccava ad un Vassallo il decidere una sì gran quistione, e la natura d'un feudo ricevuto, e riconosciuto da' suoi Maggiori per Imperiale, ed appartenente allo Stato di Milano.

Già mi persuado, che 'l saggio Lettore debba quì empiersi d'infinita meraviglia in veggendo, che lo Storico Romano a vista di tanta luce, quanta è quella, che risplende in fronte alle ragioni Imperiali, illustrate anche da' medesimi documenti, da lui prodotti, abbia potuto vivere in una sì profonda cecità per fino a lusingarsi di poter' impunemente inveire contro il Museo, e dir' a questi ciò, che con più giustizia si potrebbe rimprocciare a lui, che *ad effetto di far credere le falsità per cose vere, bisogna spacciarle senza scrupolo, e con fronte ardita*, come ha fatto egli, e non *il Museo, e come fanno tutti i nemici*, non mica della *Santa Sede*, venerata da me, e da tutti i buoni Cattolici, ma del Sacro Romano Imperio, le di cui invincibili ragioni ha questo indiscreto Censore voluto in tante guise strane, ed inusitate, e con tante scritture insolenti combattere.

CAP. XX.

Col Vicariato conceduto da Benedetto XII. a' Scaligeri di Verona, si sforzano gli Avversarj persuader che Parma fosse sottoposta alla Chiesa Romana; onde si fa vedere co' stessi documenti della Camera Apostolica, che tal Vicariato fu conferito a que' Signori dal Sommo Pontefice, come supposto Amministratore dell' Imperio.

DAl Vicariato conceduto a' Visconti, ratto se ne corre il nostro Autore nel Capitolo XIII. della sua Storia, a quello conferito agli Scaligeri, e ci fa intendere, che *il Pontefice Benedetto XII. il dì primo di Settembre dell' anno* 1337. *avendo ricevuto un' Ambasceria di Alberto, e Mastino figliuoli di Alboino della Scala Signori di Verona, e d'altre Città, la quale fu rappresentata da Azzo di Correggio, da Guglielmo di Pastrengo della Pigna, e da Guglielmo degli Arimondi Giureconsulti, confermò loro il Vicariato di Parma col carico di pagare alla Sede Apostolica ogni anno il dì di San Pietro cinque mila fiorini d'oro, con questo che il Vicariato dovesse durare per dieci anni soli, e con obbligo ancora di mantenere alle occorrenze trecentodieci Fanti*

Fanti armati per difesa della Marca d'Ancona, di Romagna, Bologna, e Ferrara; In confirmazione della sua prova adduce alcune parole della Bolla Pontificia, e con esse si persuade poter far credere le sue fallacie, al qual fine ne tace tutto il contesto, e le claosule più principali, che le distruggono; e poi torna in questo per lui troppo malagevol passo d'Istoria a cadere, e pensa di non farsi gran male, se mette le mani avanti coll'avvertirci un'altra volta, che *detto Vicariato di Parma, benche fosse dato in tempo del Bavaro, non dee confondersi co' Vicariati d'altre Città, non appartenenti alla Santa Sede*.

Per sollevar però il nostro Avversario da questa seconda sua caduta, e scoprir l'inganno, e l'errore, da cui si lasciò volontariamente precipitare per tirarvi, se gli veniva fatto, anche il Lettore, non occorre affaticarsi molto, bastando porgergli in ajuto gli Scrittori da me poco fa riferiti, e alcune parole dello Stromento fatto da' Scaligeri, e del Breve di Benedetto XII. registrato dal Rainaldo, mentre così resterà rimediato all'inciampo, e si comprenderà, che dee il Vicariato di Parma confondersi con gli altri, perchè fu veramente confuso dallo stesso Sommo Ponrefice, anzi se vogliam parlar con proprietà de' termini non fu confuso, perchè con un sol'atto concedè Sua Santità alli Scaligeri un Vicariato solo, tanto in Parma, quanto in Verona, e Vicenza Città tutte del Regno d'Italia, e lo concedè loro, non come Sovrano, ma come Amministrator dell'Imperio, da lui supposto vacante, e co' pretesi titoli, da noi poco fa più volte mentovati, e le parole del Rainaldi sono le seguenti (*a*).

(a) *Rainaldus ad an.* 1339. *n.*61., *& seq.*

Constituti sunt hoc anno (1339.) *in Italia plures Magnates Sedis Apostolicæ fiduciarii, qui è Tyrannis in justos Principes accepta à Benedicto utpote Interregni tempore ADMINISTRATORE IMPERII, quam antea scelere arripuerant, auctoritate evasere.* Fra questi mette il Rainaldo, Alberto, e Mastino Scaligeri, e senza che abbiam bisogno di commento, prova questo parzialissimo Scrittore della Curia Romana, che Papa Benedetto concedette a' Scaligeri il Vicariato di Verona, di Parma, e di Vicenza, non con altro titolo, che come Amministratore dell'Imperio, e con un solo, ed unico atto, senza distinguere Parma dalle altre due Città, nelle quali confessa il nostro Avversario, che la Romana Chiesa non vi ha, nè vi pretende verun Dominio temporale, e prosiegue esso Rainaldo a dire, che *constituti sunt à Scaligeris Procuratores Bonaventura à Pontepetræ, & Gulielmus à Pastrengo, ut à Benedicto Veronensem Præfecturam deposcerent ad comparendum coram Sanctissimo in Christo Patre, & D. Benedicto Divina Providentia Sacrosanctæ, & Universalis Ecclesiæ Summo Pontifice, & ad supplicandum eidem, quod ipsos DD. Albertum, & Mastinum, & utrumque eorum in solidum dignetur constituere Vicarios ipsius D. Summi Pontificis, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, usque ad tempus, de quo eidem Summo Pontifici videtur expedire VACANTE IMPERIO IN CIVITATIBUS VERONÆ, PARMÆ, ET VICENTIÆ, ac Castris, Villis, Territoriis, Districtibus, & Comitatibus Civitatum earumdem, ad regendum, gubernandum vice, jure, & nomine Romanæ Ecclesiæ &c. Civitates, Districtus, Territoria, & Comitatus, & alia Castra, & Villas prædictas, & habitatores laicos ipsorum, ac merum, & mixtum Imperium, & jurisdictionem omnimodam temporalem, ac UNIVERSA JURA IMPERIALIA in omnibus, & singulis Civitatibus &c. exercendum, administrandum vice, jure, & nomine proximè dictis,*

& ad tempus prædictum, & VACANTE IMPERIO PRÆDICTO &c. & hæc, & multa alia plura constant publico Instrumento die Jovis 25. *Februarii anni* 1339. *Indictione VII.*

E dopo d'aver riferito esso Stromento, soggiugne il laudato Autore, che *extracta est in plures menses conferendæ Scaligeris, vacuo Augustali Solio, Vicariæ Præfecturæ tractatio, ac demum è publica re visum est eos creari PROREGES &c. transmissum itaque est ad Scaligeros hoc Decretum.*

Benedictus Episcopus &c. Dilectis Filiis nobilibus viris Alberto, & Mastino de la Scala fratribus Vicariis nostris, & S. R. E. in Veronensi, PARMENSI, & Vicentina Civitatibus, & Comitatibus earumdem, & Apostolicam Benedictionem.

Attento quod Imperio Romano vacante, prout nunc vacat ejus Regimen, dispositio, & jurisdictio ad solum Romanum Pontificem, cui in B. Petri Apostolorum Principis Persona, Cælestis simul, & Terreni Imperii jura Deus ipse commisit, pertinere noscuntur; & ea ipse præfati Imperii vacatione durante per se, vel alium, seu alios exercere in Imperio memorato &c. subjicit, ut Oratores Alberti, & Mastini Præfecturam postularint ad justitiam administrandam, ac plura promiserint ad Populorum salutem, & Ecclesiæ decus; E quì si leggono le molte promesse fatte, e li gravi obblighi assuntisi da' Scaligeri, fra quali vi è quello di amministrare una retta giustizia, di non riconoscere alcun Cesare, che non sia approvato dalla Santa Sede, di essere fedeli persecutori degli Eretici, di dare ogni tributo d'ossequio a' veri Sommi Pontefici, di pagare alla Camera Apostolica il Censo annuo di scudi 5000. d'oro, e d'assistere la Santa Sede con certo numero di Truppe ne' suoi bisogni, di restituire alla Chiesa le sue antiche ragioni; e finalmente, dopo molte altre cose, riferisce al n. 66. la conclusione d'esso Breve Apostolico, e la colazione d'esso Vicariato ne' seguenti termini; *Vos, & quemlibet vestrum in solidum &c. usque ad decem annos à data præsentium computandos, & ultra, quandiu nobis, & Successoribus nostris placuerit, dicta TAMEN VACATIONE IMPERII DURANTE &c. si tamen in tenendo, & exercendo Vicariatum hujusmodi ultra tempus decem annorum vestra, vel hæredum vestrorum voluntas accesserit &c. constituimus auctoritate Apostolica Vicarios nostros nomine nostro, & Successorum nostrorum, & Ecclesiæ Romanæ, prædictorum in Civitatibus, Castris, Villis, Comitatibus, Districtibus, & Territoriis supradictis &c. ad gerendum in eis pro nobis, ac nostro, & Successorum nostrorum Romanorum Pontificum, & Romanæ Ecclesiæ prædictorum nomine Vicariatus Officium. Datum Avin. Kalen. Septembris Pontificatus nostri anno V.*

Convinto con tanta chiarezza l'Autor Romano, e dissipate le sue chimere co' stessi Stromenti, co' quali ei pretese darle corpo agli occhi di chi fosse per rimirarle così ben colorite nella sua Storia, non mi credo in obbligo di rispondere all'Avvocato Piacentino, perchè ei altro non fa intorno a questi fatti, che ridire, quanto trovò scritto nel suo Precursore, come lo riconoscerà il Lettore in leggendo la sua Dissertazione nel luogo da me indicato in margine, siccome da quì in avvanti andrò più ristretto in confutare, non dirò già le ragioni, nè le autorità, che adducon gli Avversarj, mercechè di queste poco ne son fornite le loro scritture, ma le riflessioni, e gli argomenti, che i medesimi seguitano a fare per darci

Dissertazione Istorico-politica, e Legale pag. 110. & seqq.

darci ad intendere, che il Dominio de' Visconti continuato quasi per due secoli in Parma e Piacenza, non ha potuto pregiudicare alla pretesa sovranità della Santa Sede; e tanto più io mi reputo sciolto da cotal' impegno; quanto che ho mostrato con gli stessi documenti allegati da loro, colle donazioni de' Cesari, con atti replicatissimi di Dominio, e di possesso fatti dagl' Imperadori, colla Pace di Costanza, con la confessione de' medesimi Sommi Pontefici, e col chiaro lume della Storia, che le Città di Parma e Piacenza da Carlo Magno fino al 1341., anno, in cui riceverono i Visconti dal Papa il Vicariato della maggior parte di Lombardia, furono riconosciute per Imperiali, e come pertinenze del Regno d'Italia.

CAP. XXI.

Si lusinga lo Storico Romano, che risulti la sovranità della Chiesa in Piacenza per un certo Canone, che suppone pagato da Luchino, e Giovanni Visconti a Clemente VI., e per un Breve scritto da Gregorio XI. a' Piacentini, per il quale congratulandosi con esso loro delle Castella ricuperate, li conforta unirsi con esso lui a' danni de' suddetti Principi; e l'Avvocato Piacentino, seguitando la traccia dello Storico osa dire di più, che detto Canone fu corrisposto infino all' anno 1372., nel quale finge, che il Papa riacquistasse Parma e Piacenza; Quì si mostrano gli equivoci manifesti, e le falsità, che adducono gli Avversarj, e si fa vedere, che un tal pagamento, quando sia vero il Breve, provano contro di loro, e per meglio mostrar questa verità, si narrano le cagioni della guerra accesasi tra'l Papa, e i Visconti, e il fine, che ella ebbe.

VEramente non si puo negar' all' Autor Romano il merito d'esser' il primo, che abbia inventato un nuovo modo di tessere Istorie; Egli, che ama la brevità, si contenta di addurre compendiosamente poche parole de' documenti, e degli Autori, co' quali pensa poter tirar nella sua sentenza il Lettore, nè molto si cura d'informarlo di tutto il fatto, nè tampoco delle cagioni, che diedero il moto agli atti, che reca per comprovar' il suo assunto; se questa sia la maniera di far concepir' una perfetta idea delle cose che si scrivono, veggiamlo. Dice dunque il nostro Avversario nel Capitolo XIV., che *succeduto a Benedetto XII., Clemente VI.. Giovanni, e Luchino Visconti pagarono il solito censo di dieci mila fiorini d'oro il dì* 13. *Agosto* 1345., *siccome apparisce dal Breve di quietanza fatto loro dal Papa, il simile fecero l'anno* 1346. *per mano di Guglielmo de Saliverti, detto Negri per quanto risulta da un' altro Breve de'* 18. *Novembre*. Questi Brevi, dice lo Storico, che sono MSS., ma non si prende l'incomodo di registrarli, acciocche possan' esaminarsi; il mistero di tal' ommissione altro non è, se non, che se pur' eglino sono autentici, da loro apparirà, che tal censo si pagò da' Visconti, non solamente per Piacenza, ma per tutte le Città di Lombardia, e del Regno d'Italia, concedute in Vicariato a que' Principi da Benedetto per la pretesa vacanza dell' Imperio; onde questi Brevi nulla provano al fine prefissosi dallo Storico Romano, il quale soggiugne, che *dopo Clemente VI. vennero Innocenzo VI., Urbano V., e Gregorio XI.; e quest' ultimo nell' anno* 1372. *avvisato, come i Piacentini aveano*

cominciato a scuotere la tirannia de' Visconti, e tenevano molte Castella recuperate dalle loro mani, inviò ad essi per Nunzio Uberto Abate di Ravenna ad effetto di confortargli all'impresa, accompagnando l'Abate con una lettera, in cui si leggono queste parole dirette a' Piacentini, antiquam devotionem, quam vos ad Romanam Ecclesiam inter omnes Lombardos specialius habuisse cognovimus, iam, est diu ad nostram memoriam revocantes, vobis de tot, & tantis miseriis, & angustiis, quibus tyrannica sævitia Vicecomitum de Mediolano, Tyrannorum crudelium, & inimicorum Dei, & dictæ Ecclesiæ vos crudeliter oppressit diutius, & opprimere non desistit, paterno compatientes affectu, ad liberationem vestram cum spe Divini auxilii &c. intendentes providimus, sicut jam experientia didicistis. Segue a palesare la sua gioja per la ricuperatione di varie loro Castella, animandogli ad eripiendam de dicta manu tyrannica Civitatem Placentiam, & alia loca districtus ejusdem &c. ac etiam partium vicinarum, & ad obtinendam libertatem, præfatorumque Tyrannorum exterminium.

Cosa intenda provar' il Censor del Conte Caroelli con questa lettera, io nol so comprendere, so ben' afficurarlo, che ella prova benissimo contro di lui, e autentica la verità, che io sostengo, cioè, che Piacenza sia mai sempre stata Città Imperiale, e del Regno d'Italia; Imperciocche annoverando Gregorio XI. i Piacentini fra i Popoli di Lombardia, e laudandoli, come i più devoti, e affettuosi alla Sede Apostolica, viene anche a confessare, che fossero Vassalli dell'Imperio, e non della Chiesa, perchè abbiam veduto coll'autorità di tutti gli Scrittori, che il nome di Lombardia si diede a quelle Contrade d'Italia, che Carlo Magno ritenne per se, e per i Cesari suoi Successori, chiamando egli all'incontro col nome di Romagna quelle Terre, che donò alla Santa Sede; sicche se detto avesse Gregorio; *antiquam devotionem, quam vos ad Romanam Ecclesiam inter omnes Romandiolas specialius habuisse cognovimus*, potrebbe con ragion dire questo moderno Storico, che la Città di Piacenza fosse dell'Esarcato, e dell'Emilia, ma esprimendosi a chiare note il Papa, che *inter omnes Lombardos* riconosceva i Piacentini per i più devoti, e benemeriti della Chiesa Romana, li riconobbe anche per Sudditi dell'Imperio, e per Popoli del Regno di Lombardia, su cui non ebbe mai, nè aver puo la Santa Sede ragione alcuna.

Inoltre non chiama Gregorio i Piacentini *Subditi*, ma *devoti* della Chiesa Romana, nè col suo Breve gli anima a scuotere il giogo de' Visconti per restituirsi al vassallaggio della Santa Sede, ma *ad obtinendam libertatem, præfatorumque Tyrannorum exterminium*; Per qual titolo poi, e con qual ragione potesse il Sommo Pontefice chiamar' i Visconti Tiranni, nè pur lo so comprendere. Possedevano questi Principi lo Stato come Vicarj de' Cesari, riceverono, per liberarsi dalle continue molestie, e dalla crudel guerra, che loro facea la Curia di Avignone, questa medesima dignità da Benedetto XII., e il Rainaldo disse, come abbiamo di sopra veduto, che per tal Vicariato (a) *è Tyrannis in justos Principes à Benedicto, utpote Interregni tempore Administratore Imperii, quam antea scelere arripuerant, auctoritate evasere*, e nondimeno li vuol Gregorio Tiranni; se con giustizia potessero chiamarsi tali, non tocca a me il deciderlo; toccava bensì al nostro Avversario riferire le cagioni, per le quali lo stesso Sommo Pontefice procurava allora con

(a) Rainald. ad dict. an. 1339. n. 61.

le

le sue lettere, con varie legazioni, e con molti altri trattati armar *in præfatorum Tyrannorum exterminium* non solamente i Piacentini, ma tutti i Potentati, e perfino l'Imperador Carlo IV., da lui chiamato in Italia a questo fine. Non è però così poco accorto questo celebre Scrittore alla moda, che abbia voluto ora quì informar' il Pubblico de' veri motivi, da' quali fu mosso il Papa ad inviar tali Brevi, quando il maggior studio, ch' ei mise nella sua Storia, fu quello di farlo travedere; scrivendo dunque la verità, si sarebbe conosciuto, che tanti apparati non si fecero, nè tanti nemici si suscitarono dal Papa contro i Visconti, perchè avessero questi occupato Piacenza, nè perchè si disputasse della sovranità di questa Città, ma perchè offerto a Giovanni Arcivescovo, e Signore di Milano da' Bolognesi il Dominio della loro Patria, ei l'accettò, e quantunque Papa Clemente VI. gliela concedesse poi in Vicariato, con obbligo di pagare alla Camera Apostolica il censo di 12000. scudi d'oro, nol fece, che di mal' animo, e per non poterne ammeno, imperciocche offertasegli l'occasione favorevole di ricuperarla, con lieto animo l'accettò, e per tenerne lontani i Visconti, e deprimere la potenza loro, si servì la Curia Pontificia di tutti quei mezzi, che poteano agevolar' il suo fine.

Quanto io dico, l'attestano il Biondo, il Corio, e gli Autori delle Vite de' Papi d'Avignone (*a*), pubblicate dal Baluzio, narrando eglino tutta la Storia, e l'unica cagione delle guerre nate tra il Pontefice, e li Visconti; onde esso Baluzio disse nella Vita di Clemente VI., ricavata dall' Appendice di Tolomeo Luchese, che *hic Papa dictum Archiepiscopum* (Giovanni Visconti), *& ejus Nepotes excommunicavit propter occupationem factam per ipsos de Civitate, & Comitatu Bononiensi, & Pedemontis, ipsosque postea pro pecuniis absolvit; ac eis Dominium, & Regimen dictæ Civitatis Bononiensis pro duodecim futuris annis nomine Ecclesiæ concessit solvendo duodecim millia florenorum anno quolibet Ecclesiæ Romanæ.*

Morto Giovanni, gli succeffero nel Dominio di quasi tutta la Lombardia Matteo il Giovane, Galeazzo, e Bernabò; al primo pervenne fra le altre Città quella di Bologna, il di cui Governo consegnò a Giovanni d'Olegio, e questi ribellandosi dal suo legittimo Signore, se ne fece Tiranno. Morto Matteo, attesta il Corio (*b*), che *l'anno 1357. del mese di Febbrajo Bernabò Visconti mise tutto l'animo suo per voler tor Bologna dalle mani di Giovanni d'Olegio*, e si accinse all' opra, ma non gli potè riuscire per allora l'intento; tentò l'anno seguente la sorte, e si mise in speranza di conseguir' il disegno, perchè confederatosi con Mantovani, Ferraresi, e Padovani, si persuase, che *l'Olegio non potesse avere alcun' ajuto contro di lui, fuorche da Egidio Cardinale, e Legato della Chiesa*, col quale, soggiugne il Corio, che *si accordò in questa guisa; prima che Bernabò dovesse dargli 300. Barbuti, ch' erano lance di due Cavalli per la spedizione di Forlì, ed egli promise a Bernabò di fargli ratificare dal Sommo Pontefice, e dal Concistoro, che non darebbe alcun favore, nè presidio a Giovanni d'Olegio contro di lui nella ricuperazione di Bologna.*

Adempì religiosamente il Visconti il Trattato, ma non fe' così il Legato, conciossiacosache conoscendosi l'Olegio incapace di poter da se solo difendersi, e mantenersi nel Dominio della Città contro un sì potente nemico, la consegnò allo stesso Legato, con le condizioni riferite dal Biondo (*c*), il quale dice così; *Aulegianusque, & vi primo restitit insultui,*

(a) *Corio part. 3. pag. mihi 520. & seqq. usque ad 594. Blondus Flavius decad. 2 lib. 10. pag. 366. & seqq. Balut. Vit. Pap. Avenion tom. 1. Vit Clement. VI. pag mihi 306.*

(b) *Blondus, & Corius ubi supra.*

(c) *Blondus ubi supra pag. 370.*

fultui, suas tamen metitus vires, & imparem se Agnatis Dominatui recognoscens, fœdera cum Cluniacensi Abbate Pontificis Legato iniit, per quæ Bononia Ecclesiæ permissa, Firmanam ipse Urbem Piceni, accepit Vicariato perpetuo possidendam. Questo fatto avvenne l'anno 1360., nel Pontificato d'Innocenzo VI., come si legge nella sua seconda Vita pubblicata dal Baluzio (*a*) con queste parole: *Restituita fuit eodem anno (1360.) Ecclesiæ Bononia per D. Johannem de Olegio, & Dominus Papa Firmanam Civitatem, & aliquas Terras in Marchia assignavit eidem, & inter Mediolanenses, & Ecclesiam gravis guerra orta est.*

(a) *Balusius pag. 354.*

Esagera molto il Corio (*b*) la fede mancata dal Legato a Bernabò, e descrive gli apparati di guerra, che questo Principe fece per vendicarsi, e ricuperare Bologna, e le molte Castella, e Terre, che occupò nello Stato Ecclesiastico.

(b) *Corio part. 3. pag. 538.*

Sotto il Pontificato di Urbano V. via più s'incrudelì la guerra tra la Chiesa, e i Visconti; il Legato fece una potente confederazione contro loro, e chiamò anche in soccorso della Chiesa il Rè d'Ongaria, che vi mandò cinque mila Soldati, gente orribile, e fiera, dicendo il Corio (*c*), che *nel mese d'Aprile l'anno 1362. Bernabò Visconte fece rinnovare la guerra a Bologna dalle sue Genti, insieme co' Castelli, che tenea nel suo Contado, & il Maggio seguente Francesco da Carrara Principe di Padua, e Cane Signorio Signor di Verona, Nicolò Marchese di Ferrara, Feltrino da Gonzaga Signor di Reggio, fecero Lega, e Confederazione con Egidio Legato alla difesa di Bologna, & alla destruzione de' Visconti.* Contra questi fulminò il Papa scomuniche orribili, dichiarandoli persino Eretici, cosa solita praticarsi in que' tempi, anche quando si disputava solamente del Dominio temporale di Stati, e di Città; e finalmente dopo varie vicende, e fatto d'arme, l'anno 1364. del mese di Febbrajo, come ci assicura il Corio (*d*), fu fatta la Pace tra Bernabò per una parte, & il Legato, e la Lega per l'altra con questi Capitoli: *Che Bernabò doveva restituire alla Chiesa tutti i Castelli, e le Bastie, che aveva sul Bolognese; la Chiesa gli doveva pagare cinquecento mila fiorini in otto termini, cioè sessanta mila per ciascuno, & in mano di Androvio Cardinale Elveniacense; si dovesse deponere in custodia Bologna dalle mani del Legato, e tutti i Castelli lasciati da Bernabò, fino che erano numerati i denari;* Quanto dice il Corio, lo ratifica l'Autor contemporaneo della prima Vita di Urbano V. appo il Baluzio in questi termini (*e*). *Eodem tempore Urbanus processus suos fecit contra Barnabovem, & Galeatium de Vicecomitibus Mediolani, qui pro tunc occupabant aliquas Terras ad jus, & Dominium, seu proprietatem Romanæ Ecclesiæ pertinentes; sed demum interponentibus aliquibus actum est de concordia inter eos; pro cujus tractatu, & etiam regimine dictarum Terrarum, & aliquarum aliarum Terrarum missus est ad partes Italiæ Legatus de Latere præfatus D. Androinus de Rocha tituli S. Marcelli Præsbiter Cardinalis, per cujus ministerium facta fuit pro nunc dicta concordia inter eumdem Papam, & dictos Mediolanenses, fueruntque ipsi sibi, & Ecclesiæ reconciliati.*

Corio pag. 539.

(c) *Corio pag. 561.*

(d) *Corio pag. 565.*

(e) *Balutius tom. 1. secunda vita Urbani V. pag. 401.*

Disse bene l'Autore di cotesta Vita che, *pro nunc*, cioè per poco tempo si riconciliarono insieme Urbano, e i Visconti, imperciocche l'anno 1366. al riferir dello stesso Corio (*e*), *questo Pontefice rivolgendo il suo*

(f) *Corio pag. 567.*

ſuo penſiero a deturbare l'Univerſo, ed eſtinguere tutti i Tiranni, e Principi d'Italia, maſſimamente i Viſconti, che gli erano fortiſſimo oſtacolo, che in Italia, & in Lombardia non poteva ottenere quello, che deſiderava, ſotto finta di volerla pacificare in Avignone fece andare Carlo Imperadore, dove con eſſo ebbe diverſi Conſiglj, e Trattati, in queſta Dieta in perſona intervenne Aldobrandino Marcheſe di Ferrara, Malateſta Ungbero de Malateſti, gli Ambaſciadori di Franceſco da Carrara, Lodovico da Gonzaga con gli Oratori di Reggio, e d'Imola, tutti capitali nemici di Bernabò, e di Galeazzo, onde da tutto il Conſiglio fu univerſalmente ordinato di deponere, & al tutto d'ogni Dominio privare Bernabò, e Galeazzo, alla qual'impreſa perſonalmente per General Capitano intervenir doveſſe l'Imperadore. Queſte ſono parole del Corio Scrittore veritiero, e diligentiſſimo, con cui concordano le lettere ſcritte da Urbano a Pietro Veſcovo di Firenze appo Rainaldo (*a*). Confermano lo ſteſſo Tritemio, e le Vite di eſſo Pontefice pubblicate dal Baluzio, dalle quali ſi ſcorge, che a queſto fine ſi conduſſe Urbano da Francia a Roma, e venne pur' in Italia, ſtimolato da lui Carlo Quarto, il quale però conoſcendo, che l'animo del Pontefice non era inchinato alla quiete, nè alla Pace, come avrebbe bramato queſto buon Ceſare, ma che ſolamente Sua Santità meditava l'eſterminio de' Viſconti, come quelli, che erano i più fedeli, e prepotenti Vaſſalli, che aveſſe l'Imperio in Italia, ſi accordò con Galeazzo, e Bernabò, ſe ne ritornò in Boemia, e laſciò molto diſpettato, e ſdegnato contro di lui Urbano, atteſtando il Trittemio (*b*), che *anno præſcripto Carolus Imperator IV. rogatus à Pontifice Romano Exercitum auxit in Italiam contra Vicecomites Mediolani; quorum moleſtia, & incurſione Papa gravabatur veniens in Lombardiam Cæſar cum Pace, & honore, ut verus Dominus à Barnabue Vicecomite Mediolani fuit ſuſceptus, cum quo de Pace formanda cum Pontifice Romano, multos, & varios fertur habuiſſe Tractatus, Urbanus autem Papa, qui vices injuriarum bello Imperiale Vicecomitibus reddi penitus optaret, graviter Cæſari indignatus eſt, cum audiſſet illum pro concordia, & Pace cum hoſte contuliſſe ſermonem, maluerat enim Vicecomites Mediolani omninò deleri, quam ad Pacem non duraturam recipere; Imperator verò, qui, ut Princeps Chriſtianiſſimus, ſemper bello prætulit Pacem, habitis cum Bernabovis partibus neceſſariis conſiliis, à Mediolano Romam profectus eſt, cupiens cum Pontifice Pacem reformare plenam, atque perfectam. Verum poſtquam intellexiſſet mentem Pontificis, non ad Pacem Mediolani, ſed magis ad ſubverſionem fore inclinatam cum indignatione ab Urbe diſceſſit, & ſalvo Exercitu ſuo in Germaniam reverſus eſt.*

(a) *Rainaldus ad an. 1364. n. 1. Trithemius in Chronic. tom. 2. pag. 251.*

(b) *Trithemius in Chronic. ad an. 1365. tom. 2.*

Per queſta riſoluzione fatta da Carlo, tanto ſdegno concepì Urbano contro di lui, che atteſta Trittemio, che *iterum Urbanus V. nimium contra Cæſarem ira commotus, quod de huc ſine belli conſummatione rediiſſet in Germaniam, deliberavit illum ab Imperio deponere, perturbaſſetque ſine dubio Regnum fluminibus ſævis, niſi morte fuiſſet præmeditate interceptus.*

Morto Urbano nemico implacabile de' Viſconti per uno ſprezzo fattogli da loro, ſe merita fede Trittemio (*c*), allorche era in privata fortuna, ebbe l'anno 1371. per Succeſſore del Trono Pontificio, e de' ſuoi ſdegni Gregorio XI., il quale meditando lo ſterminio d'eſſi Principi, rinnovò

(c) *Trithem. in Chronic. tom. 2. pag. 257.*

novò le Confederazioni co' Potentati d'Italia, mandò contro loro Truppe, e Capitani di ſperimentato valore, fra quali un certo Giovanni Oucut Condottiere d'una banda d'Ingleſi, gente ferociſſima, e queſto fu quello, che fece a' Viſconti *aſpriſſima guerra*, come atteſta il Corio (*a*), *e per continue ſcorrerie ebbe molti Caſtelli del Piacentino, e del Paveſe, eſſendogliene alcuni ſpontaneamente dalla Parte Guelfa conceſſi*; e non contento eſſo Pontefice d'impiegar le armi temporali, e di unir tutta quanta l'Italia a' danni de' Viſconti, fulminò contro loro i più orribili fulmini della Chieſa, e della podeſtà ſpirituale; dicendo l'Autore contemporaneo della prima Vita dello ſteſſo Papa appo il Baluzio (*b*), che *eodem etiam tempore currente cum Barnabas, & Galeatius de Vicecomitibus Mediolani invaderent, & occuparent aliquas Terras ad Romanam Eccleſiam pertinentes, dictus Gregorius Papa fecit contra ipſos proceſſus juridicos, & contra talia attentantes in dictæ Eccleſiæ præjuditium alias fieri conſuetos, & inter alia volens, quod novos favores, aut amicitias cum aliis Magnatibus, & Principibus non aquirerent per parentelas inter ipſos contrahendas prohibuit, & interdixit, ne aliquis cum ipſis, aut eorum filiis, & filiabus, matrimonialiter conjungeretur, decernens irritum, & innane quicquid in contrarium attentaretur, quod aliàs vix, aut rarò legitur fuiſſe factum. Ejus tamen occaſione plures ab eorum Confæderationibus ſe pro tunc retraxerunt, qui aliàs libenter ad eas proceſſiſſent; Cumque proceſſus hujuſmodi ipſos non plenè à ſuis malitiis cobiberent, idem Gregorius Papa totus benecordatus manu armata contra ipſos procedere decrevit, agregavitque adverſus eos magnum Exercitum armatorum, tum de Terris, & Colligatis ſuis, quam de Regno Franciæ, & Confinibus, cujus Generalem Capitaneum ordinavit Amadeum Comitem Sabaudiæ, qui onere hujuſmodi in ſe aſſumpto, viriliter agreſſus eſt Terras, & Dominia ipſorum, & per cædes, incendia, & alia in guerris fieri ſolita, eis intulit multa damna, loca quamplurima acquiſivit.*

(a) Corio part. 3. pag 583.

(b) Baluſ. Vit. Pap. Avenion. tom. pr. vita pr. Gregor. XI. pag. 430.

Io dovetti diſtendere un poco troppo la preſente narrazione, e riferir minutamente le cagioni, e i ſucceſſi della guerra de' Viſconti colla Corte di Avignone, per far meglio comprendere al Lettore quanta ſia la deſtrezza dell' Avverſario in accomodar le Storie, e i fatti al ſuo diſegno, ma non alla verità, e per moſtrare, che non per Piacenza, ma per Bologna ſi acceſe tanto fuoco, e che per farlo creſcere in un vaſto incendio, il quale divoraſſe, e diſtruggeſſe tutta la potenza de' Viſconti, non ſolamente i Piacentini, ma tutti i Principi d'Italia, e lo ſteſſo Imperadore, furono invitati a ſomminiſtrarvi l'eſca, e la materia neceſſaria; Dio però non avea ancora deſtinato l'ultimo periodo del Principato d'una sì generoſa Proſapia, onde fece naſcere altri accidenti in Italia, e ſuſcitò alla Curia Pontificia, per ſuoi, da noi non penetrati giudizj, nuovi nemici, e ribellioni de Popoli, mentre la Repubblica Fiorentina favorendo, e proteggendo molte Città della Romagna, incitolle a ſcuoter' il giogo della Sede Apoſtolica, per quali cagioni ſuccedeſſe una rivolta quaſi generale de' Sudditi della Chieſa, io non vuo, nè debbo quì rammemorarlo. Fecero ogni sforzo i Fiorentini per mantener' eſſe Città in quella libertà, che a gran lettere ſventolar ſi vedea nelle bandiere, ſotto cui militavano i contumaci di Santa Chieſa; Onde giudicò Gregorio più ſano conſiglio far la Pace co' Viſconti, e abbandonar la cupidigia dell' altrui per conſervar' il propio Stato, venne dunque con eſſo loro alla concluſione de'

Capi-

Capitoli, restituì loro le Castella occupate nel Piacentino, e loro assicurò il Dominio legittimo di Parma, e Piacenza, e delle altre molte Città, che possedevano in Lombardia, con un solenne Trattato di Pace, e così con un titolo il più fermo, e stabile, che dar si possa in tutta la ragion delle Genti. Quanto io dico, e che astutamente si tace dall'Avversario, viene autenticato dal Corio (*a*), e dall'Autor della prima Vita di Gregorio XI. con le seguenti parole: *Eodem tempore Communitas Florentina contra dictum Gregorium Papam, & Romanam Ecclesiam insurrexit, doloseque, & malitiosè operata est, quod ferè omnes Civitates, & Loca alia, quæ ad dictam Ecclesiam in Italia pertinebant, ei se confederaverunt, & colligaverunt, in unamque convenerunt, ut modo excusso à se quocumque alio superiori, vel Domino in sua libertate viverent, & permanerent &c., his verò ad notitiam dicti Gregorii Papæ deductis, ipse vehementer turbatus est, & tristis effectus, providitque circa ea quantum sibi possibile fuit, primo fecit processus suos contra dictos Florentinos, qui eisdem prout præmissum est causam, & occasionem præstiterant, quos etiam aggravavit, & regravavit &c., fecit præterea dictus Gregorius Papa suos processus contra alios, qui sibi, & Ecclesiæ rebellaverant &c., & quia nec sicut emendationem, seu reductionem inclinabantur, decrevit ad fortiora apponere manum, misit enim ad partes Italiæ Legatum suum Robertum de Gebennis Basilicæ duodecim Apostolorum Presbyterum Cardinalem cum ingenti Exercitu Armatorum &c., cui ne his majora obstacula occurrerent, dedit in mandatis, ut transeundo per Terras Mediolanensium inter ipsum, & eos pacem, & concordiam iniret, si & prout sibi expediens videretur. Ipse verò cum Terras prædictas intravit, considerata negotiorum sibi impositorum qualitate judicavit esse pro meliori, ut ad dictam Pacem firmandam procederet, prout & fecit. Oportuit tamen, quod pro ipsius solidatione ad prædictorum Dominorum Loca per prius possessa, seu detenta per ipsos, & quæ demum guerra memorata durante, per Gentes Ecclesiæ ab ipsis erepta fuerant, reducerentur, quod non modicum fuit lamentabile aliquibus, illis præsertim, qui se spontè Ecclesiæ dediderant, cum viderent se reductos ad manus illorum, quos sciebant se in præmissis offendisse.*

(a) Corio part 3. pag. 590., & seqq. Balutius loco laudato pag. 430., & seqq.

Le Capitolazioni di questa Pace furono stipulate fra lo stesso Cardinale Legato a Latere con tutti i Collegati del Sommo Pontefice, e Pinoto de Pinoti Plenipotenziario di Galeazzo Visconti l'anno 1376. addì 19. di Luglio nell'Esercito della Chiesa, accampato nel Bolognese vicino alla Terra d'Oliveto; e lo Stromento delle medesime tuttavia si conserva in autentica forma in un'antico Registro (*b*) dell'Archivio del Castello di Milano, e si daranno interamente nell'Appendice di quest'Opera. Intanto ne registrerò io quì alcune particolarità delle più essenziali per far sempre più comprendere al Mondo, che Parma e Piacenza erano, e sono innegabilmente Città del Regno d'Italia, possedute da' Visconti, come Vicarj Imperiali, e per tali riconosciute allora, e sempre dalla Sede Apostolica.

Append. n. 3.

(b) *Registr. VV. fol. 20. existen. in Arch. Arc. Portæ Jovis Mediol.*

La prima concludentissima prova di questa verità si raccoglie dal Proemio dello stesso Trattato, in cui s'intitola Galeazzo, come Vicario Imperiale, Signore di Milano, di Pavia, di Como, di Piacenza, d'Alessandria, di Tortona, di Novara di Vercelli, e di Bobio; e non vi si nomina Parma colle altre Città di Lombardia, possedute dalla Famiglia

Visconti, perchè queste pervennero a Bernabò nella divisione, che egli fece con Galeazzo suo fratello dello Stato paterno: e Bernabò, ch'era quello, che occupava Bologna non intervenne allora in questa Pace: anzi Galeazzo in un Trattato di Lega, fatto a parte collo stesso Legato Apostolico il dì 21. dello stesso mese (*a*), promettendo di ajutare Sua Santità per la ricuperazione delle Terre della Sede Apostolica, dichiara di non voler' essere obbligato a ciò contro l'Imperadore Carlo IV., e Bernabò suo fratello, col quale possedea Milano *pro indiviso*. Le parole poi del citato Proemio sono le seguenti (*b*): *Universis, & singulis inspecturis hoc publicum Instrumentum liquido innotescat, quod Reverendissimus in Christo Pater, & D. D. Robertus Basilicæ duodecim Apostolorum Divina providentia Præsbiter Cardinalis in nonnullis partibus Italiæ pro Sancta Romana Ecclesia Apostolicæ Sedis Legatus, ac Vicarius Generalis, ut constat literis Papalibus vera Bulla plombea munitis, quarum tenor inferius annotatur, nomine, & vice præfati Sanctissimi Domini nostri Gregorii Papæ XI., & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, atque suo, nec non nomine, & vice Serenissimæ Dominæ Joannæ Jerusalem, & Siciliæ Reginæ, illustriumque Principum Dominorum Amadei Comitis Sabaudiæ, Secondoti Marchionis Montisferrati, Nicolai, & Alberti Marchionum Estensium, & Colligatorum sequacium adhærentium, Officialium, Gentium, & Subditorum omnium, & singulorum dicti Domini nostri Papæ, & alii quorumcumque locorum ad ipsos Sanctissimum Dominum nostrum; Romanam Ecclesiam, & Colligatos &c. parte una, & Egregius, & Sapiens Vir Dominus Pinotus de Pinotis legum Doctor, natus quondam D. Bonvicini de Regio, Procurator, & procuratorio nomine Magnifici, & Excelsi Domini Domini Galeaz Vicecomitis Mediolani, Papiæ, Cumarum PLACENTIÆ, Alexandriæ, Terdonæ, Novariæ, Vercellarum, ac Bobii Imperialis Vicarius Generalis*.

(a) *Idem Registr. VV. fol. 35.*

(b) *Idem Registr. VV. fol. 20.*

Nel Capitolo XXX. di essa Pace promette il Legato di far restituire a Galeazzo *omnes illas, & singulas Terras, occupatas in præsenti guerra, eisdem Domino Galeaz, & Domino Comiti Virtutum, seu Adhærentibus, Colligatis vel Seguacibus, seu Subditis eorumdem, & quæ tempore incohatæ præsentis guerræ per ipsum Dominum Galeaz, vel ipsum Dominum Comitem Virtutum, seu per alium eorum nomine, sive per Adhærentes, Colligatos, Subditos, & Sequaces eorum tenebantur, regebantur, & gubernabantur in Diœcesi PLACENTINA, Papiensi, Terdhonensi, Alexandrinâ, Novarum &c. & alibi ubicumque, quas præfatus Dominus noster Papa dumtaxat tenet, seu quæ ejus nomine, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ tantummodo tenentur, & gubernantur, ut præfertur &c.*

Dal che con evidenza si scorge, che la Chiesa Romana in quei tempi niuna pretensione avea nella Città, e Contado di Piacenza, merceche se avuta ce l'avesse, non si sarebbe il Legato del Papa obbligato restituire al Visconti le Terre, che Sua Santità occupato gli avea nel Piacentino, ma sarebbesi per lo meno riserbate le ragioni della Sede Apostolica, il che non avendo fatto, rinunciò a qualunque supposto diritto quando avuto l'avesse; il che si nega.

Questo argomento si fa sempre più inevitabile da un' altra Capitolazione dello stesso Trattato, in cui si convenne, che *casu, quo Episcopus Vercellensis, sive Capitulum Vercellense, aut alius nomine Episcopi, seu Capituli prædictorum diceret Civitatem prædictam spectare ad*

Eccle-

Ecclesiam Vercellensem, quoad Dominium temporale teneantur, & debeant infra ipsum annum de jure suo docere coram Domino Domino Cardinali, vel deputando, & deputandis ab eo tali tempore, quod infra dictum annum possit pronunciari, possitque ipse Dominus Cardinalis vel deputandus, & deputandi ab eo in hujusmodi causa procedere summariè, & de plano, sine strepitu, & figura judicii, sola vi veritate inspecta juris ordine servato, & non servato, prout sibi videbitur expedire; & ubi per eventum causæ repertum fuerit, & pronunciatum per ipsum Dominum Cardinalem, vel deputandum, aut deputandos ab eo, dictam Civitatem ad Episcopum, & Capitulum Vercellarum conjunctim, vel divisim in temporalibus pertinere debere, ipse Dominus Cardinalis teneatur, & debeat operari cum effectu, quod Dominus noster Papa dignetur dare licentiam Episcopo Vercellensi, & Capitulo conjunctim, vel divisim infeudandi dictam Civitatem quoad temporalia prædicto Domino Azoni &c.

Cotesto patto tanto inculcato dal Legato a favore della Chiesa di Vercelli, rispetto al Dominio temporale della stessa Città, render dee ognuno molto ben persuaso, che se la Sede Apostolica avuto avesse di quei tempi la menoma pretensione sopra Parma e Piacenza non avrebbe giammai ommesso di farla valere, ed espressamente capitolare, ch'ella dovesse riconoscersi, e con diligenza esaminarsi, dappoiche tanto sollecito fu il Legato in sostenere i diritti, che il Vescovo, e Capitolo della Chiesa di Vercelli pretendeano avere sopra il Dominio temporale della medesima Città. Se i nostri Avversarj si fossero abbattuti in un Trattato di Pace di cotesta sorta, con quanto strepito l'avrebbono prodotto, e come amplificato, e quante esagerazioni avrebbono eglino fatte per magnificare l'alto supremo Dominio della Santa Sede? Già mi par d'udire le loro strepitose declamazioni su questo importantissimo antico documento. Io però altro non vuo dire, se non che il Mondo non prevenuto decida delle ragioni d'ambe le parti, e pronunzj di chi fosse, e sia la sovranità di Piacenza, se della Chiesa, o dell' Imperio.

Mi prenderò bensì la confidenza di pregar' il Leggitore già informato delle cagioni della guerra accesasi tra la Corte d'Avvignone, e i Visconti, de' successi, ch' ella ebbe, e del fine glorioso, che cotesti Principi le diedero, degnarsi dar' un' occhiata alla Dissertazione Piacentina, e vedrà come l'Autor di questa, il quale col suo camminar retrogrado sempre, e volontariamente travia dal retto sentiere della verità, sia miseramente urtato con poche parole in molti sconci, e detestabili errori. Dice dunque in primo luogo, che *apparisscono li pagamenti di detti Canoni fatti dagli accennati Visconti alla Santa Sede sotto Clemente VI., Urbano V., e Gregorio XI. fino all' anno* 1372. *l'accuratissimo Monsignor Fontanini trasse dagli atti, che si conservano negli Archivj Pontificj le memorie, e palesò al Pubblico, giorno, mese, ed anno, e Notaj, che ricevettero gli atti delle sovraccennate concessioni, e gli Stromenti di detti pagamenti.* *Dissertazion. Piacent. pag* III.

Con qual titolo, e per meglio dir pretesto concedesse Benedetto XII. il Vicariato a' Viscouti, digià si è veduto di sopra, dove io ho provato, ch' egli altro non ne usò, che quello di Amministratore dell' Imperio, da lui preteso vacante. Non è poi vero, che Monsignor Fontanini dica, che gli stessi Visconti pagassero il censo sotto Clemente VI. successore di Benedetto, e sotto Innocenzo VI., Urbano V., e Gregorio XI., fino all'

anno 1372., perchè lo Storico Romano, che mi persuado essere il Monsignor Fontanini citato dall' Avvocato Piacentino asserisce solamente, che Giovanni, e Luchino Visconti pagarono il detto censo negli anni 1345., e 1346. al Pontefice Clemente VI., e non agli altri che successero dopo di lui; E se *l'accuratissimo Monsignor Fontanini trasse dagli atti, che si conservano negli Archivj Pontificj le memorie, e palesò al Pubblico giorno, mese, ed anno, e Notaj, che ricevettero gli atti delle sovraccennate concessioni, e gli Stromenti di detti pagamenti*, non ebbe però la bontà di palesare al Pubblico quello, che più importava, cioè gli atti medesimi, i quali non essendo tuttavia impressi, e ritrovandosi seppelliti ne' MSS. degli *Archivj Pontificj* doveano indispensabilmente pubblicarsi; abbiam però scoperto nel Capitolo antecedente l'astuzia, e il fine, per cui non si palesarono nell' Appendice, dove si veggon registrati documenti di minor' importanza, e si è da me anche osservato, che se si fossero palesati, sarebbe rimaso il Pubblico chiarito, come le sovraccennate concessioni, e i mentovati pagamenti, distruggono tutte le machine de' loro falsi supposti, i quali va sempre più moltiplicando questo nostro Avvocato alla moda, mentre soggiugne poco dopo, che *i Piacentini, e Parmiggiani, non potendo più soffrire l'asprissimo loro giogo, e ricordevoli dell' innata generosità de' loro cuori, intrapresero di scuoterlo, e felicemente lo scossero, ritornando sotto l'immediata Dominazione de' Romani Pontefici*.

Quì l'Avversario Piacentino si vuol segnalare nel servigio della Santa Sede sopra lo Storico Romano, conciossiache ei osa affermare con franchezza, che i Piacentini ritornarono sotto l'immediata Dominazione de' Romani Pontefici; Quando lo Storico medesimo confessa alla pagina 109, della sua Opera, che Gregorio XI. *non ebbe Piacenza per esser ben difesa da Galeazzo*, e molto meno ebbe Parma.

Passa più oltre colle sue fallacie questo inconsiderato Scrittore, e sostiene, che *l'Imperador Carlo IV. avendo inteso, che diversi Popoli si fossero sottratti dall' obbedienza tirannica de' Visconti, rimise i Piacentini, e Parmiggiani all' arbitrio della Romana Chiesa, non ostante, che i Visconti per una tal' qual' ombra di credito professassero d'essere Clienti dell' Imperio, ed in questa maniera ricuperò la Santa Sede sotto Gregorio XI. nell' anno* 1372. *l'utile Dominio delle Città di Piacenza e Parma*. Non vi è Autor veruno contemporaneo, o prossimo, nè tampoco moderno, e di credito, che dica essersi nell' anno 1372. ricuperate quelle Città da Gregorio XI., ne vi è Scrittore, che possa asserirlo con verità, perchè tanto l'una, quanto l'altra di queste due Città da che furono ricuperate da Azzo, e dall' Arcivescovo Giovanni, non uscirono più dalle mani de' Visconti, e solo Piacenza per poco tempo fu occupata dal Vignati Ribelle de' medesimi. Prese bensì Giovanni Aucut Inglese di nazione, e Condottiero di Papa Gregorio alcune Castella nel Piacentino, allorche si guerreggiava pel Dominio, non di Piacenza, ma di Bologna; quelle però furono nella Pace restituite, come l'abbiam provato di sopra coll' autorità de' Scrittori contemporanei, e de' pubblici Stromenti di Pace.

E se l'Imperador Carlo Quarto così sollecitato da Urbano V. si dichiarò nemico de' Visconti, e venne in Italia a' danni loro, ben tosto se ne pentì, e conobbe il suo errore, anzi veggendo, che il Sommo Pontefice non studiava *ea quæ Pacis sunt*, ma aspirava alla ruina de' Vassalli

più

più fedeli dell' Imperio, mutò presto consiglio, fece con esso loro la Pace, e prontamente andossene in Boemia, lasciando così delusa delle concepute speranze la Corte Romana; per la qual risoluzione incorse questo pacifico Imperadore nell' odio del Papa, che meditava in vendetta di esser lasciato in impegno da Carlo, deporlo dal Soglio Imperiale; ma la morte frastornò ben tosto il suo poco sano consiglio.

Conchiude l'Avvocato Piacentino il suo discorso intorno a questo fatto istorico con un' altro falso supposto, alterando il Testo del Campi, che adduce per confirmarlo; dice dunque così; *Egli è vero, che Gregorio condiscendendo al di lui naturale crudelmente piacevole lasciossi indurre a reintegrargli, e restituir loro il possesso di dette Città, restituzione, dissi, riprovata dal Consiglio Constanziense, il quale insieme colle dissipazioni, e rispettive usurpazioni accadute nel tempo dello scisma, cassò, ed annullò quelle ancora, che avea fatte l'istesso Gregorio per troppa timidità, e soverchia debolezza, e timidezza di spirito, mentre rispetto a Piacenza e Parma, osservò lo Storico di Piacenza, che altra ragion non ebbe di restituirle a quel crudelissimo Tiranno, se non perchè egli doveva tosto venire in Italia.*

Osservi quì di grazia il Lettore, che l'Istorico di Piacenza citato dall' Avversario è il Campi (*a*); questo devoto, e semplice Religioso è così parziale della Curia Romana, e si mostra sì avverso a' Visconti, che prorumpe contro di loro in ingiurie così orribili, che non si proferirebbero contro un plebeo de' più scelerati; nondimeno nel racconto, che ei fa di questa Storia, mai osa dire, che Piacenza cadesse in tal' occasione in mano di Gregorio, anzi attesta, che la Bolla terribile fulminata da questo Pontefice contro Galeazzo, e Bernabò non fu pubblicata in quella Città perchè dominata da essi, e soggiugne di più le formali parole, che *si conferma in questa opinione in vedere, che non avendo per tutto questo Galeazzo lasciato l'assedio d'Asti, nè gli Aderenti, e Fautori di lui voluto sottrarre gli ajuti, comandasse al nuovo Legato di Bologna &c., che l'Esercito della Chiesa venisse a' danni del Piacentino*; E quì nomina ad una per una le Terre, e le Castella, che vi prese Aucut Condottiere delle Truppe Pontificie; nè questo Scrittore avrebbe lasciato di far saper' al Mondo, che Piacenza fu in questi tempi occupata da Gregorio XI., se ne avesse ritrovato il menomo indizio in una qualche carta vecchia di quella Città. Veggasi di grazia il Locato (*b*), il quale, non solo concorda in tutto, e per tutto intorno a questo fatto, ma dice molto più del Campi, il quale passando poi nel luogo citato dall' Autor della Dissertazione alla Pace conchiusa fra il Pontefice, e i Visconti non osserva, come con mia somma ammirazione gli fa osservare l'Avversario, cioè, che *rispetto a Piacenza e Parma non ebbe Gregorio altra ragion per restituirle a quel crudelissimo Tiranno, se non perchè egli doveva tosto venire in Italia*, ma solamente attesta tutto ciò, che confermano gli altri Storici, cioè, che frattanto venuto *il mese d'Agosto ei* (Gregorio) *fece restituire a Galeazzo Visconti nel Piacentino, nel Pavese, e nel Novarese tutti i Castelli, che ritenea la Chiesa Romana.*

Pare a me, che alterazioni de' Testi tanto manifeste per non dir vergognose, e detestabili, anche in un Causidico de' più cicanosi del foro, dovrebbono far perdere intieramente il credito a quelle Scritture, le quali pubblicandosi al Mondo in controversie di tanto momento, non debbon mai essere disgiunte dalla modestia, dalla verità, e dalla buona fede; e pure

(a) *Campi Hist. Eccl. di Piacenza tom. 3. lib. 22. ad an. 1372., & seqq.*

(b) *Locatus ad an. 1372. pag. 125.*

Camp. ubi supra lib. 23. ad an. 1376. pag. 152.

pure io offervo, che non fi fcorge verità, non buona fede, nè modeftia in chi le compofe per foftenere la pretefa fovranità della Sede Apoftolica nel Ducato di Parma e Piacenza; veggonfi all'oppofto tutte fparfe di falfi fuppofti, di mutilazioni de' Tefti, e di maledicenze, le quali non fi proferifcono folamente contro i Difenfori de' diritti del Sacro Romano Imperio, ma contro Principi, e gli Augufti ancora, trattandoli da Eretici, e da Tiranni crudeliffimi, anzi neppure la fi perdona in cotai Libelli agli fteffi Sommi Pontefici, allorche fembra agli Autori, che li compofero, che fcreditandone le rifoluzioni, benche fagge, e addoffandoli difetti, che mai non ebbono, poffono dar fembianza di vero a' loro inganni, come appunto fa quì l'Avvocato Piacentino, il quale taccia Gregorio XI. di *un naturale crudelmente piacevole, di troppa timidità, e fovverchia debolezza, e timidezza di fpirito*; e quel che è peggio, ei carica di fimili, e indegne paffioni un Principe, e un Papa predicato dall' Autore della fua prima Vita appreffo il Baluzio, dal Platina, e da Natale d'Aleffandro per ottimo, prudentiffimo, virtuofo, indefeffo, e zelante della grandezza fpirituale, e temporale di Santa Chiefa fopra molti fuoi Anteceffori; e finalmente quel, che non puol tolerarfi, egli è che vuol lo Sofifta retrogrado machiato un sì degno Pontefice del brutto vizio di pufilanimità col fuppofto falfiffimo, che egli faceffe una cofa, che giammai non fece, perchè finge l'aftuto Scrittore, che reftituiffe per troppa timidità, e debolezza di fpirito Parma e Piacenza a' Vifconti, quando non tolfe mai loro nè l'una, nè l'altra di quefte Città, e fe nella Pace, che conchiufe con effi Signori, loro rinunciò le Caftella occupate durante la guerra nel Piacentino, nel Pavefe, e nel Novarefe, nol fece per troppa timidità, ma con fano, e maturo configlio, ed operò da Principe prudentiffimo, e politico, imperciocche, veggendofi obbligato far la guerra a' Fiorentini, e a quafi tutte le Città della Romagna, poftefi col di loro favore in piena libertà, faggiamente previde, che non poteva certamente accignerfi a tanta imprefa, nè fortirne con gloria, s'egli avea per nemici anche i Vifconti, Principi in que' tempi, fenza dubbio alcuno, i più potenti, e formidabili di tutti quanti regnaffero allora in Italia.

CAP. XXII.

CAP. XXII.

Suppone l'Autor Romano, Gregorio XI. Sovrano di Piacenza, prima, per aver nella guerra contro i Visconti creato Daniello Carretto suo Capitano Generale nel Piacentino, e dipoi per i Privilegj conceduti gli da Carlo IV., ne' quali si finge, che vi sia compresa Parma e Piacenza sotto la Generalità dell' Esarcato, e dell' Emilia; onde si ribattono tante supposizioni, e si fa vedere, che Carlo IV. fu riconosciuto in tutta Italia, e particolarmente in Parma e Piacenza per vero Sovrano, e che confirmò a' Visconti il Vicariato Imperiale delle Terre, che possedeano, e particolarmente di cotéste due Città.

SI vanta l'Autor Romano nel Capitolo XV. della sua Storia, che *due anni appresso, cioè nel* 1374., *Gregorio stesso il dì* 22. *di Febbrajo, creò Daniello del Carretto Cavagliere Gerosolomitano Capitaneum Generalem in toto Territorio Placentino, & circumvicinis partibus pro nobis, & Romana Ecclesia sub obedientia tamen di Guglielmo Cardinale Sant' Angelo Vicario della Sede Apostolica nelle cose temporali.*

Bel modo di provar' il Dominio de' Stati per mia fe. Il Papa fece la guerra a' Visconti per impedirgli la ricupera di Bologna, e per ritrarre le loro arme dal Bolognese, infestar facea dalle sue Truppe il Piacentino, destinando al comando di queste un Capitano; e il nostro Avversario da un tal' atto, nè tira una conseguenza di Dominio; Qual' Autore si sognò mai di poter' allegare un fatto simile per prova di sovranità. Il Rè Cristianissimo fece una volta la guerra al Rè Cattolico, e constituì un suo Generale in Cattalogna, o nella Biscaja per amministrarla, indi concluse la Pace, e ognuno rimase al possesso di quel, che era suo, restituendosi vicendevolmeute le Terre occupate, durante la guerra medesima; Dopo molti, e molti anni nasce contesa fra loro della proprietà d'una di queste Provincie, e potrà dunque il Rè di Francia colla giurisprudenza del nostro Storico addurre in prova del suo preteso Dominio l'elezione di cotesto suo Capitano? Se questo non è il caso nostro, mi dia il Lettore una solenne mentita, che me ne accontento; in tanto si degni osservar' il nostro Avversario, che torna addietro, e si appiata un' altra volta nell' Emilia, e nell' Esarcato. Di grazia mettiamci in guardia, perchè ci tende un' imboscata, e vuol sorprenderci con i suoi continuati strattagemmi, e colle sue fallaci conseguenze.

Dice dunque, che *alquanto prima essendo morto nel* 1347. *Lodovico Bavaro, l'Imperador Carlo IV., con annullare tutti gli atti praticati da lui contro alla Sede Apostolica il dì* 27. *Aprile dell' anno stesso* 1347., *avea ratificato in mano del Pontefice Clemente VI. le ampie donazioni di Ridolfo Primo, ciò egli fece poi anche ad Innocenzo VI. nell' anno* 1355., *e ad Urbano V. nell' anno* 1367., *recitando in tutti, e tre i suoi Diplomi, come già dissi, tutti intieri quelli di Arrigo VII., ove si confermano que' di Ridolfo, e degli altri Imperadori, e giurando, conforme al solito stile di non invadere, ma di mantenere, e difendere i Beni della Sede Apostolica, onde in conseguenza egli riconobbe,*

nobbe, che Parma e Piacenza con tutta l'Emilia situata nell' Esarcato erano della Chiesa Romana. E quando mai finirà questa cantilena dell' Esarcato, e dell' Emilia? E quando si degnerà questo moderno Storico di metter termine a sì false conseguenze? Io non niego, che Carlo dilapidator dell' Imperio non facesse quanto mai seppero da lui bramare i Romani Pontefici; e che non confirmasse le Costituzioni di Ridolfo, e di Arrigo suo Avo; e avvegnache facesse molte altre cose indegne d'un' Augusto, come se ne duole il famoso Petrarca (*a*), il quale lo invitò in Italia colle sue lettere, non fece però quella di donar Parma e Piacenza alla Sede Apostolica, perchè nè l'una, nè l'altra di quelle Città a lei concessero gli accennati suoi Predecessori, ma tutte, e due le conservarono all' Imperio, come a sazietà lo provai negli antecedenti Capitoli, ne' quali con maggior' evidenza feci vedere, che elle non si comprendeano nell' Esarcato, nè tampoco nell' Emilia, che si pretende donata alla Chiesa. Ma io compatisco questo appassionato Scrittore, il quale voglioso d'acquistarsi il favor di Palazzo con lusingarne il genio, si pensò, che meglio non l'avrebbe potuto fare, che tentando dilatar con pochi tratti dell' erudita, e destra sua penna il Dominio temporale della Sede Apostolica, estenderlo per tutta quanta l'antica Emilia, e buona parte di Lombardia, e farlo giugnere persino su l'Alpi Cozzie: nol compatisco però nel modo, che tiene per arrivar'a questo suo fine, merceche, non contento servirsi di vani ritrovamenti, in mancanza di sode ragioni, e di autentiche Scritture, ha voluto anche usar satire, occultar la verità, e tacerla, come la tace quì, ove confessar dovea, che Carlo IV. fu riconosciuto per Sovrano da tutta quanta la Lombardia, e dall' Italia ancora, e così tirarne una legittima, e più vera conseguenza, che per tale fu ricevuto, ed acclamato anche da' Piacentini, e Parmiggiani; anzi non avrebbe tirata conseguenza alcuna, ma avrebbe narrato puramente, e con sincerità istorica, il fatto, come stava, mentre il fatto fu che coronato Carlo in Milano colla Corona di ferro, e in Roma con quella d'oro esercitò in esse Città atti di legittimo Signore, e di Monarca supremo, e che come tale confirmò il Dominio di tutte le Città, che possedeano i Visconti in Lombardia, e in specie di Parma e Piacenza.

(a) *Petrarca de vit. solit. lib.2.sect.4. cap.3.*

Queste incontrastabili verità sono rese pubbliche dagli Storici municipali di Milano, di Parma, e di Piacenza, e di quanti scrissero i fatti di questo Principe dissipator d'una sì Augusta Monarchia, il quale fu d'animo così abietto, e tanto avvido d'esser coronato in Roma, che per potervi andare, si lasciò imporre dal Papa la dura legge di doverne uscire, tosto che avesse ricevuta la Corona medesima; e fosse stato acclamato Augusto di nome, e non d'autorità, onde Biondo Flavio scrivendo questa Storia co' sentimenti del Petrarca dice così (*b*); *tandem pervenit Romam Carolus, & à duobus Cardinalibus, quos ea de causa Innocentius Papa miserat, coronatus est, ea tamen præscripta conditione, ut nec Romæ, nec in Italia moraretur, quod quidem Petrarca ad suprascriptum Foroliviensem Nerium sic scribit, omnis potestas impatiens Consortis erit, cujus rei, si quâ antiqua non sufficerent, veror ne recens nobis exemplum casus attulerit, neu jam Pontifex Romanus Principem Romanum Romæ esse vetuerit, quod fama loquitur. Is nunc Diademate contentum, ac Imperii titulo Roma non solum patitur, sed jubet, & quem dici Imperatorem sinit, imperare nullo modo siturus est, ad ipsum verò Carolum Petrarca sic dicit. Nescio quid Romano Pontifici pollicitus jure-*

(b) *Blond Flav. decad.2 lib. 10 pag.369.*

jurejurando interposito quasi muro valido, seu Monte invio eo mane Urbis aditus probiberis: quænam ista superbia est: Principem Romanum publicæ libertatis auctorem, libertate privare, ut cujus esse debent omnia ipse non sit suus?

Ma lasciando alla pia meditazione del Lettore ciò che importino quefti sentimenti d'un'uomo, che vivea in que' dì, e la di cui memoria onoratissima viverà eterna nelle sue ammirabili fatiche letterarie, proseguirò il filo del mio ragionamento, e proverò quanto asserj di sopra, cioè che Carlo Quarto fu riconosciuto da tutta Italia per Sovrano, e particolarmente da' Parmiggiani, e Piacentini, e che indi confermò a' Visconti il Vicariato, e'l Dominio, che loro concessero i suoi Antecessori, e particolarmente Arrigo VII. suo Avo; Che fosse Carlo riconosciuto dagl' Italiani, e particolarmente da' Lombardi, e da' Toscani per loro vero Sovrano, lo attesta Pietro Mesia nella di lui Vita colle seguenti parole: *percioccbe essendo giunto in Italia, e vedendo gl' Italiani, che egli non faceva alle Terre alcuna gravezza, fu ricevuto da' Signori di Carrara in Padova, e dipoi da' Gonzaghi in Mantova, dagli Estensi in Ferrara, da' Visconti in Milano, e dalla maggior parte de' Signori Italiani, i quali gli giurarono fedeltà, e lo riconoscevano per Imperadore, e così passando nella Città di Milano, ricevette in lei la Corona di ferro, e da Milano andò a Pisa, nella quale gli vennero Legati di Fiorenza, e di molte Città, chiedendo la sua pace, & amorevolezza, e riconoscendolo per Imperadore, e servendolo di denari per pagare le sue Genti.*

Dello stesso ci assicura il Rainaldo ne' termini seguenti (*a*): *Insignis est annus humanæ salutis* 1355. *solemni novi Imperatoris Imperialibus Insignibus exornati celebritate Romæ perfecta, in qua antequam aurea Corona à Legato Cardinali censeretur, ferream apud Insubres Coronam die Epiphaniæ sacro accepit; Cortusius Historia Lib. XI. Cap. II., dicit; occurrerant Nobiles Mediolani (Carolo scilicet) & fere totius LOMBARDIÆ, qui per Cremonam, & alias Civitates transiens summo honore receptus die quarta Januarii intravit Mediolanum eodem mense, & die Epiphaniæ in Ecclesia B. Ambrosii per Archiepiscopum Mediolanensem Corona ferrea honorificè coronatur. Iniisse antea ipsos* (cioè Visconti) *cum Carolo, atque ab eo, ob Matthei Vicecomitis in Henricum Avum officia in Præturæ Mediolanensis munere confirmatos, tradunt idem Auctores; illos vectigal annuum Cæsareo Ærario illaturos se spopondidisse confirmat*; e dopo d'aver' esso Rainaldo confirmato quanto io dissi, prosiegue a narrare, che *universa Hætruria venienti cervices placidè submiserit &c. Carolus anno Domini* 1354. *intravit Italiam, & se concordavit cum Tyrannis Lombardiæ meliori modo, quo potuit, & adsumpsit Coronam ferream apud Mediolanum, deinde recessit, & ivit in Tusciam, & Pisani, Senenses, Lucani, Volterrani, Saminiatenses, Montipolitiani, se totaliter tanquam in verum Dominum naturalem in suis manibus, & Dominio submiserunt, quos ipse gratiosè recepit &c., Florentini verò cum ipsorum aliis residuis de Tuscia alligatis concordaverunt se cum dicto Carolo cum conditionibus, & pactis habitis inter ipsos, & pecunia mediante pacti sunt illi aureorum, ut refert Mattheus Villanus Auctor Coæcus* (*b*) *lib.*4. *cap.*73.76. *centum millia, multæque nomine ob præteritam in Henricum Avum perduellionem promissis quatuor millibus vectigalis nomine.*

(a) *Rainaldus ad an.* 1355. *n.*1., *& seqq.*

(b) *Matteo Villani Hist lib.* 4. *&* 5. *Rebdorf. ad an.* 1354. *Cortusius lib* 11. *cap.* 1. *&* 2. *Lodov. Cavitellus ann. Cremon. Ripamontius Hist. Mediol. lib.* 3. *pag.* 365, *& seqq.*

Oltre il Cortusio riferito dal Rainaldo, ci assicura tanto Alberto d'Argentina, quanto il Cuspiniano, che Carlo concedette a' Visconti il Vicariato perpetuo di tutte quante le Terre, che eglino possedean' in Lombardia. Asserisce dunque detto Alberto (*a*), che *Rex quoque in Decembri, factis treguis inter Venetos, & Mediolanenses cum tribus Fratribus Mediolanensibus reformatur, receptâ ab eis grande pecuniâ, & promissis sibi annuis redditibus de terra, ita quod illi nomine Regis, Ministri terræ maneant sicut ante*; e'l Cuspiniano dice (*b*) *Vicecomitibus perpetuum Imperii Vicariatum aurea Bulla confirmavit*.

(a) *Albert. Argent. pag.* 163.

(b) *Cuspinianus pag.* 384.

E finalmente passando dal generale, al particolare di Parma e Piacenza, diè Carlo in esse due Città due prove chiarissime dell' antica, e non mai interrotta sovranità dell' Imperio, imperciocche rispetto a Parma essendo ivi accolto, come Sovrano, dice Bonaventura Angeli (*c*), che *l'anno* 55., *il dì quinto di Aprile Carlo IV. Imperadore a favor della Chiesa di Parma riconfermò al Vescovo tutti i privilegj, lettere, grazie, libertà, ragioni, donazioni, concessioni, & indulti d'altri Imperadori, e Rè impetrate, e di nuovo gli concedè tutte l'Alpe, e le sommità de' Monti della Diocesi, distretto, e Territorio di Parma nominatamente con questi Confini, da una parte il Vescovato di Luni, dall' altra la Terra, ovvero il Territorio del Bosco, dall' altra la via di Raigoso, e di Lunaro, e dall' altra il Contado delle Corti di Raigoso, e di Lunaro &c. Morì quest' anno del mese di Settembre Matteo Visconti, e la sua parte dello Stato divisero tra loro i Fratelli, e Parma venne in mano di Bernabò*. Lo stesso conferma il Campi (*d*) rispetto al privilegio conceduto al Vescovo di Parma, e in quanto a Piacenza dice, che *essendo allora cioè* dell' anno 1355. *Podestà di Piacenza il Marchese d'Incisa, Uberto, ovvero Alberto a nome di Matteo Visconti da esso Podestà con sommo onore fu in questa Città ricevuto l'Imperadore Carlo IV., quando partito da Milano, passò per essa in andando a Roma a prendervi la Corona*; e che *richiesto detto Carlo di nuovo dal Cavalier Dondatio Malvicino Fontana a voler come Imperadore coronato convalidar maggiormente la grazia del Feudo di Castel S. Giovanni, e della Val di Tidone concessagli nel Novembre innanzi*, benignamente aderì alle supplicazioni del Malvicino, concedendogli una molta ampia Investitura di essi Feudi, tutti posti nel Contado di Piacenza, e prima del Campi, colla scorta degli atti pubblici tutto questo lo disse Omberto Locati (*e*), il quale puo vedersi da ognuno.

(c) *Bonavent. Angeli Hist. di Parma lib.* 2. *ad an.* 1355. *pag.* 187.

(d) *Camp. Hist. di Piacenza lib.* 2 *tom.* 3. *ad an.* 1355. *pag.* 109.

(e) *Locat. ad annum* 1355.

CAP. XXIII.

CAP. XXIII.

Le Investiture fatte dall' Imperador Wencislao a Giovanni Galeazzo Visconti, perchè litteralmente comprendono Parma e Piacenza mettono in un grand' imbarazzo gli Avversarj, nè sapendo come sbrigarsene fan ricorso al Concilio di Costanza, e al Corpo Germanico, e si dicono, che furono annullate sì dall' uno, che dall' altro; Quì dunque si fa manifestamente vedere, che tutto quanto da loro si adduce è falso, e supposto, e perchè l' Avvocato Piacentino si avanza a sostenere, che Gregorio XI. ricuperò dette due Città, e indi le restituì a' Visconti, si convince di manifesta invenzione, e si mostra, che Piacenza dopo che fu ricuperata da Azzo, e Parma, dopo che fu riacquistata dall' Arcivescovo Giovanni, non uscirono mai più dal Dominio de' loro Successori; e in tal' occasione si scoprono alcune fallacie, e due maligni riflessi, che fa questo Autore per dar credito alla sua Dissertazione.

NIuna menzione fa l'Autor Romano degli atti di vera sovranità esercitati da Carlo IV. in Parma e Piacenza, benche riferiti da molti Autori contemporanei, e di fede degni, e li tace tutti, perchè distruggono, come fa il Sol la nebbia, i suoi divisamenti, e confermano sempre più l'alto Dominio dell' Imperio in quelle Città, e mostrano quanto fosse legittima la Signoria de' Visconti nell' una, e nell' altra; Quindi persuadendosi poterne abbolir la memoria col trascorrerle, se ne passa al gran scisma nato nella Chiesa di Dio, dopo la morte di Gregorio XI., e da questo prende pretesto per dire, che *per tutto quel tempo non si potette da' Sommi Pontefici rivolger l'animo alla ricuperazione delle Città usurpate alla Sede Apostolica*. E che *essi però non restarono di mantener sempre vive, e notorie le proprie ragioni, mentre Wencislao, e Ruperto confermarono le antiche donazioni fatte alla Chiesa nella maniera stessa, che avea praticato Ridolfo I., il che poi anche attestò Sigismondo il dì ultimo di Maggio* 1433. *nella sua Costituzione pubblicata nel tenor medesimo in Roma sotto Eugenio IV.* *Istoria Romana pag.* 109.

Io non ammetto, che durante in Occidente un sì pernicioso scisma, non fossero in istato i Sommi Pontefici di rivolger l'animo alla ricuperazione delle Città usurpate alla Chiesa, perchè leggiam' in molti Storici, e particolarmente nel Platina, nel Corio (*a*), e nel Villanova, che Papa Bonifacio IX. confederatosi co' Potentati d'Italia, e co' Ribelli de' Visconti fece la guerra al Duca Giovanni Galeazzo, e morto questi, al Duca Giammaria suo figliuolo, contro cui dice il Villanova, che il Pontefice *geminum strinxit telum*, animando i Sudditi a ribellarsi da lui, e siccome in que' tempi lo Stato di Milano fu più travagliato da' Guelfi, e da' Ribelli, che nol fu quei della Chiesa per lo scisma, così videsi obbligato quel giovane Principe, per non perdere tutto il Dominio, lacerato da molti Tiranni, far la Pace col Papa, e restituirgli Bologna, Perugia, e Assisi, con quanto aveano i suoi Maggiori acquistato in Romagna. Quindi è, che se la Corte Romana avesse allora pensato d'aver la menoma ragione sopra le Città di Parma e Piacenza, e preteso, che fossero state occupate alla Chiesa tirannicamente da' Visconti, l'avrebbe saputo dire, e dimandarne la reintegrazione, particolarmente di Piacenza, che più non era in

(b) *Corio part.* 3. *pag.* 634., *& seqq.*, *& part.* 4 *pag.* 680., *& seqq. Platina in Vita Bonifac. IX.*, *& Innoc. VII. Jo. Baptista Villanova Laudis Pompejæ Hist. lib.* 3. *apud Grævium tom.* 3. *col.* 413., *&* 414.

in potere di Giammaria, ma del Vignate Tiranno di Lodi, e confederato col Papa. Leggasi il Corio, il quale autentica quanto io dico, soggiugnendo, che la Duchessa Madre di Giammaria, *vedendosi in gran pericolo, ed abbandonata da ogni ajuto, massimamente da' Cittadini Milanesi, fra i quali erano continue dissensioni, e che non avrebbono sborsato un solo dinajo per conservazione del suo Stato, deliberò far la Pace col Pontefice, e concedergli Bologna, Perugia, e Assisi per fuggire la ruina delle altre Città, che le restavano, le quali vedeva in evidentissimo pericolo.*

Quello, che vuo in seguito della buona fede, che professo accordar' allo Storico Romano, egli è, che tutti gl' Imperadori mentovati da lui, ed *anche Federigo III. con solenne giuramento nell' anno 1452., in mano del Pontefice Nicolò V., confirmasse le donazioni di Ridolfo*; ma debbo poi in ossequio della verità, per cui solo scrivo, negare ogni suo falso supposto, e ripetere quanto digià provai, cioè che in tante donazioni fatte da' Cesari alla Chiesa; non si nominarono giammai Parma e Piacenza, nè mai vi furono comprese, e che per conseguenza non possono, nè debbon dirsi usurpate alla Chiesa, perchè ella mai non v'ebbe alcun legittimo, e stabil Dominio, e che i Visconti non debbon, nè possono dirsi usurpatori, mentre possedettero esse due Città, prima come Vicarj, e poi come Vassalli dell' Imperio, e de' Cesari di Germania, i quali erano, e sono anche oggidì Sovrani legittimi delle medesime, e per tali riconosciuti dal Papa, da' Parmiggiani, e Piacentini, e dal Mondo tutto, cominciando dall' Imperio di Carlo Magno, e scendendo in giù persino a Carlo IV. Laonde discorre molto male l'Autor Romano, quando dice, che *per esser stato Giovanni Galeazzo Visconti dichiarato dell' Imperador Wencislao nell' anno* 1395. *Duca di Milano, e poi il dì 3. di Marzo* 1397. *Duca di Lombardia con suoi Discendenti, in tempo che tenea occupate le Città di Reggio, Parma, Piacenza, Bobio, e Borgo San Donnino tutte di ragion della Chiesa, non segue per questo, che elle fossero dell' Imperio, e che in virtù di tal atto elle abbino potuto validamente incorporarsi al Ducato di Milano*; mentre favellando così, suppone quel, che è in quistione, anzi dà per costante a suo favore quel, che ei dovea provare, e non provò, nè proverà giammai, cioè che Reggio, Parma, Piacenza, Bobio, e Borgo San Donnino fossero di ragione della Chiesa, perchè ho io mostrato co' testimonj d'ogni eccezion maggiori, che sono tutte Città Lombarde, e del Regno d'Italia, e molto più mal la discorre l'Avversario nostro, affermando, che *i Visconti non le tennero in loro balia come Vicarj Imperiali, ma come Tiranni usurpatori*; poiche del Vicariato conceduto a questi Principi dagl' Imperadori Arrigo VII., Lodovico il Bavaro, e Carlo IV., ne fanno indubitata fede tutti gli Storici di que' tempi citati da me negli antecedenti Capitoli, e i medesimi Sommi Pontefici confirmaronli cotal Vicariato, non già in nome della Sede Apostolica, ma come Amministratori dell' Imperio, da loro preteso vacante per le censure, che fulminarono contro il Bavaro; nè quanto vanamente asserisce lo Storico, *risulta dalle dichiarazioni de' Papi*, e molto meno *dalle Costituzioni Imperiali sopra esse Città in favore della Chiesa Romana*, imperciocche non hanno gli Avvocati Romani mostrato, nè mostreran giammai un sol Diploma Cesareo, il quale dichiari, che l'accennate Città s'appartenessero alla Sede Apostolica, risultando bensì da mille, e mille atti, che spettano al Regno Lombardo.

Istoria Romana pag. 110.

Che

Che l'Investitura di Wencislao fosse dichiarata nulla dal Corpo degli Elettori, non è vero, e gli Avversarj non ne danno, nè potran giammai darne un sol' indizio, non che una concludente prova. Anzi è tanto falso, che ella venisse annullata dal Corpo Germanico, quanto è verissimo, che fu da Sigismondo confermata in Vicegrado l'anno 1426., il dì primo di Luglio, e dipoi l'anno 1495. espressamente da Massimigliano I., come ben tosto lo proverò co' Diplomi alla mano. Quindi è, che tutti i nostri più insigni Giureconsulti sostengono con invitti argomenti, e con ragioni fortissime la stessa Investitura di Wencislao per valida, e incontrovertibile, perchè data dianzi, che questa larva di Cesare fosse sbalzata giù dall' Augusto Soglio da lei deturpato con tanti, e sì abbominevoli vizj. Egli è vero però, che fra le molte cagioni, che si esprimono nella sentenza della sua deposizione vi si legge quella, che creasse Giangaleazzo Visconti *ex Præfecto Imperiali Ducem Mediolanensem, accepta pecunia*; ma questa deposizione di un Cesare indegno dell' Imperio non annulla i privilegj, e le concessioni da lui fatte, innanzi d'esser privato dell' Imperial Dignità; nè so vedere qual ragione dar possa al Papa per dirsi Sovrano di Parma, e Piacenza; anzi parrebbe a me, che ella piuttosto facesse una gran prova a favore dell' Imperio, il quale, dato, e non concesso, che colla deposizione di Wencislao avesse annullato quanto da lui si fece, non pertanto annullò il sovrano Dominio, che egli avea in quelle due Città; Io mi persuado, che con tal supposta annullazione d'Investitura, non si annullasse la sovranità, che lo stesso Imperio avea in Milano, e in tutta quanta la Lombardia dominata da' Visconti, come dunque puo dirsi cancellata quella, che egli avea in Parma, e Piacenza? conciossiacosache, rispetto alla Investitura la stessa è la ragion di Milano, come di Parma, e Piacenza; non v'ha dubbio, che l'Investitura prova il suprematо a favore di chi dà l'Investitura medesima; tal supremato però da essa non dipende a segno tale, che abbolita questa, debba anche dirsi abbolito il sovrano Dominio del Principe, che la concedette, anzi, chi annulla l'Investitura di uno Stato digià conceduto in feudo dà maggior forza al suo diritto sovrano, mostrando d'esser' Arbitro, e Padrone di darla, e torla a suo piacimento; confessar dunque dee l'Autor Romano, che le osservazioni, che fa per escludere la sovranità dell' Imperio in Parma, e Piacenza, a lei accrescono maggior valore, e contra ogni suo intento la confermano sempre più; e se *la mentovata Investitura fu spedita in tempo di scisma, e di confusione di tutto lo Stato della Chiesa, e mentre i Visconti poco, o nulla aderivano a i veri Pontefici*, non pertanto si puo dedurne, ch'esse Città da lungo tempo possedute pacificamente da' Visconti, come Vicarj Imperiali, fossero della Chiesa. Io non ritrovo, che vi sia un sol Canone, che vieti agl' Imperadori poter concedere le Investiture in tempo di scisma della Chiesa; onde potrebbe al più al più inferirsene, che la stessa Investitura recato non avesse verun pregiudizio alle ragioni della Santa Sede, ma se niuna ve n'ebbe mai, come si è mostrato, che importa, che ella sia stata conceduta in tempo di scisma, ed *a i Visconti, che nulla, o poco aderivano a i veri Pontefici*? Vorrei però che lo Storico Romano mi dicesse chi fosse stato dopo Gregorio XI. il vero Pontefice, perchè questi certamente non sarebbesi potuto deporre dal Concilio di Costanza, il quale fu appunto convocato per estirpar' uno scisma così pernicioso, e perchè era dubbio tanto in fatto, che in jure, chi veramente di tre Papi fosse l'indubitato, e legittimo Successor di Pietro, pretendendosi tutti e

tre

tre que' Pontefici, che viveano allora veri Capi della Chiesa di Dio, e ognuno di loro per tale era riconosciuto, e venerato dalla sua obbedienza, composta di Regj, di Principi, Cardinali, Vescovi, Prelati, e Religiosi tutti Cattolici, e alcuni di loro Santi, come fu Vincenzo Ferrerio dell' Ordine de' Predicatori, il quale favoriva Pietro di Luna, il più ostinato di tutti gli Antipapi; avvegnache non paja, mette però l'Investitura di Wencislao in un grande imbarazzo gli Avversarj, e siccome non sanno come sbrigarsene, ricorrono per ajuto al Concilio di Costanza. Dice dunque lo Storico Romano pieno di somma confidenza, che *essa con ogni atto simile di qualunque sorte intendesi rivocata, eziandio per la Sessione XIX. del Concilio di Costanza adunato alla presenza dell' Imperador Sigismondo, la quale si tenne contro gli Usurpatori della Chiesa à tempore Gregorii XI.*, e l'Avvocato Piacentino per dar credito quanto più puo alle sue faole, comincia con gravità, e gonfiezza di parole a narrar la Storia di cotesto scisma, e la convocazione d'esso Concilio, e dipoi ci fa sapere, che *vi comparve Sigismondo con riguardevol seguito di Principi della Germania, e dell' Ongheria, e che nel cospetto dell' Augusta Raunanza di tanti Principi si unì il Concilio, e si stabilì, che fosse osservata la Costituzione di Carlo IV. Padre di Sigismondo contro gli Occupatori de' Beni, e degli Stati di qualunque Chiesa, si formò poscia, e pubblicò una particolar Costituzione, colla quale essendosi approvata nuovamente la mentovata Costituzione di Carlo IV, ed un' altra più vecchia fatta dall' Imperador Federigo prima che divenisse Scismatico, decretossi, che i Regni, le Provincie, e le Città per temerità, forza, ed inganno di qualunque persona Ecclesiastica, o Secolare, benche fossero Imperadori, Rè, o Pontefici alienati, od occupati sotto il Pontificato di Gregorio XI., e dopo la di lui morte, sino all' ora, fossero restituiti alla Romana Sede, od a qualunque altra Chiesa, che ne fosse stata spossessata, cassando, ed annullando qualsivoglia concessione, dismembrazione, ed infeudazione fatta da' Pontefici accennati, e dagl' Imperadori, benche vi fosse intervenuto per convalidare quelle pretese alienazioni il consenso, e l'autorità di quelli, che per legge, o per costume, avessero dovuto convalidare, od autorizare simili contratti.*

Dissertazione di Parma, e Piacenza pag. 103., e 104.

Oh Dio buono, e immortale! e chi mai arrivò a tanta sottigliezza, per non dir malizia? Non vogliono in conto alcuno gli Avvocati della Curia Pontificia staccarsi dall' impegno di torre co' loro sofismi al Sacro Romano Imperio la sovranità di Parma, e Piacenza autenticata anche dalle prime Investiture, colle quali furono in un sol corpo unite le principali Città di Lombardia, e con esse le due poco fa nominate, e perchè non sanno più a che attaccarsi, s'abbracciano al Santuario, e per far servire alla loro immoderata passione i sagri Canoni d'uno de' più venerati Concilj Ecumenici, che siansi celebrati in Occidente, non hanno orrore di storcerli a loro talento, e di far dir' a que' Santi Padri ciò, che non ebbono mai in mente di proferire.

Sostengono dunque gli Avvocati Romani, che l'Investitura di Wencislao fu cassata nella Sessione XIX. del Concilio Costanziense, ma qual' è mai il Canone di questa Sessione, che l'annullò, e dove si ritrova egli? Pretendono peravventura essi Avversarj, che tal' annullazione si comprenda in quella generalità, colla quale vengono condannate le usurpazioni, le occupazioni, e invasioni fatte de' Beni, e Stati, non solamente della Sede Apostolica, ma di tutte quante le Chiese, e Luoghi pii della

Cristia-

Cristianità, durante lo scisma, e vivente anche Gregorio XI., ma in tutta quella grande, e lunga Costituzione, qual menzion si fa mai d'Investiture concedute da Wencislao, e da chi che sia altro Imperadore? E parrebbe a me, e lo parrà peravventura a qualunque uomo dottato di buon senso, e spogliato d'una cieca prevenzione, che altra cosa fosse cassare le usurpazioni, le occupazioni, e le invasioni, ed un'altra l'annullare le concessioni, e le Investiture fatte da' Cesari de' Feudi dell' Imperio, in cui non avea, nè ha la Chiesa Romana diritto alcuno; onde prima di proferir con tanta franchezza, che l'Investitura di Wencislao fu annullata dal Concilio, dovevano provare i Signori Avvocati della Curia Romana, che Parma, e Piacenza fossero d'indubitata ragione della Sede Apostolica, che ella ne avesse il Dominio certo, e l'attual, e pacifico possesso, in specie durante o il Pontificato di Gregorio, o lo scisma d'Occidente; hanno eglino forse provato sì precise circostanze? Lo deciderà il discreto Lettore, dopo che avrà ben'esaminato le ragioni, e i documenti allegati da loro in confermazione della loro sentenza, e le prove irrefragabili recate da me per mostrare, che le suddette Città furono mai sempre del Regno d'Italia, che le possederono i Visconti come Vicarj dell' Imperio, e che questi le ricuperarono, non già nel Pontificato di Gregorio XI., a cui giammai non riuscì d'insignorirsene per quanti sforzi ei facesse, affine di annichilare la potenza de' Visconti, ma in quelli di Benedetto XII., e di Clemente VI., avendo io fatto vedere, che Piacenza fu ben presto restituita al Dominio di Azzo, a cui fu tolta, e Parma alla Signoria dell' Arcivescovo Giovanni; e che tutte e due esse Città riacquistate una volta da que' Principi, passarono senza interrompimento di possesso ne' loro Successori; e se il Duca Giammaria fu spogliato dal Vignati di Piacenza, ciò fu per brieve tempo, e nel modo, che ben tosto vedremo; nè tal'usurpazione pregiudicò, ma piuttosto confermò sopra la stessa Città il sovrano Dominio dell' Imperio.

Ma per toccar con mano, che nulla ebbe giammai che fare la Costituzione promulgata nel Concilio di Costanza colla Investitura di Wencislao, osserviam'un poco per qual motivo, a qual fine fu pubblicato da que' Santi Padri, e come l'intendano, e l'interpetrino colla Sacra Rota i più celebri Canonisti, mentre così vedremo, se la sposizione degli antichi Giureconsulti Romani s'accopj coll' opinione di questi moderni Avvocati della Reverenda Camera.

La Costituzione dunque comincia così (*a*): *Sacrosancta Synodus Constantiensis in speculum suæ considerationis extollens quam gravissima dispendia Ecclesiæ, Monasteria, Hospitalia, Xenodochia, & alia Loca Pia, & Personæ Ecclesiasticæ, sic tempore guerrarum, & lugubris scysmatis proh dolor! causante malitia mentium humanarum ad talia diversis coloribus, modis, & titulis inhibentium improbè hactenus pertulerint, maximè à tempore felicis recordationis Urbani Papæ VI. inclusivè citra ac perferant incessanter in taliis, collectis, exactionibus, occupationibus, invasionibus, detentionibus, distractionibus, concessionibus, venditionibus, infeudationibus, emphiteusis, & aliis locationibus, donationibus, permutationibus, & aliis variis, & diversis alienationibus Regnorum, Provinciarum, Comitatuum, Dominiorum, Territoriorum, Districtuum, Civitatum, Castrorum, Villarum, & aliorum bonorum, & jurium, ac etiam spiritualium, & jurisdictionem ad Romanam, & Ecclesias alias &c. spectantia &c.* Quindi fatta questa narrativa,

(a) *Concilium Constant. sess.19. apud Labeum.*

rativa, profiegue a dire il Concilio, che tutte quante le occupazioni, ufurpazioni, invafioni, vendizioni, infeudazioni, conceffioni, ed altri contratti di fimil forta fatti durante detto perniciofiffimo fcifma, sì de' Beni, Stati, ragioni, e diritti tanto della Chiefa Romana, quanto di tutte le altre Chiefe, Monifterj, Ofpitali, ed altri Luoghi Pii debban dirfi, e intenderfi nulli, e di niun valore, caffandoli, revocandoli, ed annullandoli, fuorche fe fi provaffe, che quanto fu dato, o fpefo per effi Beni &c. cedi in evidente utilità di effe Chiefe, Monifterj, e Luoghi Pii con altre dichiarazioni, ed efpreffioni, che non fanno al cafo noftro, come potrà vederlo il Lettore dalla fteffa Coftituzione allor quando voglia foddisfar l'animo fuo.

Sicche da quefto Proemio anzi da tutto il contefto di tal legge evidentemente fi fcorge, che l'animo, e l'intenzione de' Padri ragunati nel Sacrofanto Concilio, non fu di porre la mano nell'altrui meffe, nè di eftendere l'autorità loro fopra quella dell' Imperio, nè fopra le Inveftiture date dagl' Imperadori, ma bensì d'annullare, e revocare tutto quanto era ftato alienato, conceduto, ed infeudato da quei, che durante lo fcifma occupato aveano il Pontificato, fapendofi, che ognuno di loro per mantenerfi nella poffeffione di tanta dignità, e per acquiftar feguito, aderenze, ed ajuto fi fervivano de' Beni delle Chiefe, dilapidandoli, dirò così, e dandoli volentieri a chiunque voleva feguitar' il loro partito, accoftarfi, ed unirfi all' ubbidienza loro, fenza curarfi alcuni, fe ben non tutti, di opporfi alle vendite, diftrazioni, contratti, alienazioni, ufurpazioni, occupazioni, ed invafioni, che dagli altri fi attentavano in pregiudizio, non folamente della Romana, ma di tutte quante le Chiefe del Criftianefimo, e così l'intende oggidì la Sacra Rota, e così l'intefero i Canonifti Romani, e in tal modo l'efpone il Cardinal de Luca (*a*) in più luoghi del fuo celebre Teatro *Veritatis, & Juftitiæ*, e particolarmente nel trattato *de Feudis*, dove difputandofi della validità, o invalidità di certa Inveftitura de' Caftelli di Monte Leone, e Campo Urfulo dati in feudo da Bonifacio IX. al Conte di Corbaria, dice, che *pro parte Civitatis, ego, & alii pro ea fcribentes non negabamus dictas propofitiones de jure veras pofita validitate, vel duratione primæ Inveftituræ, quarum tamen utramque deficere dicebamus, quia cum Bonifacius IX. fuiffet Pontifex durante fchifmate, initium habente ab obitu Gregorii XI. terminatum per Concilium Conftantienfe, ubi declaratis infubfiftentibus juribus trium eodem tempore pro Summis Pontificibus fe gerentium nempe Gregorii XII., Benedicti XIII., & Joannis XXII. alias XXIII., five per viam renuntiationis, five per viam depofitionis, vel declarationis nullitatis electus fuit Martinus V., fub quo Ecclefia Catholica tranquillè quievit; idem Concilium irritas, ac invalidas declaravit omnes conceffiones durante fchifmate factas ut conftat in §. Item dicta Sancta Synodus poft Conftitutiones Carolinas inter Concilia collecta à Bymio tom.7. part.2. pag.*1129., 1131., *& alias* 1159. *Ibique comprobari dicebam ex Bulla Martini V., fub datum Romæ apud SS. Apoftolos* 15. *Septembris anno* 8., *ubi claris verbis non enunciativè afferitur in dicto Concilio abolitas effe omnes conceffiones, & infeudationes factas durante fchifmate, & merito quia cum tunc quilibet pro Papa fe gerens, Subditorum benevolentiam, ac obedientiam affectaret, tanquam fui Papatus fundamentum, idcirco opus erat gratias, & conceffiones etiam inordinatè profundere* (*b*); *unde mos*

(a) *De Luca de Feudis difc. 5. n. 6.*

(b) *Burat. decif. 452. n. 1. Gregorius decif. 509. n. 1. & feqq.*

fuit

fuit Martini V. sæpius respondere, quod observentur Privilegia, & Constitutiones Pontificum, qui fuerunt ante schisma.

Ed ecco per qual cagione fu fatta la decantata Costituzione, e quali Pontificati abbracci, e quali no; non estendendosi a quei, che furono innanzi dello scisma, nè oltrapassando le concessioni, privilegj, e infeudazioni fatte da' Papi scismatici, senza far parola de' Diplomi dati da' Cesari.

E siccome dice quì l'Avvocato Piacentino, che Alberto Duca d'Austria fu a instanza del Vescovo di Trento citato, e condannato dal Concilio per aver' usurpato le Terre del di lui Vescoado, facendo questo inconsiderato Scrittore una troppo indegna memoria di sì gran Principe, di più dicendo, che lo stesso Duca Filippo Maria si vide citato dal Concilio medesimo per certa causa mossagli contro dal Vescovo d'Asti, io perciò gli replico, che tanto più liberamente sarebbe stato esso Filippo Maria citato per ordine di sì santo Consesso, e ad instanza del Sagro Collegio de' Cardinali precettato, e obbligato alla restituzione di Parma, e Piacenza, se o egli, o il Duca Giangaleazzo avesse usurpato quelle due Città, e spogliatane la Santa Sede.

Quello però, che toglie agli Avversarj qualunque appiglio, e fa con evidenza vedere, che nè la sentenza del Corpo Germanico, nè la Costituzione del Concilio di Costanza feriscono le Investiture di Wencislao, date a favore di Giangaleazzo Visconti, e che quando dubitar se ne potesse, tanto e tanto resterebbe sempre comprovata la sovranità dell'Imperio sopra Parma, e Piacenza, egli è il fatto, che sono per esporre, convalidato dalla fede de' Diplomi, e degli atti pubblici.

Già osservammo negli antecedenti Capitoli, che l'Imperador Carlo IV. prendendo la protezione del Pontefice contro Bernabò, e Galeazzo Visconti, passò prima in Avignone, e venne poi in Italia a' loro danni: e arrivò tant' oltre il di lui risentimento contro de' Visconti, che dianzi dichiarò Ribelle dell'Imperio Bernabò, e lo privò d'ogni Dominio, e anche di quello di Parma, creando in suo luogo per Vicario Imperiale Amadeo Conte di Savoja, come ne appare dall' atto autentico, che si conserva in un' antichissimo registro (*a*) del Regio Archivio di Milano; e indi fulminò questo Cesare la medesima sentenza contro Galeazzo, e tutti li suoi Aderenti, Complici, e Seguaci, privandolo di tutti li Feudi, delle Terre, e de' Beni, che come Vicario Imperiale godea in Lombardia, e per conseguenza anche del Dominio di Piacenza, e cotesta sentenza fu proferita al dì 3. d'Agosto 1372., come si legge nello stesso Registro (*b*).

Append. n. 4.

(a) *Regiftr. VV. fol.* 171.

(b) *Idem* Regiftr. *pag.* 124.

Morto Carlo IV., e passato all' altra vita Galeazzo, Giangaleazzo suo figliuolo, vogliofo di ricuperare la dignità di Vicario Imperiale, di cui fu privato suo Padre, costituì dell' anno 1379. addì 6. d'Aprile suoi Procuradori: *Nobilem, & Egregium Militem D. Johannem de Guarzonibus, & Bartholomæum de Sovana, de Luca &c. ad comparendum coram Serenissimo Principe, & D. Winceslao Dei gratia Romanorum, & Bohemiæ Regem ad supplicandum eidem pro parte præfati D. Johannis Galeatii, & nomine ipsius, quatenus de sua benigna gratia, & liberalitate dignetur revocare processus factos per quondam bonæ memoriæ Serenissimum Principem Principum Carolum Romanorum Imperatorem, & Bohemiæ Regem, contra & adversus quondam bonæ memoriæ Magnificum Dominum Galeatium Militem Imperialem, Vicarium Generalem ipsius constituentis Genitorem, descendentesque suos, & adhe-*

rentes ipsius Domini Galeatii, & similiter dignetur restituere in integrum, & restituat præfatum Dominum Galeatium, & omnes ipsius Descendentes contra, & adversus processus prædictos, & secuta ex eis, & ipsis revocationibus, & restitutionibus factis, dignetur ipsum D. Johannem Galeatium, & Azonem ejus natum, & utrumque eorum in solidum, & alios descendentes suos masculos de legitimo procreatos, seu procreandos confirmare, seu de novo facere, constituere, & creare suos Vicarios Generales pro Imperiali, & Regia Majestate Romanorum in Civitatibus Mediolani, Papiæ, Cumarum, PLACENTIÆ, Vercellarum, Novariæ, Terdonæ, Alexandriæ, Asti, Albæ, Bobii, & in Terris, Districtibus, Jurisdictionibus, spectantibus, & pertinentibus pro dictis Civitatibus, & cujuslibet eorum, & in Terris, & in Castris &c. E questo Mandato si conserva nel suddetto Regio Archivio, ed è anche registrato nella Storia di Ugo il Grande Duca di Toscana, e nelle memorie di Pescia, pubblicate dal Padre Don Placido Puccinelli Monaco Cassinense al fol. 385., appresso il quale Autore ognuno puo vederlo.

Aderì Wencislao alle istanze di Giovangaleazzo, e dell'anno 1380. il dì primo di Marzo revocò, e annullò ogni processo, e la sentenza pubblicata da suo Padre contro Galeazzo Visconti, e Vicario Generale Imperiale ne' seguenti termini (a): *Wenceslaus Dei gratia Romanorum Rex &c. Etiam ad cautelam iteratò, & de novo sponte ex certa scientia, & animo deliberato, te, tuosque Hæredes, & Descendentes masculos, & quemlibet tui Hæredum, & Descendentium masculorum in solidum pro Sacra nostra Majestate Regia, Romana, nostros, & Sacri Imperii facimus, constituimus, ordinamus, & creamus Vicarios Generales irrevocabiles perpetuò duraturos per omnia tempora vitæ nostræ, dum tamen in nostra, & Sacri Romani Imperii fide, & obedientia persistatis, Civitatum, & in Civitatibus, Territoriis, & Districtibus, videlicet Civitate Papiæ, & ejus Territorio, & Districtu, & eorum pertinentiis, & Supercomitibus de Lomello, etiam quantum ad Castra, Possessiones, & Bona ipsorum, quæ in Territorio Papiensi consistere dignoscitur, tam in terra, quàm in aqua, tam in Monte, quàm in plano; Civitatis, seu in Civitate PLACENTIÆ; Civitatis, seu in Civitate Novariæ; Civitatis, seu in Civitate Vercellarum; Civitatis, seu in Civitate Derthonæ; Civitatis, seu in Civitate Alexandriæ; Civitatis, seu in Civitate Bubis, seu Bobii; Civitatis, seu in Civitate Ast, seu Astensi; Civitatis, seu in Civitate Albæ, & de omnibus aliis Terris, Castris, Locis, & Villis Pedemontium &c.*

Append. n. 5.

(a) Registr. VV. fol. 96.

Non pretenderanno già gli Avversarj del Sacro Romano Imperio, che questa rinnovazione di Vicariato fosse abbolita o dal Corpo Germanico, ovvero dalla celebre Costituzione fatta dal Concilio di Costanza? e se di ragion pretender nol possono, come vorran poi pretendere, che Piacenza non sia Città Imperiale, se questa con tutte l'altre, che sono incontrovertibilmente Terre dell'Imperio fu data da Wencislao in Vicariato a Giangaleazzo Visconti, nel modo medesimo, che in Vicariato Imperiale la possedea Galeazzo suo Padre? Vede bene il Lettore da tutto ciò quanto pesino gli stortissimi argomenti di sì fatti Scrittori, e qual'onore eglino facciano a' pretesi diritti della Reverenda Camera Apostolica, intanto lo prego ad avvertire, che in questo Diploma niuna menzione si fa di Parma, perchè questa Città non era posseduta dal Padre di Gianga-

Giangaleazzo, perchè nella divisione, che si fece dello Stato pervenne in Bernabò suo fratello.

Conobbe l'Avvocato Piacentino, che la Costituzione del Concilio di Costanza nulla avea che fare coll'Investitura di Wencislao, e molto meno col Vicariato conceduto da lui a Giovanni Galeazzo, onde pensando fra se, come potesse per un'altro verso tirar la Costituzione al suo disegno rispetto a Parma e Piacenza, si lusingò, che gli sarebbe venuto fatto, se lasciata per poco tempo la stessa Investitura, si fosse appigliato a un novello partito; Quindi è, che presistendo egli nel falsissimo supposto, che Gregorio XI. ricuperasse le Città di Parma e Piacenza, come Stati della Chiesa, e dipoi le restituisse a' Visconti, aggiugne alla catena delle sue fallaci premesse altre invenzioni, non men'artificiose, che ideali, e per darle qualche colore, la fa da Uomo ingenuo, confessando esser vero, che *il Concilio eccettuò le concessioni, e le alienazioni, le quali fossero state fatte anteriormente al Pontificato di Gregorio XI., sotto la qual'eccezione parrebbe, che fosse compresa la concessione, che anteriormente al Pontificato dello stesso Gregorio era stata fatta dal Pontefice Benedetto XII., come si dirà nelle persone di Luchino, e Giovanni Vescovo di Novara fratelli, e respettivamente figlj di Matteo Visconti delle Città di Piacenza e Parma col titolo di Vicario perpetuo ne' primi investiti, e ne' loro Successori; Quando si ammettesse questa eccezione indistintamente, non pregiudicarebbe, ma piuttosto rinvigorirebbe l'alto supremo Dominio, ed il possesso della Santa Sede, chè sarebbe stato mantenuto da Giovanni Galeazzo nipote di detto Luchino come figlio di Galeazzo, di cui fu Padre Luchino.* *Dissertazione pag. 105.*

Se voleva l'astuto Avvocato confessar' ingenuamente la verità, e non mascherarla con sottigliezze troppo indegne delle cause, che si aggitano fra Principi nel Tribunale degli Eruditi, dovea piuttosto dire, che egli è vero, che la Sessione XIX. del Concilio di Costanza non tocca punto, nè fiore il Dominio utile, nè tampoco l'antico, e pacifico possesso, che aveano i Visconti in Parma e Piacenza, e se non voleva soscriversi a questa innegabile verità, non importava, che ammettesse, che il Concilio non parla di quelle concessioni, e alienazioni fatte anteriormente al Pontificato di Gregorio XI., perchè tutto ciò si sa da chiunque è versato nella Storia del Concilio medesimo, anzi dovea lasciar la briga di riflettere a nostro favore, che sotto tal'eccezione parebbe, che fosse compresa la *concessione, che anteriormente al Pontificato dello stesso Gregorio era stata fatta a' medesimi Visconti*; mentre noi non abbiamo di bisogno per sostenere i diritti imperturbabili dell'Imperio del suo *parrebbe*, e senza che egli sotto un'altro falso pretesto ci acconsenta, che gli accennati Principi possederono quelle due Città molto prima del suddetto Pontificato; noi l'abbiamo con evidenza mostrato; e abbiam'anche fatto vedere, che le dominarono come Vassalli, e Vicarj dell'Imperio, e non mai come investiti da Benedetto XII., il quale, se concedè il Vicariato a' Visconti, lo concedette anche a' Scaligeri, nè agli uni, e agli altri lo concedè, come Sovrano colla sola autorità di Sommo Pontefice, ma come preteso Amministrator dell'Imperio, da lui supposto vacante, nè questi Vicariati conceduti a' Visconti, ed a' Scaligeri da Benedetto XII. si estendevano solamente alle Città di Piacenza e Parma, ma rispetto a' Visconti a quelle di Milano, di Pavia, di Como, di Lodi, e a quante eglino ne possedeano

deano in Lombardia, e in riguardo de' Scaligeri, a Verona, a Vicenza, Città tutte Imperiali, e pertinenze del Regno d'Italia.

Ora osservi un poco il Lettore, se questo Vicariato inorpelato con tanti falsi supposti *rinvigorirebbe* come vanamente asserisce quì il Dottor Piacentino, *l'alto Dominio, e il possesso della Santa Sede, e se sarebbe stato mantenuto da Giovanni Galeazzo nipote del detto Luchino, come figlio di Galeazzo, di cui fu Padre Luchino.*

Passa più oltre questo Sofista, e vuol spacciare i suoi ritrovamenti per infallibili decisioni, sol perchè sa dire, *ma la verità è, che Filippo Maria figlio del Duca Giovanni Galeazzo goder non puote di tal preservativa, mercecbe quei prudentissimi Padri riflettendo, che certe persone, purchè possano mettere il piede in uno Stato, promettono largo, ed attendono stretto, providero, e qualificarono la mentovata eccezione con opportunissima limitativa, dichiarando, che quelle più antiche, e privilegiate infeudazioni dovessero sortire il loro effetto purche gl' infeudati non fossero decaduti prima del Pontificato di Gregorio XI., ed avessero pagato, e pagassero il Censo, o Canone dovuto in vigore delle loro Investiture.*

La verità è, piuttosto, che Scrittori simili al Piacentino goder non possono l'onore d'esser letti dagli Uomini di senno, senza nausea; non avea bisogno il *Duca Filippo Maria figlio del Duca Giovanni Galeazzo di goder della preservativa posta da quei prudentissimi Padri* nella loro Costituzione, alterata dall' Avversario nelle sue parti più sostanziali, perchè questa in primo luogo non eccettua solo quelli, che avessero pagato il censo in avvanti, ma indistintamente tutti quanti lo pagassero in avvenire, e in secondo luogo non parla, nè parlar puo de' Stati, che lo stesso Giovanni Galeazzo possedea, come Vassallo dell' Imperio; Egli come tale dominava in Parma e Piacenza, e non già come Feudatario della Sede Apostolica, e non riconobbe mai per Signor diretto di quelle due Città Gregorio XI., nè da lui ricevè Investitura alcuna; e molto meno dagli altri Pontefici, che regnarono durante lo scisma; onde se non pagò il censo alla Chiesa Romana, non restò per questo decaduto dal Feudo di Parma e Piacenza, che ricevette dall' Imperio, e se l'Avversario avrà provato, o proverà, che le Investiture concesse da Wencislao portavano, che il Duca Giovanni Galeazzo, e suoi Successori dovessero pagare un certo Canone alla Sede Apostolica, allora avrà ragione di sostenere, che i Visconti fossero decaduti dal Feudo; ma infinche sta egli attaccato alla tanto decantata Costituzione, fa una ingiuria troppo manifesta alla verità, e alla Storia, e la discorre contra ogni buon senso, dicendo, che *nell' uno, e nell' altro capo avevano mancato Galeazzo, e Bernabò figlj di Luchino, Giovanni Galeazzo, e Filippo Maria, cessando di pagare detto censo, o Canone dall' anno 1376., in qua, nel qual' anno furono reintegrati nel possesso di Piacenza e Parma dal troppo buon Papa Gregorio XI.* Conciossiacosache niuno de' Visconti nominati da cotesto Sofista, potè mai mancare o nell' uno, o nell' altro de' capi di quella Costituzione, che non favellava di loro, nè de' Stati, che possedeano; E se pur' alcuni d'essi pagò il censo, lo pagò solo negli anni 1345., e 1346., ne' quali durava la pretesa vacanza dell' Imperio, e non già fino all' anno 1376., come finge l'Avversario; nè tampoco lo pagò per Piacenza, ma per Milano, e per le altre Città di Lombardia in virtù del Vicariato Imperiale, che dovettero prendere Giovanni, e

Luchi-

Luchino da Benedetto XII., per liberarsi dalla crudel guerra, che con l'arme temporali, e spirituali gli facea la Corte d'Avignone. Un'altra falsità poi più manifesta, proferisce qui l'Avvocato Piacentino asserendo, che i Visconti *nel detto anno* 1376. *furono reintegrati nel possesso di Piacenza e Parma dal troppo buon Papa Gregorio XI.*, conciossiachè io ho fatto vedere con evidenza imperturbabile, che questo degno Pontefice non occupò giammai veruna di esse Città, e che molto meno fu in caso di reintegrarne i Visconti; Non si meraviglj dunque il Lettore, se l'Autor retrogrado, dopo un'impasto di tante sognate premesse, falsamente conchiuda, che restò *per conseguenza la Romana Sede reintegrata ipso jure del possesso di Piacenza e Parma, nel quale* si vanta, *che mostravasi ch'ella era stata sotto Gregorio XI., e sotto i Pontefici di lui Antecessori*. Se egli mostrerà concludentemente, che la Romana Sede sia stata nel possesso di Parma e Piacenza sotto Gregorio XI., io volentieri gli accordo quel, che ei soggiugne immediatamente, cioè, che *restò per conseguenza Filippo Maria canonizato qual'ingiusto, e tiranno Usurpatore, non ostante qualunque atto d'asserito possesso, che desso, il Fratello, ed il Padre ne' quarant' anni dello scisma esercitati vi avevano*; ma se egli manca in questa prova, posso ben'io con tutta giustizia rimproverarlo di troppo audace, non solamente perchè osa chiamar'ingiusto, e tiranno Usurpatore un Principe insignito della dignità di Duca, non tanto di Milano, quanto di Parma e Piacenza, e di tutta la Lombardia da Sigismondo, uno degli Augusti più benemeriti della Chiesa di Dio, che desse la Germania al Romano Imperio, merceche per la di lui opera, per le di lui instancabili, e gloriose fatiche, e per le di lui lunghe peregrinazioni, si estinse il gran scisma d'Occidente; e molta più ragione avrò di fargli un tal rimprovero per l'estraneo riflesso, che fa qui ultroneamente sopra le cause per le quali procedeva il Concilio contra esso Filippo Maria, *e Federigo Principe, non solamente di Germania, ma della Grande Casa d'Austria, e realmente Duca d'Austria*, asserendo quest'audace Critico, non perchè importi al merito della presente controversia, ma per natural'instinto della innata avversione ch'egli ha al veneratissimo nome Austriaco, che nella Sessione XX. del Concilio, *a Federigo se gli dà il titolo, e si chiama Homo impius, & nefarius, & Sess.* 28. *dove leggesi la deffinitiva sentenza, nella quale tra molte altre mordacissime spressioni, si dice, & quia idem Federicus Dux Austriæ Pharaonis imitatus duritiem more aspidis surdæ obturavit aures suas*. Io non risponderò a sì maligne riflessioni, perchè non fanno al caso nostro, e perchè questo speculativo alla moda mi chiama ad esaminare l'Investitura di Wencislao, la quale confessando egli, che fa sommamente appropósito per la causa di Piacenza, e di Parma, merita d'essere ponderata in un Capitolo a parte.

Dissertazione 105., *e* 106. *in citationibus.*

CAP. XXIV.

CAP. XXIV.

L'Avvocato Piacentino nega con arditezza, che le Investiture di Wencislao comprendino Parma e Piacenza, e di più le vuol' annullate dal Collegio Elettorale, e per sostenere sì falso assunto, fa più falsi supposti, e molte fallaci osservazioni, rimproverando audacemente il Corio, onde si mostra quì co' Diplomi autentici, che nell' Investitura dell' anno 1397., *vi sono litteralmente comprese Parma e Piacenza, e che tanto è falso, che 'l Corpo Germanico annullasse le stesse Investiture, quanto è verissimo, che Sigismondo le confermò solennemente l'anno* 1426., *e che più espressamente le ratificò Massimigliano I. l'anno* 1495.

SE la modestia virtù tanto pregievole, e necessaria in chi tratta Cause pubbliche, non vuol, che noi lodiamo, la carità però ci consiglia a compatire quegli Scrittori, i quali allorche il fatto, e la verità sta per loro, si lascian spinger da un poco d'amor proprio a parlar con soverchia confidenza per fino a deridere, ed oltraggiar' i loro Avversarj; non v'è con tutto ciò virtù alcuna, che ci obblighi a tal compatimento, nè la sofferenza più forte puo star tanto salda, che non si risenta alquanto, allorche s'imbatte in certi Avvocati, i quali sono così arditi, e impudenti, che non si vergognano sovvertir sconciamente il fatto, e la verità, e di più vogliono nelle sue Scritture farsi beffe, e favellar con dispregio di chi narra le cose, come in realtà sono, e le reca nello stato naturale, in cui si ritrovano; Io non vuo quì affermare, che 'l Causidico Piacentino sia uno di questi tali, ma lascio, che lo decida il Lettore dopo che colli Diplomi alla mano avrà esaminato le sue osservazioni, e le mie risposte, le quali se non saranno vestite di tutta la moderazione mi persuado, che non vorrà del tutto condannarle, ma che donerà un benigno compatimento a quella natural passione, che ci muove a gridar contro chi arditamente si accinse a sovertire la verità del fatto per poter con minor vergogna impugnar la giustizia d'una causa chiarissima.

Comincia dunque l'Avversario la disamina dell' Investitura di Wencislao così: *Benche la più volte rinnomata Investitura, che l'Imperador Wencislao fece al pur' ora mentovato Giovan-Galeazzo, fosse annullata, come dissi dal Corpo Germanico, e quindi potessi tralasciare l'inutile fatica d'esaminarla; nientedimeno non sarà fatica inutile, nè tempo malamente speso quello, che si metterà nel ponderare alcune circostanze di detta Investitura, che fanno sommamente per la Causa di Piacenza, e Parma. Vanno ben molti prevenuti circa questa Investitura del medesimo equivoco, che rimarcai intorno all' Investiture, che l'Imperadore Massimigliano fece nel Moro, e nel Rè Lodovico XII. di Francia. Concedette Wencislao detta Investitura il dì* 11. *di Maggio* 1395. (*v'aggiunse l'anno* 1396. *il dì* 13. *di Ottobre, e l'anno* 1397., *il dì* 30. *Maggio la Città di Pavia, e la Terra d'Angheria sul Lago Maggiore con titolo di Contea, vedendosi enunziate dette Investiture in quella del Moro già riferita, delle quali nulla seppe il Corio*) *e'l dì* 5. *Settembre susseguente fu celebrata con incredibil pompa coll' intervento di Benesio Conte di Cusiunc Messo di Wencislao la solenne Coronazione &c. Bernardino Corio uomo assai semplice, come osservò Giuseppe Ripamonzio, diede fondamento alla sovraccennata falsissima*

Differtaz. ant. pag. 106., *& seq.*

credulità, mentre parlando di detta Investitura, lasciò scritto, che comprendesse specificatamente Piacenza, e Parma, nel che s'ingannò all' ingrosso, esprimendovisi Milano solamente, e generalmente tutte le Terre, e Castella, ma senza far menzione tampoco genericamente di Città, leggasi il Diploma, non mai veduto dal Corio presso Leibniz; e che nol vedesse, oltre all' erronea specificazione di Piacenza, e Parma, lo comprovano queste altre di lui Parole: Giovan Galeazzo Visconti fu creato felicissimo Duca da quel giorno avvanti in perpetuo, e i suoi Discendenti maschj, e legittimamente nati di questa Nobile, e Magnanima Città di Milano con la sua Diocesi, se si confrontano le parole dello Storico con il Testo del Diploma vedesi ocularmente, che Wencislao non parlò di Discendenti maschj di Giovan-Galeazzo, e che non disse, che tai Discendenti maschj dovessero essere nati legittimamente, ma semplicemente si servì l'Imperadore della clausola Hæredes, & Successores tui, e quì facendola questo Scrittor spiritoso da Catedratico primario, invece di provare, che il *buon Corio* in comprendere Piacenza, e Parma nell' Investitura sia stato Storico infedele, si sforza a mostrarlo Dottor' imperito, e va ponderando cosa importi la claosula *Hæredes, & Successores*, e promove altre questioni estanee dalla nostra per far pompa della sua perizia nelle materie feudali; onde io lasciando queste inezie da banda, starò attaccato al filo del nostro assunto.

Tutte le cose si prosieguono su lo stesso modello, e colle medesime arti, co' quali si principiarono; Questo Avvocato ha cominciato la sua Dissertazione per confondere la verità con ordine retrogrado, allontanandosi da tutte le regole della Storia, e della Cronologia, è ito proseguendola sempre con falsi supposti, come ho io fatto vedere fin quì, onde non dee recar maraviglia al Lettore, se egli in questo luogo seguita ad arricchirla di falsità manifeste, conciossiache vien posto in questa misera necessità di dover far così chiunque vuol difendere Cause simili alla sua.

Io ho fatto veder di sopra, e lo mostrerò a suo luogo con maggior chiarezza, che il Corpo Germanico non annullò giammai l'Investitura, di cui si favella, anzi che ella fu confermata da Sigismondo fratello di Wencislao, e da Massimiliano Primo, e ne darò i Diplomi, che autentici si ritrovano in questo Regio Archivio del Castello di Milano, ed ho anche fatto vedere, che quando fosse stata annullata, tal' annullazione, invece di favorire la Causa della Sede Apostolica, confirmarebbe li diritti innegabili del Sagro Romano Imperio nelle suddette Città, onde sol quì dirò, che mi maraviglio molto, e poi molto di questo audace Scrittore, il quale pretende aver vedute le Investiture fatte da Wencislao a Giangaleazzo Visconti, e nondimeno ha tanta animosità di asserire, che non le vide il Corio, insultando questo nobile onorato Storico col titolo di uomo assai semplice, qualificandolo anche per ignorante, ed infedele. Io non dirò già, che indotto, e semplice sia il nostro Avversario, reputandolo sapientissimo, scaltro, e disinvolto; posso bensì, senza fargli gran torto, crederlo poco amante della verità conosciuta, mentre affermando egli d'aver veduto distesamente detti Diplomi appresso l'erudito Leibnitzio, niega poi con tanta baldanza, che non siano in esse espresse le Città di Parma, e Piacenza.

Noi non abbiamo bisogno di mendicar le notizie dal Leibnitzio, perchè in questo Regio Archivio si conservano gli esemplari antichi, e autentici delle Investiture medesime, le quali ben le vide, e attentamen-

te

te le esaminò il Corio; onde potè con tutta ragion dire, che le Investitute date a Giovanni Galeazzo, comprendeano *specificatamente Parma e Piacenza*; io ne darò in fine di quest'opera gli atti tutti per esteso, e quì ne riferirò le parole in difesa della fama, e dell'onore del nostro fedelissimo, ed onoratissimo Corio, affinche vegga ognuno, e confessi, che 'l suo indiscreto Censore merita quella taccia, e quel rimprovero, che egli con tanta ingiustizia diede a un Scrittor sì degno.

Dee pertanto avvertire il saggio Lettore, che quattro furono le Investiture, che Wencislao fece a Giovanni Galeazzo, e che quì astutamente si confondono dall' Avversario per sovertir la verità del fatto, e l'evidenza della Storia.

La prima fu data il dì primo, e non li 11. di Maggio dell'anno 1395., e questa è quella, le di cui parole riferisce l'Autor Piacentino, ma mutile, e tronche, e colla quale Wencislao creò Giovanni Galeazzo Duca specificatamente della Città, e Diocesi di Milano, e generalmente delle altre Città, e Terre da lui possedute ne' termini seguenti. *Præsertim* Append.n.6. *verò cum hæc latitudo tui Dominii, & ampla subjecta tuæ ditioni spatia, nec non et intemerata fides tuæ Universitatis, & Populi, quâ vetusto jam tempore Sacrum honoravit Imperium, non immerito requirebant, hodiè in Nomine DOMIMI, & SALVATORIS nostri, à quo omnis Principatus, & honor provenire cognoscitur &c. illustravimus, & illustramus, & Ducem Civitatis, ac Diœcesis Mediolani sublimavimus, ereximus, decoravimus, & erigimus de Romanæ Regiæ plenitudine potestatis, decernentes expressè, quod tu, Hæredes, & Successores tui Duces Mediolanenses, perpetuis in antea temporibus, omni dignitate, nobilitate, jure, potestate, libertate, honore, & consuetudine gaudere debeatis, & frui continuò, quibus alii Imperii Sacri Principes, & nominati Duces Illustres freti sunt, hactenus, & quotidiè potiuntur Terras quoque tuas CIVITATES, Oppida, Castra, Munitiones, Villas, Provincias, Districtus, Montes, Colles, & Plana, cum omnibus Silvis, rubetis, pratis, aquis, aquarumve decursibus, pascuis, piscinis, piscaturis, Toloniis, Judeis, Monetis, Judiciis, Bannis, sive inhibitionibus venationum, & pænis, inde sequentibus, consuetudine, vel de jure, Baronibus, Baroniis, Feudis, Feudatariis Vassallis, Vassallagiis, Militibus, Clientibus, Judicibus, Civibus, Nobilibus, & Plebeis, Rusticis, Agricolis, pauperibus, & divitibus, ac omnibus eorum pertinentiis, sicut prædicta, & eorum quælibet latitudo tui Dominii comprehendit in verum Principatum, & Ducatum Mediolanensem ereximus, & erigimus, insignivimus, ac de prædictæ Roman. Regiæ potestatis plenitudine decoramus tibi Illustri Johanni Duci Mediolani Ducatum, seu Principatum hujusmodi cum omnibus, honoribus, juribus, Privilegiis &c.*

Comincia dunque da questa prima Investitura a veder' il Lettore, chi *s'ingannò all'ingrosso*, se il Corio, o l'Avvocato Piacentino, il quale osa sostenere, che vi si esprimesse *Milano solamente, e generalmente tutte le Terre, e Castella, ma senza far menzione tampoco genericamente di Città*, quando vi si vede fatta espressissima menzione, non solamente di CITTA', ma di PROVINCIE ancora, e le quali tutte volle l'Imperadore, che si contenessero, e annoverassero nel Ducato di Milano, onde anche per questa sola Investitura, si potrebbe con ragion sostenere,

che

che Parma e Piacenza dominate allora da Giovanni Galeazzo fossero state comprese generalmente nel Ducato medesimo.

La seconda poi, che Wencislao fece a Giovanni Galeazzo fu quella, la quale lo stesso nostro Avversario confessa, che *v'aggiunse l'anno* 1396. *il dì* 13. *Ottobre*; Ora osserviamo un poco cosa dica questo Diploma perchè così comprenderemo chi *nulla seppe, e chi nol vedesse, se il Corio*, ovvero il suo Detrattore; In questo dunque colle stesse parole, espresse nel proemio della prima Investitura, e particolarmente colla medesima claosula postavi per modo di ragion finale. *Præsertim, cum hæc latitudo tui Dominii, & ampla subjecta tuæ Ditioni spatia, nec non et intemerata fides tuæ Universitatis, & Populi, qua vetusto jam tempore Sacrum honorarunt Imperium, non immeritò requirebant*; oltre il Ducato di Milano, digià conceduto a Giovanni Galeazzo, lo illustra, e crea l'Imperadore Duca, e Principe di tutte le altre Città, e Terre infradescritte, colle seguenti stessissime parole. *Illustravimus, & illustramus, & Ducem infrascriptarum Civitatum, Diœcesium, Terrarum, Territoriorum, pertinentiarum, ac aliorum inferius compræhensorum, sublimavimus, decoravimus, sublimamus, & erigimus, & decoramus*, per modo che vuole Wencislao, che tanto Giovanni Galeazzo, quanto i suoi Eredi, e Successori Duchi di Milano, e gli altri *inferius compræhensorum*, goder debbano *omni dignitate, & potestate, quibus alii Imperii Sacri Principes, & nominatim Duces Illustres fræti sunt hactenus, & quotidie potiuntur*; e dopo prosiegue a dire, *Terras quoque, Civitates, Oppida, Castra, Villas, Munitiones, Provincias, Districtus, Montes, Colles, & Plana, scilicet Civitatis Brixiæ, Bergomi, Cumarum, Novariæ, Vercellarum, Alexandriæ, Derthonæ, Bobii, PLACENTIÆ, REGII, PARMÆ, Cremonæ, Laudæ, Terras quoque Ripæ prope Tridentum, Cremæ, Sonzini, Burmii, BURGI S. DOMNINI, Pontremuli, Maxii, Novi, Feliciani, Terræ, & Rocchæ Arazii, & ea, quæ tenes, seu ad te pertinent in Diœcesi Astensi, Serravallis, cum eorum, & cujuslibet ipsarum seu ipsorum Diœcesibus, Districtibus, Comitatibus, Jurisdictionibus, Imperiis, & Pertinentiis, ac Castris, Oppidis, Villis, Terris, & Territoriis, in Aquis, Stagnis, & Torrentibus, Lacubus, Piscariis, Ripariis, & Fluminibus, eorumque Regalibus in dictis Diœcesibus, & Comitatibus existentibus, & compræhensis, ac Civitatis Veronæ, Vicentiæ, Feltri, & .... Terrarum Bassiani, cum eorum, & cujuslibet eorum Districtibus, Comitatibus, Jurisdictionibus, Imperiis, & Pertinentiis, ac Castris, Oppidis, Villis, Terris, & Territoriis, Aquis, Stagnis, Torrentibus, Lacubus, Piscariis, Ripariis, & Fluminibus, eorumque Regalibus in dictis Diœcesibus, & Comitatibus existentibus, & compræhensis, quæ de Provincia Marchæ Trivixanæ antea esse dicebantur, una cum parte Veronæ, Terramque Sarzanæ, Leucutiæ, Carrariæ, S. Stephani, & omnes alias Terras, Villas, & Fortalitia, Castra, & Oppida quæ sunt in Diœcesi Lunensi, cum omnibus, & singulis prædictarum omnium Civitatum, Castrorum, Villarum, & Terrarum prædictarum Diœcesium, Comitatuum, & eorum Jurisdictionibus, Imperiis, Silvis &c. ac omnibus eorum Pertinentiis, quæ latitudo tui Dominii, & DICTARUM CIVITATUM, & Diœcesium compræhendit in verum Principatum, & Ducatum creamus &c*

Seguita indi l'obbligazione di rinnovare il giuramento di fedeltà

Dissertazione pag. 107.

Append. n. 7.

ogni qualunque volta sarà giudicato opportuno verso lo stesso Imperadore, e li Successori suoi nell'Imperio; si prescrive il modo di succedere, e di far molte altre cose, e dopo aggiugne Wencislao: *Decernentes, & de nostræ Romanæ Regiæ Potestatis plenitudine statuentes, ut omnes, & singuli Barones, Marchiones, Comites, Nobiles, & alii quicumque tenentes, seu quasi ipsa Feuda, Marchionatus, Comitatus, concessiones, jura, & regalia quæque in Ducatibus, & Diœcesibus prædictis de cætero ad omnem tui, tuorumque Descendentium, & Successorum Ducum Mediolani requisitionem de ipsis Feudis, Marchionatibus, Comitatibus, Concessionibus, Regalibus, Jurisdictionibus, & juribus quibuscunque se investiant, ac ea recipiant, & recognoscant à te Jo. Galeaz tuisque Successoribus, & Descendentibus Ducibus Mediolani &c., & quod tibi Jo. Galeaz tuisque Descendentibus Ducibus Mediolani &c. præstent, & faciant fidelitatem, obedientiam, & homagium, & fidelitatis, obedientiæ, & homagii promissionem, & & debitum juramentum, quantum est pro Comitatibus, Marchionatibus, Feudis, Concessionibus, Regalibus, Jurisdictionibus, & juribus quibuscunque, quas, & quæ prædicti tenent, & recognoverunt, seu recognoscere debuerunt te hactenus à Sacro Romano Imperio obtinere.*

E dopo crea lo stesso Giovanni Galeazzo, e suoi Successori *Comites Papiæ, Diœcesis, & Pertinentiarum, & dictam Civitatem Papiæ, ejusque Districtum, Diœcesim, & Comitatum, cum omnibus, & singulis suis Pertinentiis, Villis, Oppidis &c., Bassignanæ, Casalis S. Gervasii, & Valentiæ, & eorum Terris*, erige in vero Contado, ed indi con un' altro Diploma dato in Praga l'anno 1397. addì 25. di Gennajo dichiara lo stesso Wencislao, che l'Illustre, e Generosa Prosapia de' Visconti discenda dagli antichi Conti di Angleria, e perciò conferisce al medesimo Giovanni Galeazzo tal dignità, e l'onora col titolo di Conte, e con tutti i privilegj, e grandezze, che godeano i suddetti Conti di Angera.

E finalmente col quarto Diploma dato parimente in Praga l'anno 1397., li 30. di Marzo, unendo Wencislao tutti i detti Ducati di Milano, e delle altre Città in un corpo solo, ed in un sol Ducato, vuole, che da detto anno in avvanti si chiami Ducato di Lombardia, e che Giovanni Galeazzo s'intitoli con sì sublime dignità, e le parole del Privilegio sono le seguenti: *Recolentes alias nos te, tuosque Descendentes, & Successores*
Append. n. 8. *in Ducem Civitatis Mediolani: Diœcesis, & Pertinentiarum, & postea in Ducem multarum aliarum Civitatum, & Diœcesium, Districtuum, Terrarum, & Territoriorum, & maximè infrascriptarum Civitatum, & Terrarum videlicet, Veronæ, Brixiæ, PARMÆ, Cremonæ, Bergomi, Cumarum, PLACENTIÆ, Vicentiæ, Novariæ, Vercellarum, Alexandriæ, REGII, Laudæ, Derthonæ, Feltri, ... Bobii, Ripæ prope Tridentum, Bassani, Cremæ, Soncini, Bitnizii, Burgi S. Domnini, Pontremuli, Massii, Novi, Felizani, Terræ, & Rocchæ Arazii, Serravallis, Sarzanæ, Lavenziæ, Carrariæ, & Sancti Stephani, gratiosius sublimasse, prout datæ super hoc nostræ Majestatis litteræ, manifestè declararunt; Volentes Personam tuam, tuorumque Descendentium, Ducum, & Ducatum Mediolanensem, dictumque alium Ducatum dictarum Civitatum, Diœcesium, Districtuum, Terrarum, & Territoriorum per nos postea tibi concessum pariter, & collatum simul speciali, & ampliori titulo decorare, & super dictis Ducatibus Mediolanensi, dictarumque aliarum Civitatum, Diœcesium, & Terrarum*

nota-

notabiliter, & congruum nomen imponere Ducatus ipsos in Ducatum, & Principatum LOMBARDIÆ hodie in nomine Domini, & Salvatoris nostri, à quo omnis Principatus, & honor provenire dignoscitur, ereximus, illustravimus, sublimavimus, & decoravimus, ac erigimus, illustramus, sublimamus, & decoramus.

Dappoiche io coll'evidenza di un fatto permanente, e con la chiarissima indubitata lettura de' Diplomi, ho convinto l'Avvocato Piacentino per manifesto impugnator della verità conosciuta, mi persuado, che il discreto Lettore mi vorrà sciolto dall'obbligo di confutarlo ulteriormente, e che nulla di fede presterà più a' suoi inganni, quando in un punto, qual'è questo, di tanta conseguenza, non solo non sentì il rimorso di sovvertir' il fatto medesimo, negandolo sfrontatamente, ma ebbe anche l'animo d'incolpar' il Corio, che affermasse una cosa, senza aver vedute le Investiture, beffandolo, qual'uomo semplice, sol perchè fu sincero in riferire il fatto, com'egli stava in realtà, e lo avea letto ne' privilegj di Wencislao. E tanto più debbo credermi sgravato da tal peso, quanto che l'Avversario presiste sempre in impugnar la verità, che conosce, mentre ripete che la detta Investitura di Giovanni Galeazzo *non pregiudicò, nè toccò, benche leggerissimamente i diritti della Chiesa sopra le Città di Piacenza e Parma, che non vi furono specificate*; Che egli poi si opponga alla verità, che conosce, lo manifesta ciò, che soggiugne immediatamente: *e se Wencislao avesse avuta, come non ebbe intenzione di comprendervi dette Città, io dico, che niun pregiudizio avrebbe con tutto ciò recato alla Romana Chiesa, stando la cassazione di detta Investitura più volte mentovata, che seguì il dì* 20. *Agosto* 1400. *per dichiarazione del Corpo Germanico, colla deposizione di* Wencislao (*Imperium, dicono i Principi nella sentenza*) *mutilasti Mediolano, & Provincia Lombardiæ..... prædictum Dominum* Wencislaum, *ceu inutilem, negligentem, dissipatorem Sacri Romani Imperii, defensorem eodem Romano Imperio, omnique ejus gradu, dignitate, ac ditione, ad idem pertinente, privamus, & submovemus.* Dissertazione pag. 109.

Ecco come l'Autor della Dissertazione colorisce colla tinta d'altri falsi supposti le sue mensogne, e con la intercisione de' Testi, reca egli in questo luogo le parole de' Scrittori, che parlano della deposizione di Wencislao, ma non le riferisce tutte, e uno solo de' tanti motivi, che mossero gli Elettori dell' Imperio a deporre dall' Imperial Trono Wencislao l'adduce per l'unica cagion motrice d'una sì grande, e strepitosa risoluzione, del di cui valore io quì non vuo parlare, perchè non fa al caso nostro; priego bensì il Lettore a meco osservare, che il Sofista Piacentino dice *Imperium mutilasti Mediolano, & Provincia Lombardiæ*, e dipoi lasciando tutto il rimanente nella sua penna mendace, passa alla degradazione di questo infelice Imperadore; Ommette artificiosamente tutte le altre cagioni più principali, per far credere al Lettore, che l'aver Wencislao creato Giovanni Galeazzo Duca di que' Stati, che come Vicario dell' Imperio già possedea, onorandolo con un più nobil' e splendido titolo, senza dargli maggior Dominio, ed autorità, dato avesse l'impulso a' Principi di Germania di sbalzarlo dal Soglio; fu bensì la novella dignità conferita al Visconti uno de' motivi, anche più deboli, ma non già l'unica, e principal cagione della disgrazia di Wencislao, facendoci fede Brucardo Gottelfio Struvio (*a*), che *causæ in ista sententia tales judicantur, quod schisma in Ecclesia Romana ortum tanquam Ecclesiæ Advo-*

(a) *Brucardus Gottelfius Struvius Syntagm. Histor. German. tom. 2. Dissertat. 281. pag. 941.*

Advocatus non composuerit, Imperium mutilavit, creando non solum ex Præfecto Imperiali, Ducem Mediolanensem, sed etiam plures Terras, non Germaniæ solum, sed etiam Italiæ ab Imperio alienando, membranas nudas Majestatis Sigillo munitas, quibus Possessores quæcunque vellent, inscriberent, vendiderit; controversias, & bella, quibus Germania plurium vexata, nulla ratione curaverit; prædationes, latrocinia, aliaque Imperii mala non aboleverit, denique, vel ipse, vel per alios varias personas innocentes neci dederit, aquis submiserit, flammis injecerit, aliisque modis e medio sustulerit. Le parole di questa terribil sentenza scritta in favella Tedesca vengon registrate dallo stesso Struvio, e dal Goldasto (*a*) citato anche dall'Avversario, onde ognun puol vederla, e vedendola giudicare se la deposizione di Wencislao procedesse principalmente dall'aver'egli fatta la grazia al Visconti di commutargli il titolo di Vicario in quello di Duca, e concedergli una qualche maggior prerogativa in quelle Città, che già possedea, e le quali nell'atto, in cui fu creato Duca, le riconobbe dall'Imperio, e come Vassallo si obbligò a tenerle, conservarle, e giurarne agl'Imperadori la fedeltà, e l'omaggio; oltrediche io non lessi giammai in alcun'Autor grave, e classico, che la deposizione d'un Principe eletto canonicamente da principio, e solamente dopo resosi indegno del Principato per suoi misfatti importi la cassazione delle Investiture da lui concedute *tempore habili*, massimamente quando la sentenza d'essa deposizione non dichiara colle solite necessarie claosule tutti gli atti, e concessioni fatte dal deposto nulle, irrite, e casse, come far dovea il Corpo Germanico nel caso di Wencislao, affinche avesse luogo l'opinione degli Avvocati Romani, i quali si fondano in essa deposizione, ma senza prò della Sede Apostolica, mentre di sopra mostrai, che data, e non mai concessa l'abbolizione di esse Investiture, in vece di preservar'illesi li pretesi diritti della Chiesa, ella sempre più convalidarebbe rispetto a Parma, e Piacenza le irrefragabili ragioni dell'Imperio.

(a) *Goldastus tom. 1. pag. 379. in apparatu pag. 55.*

E vaglia il vero, tanto fu lontano il Corpo Germanico dall'annullare le suddette Investiture, che l'Imperador Sigismondo, non già come il Fratello stolido, e vizioso, ma saggio, e ornato di molte belle virtù, amator delle lettere, e de' Letterati, e sopra tutto Cultore inclito della Religione Cattolica, le confirmò con un'ampio, e solenne Diploma, approvando l'erezione di sì Illustre Ducato, e concedendolo a Filippo Maria figliuolo di Giovanni Galeazzo; onde a sua immitazione rinnovarono poi le stesse Investiture, e tanta dignità Massimigliano Primo, e Carlo V. a favor de' Sforzeschi, di Lodovico XII., e degli Austriaci, nella di cui Augustissima Prosapia ancor'oggidì si conserva questo insigne Ducato, e colla protezion Divina si conserverà per molti venturi secoli con tutte le sue ragioni, e con ogni diritto, che gli compete; E perchè il Diploma di Sigismondo, sempre più fa manifesta, e conferma maggiormente la sovranità dell'Imperio nelle Città di Parma e Piacenza, così ne registrerò quì le parole più importanti, ed in fine dell'opera daronne tutto l'atto, che si conserva autenticato in questo Regio Archivio.

Append. n. 9.



Registr MSS. in Archivo Arcis Jovis Mediolani num N. M. pag.

„ Sanè perpendimus quod ardor tuæ fidei tempore paulatim
„ se nescente non deficit, sed urgente deorsum conditione corporea
„ fervor spiritus sublimiora conscendit, attendentes etiam, quod
„ longis retroactis temporibus Nobiles quondam Progenitores tui,
„ ac demum tu pro tuendis nostris, & Imperii Sacri juribus, quæ

univer-

„ universorum Magnatum Procerum, & præcipue Communitatum in Italia, ac aliis finibus consistentium turpis conculcare tentavit ambitio, propria non horruerunt aperire Æraria, insidiosis bellorum se submisserunt exercitibus, ipsorumque sollecitudine actum est, ut ipsa jura stabili, & fixo manerent in robore, & pro eisdem recuperandis Imperium quiesceret à labore; Hæc itaque, & alia plurima probitatis merita, & præclaræ devotionis insignia, quæ in te, ac eosdem Progenitores tuos Domus Mediolani pia Mater radicavit antiquitas, & grata novitas solidavit, limpidius intuentes non per errorem, aut improvide, sed animo deliberato, sano Principum, Baronum, Procerum, & fidelium nostrorum accedente consensu, & liberalitate Regia, motuque proprio tibi Filippo Mariæ &c. universa, & singula Privilegia, litteras, & gratias, per Prædecessores nostros Romanorum Reges Ill. quon. Johanni Galeaz Duci Mediolani, Papiæ, Angleriæque Comiti Genitori tuo concessa, & concessas, videlicet super Ducatu Mediol., super Ducatu Brixiæ, Cremonæ, Pergomi, & quarundam aliarum Terrarum, & Comitatu Papiæ; Item super DUCATU LOMBARDIÆ, cum reservationibus in eo contentis, videlicet sub hoc titulo DUCATUS LOMBARDIÆ compræhendantur ea tantum, quæ in privilegiis Prædecessorum nostrorum continentur, & conscripta sub se continent, item super Comitatu Angleriæ. Hodie in Nomine SALVATORIS nostri confirmamus, comprobamus, & de novo concedimus, confirmamus, comprobamus, roboramus, & tibi, ac tuis Successoribus filiis, & Hæredibus legittimis, aut legittimand. ob certiorem, & abundantem cautelam, & majoris roboris firmitatem, eadem Privilegia, & Gratias, auctoritate Romana Regia concedimus, per præsentes decernimus, & declaramus, ea esse valida atque firma, & in singulis suis punctis, sententiis, & verborum expressionibus obtinere inviolabilem roboris firmitatem; teque, & eosdem Successores tuos, ut præmittitur, de prædictis Ducatibus, & Comitatibus illustramus, sublimamus, erigimus, & decoramus; exceptis tamen, & salvis Civitatibus, Terris, Castris, & Locis aliis, quæ per Ill. Marchionem Montis-Ferrati, Principem, & Consaguineum nostrum in Lombardia possidentur, ac Veronensi, & Vicentina Civitatibus, cum ipsorum Districtibus, in quibus Magnificum Brunorum de la Scala nostrum Imperii Sacri constituimus Vicarium Generalem, ac Marchiâ Trevisana, demum Astensi Civitate, quam Ill. Dux Aurelianus possidet, & aliis Dominiis, & Civitatibus, Territoriis, atque Castris in hujusmodi litteris, & Privilegiis Prædecessorum nostrum non contentis, quæ in dictis confirmatione, & concessione nolumus contineri, nec includi, ad alios tamen Ducatus, Comitatus, & Civitates suprascriptas, & pertinentias earumdem, ea nostra confirmatio, & concessio se extendat &c.

Confirmata ch'ebbe Sigismondo l'Investiture di Wencislao, per reprimere l'innobbedienza di molti Signori Italiani, e particolarmente del Marchese di Monferrato, il quale contra l'espressa volontà sua, si era collegato colla Repubblica di Venezia, che facea la guerra a Filippo Maria, costituì questi suo Luogotenente Generale in Italia, e nel Diplo-

Appendix n. 10.
(a) Filt. n. 47. Scripturar. antiqu. existente in Archivo ut sup.

Diploma di tal dignità vi si legge a chiare note la Città di Parma col suo Contado; prova, che toglie tutti gli appiglj agli Avversarj, e il privilegio dice così (*a*): *Sigismondus &c........... Cum inter cæteros Italiæ Principes, te Fili carissime, nostræ Majestati, & Sacro Romano Imperio fidelissimum, & singulariter affectum esse cognoscamus, animoque graviter feramus, quod Illustris Marchio Montisferrati, nulla præcedente nostri licentia, quinimo contra nostra, tam in scriptis, quàm Internuntios facta, mandata, cum iis convenerit, & Fœdera contraxerit, cum quibus Sacrum nostræ Majestatis Imperium, nec intelligentiam, neque concordiam habet, tibi Sacri Romani Imperii inter cæteros præcipuo Zelatori motu nostro proprio committimus, & mandamus, quod salvis, & integris manentibus omnibus tuis juribus, & Privilegiis, omnes, & singulos Imperium recognoscentes, & nostræ Majestati quovis modo obligatos, cujuscumque gradus, dignitatis, & præheminentiæ existant, & quacumque potestate, vel dignitate fruantur, etiamsi tales essent, qui alias in tali Mandato non venirent, qui in Territoriis Januensi, & Astensi, & in omnibus aliis partibus intra flumina Abduæ, & Macræ, & intra Mare, & Alpes, quæ Galliæ, & Germaniæ partes à partibus Lombardiæ segregant, & disterminant, ac in CIVITATE, & TERRITORIO PARMENSI usque ad dictas Alpes includuntur, exclusis his, quæ sub regimine, vel sub quavis intelligentia Illustris Consanguinei nostri Amedei Ducis Sabaudiæ tenentur, & possidentur, studeas, & coneris pro Sacri Imperii utilitate in unum tuum gremium recoligere. Proinde igitur in antedictis partibus, & Territoriis, te unum ex prædictis Fidelibus, & Zelatoribus Sacri Imperii nostrum Locumtenentem, & in omnibus vices gerentem serie præsentium eligimus, constituimus, & deputamus,* con facoltà di deporre dalle loro dignità, e Dominj tutti quelli, che se renderanno indegni, e sustituirvi altri, che ne saranno meritevoli, comandando a tutti i Vassalli dell'Imperio di riconoscerlo come tale, ed eseguire i di lui ordini, e che in caso di contravenzione li possa privare de' loro Feudi, costituirli nel bando Imperiale, e dichiararli Ribelli dell'Imperio.

Per ingannar l'Avvocato Piacentino la semplicità del volgo, non solo si fa lecito alterar gli atti pubblici, e autentici, e negarli arditamente, ma si diletta ancora di far dire a' Sommi Pontefici, ed a' Scrittori ciò, che eglino giammai non ebbono in animo di dire, nè di proporre, poiche ritorna alla Costituzione del Concilio di Costanza; e ratificando il falso supposto, che digià fece, cioè, che in questa vi sia espressa la cassazione di detta Investitura, favella così. *Ad essa per ulteriore comprova, che Piacenza e Parma, comprese non fossero sotto quella Investitura di Wencislao aggiungo, che il Pontefice Bonifacio IX., dopo la morte di Giovanni Galeazzo, non lasciò d'interpellare Giovanni Maria di lui figlio, cui nella divisione dello Stato del Padre erano toccate perchè pagasse alla Romana Chiesa il dovuto censo, e che avendo incontrato durezza nell'animo del Tiranno procurò ben'egli in corporale alla Santa Sede, ma essere riuscita vana contra la forza, qualunque ragione, e maneggio del zelante Pontefice.*

Se una tal'interpellazione di Bonifacio IX., anche quando fosse stata fatta, sia prova bastevole per far credere, che *Piacenza e Parma comprese non fossero sotto quella Investitura di Wencislao*, in cui esse Città si leggono espresse a chiare note, lo dichiarerà il saggio Lettore, il

quale

quale udendo dir dall' Avversario con tanta franchezza, che il Pontefice Bonifacio IX. non lasciò d'interpellare Giovanni Maria, perchè pagasse alla Romana Chiesa il dovuto censo, crederà certamente, ch' egli abbia ritrovato una Bolla, o un Breve autentico, in cui il Papa facesse al Visconti una somigliante richiesta, e pure la cosa non istà così, perchè non adduce questo capricioso Scrittore altra prova, che il detto di Gio. Battista Villanova (*a*) nella sua Storia di Lodi pubblicata dal Grevio; manco male però sarebbe, se il Villanova avesse lasciato scritto ciò che con tanta impudenza gli fece dire il Causidico Piacentino, ma questo buon Storico altro non registrò nel luogo da lui citato, che le seguenti parole. *Sed & vexatus est Joannes Maria Vicecomes iisdem hisce temporibus à Bonifacio IX. Pontifice, qui ad Ecclesiæ Imperium retrahere studens Urbes illas, quas ejus Pater Joannes Galeatius occupaverat geminum contra Joannem Mariam strinxit Telum, cumque Populos exortatus esset, ut se ejus Dominio eximerent, nostri* (cioè i Lodigiani) *missis Legatis ad Balthassarum Cossam Cardinalem, & Legatum Apostolicum, qui cum maximè Bononiæ commorabatur, ab eodem soluti sunt jurisjurandi Religione, quo fidem suam Joanni Mariæ obstrinxerant*; Ed ecco come il nostro fedel Raportatore de' Testi prende le sollicitazioni fatte dal Papa a' Sudditi di Giovanni Maria Visconti, affine che si ribellassero contro di lui, per interpellazioni fatte da quell' Antipapa allo stesso Giovanni Maria di pagare alla Romana Chiesa *il dovuto censo*.

(a) *Jo. Baptista Villan. Laud. Pompejæ Histor. lib. 3. col. 914. apud Grevi tom. 3.*

Ma ritrovandosi il nostro Causidico dalla verità, dal fatto, e dall' evidenza più che convinto, confessa, che *la mentovata Investitura fu dessa, da cui riconobbe il suo essere la prima volta il Feudo di Milano, formando delle Città soggette un sol corpo, e riducendo le Città medesime alla condizione di membra*; Ammette inoltre, che *mantenne poi sempre non ostante l'accennata*, ed io dirò sognata *cassazione, e tuttavia mantiensi in quella insigne unione, e corpo di feudo essendo passato col titolo, e dignità Ducale ricevuta da Wencislao di Successore in Successore, sin' a che entrò nella Grande Casa d'Austria, che il riconobbe, e'l riconosce anche in oggi col medesimo titolo dell' Imperio*. Si protesta parimente, che *non è sua intenzione controvertere, che Milano, e le Città unite, fossero di ragione, e diritto Imperiale prima di Wencislao, e della di lui Investitura, lo furono senza dubbio, e non vi pregiudicarono le usurpazioni anteriormente fatte da Giovanni Galeazzo medesimo, e da' di lui prepotenti Antenati*; Ma dipoi contradicendosi, e impugnando un' altra volta il fatto, la verità, e gli atti pubblici, non si vergogna asserire con dannabile petulanza, che *si nega, e si è sempre negato, e si anderà sempre negando con tutta verità, e giustizia, che Piacenza e Parma fossero constituite membra del Feudo di Milano, quando questi ricevette il suo essere da detta primitiva Investitura, e che lo divenissero successivamente delle altre puramente relative, o rinnovative*.

Dissertazione pag. 109.

E se il Lettor brama sapere perchè con tanta animosità osi l'Autor Piacentino dire, che si nega, e si negherà sempre da lui questa verità più chiara del Sole di mezzo dì, non ha che osservare, quanto egli proferisce immediatamente: *Se l'Imperador Wencislao, supposta la podestà, che peraltro gli mancò, volle constituire Piacenza e Parma membra, o parte del Feudo di Milano, perchè non ispecificolle nella sua Investitura!* Dappoiche esso Lettore avrà osservato questa bella, e capriciosa inter-

Dissertazione pag. 110.

interrogazione, potrà agevolmente confonderlo, e dirgli *à te ipso te judicas*, e ti condanni per Scrittor d'una inescusabile mala fede, perchè Wencislao specificolle non una, ma due volte nelle sue Investiture, di sopra registrate, nè mancò a lui, nè a' suoi Successori, che furono Sigismondo, e Massimigliano Primo, e Carlo V., la podestà di farlo, perchè lo fecero come di Città dell'Imperio, e di Lombardia, sotto il cui nome di Lombardia si erigè questo insigne Ducato, e nella qual Lombardia sono situate, e comprese Parma e Piacenza, Reggio, e Modana.

Digià mi par di veder confuso, e convinto l'Avvocato Piacentino, e mi persuado, che come tale apparirà agli occhj del Lettor'erudito; lasciamlo dunque per un poco nella sua vergognosa confusione, e facciamo ritorno allo Storico Romano, per udire cosa egli abbia a dirci di più del digià allegato contro la nostra Investitura, intorno alla quale usando in questo fatto miglior buona fede, di quella, che usar non volle il suo Seguace, confessa con laudevol candidezza se non tutta, almeno in una gran parte la verità, cioè *che fu Giovanni Galeazzo Visconti dichiarato dall'Imperador Wencislao nell'anno 1395. Duca di Milano, e poi il dì 30. di Marzo Duca di Lombardia co' suoi Discendenti*. Ei non potea però con giustizia soggiugnere *in tempo, che teneva occupate le Città di Reggio, Parma e Piacenza, Bobio, e Borgo S. Donnino tutte di ragion della Chiesa*; ma colla dovuta ingenuità confessare doveva, che coteste Città sono nominatamente espresse in essa Investitura, non de' 13., ma de' 30. di Marzo dell'anno 1397., e che sono di ragion del Sacro Romano Imperio, perchè Città di Lombardia, in cui non v'ebbe mai la Chiesa alcun diritto temporale.

Istoria Romana pag. 109. in fine.

C A P. X X V.

Non vogliono gli Avversarj, che il lunghissimo possesso, nè il Dominio, che esercitarono i Visconti in Parma, e Piacenza, favorisca la Causa dell'Imperio, e per autenticar' il loro assunto, adducono l'occupazione, che ne fecero alcuni Tiranni; Si risponde a tali eccezioni, e si mostra, che tal' occupazione, in vece di pregiudicare, conferma li diritti dell'Imperio, i quali furono conservati da Sigismondo, che esercitò in Parma, e Piacenza molti atti di sovranità, anche presente il Papa.

VUol dunque lo Storico Romano, che *sappiasi ancora, che Piacenza nel 1405. passò in potere di Giovanni di Vignate Signore di Lodi, come narra Donato Bosio, e di lui tuttavia si ritrovano monete, in una parte delle quali si vede l'arme della sua Famiglia &c. Inoltre Piacenza due anni prima avea tentato di scuotere il giogo della tirannia de' Visconti, e di darsi al Legato Apostolico, al riferire del Locato, e poi nell'anno 1447., conforme abbiamo da altri Istorici si diede a' Signori Veneziani, a' quali poco dappoi la ritolse Francesco Sforza, non con altre ragioni, che con quella della guerra, siccome fece anco di Parma*.

Istoria Romana pag. 110. circa medium.

L'Avvocato Piacentino, seguitando l'orme del suo Precursore, riferisce le occupazioni, che di Piacenza, e di Parma fecero il Vignate, l'Ar-

zelli,

zelli, Ottone Terzi, e il Rosso, regnando in Lombardia il Duca Giovan Maria, e per queste occupazioni pretende poter' asserir con franchezza, che *più ruinosi ancora sono al mio credere i fondamenti, che gl' Imperialisti mettono sopra il possesso della Casa Visconti per sostenere i diritti Imperiali sopra le Città controverse, e per abbattere l'alto Dominio, che in quel tempo competeva, e realmente vi esercitò la Santa Sede.*

Dissertazione pag. 101. & seqq.

Io confesso, che non so comprendere qual ragione possa dare al sognato alto supremo Dominio della Chiesa Romana sopra il Ducato di Parma e Piacenza, l'usurpazione, che di esse due Città fecero alcuni Tiranni, e Ribelli della Casa Visconti dopo la morte di Giovanni Galeazzo, che le possedea in nome dell' Imperio, e in vigor delle Imperiali Investiture, tramandonne il giusto Dominio a' suoi Descendenti, e Successori; e questi furono dipoi sublimati all' eccelsa dignità Ducale dagl' Imperadori Sigismondo, Massimigliano Primo, e Carlo V.; sappiasi però, che la Signoria del Vignate, e di tutti gli altri, che occuparono per poco tempo quelle due Città, non pregiudicò punto li diritti, nè la sovranità dell' Imperio, quando anche recato avesse detrimento al Dominio de' Visconti, imperciocche Sigismondo fu alla presenza del Papa riconosciuto da' Piacentini, e dal Vignate per Sovrano di Piacenza, come lo attesta Lodovico Cavitelli negli Annali di Cremona, dicendo (*a*): *Anno subsecuto* (cioè 1404.) *ipse* (Sigismondo) *& Summus Pontifex, ex Laude iverunt Placentiam, ubi comiter, & summo cum honore recepti fuerunt per Viniatensem Cæsari consignatis clavibus Portarum, eisque munitis præsidiis, & illinc die ultima Januarii accesserunt Cremonam.*

(a) *Lodovicus Cavitellus Cremon. Annal. apud Grevium tom. 3. col. 1403.*

Mario Filelfo nella sua Storia manoscritta delle guerre fatte dalla Serenissima Repubblica di Genova a' Marchesi Carretti del Finale, favellando di Corrado, e Odonino del Carretto, dice, che (*a*) *Hi ambo summa virtute præditi fuere, summisque exercitiis dediti alter Corradus Genuæ Prætor fuit &c. tempore, quo Sigismondus Imperator in Galliam Cisalpinam venit, ei cum fuerit acceptissimus tum Consiliarius effectus est &c. Palatino Comitatu donatus est, & Imperiali Vicariatus dignitate &c. post hæc Civitatis Parmæ fuit Gubernator. Alter Odoninus vir fuit prudentissimus quantum alius dici potuerit in Carrectorum Familia, hic habitus est semper strenuus, insignisque re militari; qui cum præfuisset multis sedulò Magistratibus, ac dignitatibus tandem apud Placentiam Civitatem Imperatoris Romanorum Locumtenens.* E Andrea Eninges nella sua Tavola Geanologica dice in quella della Famiglia Carretta, che *Odoninus de Carretto Sigismondo Imperatori serviit, cujus in Placentiam Gubernator fuit.* Lo stesso afferma il Corio, dicendo, che Sigismondo diede in custodia esse Città a Corrado, e Odonino fratelli del Carretto; Conferma questa verità anche il Campi nella sua Istoria Ecclesiastica, nè la nega l'Avvocato Piacentino, ma seguendo il suo costume poco commendabile, l'altera, e la confonde, dicendo: *Ma il Vignate corrompendo Antonio Nosteduno Capitano di Filippo Maria, di bel nuovo se ne impossessò, continuando a tenerla qualche tempo di pura forza, e poi restandone con forza superiore spogliato dall' Imperador Sigismondo, il quale successivamente gliela restituì*, e adduce il Cavitello, il quale abbiam veduto cosa egli dica, e quì gioverà molto bene al nostro proposito riflettere, che se Piacenza fosse stata sottoposta all' alto Dominio della Chiesa, e non dell' Imperio, il Vignate avrebbe

(a) *Marius Philelfus Annal. in Histor. Finariensis belli MSS. lib. pr. Andreas Heninges Geanologica Tabula ad annum 1414. pag. 1494. Corio part. 4 fol. 712. Campi Istoria Eccles. di Piacen. tom. 3. lib. 24. ad ann. 1412. pag. 103.*

consignate le chiavi in mano del Papa, e non dell'Imperadore, e da quelli, e non da questi n'avrebbe ricevuta la Città in dono, e se il vizio del *possesso di detto Vignate fu*, al parere dell'Avvocato Piacentino, *purgato da ogni macchia, parte attesa la ricognizione de' Piacentini, e parte atteso l'espresso, e positivo consenso di Sigismondo, che nella data supposizione erane supremo Signore*, fa molto male dipoi a dire, che, *all'incontro Filippo Maria era stato ugualmente che il Vignate Usurpatore, e Tiranno di Piacenza, e che il di lui possesso mai restò purgato per verun consenso, ed approvazione di Sigismondo, ed abbenche l'Imperadore Massimigliano nella suddetta Investitura, che fece al Moro, enunziasse non solo quell'Investitura, che il medesimo Imperadore Sigismondo conceduta avea, come disse il dì 6. Luglio 1426. a Filippo Maria, ciò però non fa per il nostro caso, se non si produce l'autentica, e non si mostra, che specificatamente comprendesse la Città di Piacenza.*

Differtazione pag. 102.

Io ebbi tutta la ragione di rimproverar l'Avvocato Piacentino, e dir che dicea male, perchè Filippo Maria non avea di bisogno purgare il di di lui possesso col consenso, ed approvazione di Sigismondo, mentre era già Duca di Lombardia, di Parma, e di Piacenza, in virtù delle Investiture di Wencislao fatte a Giovanni Galeazzo suo Padre, e possedeva quelle Città con un titolo giustissimo, il quale gli fu anche confirmato dal medesimo Sigismondo coll'Investitura de' 6. di Luglio dell'anno 1426., che testè udimmo cosa ella dica; E se questo Scrittor troppo ardito non la vide, non so con qual fronte voglia poi asserir così attentone, ed a caso, che *ciò non fa al nostro proposito, se non si produce l'autentica, e non si mostra, che specificatamente comprendesse Piacenza.*

Si è prodotta *l'autentica*, e si è mostrato, che *specificatamente comprendesse Piacenza*, e Parma ancora, perchè Sigismondo confermò in essa, e di bel nuovo concedè a Filippo Maria tutte le Investiture, i privilegj, e li Ducati, particolarmente quello di Lombardia eretto da Wencislao in favore di Giovanni Galeazzo colle seguenti parole, che quì gioverà ripeterle per sempre più convincere l'ostinata durezza dell'Avversario: *Ob certiorem, & abundantem cautelam, & majoris roboris firmitatem eadem privilegia, & gratias, auctoritate Romana Regia concedimus per præsentes decernimus, & declaramus, ea esse valida, atque firma, & in singulis suis punctis, sententiis, & verborum expressionibus obtinere inviolabilem roboris firmitatem; teque, & eosdem Successores tuos, ut præmittitur de prædictis Ducatibus, & Comitatibus illustramus, & sublimamus, erigimus, & decoramus, exceptis tamen, & salvis Civitatibus, Terris, Castris, & Locis aliis, quæ per Ill. Marchionem Montisferrati Principem, & Consanguineum nostrum possidentur, ac Veronensi, & Vicentina Civitatibus, cum ipsorum Districtibus, in quibus Magnificum Brunorum de la Scala nostrum Imperii Sacri constituimus Vicarium Generalem, ac Marchia Trevisana, demum & Astensi Civitate, quam Ill. Carolus Dux Aurelianensis possidet, & aliis Dominiis, Civitatibus, Territoriis, atque Castris in hujusmodi litteris, & Privilegiis Prædecessorum nostrorum non contentis, quæ in dictis confirmatione, & concessione nolumus contineri nec includi; ad alios tamen Ducatus, Comitatus, & Civitates suprascriptas, & pertinentias earumdem dicta nostra confirmatio, & concessio plene se extendat.*

E se l'Avvocato Piacentino è Feudista insigne, come lo reputo, saprà, senza che io quì adduca un lungo Catalogo de Giuristi per comprovarlo, che

che simili confirmazioni, e concessioni contengono in se specificatamente, e includono tutto quanto resta espresso, e conceduto nell'atto, che si conferma, ed approva, nè tampoco ignorerà l'Avvocato Piacentino, che questo principio si fa più certo, e manifesto, allorche nell'approvazione si eccettua una parte di quanto si contiene nell'atto confermato, conciossiache, toltane la cosa eccettuata, tutte le altre intendonsi concedute specificatamente nel modo, che si leggon'espresse nell'atto, che si rinnova, e ratifica; ed egli stesso non nega, ma bensì autentica coll'autorevol sua approvazione queste irrefragabili proposizioni nella pagina 100. della sua Dissertazione, dove coll'autorità del Rosental de Feudis, e della Rota Romana dice: *Ac ideò si illa* (Investitura) *ad quam posteriores se se referunt attenditur, illa fit relatio, prima enim Investitura est, quasi basis, radix, & fundamentum reliquorum*; sicche colla chiarezza di atti tanto irrefragabili, resta qual nebbia al Sole dissipato il suo *parendomi più tosto inverisimile, che* (*se pur fece detta supposta Investitura*) *non v'includesse Piacenza, e Parma, mercecbe resistea la recentissima Costituzione del Concilio di Costanza, della quale se ne parlerà a lungo fra poco*. Ne parlerà l'Avversario a lungo, è vero, ma ne parlerà col suo ordine retrogrado molto male, e fuor di proposito, come io digià ho fatto vedere con molta evidenza, e con altrettanta solidità conferma il Locato la sovranità esercitata in questi tempi da Sigismondo in Piacenza, e nel suo Contado, dove: 1414. *Bernardus Anguissola pro se, suisque Filiis legitimis, cum mero, & mixto Imperio, & gladii potestate de Castellis Ripæ Montis Sancti, & Grazani, cum eorum Villis à Sigismondo Imperatore infeudatus est anno eodem* 20. *Februarii per Sigismondum Imperatorem Albertus, & Petrus fratres Scoti, eodem in Diplomate Comites Castri Arquati nominati de Fiorentiola Castello, & ejus Villis, investiti, ac infeudati sunt; Quo anno idem Albertus ab ipso Imperatore Bulgleri, & Vigoleni Comes dictus, factusque ejusdem Imperatoris Consiliarius omnium bonorum suorum exemptionem promeruerit. Hic etiam Albertus ab eodem Imperatore Castri Arquati cum Valle Ardeæ, ac Valle Clavenæ, ac flumine ipsius Clavenæ ad Vigolenum, & Castrum Novum Scotorum Investituram promeruit, ut patet in Bulla Imperiali data Cremonæ die* 12. *Februarii* 1414. *in Archivio Scotorum*.

Da Piacenza passa l'Avvocato Piacentino a Parma, e ci fa sapere, che questa Città dopo la morte del *Tiranno Giovanni, scosse il giogo della Dominazione de' Visconti, soggettandosi volontariamente ad Otto Terzi, ed a Pietro Rosso, acclamati dal Popolo, e riconosciuti per suoi Signori nell'anno* 1404. *&c.*; *e che di lì a poco tempo i stessi Parmiggiani dieronsi volontariamente al detto Marchese Nicolò da Este*, e dipoi dice, *v'è luogo a credere fondatamente, anzi bisogna credere assolutamente, che il Marchese da Este signoreggiasse Parma con dipendenza del Papa, mentre si ha, che esso il dì* 13. *Settembre* 1412. *fondò nella Città di Parma lo studio delle Leggi di filosofia, e medicina colla facoltà, ed autorità del Romano Pontefice, al quale, come a supremo Signore compete il diritto d'ergere accademie*.

Vi è piuttosto luogo a credere *fondatamente*, che questo Causidico siasi lusingato di poter scrivere non quel, che è vero, ma quel, che più gli piace, sol perchè scrive a favore del Fisco Apostolico. In primo luogo egli è falsissimo, che Nicolò da Este fondasse da se l'Università in Parma; furono bensì i Parmiggiani, che al riferir dell'Angeli (*a*) desiderosi di render

(a) *Angioli Istoria di Parma lib.* 3. *pag.* 269. *all'anno* 1412.

render più illustre la loro Città di quello, che allora ella si fosse, e darla a divedere per più pacifica, e quieta, facendole perder quel cattivo nome, il quale già, piena di sedizioni, e civili discordie erasi acquistata, nè trovando cosa più opportuna, nè a questo più convenevole, che lo studio, perciò il duodecimo d'Aprile mandarono quattro Ambasciadori, uno per squadra a domandar licenza al Marchese di poterlo fare, ed appresso accomodare il Naviglio, acciocche le Navi potessero condurre più agevolmente le Mercatanzie; e ritornati da Ferrara essi Ambasciadori colla licenza bramata, furono inviati a Roma per ottenere la permissione Pontificia, la quale con poca fatica si ottenne da loro; In secondo luogo si degni osservare il Lettore, che l'Avversario dice da se, e lo dicono tutti gli Storici, da' quali vien registrato questo fatto, che i Parmiggiani dieronsi volontariamente al Marchese Nicolò da Este, ed indi scordandosi ben presto di quanto egli asserì, vuol, che si creda assolutamente, senza, che alcun Storico lo attesti, che quel Principe signoreggiasse Parma con dipendenza del Papa, e questo perchè? perchè *esso fondò nella Città di Parma lo studio delle Leggi colla facoltà, ed autorità del Romano Pontefice*; Dunque se questo supposto fosse vero, il Papa dovrebbe dirsi Sovrano di tutte le Città d'Italia, nelle quali si ritrovano accademie. Lo sarebbe di Pavia, di Pisa, e di Padova, e di molti altri luoghi ancora, perchè in tutte coteste Città vi sono Studj molto celebri, e tutti fondati coll'autorità de' Sommi Pontefici; Io non impugno, anzi l'accordo, che 'l diritto di fondar' Università pubbliche sia *de Regalibus*, e che competa al solo Principe in segno del Dominio sovrano, che egli ha, ma se lo stesso Avvocato Piacentino asserisce, che il Marchese da Este fondò nella Città di Parma lo studio delle Leggi, dunque in sua sentenza, non il Papa, ma il Marchese, era Sovrano! e se il Papa fu ancor' egli pregato d'approvarlo, interponendovi la sua autorità, tutto ciò si fece, non perchè fosse Sovrano, ma acciocche i Professori dell' Università novella avessero l'autorità di legger, ed insegnare il diritto Canonico, e di poter crear Dottori, non solamente nella ragion civile, ma nel jus Canonico ancora, e per tal ragione, e non per quello di sovranità le Accademie si erigono nelle Città Cattoliche colla facoltà, ed autorità Papale, e diconsi nel medesimo tempo Pontificie, ed Imperiali; Meglio dunque, e con più di verità, e di giustizia avrebbe parlato l'Avversario, se detto avesse, che *bisogna credere assolutamente*; che l'occupazione della Città di Parma fatta da' Rossi, da Ottone Terzi, e dal Marchese da Este, non pregiudicò punto alle ragioni de' Visconti fatti legittimi Signori di Parma coll' Investitura dell' Imperadore, e che almeno cotesti Usurpatori non recarono nocumento alcuno all' alto Dominio dell' Imperio, il qual' alto Dominio lo mantenne, ed esercitò Sigismondo, allorche andando a Roma per ricevervi la Corona d'oro, si portò nella Città di Parma, dove, al riferir dell' Angeli, accompagnato da buon numero di Principi, Prelati, Cavalieri, e di Truppe, fece una solenne, e pomposa entrata, ricevendovi i Legati del Papa, molti Ambasciadori, e Deputati, venuti a trattar con esso lui il modo di dar la Pace all' Italia, e da dove *partendosi a' 25. di Maggio per Roma con mille, e trecento Cavalieri, se ne gì a Fornovo, e d'indi a Bercè, dopo se ne passò a Lucca, e nel partirsi confermò sotto li 26. a Delfino Vescovo di Parma, e al Vescovato tutti i privilegj, immunità, indulti, donazioni, grazie, che nell' addietro gli erano state concesse da altri Rè, ed Imperadori.* Sono parole del citato Autore.

Angeli detto lib. 3.

CAP. XXVI.

CAP. XXVI.

Giunti l'Istorico Romano, e l'Avvocato Piacentino alla Signoria de' Sforzeschi, confessano, che questi rispetto a Parma e Piacenza, non riconobbero mai la sovranità della Santa Sede, negano però, che riconoscessero quella de' Cesari. Impugnano che Francesco Primo chiedesse le Investiture a Federigo III., e che egli le negasse, e dopo da varj altri falsi supposti, ne tirano più false conseguenze, le quali quì si propulsano a una per una, e si mostra quanto sia mostruosa la proposizione, di che allegar possa la Chiesa, e non l'Imperio la prescrizione, che ella suppone contro le chiare regole dell'equalità, e si fa vedere, che nè i Visconti, nè i Sforzeschi spogliarono i Pontefici del possesso di Parma e Piacenza, che riconobbero in esse Città l'Imperio, che dimandarono le Investiture a Federigo III., il quale le negò, concedendole poi il suo Successore; dal che rimasero vivi, ed illesi, anzi più convalidati i diritti dello stesso Imperio, convincendosi gli Avversarj co' loro stessi argomenti, e con le false riflessioni, che fanno.

MAnco male, che siam giunti ad un tempo, che tanto lo Storico Romano, quanto l'Avvocato Piacentino si sono determinati confessar' il fatto, benche si vadino ingegnando negare la verità, e la giustizia, che dal fatto medesimo scaturisce a favor del Sacro Romano Imperio. Dice dunque lo Storico: *Indi finalmente dopo varj accidenti, rimasero entrambe queste Città sotto la Signoria degli Sforzeschi, succeduti nel Ducato di Milano a' Visconti, vi soggiacquero infino a tanto, che il Rè Luigi XII. nell'anno* 1499. *passato in Italia, se ne rendette padrone; Gli Sforzeschi &c. se le tennero con quel Ducato da* 45. *anni, vi si portarono sempre da Signori assoluti, e indipendenti dall' Imperio, che che affermi in contrario il Museo con quella medesima leggerezza con cui di suo capriccio affermò ancor de' Visconti; questo pur fece il Vignate, e poi anche i Signori Veneziani, senza alcun riguardo alle ragioni dell' Imperio, in que' tempi sconosciute, o non ancor nate; Laonde gli Sforzeschi colla detenzione, e col possesso delle Città della Chiesa, non acquistarono alcun diritto all' Imperio Alemanico sopra di esse, perchè nulla operarono in nome suo. Ciò tanto è vero, che Federigo III. per questo riguardo non volle andare a Milano, secondo il costume degl' Imperadori passati a pigliar la Corona di ferro &c. Dunque se gli Sforzeschi col non riconoscere in Milano l'Imperio, non recarono alcun pregiudizio alle ragioni del medesimo Imperio; così pure in non riconoscere la Chiesa Romana in Parma, e in Piacenza, non recarono verun pregiudizio alle ragioni della Chiesa Romana.* *Istoria Romana pag. 111.*

Che gruppi di falsi supposti, e di più false conseguenze! Vediam' ora cosa dica l'Avvocato Piacentino, e dipoi risponderemo ad entrambi, e scopriremo le fallaccie loro.

Egli dunque con una mascherata ingenuità ci accorda, che *le Città di Piacenza e Parma dall' anno* 1447. (*nel qual succedette la morte del Duca Filippo Maria Visconti ultimo Duca di quell' Illustrissima Famiglia*) *fino al* 1512., *restarono, non ha dubbio fuor del possesso della Romana Sede, e quindi sembrar potrebbe a tal' uno essere fati-* *Dissertazione pag. 92., & seqq.*

ca

ca inutile tener' abada il Lettore sovra la Storia de' possessi, che altri Potentati vi esercitarono, ed a tal' uno ancora sembrar potrebbe, che 'l corso d'anni sessantacinque coll' innazione de' Romani Pontefici, che in tutto quell' intervallo notabile di tempo trascurarono ricuperarle, fosse capace d'infiacchire, e di screditare i diritti della Chiesa; massimamente, che inoltrando il pensiero di là del detto anno 1447., si scorge la medesima sonnolenza de' Pontefici, che allora regnarono per tutto il governo dell' accennato Duca Filippo Maria, che durò quarantacinque, e più anni compiuti, laonde pare, che vi sia luogo di ritorcere contro di me, quasi tutto ciò, che recai nella prima parte della mia Dissertazione in favore della Romana Sede.

Non ostanti però sì belle, ed acconcie parole, vuol che si sappia, che *svaniranno quest' ombre di sospetto, qualora si compiacerà il Lettore tener presente alla sua penetrante considerazione la massima formata da Giovanni Limneo Dottore insigne Tedesco, essere ciò sempre lecito giusta la ragion naturale, e delle Genti ricuperare le cose ingiustamente a noi levate, e non poterci far' ostacolo il solo corso di tempo lunghissimo, se procedette la taciturnità, e la toleranza del vecchio Possessore dà timore capace di farsi largo in un Popolo d'animo costante, e da violenza, e forza superiore dell' Occupatore, se io dunque mostrerò (e mostrerollo con perfetta evidenza morale), che Piacenza e Parma erano state occupate a viva forza da due prepotenti famiglie Sforza, e Visconti in pregiudizio della Santa Sede; e che nel tempo lunghissimo, che ho detto, la Santa Sede, ed i Pontefici, che la governarono, non intrapresero, mossi da timore, che poteva far impressione nell' animo di Uomini di petto forte, e ritenuti da prepotenza, e forza superiore, il riscatto delle mentovate Città: Bisognerà, che il discreto Lettore confessi, e dovran confessare gli Avversarj in conformità delle loro massime, che i diritti della Santa Sede non restarono pregiudicati solius temporis, etiam longhissimi cursu, e che Papa Giulio II. giustamente ricuperolle.*

L'inorpellatura fin quì va benissimo, ma andiam' ora al punto; Tutto questo grande apparato dunque non si mette a mio credere in comparsa dagli Avversarj con tante, e sì belle studiate parole, se non per abbagliar la mente di chi legge, e fargli credere, che il decorso di quasi due secoli, ne' quali possederono i Visconti, e gli Sforzeschi Parma e Piacenza, senza positivo riclamo della Corte Romana, non potè pregiudicare alle sognate ragioni della Santa Sede, e che quella prescrizione, o sia usucapione, la quale pretendono militare a favore del Fisco Apostolico, non possa, nè debba aver luogo contra la Reverenda Camera. Io sono di una opinione costantissima, che siccome non puo l'Imperio Romano prescrivere contro la Chiesa Romana per li fortissimi, ed insolubili vincoli di perfetta, e perpetua unione, che passa fra loro, così, che non debba la Chiesa Romana pretender di potere col beneficio del tempo usucapire la sovranità de' Stati del medesimo Romano Imperio; e mi lusingo di averlo provato nel terzo Libro ove confutai non già con Autori legali, e profani, ma coll' autorità del Vangelo, e co' principj della Legge di Natura, e delle Genti la prescrizione, ch'è il massimo di tutti li fondamenti, su quali innalza il Causidico Piacentino la gran mole dell' alto supremo Dominio della Sede Apostolica, e con piacere vedrò cosa saprà egli mai rispondere in contrario. Onde lascerò d'entrar quì in un sì vasto Pelago; dico bensì, che

per evitare l'intoppo dell'usucapione, in cui io non mi fondo, doveano gli Avvocati Romani in primo luogo concludentemente provare l'antico, ed incontrastabile Dominio della Sede Apostolica in Parma e Piacenza, il di lui pacifico possesso, e la violente, e ingiusta occupazione de' Visconti, e Sforzeschi, le quali circostanze avrà a quest'ora conosciuto il Lettore, se siansi provate da loro, oppure se resti con evidenza imperturbabile mostrato da me, che tutti gl' Imperadori, cominciando da Carlo Magno, e scendendo in giù perfino a Sigismondo esercitarono in Parma e Piacenza atti positivi d'indubitato Dominio, e che i Visconti possederono quelle Città, prima come Vicarj, e dipoi come Duchi di Lombardia, colle Investiture di Wencislao, e di Sigismondo; Siccome farò anche vedere, che in esse vi signoreggiarono i Sforzeschi, Luigi XII. Rè di Francia, e l'Augustissima Casa d'Austria in nome dell' Imperio, e con le Investiture de' Cesari di Germania.

Non posso però, nè debbo tralasciar di riflettere quì esser tanto l'acciecamento, e così immoderata la passion di questi Scrittori, che poco li caglia, purche sostenghino i loro divisamenti anche con falsi supposti, ed insussistenti principj, far comparire la Curia Pontificia quasi scordata della giustizia, e dell' equità, benche ella si glorj, ed io veramente la creda vero ritratto, e viva immagine dell' una, e dell' altra. E non sarà forsi vero, che poco anzi nulla sia a cuore di costoro la dignità, e il credito della Corte Romana, mentre non hanno orrore d'impegnarla in difesa d'una sì sconvenevole proposizione qual'è questa, che ella abbia potuto, e possa prescrivere l'alto Dominio di Parma e Piacenza contro l'Imperio, e che l'Imperio, i Visconti, ed i Sforzeschi nel lungo intervallo di quasi due secoli non abbian potuto prescrivere contro lei quegli ideati diritti, che pretendea avere nelle Città medesime, togliendo eglino in cotal modo tutte le leggi dell' equalità, e della convenienza, che sono lo stesso, che l'equità, e la giustizia; Che sia così, lo attestano Cicerone, e Lattanzio Firmiano (*a*) dicendo questi, che *altera igitur justitiæ pars est æquitas, æquitatem dico non utique bene judicandi, quod & ipsum laudabile est in homine justo, sed cum cæteris quoæquandi, quam Cicero æqualitatem vocat*; e secondo il sentire di S. Isidoro (*b*) non si può negare, che *æquus est secundum naturam justus dictus ab æqualitate, hoc est ab eo, quod sit æqualis, unde & æquitas appellata ab æqualitate quadam scilicet*; onde Filone (*c*) Ebreo chiamò l'egualità *Mater justitiæ*, e Seneca disse, che *prima pars æquitatis est æqualitas*; Quindi la giustizia sempre ha per norma l'equalità, imperciocche, se è la commutativa, ha quella della parità Aritmetica, e se è la distributiva, ha l'altra della parità Geometrica, la quale è parimente equalità respettiva, come insegna Aristotile (*d*), il quale afferma, che tutto il disuguale senza proporzione è ingiusto, e che *excludit inæqualitas ipsa justitiam*.

Quindi è, che la giurisprudenza Romana tenne per assioma elementare di giustizia, e per regola, e ragione di essa, che sempre dovea prevalere quella equalità, che in egual causa, dettava egual ragione, come riferisce Cicerone in queste parole: *Valeat æquitas, quæ paribus in causis paria jura desiderat*. Con tal cognizione, e senza stendere il discorso a cose improprie, i Giureconsulti (*e*) ne' contratti, e massimamente ne' reciprochi richiedono l'equalità, come prima regola dell' equità, e della giustizia. Giudichi ora non il Lettore, nè l'Europa, ma Roma stessa spassionatamente, se conforme a tante regole di equalità possa sussistere

(a) *Cicero pr. de Officiis. Lactantius Firmian. lib. 5. divinar. instit. cap. 15.*

(b) *D. Isidorus lib. 10. origin. lit. A.*

(c) *Phil. lib. de creat. Princip. & de Plantatione Noe. Seneca epist. 30.*

(d) *Aristotiles Ethicorum lib. 5. cap. 2. 3. 4. Aristot. ubi supra cap. 15.*

(e) *Leg. 3. § ult. de mandat.*

ftere a ſuo favore la preſcrizione ſognata da' ſuoi Avvocati, e ſe atteſe queſte ragioni di giuſta convenienza faccia una bella armonia agli orechj de' ſaggi quel tuono di voce, con cui gli ſteſſi ſuoi Difenſori ci fanno intendere, che già preſcriſſe la Chieſa Romana, cominciando da' tempi di Giulio II. l'alto Dominio di Parma e Piacenza, ma che preſcriverlo non potero i Viſconti, e Sforzeſchi, benche del 1335. Azzo ricuperaſſe Piacenza, e poco dopo Giovanni riacquiſtaſſe Parma, ed indi poſſedeſſero i loro Succeſſori, e i Duchi di Milano con le Ceſaree Inveſtiture, e l'una, e l'altra fino all' anno 1512., e così per la lunghiſſima ſerie di anni 177.

Il Signore delle Leggi naturale, e ſcritta, antica, e Vangelica, ci laſciò pure per primo precetto di tutte, che *omnia ergo quæcumque vultis ut faciant vobis homines, & vos facite illis, hæc eſt enim Lex, & Prophetæ*. A queſto dunque ſi riduce la ſomma della Legge, e de' Profeti, e i Santi Cipriano, e Ireneo il contarono fra i primi Canoni, che ſi attribuiſcono agli Apoſtoli, ed i Santiſſimi Pontefici della primitiva Chieſa ſcritto lo laſciarono nelle loro lettere, che debbono ſervire per modello della diſciplina Criſtiana, & Eccleſiaſtica, fra quali ſi leggono quelle di Clemente Primo, d'Anacleto, e di Caliſto II., e di altri. Atteſta Lampridio, che Aleſſandro Severo era ſolito dire d'aver' appreſo da' Criſtiani, che niun' operaſſe, nè pretendeſſe contra gli altri coſa, che gli ſpiacerebbe ſe ſi operaſſe, o ſi pretendeſſe contro di lui, e che queſto Imperadore lo pubblicava con Editti ſolenni, e con le inſcrizioni della ſua Reggia, e potrebbe anche averlo imparato da' ſuoi Giureconſulti gentili, ne' cui libri ſi legge quell' antico Editto più toſto della natura, che del Pretore da me riferito in altro luogo, cioè *quod quiſque juris in alterum ſtatuerit, ut ipſe eodem jure utatur*; il qual' Editto chioſando lo Vulpiano Prefetto del Pretorio d'Aleſſandro Severo, ſcriſſe, che l'Editto contenea ſomma equità, e che niun potea dolerſene con ragione, e ci fa ſapere Tertulliano, che ancor gli Etnici non ammaeſtrati dalla legge rivelata da Dio il riconobbero. Il gran Dottor S. Agoſtino con lungo, ed eloquentiſſimo diſcorſo ſopra tal precetto, ci va inſegnando, che anche prima della legge ſcritta (a) *manu Formatoris noſtri in ipſis cordibus noſtris veritas ſcripſit, quod tibi non vis ne facias altri*; propone perciò il Santo Dottore fra gli altri eſempj, quel di coloro, i quali non vogliono ammettere nella loro Patria i Pellegrini, e ſi dogliono poi, come di coſa barbara, empia, ed inumana, che eſſi non ſiano ammeſſi negli altrui, e conchiude, che queſta querela, benche ſi pronuncj come giuſtizia, ella è giuſtizia di labra, e non di opere, poiche vuole, che ſia giuſto contro gli altri ciò che non vuol che ſia giuſto contro di ſe.

Ita ex Epiſtola, quæ in Actis Apoſtolorum cap. 15. Cyprianus lib. 3 ad Quirinum contra Judæos 119. Ireneus lib. 3. cap 12. Clemens Epiſt. pr. Anacletus Epiſt. pr. & 2. & Caliſtus II. Tertullianus adv. marcionem lib. 4. cap. 16.

(a) *D. Auguſtin. in ſal. 27.*

Con queſti principj della Legge Divina, e di quella di Natura, e delle Genti, debbonſi trattare le queſtioni ſomiglianti alla noſtra, e non con ſofiſmi, fallacie, e co' mendicati ritrovamenti, e molto men con poſitive, e manifeſtiſſime falſità; come appunto è falſiſſimo, che il Vignate riſpetto a Piacenza non riconoſceſſe la ſovranità dell' Imperio; concioſſiache io provai poco fa, che la rinunziò a mani di Sigiſmondo Imperadore, che queſti vi laſciò per Governadori i fratelli Carretti, e che vi eſercitò molti, e reiterati atti di vero Sovrano, concedendo molte Caſtella del Piacentino in feudo alle Famiglie de' Sanvitali, e Scotti; che lo ſteſſo ſupremo Dominio eſercitò queſt' Auguſto in Parma, e che l'una, e l'altra Città l'infeudò col Ducato di Lombardia al Duca Filippo Maria Viſconti; dopo la di cui morte, ſe meditando i Piacentini riporſi in liber-

tà

tà per non reſtar ſoggetti alla Repubblica Milaneſe, chiamarono in loro ſoccorſo i Signori Veneziani, e che queſti non riconobbero l'Imperio, poco importa, perchè pochi meſi conſervarono l'uſurpato Dominio, e ne furono ben toſto privati da Franceſco Sforza, il quale col ſacco orribile, che diede alla Città, fece ben preſto pentire i Piacentini della loro inconſiderata determinazione, e del perniciosſo conſiglio, a cui s'appigliarono col volerſi ſottrarre da quell'unione, e ſepararſi dal Corpo del Ducato di Lombardia, formato da' Ceſari di Germania; nè puo dire lo Storico Romano, ſenza opporſi all'evidenza di un fatto permanente, che i Sforzeſchi non riconoſceſſero la ſovranità dell'Imperio, e dal medeſimo Imperio Parma, e Piacenza, imperciocche lo convincono di falſità manifeſta le Inveſtiture concedute da Maſſimigliano Primo a Lodovico il Moro, come orora lo vedremo in occaſione, che ſi ſcopriranno i ſutterfugj dell'Avvocato Piacentino, e molto mi meraviglio, che lo ſteſſo Romano Iſtorico oſi replicare, che *ciò tanto è vero, che Federigo III. per queſto riguardo non volle andare a Milano, ſecondo il coſtume degl' Imperadori paſſati a pigliarvi la Corona di ferro, ma pregò il Papa Nicolò V., che lo coronaſſe egli in Roma, ſiccome avvenne*; concioſſiacoſache adducendo egli di queſto finiſſimo ritrovamento *Enea Silvio, che vi fu preſente*, non potea, ſe non con una più che evidente mala fede recar queſto fatto in confermazione, che *gli Sforzeſchi ſi diportarono ſempre da Signori aſſoluti, e indipendenti dall' Imperio*.

Nè ſi creda già il Lettore, che io quì eſageri, perchè oltre l'aver' il Moro ricevuto lo Stato dall'Imperio, e riconoſciutolo da lui in feudo colle accennate Inveſtiture; Franceſco ſuo Padre, e primo occupatore dopo i Viſconti di sì nobil Ducato, bramò egli pure ardentiſſimamente, eſſerne inveſtito. Ne ſupplicò più, e più volte Federigo con replicatiſſime Ambaſcerie, e v'interpoſe per fino l'autorità del Sommo Pontefice, il quale ne ſcriſſe duoi Brevi a S. M., e la fece anche pregar più volte per mezzo de' ſuoi Nunzj, ad eſaudir, e conſolar le ſuppliche dello Sforza. Quando venne in Italia la prima volta Federigo per andar' in Roma a prendervi la Corona d'Oro, Franceſco lo ſupplicò portarſi a Milano per eſſervi venerato come Sovrano, ed incoronato Rè d'Italia colla Corona di Ferro; mandò intanto ad inchinarlo, e riconoſcerlo per Sovrano ſuo figliuolo Galeazzo, e ſuo fratello con ricchi preſenti, e con ſplendidiſſime offerte. Ma coteſto Auguſto, non volle acconſentir ne pur ad una delle ſue ſupplicazioni, e domande, e giudicò coſa più convenevole al decoro, e alla Maeſtà Imperiale laſciar di prendere in Milano la Corona del Regno d'Italia, che l'aderire alle brame di Franceſco Sforza; onde andoſſene in dirittura a Roma, e volle eſſer coronato col ſolo Auguſto Diadema dal Papa; quanto io ſoſtengo ſu coteſto gran punto lo provarò orora coll'evidenza degli atti pubblici, e delle antiche originali Inſtruzioni, che tuttavia ſi conſervano nel Regio Archivio del Caſtello di Milano; e lo atteſtano anche gli Autori contemporanei, e particolarmente Enea Silvio, che maneggiò tutto coteſto grande negoziato; e ci aſſicura egli pure, che Franceſco inviò all'incontro di Ceſare Galeazzo ſuo Figliuolo con molti altri Grandi di Lombardia, che gli fece preſentare, come a ſuo Sovrano molti ricchi doni, che procurò renderloſi benevole, che gli offerì la Corona di Ferro, e che gli fece chiedere inſtantemente le Inveſtiture del Ducato di Milano, e di tutta la Lombardia, nel modo, che fu prima conceduto a' Viſconti, ma che nol potè ottenere; anzi ci dà lo ſteſſo Enea

Silvio per cosa certissima, che il nostro Augusto rispondesse a Nicolò Arcimboldi Ambasciadore di Francesco, da cui veniva sollecitato a concedergli le Investiture, ed a riceverlo come Vassallo dell' Imperio in questi sensi; *se affectum esse virtuti Comitis, cupere sibi bene esse. Verum tantum Principatum, qui ad Imperium devolutus sit in Consultis Electoribus, cæterisque Germaniæ Principibus extra manus dare periculi plenum esse, velle tamen amplius in ea re cogitare, ac Ferrariæ respondere, ubi de Pace Italiæ esset acturus. Nicolaus* (Arcimboldi) *postquam aliqua contra devolutionem dixit, rursus sibi mentem Cæsaris apertius manifestari petivit, ut suo principali scribere posset: nam si quid esset, quod illum facere oportere ab eo responsum in Ferraria posset habere. Cæterum se commissurum, ait, Æneæ Senensi Episcopo, & Ulrico Redrer, ut secum postera die latiùs de suo proposito verba facerent; sequenti die Æneas, atque Ulricus acersito Nicolao responderunt ei ad ea, quæ nocte præcedente petierat minime dignum esse, tantum Principatum, quantum Franciscus obtabat, sine magno aliquo emolumento ab Imperio alienari, quod si Dominus suus vellet Imperio quot annis censum tanto Domino dignum pendere, aut aliquam Civitatem, veluti Comum, aut PARMAM Imperatori reddere, Investituram sperare posset; Franciscus igitur si titulum Ducatus assequi vellet, aut annua quinquaginta millia promitteret, caveretque certam esse solutionem, aut quæ tanti censeri posset, Civitatem offerret.*

Æneas Sylv. Histor. Friderici III. pag. mihi 92. & 93. vidend.

(a) *Rainald ad an. 1452. n. 2.*

Il Rainaldo (*a*) Scrittor non sospetto agli Avversarj conferma quanto io di sopra asserj con le seguenti parole: *Veterem fuisse morem vidimus, ut Cæsares antequam Corona aurea ab Romano Pontifice donarentur primam argenteam Aquisgrani, deinde ferream in Insubria Mediolani, vel Modoetiæ, caperent, non consentaneum vero fuerat visum Fridericum Mediolanensem petere, ne Franciscum Sfortiam, qui Principatum invaserat, Ducem confirmare cogeretur, cum ipsum Ducatum ad Imperium devolutum esse contenderet*, e per conseguenza devolute anche le Città di Parma, e Piacenza espressamente nominate nelle Investiture, colle quali fu la Lombardia eretta in Ducato; *Sfortiam porro missis Oratoribus Fridericum Italiam ingredientem invitasse, ut Mediolanum iret, scribunt Auctores, & Cæsarem detrectasset, cum nimirum certior esset illius ritus defectum implendum à Pontifice, quem implevisse ex Apostolicæ Potestatis amplitudine literis testatus est.*

Con buona pace però del Rainaldi io non posso ammeno di non rinfacciargli, che in questo passo d'Istoria non ha compiuto le parti d'un sincero, e fedel Scrittore; Imperciocche s'ei giudicò, che fosse gloria della Chiesa Romana far saper'al Mondo, ch' il Sommo Pontefice Nicolò V. per far cosa grata a Federigo III. derogasse colla pienezza della sua Apostolica autorità all' inveterata consuetudine, e all' uso non mai interrotto di venir gli Augusti in Milano a prendervi la Corona del Regno d'Italia innanzi di portarsi a Roma per riceverci quella dell' Imperio; non dovea tralasciar poi di riferire tutto ciò, che preservava intatti, ed illesi li notorj diritti della Chiesa, e della Città di Milano, nè dovea tacere la solenne protestazione, che alla presenza di molti Cardinali, e della più fiorita Prelatura di Roma fecero al Papa gli Ambasciadori di Francesco Sforza, e le ragioni, che allegarono per mostrare a Sua Santità, che non si potea far'un torto così manifesto alla Chiesa Milanese, e alla Nazion

Lom-

Lombarda; e perchè l'atto originale scritto in Pergamena, ritrovato da me fra le antiche scritture di questo Regio Archivio, è molto decoroso e alla Chiesa, ed alla Nazion Milanese, e fa assai bene al caso nostro, io penso, che i Leggitori non avranno a male, ch' io ne riferisca qui le clausule più importanti, benche ne dia l'atto per intero nell' Appendice di quest' Opera: „ Constituti personaliter in præsentia, & ad pedes Sanctissimi Domini nostri D. Nicolai Divina providentia Papæ V. Spectabilis D. Nicolaus de Arcimboldis juris utriusque Doctor, D. Sceva de Curte, & D. Jacobus de Trivultio juris utriusque Doctores, & Equites: Oratores, & Procuratores Illustrissimi Principis, & Excellentissimi D. D. Francisci Sfortiæ Vicecomitis Ducis Mediolani &c., prout de eorum Mandato publicè constare dixerunt manu &c. in Camera Paramenti Palatii præfati Sanctissimi Domini nostri Papæ cum omni debita reverentia, & humilitate infrascripta verba dixerunt, videlicet: Beatissime Pater, nos Oratores Illustrissimi Domini Ducis Mediolani non solum exhibituri ex parte prælibati Illustrissimi Domini reverentiam, & honorem Sanctitati Vestræ, & Serenissimo Domino Romanorum Regi in actu Coronationis, qua Sanctitas Vestra juxta morem antiquum, & juris dispositionem insignire suam Majestatem decrevit: sed etiam oblaturi ex Mandato nostri Principis Regiæ Majestati facultatem recipiendi Coronam, quæ solet dari in Civitate Mediolani ..... per manus Reverendissimi D. Mediolanensis Archiepiscopi, in qua re præfatus noster Princeps paratum se obtulit, jam est annus evolutus, & noviter per nos ipsos ad curandum, & faciendum cum effectu, quod dicta Corona sine ulla contradictione, & difficultate, ac potius cum omni possibili honore, & gloria Suæ Majestati concederetur. Supplicavimus Regiæ Majestati in Civitate Florentiæ primo, dehinc in Civitate Senarum sæpius, ut dignari vellet Coronam illam non spernere, sed jura Imperii potius utendo, se ad partes Lombardiæ conferre, illam assumpturus, vel prius quam ad hanc Almam Romanam Urbem se conferret, vel postquam in ea auream accepisset, offerentes ei liberam facultatem ut supra, sicut fecisse nos Vestræ Sanctitati proximis diebus retulimus, supplicantes, ut ad hoc faciendum dignaretur Sanctitas memorata Regiam Majestatem, quod se facere solita benignitate velle Sanctitas memorata pollicita est. Et licet Sua Majestas oblationem non spreverit, sed acceptare magis visa fuerit; tamen dixit velle se deliberare, factura nos de voluntate sua prævisos tali tempore, quo posset prælibatus Illustrissimus Dominus noster Dux certior fieri de illius ad partes Lombardiæ accessu, si illam assumere constituerit. Nunc autem sentientes, quod Vestra Sanctitas eam conferre vult, & intendit in hac Alma Urbe, priusquam tertia illi conferatur, licet sciat esse juris Provinciæ Lombardiæ, Civitatis, & Ducatus Mediolani, ac Reverendissimi Domini Mediolanensis Archiepiscopi haberi non ab Ecclesia solùm, sed à laicis etiam Principibus, non auditis, nec vocatis prælibato Illustrissimo Domino Duce, Reverendissimo Patre D. Archiepiscopo Mediolani, & aliis, quorum interest, & consequenter sine ulla causæ cognitione: supplicamus Sanctitati memoratæ, ut quod est alieni juris, non velit in alium

In filt. 47. Scriptur. antiquar. Arch. Arcis Portæ Jovis Mediol. Appen. n. 11.

„ transferre,attento maximè,quod nulla subest causa,propter quam „ juris, & antiquatæ consuetudinis dispositio debeat alterari, cum „ ipse Serenissimus Dominus Rex facultatem liberam habeat, eam „ accipiendi in loco debito, & per manus ejus, ad quem collatio „ spectat, sicut daturum se operam, & facturum se cum effectu „ prælibatus Dominus Dux, & nos ejus mandato sæpius obtulimus; „ & si secus fiat generari magnum scandalum verisimiliter debeat „ propter suspitionem, quæ apud multos orietur; Ideo hanc novi- „ tatem fieri, quod prælibatus Illustrissimus Dominus Dux noluе- „ rit consentire Coronam in Civitate Mediolani conferri, quæ res „ ut illi falsam calumniam irrogans poterit non modo ipsum, sed „ multos etiam alios Principes, & Dominia ad justam iracundiam, „ & scandala concitare, atque eo magis, quod etiam nunc si Sere- „ nissimus Dominus Romanorum Rex tertiam scilicet auream post „ secundam assumere differre ex aliqua causa vel non possit, vel non „ velit, Vestra Beatitudo dispensare potest, ut illa argentea, quæ „ esse deberet secunda, etiamsi summeretur post auream, habeatur „ perinde ac si fuisset secundo loco assumpta, ad quam dispensatio- „ nem Vestra Sanctitas molto facilius inclinari debet, quam ad hanc, „ de qua agitur, propterea quod ex ea minus aliorum jura læduntur, „ quam ex hac, ex qua translatio fieret honoris Lombardiæ ad Ur- „ bem Romæ, quod certè fieri non posset sine læsione etiam jurium „ Illustrissimorum, & Reverendissimorum Dominorum Electorum „ Imperii, & absque aliquali Vestræ Sanctitatis invidia, quæ hoc „ ideo facere judicaretur, ut auctoritatem, jurisdictionem, ac di- „ gnitatem potestatis Laicorum in Ecclesiam transferret; quod pu- „ tamus non esse mentis Vestræ Sanctitatis, quod si Coronam me- „ moratam conferre in hac Urbe omnino decreverit: cum ea, qua „ possumus, & debemus humili reverentia pro exoneratione no- „ stra, ne videamur præsentes tali actui consentire, & pro conser- „ vatione juris, & honoris tam præfati Illustrissimi Domini nostri, „ quam Patriæ, & Ecclesiæ Mediolanensis, procuratorio, & ora- „ torio nominibus, quibus supra, & omni meliori modo, via, & „ jure &c. nomine omnium, & singulorum, quorum interest, in- „ tererit, vel posset in futurum quomodolibet interesse, specialiter „ autem nomine Reverendissimi Patris D. Archiepiscopi Medio- „ lani, & Mediolanensis Ecclesiæ, supplicamus, ut Vestra Sanctitas „ patiatur æquo animo, ut protestemur, sicut etiam Regiæ Maje- „ stati sumus protestati de actuum nullitate, ac de injustitia, & inju- „ riam fieri tam præfato Illustrissimo Domino Duci, & Patriæ „ Lombardiæ, quam Ecclesiæ Mediolanensi, & Reverendissimo „ Domino Mediolanensi Archiepiscopo, qui nec vocati, nec auditi „ fuerunt, rogantes per Johannem Bargellinam Notarium publi- „ cum Florentinum præsentem, ut de hac ipsa protestatione nostra „ velit unum, aut plura si sit opus Instrumenta conficere.

Per confondere la falsa dialetica dell' Avvocato Piacentino, e dello Storico Romano, basterebbe non v'ha dubbio con l'autorità d'Enea Silvio una protesta così solenne, e strepitosa qual' è questa fatta al Papa in faccia a tutta Roma; ma per maggiormente convincerli vuo aggiugnervi un' atto antico, ed autentico, fatto registrare ne' Protocolli della Cancellaria Ducale tanto da Francesco Sforza, quanto da Galeazzo suo figliuolo, e

da

da Giovanni Galeazzo suo nipote, affine di lasciar' informata la Posterità della costantissima continuata umiliazione, colla quale più, e più volte supplicarono pel mezzo di replicate Ambascierie, e coll' interposizione di molti Principi, e persino del Sommo Pontefice l'Augustissimo Federigo III. a concederli le tanto sospirate Investiture; e perchè quest' atto non possa mettersi in dubbio dalla malizia degli Avversarj, io sono determinato registrarlo quì tutto per intero, come sta scritto, nella favella rozza di quel secolo; sperando che il Pubblico avrà compiacimento in leggerlo, benche alquanto lungo; ed egli è intitolato così.

Quot modis facta est instantia, & requisitio Serenissimo Domino Federico Romanorum Imperatori per Illustrissimum Dominum Franciscum Sfortiam Vicecomitem Ducem Mediolani pro obtinenda Investitura Ducatus Mediolani, & Lombardiæ.

„ Perchè zaschuno intenda quanto nuy ne siamo justificati „ appresso l'Imperiale Maestà presente per impetratione di Privi- „ legii da questo nostro Stato, e Dominio Ducale, adciò, che mai „ imputatione alcuna meno, che degna non ne possa essere impin- „ cta, & attribuita, parendone cosa honesta, & non meno debita „ recognoscere el dicto nostro Ducale Stato dal Sacro Imperio, „ como avevano facto li Precessori nostri; Subito, ed immediata- „ mente obtenuto che avessimo dicto Stato Divina favente Cle- „ mentia, che fo adì 26. del mese di Febbraro 1450. extirpato dalle „ fauce, & occupamento, & sforzo non picolo de alcune Potentie, „ che se sanno, scrivessimo alla Serenissima Maestà Imperiale pre- „ sente adì XIV. del mese de Marzo del millesimo sopradicto, offe- „ rendone volere recognoscere dicto Stato dalla Sua Maestà, e dal „ Sacro Imperio cum dinari, Gente d'arme, cum la Persona, Fioli, „ e stato, & qualuncha debita, & honesta recognitione cum ogni „ commendabile, & honestissima subjectione, & obedientia in tut- „ te quelle cose, che fossero honore, conservazione, & augumen- „ to del Sacro Santo Romano Imperio, & de soa Serenissima Mae- „ stà; parendone meritamente, & justamente havere obtenuto di- „ cto Stato per molte vere, & efficacissime rasoni, quali sono pu- „ bliche, & notorie ad tutto el Mondo, & allegate, & facte inten- „ dere più, e più volte alla prefata Maestà, & soi Consiglieri, & „ sempre havemo havute grate resposte, & senza effecto.

In Archivo Arcis Portæ Jovis Mediolani in filt. 34. Scripturarum antiquarum n. 34.

„ Ceterum da poi adì XI. del mese de Marzo del dicto anno „ non obstante la lettera ut supra scripta mandassemo alla prefata „ Maestà el spectabile qu. Doctore, & Cavaliero nostro Consigliero „ Missere Sceva da Corte cum Instructione, commissione, & auten- „ tico Mandato de obligarne ad integra, & effectuale recognizio- „ ne de qualuncha convenzione trà la prefata Maestà, & nuy suc- „ cedesse per la concessione delli Privilegii con ogni honesta richie- „ sta ut supra, e pure continue ne sono state reportate bone parole „ senza fructo.

„ Item da puoy ancora sentendo nuy, che la prefata Maestà „ veneua in Italia per ricevere la coronazione, subito parendone „ debito per la affectione, & reverentia portiamo al Sacro Roma- „ no Imperio mandassimo all' incontra ad Sua Maestà li spectabili „ Doctori, & Cavaglieri, & nostri Consiglieri Misser Nicolò Ar- „ cimboldo, & lo predicto Messer Sceva ad instare, & suplicare

alla

„ alla prefata Imperiale Maeſtà, che ſe dignaſſe ad declinare in lo „ dicto noſtro Ducato, & Dominio per li quali faceſſimo offerire de „ acceptare Sua Maeſtà con tutta la ſua compagnia, e de volergli „ fare quello debito honore, che ad Sua Maeſtà ſe conveniva per „ quanto ſe eſtendeva el poter noſtro, & de volergli offerire lo Do- „ minio, le chiave de tutte le Fortezze, e tutto noſtro Stato, Fioli, „ la Perſona, Gente d'arme, & ogni noſtra facultà, & che li ſe de- „ gnaſſe Soa Maeſtà volere coronarſe delle Corone ſolite ad coro- „ narſe gli altri ſuoi Preceſſori quì in Milano, come era convenien- „ te, & honorevole alla prefata Maeſtà, & la prefata Maeſtà non „ volſe venire, nè adquieſcere ad alcuna inſtantia, & exhortatio- „ ne, & ſupplicatione ut ſupra rengratiandone de la richieſta, & „ offerta ut ſupra.

„ Ulterius havendo nuy la reſpoſta delli prefati noſtri Oratori „ della recuſatione haveva facta la prefata Maeſtà ad non volere „ declinare nel noſtro Dominio, & intendendo, che la prefata „ Maeſtà era gionta, & capitata ad Ferrara, ſubito mandaſſemo „ ad viſitare la prefata Maeſtà Galeazzo noſtro primogenito Aleſ- „ ſandro noſtro fratello, e lo Illuſtre Sig. Marcheſe de Mantova, „ & per mezzo de loro ad preſentargli delle coſe noſtre, & de novo „ offerirli ut ſupra, como ne pareva eſſere noſtro debito. Et per li „ quali ancora con ogni umanità, ſubjectione, & reverentia gli fa- „ ceſſimo richiedere li Privilegii, & Inveſtitura del dicto Ducato, „ offerendoli recognitione pecuniaria condigna, & honeſtiſſima, „ & mai non ſe potè reportare altro, che bone parole ſenza effecto „ alcuno.

„ Item ulterius parendone debito per l'afectione portamo al „ Sacro Imperio, deliberaſſemo, & così mandaſſemo gli antedicti „ Meſſer Nicolò, & Meſſer Sceva ad accompagnare la prefata „ Maeſtà per fino ad Roma, & così ad ritornare indreto per fino ad „ Venetia, per li quali faceſſimo ancora de novo fare ogni hone- „ ſtiſſima inſtantia per la conceſſione de ſopradicti Privilegii, & „ niente reportorono ſe non bone parole.

„ Item da poy ſiando ſtato doe volte Legato Apoſtolico in „ quelle parte lo Reverendiſſimo Monſignor di Pavia, quale poi „ pervenne alla dignità del Cardinalato, per mezzo dela ſoa Re- „ verendiſſima Perſona faceſſimo fare ogni honeſtiſſima inſtanza „ per li prefati Privilegii, al quale deſſimo pleniſſimo mandato ad „ potere concludere & exequire quanto ſe conveniſſe con la prefata „ Maeſta, & niente fò conſeguito, altro che bone parole.

„ Item ulterius mandaſſemo nel 1455 Meſſer Johanne de Uleſi „ noſtro Cancellero, & Secretario alla prefata Maeſtà per la caſone „ dela ſopradicta inſtantia di Privilegii, & riportò bone parole, „ cioè, che ritornando cum certa riſpoſta, obteneria la expeditio- „ ne votiva di dicti Privilegii.

„ Item per dicta caſone, e promeſſa rimandaſſimo lo dicto „ Meſſer Johanne alla prefacta Maeſtà nell'anno 1456., & ſtete „ tutto l'anno 1457., & andò dreto alla prefata Maeſtà da nova „ Città per fino ad Cile in le parte de Schiavonia, & ſempre fò te- „ nuto con bone parole, e promeſſe ſenza effecto.

„ Item per dicta casone rimandassimo dicto Messer Johanne
„ nel 1458. alla prefata Maestà, quale gli andò continuamente dreto
„ ad San Vito, e Logheufurd, Felchamarch, Indunburgh, Graz,
„ Nova Città, e Vienna, & stecte mesi 13., & senza effectuale con-
„ clusione ritornò, riportando bone parole, & promese, ut supra.

„ Item nel 1459. facessimo instantia con lo Magnifico Conte
„ Ridolfo da Solz mandato quà da nuy dall'Illustre Arciduca Al-
„ berto fratello della Maestà Imperiale, che se degnasse supplicare
„ in nome nostro alla prefata Maestà Imperiale, che se dignasse in-
„ clinare alle honeste nostre rechieste de concederne li Privilegii del
„ nostro Ducato, il quale honorassemo per rispecto del dicto Duca
„ Alberto, & disse chel prefato Duca Alberto era certo se operaria
„ de bona voglia, & da poy mai non sentissimo altro.

„ Item ultimo ancora nel 1460. adì XIII. de Marzo rimandas-
„ semo dicto Messer Johanne ala prefata Maestà cum plenissima
„ commissione, & mandato de exequire effectualmente ogni con-
„ venzione tractata, e che se havesse ad tractare con la prefata Mae-
„ stà per recognitione de dicti Privilegii, & de obbligare la robba,
„ & persona nostra, & ogni nostro havere, & in fine niente podete
„ reportare altro che parole bone senza effecti, lo quale ritorno nel
„ millesimo sopradicto adì XV. del mese di Decembrio, & riportò
„ per mezzo de Monsignor Niceno Apostolico Legato dala prefata
„ Maestà, che voleva per li Privilegii Ducati 140.m., & ulterius
„ uno censo annuo de Ducati 12.m., & la prefata Maestà disse al
„ prefato Monsignore, che rimandasse el dicto M. Johanne con
„ questa conclusione la quale era sua ultima intentione.

„ Item nelli sopradicti millesimi, & anni in più volte, & di-
„ verse havemo facto fare instantia a la prefata Maestà per li dicti
„ Privilegii per lo Magnifico Conte Steffano de Segua per lo Reve-
„ rendo M. Steffano Appostolico Prothonotaro, & Legato in quel-
„ le parte, item per lo Egregio Dottore de Medicina Magio Johan-
„ ne de Garignano Oratore de lo Illustre Sig. Marchese de Mantova
„ per parte del dicto Sig. Marchese; Item per lo Reverendo Do-
„ ctore, & Scriptore Apostolico D. Baptista Brendo Oratore della
„ Sanctità de Nostro Signore Papa Pio spetialmenre mandato alla
„ prefata Maestà per la dicta Santità ad exortare la prefata Maestà
„ ad concederne dicti Privilegii, & niente non valse se non bone
„ parole, & promesse.

„ Item ne lo dicto 1460., & 1461. la prefata Santità di Nostro
„ Signore fece fare simile instantia, & strictissima alla prefata Mae-
„ stà per mezzo de lo Rev. Monsignor Niceno Legato Apostolico
„ in quelle parte, & niente podete cavarne, se non bone parole.

„ Item nel dicto millesimo la prefata Santità fece fare repetita
„ instantia per repetiti soi Brevi alla prefata Maestà per mezzo del
„ prefato Monsignor Niceno, & non valse instantia facta, salvo che
„ parole, che portò Grazia Betes famiglio del Serenissimo Rè
„ Ferdinando.

„ Item nel dicto millesimo, & anno la Serenissima Maestà del
„ Rè Ferdinando fece fare accuratissima instantia per obtentione
„ de dicti Privilegii alla prefata Maestà, & alla Imperatrice scripte
„ de soa propria mano per soe lettere, & viva voce, cioè per lo so-
pradicto

„ pradicto Grazia Betes suo famiglio, & niente non è valsuto se „ non parole, quale Gratia ritornò ad Milano del mese di Febbraro „ 1461., e ritornò senza alcuna conclusione; El Cardinale Niceno „ Legato Apostolico ne rispose, che la prefata Maestà voleva per li „ Privilegil 140.m. Ducati, e poy anuatim Duc. 12.m. de censo, le „ quale resposte, & le lettere ne porti el dicto Gratia nel suo ritorno.

„ Item havemo fatta fare simile instantia, & requisitione con „ ogni honesta, & laudabilissima oblatione per la recognitione di„ versamente, & per diverse vie, & in diversi tempi alla prefata „ Maestà, & ad soi Consiglieri, & Messi, & per più Oratori, & lit„ tere, & in Italia, & fuora de Italia, & sempre ne sono state „ date bone parole, & tenuti in tempo fino al presente senza effe„ cto, & conclusione alcuna como è notorio in tutta la soa Corte, „ & in Italia, & altrove.

„ Item da puoi havendo inteso, & sentito li Reverendissimi, „ & Illustrissimi Ellectori del Imperio la nostra sollicita, honesta, „ & laudabilissima instantia facta appresso all' Imperiale Maestà, „ & le resposte ad nuy, & ad li nostri Messi facte, & la poca stima „ facta de nuy, & come eramo straziati, & tenuti in tempo, pa„ rendo alle prefate Signorie delli Ellectori cosa indegna, doy delli „ Principali, & Ellectori ne scripsero per sue littere in questo pre„ sente mese de Febraro 1461., che non havendo facta conclusione „ alcuna con la prefata Maestà, che volessemo alquanto soprasede„ re, perchè intendevano provedere ad questo nostro facto, & non „ obstante dicte littere, volendo nuy pur rendere de questa cosa „ l'honore alla prefata Maestà, como seria pure nostra intentione „ de fare per summa reverentia, havemo in essa, non havemo vo„ luto respondere altramente perchè la Santità di Nostro Signore, „ de novo sua sponte gli ha scripti suoi Brevi di sua propria mano „ drizzati alla prefata Maestà Imperiale, & così al prefato Monsi„ gnor Niceno, & mandati per un nostro Correro adì 25. de Fe„ braro 1461., che siano consignati in propria mano d'esso Monsi„ gnor Niceno Legato, tanto efficacissimi, che non crediamo li „ havesse facti più efficaci se havessero ad cedere in benefitio, e salute „ dell'anima, e della sua propria persona, date adì 9. di Febraro, „ & così ancora ha scripto al prefato Monsignor Niceno, & benche „ non crediamo, che habbiano ad operare più che habbiano ope„ rato per lo passato, habbiamo ancora deliberato vedere, & inten„ dere questa ultima instantia per più nostra justificazione.

„ Item da poi le predicte cose, accadendo ritrovarsi ad Roma „ questo mese di Decembrio proximo passato 1461. uno Piero Fyuz „ Portogalese, & Cortesano della Signora Imperatrice, quale era „ partito da Portugallo, & andava alla prefata Maestà dell' Impe„ ratrice la Santità de Nostro Signore gli comise sotto soe lettere „ credentiali dirrective alle Serenissime Maestà de l'Imperatore, & „ Imperatrice, che persuadesse alla prefata Maestà dell' Imperatri„ ce, che insistesse, e dasse opera con la prefata Maestà dell' Impera„ tore, che se inclinasse, & condescendesse alla nostra honesta do„ manda de concederne li Privilegii de questo nostro Ducato de Mi„ lano, & per lo simile ancora ad confortarne al prefato Serenissi„ mo Imperatore, & strenzerlo ad concederne dicti Privilegii; Et

tandem

„ tandem fiando dicto Piero arrivato, & conductose dalla presen-
„ tia delli prefati Serenissimi Imperatore, & Imperatrice, & ex-
„ posto con grande diligentia opportunamente la soa commissione.
„ Rispose prefato Serenissimo Imperatore al prefato Piero, che se
„ volevamo rompere Guerra al Duca Sigismondo de Ispruch, che
„ soa Maestà ne concederia li Privilegii addimandati, altramente
„ non intendeva farlo. E questo è stata, & fò la sua ultima risposta.

„ Et in l'anno 1461. die 15. Aprilis mandassimo D. Gerardo
„ Colla nostro Oratore alli Signori Elletori de lo Imperio però che
„ fussimo richiesti da alcuni de loro a mandare ad Franfordia dove
„ deliberaveno fare una Dieta, & volevano inter cætera tractare
„ alcune cose pertinente allo Stato nostro, & essendo dicto nostro
„ Oratore zonto a la presentia prefata del Reverendissimo Archie-
„ piscopo de Trevere, poy de quello de Magonza, poy de Colonia,
„ & Conte Palatino omnes unanimes dixero, che lo Imperatore
„ dovea fare li Privilegii a la felice memoria de Duca Francesco, &
„ che loro pro virili erano contentissimi, imò era grandissimo bene
„ del Sacro Romano Impero, che tal Signore come esso Duca Fran-
„ cesco fusse in quello Dominio de Milano, & Lombardia peroche
„ lui servabat jure Imperii, quod ab aliis vicinis diripi conquere-
„ bantur, & perchè lo prefato Serenissimo Imperatore fecesi dicti
„ Privilegii mandorno loro Oratori a pregarlo, & confortarlo gli
„ facesse, li quali Oratori riportorno bone parole senza alcuno effe-
„ cto, ut supra.

„ Appresso de l'anno 1467. per l'Illustrissimi Signori Madonna
„ Bianca Duchessa, & Galeaz Maria Duca de Milano dapoi la
„ morte dell'Illustrissimo qu. Sig. Duca Francesco Marito, & Patre
„ loro ad dì...... del mese........ mandorono Sagramoro de Ari-
„ mino loro Fameglio, & Secretario da la Maestà prefata dell'Im-
„ peratore ad excusarse se non havevano visitata soa Maestà perso-
„ nalmente da poy la morte del prefato qu. Sig. Duca Francesco,
„ & ad invitarla, che nel suo venire in Italia se dignasse fare tran-
„ sito per questo Dominio de Milano, offerendogli farli quello ho-
„ nore, & reverentia era loro debito &c., & ad suplicare a S. M.
„ de degnasse concederli la confirmazione de li Privilegij del Duca-
„ to de Milano. Quale Sagramoro dapoy che l'hebbe parlato più
„ volte alla prefata Maestà, & facta debita instantia, & offerte per
„ dicte Casone, hebbe resposta da quella in Civitate Linz ad di 18.
„ de Marzo 1467., che Soa Maestà acceptava le excusatione de li
„ prefati Signori, & la soa bona volontà, & bona dispositione al
„ Sacro Romano Imperio, quale molto gl'era stata grata, dicendo
„ che bastava havessero mandato esso Sagramoro, & che l'era vero
„ haveva ad visitare limina Sancti Petri, & che poriano accadere
„ delle cose, che faria la via de questo Dominio, & che venendo
„ per la via dricta, incontrandose con el prefato Signore lo vedria
„ volontera, & sforzeriasse fargli delle cose grate, & per questo, &
„ per altra casone non respondeva altro al facto della confirmazio-
„ ne de li Privilegii, perchè de queste cose, & de molte altre occur-
„ rentie tractaria personalmente con el prefato Sig. Duca, & se non
„ personalmente per qualche impedimento con soy Ambassatori,
„ & che fino allora acceptò de bono animo la affectione, & servitù

„ d'essi Signori verso soa Maestà, & el Sacrosanto Romano Imperio, & che non bisognava stesse più la per dicta casone, & così licentiato dicto Sagramoro se ne ritornò con dicta conclusione, & resposta.

„ Dapoy dell'anno 1468. del mese di Decembrie siando ritornato Martino da Sexto Cavallaro, quale era andato dall'Imperatore con una lettera nuntiando la morte de le Illustrissima qu. Maddona Bianca Duchessa trovò detta Maestà Amarst per venire in Italia, & havuta la resposta vene de compagnia con essa Maestà fino in Frivoli, deinde vene subito ad nuntiarlo portando assay grata resposta de quella lettera, & non intendendo bene el prefato Sig. Duca, quale via havesse ad fare dicta Maestà, como quello, che desiderava fare suo debito verso prefata Maestà de invitarla ad venire nel passare suo per questo Dominio, como già haveva promesso ad dicto Sagramoro, & offerirsegli &c. ad dì quatro de Decembre scripto mandò el spectabile Cavalero, & Conte D. Tomaso de Aveta Consigliero, e lo Egregio Joanne da Castelnovate Sescalco generale suoi verso Venesia, o dove intendesero per la via, che se drizzasse prefata Maestà ad operare quanto è dicto &c.

„ Deinde alli sey dì del suprascripto, intendendo el prefato Sig. Duca che la prefata Maestà andava inpressa mandò l'Egregio Nicodemo Trancadino suo Secretario da la prefata Maestà ad pregarla se dignasse non accelerare tanto suo viaggio, acciò esso Sig. Duca potesse como desiderava andare da quella ad reverirla offerendo andare personalmente fino ad Fiorenza per visitarla, & farli reverentia.

„ Appresso essendo venuto ad noticia al prefato Signore, la prefata Maestà Imperiale dovere fare la via de Bologna alli 6. del predicto mandò l'Illustre Sig. Conte de Urbino suo Capitano Generale, lo Reverendo D. Johanne Arcimboldo Vescovo de Novara, & el spectabile D. Johanne Jacomo Rizzo Consiglieri fino ad Bologna per invitare prefata Maestà, & offerirgli andare fino ad Fiorenza como è dicto, & etiam con pieno mandato de torre Investitura.

„ Essendo poy accaduto che la Maestà gionse ad Padoa alli 6. del predicto, & venuta ad Ferrara alli X. dove stete fino alli XII., & in quello tempo giongero da quella predicta D. Tomaso, & Johanne, quali li fecero l'ambassate, & offerte predicte secondo la commissione a loro facta; forono da soa Maestà ben veduti, & accarezati, & resposele, che del venire per el Dominio de Milano, ne dell'andare per la via de Fiorenza non posseva perchè andava per voto infretta per essere inRoma alla festa de Natale tunc proxima, & bisognavali fare la via de Sancta Maria de Loreto per certa soa divotione, & che acceptava la bona volontà, animo, & fede del prefato Signore verso Soa Maestà, & Romano Impero; quanto al facto de li Privilegii del Ducato promesse, & dede la fede per mano ad dicto D. Tomaso, che alla retornata soa ad Ferraria li expediria, & non volse che alcuno de dicti Ambassatori andassino con Soa Maestà, dicendo non voleva pompa per andar' in pelegrinaggio come andava.

Oltre

Oltre a quest'atto munito di tante, e sì minute circostanze, e di molte altre, che si ommettono per non tediar maggiormente i Leggitori, si conservano anche tuttavia nel suddetto Regio Archivio li Mandati di procura fatti in molti soggetti, e in diversi tempi, e particolarmente quello del 1477. li 30. Maggio dato dalla Duchessa Bona, e Gio Galeazzo Maria Sforza suo figliuolo ne' Cavalieri, e Consiglieri Ducali Gerardo Colla, e Guido Antonio Arcimboldi mandati alla Maestà di Federigo III. per supplicarlo conceder' al novello Duca le tante volte mentovate Investiture, e l'altro del 1489. addì cinque di Agosto fatto dallo stesso Duca Gio. Galeazzo Maria dopo la morte della Madre in Maffeo Triviliense suo Cancelliere spedito alla Corte Imperiale allo stesso fine.

Filt. 34. Scripturarum antiquarum Archiv. Arcis Portæ Jovis Appendix n. 12.

Filt. ubi supra Appen. n. 13.

Si conserva parimente in esso Archivio la copia di uno de' duoi Brevi, che la Santità di Pio II. scrisse a Federigo III. *manu propria nostra V. Idus Februarii* 1460., in cui cotesto Sommo Pontefice esorta con tanta efficacia l'Imperador' a conceder' allo Sforza le sospirate Investiture del Ducato di Lombardia, che maggior' usata non n'avrebbe, se trattato si fosse d'un' interesse molto importante della Sede Apostolica, e per moverlo a non differir più oltre questa grazia allo Sforza fra le altre cose gli dice così:

Filt. litterarum Apostolicarum 28. Appendix n. 14.

Nec tu hoc præstare potes; sed ut Imperii beneficia in tua Familia perpetua sint, hoc efficere potes, efficiesque si dum potiris Imperio, ipsius Imperii viribus multos tibi, & Posteris amicos feceris, inter quos nostro judicio hi quoque deligendi sunt, in quorum manibus Mediolanum est; Franciscus Sfortia, & Filii ejus, qui multum in Italia possunt, & in futurum, ut credibile est poterunt &c. multum Imperatoribus ad res Italas præstare Lombardi possunt, & potissimè Mediolanenses. Sensit hoc Robertus Bavarus, qui deposito Winceslao electus Imperator, dum Romam pro Corona peteret à Galeatio Mediolanensium Principe conflictus in patriam rediit absque Corona. Galeatius enim Winceslai causam tuebatur, à quo fuerat Dux creatus. Nosti quoque, ut arbitramur Italiæ Statum, & quod exceptis Mediolanensibus pauci ad Imperium respiciunt: his etiam exceptis, qui non ut servent, sed ut perdant inspiciunt. Quod si Mediolanum in alicujus aliquando Populi potestatem venerit actum est de Imperio in Italia: nec pauper Ecclesia sine detrimento erit, quæ longè melius cum Imperii Amicis se habet, quàm cum Inimicis. Optamus igitur ut tui, & nostri causa petitam sæpius Investituram concedas, nec des occasionem, quod alii tuam gloriam venari possint; non frustra loquimur Imperialis jam Genua Francorum facta est, & Astensis Urbs Francis paret. Nec Dux Sabaudiæ tam te respicit, quàm Franciæ Regem. Regnum &c.

Io sono più che certo, che a vista di prove tanto sublimi, e che mettono in istato di perfetta evidenza la costante, e non mai intermessa rassegnazione non di uno, ma di tutti gli Sforzeschi in voler riconoscere il Sacro Romano Imperio per loro Sovrano, e in chiedere le Investiture all' Augustissimo Federigo, non solamente la Curia Romana, ma lo Storico ancora condannerà per falsi-falsissimi li suoi paralogismi, e che si pentirà d'essersi lasciato scappar dalla penna quel suo *dunque, se gli Sforzeschi col non riconoscere in Milano l'Imperio, non recarono alcun pregiudizio alle ragioni del medesimo Imperio, così pure in non riconoscere la Chiesa Romana in Parma, e in Piacenza non recarono verun pregiudizio alle ragioni della Chiesa stessa, alle quali allora prevalsero.*

E di più io mi persuado, che il Mondo erudito conoscerà, che non corre nel caso nostro la parità fra l'Imperio, e la Sede Apostolica. Perchè l'Imperio fu riconosciuto da' Visconti, fu riconosciuto da' Sforzeschi. I Principi dell'una, e dell'altra Famiglia presero le Investiture del Ducato di Lombardia, e nominatamente di Parma, e Piacenza dagl'Imperadori, e se il primo de' Sforzeschi non le prese, fu perchè Federigo non volle concedergliele; all'incontro non vollero mai i Visconti, nè mai si sognarono i Sforzeschi di riconoscere Parma, e Piacenza dalla Chiesa; anzi la Chiesa riconobbe loro per Possessori legittimi di tutto il Ducato di Lombardia, e in specie di Parma, e Piacenza, come tosto lo proverò, e così confonderò sempre più il nostro Avversario, e le sue fallacie, colle quali vuole, che nè la Casa Visconti, nè la Famiglia Sforzesca recassero pregiudizio alcuno alla Chiesa stessa, perchè non lo recarono all'Imperio; anzi farò che si vergogni d'aver soggiunto, che *non è maraviglia se ella non potè ricuperare le sue Città nè da' Visconti, nè dagli Sforzeschi, quando gl'Imperadori stessi per tanti anni non potettero ripigliar Milano, nè altre Città, quantunqne essi Sforzeschi fossero di Stati, e di Potenze inferiori a' Visconti.*

Intanto io dirò con esso lui, che non è maraviglia, se la Chiesa non potesse ricuperar Parma, e Piacenza, che non erano sue, sarebbe però stata maraviglia, e maraviglia così grande, che avrebbe certamente scandalizzato il Mondo, se i Sommi Pontefici fosseronsi accinti all'impresa di occuparle. E forsi che non empì di stupore tutta Europa, e non irritò fortemente i Principi della Lega, allorche Giulio II. le occupò? e tanto più si commossero, quanto che videro, che venne questo Pontefice a una sì ingiusta occupazione, non con altro titolo, che con quello dell'immoderata brama di accrescere il Dominio temporale della Sede Apostolica.

Torno dunque a replicare, ch'egli è bensì maraviglia, e maraviglia non ordinaria, che faccia lo Storico moderno tanto schiamazzo per evitar la prescrizione, al di cui debol, e iniquo presidio noi non facciam ricorso. Appoggiamo bensì l'innegabili ragioni dell'Imperio alla continuata, e non mai legittimamente interrotta serie degli atti di Dominio, e di possesso, che noi provammo aver' esercitati in Parma, e Piacenza i Cesari Franchi, e Germani da Carlo Magno, fino a Sigismondo il Pio; onde, siccome io sono di costantissima opinione, che non possa darsi trà l'Imperio, e'l Sommo Sacerdozio una tal'usucapione, e non sia lecito all'uno allegare, o servirsi d'un sì abbominevol rimedio, contro l'altro, così non mi prenderò la pena inutile di rispondere alle molte dichiarie, che fa su questo punto lo Storico Romano, benche potessi farlo agevolmente, e mi rivolgerò a dissipar l'ombre, che pur vorrebbe l'Avvocato Piacentino opporre colla sua falsa dialetica alla chiarezza del Sole.

Pria però d'accignermi a questo, mi permetterà il Lettore, che io possa ritorcere l'argomento recato dallo Storico Romano contro di lui, e dirgli; Dunque se gli Sforzeschi riconobbero in Milano, in Parma, e Piacenza l'Imperio, e non mai la Chiesa, senza che questa se ne querelasse, o ptetendesse, che a lei fossero devolute Parma, e Piacenza, come le pretese Federigo devolute all'Imperio, segno manifestissimo egli è, che anche ne' tempi più vicini a Giulio II., quelle Città si reputavano Imperiali, soggette al Regno d'Italia, e non alla Sede Apostolica, e si riconoscevano come pertinenze di Lombardia, e non dell'Esarcato, e dell'Emilia; cantilena, che và tirando avvanti l'Avversario nelli penultimi

duoi

duoi Capitoli della sua Storia, a' quali mi vergognerei di più rispondere, tanto più, che troppo mi stimola la curiosità d'ascoltar l'Avvocato Piacentino, il quale pretende far su questo fatto delle più serie, e forti riflessioni.

Ma che gran novità ella è mai questa? Un Sofista retrogrado favella di buona fede? Udiamlo di grazia, e veggiam' un poco se mai si fosse fatto coscenza, e volesse una volta confessare la verità; ei dunque dice così: *Siccome però io confesso di buona fede, che la Santa Sede nel tempo di cui parlo, restò nell' innazione, così bramerei, che all' istesso modo confessassero di buona fede gl' Imperialisti, che ozioso restò, e non curante ancora il Sagro Romano Imperio dall' anno* 1400. *fino all' anno* 1495., *cioè tutto quel tempo, che contro la Santa Sede così francamente si obbietta, per conseguenza, tenendo salda la massima de' Dottori Tedeschi, la Santa Sede difenderà la di lei lunga taciturnità dalla taccia di negligenza con quelle stesse ragioni, e fondamenti, co' quali gli Avversarj pretendono di difendere la propria.* Dissertazione pag. 93.

Io dono a chi la vuole, e se non ci è chi la voglia, la rinuncio al cortese Avvocato questa sua buona fede, mentre ei pretende, che così cara mi costi; Non m'abbisogna la lunga taciturnità della Santa Sede per autenticar l'innevitabile sovranità del Sagro Romano Imperio in Parma e Piacenza; Ho io per me, senza la sua mascherata buona fede tutta l'antichità, l'evidenza de' pubblici Diplomi, e delle autentiche Investiture, e l'universal consenso degli Storici d'ogni secolo, incluso questo decimoquinto di cui favelliamo; bramerebbe questo astuto Apologista, che io confessassi, che *ozioso restò, e non curante ancora il Sagro Romano Imperio dall' anno* 1400., *fino all' anno* 1495., ma desiderando egli questo, non desiderarebbe, che io usasi buona fede, ma che mentissi, che proferissi una bugia manifesta, e che mi contradicessi apertamente; conciossiache bisognarebbe, che io negassi, e ritrattassi, quanto poco fa con evidenza provai, cioè, che Sigismondo Imperadore del 1414. si diportò in Piacenza da Sovrano, e come tale fu venerato dal Vignate, che nell' anno 1426. la fece d'assoluto Signore, concedendo a Filippo Maria Visconti le Investiture del Ducato di Lombardia, e per conseguenza nominatamente di Piacenza, e di Parma, nella qual' ultima Città, anche nell' anno 1432., allorche si portò in Roma per esservi incoronato, vi fu ricevuto, e trattato da vero Monarca; e ivi fu che concedè a quel Vescovo, e confirmò alla sua Chiesa tutte quelle donazioni, immunità, grazie, e privilegj, che già le concederono i suoi Augusti Predecessori; onde io sì, che potrei con ragion bramar, che egli confessasse di buona fede, che tutte le digressioni, che fa, e le conclusioni, che adduce con fastoso apparato, perchè recate dagli Scrittori del jus pubblico Germanico, non fanno al caso nostro, nè io mi fondo nella loro autorità, nè, come già dissi, non so ricorso all' innazione, al silenzio, nè alla sonnolenza, che egli attribuisce a' Romani Pontefici; Non m'appliglio tampoco alla prescrizione, ma alla Storia, all' evidenza, e a' Diplomi. Già io gli ho fatto vedere, che l'attentato de' Piacentini di porsi in libertà dopo la morte del Duca Filippo Maria, e l'usurpazione, che di Piacenza fece la Repubblica Veneta, durò ben poco; Francesco Sforza tosto, ed esemplarmente gastigò l'insolenza di que' Cittadini, e potea anche ammeno questo insigne Giureconsulto di ripetere quel, che digià disse il suo Precursore, che nè *la Romana Sede tentò ricuperare in quella congiuntura le Città di Piacenza* Dissertazione pag. 95.

cenza e Parma usurpatele dal defunto Duca, *nè l'Imperadore Federigo III. fece alcun tentativo di fatto per ricuperare il Feudo di Milano devoluto all' Imperio per linea finita del Visconti*, ma sopratutto potea tralasciare l'ingiusto carico, che dà all' Arniseo, dicendo con sprezzo, che questo erudito Scrittor *vuole*, *che lo Sforza dimandasse da Federigo l'Investitura*, *e che poscia replicasse la dimanda Galeazzo di lui figliuolo*, *e che non fosse loro accordata*, *perchè vorrebbe pure*, *che l'Impero avesse fatto qualche cosa per mantenere vivi i suoi diritti*, *anche per mezzo degli Sforzeschi*, *facendogli dichiarare con quella perpetua dimanda*, *che tenevano Milano*, *e tutte le altre Città*, *che possedevano*; *come Feudatarj*, *ed a nome dell' Imperio*.

Si che l'Avversario ardito poteva anzi dovea per suo proprio onore lasciar di far cotesto ingiusto carico all' Arniseo; imperciocche la cosa veramente fu come la riferisce questo dotto Autor' Alemano, e *se sarebbe stato necessario*, *che l'Arniseo Scrittore erudito*, *e che a dovizia abbonda di citazioni recasse della di lui asserzione l'attestazione degli Storici*; l'ho io servito, ed ho sovrabbondantemente adempiuto le parti dell' Arniseo; perchè non solo ho recato l'autorità degli Storici più parziali de' Sommi Pontefici, anzi uno di loro, che fu Enea Silvio Autor' impuntabile; ma molti atti pubblici, che provano la verità, che sostien l'Arniseo. E se l'Avvocato Piacentino non vide nè la Storia d'Enea Silvio, nè tanti documenti da me addotti, fece molto male a lasciar scritto, che, *il Mondo va persuaso*, *che Francesco Sforza s'impadronisse di Milano*, *e di tutte le altre Città*, *che vi aggiunse col titolo di mero*, *merissimo Conquistatore*, *e che ottenuto l'intento di sottomettere li Popoli*, *d'altro non si prendesse pensiero*. Poiche piuttosto è ormai *persuaso il Mondo*, e chiunque legge la di lui Dissertazione, che la stessa d'altro non sia ricca, nè d'altro abbundi, che di fallaci riflessioni, e tutti gli Uomini di buon senso crederebbono anche, quando non vi fosse Autore, che l'attestasse, nè documento, il qual lo provasse, che Francesco Sforza per torre, se non altro i pretesti a' malcontenti, e levar l'occasione a' Sudditi poco affetti, e impazienti d'un novello Dominio sempre odioso, di machinar mutazioni, e novità per non posseder' esso lo Stato coll' autorità dell' Imperio; anzi per liberarsi dal giusto timore, ch' ei dovea avere de' Milanesi, a' quali averà rapita la libertà, pur troppo si sarebbe preso il pensiero di acquistarsi la grazia di Federigo, invitandogli perfino il figliuolo accompagnato da molti Magnati Lombardi, e carico di preziosi doni non per altro fine, che per placarlo, e pregarlo andar' a Milano per esservi riconosciuto supremo Signore, e ricevervi la Corona del Regno d'Italia, e finalmente ogni persona saggia crederebbe, che lo avrebbe supplicato dargli quelle Investiture, che con tanta sollecitudine si procurarono i Visconti, benche fossero da lungo tempo possessori legittimi di sì nobile Dominio, tramandato per molte età da Padre, in Figlio. Ogni Principe accorto, e politico, qual' era Francesco, così avrebbe operato, e così egli in fatti operò per oprar con prudenza. Mentre fece molte legazioni, e mandò molti Ambasciadori con suoi Mandati a Federigo per supplicarlo a concedergli le Investiture, come ne appare dalli mandati autentici citati da me, e dalle Instruzioni, che diede del 1457. a Giovanni d'Ulesio suo Cancelliere allorche, che lo inviò in Germania per movere

Cesare

Cesare a concedergli quelle Investiture, che Sua Maestà non volle concedergli mai.

Cosa diranno mai dell' Avvocato nostro su questo fatto le Persone ch' hanno un gran concetto del di lui valore, e della di cui penetrazione? Già m'immagino cosa diranno, diranno ch' egli stesso persuaso di queste gravissime riflessioni, e molto più dall' autorità d'Enea Silvio, e de' pubblici documenti recati da me, si sarà fra se arrossito nell' atto istesso, in cui sarà ito scrivendo, che *disse bensì Federigo qualche cosa, ma non vi furono altro, che parole, e non ritrovandosi peravventura forze sufficienti per attaccare nemico di sì rinomato valore, qual' era lo Sforza, tralasciò i tentativi dell' armi, ed è ben verissimile, che avrebbe data di buona voglia l'Investitura a Francesco sol tanto, che a mezza lingua si fosse lasciato scapar parola, che presa l'averebbe come poc' anzi il dì sei di Luglio 1426., da Sigismondo era stata conceduta a detto Duca.* Dissertazione pag. 95.

E come non avrà dovuto arrossirsi cotesto Sofista in scrivendo tante mensogne, s'era dall' evidenza convinto, che Francesco, non solo *a mezza lingua si lasciò scappar parola, ch' avrebbe presa l'Investitura*; ma di più supplicò tante, e tante volte l'Imperadore a concedergliela, e si raccomandò per ottenerla al Papa, a' Parenti di Cesare, e agli Elettori tutti dell' Imperio, ma inutilmente perchè Federigo non ostante l'efficacissima interposizione di sì alti Personaggi si mantenne sempre fermo, e costante in negargli la grazia. Questa indubitata verità la confessò lo stesso Francesco, la confermò Lodovico suo figliuolo a Massimigliano I., e l'attesta Enea Silvio; ma non volle intenderla l'Autor retrogrado; o se l'intese, mostrò di non intenderla, per aver più di libertà d'andar crescendo la catena delle sue vergognose fallacie, e di dire, e disdirsi come più gli parea, e piaceva.

Ed affinche comprenda il Lettore ch' io dico vero, si degni d'osservar quì meco due particolarità, ben rimarcabili, confessa dunque l'Avversario in questo luogo, e lo confessa assolutamente, che *poc' anzi il dì sei di Luglio 1426. da Sigismondo era stata conceduta l'Investitura a detto Duca Filippo Maria*, e fa questa confessione perchè gli sembra tornargli a conto, ma poi nella pagina 102., perchè gli sta bene negarla, o porla in dubbio, si mostra come se giammai non n'avesse parlato, dicendo, che *il possesso di detto Duca rispetto a Piacenza, mai restò purgato per verun consenso, ed approvazione di Sigismondo, ed abbenche l'Imperadore Massimigliano nella suddetta Investitura, che fece al Moro enunziasse non so qual' Investitura, che il medesimo Imperador Sigismondo conceduta avea, come disse il dì 6. Luglio 1426., a Filippo Maria, ciò però non fa per il nostro caso, se non si produce autentica, e non si mostra, che specificatamente comprendesse la Città di Piacenza, parendo piuttosto verisimile, che (se pur fece detta supposta Investitura) non v'includesse Piacenza nè Parma.*

L'altra considerazione, che io bramerei facesse il Lettore, ella è, che in questo medesimo luogo, lo stesso Avvocato Piacentino rimprovera l'Arniseo, perchè *sostiene, senza provarlo coll' autorità di qualche Scrittore, che Francesco Sforza dimandasse le Investiture dello Stato di Milano a Federigo III.*, ed osa dire, che questi *l'avrebbe data di buona voglia a Francesco, sol tanto, che a mezza bocca si fosse lasciata scappar parola, che presa l'avrebbe*, e indi alla pagina 98., scordatosi ben

presto

presto di tutto ciò, si dà per notizioso, ed ammette, che *disse ben' egli così in passando Massimigliano, ciò che ho rimarcato dell' Arniseo, cioè, che Francesco, Galeazzo, e Giovanni Galeazzo Sforza, tenessero Milano, e le altre Città, come Feudo, e Stati Imperiali, e che ne avessero dimandata da Federico di lui Padre l'Investitura, e che loro non fosse accordata*. Prima nega questo Scrittore la verità, più chiara del Sole di mezzo dì, e rimprocccia l'Arniseo, perchè la dice, e dopo quando giugne all' Investitura di Massimigliano, di cui non puo darsi, nè bramarsi testimonianza più autentica, se non puo negarla, tenta confonderla, e sovvertirla; la prende in altro senso, ne tace le parole, e osa dire, che Massimigliano, così in *passando*, dicesse, che *Francesco, il di lui Figlio, e Nipote dimandassero da Federigo l'Investitura, e che loro non fosse accordata*; e pure le parole, che mettono in chiaro questa verità, non furono proferite *in passando*, ma posatamente, e assertivamente, per modo che elle contengono ampia dichiara d'esser state chieste le Investiture, e lo vedremo ben tosto colle parole del Privilegio di Massimigliano Imperadore, allorche esaminaremo i riflessi, che vi fa il nostro Avversario, che tutto nega, e tutto mette in canzona. Arditezza, a parlar franco insopportabile, e di cui, perchè oltremodo provocante il risentimento di chi ama la verità, nulla vuo dirne, per timor di non ecceder' i limiti della modestia, e fia più sano consiglio lasciar che il Lettore le dia la taccia, ch' ella merita; Innanzi però di farlo si degni esaminar meco le altre riflessioni, che fa questo Avvocato assai speculativo. Egli dunque per mostrare, che il lungo Dominio de' Visconti, e Sforzeschi, e'l più lungo silenzio de' Papi, non pregiudicò punto la Sede Apostolica nelle sue pretese ragioni sopra Parma, e Piacenza, dice, che *cedette allora Federigo saggiamente alla necessità di que' tempi, ma più saggiamente, e necessitosamente cedette ancora Papa Nicolò V., l'uno, e l'altro commossi, e ritenuti dallo spavento, che Maometto II. incusso avea colla felicità delle sue armi a tutto il Cristianesimo*; e quì per poter applicare con qualche sorta d'inorpellatura, non le dottrine al caso, come insegna, che far si dee il Cardinal de Lucca, ma il suo finto caso a quello di Federigo III., e alla dottrina di Giovanni Limneo, riferisce le parole di cotesto insigne Giureconsulto Tedesco, che dice così: *Hinc statuendum semper, & perpetuò injustè nobis ablata justè repeti posse, nec solius temporis, etiam longissimi cursum repetentibus obstaculum esse posse..... si metu cadente in gentem constantem, aut vì impediatur*.

Dissertazione pag. 95., e 96.

Dissertazione pag. 92., e 93.

Quindi per poter' esclamare, che tal sentenza par fatta giusta la sua bisogna si sforza di mostrarci nell' animo de' Sommi Pontefici un' orribile spavento, in guisa tale, che a tutt' altro si vedesse obbligata la Corte Romana a pensare, che al riacquisto di Parma e Piacenza; e che durante una sì gran paura, *stabilì frattanto lo Sforza la sua novella Potenza, tramandandola l'anno* 1466. *a Galeazzo suo Primogenito, e questi con totale indipendenza dall' Imperio, e che sulle vestigie di Galeazzo camminò Giovanni Galeazzo di lui figlio, o vogliam dire a nome di Giovanni Galeazzo, Lodovico chiamato il Moro &c. finche il timore lo spinse a procacciar sussidj dall' astuzia, e da' suoi connaturali, e profondi artificj marchiando di passo franco attraverso di tutte le leggi dell' onestà*.

E dopo d'aver fatto un sì bell' encomio al Moro conclude francamente *ciò stando la condizione dell' Imperador Federigo III. &c. non fu*

di

di migliore, nè d'inferiore qualità alle condizioni de' Pontefici, che frattanto governarono la Chiesa, avvegnache gli Sforzeschi occuporono la Città di Piacenza e Parma con quella stessa ingiustizia contro la Santa Sede, colla quale teneano Milano, e le altre Città in pregiudizio dell' Imperio, il quale non puo valersi in verun conto, che che ne dicano gl' Imperialisti di tal possesso vizioso, violento, e spogliativo in se medesimo affine di preservare i suoi pretesi diritti, senza contradire all' evidenza del lume naturale, non repugna non meno ne' soggetti fisici, che morali la congiunzione de' due Contrarj, e più la combinazione de' contraditorj, qual sarebbe il volere, che i mentovati Francesco, Galeazzo, e Giovanni Galeazzo avessero preservato all' Imperio le sue ragioni nel tempo, e con quegli atti medesimi, co' quali manifestamente procuravano spogliarne l'Imperio stesso.

Che abisso di mensogne, e che impasto di supposti falsissimi, e che *combinazione* veramente non di *due*, ma di più *contraditorj*! Chi mai avrebbe ardito dire, che la condizione dell' Imperio, e dell' Imperadore *Federigo III., non fu di miglior qualità alla condizione de' Pontefici?* Abbiam veduto, e provato, che i Visconti, e i Sforzeschi riconobbero mai sempre per loro Sovrani *gl' Imperadori*; che tennero lo Stato di Milano, il Ducato di Lombardia, e nominatamente Parma e Piacenza, come Feudatarj, e Vassalli dell' Imperio, ricevendone non una, ma molte Investiture; Abbiamo inoltre mostrato, e lo confessa l'Avversario, che i Principi di queste due illustri Prosapie, rispetto a Parma e Piacenza, non riconobbero giammai l'alto supremo Dominio della Chiesa, e mostrerò ben tosto, che li Sommi Pontefici riconobbero gli uni, e gli altri per legittimi Possessori, e Signori del Ducato di Lombardia, eppure non si vergogna questo incauto Scrittore di asserire, che *la condizione dell' Imperio, non fu di miglior qualità alla condizione de' Pontefici.*

Matteo il Magno, Galeazzo suo figliuolo, Azzo suo nipote, Giovanni, Luchino, e tutti gli altri Visconti compreso l'ultimo Duca Filippo Maria possederono tutte quante le Città, che si sono mentovate, e in specie Parma e Piacenza, ora come Vicarj, ora come Feudatarj dell' Imperio; Estinta la schiatta legittima de' Regnanti Visconti, Francesco Sforza occuppò, egli è vero un sì ampio, e nobil Dominio, ma volle ancora riconoscerlo dall' Imperio, e ne dimandò più, e più volte le Investiture, che gli furon sempre negate; Lo stesso fece Galeazzo suo figliuolo Giovanni Galeazzo suo nipote, e ne riportarono amendue una pari ripulsa; L'uno, e gli altri però si dichiararono possederlo a nome del medesimo Imperio. Queste verità sono assai cognite nella Storia, ed holle io mostrate con prove più chiare del Sole di mezzo dì; e pur l'Avvocato Piacentino, in mezzo a tanta luce non volle riconoscerle, nè confessarle, ma ebbe il corraggio di qualificar' il possesso de' Sforzeschi per *vizioso, violento, e spogliativo*, ed ebbe anche l'audacia d'affermare, che di questo possesso non potesse l'Imperio *valersi in verun conto, che che ne dicano gl' Imperialisti, affine di preservare i suoi diritti, senza contradire all' evidenza del lume naturale*. Dove poi abbia l'ardito Avversario pescata cotesta sua *evidenza del lume naturale; e da dove mai scavato abbia la congiunzione de' due Contrarj*, e più ancora *la combinazione di due contraditorj*, e chi lo sa? ei lo dice, ma seguitando il suo costume nol prova. Avrebbe peravventura potuto addurre in difesa della Curia Romana questa *combinazione di due contraditorj*, e rinfac-

ciar' all' Imperio, che la condizion della Sede Apoſtolica non era d'inferior qualità alla ſua, allor quando aveſſe lo ſteſſo Imperio voluto ſervirſi contro lei del poſſeſſo de' Viſconti, e de' Sforzeſchi, e non foſſe ſtato da loro riconoſciuto per Sovrano di Lombardia, e di tutte quante le Città ch' eglino poſſedean' in queſto Ducato, e non aveſſero gli uni, e gli altri dimandate, e conſeguite le Inveſtiture da' Ceſari di Lamagna; ma ſe i Principi tanto dell' una, che dell' altra Razza riconobbero la ſovranità Imperiale, ed ebbero dagl' Imperadori in Feudo il Ducato di Lombardia, e ſpecificatamente quello di Parma e Piacenza, perchè non potranno poi gl' *Imperialiſti* allegare a pro del medeſimo Imperio il poſſeſſo de' Vaſſalli di lui, e di que' che lo riconobbero per Sovrano? e perchè allegar nol potrà maſſimamente in concorſo della Chieſa Romana, che riſpetto al Dominio temporale, non fu giammai riconoſciuta da' ſuddetti Poſſeſſori? E come mai potrà infingerſi la Curia Pontificia, che in quanto a ſe foſſe il poſſeſſo de' Sforzeſchi vizioſo, violento, e ſpogliativo? m'inſegna tutta la giuriſprudenza, che ſol quello, che fu a viva forza, e ingiuſtamente ſpogliato d'uno ſtato puo dir l'altrui poſſeſſo vizioſo, e violento, e ſpogliativo, e non mica chi non funne giammai ſpogliato, nè cacciato a viva forza; or chieggo io, quando mai, ed in qual tempo i Sforzeſchi ſpogliarono la Santa Sede del poſſeſſo di Parma, e di Piacenza? Quando mai cacciarono da eſſe due Città i Miniſtri, li Maeſtrati, e le Truppe del Sommo Pontefice? Confeſſa pure il Sofiſta Piacentino, che i ſuoi Concitadini, morto Filippo Maria ultimo Duca di Caſa Viſconti, che pur' ebbe Parma e Piacenza dall' Imperio, meditarono porſi in libertà per non ſottometterſi al Dominio della naſcente Repubblica Milaneſe per l'affettato *timore di non ricevere dagli Ottimati di Milano li medeſimi mali trattamenti*, che egli eſagera *eſſergli ſtati fatti da' Viſconti*; Dice pure, che chiamarono in loro ajuto i Signori Veneziani, e che vinti queſti dall'oſtinato aſſedio, che poſe Franceſco Sforza alla miſera Città la cedettero al furore di un sì prode Capitano, e che quella infelice Patria *eſperimentò la deplorabile ſorte di Sagonto*; dunque non fu la Santa Sede ſpogliata del poſſeſſo di Piacenza, ma la Sereniſſima Repubblica Veneta; dunque non puo quella addurre in ſua difeſa il vizio dello ſpoglio, nè del poſſeſſo de' Sforzeſchi; dunque ſono ſogni, dunque ſono chimere, dunque ſono fantaſmi, e larue quelle, che ci rappreſenta con maſchera di sì ornate parole l'Avvocato retrogrado.

Diſſertazione pag. 92.

Tali appunto ſono i finti timori, e lo ſpavento, che *Maometto II. incuſſo avea colla felicità delle ſue armi al Sommo Pontefice Nicolò V*, e il quale ſpavento vuol' anche l'Autor della Diſſertazione farlo durar *lunga pezza dopo*; non peraltro ſe non per iſchermirſi con un sì bizzarro ritrovamento dal lunghiſſimo ſilenzio della Corte Romana, la quale per la ſerie di 170., e più anni, mai aprì bocca per dolerſi, e querelarſi, che le foſſe ſtata occupata da' Viſconti, e poi da' Sforzeſchi la ſovranità di Parma e Piacenza.

Diſſertazione pag. 95.

Io ſo che il Lettore riandando i tempi, ed i ſecoli ſcorſi, tanto innanzi, quanto dopo la Dominazion de' Sforzeſchi, ſi riderà della vil paſſione, di cui vuol l'Avvocato Piacentino invaſo l'animo grande di tanti Sommi Pontefici, che governarono la Chieſa del Signore, e che più ſi riderà in leggendo, che per un tal motivo laſciarono i Papi di far valere i loro preteſi diritti ſopra eſſe due Città.

Se poi vi foſſe mai chi daſſe orecchi alle fallacie del buon Sofiſta ſi dia

dia anche per cortesia l'incomodo di scorrere così alla sfuggita le Vite de' Sommi Pontefici, che regnarono in questi tempi; Esamini un poco li successi d'Europa da Martino V., per la di cui esaltazione all'adorato Soglio Pontificio, si estinse il gran scisma d'Occidente, persino al Generoso, e Magnanimo Giulio II., e poi mi sappia dire, se ommessero questi la difesa delle ragioni della Camera Apostolica, se tralasciarono di corre quelle occasioni, che loro si offerirono per farle valere, se furono negligenti in promoverle, ed ampliarle.

Sarei io troppo lungo, anche quando volessi farne quì un brieve, e succinto racconto; vorrei però, che da se si rammemorassero le persone versate nella Storia gli orribili fulmini del Vaticano vibrati contro tanti Imperadori, Rè, e Principi assai più potenti, e venerabili, che non furono gli Sforzeschi; gli Eserciti ragunati, e mossi, e le confederazioni unite a' loro danni; e indi mi dicessero, se il solo spavento incusso da Maometto Secondo a Nicolo V., era valevole a far tacere la Curia Romana, a obbligarla usar tanta moderazione, e rispetto, e a guardar tante misure co' Sforzeschi.

Li soli Papi, che sogiornarono in Avignone, cosa non fecero contro Lodovico di Baviera; in quali anguștie, e pericoli non posero il Magno Matteo Visconti, e li Successori di lui? Siam pur fatti certi dagli annali di que' tempi, che messero sottosopra l'Italia, e questo perchè non per altro certamente, se non perchè il primo, cioè Matteo non intendea sul principio ricevere dalle lor mani il Dominio dello Stato di Milano, benche dopo si offerisse sopporsi a tutte le loro leggi; ed i secondi perchè non voleano staccarsi dall'Imperio, nè ricevere quel Vicariato Imperiale, che poi dovettero prendere da Benedetto XII. per liberarsi da' travaglj infiniti, in cui li posero le armi spirituali, e temporali della Curia d'Avignone.

Ma se non volevano i Sommi Pontefici appigliarsi contra i Sforzeschi a que' forti, e risoluti rimedj, che adoperarono contro tanti altri Principi maggiori, e più formidabili di loro, perchè affine di preservare intatte, ed illese le ragioni della Chiesa, non l'interpellarono almeno dolcemente a lasciar Parma e Piacenza, o pure a riconoscerle in feudo dalla Santa Sede? Perchè non gli scrissero un sol Breve esortandoli a non far' un sì gran torto alla sua pietosissima Madre, collo spogliarla dell'alto supremo Dominio di due Città tanto insigni? Perchè non dolersi, che volevano riconoscerle dall'Imperio, il quale in senso della Corte Romana d'oggidì, non vi avea diritto alcuno, piuttosto, che dal Successore legittimo di S. Pietro, e dal Capo visibile della Chiesa? Perchè non farli sapere, che quello Stato s'apparteneva per le antiche ragioni dell'Esarcato, e dell'Emilia al Principe degli Apostoli? Tutto ciò sarebbe pur costato poco, nè avrebbe potuto sdegnare nè offendere i Sforzeschi; e pure da' Sommi Pontefici nulla si fece, nulla si disse, nulla si operò in tanti anni, che questa Famiglia si mantenne nel quieto, e pacifico possesso di Parma e Piacenza, e il qual possesso, subito che l'ottenne, si mostrò pronta riconoscere, come lo riconobbe dappoi dal Sagro Romano Imperio.

Quello però, che ad evidenza convince gli enormi sofismi del Piacentino Declamatore si è, che tanto furono i Sommi Pontefici lontani del dolersi, che Parma e Piacenza fossero state usurpate alla Sede Apostolica, e dal pretender che le venissero restituite, quantoche riconobbero in diversi tempi con positivi replicati atti, e li Visconti, ed i Sforzeschi per

legittimi Posseſſori, e veri Principi di Lombardia, ed in ſpecie d'amendue queſte Città.

Già moſtrai di ſopra con un pubblico ſolenne ſtromento di Pace, che Gregorio XI. pel mezzo del ſuo Legato a Latere, e Plenipotenziario in Italia riconobbe Galeazzo Viſconti per Padrone legittimo di tutte le Città, ch'egli poſſedea in Lombardia, e particolarmente di Piacenza, della qual Città nello ſteſſo atto vien Galeazzo intitolato Signore; e provai di più, che il Papa gli reſtituì le Caſtella, e Terre, che l'arme della Chieſa gli avevano, durante la guerra, occupate nel Piacentino, e nel Contado di Pavia. Legganſi le Storie tutte, che favellano della Signoria de' Viſconti, e ſi vedrà come in limpido ſpecchio, che la Sede Apoſtolica li riconobbe mai ſempre, e reputò per legittimi Principi di que' Stati, che poſſederono in Lombardia, e ch' ella giammai non fece guerra a coteſti Principi per eſſere ſtata da loro ſpogliata del Dominio di Parma, o di Piacenza, ma bensì per averle occupata Bologna, e altre Terre della Romagna, ovvero perchè coteſti onorati, eglorioſi Gibellini non volleſo abbandonar mai il partito de' Ceſari ne' funeſti ſciſmi nati fra il Sacerdozio, e l'Imperio.

Prove poi più coſpicue, e manifeſte della verità, che ſoſtengo ne abbiamo in tutto il tempo, che dominarono il Ducato di Lombardia i Principi di Caſa Sforza; imperciocche li Sommi Pontefici non ſolamente li riconobbero per Signori legittimi di tutte quante le Città, che poſſedevano in queſta più bella Region d'Italia; ma gli ajutarono, li proteſſero appreſſo l'Imperadore, ed altre Potenze d'Europa, gli fecero molte grazie, anzi fecero la loro cauſa cauſa propria della Sede Apoſtolica.

Nè ſono queſte eſagerazioni, o declamazioni ſomiglianti a quelle degli Avverſarj, ma verità fondate negli atti pubblici, e nelle Bolle Pontificie. Abbiam pure veduto in quella, che Pio II. ſcriſſe di proprio pugno l'anno 1460. all'Imperador Federigo III., che coteſto Sommo Pontefice in ſupplicandolo conceder' a Franceſco Sforza le tanto da lui ſoſpirate Inveſtiture, proteſtò a coteſto Ceſare, che ſe il Ducato di Lombardia foſſe paſſato in Dominio d'altri, che dello Sforza: *actum eſt de Imperio; nec pauper Eccleſia ſine detrimento erit, quæ longè melius cum Imperii Amicis ſe habet, quàm cum inimicis*, immediatamente ſoggiugnendogli: *Optamus igitur, ut tui, & noſtri cauſa petitam ſæpius Inveſtituram concedas*. E non ſarà peravventura vero, che con queſto parlare voleſſe il Sommo Pontefice far la cauſa di Franceſco Sforza cauſa propria della Sede Apoſtolica? avrebbe potuto Pio II. ſcriver con maggior' efficacia, ed energia a Federigo, ſe ſi foſſe trattato d'un particolar' intereſſe della Chieſa Romana? Parmi ben queſto altro, che riconoſcere lo Sforza Signore del Ducato di Lombardia, e per conſeguenza di Parma, e Piacenza; egli è un volerlo Duca di uno Stato così fiorito, e potente anche malgrado tutta l'oſtinazione dell' Imperadore, a cui mette il Papa davvanti, per flettere la di lui durezza, tanti, e sì forti motivi, quanti ſono quelli, che ſi leggon nella Bolla di ſopra riferita. Ma io ſu queſto fatto oſſervo di più, e ſi dico: ſe Parma, e Piacenza erano dell' Eſarcato, e dell' Emilia donata dalla pietà di Carlo Magno al Principe degli Apoſtoli, perchè Pio II. in vece di mandar Nuncj appoſta a Federico, e ſcrivergli tanti Brevi, acciocche deſſe l'Inveſtiture allo Sforza, non le diede egli a queſto Principe almeno per le ſuddette due Città: ovvero perchè non ſi unì con Federigo, affine di torle dalle mani dell'

Uſur-

Usurparore, e unirle all'Esarcato, giacche coteſto Ceſare ſi dichiarava, che il Ducato di Lombardia era devoluto all'Imperio, nè volea inveſtirne Franceſco? Qual'occaſione più favorevol di queſta potea offerirſi alla Chieſa Romana, per far valer li ſuoi diritti ſopra Parma, e Piacenza, ſe aveſſe allora creduto avercene tanti, quanti a lei dar ne vorrebbero ora coteſti devoti Viſionarj? Sono tutte viſioni appunto, e ſogni gli argomenti, che ſi fanno dagl'Impugnatori delle ſovrane ragioni del Sacro Romano Imperio.

Ma andiam'avvanti, Paolo II. immediato ſucceſſor di Pio riconobbe egli pure Galeazzo Maria Sforza per Signor legittimo di tutto lo Stato Piacentino in un ſuo Breve, che gli ſcriſſe addì dieci di Gennajo del 1467. in queſti termini: *Accepimus quorumdam veridicorum relatu Nobilitatem veſtram Juriſdictionem, quæ vobis ratione temporalis Dominii veſtri eſt in loco Villæ Viculi Marchionum Placentinæ Diœceſis quibuſdam Domicellis delegaſſe, & pro certa pecuniarum quantitate alienaſſe; cum vero etiam intelleximus, quod illi Domicelli non ſint de illo Loco, neque poſſeſſiones ullas in eo habeant, & veſtra Nobilitas per ſuas literas voluerat, quod in emptione dictæ juriſdictionis, qui in loco ſunt, aut poſſeſſiones inibi habent præferantur. Idcirco hortamur eamdem Nobilitatem veſtram in Domino, ut juriſdictionem illam dilecto filio Petro Luxiardo familiari, & Cubiculario noſtro, qui Præpoſituram Sancti Joannis in eodem loco optinet..... pro eodem pretio, quo illis domicellis locaveratis dimittere velitis &c.* Appen. n. 15. In faſciculo litterarum Apoſtolicar. n. 28. exiſtente in Archivo Arcis Portæ Jovis Mediol.

Se Paolo II. aveſſe creduto, che Galeazzo Maria foſſe ingiuſto Poſſeſſor dello Stato Piacentino per averlo occupato alla Sede Apoſtolica, non gli avrebbe certamente ſcritto queſto Breve, nè dettogli, che *juriſdictionem vobis ratione temporalis Dominii veſtri eſt in loco Viculi Marchionum Placentinæ Diœceſis*, nè pregato l'avrebbe a preferir' il ſuo famigliare nella alienazione, o ſia affitto della medeſima giuriſdizione, perchè era tutto ciò un realmente riconoſcerlo per legittimo Poſſeſſore, e vero Signore di quello Stato.

Siſto IV. eſaltò al Trono Pontificio dopo la morte di Paolo II. riconobbe egli pur Galeazzo Maria per legittimo Signore di Piacenza; concioſſiache ſupplicato Papa Siſto da queſto Principe, dal Veſcovo, e dalla Comunità di Piacenza degnarſi d'approvar l'unione, che di tutti gli Spedali della Città, e del Contado, e di altri beneficj Eccleſiaſtici fece lo ſteſſo Veſcovo allo Spedale Maggiore in vigor della permiſſione già altre volte conceſſa nel Concilio di Vienna da Clemente V., delegò a tal fine Bernardo de Lago Prepoſto della Chieſa di S. Giovanni di Piacenza, e gli diſſe nel Breve di delegazione, che *exhibita ſiquidem nobis nuper pro parte Ven. Fratris noſtri Joannis Epiſcopi Placentiæ, & Dilectorum filiorum Nobilis Viri Galeaz Mariæ Ducis Mediolani, ac Communitatis Placentiæ petitio continebat*, dandogli ordine di paſſar coll'autorità Apoſtolica a tal'unione, quando la conoſceſſe utile, e neceſſaria al pubblico bene; e il ſuddetto Delegato, viſti, ed eſaminati gli atti fatti innanzi di lui, *item literis Illuſtriſſimi Principis, & Excellentiſſimi D. D. noſtri Ducis Mediolani*; li 23. di Luglio nel 1472. approvò, e confirmò la ſupplicata unione. Se non foſſe ſtato Galeazzo Maria riconoſciuto dalla Sede Romana per legittimo Signore di Piacenza, nè egli pregato avrebbe il Papa, acciocche ſi degnaſſe con la ſua autorità Apoſtolica approvar coteſta unione, nè Sua Santità avrebbe adderito alla ſua ſupplica, ſiccome Appen. n. 16. Litteræ Apoſtol. Sixti IV. in faſciculo Bullar. Papalium, ſignato n. 28. exiſtente in Archivo Arcis Portæ Jovis Med.

non

non avrebbe Innocenzo VIII. conceduto allo stesso Duca Galeazzo Maria la grazia di esigere un sussidio Ecclesiastico dal Clero di tutti li suoi Stati, e particolarmente da quello del Piacentino, come n'apparisce dalla delegazione da lui fatta in Antonio Malvicino Preposito di Piacenza l'anno 1489. li 25. di Marzo ne' seguenti termini: *Deliberando noi, che ormai si metta fine ad la exacione delli denari per la parte chi spetta al Clero Piacentino de lo subsidio imposto al Clero de lo Dominio nostro per la Santità di Nostro Signore, & confidandone nella diligenza, integritate, & solecitudine del Ven. D. Antonio Malvicino Preposito Piacentino Apostolico Subcolletore nella Città nostra di Piacenza gli avemo data la cura & carico di fare omne expediente reale & personale contra li Debitori renitenti &c.*

Appen. n. 17. filt. 43. n. 10. in Archiv. Arcis Portæ Jovis Med.

Due prove però splendidissime della verità da me proposta ne abbiamo in duoi altri Brevi Pontificj, l'uno d'Innocenzo Ottavo, e l'altro d'Alessandro VI.

Quello di Papa Innocenzo diretto alli Grigioni, che aveano assalito con l'arme lo Stato del Duca Galeazzo Maria Sforza dice così: *Cum ergo nos ab hac parte Italiam tranquillam reddiderimus, sciamusque hoc anno arma vos accepisse contra Subditos nobilis, & dilecti filii nostri Joannis Galeaz Ducis Mediolani, ne quem angulum Italia habeat, qui expers pacis sit hujus, quam summo studio procuravimus, deponi à Duce Mediolani, & à vobis arma cupimus, & veterem benivolentiam, quæ vobis mutua erat cum Mediolanensi Duce, omisso bello, & omnibus in pristinum restitutis, redintegrari. Hortamur igitur vos, & monemus, atque per viscera misericordiæ Dei nostri Jesu Christi paternè requirimus, & sub excommunicationis pœna mandamus, ut à bello hoc, quod contra Ducis Mediolani fines suscepistis, discedatis, occupataque restituatis, & via juris si quid discordiæ inter vos ortum est, persequamini, ne Italia, quam nos summo labore Dei benignitate paccavimus, per vos infestata, quæ auctoritate nostra deposuit, arma recipiat, ad quod perficiendum longiore sermone vos astringeremus, nisi nobis certò persuaderemus monitis nostris vos facile assensuros.*

Append. n. 18. citato fasciculo litterarum Papalium.

Scrisse pure il Sommo Pontefice in questa sentenza al Vescovo di Coira, a cui addirizzò il Breve, affinche lo consignasse a' Capi delle tre Leghe, incaricandogli d'intimar' alla Repubblica, che *sub eadem excommunicationis pœna, & se, & Subditos suos ab omni novitate, & offensione adversus Mediolanensem Statum posthac contineat.*

L'altro Breve poi da Alessandro VI. mandato l'anno 1495. li 9. Agosto alli Svizzeri, li quali meditavano far la guerra, se pur' attualmente non la facean' al Duca Lodovico Sforza, comincia nella seguente maniera: *Universis, & singulis Alemaniæ Altæ Ligæ, & Confederatis Suitensibus &c.... Nos tamen variis relationibus non sine animi perturbatione nuper accepimus, quod dilectum filium Nobilem Virum Ludovicum Mediolani Ducem in ejus pacifico Statu perturbare parastis, seu jam forte perturbastis, ex quo & Italiæ, & Sedis antedictæ quietem & pacem vexari suspicamur, & impediri .... quare dum hæc, & alia, quæ nos ratione pastoralis officii præmunt, sed sedulo revolvimus, variis curis agitamur: timemus enim ne Satanas calidus pacis inimicus animas commissi nobis Gregis ad viam eternæ damnationis rapere satagat, propterea tametsi speremus quamcunque simplicem monitionem vos à præmissis arcere, & removere posse, ut fortius tamen illi obsistamus, & animarum vestra-*

Append. n. 19. citato fasciculo.

vestrarum saluti, & Christianæ Reipublicæ quieti, & paci tutius consulamus, sanctiùs esse putavimus vos medicinis salutaribus ad præmissa commovere, itaque de Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium Consilio, ut à bellis, vexationibus, & perturbationibus Status Ducis antedicti, ejusque Confederatorum penitus, & omnino desistatis sub excommunicationis, suspensionis, & interdicti, ac Feudorum ..... privilegiorum, & indultorum, quæ à Romana, & aliis Ecclesiis tenetis.... privationis sententiis, & pænis eo ipso quod contrafeceritis incurrendis &c.

Posti ora questi due Brevi, col primo de' quali minaccia Innocenzo VIII. le censure alli Grigioni, se non ritirano le loro armi dallo Stato del Duca Giovanni Galeazzo Maria; e con l'altro intima Alessando VI. tutti li fulmini del Vaticano, e la privazione de' Feudi, Beneficj, e Privilegj agli Svizzeri, qualora ardissero inquietare il Dominio del Duca Lodovico Maria appellato il Moro. Chieggo io agli Avvocati della Reverenda Camera, dove siano iti que' crudelissimi Tiranni, che usurpavano due Città dell'alto supremo Dominio della Chiesa Romana, e dove mai è fuggito quel timore, che incusso aveano gli Sforzeschi a tutti li mentovati Pontefici per modo, che niuno di loro osò giammai (come vaneggia il Sofista Piacentino) aprir bocca contro Principi tanto prepotenti? Bisogna ben dire, che Pio II., Paolo II., Sisto IV., Innocenzo VIII., e Alessandro VI. fossero scordati affatto del decoro, dell'interesse, e de' diritti della Santa Sede, se in vece d'unirsi co' Nemici della Famiglia Sforza per torle quelle Città, che occupava al Principe degli Apostoli, tanto s'impiegarono per ottenerle le Investiture del Ducato di Lombardia, e mantenerla nel quieto, e pacifico possesso del suo sì dilatato Dominio, minacciando anatemi a chi ardiva molestarla con l'arme, e se a lei concederono tante grazie, quante ne seppe chiedere, permettendole anche di esigere sussidio Ecclesiastico dal Clero della Città, e Contado di Piacenza. Ma io dico: e perchè cotesti Sommi Pontefici piuttosto di beneficar tanto gli Sforzeschi, non s'unirono colli Grigioni, e con li Svizzeri per torli dalle mani Parma e Piacenza? E perchè se non vollero immischiarsi in una guerra, non scrissero per lo meno a Francesco, a Galeazzo, a Galeazzo Maria, e a Lodovico il Moro, e non esortarono ognuno di loro a restituire alla Santa Sede quelle Città, che ingiustamente le usurpavano, minacciandoli altrimenti, e fulminando contro loro le scomuniche, e gl' interdetti? Minacciarono pure Innocenzo, e Alessandro cotai fulmini alli Grigioni, e agli Svizzeri, e li minacciarono non già perchè occupassero le Terre della Chiesa, ma solamente perchè far volevano la guerra a' Duchi di Milano, e come con maggior ragione non potevano, anzi non doveano intimarli a' Duchi di Milano se usurpavano alla Chiesa il Piacentino, e il Parmiggiano, antiche pertinenze dell'Esarcato, e dell' Emilia donata a S. Pietro.

Queste, se mal non m'appongo, sono prove sì evidenti, e così chiare ragioni, che vincerebbero l'ostinazion medesima, e confessar le farebbono, esser troppo vero, che tanto i Visconti quanto gli Sforzeschi riconobbero sempre li Cesari di Germania per Sovrani di Parma e Piacenza, e non mai li Sommi Pontefici; che questi non querelaronsi mai d'essere stati da loro spogliatl dell'alto Dominio di quelle Città, e che mai non le pretesero, ma che anzi ebbero, e gli uni, e gli altri per veri Signori, e legittimi possessori dello Stato Parmiggiano e Piacentino, e che per conse-

guenza

guenza rispetto allo Stato medesimo in tutti, ma particolarmente in questi tempi fu molto diversa, e inferior da quella del Sacro Romano Imperio la condizione della Sede Apostolica, e che non altro se non l'acciecamento d'un' immoderata passione fu il motivo, che lo mosse a scriver, che *l'Imperio non possa valersi in conto alcuno di tal possesso, affine di preservare i suoi diritti*, e che lo indusse ad esclamare, che *contradirebbe all' evidenza del lume naturale, cui repugna la congiunzione di due Contrarj, e più la combinazione di due contraditorj, qual sarebbe il volere, che i mentovati Francesco, Galeazzo, e Giovanni Galeazzo avessero preservato all' Imperio le sue ragioni nel tempo, e con quegli atti medesimi; co' quali manifestamente procuravano spogliarne l'Imperio stesso.*

Quai atti poi fossero quelli, co' quali manifestamente procuravano i Sforzeschi spogliarne l'Imperio, non gli additò l'Avversario, ma pretese che s'ammettessero per veri, e sussistenti sulla sua parola; Io non crederei però, che potessero dirsi atti contrarj l'Ambascierie, che mandò Francesco I. a Federigo III. esortandolo portarsi a Milano per ricevervi la Corona di ferro, e molto meno le suppliche sì da lui, che da Galeazzo suo figliuolo, e da Giovanni Galeazzo suo nipote fatte sporgere a questo Augusto per moverlo a dargli le Investiture del Ducato di Lombardia, e finalmente crederei, che non volesse l'Avvocato Piacentino prendere per atti contrarj le Investiture medesime; le quali dappoi ottenne Lodovico Moro figliuolo di Francesco; e siccome su questi si fa ora a discorrere il nostro eccellente Giurista, e ci innesta molte capricciose riflessioni degne di particolar' attenzione, e di esame critico, così reputo molto necessario impiegarvi per maggior chiarezza un' intiero Capitolo, e intanto indicarò quì li giuramenti di fedeltà, che prestarono le Città di Parma e Piacenza, prima a Francesco Sforza, e Bianca Maria sua Moglie, e poi a Galeazzo Maria come Duca di Milano, e di Lombardia loro legittimi Signori negli anni 1449., 1466., 1470., e che si daranno per esteso nell' Appendice di quest' opera quali si ritrovano nel Regio Archivio del Castello di Milano, affinche si comprenda sempre più la giustizia della causa ch' io impresi a difendere.

Append. n. 20. 21 & 22. Juramenta fidelitatis præstita per Civitates Parmæ, & Placentiæ Mediolani Ducibus conservata in fasciculo Scripturar. ad dictas Civitates spectantium existente in dicto Archiv.

CAP. XXVI.

CAP. XXVI.

Passa l'Avvocato Piacentino alla disamina delle Investiture date da Massimigliano Primo a Lodovico Moro, e a Lodovico XII. Rè di Francia; Confessa, che sono relative a quelle concedute da Wencislao a Giovanni Galeazzo Visconti, e che le confermano; ma dipoi si studia provare, che non comprendeano Parma e Piacenza; e per venire a capo del suo disegno, fa più riflessi, tutti opposti alla chiara lettera de' Diplomi. Onde in questo Capo si convince colla lettura degli stessi Privilegj, e co' suoi medesimi riflessi, e si mostra, che le Investiture di Massimigliano confermano, e rinnovano specificatamente tutti i Privilegj di Wencislao.

PRetende adunque l'Avvocato Piacentino farci alla pagina 96. della sua Dissertazione un gran favore col dire: *Fu differente, nol niego la condizione della Santa Sede, da quella dell' Imperio sul fiorire di quel secolo, allorache Lodovico Moro, e successivamente Lodovico XII. Rè di Francia riportarono dall' Imperadore Massimigliano Primo, figlio, e successore di Federigo III., le Investiture, che accennai nella prima parte, e che in seguito del compendioso racconto storico, di bel nuovo sono quì per riferire. Risoluto il Moro di trarsi dal volto la maschera, e di salire di piè fermo sul Trono dello Stato, che in sostanza già da molto tempo avea incominciato ad usurpare, sotto la coperta di Tutore, e Curatore, e poscia d'Amministratore di Giovanni Galeazzo suo nipote, diede a questi un veleno, che andasse a poco a poco struggendolo, nel mentre che esso tessendo le ultime fila dell' indegna orditura, nè procurava due opportuni sostegni*; E dopo d'aver'animosamente infamato il Moro coll'obrobriosissimo, e orribil titolo di Professor dell' *Ateismo*, mette pel primo di questi opportuni sostegni, l'invito ch'ei fece al Rè Carlo VIII., *d'invadere il Regno di Napoli, e per l'altro l'Investitura del Feudo di Milano, che segretamente maneggiò con Massimigliano, allora Rè de' Romani, vivendo ancora Federigo III. di lui Padre.* E indi soggiugne, che restò *conchiuso il trattato nell' anno* 1493., *e che morto poi Federigo III., se gli diede l'esecuzione, che andò avvanzando a misura, che Giovanni Galeazzo finì di vivere*; e conchiude finalmente, che *fu spedita l'Investitura il dì* 5. *Settembre* 1494., *quantunque sino a'* 26. *di Maggio seguente non fosse per ordine dell' Imperadore pubblicata, secondo il riferito del Corio.*

Dissertazione pag 96.

Dissertazione pag 97.

Terminato poi questo pulito racconto, ed accomodatolo a modo suo, il che non importa alla nostra quistione, ci fa sapere l'Avversario, che *più riflessi meritarebbe questa Investitura, ma io* (così favella) *mi restringerò a quelli, che fanno a proposito per la Causa di Piacenza e Parma. Disse ben'egli così in passando Massimigliano, ciò che ho marcato dell' Arniseo: Cioè che Francesco, Galeazzo, e Giovanni Galeazzo tenessero Milano, e le altre Città come Feudo, e Stati Imperiali, e che ne avessero dimandata da Federigo di lui Pa-*

dre l'Investitura, e che loro non fosse accordata, ma confessò ancora chiarissimamente, che Francesco Sforza l'avesse conquistate a forza d'armi &c. Mostrò di credere, che Galeazzo, e Lodovico figlj di Francesco, e di Bianca Maria Bastarda di Filippo Maria Visconti, avessero diritto di succedere in quel nobilissimo Feudo, e perciò nella suddetta Investitura s'infinse di darla à Lodovico, come a persona compresa nella prima Investitura conceduta da Wencislao a Giovanni Galeazzo Visconti; Ma perchè avrebbe dovuto essere preferito in quella ipotesi Galeazzo, che era il Primogenito, ebbe Massimigliano ricorso ad altro pretesto, allegando essere stile dell' Imperio Romano Germanico di non concedere le Investiture a coloro, i quali d'autorità propria, senza ricever prima l'assenso dell' Imperadore s'ingerissero nel possesso, e nell' amministrazione del Feudo &c. Ma è vana impresa voler far prevalere la mensogna alla verità. Poteva Massimigliano studiare quanto sapea per rendere plausibile la preelezione del Moro, ma non potea sperare di riuscire nell' intento di farla credere al Mondo, il quale toccava con mano, che contraria era anzi stata sempre la pratica dell' Imperio. Di fatto egli contradisse a se medesimo di là a non molto; mentre egli stesso concedette l'Investitura al Rè Lodovico XII., che avea spogliato il Moro di detto Feudo, e se l'era appropriato con averlo già governato sei anni senza verun' assenso di Massimigliano.

Se faccia questo primo riflesso appropositodi Parma è Piacenza lo giudicherà il Lettore; Intanto io dico, che egli fa molto appropofito per mostrare il mal genio, e l'arditezza di chi lo fece, imperciocche dà molto ben'a divedere, che questo coraggioso Avvocato non la perdona nè a Principi, nè agl' Imperadori, nè tampoco a' Sommi Pontefici, e che volontieri si scorda di quella somma venerazione, che ognun dee avere alla memoria de' primi Personaggi del Mondo, allorche s'infinge di poter coonestare i suoi ritrovamenti coll' addossar' alle persone anche più sacre qualche vizio, o indegna azione.

Poco fa egli ci pinse Lodovico Moro co' più neri colori, che possansi giammai adoprare per formar' il ritratto dell' uomo più empio dell' orbe, vituperandolo persino di professor dell' Ateismo, ed ora ha l'audacia di macchiar sconciamente la gloria, e la fama di un Cesare di Casa d'Austria, attribuendogli molt' in degni titoli, e insino il più vil di tutti, qual'è quello di *tentar l'Impresa di far prevalere la mensogna alla verità*.

Qual rimprovero meriti una tanta baldanza, lo dirà la Corte Romana, che sommamente abborrisce cotesta sorta di Scrittori. Intanto io bramerei, che le persone di senno si degnassero osservare, se abbia potuto l'Avversario asserir con ragione, che dicesse: *Ben' egli così in passando Massimigliano ciò che* egli ha *rimarcato dell' Arniseo*, cioè che *Francesco, Gleazzo, e Giovanni Galeazzo Sforza tenessero Milano, e le altre Città, come Feudo, e Stati Imperiali*, ovvero se cotesto Cesare lo dichiarasse apertamente, e con sano, e maturo consiglio; ed affinche ognuno possa interporre il suo giudicio con piena cognizione di causa, eccogli le parole dell' Investitura: *Inducimur in primis, ut in te, filios, & descendentes tuos, quæ parens primò, de hinc frater tuus licet antea diutius, & studiosissime supplices postulaverint, ob multiplices Imperii Romani occupationes, multarumque aliarum rerum eventus impetrare nequiverunt, cum etiam eis tamen gratificari, & Serenissimus Geni-*

Genitor noster, & nos cuperemus. Nè in cotal dichiarazione fece Massimigliano *prevaler la mensogna alla verità*, come insolentissimamente asserì l'Apologista Piacentino; ma espresse sobriamente quanto in realtà era succeduto; mentre come mostrammo nell' antecedente Capitolo, tanto Francesco, quanto Galeazzo, e Giovanni Galeazzo non cessarono mai d'umiliarsi a Federigo III., e di chiedergli le Investiture, e supplicarlo riceverli per fedelissimi Vassalli dell' Imperio.

Degno però di più attenta considerazione mi pare *l'altro riflesso*, che fa l'Avvocato nostro *sopra l'Investitura del Moro*; egli ci assicura, ch'*è calzantissimo pel suo assunto, imperciocche attesta il Corio, che Massimigliano nel Trattato dell' anno 1493. promise sotto la fede di legalissimo Rè, che come prima fosse stato Imperadore, liberamente darebbe in feudo, e per solenni privilegj concederebbe a Lodovico Maria Sforza Visconte Duca di Barri il Ducato di Milano, di Lombardia, ed il Contado di Pavia, con gli altri Dominj delle Città, e Terre in quel modo, e forma, che altre volte furono concessi da Wencislao Re de' Romani a Giovanni Galeazzo Primo Duca di Milano, ed a tenore di detto Trattato fu poi conceputa l'Investitura, nella quale resta investito Lodovico... de Ducatu Mediolani, & Lombardiæ... Papiæ Comitatu, ac etiam omnium aliarum Civitatum, Terrarum, & Locorum, quæ latiùs, & expressiùs declaratæ, & comprahensæ in prædictis literis, Diplomate, Privilegio Ducatus, & Comitatus per dictum dignæ memoriæ Wencislaum Regem ipsi Illustrissimo Joanni Galeaz Duci Proavo tuo, ut præmissimus concessi*; Indi prosiegue immediatamente a dire: *Io ne inferisco, e niun uomo d'equità, e che abbia il buon senso del lume naturale, mi negherà, che l'Investitura del Moro non abbraccia nè più, nè meno di quello, che abbracciasse la primitiva Investitura di Wencislao, alla quale quest' altra espressamente si riferisce. Siccome dunque l'Investitura di Wencislao non comprese Piacenza, e Parma, come si farà vedere, allorche parlerò di quella Investitura, così ne meno restarono comprese le medesime Città sotto detta Investitura del Moro*.

S'ebbe di sopra l'Avversario tanto di cuore, e d'ardimento per riconvenir' anche ingiustamente un' Augusto, e dirgli in faccia al Mondo, ch'*è vana impresa il voler far prevaler la mensogna alla verità*; Cosa dovrei dir' io quì su questo suo riflesso, che ei chiama *calzantissimo*, e col quale tenta servirsi della stessa verità per autenticar la mensogna, e valersi della fede indubitata degli atti pubblici, e de' Cesarei Diplomi per convalidare le sue falsissime conseguenze?

Spera egli, che sortir li possa felicemente un disegno così ardito, sol perchè gli basta l'animo di sfrentatamente supporre, che i Diplomi medesimi non contenghino quel, che chiaramente, e individualmente esprimono, perchè gli è riuscito ritrovar' un novello metodo di comporre Dissertazioni Istorico-politiche, e legali con ordine retrogrado, ed anche perchè sa sì bene, e con franchezza premettere tanti falsi supposti, senza provarli mai, e spacciarsene con promettere, come promette quì, di far vedere, che *l'Investitura di Wencislao non comprese Parma, e Piacenza*.

Ma siccome la mensogna, ad onta di tutti gl'infrascamenti apparisce sempre agli occhj d'un fino intendimento nella sua nera, e deforme sembianza, così quì, più che altrove, fa di se vergognosa comparsa; perchè più quì, che altrove s'ingegna l'Avversario di colorirla in aria di verità,

 onde

onde a me non riuscirà cosa difficile il convincerlo col medesimo argomento, di cui egli si serve, e obbligarlo a suo marcio dispetto confessare, che Parma, e Piacenza si comprendono nella Investitura di Lodovico Moro, e di Lodovico XII. Rè di Francia, perchè sono elle nominate espressamente, non in una, ma in due Investiture di Wincislao; e quantunque io abbia di sopra recato le parole de' Diplomi di quest' Imperadore, e con esse fatto vedere quanto io dico; nondimeno, accioche *niun uomo d'equità, e che abbia il buon senso del lume naturale*, non abbia a cercar' altro, per non dar più fede alcuna a quanto scrisse questo Sofista in pregiudicio del Sagro Romano Imperio, io giudico necessario ripeterle quì un'altra volta. Nell' Investitura dunque dell'anno 1396., oltre il Ducato di Milano digià conceduto a Giovanni Galeazzo. „ Illustravimus, & „ illustramus Ducem omnium infrascriptarum Civitatum, Diœcesium &c. Terras quoque, Civitates, Oppida &c. scilicet Civitatis „ Brixiæ, Bergomi, Cumarum, Novariæ, Vercellarum, Alexandriæ, Tertonæ, BOBII, PLACENTIÆ, REGII, PARMÆ, „ Cremonæ, Laudæ &c. BURGI S. DOMNINI &c.

In quella poi data li 30. Maggio l'anno 1397., dice Wincislao così: „ Recolentes aliàs Nos Te, tuosque Descendentes, & Successores in „ Duces Civitatis Mediolani &c., & postea in Ducem multarum „ aliarum Civitatum, & Diœcesium &c., & maximè infrascriptarum Civitatum &c. videlicet Veronæ, Brixiæ, PARMÆ, Cremonæ, Pergami, Cumarum, PLACENTIÆ, Vincentiæ &c. „ REGII &c. Laudæ &c. BOBII &c. BURGI S. DOMNINI &c. gratiosius sublimasse &c., volentes Personam tuam, „ tuorumq; Descendentium Ducum, & Ducatum Mediolanensem, „ dictumque alium Ducatum dictarum Civitatum, Diœcesium &c. „ per nos postea tibi concessum pariter, & colatum simul speciali, „ & ampliori titulo decorare, & super dictis Ducatibus Mediolanensi, dictarumque aliarum Civitatum &c., notabile, & congruum nomen imponere, Ducatus ipsos in Ducatum, & Principatum LOMBARDIÆ hodie in Nomine DOMINI nostri &c. „ ereximus, illustravimus, sublimavimus, ac erigimus, illustramus &c.

Così parla Wincislao nelle sue Investiture dell'anno 1396., e del 1397. Già abbiam veduto, che furono literalmente confermate da Sigismondo l'anno 1426., e che per conseguenza è falsissimo, che 'l Corpo Germanico l'annullasse; or veggiam' un poco cosa dica Massimigliano. „ Scientes igitur, & cognitione plenissima edocti, quód olim felicis „ memoriæ Prædecessor noster Wenceslaus Romanorum Rex Amplissimam Civitatem Mediolani cum ejus Ducatu, & nonnullas „ alias Urbes, & Terras, de quibus in Privilegiis Ducatuum „ mentio habetur, in Ducatum erexit, instituit, & exaltavit, ipsumque Ducatum Mediolani, ac Civitatum, & Terrarum, in „ dictis Privilegiis nominatarum, nec non Comitatuum Papiæ, & „ Angleriæ contulit, & gratiosè concessit prædicto quond. celebris „ memoriæ Ill. Principi Jo. Galeaz Vicecomiti, quem titulo, & dignitate dicti Ducatus, & Comitatus insignivit, decoravit, & intronizavit, & sublimavit, sicuti patentibus prædicti quondam „ Serenissimi Regis literis, & Diplomate continetur. Dat. Pragæ „ anno MCCCLXXXXV. die primo Maji, & aliis datis ut sup. anno MCCCLXXXXVI.

Appendix n. 23.

Regiſtr MSS. Regii Archivii Arcis Portæ Jovis Mediolani n KK pag. 10., & seq.

„ MCCCLXXXXVI. die XIII. Octobris, & aliis datis anno
„ MCCCLXXXXVII. die XXX. Maji. Dehinc successivè Sigis-
„ mondus Romanorum Rex Privilegia dicti Ducatus, & Comita-
„ tus Papiæ, & Angleriæ valida declaravit, confirmavit, & ratifi-
„ cavit, ac etiam denuò concessit Ill. quond. Philippo Mariæ filio,
„ & Successori prædicti qu. Illustris Jo. Galeaz Avo tuo per aliud
„ Privilegium confectum anno MCCCCXXVI. die VI. mensis
„ Julii, & cum tu Ludovice Maria à tantis Principibus, talibusque
„ Parentibus splendidam originem ducas, procul dubio nobis per-
„ suadimus fore ut relictum à Majoribus tuis Dominium, non so-
„ lum retineas, sed etiam cum omni dignitate gubernes, & tuo præ-
„ stanti excelso, & generoso animo, omnia prosperè, feliciterque
„ succedant: itaut procul dubio confidamus te, tua solida virtute,
„ & gravissimo Consilio, non modo Ducatum, & Comitatum ad
„ S. R. I. dignitatem in Italia, bene, & laudabiliter conservatum,
„ sed omni etiam honore, & decore auctutum; Ex certa itaque
„ scientia motu proprio, & de nostra Regalis Potestatis plenitudine,
„ etiam suprema, & absolutè, non quidem improvide &c., sed ani-
„ mo quieto, & deliberato Principum &c. accedente Consilio, Prin-
„ ceps dilecte, non ad tuæ petitionis &c. instantiam, sed de beni-
„ gnitate Regali &c. Hodie in Nomine DOMINI SALVATO-
„ RIS nostri, à quo omnis Principatus &c. provenire dignoscitur,
„ Te, & Filios tuos masculos, & ex legitimo matrimonio procrea-
„ tos, & procreandos, & alios Descendentes &c. in verum Ducem,
„ & Duces, Comitem, & Comites &c. erigimus, facimus, & de-
„ coramus, insignimus, & sublimamus, & creamus, videlicet Du-
„ catus Mediolani, & LOMBARDIÆ, CETERARUMQUE
„ CIVITATUM, & Comitatum Papiæ, & Angleriæ, & totius
„ Diœcesis, Districtus, & Territorii earumdem, ac etiam omnium
„ aliarum CIVITATUM, Terrarum, & Locorum, quæ latius,
„ & expressiùs declarata, & compræhensa in prædictis literis, & Di-
„ plomate, ac Privilegio Ducatus, & Comitatus per prædictum
„ dignæ memoriæ Dominum Winceslaum Regem ipsi Ill. Jo. Ga-
„ leaz Duci Proavo tuo, ut præmisimus concessis, & quas literas,
„ & quod Privilegium Ducatus, & Comitatus, cum omnibus suis
„ juribus, & pertinentiis debitam, & congruam relationem, &
„ QUORUM VERBA, ET EFFECTUS, ET SUBSTAN-
„ TIAM HIC PRO SUFFICIENTER EXPRESSIS HABE-
„ RI VOLUMUS, ET DECLARAMUS; decernentes, & ex-
„ presse, quod Tu, Filii, Hæredes, & Descendentes, ac Succes-
„ sores tui &c. Duces Mediolani, ac LOMBARDIÆ, ET PRÆ-
„ DICTARUM CIVITATUM, ET TERRARUM &c., & ut
„ supra perpetuis temporibus omni dignitate, nobilitate, jure, po-
„ testate &c. gaudere debeatis, & frui continuò.

Poste queste verità di fatto permanente, e che non si possono recar in dubbio, se non si vuol sovertir tutta la credenza umana, e la fede dovuta a' pubblici Diplomi; *Io non ne inferisco* già, come falsamente ne inferisce il nostro Avversario, ma sostengo in faccia al Mondo tutto, che *niun' Uomo d'equità, e che abbia il buon senso del lume naturale mi negherà, che l'Investitura del Moro non abbraccia nè più, nè meno di quello, che abbracciasse la primitiva Investitura di Wencislao,*

alla quale espressamente si riferisce; Siccome dunque l'Investitura di Wencislao comprese Parma e Piacenza, come si è fatto, e non già *si farà vedere* : *così*, senza dubbio, *restaranno comprese le medesime Città sotto detta Investitura del Moro*.

Quindi è una manifestissima, e sfacciata mensogna la conseguenza, che tira qui l'Avvocato Piacentino, dicendo : *Siccome dunque l'Investitura di Wencislao non comprese Piacenza e Parma, come si farà vedere allorche parlerò di quella Investitura, così ne meno restarono comprese le medesime Città sotto dell' Investitura del Moro*.

Dissertazione pag. 99. Molto più arrogante poi, e pieno d'amor proprio è il *terzo riflesso*, che fa l'Avvocato Piacentino, conchiudendo, che *rispetto Parma e Piacenza, non si puo dire, che in quel tempo fosse di miglior condizione l'Imperio, che la Santa Sede. Erano dette Città possedute* (*di fatto, non di ragione*) *da Lodovico, ed all'istesso modo le avevano possedute i di loro Antenati, l'Imperio non le possedette, nè in quanto al naturale possesso, ch' era di fatto presso gli Sforzeschi, nè in quanto all' alto Dominio, in vigore del quale non si trova, che vi facesse atto veruno immaginabile, e solo avrebbe potuto per inavvertenza concepire il Lettore* (*ed è questo l'equivoco, che molti prendono, mercecbe non si fanno a riflettere di proposito sopra gli antichi documenti giudicando de' diritti degli Stati, e de' Principi sopra le incertezze delle opinioni del volgo rozzo, e non curante di squittiniare le pergamene*), *che Massimigliano v'avesse esercitato l'alto Dominio dell' Imperio in concedendo detta Investitura, supponendo, che fosse assoluta, e che abbracciasse tutte le Terre, e Città, che Lodovico possedea, e possedettero prima di lui il Nipote, il Fratello, il Padre*.

Non per innavertenza dunque, come per malizia esclama quì il Declamator baldanzoso *avrebbe potuto concepire il Lettore &c., che Massimigliano avesse esercitato l'alto Dominio dell' Imperio in Parma e Piacenza in concedendo dette Investiture*; ma per l'evidenza degli atti pubblici, ed innegabili, resterà egli persuaso di questa manifestissima verità, nè *supporrà*, ma vedrà co' suoi proprj occhi in leggendo cotesta Investitura, ch' ella fu assoluta, e che veramente abbracciò *tutte le Terre, e Città, che Lodovico possedea, e possedettero prima di lui il Nipote, il Fratello, e il Padre*; *Nè questo è l'equivoco, che molti prendono*, come si finge l'Autor retrogrado, ma piuttosto è quello col quale egli da se medesimo volontariamente si abbagliò, onde *senza riflettere di proposito sopra gli antichi documenti*, ebbe animo di negare, che l'Investitura di Wencislao non contenesse le Città di Parma e Piacenza, e con ciò prese il pretesto per scrivere, che ne meno le comprendesse quella di Massimigliano. Quando poi dir si volesse, come dir si dee, che cotesto buon Avvocato parlò con tanto ardire, perchè si fece a *riflettere di proposito sopra detti antichi documenti, giudicando dipoi de' diritti degli Stati, e de' Principi* più grandi della Terra, nel modo, che ha fatto quì; Già non vi sarebbe chi minorar potesse il di lui reato, e dire, che ei *nè giudicò sopra l'incertezze delle opinioni del volgo rozzo, e non curante di squittiniare le pergamene*; ma ognuno dovrebbe restar persuaso, come io lo sono, che la di lui immoderata passione lo portò ad impugnare per tutte le vie, e ne' modi più detestabili le invincibili ragioni del Sagro Romano Imperio.

E giacche confessa quest' Autore alla pagina 99., che *le medesime rifles-*

riflessioni cadono pressappoco sopra le Investiture ; le quali Massimigliano concedette dappoi al Rè Lodovico XII., cassando quella del Moro. *Dissertazione pag. 99.*

Non occorre, che io m'affatichi di più per mostrare, che 'l Privilegio conceduto dall' Imperadore al Rè di Francia comprendea anche Parma e Piacenza, perchè hollo provato con molta chiarezza.

Debbo però avvertir quì un' altro de' soliti sutterfugj dell' Avversario, dice egli vinto dall' evidenza, che *Lodovico Sforza, e il Rè Lodovico di Francia, come pure l'Imperadore Massimigliano portarono verisimilmente concetto, che Piacenza e Parma, fossero membra, e parte del Feudo di Milano*; fa egli questa maliziosa osservazione, per non confessar nettamente, che tutti e tre questi Principi, erano più che certi, che tutte e due queste Città s'appartenevano al Ducato di Lombardia, e all' Imperio. Dice peraltro bene, ma non volendo, che di tal verità se ne *ricavano prove sufficienti dal complesso delle azioni, che cadaun di loro fece avanti, e dopo le accennate Investiture, e via più comprovarsi dalle querele insorte, e discusse nell' occasione, che Giulio II.* non *ricuperolle*, come egli va fantasticando, ma usurpolle, dappoichè furono del 1512. scacciati d'Italia i Francesi, come il vedremo a suo luogo, e tempo. *Dissertazione pag. 100.* *Dissertazion. Piacent. pag. 100.*

Mi maraviglio però assai, e non poco di lui, che dopo d'esser persuaso, che li suddetti Principi erano certi di cotesta verità, ci replichi quì un' altra volta, che non *erano realmente comprese sotto la primitiva Investitura*; Nè io dubito, che per una sì manifesta falsità, non debba di lui scandalizarsi anche il Lettore, il quale digià avrà veduto in questo, e negli antecedenti Capitoli, che tanto Parma quanto Piacenza sono comprese nominatamente, non in una, ma in due de' quattro Privilegj, che Wencislao concedette a Giovanni Galeazzo Visconti. E siccome ammette il nostro Avversario, che *di queste primitive Investiture, furono semplici rinnovazioni le altre*, così m'immagino ancora, che ogni Uom versato nella giurisprudenza pubblica dirà ch' egli ha perduta la causa, e che la stessa sua confessione smentisce le sue fallacie. Ed io ho per costante, che ognuno sarà di tal' opinione quantunque per falso supposto, si concedesse quel, che ei replica quì, cioè che *non vi cade acconciamente il termine di rinnovazione, perchè la primitiva fu annullata per sentenza del Corpo Germanico*, mentre acconsente, che furono per lo meno relative a quelle prime, le quali ho mostrato, che non furono annullate per sentenza del Corpo Germanico, ma bensì confirmate espressamente per solenne Diploma di Sigismondo, e rinnovate individualmente pel citato Privilegio di Massimigliano; e quanto io sostengo si fa via più manifesto da quanto soggiugne in questo luogo l'Autor retrogrado; mentre s'egli non niega come negar nol puo, che questa Investitura di Massimigliano, *non ostante, che le mancasse la sussistenza, potè niente di meno servire di termine relato, la di cui forza per la qualità, e natura della relazione, consiste nel determinare la scrittura riferente, di modo, che questa riceva la dichiarazione dall' altra, quanto sia rispetto all' ampiezza della materia in essa compresa*; Dee egli per necessaria conseguenza confessar poi, che Parma e Piacenza si comprendano nelle Investiture di Sigismondo concedute a Filippo Maria Visconti, e nelle altre fatte da Massimigliano a Lodovico Moro, e al Rè Lodovico XII., perchè queste non solamente sono relative, ma confirmative di

quelle

quelle di Wencislao; E tanto più debbe egli darsi per vinto affatto, quanto che vinto si vede dalle stesse sue arme, perchè costantemente asserisce, che *versiamo in un contratto, in cui fa d'uopo stare per ciò che importa l'effetto civile &c. a quello, che realmente si accorda alla verità*, da lui molto maltrattata in tutta quanta la sua Dissertazione, la di cui prima parte termina quì. Onde io pure cessarò per qualche poco spazio di tempo d'intendermela con esso lui; avanti però d'accommiatarmi giacche egli fatte ha tante belle riflessioni, vuo io farne una sopra la seconda parte ch' egli comincia dalla disamina delle Investiture, de' quali testè parlammo. Parmi dunque ch' egli in questa sua grand' opera faccia per astuzia ciò, che far suol per sciocchezza colui, che mette il Carro avvanti i Bovi; imperciocche, principiò egli, come dissi, la sua fatica da' tempi più vicini a noi, non lo fece però a caso, ma con fina malizia, perchè il suo vero fine fu di evitar la prova di tanti impossibili, quanti sono i falsi supposti, che premette continuamente, e poco gli importò, che gli si desse la taccia d'essersi allontanato da tutte le regole della Cronologia, e dall' ordine istorico, purche effettuasse il suo intento di eludere il Lettore; Quinci la fece, come que' Mercatanti, li quali non avendo, che poche Merci in un gran fondaco, le mettano nel liminar della porta tutte in comparsa per far credere a chi le vede sol' in passando, che l'intrinseco, corrisponda all' esterior' apparenza del di fuori. E che la cosa sia così, si degni il cortese Lettore riflettere attentamente a' proemj, tanto della prima, quanto della seconda parte; osservi tutto ciò, che nell' uno, e nell' altro promette mostrare, e quel che provi dipoi; com' ei si protesti con periodi gonfi di gravi parole di seguitar' i principj della ragion delle Genti, e del jus pubblico, dato alla luce da' Scrittori dell' inclita nazion Tedesca, e come indi vi si uniformi, e gli applichi bene a' casi, e alle controversie, che imprende a discuttere, e se io colla fievolezza de' poveri miei talenti non l'ho fatto comparir qual' è, conoscerà almeno, che io non esagero, nè gli fo torto; Avrei nondimeno con più chiarezza confutato la sua Dissertazione, se tolta l'avessi principalmente di mira, e se prima mi fosse capitata per le mani, ovvero se egli si fosse uniformato al metodo laudevolmente tenuto dallo Srorico Romano, siccome si è riportato intieramente al fatto, e alle prove troppo mal' appropósito recate dallo stesso Istorico; ma perchè il mio primier' instituto fu di rispondere a questi, e non a lui, così ho dovuto roversciar tutto l'ordine retrogrado, che egli tenne, e tanto farò nel terzo libro per seguitar la traccia del Romano Scrittore, come quella, che mi par la più propria, e naturale; perchè ci conduce alla fonte, e cammina uniformamente alle regole dell' Istoria, e della Cronologia de' tempi. Non dovendo io dunque per questa ragione scostarmi dall' Autor Romano, ed essendone stato per necessità buona pezza lontano; il dover vuole, che io faccia ritorno a lui, e che intenda quel, che ei dice, avanti di chiudere il secondo Libro della sua Storia.

CAP. XXVII.

CAP. XXVII.

Chiude l'Autor Romano il secondo Libro della sua Storia con molte querele contro que', da' quali vien posta la Santa Sede in irragionevoli angustie di dover provare i titoli della sovranità de' Stati, che possiede, e si vanta di poterli mostrare con la continuata serie degli atti pubblci; Quì dunque s'accorda, che simili Scrittori fanno molto male, si sostiene però, che tali non debbon dirsi quegli, che si sono accinti a sostenere l'antico, e incontrastabile alto supremo Dominio dell' Imperio sopra il Ducato di Parma, e Piacenza, delle quali Città non favellano le splendide donazioni fatte alla Sede Apostolica.

CI fa dunque sapere lo Storico Romano nel Capo XVIII., che appunto è l'ultimo del secondo Libro, che *tutti i Principi del Cristianesimo sono rispettabili, nè v'è alcuno, che esiga la giustificazione de' loro titoli primordiali, antichi, o moderni, e che la sola Chiesa Romana per le irragionevoli angustie, nelle quali vien posta dalle false rappresentazioni, che si spargono da' suoi malevoli, si vede soggiacere ad un' obbligo, dal quale tutti gli altri Principi sono esenti.*

Io candidamente confesso, che fanno molto male quei, che pongono la Sede Apostolica in *irragionevoli angustie*; dico che n'avranno, oltre il temporale, anche l'eterno gastigo da Dio, e che più severamente saranno puniti *i suoi malevoli*, se v'è la pongono colle loro *false rappresentazioni, che si spargono*; e sarebbe pretensione degna di sommo rimprovero quella di volerla far *soggiacere ad un' obbligo, dal quale tutti gli altri Principi sono esenti*: Onde fin quì io sono coll' Autor Romano. Vorrei però, che si fosse in questa esagerazione spiegato un poco più, perchè se mai s'intendesse di favellar del Conte Caroelli, di cui si fa Censore troppo severo in questa Storia, non la discorrerebbe molto bene; conciossiacosache questo degno Ministro non fu giammai malevole della Chiesa Romana, ma suo figliuolo devoto, e riverente; nè le sue rappresentazioni sono false, ma verissime, rispetto all'antica sovranità Imperiale sopra il Ducato di Parma e Piacenza, come mi lusingo d'averlo mostrato evidentemente; e quest' onorato Ministro eseguendo l'incarico datogli di sostenere i diritti del suo natural Signore, ha compiuto alle parti dovute da un vero, giusto, e fedel Vassallo, nè ha posto la Corte Romana in *angustie irragionevoli*; Crederei bensì, che sia stato piuttosto lo Storico, che colle sue Scritture l'abbia (e forse contro il parere de più saggi) esposta a un troppo duro cimento, e messa nel grave impaccio di sostenere, che Parma e Piacenza siano comprese nelle donazioni di Pippino, e Carlo Magno, e che la Santa Sede v'abbia infin da' primi tempi, e ne' secoli successivi esercitato una piena sovranità; onde non posso, nè debbo persuadermi ch'ella sia, come quì si suppone il nostro Avversario, tanto *confidata nella giustizia della causa, che volentieri lo adempie*; e quando per avventura potesse,

poteſſe, com'egli ſoggiugne, *moſtrare non ſolo i primi titoli, ma la continuata ſerie de' poſſeſſi, e degli atti ſopra gli antichi ſuoi Patrimonj, che in onore di San Pietro Capo, e Fondatore della medeſima, furono con tutta la più diſtinta Religione a Dio ſagrificati dal primo Imperador d'Occidente*; non potrà con tutto ciò mai moſtrare nè titoli, nè continuata poſſeſſione ſopra il Ducato di Parma e Piacenza, innanzi li tempi di Giulio II., perchè ho io fatto vedere, che tutte e due queſte Città furono, e ſono del Regno d'Italia, e del Ducato di Lombardia, e che in eſſe vi eſercitarono ſempre atti d'alto ſupremo Dominio tutti li Ceſari, de' quali abbiam favellato fin quì, cominciando *dal primo Imperadore d'Occidente*, e ſcendendo giù infino a Maſſimigliano Primo, il quale le diede in feudo a Lodovico Sforza, come ſi vede dalle Inveſtiture, ſenza che mai la Curia Romana ſe ne ſia doluta, anzi fece il Sommo Pontefice Pio II. poſitiva inſtanza per mezzo de' ſuoi Nunzj, e co' ſuoi Brevi a Federigo III., che voleſſe concedere a Franceſco I. la confermazione dell' Inveſtitura già conceſſa da' ſuoi Anteceſſori a' Viſconti, ed infeudarlo del Ducato di Lombardia, e di tutte quante le Città ch' egli poſſedea, ed i medeſimi Viſconti poſſederono innanzi di lui, ma ottener nol potè come ne appariſce dalle Inſtruzioni, che Giovanni Galeazzo nipote di Franceſco diede al ſuo Procuradore, allorche per queſto medeſimo fine l'inviò alla Corte Imperiale.

Frattanto molto mi allegro col noſtro Storico, e lo ringrazio della buona novella, di cui ci vuol' a parte, aſſicurandoci, che *con piena verità puo affermarſi, che di niun Principato ſi eſibiſca un' origine così antica, e glorioſa, come ſi eſibiſce di quelli della Sede Apoſtolica*; E mi conſolo infinitamente, che *queſta origine trovaſi eſpoſta, e riconoſciuta con le ceremonie più ſtrepitoſe, ne' monumenti di tutte le nazioni Criſtiane*. E tanto più mi congratulo con eſſo lui, e con tutta la Corte Pontificia, mentre ci dà per coſtante, che *queſti Principati non paſſarono in Dominio di lei per una ſemplice, e nuda recita de' nomi loro &c., ma paſſarono colle più legali eſpreſſioni de' termini, non vaghi, nè incerti, ma fiſſi, invariabili, e piantati, non già da perſone private, o da Sommi Pontefici, ma da chi aveva tutta l'autorità di piantarli, qual fu un Monarca della qualità di Carlo Magno, e queſti piantolli per via di Montagne, di Città limitanee, e di Fiumi rinomati, che ſono tuttavia in eſſere, e dopo avergli piantati, e ſolennemente deſcritti, ne collocò lo Stromento nella Baſilica Vaticana ſopra il Corpo del Principe degli Apoſtoli*.

Bramerei però, per rallegrarmi compiutamente, che lo Storico Romano, giacche ei dice tante, e sì belle coſe, ce le provaſſe ancora, e che ci faceſſe un poco vedere quello sì *celebre Stromento collocato da Carlo Magno nella Baſilica Vaticana ſopra il Corpo del Principe degli Apoſtoli*; imperciocche eſſo certamente ſi ritroverà nel Gazofilaccio del Fiſco Apoſtolico mentovato dal Rainaldo per bocca di Giulio II., allorche i Parmiggiani e Piacentini ſi diedero a lui, e ſarà probabilmente unito a quello di Coſtantino il Grande, ed a quello di Lodovico il Pio figliuolo di Carlo, ed in eſſo potremo chiarirſi, e vedervi le più *legali eſpreſſioni de' termini, non vaghi nè incerti, ma fiſſi iuvariabili, e piantati, non già da perſone private, nè da' Sommi Pontefici*, o da' ſuoi Adulatori, come molti ſi perſuadono, e non ſenza gran fondamento, *ma da Carlo Magno*, e ſcopriremo ancora ſe piantolli per *via di Montagne*; *di Città limi-*

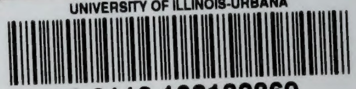
limitanee, e de' Fiumi rinomati, che sono tuttavia in essere; perchè vi sono molti eruditi, che pensano essere cotai termini piantati in aria, nè spazj immaginarj, e nella fantasia di certi divoti visionarj, piuttosto che in Montagne, Città, e Fiumi; onde così rimarran confusi, ed egli potrà con ragion trionfare della confusion loro; Ma se per mala fortuna lo Istromento fosse ito a male, come (se mal non m'appongo) ei disse nel primo libro, non ci farebbe realmente vedere, nè con evidenza toccare, ma piuttosto ci pingerebbe, o per meglio dire ci fingerebbe con vaghi colori della sua eloquenza, e con l'ombre prese in imprestito dal suo fido Anastasio per *fissi, e invariabili que' termini*, che non sono vaghi, *o incerti*, ma incertissimi, e che quando tali non fossero nulla farebbono alla question nostra, imperciocche ho io digià mostrato, che ne pur' i termini ideati con tanta inverisimilitudine, e contrarietà dal Bibliotecario, non compresero, nè giammai comprenderanno Parma e Piacenza, non è poi vero, che *questi termini*, come egli finalmente conchiude, *furono autenticati da' Successori di Carlo Magno per via di patti, e di giuramenti in mano de' Vicarj di Cristo*; merceche i Privilegj di Ottone il Grande, che si accennano, e tutti quegli altri de' suoi Antecessori conceduti alla Sede Apostolica l'abbiam' esaminati, nè da un solo di loro si deduce, che Parma e Piacenza vi siano comprese, anzi ogn' Imperadore vi esercitò atti di vero Sovrano, siccome fino a Ridolfo l'esercitarono in tutti quanti i Principati donati alla Chiesa, e ciò in virtù di quell' alto Dominio, che vi si riserbarono, e a cui non rinunciò Ridolfo negli altri Augusti, che a lui succederono nell' Imperio.

Per tutte le quali cose dunque dirò io con più di ragione del nostro Avversario, che *riesce durissimo il sentire, e molto più il vedere, che oggi in faccia di tutto il Mondo si pensi da lui conculcare una congerie di tante prove sì manifeste recate da me*, dichiarandole tutte *nulle, ed invalide senza riguardo alla venerata memoria* de' Sommi Pontefici, che le autenticarono, come autenticolle Gregorio IX. colla sua lettera enciclica, scritta contro Federigo II., confessando ivi, che Parma e Piacenza erano dell' Imperio, nè a *quella di tanti Imperadori*, per non dir' a tutte *le leggi Divine, ed Umane, che ne gridano contra*.

FINE DEL LIBRO SECONDO.

LIB. III.

ERRORI DEL LIBRO II.	CORREZIONI.
i sforzi pag.3. lin.30.	gli sforzi
fondatum pag.5. lin.36.	*fundatum*
dichiarando pag.5. lin.40.	; dichiarando
fonditus pag.7. lin.6.	*funditus*
longa pag.11. lin.49.	lunga
li riceverno pag.13. lin.8.	le riceverono
longo pag.14. lin. 19.	lungo
di d'informarſene pag.15. lin.46.	d'informarſene
allongarmi pag.16. lin.26.	allungarmi
ponto pag.18. lin. 10.	punto
ad Pontificis, veſtigia corruerunt & ad oſcula pag.19. lin.27.	*ad Pontificis veſtigia corruerunt, & ad*
longa pag.24. lin.11.	lunga
riſtabilendo pag.24. lin.13.	riſtabilindo
elleno pag.25. lin.20.	elle
vix pag.30. lin. 18.	*Vis*
longo pag.30. lin. 41.	lungo
ſubacti pag.37. lin.35.	*ſubactis*
præterent pag.37. lin.41.	*peterent*
Calendas pag 42. lin. 24.	*Kalendas*
longo pag.42. lin.ult.	lungo
dello pag.43. lin.22.	del
gratiam pag.46. lin.6.	*gratia*
confirmaverunt pag.46. lin.24.	*juramento confirmaverunt*
Urbis pag 46. lin.48.	*Urbibus*
elleno pag 47. lin.16.	elle
loci pag.47. lin.28.	*loco*
Per ſcoprire pag.52. lin.25.	Per iſcoprire
miſta pag.53. lin.39.	*mixta*
elleno pag.56 lin.penult.	elle
iraxare pag.65. lin. 4.	*iraſcare*
lib 15. pag.65. cit. lit. (a) lin. 2.	*lib*. 14.
ſuos pag.65. lin. 38.	*ſuas*
dhe pag.71. lin. 32.	che
Domlnio pag.90. lin. 21.	Dominio
Lomardi pag.97 lin.7.	Lombardi
ad pag.98. lin.48.	ed
dello pag 102. lin.17.	del
Natale d'Aleſſandro pag.103. lin. 42.	Natale Aleſſandro
pregiucievole pag.105. lin.43.	pregiudicievole
ritorno pag.106. lin.33.	ritornò
bailia pag.118. lin. 23.	ballia
da lui pag.129 lin.11.	*a lui*
dal ſuo pag.131. lin. 8.	al ſuo
Republica pag.144. lin.35.	*Reſpublica*
Natale d'Aleſſandro pag. 164. lin. 31. e 32. pag.165. lin.26. pag.166. lin.41. & pag. 198 lin.16.	Natale Aleſſandro
Domino pag. 173. lin.19.	*Dominio*
IMPERIUM pag.173. lin.33.	*IMPERIO*
lo Sofiſta pag.198. lin.19.	il Sofiſta
duranre pag.207. lin.13.	durante
tempore pag.220. lin.47.	corpore
avera pag.246. lin.36.	avea
invitandogli pag.246. lin.37.	inviandogli
allorche pag.246. lin.ult.	, allor
di cui pag 247. lin. 4.	di lui
eſaltò pag.253. lin. 32.	eſaltato
ſpogliatl pag.255. lin.49.	ſpogliati


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 102182869